GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1925



parte 1

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1925

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	37	141
19 lugl. 1924	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1271, che erige in ente morale la « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino », costituita col fondo di lire 1000 nominali e destinata a favore della 1ª compagnia del 1° raggruppamento trasporti, ed approva lo statuto organico relativo	66	357
25 sett. 1924	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1628, che erige in ente morale la « Fondazione capitano Attone Rainaldi di Treia », costituita col capitale nominale di lire 3000 a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico relativo	67	360
9 ott. 1924	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2010, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Giuseppe Orsi », costituita coll'offerta di lire 2000 nominali fatta dal dott. Nicola Orsi a favore della 7ª compagnia dell'84° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo	51	325
16 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1828 - Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale . . .	445	1677
23 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 2234, riguardante corsi speciali militari per studenti delle Regie università (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie scuole d'ingegneria	290	1248
10 nov. 1924	STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI. — R. decreto-legge n. 2044 - Assunzione in servizio presso amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491	1	3

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 nov. 1924	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2122, che modifica la composizione del consiglio d'amministrazione del riparto di carri armati	79	384
8 dic. 1924	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che proroga il termine per la presentazione delle domande relative al concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali	2	5
19 »	SERVIZIO SANITARIO. — Provvedimenti d'indole sanitaria per i componenti le legioni libiche della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale	19	84
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 2072 - Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1924-25 non ancora approvati	20	86
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 2095, che proroga il funzionamento del collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del comitato giurisdizionale approvvigionamenti e requisizioni, e che deferisce al Ministero della guerra le operazioni di stralcio inerenti all'alienazione dei materiali residuati dalla guerra	21	87
21 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 2084, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925	38	297
21 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che approva il testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri	126	536
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che indice un concorso a tre posti di specialisti tecnici in chimica, ad un posto di specialista tecnico in fisica, ad un posto di specialista tecnico in fisiologia e ad un posto di specialista tecnico in meteorologia, nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare	94	413

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1924	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che indice un concorso al posto di specialista tecnico capo del servizio chimico militare	95	419
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato	18	43
26 »	DISPOSIZIONI VARIE — R. decreto-legge n. 2125, riguardante la riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione	88	404
27 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Decreto ministeriale che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925	3	6
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 2133, col quale vengono apportate modificazioni al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, riguardante il credito agli impiegati e salariati dello Stato	27	119
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 2189, relativo a maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	39	298
28 »	MATRICOLA. — R. decreto-legge n. 2193, che proroga la facoltà all'amministrazione militare di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra . .	52	328
28 »	PENSIONI. — R. decreto n. 2163 - Regolamento per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria cui gli invalidi acquistano diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra . .	53	330
28 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2324, che apporta varianti al R. decreto 8 maggio 1924 n. 843, circa il numero dei commissari di leva	80	386
29 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premi per lavori su temi militari	4	7

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 dic. 1924	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione degli uffici stralcio dell'amministrazione centrale della guerra	5	11
30 »	CONCORSI E GARE. — Campionati nazionali militari di sci (con una tavola di disegno)	22	88
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca dei fermi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta	6	13
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze	7	16
31 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive	8	17
31 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Moduli pei telegrammi di Stato a pagamento	9	19
31 »	DISCIPLINA MILITARE. — Trasferimenti di militari che abbiano subito procedimenti penali	10	19
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	11	21
31 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Bando di concorso fra costruttori italiani per la produzione di un tipo militare di motore fuori bordo	12	24
31 »	SERVIZIO SANITARIO. — Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista . .	13	28
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Aggiunte e modificazioni alla circolare n. 690, contenente istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	14	29
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme complementari sulla contabilità in materia, riguardanti le comunicazioni semestrali da farsi alla ragioneria centrale, agli effetti delle variazioni patrimoniali . .	15	30

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic. 1924	MATRICOLA - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Passaggi dai ruoli della classe di ascrizione a quelli della classe di nascita	16	40
31 »	MILITARI DI TRUPPA - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa chiamati per la visita psicofisiologica	17	41
31 »	CONCORSI E GARE. — Quarto campionato nazionale militare di sci	23	109
2 genn. 1925	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali	54	332
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 35, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza e residui nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza, in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-1925	81	387
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 123 concernente l'ordinamento della commissione suprema di difesa	96	422
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decadenza delle pretese verso lo Stato in dipendenza delle gestioni transitorie di guerra	24	112
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	25	112
8 »	SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1925 . .	26	113
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	35	136
11 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 26, con cui vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore	68	363

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 genn. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 36, che contiene nuove disposizioni riguardanti l'opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato	82	389
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio telegrafiche durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole militare	69	368
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole militari	70	370
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali	71	372
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali	72	373
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Termini per la resa dei conti delle anticipazioni	28	122
15 »	AVANZAMENTO. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero	29	123
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	30	124
15 »	RECLUTAMENTO. — Compilazione delle note di qualifica per i commissari di leva	31	124
15 »	SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino e presso le scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi della circolare 369 *giornale militare* 1924	32	126
15 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Onori funebri	33	135

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 genn. 1925	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - AVANZAMENTO. — Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	34	135
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni alla circolare n. 690 del *giornale militare* dell'anno 1924, contenente istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	36	139
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale concernente la designazione di due giudici del tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1925	83	396
18 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	40	299
19 »	SCUOLE MILITARI. — Consorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra . .	41	302
20 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari	43	307
21 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale per talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P.	42	305
21 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	55	333
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	84	397
22 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da inscriversi nel quadro di avanzamento per l'anno 1925	44	309
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Domande di trasferimento degli ufficiali	45	309
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare	46	310

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 genn. 1925	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimento nei carabinieri reali di militari di truppa dei reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri	47	311
22 »	SCUOLE MILITARI. — Secondo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923 . .	48	314
22 »	SERVIZIO SANITARIO. — Esenzione di tasse pel trasporto delle salme dei militari morti in servizio e per ragioni di servizio	49	317
22 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato da destinare in caso di richiamo alle armi al servizio chimico militare	50	317
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina . .	97	427
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 274, col quale il capitale della « Fondazione Lamberti », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 306, e destinata a favore del 6° reggimento alpini, è stato aumentato da lire millecinquecento a lire duemilaseicento nominali	167	691
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto n. 199 - Facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2958, gli impiegati dell'amministrazione della guerra	117	522
27 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito . .	56	334
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abrogazione dell'obbligo della trasmissione dei contratti agli archivi notarili distrettuali	57	338
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1924-25	58	339

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 genn. 1925	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di un nuovo tipo di moschetto mod. 91	59	347
29 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Servizio della riparazione alle armi	60	348
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	61	348
29 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti e trasferimenti nel C. R. E. di militari del R. Esercito	62	349
29 »	SOTTUFFICIALI. — Riassunzione in servizio temporaneo in base all'art. 13 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 452, di sottufficiali in congedo illimitato dell'arma di artiglieria per essere adibiti ai depositi esplosivi	63	350
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	64	351
30 »	DISPOSIZIONI VARIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo laboratorio-riparazione e capo operaio meccanico per il servizio trasporti	65	353
1 febbr. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 309 - Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sulla somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio	141	627
1 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 293 - Estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra	142	628
1 »	GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 308 - Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni vigenti in materia di giustizia militare	143	630

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 febbr. 1925	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 306 - Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni relative ai lavori del genio militare .	144	632
1 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto n. 307 - Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sul tiro a segno nazionale . . .	145	634
1 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani .	135	562
1 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 534 - Estensione al territorio di Fiume delle disposizini sulle ricompense al valor militare e sull'ordine militare di Savoia	203	873
1 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 556 - Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni concernenti la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina	204	875
5 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	73	374
5 »	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza	74	374
5 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	75	375
5 »	TRASPORTI. — Varianti alla giurisdizione delle delegazioni trasporti militari	76	378
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative	77	378
6 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico-farmacista .	78	380
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 111, riguardante concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra	107	494

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 febbr. 1925	CONCORSI E GARE. — Gare militari di concorso ippico .	85	398
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria .	91	408
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che modifica l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio 1924-25 di taluni comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	118	523
12 »	CONCORSI E GARE. — Raid ippico siciliano 1925	86	399
12 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	87	399
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registrazione di somme nei giornali e memoriali di cassa	92	408
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti - Comunicazione di dati da parte dei distretti militari	89	405
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra in applicazione del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111 . .	108	498
19 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme e criteri per la formulazione delle proposte di onorificenze cavalleresche in favore del personale dell'amministrazione militare	90	406
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Messa in opera di nuovi impianti telefonici e spostamenti di apparati già esistenti	93	409
20 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per gli ufficiali inferiori del R. Esercito	99	456
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	100	459
20 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.	101	459

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 febb. 1925	TRASPORTI. — Viaggi delle parenti domestiche . . .	102	478
26 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria generale di merito degli ammessi al concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione	98	429
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	103	478
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa	104	480
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ritenute sugli acconti di pensione agli operai per cessione del quinto e prestito di guerra	105	483
26 »	TRASPORTI. — Trasporti di masserizie a tariffa militare in servizio cumulativo con la Sardegna . . .	106	485
26 »	COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 541, che sostituisce la tabella A delle indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali e militari di truppa dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica di cui al R. decreto 22 giugno 1920, n. 900	237	973
26 »	COLONIE — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 665 riguardante l'estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni del tempo di guerra, concernenti il rilascio delle dichiarazioni di irreperibilità relative a militari e civili, nazionali, risultati dispersi dopo fatti d'arme	253	1097
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 460, con cui la « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. A. P. » costituita con l'offerta di L. 20,000 nominali fatta da S. E. il tenente generale medico Ferrero di Cavallerleone nobile Luigi è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	254	1099
1 mar. 1925	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si provvede all'esonero dalla carica di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18	127	540

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 mar. 1925.	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare	109	502
5 »	CONCORSI E GARE. — Concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi »	110	504
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Mostra nazionale del libro di guerra	111	510
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nozioni elementari di aerostatica - Bozze di stampa - N. 1432	112	511
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità di congedamento agli ufficiali, ai sottufficiali e militari del soppresso corpo della R. guardia per la P. S. . .	113	516
12 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori di amministrazione per l'anno 1925	114	518
12 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari di concorso ippico .	115	518
12 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	116	519
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermo posto dal Ministero delle finanze	119	526
19 »	CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Henry . .	120	526
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	121	527
19 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi ed eventuali ricorsi in materia	122	529
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegni percepiti in più da impiegati civili	123	532
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	124	532

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mar. 1925	MATRICOLA. — Annotazione dell'esito dei procedimenti penali svolti a carico di militari durante la guerra 1915-1918	125	532
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	128	541
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale relativo alla proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi nel personale tecnico civile del servizio chimico militare (circolari 94 e 95 *giornale militare* c. a.)	178	718
26 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	129	542
26 »	RECLUTAMENTO — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica	130	542
26 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	131	547
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio dei prestiti diretti ed ex eccezionali	132	555
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sospensione dei concorsi banditi con decreto ministeriale 17 febbraio 1925 (circolare n. 108 *giornale militare* c a.)	133	556
26 »	SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta	134	557
30 »	CONCORSI E GARE. — Riunione ippica della Sardegna .	136	563
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Intervento di militari a gare di tiro indette da società civili - Norme amministrative	146	635
30 »	CAVALLI. — Condotta dei cavalli di servizio degli ufficiali trasferiti nelle colonie	157	661

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 mar. 1925	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 363, recante provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato	156	653
31 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 486, contenente provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati	187	747
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce il concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia	238	983
31 »	PENSIONI — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 362 - Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio . . .	239	992
31 »	PENSIONI — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 684 - Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra	240	995
2 apr. 1925	CONCORSI E GARE. — Esito del IV campionato nazionale militare di sci	137	564
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa	138	566
2 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra . . .	139	568
2 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1905	140	571
2 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	147	638
2 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 382 - Aumento di 5000 uomini nell'organico dell'arma dei carabinieri reali e passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno per la costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza	158	663
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 383 - Costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza	159	667

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 apr. 1925	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », costituita con donazione di L. 2,000,000 fatta dal comm. Gustavo Hermann, padre del predetto defunto ufficiale, e destinata a favore degli ufficiali generali del R Esercito, in congedo, viene eretta in ente morale, ne è approvato la statuto organico e si dispone per l'esenzione dalle relative tasse	188	766
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 525 - Soprassoldo per le medaglie d'oro e d'argento eccedenti il numero di tre	205	878
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 423 - Maggiori assegnazioni per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25	168	692
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 424 - Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	169	694
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 425 - Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni	170	696
5 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 443 - Proroga a favore degli stranieri residenti nelle nuove provincie, (territorio di Fiume), del termine stabilito dall'articolo 19 comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero a norma dell'articolo 3, numeri 2 e 3, della detta legge	189	772
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione dell'articolo 18 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le nuove norme di contabilità generale dello Stato	148	638
9 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Attacco di fianco della cinghia del moschetto mod. 91-24	149	640

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 apr. 1925	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Parte II del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio »	150	641
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria - Pubblicazione n. 192 - Edizione 1917 .	151	642
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	152	642
9 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 15 ottobre 1924 .	153	643
9 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Perdita degli assegni da parte dei militari in breve licenza i quali, senza giustificate cause, ritardano a rientrare al corpo	154	649
9 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo di militari di truppa venuti alle armi alla chiamata della classe 1904	155	650
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 380, col quale viene disposto l'esonero dalle tasse di registro, di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti	190	774
14 »	CONCORSI E GARE. — Campioni nazionali nelle gare militari di addestramento ippico per l'anno 1925 - Disposizioni relative alle coppe in palio nelle varie gare	160	678
14 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali	222	927
16 »	CONCORSI E GARE. — Gara di campionato militare « La Marmora » riservata ai bersaglieri	161	680
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Comunicazioni da farsi nei casi di notificazione ad enti dipendenti di atti di pignoramento, sequestro, cessione e di altri atti d'impedimento	162	682

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 apr. 1925	DISPOSIZIONI VARIE. — Trasmissione al Ministero delle finanze - Direzione generale pensioni di guerra - delle originali domande di pensione - Comunicazioni di dati da parte dei distretti militari al Ministero della guerra	163	683
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'« Addestramento della fanteria al combattimento » Vol. II - Ediz. 1921	164	684
16 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	165	687
16 »	SOTTUFFICIALI. — Riammissioni in servizio di sottufficiali in congedo illimitato	166	688
17 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 473 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi	223	932
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di sale presidiarie di scherma	172	698
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 742, col quale viene regolata la materia relativa al fondo di pertinenza del corpo invalidi e veterani in Napoli, soppresso col R. decreto n. 398 del 30 dicembre 1923, ed ai lasciti dei quali il detto corpo godeva	263	1121
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 743, col quale la « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 », costituita col fondo di L. 10,000 nominali e destinata a favore del 2° raggruppamento genio, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo . . .	461	1793
20 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE — TRASPORTI. — Viaggi dei direttori, vice-direttori e commissari di tiro compiuti d'ordine dell'autorità militare	173	702
21 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che stabilisce le sedi di alcuni stabilimenti di sanità	171	697

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 apr. 1925	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MATRICOLA. — Circa custodia e compilazione di stati matricolari degli impiegati civili	174	702
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	175	703
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili - Anno 1925	176	707
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'addestramento individuale	177	712
23 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dall'esercito austro-ungarico e di quelli provenienti dai corpi volontari e dalle milizie legionarie fiumane	179	719
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1079. — Approvazione del regolamento per la scuola allievi sottufficiali carabinieri reali	340	1377
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale sono aumentati di otto i posti messi a concorso col decreto ministeriale 9 marzo 1924 nel ruolo dei magistrati militari . .	206	879
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dei conti degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	180	723
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della mantellina di panno turchino per i ciclisti dell'arma dei carabinieri reali	181	724
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Descrizione del giubbone da maresciallo adottato con circolare 331 *giornale militare* 1923 e modificazione al conto di costruzione pubblicato con circolare 445 *giornale militare* 1924 . . .	182	725
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Serie di oggetti di corredo in distribuzione alla truppa	183	728

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 apr. 1925	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte alla « Pubblicazione n. 179 - Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C* - Edizione 1915 »	184	732
30 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Norme per gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nell'arma dei carabinieri reali . . .	185	733
30 »	TRASPORTI. — Spedizioni per ferrovia di materiali dell'amministrazione militare	186	742
30 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925	191	775
1 magg. 1925	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che proroga la data della soppressione dell'officina R. Esercito di Torino	192	777
1 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Passaggi a categoria superiore degli impiegati di ruolo non ex combattenti	197	830
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al fascicolo dei « Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - n. 1402 - Edizione 1923 »	198	831
1 »	SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'istruzione	199	831
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 686, relativo all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'art. 20 della legge sull'ordinamento della Corte dei conti, secondo le modificazioni ad esso apportate dall'art. 1 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441	264	1123
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti militari che gestiscono automezzi .	200	833
2 »	RECLUTAMENTO. — Denuncie di diserzione per i mancanti ai richiami alle armi per mobilitazione o per eventualità	201	842

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 magg. 1925	SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1925-1926	211	887
2 »	TRASPORTI. — Spedizione degli abiti civili delle reclute	212	888
2 »	TRASPORTI. — Spedizioni di materiali ai magazzini della soppressa fabbrica d'armi R. Esercito di Roma	213	889
4 »	DISPOSIZIONI VARIE - AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 553 - Facoltà di delegare al sottosegretario di Stato attribuzioni personali del Ministro della guerra	207	880
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che delega al sottosegretario di Stato per la guerra la decisione e la firma « Per il Ministro » di taluni atti	208	881
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 552 - Modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del R. Esercito	209	884
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 657 - Autorizzazione al Ministero della guerra a procedere alla rescissione di contratti relativi a materiali residuati dalla guerra	241	1002
4 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che approva una aggiunta al paragrafo 8 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	242	1003
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge numero 616 - Concessione alla signora Orsolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno straordinario annuo di L. 6000 a vita	243	1005
4 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 741 - Soppressione della commissione speciale per le ricompense relative alla guerra 1915-1918	255	1102
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 775 - Somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio	274	1138

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 magg. 1925	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto-legge n. 656 che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi nei ruoli civili dell'amministrazione militare	291	1251
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 892 - Norme per sistemare la posizione di stato di alcuni gruppi di ufficiali invalidi	294	1260
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 791, che dispone l'aumento dell'importo massimo da potersi tenere nella cassa corrente dei corpi del Regio Esercito	325	1327
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 792, che determina la costituzione del Consiglio d'amministrazione della scuola per artiglieria controarei .	326	1328
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 604 - Istituzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, in Roma . .	410	1597
7 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari di concorso ippico .	193	778
7 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Termini per domande di concessione di croci al merito di guerra, medaglie commemorative e distintivi di onore	194	779
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottotenenti allievi nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-26	195	780
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso le accademie militari per l'anno scolastico 1925-1926	196	808
8 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ricupero delle somme pagate in più agli ufficiali che hanno percepito stipendi maggiori di quelli loro spettanti . . .	265	1126
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 596, relativo a modificazioni al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato .	224	937

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 597, relativo a modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato	225	939
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 610, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	226	941
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 611, relativo a trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25 . .	227	943
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 600, che proroga alcuni termini stabiliti dal testo unico di legge sui salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114	266	1128
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina del Consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	312	1307
11 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento	202	845
14 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione del distretto militare di Acireale	210	886
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	214	889
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	215	892
14 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Proroga del termine stabilito per l'uso delle tenute di panno grigio-verde non diagonale	216	893

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 magg. 1925	EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione del pastrano e della valigia alle specialità d'artiglieria pesante e pesante campale	217	893
14 »	MATRICOLA. — Annotazioni da inserirsi nel foglio matricolare pei bersaglieri automobilisti e motociclisti	218	894
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	219	894
14 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ufficiali di complemento nominati in servizio attivo permanente . .	220	895
14 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 666, contenente nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari	256	1104
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 756, concernente la sistemazione in qualità di permanenti di operai mutilati e invalidi di guerra	267	1130
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito	221	901
17 »	PENSIONI - AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Regio decreto che nomina una commissione consultiva per l'esame delle domande che saranno presentate dagli ufficiali interessati a norma dell'art. 1 del Regio decreto n. 684, in data 31 marzo 1925	257	1106
20 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Impiego di mezzi per estinzione di incendi nei fabbricati militari	228	944
21 »	CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina, scaduto il 31 dicembre 1924	229	948
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1926	230	949
21 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante di 1° grado presso la scuola di sanità militare in Firenze	231	951
21 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1925-26	232	952

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 magg. 1925	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e degli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie	233	959
21 »	TRASPORTI. — Acceleramento delle spedizioni dei generi e materiali dell'amministrazione militare . .	234	968
21 »	TRASPORTI - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la franchigia postale e telegrafica - Rendiconto spese per telegrammi . .	235	969
21 »	TRASPORTI - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuari della tariffa ferroviaria - Indicatori delle distanze chilometriche	236	969
21 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	244	1006
25 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche	245	1006
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sulla geotelegrafia	246	1008
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	247	1011
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26	248	1015
28 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del Regio Esercito	249	1027
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Varianti ed aggiunte al regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari (edizione 1912)	250	1028

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 magg. 1925	STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Legge n. 865 - Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Maresciallo d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di generale di esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna	278	1225
31 »	TRASPORTI — Prontuario dei prezzi pei viaggi dei militari e degli impiegati civili e delle rispettive famiglie	252	1043
31 »	SERVIZIO TERRITORIALE - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918. Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi	277	1143
31 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che modifica l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio finanziario 1924-25 di taluni comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	295	1261
1 giug. 1925	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo anticipato di militari di truppa in particolari condizioni di famiglia	251	1037
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	258	1108
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	259	1109

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giug. 1925	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Disposizioni per l'applicazione del R. decreto n. 3066 del 31 dicembre 1923 che modifica il R. decreto 1 febbraio 1920, n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali	260	1110
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Verniciatura automezzi . . .	261	1112
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni alimentari alle famiglie di funzionari sottoposti a procedimento penale	262	1113
4 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1036 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti	327	1330
5 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina della commissione esaminatrice per il concorso di maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali . . .	296	1265
7 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 836 - Aggiunte all'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, relativo al modo di computare l'anzianità	279	1226
7 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 887, concernente la sistemazione degli ufficiali già in S. A. P. rimasti sprovvisti d'impiego e di pensione per la cessazione dell'invalidità di guerra e per la reinscrizione nei quadri degli ufficiali delle categorie in congedo già invalidi di guerra, nonchè dei sottufficiali di carriera venuti a trovarsi in condizioni analoghe	297	1266
8 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottotenenti allievi nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-26.	268	1132
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 969. - Organizzazione della Nazione per la guerra	298	1271
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n 866 - Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito	299	1276

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 giug. 1925	SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26	269	1133
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sistemazione nei ruoli dell'amministrazione militare degli operai, avventizi, ecc., invalidi di guerra ed ex combattenti, in servizio presso altre amministrazioni dello Stato	280	1227
11 »	CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1926	270	1134
11 »	CONCORSI E GARE. — Gare ippiche	271	1135
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione degli stipendi (Interpretazione del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2133, inserto nella circolare n. 27 del 1925)	272	1136
11 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	273	1137
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di carte dell'Istituto geografico militare	275	1140
11 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Inizio di corsi straordinari d'istruzione premilitare e invio in congedo illimitato di militari non ammessi a riduzione di ferma per il disposto dell'art. 8 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923	276	1141
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 989, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	313	1308
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 994, relativo a maggiori assegnazioni per spese varie di personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	314	1311

DATA	OGGETTO	Numero delle Circolare	Pagina
11 giug. 1925	PENSIONI. — Legge n. 983, che converte in legge il Regio decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio	328	1351
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 259, che modifica il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	356	1408
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1035 per la conversione in legge del R. decreto 12 novembre 1921, n. 1603 (circolare n. 622 del *giornale militare* 1921), relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina, eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte	367	1427
11 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto-legge n. 1114 - Ordinamento organico dell'Oltregiuba . .	462	1796
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce uno speciale concorso per esami per il passaggio nel ruolo dei ragionieri di artiglieria degli impiegati della categoria d'ordine non ex combattenti	315	1312
14 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 979, contenente disposizioni speciali per le pensioni dei carabinieri reali .	316	1314
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 980 - Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, concernente la istituzione presso il Ministero della guerra di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso	385	1479
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti con decreto ministeriale 23 dicembre 1924 nel personale tecnico civile del servizio chimico militare	317	1316

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1925	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - MATRICOLA. — Circa aumento del supplemento di servizio attivo, concesso con R. decreto-legge n. 363, del 31 marzo 1925	281	1229
18 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	282	1229
18 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	283	1230
18 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione dei generali di corpo d'armata in S. A. P. nel quadro di avanzamento del 1925	284	1231
18 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926	285	1231
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di fotografia, cartografia e di interpretazione della aerofotografia	286	1234
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'« Addestramento della fanteria al combattimento - Volume II - Addestramento dei reparti » edizione 1921 - « Regolamento per l'addestramento individuale »	287	1238
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	288	1239
18 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	289	1240
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 937 - Riabilitazione degli invalidi di guerra	300	1283
19 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra	292	1253

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 giug. 1925	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la decisione e la firma dei provvedimenti preveduti dal R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 657	311	1381
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MATRICOLA. — Rilascio dei documenti matricolari occorrenti agli ufficiali che intendono partecipare ai concorsi banditi con decreto ministeriale 19 giugno 1925	293	1259
24 »	COLONIE. — Invio di documenti in colonia	301	1285
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dimostrazione riassuntiva dei proventi	302	1285
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito	303	1286
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta .	304	1298
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute in conto tesoro sugli aumenti alle pensioni provvisorie spettanti agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362 . .	305	1299
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	306	1300
25 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Unificazione del servizio di rifornimento dei materiali per i collegamenti, degli attrezzi da zappatore e da minatore, del carreggio	307	1301
25 »	PENSIONI. — Contributo all'Opera di previdenza dei marescialli collocati a riposo e contemporaneamente trattenuti o richiamati in servizio in base al R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606	308	1302
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria - N. 192 - Edizione 1917 » . .	309	1303
25 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi	310	1303
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento degli ufficiali	311	1304

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giug. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1045, relativo a modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827	329	1352
25 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1141, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25 . .	342	1382
27 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Feste dell'arma aeronautica .	318	1319
29 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1054, che proroga il funzionamento del collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni . . .	351	1403
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale di proroga del concorso per un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia	368	1430
2 lugl. 1925	COLONIE - RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Militari metropolitani destinati d'autorità in Libia . .	319	1319
2 »	CONCORSI E GARE. — Campionato nazionale di scherma per maestri militari e civili	320	1320
2 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre 1925	321	1320
2 »	RECLUTAMENTO. — Sottotenenti di complemento per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare	322	1321
2 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio attivo permanente . . .	323	1322
2 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldi delle medaglie al valore militare assegnate alle bandiere dei reggimenti disciolti	324	1324

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lugl. 1925	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1216, col quale vengono estese al personale della R. Aeronautica le disposizioni contenute nel R. viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887 e successive modificazioni, relativamente alla concessione delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare	587	2082
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che istituisce una speciale commissione incaricata di esaminare le proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti dal personale della R. Aeronautica	588	2083
5 »	SCUOLE MILITARI. — Nomina della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-26	330	1356
6 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale di costituzione delle commissioni esaminatrici per i concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1925	343	1383
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge numero 1203 - Istituzione di tre ispettorati di sanità militare	369	1431
6 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1210 - Dipendenza, attribuzioni e sedi degli ispettori di sanità militare	370	1433
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto-legge n. 1172 - Disposizioni relative al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici ed allo stato giuridico del personale statale	371	1437
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	331	1357

TA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spedizioni di materiali alle colonie	332	1358
9 »	DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI. — Norme per la corresponsione degli acconti di pensione agli operai collocati a riposo fino al 30 giugno 1925	333	1359
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori nel Regio Esercito	334	1360
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici	335	1361
9 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno	336	1362
9 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Formalità procedurali da osservarsi per i giudizi di non idoneità agli uffici del grado	337	1363
9 »	TRASPORTI. — Tariffa militare per le merci	338	1368
9 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento dei capitani e dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	339	1369
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto-legge n. 1206 - Provvedimenti vari riguardanti personali dell'amministrazione della guerra	372	1441
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti di scarico e consegna relativi a materiali venduti dal Consorzio vendita rame, zinco e loro leghe, e dal Consorzio vendita materiali elettrici	352	1404
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE. — R. decreto n. 1437 - Aumento della paga giornaliera e del soprassoldo giornaliero coloniale dei caporali maggiori, caporali e soldati che prestano servizio in Libia durante il primo biennio	423	1626
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per le assicurazioni dei decorati, in servizio attivo, dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valor militare	344	1384

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 lugl. 1925	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1925-926, per le scuole dell'arma dei carabinieri reali	386	1480
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali	387	1481
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole militari . .	388	1482
13 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole militari	389	1483
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Punizioni disciplinari	345	1385
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Interpretazione del n. 42 della circolare 375 del *giornale militare* del 1924	346	1386
16 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Bandoliera con cintura porta caricatori mod. 1925 (per cavalleria) . .	347	1387
16 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali autorizzati a portare la pistola in luogo della sciabola	348	1388
16 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno ai personali dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie	349	1389
16 »	PENSIONI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge del 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari	350	1390
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1468, col quale la « Fondazione Milano », costituita col capitale di L. 900,000 nominali e destinata a favore dei militari del R. Esercito appartenenti ai corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	490	1876

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 lugl. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni apportate allo stato di previsione di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1925-26, con decreto del ministro per le finanze n. 8865	447	1684
21 »	SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle scuole ed istituti militari per l'esercizio finanziario 1925-926	353	1405
21 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario nelle scuole di reclutamento per ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1925-1926	354	1406
22 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo anticipato di militari di truppa in non buone condizioni di salute	355	1407
23 »	AVANZAMENTO. — Esperimento per la idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente) da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1926 .	357	1409
23 »	CAVALLI. — Revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e d'agevolezza, degli ufficiali	358	1411
23 »	COLONIE — SOTTUFFICIALI. — Ammissioni di sottufficiali nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica	359	1416
23 »	CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio Henry	360	1417
23 »	RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nell'anno 1903 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva	361	1418
23 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale per alcune categorie di ufficiali in S. A. P.	362	1419
23 »	SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio presso i corpi del genio	363	1419
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Documentazione e rimborso di spese di viaggio	364	1422

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 lugl. 1925	TRASPORTI. — Spedizioni di materiali per mare e riserve sulle polizze di carico	365	1423
23 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di alcuni membri della commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 del *giornale militare* c. a.	366	1424
23 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1358, col quale vengono ampliate le attribuzioni della commissione mista per le ricompense al valor militare istituita col R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, ed è aumentato il numero dei suoi componenti	589	2084
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge numero 1318 - Provvedimenti vari riguardanti personali dell'amministrazione militare - Norme esecutive	396	1505
26 »	AVANZAMENTO. - R. decreto-legge n. 1319 - Aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e avanzamento nel R. Esercito	397	1508
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1338 - Facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale ed un ispettore generale fuori del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero della guerra	411	1600
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1394 - Attribuzioni particolari degli uffici dello Stato Maggiore del R. Esercito	444	1668
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Regio decreto-legge n. 1356 - Variazioni ai regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960	448	1685
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1408 - Attribuzioni che possono essere delegate dal ministro ad interim per la guerra al sottosegretario di Stato .	449	1689
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale sono delegate al sottosegretario di Stato le attribuzioni assegnate alla competenza del ministro ad interim per la guerra	450	1690

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 lugl. 1925	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle varie amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	373	1444
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio, in servizio ausiliario ed in posizione ausiliaria speciale	374	1446
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26	375	1447
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli stipendi ed altri emolumenti goduti dai funzionari ed agenti dello Stato, in applicazione dell'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato	376	1451
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento, per parte del Ministero, delle ritenute erariali su tutte le spese dei capitoli di bilancio - Conseguenti semplificazioni nelle gestioni delle amministrazioni dipendenti	377	1452
30 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche	378	1456
30 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Lettere spedite dai militari di truppa alle proprie famiglie	379	1457
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Escursioni alpinistiche per ufficiali delle truppe alpine . .	380	1458
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione sul materiale e sulle munizioni da 76-45 controaerei - Pubblicazione n. 1187 - Edizione 1921 »	381	1461
30 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	382	1461
30 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e di artiglieria	383	1461

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 lugl. 1925	AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 *giornale militare* c. a.	384	1476
1 agos. 1925	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto che nomina il marchese ingegnere Centurione Scotto Carlo presidente generale della Croce Rossa Italiana	425	1634
3 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1491 - Approvazione delle norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessato la difesa nazionale	446	1679
6 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	426	1635
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione alla contabilità delle farmacie degli ospedali militari e al sistema di pagamento delle somministrazioni di medicinali agli ufficiali e ad altri personali . . .	390	1485
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cavezze da scuderia in cuoio .	391	1497
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari - Edizione 1925 . .	392	1497
7 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Norme per i casi di sinistri aeronautici	393	1498
7 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Ordinamento provvisorio dei comandi di zona aerea territoriale	394	1500
7 »	TRASPORTI - CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Affrancatura della corrispondenza diretta all'estero ad autorità diplomatiche e consolari	395	1501
7 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1615, riguardante l'istituzione presso le Regie università e le Regie scuole di ingegneria di scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare	498	1886

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 agos. 1925	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatorie di merito del personale avventizio con titolo a sistemazione nelle carriere d'ordine delle amministrazioni dello Stato	398	1512
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità di congedamento agli ufficiali, ai sottufficiali e militari del soppresso corpo della R. guardia per la P. S. . .	399	1518
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dal Ministero delle finanze	400	1520
13 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Quarto corso artificieri del genio	401	1520
13 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Sale di scherma per le legioni allievi CC. RR. di Roma e di Torino	402	1521
13 »	SERVIZIO AERONAUTICO - COLONIE. — Ufficiali osservatori dall'aeroplano per le squadriglie d'aviazione per le colonie	403	1521
13 »	TRASPORTI. — Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio	404	1524
13 »	AVANZAMENTO. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero	405	1526
13 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori dell'arma dei CC. RR.	406	1527
13 »	CAVALLI. — Revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e di agevolezza degli ufficiali	407	1527
13 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre 1925	408	1528
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante la istituzione, nell'amministrazione centrale della guerra, della direzione generale del genio militare	421	1612

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 agos. 1925	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riportato nella circolare 706-1923	460	1757
16 »	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1906	409	1531
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione degli stipendi da parte degli ufficiali *invalidi o mutilati riassunti in servizio*	491	1879
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la distribuzione, rinnovazione, riparazione delle biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace per i vari corpi ed enti, esclusi i reggimenti bersaglieri ciclisti	412	1601
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nuova denominazione dello Stato Maggiore Centrale	413	1603
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	414	1604
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	415	1604
20 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa controaerei di Nettuno	416	1605
20 »	SCUOLE MILITARI. — Terzo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923 . .	417	1607
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Località di alta montagna	418	1610
20 »	TRASPORTI. — Traffico militare marittimo da e per l'Egeo	419	1611
20 »	TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente di generi e materiali dell'amministrazione militare	420	1611

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 agos. 1925	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali di taluni gradi dei corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario . . .	422	1615
20 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla ricostituzione della speciale commissione, di cui all'art. 10 del R. decreto 10 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio di idoneità riguardante un ufficiale in S. A. P. del soppresso corpo della giustizia militare	451	1691
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce uno speciale concorso per esami per il passaggio nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale degli impiegati dei gruppi *A* e *B* non ex combattenti	473	1825
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per titoli per la nomina a commissario di leva	427	1636
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Composizione del Consiglio dell'Esercito per l'anno 1925	428	1640
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche - Applicazione di fotografia dell'ufficiale nella parte 2ª del libretto personale	429	1641
27 »	COLONIE - RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	424	1627
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti delle armi combattenti	430	1642
27 »	AVANZAMENTO. — Corsi speciali preparatori presso la scuola di sanità militare per capitani e tenenti medici ed esperimenti per il quadro d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dell'anno 1926	431	1643
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari per l'anno 1926	432	1646
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani commissari per l'anno 1926 . . .	433	1648

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agos. 1925	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di sussistenza per l'anno 1926 . .	434	1648
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1926	435	1649
27 »	AVANZAMENTO. — Ufficiali in congedo	436	1650
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per le assicurazioni dei decorati in servizio attivo, dell'Ordine Militare di Savoia e di medaglie al valor militare	437	1652
27 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Croce per anzianità di servizio	438	1652
27 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento 1925-1926 . .	439	1653
27 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Pratiche relative alla dispensa dai richiami alle armi di taluni personali	440	1655
27 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari nei treni diretti	441	1655
27 »	TRASPORTI. — Libretti in pelle pei viaggi degli impiegati	442	1657
27 »	UFFICIALI IN CONGEDO - SCUOLE MILITARI. — Corso di istruzione per ufficiali di complemento presso le scuole centrali	443	1659
27 »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-1926 per la scuola centrale del genio	499	1890
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ - COLONIE. — R. decreto n. 1891 - Aumento dell'indennità spettante al personale di ruolo civile e militare, in servizio nella Somalia Italiana	616	2172
31 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni abrogate .	452	1692
1 sett. 1925	DISPOSIZIONI VARIE. — Istanze dirette all'amministrazione dello Stato	463	1802

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1925	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico internazionale di Stresa	453	1694
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra	454	1694
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	455	1695
3 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi per elmetti metallici	456	1696
3 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Richieste di carte topografiche e pubblicazioni varie dell'Istituto geografico militare	457	1747
3 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	458	1747
3 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa	459	1748
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	519	1936
4 »	SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1591 - Sistemazione dei sottufficiali già invalidi di guerra privi d'impiego e di pensione	492	1880
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge numero 1590 - Corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici	493	1881
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1640, relativo a maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 per assegni diversi agli ufficiali	507	1911
4 »	SCUOLE MILITARI. — R. decreto-legge n. 1576 - Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore	508	1912

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 sett. 1925	SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1620 - Gratificazioni ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio	509	1914
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1599 - Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra .	510	1916
»	STATO DEGLI UFFICIALI - PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1600 - Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del R. Esercito in posizione ausiliaria speciale	511	1919
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge numero 1644, che concede un soprassoldo mensile agli ufficiali ed ai sottufficiali delle truppe da montagna	544	1975
4 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA - R. decreto-legge n. 1711 - Riduzione della permanenza nei gradi di truppa degli allievi ufficiali di complemento . .	545	1976
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1736, concernente la dispensa dal rancio dei militari di truppa	546	1977
4 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1737, concernente il trattamento economico dei soldati assunti in funzioni di carabinieri aggiunti	547	1979
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 1787, relativo a trasporto di somme degli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri in quello della marina, per l'esercizio finanziario 1925-1926, per spese di pubblicazione delle relazioni scientifiche sulla spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi nell'Asia Centrale	560	2022
8 »	SCUOLE MILITARI. — Sostituzione di un membro della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1925-1926	474	1827
9 »	SCUOLE MILITARI. — Sostituzione di un membro della commissione per l'avanzamento a scelta dei capitani delle varie armi	475	1828

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 sett. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Controversie concernenti cessioni di materiali residuati di guerra, da parte delle amministrazioni dello Stato, e vertenze relative a somministrazioni di materiali fatte dalle amministrazioni militari, durante la guerra, agli assuntori di forniture belliche	464	1803
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso esplosivi per sottufficiali dei CC. RR. e di artiglieria richiamati dal congedo	465	1804
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Sesto corso artificieri d'artiglieria	466	1804
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Collo per riparazione da calzolaio e sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto	467	1806
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel prossimo congedamento .	468	1807
10 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	469	1808
10 »	SCUOLE MILITARI. — Norme relative ai preparatori, ai famigli e agli operai delle scuole militari	470	1809
10 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	471	1818
10 »	TRASPORTI. — Documenti di viaggio agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti da causa di servizio	472	1818
10 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale col quale vengono nominate le commissioni prescritte dall'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, e degli articoli 5, lettera c) e 9 del R. decreto 8 agosto 1924, numero 1304, per l'idoneità alla promozione al grado superiore dei capitani e dei maggiori medici di complemento	520	1937
11 »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1645 - Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito .	512	1923

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 sett. 1925	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1660 - Depositi di allevamento cavalli e squadroni di rimonta	513	1926
12 »	RECLUTAMENTO. — Leva sui giovani appartenenti alla classe 1906 - Istruzioni supplementari	476	1828
12 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi maniscalchi	477	1835
12 »	RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Variazioni matricolari relative alla condotta dei militari mandati rivedibili in rassegna dopo l'assegnazione ai corpi	478	1837
14 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uso dei distintivi aeronautici	479	1838
14 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Passaggi di categoria o cessazione dai ruoli degli ufficiali di complemento di M. T., di P. A. e di riserva	480	1838
15 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo di militari di truppa venuti alle armi alla chiamata della classe 1905	481	1844
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso bandito con decreto ministeriale 22 agosto 1925 fra gli impiegati dell'amministrazione militare appartenenti ai ruoli dei gruppi *B* e *C*, aspiranti al passaggio nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale	500	1891
16 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione dei generali di brigata dell'arma dei carabinieri reali in S. A. P. nel quadro di avanzamento per il 1926	494	1882
17 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	482	1847
17 »	CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Treviso	483	1847
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	484	1848

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 sett. 1925	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Facilitazioni agli ufficiali per l'acquisto di pubblicazioni militari	485	1848
17 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	486	1849
17 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno	487	1858
17 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali	488	1859
17 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria	489	1871
17 »	EDUCAZIONE FISICA. — R. decreto n. 136, che istituisce una commissione per lo studio di un progetto relativo all'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese	558	2016
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per l'acquisto e per le riparazioni delle tosatrici per i quadrupedi	501	1892
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1925-26	521	1938
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni carabinieri reali durante l'esercizio 1925-26	522	1940
23 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1925-26, per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali	523	1942
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dal Ministero delle finanze	495	1882
24 »	SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo	496	1882

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1925	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	497	1883
24 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1698 - Modificazioni al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore	524	1944
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925	570	2040
1 ott. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari	502	1892
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di cassetta bagaglio per bersaglieri ciclisti	503	1901
1 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Taglie, e percentuali relative, delle mantelline di panno grigio-verde per artiglieria da montagna e per alpini	504	1903
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	505	1906
1 »	TRASPORTI. — Proroga dell'applicabilità della concessione dell'uso dei treni diretti da parte dei militari di truppa	506	1906
4 »	EDUCAZIONE FISICA. — Decreto ministeriale per la costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione istituita per lo studio di un progetto relativo all'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese	559	2018
7 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Perugia	525	1946
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nel grado 13° gruppo *C* nel ruolo della Corte dei conti, da conferire agli avventizi ex combattenti dell'amministrazione militare	514	1927

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ott. 1925	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256	515	1929
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale si provvede alla sostituzione di un membro supplente della commissione permanente pei collaudi in appello	516	1930
8 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	517	1931
8 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Esecuzione dei protocolli italo-austriaci sugli archivi	518	1931
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale relativo alla nomina della commissione per l'esame dei concorrenti al posto di commissario di leva	526	1946
10 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche	527	1948
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 1795, concernente il trasporto dal bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, a quello del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo, delle spese per le automobili per i servizi centrali	571	2041
14 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	541	1967
14 »	TRASPORTI. — Controlleria sui treni	542	1969
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che stabilisce la data di inizio degli esami di concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia e nomina la commissione esaminatrice	548	1980
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra .	528	1951

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Depositi provvisori da convertirsi in definitivi	529	195
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dalle ferrovie dello Stato	530	1953
15 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cartucce da salve per mitragliatrici	531	1955
15 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Scudetto-riparo per mitragliatrici S. I. A. (con tavola di disegno) . . .	532	1955
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	533	1957
15 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di fotografia, cartografia e di intepretazione della aerofotografia	534	1957
15 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria ed artiglieria	535	1958
15 »	SCUOLE MILITARI. — Varianti ai corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa controaerei di Nettuno	536	1962
15 »	SCUOLE MILITARI. — Primo corso normale presso la scuola di cavalleria di Pinerolo	537	1963
15 »	SCUOLE MILITARI. — Ultimo corso di perfezionamento (8°) per ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria	538	1964
15 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920	539	1966
15 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione incaricata dell'esame delle domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario di cui all'articolo 1 delle norme di applicazione dell'articolo 76 del R. decreto 12 luglio 1923	540	1967

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1925	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze	543	1970
15 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti medici	549	1981
15 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1806 - Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi pei militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia .	572	2042
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1838 - Facoltà di assegnare uno dei posti di direttore generale del Ministero della guerra promiscuamente ad un funzionario militare o civile	581	2070
15 »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1910 - Facoltà al ministro per la guerra di ridurre, in via eccezionale, il servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi svoltisi nell'anno 1924-1925	590	2085
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge numero 1909 - Unificazione del servizio informazioni militari	591	2086
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge numero 1911 - Unificazione del servizio chimico militare per i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica	592	2088
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 1934 - Trasferimento, all'amministrazione dei lavori pubblici, di servizi di competenza del genio militare	593	2092
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 1935 - Soppressione della direzione superiore delle costruzioni del genio militare	594	2093
15 »	PENSIONI — MATRICOLA. — R. decreto-legge n. 1925 - Computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra	595	2095

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1925	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 1912 - Premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e relativa ferma	596	2097
15 »	STATO DEGLI UFFICIALI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1936 - Facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici ufficiali del genio militare	597	2098
15 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1836, che proroga taluni termini prescritti dal testo unico di legge sui salariati statali	606	2156
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna	607	2158
15 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto-legge n. 1851, concernente la utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti all'amministrazione militare	617	2173
15 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria	658	2329
18 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Variante all'uniforme per l'arma dei carabinieri reali	550	1982
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sospensione di pagamenti a carico delle ditte Francesco Carrino e Francesco & Giovanni Carrino di Napoli	551	1982
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26	552	1983
22 »	CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari	553	1984
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Corsi di alti studi militari	554	1993

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ott. 1925	PUBBLICAZIONI MILITARI — Bollettino dell'ufficio storico	555	1993
22 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Indennità al personale telemetrico, artificiere, guardafili e guardabatteria . .	556	1994
23 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore tecnico d'artiglieria e corso superiore balistico	557	1997
26 »	AVANZAMENTO. — Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali dello Stato Maggiore del R. Esercito	598	2100
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali	561	2024
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sospensione di pagamenti a carico della « Società anonima marittima coloniale »	562	2028
29 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	563	2028
29 »	CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle alpi » per l'anno 1925	564	2029
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	565	2030
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75 mod. 911 e da 100/17 mod. 14 » - Pubblicazione n. 1485 - ediz. 1925 . . .	566	2031
29 »	SCUOLE MILITARI. — Concorsi per la nomina ad insegnante titolare ed aggiunto presso la scuola di guerra	567	2032
29 »	SCUOLE MILITARI. — Nuova sede della scuola centrale di artiglieria	568	2033
29 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti	569	2033

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1925	SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1933 - Disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario	599	2101
29 »	STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1926 - Riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra	600	2104
30 »	DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che apporta alcune modificazioni alla composizione della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921 (circolare 582 *giornale militare* 1921	574	2054
5 nov. 1925	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1925, numero 1806, che consente la concessione di una ferma di leva abbreviata non inferiore ai sei mesi .	573	2045
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Polizze gratuite di assicurazione per militari ex combattenti - Comunicazioni di dati da parte dei distretti militari	575	2055
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle mutande di tela da truppa	576	2056
5 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia	577	2058
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Facilitazioni per l'acquisto dell'istruzione sul tiro controaerei	578	2061
5 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche (con una tavola di disegno)	579	2061
5 »	SERVIZIO SANITARIO. — Abolizione di preparazioni farmaceutiche	580	2067

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 nov. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative	608	2160
6 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici	638	2218
10 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Militari di truppa in particolari condizioni di famiglia . . .	582	2071
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	583	2072
12 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali di complemento	584	2073
12 »	RECLUTAMENTO. — Ritardo del servizio per ragione di studi	585	2075
12 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Estintori da incendi . . .	586	2076
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2011 - Aggregazione alla provincia di Livorno di alcuni comuni della provincia di Pisa e dell'isola di Capraia, ed alla provincia di Pisa di alcuni comuni della provincia di Firenze; istituzione del circondario di Piombino e trasferimento ad Empoli del capoluogo del 3° circondario della provincia di Firenze. . . .	618	2174
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2013 - Istituzione del circondario di Prato	639	2221
16 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 2182, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico d'artiglieria	659	2332
17 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi d'istruzione premilitare per l'anno 1925-26	605	2123

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 nov. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	601	2106
»	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare ippiche durante il 1926	602	2109
19 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.	603	2111
19 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo	604	2120
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge numero 2024, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-926	619	2176
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2130 - Incarico al ministro della guerra di curare la pubblicazione di un Albo d'oro dei militari caduti durante la guerra 1915-1918	646	2291
22 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2127 - Modificazioni al R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, circa l'istituzione della medaglia di benemerenza dei volontari di guerra	647	2292
25 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 2049 - Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del R. Esercito - Norme esecutive	620	2177
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	609	2160
26 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	610	2161
26 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Libretto personale di volo per i militari del R. Esercito . . .	611	2161

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 nov. 1925	PUBBLICAZIONI MILITARI — Cedole per richiesta di carte topografiche dell'istituto geografico militare .	612	2162
26 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario	613	2163
26 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina d'insegnanti titolari presso l'accademia militare d'artiglieria e genio di Torino	614	2164
26 »	SERVIZIO SANITARIO — Cure balneo-termali	615	2165
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2029 - Regolarizzazione dell'attività delle associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni.	621	2181
26 »	AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 2131 - Modificazione al regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito	648	2295
26 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che modifica parzialmente il Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia	661	2337
28 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2200 - Costituzione del circondario di San Miniato	662	2338
29 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento	663	2339
1 dic. 1925	DISCIPLINA MILITARE. — Saluto dei militari isolati e dei reparti di truppa	622	2183
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra .	623	2184

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 dic. 1925	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi da effettuarsi a carico della Società metallurgica Ossolana e del sig. Giovanni Carrino	624	2185
3 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	625	2186
3 »	AVANZAMENTO. — Varianti e aggiunte alla circolare 285 del *giornale militare* c. a. relativa ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1926	626	2186
3 »	AVANZAMENTO. — Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero	627	2188
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo	628	2188
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Terzo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del Regio Esercito	629	2189
3 »	MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione della forza in congedo dei militari della classe 1904	630	2193
3 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per l'ammissione al corso della scuola di guerra (1926-29)	631	2194
3 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . .	632	2207
3 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme per la corresponsione di indennità a militari addetti a speciali servizi d'artiglieria	633	2207
3 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali, per i carabinieri della scuola tecnica di polizia e per i collegi militari	634	2208
3 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ripristino dell'uso del registro nosologico negli stabilimenti sanitari militari territoriali	635	2211

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 dic. 1925	TRASPORTI. — Spedizioni di materiali per mare e riserve sulle polizze di carico	636	221
3 »	SCUOLE MILITARI. — Ultimo corso di perfezionamento (8°) per ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria .	637	2212
4 »	CONCORSI E GARE. — Campionati nazionali di educazione fisica militare (con sette tavole di disegno)	640	2222
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra .	641	2271
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olii lubrificanti agli enti militari che gestiscono automezzi	642	2272
10 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1926	643	2279
10 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Inscritti della leva marittima arruolati nel R. Esercito ed inscritti della leva di terra arruolati nella R. Marina . . .	644	2281
10 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Variazioni matricolari relative ai caporali maggiori dichiarati idonei al grado di sergente	645	2282
10 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 2209 - Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	668	2359
12 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	650	2307
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1925-26	651	2307

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 dic. 1925	SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26 . . .	652	2315
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Zainetto per biciclette rigide, biciclette pieghevoli e biciclette porta-mitragliatrici	649	2296
17 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	653	2316
17 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Scovoli per la lavatura ed untura delle armi (con una tavola di disegno)	654	2317
17 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta all'ufficio mobilitazione del Ministero delle comunicazioni	655	2321
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Inchiostro per matricolare oggetti di corredo - Norme per l'uso	656	2321
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovo tipo di zoccoli per scuderia	657	2322
18 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria	660	2334
22 »	CONCORSI E GARE. — Riunione invernale di Tor di Quinto	664	2340
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	665	2342
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	666	2343

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 dic. 1925	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1886	667	2359
24 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P.	669	2362
24 »	SCUOLE MILITARI. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in S. A. P. di cavalleria	670	2363
24 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per ufficiali in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio	671	2365
24 »	SCUOLE MILITARI. — Corso per capitani di cavalleria in servizio attivo permanente	672	2385

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale Militare* 1925

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili	*Pag.*	LXVII
Amministrazione e contabilità	»	LXXIII
Arma dei carabinieri reali	»	LXXX
Armi, munizioni e bufetterie	»	LXXXI
Associazione italiana della Croce Rossa	»	LXXXI
Avanzamento	»	LXXXI
Cavalli	»	LXXXV
Circoscrizione territoriale militare	»	LXXXVI
Colonie	»	LXXXVI
Concorsi e gare	»	LXXXVII
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico	»	LXXXIX
Disciplina militare	»	LXXXIX
Disposizioni varie	»	XC
Divisa degli ufficiali e sottufficiali	»	XCV
Educazione fisica	»	XCV
Equipaggiamento	»	XCVI
Giustizia militare	»	XCVII
Istruzioni ed esercitazioni militari	»	XCVII
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato	»	XCVIII
Matricola	»	XCIX
Militari di truppa	»	C
Mobilitazione e formazione di guerra	»	CIV
Onorificenze e ricompense	»	CIV
Ordinamento del R. Esercito	»	CVI
Pensioni	»	CVIII
Pubblicazioni militari	»	CX

Reclutamento . . . . . *Pag.* CXII
Scuole militari . . . . . » CXV
Servizio aeronautico . . . . . » CXX
Servizio di artiglieria . . . . . » CXX
Servizio del genio . . . . . » CXX
Servizio di commissariato . . . . . » CXXI
Servizio sanitario . . . . . » CXXI
Servizio territoriale . . . . . » CXXII
Sottufficiali . . . . . » CXXII
Stato degli ufficiali . . . . . » CXXV
Stipendi, assegni ed indennità . . . . . » CXXVIII
Tiro a segno Nazionale . . . . . » CXXX
Trasporti . . . . . » CXXX
Ufficiali in congedo . . . . . » CXXXI
Ufficiali e truppa all'estero . . . . . » CXXXI

Avvisi . . . . . *Pag.* CXXXII
Indice delle tavole . . . . . » CXXXIII
Notificazioni . . . . . » CXXXIV

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
23 dic. 1924	Decreto ministeriale che indice un concorso a 3 posti di specialisti tecnici in chimica, ad un posto di specialista tecnico in fisica, ad un posto di specialista tecnico in fisiologia e ad un posto di specialista tecnico in meteorologia, nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare	94	413
23 »	Decreto ministeriale che indice un concorso al posto di specialista tecnico capo del servizio chimico militare	95	419
27 »	Decreto ministeriale che costituisce la Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925	3	6
30 »	Decreto ministeriale riguardante la soppressione degli uffici stralcio dell'Amministrazione centrale della guerra.	5	11
31 »	Aggiunte e modificazioni alla circolare n. 690, contenente istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	14	29
8 genn. 1925	Istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	35	136
15 »	Modificazioni alla circolare n. 690 del *giornale militare* dell'anno 1924, contenente istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	36	139
25 »	R. decreto n. 199 - Facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra	117	522
29 »	Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali	64	351

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febb. 1925	R. decreto-legge n. 111, riguardante concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra	107	494
17 »	Decreto ministeriale che bandisce concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra in applicazione del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111	108	498
2 mar. 1925	Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare	109	502
24 »	Decreto ministeriale relativo alla proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi nel personale tecnico civile del servizio chimico militare (circolari 94 e 95 *giornale militare* c. a.)	178	718
26 »	Sospensione dei concorsi banditi con decreto ministeriale 17 febbraio 1925 (circolare n. 108 *giornale militare* c. a.)	133	556
31 »	Decreto ministeriale che bandisce il concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia	238	983
23 apr. 1925	Circa custodia e compilazione di stati matricolari degli impiegati civili	174	702
29 »	Decreto ministeriale col quale sono aumentati di otto i posti messi a concorso col decreto ministeriale 9 marzo 1924 nel ruolo dei magistrati militari	206	879
1 magg. 1925	Passaggi a categoria superiore degli impiegati di ruolo non ex combattenti	197	830
4 »	R. decreto-legge n. 553 - Facoltà di delegare al sottosegretario di Stato attribuzioni personali del Ministro per la guerra	207	880
4 »	R. decreto-legge n. 656 che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi nei ruoli civili dell'Amministrazione militare	291	1251

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 magg. 1925	Posti d'impiego nelle Amministrazioni dello Stato, spettanti agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	214	889
14 »	Posti disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . .	215	892
4 giug. 1925	Posti disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	258	1108
4 »	Posti d'impiego nelle Amministrazioni dello Stato, spettanti agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	259	1109
9 »	Sistemazione nei ruoli dell'Amministrazione militare degli operai, avventizi, ecc., invalidi di guerra ed ex combattenti, in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato	280	1227
11 »	R. decreto-legge n. 1114 - Ordinamento organico dell'Oltregiuba	462	1796
13 »	Decreto ministeriale che bandisce uno speciale concorso per esami per il passaggio nel ruolo dei ragionieri di artiglieria degli impiegati della categoria d'ordine non ex combattenti	315	1312
14 »	Legge n. 980 - Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, concernente la istituzione presso il Ministero della guerra di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso	385	1479
15 »	Decreto ministeriale che costituisce le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti con decreto ministeriale 23 dicembre 1924 nel personale tecnico civile del servizio chimico militare	317	1316
18 »	Circa aumento del supplemento di servizio attivo, concesso con R. decreto-legge n. 363, del 31 marzo 1925	281	1229

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1925	Posti disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	282	1229
19 »	Decreto ministeriale che bandisce concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra	292	1253
23 »	Rilascio dei documenti matricolari occorrenti agli ufficiali che intendono partecipare ai concorsi banditi con decreto ministeriale 19 giugno 1925 .	293	1259
30 »	Decreto ministeriale di proroga del concorso per un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia	368	1430
6 lugl. 1925	Decreto ministeriale di costituzione delle commissioni esaminatrici per i concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1925	343	1383
8 »	R. decreto-legge n. 1172 - Disposizioni relative al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici ed allo stato giuridico del personale statale	371	1437
9 »	Posti disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . .	331	1357
9 »	R. decreto-legge n. 1206 - Provvedimenti vari riguardanti personali dell'Amministrazione della guerra	372	1441
16 »	Punizioni disciplinari	345	1385
26 »	R. decreto-legge n. 1338 - Facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale ed un ispettore generale fuori ruolo organico del personale amministrativo del Ministero della guerra . . .	411	1600
26 »	R. decreto-legge n. 1256 - Variazioni ai regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960	448	1685

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 lugl. 1925	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle varie Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	373	1444
13 agos. 1925	Graduatorie di merito del personale avventizio con titolo a sistemazione nelle carriere d'ordine delle Amministrazioni dello Stato	398	1512
14 »	Decreto ministeriale riguardante la istituzione, nell'Amministrazione centrale della guerra, della direzione generale del genio militare	421	1612
22 »	Decreto ministeriale che bandisce uno speciale concorso per esami per il passaggio nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale degli impiegati dei gruppi *A* e *B* non ex combattenti . .	473	1825
24 »	Decreto ministeriale che bandisce un concorso per titoli per la nomina a commissario di leva . . .	427	1636
3 sett. 1925	Decreto ministeriale che sostituisce il presidente del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	519	1936
15 »	Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso bandito con Decreto ministeriale 22 agosto 1925 fra gli impiegati dell'Amministrazione militare appartenenti ai ruoli dei gruppi *B* e *C*, aspiranti al passaggio nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale .	500	1891
30 »	Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925	570	2040
8 ott. 1925	Posti d'impiego disponibili nel grado 13° gruppo *C* nel ruolo della Corte dei conti, da conferire agli avventizi ex combattenti dell'Amministrazione militare	514	1927
8 »	Norme per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256	515	1929
8 »	Decreto ministeriale relativo alla nomina della commissione per l'esame dei concorrenti al posto di commissario di leva	526	1946

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ott. 1925	Decreto ministeriale che stabilisce la data di inizio degli esami di concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia e nomina la commissione esaminatrice	548	1989
15 »	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio de minorati di guerra	528	1951
15 »	R. decreto-legge n. 1838 - Facoltà di assegnare uno dei posti di direttore generale nel Ministero della guerra promiscuamente ad un funzionario militare o civile	581	2070
12 nov. 1925	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	583	2072
26 »	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitoro dei minorati di guerra	609	2160
3 dic. 1925	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	623	2184
10 »	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	641	2271
17 »	Compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili	653	2316
24 »	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle Amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	665	2342

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'		
30 giugn. 1924	Raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	37	141
27 nov. 1924	R. decreto n. 2122, che modifica la composizione del consiglio di amministrazione del riparto di carri armati	79	384
21 dic. 1924	Legge n. 2072 - Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1924-25 non ancora approvati	20	86
21 »	Legge n. 2084, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925	38	297
28 »	R. decreto-legge n. 2189, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	39	298
31 »	Revoca dei fermi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta	6	13
31 »	Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze . . .	7	16
31 »	Norme complementari sulla contabilità in materia, riguardanti le comunicazioni semestrali da farsi alla ragioneria centrale agli effetti delle variazioni patrimoniali	15	30
31 »	Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa chiamati per la visita psicofisiologica	17	4
4 genn. 1925	R. decreto-legge n. 35, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza e residui nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza, in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-1925	81	387

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 genn. 1925	Decadenza delle pretese verso lo Stato in dipendenza delle gestioni transitorie di guerra	24	112
11 »	R. decreto-legge n. 36, che contiene nuove disposizioni riguardanti l'opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato .	82	389
15 »	Termini per la resa dei conti delle anticipazioni . .	28	122
29 »	Abrogazione dell'obbligo della trasmissione dei contratti agli archivi notarili distrettuali	57	338
29 »	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1924-25	58	339
1 febbr. 1925	R. decreto n. 309 - Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sulla somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio	141	627
5 »	Ispezioni amministrative	77	378
13 »	Registrazione di somme nei giornali e memoriali di cassa	92	408
19 »	Messa in opera di nuovi impianti telefonici e spostamenti di apparati già esistenti	93	409
26 »	Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	103	478
9 mar. 1925	Indennità di congedamento agli ufficiali, ai sottufficiali e militari del soppresso corpo della R. guardia per la P. S.	113	516
19 »	Revoca di fermo posto dal Ministero delle finanze	119	526
19 »	Assegni percepiti in più da impiegati civili	123	532
26 »	Servizio dei prestiti diretti ed ex eccezionali . . .	132	555
30 »	Intervento di militari a gare di tiro indette da società civili - Norme amministrative	146	635

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 apr. 1925	R. decreto-legge n. 423 - Maggiori assegnazioni per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25	168	692
5 »	R. decreto-legge n. 424 - Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	169	694
5 »	R. decreto-legge n. 425 - Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni	170	696
9 »	Applicazione dell'art. 18 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente le nuove norme di contabilità generale dello Stato	148	638
16 »	Comunicazioni da farsi nei casi di notificazione ad enti dipendenti di atti di pignoramento, sequestro, cessione e di altri atti d'impedimento	162	682
30 »	Liquidazione dei conti degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale	180	723
1 magg. 1925	R. decreto n. 686, relativo all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'art. 20 della legge sull'ordinamento della Corte dei conti, secondo le modificazioni ad esso apportate dall'art. 1 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441	264	1123
2 »	Rifornimento di benzina agli enti militari che gestiscono automezzi	200	833
4 »	R. decreto-legge n. 775 - Somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio	274	1138
4 »	R decreto n. 791, che dispone l'aumento dell'importo massimo da potersi tenere nella cassa corrente dei corpi del R. Esercito	325	1327
4 »	R. decreto n. 792, che determina la costituzione del consiglio d'amministrazione della scuola per artiglieria controaerei	326	1328

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1925	R. decreto-legge n. 596, relativo a modificazioni al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato	224	937
10 »	R. decreto-legge n. 597, relativo a modificazioni ai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato	225	939
10 »	R. decreto-legge n. 610, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	226	941
10 »	R. decreto-legge n. 611, relativo a trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	227	943
16 »	Imposta complementare sul reddito	221	901
28 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'Amministrazione militare	247	1011
28 »	Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26	248	1015
11 giug. 1925	R. decreto-legge n. 989, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	313	1308
11 »	R. decreto n. 994, relativo a maggiori assegnazioni per spese varie di personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	314	1311
11 »	R. decreto n. 259, che modifica il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	356	1408
25 »	Dimostrazione riassuntiva dei proventi	302	1285

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giug. 1925	Imposta complementare sul reddito	303	1286
25 »	Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	304	1298
25 »	Ritenute in conto tesoro sugli aumenti alle pensioni provvisorie spettanti agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362	305	1299
25 »	R. decreto n. 1045, relativo a modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827	329	1352
25 »	R. decreto n. 1141, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25	342	1382
9 lugl. 1925	Spedizioni di materiali alle colonie	332	1358
16 »	Interpretazione del n. 42 della circolare 375 del *giornale militare* del 1924	346	1386
17 »	Variazioni apportate allo stato di previsione di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1925-26, con decreto del ministro per le finanze	447	1684
30 »	Amministrazione degli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio, in servizio ausiliario ed in posizione ausiliaria speciale . . .	374	1446
30 »	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26 . .	375	1447
30 »	Ritenute sugli stipendi ed altri emolumenti goduti dai funzionari ed agenti dello Stato, in applicazione dell'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato	376	1451
30 »	Versamento, per parte del Ministero, delle ritenute erariali su tutte le spese dei capitoli di bilancio - Conseguenti semplificazioni nelle gestioni delle amministrazioni dipendenti	337	1452

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 agos. 1925	Modificazione alla contabilità delle farmacie degli ospedali militari e al sistema di pagamento delle somministrazioni di medicinali agli ufficiali e ad altri personali	390	1485
13 »	Indennità di congedamento agli ufficiali, ai sottufficiali e militari del soppresso corpo della R. guardia per la P. S.	399	1518
13 »	Ricupero disposto dal Ministero delle finanze . . .	400	1520
30 »	R. decreto n. 1891 - Aumento dell'indennità spettante al personale di ruolo civile e militare, in servizio nella Somalia Italiana	616	2172
4 sett. 1925	R. decreto n. 1640, relativo a maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 per assegni diversi agli ufficiali	507	1911
4 »	R. decreto-legge n. 1787, relativo a trasporto di somme dagli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri in quello della marina, per l'esercizio finanziario 1925-26, per spese di pubblicazione delle relazioni scientifiche sulla spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi nell'Asia Centrale	560	2022
10 »	Controversie concernenti cessioni di materiali residuati di guerra, da parte delle Amministrazioni dello Stato, e vertenze relative a somministrazioni di materiali fatte dalle Amministrazioni militari, durante la guerra, agli assuntori di forniture belliche	464	1803
22 »	Spese per l'acquisto e per le riparazioni delle tosatrici per i quadrupedi	501	1892
24 »	Ricupero disposto dal Ministero delle finanze . . .	495	1882
1 ott. 1925	Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari . .	502	1892
8 »	Decreto ministeriale col quale si provvede alla sostituzione di un membro supplente della commissione permanente pei collaudi in appello	516	1930

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1795, concernente il trasporto dal bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, a quello del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo, delle spese per le automobili per i servizi centrali	571	2041
15 »	Depositi provvisori da convertirsi in definitivi . .	529	1952
15 »	Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dalle Ferrovie dello Stato .	530	1953
22 »	Sospensione di pagamenti a carico delle ditte Francesco Carrino e Francesco & Giovanni Carrino di Napoli	551	1982
22 »	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26 . .	552	1983
29 »	Resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali . .	561	2024
29 »	Sospensione di pagamenti a carico della « Società anonima marittima coloniale »	562	2028
6 nov. 1925	Ispezioni amministrative	608	2160
19 »	Rifornimento di cuscinetti sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	601	2106
19 »	R. decreto-legge n. 2024, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26	619	2176
3 dic. 1925	Ricuperi da effettuarsi a carico della Società metallurgica Ossolana e del sig. Giovanni Carrino . .	624	2185
10 »	Rifornimento di olii lubrificanti agli enti militari che gestiscono automezzi	642	2272
14 »	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1925-26	651	2307
24 »	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	666	2343

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMA DEI CARABINIERI REALI		
5 febb. 1925	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	73	374
2 apr. 1925	R. decreto-legge n. 382 - Aumento di 5000 uomini nell'organico dell'arma dei carabinieri reali e passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno per la costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza	158	663
4 giug. 1925	Disposizioni per l'applicazione del R. decreto n. 3066 del 31 dicembre 1923 che modifica il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali	260	1110
18 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	283	1230
13 agos. 1925	Sale di scherma per le legioni allievi CC. RR. di Roma e di Torino	402	1521
17 sett. 1925	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	482	1847
8 ott. 1925	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	517	1931
15 »	R. decreto-legge n. 1912 - Premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e relativa ferma	596	2097
18 »	Variante all'uniforme per l'arma dei carabinieri reali	550	1982
29 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	563	2028
26 nov. 1925	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	610	2161
3 dic. 1925	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	625	2186

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE		
29 genn. 1925	Adozione di un nuovo tipo di moschetto mod. 91 . .	59	347
29 »	Servizio della riparazione alle armi	60	348
9 apr. 1925	Attacco di fianco della cinghia del moschetto mod. 91/24	149	640
16 lugl. 1925	Bandoliera con cintura porta caricatori mod. 1925 (per cavalleria)	347	1387
15 ott. 9125	Cartucce da salve per mitragliatrici	531	1955
15 »	Scudetto-riparo per mitragliatrici S. I. A. (con una tavola di disegno)	532	1955
17 dic. 1925	Scovoli per la lavatura ed untura delle armi (con una tavola di disegno)	654	2317
	ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA		
1 agos. 1925	R. decreto che nomina il marchese ingegnere Centurione Scotto Carlo presidente generale della Croce Rossa Italiana	425	1634
	AVANZAMENTO		
31 dic. 1924	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive	8	17
8 genn. 1925	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1925	26	113
11 »	R. decreto n. 26, con cui vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore	68	363
15 »	Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero .	29	123

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 genn. 1925	Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	34	135
22 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi nel quadro di avanzamento per l'anno 1925 . .	44	309
6 febb. 1925	Esperimenti per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico-farmacista	78	380
12 mar. 1925	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori di amministrazione per l'anno 1925 .	114	518
26 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	129	542
26 »	Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta	134	557
31 »	R. decreto-legge n 362 - Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliare speciale esonerati e in congedo provvisorio	239	992
31 »	R. decreto n. 684 - Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra	240	995
30 apr. 1925	Limiti d'anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925	191	775
17 magg. 1925	R. decreto che nomina una commissione consultiva per l'esame delle domande che saranno presentate dagli ufficiali interessati a norma dell'art. 1 del R. decreto n. 684, in data 31 marzo 1925	257	1106
28 »	Legge n. 865 - Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del Conte Luigi Cadorna a Maresciallo d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di Generale di Esercito del tenente generale nella riserva Conte Luigi Cadorna . . .	278	1225

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giug. 1925	R. decreto-legge n. 836 - Aggiunte all'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, relativo al modo di computare l'anzianità	279	1226
18 »	Limiti di anzianità per la iscrizione dei generali di corpo d'armata in S. A. P. nel quadro di avanzamento del 1925	284	1231
18 »	Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926	285	1231
9 lugl. 1925	Esperimenti per l'avanzamento dei capitani e dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio .	339	1369
23 »	Esperimenti per la idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente) da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1926	357	1409
23 »	Sostituzione di alcuni membri della commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 del *giornale militare* c. a. .	366	1424
26 »	R. decreto-legge n. 1319 - Aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e avanzamento nel R. Esercito	397	1508
30 »	Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 del *giornale militare* c. a.	384	1476
13 agos. 1925	Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie comandati all'estero . .	405	1526
13 »	Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori dell'arma dei carabinieri reali . .	406	1527
20 »	Esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali di taluni gradi dei corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario	422	1615
27 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti delle armi combattenti	430	1642

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agos. 1925	Corsi speciali preparatori presso la scuola di sanità militare per capitani e tenenti medici ed esperimenti per il quadro d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dell'anno 1926	431	1643
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari per l'anno 1926	432	1646
27 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani commissari per l'anno 1926	433	1648
27 »	Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di sussistenza per l'anno 1926	434	1648
27 »	Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da inscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1926 .	435	1649
27 »	Ufficiali in congedo	436	1650
10 sett. 1925	Decreto ministeriale col quale vengono nominate le commissioni prescritte dall'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 e degli articoli 5, lettera *c*) e 9 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, per l'idoneità alla promozione al grado superiore dei capitani e dei maggiori medici di complemento	520	1937
11 »	R. decreto-legge n. 1645 - Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	512	1923
16 »	Limiti di anzianità per la inscrizione dei generali di brigata dell'arma dei carabinieri reali in S. A. P. nel quadro di avanzamento per il 1926	494	1882
24 »	R. decreto n. 1698 - Modificazioni al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore	524	1944
15 ott. 1925	Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti medici .	549	1981
15 »	R. decreto-legge n. 1910 - Facoltà al ministro per la guerra di ridurre, in via eccezionale, il servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi svoltisi nell'anno 1924-25 . .	590	2085
15 »	R. decreto-legge n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria	658	2329

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 ott. 1925	Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali dello Stato Maggiore del R. Esercito .	598	2100
29 »	R. decreto-legge n. 1933 - Disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario	599	2101
29 »	R. decreto-legge n. 1926 - Riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra	600	2104
12 nov. 1925	Esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali di complemento . .	584	2073
16 »	R. decreto-legge n. 2182, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico d'artiglieria	659	2332
26 »	R. decreto n. 2131 - Modificazione al regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito	648	2295
3 dic. 1925	Varianti e aggiunte alla circolare 285 del *giornale militare* c. a. relativa ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P nei quadri di avanzamento per l'anno 1926	626	2186
3 »	Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero .	627	2188
10 »	Legge n. 2209 - Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	668	2359
18 »	Decreto ministeriale col quale viene bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria	660	2334
	CAVALLI.		
5 febb. 1925	Cavalli di agevolezza	74	374
30 mar. 1925	Condotta dei cavalli di servizio degli ufficiali trasferiti nelle colonie	157	661

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 lugl. 1925	Revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e d'agevolezza, degli ufficiali	358	1411
13 agos. 1925	Revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e di agevolezza degli ufficiali	407	1527
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE		
14 magg. 1925	Soppressione del distretto militare di Acireale . .	210	886
	COLONIE		
26 febb. 1925	R .decreto n. 541, che sostituisce la tabella *A* delle indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali e militari di truppa dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica di cui al R. decreto 22 giugno 1920, n. 900 .	237	973
26 »	R. decreto-legge n. 665 riguardante l'estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni del tempo di guerra, concernenti il rilascio delle dichiarazioni di irreperibilità relative a militari, e civili nazionali, risultati dispersi dopo fatti d'arme	253	1097
11 giug. 1925	R. decreto-legge n. 1114 - Ordinamento organico dell'Oltregiuba	462	1796
24 »	Invio di documenti in colonia	301	1285
2 lugl. 1925	Militari metropolitani destinati d'autorità in Libia .	319	1319
10 »	R. decreto n. 1437 - Aumento della paga giornaliera e del soprassoldo gionaliero coloniale dei caporali maggiori, caporali e soldati che prestano servizio in Libia durante il primo biennio	423	1626
23 »	Ammissioni di sottufficiali nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica	359	1416

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agos. 1925	Arruolamenti volontari nei regi corpi di truppe coloniali della Libia	424	1627
30 »	R. decreto n. 1891 - Aumento dell'indennità spettante al personale di ruolo civile e militare, in servizio nella Somalia Italiana	616	2172
	CONCORSI E GARE.		
23 dic. 1924	Decreto ministeriale che indice un concorso a 3 posti di specialisti tecnici in chimica, ad un posto di specialista tecnico in fisica, ad un posto di specialista tecnico in fisiologia e ad un posto di specialista tecnico in meteorologia, nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare .	94	413
23 »	Decreto ministeriale che indice un concorso al posto di specialista tecnico capo del servizio chimico militare	95	419
29 »	Concorsi a premi per lavori su temi militari . . .	4	7
30 »	Campionati nazionali militari di sci (con una tavola di disegno)	22	88
31 »	Quarto campionato nazionale militare di sci . . .	23	109
2 genn. 1925	Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali	54	332
20 »	Corse militari	43	307
9 febb. 1925	Gare militari di concorso ippico	85	398
12 »	Raid ippico siciliano 1925	86	399
5 mar. 1925	Concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi »	110	504
12 »	Gare militari di concorso ippico	115	518
19 »	Concorso al premio Henry	120	526

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 mar. 1925	Decreto ministeriale relativo alla proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi nel personale tecnico civile del servizio chimico militare. (Circolari 94 e 95 *giornale militare* c. a.)	178	718
30 »	Riunione ippica della Sardegna	136	563
2 apr. 1925	Esito del IV campionato nazionale militare di sci	137	564
14 »	Campioni nazionali nelle gare militari di addestramento ippico per l'anno 1925 - Disposizioni relative alle coppe in palio nelle varie gare	160	678
16 »	Gara di campionato militare « La Marmora » riservata ai bersaglieri	161	680
7 magg. 1925	Gare militari di concorso ippico	193	778
21 »	Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina, scaduto il 31 dicembre 1924	229	948
25 »	Gare militari ippiche	245	1006
11 giug. 1925	Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1926	270	1134
11 »	Gare ippiche	271	1135
2 lugl. 1925	Campionato nazionale di scherma per maestri militari e civili	320	1320
23 »	Risultato del concorso al premio Henry	360	1417
30 »	Gare militari ippiche	378	1456
3 sett. 1925	Concorso ippico internazionale di Stresa	453	1694
17 »	Riunione di corse di Treviso	483	1847
7 ott. 1925	Concorso ippico di Perugia	525	1946
22 »	Esito concorso a premi per lavori su temi militari	554	1984

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 ott. 1925	Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi » per l'anno 1925 .	564	2029
19 nov. 1925	Commissari militari per le gare ippiche durante il 1926	602	2109
4 dic. 1925	Campionati nazionali di educazione fisica militare (con 7 tavole di disegno)	640	2222
22 »	Riunione invernale di Tor di Quinto . . .	664	2340
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
31 dic. 1924	Moduli pei telegrammi di Stato a pagamento . . .	9	19
21 magg. 1925	Norme per la franchigia postale e telegrafica - Rendiconto spese per telegrammi	235	969
30 lugl. 1925	Lettere spedite dai militari di truppa alle proprie famiglie	379	1457
7 agos. 1925	Affrancatura della corrispondenza diretta all'estero ad autorità diplomatiche e consolari	395	1501
17 dic. 1925	Indirizzo della corrispondenza diretta all'ufficio mobilitazione del Ministero delle comunicazioni . .	655	2321
	DISCIPLINA MILITARE.		
31 dic. 1924	Trasferimenti di militari che abbiano subito procedimenti penali	10	19
30 ott. 1925	Decreto ministeriale che apporta alcune modificazioni alla composizione della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921. (Circolare 582 *giornale militare* 1921)	574	2054
1 dic. 1925	Saluto dei militari isolati e dei reparti di truppa .	622	2183

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DISPOSIZIONI VARIE.		
19 lugl. 1924	R. decreto n. 1271, che erige in ente morale la « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino », costituita col fondo di L. 1000 nominali e destinata a favore della 1ª compagnia del 1° raggruppamento trasporti, ed approva lo statuto organico relativo	66	357
25 sett. 1924	R. decreto n. 1628, che erige in ente morale la « Fondazione capitano Attone Rainaldi di Treia », costituita col capitale nominale di L. 3000 a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico relativo	67	360
9 ott. 1924	R. decreto n. 2010, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Giuseppe Orsi », costituita coll'offerta di L. 2000 nominali fatta dal dott. Nicola Orsi a favore della 7ª compagnia dell'84° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo . . .	51	325
21 dic. 1924	R. decreto-legge n. 2095, che proroga il funzionamento del collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del comitato giurisdizionale approvvigionamenti e requisizioni, e che deferisce al Ministero della guerra le operazioni di stralcio inerenti all'alienazione dei materiali residuati dalla guerra	21	87
24 »	R. decreto n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato . .	18	43
26 »	R. decreto-legge n. 2125, riguardante la riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione	88	404
8 genn. 1925	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	25	112
21 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	84	397
22 »	Domande di trasferimento degli ufficiali	45	309
22 »	R. decreto n. 274, col quale il capitale della « Fondazione Lambérti », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 306, e destinata a favore del 6° reggimento alpini, è stato aumentato da L. 1500 a L. 2600 nominali	167	691

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 genn. 1925	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo laboratorio-riparazione e capo operaio meccanico per il servizio trasporti	65	353
1 febb. 1925	R. decreto n. 293 - Estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra	142	628
16 »	Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti - Comunicazione di dati da parte dei distretti militari	89	405
26 »	Cessioni degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa	104	480
26 »	Ritenute sugli acconti di pensione agli operai per cessione del quinto e prestito di guerra	105	483
26 »	R. decreto n. 460, con cui la « Fondazione Ferrero di Cavallericone pro ufficiali medici del R. Esercito fr. S. A. P. » costituita con l'offerta di L. 20,000 nominali fatta da S. E. il tenente generale medico Ferrero di Cavallericone nobile Luigi è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	254	1099
5 mar. 1925	Mostra nazionale del libro di guerra	111	510
	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	124	532
2 apr. 1925	R. decreto-legge n. 383 - Costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza	159	667
2 »	R. decreto-legge n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », costituita con donazione di L. 2,000,000 fatta dal comm. Gustavo Hermann, padre del predetto defunto ufficiale, e destinata a favore degli ufficiali generali del R. Esercito, in congedo, viene eretta in ente morale, ne è approvato lo statuto organico e si dispone per l'esenzione dalle relative tasse . .	188	766
9 »	R. decreto n. 380, col quale viene disposto l'esonero dalle tasse di registro, di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti	190	774

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 apr. 1925	Trasmissione al Ministero delle finanze - Direzione generale pensioni di guerra - delle originali domande di pensione - Comunicazioni di dati da parte dei distretti militari al Ministero della guerra	163	683
17 »	Legge n. 473 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi	223	932
19 »	R. decreto n. 742, col quale viene regolata la materia relativa al fondo di pertinenza del corpo invalidi e veterani in Napoli, soppresso col R. decreto n. 398 del 30 dicembre 1923, ed ai lasciti dei quali il detto corpo godeva	263	1121
19 »	R. decreto n. 743, col quale la « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915 1918 », costituita col fondo di L. 10,000 nominali e destinata a favore del 2° raggruppamento genio, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	461	1793
23 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	175	703
4 magg. 1925	R. decreto-legge n. 553 - Facoltà di delegare al sottosegretario di Stato attribuzioni personali del Ministro per la guerra	207	880
4 »	Decreto ministeriale che delega al sottosegretario di Stato per la guerra la decisione e la firma « Per il Ministro » di taluni atti	208	881
4 »	R. decreto-legge n. 657 - Autorizzazione al Ministero della guerra a procedere alla rescissione di contratti relativi a materiali residuati dalla guerra	241	1002
10 »	R. decreto-legge n. 600 che proroga alcuni termini stabiliti dal testo unico di legge sui salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114	266	1128
10 »	Decreto ministeriale che provvede alla nomina del consiglio di amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann »	312	1307

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 magg. 1925	R. decreto-legge n. 756, concernente la sistemazione in qualità di permanenti di operai mutilati e invalidi di guerra	267	1130
21 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	244	1006
4 giug. 1925	Verniciatura automezzi	261	1112
11 »	Cessione degli stipendi (Interpretazione del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2133, inserto nella circolare n. 27 del 1925)	272	1136
11 »	Cessioni di carte dell'Istituto geografico militare .	275	1140
11 »	Legge n. 1035 per la conversione in legge del R. decreto 12 novembre 1921 n. 1603 (circolare n. 622 del *giornale militare* 1921), relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina, eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte	367	1427
18 »	Legge n. 937 - Riabilitazione degli invalidi di guerra	300	1283
22 »	Decreto ministeriale che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la decisione e la firma dei provvedimenti preveduti dal R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 657	341	1381
25 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	306	1300
25 »	Unificazione del servizio di rifornimento dei materiali per i collegamenti, degli attrezzi da zappatore e da minatore, del carreggio	307	1301
29 »	R. decreto-legge n. 1054, che proroga il funzionamento del collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni	351	1403
9 lugl. 1925	Norme per la corresponsione degli acconti di pensione agli operai collocati a riposo fino al 30 giugno 1925	333	1359

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 lug. 1925	Documenti di scarico e consegna relativi a materiali venduti dal Consorzio vendita rame, zinco e loro leghe, e dal Consorzio vendita materiali elettrici .	352	1404
13 »	Norme per le assicurazioni dei decorati, in servizio attivo, dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valore militare	344	1384
16 »	R. decreto n. 1468, col quale la « Fondazione Milano », costituita col capitale di L. 900,000 nominali e destinata a favore dei militari del R. Esercito appartenenti ai corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	490	1876
26 »	R. decreto-legge n. 1408 - Attribuzioni che possono essere delegate dal ministro ad interim per la guerra al sottosegretario di Stato	449	1689
26 »	Decreto ministeriale col quale sono delegate al sottosegretario di Stato le attribuzioni assegnate alla competenza del ministro ad interim per la guerra	450	1690
7 agos. 1925	Cavezze da scuderia in cuoio	391	1497
13 »	Quarto corso artificieri del genio	401	1520
18 »	Cessione degli stipendi da parte degli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio	491	1879
20 »	Norme per la distribuzione, rinnovazione, riparazione delle biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace per i vari corpi ed enti, esclusi i reggimenti bersaglieri ciclisti	412	1601
27 »	Norme per le assicurazioni dei decorati in servizio attivo, dell'Ordine Militare di Savoia e di medaglie al valore militare	437	1652
1 sett. 1925	Istanze dirette all'amministrazione dello Stato . . .	463	1802
3 »	Distribuzione del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra	454	1694
3 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	455	1695

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 sett. 1925	Corso esplosivi per sottufficiali dei CC. RR. e di artiglieria richiamati dal congedo	465	1804
10 »	Sesto corso artificieri d'artiglieria	466	1804
17 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	484	1848
8 ott. 1925	Esecuzioni dei protocolli italo-austriaci sugli archivi	518	1931
15 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	533	1957
15 »	R. decreto-legge n. 1836, che proroga taluni termini prescritti dal testo unico di legge sui salariati statali	606	2156
5 nov. 1925	Polizze gratuite di assicurazione per militari ex combattenti - Comunicazioni di dati da parte dei distretti militari	575	2055
17 »	Corsi d'istruzione premilitare per l'anno 1925-26 . .	605	2123
22 »	R. decreto n. 2130 - Incarico al ministro della guerra di curare la pubblicazione di un Albo d'oro dei militari caduti durante la guerra 1915-1918	646	2291
10 dic. 1925	Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1926	643	2279
	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI.		
14 magg. 1925	Proroga del termine stabilito per l'uso delle tenute di panno grigio-verde non diagonale	216	893
16 lugl. 1925	Ufficiali autorizzati a portare la pistola in luogo della sciabola	348	1388
14 sett. 1925	Uso dei distintivi aeronautici	479	1838
	EDUCAZIONE FISICA.		
17 »	R. decreto n. 136, che istituisce una commissione per lo studio di un progetto relativo all'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese	558	2016

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 ott. 1925	Decreto ministeriale per la costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione istituita per lo studio di un progetto relativo all'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese	559	2018
	EQUIPAGGIAMENTO.		
2 apr. 1925	Divisa della truppa	138	566
30 »	Adozione della mantellina di panno turchino per i ciclisti dell'arma dei carabinieri reali	181	724
30 »	Descrizione del giubbone da maresciallo adottato con circolare 331 *giornale militare* 1923 e modificazione al conto di costruzione pubblicato con circolare 445 *giornale militare* 1924	182	725
30 »	Serie di oggetti di corredo in distribuzione alla truppa	183	728
14 magg. 1925	Distribuzione del pastrano e della valigia alle specialità d'artiglieria pesante e pesante campale . .	217	893
3 sett. 1925	Adozione di fregi per elmetti metallici	456	1696
10 »	Collo per riparazione da calzolaio e sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto . . .	467	1806
10 »	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel prossimo congedamento	468	1807
1 ott. 1925	Adozione di un nuovo modello di cassetta bagaglio per bersaglieri ciclisti	503	1901
1 »	Taglie, e percentuali relative, delle mantelline di panno grigio-verde per artiglieria da montagna e per alpini	504	1903
5 nov. 1925	Modificazioni alle mutande di tela da truppa . . .	576	2056
17 dic. 1925	Zainetto per biciclette rigide, biciclette pieghevoli e biciclette porta-mitragliatrici	649	2296

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 dic. 1925	Inchiostro per matricolare oggetti di corredo - Norme per l'uso	656	2321
17 »	Nuovo tipo di zoccoli per scuderia	657	2322
	GIUSTIZIA MILITARE.		
1 febb. 1925	R. decreto n. 308. — Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni vigenti in materia di giustizia militare	143	630
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
9 »	Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori di artiglieria	91	408
20 »	Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	99	456
18 giug. 1925	Corso di fotografia, cartografia e di interpretazione della aerofotografia	286	1234
9 lugl. 1925	Secondo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	334	1360
30 »	Escursioni alpinistiche per ufficiali delle truppe alpine	380	1458
15 ott. 1925	Corso di fotografia, cartografia e di interpretazione della aerofotografia	534	1957
22 »	Corsi di alti studi militari	554	1993
5 nov. 1925	Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia	577	2058
26 »	Libretto personale di volo per i militari del R. Esercito	611	2161
3 dic. 1925	Corso di triangolazione topografica e rilievo	628	2188
3 »	Terzo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	629	2189

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
16 ott. 1924	R. decreto-legge n. 1828. — Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale	445	1677
28 dic. 1924	R. decreto-legge n. 2133, col quale vengono apportate modificazioni al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, riguardante il credito agli impiegati e salariati dello Stato	27	119
1 febb. 1925	R. decreto n. 534. — Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni sulle ricompense al valor militare e sull'ordine militare di Savoia	203	873
1 »	R. decreto n. 556. — Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni concernenti la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina	204	875
5 apr. 1925	R. decreto n. 443. — Proroga a favore degli stranieri residenti nelle nuove provincie (territorio di Fiume), del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n 555, per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero a norma dell'art. 3, numeri 2 e 3, della detta legge .	189	772
17 »	Legge n. 473. — Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi . . .	223	932
4 magg. 1925	R. decreto-legge n. 604. — Istituzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, in Roma	410	1597
4 giug. 1925	R. decreto n. 1036. — Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti	327	1330
8 »	Legge n. 969. — Organizzazione della Nazione per la guerra	298	1271
3 agos. 1925	R. decreto n. 1499. — Approvazione delle norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, numero 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale	446	1679

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 ott. 925	R. decreto-legge n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna	607	2158
15 nov. 1925	R. decreto-legge n. 2011. — Aggregazione alla provincia di Livorno di alcuni comuni della provincia di Pisa e dell'isola di Capraia, ed alla provincia di Pisa di alcuni comuni della provincia di Firenze; istituzione del circondario di Piombino e trasferimento ad Empoli del capoluogo del 3° circondario della provincia di Firenze	618	2174
15 »	R. decreto n. 2013. — Istituzione del circondario di Prato	639	2221
26 »	Legge n. 2029. — Regolarizzazione dell'attività delle associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni	621	2181
28 »	R. decreto n. 2200. — Costituzione del circondario di San Miniato	662	2338
	MATRICOLA.		
28 dic. 1924	R. decreto-legge n. 2193, che proroga la facoltà all'amministrazione militare di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra	52	328
31 »	Passaggi dai ruoli della classe di ascrizione a quelli della classe di nascita	16	40
19 mar. 1925	Annotazione dell'esito dei procedimenti penali svolti a carico di militari durante la guerra 1915-1918. .	125	532
26 »	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica	130	542
23 apr. 1925	Circa custodia e compilazione di stati matricolari degli impiegati civili	174	702

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 magg. 1925	Annotazioni da inserirsi nel foglio matricolare pei bersaglieri automobilisti e motociclisti	218	894
18 giug. 1925	Circa aumento del supplemento di servizio attivo, concesso con R. decreto-legge n. 363, del 31 marzo 1925	281	1229
23 »	Rilascio dei documenti matricolari occorrenti agli ufficiali che intendono partecipare ai concorsi banditi con decreto ministeriale 19 giugno 1925 . .	293	1259
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1925. — Computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra	595	2095
	MILITARI DI TRUPPA.		
23 ott. 1924	R. decreto-legge n. 2234, riguardante corsi speciali militari per studenti delle Regie università (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie scuole d'ingegneria	290	1248
31 dic. 1924	Passaggi dai ruoli della classe di ascrizione a quelli della classe di nascita	16	40
31 »	Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa chiamati per la visita psicofisiologica	17	41
15 genn. 1925	Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	34	135
22 »	Trasferimento nei carabinieri reali di militari di truppa dei reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri	47	311
22 »	Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato da destinare in caso di richiamo alle armi al servizio chimico militare	50	317
27 »	Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	56	334
29 »	Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti e trasferimenti nel C. R. E. di militari del R. Esercito	62	349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 genn. 1925	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo laboratorio-riparazione e capo operaio meccanico per il servizio trasporti	65	353
19 mar. 1925	Giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi ed eventuali ricorsi in materia	122	529
26 »	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica	130	542
9 apr. 1925	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 15 ottobre 1924	153	643
9 »	Invio in congedo di militari di truppa venuti alle armi alla chiamata della classe 1904	155	650
23 »	Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dall'esercito austro-ungarico e di quelli provenienti dai corpi volontari e dalle milizie legionarie fiumane	179	719
30 »	Norme per gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nell'arma dei carabinieri reali . .	185	733
11 magg. 1925	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento	202	845
28 »	Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	249	1027
1 giug. 1925	Invio in congedo anticipato di militari di truppa in particolari condizioni di famiglia	251	1037
11 »	Inizio dei corsi straordinari d'istruzione premilitare e invio in congedo illimitato di militari non ammessi a riduzione di ferma per il disposto dello art. 8 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 . . .	276	1141
25 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi	310	1303
2 lugl. 1925	Militari metropolitani destinati d'autorità in Libia .	319	1319
2 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre 1925	321	1320
22 »	Invio in congedo anticipato di militari di truppa in non buone condizioni di salute	355	1407

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 lugl. 1925	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio presso i corpi del genio	363	1419
7 agos. 1925	R. decreto-legge n. 1615, riguardante l'istituzione presso le Regie università e le Regie scuole di ingegneria di scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare	498	1886
13 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre 1925	408	1528
27 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	424	1627
27 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento 1925-1926	439	1653
27 »	Pratiche relative alla dispensa dai richiami alle armi di taluni personali	440	1655
3 sett. 1925	Invio in congedo illimitato di militari di truppa . .	459	1748
4 »	R. decreto-legge n. 1711. — Riduzione della permanenza nei gradi di truppa degli allievi ufficiali di complemento	545	1976
10 »	Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	471	1818
12 »	Corsi allievi maniscalchi	477	1835
12 »	Variazioni matricolari relative alla condotta dei militari mandati rivedibili in rassegna dopo l'assegnazione ai corpi	478	1837
15 »	Invio in congedo di militari di truppa venuti alle armi alla chiamata della classe 1905	481	1844
17 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	486	1849
17 »	Corsi per allievi sottufficiali	488	1859

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 sett. 1925	Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	497	1883
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1806. — Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi pei militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia	572	2042
15 »	R. decreto-legge n. 1912. — Premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e relativa ferma	596	2097
5 nov. 1925	Istruzione per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, che consente la concessione di una ferma di leva abbreviata non inferiore ai sei mesi	573	2045
5 »	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche (con una tavola di disegno)	579	2061
10 »	Militari di truppa in particolari condizioni di famiglia	582	2071
19 »	Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo	604	2120
26 »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario	613	2163
26 »	R. decreto n. 2131. — Modificazione al regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito	648	2295
3 dic. 1925	Sistemazione della forza in congedo dei militari della classe 1904	630	2193
10 »	Inscritti della leva marittima arruolati nel R. Esercito ed inscritti della leva di terra arruolati nella R. Marina	644	2281
10 »	Variazioni matricolari relative ai caporali maggiori dichiarati idonei al grado di sergente	645	2282
24 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1886	667	2359

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
1 febbr. 1925	R. decreto n. 556. — Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni concernenti la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina	204	875
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
21 dic. 1924	R. decreto che approva il testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri	126	536
21 genn. 1925	Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	55	333
1 febbr. 1925	R. decreto n. 534. — Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni sulle ricompense al valor militare e sull'ordine militare di Savoia	203	873
19 »	Norme e criteri per la formulazione delle proposte di onorificenze cavalleresche in favore del personale dell'amministrazione militare	90	406
1 mar. 1925	R. decreto col quale si provvede all'esonero dalla carica di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918	127	540
2 apr. 1925	R. decreto n. 525. — Soprassoldo per le medaglie d'oro e d'argento eccedenti il numero di tre . . .	205	878
4 magg. 1925	R. decreto n. 741. — Soppressione della commissione speciale per le ricompense relative alla guerra 1915-1918	255	1102
7 »	Termini per domande di concessione di croci al merito di guerra, medaglie commemorative e distintivi di onore	194	779

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 magg. 1925	Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918. Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi	277	1143
2 lugl. 1925	R. decreto n. 1216, col quale vengono estese al personale della R. Aeronautica le disposizioni contenute nel R. viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887 e successive modificazioni, relativamente alla concessione delle medaglie di oro, d'argento e di bronzo al valor militare . . .	587	2082
2 »	R. decreto che istituisce una speciale commissione incaricata di esaminare le proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti dal personale della R. Aeronautica	588	2083
23 »	R. decreto n. 1358, col quale vengono ampliate le attribuzioni della commissione mista per le ricompense al valor militare istituita col R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, ed è aumentato il numero dei suoi componenti	589	2084
6 agos. 1925	Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	426	1635
27 »	Croce per anzianità di servizio	438	1652
22 nov. 1925	R. decreto n. 2127. — Modificazioni al R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, circa l'istituzione della medaglia di benemerenza dei volontari di guerra .	647	2292
26 »	R. decreto che modifica parzialmente il Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia	661	2337
12 dic. 1925	Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	650	2307

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
8 dic. 1924	Decreto ministeriale che proroga il termine per la presentazione delle domande relative al concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali	2	5
31 »	Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	11	21
2 genn. 1925	Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali	54	332
4 »	R. decreto-legge n. 123, concernente l'ordinamento della commissione suprema di difesa	96	422
15 »	Decreto ministeriale concernente la designazione di due giudici del tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1925 . . .	83	396
19 mar. 1925	Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	121	527
2 apr. 1925	R. decreto-legge n. 382. — Aumento di 5000 uomini nell'organico dell'arma dei carabinieri reali e passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno per la costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza	158	663
14 »	Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali	222	927
18 »	Istituzione di sale presidiarie di scherma	172	698
21 »	Decreto ministeriale che stabilisce le sedi di alcuni stabilimenti di sanità	171	697
23 »	R. decreto n. 1079. — Approvazione del regolamento per la scuola allievi sottufficiali carabinieri reali.	340	1377

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 magg. 1925	Decreto ministeriale che proroga la data della soppressione dell'officina R. Esercito di Torino . . .	192	777
4 »	R. decreto-legge n. 552. — Modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del R. Esercito	209	884
5 giug. 1925	Decreto ministeriale che provvede alla nomina della commissione esaminatrice per il concorso di maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali	296	1265
8 »	Legge n. 866. — Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito	299	1276
6 lugl. 1925	R. decreto-legge n. 1203. — Istituzione di tre ispettorati di sanità militare	369	1431
6 »	R. decreto n. 1210. — Dipendenza, attribuzioni e sedi degli ispettori di sanità militare	370	1433
26 »	R. decreto n. 1394. — Attribuzioni particolari degli uffici dello Stato Maggiore del R. Esercito . . .	444	1668
13 agos. 1925	Sale di scherma per le legioni allievi CC. RR. di Roma e di Torino	402	1521
20 »	Nuova denominazione dello Stato Maggiore Centrale	413	1603
20 »	Decreto ministeriale relativo alla ricostituzione della speciale commissione, di cui all'art. 10 del R. decreto 10 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio di idoneità riguardante un ufficiale in S. A. P. del soppresso corpo della giustizia militare	451	1691
25 »	Composizione del Consiglio dell'Esercito per l'anno 1925	428	1640
11 sett. 1925	R. decreto n. 1660. — Depositi di allevamento cavalli e squadroni di rimonta	513	1926
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1909. — Unificazione del servizio informazioni militari	591	2086
15 »	R. decreto-legge n. 1911. — Unificazione del servizio chimico militare per i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica	592	2088

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1934. — Trasferimento, all'amministrazione dei lavori pubblici, di servizi di competenza del genio militare	593	2092
15 »	R. decreto-legge n. 1935. — Soppressione della direzione superiore delle costruzioni del genio militare	594	2093
	PENSIONI.		
10 nov. 1924	R. decreto-legge n. 2044. — Assunzione in servizio presso amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 .	1	3
28 dic. 1924	R. decreto n. 2163. — Regolamento per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria cui gli invalidi acquistano diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra	53	330
1 febb. 1925	R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani	135	562
26 »	R. decreto-legge n. 665, riguardante l'estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni del tempo di guerra, concernenti il rilascio delle dichiarazioni di irreperibilità relative a militari e civili, nazionali, risultati dispersi dopo fatti d'arme	253	1097
31 mar. 1925	R. decreto-legge n. 486, contenente provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati	187	747
31 »	R. decreto-legge n. 362. — Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio	239	992
31 »	R. decreto n. 684. — Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra	240	995
14 magg. 1925	R. decreto-legge n. 666, contenente nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari . .	256	1104

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 magg. 1925	R. decreto che nomina una commissione consultiva per l'esame delle domande che saranno presentate dagli ufficiali interessati a norma dell'art. 1 del R. decreto n. 684, in data 31 marzo 1925	257	1106
11 giug. 1925	Legge n. 983, che converte in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio	328	1351
14 »	R. decreto-legge n. 979, contenente disposizioni speciali per le pensioni dei carabinieri reali	316	1314
25 »	Contributo all'Opera di previdenza dei marescialli collocati a riposo e contemporaneamente trattenuti o richiamati in servizio in base al R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606	308	1302
9 lugl. 1925	Norme per la corresponsione degli acconti di pensione agli operai collocati a riposo fino al 30 giugno 1925	333	1359
16 »	Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge del 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari	350	1390
4 sett. 1925	R. decreto-legge n. 1599. — Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra	510	1916
4 »	R. decreto-legge n. 1600. — Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del R. Esercito in posizione ausiliaria speciale . . .	511	1919
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1925. — Computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra	595	2095
29 »	R. decreto-legge n. 1933. — Disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario	599	2101
29 »	R. decreto-legge n. 1926. — Riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra	600	2104

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
15 genn. 1925	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	30	124
22 »	Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare	46	310
22 »	R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	97	427
29 »	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	61	348
12 febbr. 1925	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	87	399
20 »	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	100	459
5 mar. 1925	Nozioni elementari di aerostatica - Bozze di stampa - N. 1432	112	511
9 apr. 1925	Aggiunte e varianti alla « Parte II del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio »	150	641
9 »	Aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria - Pubblicazione n. 192 - Edizione 1917 »	151	642
9 »	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	152	642
16 »	Aggiunte e varianti all' « Addestramento della fanteria al combattimento » Vol. II - Edizione 1921	164	684
16 »	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	165	687
23 »	Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili - Anno 1925	176	707
23 »	Regolamento per l'addestramento individuale	177	712
30 »	Aggiunte alla « Pubblicazione n. 179 - Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C* - Edizione 1915 »	184	732

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 magg. 1925	Errata-corrige al fascicolo dei « Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - N. 1402 - Edizione 1923 »	198	831
4 »	R. decreto che approva un'aggiunta al paragrafo 8 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina	242	1003
14 »	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	219	894
21 »	Annuario militare pel 1926	230	949
21 »	Prontuari della tariffa ferroviaria - Indicatori delle distanze chilometriche	236	969
26 »	Istruzione provvisoria sulla geotelegrafia	246	1008
18 giug. 1925	Aggiunte e varianti all' « Addestramento della fanteria al combattimento - Volume II - Addestramento dei reparti » edizione 1921 - « Regolamento per l'addestramento individuale »	287	1238
18 »	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	288	1239
25 »	Quarta serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria - N. 192 - Edizione 1917 »	309	1303
9 lugl. 1925	Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici	335	1361
30 »	Aggiunte e varianti alla « Istruzione sul materiale e sulle munizioni da 76/45 controaerei - Pubblicazione n. 1187 - Edizione 1921 »	381	1461
7 agos. 1925	Norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari - Edizione 1925	392	1497
20 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	414	1604
20 »	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	415	1604
31 »	Pubblicazioni abrogate	452	1692
3 sett. 1925	Richieste di carte topografiche e pubblicazioni varie dell'Istituto geografico militare	457	1747

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 sett. 1925	Facilitazioni agli ufficiali per l'acquisto di pubblicazioni militari	485	1848
1 ott. 1925	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	505	1906
22 »	Bollettino dell'ufficio storico	555	1993
29 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	565	2030
29 »	« Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75 mod. 911 e da 100/17 mod. 14 » - Pubblicazione n. 1485 - Edizione 1925	566	2031
5 nov. 1925	Facilitazioni per l'acquisto dell'istruzione sul tiro controaerei	578	2061
26 »	Cedole per richiesta di carte topografiche dell'Istituto geografico militare	612	2162
	RECLUTAMENTO		
23 ott. 1924	R.decreto-legge n. 2234, riguardante corsi speciali militari per studenti delle Regie università (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie scuole d'ingegneria	290	1248
28 dic. 1924	R. decreto n. 2324, che apporta varianti al R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, circa il numero dei commissari di leva	80	386
15 genn. 1925	Compilazione delle note di qualifica per i commissari di leva	31	124
22 »	Trasferimento nei carabinieri reali di militari di truppa dei reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri	47	311
27 »	Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	56	334
29 »	Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti e trasferimenti nel C. R. E. di militari del R. Esercito	62	349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 mar. 1925	Giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi ed eventuali ricorsi in materia	122	529
26 »	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica	130	542
2 apr. 1925	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1905	140	571
30 »	Norme per gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nell'arma dei carabinieri reali . .	185	733
2 magg. 1925	Denuncie di diserzione per i mancanti ai richiami alle armi per mobilitazione o per eventualità . .	201	842
11 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento	202	845
28 »	Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	249	1027
11 giug. 1925	Inizio di corsi straordinari d'istruzione premilitare e invio in congedo illimitato di militari non ammessi a riduzione di ferma per il disposto dell'articolo 8 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 . . .	276	1141
2 lugl. 1925	Militari metropolitani destinati d'autorità in Libia	319	1319
2 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre 1925	321	1320
2 »	Sottotenenti di complemento per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare .	322	1321
23 »	Visita degli inscritti nati nell'anno 1903 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva	361	1418
7 agos. 1925	R. decreto-legge n. 1615, riguardante l'istituzione presso le Regie università e le Regie scuole di ingegneria di scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare	498	1886
13 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre 1925	408	1528

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 Ag. 1925	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1906	409	1531
27 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	424	1627
27 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento 1925-1926	439	1653
4 sett. 1925	R. decreto-legge n. 1711. — Riduzione della permanenza nei gradi di truppa degli allievi ufficiali di complemento	545	1976
12 »	Leva sui giovani appartenenti alla classe 1906 - Istruzioni supplementari	476	1828
	Corsi allievi maniscalchi	477	1835
12 »	Variazioni matricolari relative alla condotta dei militari mandati rivedibili in rassegna dopo l'assegnazione ai corpi	478	1837
17 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	486	1849
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1806. — Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi pei militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia	572	2042
15 »	R. decreto-legge n. 1912. — Premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e relativa ferma	596	2097
5 nov. 1925	Istruzione per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, che consente la concessione di una ferma di leva abbreviata non inferiore ai sei mesi	573	2045
10 »	Militari di truppa in particolari condizioni di famiglia	582	2071
12 »	Ritardo del servizio per ragione di studi	585	2075

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 nov. 1925	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario	613	2163
29 »	R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento	663	2339
10 dic. 1925	Inscritti della leva marittima arruolati nel R. Esercito ed inscritti della leva di terra arruolati nella R. Marina	644	2281
24 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1886	667	2359
	SCUOLE MILITARI.		
13 genn. 1925	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1924-25 per le scuole militari	69	368
13 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole militari	70	370
13 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali	71	372
13 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali .	72	373
15 »	Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino e presso le scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi della circolare 369 *giornale militare* 1924	32	126
18 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	40	299

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 genn. 1925	Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra	41	302
21 »	Completamento della cultura tecnico-professionale per talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P.	42	305
22 »	Secondo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923	48	314
5 febbr. 1925	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	75	375
20 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.	101	459
12 mar. 1925	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	116	519
20 »	Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare	128	541
2 apr. 1925	Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra	139	568
1 mag. 1925	Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'istruzione . .	199	831
2 »	Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1925-26	211	887
7 »	Ammissione di sottotenenti allievi nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-1926	195	780
7 »	Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso le accademie militari per l'anno scolastico 1925-1926	196	808
21 »	Concorso per la nomina ad insegnante di 1° grado presso la scuola di sanità militare in Firenze . .	231	951
21 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1925-1926	232	952

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 giug. 1925	Ammissione di sottotenenti allievi nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-26	268	1132
18 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	289	1240
2 lugl. 1925	Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio attivo permanente	323	1322
5 »	Nomina della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-26	330	1356
13 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1925-1926, per le scuole dell'arma dei carabinieri reali	386	1480
13 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-1926, per le scuole dell'arma dei carabinieri reali	387	1481
13 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1925-1926, per le scuole militari	388	1482
13 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-1926, per le scuole militari	389	1483
21 »	Assegnazione gratuita di stampati alle scuole ed istituti militari per l'esercizio finanziario 1925-1926 .	353	1405
21 »	Ammissione di sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario nelle scuole di reclutamento per ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1925-1926	354	1406
23 »	Completamento della cultura tecnico-professionale per alcune categorie di ufficiali in S. A. P. . . .	362	1419
30 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	382	1461

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 lugl. 1925	Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e di artiglieria . .	383	1461
20 agos. 1925	Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa controaerei di Nettuno	416	1605
20 »	Terzo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923	417	1607
27 »	Corso di istruzione per ufficiali di complemento presso le scuole centrali	443	1659
27 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-1926, per la scuola centrale del genio .	499	1890
4 sett. 1925	R. decreto-legge n. 1576. — Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore	508	1912
8 »	Sostituzione di un membro della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1925-1926	474	1827
9 »	Sostituzione di un membro della commissione per l'avanzamento a scelta dei capitani delle varie armi	475	1828
10 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino	469	1808
10 »	Norme relative ai preparatori, ai famigli e agli operai delle scuole militari	470	1809
17 »	Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria	489	1871
24 »	Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo	496	1882
14 ott. 1925	Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico	541	1967

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1925	Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria ed artiglieria .	535	1958
15 »	Varianti ai corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa controaerei di Nettuno	536	1962
15 »	Primo corso normale presso la scuola di cavalleria di Pinerolo	537	1963
15 »	Ultimo corso di perfezionamento (8°) per ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria . . .	538	1964
15 »	Concorso per la nomina ad insegnante di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze .	543	1970
23 »	Corso superiore tecnico d'artiglieria e corso superiore balistico	557	1997
29 »	Concorsi per la nomina ad insegnante titolare ed aggiunto presso la scuola di guerra	567	2032
29 »	Nuova sede della scuola centrale di artiglieria .	568	2033
19 nov. 1925	Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P. . . .	603	2111
26 »	Concorso per la nomina d'insegnanti titolari presso l'accademia militare d'artiglieria e genio di Torino	614	2164
3 dic. 1925	Concorso per l'ammissione al corso della scuola di guerra (1926-29)	631	2194
3 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	632	2207
»	Ultimo corso di perfezionamento (8°) per ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria	637	2212
24 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P.	669	2362
24 »	Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in S. A. P. di cavalleria	670	2363
24 »	Corsi di perfezionamento per ufficiali in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio . . .	671	2365
24 »	Corso per capitani di cavalleria in servizio attivo permanente	672	2385

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO AERONAUTICO.		
13 agos. 1925	Ufficiali osservatori dall'aeroplano per le squadriglie d'aviazione per le colonie	403	1521
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA.		
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1851, concernente la utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti all'amministrazione militare	617	2173
22 »	Indennità al personale telemetrico, artificiere, guardafili e guardabatteria	556	1994
29 »	Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti	569	2033
5 nov. 1925	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche (con una tavola di disegno)	579	2061
12 »	Estintori da incendi	586	2076
3 dic. 1925	Norme per la corresponsione di indennità a militari adetti a speciali servizi d'artiglieria	633	2207
	SERVIZIO DEL GENIO.		
31 dic. 1924	Bando di concorso fra costruttori italiani per la produzione di un tipo militare di motore fuori bordo	12	24
1 febb. 1925	R. decreto n. 306. — Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni relative ai lavori del genio militare	144	632

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 magg. 1925	Impiego di mezzi per estinzione di incendi nei fabbricati militari	228	944
28 »	Varianti ed aggiunte al regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari (edizione 1912)	250	1028
23 lugl. 1925	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio presso i corpi del genio	363	1419
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1934. — Trasferimento, all'amministrazione dei lavori pubblici, di servizi di competenza del genio militare	593	2092
15 »	R. decreto-legge n. 1935. — Soppressione della direzione superiore delle costruzioni del genio militare	594	2093
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
3 dic. 1925	Fornitura dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali, per i carabinieri della scuola tecnica di polizia e per i collegi militari	634	2208
	SERVIZIO SANITARIO.		
19 dic. 1924	Provvedimenti d'indole sanitaria per i componenti le legioni libiche della M. V. S. N.	19	84
31 »	Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista	13	28
22 genn. 1925	Esenzione di tasse pel trasporto delle salme dei militari morti in servizio e per ragioni di servizio .	49	317
26 mar. 1925	Cure balneo-termali	131	547
21 magg. 1925	Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie .	233	959

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 giug. 1925	Cure balneo-termali	273	1137
9 lugl. 1925	Ufficiali medici in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno . .	336	1362
16 »	Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno ai personali dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie	349	1389
3 sett. 1925	Cure balneo-termali	458	1747
17 »	Ufficiali medici in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno . . .	487	1858
5 nov. 1925	Abolizione di preparazioni farmaceutiche	580	2067
26 »	Cure baleno-termali	615	2165
3 dic. 1925	Ripristino dell'uso del registro nosologico negli stabilimenti sanitari militari territoriali	635	2211
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
15 genn. 1925	Onori funebri	33	135
31 magg. 1925	Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918. Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi	277	1143
27 giug. 1925	Feste dell'arma aeronautica	318	1319
7 agos. 1925	Norme per i casi di sinistri aeronautici	393	1498
7 »	Ordinamento provvisorio dei comandi di zona aerea territoriale	394	1500
	SOTTUFFICIALI.		
31 dic. 1924	Passaggi dai ruoli della classe di ascrizione a quelli della classe di nascita	16	40

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 genn. 1925	Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1925	26	113
15 »	Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	34	135
22 »	Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato da destinare in caso di richiamo alle armi al servizio chimico militare	50	317
29 »	Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti e trasferimenti nel C. R. E. di militari del R. Esercito	62	349
29 »	Riassunzione in servizio temporaneo in base all'articolo 13 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 452, di sottufficiali in congedo illimitato dell'arma di artiglieria per essere adibiti ai depositi esplosivi	63	350
30 »	Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo laboratorio-riparazione e capo operaio meccanico per il servizio trasporti	65	353
19 mar. 1925	Giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi ed eventuali ricorsi in materia	122	529
26 »	Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica	130	542
26 »	Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta	134	557
9 apr. 1925	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 15 ottobre 1924	153	643
16 »	Riammissioni in servizio di sottufficiali in congedo illimitato	166	688
23 »	Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dall'esercito austro-ungarico e di quelli provenienti dai corpi volontari e dalle milizie legionarie fiumane	179	719
30 »	Norme per gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nell'arma dei carabinieri reali . .	185	733

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 giug. 1925	Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26	269	1133
25 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi . . .	310	1303
23 lugl. 1925	Ammissioni di sottufficiali nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica	359	1416
23 »	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio presso i corpi del genio	363	1419
27 agos. 1925	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	424	1627
27 »	Pratiche relative alla dispensa dai richiami alle armi di taluni personali	440	1655
4 sett. 1925	R. decreto-legge n. 1591. — Sistemazione dei sottufficiali già invalidi di guerra privi d'impiego e di pensione	492	1880
4 »	R. decreto-legge n. 1620. — Gratificazioni ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio	509	1914
10 »	Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	471	1818
12 »	Variazioni matricolari relative alla condotta dei militari mandati rivedibili in rassegna dopo l'assegnazione ai corpi	478	1837
17 »	Corsi per allievi sottufficiali	488	1859
24 »	Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria	497	1883
29 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1933. — Disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario	599	2101

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1925	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche (con una tavola di disegno)	579	2061
19 »	Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo	604	2120
26 »	R. decreto n. 2131. — Modificazione al regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito	648	2295
10 dic. 1925	Variazioni matricolari relative ai caporali maggiori dichiarati idonei al grado di sergente	645	2282
14 »	Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26	652	2315
24 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1886	667	2359
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
10 nov. 1924	R. decreto-legge n. 2044. — Assunzione in servizio presso amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 .	1	3
26 febb. 1925	Graduatoria generale di merito degli ammessi al concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione . . .	98	429
19 mar. 1925	Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	121	527
31 mar. 1925	R. decreto-legge n. 362. — Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio	239	992
31 »	R. decreto n. 684. — Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra	240	995

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 apr. 1925	Note caratteristiche	147	638
4 magg. 1925	R. decreto-legge n. 892. — Norme per sistemare la posizione di stato di alcuni gruppi di ufficiali invalidi	294	1260
17 »	R. decreto che nomina una commissione consultiva per l'esame delle domande che saranno presentate dagli ufficiali interessati a norma dell'art. 1 del R. decreto n. 684, in data 31 marzo 1925	257	1106
28 »	Legge n. 865. — Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Maresciallo d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di generale di esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna . . .	278	1225
7 giug. 1925	R. decreto-legge n. 836. — Aggiunte all'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, relativo al modo di computare l'anzianità	279	1226
7 »	R. decreto-legge n. 887, concernente la sistemazione degli ufficiali già in S. A. P. rimasti sprovvisti di impiego e di pensione per la cessazione dell'invalidità di guerra e per la reinscrizione nei quadri degli ufficiali delle categorie in congedo già invalidi di guerra, nonchè dei sottufficiali di carriera venuti a trovarsi in condizioni analoghe	297	1266
25 »	Trasferimento degli ufficiali	311	1304
9 lugl. 1925	Formalità procedurali da osservarsi per i giudizi di non idoneità agli uffici del grado	337	1363
25 agos. 1925	Note caratteristiche - Applicazione di fotografia dell'ufficiale nella parte 2ª del libretto personale . .	429	1641
4 sett. 1925	R. decreto-legge n. 1599. — Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra	510	1916

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 sett. 1925	R. decreto-legge n. 1600. — Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del R. Esercito in posizione ausiliaria speciale . . .	511	1919
10 ott. 1925	Note caratteristiche	527	1948
15 »	Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920	539	1966
10 »	Commissione incaricata dell'esame delle domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario di cui all'articolo 1 delle norme di applicazione dell'articolo 76 del R. decreto 12 luglio 1923	540	1967
15 »	R. decreto-legge n. 1936. — Facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici ufficiali del genio militare	597	2098
15 »	R. decreto-legge n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria	658	2329
19 »	R. decreto-legge n. 1926. — Riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra	600	2104
16 nov. 1925	R. decreto-legge n. 2182, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico d'artiglieria	659	2332
25 nov. 1925	R. decreto n. 2049. — Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del R. Esercito - Norme esecutive	620	2177
10 dic. 1925	Legge n. 2209. — Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	668	2359
18 »	Decreto ministeriale col quale viene bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria	660	2334

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.		
28 dic. 1924	R. decreto-legge n. 2133, col quale vengono apportate modificazioni al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, riguardante il credito agli impiegati e salariati dello Stato	27	119
9 febbr. 1925	Decreto ministeriale che modifica l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dello esercizio 1924-25 di taluni comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	118	523
31 mar. 1925	R. decreto-legge n. 363, recante provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato	156	653
9 apr. 1925	Perdita degli assegni da parte dei militari in breve licenza i quali, senza giustificate cause, ritardano a rientrare al corpo	154	649
4 magg. 1925	R. decreto-legge n. 616. — Concessione alla signora Orsolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno straordinario annuo di L. 6000 a vita	243	1005
8 »	Ricupero delle somme pagate in più agli ufficiali che hanno percepito stipendi maggiori di quelli loro spettanti	265	1126
14 »	Ufficiali di complemento nominati in servizio attivo permanente	220	895
31 »	Decreto ministeriale che modifica l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dello esercizio finanziario 1924-25 di taluni comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	295	1261
4 giug. 1925	Assegni alimentari alle famiglie di funzionari sottoposti a procedimento penale	262	1113
2 lugl. 1925	Soprassoldi delle medaglie al valore militare assegnate alle bandiere dei reggimenti disciolti . .	324	1324
10 »	R. decreto n. 1437. — Aumento della paga giornaliera e del soprassoldo giornaliero coloniale dei caporali maggiori, caporali e soldati che prestano servizio in Libia durante il primo biennio	423	1626

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 luglio 1925	Documentazione e rimborso di spese di viaggio . .	364	1122
26 »	R. decreto-legge n. 1318. — Provvedimenti vari riguardanti personali dell'amministrazione militare - Norme esecutive	396	1595
14 agos. 1925	Decreto ministeriale riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riportato nella circolare 706-1923	460	1757
20 »	Località di alta montagna	418	1619
4 sett. 1925	R. decreto-legge n. 1590. — Corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici	493	1881
4 »	R. decreto-legge n. 1644, che concede un soprassoldo mensile agli ufficiali ed ai sottufficiali delle truppe da montagna	544	1975
4 »	R. decreto n. 1736, concernente la dispensa dal rancio dei militari di truppa	546	1977
4 »	R. decreto n. 1737, concernente il trattamento economico dei soldati assunti in funzioni di carabinieri aggiunti	547	1979
22 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1925-26	521	1938
22 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni carabinieri reali durante l'esercizio 1925-26	522	1940
23 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1925-26, per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali	523	1942
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1936. — Facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici ufficiali del genio militare	597	2098
6 nov. 1925	Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici . . .	638	2218

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
1 febbr. 1925	R. decreto n. 307. — Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sul tiro a segno nazionale	145	634
30 mar. 1925	Intervento di militari a gare di tiro indette da società civili. — Norme amministrative	146	635
20 apr. 1925	Viaggi dei direttori, vice-direttori e commissari di tiro compiuti d'ordine dell'autorità militare	173	702
	TRASPORTI.		
5 febb. 1925	Varianti alla giurisdizione delle delegazioni trasporti militari	76	378
24 »	Viaggi delle parenti domestiche	102	478
26 »	Trasporti di masserizie a tariffa militare in servizio comulativo con la Sardegna	106	485
20 apr. 1925	Viaggi dei direttori, vice-direttori e commissari di tiro compiuti d'ordine dell'autorità militare . . .	173	702
30 »	Spedizioni per ferrovia di materiali dell'amministrazione militare	186	742
2 magg. 1925	Spedizione degli abiti civili delle reclute	212	888
2 »	Spedizioni di materiali ai magazzini della soppressa fabbrica d'armi R. Esercito di Roma	213	839
21 »	Acceleramento delle spedizioni dei generi e materiali dell'amministrazione militare	234	968
21 »	Norme per la franchigia postale e telegrafica. — Rendiconto spese per telegrammi	235	969
21 »	Prontuari della tariffa ferroviaria - Indicatori delle distanze chilometriche	236	969
31 »	Prontuario dei prezzi pei viaggi dei militari e degli impiegati civili e delle rispettive famiglie	252	1043
9 lugl. 1925	Tariffa militare per le merci	338	1368

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 lugl. 1925	Spedizioni di materiali per mare e riserve sulle polizze di carico	365	1423
7 agost. 1925	Affrancatura della corrispondenza diretta all'estero ad autorità diplomatiche e consolari	395	1501
13 »	Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio	404	1524
20 »	Traffico militare da e per l'Egeo	419	1611
20 »	Trasporti in conto corrente di generi e materiali dell'amministrazione militare	420	1611
27 »	Ammissione dei militari nei treni diretti	441	1655
27 »	Libretti in pelle pei viaggi degli impiegati	442	1657
10 sett. 1925	Documenti di viaggio agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio	472	1818
1 ott. 1925	Proroga dell'applicabilità della concessione dell'uso dei treni diretti da parte dei militari di truppa	506	1906
14 »	Controlleria sui treni	542	1969
3 dic. 1925	Spedizioni di materiali per mare e riserve sulle polizze di carico	636	2211
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
27 agos. 1925	Corso di istruzione per ufficiali di complemento presso le scuole centrali	443	1659
14 sett. 1925	Passaggi di categoria o cessazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di M. T., di P. A. e di riserva	480	1838
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
26 febbr. 1925	R. decreto n. 541, che sostituisce la tabella *A* delle indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali e militari di truppa dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica di cui al R. decreto 22 giugno 1920, n. 900	237	973
11 giug. 1925	R. decreto-legge n. 1114. — Ordinamento organico dell'Oltregiuba	462	1796

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Concorso per 22 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica	486
L'intervento della Grecia nella guerra mondiale e l'opera della Diplomazia Alleata	688
Pubblicazione del Volume: « *Tattica moderna ed altri elementi di arte militare* »	744
Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato (Borse di studio ecc.)	895
Concorso per l'ammissione di 52 ufficiali nel corpo dello S. M. della R. Aeronautica	1114
Esito di concorsi a premio indetti dalla *Rivista d'artiglieria e genio* per l'anno 1925	1241
Epitome di legislazione militare (2ª edizione)	1244
Istituzione di un ruolo di stenografi alla dipendenza del Ministero dell'interno	1373
L'evoluzione dell'arte della guerra	1398
Concorso per borse di studio del R. Orfanotrofio Militare Napoli	1620
Concorso posti gratuiti all'Istituto militarizzato di S. Celso in Milano	1755
Gestione della Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti, di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione	1819
Varianti alla « Dislocazione dei Corpi » al 1° luglio 1925	1971
Ottava edizione del manuale « *Ricordi Logistici e Tattici del Generale Lambert* »	1971
La cooperazione delle armi	2077
Rivista *d'Artiglieria e Genio*	2121
Proroga di concorsi del Ministero per l'economia Nazionale	2166
Rivista *Alere Flammam*	2213
L'Universo	2214
Manifesto per l'arruolamento nel corpo degli agenti di pubblica Sicurezza	2283
Concorsi a premio indetti dalla Rivista *d'artiglieria e genio* per l'anno 1926	2323

INDICE

delle tavole comprese nel *Giornale militare* 1925

Quantità delle tavole	SPECIE DELLA TAVOLA	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Distintivo per i campioni nazionali Militari di Sci. . .	22
22	Fregi per elmetti metallici	456
7	Distintivi per campionati militari di educazione fisica militare	640
1	Scovoli per la lavatura e l'untura di parti d'armi. . .	654

NOTIFICAZIONI

DENOMINAZIONE	Pagina
Capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle Regie truppe — Fornitura per presidio	115
Periodico mensile « Notiziario d'aeronautica ».	568

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1925 — 3 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

Ad evitare ritardi nella spedizione delle dispense dell'anno 1925 si prega di provvedere subito alla rinnovazione dell'abbonamento, inviando cartolina vaglia diretta al Cassiere del Provveditorato Generale dello Stato.

E' necessario inoltre, perchè non si ripetano errori verificatisi in precedenza, che i signori abbonati specifichino chiaramente che l'abbonamento si intende chiesto per il GIORNALE MILITARE UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

SOMMARIO

N. **1 - 10 novembre 1924.** — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 2044. Assunzione in servizio presso amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 *Pag.* 3

» **2 - 8 dicembre 1924.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che proroga il termine per la presentazione delle domande relative al concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali . . . . . » 5

» **3 - 27 dicembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925. . . » 6

LIBRERIA DELLO STATO

N. 4 - 29 dicembre 1924. — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premi per lavori su temi militari . . . . *Pag.* 7

» 5 - 30 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante la soppressione degli uffici stralcio dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 11

» 6 - 31 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca dei fermi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . . » 13

» 7 - 31 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze . . . . . » 16

» 8 - 31 dicembre 1924. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive » 17

» 9 - 31 dicembre 1924. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Moduli pei telegrammi di Stato a pagamento . . » 19

» 10 - 31 dicembre 1924. — DISCIPLINA MILITARE. — Trasferimenti di militari che abbiano subìto procedimenti penali . . . . . » 19

» 11 - 31 dicembre 1924. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma . . . . . » 21

» 12 - 31 dicembre 1924. — SERVIZIO DEL GENIO. — Bando di concorso fra costruttori italiani per la produzione di un tipo militare di motore fuori bordo » 24

» 13 - 31 dicembre 1924. — SERVIZIO SANITARIO. — Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista . . . . . » 28

» 14 - 31 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Aggiunte e modificazioni alla circolare n. 690, contenente istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili . . . . . » 29

N. 15 - 31 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme complementari sulla contabilità in materia, riguardanti le comunicazioni semestrali da farsi alla ragioneria centrale, agli effetti delle variazioni patrimoniali . . . . . *Pag.* 30

» 16 - 31 dicembre 1924. — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Passaggi dai ruoli della classe di ascrizione a quelli della classe di nascita . . . . . » 40

» 17 - 31 dicembre 1924. — MILITARI DI TRUPPA — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa chiamati per la visita medica psicofisiologica . . . . . » 41

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 42

Circolare N. 1. — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 2044 - Assunzione in servizio presso amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.** — (Gabinetto del ministro). — 10 novembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 294, del 18 dicembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra e il decreto del Ministro per la guerra in data 12 dicembre 1923, relativo alle norme di applicazione dell'art. 76 del citato R. decreto n. 1491 dell'anno 1923;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica e del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali mutilati od invalidi di guerra, la cui domanda di riassunzione in servizio, fu presentata anteriormente al 1° luglio 1923, e non accolta, per insufficienza di posti, potranno essere riassunti dal Ministero della guerra in più del numero di 450, di cui all'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e destinati, mediante decreto del Ministro per le finanze di concerto con i rispettivi Ministri, a prestare servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato ».

Art. 2.

Le promozioni degli ufficiali riassunti a norma del presente decreto saranno regolate in conformità di quanto dispone l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, indipendentemente, però, dalle vacanze che si verificheranno nei ruoli organici del Regio esercito, e non mai prima che siano promossi i pari grado riassunti nei ruoli stessi e che li precedono di anzianità nella rispettiva arma o ruolo.

Art. 3.

Per l'applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, e del presente decreto, il Governo del Re ha facoltà di emanare ogni altra disposizione di completamento, di coordinamento e di attuazione eventualmente occorrente, restando, gli assegni, spettanti agli ufficiali riassunti, a carico delle singole Amministrazioni, le quali lasceranno scoperto

un corrispondente numero di posti nel grado iniziale dei ruoli dei personali che compiono le stesse funzioni affidate ai detti ufficiali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — REVEL.

N. 2. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che proroga il termine per la presentazione delle domande relative al concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 29 dicembre 1924).

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1924, che indice un concorso per esame e per titoli per la nomina a maestro direttore di banda della Legione allievi carabinieri reali;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande da parte dei concorrenti, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale succitato, è prorogato a tutto il 20 gennaio 1925.

Art. 2.

All'art. 3 del decreto ministeriale sopra cennato sono aggiunti i seguenti comma:

I concorrenti, infine, dovranno non soltanto possedere la idoneità al servizio militare, di cui al n. 6, ma dovranno altresì riunire i requisiti fisici e morali voluti per entrare a far parte dell'arma dei carabinieri reali.

Il Ministro della guerra, con suo giudizio insindacabile, ha facoltà di escludere dal concorso quei candidati che non fossero in possesso dei detti requisiti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 8 dicembre 1924.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 3. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 27 dicembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, modificato coi regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

In base al disposto dell'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra è costituita, per l'anno 1925, nel modo seguente:

Membri effettivi.

Direttore generale CORSI Gr. Cr. dott. Enrico, *Presidente.*
Ispettore generale POGGI Gr. Uff. Torquato.
Ispettore superiore MONTEVERDE Gr. Uff. dott. Ugo.

Membri supplenti.

Ispettore generale LOSINI Gr. Uff. dott. Francesco.
Capo divisione BUSI comm. Galeazzo.

Roma, 27 dicembre 1924.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 4. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premi per lavori su temi militari.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 29 dicembre 1924.

I concorsi a premi per istudi e monografie di argomento militare, gli scopi dei quali furono indicati con la circolare 494 *giornale militare* anno 1922, si svolgeranno, quest'anno, secondo le condizioni seguenti:

1. Presso i comandi dei corpi d'armata territoriali per tutti i comandi, riparti, uffici, servizi, stabilimenti e scuole militari dipendenti, ad eccezione delle scuole ed uffici centrali indicati successivamente; presso il comando delle scuole

centrali per tutte le scuole e collegi militari (personale permanente delle varie scuole ed ufficiali allievi della scuola di guerra), escluse le scuole allievi ufficiali di corpo d'armata; presso il Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale), per tutte le direzioni ed uffici del Ministero (compresi la segreteria del consiglio dell'Esercito, gli uffici dei generali a disposizione per le varie armi, le direzioni superiori delle costruzioni d'artiglieria e del genio) e per i comandi dei presidi militari del Dodecanneso vengono aperti due concorsi a premi, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. Esercito.

2. Termine utile per la presentazione dei lavori sarà il 30 giugno 1925.

3. Ciascun concorrente potrà presentare un solo lavoro, svolgendo un tema di libera scelta, purchè di soggetto militare.

4. I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche.

I lavori che fossero stati in precedenza comunque pubblicati, o presentati in altri concorsi banditi nel territorio del corpo d'armata nel quale l'ufficiale risiede, o premiati in concorsi di qualsiasi specie anche se fuori del territorio stesso, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnante, o che avessero servito come temi d'esame, o come materie d'insegnamento, saranno esclusi dal concorso.

Lo stesso dicasi per i lavori che fossero frutto dell'assolvimento di incarichi di ufficio.

5. In caso di trasferimento, il lavoro dovrà essere presentato all'ente dal quale l'ufficiale dipende alla data della presentazione del lavoro stesso.

6. Gli ufficiali delle categorie in congedo dovranno, per poter concorrere, essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 30 giugno 1925.

7. Per ciascuna categoria di concorrenti, e presso ognuno degli enti interessati, saranno nominate commissioni — composte come in appresso è indicato — le quali procederanno all'esame dei lavori posti a concorso ed all'aggiudicazione definitiva dei premi.

Nessun concorrente può far parte delle commissioni esaminatrici per ufficiali superiori.

Non oltre la fine di giugno, e per mezzo di apposite circolari, gli enti interessati notificheranno la nomina delle commissioni ed i componenti di esse.

8. Le commissioni avranno la seguente composizione:

a) *per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori*:

1 generale di brigata, *presidente;*

2 colonnelli, *membri;*

1 tenente colonnello o maggiore, *segretario,* senza voto;

b) *per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori*:

1 colonnello, *presidente;*

2 tenenti colonnelli o maggiori, *membri;*

1 capitano, *segretario,* senza voto.

Il comando delle scuole centrali ha facoltà di scegliere i membri delle commissioni anche fra ufficiali delle altre scuole, di variare, se del caso, la composizione delle commissioni stesse.

Alle Commissioni potranno essere assegnati membri aggiunti, per l'esame di temi di carattere scientifico.

9. I giudizi dovranno essere emessi da ciascun componente delle commissioni, partitamente per ogni lavoro, coi voti di classificazione espressi in ventesimi.

Una seduta finale e conclusiva di ciascuna commissione vaglierà e confermerà, confrontando tra loro tutti i lavori esaminati, i giudizi già dati partitamente.

Siffatti giudizi dovranno essere espressi senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti, e riparti o comandi cui appartengono.

10. L'assegnazione dei primi premi dovrà essere fatta solamente ai lavori giudicati meritevoli di pubblicazione, mentre quella dei secondi premi potrà invece farsi con criteri di maggiore larghezza, e anche a semplice titolo di incoraggiamento, ai lavori che, pur non risultando completi nel loro sviluppo, hanno richiesto notevole studio e accurata preparazione.

Le commissioni non sono tenute ad aggiudicare tutti i premi assegnati al corpo d'armata od ente: possono perciò rimanere premi non aggiudicati.

11. Sul capitolo 27 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1924-25, sono assegnate, allo scopo di cui la presente circolare, L. 8.250 per ogni comando di corpo d'armata, per le scuole militari, per questo Ministero.

Tali somme saranno devolute a premi nelle seguenti misure:

Primi premi.

1 Per ufficiali superiori L. 2500.
1 Per ufficiali inferiori L. 2000.

Secondi premi.

3 Per ufficiali superiori (L. 700 l'uno) L. 2100.
3 Per ufficiali inferiori (L. 550 l'uno) L. 1650.

Fanno eccezione, tenuto conto del numero degli ufficiali dipendenti:

Il corpo d'armata di Roma, al quale il numero dei secondi premi è aumentato a 4 per ufficiali superiori e 4 per ufficiali inferiori; il corpo d'armata di Palermo, al quale il numero dei secondi premi è ridotto a 2 per ufficiali superiori e 2 per ufficiali inferiori.

12. I fondi necessari saranno richiesti dagli enti interessati con le norme contabili in vigore: i premi potranno essere pagati subito dopo la aggiudicazione da parte delle commissioni, ed, in ogni modo, non oltre il 30 settembre 1925, in maniera che la spesa possa essere compresa nel rendiconto suppletivo al 4° trimestre dell'esercizio finanziario.

13. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca o timbri di qualsiasi specie), sulla quale saranno apposti dall'autore un motto e le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore.

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa.

Una seconda busta chiusa, di formato più piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado e recapito dell'autore.

14. Entro due mesi dalla data del termine di presentazione dei lavori, le commissioni comunicheranno all'ente che le ha nominate i risultati dell'esame ed i relativi giudizi.

I lavori premiati saranno poi dagli enti di cui al n. 1 trasmessi al Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale) che pubblicherà i nomi dei vincitori su circolare del *giornale militare*. I lavori non premiati saranno, dagli stessi enti, restituiti ai rispettivi compilatori.

15. Il Ministero della guerra si riserva la facoltà di far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, i lavori che riterrà meritevoli.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 5. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale riguardante la soppressione degli uffici stralcio dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 30 dicembre 1924.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato, modificato coi Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1924 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici, nonchè le relative attribuzioni, modificato coi decreti Ministeriali 1° giugno e 26 novembre 1924;

Decreta:

Articolo unico.

I seguenti uffici stralcio di guerra cessano di funzionare come tali, e le relative attribuzioni sono demandate ai vari servizi organici del Ministero come appresso:

a) Uffici stralcio riuniti non dipendenti da direzioni generali:

Ufficio stralcio collocamento a riposo e congedamento invalidi di guerra. Le relative attribuzioni passano alla direzione generale servizi amministrativi, (divisione pensioni, ricompense ordinarie al valore fondazioni e sussidi, cassa e servizi di provveditorato).

Ufficio stralcio gestione aeronautica. Le relative attribuzioni passano al servizio del genio (divisione demanio militare).

Ufficio stralcio revisione dei conti. Le relative attribuzioni vengono demandate ad apposito ufficio autonomo alla diretta dipendenza del direttore generale dei servizi amministrativi.

b) Uffici stralcio facenti parte di direzioni generali:

Ufficio stralcio stato civile e prigionieri. Le relative attribuzioni restano affidate alla direzione generale leva sottufficiali e truppa (divisione III).

Ufficio stralcio statistica demografica. Le relative attribuzioni restano affidate alla direzione generale leva sottufficiale e truppa (divisione I bis).

Ufficio stralcio indennità di guerra. Le relative attribuzioni restano affidate alla direzione generale servizi amministrativi divisione assegni fissi e divisione indennità eventuali, per la parte di rispettiva competenza).

Ufficio stralcio trasporti salme. Le relative attribuzioni restano affidate alla direzione centrale di sanità militare (divisione III).

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1925.

Roma, li 30 dicembre 1924.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 6. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — **Revoca dei fermi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta** — (Ragioneria centrale). — 31 dicembre 1924.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte per ricuperi accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra.

Circolare 218 giornale militare 1923.

22. Belloni ing. e C.
26. Banca Bergamasca di depositi a conto corrente, Bergamo.
27. Bonomelli Luigi, Milano.
29. Banchini Pietro, Prato.
31. Bocci Giuseppe, Soci.
32. Bardazzi Foresto, Prato.
38. Bombrini-Parodi Delfino, Roma.
46. Bertotto Serafino, Valle Mosso.
47. Bona Basilio, Caselle.
49. Bertotto Modesto, Valle Mosso.
52. Bombrini-Parodi Società, Roma.
75. Colombo Abramo, Milano.
77. Colombo Ugo, Milano.

82. Cavaciocchi Dante, Prato.
83. Calamai Brunetto, Prato.
85. Calamai Giovacchino, Prato.
86. Cangioli Alceste, Prato.
87. Cavaciocchi Ferdinando, Prato.
101. Cerruti (Fratelli), Biella.
103. Colongo Oreste, Torino.
104. Cantoni e Mosca, Mathy.
105. Cerruti e Perolo, Vigliano Biellese.
140. Forti Giulio, Prato.
141. Fiorelli Anchise e Francesco, Prato.
143. Franchi Orlando, Prato.
146. Fucine e Fonderie Corpi Cavi, Milano.
147. Fiorina Efisio, Valle Mosso.
151. Giusti Taddeo, Modena.
158. Galardeschi e Risaliti, Prato.
166. Gilardi (Successori di G. B.), Cesena.
167. Garbaccio e Figli, Valle Mosso.
169. Guabello e Figli (Successori Giovanni), Balangero.
177. Kirchen Henry, Milano.
182. Lucchesi Guido, Prato.
191. Lora F. Totino, Biella.
192. Lesna Giacomo, Tamellino-Coggiola.
194. Loro e Cappa, Lessona.
196. Laclaire e Salietti, Torino.
206. Mazzini Aldino, Prato.
207. Magni Fortunato, Prato.
208. Magnolfi Ettore, Prato.
218. Mosca e Ramella, Biella.
222. Negri Matteo, Biella.
240. Pomilio ing. C. (Soc. anon. per costruzioni aeronautiche Torino.

242. Pecci Adriano, Prato.
249. Pomilio (Soc. elettrochimica), Roma-Napoli.
255. Prina Giovanni, Pettinengo.
256. Picco S. e Figli, Valle-Mosso.
257. Piacenza Fratelli, Torino.
260. Querci (Fratelli), Prato.
268. Romei Lemmo, Prato.
275. Reda Gregorio, Valle-Mosso.
276. Reda e Gilardino, Biella.
277. Società italiana per la fabbricazione dell'alluminio, Roma.
280. Società dell'alluminio italiano, Torino.
298. Scanziani e socio.
302. Società anon. Carlo De-Capitani, Lissone.
307. Società Mercantile italiana, Genova.
308. Società immobiliare finanziaria, Milano.
331. Sella Carlo, Biella.
332. Sormano e Grassi, Biella.
333. Simone Giuseppe e Figli, Valle Mosso.
340. Tempesti Nazzareno, Prato.
344. Togna Trabaldo-Pietro, Pray.
345. Targetti (lanificio), Desio.
347. Tonella Giovanni e Figli, Pray.
350. Ubertalli Pietro, Coggiola.
360. Ventre Bruno e Bardella, Coggiola.

Circolare 626 giornale militare 1923.

Prina Giovanni, Pettinengo.

Circolare 444 giornale militare 1924.

3. Fratelli Bruzzo ferriere di Bolzaneto, Genova.
15. Società Andrea Gregorini, Lovere.

16. Franchi Gregorini, Brescia.

17. Franchi Griffin, Brescia.

20. Soc. officine Fratelli Diatto, Torino.

Circolare 489 *giornale militare* 1924.

Soc. italiana pel petrolio ed affini, Genova (Nafta).

S'intende che dette revoche non devono estendersi anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopraindicate.

Continuano ad avere efficacia i fermi ed impedimenti disposti per altri motivi.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 7. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze.** — (Ragioneria centrale). — 31 dicembre 1924.

In seguito a comunicazioni del Ministero delle finanze si dispone che venga posto il fermo a tutti i pagamenti dovuti alla società anonima calcare calce e industrie affini e dei suoi componenti:

BONGHI ing. Mario, *Presidente*.
MORONTI Guido, *Amministratore delegato*.
DOTTA Andrea, *Amministratore delegato*.
ROSSI comm. Francesco, *consigliere*.
FONTANA ing. Leandro, *Consigliere*.
MERLINO Andrea, *Consigliere*.
DOTTA Francesco, *Consigliere*.

Delle somme fermate dovrà darsi immediata notizia telegrafica a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) curando d'indicare se esse siano al lordo o al netto delle ritenute erariali od altre.

Degl'irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 8. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925 - Norme esecutive.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 dicembre 1924.

Con riferimento ed a parziale modificazione delle circolari 617-655 e 656 *giornale militare* c. a., gli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici, da iscriversi sui quadri di avanzamento per l'anno 1925, avranno inizio presso l'ospedale militare principale di Roma, per i capitani medici il 15 gennaio 1925, e per i tenenti medici in due gruppi, rispettivamente il 1° febbraio ed il 1° aprile 1925.

I tenenti appartenenti al 1° gruppo sono i seguenti:

POTENZA Luigi
PARANINFO Angelo
CASTRONOVO Gaetano
RINALDI Orazio
FOTI Alfio
ROSSO Pietro
GIACOBBE Corradino
SCARPA Angiolino
TREPICCIONI Emanuele
PANDOLFI Edoardo
LO BIANCO Domenico
AVOLIO Caro Guido
GELANZE' Celestino
TARQUINI Cairoli
PAOLILLO Stanislao
PAVONE Giuseppe
LONGO Domenico
CIPRIANO Salvatore
MORI Annibale
MATARAZZO Lucio
PERNICE Vincenzo
SALME' Ettore
MONASTRA Salvatore
VIRGILIO Saverio
ACCETTA Amilcare
PALMERA Ugo
DE CESARE Giannino
CACCIATORE Domenico
AIELLO Giuseppe
GARGIULO Francesco

I tenenti appartenenti al 2° gruppo sono i seguenti:

SANTORSOLA Domenico
BELELLI Carlo
MANIERI Alberto
LA ROCCA Roberto
GIUDICE Camillo
SANDRETTI Ernesto
ZANFAGNA Riccardo
PURCARO Giuseppe
ARACRI Antonio
ZONA Demetrio
IASELLI Mario
SCIALDONE Domenico
PASSANTE Carmine

I candidati si presenteranno alla Direzione del suddetto ospedale il mattino precedente a quello in cui avranno inizio le prove, alle ore 10, vestendo l'uniforme ordinaria.

La commissione esaminatrice per gli esami ad anzianità sarà suddivisa in tre sottocommissioni, composte come segue:

Presidente.

Generale medico RIVA comm. Umberto

I. *Sottocommissione.*

Colonnello medico MEMMO prof. comm. Giovanni

Tenente colonnello medico MARIOTTI BIANCHI prof. cav. Giovanni Battista

Maggiore medico COSTA cav. Fausto

II. *Sottocommissione.*

Colonnello medico RUTA cav. Sebastiano

Tenente colonnello medico TIRELLI prof. cav. Elio

Maggiore medico CASELLA prof. cav. Dante

III. *Sottocommissione.*

Colonnello medico BERNUCCI cav. Rodolfo

Tenente colonnello medico MONGUZZI cav. Umberto

Maggiore medico SIGNORINO cav. Rosario

Per gli esami a scelta (parte definitiva) la commissione sarà costituita dagli stessi ufficiali riuniti in seduta plenaria.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 9. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Moduli pei telegrammi di Stato a pagamento.** — (Direzione generale servizi logistici). — 31 dicembre 1924.

Tenuto conto che, di regola, i telegrami di Stato sono ora emessi *a pagamento diretto,* e quindi è pressochè nullo l'impiego dei mod. 211 (telegrammi in franchigia), d'intesa col Ministero delle comunicazioni (Direzione generale dei servizi elettrici) si è stabilito che i cifati moduli possano utilizzarsi per i telegrammi *a pagamento diretto* in luogo del mod. 210 (telegrammi di Stato a pagamento), purchè si abbia cura di apporre, accanto alla indicazione « *TELEGRAMMI DI STATO* » quella « *A PAGAMENTO* ». Essa sarà posta *a mano* sui registri attualmente in distribuzione, mentre verrà stampigliata sui fascicoli che la tipografia degli stabilimenti militari di pena, in Gaeta, attualmente possiede in magazzino.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 10. — DISCIPLINA MILITARE. — **Trasferimenti di militari che abbiano subito procedimenti penali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 dicembre 1924.

In seguito alle norme impartite con circolare n. 447 del *giornale militare* del 1924, per le quali non si fa più luogo al passaggio alle compagnie di disciplina speciali dei militari che riportino condanna condizionale per furto, il Ministero ha riconosciuto l'opportunità, nell'interesse della disciplina ed anche per agevolare la riabilitazione dei militari stessi, di non lasciarli in servizio nei corpi o reparti in cui si macchiarono di tale reato disonorevole ed autorizza, pertanto, i comandi di corpo d'armata a provvedere per il loro

trasferimento in altri corpi o reparti dipendenti, possibilmente della stessa arma e specialità cui i militari appartengono, ma avendo, per altro, sempre cura che non rimangano in servizi per i quali siano richiesti fin dall'atto dell'assegnazione delle reclute, speciali requisiti di buona condotta e di onestà indiscussa.

Per le medesime considerazioni d'indole disciplinare e morale, il Ministero autorizza i comandi di corpo d'armata a fare altresì luogo a trasferimenti analoghi per i militari condannati condizionalmente per altri reati, pure di carattere indecoroso, come rapina, truffa, appropriazione indebita, ecc.

In tutti gli altri casi di condanne condizionali per reati di altro genere o di condanne brevi, scontate nelle prigioni reggimentali, come anche nei casi di sentenze di assoluzione per non provata reità, i trasferimenti non devono, di regola, aver luogo, salvo che non siano consigliati da circostanze speciali, da rappresentarsi, se mai, al Ministero, per le sue decisioni.

Per il ritorno ai corpi dei militari condannati, che abbiano espiato la pena nelle case penali militari, continuerà a provvedere il comando degli stabilimenti militari di pena con le norme contenute nel regolamento per gli stabilimenti stessi e per le compagnie di disciplina, ed anche per tali militari i comandi di corpo d'armata non dovranno far luogo a successivi trasferimenti, salvo, in casi speciali, a promuovere le decisioni del Ministero.

E' infine superfluo ricordare che per tutti i militari condannati per qualsiasi reato (con o senza il beneficio della condizionale) potrà, occorrendo, essere anche promossa all'atto del loro ritorno ai corpi, ove si tratti di elementi ritenuti disciplinarmente e moralmente pericolosi per il complesso della loro condotta e delle responsabilità incorse, la procedura stabilita dal n. 697 del regolamento di disciplina militare per l'eventuale passaggio alle compagnie di disciplina di punizione, in base, specialmente, alle lettere *d*) ed *e*) del precedente n. 696.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 11. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 31 dicembre 1924.

1. Con riferimento alle prescrizioni contenute nel n. 6 della circolare n. 280 del *giornale militare* c. a., i sottoelencati maestri di scherma sono ammessi agli esperimenti stabiliti dal n. 8 della circolare stessa:

a) appartenenti alla categoria A) dell'art. 6 del R. decreto n. 3227 del 31 dicembre 1923 (attuali maestri d'arme di 1ª, 2ª e 3ª classe):

ABBATI Anacleto
ALAJNO Michele
ALTEA Antonio
ALESSANDRINI Arcodante
ANDREOLETTI Giovanni
ANZILOTTI Demostene
ARCELLA Salvatore

BARBERA Enrico
BARBIERI Lorenzo
BARBOLINI Mario
BATTAGLIESE Diomede
BELLINI Eusebio
BELLONI Michelangelo
BERNI Bernardino
BERRUTI Umberto
BERTAZZONI Oreste
BERTI Nullo
BIANCHINI Giov. Battista
BIAGIOLI Luciano
BISCARDI Nicola
BOZZO Giacinto
BROMBINI Antonio
BUCCI Amelio

CACIOPPO Eugenio
CAMBRIA Vittorio
CAMPARINI Mario
CANDELA Francesco
CANZANO Francesco
CAPORASO Achille
CASATI Guido
CASORETTI Ferdinando
CATALANO Luigi
CATALANO Raffaele
CERINI Attilio
CERNITORI Consalvo
CERTO Gennaro
CICALA Pietro
COPPI Giuseppe
CORBI Domenico
CRISCUOLO Alberto

DAMIANI Vincenzo
DAMIANI Alfredo
DAMIGELLA Michele
D'ARIENZO Giuseppe
DE BIAGI Ernesto
DE CANDIA Vincenzo
DE LEONIBUS Cesare
DE LUCA Pasquale
DELLA SALA Vittorio
DE PISI Romolo
DE RENZI Luigi
DE SANCTIS Giuseppe
DI CARLO Gabriele
DI PAULI Giovanni

FABBRIZI Luigi
FALZONI Ferdinando
FERRAUTO Eugenio
FINUCCI Martino
FOCANTI Teodorico
FRESCURA Pietro
FRIGERI Annibale

GARDELLA Umberto
GIAMPIERI Achille
GIANNINI Dante
GIORDANO Giov. Battista
GIORDANO Giuseppe
GIOVANELLI Giuseppe
GRASSO Secondo

LAPOCE Ernesto
LEGRENZI Giulio
LINGUA Sebastiano
LONGO Calogero

MANCA Michele
MANNINO Stefano
MARCONCINI Ermido
MARI Gaetano
MARRONE Alberto
MATASSA Francesco
MAZZOTTI Italo
MERLO Angelo
MESSINA Giuseppe
MIARI Carlo
MILANESIO Sebastiano
MODESTINO Roberto
MANTANARI Umberto
MONTANI Giuseppe
MONTESPERELLI Gustavo
MONTI Felice
MONTISCI Tancredi

NAPOLI Gaetano

ONESTI Remo
ORSI Alfredo

PAROLINI Dante
PASSERINI Mauro
PIROLA Alessandro
PIELLA Giacomo
PITRUZZELLO Sebastiano
PIVETTA Guido
POMPONIO Antonio
PEDRETTI Luigi
PORRO Sebastiano
PROZZILLO Bonaventura
PRAMPOLINI Gilberto

RAVASIO Giovanni
RECINE Alfredo
RICHINI Aronne
ROSSI Camillo
ROSSI Mario
ROVATTI Ettore

SANIPOLI Riccardo
SANTAMATO Franco
SASSONE Angelo
SCARANO Carmine
SCARPONE Luigi
SCHEPISI Alberto
SCOGNAMIGLIO Ottorino
SELMI Aristide
SENIGA Andrea
SILVI Giovanni
SILOY Silvio
SOLIMENA Ernesto
SORCI Olimpio
SORMANI Fernando
SPALLANZANI Mario
SPANO Luigi
SPIAZZI Tullio

TANCREDI Ernesto
TARDIOLA Anacleto
TIMMONIERI Pasquale

VERANI Mario
VIGNOLI Giovanni
VIOLA Pietro
VIRGILIO Francesco

ZANNI Ruffo

GAMBERUTTI Giov. Battista (della R. guardia di finanza).
BALDINI Francesco (della R. guardia di finanza).
EVANGELISTA Giuseppe (della R. guardia di finanza).
ANGIONI Attilio (della R. guardia di finanza).
LEGA Luigi (del corpo equipaggi R. aeronautica).

b) appartenenti alla categoria *B)* dell'art. 6 del R. decreto, n. 3227, del 31 dicembre 1923 (maestri di scherma o d'arme, già diplomati presso la scuola magistrale di scherma, che hanno conseguito un impiego civile nelle amministrazione dello Stato, o che sono stati congedati per anzianità di servizio):

ALLOCCA Salvatore
AMMANATO Pietro
FANTUZZI Arturo
GUGLIELMETTI Giovanni
MAJONE Vincenzo
MAFFEI Raffaele
NANNI Guido
POLI Arnaldo
RODOLFI Camillo

c) appartenenti alla categoria *C)* dell'art. 6 del R. decreto n. 3227, del 31 dicembre 1923 (ufficiali in S. A. P. del R. Esercito):

Sottotenente AMMANNATO Arturo
Tenente FERRARETTI Pietro
Tenente ROSSI Lorenzo
Tenente TATTOLI Gaetano

2. I seguenti concorrenti appartenenti alla categoria *B)* sono ammessi con riserva agli esperimenti di cui al numero precedente, perchè le domande da essi presentate sono corredate da documentazione incompleta o irregolare.

Essi, anche se supereranno le prove d'esame, non potranno essere nominati sottotenenti maestri di scherma se le irregolarità o la mancanza dei documenti non saranno sanate prima dell'epoca che sarà stabilita per la firma del decreto di nomina degli altri sottotenenti maestri di scherma vincitori del concorso.

FLAUTO Giulio
PERONCINI COLOMBETTI Luigi
PONCINI Attilio
SBRISCIA Domenico
SUPINO Luigi

3. Tutti i concorrenti, elencati ai numeri 1 e 2, dovranno presentarsi il mattino del giorno 19 gennaio 1925 al comando della scuola centrale di educazione fisica in Roma (Farnesina) per essere sottoposti alla visita medica e agli esami di accertamento di cui ai nn. 7 e 8 della circolare n. 280 del *giornale militare* c. a.

4. La commissione esaminatrice sarà così costituita:

Generale di brigata DHO comm. Giovanni, *Presidente*.
Colonnello CRAVERO cav. Giulio, *Membro*.
Ten. colonnello medico PAOLINI cav. Adolfo. »
Maggiore s. S. M. BITOSSI cav. Gervasio »
Maestro di scherma DROSI cav. Vincenzo »
Capitano NICOTERA Armando, *Segretario*

5. L'esito degli accertamenti sanitari e il risultato delle prove d'esame, determinato colle modalità prescritte dal n. 10 della circolare n. 280, saranno trasmessi in duplice copia, nel più breve tempo, al Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento - e Direzione generale personale ufficiali) per la determinazione della graduatoria e conseguente nomina dei vincitori del concorso a sottotenenti maestri di scherma.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 12. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Bando di concorso fra costruttori italiani per la produzione di un tipo militare di motore fuori bordo.** — (Servizio del genio militare). — 31 dicembre 1924.

A cura del comando del reggimento pontieri e lagunari del genio, con sede in Piacenza, è indetto un concorso fra costruttori italiani per un tipo di motore fuori bordo, da applicarsi ai vari tipi di galleggianti in uso della specialità.

I termini del concorso sono improrogabilmente stabiliti alla data del 30 settembre 1925 entro il quale periodo di tempo i concorrenti potranno presentare i tipi di motori di loro fabbricazione, rispondenti per quanto sia possibile a tutte le condizioni di cui in appresso:

1° Il propulsore si dovrà poter disporre nell'interno dei natanti nei casi in cui occorrerà applicarlo a galleggianti isolati (barchette, barche e barconi) mentre invece dovrà

essere facilmente fissabile sul tavolato di impalcatura nel caso che si debba applicare su portiere di barche o di barconi.

2° L'applicazione al galleggiante dovrà ottenersi con grande facilità, senza praticare fori nel fasciame e senza variare la forma e le dimensioni di alcuna parte del galleggiante stesso o della impalcata.

3° Il peso del propulsore dovrà essere tale da consentire il sollecito collocamento a braccia su di un galleggante, nonchè il suo eventuale spostamento da un galleggiante all'altro; non dovrà cioè superare i 120 Kg.

4° La distribuzione del peso dovrà essere curata in modo da non turbare l'equilibrio del galleggiante stesso nel senso longitudinale.

5° L'albero di propulsione dell'elica, che dovrà funzionare anche da timone, dovrà essere munito di un dispositivo che permetta il sollevamento dell'elica nei casi in cui lo schermo a difesa dell'elica stessa tocchi il fondo o urti contro ostacoli.

6° Il propulsore dovrà sviluppare una forza capace di resistere da fermo in occasione di scandagli, ad una corrente fino a m. 3.50 il secondo.

7° Impiegato su una barca regolamentare del reggimento pontieri completamente allestita con 5 uomini di equipaggio dovrà sviluppare una velocità media da 13 a 14 Km. all'ora in navigazione ascendente con corrente fino a m. 2.50 al secondo.

8° Impiegato in operazioni di traghettamento dovrà permettere la traversata di un corso d'acqua, senza discendere a valle, con i seguenti galleggianti alle velocità di corrente contrassegnate:

a) barca da equipaggio con 20 uomini in assetto di guerra, con velocitàdi corrente fino a m. 3 al secondo;

b) barconi da equipaggio con 40 nomini in assetto di guerra, con velocità di corrente fino a m. 3 al secondo;

c) coppia di barconi con 100 nomini in assetto di guerra con velocità fino a m. 1.50 al secondo;

d) portiera di due barconi a 3 impalcate con 160 nomini e con velocità fino a m. 1.50 al secondo;

e) coppia di barconi con tavolato, con carico massimo di circa 16 tonnellate di materiali (compreso il peso del materiale di impalcata della coppia stessa) e con velocità fino a m. 1.50 al secondo;

f) portiera di due barconi a 3 impalcate con carico massimo di circa 16 tonnellate di materiale (compreso il peso del materiale d'impalcata della portiera stessa) e con velocità fino a m. 1.50 al secondo.

9° Il propulsore dovrà permettere, sia quale mezzo di trazione di galleggianti a rimorchio, sia impiegato a propulsione direta dei galleggianti portanti, la navigazione ascendente di un corso d'acqua con velocità di corrente fino a m. 2.50 al secondo con una coppia di barconi con tavolato semplice e con una portiera di barconi a 3 impalcate caricate con circa 16 tonnellate di materiale e ad una velocità di almeno 7 Km. all'ora.

10° Il propulsore dovrà, per la sua utilizzazione in guerra, essere munito di un silenziatore a serie di dischi inclinati e muniti di fori, dai quali il gas sia obbligato a passare prima di liberarsi nell'aria, o di altro idoneo dispositivo.

11° Il propulsore dovrà potersi applicare ai battipali per il funzionamento dei medesimi, in considerazione che negli equipaggi da ponte pesanti sarà compreso anche un certo numero di battipali a motore.

12° Il motore dovrà poter funzionare oltre che a benzina a petrolio od a nafta fluida di densità 880/900.

* * *

I concorrenti potranno avere presso il comando del reggimento pontieri tutti i dati riferentesi ai tipi di galleggianti in uso presso la specialità pontieri-lagunari.

* * *

I motori esposti al concorso devono essere consegnati entro il termine stabilito, nei magazzini del reggimento pontieri a cura e spese dei concorrenti e con la precisa indicazione dei concorrenti medesimi. Sarà rilasciata ricevuta per i motori presentati.

Scaduti i termini del concorso una apposita commissione nominata dall'amministrazione militare procederà entro due mesi successivi, all'esame di tutti i tipi di motori presentati al concorso e si pronunzierà inappellabilmente sui due punti seguenti:

a) Se fra i motori presentati esistano tipi che soddisfacciano alle condizioni di concorso in modo tale da poter essere adottati dall'amministrazione militare;

b) Quale fra i suddetti tipi sia da ritenersi il migliore per l'aggiudicazione del premio.

Il giudizio motivato di tale commissione sarà verbalizzato ed il relativo verbale sarà sottoposto all'approvazione del Ministero della guerra.

Al vincitore del concorso sarà, dal prefato Ministero della guerra corrisposto un premio di lire 80.000. In detto compenso s'intende compreso il corrispettivo di acquisto del tipo di motore prescelto, il quale perciò rimarrà di proprietà dell'amministrazione militare che si riserva la facoltà di costruire o di far costruire sul tipo stesso, senza altri compensi all'inventore, e nel modo che riterrà più opportuno, i motori destinati alle dotazioni di equipaggi da ponte.

Ai concorrenti che, senza riuscire vincitori del concorso, avranno presentati tipi di motori degni di speciale considerazione per l'importanza dei risultati raggiunti, sarà corri-

sposto un compenso a titolo di rimborso di spese nell'importo che verrà inappellabilmente fissato dalla commissione.

Nessun compenso o rimborso è dovuto agli altri concorrenti per la costruzione e presentazione al concorso dei tipi di motori di loro pertinenza, non stati prescelti dalla commissione nei modi sopra specificati.

I concorrenti non vincitori del concorso dovranno ritirare i motori presentati, a propria cura e spese entro venti (20) giorni dalla ricevuta partecipazione dell'esito del concorso, che verrà data loro a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorso tale periodo di tempo i motori non ritirati saranno utilizzati per proprio conto dall'amministrazione militare nel modo che riterrà più opportuno.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 13. — SERVIZIO SANITARIO. — **Esami a scelta per l'avanzamento al grado di maggiore chimico-farmacista.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 31 dicembre 1924.

Il giorno 9 febbraio 1925 presso il Ministero della guerra, direzione centrale di sanità militare, avranno inizio le prove di esame per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico-farmacista, a norma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 367 e del relativo regolamento e dei Regi decreti n. 261 e 262 del 23 febbraio 1922.

Sono ammessi a tali esami i capitani chimici farmacisti in S. A. P. aventi anzianità non posteriore al 1° agosto 1917 (circolare 446 *giornale militare* 1924), e che facciano domanda non oltre il giorno 25 gennaio al quale viene prorogato il termine fissato dalla citata circolare 446.

Resta inteso che i predetti capitani che non parteciperanno agli esami saranno considerati a tutti gli effetti rinunziatari all'avanzamento per il quadro del 1925.

Le competenti autorità territoriali cureranno perchè, ove non sia stato già provveduto al riguardo, siano trasmessi entro il 25 gennaio 1925, con le domande degli ufficiali, i relativi documenti caratteristici.

Per la prova scritta, al momento in cui dovrà avere inizio, la commissione imbussolerà, alla presenza dei candidati, 51 numeri corrispondenti ai temi dell'allegato *E* del predetto R. decreto n. 262 e ne estrarrà tre. Detterà i tre temi corrispondenti ai numeri estratti, fra i quali ogni singolo concorrente avrà facoltà di sceglierne uno per lo svolgimento.

La durata della prova non sarà maggiore di 8 ore. E' proibita la consultazione di appunti, sunti e pubblicazioni.

Gli argomenti delle tre prove pratiche, distinti con numeri progressivi, saranno sorteggiati per ogni concorrente, al momento in cui dovrà essere iniziata ciascuna prova, la cui durata non sarà maggiore di 8 ore. Durante le prove pratiche potrà essere dalla commissione autorizzata la consultazione di quei trattati che essa riterrà opportuno di consentire.

Le prova orale avrà la durata non superiore ai 45 minuti.

L'esame dei titoli scientifici, militari, gradi accademici e pubblicazioni, sarà fatto collegialmente dalla commissione, prima dell'inizio delle prove di esami. Il punto assegnato ai titoli, espresso in ventesimi, farà media con i voti assegnati alle varie prove di esame pure espressi in ventesimi. L'idoneità sarà conferita ai candidati che nel punto di media finale avranno riportato almeno i sedici ventesimi.

Con successiva circolare saranno designati i componenti la commissione esaminatrice ed i nomi degli ufficiali che dovranno presentarsi agli esami.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 14. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Aggiunte e modificazioni alla circolare n. 690, contenente istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 31 dicembre 1924.

Disegnatori tecnici addetti alla Direzione superiore delle costruzioni del genio militare. — A parziale modificazione di quanto è detto nella circolare n. 690 del *giornale militare* del 1924, questo Ministero, per quanto riguarda i disegnatori tecnici addetti alla direzione superiore delle costruzioni del genio militare, determina che le note di qualifica

siano compilate e firmate dall'ufficiale capo ufficio delle costruzioni (anzichè dal ragioniere geometra superiore) e rivedute e firmate dal direttore superiore.

Inoltre questo Ministero determina:

a) le note di qualifica dei *disegnatori tecnici addetti ai comandi del genio di corpo d'armata* sono compilate e rivedute dagli stessi funzionari incaricati di compilare e rivedere le note dei ragionieri geometri addetti ai comandi stessi.

b) per il *ragioniere geometra ed i disegnatori tecnici addetti all'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio,* le note sono compilate e firmate dall'ufficiale superiore capo dell'ufficio e rivedute e firmate dal generale a disposizione per l'arma del genio;

c) per *i ragionieri, i capitecnici ed i disegnatori tecnici addetti al servizio chimico militare,* le note sono compilate e firmate dall'ufficiale superiore capo ufficio e rivedute e firmate dal direttore del servizio chimico militare.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 15. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme complementari sulla contabilità in materia, riguardanti le comunicazioni semestrali da farsi alla ragioneria centrale, agli effetti delle variazioni patrimoniali.** — (Ragioneria centrale). — 31 dicembre 1924.

Disposizioni generali. — Ferme restando le disposizioni date colla circolare 375 del giornale militare corrente anno, nei riguardi della contabilità in materia, si aggiungono le seguenti, dirette ad ottenere un migliore esame analitico delle variazioni avvenute nel patrimonio del Ministero della guerra ed un più efficace controllo sul materiale dei magazzini militari.

Si rammenta, in via preliminare, a tutti indistintamente gli enti dell'Esercito la necessità di osservare scrupolosamente i termini stabiliti per la resa dei conti, giusta il n. 4 della circolare 375 sopracitata.

Deve essere quindi massima cura di ogni amministrazione di sistemare nel più breve tempo possibile ogni pendenza contabile che intralci la chiusura delle scritture, evitando così, nel caso specifico dei movimenti di materiali, che le richieste di scarico siano lungamente trattenute presso l'amministrazione ricevente, prima di essere regolarmente quietanzate.

Quelle amministrazioni che senza plausibile motivo non avessero ricevuto in restituzione dagli enti corrispondenti, entro il periodo massimo di due mesi, le richieste di scarico inviate loro per la quietanza, ne riferiranno a questa ragioneria centrale per i provvedimenti del caso.

Prospetto valutativo modello 253. — I dati riassuntivi tratti dal registro valutativo modello 251 secondo il quart'ultimo capoverso del n. 52 della circolare 375, dovranno essere completati da una dimostrazione illustrativa che verrà riportata a tergo dello stesso prospetto valutativo modello 253, trascrivendo in ogni titolo richiamato in tale dimostrazione, i singoli valori che diedero luogo a mutazioni patrimoniali o quelle notizie che servano a giustificare le mutazioni stesse.

La dimostrazione illustrativa di che è cenno è quella qui di seguito riportata:

TITOLO I

Aumenti per acquisti						Diminuzioni per vendite o cessioni					
Capitoli di bilancio	Costo reale	Valore di inventario	Capitoli di bilancio	Costo reale	Valore di inventario	Capitoli di bilancio	Ricavato	Valore di inventario	Capitoli di bilancio	Ricavato	Valore di inventario

Valore eguale al Titolo I Aumenti { costo reale L..... / al prezzo d'inventario L.....

Valore eguale al Titolo I diminuzioni { Somma totale ricavata L..... / prezzo d'inventario L.....

INDICAZIONI CIRCA GLI ALTRI TITOLI	
Aumenti	Diminuzioni
Titolo II (vedi a tergo annotazione (3) :	Titolo II (vedi a tergo annotazione (3) : ....
Titolo III. Il valore inscritto nel presente titolo comprende i materiali: *a*) rinvenuti nei magazzini L..... *b*) presi in carico per cambio di nomenclatura L..... *c*) per cambio di prezzo L..... *d*) per composizione o scomposizione L..... *e*) per errore di scrittura o d'inventario L..... *f*) per cambio di classe L..... *g*) provenienti da fuori servizio L..... *h*) provenienti da trasformazioni o lavorazioni del Corpo L.....	Titolo III. Il valore inscritto nel presente titolo comprende i materiali: *a*) riconosciuti mancanti L..... *b*) scaricati per cambio di nomenclatura L..... *c*) per cambio di prezzo L..... *d*) per composizione e scomposizione L..... *e*) per errore di scrittura o d'inventario L..... *f*) per cambio di classe L..... *g*) dichiarati fuori servizio L..... *h*) consegnati all'industria privata per essere trasformati L.....
Titolo IV. Il valore del presente titolo comprende i materiali : *a*) rinvenuti abbandonati L..... *b*) di preda bellica L..... *c*) avuti in dono L.....	Titolo IV. Il valore del presente titolo comprende i materiali : *a*) impiegati in lavori imprevisti L..... *b*) perduti per forza maggiore L..... *c*) scaricati per calo naturale L..... *d*) ceduti in dono L..... ....
Titolo VI. I materiali compresi nel presente titolo si ebbero : *a*) dal gruppo *A* per L..... *b*) dal gruppo *B-II* per L..... *c*) dal gruppo *B-III* per L..... *d*) dal gruppo *B-IV* per L..... *e*) dal gruppo *B-V* per L..... *f*) dal gruppo *C* per L.....	Titolo VI. I materiali compresi nel presente titolo furono passati : *a*) al gruppo *A* per L..... *b*) al gruppo *B-II* per L..... *c*) al gruppo *B-III* per L..... *d*) al gruppo *B-IV* per L..... *e*) al gruppo *B-V* per L..... *f*) al gruppo *C* per L.....
Titolo VII. I materiali compresi nel presente titolo riguardano : *a*) oggetti ripresi in magazzino e ritirati ai cessanti dal servizio L..... *b*) materiali avuti dalle officine : Nuovi L..... Riparati L..... trasformati L..... prodotti di disfacimento L..... materie prime, attrezzi ecc. L..... residui di lavorazione L..... tolti da immobili militari L.....	Titolo VII. I materiali compresi nel presente titolo riguardano : *a*) consumi di dotazioni in genere L..... *b*) distribuzioni alla truppa L..... ai quadrupedi L..... *c*) materiali passati all'officine : da disfare L..... trasformare L..... materie prime, attrezzi, ecc., impiegati nei lavori L..... inscritti negli inventari degli immobili L.....

Come rilevasi dalla unita dimostrazione, il valore globale riportato per ogni titolo, sia in aumento sia in diminuzione, ha il seguente svolgimento esplicativo:

a) I valori riportati al titolo 1° (aumenti o diminuzioni) debbono essere suddivisi secondo gli effetti prodotti sui bilanci finanziari della spesa e dell'entrata, mediante la indicazione dei vari capitoli e la dimostrazione della somma reale pagata o riscossa, in confronto con i prezzi d'inventario.

E' ovvio che nei titoli predetti debbansi solamente comprendere le variazioni patrimoniali che abbiano dato luogo a movimento effettivo di bilancio (pagamenti effettuati dal Ministero con mandato diretto o da enti militari con anticipazioni; versamenti in tesoreria) e non al semplice passaggio di assegnazioni, tra enti militari.

b) Il titolo II, dovrà essere svolto secondo le disposizioni contenute nel n. 55 della circolare 375 ed indicate pure nella nota (3) apposta in calce al prospetto valutativo.

c) Il titolo III, dovrà essere completato con i valori parziali relativi ad ogni specie di mutazione patrimoniale, secondo quanto è richiesto dalla stessa dimostrazione illustrativa.

d) Il titolo IV, sarà pure completato nel modo suddetto, avvertendo però che per le cessioni riguardanti i doni, sia attive che passive, dovrà essere chiaramente specificato: l'ente od il privato che effettuò od al quale venne fatto il dono, la specie generica del materiale donato, la disposizione dell'Autorità per ordine della quale fu operato il trasferimento del materiale.

e) Il titolo VI, avrà pure il suo svolgimento nello specificare i singoli valori riguardanti il passaggio di materiali da un gruppo all'altro, valori che saranno indicati in inchiostro rosso nei riepiloghi modello 30, R. A., qualora il movimento contabile che vi si riferisce abbia dato luogo a passaggi fra consegnatari.

f) Il titolo VII, sarà pure dettagliatamente svolto, comprendendo, in aumento: il valore dei materiali ritirati ai cessanti dal servizio e ripresi in magazzino dopo le consuete riparazioni; i valori singoli dei materiali avuti dalle officine e dimostrati sui relativi conti giudiziali dei lavori; in

diminuzione: i materiali somministrati alla truppa; ai quadrupedi, ecc. e quelli passati in lavorazione alle officine suddette.

Il movimento a valore riguardante le officine servirà di controllo con i prospetti valutativi che le officine stesse faranno pervenire alla ragioneria.

* * *

La dimostrazione analitica sopra specificata sarà riportata a mano sui modelli 253 sino a quando gli Stabilimenti militari di pena non avranno provveduto alla ristampa dei modelli stessi od alla loro modificazione; fino a tale epoca sarà riportato pure sulla facciata principale del modulo il totale separato dei valori in aumento, o di quelli in diminuzione, oltre quello della consistenza ed aumenti.

Tutti i dati occorrenti per la compilazione della dimostrazione saranno presi dalle richieste di carico e di scarico dell'esercizio cui la dimostrazione medesima si riferisce.

* * *

Resta immutata la disposizione per la quale le richieste di carico e scarico che alla fine del semestre non fossero state riportate sul registro modello 251, all'atto della trasmissione dell'ultimo modello 253, andranno a far parte della gestione del semestre od esercizio successivo, sia per quanto riguarda la contabilizzazione interna, sia per quanto si riferisce alla registrazione sui conti giudiziali modello 1022, B.

Inoltre negli elenchi dei materiali acquistati durante l'esercizio e non ancora pagati e su quelli dei materiali venduti il cui importo non sia ancora stato versato in tesoreria, (che debbono pervenire alla ragioneria col prospetto valutativo del 2° semestre, non oltre il 20 luglio, giusta l'ultimo comma del n. 52 della circolare 375) sarà indicato oltre al valore reale da pagare o da riscuotere, anche il valore di inventario della corrispondente partita, che sarà inscritta al titolo III, del prospetto valutativo.

Prospetti modello 253, *suppletivi*. — Nel caso che per circostanze eccezionali ed in relazione alle disposizioni emanate con la presente, alcuni enti militari non siano in grado di fornire, col prospetto valutativo del 2° semestre da trasmettersi non più tardi del 20 luglio, i dati patrimoniali esatti ed in perfetta concordanza colle scritture inviate alla Corte dei conti, e debbano quindi darli in via approssimativa, gli enti stessi, dovranno poi al più presto possibile compilare un *prospetto valutativo suppletivo modello* 253, nel quale saranno trascritte per addizione o per differenza, le eventuali rettificazioni da apportare ai dati patrimoniali precedentemente comunicati.

Quegli enti che abbiano invece potuto chiudere i propri conti giudiziali e concordarne le risultanze col prospetto valutativo del 2° semestre, porranno in testa al prospetto medesimo, in modo ben visibile, la parola « *Definitivo* ».

L'adozione del prospetto suppletivo di cui sopra, deve avere carattere di eccezione, e quindi per quanto possibile, se ne deve evitare la necessità.

Si soggiunge che il prospetto suddetto dev'essere *assolutamente unico* per esercizio e dev'essere fatto pervenire a questa ragioneria centrale non oltre il 1° di ottobre, successivo all'esercizio scaduto.

Non si potrà perciò tenere alcun conto di quei prospetti suppletivi che pervenissero alla ragioneria dopo la data suddetta, dato anche che il 30 settembre è il termine massimo fissato dall'articolo 611 del nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato per la resa dei conti giudiziali alla Corte dei conti.

Come fu detto le variazioni da dimostrare sul *prospetto valutativo suppletivo modello* 253, dovranno esservi riportate per addizione o per differenza, e cioè nel modo qui di seguito indicato:

a) Se trattisi di rettificazione da apportare in *aumento* ad uno *dei titoli di aumento*, basterà riportarè nel quadro degli *aumenti*, al titolo relativo, la somma da aggiungere, preceduta dal segno + ;

b) Se trattisi di rettificazioni da apportare in *diminuzione* ad uno dei *titoli di aumento*, basterà riportare nel quadro degli *aumenti*, al titolo relativo, segnandola in inchiostro rosso, la somma da detrarre, preceduta dal segno —.

In modo analogo si procederà alle eventuali rettificazioni da apportare al quadro delle *diminuzioni*.

Quanto sopra è in armonia colle norme generali emanate con la circolare 375 del Giornale Militare corrente anno, e particolarmente con n. 2 della circolare sopracitata.

Conti delle officine negli arsenali e stabilimenti. — Per quanto riguarda la compilazione dei conti giudiziali delle officine militari di artiglieria e genio restano invariate le norme già vigenti prescritte dai rispettivi regolamenti sul materiale dell'arma.

La resa di tali conti sarà invece effettuata nei modi stabiliti per le altre contabilità in materia, ed i conti stessi saranno quindi inviati, pel tramite degli uffici di contabilità e revisione di corpo d'Armata, alle competenti direzioni generali del Ministero.

Però, per porre in grado questa ragioneria centrale di avere con sollecitudine e con una dimostrazione semplice, i dati patrimoniali riguardanti le mutazioni avvenute nelle officine, si dispone l'adozione di un prospetto valutativo conforme al modello qui riportato, che le direzioni degli stabilimenti faranno annualmente pervenire alla ragioneria medesima, debitamente compilato, non più tardi del 20 settembre successivo all'esercizio scaduto.

MOD. **253**-*bis*.

. . . . . .

PROSPETTO VALUTATIVO dei materiali in lavorazione negli arsenali ed officine militari durante l'esercizio 19...-19....

	INDICAZIONE DEI MOVIMENTI		Ammontare
	(1) Valore della consistenza al 1° luglio 19.... . . . . . L.		
	Aumenti.		
1	*Derivanti da fatti di bilancio:* *a*) Acquisti dal commercio a m. spese di cui L. ..... sul Cap.... ; L. ..... sul Cap.... ; L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ... *b*) Mano d'opera (paghe, mercedi di picchetto, soprassoldi, ecc.) pagate L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap.... ; L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ... *c*) Spese: per lavorazioni all'industria privata, pagate L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ... ; aliquota di spese generali, pagate L. ..... sul Cap. ... L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ... ; L. ..... sul Cap. ...		
2	*Permutazioni:* Materiali avuti dai magazzini: materie prime, strumenti, attrezzi, ecc. L. ..... ; materiali da riparare L. ..... ; da trasformare L. ..... ; da disfare L.		
3	*Modificazioni di valore* per minor costo delle minute spese L. ..... ; minor costo di prodotti nuovi L. ..... ; aumento di valore dei trasformati L. ..... ; dei riparati L.		
	Totale aumento ... L.		
	Totale consistenza ed aumenti ... L.		
	Diminuzioni.		
1	*Permutazioni:* Materiali versati ai magazzini: prodotti nuovi L. ..... ; riparati L. ..... ; trasformati L. ..... ; prodotti di disfacimento L. ..... ; materie prime, attrezzi e residui di lavorazioni L.		
2	*Consumi di dotazioni* per le riparazioni eseguite L. ....., le trasformazioni L. ....., i disfacimenti L. ....., i lavori estranei alle officine L.		
3	*Modificazioni di valore* per maggior costo delle minute spese L. ..... ; diminuzione di valore dei trasformati L. ..... ; dei riparati L. ..... ; differenza in meno tra i disfatti ed i prodotti di disfacimento L.		
	Totale diminuzioni ... L.		
	(1) Valore della consistenza al 30 giugno 19.... . . . . . L.		

A ..... li, ... 19....

Il Vice Direttore

(1) In tale valore deve comprendersi anche quello della mano d'opera impiegata nei materiali esistenti nelle officine e tenersi conto delle eventuali differenze per cambiamento di prezzo.

Biblioteche militari di presidio. — Nulla è variato circa quanto concerne la gestione delle biblioteche militari di presidio, restando altresì invariate le disposizioni date con la circolare 669 del *giornale militare* del 1923, ad eccezione però del 2° comma della circolare predetta che resta modificata come appresso:

« Ai predetti uffici di revisione dovranno quindi essere inviati i prospetti valutativi di cui al n. 81 delle norme per il servizio delle biblioteche militari di presidio, con i relativi titoli giustificativi. Una copia di tali prospetti sarà inoltre inviata direttamente dall'amministrazione della biblioteca, alla ragioneria centrale, entro i termini stabiliti dalle norme summenzionate e cioè non più tardi del *ventesimo giorno* dopo scaduto l'esercizio finanziario cui si riferisce.

« Detta copia sarà completata nella parte *C* del prospetto con l'indicazione, in margine, delle somme realmente pagate o di quelle riscosse, per acquisti o vendite, sia di libri e carte, sia di mobili, arredi, suppellettili, ecc. ».

Mobili, suppellettili, ecc., in carico agli uffici. — La gestione dei mobili, arredi, ecc., degli stabilimenti, comandi ed uffici che non hanno consiglio d'amministrazione e degli alloggi militari continua ad essere regolata dalle disposizioni riportate nel libro terzo, titolo II, capo IV, articolo 545 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi istituti e stabilimenti militari.

La gestione della mobilia e masserizie in carico agli uffici delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria continua pure ad essere regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 599 e seguenti della istruzione per il servizio del materiale dell'arma.

In analogia a tali norme e con riferimento a quelle del predetto capo del regolamento d'amministrazione, anche le direzioni e gli stabilimenti del genio militare che finora avevano compreso in massima il valore di carico della mobilia e masserizie, sui conti giudiziali del materiale del genio, dovranno stralciare il valore stesso e dimostrare la relativa consistenza e le variazioni patrimoniali di tale materiale sui registri inventario modello 704 del catalogo.

Per effetto di ciò la gestione dei mobili, arredi, suppellet-

tili, ecc., verrà dal consiglio d'amministrazione, previo atto deliberativo, affidata ad un funzionario o ad un ufficiale che assumerà la denominazione di « economo ».

L'inventario modello 704 sarà compilato in due esemplari firmati dall'economo, vistati dal relatore, e completati col visto del capo ragioniere del Ministero della guerra. Un esemplare sarà conservato dal Ministero (ragioneria) e l'altro dall'amministrazione interessata.

Per la rinnovazione e compilazione degli inventari, per la compilazione dei giornali degli aumenti e delle diminuzioni modello 705 del catalogo e della dimostrazione a valore delle variazioni avvenute nella loro consistenza modello 706 del catalogo, valgono le norme riportate nei rispettivi moduli. I giornali e le dimostrazioni suddette sono firmati dall'economo e dal consiglio d'amministrazione.

Per la inscrizione dei mobili, arredi, ecc., sugli inventari e per quanto riguarda la constatazione dei movimenti avvenuti nei medesimi, valgono le norme riportate negli articoli 550 e seguenti del regolamento d'amministrazione.

Alla fine dell'esercizio e non oltre il 15 luglio, sarà trasmesso alla ragioneria centrale un esemplare della dimostrazione a valore modello 706 del catalogo, debitamente completata colla consistenza iniziale, con le variazioni in aumento ed in diminuzione e con la consistenza finale.

Sull'elenco che accompagna la dimostrazione modello 706 saranno date le spiegazioni analitiche circa i vari movimenti riportati sulla dimostrazione medesima.

I mobili, arredi, ecc, sono soggetti alla ricognizione triennale,, prescritta dal decreto luogotenenziale 23 marzo 1916, n. 390 (Circolare n. 339 del *giornale militare* 1916).

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 16. — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Passaggi dai ruoli della classe di ascrizione a quelli della classe di nascita.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 dicembre 1924.

A soluzione di quesiti mossi dalle autorità dipendenti, questo Ministero avverte che nel procedere al passaggio dal ruolo della classe di ascrizione a quello della classe di na-

scita dei militari nati anteriormente al 1901, non occorre riportare tutte le variazioni ed annotazioni matricolari contenute nel ruolo cui i militari cessano di appartenere, ma basta invece che si segua la procedura del § 58 del regolamento per le matricole, annotando cioè sul ruolo della classe di nascita soltanto il cognome, nome, paternità, classe e numero di matricola del ruolo vecchio, acciocchè si possa, quando occorra, ricorrervi facilmente.

E' superfluo aggiungere che quei distretti, i quali avessero invece operata integralmente la trascrizione dovranno lasciarla sussistere; in tal caso peraltro, com'è naturale, le variazioni successive saranno inserite nel solo ruolo della classe di nascita.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 17. — MILITARI DI TRUPPA — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa chiamati per la visita medica psicofisiologica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 dicembre 1924.

In seguito ai bandi di concorso per l'arruolamento nella R. Aeronautica di elementi per determinate specialità, alcuni militari di truppa aspiranti a tale arruolamento sono già stati chiamati alla visita medica psicofisiologica ed altri verranno chiamati successivamente alla visita stessa in relazione al graduale sviluppo del programma aeronautico.

Gli idonei in tale visita sono avviati alle scuole di aviazione, mentre i non idonei vengono restituiti ai corpi di provenienza.

Si avverte che, per accordi intervenuti col commissariato d'aeronautica, la spesa per viaggio dei militari chiamati per la visita medica psicofisiologica deve essere posta a carico del centro equipaggi R. Aeronautica in Roma e che per conseguenza i corpi dovranno rivolgersi a detto ente per chiedere il rimborso delle spese all'uopo sostenute.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 40ª, anno 1924, circolare n. 520:

A pagina 2043, n. 16, lettera A) riga 31, *ove dice*: in data 3 giugno c. a. n. 284, *leggasi*: in data 3 giugno c. a. numero 2940.

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pag. 2811, depennare il capitano *Miglioranzi* Alberto.

A pag. 2812, depennare il capitano *Rossi* Ezio.

Dispensa 59ª, anno 1924, pagina 2878:

Nel sommario della circolare n. 726, *ove si legge*: Ricognizioni trimestrali dei mobili, ecc., *porre*: Ricognizioni triennali dei mobili, ecc.

Dispensa 59ª, anno 1924, pagina 2903:

Nell'intestazione della circolare n. 726, *ove si legge*: Ricognizioni trimestrali dei mobili, ecc., *porre*: Ricognizioni triennali dei mobili, ecc.

Prezzo della presente dispensa L. 1, 10

(4198) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1925 — 9 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 18 **24 dicembre 1924.** DISPOSIZIONI VARIE.
R. decreto n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato . . . . *Pag.* 18

Circolare N. 18. DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 2114, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato.** (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 24 dicembre 1924. (*Gazzetta ufficiale* n. 1, del 2 gennaio 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, che dispone il coordinamento in testo unico delle disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati statali, con quelle, che vi abbiano attinenza, del primo decreto sopraindicato;

Viste le modificazioni apportate ai precitati decreti dai Regi decreti 8 agosto 1924, n. 1323, 23 ottobre 1924, n. 1787, e 10 novembre 1924, n. 1956;

Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, visto, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato.

Classificazione generale dei salariati dello Stato.

Art. 1.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 1).

I salariati che prestano la loro opera allo Stato appartengono a quattro distinte categorie:

a) operai permanenti, assunti cioè stabilmente ed inscritti a matricola;

b) operai temporanei, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro, che in nessun caso devono oltrepassare la

scadenza dell'esercizio finanziario, ma rinnovabili e rescindibili;

c) operai giornalieri, assunti cioè di volta in volta per lavori determinati, di breve durata;

d) incaricati, stabili e provvisori, addetti a pubblici servizi.

Gli apprendisti appartengono esclusivamente ai salariati della categoria *b*).

Per gli operai temporanei, mutilati o invalidi di guerra o vedove ed orfani minorenni di guerra, i contratti di lavoro devono essere rinnovati alla loro scadenza quando non ostino speciali ragioni, da riconoscersi dalla competente amministrazione centrale.

Art. 2.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 2).

I regolamenti speciali delle singole amministrazioni determinano a quale delle categorie indicate al precedente articolo 1 appartengono i dipendenti salariati, uniformandone il trattamento a quello stabilito per la categoria medesima dal presente decreto.

Capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili.

Art. 3.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, art. 3;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *a*).

Fra i salariati, che posseggano speciali attitudini e requisiti, vengono scelti quelli da preporre a squadre o gruppi di altri salariati, per dirigerne e sorvegliarne l'operato nell'adempimento degli incarichi o nella esecuzione dei lavori loro affidati. I salariati come sopra prescelti assumono le denominazioni di capi operai, capi d'arte, sorveglianti o le altre stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, la nomina alle funzioni di cui al precedente comma ha carattere definitivo, salvo revoca, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, per incapacità, difetto di energia, sop-

pressione o riduzione di servizio o per altri motivi che interessino comunque il funzionamento dei servizi.

Agli operai temporanei e giornalieri ed agli incaricati provvisori le funzioni di cui al precedente comma primo sono affidate temporaneamente per la esecuzione di determinati lavori o servizi.

Possono eccezionalmente essere nominati capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, nonchè operaie di controllo o sorveglianza, permanenti o temporanei, anche estranei alle maestranze statali.

Classificazione dei mestieri e delle paghe. Numero dei salariati.

Art. 4.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 4).

La tabella *A*, annessa al presente decreto, stabilisce, per il personale operaio permanente, i gruppi di mestieri e servizi, le classi di paghe giornaliere e gli aumenti periodici delle paghe stesse.

Il numero massimo degli operai permanenti di ciascuna amministrazione, compresi quelli di cui al precedente articolo 3, e la loro ripartizione nei gruppi di mestieri e di servizi saranno determinati coi decreti Reali di cui al successivo articolo 89.

Con la stessa forma saranno approvate le successive variazioni, sia al numero che alle paghe degli operai.

E' vietato di assumere operai permanenti in più del numero stabilito per ciascun gruppo, anche se vi siano corrispondenti o maggiori vacanze nei gruppi inferiori.

Art. 5.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 5).

Il numero degli operai temporanei e giornalieri varia a seconda delle esigenze dei servizi e dei lavori, e le loro paghe sono determinate seguendo i criteri di cui al successivo articolo 16, sulla base media dei salari della piazza o della regione circostante, dall'amministrazione centrale, ovvero,

nei casi in cui lo consentano i singoli regolamenti, dagli organi dirigenti responsabili, ai quali ultimi è vietato di eccedere, per qualsiasi motivo, gli assegni di fondi loro fatti, nei limiti delle disponibilità del bilancio, dalle singole amministrazioni centrali.

E' fatto obbligo ai detti dirigenti responsabili di licenziare, senza indugio, il personale eccedente il bisogno.

Art. 6.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 6).

La tabella *B*, allegata al presente decreto, stabilisce i gruppi, le classi di retribuzioni mensili ed i relativi aumenti periodici per gli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi.

Per gli incaricati provvisori la retribuzione è determinata di volta in volta dall'amministrazione competente, in relazione alla prestazione ad essi richiesta e con le modalità stabilite dai singoli regolamenti.

Il numero massimo degli incaricati stabili è determinato per ogni amministrazione e per ciascun servizio coi decreti Reali di cui al successivo art. 89.

Paghe degli operai.

Art. 7.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 7;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *b*).

La paga degli operai è giornaliera ed è divisa in otto quote uguali, quante cioè sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro, salvo il disposto del successivo art. 28 per i lavori a cottimo.

Essa è dovuta pei soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, con le eccezioni previste dal presente articolo e dai successivi articoli 8, 38 e 65.

Ogni ora di assenza dal lavoro per motivi indipendenti dal servizio, anche se giustificata, dà luogo, per gli operai che non lavorano a cottimo, alla perdita di una quota ora-

ria della paga giornaliera, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari per le assenze ingiustificate.

Ai mutilati, invalidi, vedove ed orfani minorenni di guerra è concesso il permesso di uscita dallo stabilimento, senza perdita di competenze, una volta al mese, per il tempo occorrente per la riscossione della pensione.

Non perdono le competenze gli operai e gli incaricati stabili, assenti perchè chiamati ad esercitare le funzioni di giurato, oppure a testimoniare in cause nell'interesse dell'amministrazione.

Art. 8

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 8;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *b*.

Può corrispondersi la paga per tutti i giorni, compresi i festivi, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti:

a) ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte ed alle operaie di controllo o sorveglianza;

b) agli operai in genere, che, per l'incarico loro affidato, prestano tutti i giorni, compresi i festivi, un servizio di semplice custodia o un'opera discontinua, anche oltre i limiti dell'orario normale ed in ore notturne, come custodi di immobili, portinai, guardiani, conducenti, fontanieri, manovratori, marittimi addetti a galleggianti ed altri operai, da specificarsi nei singoli regolamenti.

Indennità temporanee di caro viveri.

Art. 9.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 9).

Le indennità temporanee di caro viveri per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili sono quelle determinate dalle disposizioni in vigore alla data di applicazione del presente decreto, dedotta la somma di L. 780 annue, assorbita e consolidata nelle paghe di cui alla tabella *A*, o nelle retribuzioni di cui alla tabella *B*.

Le indennità predette sono corrisposte, sospese o ridotte con le norme da stabilirsi nei decreti Reali di cui al successivo art. 89.

La riduzione può essere fatta anche per le quote giornaliere od orarie.

Art. 10.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 10).

Per gli operai temporanei o giornalieri le indennità di cui al precedente articolo sono corrisposte nella misura della piazza. Ove in qualche località non sia uso tener distinta nelle retribuzioni correnti la quota relativa all'aumento per caro-viveri, le retribuzioni stesse dovranno, per gli operai temporanei, scindersi in paga e indennità di caro-viveri, in relazione al trattamento fatto nelle località contigue.

Art. 11.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 11).

Nulla è innovato nei riguardi delle indennità temporanee di caro viveri corrisposte, alla data di applicazione del presente decreto, agli incaricati provvisori addetti ai pubblici servizi.

Assunzioni.

Art. 12.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 12;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *c*).

Le assunzioni dei salariati dello Stato si effettuano:

a) mediante concorso, se trattisi di operai permanenti, specializzati o comuni (gruppi II, III, IV e V della tabella *A*);

b) a scelta, se trattisi di operai temporanei e giornalieri, nonchè di incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi (gruppi I, II e IV della tabella *B*);

c) per concorso od a scelta, secondo le norme dei singoli regolamenti, previa, in ogni caso, autorizzazione mi

nisteriale ed il favorevole risultato di un periodo di esperimento, se trattisi di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, oppure di operaie di controllo o di sorveglianza (gruppi I, II e IV della tabella *A*), che vengano assunti fra persone estranee alle maestranze statali.

Art. 13.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 13).

I regi decreti di cui al successivo art. 89 ed i regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono le eccezioni alle forme di reclutamento di cui al precedente art. 12, per speciali categorie di salariati o per determinati servizi, i requisiti necessari per l'ammissione, nonchè i titoli di precedenza, a parità di condizioni, per i mutilati, invalidi, vedove ed orfani minorenni di guerra, per i combattenti e per altre categorie di concorrenti.

Art. 14.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 14;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *d*).

Indipendentemente dalla precedenza di cui all'art. 13 del presente decreto, è riservato, in ciascuna categoria di salariati, ai mutilati ed invalidi di guerra il numero di posti prescritto dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I posti di cui sopra che, in complesso, rimanessero scoperti, in difetto di aspiranti mutilati e invalidi di guerra, o per loro inidoneità, sono riservati agli ex-combattenti che abbiano i requisiti richiesti.

Paga di ammissione o di nomina.

Art. 15.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 15;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *e* ed *i*).

Gli operai permanenti comuni (gruppi III e V della tabella *A*) e gli incaricati stabili (gruppi I, II e IV della tabella *B*) vengono assunti in servizio con la paga o la retribuzione minima. Ove, però, essi provengano rispettivamente dagli operai temporanei o dagli incaricati provvisori

in servizio, la paga viene loro assegnata coi criteri che saranno stabiliti dai decreti di cui al successivo art. 89.

Gli operai permanenti specializzati (gruppi II e IV della tabella *A*) possono essere assunti con una delle paghe normali superiori alla minima. Tale paga di ammissione è stabilita provvisoriamente, in relazione al mestiere o servizio, in base a prova d'arte o ad altri elementi, e viene poi fissata in modo definitivo, dopo un congruo periodo di esperimento, tenendo conto esclusivamente della capacità tecnica, delle speciali attitudini e del rendimento.

I Regi decreti di cui al successivo art. 89 stabiliranno i criteri di assegnazione della paga, all'atto della nomina, ai permanenti, capi operai, sorveglianti e simili, capi d'arte ed alle operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV della tabella *A*).

All'atto della nomina, i capi incaricati stabili di cui al gruppo III della tabella *B* ricevono la retribuzione iniziale.

Gli ex combattenti che abbiano prestato più di un anno di servizio presso l'esercito operante, o che siano mutilati o invalidi di guerra, oppure decorati al valore, ottengono, all'atto dell'assunzione, sia come operai permanenti di qualsiasi gruppo, che come incaricati stabili appartenenti ai gruppi I, II e IV, la paga normale o retribuzione immediatamente superiore a quella loro spettante, ai termini del presente articolo e dei Regi decreti di cui al successivo art. 89.

Art. 16.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 16).

Criteri analoghi a quelli stabiliti dal secondo comma del precedente art. 15 sono seguìti per gli operai temporanei e giornalieri, le cui paghe di ammissione devono essere contenute fra il limite minimo e quello massimo dei salari correnti sulla piazza o nella regione circostante.

Aumenti di paga.

Art. 17.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 17).

Per gli operai permanenti dei gruppi III e V della tabella *A*, gli aumenti di paga, fino a quella massima nor-

male, hanno luogo, secondo l'ordine di progressione delle classi di paghe giornaliere stabilite dalla tabella stessa, esclusivamente per anzianità congiunta ad idoneità, dopo un periodo di permanenza in ciascuna paga, che è biennale per i primi due aumenti e triennale per i successivi. Gli aumenti per anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio o il triennio.

Per gli operai permanenti degli altri gruppi gli aumenti di paga, oltrechè per anzianità, con le norme di cui al comma precedente, possono essere conferiti a scelta, con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio di ciascun anno, dopo compiuto almeno un biennio di permanenza nella paga, limitatamente, per ogni classe di paga, al 15 per cento degli operai che alle date predette hanno compiuto il biennio stesso.

Possono conferirsi in semestri successivi gli aumenti di paga a scelta precedentemente non concessi nel limite predetto.

Art. 18.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 18).

I regolamenti delle singole amministrazioni determinano se e per quali lavori o servizi siano consentite, nei limiti stabiliti dalla tabella *A*, paghe eccezionali per gli operai permanenti del I, II e IV gruppo, che abbiano almeno due anni di permanenza nella paga massima normale e si distinguano in modo particolare per perizia e speciali attitudini.

I regolamenti stessi determinano, altresì, le modalità per il conferimento delle indicate paghe eccezionali, nonchè il numero massimo di operai a cui queste possono essere concesse.

Art. 19.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 19).

Per gli incaricati stabili riconosciuti meritevoli, l'aumento di retribuzione ha luogo secondo l'ordine di progressione risultante dalla tabella *B*, con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo al giorno in cui compiono un quadriennio di permanenza nella propria classe.

Cambi di mestiere. Passaggi di gruppo.

Art. 20.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 20).

Sono consentiti cambi di mestiere soltanto nell'interesse del servizio.

Essi possono aver luogo in seguito ad esito favorevole di una regolare prova di arte.

Quando, per gli operai permanenti, il cambio di mestiere implichi il passaggio ad un gruppo superiore, non è consentito di effettuarlo se non in occasione di nuove ammissioni. Coloro che partecipino al relativo concorso e non riescano vincitori perdono ogni retribuzione per la durata delle prove.

Orario di lavoro. Giorni festivi.

Art. 21.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 21).

L'orario normale di lavoro degli operai è di quarantotto ore effettive settimanali, ripartite in otto ore giornaliere, escluse le domeniche.

Gl'intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodo di lavoro. E', però, compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie, senza eccezione, per tutti gli operai.

Art. 22.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 22).

Quando ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale. Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione, o, infine, i casi in cui debbasi provvedere a lavori o servizi che possono essere eseguiti soltanto all'infuori dell'orario normale.

Art. 23.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 23).

L'amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanali. Tali riduzioni possono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Eguale compenso può aver luogo per le feste, obbligatorie o consuetudinarie, ricorrenti nel corso della settimana.

Art. 24.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 24).

Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

Art. 25.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 25).

Gli operai dello Stato non possono rifiutarsi, senza giustificati motivi, di lavorare oltre l'orario o nei giorni festivi. Non possono neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, nè di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Art. 26.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 26).

Le disposizioni dei precedenti articoli dal 21 al 25 non si applicano agli operai di cui all'art. 8, lettera *b*), del presente decreto ed agli incaricati addetti ai pubblici servizi, i quali sono obbligati a prestare l'opera propria secondo le speciali esigenze dei servizi o dei lavori loro affidati.

Lavoro a cottimo.

Art. 27.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 27).

E' consentito il lavoro a cottimo quando l'amministrazione lo giudichi conveniente nell'interesse del servizio.

La partecipazione al lavoro a cottimo non costituisce diritto per gli operai, e quindi tale sistema di lavoro può essere adottato anche per una parte sola di essi.

Art. 28.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 28; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *f*).

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonchè i criteri di ripartizone del relativo guadagno nel cottimo collettivo. Le tariffe devono essere stabilite sulla base di un guadagno presumibile non superiore al 30 per cento della paga ordinaria del singolo cottimista o della paga media delle squadre dei cottimisti.

Ove l'esperienza dimostri che il guadagno medio effettivo venga a superare una percentuale da stabilirsi nei regolamenti delle singole amministrazioni e che, in nessun caso, può superare il 35 per cento, deve procedersi alla modificazione delle tariffe.

Art. 29.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 29; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *e*).

Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli incaricati addetti ai pubblici servizi, gli inservienti, i magazzinieri, gli operai di cui al precedente art. 8 e gli altri che saranno specificati dai regolamenti.

Art. 30.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n.2994, art. 30).

E' fatto assoluto divieto di concedere compensi per mancato cottimo o per altri titoli analoghi.

Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Art. 31.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 31).

Per gli operai, esclusi quelli di cui all'art. 8, lettera *b*), del presente decreto, è considerato come lavoro straordinario

quello prestato in ogni settimana, compresi eventualmente i giorni festivi, oltre le prescritte quarantotto ore, secondo le norme che saranno stabilite dai Regi decreti di cui al successivo articolo 89.

Art. 32.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 32).

Per gli operai di cui al precedente art. 31, è considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo

Art. 33.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 33).

Il lavoro straordinario e quello notturno sono consentiti nei soli casi d'indilazionabile necessità, a giudizio dell'amministrazione ed a condizione che non siano superate le assegnazioni di fondi fatte per ogni servizio, nei limiti delle disponibilità del bilancio.

Art. 34.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 34).

Il lavoro straordinario diurno, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, è remunerato con la paga oraria ordinaria, aumentata di una quota variabile dal 10 al 20 per cento, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti.

Art. 35.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 35; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *q*).

Il lavoro notturno, ordinario o straordinario, degli operai permanenti, temporanei e giornalieri, è compensato con un aumento del 20 per cento sulla paga ordinaria diurna, fatta eccezione per gli operai di cui al precedente art. 8, lett. *b*), per i quali il servizio notturno è compensato secondo le norme dei singoli regolamenti.

Il lavoro festivo, quando non sia compensativo, è retribuito nella stessa misura del lavoro notturno. Questa disposizione non si applica al personale di cui al predetto art. 8, lett. *a*) e *b*).

Art. 36.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 36).

Per i cottimisti, i compensi del lavoro straordinario e di quello notturno e festivo sono corrisposti extra cottimo e calcolati sulla paga ordinaria.

Art. 37.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 37)

Le prestazioni di lavoro straordinario o notturno per gli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi sono regolate dalle norme delle singole amministrazioni.

Licenze e congedi.

Art. 38.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 38; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *b*).

Agli operai in servizio da almeno dodici mesi, sono concesse, compatibilmente con le esigenze dei lavori e del servizio, licenze senza perdita delle competenze, nella seguente durata massima, per ciascun anno finanziario:

a) ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte ed alle operaie di controllo o sorveglianza, di diciotto giorni lavorativi;

b) agli altri operai permanenti ed a quelli temporanei mutilati o invalidi di guerra ed alle vedove di guerra, di dieci giorni lavorativi;

c) agli altri operai temporanei, di otto giorni lavorativi.

Art. 39.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 39).

Agli operai, indipendentemente dalle licenze di cui al precedente art. 38, possono essere concesse, durante l'anno finanziario, compatibilmente con le esigenze dei lavori e del servizio, licenze della durata massima di giorni trenta, se permanenti, e di giorni quindici, se temporanei.

In casi eccezionali, e ove non provvedano i singoli regolamenti, è riservato ai Ministeri la concessione di più lunghi periodi di licenza.

Gli operai in licenza, ai sensi del presente articolo, non percepiscono alcuna competenza.

Art. 40.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 40).

Non spetta alcun compenso a coloro che, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, non usufruiscano delle licenze di cui al precedente art. 38.

Art. 41.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 41).

Non sono concesse licenze di alcun genere agli operai giornalieri.

Art. 42.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 42).

Per i congedi agli incaricati stabili e provvisori addetti ai publici servizi dispongono i singoli regolamenti.

Sanzioni disciplinari.

Art. 43.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 43).

Agli operai possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) multa;

b) sospensione;

c) espulsione.

Art. 44.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 44; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *b*).

La multa, anche pei cottimisti, è commisurata ad una o più aliquote della paga giornaliera, od anche all'intero ammontare della medesima. L'applicazione della multa non esonera dall'obbligo del lavoro.

La multa è applicata per le brevi assenze arbitrarie e per tutte le trasgressioni alle norme di lavorazione ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza degli stabilimenti, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di gravità.

L'importo delle multe è versato a beneficio di uno o più istituti di previdenza pei salariati dello Stato, da designarsi da ciascun Ministero, pel dipendente personale salariato.

A tale designazione, che è revocabile in qualsiasi momento, deve provvedersi di concerto col Ministro dell'economia nazionale, ove gl'istituti designati non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento legale, alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 45.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 45).

La sospensione va da un minimo di due giorni ad un massimo di giornate lavorative, che è di settantacinque, per gli operai permanenti e di trenta, per i temporanei. La sospensione importa l'esonero dal lavoro e la conseguente perdita di ogni competenza.

La sospensione è inflitta per tutte le mancanze che rivestano carattere di gravità, o per recidiva in quelle che dettero luogo all'applicazione di precedenti multe.

Art. 46.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 46).

L'espulsione è inflitta per mancanze gravissime, o per recidiva nelle mancanze già punite con la sospensione.

Essa, quando sia motivata da mancanze di carattere collettivo, importa la esclusione per tre anni da ogni ammissione negli stabilimenti governativi.

All'operaio espulso non compete alcun indennizzo.

Nei casi più gravi può dal Ministero essere inflitta la perdita parziale o totale della pensione, ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 187 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 47.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 47; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *b*).

Oltre le punizioni di cui ai precedenti articoli, ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte ed alle operaie di controllo o sorveglianza, possono applicarsi:

a) la sospensione dalle funzioni, fino a sessanta giorni;

b) la revoca dalle funzioni.

Art. 48.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 48).

Norme analoghe a quelle di cui ai precedenti articoli dal 43 al 47 sono applicabili per le punizioni degli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi, con le modalità stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Assenze per infermità.

Art. 49.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 49).

Agli operai, esclusi i giornalieri, colpiti da malattia o da infortunio non proveniente da cause di servizio, è concesso, previ gli opportuni accertamenti, un sussidio giornaliero pari alla metà della paga, a partire dal terzo giorno di assenza. Il sussidio non può complessivamente, in ciascun esercizio finanziario, essere corrisposto per più di novanta giornate lavorative se trattisi di operai permanenti, e di trenta se trattisi di operai temporanei.

Solo in casi eccezionali e previ rigorosi accertamenti sanitari collegiali, tale sussidio può, ove trattisi di operai che abbiano almeno quindici anni di servizio, essere corrisposto per un ulteriore periodo di tempo che, insieme al precedente, non oltrepassi duecento o sessanta giornate lavorative rispettivamente per gli operai permanenti e temporanei.

Agli operai temporanei mutilati od invalidi di guerra compete lo stesso trattamento dei permanenti.

Art. 50.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 50).

Agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 49, il sussidio d'infermità è corrisposto nella misura di metà della retribuzione e per un periodo massimo di tre mesi, estensibile fino a otto mesi nei casi eccezionali e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Per le assenze degli incaricati provvisori dovute a infermità provvedono, ove del caso, i relativi regolamenti.

Art. 51.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 51).

I Regi decreti di cui al successivo art. 89 ed i regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono:

a) le assenze da considerarsi comprese fra quelle dipendenti da infermità;

b) i casi in cui può essere negato il trattamento stabilito dagli articoli 49 e 50 del presente decreto, e quelli nei quali può essere prolungato, anche oltre la durata massima, per allontanamento imposto dall'amministrazione per ragioni sanitarie o in attesa di provvedimenti di quiescenza;

c) il trattamento degli operai colpiti da infermità mentre trovansi, per servizio, fuori sede.

Il prolungamento di cui alla precedente lettera *b)* non può eccedere la metà dei periodi massimi indicati nei predetti articoli 49 e 50.

Infortuni sul lavoro.

Art. 52.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 52; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *j*).

Le vigenti leggi circa gl'infortuni sul lavoro si applicano a tutti gli operai, anche se permanenti. Tale applicazione, per questi ultimi operai, avrà effetto dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58.

Art. 53.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 53; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 2).

Indipendentemente dal trattamento stabilito dalle vigenti leggi sugli infortuni, agli operai permanenti colpiti da infortuni sul lavoro è corrisposto un sussidio, pari a metà della paga, per non più di novanta giorni, compresi i festivi, a partire dal giorno successivo a quello dell'infortunio e fino a quello della guarigione.

Art. 54.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 54).

Nel caso di inabilità permanente totale, l'operaio permanente infortunato cessa senz'altro dal servizio; nel caso di inabilità permanente parziale, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, egli può essere mantenuto in servizio come permanente o temporaneo, qualora le sue condizioni fisiche e le norme regolamentari lo consentano.

Gli operai permanenti che, in seguito ad infortunio, cessino dal servizio o siano mantenuti come temporanei, giusta il precedente comma, sono ammessi al trattamento di quiescenza loro eventualmente spettante.

Coloro che, dichiarati ancora idonei al servizio in qualità di permanenti, non accettino di continuare a prestarlo, possono essere assunti come temporanei, ma non acquisiscono diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 55.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 55).

Agli operai temporanei o giornalieri spetta, nei casi di infortuni sul lavoro, solo il trattamento stabilito dalle leggi sugli infortuni.

Art. 56.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 56).

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono il trattamento da farsi agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi nei casi di infortuni sul lavoro, indipendentemente da quello cui avessero diritto ai termini delle leggi sugli infortuni.

Trattamento di quiescenza e di assicurazione.

Art. 57.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *k*).

Dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58, gli operai permanenti e gl'incaricati stabili saranno assoggettati all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

I regolamenti delle singole amministrazioni, previ accordi col Ministero per l'economia nazionale, stabiliranno le categorie degli incaricati provvisori che, per il carattere speciale dei servizi loro affidati, sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione.

Art. 58.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 58; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *l*).

Con Regi decreti da emanarsi, di concerto col Ministro per le finanze, entro il 30 giugno 1925, il trattamento di quiescenza degli operai permanenti e degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi sarà regolato in modo uniforme per tutte le amministrazioni, integrando le pensioni corrisposte dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali con uno speciale trattamento a carico dello Stato, da stabilirsi con criteri di riduzione dell'attuale onere di bilancio. Per tale trattamento verrà prescritto un congruo contributo a carico del personale.

Tale nuovo trattamento di quiescenza entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dai Regi decreti sopraindicati.

Art. 59.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 59).

Le attuali disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli operai permanenti e degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi resteranno in vigore fino alla data di applicazione del nuovo trattamento di cui al precedente art. 58.

Licenziamenti.

Art. 60.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 60).

Il licenziamento degli operai permanenti e temporanei e degli incaricati stabili e provvisori può aver luogo:

1° per volontà dei medesimi;

2° per servizio militare;

3° per rinvio a giudizio penale o in seguito all'esito di esso;

4° di autorità, e cioè:

a) per diminuzione di lavoro, soppressione o riduzione di servizi;

b) per assenze arbitrarie, o per prolungate assenze, anche giustificate;

c) per imperizia, insufficiente attitudine al servizio o scarso rendimento;

d) per avanzata età, o per accertata inabilità fisica.

Art. 61.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, art. 2994, art. 61).

Il licenziamento volontario deve essere preceduto da un regolare preavviso scritto da parte del salariato. Ove questi si assenti senza ottemperare a tale obbligo, si procede al suo licenziamento di autorità, per assenza arbitraria.

Il preavviso deve essere dato nei termini di cui al successivo art. 64.

Il salariato che si licenzi volontariamente non ha diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Art. 62.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 62).

Il salariato che debba assumere servizio militare è obbligato a darne immediato avviso scritto, indicando se abbandona il servizio per obblighi di leva, per richiamo alle armi, ovvero per volontario arruolamento.

Il licenziamento determinato dai motivi di cui al precedente comma non può aver luogo con un'anticipazione maggiore di trenta giorni sulla data della effettiva presentazione alle armi; altrimenti viene ad ogni effetto considerato come licenziamento volontario.

Art. 63.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 63; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *m*).

Il licenziamento per rinvio a giudizio penale si applica, anche prima che venga emessa la sentenza, agli operai temporanei che siano assenti da novanta giorni lavorativi.

Il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale si applica agli operai permanenti e temporanei che abbiano riportate condanne, passate in giudicato, non inferiori a quelle che saranno stabilite come motivo di esclusione dalle ammissioni, dai Regi decreti di cui al successivo art. 89.

Tale licenziamento può pure applicarsi, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, con le norme dei singoli regolamenti, a coloro che siano stati assolti per insufficienza di indizi, non provata reità ed altre simili motivazioni, o che siano stati amnistiati.

Art. 64.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 64; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *n*.; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. 4).

I licenziamenti di autorità sono applicabili a qualsiasi categoria di salariati, anche se assunti a contratto, nel qual caso il provvedimento si effettua mediante rescissione del contratto medesimo.

Nei licenziamenti di autorità, quando non siano provocati da assenze arbitrarie, dev'essere dato dall'amministrazione un preavviso di almeno quindici giorni agli interessati, se operai permanenti o incaricati stabili, e di sei giorni, se operai temporanei o incaricati provvisori. Nessun preavviso è prescritto per il licenziamento dei giornalieri.

Le modalità per tali licenziamenti sono stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

E' in ogni caso obbligatorio il licenziamento:

a) dei salariati che abbiano raggiunto l'età massima stabilita, o che siano stati dichiarati fisicamente inabili in modo permanente assoluto;

b) degli operai permanenti e di quelli temporanei, che siano mutilati, invalidi o vedove di guerra, rimasti assenti per il periodo di un anno, per qualsiasi motivo, anche giustificato;

c) degli operai temporanei, non mutilati, nè invalidi o vedove di guerra, che, per qualunque causa, siano stati assenti novanta giorni lavorativi, se assunti per un anno, o un numero proporzionale di giorni, se reclutati per un periodo più breve;

d) degli incaricati rimasti assenti dal lavoro per il periodo stabilito dai rispettivi regolamenti.

Non sono comprese fra le assenze di cui alle precedenti lett. *b*), *c*) e *d*) quelle dei salariati allontanati dagli stabilimenti per provvedimenti collettivi di cautela sanitaria, causati da epidemie.

Art. 65.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 65).

L'amministrazione ha facoltà, nell'interesse del servizio, di licenziare il salariato senza preavviso o con preavviso a termine abbreviato. In tal caso spettano al salariato licenziato le competenze, come se avesse prestata l'opera sua fino alla scadenza del periodo normale stabilito per il preavviso.

Art. 66.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 66; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *o*).

I salariati che omettano o ritardino il preavviso di cui all'art. 61 del presente decreto sono soggetti ad una penalità, corrispondente alle competenze che sarebbero loro spettate per il periodo di preavviso o per i giorni di ritardo. L'importo di tale penalità è trattenuto ai salariati sulle loro competenze di qualsiasi genere, oppure, in mancanza o difetto di esse, mediante incameramento, totale o parziale, del deposito di garanzia di cui al successivo art. 72.

L'ammontare delle penalità viene versato agli istituti di previdenza o di mutuo soccorso previsto dal precedente articolo 11.

Art. 67.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 67).

Nessun indennizzo è dovuto pei licenziamenti volontari e per quelli dipendenti da servizio militare.

Art. 68.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 68).

Nei licenziamenti di autorità, fermo l'obbligo del prescritto preavviso:

a) non è dovuto alcun indennizzo agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori;

b) compete, ove del caso, il trattamento di quiescenza di cui all'art. 58, agli operai permanenti, salvo che siano licenziati per assenze arbitrarie;

c) si applica il trattamento stabilito dai singoli regolamenti nei riguardi degli incaricati stabili.

Trasferimenti, missioni, imbarchi, soprassoldi, premi di operosità, rendimento od economia.

Art. 69.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 69).

Il trattamento spettante ai salariati nei casi di missione o di trasferimento sarà determinato dai Regi decreti da emanarsi ai sensi del successivo art. 89, tenute presenti, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore alla data del presente decreto per il personale subalterno dell'amministrazione dello Stato.

Art. 70.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 70).

Coi Regi decreti di cui al successivo art. 89 saranno stabiliti i trattamenti speciali da farsi ai salariati comandati o distaccati fuori sede, ovvero imbarcati, nonchè i sopras-

soldi per speciali destinazioni od incarichi, per determinate ricorrenze o per lavori e servizi che si eseguiscano in disagiate condizioni.

Art. 71.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 71).

Agli operai che se ne rendano meritevoli, per particolare zelo e capacità, possono essere concessi premi di operosità e di rendimento, non eccedenti la misura di due giornate di paga ogni quindicina, esclusa l'indennità temporanea di caro viveri. Tali premi sono corrisposti in casi assolutamente eccezionali e non possono per ragione alcuna assumere carattere di periodicità.

Con le norme dei rispettivi regolamenti, possono, inoltre, concedersi premi di economia agli operai e premi di eccezionale rendimento o di economia agli incaricati addetti ai pubblici servizi.

Depositi di garanzia.

Art. 72.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 72; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *p*).

Gli operai temporanei devono costituire un deposito, pari all'importo di sei giornate di paga e di indennità temporanea di caro viveri, a garanzia degli obblighi contrattuali. Tale deposito può essere incamerato, in tutto o in parte, in caso di cessazione dal servizio:

a) a titolo di penalità a norma del precedente art. 66;

b) per addebiti di qualsiasi natura, quante volte non vi sia, sulle competenze spettanti all'operaio, margine sufficiente per saldare gli addebiti medesimi.

Per la costituzione del deposito di garanzia, l'operaio nuovo ammesso è sottoposto, per sei quindicine successive, ad una ritenuta sulle sue competenze, pari alla sesta parte del deposito stesso.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono se ed a quali categorie di incaricati provvisori siano applicabili le disposizioni del presente articolo.

Sono esonerati dalla costituzione del deposito di garanzia i salariati provvisti di pensione e quelli che, per effetto di preesistenti disposizioni, abbiano acquisito diritto ad una indennità di licenziamento, che, al netto delle ritenute erariali, sia almeno uguale all'importo del deposito stesso.

Art. 73.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 73; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *q*)

Il deposito di garanzia, previe le eventuali detrazioni di cui al precedente art. 72, è restituito al salariato che ne abbia diritto od agli eredi, con le modalità stabilite dai singoli regolamenti.

Art. 74.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 74; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *r*).

Le somme introitate nel corso di ciascun mese per la costituzione dei depositi di garanzia debbono essere versate, entro il mese successivo, in deposito fruttifero, con le modalità che saranno stabilite dai Regi decreti di cui al successivo art. 89.

Gli interessi corrispondenti ai versamenti sopra indicati e le somme trattenute ai salariati, tanto sulle loro competenze, quanto sui depositi di garanzia, a titolo di penalità, giusta il precedente art. 66, sono versati a beneficio degli stessi istituti di cui al precedente art. 44.

Commissioni interne. Reclami.

Art. 75.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 75).

Non sono ammesse commissioni interne di operai.

Art. 76.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 76).

I reclami dei salariati devono essere presentati per la via gerarchica, secondo le norme dei singoli regolamenti.

Applicazione delle leggi di assistenza sociale.

Art. 77.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 77).

Spetta al Ministero dell'economia nazionale la sorveglianza per l'applicazione delle leggi di assistenza sociale, anche ai salariati delle amministrazioni dello Stato.

Cumulo degli impieghi e degli assegni.

Art. 78.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 3, commi primo e secondo, e art. 17; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *B*).

La legge 19 luglio 1862, n. 722, e le successive modificazioni di essa sono applicabili anche agli operai permanenti e temporanei ed agli incaricati stabili, nonchè agli incaricati provvisori, eccettuati, da questi ultimi, quelli appartenenti alle categorie da determinarsi a norma dell'articolo 57, secondo comma, del presente decreto.

Però, il divieto di cumulabilità della paga con una pensione è applicabile agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, limitatamente ai casi ed ai periodi di tempo in cui i loro servizi siano, anche parzialmente, utili a pensione facente carico allo Stato.

Il presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1924.

Mutilati e invalidi di guerra.

Art. 79.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 81).

Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai mutilati ed invalidi di guerra sono applicabili a quelli appartenenti alle prime sei categorie di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nonchè a quelli ascritti alle ultime due categorie della tabella medesima, limitatamente, per questi ultimi, al tempo in cui percepiscono gli assegni relativi.

Qualifiche generiche di operaio e incaricato.

Art. 80.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 82; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *b*)

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, con la qualifica generica di « *operai* », si intendono designati anche i capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, le operaie e gli apprendisti, e con la qualifica generica di « *incaricati* », anche gli incaricati superiori, gli incaricati inferiori ed i capi incaricati.

Disposizioni speciali.

Art. 81.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 4, lett. *a*, comma secondo, e art. 17).

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale salariato della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, dal 1° gennaio 1924. A tale effetto i comandanti in prima, i capi officina e i macchinisti navali sono compresi nel gruppo degli *incaricati superiori*, di cui al n. 1 della tabella *B* del decreto medesimo; i capi timonieri, gli elettrotecnici e i capi tecnici, nel II gruppo della stessa tabella *B*, quali *incaricati;* i fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP ed i motoristi qualificati da una Regia scuola industriale, nello stesso II gruppo della tabella *B*, quali *incaricati inferiori;* infine i fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere, in via di graduale eliminazione, fra gli *operai specializzati*, di cui al n. II della tabella *A*.

Art. 82.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 83).

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai salariati delle nuove provincie; non sono invece applicabili al personale salariato delle ferrovie dello Stato.

Art. 83.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 5).

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sarà provveduto a regolare la condizione giuridica ed economica del personale salariato addetto ai servizi dell'amministrazione dello Stato nella provincia del Carnaro, in relazione alle disposizioni del presente decreto, con le varianti e modalità necessarie.

Art. 84.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 84).

Non è utile a pensione il servizio da lavorante avventizio della Regia marina, prestato posteriormente al 30 giugno 1923.

Art. 85.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 89).

Nulla è innovato nel trattamento di quiescenza stabilito dalle disposizioni in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto per la categoria, in via di eliminazione, dei verificatori subalterni delle coltivazioni dei tabacchi.

Art. 86.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 86; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *x*, art. 12 e art. 17).

Le indennità stabilite dall'art. 10 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, competono, senza detrazioni o parziali restituzioni, anche agli operai che, già licenziati in applicazione del decreto stesso, siano stati o vengano posteriormente riammessi al lavoro.

Tali indennità, qualora non siano state già corrisposte alla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, vengono corrisposte entro trenta giorni dalla data della definitiva cessazione dal servizio.

Nell'art. 10, lett. *b)*, del predetto decreto 19 aprile 1923, n. 945, e con effetto dal 1° luglio 1923, alla frase « per ogni anno di servizio prestato da operaio, senza interruzione, dall'ultima ammissione », è sostituita l'altra: « per ogni anno di servizio prestato senza interruzione, dopo l'ultima ammissione, in qualità di operaio e per servizio militare obbligatorio ».

Art. 87.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 87; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *y)*.

Ai capi operai ed operai borghesi a matricola già dipendenti dal Ministero della guerra ed ai capi lavoranti e lavoranti borghesi già dipendenti dal Ministero della marina, licenziati in forza del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, senza diritto a pensione, e che abbiano riportato infortuni sul lavoro anteriormente al 1° luglio 1923, dai quali sia loro derivata inabilità permanente parziale, è concessa una indennità, da liquidarsi secondo le norme del testo unico di legge approvato col Regio decreto 31 gennaio 1904, numero 51, e successive modificazioni.

Il termine perentorio per chiedere tale indennità scade il 31 dicembre 1924.

Pel personale di cui sopra, la revisione dell'indennità, ai termini dell'art. 13 del predetto testo unico, è ammessa esclusivamente per gli infortuni verificatisi non prima del 1° gennaio 1922.

Le indennità di cui sopra sono stabilite detraendo dal loro ammontare netto, determinato a norma delle citate disposizioni, la somma eventualmente corrisposta, a suo tempo, a titolo di sussidio, in conseguenza dell'infortunio, in più della metà della mercede giornaliera.

Le liquidazioni relative sono effettuate in base ad accertamenti delle autorità amministrative e sanitarie dipendenti dai ministeri predetti e approvate mediante decreti ministeriali.

Non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, contro le decisioni dell'amministrazione, per quanto concerne il riconoscimento del diritto all'indennità d'infortunio.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 88.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 78; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *s*; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *A*; Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1787, articolo unico; Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1956, articolo unico).

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili in servizio al 1° marzo 1925, che risulteranno in eccedenza al numero da fissarsi ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6 saranno licenziati entro sessanta giorni dalla data medesima.

Potranno tuttavia essere riassunti, come operai temporanei o incaricati provvisori, nei limiti delle necessità dei servizi.

Art. 89.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 79; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *t*; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *A*; Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1787, articolo unico; Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1956, articolo unico).

Entro il 31 dicembre 1924, con decreti Reali, da emanarsi su proposta dei singoli ministri, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 6, 9, 13, 15, 31, 51, 69, 70 e 74, nonchè quelle intese a disciplinare l'inquadramento degli operai permanenti e degli incaricati stabili nei gruppi di mestieri, servizi ed incarichi di cui alle annesse tabelle *A* e *B*. Con gli stessi decreti saranno altresì approvate le norme generali per le ammissioni e le esclusioni dalle ammissioni stesse, i licenziamenti, le riammissioni, le sanzioni disciplinari, i

sussidi alle famiglie dei salariati richiamati alle armi, gli assegni alimentari alle famiglie dei salariati rinviati a giudizio, il trattamento dei militari al lavoro e, in genere, quelle ulteriori norme che saranno ritenute necessarie per l'attuazione del presente decreto.

I Regi decreti predetti stabiliranno, inoltre, lo speciale trattamento spettante agli operai ed agli incaricati che verranno licenziati ai termini del precedente art. 88.

Art. 90.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *u;* Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *A*; Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1787, articolo unico; Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1956, articolo unico).

Con decreti dei singoli Ministri, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze entro il 1° febbraio 1925, sarà provveduto ad uniformare i regolamenti dei salariati delle singole amministrazioni dello Stato alle disposizioni del presente decreto e dei decreti previsti al precedente art. 89.

Art. 91.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 4, lett. *b*).

Nel primo inquadramento del personale addetto al servizio di vigilanza, marittima e lacuale, nei gruppi di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto, i *macchinisti* saranno compresi fra i *macchinisti navali,* e gli *elettricisti* fra gli *elettrotecnici.*

Art. 92.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *w*. Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett *A*).

La paga da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli operai permanenti che verranno inquadrati, a decorrere

dalla stessa data, nei singoli gruppi di mestieri e servizi, di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, sarà determinata coi seguenti criteri:

a) agli operai cui, alla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, era già corrisposta la prima o seconda mercede eccezionale, sarà assegnata rispettivamente la nuova prima o seconda paga eccezionale stabilita dalla predetta tabella *A*;

b) per gli operai di cui all'art. 29, del presente decreto, che, alla data di cui alla precedente lett. *a*), non abbiano conseguita una mercede eccezionale, si aggiungeranno alla mercede o giornata da essi goduta alla data medesima (aumentata di un decimo, nel caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore):

1° i soprassoldi fissi e continuativi che, per tassative disposizioni, abbiano carattere integrativo della paga, qualora vengano soppressi;

2° una quota di L. 2.16 per gli operai di cui al precedente art. 8 e di L. 2.60 per gli altri, in corrispondenza alla riduzione delle indennità di caro-viveri, stabilita dall'art. 9;

3° una quota corrispondente al 30 per cento della paga raggiunta al 30 giugno 1924 pei soli capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e per le operaie di controllo o sorveglianza;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso alla somma risultante dai computi sopraindicati:

c) per gli operai che possono essere ammessi a partecipare ai guadagni del cottimo e che si trovino nelle condizioni di mercede di cui alla precedente lett. *b*), si aggiungeranno alla loro retribuzione globale giornaliera da cottimisti (comprensiva del massimo guadagno di cottimo consentito dalle norme regolamentari), quale risulti alla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2994:

1° la decima parte della stessa retribuzione globale,

nel solo caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore;

2° i soprassoldi e la quota di caro viveri di cui alla lett. *b*), nn. 1 e 2, del presente articolo;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso ai dieci undicesimi della somma risultante dai computi sopraindicati.

In ogni caso, la paga da assegnarsi agli operai di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*) non potrà essere superiore alla paga massima normale, stabilita dalla predetta tabella *A*.

Nel caso che la paga da assegnarsi con le norme di cui alla lett. *c*) del presente articolo, agli operai specializzati (II gruppo della tabella *A*), dipendenti dai monopoli industriali, risultasse inferiore a quella prevista dalla precedente lett. *b*), verrà corrisposta agli operai stessi, a titolo di soprassoldo, nei soli giorni in cui non lavorino a cottimo, la differenza fra le due paghe predette.

E' fatto divieto di concedere, con effetto dalla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 o da data anteriore, aumenti di mercede, se non in base alle norme in vigore.

La retribuzione da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli incaricati stabili che verranno inquadrati nei singoli gruppi di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto, sarà quella che essi avrebbero conseguita per anzianità, a norma della stessa tabella, in base agli anni di servizio effettivamente prestati quali incaricati stabili, e non potrà superare la retribuzione massima.

L'eventuale differenza in più della paga massima normale o della retribuzione massima, risultante dai computi sopra indicati, sarà conservata rispettivamente dagli operai e dagli incaricati, come assegno personale, valevole ad ogni effetto, anche di pensione, e da assorbirsi in caso di successivi aumenti di paga o retribuzione, per avanzamento a paghe eccezionali o per passaggi a gruppi superiori.

Agli operai ed incaricati ex combattenti, che si trovino nelle condizioni determinate dall'ultimo comma dell'art. 15 del presente decreto, viene assegnata rispettivamente la paga normale o la retribuzione immediatamente superiore

a quella determinata con le norme di cui ai precedenti commi di questo articolo.

Agli effetti del primo successivo avanzamento, tanto gli operai, quanto gli incaricati, compresi quelli indicati nel comma precedente, conserveranno, rispetto alla paga o retribuzione loro assegnata dal 1° luglio 1924, l'anzianità raggiunta al 30 giugno 1924, nella mercede precedente, con deduzione, entro i limiti dell'anzianità stessa, di sei mesi, per ogni venti centesimi di maggior paga, ottenuti per arrotondamento in eccesso, ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del presente articolo.

Le stesse norme di cui sopra si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1924, agli incaricati ed operai addetti al servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 1914, n. 696, riferendosi, pel computo del servizio complessivo, alla data della conferma, e, per la determinazione dell'anzianità corrispondente alla nuova retribuzione o paga da assegnarsi, all'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1923, nel precedente loro assegno mensile.

Art. 93.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 88).

Il Governo del Re ha facoltà di disporre, quando ne riconosca la possibilità, in seguito a miglioramento della situazione economica, la riduzione degli assegni attribuiti al personale salariato di cui al presente decreto, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri.

Art. 94.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n 844, art. 3, comma terzo; Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 90)

Sono abrogati l'art. 6 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto. Sono altresì abrogati, con effetto dalla data in cui entrarono in vigore, l'art. 8 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e l'art. 1 del Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1772.

Art. 95.

(Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 3; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 17).

Eccettuate le disposizioni per le quali è stabilita una esplicita diversa decorrenza, il presente decreto si applica:

a) per l'assegnazione delle nuove paghe o retribuzioni, per le indennità temporanee di caro-viveri, per l'avanzamento, per l'orario normale di otto ore e per le diarie di trasferimento o di missione, dal 1° luglio 1924, in tutte le amministrazioni;

b) per la retribuzione del cottimo, dal 1° luglio 1924, nell'amministrazione dei monopoli industriali, e dal 1° gennaio 1925, nelle altre;

c) per le retribuzioni del lavoro straordinario, festivo o notturno, pei sussidi o assegni di qualsiasi genere, e per ogni altra disposizione non considerata alle precedenti lettere *a*) e *b*), dal 1° gennaio 1925, in tutte le amministrazioni.

Tutte le competenze di cui alla precedente lett. *c*), nel secondo semestre dell'anno 1924, sono dovute nella misura e con le modalità stabilite dalle preesistenti disposizioni. Nessuna revisione sarà effettuata per gli assegni medesimi, in relazione alla nuova misura delle paghe o retribuzioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

TABELLA A.

(Tabella A allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2094, modificata a norma del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1 lett c).

Paghe giornaliere del personale operaio permanente statale.

GRUPPI		Classi delle paghe giornaliere				Aumenti periodici delle paghe giornaliere			
		Normali		Eccezionali		Normali		Eccezionali	
Numero d'ordine	Denominazione	Minima	Massima	Minima	Massima	Numero	Misura	Numero	Misura
		Lire	Lire	Lire	Lire		Lire		Lire
I.	Capi operai, sorveglianti e simili	18,40	24,40	25,60	26,80	5 (*b*)	1,20	1 (*c*)	1,20
II.	Capi d'arte ed operai specializzati	14,40	21,60	22,80	24	6 (*b*)	1,20	1 (*c*	1,20
III.	Operai comuni	9,60	18 —		—	7 (*a*)	1,20		—
IV.	Operaio di controllo o di sorveglianza, ed operaio specializzato . . .	8,80	12,80	14 —	15,20	5 (*b*)	0,80	1 (*c*)	1,20
V.	Operaio comuni	5,60	11,20	—	—	7 (*a*)	0,80	—	—

(*a*) Aumenti esclusivamente per anzianità: biennali i primi due, triennali i successivi.

(*b*) Aumenti per anzianità, come alla nota (*a*), ed a scelta dopo almeno un biennio.

(*c*) Aumenti eccezionali, dopo un bienni almeno di permanenza nella paga minima eccezionale.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

(Tabella *B* allegata al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, modificata a norma del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 844 art. 1, lett. e).

Retribuzioni mensili degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali.

GRUPPI		Classi delle retribuzioni mensili		Aumenti quadriennali delle retribuzioni mensili	
N. d'ordine	Denominazione	Minima — Lire	Massima — Lire	Numero	Misura — Lire
	A – SERVIZIO DI VIGILANZA FINANZIARIA, MARITTIMA E LACUALE.				
I	Incaricati superiori. .	800	1,100	4	75
II	Incaricati.	700	940	4	60
	Incaricati inferiori . .	600	780	4	45
	B – ALTRI SERVIZI PUBBLICI.				
III	Capi incaricati	280	330	2	25
IV	Incaricati.	210	270	3	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:

DE' STEFANI.

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(4254) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

M... 83

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª **1925** 9 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

Ad evitare ritardi nella spedizione delle dispense dell'anno 1925 si prega di provvedere subito alla rinnovazione dell'abbonamento, inviando cartolina vaglia diretta al Cassiere del Provveditorato Generale dello Stato.

E' necessario inoltre, perchè non si ripetano errori verificatisi in precedenza, che i signori abbonati specifichino chiaramente che l'abbonamento si intende chiesto per il GIORNALE MILITARE UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

SOMMARIO

N. 19 19 dicembre 1924. SERVIZIO SANITARIO. Provvedimenti d'indole sanitaria per i componenti le legioni libiche della M. V. S. N. . . . . *Pag.* 84

» 20 21 dicembre 1924. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Legge n. 2072 Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1924-25 non ancora approvati. . . » 86

» 21 21 dicembre 1924. DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto-legge n. 2095, che proroga il funzionamento del collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del comitato giurisdizionale approvvigionamenti e requisizioni, e che deferisce al Ministero della guerra le operazioni di stralcio inerenti all'alienazione dei materiali residuati dalla guerra . . . . . » 87

LIBRERIA DELLO STATO

N. 22 30 dicembre 1924. CONCORSI E GARE. Campionati nazionali militari di sci (con una tavola di disegno) . . . . . *Pag.* 88

» 23 31 dicembre 1924. CONCORSI E GARE. Quarto campionato nazionale militare di sci . . . . » 109

» 24 8 gennaio 1925. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Decadenza delle pretese verso lo Stato in dipendenza delle gestioni transitorie di guerra » 112

» 25 8 gennaio 1925. DISPOSIZIONI VARIE. Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 112

» 26 8 gennaio 1925. SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1925 . . . . . » 113

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 113

NOTIFICAZIONE . . . . . » 115

Circolare N. 19. — SERVIZIO SANITARIO. — **Provvedimenti d'indole sanitaria per i componenti le legioni libiche della M. V. S. N.** — (Direzione centrale di sanità militare). 19 dicembre 1924.

Come è noto, per effetto del R. decreto-legge n. 1166 del 1° maggio 1924 (circolare n. 581 *giornale militare*, anno 1924) gli appartenenti alle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. sono considerati come chiamati o richiamati in servizio nel Regio Esercito e ad essi sono applicabili tutte le disposizioni disciplinari, penali, amministrative e di servizio in vigore per il personale del R. C. T. C.

Conseguentemente, pur restando ferme le disposizioni di cui alla circolare 36253-49 del 19 febbraio c. a., è evidente

che le limitazioni ivi stabilite, circa il ricovero dei militi, dei graduati e degli ufficiali in genere negli ospedali militari non possono estendersi a quelli componenti le suddette legioni.

Per questi ultimi è bene precisare in qual modo debbano comportarsi le autorità sanitarie territoriali, specie per quanto concerne il trattamento da usarsi ad essi nelle eventualità di temporanei soggiorni in Italia.

Resta pertanto stabilito quanto appresso:

1° Gli ufficiali, graduati e militi, appartenenti alle legioni libiche della M. V. S. N. trovandosi in Italia, potranno venir ricoverati, senza limitazioni di sorta, in tutti gli stabilimenti sanitari militari, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni previste per i militari del R. C. T. C.

2° Al termine della degenza i direttori dei luoghi di cura potranno, ove lo credano necessario, concedere al detto personale licenze di convalescenza, nei limiti indicati dall'art. 22 del ricordato decreto-legge n. 1166.

3° Qualora durante la degenza venga riconosciuta l'opportunità di adottare provvedimenti medico-legali, la direzione del luogo di cura vi provvederà direttamente con la visita collegiale, se trattasi di ufficiale, con la rassegna se trattasi di graduati o militi, a meno che non trattisi di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio con regolare atto deliberativo, perchè in tal caso si darà luogo, anche pel personale di truppa, alla visita collegiale, secondo le norme stabilite per i militari del Regio Esercito.

Dell'esito dei provvedimenti adottati dovrà essere informato il relativo ufficio di amministrazione del R. C. T. C. nonchè il distretto al quale l'individuo appartiene, per le conseguenti variazioni matricolari.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 20. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 2072 - Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1924-25, non ancora approvati.** — (Ragioneria centrale). — 21 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 297, del 22 dicembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Articolo unico.

Il termine di cui alla legge 28 giugno 1924, n. 1001, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1924-25, non approvati, è prorogato fino a quando gli stati medesimi siano tradotti in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

DE' STEFANI.

N. 21. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 2095, che proroga il funzionamento del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del comitato giurisdizionale approvvigionamenti e requisizioni, e che deferisce al Ministero della guerra le operazioni di stralcio inerenti all'alienazione dei materiali residuati dalla guerra.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Ufficio liquidazione residuati di guerra). — 21 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 303, del 30 dicembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la guerra e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1924, stabilito con gli articoli 5 e 6 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, è prorogato al 30 giugno 1925.

Art. 2.

Le operazioni di stralcio inerenti ai contratti per alienazioni di materiali residuati dalla guerra, stipulati dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, in virtù del R. decreto 7 novembre 1920, n. 1635, e dal Commissariato straordinario delle ferrovie dello Stato, in virtù del R. decreto 4 marzo 1923, n. 552, restano affidate al Ministero della guerra.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — OVIGLIO — DI GIORGIO — CIANO.

N. 22. — CONCORSI E GARE. — **Campionati nazionali militari di sci (con una tavola di disegno).** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 30 dicembre 1924.

CAPO I.

Organizzazione dei campionati

Disposizioni generali.

1. Annualmente, dopo ultimati i corsi sciatori, avranno luogo nella zona montana di frontiera, le gare per i campionati nazionali militari di sci.

2. La organizzazione delle gare spetta al comando di raggruppamento alpino che di anno in anno verrà designato dal Ministero della guerra.

3. Il comando del raggruppamento alpino prescelto comunicherà, pel prescritto tramite gerarchico, non più tardi

del 30 gennaio, al Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento) la data di inizio delle gare, la località in cui esse dovranno svolgersi, il programma e, in genere tutte quelle altre indicazioni che possono riuscire utili per regolare le iscrizioni e l'afflusso dei concorrenti nella zona in cui si effettueranno i campionati.

4. Il Ministero della guerra, a seguito di tali comunicazioni, emanerà le necessarie disposizioni dandone tempestivo avviso ai comandi interessati.

Scelta dei concorrenti.

5. La gara pattuglie è riservata alle rappresentanze delle truppe alpine, le quali potranno parteciparvi con una pattuglia per ciascun reggimento alpino o di artiglieria da montagna.

I componenti ciascuna pattuglia dovranno essere tutti effettivi, da almeno tre mesi, allo stesso battaglione o compagnia (1) del reggimento, a seconda che verrà annualmente stabilito dal Ministero della guerra.

6. A ogni specie e categoria di gare individuali potranno partecipare:

- un rappresentante per ogni divisione militare territoriale e per ciascun reggimento alpino o di artiglieria da montagna;

- tre rappresentanti, rispettivamente dell'arma dei carabinieri reali e del corpo della R. guardia di finanza.

7. L'iscrizione alle gare di pattuglia e individuali non è obbligatoria.

8. Tutte le gare individuali sono riservate ai dilettanti; i professionisti ne sono esclusi.

(1) Gruppo o batteria.

Ne sono inoltre esclusi i vincitori di campionati internazionali o nazionali civili riconosciuti dalle federazioni e i vincitori delle gare di campionato nazionale militare dell'anno immediatamente precedente.

9. Potranno partecipare alle gare di campionato, salvo le limitazioni indicate dal precedente n. 5:

a) gli ufficiali del R. Esercito e della R. guardia di finanza, in S. A. P. e quelli di complemento in servizio di prima nomina o alle armi per richiamo di classe;

b) i sottufficiali di carriera del R. Esercito e della R. guardia di finanza e quelli alle armi per richiamo di classe;

c) i militari di truppa (graduati, soldati e carabinieri) del R. Esercito e le R. guardie di finanza alle armi per obbligo di leva o per richiamo di classe.

10. Lo stesso militare non può essere inscritto a più di due gare, compresa quella di pattuglie; i partecipanti alla gara pattuglie non potranno correre in altre gare per pattuglie organizzate da enti civili e che eventualmente avessero luogo unitamente ai campionati militari.

11. La scelta dei concorrenti sarà fatta mediante gare eliminatorie, da svolgersi colle modalità che saranno stabilite da ciascun comando di raggruppamento alpino e che dovranno effettuarsi 15 giorni almeno prima di quelle di campionato.

Iscrizione e riconoscimento dei concorrenti.

12. Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle gare di campionato, dovrà pervenire direttamente al comando del raggruppamento alpino che indice le gare, una dichiarazione indicante a quali gare ciascun ente intende concorrere e il numero probabile totale dei concorrenti che vi parteciperanno.

13. L'elenco *nominativo* dei concorrenti dovrà giungere non più tardi di 5 giorni prima dell'inizio delle gare alla direzione delle gare; copia di tale elenco sarà trasmesso per via gerarchica anche al comando del raggruppamento alpino organizzatore delle gare.

14. La sostituzione degli inscritti potrà aver luogo fino alla mezzanotte del giorno antecedente a quello in cui hanno inizio i campionati; entro tale data l'ufficiale capo gruppo delle rappresentanze di ciascun ente concorrente presenterà, personalmente, alla direzione delle gare, l'elenco definitivo dei partecipanti, con l'indicazione specificata del riparto — battaglione o compagnia (1) — che parteciperà alla gara pattuglie e delle gare individuali a cui ciascun concorrente prenderà parte; dopo di che l'iscrizione si riterrà chiusa e nessuna sostituzione sarà più ammessa.

15. L'ufficiale capo gruppo presenterà inoltre, per ogni militare di truppa il libretto personale e per la gara di pattuglie una dichiarazione del comandante del reggimento interessato, testificante, che i componenti la pattuglia sono effettivi, da almeno tre mesi, al battaglione o compagnia (1) inscritto alla gara.

Lo scambio di persona o qualsiasi altra scorrettezza sportiva costituirà gravissima mancanza disciplinare.

Personale per la direzione, giuria e controllo.

16. Il comando del raggruppamento alpino organizzatore delle gare provvederà alla costituzione della direzione delle gare, delle giurie e dei controlli mediante il personale appartenente ai reggimenti delle truppe da montagna da lui dipendenti e con quelle di cui ai seguenti numeri 17 e 18.

17. Ogni comando di raggruppamento alpino, di reggimento alpino e d'artiglieria da montagna, invierà un uffi-

(1) Gruppo o batteria.

ciale superiore o capitano per costituire la direzione delle gare e per il servizio di controllo e giuria.

18. Il comando generale dei carabinieri reali e quello della R. guardia di finanza potranno inviare ciascuno un ufficiale, di grado inferiore a colonnello, a disposizione della direzione delle gare, per gli scopi di cui sopra.

Trasferimento dei concorrenti e disciplina.

19. L'ufficiale più anziano o più elevato in grado di ciascuna rappresentanza assumerà le funzioni di capo gruppo e risponderà della disciplina del personale da lui dipendente, durante la permanenza nella località in cui si svolgeranno le gare.

Egli dipenderà disciplinarmente dalla direzione delle gare.

20. In viaggio, gli ufficiali capi pattuglia accompagneranno i sottufficiali e i militari di truppa costituenti la rappresentanza del proprio corpo.

Gli altri ufficiali potranno viaggiare isolati.

21. I concorrenti e le pattuglie messe fuori gara durante il campionato, e dei quali non occorra la presenza per la premiazione, saranno senz'altro rinviati alle sedi di provenienza.

Armamento ed equipaggiamento.

22. Gli ufficiali saranno armati di pistola automatica, calibro 1,65; i sottufficiali e la truppa avranno il moschetto mod. 91 da cavalleria, senza cartucce.

Le cartucce saranno fatte distribuire, per le gare in cui si eseguirà il tiro, dalla direzione delle gare, solamente sulla linea di tiro.

23. Ciascuno sciatore sarà provvisto degli oggetti di corredo e di equipaggiamento elencati ai nn. 8 e 9 della circolare a stampa dello Stato Maggiore Centrale - Ufficio A - n. 4500, in data 5 novembre 1923, all'oggetto « corsi sciatori ».

24. Il materiale sciistico sarà fornito dalla direzione delle gare; i concorrenti sono però autorizzati a valersi di sci propri; gli sci potranno essere spediti come bagaglio.

Norme amministrative.

25. A tutti i militari di truppa che prendono parte al campionato sarà distribuito giornalmente, da 15 giorni prima della data di inizio delle gare fino al loro termine, in più della razione ordinaria: mezza razione pane; grammi 50 di carne; grammi 20 di pasta o riso; una razione di caffè.

26. A tutti i partecipanti al campionato — ufficiali, sottufficiali e truppa — sarà corrisposta l'indennità di servizio isolato di prima categoria per tutta la durata dell'assenza dal corpo o comando o ufficio, avvertendo che i militari di truppa dovranno convivere al rancio, previo versamento della quota rancio, nella misura fissata dalle norme amministrative in vigore.

27. L'importo dell'indennità di servizio isolato sarà anticipata ai predetti militari dall'ente amministrativo dal quale dipendono.

28. Per tutto il periodo delle gare la direzione delle gare provvederà all'alloggio e al vitto dei concorrenti.

Assegno fondi.

29. Per sopperire alle spese per le eliminatorie e per l'organizzazione del campionato, il Ministero della guerra assegnerà annualmente una somma agli enti interessati, nella misura che verrà di volta in volta fissata.

Premi.

30. Per ciascuna gara saranno posti in palio, annualmente, premi trasmissibili, medaglie, sci e diplomi; inoltre per la gara pattuglie saranno concesse licenze premio.

31. I premi trasmissibili saranno affidati di anno in anno, in temporanea consegna, al comando, corpo o riparto al quale appartiene l'individuo o la pattuglia vincitrice della gara. Ogni premio sarà aggiudicato definitivamente all'ente i cui rappresentanti lo abbiano vinto il numero di volte per ciascuno stabilito.

Su ogni premio trasmissibile potrà essere, quando possibile, iscritto il nominativo dell'ente vincitore e l'anno in cui la vincita ha avuto luogo.

A cura del comando, corpo o riparto consegnatario, ciascun premio trasmissibile, che non sia stato vinto definitivamente, dovrà essere annualmente riconsegnato, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle gare, al comando del raggruppamento alpino organizzatore dei nuovi campionati.

I premi trasmissibili posti in gara saranno annualmente annunciati colla circolare che bandisce i campionati sciistici.

32. Al reggimento a cui apparterrà la rappresentanza che avrà vinto la gara di pattuglie saranno concessi, nel numero che sarà fissato annualmente dal Ministero della guerra, licenze premio di 15 giorni ciascuna, da estrarsi a sorte fra tutti i sottufficiali e militari di truppa presenti al reggimento.

33. Alle pattuglie classificate prima, seconda e terza saranno assegnate rispettivamente le seguenti medaglie o targhe:

Medaglia o targa d'argento grande, al corpo — medaglia d'argento piccola a ciascun componente la pattuglia;

Medaglia o targa d'argento media, al corpo — medaglia d'argento piccola a ciascuno componente la pattuglia;

Medaglia o targa di bronzo grande, al corpo — medaglia di bronzo piccola a ciascun compenente la pattuglia.

34. Ai vincitori delle gare individuali, saranno assegnate per ciascuna gara e categoria, rispettivamente al primo, secondo, terzo e quarto classificato:

Medaglia d'argento media;
Medaglia d'argento piccola;
Medaglia di bronzo media;
Medaglia di bronzo piccola.

Ogni medaglia sarà accompagnata da relativo diploma; inoltre per le gare individuali sarà rilasciato un diploma al reggimento al quale appartiene il vincitore.

35. Oltre i premi sopra elencati, i comandi di raggruppamento alpino assegneranno ai concorrenti meglio classificati, sia nelle gare individuali che in quella di pattuglie, un paio di sci; possibilmente gli stessi usati dallo sciatore durante la gara.

Titolo e distintivo di campione di sci.

36. I primi classificati in ciascuna specie e categoria di gare individuali, e i componenti la pattuglia vincitrice della gara pattuglie, avranno il titolo di *campione nazionale militare di sci* per l'anno in cui ha avuto luogo la vincita.

37. Il nome dei campioni verrà pubblicato, con apposita circolare, nel *giornale militare*. Ai campioni verrà rilasciato uno speciale diploma e del titolo verrà fatta menzione sui documenti personali degli interessati.

38. I sottufficiali e i militari di truppa, campioni di sci, porteranno sul braccio destro il distintivo prescritto per gli sciatori scelti, tessuto in oro; sotto gli sci incrociati, sarà, segnato, in cifre arabiche, l'anno nel quale il militare è stato nominato campione (vedi tavola annessa).

Relazione finale.

39. A gare ultimate il comando del raggruppamento alpino organizzatore del campionato, invierà a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento) una relazione sulla preparazione e sullo svolgimento del campionato, con le eventuali osservazioni e proposte per i futuri campionati.

40. La presente circolare abroga l'allegato n. 2 al programma del 4° campionato nazionale militare di educazione fisica (campionato nazionale militare di sci - Programma e regolamento delle gare - edizione 1922), e qualsiasi altra anteriore disposizione che fosse in contrasto con le presenti norme.

CAPO II.

Regolamento tecnico

Norme generali.

41. Le gare si svolgeranno secondo l'orario generale ed il programma giornaliero stabilito dalla direzione delle gare. Tale programma sarà affisso pubblicamente e di esso i capi gruppo dovranno prendere visione per le disposizioni che ne conseguono.

42. La pattuglia o il concorrente che non si trovi all'ora e al luogo fissati per la gara o non risponda all'appello, sarà senz'altro escluso dalla gara stessa.

43. In ciascuna gara l'ordine di partenza dei concorrenti sarà determinato dalla sorte.

44. Durante le gare è proibito valersi di allenatori o comunque di aiuti di estranei.

45. E' consentito l'uso di ramponcini, pelli di foca o di qualsiasi altro mezzo atto ad aumentare l'aderenza dello sci o comunque a servire di freno.

46. I concorrenti, ufficiali, sottufficiali e truppa, indosseranno la tenuta di marcia, con mantellina a tracolla; truppa senza zaino.
E' ammessa la sostituzione del copricapo regolamentare col cappuccio passamontagna.

47. Ufficiali, sottufficiali e truppa dovranno essere armati, eccezione fatta per la gara di salto, nella quale i concorrenti saranno disarmati, senza mantellina e senza tascapane.

48. Numeri di tela, ben visibili, saranno applicati sul petto di ciascun concorrente. Nelle gare in cui funzioneranno posti di controllo fissi, verranno, distribuiti ad ognuno dei gettoni da consegnare ai controlli stessi.

49. In tutte le gare dovranno essere adottate previdenze tali da evitare disgrazie per valanghe, cadute, ecc.

A) Gare individuali.

50. Le gare individuali sono quelle di resistenza, di salto e di pentatlon; ciascuna comprende una categoria ufficiali e una categoria sottufficiali e truppa.

Gara di resistenza.

51. Il percorso sarà di circa 25 Km. ad andamento misto in salita e discesa, con un dislivello complessivo in salita di circa m. 1000.

52. La pista, individuata da bandierine, dovrà essere battuta in precedenza dal personale a disposizione della direzione delle gare; nelle svolte il passaggio sarà obbligato fra due bandierine.

53. Il servizio di controllo sarà assicurato da posti fissi di controllo collocati lungo il percorso e da controlli volanti costituiti da ufficiali a disposizione della direzione delle gare.

54. Alcuni posti di controllo avranno in dotazione utensili per la riparazione degli sci, bastoncini, punteruoli, cinghie, fibbie e corda.
Tutti saranno dotati di generi di conforto.

55. Le eventuali riparazioni al materiale sciistico durante la gara dovranno essere compiute esclusivamente dal concorrente interessato, il quale potrà valersi soltanto del materiale che porta con se e di quello in dotazione al posto di controllo.

56. Lungo il percorso saranno stabiliti nelle località più adatte posti sanitari di soccorso dotati di mezzi sanitari e di generi di conforto.
Partito l'ultimo concorrente una pattuglia sciatori della direzione gare, e della quale faranno parte un aiutante di sanità e due portaferiti con barella, comandata da un esperto ufficiale, dovrà percorrere l'itinerario seguito dagli sciatori, rastrellando e soccorrendo quelli che eventualmente si fossero ritirati dalle gare per sopravvenuta indisposizione o altro.

57. La giuria sarà composta di tre ufficiali dei quali almeno due provvisti di cronometro; un ufficiale sarà possibilmente cronometrista ufficiale.

58. Il traguardo d'arrivo, se possibile, sarà collocato nello stesso punto in cui ha luogo la partenza.

59. La partenza sarà data con due minuti di intervallo fra concorrente e concorrente.

60. Durante la gara, quando uno sciatore ne raggiunga un'altro che lo precede, per passar oltre griderà « *passo* ». Lo sciatore che precede, a tale invito abbandonerà immediatamente la pista; se questi non ottempererà all'invito, chi lo segue, può toccargli la coda dello sci, dopo di che lo sciatore che precede, se non lascia immediatamente libera la pista, sarà squalificato.

61. Gli sciatori in gara dovranno seguire scrupolosamente la pista segnata; è vietato assolutamente di tagliare gli angoli segnati dalle bandierine. Ogni infrazione in proposito sarà penalizzata, ad libitum della giuria, che potrà eventualmente anche squalificare il concorrente.

62. La classifica sarà determinata dal tempo impiegato a compiere il percorso; non saranno classificati i concorrenti che giungeranno oltre il tempo massimo, il quale sarà uguale a un terzo in più del tempo impiegato dal primo classificato.

Gara di salto.

63. Ogni concorrente eseguirà tre salti, dei quali solo i due migliori saranno utili per la classifica.

64. La giuria sarà composta di tre giudici; ogni giudice assegnerà a ciascun concorrente due distinte classifiche, relative una alla lunghezza e l'altra allo stile del salto.

65. La classifica relativa alla lunghezza è in relazione al salto migliore eseguito nella gara — sul totale dei saltatori — al quale sono assegnati punti 20. Gli altri salti sono quotati con mezzo punto in meno di 20 per ogni metro conseguito in meno della lunghezza raggiunto dal salto massimo.

66. La lunghezza del salto va calcolata dall'orlo inferiore (piede) del trampolino fino al punto dove lo sci più arretrato tocca la pista nella sezione rispondente all'attacco.
Le frazioni di metro superiore a m. 0,50 contano per un metro, quelle inferiori si trascurano.

67. Per lo stile, alla partenza dall'alto del piano inclinato di spinta, ogni sciatore dispone di punti 20; durante il percorso può essere penalizzato con punti:

— da 1 a 2 per spinta scorretta;
— da 1 a 2 per cattivo scatto sul trampolino;
— da 1 a 4 per posizione scorretta del corpo in aria;
— 2 per sci penzolanti all'indietro;
— 3 per punte degli sci troppo innanzi;
— 10 per caduta allo scatto;
— da 8 a 10 per caduta all'arrivo nel toccar terra;
— da 4 a 8 per caduta dopo l'arrivo;
— da 1 a 2 per aver toccato la neve colle mani all'arrivo;
— da 1 a 3 per scorretta discesa;
— da 1 a 2 per scorretto finale.

68. Per ogni salto, ciascun giudice fa la media fra la nota di stile e quella di lunghezza, indi somma la media dei due salti validi e divide per due.

69. La terza parte della somma dei quozienti così ottenuti da ciascun giudice, costituisce il punto conseguito dal saltatore.

70. A parità di punti sarà classificato prima il concorrente che avrà eseguito il salto più lungo; in tale caso si terrà conto anche delle frazioni metriche.

Gara « pentatlon ».

71. Comprende le 5 prove seguenti:

— di resistenza;
— di velocità in discesa;
— d'ostacoli;
— di tiro;
— di stile:

le quali si svolgeranno, nell'ordine suesposto, su un percorso unico misto, in discesa e in salita, di circa Km. 15 di percorso e con un dislivello complessivo di circa 800 m. in salita.

72. Per tutto quanto si riferisce all'organizzazione del percorso, dei controlli, dei posti di soccorso, ecc., valgono le modalità fissate per la gara di resistenza individuale.

73. In ogni prova funzionerà una giuria composta di tre ufficiali; il giudizio complessivo sarà stabilita da una riunione plenaria delle cinque giurie.

74. Per ogni garà sarà determinata una graduatoria; la classifica individuale complessiva risulterà dalla somma del numero indicante il posto in graduatoria conseguito in ogni gara da ciascun concorrente. Vincerà chi avrà ottenuto il totale più basso.

75. A parità di classifica fra due concorrenti, avrà la precedenza quello che avrà conseguito un maggior numero di vittorie.

a) *Prova di resistenza.*

76. Sarà disputata sull'intero percorso stabilito per la gara. Lo svolgimento e la classifica avranno luogo secondo le modalità in vigore per la gara di resistenza individuale.

b) *Prova di velocità in discesa.*

77. Avrà luogo su una pista di circa m. 500, opportunamente segnata, ed inizio al momento e al punto di partenza della prova di resistenza; l'arrivo sarà segnato da uno speciale traguardo.

78. La classifica sarà determinata dal tempo impiegato a compiere il percorso.

c) *Prova ostacoli.*

79. Si effettuerà a circa Km. 6 dal punto di partenza; il concorrente dovrà superare, con o senza sci ai piedi, tre differenti ostacoli — naturali o artificiali (1) distanti 30 — 40 metri l'uno dall'altro. Possibilmente il concorrente dovrà ignorare prima di giungervi, l'esatta ubicazione dell'ostacolo e la sua natura.

80. La classifica sarà espressa in ventesimi e risulterà dalla media dei punti assegnati da ciascun dei tre giudici. Essi terranno conto del modo e del tempo impiegato dallo sciatore nel superare gli ostacoli.

d) *Prova di tiro.*

81. Avrà luogo — col moschetto per la truppa e colla pistola per gli ufficiali — a circa Km. 10 dalla partenza.

82. *Le cartucce saranno distribuite sulla linea di tiro*; in caso di inceppamento è ammesso l'uso di un'arma fornita dalla Direzione del tiro.

(1) Muro, palizzata, salto o scalata di roccia, ripido pendio ghiacciato, trincee, reticolati, abbattute, bosco di pini mughi, ecc.

83. Un ufficiale superiore funzionerà da direttore del tiro; esso dovrà vigilare a che prima dell'inizio e dopo cessato il fuoco siano ispezionate le armi.

84. Ogni concorrente sparerà 6 colpi contro un bersaglio n. 4 (1) posto a m. 100 per la truppa e a m. 10 per gli ufficiali.

85. Saranno impiantate tante linee di tiro quanti sono i concorrenti; ogni tiratore farà fuoco contro una sagoma a lui riservata, la quale sarà individuata con un numero uguale a quello che egli porta sul petto.

86. La valutazione dei punti è quella in vigore (1); la graduatoria sarà determinata dalla somma dei punti conseguiti da ciascun tiratore. L'uso di un'arma di riserva darà luogo a una penalizzazione di punti 2.

e) *Prova di stile.*

87. Si svolgerà in discesa negli ultimi 300 m. del percorso e consterà di tre esercizi comuni a tutti i concorrenti, resi noti poco prima dell'inizio della gara di pentatlon. Ogni concorrente potrà inoltre svolgere altri esercizi di stile, a volontà.

88. Il punto d'arrivo della prova di stile è al traguardo finale della gara pentatlon.

89. Nell'assegnare il punto di merito, che sarà espresso in ventesimi, ciascun giudice terrà conto oltre che, dell'abilità dimostrata dal concorrente anche dello stato di freschezza fisica all'arrivo.

90. La media delle classifiche assegnate da ciascun giudice sarà il punto conferito al concorrente e servirà per la graduatoria.

---

(1) Addestramento della fanteria al combattimento volume 1°; edizione provv. 1918, correzioni 1922.

B) **Gara pattuglie.**

91. Si svolgerà su un percorso misto in discesa e in salita di circa Km. 25 con un dislivello complessivo di circa m. 1000.

92. La gara pattuglie comprenderà, oltre alla marcia, anche una gara di tiro.

93. Ogni pattuglia sarà composta di:

— 1 ufficiale, comandante;

— 1 sottufficiale o graduato;

— 4 soldati.

94. Uno dei quattro soldati sarà di riserva e correrà, fuori gara, colla pattuglia; esso potrà in qualunque momento del percorso sostituire uno dei concorrenti, meno l'ufficiale, compiendo la gara in sua vece.

95. I componenti ciascuna pattuglia saranno contraddistinti dallo stesso numero.

96. Funzionerà una giuria di tre membri per ciascuna delle due prove; le due giurie si riuniranno in seduta plenaria per esprimere il giudizio complessivo.

97. Per l'organizzazione del percorso, dei controlli, dei posti di soccorso, pel rastrellamento, ecc., valgono le modalità stabilite per la gara di resistenza individuale.

98. Durante la marcia i componenti di ciascuna pattuglia hanno facoltà di aiutarsi vicendevolmente, ma non possono ricevere aiuti se non dagli appositi incaricati nei posti ufficialmente stabiliti lungo il percorso.

99. Un quarto d'ora prima della partenza sarà consegnato al capo pattuglia una carta topografica o uno schizzo itinerario 1:25.000 sul quale saranno segnati il percorso, i posti di controllo, e la località di tiro.

100. La partenza sarà data a 3 minuti di intervallo da pattuglia a pattuglia.

101. Ogni pattuglia dovrà cedere la pista a quella che stia per oltrepassarla, a richiesta di quest'ultima.

102. A un certo punto del percorso sarà stabilito un poligono di tiro. Ciascun componente la pattuglia effettuerà il tiro sparando sei cartucce su una sagoma d'uomo in piedi, unica per tutta la pattuglia, a 100 m. di distanza, contrassegnata da un numero uguale a quello della pattuglia.

103. Giunto nelle località del tiro, il capo pattuglia disporrà i suoi uomini in riga sulla linea di tiro riservata alla pattuglia, ispezionerà le armi e farà eseguire il fuoco colle modalità e nella posizione che crederà più opportune.

104. Il capo pattuglia potrà eseguire il tiro invece di un suo dipendente. Il militare di riserva, se non è entrato a far parte della pattuglia, in sostituzione d'altro ritirato, non eseguirà il tiro (1).

105. La pattuglia non potrà far fuoco se non è tutta riunita; il fuoco sarà eseguito contemporaneamente dai suoi componenti.

106. Per la direzione del tiro, la distribuzione delle cartucce, ecc., valgono le modalità stabilite per la prova di tiro della gara di pentatlon individuale.

107. Se una pattuglia abbandonasse la corsa, il suo capo dovrà darne immediatamente avviso al posto di controllo o di soccorso più vicino.

108. All'arrivo i componenti la pattuglia (ufficiale e 4 militari di truppa) dovranno oltrepassare il traguardo nello spazio di un minuto primo.

(1) In complesso faranno fuoco i moschetti.

109. Non sarà classificata la pattuglia che arrivasse incompleta o con intervallo di tempo maggiore di un minuto primo fra il primo e l'ultimo arrivato.

110. Non saranno altresì classificate le pattuglie che arrivassero oltre il tempo massimo, il quale sarà uguale a un terzo in più del tempo impiegato dalla pattuglia prima classificata.

111. La classifica sarà determinata dal tempo occorso nell'effettuare la corsa, compreso quello impiegato nell'eseguire il tiro, diminuito di tante volte 30 secondi quante saranno le pallottole che la pattuglia avrà collocato nel bersaglio.

Reclami.

112. Gli eventuali reclami debbono essere presentati, per iscritto, alla direzione del campionato, e dovranno essere firmati dal capo-gruppo che, ne assume intera la responsabilità.

113. Nessun reclamo potrà essere rivolto direttamente ai giurati o agli arbitri.

114. I reclami dovranno sempre riferirsi a eventuali interpretazioni di regolamento errate, o ritenute tali. E' vietato reclamare contro verdetti delle giurie o degli arbitri, che sono inappellabili.

115. I reclami sono presi in considerazione e discussi, ogni sera, a gare ultimate, da una commissione nominata, fin dal primo giorno del campionato dalla direzione di esso, e composta di tre membri; un rappresentante del Ministero della guerra, un rappresentante della direzione del campionato e un rappresentante della giuria, che non appartenga ad alcun ente concorrente.

116. Un reclamo che fosse presentato contro verdetti della giuria, o che fosse ritenuto infondato dalla predetta com-

missione esaminatrice, può portare di conseguenza una penalizzazione, da stabilirsi di volta in volta.

117. Alla direzione del campionato, e per essa alla commissione dei reclami, potranno essere presentati inoltre eventuali rapporti degli arbitri e dei giurati, riguardanti irregolare contegno di pattuglie, o di concorrenti singoli, durante le gare. La commissione deciderà su di essi, applicando una penalizzazione di punti, o, se occorra, proponendo alla direzione del campionato le punizioni disciplinari del caso.

Capo III.

Gare facoltative

118. Allo scopo di suscitare e diffondere la passione dello sci fra le popolazioni alpine e di sviluppare sempre più la cooperazione fra sciatori militari e sciatori civili, il comando del raggruppamento alpino che organizza le gare sciistiche di campionato nazionale militare dovrà indire e svolgere durante il campionato, e parallelamente ad esso, anche gare valligiani. Potrà inoltre svolgere eventualmente, gare sciistiche promosse da enti civili sciistici.

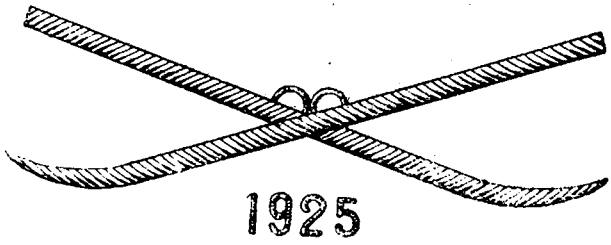
119. I programmi di tali gare dovranno tempestivamente essere sottoposti all'approvazione del Ministero della guerra, (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento) il quale, quando li abbia approvati, ne darà comunicazione agli enti interessati, unitamente alle disposizioni esecutive relative alle gare di campionato.

120. Le gare facoltative potranno essere dotate di premi trasmissibili, medaglie, sci, ecc. sia da parte del Ministero della guerra sia da altri enti pubblici o privati.

121. Le spese d'organizzazione per tali gare graveranno sulle somme assegnate ai raggruppamenti per l'organizzazione del campionato nazionale militare.

Il Ministro: Di Giorgio.

Distintivo per i campioni nazionali militari di sci



N. 23. — CONCORSI E GARE. — Quarto campionato nazionale militare di sci. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 31 dicembre 1924.

1. Con riferimento alla circolare n. 22 del *giornale militare* c. a., il comando del 1° raggruppamento alpini è incaricato dell'organizzazione e dello svolgimento del 4° campionato nazionale militare di sci, che dovrà effettuarsi dopo ultimati i corsi sciatori 1924-1925.

2. Alla gara pattuglie, riservata alle truppe alpine, ogni reggimento alpino e di artiglieria da montagna potrà partecipare con una sola pattuglia, composta di militari effettivi, da almeno tre mesi, a uno stesso battaglione, o gruppo, del reggimento.

3. Alle gare individuali potranno partecipare le rappresentanze del R. Esercito e della Regia guardia di finanza, specificate dal n. 6 della circolare sopra citata.
I militari di truppa — graduati, soldati, carabinieri e guardie — dovranno essere giunti alle armi colla classe 1904.

4. Al reggimento vincitore della gara pattuglie sono concesse 100 licenze premio da estrarsi a sorte fra tutti i sottufficiali e militari di truppa presenti al reggimento.
Inoltre, ogni reggimento alpino o di artiglieria da montagna, concederà una licenza premio di giorni quindici a ciascun militare facente parte delle pattuglie di battaglione, concorrenti alle eliminatorie per la scelta della pattuglia reggimentale da inviare alla gara di campionato, qualunque sia la classifica che, in dette eliminatorie, ciascuna pattuglia avrà conseguito.

5. I premi trasmissibili posti in palio per le gare sciistiche del 4° campionato sono quelli compresi nell'elenco allegato; i campioni militari nazionali vincitori del 3° campionato di sci, che a norma della circolare sopracitata, non

potranno partecipare alle gare individuali del 4° campionato, sono quelli nominativamente designati dalla circolare n. 251 del *giornale militare* 1924.

6. Parallelamente al campionato avranno luogo anche gare sciistiche per valligiani e la gara pattuglie « De Adamello Memento »; per quest'ultima il comando del 1° raggruppamento alpini prenderà accordi colla presidenza della sezione di Milano dello sci club (via Silvio Pellico, 6) concretandone il programma ed il regolamento definitivo, secondo le direttive che riceverà dall'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine.

7. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle eliminatorie è assegnata a ciascuno dei tre comandi di raggruppamento alpino la somma di lire 1000 (mille); inoltre al comando del 1° raggruppamento alpino sono assegnate L. 3000 (tremila) per l'organizzazione e lo svolgimento del campionato.

8. Le direzioni di commissariato dei corpi d'armata di Torino, Milano e Bologna comprenderanno le anzidette somme nella prima richiesta di fondi, sul capitolo 46 dell'esercizio finanziario in corso, che inoltreranno al Ministero della guerra (divisione educazione fisica, ecc.) citando in essa la presente circolare.

9. Non più tardi del 30 gennaio c. a. il comando del 1° raggruppamento alpini trasmetterà al Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento) le proposte di cui al n. 3 della circolare n. 22 relativa ai campionati sciistici; in relazione a tali proposte saranno comunicati con apposita circolare, il programma, la data e la località d'effettuazione del 4° campionato nazionale militare di sci e gli eventuali altri premi trasmissibili da disputarsi nelle gare di campionato.

Il Ministro: Di Giorgio.

Premi trasmissibili, disputati nei campionati precedenti e che saranno rimessi in palio nel quarto campionato nazionale militare di Sci.

PREMIO	ENTE OFFERENTE	GARA	ENTI VINCITORI DELL'ANNO		
			1922	1923	1924
Coppa d'argento	S. E. il ministro della guerra	Gara pattuglie	3° alpini	3° art. montagna	7° alpini
Coppa	1ª Divisione alpina	di resistenza uff.	3° art. montagna	1° alpini	3° alpini
Calamaio argento	Comm. Confine Italo Iugo-Slavo	di salto ufficiali	3° alpini	5° alpini	9° alpini
Coppa	Onorevole senatore Passerini	Pentatlon truppa	—	4° alpini	5° alpini
Coppa	Prefetto di Brescia	Resistenza truppe	—	Div. Piacenza	2° art. montagna
Targa	Corriere della Sera	Salto truppa	—	Div. Piacenza	3° alpini

Note. — 1° La coppa di S. E. il ministro della guerra sarà assegnata definitivamente al corpo o comando la cui rappresentanza l'abbia vinta per tre anni consecutivi: gli altri premi toccheranno definitivamente agli enti che li abbiano vinti per due anni anche non consecutivi.

2° Il calamaio d'argento, messo in palio per la gara di salto, era in dotazione negli scorsi anni alla gara di stile, ora soppressa

3° Eventuali altri premi trasmissibili, se verranno offerti da enti privati o pubblici, saranno messi in palio e di essi sarà data notizia con apposita circolare.

4° Parallelamente alel gare di campionato sarà disputata la gara pattuglie «*De Adamello Memento*» riservata ai reggimenti alpini, e per la quale è in palio «la statua dello sciatore» dono del comm. Valsecchi di Milano, vinta nel 1924 dal 7° alpini. La statua resterà in definitivo possesso del reggimento che l'avrà vinta il maggior numero di volte entro il 1928.

N 24. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decadenza delle pretese verso lo Stato in dipendenza delle gestioni transitorie di guerra.** — (Ragioneria centrale). — 8 gennaio 1925.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234 (circolare 182 del *giornale militare* 1924) circa i termini e le forme per far valere le pretese verso lo Stato dipendenti da gestioni transitorie di guerra ovvero relative alle materie contemplate nell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583 (circolare 313 del *giornale militare* 1918) che non fossero già incorse in prescrizione o decadenza entro il 31 agosto u. s. e sulle quali entro il detto termine non fosse stata già emessa pronunzia oppure proposta azione o ricorso in sede giurisdizionale.

Per la risoluzione delle contestazioni che per l'interpretazione dei detti articoli siano sorte e di quelle che eventualmente sorgessero in seguito, dovranno essere fatti appositi quesiti a questo Ministero (Ragioneria centrale - Sezione armi e munizioni) che, in base agli elementi sottopesti al suo giudizio, si riserva di prendere caso per caso le necessarie decisioni.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 25. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 8 gennaio 1925.

A parziale modificazione della circolare 372 del 30 aprile 1921, si avverte che sono autorizzati a firmare *d'ordine* di S. E. il ministro, il capo di gabinetto, capo sezione VOCINO gr. uff. dott. Carlo ed in sua assenza il capo sezione DE ANGELIS cav. uff. dott. Giov. Battista.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 26. — SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO. — **Proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1925.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 gennaio 1925.

In base al § 39 del regolamento sull'avanzamento nel Regio Esercito, questo Ministero determina che le proposte di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1925 siano limitate ai sergenti maggiori che abbiano anzianità non posteriore al 1° gennaio 1922.

I sergenti maggiori già dichiarati idonei all'avanzamento per il 1924 e che non hanno potuto ancora conseguire la promozione a maresciallo, saranno riportati nel quadro di avanzamento per il 1925, fatta eccezione di coloro pei quali le competenti commissioni di avanzamento propongano al Ministero la cancellazione dal quadro stesso o la sospensione della promozione a senso del § 51 del citato regolamento sull'avanzamento.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2105, depennare il tenente *Tosti* di *Valminuta* Antonio, regg. piemonte Reale cavalleria.

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pag. 2184, *aggiungasi*:

472 Fregio di numero e corona reale per copertura di tela (categorico 685 del vecchio nomenclatore)	L.	0.20

A pag. 2248, *ove dice*:

43 Colli per riparazioni da calzolaio, tipo unico	»	168 —

Leggasi:

43	Sacco per collo da riparazioni da calzolaio (senza caricamento)	L.	18.30
157	Collo per riparazioni da calzolaio (con caricamento)	»	318.75
158	Collo per riparazioni da calzolaio (con caricamento suppletivo per reparti destinati ad operazioni invernali in montagna)	»	327.85
159	Collo per riparazioni da calzolaio, per pagnie alpine.	»	403 —
160	Collo per riparazioni da calzolaio, per compagnie alpine (con caricamento suppletivo per reparti destinati ad operazioni invernali in montagna) . . .	»	412.10

Alla stessa pag. 2248, *ove dice*:

44	Sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto, tipo unico. . . .	»	1225.80

Leggasi:

44	Sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto (senza caricamento) .	»	68.40
161	Sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto, da armi a piedi (con caricamento)	»	1190.80
162	Sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto, da armi a cavallo (con caricamento)	»	1225.80
163	Sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto, da armi a piedi (con caricamento suppletivo per reparti destinati ad operazioni invernali in montagna)	»	1830.80
164	Sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto, da armi a cavallo (con caricamento suppletivo per reparti destinati ad operazioni invernali in montagna)	»	1865.80

Dispensa 52ª, anno 1924, circolare 640:

A pagina 2630, ai numeri categorici dei teli per individuazione di comando di gruppo d'artiglieria pesante campale e pesante, *ove dice*: cat. 1451 e cat. 1452, *leggasi*: cat. 151 e 152.

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pag. 2811, depennare il capitano *Giraldi* Ugo.

A pag. 2813, depennare il tenente *Ghelardoni* Luigi.

Dispensa 1ª, anno 1925, circolare 11:

A pagina 21, 1ª colonna *anzichè*: Bianchini G. Battista *leggasi*: Biaggini Giov. Battista, 2ª colonna *anzichè*: De Biagi Ernesto *leggasi*: De Biaggi Ernesto.

A pagina 22, 1ª colonna *anzichè*: Lapoce Ernesto, Mantanari Umberto, Piella Giacomo, *leggasi*: rispettivamente Japoce Ernesto, Montanari Umberto, Pielli Giacomo, 2ª colonna, *anzichè*: Siloy Silvio, *leggasi*: Silvi Silvio.

NOTIFICAZIONE

Essendo esaurita l'edizione 1922 dei *Capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle Regie truppe - Fornitura per presidio*, si porta a conoscenza degli Enti interessati che il prezzo della nuova edizione 1924 è di L. 1.50 la copia, anzichè di L. 0.75.

Prezzo della presente dispensa L. 0,90

(4255) Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª **1925** 17 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30,—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

Ad evitare ritardi nella spedizione delle dispense dell'anno 1925 si prega di provvedere subito alla rinnovazione dell'abbonamento, inviando cartolina vaglia diretta al Cassiere del Provveditorato Generale dello Stato.

E' necessario inoltre, perchè non si ripetano errori verificatisi in precedenza, che i signori abbonati specifichino chiaramente che l'abbonamento si intende chiesto per il GIORNALE MILITARE UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

SOMMARIO

N. 27 - 28 dicembre 1924. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 2133, col quale vengono apportate modificazioni al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311 riguardante il credito agli impiegati e salariati dello Stato . . . . . *Pag.* 119

» **28 - 15 gennaio 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Termini per la resa dei conti delle anticipazioni . . . . . » 122

» **29 - 15 gennaio 1925.** — AVANZAMENTO. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero . . . . . » 123

LIBRERIA DELLO STATO

N. 30 - 15 gennaio 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . *Pag.* 124

» **31 - 15 gennaio 1925.** — RECLUTAMENTO. — Compilazione delle note di qualifica per i commissari di leva . . . . . » 124

» **32 - 15 gennaio 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino e presso le scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi della circolare 369 *giornale militare* 1924 » 126

» **33 - 15 gennaio 1925.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — Onori funebri . . . . . » 135

» **34 - 15 gennaio 1925.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento . . . . . » 135

» **35 - 8 gennaio 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili . . . . . » 136

» **36 - 15 gennaio 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Modificazioni alla circolare n. 690 del *giornale militare* dell'anno 1924, contenente istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili . . . . . » 139

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 140

Circolare N. 27. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 2133, col quale vengono apportate modificazioni al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311 riguardante il credito agli impiegati e salariati dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 28 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 4, del 7 gennaio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 311, e 14 giugno 1923, n. 1347, relativi al servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'autorizzazione data alla Cassa dei depositi e prestiti con il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, è revocata.
Nei casi di necessità di famiglia, debitamente accertata dall'amministrazione, i mutui, sia quinquennali che decennali, in conformità delle vigenti leggi, potranno essere concessi sul fondo di garanzia di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, entro i limiti delle disponibilità del conto corrente in conformità del successivo art. 2.
I prestiti eccezionali già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti in conto dei 20 milioni autorizzati con il predetto art. 1 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, ed in corso all'attuazione del presente decreto, saranno assunti dal fondo di garanzia con le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 30 maggio 1920, n. 1034.

Art. 2.

Il credito della Cassa dei depositi e prestiti risultante dalla situazione del conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, alla data del 31 dicembre 1924, non potrà essere superato e sarà estinto, da parte del fondo di garanzia, mediante versamenti annuali di 10 milioni di lire da effettuarsi nel primo semestre di ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Allo scopo sarà aperto al fondo di garanzia uno speciale conto corrente al saggio del 4 per cento il quale verrà addebitato del credito della Cassa depositi e prestiti al 31 dicembre 1924 ed accreditato, fino ad estinzione del debito, dell'importo dei versamenti annuali comprensivi di capitale e interessi.

Sullo stesso conto corrente dovranno ugualmente imputarsi le partite relative ai prestiti eccezionali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Gli introiti del fondo di garanzia eccedenti le somme occorrenti per il pagamentoo delle annualità di cui al primo comma del presente articolo saranno versate al fondo stesso e costituiranno la disponibilità del conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, tenuto al saggio dei depositi volontari, sul quale, con le modalità stabilite dal secondo e terzo comma dell'art. 5 del R. decreto 30 maggio 1920, n. 1934, potranno eseguirsi prelevamenti a favore del tesoriere centrale del Regno per provvederlo dei fondi necessari:

a) ai pagamenti autorizzati dagli articoli 2 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 8 della legge 13 luglio 1910, numero 444;

b) alla concessione dei prestiti contemplati nel precedente articolo;

c) al versamento annuale a favore della Cassa depositi e prestiti in conformità del primo comma del presente articolo;

d) al versamento mensile al bilancio dell'entrata dello Stato dei fondi occorrenti per far fronte alle spese di amministrazione a carico del fondo di garanzia.

Nel bilancio dell'entrata dello Stato è inscritto uno speciale capitolo per la imputazione dei versamenti di cui alla lettera *d*) e nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze altri capitoli con stanziamenti complessivamente corrispondenti a quelli dell'entrata, sui quali saranno eseguiti i pagamenti per spese di amministrazione.

Art. 3.

La concessione dei prestiti di cui al secondo comma dell'art. 1 deve essere deliberata da apposito Comitato costituito da 4 membri effettivi e 4 supplenti in rappresentanza, rispettivamente, dell'ufficio del credito agli impiegati e salariati dello Stato, della direzione generale della Cassa depositi e prestiti, dell'ufficio centrale del personale del Ministero delle finanze e della ragioneria generale dello Stato.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le finanze o da un suo delegato.

La rappresentanza della Cassa depositi e prestiti esisterà fino all'estinzione del conto corrente speciale di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Per tutto ciò che non sia espressamente regolato dal presente decreto, ed in quanto non siano in contrasto con le sue disposizioni, saranno applicabili ai prestiti di cui al precedente articolo 1 le disposizioni delle leggi 30 giugno 1908, n. 335; 13 luglio 1910, n. 444; 16 dicembre 1914, n. 863, e dei regolamenti 24 settembre 1908, n. 574; 11 settembre 1910, n. 729, e 9 giugno 1918, n. 864, nonchè dei Regi decreti 30 maggio 1920, n. 1934; 8 febbraio 1923, n. 311; 14 giugno 1923, n. 1347, con la sola modificazione che le attribuzioni da quest'ultimo decreto demandate alla direzione generale Cassa depositi e prestiti restano affidate all'ufficio del Ministero delle finanze incaricato del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato.

Presso l'ufficio del credito agli impiegati e salariati dello Stato funzionerà un ufficio di ragioneria e il controllo della Corte dei conti avrà luogo in sede di consuntivo.

Il presente decreto che avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1925, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 28. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Termini per la resa dei conti delle anticipazioni.** — (Ragioneria centrale). — 15 gennaio 1925.

Per effetto dell'art. 334 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, gli Enti militari hanno l'obbligo di rendere i conti delle somme ricevute dagli uffici di contabilità e di revisione di corpo di armata non più tardi del giorno 30 del mese successivo al trimestre; termine portato al 40° giorno successivo al trimestre per le legioni dei reali carabinieri.

L'art. 335 dell'anzidetto regolamento stabilisce, poi, che gli uffici di corpo d'armata debbano rendere direttamente al Ministero della guerra i conti delle aperture di credito (per ora delle anticipazioni) fatte a loro favore, non più tardi del giorno 20 del mese successivo al trimestre.

Perchè le gestioni a cui i rendiconti si riferiscono procedano con la dovuta regolarità e l'esame ed il riscontro sulle erogazioni effettuate si compia in modo efficace e tempestivo, è necessario che gli indicati termini siano rigorosamente osservati.

Si richiama su di ciò la particolare attenzione degli enti militari avvertendo che, a mente del successivo art. 337, i funzionari inadempienti sono passibili di una pena pecunia-

ria fino a L. 1000, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio di responsabilità della Corte dei conti.

Gli uffici di revisione vigileranno affinchè la trasmissione da parte degli enti militari compresi nella loro circoscrizione avvenga entro i termini inderogabili sopra stabiliti e dovranno segnalare, alla fine di ciascun trimestre, le eventuali inadempienze che riscontrassero, insieme agli opportuni schiarimenti atti a mettere in grado l'amministrazione centrale di valutare se ricorrano gli estremi per la applicazione delle sopra cennate sanzioni, essendo intendimento dell'amministrazione stessa che la resa dei conti segua con la più perfetta puntualità e possa così aversi una delle maggiori garanzie di regolarità della gestione.

Il Ministero si riserva, con saltuarie verifiche, di assicurarsi della scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 29. — AVANZAMENTO. — **Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 15 gennaio 1925.

Con riferimento alla circolare 528 del *giornale militare* 1914, si determina che la commissione di grado superiore per il giudizio d'idoneità all'avanzamento, fino al grado di tenente colonnello, degli ufficiali in servizio all'estero e nelle colonie sia costituita, per l'anno 1925, come segue:

Generale di corpo d'armata DE ALBERTIS cav. Vittorio;

Generale di brigata PALIZZOLO DI RAMIONE commendator Giuseppe;

Generale di brigata PIZZARI comm. Pier Luigi.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 30. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio storico). — 15 gennaio 1925.

A cura dello Stato Maggiore Centrale sono state pubblicate le opere sottosegnate, delle quali sarà inviata, dall'ufficio pubblicazioni militari del Ministero, una copia ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamenti del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Brigata di fanteria - Vol. I (Granatieri, Re, Piemonte, Aosta, Cuneo, Regina, Casale, Pinerolo, Savona, Acqui) (4 copie ai reggimenti di fanteria e alle scuole).

Campagna di Libia - Vol. III.,

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segueranno ricevuta direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 31. — RECLUTAMENTO. — **Compilazione delle note di qualifica per i commissari di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 gennaio 1925.

Agli effetti e per l'applicazione dell'art. 23 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309 riflettente la riforma del servizio della leva, le provincie del Regno si intendono ripartite in

3 zone che prendono rispettivamente il nome di zona *A*, zona *B*, zona *C*. A ciascuna zona appartengono gli uffici di leva delle provincie indicate nel seguente prospetto:

ZONA *A*	ZONA *B*	ZONA *C*
Alessandria	Ancona (1)	Ascoli Piceno
Belluno	Aquila	Avellino
Bergamo	Arezzo	Bari
Brescia	Bologna	Benevento
Como	Cagliari	Caltanissetta
Cremona	Ferrara	Campobasso
Cuneo	Firenze	Caserta
Fiume	Forlì	Catania
Genova	Grosseto	Catanzaro
Mantova	Livorno	Chieti
Milano	Lucca	Cosenza
Novara	Macerata	Foggia
Padova	Massa	Girgenti
Pavia	Modena	Lecce
Pola	Parma	Messina
Imperia	Perugia	Napoli
Rovigo	Pesaro	Palermo
Sondrio	Piacenza	Potenza
Torino	Pisa	Reggio Calabria
Trento	Ravenna	Salerno
Treviso	Reggio Emilia	Siracusa
Trieste	Roma	Taranto
Verona	Sassari	Trapani
Venezia	Siena	
Vicenza	Spezia	
Udine	Teramo	

(1) L'ufficio di leva Ancona funziona anche per la provincia di Zara

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 32. — SCUOLE MILITARI. — **Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino e presso le scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi della circolare 369 *giornale militare* 1924.** — (Direzione generale personale ufficiali). — *15 gennaio 1925.*

Con riferimento alla circolare 369 *giornale militare* 1924, si pubblicano qui di seguito, i nomi degli allievi ammessi nelle accademie militari e nelle altre scuole di reclutamento per gli ufficiali in S. A. P.:

ACCADEMIA MILITARE DI MODENA

I. — Corso di fanteria.

1. Sottotenente ADINOLFI Clemente.
2. » AIELLO Vincenzo.
3. » ALFARO Alberto.
4. » ALIOTTA Luigi.
5. » AMBROGETTI Pio.
6. » AMBROSIANI Alessandro.
7. » ANGELINI Ennio.
8. » ARGENTO Luigi.
9. » BASCO Salvatore.
10. » BASSANETTI Mario.
11. » BENTIVEGNA Carlo.
12. » BERLETTANO Giovanni.
13. » BERNARDIS Silvano.
14. » BERTONE Antonio.
15. » BIANCO Virginio Giovanni.
16. » BOBBIO Scipione.
17. » BOBBIO Vittorio.
18. » BORDONI Ferruccio.
19. » BRIGNACCA Adolfo.
20. » CAMPANELLI Angelo.
21. » CARLUCCI Antonio.

22. Sottotenente CATALDO Gaetano.
23. » CECERE Salvatore.
24. » CENTI Bruno.
25. » CENTO Giuseppe.
26. » CHIURCO Stefano.
27. » CILENTO Biagio.
28. » CIOSCHI Gaudenzio.
29. » COLALE' Mario.
30. » COLOMBO Aniello.
31. » COLOMO Efisio.
32. » COMOLLI Remo.
33. » COSSU Mario.
34. » COSTA Fernando.
35. » COVI Giuseppe.
36. » CURATI Mario.
37. » D'ALESSANDRO Gabriele.
38. » DAMATO Giuseppe.
39. » DE BIASE Salvatore.
40. » DEBIASIO Demetrio.
41. » DE IACO Giuseppe.
42. » DE LALLA Achille.
43. » DE LIETO VOLLARO Agostino.
44. » DE MACINA Sandro.
45. » DE MARTINO Umberto.
46. » DE RENSIS Nicola.
47. » DI FILIPPO Antonio.
48. » DI STEFANO Settimo.
49. » EBERLIN Donato.
50. » ESTRAFALLACES Ugo.
51. » FALZETTI Vincenzo.
52. » FANELLI Francesco.
53. » FERRARI Eugenio.
54. » FETTARAPPA Giulio.
55. » FIORONE Alessandro.
56. » FOCE Silvio.
57. » GAGLIARDI Ugo.
58. » GANDOLFO Edgardo.
59. » GAROFOLI Augusto.
60. » GASPARRO Pasquale.
61. » GATTINARA Francesco.
62. » GENCO Vittorio.
63. » GIGLIARELLI Giuseppe.

64. Sottotenente GONELLA Andrea.
65. » GORIROSSI Pietro.
66. » GRASSO Giulio.
67. » GRILLO Giuseppe.
68. » GUALZETTI Vincenzo.
69. » GUIDA Giovanni.
70. » IACOBUCCI Guido.
71. » IZZO Giuseppe.
72. » JERADI Domenico.
73. » LA CHINA Santo.
74. » LAMASTRA Gerardo.
75. » LAMBARDI Luigi.
76. » LANEVE Girolamo.
77. » LEONE Bonaventura.
78. » LICCARDO Luigi.
79. » LUCIDI Patrizio.
80. » MANES Giorgio.
81. » MARINARO Salvatore.
82. » MARKERT Adamo.
83. » MAZZONI Pier Giovanni.
84. » MELILLO Vincenzo.
85. » MIRELLI Antonino.
86. » MOLENDINI Niceta.
87. » MONCHIERO Federico.
88. » MONTESORO Alberto.
89. » MORRONE Luigi.
90. » MUCCI Gennaro.
91. » NANI Antonio.
92. » NAPOLETANO Giuseppe.
93. » NATALE Vincenzo.
94. » NEUMANN Fabio.
95. » NICOLETTA Mario.
96. » NUCCI Antonio.
97. » PAPA Francesco.
98. » PATTI Adriano.
99. » PENCO Vittorio.
100. » PENSAVALLE Salvatore.
101. » PICCOLOMINI Lorenzo.
102. » RENZI Augusto.
103. » RISSO Enrico.
104. » ROSATO Umberto.
105. » ROSSETTI Ettore.

106. Sottotenente SAIEVA Salvatore.
107. » SALVI Gennaro.
108. » SANDRELLI Renato.
109. » SANSONE Giuseppe.
110. » SARTI Romualdo.
111. » SCALISE Amedeo.
112. » SCAVUZZO Cesare.
113. » SCHIRINZI Luigi.
114. » SESTINI Siro.
115. » SIVO Ugo.
116. » SPAGNA Alfonso.
117. » SPECIALE Guido.
118. » SQUINZO Mario.
119. » STRAGUZZI Giuseppe.
120. » TANTURRI Giuseppe.
121. » TERZAGHI Mario.
122. » TIMENS Manlio.
123. » TOESCA Pietro.
124. » TOZZI Angelo.
125. » TRABUCCHI Delfino.
126. » TRAINO Giuseppe.
127. » VERANDO Giovanni.
128. » VERSE' Leopoldo.
129. » VICEDOMINI Giovanni.
130. » VITI Antonio.
131. » VIVALDI Vincenzo.
132. » VIVARELLI Erasmo.
133. » ZACCONI Pietro.
134. » ZIRULIA Fabio.
135. » ZOCCOLA Fermo.

II. — **Corso di cavalleria.**

1. Sottotenente BLAIS Mario.
2. » BONIVENTO Renzo.
3. » BRUNI Bruno.
4. » CONFORTI Gerardo.
5. » DEL BALZO Ernesto.
6. » FOSSATI Alessandro.

7. Sottotenente GRAZIANO Giovanni.
8. » INVREA Ademaro.
9. » MACCO Celestino.
10. » MALAFARINA Ferdinando.
11. » MONTANARELLA Pompeo.
12. » REVETRIA Mario.
13. » SAIBANTE Aroldo.

III. — **Corso di commissariato.**

1. Sottotenente DE VIVO Mario.
2. » FELICE Romeo.
3. » GABRIELE Placido.
4. » GIANNI Angelo.
5. » GIBILARO Eugenio.
6. » GIOIA Emilio.
7. » GIUDICE Ugo.
8. » IMBUCCI Ugo.
9. » MARANO Michele.
10. » NABISSI Aldo.
11. » SCIARRONE Matteo.

IV. — **Corso di sussistenza.**

1. Sottotenente BUSSETTI Giuseppe.
2. » CASTELLANO Giovanni.
3. » DE MAIO Giovanni.
4. » LAMORGESE Vincenzo.
5. » RAPETTI Giovanni.

V. — **Corso di amministrazione.**

1. Sottotenente ALBERO Riccardo.
2. » BERNARDO Salvatore.
3. » CALOCCI Antonio.
4. » CIUTI Atto.

5. Sottotenente CONTE Carmine.
6. » COSENTINO Ascenzio.
7. » CRESCIMANNO Vincenzo.
8. » CURCIO Renato.
9. » ESCALONA Federico.
10. » FASULO Donato.
11. » FOFFA Mario.
12. » GALLO Lorenzo.
13. » GIORGIOLE' Pasquale.
14. » IUCULANO Sebastiano.
15. » MEREU Stefano.
16. » MUNDULA Giuseppe.
17. » NAPOLITANO Antonio.
18. » RIZZA Salvatore.
19. » ROCCAPALUMBA Giuseppe.
20. » SANTORO Sebastiano.

ACCADEMIA MILITARE DI TORINO

I. — Corso di artiglieria.

1. Sottotenente AFFINITO Giuseppe.
2. » BERGAMINI Arturo.
3. » BINETTI Raffaele.
4. » BOFFA Giuseppe.
5. » CANALI Ferdinando.
6. » CANO Luigi.
7. » CARDINI Augusto.
8. » CARTA Santi.
9. » CASTELLANO Umberto.
10. » DEL PEZZO Francesco.
11. » DE PALMA Massimo.
12. » DE STEFANO Santo.
13. » DI CARLO Vincenzo.
14. » EMANUELE Marcello
15. » FAGNI Carlo.
16. » FERRETTI Angelo.
17. » FLAUTO Vittorio.

18. Sottotenente FOSSATI Fausto.
19. » FUSCO Salvo.
20. » GAUDIOSO Nicola.
21. » GAZZILLO Francesco.
22. » GRANATA Mario.
23. » GRANITI Erasmo.
24. » GRATI Inigo.
25. » GRATI Mirto.
26. » GUILLAUME Alfonso.
27. » IANNELLI Melchiorre.
28. » MADIA Alfonso.
29. » MAGLIETTA Tullio.
30. » MANNI Aimone.
31. » MARASTONI Federico.
32. » MASSINI Mario.
33. » MELI Salvatore.
34. » MENDOZA Crispino.
35. » MESSINA Guglielmo.
36. » MONAC OGiuseppe.
37. » MOZZON Giacomo.
38. » NONNIS Marzano Carlo.
39. » PALOMBO Vittorio.
40. » PISCICELLI Oderisio.
41. » ROTA Armando.
42. » SENES Carlo.
43. » SERGIO Mario.
44. » SIGNORELLI Pietro.
45. » SPACAGNA Roberto.
46. » STARACE Raffaele.
47. » VENERANDI Michele Mario.
48. » VENTURINI Mario.

II. — Corso del genio.

1. Sottotenente AMICO Calogero.
2. » CAPRINI Dante.
3. » CIOTOLA Danilo.
4. » CIPRIANI Fernando.
5. » DEL PRETE Florio.
6. » FIORANI Amilcare.

7. Sottotenente GIUSTETTO Domenico.
8. » IMBURGIA Biagio.
9. » MARESCA Guido.
10. » MASSARO Cino.
11. » MONDINO Marco Andrea.
12. » NEGRO Giuseppe.
13. » PACE Guglielmo.
14. » PIZZUTILO Domenico.
15. » RE Roberto.
16. » SILVESTRI Cesare.
17. » SPINA Michele.
18. » STRACUZZI Francesco.
19. » TRIVISONNO Filippo.
20. » TUZI Arnaldo.

SCUOLA DI SANITÀ MILITARE DI FIRENZE

I. — Corso per aspiranti alla nomina di tenente medico in S. A. P.

1. Sottotenente AGRIFOGLIO Lino.
2. » ANGELINI Carlo Alberto.
3. » BAVA Arturo.
4. » BIANCO Giovan Battista.
5. » BIFANO Augusto.
6. » BOLLA Luigi.
7. » BRIGANTI Antonio.
8. » BUA Giuseppe.
9. » CALI' Domenico.
10. » CALIENDO Michele.
11. » CARRARA Nicolò.
12. » CELLI Pietro.
13. » CICCIMARRA Gaetano.
14. » COLOMBRITA Filippo.
15. » CONTRINO Ferdinando.
16. » CULTRERA Francesco.
17. » D'ALESSANDRO Antimo.
18. » DI CASOLA Giuseppe.
19. » FALCONE Raffaele.

20. Sottotenente FALCONI Mariano.
21. » FIUMARA Antonino.
22. » FONTANA Nicolò.
23. » GRILLI Mario.
24. » LEONARDI Domenico.
25. » LIPARI Domenico.
26. » LODATO Gaspare.
27. » MAGLIENTI Francesco.
28. » MATARAZZO Serafino.
29. » NATOLI Guido.
30. » PLASTINA Mario.
31. » POLLIDORI Rodolfo.
32. » ROMANO Enrico.
33. » ROSA Guido.
34. » SALITURI Girolamo.
35. » SANTUCCI Giuseppe.
36. » SCAFE' Amedeo.
37. » SINISCALCHI Carlo.
38. » TANCREDI Urbano.
39. » TRANCHINA Vincenzo.
40. » TROINA Francesco.
41. » VASTA Giuseppe.
42. » VIMERCATI Luigi.

SCUOLA DI APPLICAZIONE DI CAVALLERIA DI PINEROLO

I. — Corso per aspiranti alla nomina a tenente veterinario in S. A. P.

1. Sottotenente BIGLIENI Antonio.
2. » CAROLI Tobia.
3. » CORDARO Carmelo.
4. » LAJOLO Benedetto.
5. » PIERRON Alfredo.
6. » SCARCELLA Eugenio.
7. » TEDESCHI Pietro.
8. » TURINA Riccardo.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 33. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Onori funebri.** — (Gabinetto del ministro). — 15 gennaio 1925.

Agli ex militari di truppa deceduti in stabilimenti sanitari **in conseguenza di ferite riportate in guerra,** semprechè ne sia fatta domanda formale, verrà concessa la stessa scorta d'onore prescritta per i militari di truppa morti in attività di servizio secondo le disposizioni contenute nella tabella di cui al n. 305 del regolamento pel servizio territoriale — parte III.

Epperò i comandanti di presidio vorranno d'ora innanzi uniformarsi alla suddetta determinazione, per quanto riguarda la concessione della scorta d'onore e della rappresentanza militare nei convogli funebri degli ex militari sopraindicati.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 34. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 gennaio 1925.

Analogamente a quanto venne disposto con la circolare n. 725 del *giornale militare* del 1923, questo Ministero avverte che le disposizioni della circolare 582 del *giornale militare* del 1922 relative alle promozioni a sergente dei caporali maggiori e caporali che abbiano superato il relativo esperimento all'uopo previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato con l'altro decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, saranno applicabili anche ai graduati della classe 1904, man mano che verranno a trovarsi nelle condizioni di anzianità stabilite dalla citata circolare 582, nonchè ai graduati di altre classi che si trovassero nelle medesime condizioni.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 35. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 8 gennaio 1925.

A termine dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, (circolare n. 93 *giornale militare* 1924) devono essere compilate per ciascun impiegato, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica.

Trattandosi di una prima applicazione di nuove norme, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli uffici, su alcuni punti essenziali, in considerazione sopratutto del particolare e direttivo valore che nel nuovo ordinamento dello stato giuridico hanno assunto le singole qualifiche degli impiegati agli effetti delle promozioni.

La presidenza del Consiglio dei ministri ebbe all'uopo a diramare in data 16 febbraio 1924 una circolare, che credesi opportuno riprodurre integralmente.

« Atteso il valore che oggi acquistano i giudizi riassuntivi sugli impiegati è necessario che i capi di ufficio seguano rigorosamente le nuove norme adottate e che, nel conferire le qualifiche, tengano con ogni cura presenti le speciali circostanze che debbono giustificarle, *senza eccedere nella formulazione di giudizi sull'opera dei propri dipendenti,* ciò che nella comparazione del merito agli effetti delle promozioni potrebbe costituire serio pregiudizio per i funzionari realmente meritevoli ».

« La qualifica di « ottimo » non dovrà quindi essere attribuita che in casi di assoluta eccezione e solo quando si riscontrino quei requisiti di eccellenza per capacità, cultura, preparazione, operosità e diligenza prescritti, e concorrano le altre circostanze indicate dall'art. 13 del nuovo testo sullo stato giuridico. Occorre, infatti rilevare che la qualifica di « distinto » già rappresenta un giudizio di speciale segnalazione dell'opera dell'impiegato, ed è quindi titolo sufficiente per conseguire le promozioni e per l'accesso ai gradi direttivi, mentre quella di « buono » esclude dagli avanzamenti per un periodo limitato di tempo e serve sol-

tanto a differenziare nettamente gli impiegati, che diano appena prova di sufficiente idoneità all'ufficio, da quelli che si distinguono per spiccate attitudini alle funzioni cui sono chiamati ».

Richiamata la particolare attenzione sul contenuto della sopraripportata circolare, resterebbe pressocchè superfluo fare richiamo al più ampio senso di responsabilità, di ponderatezza, di obiettività e di indipendenza, da cui dovrà essere guidata la coscienza di coloro che sono chiamati a esprimere il giudizio sui propri dipendenti. E ciò sia nel porre in rilievo la obiettiva realtà dei meriti, sia nel sanzionare con giudizi inequivocabili e sereni eventuali deficienze.

Ma non sarà inutile il richiamo ove si pensi che la nuova legge è evidentemente inspirata, nella parte che concerne la compilazione delle note di qualifica, a ben deliberati fini, quali sono, da un lato, quello di una scrupolosa selezione per gli alti gradi della gerarchia amministrativa e, dall'altro, quello di stabilire in confronto al passato più gravi sanzioni di demerito, sì da impegnare costantemente i funzionari ad una chiara ed esatta visione dei loro doveri.

Mentre pertanto si pregano i compilatori delle note di tenere bene in evidenza la distinzione che la legge formula agli articoli 13 e 14 tra la qualifica di « ottimo », di « distinto » e « buono », tenendo presente quanto è stato all'uopo chiarito con la circolare della presidenza del Consiglio dei ministri sopra riportata, si prega altresì di aver presenti le conseguenze che, salva la disposizione transitoria dell'art. 121 della legge, derivano, obbligatoriamente, agli effetti della carriera e degli aumenti di stipendio, dalle successive qualifiche di « mediocre » e di « cattivo »; e cioè:

a) le qualifiche di « mediocre » e di « cattivo » importano l'esclusione dal computo, per gli aumenti periodici di stipendio, degli anni per i quali le classifiche stesse furono riportate (2° comma dell'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960);

b) agli effetti delle promozioni per merito comparativo i funzionari non possono essere scrutinati se non hanno conseguito, almeno nel quinquennio anteriore, qualifiche di « ottimo » o « distinto »; e solo nel caso che rimangono posti disponibili dopo le designazioni di cui sopra, possono

essere prescelti anche gli impiegati che abbiano ottenuta una e non più di una qualifica non inferiore a quella di « buono » nei primi due anni del detto quinquennio (articolo 23);

c) agli effetti delle promozioni per merito assoluto i funzionari non possono essere scrutinati se nel quinquennio anteriore non abbiano conseguito o tutte qualifiche di « ottimo » o « distinto », oppure quattro qualifiche di « ottimo » o « distinto » ed una non inferiore a quella di « buono », purchè riportata in uno dei primi due anni del quinquennio (art. 28);

d) agli effetti delle promozioni per graduatoria di merito o per anzianità congiunta al merito, i funzionari non possono essere scrutinati se nel quinquennio anteriore non abbiano riportato o tutte le qualifiche di « ottimo o « distinto» oppure tre qualifiche di « ottimo » o « distinto » negli ultimi tre anni del quinquennio e qualifiche non inferiori a quella di « buono » nei primi due anni (art. 30 e 31).

Ma oltre a ciò, vi sono circostanze le quali vietano meccanicamente, *ope legis*, l'attribuzione di determinate qualifiche e tale disposizione non può non essere rigidamente applicata. Ad evitare incertezze ed ai fini della esatta applicazione della legge, è opportuno specificare:

a) non può essere qualificato « ottimo » nè « distinto » l'impiegato che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno cui si riferisce la relativa nota; o che abbia tentato di fare indebite pressioni sui propri superiori, anche quando non sia stato ritenuto passibile di punizione (4° comma articolo 13);

b) salvo valutazioni negative circa la idoneità, diligenza o buona condotta, le quali siano per portare per sè stesse alla qualifica di « mediocre » o anche eventualmente, alla qualifica inferiore, deve in ogni caso essere qualificato « mediocre » l'impiegato cui, nell'anno al quale si riferisce la nota, sia stata inflitta una punizione superiore alla censura e quegli che, nello stesso periodo di tempo, con artifici o con astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini dei superiori, a non raggiungere la residenza, a non prestare regolarmente servizio, ovvero, mediante altri espedienti, sia riuscito a conseguire scopi analoghi (2° comma art. 15);

c) salvo valutazioni negative circa la idoneità, diligenza o buona condotta, le quali siano per portare per se stesse alla qualifica di « cattivo », deve in ogni caso essere qualificato « cattivo » l'impiegato cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione dal grado con privazione dello stipendio (art. 16).

Credesi infine opportuno ricordare che in base all'art. 18 della legge, i capi degli uffici sono responsabili della omessa compilazione delle note di qualifica; a tal uopo prescrivesi che le note di qualifica siano trasmesse improrogabilmente alla divisione personale del Ministero non oltre il 5 *febbraio* di ciascun anno.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 36. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. **Modificazioni alla circolare n. 690 del *giornale militare* dell'anno 1924, contenente istruzioni per la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 gennaio 1925.

A modificazione di quanto è disposto nella circolare numero 690 del *giornale militare* dello scorso anno, questo Ministero, tenuto presente quanto stabilisce l'art. 23 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, riflettente la riforma del servizio della leva, determina che le note di qualifica dei *commissari di leva* siano compilate e rivedute come appresso:

a) negli uffici di leva dove trovasi un solo commissario di leva le note di qualifica sono compilate e firmate dall'ispettore del servizio della leva presso il Ministero della guerra incaricato delle funzioni ispettive per quella zona, e sono rivedute e firmate dall'ispettore superiore;

b) negli uffici invece dove trovasi più di un commissario, le note stesse sono compilate e firmate dal commissario di leva capo dell'ufficio e rivedute e firmate dall'ispettore superiore anzidetto.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2105, depennare il tenente *Arfini* Aldo, regg. cavalleggeri Guide.

A pagina 2105, depennare il tenente RR. CC. *Gigliotti* Paolo, legione territoriale Roma ed aggiungere il tenente RR. CC. *Perrone Capano* Mario, legione allievi Roma.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 546:

A pagina 2118, depennare il tenente *Pari* Giuseppe, regg. cav. Novara.

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pagina 2811, depennare il capitano *De Leo* Rosario.

A pagina 2811, depennare il capitano *Ghiringhelli* Giuseppe.

A pagina 2813, depennare il tenente *Palermo* Domenico.

A pagina 2813, depennare il tenente *Ceceda* Umberto.

A pagina 2813, depennare il tenente *Sircana* Leone.

A pagina 2811, dopo il capitano *Fagioli* Giuseppe, aggiungere il capitano *Fano* Mario in esperimento S. M.

Dispensa 1ª, anno 1925, circolare n. 11:

A pagina 24, n. 4, dopo « Capitano NICOTERA Armando, segretario » *aggiungere*:

Ten. colonnello BERARDI cav. Felice, membro supplente.

Ten. colonnello servizio S. M. DELLA BONA cav. Guido, membro supplente.

Dispensa 3ª, anno 1925, circolare 22:

A pagina 105, 2ª riga del n. 102, *invece di*: Ciascun componente la pattuglia, *leggasi*: Ciascun armato di moschetto.

In fondo alla stessa pagina, nota (1), *invece di*: i moschetti, *leggasi*: 4 moschetti.

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(4475) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
141 BIBLIOTECA
LIBRARY

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª **1925** 23 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

Ad evitare ritardi nella spedizione delle dispense dell'anno 1925 si prega di provvedere subito alla rinnovazione dell'abbonamento, inviando cartolina vaglia diretta al Cassiere del Provveditorato Generale dello Stato.

E' necessario inoltre, perchè non si ripetano errori verificatisi in precedenza, che i signori abbonati specifichino chiaramente che l'abbonamento si intende chiesto per il GIORNALE MILITARE UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

SOMMARIO

N. 37 - 30 giugno 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale *Pag.* 141

Circolare N. **37.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 giugno 1924.

E' approvata ed avrà vigore dal 1° luglio 1924 la presente Raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento.

p. *Il Ministro* — BONARDI.

LIBRERIA DELLO STATO

ANNOTAZIONI

1. Il compenso stabilito per la mano d'opera comprende, quando non sia diversamente specificato, l'importo di ogni fornitura occorrente non indicata nel relativo conto di costruzione.

2. Per gli oggetti aboliti indicati nella sezione I del Nomenclatore, categoria I, dei quali eventualmente si rendesse necessario l'allestimento, valgono i conti di costruzione in vigore anteriormente ai presenti per quanto riguarda i quantitativi delle materie ed il costo di mano d'opera, ma tenendo per base i nuovi prezzi delle singole materie.

ALLEGATO A.

Oggetti di corredo per la truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

PARTE I. — *Oggetti vari.*

Asciugatoio.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64	m.	0.750	5.—	3.7
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	0.1
Prezzo di costo . . . L.				3.8
Prezzo di conteggio . . . L.				3.9

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0.16 di nastro di lino greggio alto mm. 10 a 15.

Berretto di tela da fatica con visiera.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	m.	0.203	7.—	1.42
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64	»	0.163	5.—	0.81
Fascia d'alluda per berretti	N.	1	1.—	1.—
Soggolo per berretti	»	1	0.60	0.60
Visiera per berretti	»	1	1.80	1.80
Bottoni di carta compressa piccoli, al °/₀₀ . .	»	2	8.—	0.01
Mano d'opera	—	—	—	0.32
Prezzo di costo . . . L.				5.96
Prezzo di conteggio . . . L.				5.95

Berrettino di tela di cotone color bigio per scuderia.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo Parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0.71	m.	0.203	7.—	1.421
Mano d'opera	—	—	—	0.18
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				1.60

Borsa di pulizia di tela grigia.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio da tasche, alta m. 0,66	m.	0.15	8.50	1.27
Nastro di cotone color bigio, alto mm. 16	»	0.70	0.15	0.10
Mano d'opera	—	—	—	0.18
Prezzo di costo . . . L.				1.55
Prezzo di conteggio . . . L.				1.55

Camicia di cotone.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74	m.	2.93	3.75	10.987
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1.28
Prezzo di costo . . . L.				12.267
Prezzo di conteggio . . . L.				12.25

(1) Nella fornitura sono compresi 3 bottoni d'osso bianco per camicie.

Camicia di flanella per ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bigia, alta m. 1,34	m.	1.770	28.—	49.56
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	1.47
			Prezzo di costo . . . L.	51.03
			Prezzo di conteggio . . . L.	51.05

(1) Nella fornitura sono compresi 5 bottoni d'osso bianco lucido.

Cappello completo da bersaglieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito	N.	1	18.—	18.—
Coccarda	»	1	0.80	0.80
Fregio di cornetta con disco, fiamme e fucili .	»	1	0.60	0.60
Pennacchietto	»	1	8.—	8.—
Soggolo	»	1	0.60	0.60
Mano d'opera	—	—	—	0.10
			Prezzo di costo . . . L.	28.10
			Prezzo di conteggio . . . L.	28.10

Cappello guarnito da bersaglieri.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito	N.	1	18.—	18.—
Coccarda	»	1	0.80	0.80
Mano d'opera	—	—	—	0.05
			Prezzo di costo . . . L.	18.85
			Prezzo di conteggio L.	18.85

Calzoncini da ginnastica.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino imbiancata per mutande, alta m. 0,64	m.	1.76	5.—	8.80
Fibbia di ferro nichelato con ardiglione scorrevole	N.	1	0.25	0.25
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1.30
			Prezzo di costo . . . L.	10.35
			Prezzo di conteggio . . . L.	13.35

(1) Nella fornitura sono compresi: un bottone d'osso bianco a due fori ed il refe di cotone per le cuciture.

Colbacco guarnito.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Colbacco sguarnito	N.	1	50.—	50.—
Coccarda	»	1	0.80	0.80
Scudetti di pakfond con gancio	»	2	0.50	1.—
Mano d'opera	—	—		0.10
			Prezzo di costo . . . L.	51.90
			Prezzo di conteggio . . . L.	51.90

Copertura di tela grigia da cappello, per bersaglieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone grigio per coperture, alta m. 0,68	m.	0.37	4.60	1.70
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0.42
			Prezzo di costo . . . L.	2.12
			Prezzo di conteggio . . . L.	2.10

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,30 di cordoncino di cotone color grigio verde.

Copertura di tela grigia per colbacco.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio verde per coperture, alta m. 0,68 a 0,70	m.	0.30	4.60	1.38
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	0.38
			Prezzo di costo . . . L.	1.76
			Prezzo di conteggio . . . L.	1.75

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1 di cordoncino di cotone color grigio verde.

Copertura di tela color grigio per elmo da cavalleria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per coperture, alta m. 0,68	m.	0.36	4.60	1.65
Panno nero per mostreggiatura, alto m. 1,30 .	»	0.007	63.—	0.44
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	0.42
			Prezzo di costo . . . L.	2.51
			Prezzo di conteggio . . . L.	2.50

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 ganghercini d'ottone, il refe di cotone per le cuciture ed occhielli e m. 0,73 di nastro color grigio.

Copertura di tela grigia per chepi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per coperture, alta m. 0,68	m.	0.23	4.60	1.05
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	0.30
			Prezzo di costo . . . L.	1.35
			Prezzo di conteggio . . . L.	1.35

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,90 di cordoncino di cotone color grigio ed il refe di cotone per le cuciture.

Cravatta di lana da collo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bianca per cravatte, alta m. 1,32	m.	0.104	35.	3.64
Mano d'opera	—	—	—	0.16
Prezzo di costo . . . L.				3.80
Prezzo di conteggio . . . L.				3.80

Cravatta di tela da collo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca a spina per cravatte, alta m. 0,90.	m.	0.220	4.80	1.056
Mano d'opera.	—	—	—	0.10
Prezzo di costo . . . L.				1.156
Prezzo di conteggio . . . L.				1.15

Fascia di lana.

Indicazione delle materie occorrenti	unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bianca, alta m. 0,62	m.	0.500	19.—	9.50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	0.26
Prezzo di costo . . . L.				9.76
Prezzo di conteggio . . . . L.				9.75

(1) Nella fornitura sono compresi m. 2,60 di nastro di cotone bianco, alto mm. 10 a 15.

Giubba di tela di cotone color bigio per armi a piedi ed a cavallo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	m.	3.27	7.	22.890
Bottoni grandi di carta compressa al °/₀₀	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa al °/₀₀	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	2.60
			Prezzo di costo L.	25.572
			Prezzo di conteggio L.	25.60

(1) Nella fornitura sono compresi; un gangherello di ferro verniciato con rispettiva maglietta ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Giubba di tela di cotone color bigio da bersagliere ciclista.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	m.	3.95	7.	27.65
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0.007	65.—	0.45
Bottoni grandi di carta compressa al °/₀₀	N.	5	10.—	0.05
Bottoni piccoli di carta compressa al °/₀₀	»	10	8.—	0.08
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	4.—
			Prezzo di costo L.	32.23
			Prezzo di conteggio L.	32.25

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello nero con rispettiva maglietta e il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Mutanda di tela.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino greggia per mutande, alta m. 0,64	m.	2.220	4.50	9.99
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—		—	1.30
Prezzo di costo . . . L.				11.29
Prezzo di conteggio . . . L.				11.50

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,56 di nastro di cotone bianco, 2 bottoni mezzani ed 1 piccolo d'osso bianco.

Mutandina da bagno.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74	m.	1.35	3.75	5.06
Nastro di lino greggio, alto mm. 15	»	2.50	0.25	0.62
Mano d'opera	—			0.27
Prezzo di costo . . . L.				5.95
Prezzo di conteggio . . . L.				5.95

Pantalone di tela di cotone color bigio per armi a piedi (mod. 1912).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	m.	2.76	7.—	19.320
Bottoni piccoli di carta compressa ‰	N.	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—		—	1.750
Prezzo di costo . . . L.				21.110
Prezzo di conteggio . . . L.				21.10

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 bottoni mezzani d'osso nero a due fori e m. 2,40 di nastro di cotone, alto da mm. 10 a 15.

Pantalone di tela color bigio per armi a cavallo (mod. 1912).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71.	m.	2.40	7.—	16.80
Bottoni piccoli di carta compressa $^0/_{00}$. . . .	N.	5	8.—	0.04
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	2.29
			Prezzo di costo . . . L.	19.13
			Prezzo di conteggio. . . . L.	19.15

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 bottoni mezzani d'osso nero a due fori e m. 4,50 di nastro di cotone, alto mm. 10 a 15.

Pantalone lungo di tela di cotone color bigio per armi a cavallo e carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta 0,71	m.	2.46	7.—	17.220
Tela di cotone greggia per camicie, alta 0,74 . .	»	0.34	3.75	1.275
Bottoni piccoli di carta compressa $^0/_{00}$. . . .	N.	6	8.—	0.048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	2.290
			Prezzo di costo . . . L.	20.833
			Prezzo di conteggio . . . L.	20.85

(1) Nella fornitura sono compresi m 0.89 di nastro di lino greggio alto da mm. 10 a 15.

Pantalone di tela di cotone color bigio per truppe da montagna (alpini e artiglieria da montagna).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	m.	2.54	7.—	17.78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1.90
Prezzo di costo . . . L.				19.68
Prezzo di conteggio . . . L.				19.70

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3.35 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15, 2 bottoni grandi e 3 piccoli di carta compressa ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Pezzuole per piedi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia per pezzuole da piedi, alta m. 0,90, per paio	m.	0.450	4.60	2.07
Mano d'opera per il taglio d'ogni paio		—		0.02
Prezzo di costo al paio . . . L.				2.09
Prezzo di conteggio al paio . . . L.				2.10

Sacchetto per arnesi di vestiario fuori uso.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino cruda per sacchetti da arnesi di vestiario fuori d'uso, alta m. 0,58	m.	0.740	4.60	3.40
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0.25
Prezzo di costo . . . L.				3.65
Prezzo di conteggio . . . L.				3.65

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,60 di funicella del diametro di mm. 3.

Sacchetto per cartucce mod. 1907 – Fanteria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m	0.11	2.85	0.313
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—		—	0.10
Prezzo di costo . . . L.				0.413
Prezzo di conteggio . . . L.				0.40

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,46 di nastro di lino greggio alto mm. 10 a 15.

Sacchetto per cartucce da zaini da fanteria e carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	0.230	2.85	0.655
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0.08
Prezzo di costo . . . L.				0.735
Prezzo di conteggio . . . L.				0.75

(1) Nella fornitura sono compresi 1 bottone di metallo traforato bianco e m. 0,22 di nastro di cotone bianco.

Sacchetto per cartucce da cavalleria e per zaini d'artiglieria e genio.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	0.110	2.85	0.313
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—		0.120
Prezzo di costo . . . L.				0.433
Prezzo di conteggio . . . L.				0.45

(1) Nella fornitura è compreso un bottone di ferro bianco

NB. — I sacchetti potranno, in ragione di un terzo della quantità da costruire, essere allestiti con due pezzi di tela.

Sacchetto di tela grigia per cartucce da zaini da truppe alpine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio da tasche, alta m 0,66	m.	0.21	8.50	1.78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	0.20
Prezzo di costo . . . L.				1.98
Prezzo di conteggio . . . L.				2.—

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,46 di nastro di cotone color bigio, alto mm. 10 a 15.

Sacchetto per galletta a mano per mezza razione.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74	m.	0.115	3.75	0.431
Mano d'opera	—	—	—	0.070
Prezzo di costo . . . L.				0.501
Prezzo di conteggio . . . L.				0.50

Sacchetto per galletta a mano per una razione.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74	m.	0.160	3.75	0.60
Mano d'opera	—			0.07
Prezzo di costo . . . L.				0.67
Prezzo di conteggio . . . L.				0.65

Sacchetto per pennelli e stracci per bersaglieri ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per tende, alta m. 0,88	m.	0.18	7.—	1.26
Anelli d'ottone del diametro di mm. 20	n.	2	0.05	0.10
Mano d'opera (compreso il filato cucirmo)	—	—	—	0.25
Prezzo di costo . . . L.				1.61
Prezzo di conteggio . . . L.				1.60

Sacchetto per razioni sale.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74	m.	0.030	3.75	0.112
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0.030
Prezzo di costo . . . L.				0.142
Prezzo di conteggio . . . L.				0.15

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,40 di cordoncino di cotone bianco per coperture.

Sacco per vestiario e per biada.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino o canapa da sacchi per viveri e da sacchi per vestiario e per biada (mod. 1900) alta m. 0,66 a 0,68	m.	2.400	9.	21.60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1.30
Prezzo di costo . . . L.				22.90
Prezzo di conteggio . . . L.				22.90

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0,920 di funicella del diametro di mm. 3 a 4.

Tasca per pane di tela grigio verde.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio verde da tasche, alta m. 0,66	m.	0.92	8.50	7.82
Cuoio naturale grigio verde	Kg.	0.120	24.—	2.88
Bottoni gemelli d'ottone a testa sferica	N.	2	0.15	0.30
Campanelle ½ tonde ottonate	»	1	0.10	0.10
Campanelle a contrasto con gancio	»	2	0.15	0.30
Fibbie doppie ottonate	»	2	0.40	0.80
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	—	—	0.85
			Prezzo di costo L.	13.05
			Prezzo di conteggio L.	13.05

Telo per tenda di tela color grigio (mod. Bucciantini).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per tende, alta m. 0,88	m.	4.30	7.	30.10
Bottoni piccoli di frutto al %	N.	20	13.	2.60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	2.15
			Prezzo di costo L.	34.85
			Prezzo di conteggio L.	34.85

(1) Nella fornitura sono compresi; m. 1,40 di funicella per teli da tende ed il refe per le cuciture.

Valigia di tela grigia impermeabile con correggia porta valigia.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63	m.	1.10	12.50	13.75
Nastro di cotone color bigio, alto mm. 16. .	»	2	0.15	0.30
Tela di cotone impermeabile color grigio da tasche, alta m. 0,66	»	0.33	8.50	2.80
Cuoio naturale tinto in grigio	kg.	0.380	24.—	9.12
Pelle di montone conciata al naturale	p.q.	0.12	3.—	0.36
Fibbie doppie d'ottone	N.	3	0.40	1.20
Fibbie piccole d'ottone	»	4	0.10	0.40
Fibbie grandi di ferro stagnato con tubicino.	»	1	0.35	0.35
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	3.50
			Prezzo di costo . . . L.	31.78
			Prezzo di conteggio . . . L.	31.80

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe, lo spago e la cera vergine.

Zaino di tela impermeabile color grigio.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63	m.	1.92	12.50	24.
Cuoio naturale tinto in color grigio	kg.	0.330	24.—	7.92
Regoletti d'acciaio per zaini	N.	2	0.50	1.
Traversine in filo d'acciaio per zaini	»	4	0.15	0.60
Anelli rettangolari con gancio di ferro stagnato	»	2	0.12	0.24
Bottoni gemelli d'ottone con testa sferica	»	2	0.15	0.30
Campanelle mezzo tonde di ottone	»	4	0.10	0.40
Campanelle a contrasto per zaini	»	2	0.15	0.30
Fibbie doppie d'ottone	»	7	0.40	2.80
Nastro di cotone color bigio, alto mm. 22	m.	1.80	0.15	0.27
Nastro di cotone color bigio, alto mm. 16	»	3.55	0.15	0.53
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—		—	9.
			Prezzo di costo . . . L.	47.36
			Prezzo di conteggio . . . L.	47.35

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe, lo spago, la cera e la colla.

Zaino di tela grigia impermeabile per truppe alpine.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio, alta m. 0,63	m.	1.74	12.50	21.75
Nastro di cotone color bigio, alto mm. 22	»	2.15	0.15	0.32
Nastro di cotone color bigio, alto mm. 16	»	2.60	0.15	0.39
Cuoio naturale tinto in color grigio	kg.	0.800	24.—	19.20
Traversine di filo d'acciaio	N.	4	0.15	0.60
Campanelle mezzo tonde d'ottone	»	4	0.10	0.40
Fibbie doppie di ottone	»	14	0.40	5.60
Anelli rettangolari con gancio di ferro stagnato	»	2	0.12	0.24
Campanelle a contrasto per zaini	»	2	0.15	0.30
Regoletti d'acciaio per zaini alpini	»	2	0.60	1.20
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	10.—
			Prezzo di costo . . . L.	60.—
			Prezzo di conteggio . . . L.	60.—

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe, lo spago, la cera e la colla.

PARTE II — *Uniforme grigio verde*

NB. — L'attuale panno grigio verde pesante e leggero continuerà ad essere impiegato nella costruzione degli oggetti per i quali è ora prescritto.

La quantità di stoffa necessaria per ogni capo di corredo da sottufficiali è calcolata con una certa latitudine tenuto presente che, in molti casi, le costruzioni sono limitate, e che t'attasi sovente di vestire uomni di complessa costituzione. Resta tuttavia inteso che della maggiore altezza del panno e della maggiore quantitá di esso dovrà tenersi calcolo, ogni qualvolta sia possibile, per diminuire la quantità di stoffa da impiegare.

La distribuzione dei nuovi oggetti allestiti con panno speciale sarà fatta a misura che dovranno essere sostituiti quelli ora in distribuzione che si rendono inservibili.

Berretto di fatica sguarnito, di panno grigio verde.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quant	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30.	m.	0.089	45.—	4.
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m 0,64.	»	0.170	5.—	0.85
Fascia di alluda per berretti	N.	1	1.	1.—
Soggolo per berretti di panno grigio verde .	«	1	0.60	0.60
Visiera per berretti di panno grigio verde. .	»	1	1.80	1.80
Bottoni di carta compressa piccoli, al ‰ . .	»	2	8.—	0.01
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	—	—	0.44
			Prezzo di costo . . . L.	8.70
			Prezzo di conteggio . . . L.	8.70

Berretto di fatica guarnito, di panno grigio verde per cavalleria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Berretto di fatica sguarnito, di panno grigio verde	N.	1.—	—	8.70
Cordoncino di lana a diversi colori del diametro di mm. 3.	m.	1.30	0.30	0.39
Mano d'opera per l'applicazione del cordoncino	—	—	—	0.27
			Prezzo di costo . . . L.	9.36
			Prezzo di conteggio . . . L.	9.35

Berretto di panno grigio verde senza armatura.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero impermeabilizzato, alto m. 1,30	m.	0.116	40.—	4.64
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0.200	2.85	0.57
Fascia di alluda per berretti	N.	1	1.—	1.
Soggolo per berretti di panno grigio verde	»	1	0.60	0.60
Visiera per berretti di panno grigio verde	»	1	1.80	1.80
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	2	8.	0.01
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1.20
			Prezzo di costo . . . L.	9.82
			Prezzo di conteggio . . . L.	9.80

(1) Nella fornitura sono compresi 4 occhielli di metallo verniciato nero e la seta per le cuciture esterne.

Conto di riduzione del berretto di panno senza armatura in berretto di panno con armatura di giunco.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Armatura di giunco	N.	1	0.25	0.25
Nastro di lino greggio	m.	1	0.15	0.15
Mano d'opera		—		0.30
			Prezzo di costo . . . L.	0.70
			Prezzo di conteggio . . . L.	0.70

Berretto di panno grigio verde con armatura.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero impermeabilizzato, alto m. 1,30	m.	0.116	40.—	4.64
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0.200	2.85	0.57
Fascia di alluda per berretti	N.	1	1.—	1.—
Soggolo per berretti di panno grigio verde	»	1	0.60	0.60
Visiera per berretti di panno grigio verde	»	1	1.80	1.80
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	2	8.—	0.01
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—		—	1.80
			Prezzo di costo . . . L.	10.42
			Prezzo di conteggio . . . L.	10.40

(1) Nella fornitura sono compresi 4 occhielli di metallo verniciato nero, il nastro di lino greggio e l'armatura di giunco.

Berretto di panno grigio verde con armatura, per granatieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero impermeabilizzato alto m. 1,30	m.	0.126	40.—	5.04
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0.210	2.85	0.60
Fascia d'alluda per berretti	N.	1	1.—	1.—
Soggolo per berretti di panno grigio verde	»	1	0.60	0.60
Visiera per berretti di panno grigio verde	»	1	1.80	1.80
Bottoni piccoli di carta compressa al ‰	»	2	8.—	0.01
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1.80
			Prezzo di costo . . . L.	10.85
			Prezzo di conteggio . . . L.	10.85

Nella fornitura sono compresi: 4 occhielli di metallo verniciato nero e la seta per le cuciture esterne, il nastro di lino greggio e l'armatura di giunco.

Berretto di panno grigio verde senza armatura per granatieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde leggero impermeabilizzato, alto m. 1,30.	m.	0.126	40.—	5.04
Tela di cotone basino color greggio per fodera, alta m. 0,62.	»	0.210	2.85	0.60
Fascia d'alluda per berretti	N.	1	1.—	1.
Soggolo per berretti di panno grigio verdi. .	»	1	0.60	0.60
Visiera per berretti di panno grigio verde . .	»	1	1.80	1.80
Bottoni piccoli di carta compressa al $^{0}/_{00}$. .	»	2	8.00	0.01
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	1.20
			Prezzo di costo . . . L.	10.25
			Prezzo di conteggio . . . L.	10.25

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 occhielli di metallo verniciati nero e la seta per le cuciture esterne.

NB. Per il conto di riduzione vedi a pag. 18.

Berretto di panno grigio verde senza armatura per sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da sottufficiale, alto m. 1,40	m.	0.116	65.—	7.54
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0.200	2.85	0.570
Fasce d'alluda per berretti.	N.	1	1.—	1.
Soggoli per berretti di panno grigio verde . .	»	1	0.60	0.60
Visiere per berretti di panno grigio verde . .	»	1	1.80	1.80
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀ . .	»	2	8.	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	2.20
			Prezzo di costo . . . L.	13.726
			Prezzo di conteggio . . . L.	13.75

(1) Nella fornitura sono compresi : 4 occhielli di metallo verniciato nero, e il filato per le cuciture.

Berretto di panno grigio verde con armatura per sottufficiali.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde da sottufficiale, alto m. 1,40	m.	0.116	65.	7.54
Tela di cotone bosino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0.200	2.85	0.570
Fasce d'alluda per berretti	N.	1	1.	1.—
Soggoli per berretti di panno grigio verde	»	1	0.60	0.60
Visiere per berretti di panno grigio verde	»	1	1.80	1.80
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	2	8.—	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	2.40
			Prezzo di costo L.	13.926
			Prezzo di conteggio L.	13.95

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 occhielli di metallo verniciato nero; il filato per le cuciture; il nastro di lino greggio e l'armatura di giunco.

Berretto di panno grigio verde senza armatura per sottufficiali dei granatieri.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno gfigio verde da sottufficiale, alto m. 1.40	m.	0.126	65.—	8.19
Tela di cotone basino co'or greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0.210	2.85	0.598
Fasce d'alluda per berretti.	N.	1	1.—	1.—
Soggoli per berretti di panno grigio verde . .	»	1	0.60	0.60
Visiere per berretti di panno grigio verde . .	»	1	1.80	1.80
Bottoni piccoli di carta compressa. al °/oo . .	»	2	8.—	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	-	—	2.20
			Prezzo di costo . . . L.	14.404
			Prezzo di conteggio . . . L.	14.40

(1) Nella fornitura sono compresi: 4 occhielli di metallo verniciato nero: il refe di cotone per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Berretto di panno grigio verde con armatura per sottufficiali dei granatieri.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde da sottufficiale, alto m. 1,40	m.	0.126	65.—	8.19
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0.210	2.85	0.598
Fasce d'alluda per berretti.	N.	1	1.—	1.—
Soggoli per berretti di panno grigio verde . .	»	1	0.60	0.60
Visiere per berretti di panno grigio verde . .	»	1	1.80	1.80
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀ . .	»	2	8.—	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	2.40
			Prezzo di costo . . . L.	14.604
			Prezzo di conteggio . . . L.	14.60

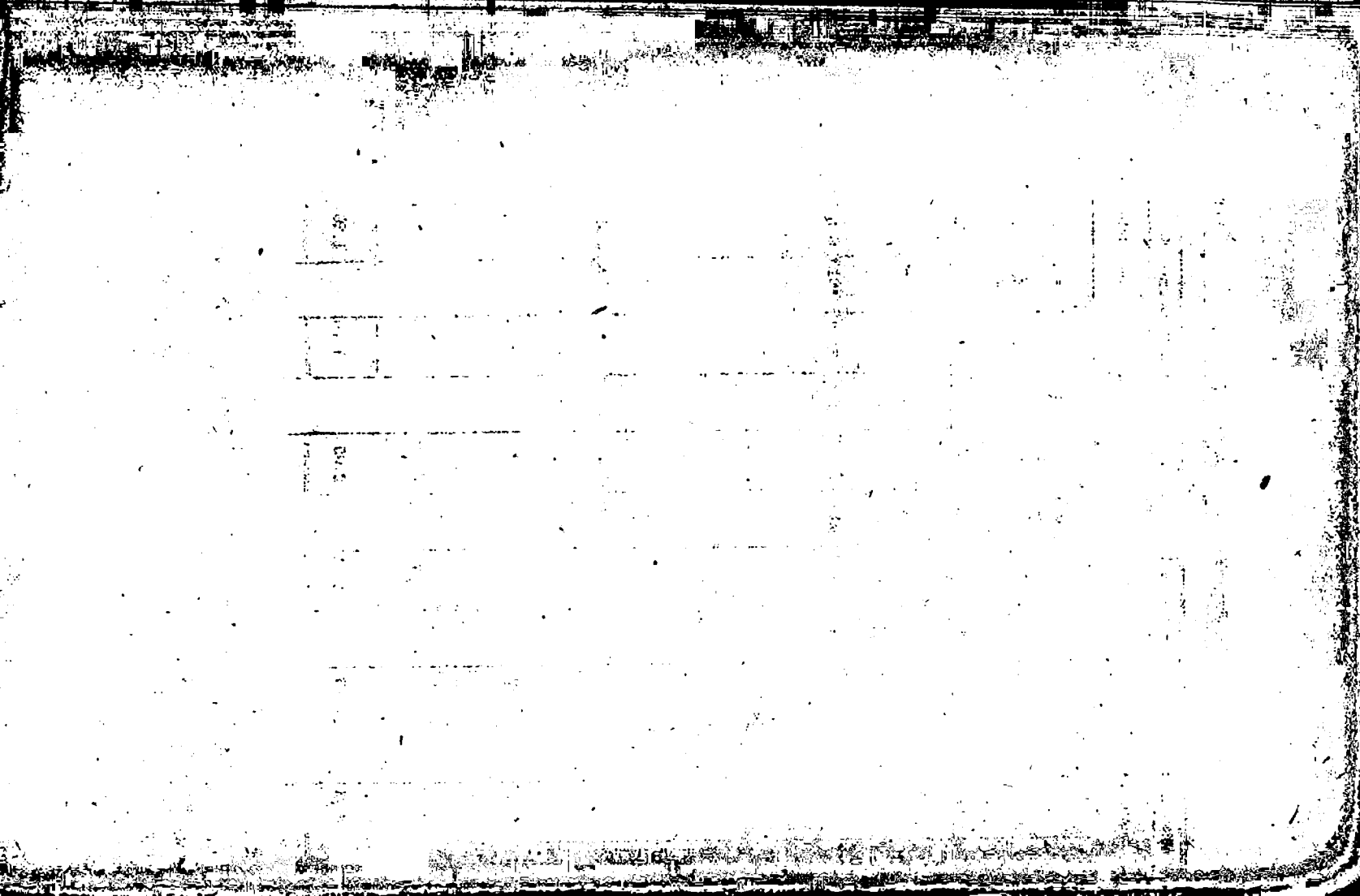
(1) Nella fornitura sono compresi: 4 occhielli di metallo verniciato nero; il refe di cotone per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne; il nastro di lino greggio e l'armatura di giunco.

Distintivi di grado per le giubbe di panno grigio verde

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Prezzo parziale	Distintivi Sergente maggiore Quantità m.	Importo L.
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,40	65.—	0.025	1.625
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	45.—	—	—
Gallone d'oro, alto mm. 16	10.—	0.460	4.60
Galloncino d'oro, alto mm 6	4.—	0.950	3.80
Gallone d'argento, alto mm. 16	7.50	—	—
Galloncino d'argento, alto mm. 6	2.25	—	—
Gallone di lana nera, alto mm. 16	0.75	—	—
Galloncino di lana nera, alto mm. 6	0.30	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	0.52
Prezzo di costo . . . L.			10.545
Prezzo di conteggio . . . L.			10.55

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

grado d'oro da		Distintivi di grado di argento da				Distintivi di grado di lana nera da					
Sergente		Sergente maggiore		Sergente		Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.
0.020	1.30	0.025	1.625	0.020	1.30	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.025	1.125	0.020	0.90	0.015	0.675
0.460	4.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.470	1.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.460	3.45	0.460	3.45	—	—	—	—	—	—
—	—	0.950	2.13	0.470	1.05	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0.460	0.34	0.460	0.34	0.460	0.34
—	—	—	—	—	—	0.950	0.28	0.470	0.14	—	—
—	0.43	—	0.52	—	0.43	—	0.30	—	0.24	—	0.17
	8.21		7.725		6.23		2.045		1.62		1.185
	8.20		7.75		6.25		2.05		1.60		1.20



Distintivi di grado per i pastrani di panno grigio verde

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Prezzo parziale L.	Distintivi di Sergente maggiore Quantità m.	Distintivi di Sergente maggiore Importo L.
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiale, alto m. 1,40	65.—	0.025	1.625
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	45.—	—	—
Gallone d'oro, alto mm. 16	10.—	0.540	5.40
Galloncino d'oro, alto mm. 6	4.—	1.080	4.32
Gallone d'argento, alto mm. 16	7.50	—	—
Galloncino d'argento, alto mm. 6	2.25	—	—
Gallono di lana nera, alto mm. 16	0.75	—	—
Galloncino di lana nera, alto mm. 6	0.30	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	0.52
Prezzo di costo . . . L.			11.86
Prezzo di conteggio . . . L.			11.85

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

grado d'oro da		Distintivi di grado d'argento da				Distintivi di grado di lana nera da					
Sergente		Sergente maggiore		Sergente		Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.
0,020	1.30	0,025	1.625	0,020	1.30	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,025	1.125	0,020	0.90	0,015	0.675
0,540	5.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0,540	2.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0,540	4.05	0,540	4.05	—	—	—	—	—	—
—	—	1,080	2.43	0,540	1.21	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	0,540	0.40	0,540	0.40	0,540	0.40
—	—	—	—	—	—	1,080	0.32	0,540	0.16	—	—
—	0.43	—	0.52	—	0.43	—	0.30	—	0.24	—	0.17
	9.29		8.625		6.99		2.145		1.70		1.245
	9.30		8.65		7.00		2.15		1.70		1.25

Fasce di panno grigio verde.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	0.51	45.—	22.95
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	0.45
Prezzo di costo . . . L.				23.40
Prezzo di conteggio . . . L.				23.40

(1) Nella fornitura sono compresi m. 3,10 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15

AVVERTENZA.

Per il taglio delle fasce, i modelli (*patrons*) devono essere collocati in senso diagonale sulla larghezza della pezza di panno e con un'inclinazione tale che la giunta venga a risultare alla metà della lunghezza della fascia e cioè a m. 1,50. Nelle varie operazioni per la costruzione devesi evitare che la fascia perda la forma, epperciò durante tali operazioni il panno non deve essere eccessivamente teso in senso della lunghezza.

Fasce di panno grigio verde per sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,40	m.	0.51	65.—	33.15
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	0.45
Prezzo di costo . . . L.				33.60
Prezzo di conteggio . . . L.				33.60

1) Nella fornitura sono compresi m. 3,10 di nastro di cotone color grigio verde alto mm. 10 a 15.

AVVERTENZE.

Per il taglio delle fasce, i modelli (*patrons*) devono essere collocati in senso diagonale sulla larghezza della pezza di panno e con un'inclinazione tale che la giunta venga a risultare alla metà della lunghezza della fascia e cioè a m. 1,50. Nelle varie operazioni per la costruzione devesi evitare che la fascia perda la forma, epperciò durante tali operazioni il panno non dove essere eccessivamente teso in senso della lunghezza.

Giubba di panno grigio-verde per fanteria, genio (tutte le specialità), sanità e sussistenza mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.40	45.—	63.—
Panno nero o colorato per mostreggiature (1), alto cm. 130	»	0.021	65.—	1.365
Tela di cotone basino colore greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N.	5	10.—	0.05
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2)	—	—	—	7.25
			Prezzo di costo . . . L.	79.772
			Prezzo di conteggio . . . L.	79.75

(1) Il panno colorato (bleu cobalto) riguarda le giubbe del Genio aereostieri.

(2) Nella fornitura sono compresi due gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglie - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Giubba di panno grigio-verde da granatieri mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.56	45.—	70.200
Panno colorato per mostreggiature, alto centimetri 130	»	0.02	65.—	1.300
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.93	2.85	8.350
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	7.35
			Prezzo di costo L.	87.850
			Prezzo di conteggio L.	87.85

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghercelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 16 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Giubba di panno grigio verde, per bersaglieri ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	1.520	45.—	68.400
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0.050	65.—	3.250
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0.011	65.—	0.715
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62-	»	2.810	2.85	8.—
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀ . .	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀ . .	»	11	8.—	0.088
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	6.250
			Prezzo di costo . . . L.	86.753
			Prezzo di conteggio . . . L.	86.75

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; 1 bottone d'osso bianco a 2 fori per camicia; m. 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 a 15 per i diritti fili della parte anteriore; il refe di cotone e di seta per le cuciture e l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per alpini mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.45	45.—	65.250
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.430
Tela di cotone basino color greggio per fodera, alta cm. 62	»	2.74	2.85	7.809
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀ . .	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀ . .	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	7.25
			Prezzo di costo . . . L.	82.389
			Prezzo di conteggio . . . L.	82.40

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglie - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Giubba di panno grigio-verde comune per cavalleria mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa al ‰ . .	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa al ‰ . .	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	7.—
			Prezzo di costo . . . L.	78.607
			Prezzo di conteggio . . . L.	78.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglette; 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero; il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori; l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Giubba di panno grigio-verde pei reggimenti Nizza, Piemonte reale, Genova cavalleria, della scuola di applicazione di cavalleria e dei depositi allevamento cavalli mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto centimetri 130	»	0.27	65.—	1.755
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70.	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀ .	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀ .	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	7.60
			Prezzo di costo . . . L.	80.962
			Prezzo di conteggio . . . L.	80.95

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetelli di ferro verniciato nero con rispettive maglietto - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Giubba di panno grigio-verde del reggimento Savoia cavalleria mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.034	50.—	1.700
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.16	1.60	0.256
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	7.70
Prezzo di costo . . . L.				81.055
Prezzo di conteggio . . . L.				81.05

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglietto - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Giubba di panno grigio-verde dei reggimenti cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.02	65.—	1.300
Tela di cotone basino per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta com-pressa, al °/₀₀ . .	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀ . .	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	7.35
			Prezzo di costo . . . L.	80.257
			Prezzo di conteggio . . . L.	80.25

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Giubba di panno grigio-verde del reggimento Cavalleggeri Saluzzo mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.02	65.	1.300
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.012	50.—	0.600
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N.	5	10.	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	8.—
			Prezzo di costo . . . L.	81.507
			Prezzo di conteggio . . . L.	81.50

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetti di ferro verniciato nero corrispettive nagliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili del e parti anteriori l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.
Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde dei reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.01	65.—	0.650
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.024	50.—	1.200
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.16	1.60	0.256
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀ . .	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀ . .	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	8.10
			Prezzo di costo . . . L.	81.605
			Prezzo di conteggio . . . L.	81.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghercelli di ferro verniciato nero con rispettive maglietto - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitara delle spalle ed il filato per le cucitnre e per gli occhielli.
Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per il reggimento cavalleggeri Guide mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per truppa, alto cm. 130	m.	1.41	45.—	63.450
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.03	65.—	1.900
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa al °/₀₀	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa al °/₀₀	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	8.—
			Prezzo di costo L.	81.507
			Prezzo di conteggio L.	81.50

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielle; 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero; il nastro di cotone alto mm. 10 per diritti fili delle parti anteriori; l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato per le cuciture e per gli occhielli.
Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei, per carri armati e raggruppamenti trasporti mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.40	45.—	63.—
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130 .	»	0.022	65.—	1.43
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.65	2.85	7.552
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.07	4.50	0.315
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al $^{0}/_{00}$ . . .	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al $^{0}/_{00}$ . .	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . . .	—		—	7.25
			Prezzo di costo . . . L.	79.837
			Prezzo di conteggio . . . L.	79.85

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettine maglietta - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i dirittifili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Giubba di panno grigio-verde per artiglieria da montagna, pesante e da costa mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.50	45.—	67.500
Panno nero per mostreggiare, alto cm. 130 .	»	0.023	65.—	1.495
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.82	2.85	8.037
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.13	1.60	0.208
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀ . .	N.	5	10.—	0.050
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀ . .	»	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	7.35
			Prezzo di costo . . . L.	85.032
			Prezzo di conteggio . . . L.	85·05

(1) Nella fornitura sono compresi; 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglielte; 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali di fanteria mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.300
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.430
Gallone di seta per mostrine	»	0.22	2.—	0.440
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 63	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Bottoni piatti per mostrine al %	»	2	4.50	0.090
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	11.50
			Prezzo di costo . . . L.	115.309
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.30

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglietto - un bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali dei granatieri mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.58	65.—	102.700
Panno colorato per mostreggiature, alto centimetri 130	»	0.02	65.—	1.300
Gallone di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 19 a 20	»	0.27	3.50	0.945
Galloncino di metallo bianco argentato per alamari, alto mm. 8,5 a 9	»	0.17	2.—	0.340
Tela di cotone color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.98	2.85	8.493
Tela cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	11.60
			Prezzo di costo . . . L.	127.232
			Prezzo di conteggio . . . L.	127.25

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglette - un bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura degli alamari.

Giubba di panno grigio verde, per sottufficiali dei bersaglieri ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,40	m.	1.54	65.—	100.100
Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30 .	»	0.05	65.—	3.250
Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	0.011	65.—	0.715
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62.	»	2.81	2.85	8.000
Bottoni grandi di frutto color grigio verde al %	N.	5	15.—	0.075
Bottoni piccoli di frutto color grigio verde al ‰	»	11	13.—	0.143
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	10.500
			Prezzo di costo . . . L.	122.783
			Prezzo di conteggio . . . L.	122.80

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; 1 bottone d'osso bianco a due fori per camicie; metri 1,50 di nastro di cotone alto mm. 10 a 15 per i diritti fili della parte anteriore; la seta per le cuciture esterne e l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali degli alpini mod. 1924.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140.	m.	1.47	65.—	95.550
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130 .	»	0.023	65.—	1.495
Panno colorato per mostreggiature, alto centimetri 130	»	0.009	65.—	0.585
Tela di cotone basino color greggio per fodera, alta cm. 62.	»	2.79	2.85	7.951
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela limone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio verde, al %	»	4	13.	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	12.—
Prezzo di costo . . . L.				119.435
Prezzo di conteggio . . . L.				119.45

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive mafiette – 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero – il nastro di cotone di mm. per i diritti fili delle parti anteriori – l'ovatta per l'imbottitura delle spalle – il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Giubbe di panno grigio-verde pei sottufficiali dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, della scuola di applicazione di cavalleria e dei depositi allevamento cavalli mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.430	65.—	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.027	65.—	1.755
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone di color grigioverde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cent. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto grigio-verde, al % . .	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde, al %. .	»	4	13.—	0.520
Manc d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	11.500
			Prezzo di costo . . . L.	115.754
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.75

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghorelli di ferro verniciato nero con rispettive magliette - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle, il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali del reggimento Savoia cavalleria mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.43	65.—	92.950
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.034	50.—	1.700
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62.	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85.	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70..	»	0.17	1.60	0.272
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %.	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	11.70
			Prezzo di costo . . . L.	115.947
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.95

Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetelli di ferro verniciato con rispettive maglietto 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.

Giubbe di panno grigio-verde dei sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.43	65.—	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.02	65.—	1.300
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	11.20
			Prezzo di costo . . . L.	114.999
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.—

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato con rispettive maglie tte - un bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili della parte anteriore - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali del reggimento Cavalleggeri Saluzzo mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.43	65.—	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto centimetri 130	»	0.02	65.—	1.300
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.12	50.—	0.600
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	12.20
			Prezzo di costo . . . L.	116.599
			Prezzo di conteggio . . . L.	116.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglie - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Giubbe di panno grigio-verde per sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria mod. 1924

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.43	65.—	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.01	65.—	0.650
Velluto di cotone nero, alto cm. 110.	»	0.024	50.—	1.200
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.17	1.60	0.272
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.00	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	—	—	12.20
			Prezzo di costo . . . L.	116.597
			Prezzo di conteggio . . . L.	116.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetelli di ferro verniciato nero con rispettive maglicttc - un bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Giubbe di panno grigio-verde per sottufficiali dei reggimenti cavalleggeri Guide mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.43	65.—	92.950
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.03	65.—	1.950
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	12.20
			Prezzo di costo L.	116.649
			Prezzo di conteggio L.	116.65

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglie - 1 bottone di metallo a pressione verniciato nero - il nastro di cotone alto mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne ed il filato di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, contraerei e genio (tutte le specialità) mod. 1924.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.300
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.022	65.—	1.430
Panno colorato per mostreggiature, alto centimetri 130	»	0.006	65.—	0.390
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.006	50.—	0.300
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.69
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.36
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.22
Bottoni grandi di frutto color grigio verde, al %	N.	5	15.—	0.75
Bottoni piccolli di frutto color grigio verde, al %	»	4	13.—	0.52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	12.—
			Prezzo di costo . . . L.	115.96
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.95

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive m gliette – un bottone di metallo a pressione pure verniciato nero – il nastro di cotone di mm. per i diritti-fili delle parti anteriori – l'ovatta per l'imbottitura delle spalle – il filato di se per le buciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali d'artiglieria pesante e da costa, e da montagna mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.52	65.—	98.800
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.024	65.—	1 560
Panno colorato, alto cm. 130	»	0.006	65.—	0.390
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.006	50.—	0.300
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.87	2.85	8.179
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela di linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	12.
			Prezzo di costo . . . L.	123.083
			Prezzo di conteggio . . . L.	123.10

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghgrelli di ferro verniciato nero con rispettive maglette - 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone di mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali del genio aerostieri mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Import
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.3
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.4
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.6
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm, 85	»	0.08	4.50	0.3
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.2
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0,7
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.—	0.4
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . . .	—	—	—	11.3
Prezzo di costo . . . L.				114.4
Prezzo di conteggio . . . L.				114.0

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetelli di ferro verniciato nero con rispettive gliette - 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone di m per i diritti fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di set le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatora delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali delle compagnie distrettuali mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiarioda sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.300
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.—	1.430
Panno castorino azzurrato, alto cm. 130	»	0.005	130.—	0.650
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.006	65.—	0.390
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.—	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	—	—	11.750
			Prezzo di costo L.	116.069
			Prezzo di conteggio L.	116.05

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gancherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglietto: 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - li nastro di cotone di mm. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera sono compresa la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali dei reparti carri armati mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.	92.300
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.022	65.	1.430
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	»	0.009	65.	0.585
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio-verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio-verde, al %	N.	5	15.	0.750
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde, al %	»	4	13.	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	12. —
			Prezzo di costo . . . L.	115.864
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.85

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetelli di ferro verniciato nero con rispettive mo gliette - 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato nero - il nastro di cotone di mm. 1 per i diritti - gli delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di se per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera sono comprese la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Giubba di panno grigio-verde per sottufficiali dei raggruppamenti trasporti, della sanità e della sussistenza mod. 1924.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario per sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.42	65.—	92.300
Panno nero per mostreggiature, alto cm. 130.	»	0.022	65.	1.430
Panno colorato per mostreggiature, alto centimetri 130	»	0.008	65.	0.520
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone color grigio verde per fodere, alta cm. 85	»	0.08	4.50	0.360
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.14	1.60	0.224
Bottoni grandi di frutto color grigio verde, al %	N.	5	15.	0.750
Bottoni piccolli di frutto color grigio verde, al %	»	4	13.	0.520
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .			—	11.50
			Prezzo di costo . . . L.	115.299
			Prezzo di conteggio . . . L.	115.30

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettive maglette - 1 bottone di metallo a pressione pure verniciato vero - il nastro di cotone di num. 10 per i diritti-fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura delle spalle - il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.
Nella mano d'opera sono compresa la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Guarnizioni per giubbe di panno grigio-verde dei reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Genova Cavalleria, della Scuola di applicazione Cavalleria e dei Depositi allevamento Cavalli.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto centimetri 130	m.	0.027	65.—	1.755
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—		—	0.22
Prezzo di costo . . . L.				1.975
Prezzo di conteggio . . . L.				2.—

Guarnizioni per giubbe di panno grigio-verde del reggimento Savoia Cavalleria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Velluto di cotone nero, alto cm. 110.	m.	0.034	50.—	1.70
Tela linone dura, alta cm. 70	»	0.030	1.60	0.048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	0.300
Prezzo di costo . . . L.				2.048
Prezzo di conteggio . . . L.				2.05

(1) Nella fornitura è compreso il filato di seta per l'attaccatura delle mostrine e quello di cotone per imbastire.

Guarnizioni per giubbe di panno grigio-verde dei reggimenti Cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature alto cm. 130	m.	0.020	65.—	1.30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	0.20
Prezzo di costo . . . L.				1.50
Prezzo di conteggio . . . L.				1.50

Guarnizioni per giubbe di panno grigio-verde del reggimento Cavalleggeri Saluzzo

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	m.	0.02	65.—	1.30
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.012	50.—	0.60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	0.85
Prezzo di costo . . . L.				2.75
Prezzo di conteggio . . . L.				2.75

(1) Nella fornitura è compreso il filato di seta per l'attaccatura delle mostrine e quello di cotone per imbastire.

Guarnizioni per giubbe di panno grigio verde dei reggimenti Cavalleggeri Monferrato ed Alessandria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	m.	0.010	65.	0.650
Velluto di cotone nero, alto cm. 110	»	0.024	50.	1.200
Tela linone dura, alta cm. 7c	»	0.030	1.60	0.048
Mano d'opera ed ogni altra fornitur.. (1) . . .		—		0.900
Prezzo di costo . . . L.				2.798
Prezzo di conteggio . . . L.				2.80

Guarnizioni per giubbe di panno grigio verde del reggimento Cavalleggeri Guide.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto cm. 130	m.	0.030	65.	1.96
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . . .	—			0.85
Prezzo di costo . . . L.				2.80
Prezzo di conteggio . . . L.				2.80

(1) Nella fornitura è compreso il filato di seta per l'attaccatura delle mostrine e quello d cotone per imbastire.

Mantellina di panno grigio-verde per Granatieri, Fanteria, Alpini, Bersaglieri, Genio e Artiglieria.

INDICAZIGNE delle materie occorrenti	Unità di misura	Granatieri			Fanteria			Alpini Bersaglieri Genio			Artiglieria (2)		
		Quantità	Prezzo parziale	Importo	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	2.75	45.00	123.750	2.47	45.00	111.150	2.54	45.00	114.300	2.69	45.00	121.050
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	0.15	2.85	0.427	0.15	2.85	0.427	0.15	2.85	0.427	0.15	2.85	0.427
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	N.	4	8.00	0.032	4	8.00	0.032	4	8.00	0.032	4	8.00	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—		1.90			1.90	—		1.90	—	—	1.09
Prezzo di costo . . . L.				126.109			114.399			116.749			123.499
Prezzo di conteggio . . . L.				126.20			114.40			116.75			123.50

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello d'ottone con rispettiva maglietta, m. 2,80 di nastro di cotone bianco alto mm. 10 a 15.

(2) Per quelle specialità per le quali è prescritta la mantellina.

Mantellina di panno grigio verde per sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,40	m.	2.61	65.	169.65
Tela di cotone basino color filo greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0.15	2.85	0.427
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰ . .	N.	4	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	3.40
Prezzo di costo . . . L.				173.509
Prezzo di conteggio . . . L.				173.50

(1) Nella fornitura sono compresi un gancherello d'ottone con rispettiva maglietta e m. 2,30 di nastro di cotone bianco alto mm. 10 a 15.

MOSTRINE

Materie occorrenti	Unità di Misura	Fanteria			Sanità Sussistenza e Ragg. trasporti			Alpini Bersaglieri e Carri armati		
		Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo
Panno colorato per mostreggiature alto m. 1,30	m.	—	—	—	0.008	65	0.520	0.009	65	0.585
Panno castorino azzurrato alto m. 1,45	Id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Panno turchino per vestiario da truppa alto m. 1,30 . . .	Id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Velluto di cotone nero alto m. 1,10	Id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gallone di seta per mostrine di fanteria	Id.	0.220	2	0.440	—	—	—	—	—	—
Gallone per mostrine da mitraglieri	Id.	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bottoni piatti per mostrine %	N.	2	4,50	0.090	—	—	—	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	0.160	—	—	0.170	—	—	0.215
Prezzo di costo	L.			0.690			0.690			0.800
Prezzo di conteggio. . .	L.			0.70			0.70			0.80

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per le cuciture.

Mitraglieri			Artiglieria, Genio, Militari del personale di governo degli stabilimenti mil. di pena, e militari provenienti dalla fanteria, pers. di governo degli istituti militari e guardia forti, Drappelli spec. di fanteria, Rep. presidiari, plotoni requisizione quadrupedi, treno ausiliario militare.			Allievi ufficiali e Compagnie distrettuali			Cavalleria					
									In velluto			In panno		
Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo
—	—	—	0.006	65	0.390	0.006	65	0.390	—	—	—	0.010	65	0.650
—	—	—	—	—	—	0.005	130	0.650	—	—	—	—	—	—
0.010	45	0.450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	0.006	50	0.300	—	—	—	0.012	50	0.600	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.260	2	0,520	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	0.170	—	—	0,300	—	—	0,150	—	—	0,260	—	—	0,260
		1,140			0,990			1.190			0,860			0.910
		1.20			1.—			1.20			0.90			1.—

Mostrine di panno colorato a due punte da bersaglieri ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto metri 1,30	m.	0.011	65.00	0.71
Mano d'opera	—	—		0.25
Prezzo di costo . . . L.				0.96
Prezzo di conteggio . . . L.				0.95

Pantaloni di panno grigio-verde per fanteria, genio (tutte le specialità), sanità, sussistenza mod. 1924.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario di truppa, alto cm. 130	m.	1.08	45.—	48.600
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.70	2.85	4.845
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	3.50
Prezzo di costo . . . L.				57.015
Prezzo di conteggio . . . L.				57.—

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 1,90 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pantaloni di panno grigio-verde per granatieri mod. 1924.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto c.n. 130.	m.	1.24	45. —	55.800
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.70	2.85	4.845
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰ . .	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰ . .	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—			3.500
			Prezzo di costo . . . L.	64.215
			Prezzo di conteggio . . . L.	64.20

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 1,90 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pantalone di panno grigio verde per bersaglieri ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	1.060	45.00	47.700
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1.320	2.85	3.762
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .		—	—	2.650
			Prezzo di costo . . . L.	54.112
			Prezzo di conteggio . . . L.	54.10

(1) Nella fornitura sono compresi: 3 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori e 9 piccoli; una fibbia di ferro ed 1 gancherello di ferro verniciati in nero con rispettiva maglietta.

Pantaloni di panno grigio verde per alpini mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.12	45.	50.400
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.70	2.85	4.845
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.	0.030
Bottoni, piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				3.50
			Prezzo di costo . . . L.	58.815
			Prezzo di conteggio . . . L.	58.80

(1) Nella fornitura sono compresi: un ganghetello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 1,90 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pantaloni di panno grigio verde per artiglieria pesante, da costa, da montagna mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.17	45.	52.650
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.70	2.85	4.845
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)		—	—	3.50
			Prezzo di costo . . . L.	61.065
			Prezzo di conteggio . . . L.	61.05

(1) Nella fornitura sono compresi: un ganghetello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 1,90 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pantaloni di panno grigio-verde per armi a cavallo mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde da vestiario da truppa, alto cm. 130	m.	1.16	45.	52.200
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.58	2.85	4.503
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—		—	4.50
Prezzo di costo . . . L.				61.273
Prezzo di conteggio . . . L.				61.25

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 2,35 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali di fanteria, genio (tutte le specialità), sanità, sussistenza modello 1924

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto centimetri 140	m.	1.10	65.	71.500
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.73	2.85	4.930
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—			5.50
Prezzo di costo . . . L.				82.000
Prezzo di conteggio . . . L.				82.00

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali dei granatieri mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto centimetri 140	m.	1.26	65.	81.90
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm, 62	»	1 73	2.85	4.93
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.03
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8	0.04
Mano d'opera ed ogni altra for nitura (1)	—			5.50
			Prezzo di costo . . . L.	92.40
			Prezzo di conteggio . . . L.	92.40

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - m. 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pantaloni di panno grigio verde per sottufficiali dei bersaglieri ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,40	m.	1.080	65.—	70.200
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	—	1.320	2.85	3.762
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—		—	4.900
			Prezzo di costo . . . L.	78.862
			Prezzo di conteggio . . . L.	78.85

(1) Nella fornitura sono compresi: una fibbia di ferro verniciata in nero, 3 bottoni mezzani d'osso annerito a due fori e 9 piccoli, 1 gangherello di ferro verniciato in nero con rispettiva maglietta.

Pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali degli alpini mod. 1924.

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto centimetri 140	m.	1.14	65.—	74.100
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.73	2.85	4.930
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰ . .	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰ . .	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—			5.50
			Prezzo di costo . . . L.	84.600
			Prezzo di conteggio . . . L.	84.60

(1) Nella fornitura sono compresi: un ganghetello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta – una fibbia di metallo verniciato nero – metri 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali di artiglieria pesante, da costa, da montagna mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m.	1.17	65.—	76.050
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.73	2.85	4.930
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰ . .	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰ . .	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	5.50
			Prezzo di costo . . . L.	86.550
			Prezzo di conteggio . . . L.	86.55

(1) Nella fornitura sono compresi: un ganghetello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta – una fibbia di metallo verniciato nero – metri 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali delle armi a cavallo mod. 1924.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alta cm. 140	m.	1.16	65. —	75.400
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta cm. 62	»	1.60	2.85	4.560
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	3	10.—	0.030
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	»	5	8.—	0.040
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	7.
Prezzo di costo			L.	87.030
Prezzo di conteggio			L.	87.05

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - una fibbia di metallo verniciato nero - metri 2,35 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e per gli occhielli.

Pastrano di panno grigio-verde per militari delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo, pesante e pesante campale, raggruppamenti trasporti).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	3.59	45. —	161.55
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	3.63	2.85	10.345
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰	N.	6	10.	0.06
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰		9	8.—	0.072
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)			—	7.95
Prezzo di costo			L.	179.977
Prezzo di conteggio			L.	180.

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gangherello d'ottone con rispettiva maglietta, il nastro per i dritti fili della parte anteriore, la seta per le cuciture esterne e 2 bottoni a pressione per le manopole delle maniche.

Pastrano di panno grigio-verde per sottufficiali delle armi a cavallo (cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo, pesante e pesante campale, raggruppamenti trasporti).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,40	m.	3.78	65.—	245.70
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	3.50	2.85	9.975
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰ . .	N.	6	10.	0.06
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰ . .	»	9	8.—	0.072
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—		15.—
			Prezzo di costo . . . L.	270.807
			Prezzo di conteggio . . . L.	270.80

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello d'ottone con rispettiva maglietta, il nastro per i dritti fili della parte anteriore, la seta per le cuciture esterne, e 2 bottoni a pressione per le manopole delle maniche.

Soggolo di bavella per cappello di feltro grigio-verde per alpini e artiglieria da montagna

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Nastro di bavella color grigio, alto mm. 20 . .	m.	0.65	0.25	0.16
Fibbie di metallo bianco	N.	1	0.30	0.30
Mano d'opera	—	—		0.04
			Prezzo di costo . . . . . L.	0.50
			Prezzo di conteggio . . . L.	0.50

ALLEGATO B.

Oggetti di corredo per i carabinieri reali

Abito di grande uniforme per carabiniere.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	1.550	63.—	97.65
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0.120	63.—	7.56
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	1.680	4.50	7.56
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,61	»	1.600	5.—	8.—
Bottoni grandi da carabinieri %	N.	26	7.—	1.82
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	14.50
			Prezzo di costo . . . L.	137.09
			Prezzo di conteggio . . . L.	137.10

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ovatte per l'imbottitura del petto e delle spalle; 5 metri circa di nastro di cotone bianco alto da mm. 8 a 10 per far tenere rientrate le parti anteriori al petto, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle falde; 1 gancherello di ferro e rispettiva maglietta; 2 bottoni di metallo bianco con gambo ed 1 di ferro annerito a due fori; il panno usato per rinforzo ai risvolti delle falde. Tutte le punteggiature esterne dovranno essere in seta.

Abito di piccola uniforme per carabiniere.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabiniere, alto m. 1,40	m.	1.670	63.—	105.21
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	1.720	4.50	7.74
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0.64	»	1.600	5.—	8.—
Bottoni grandi da carabiniere, %	N.	20	7.—	1.40
Bottoni piccoli da carabiniere, %	»	2	6.	0.12
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	14.—
			Prezzo di costo . . . L.	136.47
			Prezzo di conteggio . . . L.	136.45

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ovatte per l'imbottitura del petto e delle spalle; 5 metri circa di nastro di cotone bianco alto da mm. 8 a 10 per far tenere rientrate le parti anteriori al petto, per l'attaccatura del colletto e pel contorno intiero delle falde; 1 gancherello di ferro e rispettiva maglietta; 2 bottoni di metallo bianco con gambo ed 1 d'osso ammerito, per la tasca del pacchetto da medicazione; il panno usato per rinforzo ai risvolti delle falde. Tutte le punteggiature esterne dovranno essere in seta.

Berretto di panno turchino per carabiniere, mod. 1923.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1.40	m.	0.124	63.—	7.812
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0.010	63.—	0.630
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0.87	»	0.154	4.85	0.746
Tela linone dura, alta m. 0.70	»	0.319	1.25	0.398
Fascia d'alluda per berretti	N.	1	1.—	1.000
Soggoli di pelle verniciata per berretti da carabinieri	»	1	1.—	1.000
Visiera di cuoio verniciato con orlatura per berretti da carabinieri	»	1	1.80	1.800
Bottoni piccoli da carabinieri, %	»	2	6.—	0.120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	-	—	—	2.000
			Prezzo di costo L.	15.506
			Prezzo di conteggio L.	15.50

(1) Nella fornitura è compreso: il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Berretto guarnito di panno turchino per maresciallo d'alloggio dei carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	0.120	63.—	7.56
Panno scarlato per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0.010	63.—	0.63
Tela di cotone impermeabile colore grigio, alta m. 0,66	»	0.160	8.50	1.30
Cordoncino d'argento e seta nera del diametro di mm. 3	»	0.300	2.25	0.67
Gallone d'argento e seta nera, alto mm. 16	»	0.600	8.—	4.80
Bottoni piccoli da carabinieri, %	N.	2	6.—	0.12
Fascie di alluda per berretti	»	1	1.—	1.—
Soggoli per berretti da marescialli	»	1	1.20	1.20
Visiere per berretti da marescialli	»	1	1.80	1.80
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	—	—	3.65
			Prezzo di costo L.	22.73
			Prezzo di conteggio L.	22.75

(1) Nella fornitura sono compresi: la fodera di tela nera lucida, 4 occhielli di metallo verniciati neri e la seta per le cuciture esterne.

Borsa da viaggio in tela marrone per carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Bastoncini di legno frassino	N.	1	0.50	0.50
Cuoio conciato al naturale	kg.	0.500	18.00	9.00
Tela di cotone impermeabile color marrone, alta m. 0,70-0,71	m.	2.80	17.00	47.60
Nastro di cotone color marrone, alto mm. 16	»	5.35	0.15	0.80
Nastro di cotone color marrone, alto mm. 23	»	4	0.15	0.60
Fibbie di ottone con tubicino mm. 25 . . .	N.	2	1.20	2.40
Fibbie doppie di ottone	»	3	0.40	1.20
Botteni d'ottone a testa sferica	»	4	0.15	0.60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	10.30
			Prezzo di costo . . . L.	73 00
			Prezzo di conteggio . . . L.	73.00

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe, lo spago, la cera, un gangherello ed una maglietta.

Camicia di flanella per carabiniere.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Flanella bigia, alta m. 1,34	m.	1.770	28.	49.56
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .			—	1.47
Prezzo di costo . . . L.				51.03
Prezzo di conteggio . . . L.				51.05

(1) Nella fornitura sono compresi 5 bottoni d'osso bianco lucido.

Cappello guarnito.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cappello sguarnito, con bordo e soggolo . . .	N.	1	25.—	25.—
Cappietto in metallo bianco	»	1	1.—	1.—
Coccarda	»	1	0.90	0.90
Fregio di granata per cappelli in metallo bianco	»	1	0.50	0.50
Prezzo di costo . . . L.				27.40
Prezzo di conteggio . . . L.				27.40

Cappotto senza fermaglio da carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1.40	m.	3.250	63.—	204.75
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1,40	»	0.940	53.	49.82
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	2.700	2.85	7.695
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0.700	5.	3.50
Bottoni grandi da carabinieri al %	N.	10	7.—	0.70
Bottoni piccoli da carabinieri al %	»	9	6.—	0.54
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	12.25
Prezzo di costo L.				279.255
Prezzo di conteggio L.				279.25

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 5 di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del collétto, m. 1,50 di nastro di bavella nera per la guaina intorno alla vita, m. 2,10 di cordoncino nero di bavella per stringere il cappuccio ed 1 fiocco di lana nera.

Cappotto di panno turchino per militari dell'arma dei carabinieri reali conduttori di automezzi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Mantellina usata di panno turchino (buono stato)	N.	1.—	64.80	64.800
Tela di cotone rasata color verdone, alta m. 0.65	m.	3.80	4.20	15.960
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0.87 . . .	»	0.08	4.85	0.388
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,65	»	0.90	5.00	4.500
Bottoni grandi di frutto nero	N.	4	0.15	0.600
Bottoni piccoli di frutto nero	»	3	0.13	0.390
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	10.000
			Prezzo di costo . . . L.	96.638
			Prezzo di conteggio . . . L.	96.65

1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta - 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero - il nastro per i diritti fili delle parti anteriori - l'ovatta per l'imbottitura al petto ed il refe di seta per le cuciture esterne e il cotone per quelle interne.

Copertura di tela con coprinuca per berretto da carabinieri e ciclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72	m.	0.51	4.	2.2
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .				0.6
Prezzo di costo . . . L.				2.8
Prezzo di conteggio . . . L.				2.8

(1) Nella fornitura è compreso 1 bottone d'osso bianco a due fori per cannicie.

AVVERTENZA.

La tela dev'essere, prima del taglio, bagnata e stirata. Nel computo della quantità occo rente è già calcolato il raccorciamento e restringimento che la tela subisce per effetto di tal bagnatura.

Distintivi di grado di argento da brigadiere dei carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	0.025	63. —	1.5
Gallone d'argento alto mm. 16	»	0.440	7.50	3.2
Galloncino d'argento, alto mm. 6	»	0.900	2.25	2.0
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .				0.5
Prezzo di costo . . . L.				7.3
Prezzo di conteggio . . . L.				7.3

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

Distintivi di grado di argento da vice brigadiere dei carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40	m.	0.020	63.—	1.26
Gallone d'argento, alto mm. 16	»	0.440	7.50	3.30
Galloncino d'argento, alto mm. 6	»	0.440	2.25	0.99
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0.43
Prezzo di costo L.				5.98
Prezzo di conteggio L.				6.

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

Distintivi di grado di lana rossa da appuntato dei carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	0.025	63.—	1.575
Gallone di lana rossa, alto mm. 16	»	0.440	0.75	0.33
Trecciuola di lana rossa per distintivi, alta mm. 5	»	0.900	0.30	0.27
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	0.30
Prezzo di costo L.				2.475
Prezzo di conteggio L.				2.50

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

Giubbone di panno turchino da carabiniere.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1.40	m.	1.46	63.	91.980
Tela di cotone color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	2.55	2.85	7.267
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 . . .	»	0.57	4.85	2.764
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0.06	5.—	0.300
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	N.	13	0.06	0.780
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	. .	.	. .	10.500
			Prezzo di costo . . . L.	113.591
			Prezzo di conteggio . . . L.	113.60

(1) Nella fornitura sono compresi: un bottone piccolo di osso annerito a due fori, un ganghetello d'ottone con rispettiva maglietta, m. 1,50 di nastro di cotone nero alto mm. 8 a 10, grammi 150 di ovatta per l'imbottitura ed il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Giubbone da maresciallo dei carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	1.52	63.—	95.760
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85	»	1.75	4.50	7.875
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0.60	5.—	3.000
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 . . .	»	0.68	4.85	3.298
Bottoni grandi di frutto nero	N.	5	0.15	0.750
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6.	m.	0.30	3.50	1.050
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	15.500
			Prezzo di costo . . . L.	127.233
			Prezzo di conteggio . . . L.	127.25

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 ganghercllo con rispettiva maglietta, 2 bottoni speciali di metallo bianco, l'ovatta per l'imbottitura, un bottone d'osso bianco, il nastro di cotone per i diritti fili delle parti anteriori, il refe di cotone per le cuciture interne ed il filo di seta per quelle esterne.

Mantellina senza fermaglio da carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	3.720	63.—	234.36
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alto m. 0,62	»	0.440	2.85	1.243
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0.150	5.—	0.75
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	3.75
Prezzo di costo . . . L.				240.103
Prezzo di conteggio . . . L.				240.10

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3 di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore per l'attaccatura del bavero.

Mantello senza fermaglio da carabinieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	4.740	63.—	298.62
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1,40	»	0.800	53.—	42.40
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0.150	5.—	0.75
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	5.50
Prezzo di costo . . . L.				347.27
Prezzo di conteggio . . . L.				347.25

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3 di nastro di cotone bianco per i due dritti della parte anteriore e per l'attaccatura del bavero.

Pantaloni corti di panno grigio-verde con pistagne da carabinieri a cavallo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	1.170	45.00	52.650
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	»	0.025	63.00	1.575
Tela di cotone basino, color greggio, per fodere, alta m. 0,62	»	1.170	2.85	3.334
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	5.000
			Prezzo di costo . . . L.	62.559
			Prezzo di conteggio . . . L.	62.55

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi a pressione di metallo verniciato nero per le bretelle; un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; 3 bottoni mezzani e 8 piccoli d'osso annerito a due fori; metri 3,25 di nastro di cotone color grigio alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Pantaloni corti di panno turchino con pistagne per carabinieri a piedi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	1.035	63.—	65.205
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0.025	63.—	1.575
Tela di cotone baseno per fodere color greggio, alta m. 0,62.	»	1.130	2.85	3.220
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87	»	0.230	4.85	1.115
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—		3.750
			Prezzo di costo . . . L.	74.865
			Prezzo di conteggio . . . L.	74.85

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi a pressione di metallo verniciato nero per bretelle; un ganghetello di ferro pure verniciato nero con rispettiva maglietta; una fibbia di metallo nero per pantaloni; 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori; m. 1,60 di nastro di cotone nero alto mm. 15; ed il refe di seta nero.

Pantaloni corti di panno turchino con bande da carabiniere a cavallo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabiniere, alto m. 1,40	m.	1.03	63.—	64.89
Panno scarlatto per mostreggiature alto m. 1,48	»	0.125	63.	7.87
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1.14	2.85	3.24
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87	»	0.04	4.85	0.19
Mano d'opera ed ogni fornitura (1)	—	—	—	5.75
			Prezzo di costo . . . L.	81.94
			Prezzo di conteggio . . . L.	81.95

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni a pressione di metallo verniciato nero per le bretelle, un gancherello con rispettiva maglietta e una fibbia di ferro verniciato nero, 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a 2 fori, metri 3,25 di cotone nero mm. 15, il refe di seta per le cuciture esterne e di cotone per quelle interne.

Conto di riduzione dei pantaloni corti di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Pantaloni lunghi di panno turchino con bande da carabiniere a cavallo usati	P.	1	45.02	45.02
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	2.—
			Prezzo di costo . . . L.	47.02
			Prezzo di conteggio . . . L.	47.—

Nella fornitura sono compresi; m. 3.35 di nastro di cotone nero alto mm. 15 ed il refe di seta per le bande e di cotone per le altre cuciture.

Pantalone lungo di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	1.118	63.—	70.43
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0.135	63.—	8.50
Tela di cotone basino color greggio, per fodere, alta m. 0,62	»	1.130	2.85	3.22
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 . . .	»	0.100	4.85	0.48
Sottopiedi per pantaloni	P.	1	1.30	1.30
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni al % .	N.	8	7.50	0.60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	5.50
Prezzo di costo . . . L.				90.03
Prezzo di conteggio . . . L.				90.05

(1) Nella fornitura sono compresi: 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinfor di pelle, 1 fibbia di ferro verniciato e la seta scarlatta per le cuciture delle bande.

Pantaloni lunghi con bande da carabinieri a piedi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	1.147	63.—	72.261
Panno scarlatto per mostreggiature alto metri 1,48	»	0.083	63.—	5.229
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1.200	2.85	3.420
Tela di cotone nera lucida alta m. 0,87 . . .	»	0.100	4.85	0.485
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	4.500
			Prezzo di costo . . . L.	85.895
			Prezzo di conteggio . . . L.	85.90

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi a pressione di metallo verniciato nero per bretelle; un ganghetto di ferro pure verniciato con rispettiva maglietta; una fibbia di metallo verniciato nero per pantaloni; 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori ed il refe di seta nero e scarlatto.

Pantalone lungo di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	1.110	63.—	69.930
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0.028	63.—	1.764
Tela di cotone baseno color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1.130	2.85	3.220
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 . . .	»	0.100	4.85	0.485
Sottopiedi per pantaloni	P.	1	1.30	1.300
Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni al % .	N.	8	7.50	0.600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	4.250
Prezzo di costo . . . L.				81.549
Prezzo di conteggio . . . L.				81.55

(1) Nella fornitura sono compresi 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli, 4 rinforzi di pelle ed 1 fibbia di ferro verniciato.

Pantalone lungo di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	1.120	63.—	70.560
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0.027	63.—	1.701
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1.130	2.85	3.220
Tela di cotone nera lucida, alta 0,87	»	0.100	4.85	0.485
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	3.500
			Prezzo di costo . . . L.	79.466
			Prezzo di conteggio . . . L.	79.45

(1) Nella fornitura sono compresi: 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli ed 1 fibbia di ferro verniciato.

Pantaloni di panno corti con pistagne per carabinieri ciclisti ed automobilisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	0.984	63.—	61.992
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	0.023	63.—	1.459
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1.200	2.85	3.420
Tela di cotone nera lucida, alta 0,87	»	0.130	4.85	0.630
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	3.750
			Prezzo di costo . . . L.	71.251
			Prezzo di conteggio . . . L.	71.25

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi a pressione di metallo verniciato nero per bretelle; un ganghcrello di ferro pure verniciato nero per pantaloni con rispettiva maglietta, una fibbia di metallo verniciato nero per pantaloni, 8 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a 2 fori, metri 2,40 di nastro di cotone nero alto mm. 15 ed il refe di seta nera.

ALLEGATO C.

CONTI DI COSTRUZIONE

di alcuni oggetti di corredo degli allievi dei collegi militari

Berretto di fatica degli allievi dei collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	m.	0.091	63.—	5.733
Tela di cotone nera lucida, alta 0,87	»	0.100	4.85	0.48
Cordoncino di lana cremisi, del diametro di mm. 3	»	0.600	0.15	0.09
Fascia di alluda per berretti	N.	1	1.—	1.—
Soggolo per berretti	»	1	0.25	0.25
Visiera per berretti	»	1	0.90	0.90
Fregio di stella in panno cremisi con disco per berretti	»	1	0.40	0.40
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci al %	N.	3	6.—	0.18
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	—	—	1. -
Prezzo di costo . . . L.				10.033
Prezzo di conteggio . . . L.				10.05

Camicia da allievi degli istituti militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° GRUPPO		2° GRUPPO	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone imbiancata, detta mussola inglese, per istituti militari, alta m. 0,81	m.	4.—	2.95	11.80	2.55	10.20
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	2.50	—	2.50
Prezzo di costo . . . L.				14.30		12.70
Prezzo di conteggio . . . L.				14.30		12.70

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 bottoni d'osso bianco a due fori per camicia.

Giubba di panno da fatica per gli allievi dei collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° GRUPPO Collegi		2° GRUPPO Collegi		3° GRUPPO Collegi		4° GRUPPO Collegi	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri alto m. 1,40 . . .	m.	63.—	1.800	113.40	1.630	102.69	1.520	95.76	1.420	89.46
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85 . . .	»	4.50	1.900	8.55	1.700	7.65	1.550	6.97	1.400	6.30
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	5.—	0.750	3.75	0.750	3.75	0.750	3.75	0.750	3.75
Satino nero per istituti militari, alto m. 1.36	»	20.—	0.250	5.—	0.250	5.—	0.250	5.—	0.250	5.—
Trecciuola d'argento alta mm. 3	»	3.—	0.700	2.10	0.700	2.10	0.700	2.10	0.700	2.10
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	16.—	—	16.—	—	16.—	—	16.—
Prezzo di costo . . . L.				148.80		137.19		129.58		122.61
Prezzo di conteggio . . . L.				148.80		137.20		129.60		122.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi e 4 piccoli d'osso nero, 6 bottoni di ferro verniciato nero, 1 gancherello con rispettiva maglietta e l'ovatta per l'imbottitura.

Giubba di panno da parata per gli allievi dei collegi militari.

Designazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° GRUPPO Collegi		2° GRUPPO Collegi		3° GRUPPO Collegi		4° GRUPPO Collegi	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,40	m.	75.—	1.900	142.50	1.750	131.25	1.600	120.—	1.450	108.75
Panno cremisi per istituti militari, alto m. 1,34	»	72.—	0.030	2.16	0.030	2.16	0.030	2.16	0.030	2.16
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	5.—	1.000	5.—	1.000	5.—	1.000	5.—	1.000	5.—
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85 . .	»	4.50	2.020	9.09	1.840	8.28	1.660	7.47	1.480	6.66
Satino nero per istituti militari, alto m. 1,36	»	20.—	0.300	6.—	0.300	6.—	0.300	6.—	0.300	6.—
Bottoni grandi di metallo bianco lisci.	%	7.—	18	1.26	18	1.26	18	1.26	18	1.26
Bottoni piccoli di metallo bianco lisci.	»	6.—	6	0.36	6	0.36	6	0.36	6	0.36
Trecciuola d'argento, alta mm. 3	m.	3.—	0.700	2.10	0.700	2.10	0.700	2.10	0.700	2.10
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	37.—	—	37.—	—	37.—	—	37.—
Prezzo di costo . . . L.				205.47		193.41		181.35		169.29
Prezzo di conteggio . . . L.				205.45		193.40		181.35		169.30

(1) Nella fornitura sono compresi: 8 bottoni di ferro nichelati, 2 bottoni grandi d'osso nero, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e l'ovatta per l'imbottitura.

Giubba di cotone bigio degli allievi dei collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° GRUPPO		2° GRUPPO		3° GRUPPO	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone bigio alta m. 0,71 . .	m.	7.—	3.200	22.40	2.760	19.32	2.400	16.80
Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74.	»	3.75	2.700	10.125	2.300	8.625	2.000	7.50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	7.—	—	7.—	—	7.—
Prezzo di costo . . . L.				39.525		34.945		31.30
Prezzo di conteggio . . . L.				39.50		34.95		31.30

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni grandi e 4 piccoli d'osso nero, 1 gangherello con rispettiva maglietta.

Mantelline di panno turchino da allievi dei collegi militari.

INDICAZIONE DELLE MATERIE	Unità di misura	Prezzo parziale	1° Gruppo		2° Gruppo		3° Gruppo		Annotazioni
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Panno turchino per istituti militari alto m. 1,40	m.	75	3.970	297.750	3.410	255.75	2.870	215.25	
Tela di lino cruda per asciugatoi alta m. 0,64	»	5	0.160	0.80	0.150	0.75	0.140	0.70	
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	10	—	10.—	—	10.—	—	10.—	
Prezzo di costo . . . L.				308.55		266.50		225.95	
Prezzo di conteggio . . . L.				308.55		266.50		225.95	

Attaccatura della trecciuola.

	Quantità	Importo
Trecciuola d'argento alta mm. 3, a L. 3 al metro.	m. 0,78	2,34
Mano d'opera ed ogni altra fornitura		0.20
Totale. . .		2,54

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 ganghetelli con rispettive magliette di ferro verniciato nero, il nastro di cotone color nero alto mm. 10 per i dritti fili dei davanti, il refe di seta per le cuciture esterne, compresa la punteggiatura del sottobavero, e di cotone per quelle interne.

Mutanda degli allievi degli istituti militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° GRUPPO Quantità	1° GRUPPO Importo	2° GRUPPO Quantità	2° GRUPPO Importo
Tela di cotone greggia basino per mutande, alta m. 0,64	m	4.50	2.290	10.305	1.800	8.10
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	-	—	—	1.750		1.75
Prezzo di costo . . . L.				12.055		9.85
Prezzo di conteggio . . . L.				12.05		9.85

Pantalone di panno di fatica da allievi dei collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° GRUPPO Collegi		2° GRUPPO Collegi		3° GRUPPO Collegi		4° GRUPPO Collegi	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno bigio per vestiario, alto m. 1,30	m.	45.—	1.280	57.60	1.170	52.65	1.060	47.70	0.970	43.65
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62 .	»	2.85	0.960	2.736	0.960	2.736	0.960	2.736	0.960	2.736
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	6.—	—	6.—	—	6.—	—	6.—
Prezzo di costo . . . . . L.				66.336		61.386		56.436		52.386
Prezzo di conteggio . . . L.				66.35		61.40		56.45		52.40

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni automatici, 2 bottoni mezzani e 3 piccoli, 1 gancherello con rispettiva maglietta ed una fibbia.

Pantaloni di panno da parata per allievi dei collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° GRUPPO Collegi		2° GRUPPO Collegi		3° GRUPPO Collegi		4° GRUPPO Collegi	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto m. 1,40	m.	82.—	1.250	102.50	1.150	94.30	1.040	85.28	0.950	77.90
Panno cremisi per istituti militari alto m. 1,40	»	72.—	0.100	7.20	0.100	7.20	0.100	7.20	0.100	7.20
Tela di cotone color cenerino per fodere, alta m. 0,85 . . .	»	4.50	0.800	3.60	0.800	4.50	0.800	4.50	0.800	4.50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	13.—	—	13.—	—	13.—	—	13.—
Prezzo di costo . . . L.				126.30		119.—		109.98		102.60
Prezzo di conteggio . . . . L.				126.30		119.—		110.—		102.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni automatici, 2 bottoni mezzani e 3 piccoli, 1 gangherello con rispettiva maglietta ed 1 fibbia.

Pantaloni di tela di cotone color bigio per allievi dei collegi militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	1° GRUPPO		2° GRUPPO		3° GRUPPO	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0,71	m.	7.—	3.12	21.84	2.79	19.53	2.51	17.57
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	3.	—	3.—	—	3.—
Prezzo di costo . . . L.				25.74		22.53		20.57
Prezzo di conteggio . . . L.				25.75		22.55		20.55

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni di metallo verniciato nero per bretelle, 6 bottoni mezzani a 2 fori d'osso annerito, una fibbia di ferro verniciato nero e il refe di cotone per le cuciture e occhielli.

ALLEGATO D.

CONTI DI COSTRUZIONE

degli oggetti di corredo pel R. Corpo di truppe coloniali

Berretto di tela color kaki da truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color kaki, alta m. 0.71 . . .	m.	0.319	7.50	2.39
Fascia di alluda per berretti	N.	1	1.—	1.—
Soggolo per berretti	»	1	0.60	0.60
Visiera per berretti	»	1	1.80	1.80
Bottoni piccoli di frutto al %	»	2	13.—	0.26
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	0.35	0.35
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				6.40

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per le cuciture.

Camiciotto di panno color kaki da zaptiè.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno color kaki, alto m. 1,30	m.	1.682	46.—	77.37
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1,40	»	0.030	53.—	1.59
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	2.900	2.85	8.26
Tela di cotone impermeabile color grigio da zaini, alta m. 0,63	»	0.080	12.50	1.—
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria al %	N.	6	7.—	0.42
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria al %	»	4	6.—	0.24
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	7.00
Prezzo di costo . . . L.				95.88
Prezzo di conteggio . . . L.				95.90

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,70 di cordoncino, n. 2 occhielli di metallo, n. 2 gangherelli d'ottone con rispettiva maglietta, m. 1,30 di nastro per il dritto filo dei davanti e orlatura della parte superiore delle tasche esterne, un rettangolo di cuoio di mm. 30×60, n. 1 serie di alamari per manopole di abiti di grande uniforme ed il refe di cotone per tutte le cuciture ed occhielli.

Camiciotto di tela color kaki da zaptiè.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela color kaki, alta m. 0,71	m.	3.537	7.50	26.52
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1,40	»	0.007	53.—	0.37
Bottoni di frutto grandi al %	N.	5	15.	0.75
Bottoni di frutto piccoli al %	»	4	13.	0.52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	3.25
Prezzo di costo . . . L.				31.41
Prezzo di conteggio . . . L.				31.40

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 1 gangherello d'ottone con rispettiva maglietta, m. 1,70 di cordoncino, mezza serie di alamari per manopole di abiti di grande uniforme ed il refe per tutte le cuciture ed occhielli, 2 occhielli di celluloide.

Cappotto con cappuccio di panno color kaki da zaptiè

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno color kaki, alto m. 1.30	m.	3.385	46.—	155.71
Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m 1,40	»	0.300	53.	15.90
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alto m. 0,62	»	3.380	2.85	9.63
Tela di cotone impermeabile color grigio da zaini, alta m. 0,63	»	0.040	12.50	0.50
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria al %	N.	10	7.—	0.70
Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria al %	»	5	6.	0.30
Bottoni di carta compressa, piccoli al ‰ . . .	»	8	8.	0.06
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	9.00
Prezzo di costo . . . L.				191.80
Prezzo di conteggio . . . L.				191.80

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,05 di cordoncino di lana, 1 fiocco, 2 occhielli di metallo, un gangherello d'ottone con rispettiva maglietta, 2 bottoni a pressione, m. 5,50 di nastro di cotone e 4 triangoli di cuoio per rinforzo alla tasca e spacco laterale, nonchè il refe ed il cotone per tutte le cuciture ed occhielli.

Distintivi di grado di panno

Indicazione delle materie occorrenti	Prezzo parziale	Distintivi di grado d'oro da			
		Sergente maggiore		Sergente	
		Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.
Panno color kaki, alto m. 1,30 . . .	46.—	0.025	1.15	0.020	0.92
Gallone d'oro, alto mm. 16	10.—	0.460	4.60	0.460	4.60
Galloncino d'oro, alto mm. 6 . .	4.—	0.950	3.80	0.470	1.88
Gallone d'argento alto mm. 16 . . .	7.50	—	—	—	—
Galloncino d'argento alto mm. 6 . .	2.25	—	—	—	—
Gallone di lana nera, alto mm. 16 .	0.75	—	—	—	—
Galloncino di lana nera, alto mm. 6	0.30	—	—	—	—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	0.52	—	0.43
Prezzo di costo . . . L.			10.07		7.83
Prezzo di conteggio . . . L.			10.10		7.85

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta per le cuciture.

color kaki da truppe coloniali.

Distintivi di grado di argento da				Distintivi di grado di lana nera da					
Sergente maggiore		Sergente		Caporale maggiore		Caporale		Appuntato	
Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.	Quantità m.	Importo L.
0.025	1.15	0.020	0.92	0.025	1.15	0.020	0.92	0.015	0.69
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.460	3.45	0.460	3.45	—	—	—	—	—	—
0.950	2.13	0.470	1.05	—	—		—	—	—
—	—	—	—	0.460	0.34	0.460	0.34	0.460	0.34
—	—	—	—	0.950	0.28	0.470	0.14	—	—
—	0.52	—	0.43	—	0.30	—	0.24	—	0.17
	7.25		5.85		2.07		1.64		1.20
	7.25		5.85		2.10		1.65		1.20

Fasce di panno mollettiere color kaki da zaptie.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno color kaki, alto m. 1,30	m.	0,51	46.00	23.46
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	0.45
Prezzo di costo . . . L.				23.91
Prezzo di conteggio . . . L.				23.90

(1) Nella fornitura sono compresi m. 3, 10 di nastro di cotone alto mm. 10 a 15.

Giubba di panno color kaki da truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno color kaki alto m. 1,30	m.	1.87	46.—	86.02
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	2.90	2.85	8.26
Bottoni grandi di frutto al %	N.	7	15.—	1.05
Bottoni piccoli di frutto al %	»	4	13.—	0.52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	6.50
Prezzo di costo . . . L.				102.35
Prezzo di conteggio . . . L.				102.35

(1) Nella mano d'opera sono compresi: 2 gangherelli d'ottone con rispettiva maglietta, m. 1,75 di nastro di cotone color kaki alto mm. 15 per i diritti fili dei davanti e l'orlature delle tasche al petto, la tela resistente per il rinforzo interno del colletto ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Giubba di tela color kaki da truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color kaki, alta m. 0,71 . . .	m.	3.765	7.50	28.22
Bottoni grandi di frutto al %	N.	7	15.—	1.05
Bottoni piccoli di frutto al %	»	4	13.—	0.52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	3.—
Prezzo di costo . . . L.				32.79
Prezzo di conteggio . . . L.				32.80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,80 di nastro color kaki alto mm. 15, un gangherello d'ottone con rispettiva maglietta e il refe di cotone per le cuciture e occhielli.

Farmie per truppe coloniali indigene.

Indicazioni delle materie occorreti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Fustagno in cotone colorato, alto m. 0,75 . .	m.	0.65	12.—	7.80
Tela per fodere, alta m. 0,80.	»	0.68	3.50	2.38
Mano d'opera ed ogni altra fornitura compreso il ricamo (1)	—	—	—	10.80
Prezzo di costo . . . L.				20.98
Prezzo di conteggio . . . L.				21.—

(1) Nella fornitura è compreso il cordoncino per il ricamo, il refe per le cuciture, gli alamari di cotone colorato ed i 4 bottoni grandi di metallo bianco.

Mantellina di panno color kaki da truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno color kaki, alto m. 1,30	m.	2.475	46.—	113.85
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	0.15	2.85	0.43
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	2.—
Prezzo di costo . . . L.				116.28
Prezzo di conteggio . . . L.				116.30

(1) Nella mano d'opera sono compresi: 1 gangherello di ottone con rispettiva maglietta 4 bottoni d'osso a due fori tinti color kaki, m. 1,80 di nastro di cotone alto mm. 10 ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

NB. — Specchio delle misure e dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti come quella di panno grigio verde da fanteria (circolare 133 *Giornale Militare* 1912).

Mostrine di panno ad una punta per giubbe delle truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	0.012	65.—	0.78
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	0.20
Prezzo di costo . . . L.				0.98
Prezzo di conteggio . . . L.				1.—

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta e di cotone per le cuciture.

Mostrine di panno a tre punte per giubbe delle truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno colorato per mostreggiature, alto m. 1,30	m.	0.013	65.—	0.84
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	0.25
Prezzo di costo . . . L.				1.09
Prezzo di conteggio . . . L.				1.10

(1) Nella fornitura è compreso il refe di seta e di cotone per le cuciture.

Pantalone di panno color kaki da truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno color kaki alto m. 1,30	m.	1.028	46.—	47.28
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alto m. 0.62	»	0.88	2.85	2.51
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—		2.50
Prezzo di costo . . . L.				52.29
Prezzo di conteggio . . . L.				52.30

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2.40 di nastro di cotone color kaki alto mm. 15, 6 bottoni mezzani d'osso tinti color kaki, 1 gancherello di ferro verniciato color kaki, 1 fibbia con passante mobile di ferro verniciato bianco, e il refe di cotone per le cuciture e occhielli.

Pantalone di panno color kaki da zaptié.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno color kaki alto m. 1,30	m.	1.20	46.—	55.20
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1.30	2.85	3.70
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	2.50
Prezzo di costo . . . L.				61.40
Prezzo di conteggio . . . . L.				61.40

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato con rispettiva maglietta una fibbia di ferro verniciato, 7 bottoni mezzani d'osso a 2 fori, m. 1,65 di nastro alto mm. 10 a 15 ed il refe di cotone per tutte le cuciture ed occhielli.

Pantalone di tela color kaki da truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color kaki, alta m. 0,71 . . .	m.	2.60	7.50	19.50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	1.75
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				21.25

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3,55 di nastro di cotone color kaki alto mm. 15, un gangherello con rispettiva maglietta di ferro verniciato color kaki, 5 bottoni mezzani d'osso tinto color kaki, e il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Pantalone di tela color kaki da zaptiè.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color kaki, alta m. 0,71 . . .	m.	2.978	7.50	22.33
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	1.75
Prezzo di costo . . . L.				24.08
Prezzo di conteggio . . . L.				24.10

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni mezzani d'osso nero a 2 fori, m. 4,70 di nastro ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Sacco da vestiario per truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino o canapa color kaki, alta m. 0,75	m.	1.90	10.—	19.—
Funicella per fondo da mm. 7.	kg.	0.065	8.—	0.52
Funicella straforzinata da mm. 3 a 4 per l'apertura superiore.	»	0.010	10.—	0.10
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1). . .	—	—	—	1.80
Prezzo di costo . . . L.				21.42
Prezzo di conteggio . . . L.				21.40

(1) Nella fornitura è compreso il refe di lino per le cuciture.

Sacco da vestiario e biada per truppe coloniali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino o canapa color kaki, alta m. 0,75	m.	1.75	10.—	17.50
Cuoio naturale	Kg.	0.030	26.—	0.78
Fibbie di ferro stagnato con tubicino	N.	1.—	0.30	0.30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	1.60
Prezzo di costo . . . L.				20.18
Prezzo di conteggio . . . L.				20.20

(1) Nella fornitura sono compresi: gr. 30 di spago straforzinato tinto color kaki del diametro di mm. 3 a 5, quattro occhielli d'ottone per vela del diametro di mm. 15 a 18, m. 0,60 di nastro di cotone color kaki alto mm. 10 a 15 e il refe di lino forte per le cuciture.

NB. — Ai lati oltre al sopragitto è cucito con due cuciture a macchina.

Copertura di tela impermeabile per elmetti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone bianca (domestik) per coperture, alta m. 0,72	m.	0.400	4.—	1.60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	0.60
Impermeabilità	—	—	—	0.10
Prezzo di costo . . . L.				2.30
Prezzo di conteggio . . . L.				2.30

(1) Nella fornitura sono compresi m. 1,10 di cordoncino di cotone bianco.

NB. — L'assegnazione della qualità di tela indicata nel conto è fatta in base alla media della tela necessaria per le quattro taglie delle coperture.

Elmetti completi.

Designazione delle materie e mano d'opera	Carabinieri reali	Fanteria cannonieri operai di artiglieria servizio del genio sanità e sussistenza.	Cavalleria batteria servizio treno militari montati di altre armi.
Elmetto guarnito	20.	20.	20.
Coccarda	0.80	0.80	0.80
Fregio	5.—	0.90	0.90
Nappina	—	0.35	0.35
Soggolo	0.60	—	0.60
Gangherelli	0.20		0.20
Cappietto	9.—		—
Pennacchio	23.—	—	—
Mano d'opera per l'attaccatura delle diverse parti	0.10	0.10	0.10
Prezzo di costo L.	58.70	22.15	22.95
Prezzo di conteggio L.	58.70	22.15	22.95

ALLEGATO E.

CONTI DI COSTRUZIONE

di alcuni oggetti di servizio generale o di divise speciali

Armatura per tende da comandante di corpo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Paletti per tende da comandante di corpo . .	N.	32	0.40	12.80
Bastoni per tende	—			17.20
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				30.—

Bandoliera di tela grigia per tamburo.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio, alta m. 0,63 . . .	m.	0.38	12.50	4.75
Tela di cotone color grigio, alta m. 0,66 . . .	»	0.27	8.50	2.29
Cuoio naturale	kg.	0.13	26.—	3.38
Fibbie d'ottone con tubicino	N.	2.—	0.40	0.80
Mano d'opera ed ogni altra fornitura . . .		—	—	2.—
Prezzo di costo . . . L.				13.22
Prezzo di conteggio . . L.				13.20

Berretto di panno turchino per ferrovieri del genio ed allievi fuochisti militari

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	0.089	45.	4.
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0.170	5.	0.85
Cordoncino di lana color cremisi, del diametro di mm. 3	»	1.300	0.15	0.19
Fascia di alluda per berretti	N.	1	1.	1.
Visiera di cuoio annerito	—	1	1.40	1.40
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—			0.45
			Prezzo di conteggio L.	7.89
			Prezzo di costo L.	7.90

Berretto di tela di cotone rasato bleu per compagnie di sussistenza.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasato bleu, alta m. 0,65	m.	0.210	7.50	1.57
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0.160	5.	0.80
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	—	—	0.21
			Prezzo di costo L.	2.58
			Prezzo di conteggio L.	2.60

Camiciotto di traliccio da rancieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 . . .	m.	4.550	6.20	28.21
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—		1.38
Prezzo di costo . . L.				29.59
Prezzo di conteggio . . . L.				29.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro con rispettive maglictte e 6 bottoni mezzani d'osso annerito.

Camiciotto di traliccio per zappatori.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0,72 . . .	m.	3.750	6.20	23.25
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	1.88
Prezzo di costo . . . L.				25.13
Prezzo di conteggio . . . L.				25.15

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro, con rispettiva maglietta ed 1 bottoni mezzani d'osso annerito.

Camiciotto di tela rasata bleu per manovratori ferroviari ed operai dei reggimenti d'artiglieria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela cotone rasata bleu, alta m. 0,74 . . .	m.	3.537	7.50	26.52
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—		—	1.72
Prezzo di costo . . . L.				28.24
Prezzo di conteggio . . . L.				28.25

(1) Nella fornitura sono compresi: 7 bottoni grandi e 6 piccoli di osso nero a quattro fori; un gancherello di ferro con relativa maglietta; m. 0,28 di cordoncino di seta nera del diametro di mm. 2 ed il refe per le cuciture.

Camiciotto di tela di cotone rasato bleu da macellai delle compagnie di sussistenza.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasato bleu, alta m. 0,65 . . .	m.	5.—	7.50	37.50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	1.50
Prezzo di costo . . . L.				39.—
Prezzo di conteggio . . . L.				39.—

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 bottoni mezzani e 4 piccoli d'osso nero a 4 fori e 2 gancherelli di ferro colla rispettiva maglietta.

Cappotto da ferrovieri del genio e da allievi fuochisti militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno speciale per cappotti da ferrovieri del genio, alto m. 1,30	m.	2.17	55.—	119.350
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	2.70	2.85	7.695
Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87 . . .	»	0.50	4.85	2.425
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—		5.950
Prezzo di costo . . . L.				135.420
Prezzo di conteggio . . . L.				135.45

(1) Nella fornitura sono compresi; 5 bottoni grandi e 5 piccoli d'osso nero a 4 fori, 1 gancherello di ferro con rispettiva maglietta e m. 0,28 di cordoncino di seta nera del diametro di mm. 2 per sostenere il bracciale.

Cappotto da motociclisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	2.505	45	112.73
Tela di cotone grigia per tende, alta m. 0,88 .	»	2.126	7	14.88
Bottoni grandi di carta compressa, al ‰ . .	N.	5	10 —	0.05
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰ . .	»	9	8 —	0.07
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .		—	—	6.25
Prezzo di costo . . . L.				133.98
Prezzo di conteggio . . . L.				134.—

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello con rispettiva maglietta di ferro verniciato nero; m. 2,10 di nastro di cotone grigio alto mm. 10 per i dritti fili del davanti ed il refe per le cuciture e gli occhielli.

Cappotto da automobilisti (mod. 1914).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio verde, alto m. 1,30 . . .	m.	2.887	45.	129.91
Tela di cotone color grigio per tende, alta metri 0,88		1.93	7.	13.51
Bottoni d'osso nero grandi a 4 fori, al % . .	N.	7	7.—	0.49
Bottoni d'osso nero grandi a 4 fori, al % . .	»	9	5.	0.45
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—			6.75
Prezzo di costo . . . L.				141.11
Prezzo di conteggio . . . L.				141.10

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,12 di tela nera per lo sparato anteriore; m. 2,50 di nastro per i dritti fili del davanti; un gangherello con maglietta di ferro verniciato nero; un pezzo di pelle di vacchetta ed il refe di cotone per le ouciture ed occhielli.

Cappotto da sentinella di panno azzurrato (senza cappuccio)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	3.55	45.	159.75
Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	0.85	2.85	2.42
Tela di cotone rasato (fustagno) color nocciola, alta m. 0,65	»	2.80	12.—	33.60
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	6.—
Prezzo di costo . . . L.				201.77
Prezzo di conteggio . . . L.				201.75

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello in ferro con rispettiva maglietta; 7 bottoni grandi e 8 piccoli e la seta per gli occhielli.

Cappucci per cappotto da sentinella di panno azzurrato.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	0.45	45.—	20.25
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	—	—	1.22
Prezzo di costo			L.	21.47
Prezzo di conteggio			L.	21.45

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 occhielli di ferro verniciato, m. 1,30 di cordone di lana nera e la seta per gli occhielli.

Combinazione di tela rasata bleu per automobilisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela rasata bleu, alta m. 0,65	m.	6.12	7.50	45.90
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	2.40
Prezzo di costo			L.	48.30
Prezzo di conteggio			L.	48.30

(1) Nella fornitura sono compresi: n. 18 bottoni di osso nero mezzani a due fori ed il refe per le cucciture.

Custodia ad amaca per tenda da comandante di corpo, di tela grigia.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela olona, alta m. 1,10	m.	2.60	20.	52.
Anelli di ferro rivestiti di pelle di vacchetta	N.	2	1.80	3.60
Bastone ferrato	»	1	4.	4.
Cuoio naturale	kg.	0.400	26.	10.40
Fune del diametro di mm. 12	»	0.500	8.	4.
Funicella straforzinata del diametro di mm. 6		0.250	10.	2.50
Fibbie di ferro stagnato	N.	4	0.30	1.20
Nastro di lino greggio, alto mm. 70	m.	4.30	1.50	6.45
Occhielli d'ottone per vela del n. 6, al %	N.	10	20.	2.
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				12.
Prezzo di costo L.				98.15
Prezzo di conteggio L.				98.15

(1) Nella fornitura è compreso il refe, lo spago e la cera per le cuciture.

Gambali di panno modello Val d'Aosta.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno speciale per gambali modello Val d'Aosta, alto m. 1,30	m.	0.530	40.—	21.20
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1.200	2.85	3.42
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—		—	3.
Prezzo di costo L.				27.62
Prezzo di conteggio L.				27.60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3 di spago straforzinato del diametro di mm. 2, le striscie di pelle di vacchetta conciata al naturale pei 14 lacciuoli, 2 correggiuole con fibbie di ottone e riscontro, nonchè 2 bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria ed il refe per le cuciture e gli occhielli.

Giubba di panno da ferrovieri del genio e da allievi fuochisti militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m	1.390	45.—	62.550
Velluto di seta nero, alto m. 0,49	»	0.014	80.—	1.120
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	2.580	2.85	7.353
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0.100	5.—	0.500
Bottoni grandi da genio al %	N.	6	15.—	0.900
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)			—	3.150
			Prezzo di costo L.	75.573
			Prezzo di conteggio L.	75.55

(1) Nella fornitura sono compresi: 1 gancherello di ferro con la rispettiva maglietta e m. 0,28 di cordoncino di seta nera del diametro di mm. 2, per sostenere il bracciale.

Giubbe di tela di cotone rasato bleu da compagnie di sussistenza.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasato bleu, alta m. 0,65	m.	2.80	7.50	21.—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	1.97
			Prezzo di costo L.	22.97
			Prezzo di conteggio L.	22.95

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 bottoni grandi e 2 piccoli d'osso nero a 4 fori ed un gancherello colla rispettiva maglietta.

Giubba di tela di cotone rasato bleu da ferrovieri del genio e da allievi fuochisti militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasato bleu, alta m. 0,65 . . .	m.	2.96	7.50	22.20
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	1.42
Prezzo di costo . . . L.				23.62
Prezzo di conteggio . . . L.				23.60

(1) Nella fornitura sono compresi: 5 bottoni grandi di frutto neri, 1 gangherello di ferro con rispettiva maglietta e m. 0,28 di cordoncino di seta nera del diametro di mm. 2 per sostenere il bracciale.

Grembiale di tela grigia per tamburini.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio, alta m. 0,63 . . .	m.	0.23	12.50	2.87
Cuoio naturale	kg.	0.025	26.	0.65
Nastro di cotone color grigio, alto mm. 16 . .	m.	1.50	0.15	0.22
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	—	—	—	0.40
Prezzo di costo . . . L.				4.14
Prezzo di conteggio . . . L.				4.15

Grembiale per rancieri.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64 .	m.	1.10	5	5.50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—	—	0.24
Prezzo di costo . . L.				5.74
Prezzo di conteggio . . . L.				5.75

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,40 di nastro di lino greggio alto da mm. 15 a 20.

Pantalone di panno da ferrovieri del genio e da allievi fuochisti militari.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	1.000	45.—	45.—
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	1.000	2.85	2.85
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . . .	—	—		1.95
Prezzo di costo e conteggio . . L				49.80

(1) Nella fornitura sono compresi: 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso annerito a due fori e m. 1,40 di nastro di lino turchino, alto mm. 10 a 15.

Pantalone di tela cotone rasato bleu da ferrovieri del genio, da allievi fuochisti. e da militari delle compagnie di sussistenza.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasato bleu, alta m. 0,65 . . .	m.	3.	7.50	22.50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	-	1.33
Prezzo di costo . . . L.				23.83
Prezzo di conteggio . . . L.				23.85

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,89 di nastro di lino turchino, alto mm. 10 a 15 n. 3 bottoni mezzani e 3 bottoni piccoli d'osso nero a 2 fori.

Sacco per pane, viveri e generi diversi.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di lino o canapa da sacchi per viveri e da sacchi per vestiario e per biada (mod. 1900), alta m. 0,66 a 0,68	m.	2.32	9.—	20.88
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	-	0.25
Prezzo di costo . . . L.				21.13
Prezzo di conteggio . . . L.				21.15

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,920 di funicella del diametro da mm. 2 a 4.

Sacco branda da automobilisti.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela olona, alta m. 0,90	m.	0.61	14.	8.54
Tela olona, alta m. 0.75	«	2.10	12.	25.20
Cinghia tubolare di tessuto da mm. 28	«	4.	1.50	6.—
Nastro di lino greggio da mm. 20	«	2.10	0.25	0.52
Fibbie a contrasto da mm. 28	N.	4	0.30	1.20
Ritagli di vacchetta	Kg.	0.040	2.—	0.08
Ferro in verga del diametro di mm. 11		1.060	1.60	1.69
Funicella del diametro di mm. 8	«	0.280	6.	1.68
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				3.80
			Prezzo di costo L.	48.71
			Prezzo di conteggio L.	48.70

(1) Nella fornitura sono compresi: lo spago per le cuciture, n. 4 copiglie di rame o di ottone e la verniciatura delle verghe di ferro.

Sacco custodia di tela color grigio per tenda da ufficiali e sottufficiali.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile da tasche colore grigio, alta m. 0.66	m.	0.96	8.50	8.16
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)		—	—	0.25
			Prezzo di costo L.	8.41
			Prezzo di conteggio L.	8.40

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2 di funicella per teli da tenda del peso di gr. 40.

Tenda con armatura e custodia ad amaca da comandante di corpo, di tela grigia.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela senz'armatura e senza custodia ad amaca da comandante di corpo, di tela grigia . .	N.	1	—	225.30
Custodia ad amaca per tenda da comandante di corpo, di tela grigia	»	1	—	98.15
Armatura per tenda da comandante di corpo .	»	1	—	30.—
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				353.45

Tenda senz'armatura e con custodia ad amaca da comandante di corpo, di tela grigia.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio per tende, alta metri 0,88	m.	28.00	7.	196.—
Bottoni piccoli di frutto, al %	N.	60	13.	7.80
Cuoio grigio	kg.	0.500	18.	9.—
Funicella per teli da tenda	»	0.500	6.—	3.—
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	—	—	—	9.50
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				225.30

(1) Nella fornitura è compreso il refe, lo spago e la cera per le cuciture.

Telo individuale per truppa.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	2.30	2.85	6.55
Tela cotone rossa, alta m. 0,62	»	2.30	3.15	7.25
Mano d'opera compreso il filato cucirino	—	—	—	0.75
Prezzo di costo . . . L.				14.55
Prezzo di conteggio . . . L.				14.55

Teli distintintivi per individuazione dei comandi di brigata di fanteria e di raggruppamento alpino (due teli).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	30.50	2.85	86.92
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	30.50	3.15	96.07
Mano d'opera compreso il filato cucirino	—	—	—	3.50
Prezzo di costo . . . L.				186.49
Prezzo di conteggio . . . L.				186.50

Telo distintivo per individuazione di comando di reggimento di fanteria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	15.25	2.85	43.46
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	15.25	3.15	48.03
Mano d'opera compreso il filato cucirino . .	—	—		1.75
Prezzo di costo . . . L.				93.24
Prezzo di conteggio . . . L.				93.25

Telo distintivo per individuazione di comando di battaglione.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	6.70	2.85	19.09
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	6.70	3.15	21.10
Mano d'opera compreso il filato cucirino. . .	—	—	—	1,50
Prezzo di costo . . . L.				41.69
Prezzo di conteggio. . . . L.				41.70

Telo distintivo per individuazione di comando di reggimento di cavalleria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	12.50	2.85	35.62
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	12.50	3.15	39.37
Mano d'opera compreso il filato cucirino . .	—	—	—	1.75
Prezzo di costo . . . L.				76.74
Prezzo di conteggio . . . L.				76.75

Teli distintivi per individuazione di gruppo d'artiglieria da campagna, a cavallo, leggera, autotrainata o portata someggiata, da montagna (due teli).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0.62.	m.	43.70	2.85	124.54
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	43.70	3.15	137.65
Mano d'opera compreso il filato cucirino. . .	—	—	—	7.00
Prezzo di costo . . . L.				269.19
Prezzo di conteggio . . . L.				269.20

Teli distintivi per individuazione di comando di gruppo d'artiglieria pesante campale (due teli).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	57.10	2.85	162.73
Tela di cotone rossa alta m. 0,62	»	57.10	3.15	179.86
Mano d'opera compreso il filato cucirino. . .	—	—	—	10.—
Prezzo di costo . . . L.				352.59
Prezzo di conteggio . . . L.				352.60

Teli distintivi di individuazione di comando di gruppo d'artiglieria pesante (due teli).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	70.50	2.85	200.92
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	»	70.50	3.15	222.07
Mano d'opera compreso il filato cucirino . .	—	—	—	13.00
Prezzo di costo . . . L.				435.99
Prezzo di conteggio . . . L.				436.00

Telone per segnalazioni per fanteria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	m.	55.70	3.15	175.45
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	»	16.60	2.85	47.31
Tela di cotone color grigio per tende, alta m. 0,88	»	31.50	7.00	220.50
Mano d'opera compreso il filato cucirino. . .	—	—	—	8.50
			Prezzo di costo . . . L.	451.76
			Prezzo di conteggio . . . L.	451.75

Telone per segnalazioni per artiglieria.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parzale	Importo
Tela di cotone rossa, alta m. 0,62	m.	212.00	3.15	667.80
Tela di cotone color grigio per tende, alta m. 0,88	»	141.00	7.00	987.00
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62.	»	40.70	2.85	115.99
Mano d'opera compreso il filato cucirino. . .	—	—	—	35.00
			Prezzo di costo . . . L.	1.805.79
			Prezzo di conteggio . . . L.	1.805.80

Teli segnali numero (tre teli).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	12.30	2.85	35.05
Tela di cotone rosa, alta m. 0,62	»	12.30	3.15	38.74
Mano d'opera compreso il filato cucirino. . .	—	—	—	3.—
Prezzo di costo . . . L.				76.79
Prezzo di conteggio . . . L.				76.80

Teli di circostanza (tre teli).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62 (1)	m.	45 —	2.85	128.25
Mano d'opera compreso il filato cucirino. . .	—	—	—	3.75
Prezzo di costo . . . L.				132.—
Prezzo di conteggio . . . L.				132.—

(1) Potendosi costruire il telo con lenzuola fuori uso, il numero di queste potrà variare a seconda dello stato delle medesime.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA
296

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª **1925** 23 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

Ad evitare ritardi nella spedizione delle dispense dell'anno 1925 si prega di provvedere subito alla rinnovazione dell'abbonamento, inviando cartolina vaglia diretta al Cassiere del Provveditorato Generale dello Stato.

E' necessario inoltre, perchè non si ripetano errori verificatisi in precedenza, che i signori abbonati specifichino chiaramente che l'abbonamento si intende chiesto per il GIORNALE MILITARE UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

SOMMARIO

N. 38 – 21 dicembre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 2084, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925 . . . . . *Pag.* 297

» **39 – 28 dicembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2189, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . . » 298

» **40 – 18 gennaio 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . . » 299

» **41 – 19 gennaio 1925.** — SCUOLE MILITARI. Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra 302

LIBRERIA DELLO STATO

N. 42 - 21 gennaio 1925. — SCUOLE MILITARI. - Completamento della cultura tecnico-professionale per talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P. . . . . *Pag.* 305

» 43 - 20 gennaio 1925. - CONCORSI E GARE. - Corse militari . . . . . » 307

» 44 - 22 gennaio 1925. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da inscriversi nel quadro di avanzamento per l'anno 1925 . . . . . » 309

» 45 - 22 gennaio 1925. - DISPOSIZIONI VARIE. - Domande di trasferimento degli ufficiali . . . . . » 309

» 46 - 22 gennaio 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare . . . . . » 310

» 47 - 22 gennaio 1925. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Trasferimento nei carabinieri reali di militari di truppa dei reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri . . . . . » 311

» 48 - 22 gennaio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Secondo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923 . . . . . » 314

» 49 - 22 gennaio 1925. — SERVIZIO SANITARIO. — Esenzione di tasse pel trasporto delle salme dei militari morti in servizio e per ragioni di servizio . . » 317

» 50 - 22 gennaio 1925. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato da destinare in caso di richiamo alle armi al servizio chimico militare . . . » 317

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 319

Circolare N. 38. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 2084, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925.** — (Ragioneria centrale). — 21 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 302, del 29 dicembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 3.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1924-1925, in L. 20,000,000.

Art. 4.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1924, in aumento agli stanziamenti di competenza per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

N. 39. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2189, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.** — (Ragioneria centrale). — 28 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 12, del 16 gennaio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'e-

servizio finanziario 1924-25, sono aumentati delle somme, per ciascuno di essi, rispettivamente indicate:

Cap. n. 22: Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.	L.	250,000
Cap. n. 37: Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	880,000
Cap. n. 38: Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, materie prime, ecc.	»	50,000
Cap. n. 39: Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti, ecc. .	»	320,000
Totale degli aumenti	L.	1,500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI GIORGIO.

N. 40. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 18 gennaio 1925.

Allo scopo di coprire i posti vacanti e quelli che si potranno rendere vacanti alla fine del corrente anno scolastico presso la scuola di guerra è indetto un concorso per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti titolari delle seguenti materie:

Storia militare (1° e 2° anno), un posto;
Logistica e servizio di S. M., un posto;
Tattica, un posto.

Modalità.

1° Al concorso potranno partecipare:

I colonnelli e i tenenti colonnelli in S. A. P. e in P. A. S. di tutte le armi, compresi quelli in servizio di S. M.

A parità di merito, avranno la preferenza i tenenti colonnelli, che non siano compresi nei limiti di anzianità del quadro di avanzamento per l'anno 1925.

Per la storia militare, potranno partecipare al concorso anche ufficiali dei gradi sopraindicati invalidi di guerra, riassunti in servizio.

2° Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra e corredate dai pareri della autorità gerarchiche, dovranno essere inviate direttamente a cura dei comandi interessati, alla scuola di guerra, in modo che vi giungano non oltre il 28 febbraio 1925. Le domande dei concorrenti annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (S. M. C.), che si riserva di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi al concorso.

3° Assieme con le domande di ammissione al concorso, i concorrenti trasmetteranno al comando della scuola di guerra tutti i titoli che posseggono di studi compiuti (lauree diplomi, certificati) con tutti quei lavori originali pubblicati o semplicemente scritti riguardanti o no la materia del concorso, che essi intendono sottoporre all'esame della commissione giudicatrice; allo stesso comando, non oltre il 30 giugno 1925, dovranno presentare un lavoro originale sulla materia del concorso.

4° I concorrenti saranno inoltre sottoposti a un esperimento pratico consistente in una lezione da svolgersi su un tema comunicato solo 24 ore prima.

Per l'insegnamento della logistica e servizio di S. M. e della tattica la lezione avrà carattere teorico-applicativo. La parte applicativa sarà svolta mediante la soluzione di un caso concreto stabilito dalla commissione giudicatrice con un tema.

Il comando della scuola di guerra provvederà a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi d'insegnamento.

Allo svolgimento della lezione pratica saranno ammessi soltanto i candidati risultati idonei nell'esame dei lavori presentati.

5° La prova pratica orale avrà luogo nella prima decade di agosto 1925 giusta comunicazioni, che saranno fatte direttamente agli interessati dal comando della scuola.

6° La commissione giudicatrice del concorso sarà così costituita:

Presidente

S. E. il generale TASSONI cav. Giulio Cesare.

Vice-presidente

Il comandante della scuola di guerra.

Membri

Per la storia:

Generale di brigata GOGGIA comm. Francesco;
Generale di brigata BOBBIO comm. Valentino;
Generale di brigata ALBERTI comm. Adriano.

Per la logistica:

Generale di brigata GRAZIOSI comm. Eugenio;
Generale di brigata MERCALLI comm. Carlo;
Generale di brigata PERELLI comm. Ippolito.

Per la tattica:

Generale di brigata BONOMI comm. Annibale;
Generale di brigata PEZZANA comm. Gerolamo;
Generale di brigata REGHINI comm. Raffaello.

7° La commisione dovrà provvedere a:

a) giudicare sull'ammissibilità alla prova orale, sulla base dei titoli e dei lavori presentati;

b) definire il tema (unico per i concorrenti della stessa materia) e le modalità della prova orale;

c) giudicare sulla idoneità complessiva di ciascun concorrente, subito dopo la prova orale;

d) classificare in ordine di merito complessivo i concorrenti dichiarati idonei per ciascuna materia, dichiarando i vincitori del concorso;

e) fare le conseguenti partecipazioni al Ministero della guerra (S. M. C.), indicando quali altri concorrenti dopo i vincitori del concorso, siano giudicati idonei ad assumere l'insegnamento, senza ulteriore concorso, entro due anni dalla data del concorso stesso.

8° Al termine del concorso saranno restituiti ai concorrenti tutti i titoli e lavori da essi presentati.

9° Il periodo di permanenza degli ufficiali vincitori del presente concorso presso la scuola d guerra non potrà essere superiore a 6 anni, compatibilmente, beninteso, con le esigenze dell'avanzamento.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 41. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 19 gennaio 1925.

Allo scopo di coprire le cattedre, che si potranno rendere vacanti all'inizio dell'anno scolastico 1925-26 presso la scuola di guerra, è indetto un concorso per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti aggiunti delle seguenti materie:

Storia (3° anno), un posto;
Tattica, due posti.

Modalità.

1° Al concorso potranno partecipare:

I tenenti colonnelli e maggiori in S. A. P. e in P. A. S. di tutte le armi, compresi quelli in servizio di S. M.;

A parità di merito, avranno la preferenza i maggiori, che non siano compresi nei limiti di anzianità del quadro di avanzamento per l'anno 1925.

2° Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra e corredate dai pareri delle autorità gerarchiche, dovranno essere inviate direttamente, a cura dei comandi interessati, alla scuola di guerra, in modo che vi giungano non oltre il 28 febbraio 1925.

Le domande dei concorrenti, annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche, verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (S. M. C.), che si riserva di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi al concorso.

3° Assieme alle domande di ammissione al concorso, i concorrenti trasmetteranno al comando della scuola di guerra tutti i titoli che posseggono di studi compiuti (lauree, diplomi, certificati) con tutti quei lavori originali pubblicati o semplicemente scritti riguardanti o no la materia del concorso, che essi intendano sottoporre all'esame della commissione giudicatrice; allo stesso comando, non oltre il 30 giugno 1925, potranno trasmettere altri lavori, purchè concernenti la materia del concorso.

4° Gli esami di concorso consisteranno:

a) in una prova scritta, nella quale sarà richiesto lo svolgimento di un unico tema in un termine di tempo di 15 giorni;

b) in una prova orale della durata di un'ora.

5° La prova scritta avrà luogo dal 15 al 30 agosto 1925.

Per tutta la durata di tale periodo i concorrenti dovranno fruire della licenza ordinaria.

Nel pomeriggio del 14 agosto, i concorrenti ritireranno dai comandi di divisione da cui dipendono il tema che, in busta chiusa e sigillata, sarà tempestivamente inviato dal comando della scuola di guerra; nel pomeriggio del 30 agosto, rimetteranno allo stesso comando di divisione il tema svolto che, in doppia busta, sarà inviato alla scuola di guerra.

La prova orale avrà luogo ai primi di ottobre 1925 presso la scuola di guerra di Torino, dove i candidati dovranno presentarsi il mattino del giorno precedente alla prova, giusta comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dal comando della scuola di guerra.

6° Le prove scritta ed orale, considerate nei due numeri precedenti, consisteranno:

Prova scritta. — Sull'unica questione prospettata dalla commissione giudicatrice nell'ambito dei programmi d'insegnamento che i concorrenti riceveranno a richiesta, in copia, dal comando della scuola di guerra.

Prova orale. — Discussione verbale su uno o più temi inerenti alla materia di insegnamento, che verranno consegnati ai concorrenti 24 ore prima della prova.

7° Le commissioni giudicatrici per ciascuna materia saranno così costituite:

Presidente

Il comandante della scuola di guerra.

Membri

Un insegnante titolare della materia di concorso;
Un insegnante titolare della scuola di guerra, scelto dal comandante;
Due membri da designarsi da questo Ministero (S. M. C.).

8° Le commissioni dovranno esprimere i seguenti successivi giudizi in merito ai concorrenti:

a) un primo giudizio relativo alla loro ammissibilità alle prove, sulla base dei titoli e dei lavori presentati conforme al precedente n. 3.

b) un altro giudizio di idoneità o non idoneità, subito dopo ciascuna prova scritta e orale.

I concorrenti non idonei nella prova scritta non saranno ammessi a quella orale.

c) un complessivo e finale giudizio dichiarante i vincitori del concorso e la graduatoria dei concorrenti risultati idonei;

Dovrà infine fare le conseguenti partecipazioni al Ministero della guerra (S. M. C.), indicando anche, per ciascuna materia, quali altri concorrenti, dopo i vincitori del concorso, siano giudicati idonei ad assumere l'insegnamento, senza ulteriore concorso, entro due anni dalla data del concorso stesso.

9° Al termine del concorso, saranno restituiti ai concorrenti tutti i titoli e lavori da essi presentati, ad eccezione di quelli della prova scritta, che rimarranno presso il comando della scuola di guerra.

10° Il periodo di permanenza degli ufficiali vincitori del presente concorso presso la scuola di guerra non potrà essere superiore a 6 anni, compatibilmente, beninteso, con le esigenze dell'avanzamento.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 42. — SCUOLE MILITARI. **Completamento della cultura tecnico-professionale per talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio addestramento). — 21 gennaio 1925.

Con riferimento alla circolare 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924, si dànno le seguenti disposizioni relative agli esami che gli ufficiali considerati in tali circolari debbono sostenere presso l'accademia militare di artiglieria e genio;

1° ogni anno, gli appelli di esame su materie di accademia avranno inizio il 10 marzo e il 28 ottobre.

2° Gli ufficiali, i quali desiderano sostenere esami in ciascun appello, ne informeranno il comando dell'accademia di Torino non oltre rispettivamente il 1° febbraio ed il 20 settembre. Essi dovranno specificare le prove, che intendono sostenere nell'appello stesso.

Per quanto riguarda il solo appello del marzo c. a., le domande potranno pervenire al comando della predetta accademia fino al 10 febbraio p. v.

Dopo le date anzidette non potranno accogliersi più domande nè modifiche alle domande già presentate.

3° Ogni prenotazione fatta precedentemente non ha valore, epperò il comando dell'accademia di Torino non dovrà tener conto delle domande presentate in passato.

4° L'ufficiale che ha inoltrato domanda di sostenere esami in un appello è obbligato a presentarsi agli esami stessi, salvo comprovate cause di malattia che gliele impediscano.

In tale caso i comandanti di corpo ne daranno sollecita comunicazione al comando dell'accademia.

Con l'occasione, si rammenta che ad ogni ufficiale, il quale si trovi nelle condizioni previste dalle circolari 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924 è fissato dalla circolare 335 stessa un limite di tempo per sostenere gli esami su materie d'accademia, trascorso il quale l'ufficiale sarà considerato definitivamente escluso dai provvedimenti contemplati dalle circolari stesse.

E precisamente:

a) coloro che debbano sostenere sei o più esami devono esaurirli in tre sessioni d'esame;

b) coloro che debbano sostenere meno di sei e più di due esami devono esaurirli in due sessioni d'esame;

c) coloro che debbano sostenere uno o due esami devono esaurirli in una sessione d'esami.

Il calcolo delle sessioni di esami di cui sopra è fatto a datare dalla data di presentazione della domanda, con la quale l'ufficiale chiedeva di godere dei provvedimenti contemplati nella circolare 335 citata.

Ogni sessione d'esame si compone di due appelli.

Potranno ottenere una proroga ai limiti di tempo sopra indicati:

1° gli ufficiali che frequentino la scuola di guerra, proroga di tre o due anni, a secondo che trattisi di un corso triennale o biennale;

2° gli ufficiali che frequentino un corso di perfezionamento, proroga di un anno;

3° gli ufficiali che vengono collocati in aspettativa, proroga di un periodo di tempo eguale a quello trascorso in aspettativa;

4° l'ufficiale facente parte di truppe coloniali, proroga di un periodo uguale alla ferma coloniale contratta.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 43. — CONCORSI E GARE. — Corse militari. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 20 gennaio 1925.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari:

Roma - 19 *febbraio* 1925 - Premio Reale - (steeple-chase militare fuori serie).

Verona - 8 *marzo* 1925 - Premio Coriano - (steeple-chase militare 1ª serie).

Firenze - 1° *aprile* 1925 - Premio Duca d'Aosta (steeple-chase militare fuori serie).

Firenze - 5 *aprile* 1925 - Premio Bolgheri (corsa piana militare fuori serie).

Firenze - 12 *aprile* 1925 - Premio Montelupo (steeple-chase militare fuori serie).

Merano - 13 *aprile* 1925 - Primo premio Società incoraggiamento (siepi militare fuori serie).

Merano - 16 *aprile* 1925 - Premio Ministero della guerra (steeple-chase militare 2ª serie).

Merano - 19 *aprile* 1925 - Premio Conte di Torino (steeple-chase militare 1ª serie).

Asti - 3 *maggio* 1925 - Premio Fiera (steeple-chase militare 2ª serie).

Asti - 5 *maggio* 1925 - Premio amministrazione provinciale di Alessandria (siepi militare fuori serie).

Asti - 7 *maggio* 1925 - Premio Ministero della guerra (steeple-chase militare 1ª serie).

Chilivani - 10 *maggio* 1925 - Premio Ministero della guerra (cross-country militare).

Torino - 17 *maggio* 1925 - Premio Montello - (steeple-chase militare fuori serie).

Agli ufficiali che partecipano alle suddette corse ostacoli (steeple-chases e corse di siepi) potranno quindi essere concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924. La partecipazione al premio Bolgheri non può invece dare luogo a concessione di facilitazioni, perchè corsa piana (circolare citata art. 82 *b*).

Per la partecipazione al cross-country militare di Chilivani non occorrono qualifiche e sono da applicarsi le norme amministrative stabilite per le categorie militari di Cagliari e Sassari con circolare 716 *giornale militare* 1924, e le avvertenze contenute nella circolare del 10 dicembre 1924, n. 6838.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 44. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti medici da inscriversi nel quadro di avanzamento per l'anno 1925.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 gennaio 1925.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 8 del *giornale militare* 1925, il tenente colonnello medico MARIOTTI-BIANCHI prof. cav. G. Battista è nominato a far parte, quale presidente, della 1ª sottocommissione esaminatrice per gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e dei tenenti medici da iscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925, in sostituzione del colonnello medico MEMMO prof. comm. Giovanni. A far parte della stessa sottocommissione è nominato il tenente colonnello medico ZAFFIRO cav. Antonino.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 45. DISPOSIZIONI VARIE. — **Domande di trasferimento degli ufficiali.** (Direzione generale personale ufficiali). — 22 gennaio 1925.

Le domande di trasferimento che entro il termine di un anno non abbiano avuto effetto devono intendersi decadute, e possono essere rinnovate.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 46. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare.** — (Direzione generale servizi logistici - Casermaggio e trasporti). — 22 gennaio 1925.

Col 1° febbraio 1925 andrà in vigore la nuova « Istruzione sul servizio del casermaggio militare » che abrogherà e sostituirà quella contenuta nel libro III dell'istruzione per i servizi del commissariato militare (edizione 1911).

Tale istruzione sarà distribuita gratuitamente, a cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, nel modo seguente:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comandi di corpo d'armata	3	30
Comandi di divisione	3	90
Direzioni di commissariato militare	5	50
Sezioni staccate di commissariato militare . .	2	40
Magazzini principali di casermaggio militare	2	62
Biblioteche militari	1	31
Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato	2	2
Ministero delle finanze (Comando generale della R. guardia di finanza	2	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare) . . .	2	2
Commissariato R. aeronautica	2	2
Comando generale M. V. S. N.	2	2

Gli altri enti cui occorresse detta istruzione potranno chiederla all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Il prezzo del volume è di L. 2.50.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 47. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Trasferimento nei carabinieri reali di militari di truppa dei reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 gennaio 1925.

1. Questo Ministero dispone che, oltre agli arruolamenti, alle ammissioni e alle riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali in base alle vigenti disposizioni, sia fatto luogo, con la maggiore sollecitudine possibile ad un trasferimento straordinario nell'arma suddetta (esclusivamente come carabinieri a piedi) di militari della classe 1904, attualmente in servizio presso i reggimenti dei granatieri, di fanteria di linea e dei bersaglieri che ne facciano domanda.

Il trasferimento potrà essere chiesto anche dai militari suddetti che attualmente coprano incarichi speciali fuori dei reggimenti. Ne sono invece esclusi gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sottufficiali.

2. I militari che aspirano al trasferimento dovranno farne domanda in carta libera conforme all'allegato mod. I.

3. Sarà cura dei comandi dei reggimenti sopraindicati di portare a conoscenza di tutti i militari che possono averne interesse, le disposizioni della presente circolare. A tal fine, anzi, ed anche per facilitare il compito dei comandi di corpo e di reparto, i comandi delle legioni territoriali dei carabinieri reali incaricheranno ufficiali dell'arma a recarsi nelle caserme dei reggimenti stessi e dei distaccamenti situati nella rispettiva circoscrizione, nell'intento di rendere bene edotti i militari sulle condizioni di ferma, di assegni e di carriera nell'arma, tenendo presente:

a) che il trasferimento nell'arma dei carabinieri reali implica l'assunzione della ferma di tre anni, prescritta dall'art. 115 del testo unico delle leggi sul reclutamento, avvertendo però che secondo quanto dispone l'art. 114, tale ferma avrà la decorrenza dal giorno in cui i singoli aspiranti si presentarono alle armi.

Sarà quindi considerato utile, agli effetti della ferma stessa, il servizio già prestato alle armi;

b) che la data di anzianità da carabiniere sarà riportata a quella in cui ciascuno compì il *sesto* mese di permanenza alle armi, pure avvenendo materialmente la promozione a carabiniere al termine di un corso d'istruzione di due mesi circa che si svolgerà presso le legioni allievi;

c) i militari trasferiti nell'arma saranno, all'atto della promozione a carabiniere e se le esigenze di servizio lo consentiranno, assegnati alle legioni da essi preferite;

d) all'atto della promozione stessa varrà loro corrisposto un premio costituito da tanti trentaseiesimi della somma di L. 1500, quanti sono i mesi interi di servizio che dovranno ancora prestare nell'arma per compiere i tre anni della ferma alla quale si vincolano.

Coloro che volessero invece percepire l'intero premio di arruolamento di L. 1500, dovranno obbligarsi con dichiarazione scritta a compiere nell'arma tre anni di servizio decorrente dalla data d'incorporazione nella legione allievi, e da tale data decorrerà per essi l'anzianità di promozione a carabiniere, promozione che peraltro avverrà materialmente dopo compiuto il corso di cui sopra si è parlato.

I richiedenti dovranno avere una statura di m. 1,65, essere di fisico robusto ed atti a sopportare le fatiche dell'arma. Sulla statura i corpi dovranno prestare speciale attenzione, astenendosi, per evitare inutili pratiche, dal dare corso alle domande inoltrate da militari che non posseggano tale requisito.

Tutti gli aspiranti dovranno essere di buona condotta; avere intelligenza pronta e saper almeno scrivere la propria firma, avere i requisiti morali necessari per l'arma dei carabinieri reali; essere celibi o vedovi senza prole.

4. Le domande che venissero presentate saranno trasmesse (eccettuate quelle dei non idonei per statura, analfabetismo o condanne) con tutta sollecitudine e corredate dei fogli matricolari debitamente aggiornati, al comando della legione territoriale più vicina al corpo o reparto, e precisamente:

Corpo d'armata di Torino - alle legioni territoriali carabinieri reali di Torino e Alessandria.

Corpo d'armata di Milano - alla legione territoriale carabinieri reali di Milano.

Corpo d'armata di Verona - alle legioni territoriali carabinieri reali di Verona e Treviso.

Corpo d'armata di Bologna - alla legione territoriale carabinieri reali di Bologna.

Corpo d'armata di Trieste - alle legioni territoriale carabinieri reali di Trieste e Trento.

Corpo d'armata di Firenze - alle legioni territoriali carabinieri reali di Firenze e Genova.

Corpo d'armata di Roma - alle legioni territoriali carabinieri reali di Roma e Cagliari.

Corpo d'armata di Napoli - alle legioni territoriali carabinieri reali di Napoli e Salerno.

Corpo d'armata di Bari - alle legioni territoriali carabinieri reali di Bari, Ancona e Chieti.

Corpo d'armata di Palermo - alle legioni territoriali carabinieri reali di Palermo e Messina.

Detti comandi di legione, con la massima sollecitudine ed occorrendo a mezzo del telegrafo, assumeranno le necessarie informazioni sul conto degli aspiranti e delle loro famiglie per il rilascio del prescritto attestato di idoneità morale.

5. Ciascun reggimento di fanteria di linea, di granatieri o di bersaglieri non dovrà trasferire nell'arma, in base alla presente circolare, più di 35 uomini; qualora pertanto in qualche reggimento si avesse un numero maggiore di domande, spetterà ai comandi di legione di procedere alla scelta dei 35 militari da trasferire, dando la preferenza agli elementi migliori per coltura, intelligenza e prestanza militare.

6. Per l'avviamento dei prescelti alle legioni allievi, i comandi di corpo riceveranno comunicazione telegrafica dalle legioni territoriali.

In massima saranno inviati alla legione allievi di Torino i militari appartenenti a corpi dislocati nel Piemonte, Lombardia, Venezia Giulia e Tridentina, Liguria ed Emilia ed a quella allievi di Roma tutti gli altri dislocati nel rimanente territorio della penisola.

I militari avviati alle ora dette legioni dovranno essere soddisfatti di ogni avere per tutto il giorno di arrivo e disarmati.

Essi dovranno essere forniti di tutti gli effetti di corredo personale, nonchè di una tenuta grigio verde in ottimo stato e di calzature in buone condizioni di uso.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 48. — SCUOLE MILITARI. — **Secondo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 gennaio 1925.

1. A seguito della circolare n. 545 del *giornale militare* anno 1924, il Ministero determina che il 2° corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S. A. P., reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923, circolare 338 e 339 *giornale militare* 1923, abbia inizio, presso la scuola di applicazione di fanteria in Parma, il 15 febbraio p. v. e termine il 25 maggio 1925.

La frequenza di detti corsi è obbligatoria. Non sono concessi rinvii ai corsi successivi se non in casi di grave malattia.

2. Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1924, salvo per i programmi d'insegnamento che sono i medesimi del precedente corso.

3. Al corso di cui trattasi sono inscritti i seguenti ufficiali:

Capitani d'amministrazione.

1. SERVEDIO Giuseppe.
2. RASTELLI Gino.
3. BELLANTI Adolfo.
4. PINTO Donato.
5. BUONFANTINO Arturo.
6. GAUDINIERI Domenico.
7. COL Domenico.
8. CAMMARATA Biagio.
9. CALANDRA Luigi.
10. BARBIERI Pellegrino.
11. COMASCHI Enrico.
12. MARTINELLI Giovanni.

13. RACCHI Antonio.
14. COLANGELO Umberto.
15. PALMA Arturo.
16. ALBINI Ernesto.
17. GASPARINI G. Battista.
18. SALVATI Gino.
19. MICELLI Alfredo.
20. IASIMONE Antonio.
21. MARIONI Nazareno.
22. AGOSTA Attilio.
23. CAPACCIO Giuseppe.
24. DE FEO Michele.
25. RUBINO Alfredo.
26 GENITILE Giuseppe.
27. DE MATTIA Alessandro.
28. BUONETTI Giuseppe.
29. FAZZINO Salvatore.
30. PETTIROSSI Giuseppe.
31. FOIS Enrico.
32. BONANNO Salvatore.
33. ARONADIO Ettore.
34. DI NARDO Livio.
35. LA MANNA Francesco.
36. GIUFFRIDA Salvatore.
37. EMANUELE Nicolò.
38. GAFFOGLIO Modesto.
39. CIRILLO Giovanni.
40. POLETTI Mario.
41. MANFREDI Francesco.
42. BRUNI Enzo.
43. MASSA Achille.
44. BAVARESCO Bartolo.
45. LOMUTI Giuseppe.
46. LUPICA Francesco.
47. LIMOGELLI Sabino.
48. RAZZANO Camillo.
49. FORTUNATO Giovanni.
50. BORDONI Ferruccio.
51 PODDIGUE Ettore.
52. BONADEO Vincenzo.
53. PASCOLI Cesare.
54. SONCINI Natale.
55. DI DOMENICO Salvatore.
56. SEMINARA Biagio.
57. SAIEVA Angelo.
58. BARBONI Odoardo.

Tenenti d'amministrazione.

59. POGGESI Luigi.
60 ARZONE Francesco.
61. CONTI Lorenzo.
62. FRONTINI Emilio.
63. SAVI Arnaldo.
64. MASCIANDARO Biagio.
65. SPANO' Luigi.
66. FRANZOSI Antonio Natale.
67. AVALLONE Domenico.
68. BERNARDINI Pietro.
69. SAGGIOMO Luigi.
70 RAVALLI Paolo.
71. BERNARDI Bonfiglio.
72. GUZZO Salvatore.
73. GIANNOTTI Augusto.
74. IUPPA Emilio.
75. PACE Edoardo.
76. PESCATORE Antonio.
77. CASALES Salvatore.
78. COSSIO Remo.
79. SPANDRE Giacomo.
80. VOLETTA Cesare.
81. PAGANUZZI Fermo.
82. MODUGNO Vincenzo.
83. CANIGLIA Salvatore.
84. MELONI Armando.
85. LEPORE Armando.
86. LABONIA Enrico.
87. ALFIERI Ireneo.
88. PEDRESCHI Pietro.
89. LO PRIATO Pietro.
90. FERLINI Luigi.
91. TRONATI Torquato.
92. DI LORENZO Antonino.
93. CAVALLI Costanzo.
94. MUSMECI Giovanni.
95. MANTELLI Angelo.
96. ACCARDI Francesco.
97. ZAIOTTI Emanuele.
98. VERTUANI Mario.
99. MACCIONI Enrico.
100. NICELLI Enrico.

4. Gli ufficiali inscritti a frequentare il secondo corso dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di fanteria in Parma nelle ore antimeridiane del 14 febbraio p. v.

Sarà cura dei comandi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al 2° corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

Per il 5 marzo 1925 il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad esso presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

5. Nessun ufficiale inscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami, tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese.

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

6. Agli ufficiali del presente corso non è concessa alcuna sessione di esami di riparazione, qualora non riportino l'idoneità al termine dei corsi stessi.

7. Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi ed uffici i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

8 Solo gli ufficiali che condurranno la loro famiglia, si faranno seguire dall'attendente. Si tenga presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore ai sei mesi (lettera *b*) del n. 4 della circolare n. 66 *giornale militare* 1924).

Per gli attendenti degli ufficiali celibi e di quelli che non si faranno seguire dalle famiglie, sarà provveduto, per cura dei comandi di corpo d'armata, i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero degli allievi dipendenti comandati ai corsi.

9. I comandi interessati disporranno che gli ufficiali comandati al corso abbiano fruito di una breve licenza prima dell'epoca fissata per la presentazione alla scuola.

10. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi, valgono in quanto applicabili, le disposizioni già emanate con la circolare numero 357 del *giornale militare* 1922.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 49. SERVIZIO SANITARIO. — **Esenzione di tasse pel trasporto delle salme dei militari morti in servizio e per ragioni di servizio.** — (Direzione centrale della sanità militare). — 22 gennaio 1925.

Si avverte che il Ministero delle finanze, con circolare n. 60866, in data 10 dicembre 1924, diretta ai signori prefetti del Regno, ha disposto l'esenzione dalle tasse di bollo e di concessione governativa per il trasporto, nel cimitero del luogo dove le famiglie o altri parenti desiderano inumarle, delle salme dei militari che muoiono in servizio e per cause di servizio.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 50. — SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato da destinare in caso di richiamo alle armi al servizio chimico militare.** (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 gennaio 1925.

Questo Ministero, allo scopo di tenere in ispeciale evidenza la forza in congedo da destinare, in caso di richiamo alle armi, al servizio chimico militare, determina che ai vari

fascicoli del ruolo della forza in congedo, mod. 71-B, elencati dal § 11 della circolare 233 del *Giornale Militare* 1923, sia aggiunto un fascicolo 23 *bis* « Servizio chimico militare ».

In tale fascicolo dovranno essere anzitutto iscritti tutti i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato che durante il compimento della ferma, o eventualmente anche dopo, abbiano appartenuto al Servizio chimico militare.

Detti sottufficiali e militari di truppa vi saranno iscritti a mano a mano che saranno inviati in congedo dal suddetto Servizio. Per quelli già congedati provvederà il Servizio chimico suddetto a segnalarli ai Comandi dei singoli distretti militari di residenza con apposito elenco nel quale indicherà di essi grado, cognome, nome, anno di nascita e distretto di leva. In base a tali elenchi, come pure in base a quegli altri documenti che venissero loro esibiti, i Comandi dei distretti di residenza iscriveranno i militari nel fascicolo 23 *bis*, dopo averli depennati dagli altri fascicoli.

Oltre ai sottufficiali e militari di truppa che servirono nel Servizio chimico militare, i Comandi di distretti di residenza iscriveranno poi nel fascicolo 23 *bis*, anche quegli altri che risulteranno essere laureati in chimica ed operai utilizzabili nei Servizi chimici (personale dei polverifici e dei laboratori pirotecnici, personale di farmacia, fotografi, tipografi, personale di industrie chimiche, di officine di gas illuminanti, soffiatori di vetri, piombisti, elettricisti adibiti al governo di accumulatori, ecc.) e che non siano già stati designati per speciale impiego in caso di mobilitazione nel servizio di artiglieria o del genio o della sanità militare o simili. Questi militari saranno iscritti nel fascicolo 23 *bis*, previa cancellazione dagli altri fascicoli, di mano in mano che tale iscrizione si manifesterà opportuna, o per proposta del Servizio chimico o per proposta di altro comando o per richiesta degli stessi interessati, o per iniziativa del comando del distretto.

Il Ministro: Di Giorgio.

ERRATA-CORRIGE.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 544:

A pagina 2113, depennare il capitano *Teti* Eriberto, 23 fanteria.

A pagina 2112, depennare il tenente *Pirro* Leopoldo, 38 fanteria.

A pagina 2107, depennare il tenente *Ambrosi* Domenico, reparto carri armati (ora 28 fanteria).

A pagina 2112, depennare il tenente *Pasqualino* Giuseppe, 10 bersaglieri.

A pagina 2113, depennare il capitano *Roccatelli* Enrico, Comando distretto Siena.

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pag. 2164, *ove dice*:

131 Valigia di tela grigia impermeabile . . . L. 30.00

Leggasi:

131 Valigia di tela grigia impermeabile . . . L. 31.80

Alla medesima pag. 2164, *ove dice*:

132 Zaino di tela impermeabile color grigio . L. 55.00

Leggasi:

132 Zaino di tela impermeabile color grigio . L. 47.35

A pag. 2187, *ove dice*:

629 Giubba di panno g. v. da sottufficiali dei bersaglieri ciclisti . . . . . L. 122.70

Leggasi:

629 Giubba di panno g. v. da sottufficiali dei bersaglieri ciclisti . . . . . L. 122.80

A pag. 2194, *ove dice*:

713 Borsa da viaggio in tela marrone . . . L. 48.00

Leggasi:

713 Borsa da viaggio in tela marrone . . . L. 73.00

A pag. 2210, *ove dice*:

941 Sacco da vestiario da truppe coloniali . . L. 13.80

Leggasi:

941 Sacco da vestiario da truppe coloniali . . L. 21.90

Alla medesima pag. 2210, *ove dice*:

942 Sacco da vestiario e biada da truppe coloniali . . . . . L. 13.20

Leggasi:

942 Sacco da vestiario e biada da truppe coloniali . . . . . L. 20.20

A pag. 2227, *aggiungasi*:

1243 Tela di cotone impermeabile color grigio, alta metri 0,70 a 0,71, al metro . . . . . L. 13.90

1244 Tela di lino o canapa color kaki da sacchi per vestiario e per biada, da truppe coloniali, alta m. 0,75, al metro . . . . . L. 10.00

Dispensa 49ª, anno 1924, circolare 608:

A pag. 2536, dopo l'ultima riga, *aggiungasi*:

Combinazioni da automobilisti (ogni taglia) . . L. 2.20

Dispensa 54ª, anno 1924, circolare 653:

A pag. 2672. Conto di costruzione della giubba di panno grigio verde per sottufficiali del reggimento cavalleggeri Saluzzo, *ove dice*: velluto di cotone nero alto cm. 110, quantità 0,12, *leggasi*: velluto di cotone nero alto cm. 110, quantità 0,012.

A pag. 2708. Specchio delle misure per la costruzione dei pantaloni di panno grigio verde per armi a cavallo, taglia 3, suddivisione 2, metà larghezza della coscia, parte sinistra, *ove dice*: 300, *leggasi*: 390.

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pagina 2810, depennare il capitano *Bartolani* Giuseppe.

A pagina 2810, depennare il capitano *Consoli* Giuseppe.

A pagina 2811, depennare il capitano *De Matteis* Vincenzo.

A pagina 2812, depennare il tenente *Angeloni* Ernesto.

A pagina 2813, depennare il tenente *Catanzaro* Nunzio.

A pagina 2813, depennare il tenente *Parisi* Saverio.

A pagina 2813, depennare il tenente *Santini* Saverio.

A pagina 2809, aggiungere in testa prima del capitano *Barile* Francesco, il capitano *Andreoli* Giuseppe in esperimento S. M.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 70

(4599) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª **1925** 31 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

Ad evitare ritardi nella spedizione delle dispense dell'anno 1925 si prega di provvedere subito alla rinnovazione dell'abbonamento, inviando cartolina vaglia diretta al Cassiere del Provveditorato Generale dello Stato.

E' necessario inoltre, perchè non si ripetano errori verificatisi in precedenza, che i signori abbonati specifichino chiaramente che l'abbonamento si intende chiesto per il GIORNALE MILITARE UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

SOMMARIO

N. 51 – 9 ottobre 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2010, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Giuseppe Orsi », costituita coll'offerta di lire 2000 nominali fatta dal dott. Nicola Orsi a favore della 7ª compagnia dell'84° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo. . . . . *Pag.* 325

» **52 – 28 dicembre 1924.** — MATRICOLA. — R. decreto-legge n. 2192, che proroga la facoltà all'amministrazione militare di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra . . . . . » 328

» **53 – 28 dicembre 1924.** — PENSIONI. — R. decreto n. 2163 – Regolamento per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria cui gli invalidi acquistano diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra. . . . . » 330

N. 54 - 2 gennaio 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali *Pag.* 332

» 55 - 21 gennaio 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . » 333

» 56 - 27 gennaio 1925. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito . . . . . » 334

» 57 - 29 gennaio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Abrogazione dell'obbligo della trasmissione dei contratti agli archivi notarili distrettuali . . . . . » 338

» 58 - 29 gennaio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . . » 339

» 59 - 29 gennaio 1925. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Adozione di un nuovo tipo di moschetto mod. 91 . . . . . » 347

» 60 - 29 gennaio 1925. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Servizio della riparazione alle armi » 348

» 61 - 29 gennaio 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . . » 348

» 62 - 29 gennaio 1925. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti e trasferimenti nel C. R. E. di militari del R. Esercito . . . . . » 349

» 63 - 29 gennaio 1925. — SOTTUFFICIALI. — Riassunzione in servizio temporaneo in base all'art. 13 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 452, di sottufficiali in congedo illimitato dell'arma di artiglieria per essere adibiti ai depositi esplosivi . . . . . » 350

N. 64 - 29 gennaio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . *Pag.* 351

» 65 - 30 gennaio 1925. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo laboratorio-riparazione e capo operaio meccanico per il servizio trasporti . . . . . » 353

Circolare N. 51. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2010, che erige in ente morale la « Fondazione tenente Giuseppe Orsi », costituita coll'offerta di lire 2000 nominali fatta dal dott. Nicola Orsi a favore della 7ª compagnia dell'84° reggimento fanteria, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 ottobre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 292, del 16 dicembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire duemila nominali — in titoli di rendita consolidato del 5 per cento — fatta a favore della settima compagnia dell'84° reggimento fanteria dal dott. Nicola Orsi, affinchè — allo scopo di onorare la memoria del figlio Giuseppe — già tenente nel detto corpo — caduto il 26 ottobre 1911 nel combattimento di Sciara Zauia e decorato con medaglia d'oro al valor militare — venga costituita una fondazione ad esso intitolata, la cui rendita annua, divisa in due premi di eguale importo, sia assegnata a due militari di truppa della 7ª compagnia del suindicato reggimento, che si siano distinti per zelo, buona condotta ed elevato sentimento del dovere;

Vista la domanda del dott. Nicola Orsi intesa ad ottenere l'erezione in ente morale della predetta fondazione;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 gugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione tenente Giuseppe Orsi », costituita con l'offerta di lire duemila nominali, e destinata a favore della 7ª compagnia dell'84° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato da tre articoli e da una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Datō a San Rossore, addì 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. Di Giorgio.

Statuto organico della « Fondazione tenente Giuseppe Orsi » a favore della 7ª compagnia dell'84° reggimento fanteria

Art. 1.

Avrà nome di fondazione « tenente Giuseppe Orsi », quella istituita a favore della 7ª compagnia dell'84° reggimento fanteria con il capitale nominale di lire duemila, consolidato italiano 5 per cento, offerte dal dott. Nicola Orsi, per onorare la memoria del figlio Giuseppe, già tenente nella 7ª compagnia del predetto reggimento — caduto il 26 ottobre 1911 nel combattimento di Sciara Zauia — decorato con medaglia d'oro al valor militare.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal reddito del capitale di cui sopra, investito in una cartella nominativa del Debito pubblico intestata alla « Fondazione tenente Giuseppe Orsi » e depositata presso il comando dell'84° reggimento fanteria, al quale è affidata l'amministrazione della fondazione.

Art. 3.

Col reddito di cui all'art. 2 sono istituiti due premi annui di eguale importo da assegnarsi e conferirsi nel giorno 26 ottobre di ogni anno, a giudizio insindacabile del comandante il reggimento, e nel modo che egli riterrà più opportuno, a due militari di truppa della 7ª compagnia del predetto reggimento, che si siano distinti per zelo, buona condotta ed elevato sentimento del dovere.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente verrà provveduto per cura dell'offerente.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 52. — MATRICOLA. — **R. decreto-legge n. 2193, che proroga la facoltà all'amministrazione militare di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 12, del 16 gennaio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 27 genuaio 1916, n. 108, e 27 ottobre 1918, n. 1784;

Visti il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1763, e il R. decreto-legge 19 luglio 1923, n. 1722;

Ritenuta la necessità che sia opportunamente prorogata la facoltà da parte delle Amministrazioni militari di correggere gli atti di morte dei caduti in guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e di quello per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Anche dopo il 31 dicembre 1924 e fino a quando se ne presenti la necessità è confermata al Ministro per la guerra la facoltà di provvedere nei limiti e nei modi prescritti dal R. decreto-legge 19 luglio 1923, n. 1722, alla correzione degli atti di morte dei caduti in guerra, non ancora trascritti sui registri dei Comuni competenti.

Art. 2.

La facoltà di cui all'articolo precedente, per i militari della Regia marina è analogamente confermata al Ministro

per la marina, il quale per i sottufficiali, sottocapi e comuni del corpo Reale equipaggi, potrà delegare il comando superiore del corpo Reale equipaggi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed avrà vigore dal 1° gennaio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — OVIGLIO — THAON DI REVEL.

Poichè con il R. decreto-legge sopraripportato viene confermata soltanto la facoltà, conferita dagli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 19 luglio 1923, n. 1722, di correggere gli atti di morte, non ancora trascritti, dei militari deceduti in guerra, ne segue che per effetto dell'art. 2 del precitato R. decreto-legge 19 luglio 1923 la facoltà, da parte del Ministero, di provvedere alla tardiva formazione degli atti di morte non compilati tempestivamente è cessata alla data del 31 dicembre 1924.

Pertanto le autorità militari dovranno astenersi dal procedere, dopo il 31 dicembre 1924, a compilazioni tardive di atti di morte, anche se la relativa autorizzazione ministeriale sia stata data ma non abbia avuto corso entro l'anno 1924.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 53. — PENSIONI. — **R. decreto n. 2163 – Regolamento per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria cui gli invalidi acquistano diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 9, del 13 gennaio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 22, 2° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che demanda ad un regolamento da approvarsi con decreto Reale, di fissare i criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione normale alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, ed il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella liquidazione del trattamento normale di quiescenza al quale l'invalido di guerra (che abbia conseguito pensione, od assegno rinnovabile, o temporaneo) possa acquistare diritto dopo l'invalidità e indipendentemente da questa, e nella liquidazione di riversibilità alla famiglia, i servizi militari e le campagne di guerra si valutano, in aggiunta agli altri servizi utili a pensione, in qualunque tempo prestati, secondo le norme sulle pensioni ordinarie vigenti alla data di cessazione dal servizio, salvo quanto è disposto dai seguenti articoli.

Art. 2.

Per l'invalido di guerra provvisto di pensione o di assegno rinnovabile, assunto o riassunto dopo l'invalidità in impiego produttivo di pensione e che non abbia in questo compiuto almeno cinque anni di effettiva prestazione di servizio, i servizi militari e le campagne di guerra, anteriori all'assunzione o riassunzione, sono valutati nella liquidazione del trattamento normale, non oltre il minimo di servizio complessivo necessario per la pensione di riposo, di posizione ausiliaria o vitalizia di riforma, alla quale l'invalido acquisti diritto.

La limitazione di cui al precedente comma non ha luogo quando la cessazione dal servizio avvenga per ragioni non dipendenti dall'interessato ed in ogni caso nelle liquidazioni di riversibilità.

Art. 3.

La pensione da liquidare all'invalido a norma del 1° comma del precedente art. 2 non può essere inferiore alla differenza tra la pensione normale, calcolata ai sensi dell'art. 1, e la pensione od assegno rinnovabile di guerra salvo le variazioni in più o in meno quando l'assegno di guerra subisca variazini o venga a cessare. Quando sorga nuovamente il diritto a pensione od assegno rinnovabile di guerra la pensione normale è riducibile a norma dell'art. 2.

Se l'invalido, cui sia stata liquidata, o spetti, la pensione normale ridotta ai termini del precedente art. 2 lasci, morendo, famiglia alla quale sia dovuta la riversibilità di detta pensione e di quella di guerra, il trattamento complessivo non può in nessun caso essere inferiore alla riversibilità della pensione normale senza riduzioni. Quando spetti la riversibilità della sola pensione normale essa sarà determinata sulla base della pensione diretta non ridotta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — DI GIORGIO — REVEL.

N. 54. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 gennaio 1925.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1924 relativo al concorso per la nomina a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali;
Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1924 che nomina la commissione esaminatrice per il concorso suddetto;

Decreta:

Articolo unico.

In sostituzione del generale di brigata MASSA cav. Giuseppe, quale presidente della commissione per il concorso a maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri reali, è nominato il generale di divisione in posizione ausiliaria speciale, richiamato in temporaneo servizio, PACINI grand'uff. Giovacchino.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1925.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 55. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 21 gennaio 1925.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887 col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visti i decreti luogotenenziali 4 luglio 1915, 12 settembre 1915 e 14 dicembre 1916 che modificano i suddetti decreti;

Determina:

Art. 1.

Il generale di brigata DE ANTONI comm. Carlo è esonerato dalla carica di membro della commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di brigata nella riserva RUGGERI cav. Benedetto è chiamato a far parte della commissione di cui al precedente articolo.

Roma, addì 21 gennaio 1925.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 56. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamento di volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 gennaio 1925.

In relazione al disposto dal § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina, che a datare dal giorno 1° febbraio p. v. e sino al successivo 31 maggio, siano riaperti gli arruolamenti volontari nel R. esercito.

Per l'effettuazione dei detti arruolamenti si seguiranno norme analoghe a quelle emanate con circolare n. 77 del *giornale militare*, anno 1922.

E' tolta la sospensione che nel n. 1, ultimo comma, di detta circolare era stata posta per gli arruolamenti volontari dei musicanti.

Il manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare, sarà stampato a cura del Ministero e spedito in congruo numero di esemplari a tutti i comandi di distretto militare, i quali provvederanno alla sua affissione immediata nei capoluoghi dei Comuni di loro giurisdizione e nelle più importanti frazioni.

I comandi dei distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno inoltre provvedere alla pubblicazione di altro manifesto redatto in lingua tedesca, slovena o serbo-croata, pei comuni in cui le pubblicazioni delle ordinanze governative debbono effettuarsi in testo bilingue.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO
per gli arruolamenti volontari del R. Esercito

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 1° febbraio al 31 maggio p. v. in tutti i corpi e reparti del R. Esercito ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, di quelle distrettuali, nonchè del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. Però per taluni corpi e reparti il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 aprile come è detto nel seguente n. 8.

2. Per l'arma dei carabinieri reali verrà pubblicato a suo tempo apposito manifesto; in detta arma, nel R. corpo di truppe coloniali della Libia, nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nelle musiche presidiarie, gli arruolamenti volontari sono di massima ammessi anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

E' tolta la sospensione posta in passato per gli arruolamenti volontari di musicanti. Naturalmente l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie è subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse, e quindi nei limiti delle vacanze che vi esistano, possono effettuarsi sia gli arruolamenti volontari di allievi musicanti e sia le partenze anticipate per le armi degli inscritti della classe 1905 di professione musicanti.

3. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di tre anni (salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato); avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal Tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento.

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario qualora provino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rividibili dai propri consigli di leva o in rassegna, purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1905 e precedenti in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione di ferma di cui agli articoli 8 e

9 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Gli inscritti della classe 1905, stati arruolati con ferma ordinaria, possono — assumendo l'oradetta ferma di anni tre — entrare in servizio in un corpo di loro scelta pel quale abbiano la necessaria attitudine, a decorrere dal 1° febbraio p. v. (e fino al giorno in cui dovrebbero presentarsi alle armi come reclute).

4. Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi per evitare le spese del viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. Ai volontari ordinari che prestano servizio nei reparti di cavalleria o d'artiglieria a cavallo è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità, di lire 600, che è portata a lire 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Di tale indennità una piccola quota sarà pagata giornalmente agli aventi diritto: il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di sevizio. E' lasciato poi in facoltà dei volontari stessi di rinunciare alla riscossione delle quote giornaliere in modo che al termine del 3° anno di ferma possano percepire l'intera indennità.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nei raggruppamenti trasporti (automobilisti) si potrà transigere sul requisito della statura, ma all'arruolamento stesso potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, motocarozzette o motociclette muniti di patente civile, meccanici, automobilisti — ed in mancanza — abbiano prestato servizio presso officine, *garages*, stabilimenti automobilistici, producendo, in tal caso, i necessari documenti.

Nel reggimento radiotelegrafisti, nei raggruppamenti del genio (limitatamente ai telegrafisti), e negli aerostieri gli arruolamenti si effettueranno esclusivamente a scelta, fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali. Il numero dei volontari

per ognuno dei 5 battaglioni radiotelegrafisti è di 50 e, nei limiti del possibile, gli aspiranti saranno accontentati nella sede da essi preferita.

7. Lo stesso criterio della *scelta* sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti, messi a concorso, restano limitati a 220. Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio di linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (§ 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) debbono possedere i requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle FF. SS. per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica. Debbono inoltre presentare il certificato di maturità della scuola elementare od altri titoli di studio superiori.

I giovani di mestiere aggiustatori meccanici, calderai, fucinatori, fabbri, telegrafisti, saranno sottoposti ad un esperimento pratico per dimostrare la loro abilità professionale.

Saranno invece dispensati da tale prova, i giovani che sono in possesso del diploma di scuola industriale e professionale.

I giovani ammessi come volontari ordinari, completato il periodo di istruzione militare, seguiranno: parte un corso teorico-pratico per l'abilitazione a fuochista in servizio militare; parte saranno inviati nelle stazioni o sui treni per compiervi un periodo di tirocinio per l'abilitazione alle qualifiche di frenatore, deviatore, manovratore, telegrafista, abilitati al movimento, conduttore ecc., e dopo ottenute tali abilitazioni, verranno destinati nell'effettivo di simpegno della qualifica ottenuta subordinatamente ai posti disponibili.

Durante il periodo di tirocinio, e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposti ai volontari le indennità giornaliere prescritte con la circolare n. 2 del G. M. 1921 e cioè:

	Durante il tirocinio — Lire	Durante l'effettivo servizio — Lire
Accudienti (accenditori)	3	3.50
Fuochisti	3	5.00
Sottocapi al movimento	3	5.00
Telegrafisti	3	3.80
Conduttore capo	3	4.00
Manovratore, deviatore o frenatore	3	3.50
Manovale	3	3.00

Inoltre ai fuochisti viene corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0.75 per ogni 100 km. di percorso.

8. In conseguenza di quanto è detto nei precedenti nn. 6 e 7 coloro che intendono di assumere servizio nei corpi ivi specificati dovranno presentare domanda documentata *non più tardi del* 15 *aprile* in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la *scelta* entro il più breve termine possibile e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

I non accettati potranno, così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altr'arma e ciò non oltre il 31 maggio.

Tanto per l'ammissione nei telegrafisti del genio, quanto per l'ammissione nel reggimento genio ferrovieri occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nei ferrovieri è inoltre necessario tener presente il § 101 dell'istruzine complementare al regolamento sul reclutamento circa le facoltà visive e per l'ammissione nel reggimento radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

Gli aspiranti medesimi, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispetivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

Roma, addì 27 gennaio 1925.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 57. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Abrogazione dell'obbligo della trasmissione dei contratti agli archivi notarili distrettuali.** — (Ragioneria centrale). — 29 gennaio 1925.

L'art. 61 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, contenente norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili ha, tra l'altro, abrogato il comma 10° dell'art. 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

In conseguenza del citato articolo di legge cessa l'obbligo della trasmissione agli archivi notarili distrettuali delle copie delle convenzioni redatte in forma pubblica amministrativa coll'intervento cioè dell'ufficiale rogante.

La circolare n. 147 del *giornale militare* 1914 è abrogata.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 58. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1924-25.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 29 gennaio 1925.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione, il Ministero ha stabilito nella misura sottoindicata il limite di spesa entro il quale i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari possono prelevare gli stampati gratuitamente dal Reclusorio militare durante l'esercizio 1924-25.

La spesa eventualmente eccedente il detto limite dovrà essere posta a carico dell'assegnazione stabilita per le spese d'ufficio (art. 367 del regolamento d'amministrazione). S'avverte però che il prezzo degli stampati che occorresse prelevare in eccedenza all'assegnazione gratuita, non sarà versato in tesoreria, come in passato, ma sarà conteggiato nel modo stabilito dal n. 44 dell'istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito. Gli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata disporranno per i necessari spostamenti da farsi, in tali casi, fra l'assegno in contanti e quello per somministrazioni in natura sul capitolo delle spese generali dei corpi (art. 2, cap. 2, comma 6 della circolare n. 326 del *giornale militare* del 1921).

Uffici dei generali designati comandanti d'armata	L.	60
Comandi di corpo d'armata:		
I Torino.	»	260
II Milano	»	500
III Verona.	»	1500
IV Bologna	»	1500
V Trieste.	»	500
VI Firenze	»	260
VII Roma	»	800
VIII Napoli.	»	300
IX Bari	»	500
X Palermo	»	200

Comandi di divisione:

1.	Torino	L.	300
2.	Alessandria	»	200
3.	Cuneo	»	200
4.	Milano	»	800
5.	Novara	»	200
6.	Brescia	»	150
7.	Verona	»	300
8.	Padova	»	200
9.	Trento	»	1000
10.	Bologna	»	500
11.	Ravenna	»	150
12.	Treviso	»	150
13.	Trieste	»	500
14.	Gorizia	»	200
15.	Pola	»	200
16.	Firenze	»	200
17.	Genova	»	200
18.	Piacenza	»	400
19.	Roma	»	1000
20.	Livorno	»	500
21.	Perugia	»	300
22.	Cagliari	»	150
23.	Napoli	»	300
24.	Salerno	»	150
25.	Catanzaro	»	150
26.	Bari	»	400
27.	Chieti	»	150
28.	Ancona	»	400
29.	Palermo	»	300
30.	Messina	»	300

Uffici contabilità e revisione di corpo d'armata:

Torino	L.	1200
Milano	»	1000
Verona	»	1500
Bologna	»	1200
Trieste	»	1100
Firenze	»	750
Roma	»	1000
Napoli	»	1000
Bari	»	1500
Palermo	»	1000
Comandi di brigata di granatieri e fanteria	»	60
Comandi di brigata di fanteria che funzionano stabilmente da comandi di Presidio	»	150
Comandi di raggruppamento alpini	»	150
Comandi di brigata di cavalleria	»	150
Uffici dei generali a disposizione per le varie armi	»	200 (1)
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	200
Legione allievi carabinieri reali di Roma	»	20000
Legione allievi carabinieri reali di Torino	»	16000
Legione territ. carab. reali di Alessandria	»	9000
» » » » » Ancona	»	8000
» » » » » Bari	»	4200
» » » » » Bologna	»	10000
» » » » » Cagliari	»	20000
» » » » » Catanzaro	»	12000
» » » » » Chieti	»	5000
» » » » » Firenze	»	3600

(1) Per l'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine l'assegnazione è di L. 400.

Legione territ. carab. reali di Genova.						L.	4000
»	»	»	»	»	Livorno.	»	6000
»	»	»	»	»	Messina.	»	14000
»	»	»	»	»	Milano.	»	10000
»	»	»	»	»	Napoli.	»	12000
»	»	»	»	»	Palermo	»	5200
»	»	»	»	»	Roma .	»	19000
»	»	»	»	»	Salerno	»	10000
»	»	»	»	»	Torino .	»	6000
»	»	»	»	»	Trento .	»	6000
»	»	»	»	»	Treviso.	»	6000
»	»	»	»	»	Trieste.	»	5500
»	»	»	»	»	Verona.	»	5500
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al deposito						»	3000
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal deposito . . .						»	2400
Depositi disgiunti da reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri						»	1200
Reggimenti alpini:							
3°, 6°, 9° (a quattro battaglioni) . .						»	4500
2°, 4°, 8° (a tre battaglioni) . . .						»	4000
1°, 5°, 7° (a due battaglioni) . . .						»	3500
Reparto carri armati						»	2500
Reggimenti di cavalleria						»	2000
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria						»	200
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata .						»	300
Reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, pesante e da costa .						»	3000 (1)

(1) Per i reggimenti d'artiglieria che amministrano i depositi di allevamento cavalli e distaccamenti di detti depositi l'assegno è aumentato di L. 200 per ogni deposito e distaccamento.

Reggimenti d'artiglieria da montagna . .	L.	3500	
Gruppi d'artiglieria controaerei . . .	»	1000	
Direzioni d'artiglieria	»	1500	
Sezione autonoma d'artiglieria della Maddalena.	»	800	
Stabilimenti d'artiglieria	»	1500	
Direzione esperienze d'artiglieria. . .	»	600	
Direzione superiore delle costruzioni del genio	»	200	
Comandi del genio di corpo d'armata . .	»	300	
Reggimenti del genio	»	5000	
Raggruppamenti del genio	»	3500	
Gruppo aerostieri	»	1000	
Direzioni del genio	»	1500	
Sottodirezione del genio di Cagliari . .	»	1000	
Stabilimenti del genio	»	1200	
Ufficio tecnico superiore automobilistico .	»	2500	
Officina costruzioni automobilistiche . .	»	4000	
Raggruppamenti trasporti	»	2500	
Servizio chimico militare	»	2000	
Direzioni di sanità militare	»	120	
Ospedali militari principali	»	3000	(1)
Ospedali militari secondari	»	1500	(1)
Direzioni di commissariato militare . .	»	3200	
Sezioni staccate di commissariato militare .	»	120	
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	5000	
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	3200	
Istituto geografico militare	»	600	
Tribunale supremo militare	»	200	

(1) L'assegno è aumentato di L. 800 per ogni infermeria presidiaria dipendente.

Tribunali militari	L.	100
Delegazioni trasporti militari	»	250
Uffici militari imbarchi e sbarchi	»	120
Uffici militari di stazione	»	100
Biglietterie militari	»	50

Distretti militari (1):

Torino	»	8000
Pinerolo	»	1500
Cuneo	»	4500
Mondovì	»	1600
Alessandria	»	13000
Casale Monferrato	»	2400
Voghera	»	1500
Milano	»	20000
Como	»	5000
Lecco	»	1500
Lodi	»	2000
Monza	»	3000
Pavia	»	4000
Varese	»	5000
Novara	»	2700
Ivrea	»	1800
Vercelli	»	4000
Brescia	»	6000
Bergamo	»	5650
Sondrio	»	2350
Treviglio	»	2400
Verona	»	5400
Cremona	»	1500

(1) Compreso l'assegno per gli uffici provinciali di leva.

Mantova	L.	4500
Padova	»	4000
Bassano	»	1200
Vicenza	»	6800
Trento	»	4000
Bolzano	»	1200
Bologna	»	2500
Ferrara	»	1200
Modena	»	2400
Rovigo	»	1200
Venezia	»	4200
Ravenna	»	2000
Forlì	»	3800
Treviso	»	6800
Belluno	»	2000
Sacile	»	3000
Trieste	»	2000
Pola	»	1500
Gorizia	»	1500
Udine	»	2000
Firenze	»	2500
Massa	»	3000
Lucca	»	7000
Pistoia	»	3900
Genova	»	3500
San Remo	»	1500
Savona	»	1500
Spezia	»	4000
Piacenza	»	2500
Parma	»	2500
Reggio Emilia	»	1200
Roma	»	12000

Frosinone	L.	3000
Viterbo	»	3000
Livorno	»	1500
Grosseto	»	1200
Pisa	»	2000
Siena	»	1800
Perugia	»	2500
Arezzo	»	1200
Orvieto	»	2200
Spoleto	»	1500
Cagliari	»	4500
Oristano	»	2500
Sassari	»	1200
Napoli	»	10000
Aversa	»	2200
Benevento	»	3000
Caserta	»	3000
Gaeta	»	2200
Nola	»	2200
Salerno	»	3000
Avellino	»	2600
Campagna	»	2200
Catanzaro	»	3000
Castrovillari	»	2200
Cosenza	»	2600
Potenza	»	2600
Bari	»	4000
Barletta	»	2400
Lecce	»	2400
Taranto	»	2400
Chieti	»	2000
Aquila	»	1500

Campobasso	L.	1500
Foggia	»	1500
Sulmona	»	1500
Teramo	»	1500
Ancona (con sezione a Zara)	»	1500
Ascoli	»	1200
Macerata	»	2000
Pesaro	»	1800
Palermo	»	6150
Cefalù	»	2200
Girgenti	»	1200
Trapani	»	2000
Messina	»	2500
Acireale	»	1800
Reggio Calabria	»	2400
Caltanissetta	»	2000
Catania	»	2500
Noto	»	2000
Siracusa	»	1700

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 59. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Adozione di un nuovo tipo di moschetto mod. 91.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 29 gennaio 1925.

Questo Ministero, sentito il parere dei competenti organi tecnici, è venuto nella determinazione di adottare in servizio un nuovo tipo di moschetto mod. 91 ricavato dalla trasformazione del fucile mod. 91.

Tale moschetto sarà inventariato con la nomenclatura: « moschetto mod. 91/24 » e potrà sostituire in qualsiasi impiego quello mod. 91 per T. S. attualmente in servizio.

Alcune parti di detta arma (canna, zoccolo e ritto d'alzo, molletta di fascetta, cassa, calcio e piastrina d'appoggio della canna) sono differenti da quelle corrispondenti sia del moschetto mod. 91 per T. S., sia del fucile mod. 91, e, pertanto, le direzioni di artiglieria richiederanno direttamente alla fabbrica d'armi, R. Esercito di Terni un congruo rifornimento di tali parti, da accantonarsi a disposizione dei corpi e reparti della rispettiva giurisdizione per riparazioni e ricambi.

Prossimamente saranno pubblicati nell'atlante del materiale di artiglieria i sunti descrittivi ed i disegni relativi al moschetto anzidetto, e saranno inserite le relative aggiunte al modello per gli inventari.

Il Ministro: DI GIORGIO

N. 60. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Servizio della riparazione alle armi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 29 gennaio 1925.

Per effetto della avvenuta soppressione della fabbrica d'armi R. E. di Roma (circolare n. 723 del *giornale militare* 1924) il servizio della riparazione alle armi verrà effettuato, in avvenire, esclusivamente dalla fabbrica d'armi R. E. di Terni.

A questo stabilimento, pertanto, d'ora innanzi, le direzioni di artiglieria dovranno rivolgersi per le riparazioni anzidette e per la somministrazione degli accessori e ricambi occorrenti al normale andamento del servizio.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 61. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio operazioni). — 29 gennaio 1925.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

Carta d'Italia alla scala 1:1.000.000 (in due fogli).
Prezzo di ogni carta, lire 18.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 62. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti e trasferimenti nel C. R. E. di militari del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 gennaio 1925.

1° Allo scopo di semplificare e disciplinare in modo definitivo la reciproca cessione di personale, con determinati requisiti, tra il R. Esercito ed il corpo R. Equipaggi, è stato determinato, in seguito ad accordi presi col Ministero della marina, che tale cessione avvenga sulla base dei seguenti criteri:

a) gli arruolamenti volontari nel corpo R. Equipaggi di iscritti della leva di terra e gli arruolamenti volontari nel R. Esercito di iscritti marittimi potranno aver luogo senza che occorra il nulla osta da parte delle autorità del R. Esercito o di quelle marittime *fino al giorno antecedente* a quello fissato per l'esame personale e l'arruolamento di leva dell'inscritto;

b) gli arruolamenti volontari nel corpo R. Equipaggi dei ritardatari e rinviati appartenenti ai ruoli del R. Esercito e viceversa, saranno subordinati al preventivo nulla osta individuale da parte dei comandi di distretto o da parte del comando superiore del corpo R. Equipaggi;

c) nel periodo intercedente fra l'arruolamento di leva e la incorporazione, le reclute del R. Esercito in congedo illimitato provvisorio potranno essere ammesse ad assumere la ferma di volontari nella R. marina previo il nulla osta del comando del distretto militare;

d) il passaggio di militari in servizio sotto le armi dalla R. marina al R. Esercito e viceversa potranno di regola aver luogo soltanto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. Nei casi non previsti i passaggi di militari alle armi potranno effettuarsi solo previo il nulla osta del comando superiore del corpo R. Equipaggi o del Ministero della guerra;

e) i passaggi di militari in congedo illimitato dalla Regia marina al R. Esercito e viceversa, si effettueranno soltanto col nulla osta individuale del *comando superiore del corpo R. Equipaggi e del comando del distretto militare.*

2° Per norma delle autorità che con la presente circolare vengono delegate a rilasciare il nulla osta, si avverte che i passaggi individuali di militari della R. marina al R. Esercito e viceversa possono essere autorizzati solo quando richiesti da effettive esigenze di servizio ovvero quando gli interessati si propongano di conseguire col passaggio scopi speciali, quali il raggiungimento di un dato grado, la possibilità di intraprendere una carriera, ecc.

3° Tanto per gli arruolamenti volontari, quanto per i passaggi, le autorità sia del R. Esercito, sia della R. Marina che vi fanno luogo, debbono darne pronta comunicazione rispettivamente al comando superiore del corpo R. Equipaggi ed ai comandi di distretto perchè provvedano alle ulteriori pratiche.

4° Nei casi dubbi, e quando sorgessero questioni speciali di ferma le autorità interessate, prima di effettuare i trasferimenti, ne riferiranno al Ministero della guerra o al comando superiore del corpo R. Equipaggi per quelle decisioni di massima o speciali che potessero occorrere.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 63. — SOTTUFFICIALI. — **Riassunzione in servizio temporaneo in base all'art. 13 del R. decreto-legge 22 aprile 1920, n. 452, di sottufficiali in congedo illimitato dell'arma di artiglieria er essere adibiti ai depositi esplosivi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 gennaio 1925.

Questo Ministero, visto che il numero delle domande di riassunzione in servizio temporaneo finora qui pervenute da parte di sottufficiali in congedo illimitato dei carabinieri reali, ai sensi della circolare n. 596 del *giornale militare* 1924, non è sufficiente a coprire i 100 posti stabiliti dalla circolare stessa per guarda-deposito sotto-consegnatario dei depositi di esplosivi, determina di estendere la riassunzione in questione anche ai sottufficiali in congedo illimitato dell'arma di artiglieria.

Nel mentre quindi si richiama per tutte le modalità e condizioni di una siffatta riassunzione alle disposizioni già date con la citata circolare n. 596, avverte che le domande — in carta bollata da L. 3 — dovranno essere presentate da parte dei sottufficiali interessati ai rispettivi distretti di leva, i quali ne cureranno con tutta sollecitudine la trasmissione a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) dopo averle istruite e completate dei documenti necessari secondo le norme di cui alla ridetta circolare n. 596.

Si avverte altresì che i posti che si presume potranno essere messi a disposizione dei nuovi concorrenti sono circa 50.

I comandi di distretto provvederanno perchè le su accennate disposizioni siano possibilmente portate a conoscenza dei sottufficiali interessati.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 64. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 29 gennaio 1925.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione e di quello dei lavori pubblici:

n. 3 posti di applicato nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione;

n. 3 posti di applicato nell'amministrazione regionale scolastica;

n. 8 posti di applicato nel genio civile,

ai quali impieghi possono concorrere gli applicati delle amministrazioni militari ed i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati riconosciuti meritevoli ed idonei dalla commissione di avanzamento del corpo.

Gli applicati ed i sottufficiali che intendono di concorrere agli impieghi predetti dovranno presentare, alle autorità dalle quali dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 3, non più tardi del giorno 20 febbraio p. v., e tale domanda, se trattasi dell'impiego nell'amministrazione regionale scolastica o di quello nel genio civile, dovrà contenere la dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, le predette autorità dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo a quelle degli applicati la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, ed a quelle dei sottufficiali la copia del foglio matricolare modello 61 dalla quale risulti ben chiaramente, per quelli che rivestono il grado di maresciallo, lo stipendio militare di cui sono provvisti.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le stesse autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Le autorità stesse si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali ultimi avranno cura di provvedere i singoli centri che li hanno in forza.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

Si avvertono, infine, i sottufficiali, che le domande per concorrere alla nomina negli impieghi civili loro offerti vincolano i medesimi alla accettazione incondizionata dell'impiego domandato e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che dagli stessi fossero presentate all'atto in cui ricevono la partecipazione di nomina. I detti sottufficiali hanno la facoltà di presentare, se credono, le proprie dimissioni dall'impiego all'amministrazione alla cui diretta dipendenza sono passati, ma in tal caso rimane ugualmente confermato il loro licenziamento dalle armi.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 65. — DISPOSIZIONI VARIE — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo laboratorio-riparazione e capo operaio meccanico per il servizio trasporti.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 30 gennaio 1925.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificano nei posti di capi laboratorio di riparazione e capi operai meccanici dei raggruppamenti trasporti e di costituire il ruolo degli aspiranti a tali cariche, il Ministero dispone che, con la data del 2 marzo p. v., abbiano inizio, per le cariche in parola, due corsi di istruzione, giusta quanto stabilito dalla circolare 415 giornale militare 1924.

I detti corsi, della durata di 4 mesi, avranno luogo presso l'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna; sotto la data del 2 luglio p. v. avranno inizio gli esami finali, terminati i quali gli aspiranti rientreranno ai corpi di provenienza in attesa delle decisioni del Ministero circa la loro utilizzazione.

Durante la permanenza a Bologna i militari ammessi ai corsi di cui sopra saranno presi in aggregazione dal 4° raggruppamento trasporti.

A) *Corso d'istruzione per capi laboratorio di riparazione.*

1° Il corso si svolgerà secondo il programma n. 3 di cui alla citata circolare 415 giornale militare 1924.

2° Per gli esami finali il Direttore dell'officina di costruzioni automobilistiche nominerà una commissione composta di ufficiali dipendenti e ne assumerà la presidenza. Tale commissione dovrà sottoporre ad esame i singoli candidati, distintamente per la parte « Macchine » e « Materie prime » del programma, ed assegnare a ciascuno, e per ciascuna parte, un punto di merito da zero a dieci; un analogo terzo punto di merito verrà assegnato sull'attitudine dimostrata per esercitare le mansioni di capo laboratorio di riparazione.

Lo specchio dei risultati degli esami dovrà essere trasmesso all'ufficio tecnico superiore automobilistico, il quale stabilirà la classificazione generale che trasmetterà al Ministero.

3° Sono ammessi a frequentare il corso tutti i capi operai meccanici del servizio trasporti di qualsiasi anzianità (compresi quelli che rivestono, in via provvisoria, le funzioni di capi laboratorio), ritenuti idonei dalla commissione

d'avanzamento e classificati almeno « buono con 2 » nelle ultime note caratteristiche.

4° Le domande degli aspiranti al corso dovranno essere inoltrate al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) improrogabilmente entro il 15 febbraio p. v., corredate della copia del foglio matricolare e, pei sottufficiali, della copia del foglio caratteristico mod. F.

I corpi, appena ricevute le domande, sottoporranno gli aspiranti agli accertamenti riflettenti la coltura generale di cui alla premessa del programma n. 3 della circolare 415 giornale militare 1924 e, in calce alla domanda, faranno esplicitamente risultare tale risultato e quanto è ancora prescritto dall'accennata premessa.

Il Ministero parteciperà ai corpi interessati i nomi dei militari ammessi al corso.

B) *Corso d'istruzione per capi operai meccanici.*

Per il detto corso valgono le disposizioni di cui al precedente comma A) con le seguenti varianti:

1° Il corso si svolgerà secondo il programma n. 2 della citata circolare 415 *giornale militare* 1924.

2° La commissione esaminatrice assegnerà a ciascun candidato due punti di merito da zero a dieci, di cui uno sul profitto e uno sull'attitudine dimostrata ad esercitare le mansioni di capo operaio meccanico.

3° Possono essere ammessi al corso i militari previsti dal 3° comma della lettera B) della circolare 415 giornale militare 1924 e quelli che abbiano abilità tecnico-automobilistica quale è richiesta per gli operai militari del servizio trasporti.

Detti requisiti dovranno esesre eplicitamente fatti risultare dai corpi in calce alle domande.

Il Ministro: Di Giorgio.

Prezzo della presente dispensa L. 1, 20

(4752) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª **1925** 6 Febbraio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 66 19 luglio 1924. DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1271, che erige in ente morale la « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino », costituita col fondo di lire 1000 nominali e destinata a favore della 1ª compagnia del 1° raggruppamento trasporti, ed approva lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 357

» **67 25 settembre 1924.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1628, che erige in ente morale la « Fondazione capitano Attone Rainaldi di Treia », costituita col capitale nominale di lire tremila a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico relativo . . . . . » 360

» **68 11 gennaio 1925.** AVANZAMENTO. — R. decreto n. 26, con cui vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore . . . . . » 363

» **69 - 13 gennaio 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole militari . . . . . » 368

LIBRERIA DELLO STATO

N. 70 - 13 gennaio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole militari . . . . . *Pag.* 370

71 - 13 gennaio 1925. — SCUOLE MILITARI — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 372

» 72 - 13 gennaio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 373

73 - 5 febbraio 1925. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 374

74 - 5 febbraio 1925. — CAVALLI. — Cavalli di agevolezza 374

75 - 5 febbraio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino . . . . . » 375

76 - 5 febbraio 1925. — TRASPORTI. — Varianti alla giurisdizione delle delegazioni trasporti militari . . . » 378

» 77 - 5 febbraio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative . . . . » 378

» 78 - 6 febbraio 1925. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico-farmacista . . . . . » 380

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 381

Circolare N. 66. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1271, che erige in ente morale la « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino », costituita col fondo di lire 1000 nominali e destinata a favore della 1ª compagnia del 1° raggruppamento trasporti, ed approva lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 luglio 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 203, del 29 agosto 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista l'offerta di L. 1000 nominali — in una cartella del debito pubblico 5 % — fatta dal capitano del genio Balanzino sig. Guido, affinchè, allo scopo di onorare la memoria del fratello Balanzino dott. Silvio, tenente di complemento di artiglieria, sia istituita una fondazione a questi intitolata — la cui rendita annuale sia assegnata — a cura del comandante del 1° raggruppamento trasporti — in premio a quel militare di truppa anziano appartenente alla 1ª compagnia automobilisti del predetto reggimento, che, versando in non buone condizioni economiche, si sia distinto durante l'anno per disciplina e competenza tecnica automobilistica;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge predetta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

« La « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino », costituita colla offerta di L. 1000 nominali, fatta a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composta di 5 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro della guerra;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

A. Di Giorgio.

Statuto organico della « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino » a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino » l'offerta di L. 1000 nominali, fatta dal capitano Balanzino sig. Guido a favore della 1ª compagnia automobilisti del 1° raggruppamento trasporti allo scopo di onorare la memoria del proprio fratello dott. Silvio Balanzino, tenente di complemento d'artiglieria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma, investita in una cartella del debito pubblico 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nomina-

tivo, intestato alla « Fondazione tenente dott. Silvio Balanzino » e depositato presso il comando del 1° raggruppamento trasporti in Torino.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Consiglio di amministrazione del predetto 1° raggruppamento trasporti.

Art. 4.

Con la rendita di L. 50 di cui al precedente articolo 2 verrà elargito un premio da assegnarsi — a cura del comandante il 1° raggruppamento trasporti, su proposta del comandante la 1ª compagnia automobilisti — a quel militare di truppa anziano, della 1ª compagnia automobilisti del detto raggruppamento, che si sia maggiormente distinto durante l'anno per disciplina e competenza tecnica automobilistica e versi in non buone condizioni economiche.

Art. 5.

La distribuzione del premio sarà effettuata in quella forma che il comandante del 1° raggruppamento trasporti crederà opportuna, fissa rimanendo la data del 15 aprile di ogni anno, anniversario della morte del tenente Silvio Balanzino.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente verrà provveduto a cura dell'oblatore.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 67. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1628, che erige in ente morale la « Fondazione capitano Attone Rainaldi di Treia », costituita col capitale nominale di lire tremila a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna ed approva lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 settembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 250, del 24 ottobre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista l'offerta di L. 3000 nominali — in titoli di consolidato 5 % — fatta dal signor Rainaldi Marino, affinchè, allo scopo di onorare la memoria del fratello Rainaldi Attone di Treia capitano nel 1° reggimento granatieri di Sardegna, morto combattendo sul Monte Sabotino il 1° novembre 1915, venga istituita coll'offerta stessa — importo della vendita di 600 copie della pubblicazione « Lettere di guerra » del predetto ufficiale — una fondazione a questi intitolata, la cui rendita annua divisa in tre premi uguali sia assegnata ad altrettanti militari di truppa(soldati) del 1° reggimento granatieri di Sardegna, i quali versino in condizioni di bisogno e si siano distinti durante l'anno per buona condotta, spirito di disciplina, attaccamento e devozione alla patria ed all'Esercito;

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864 n 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione capitano Rainaldi di Treia », costituita coll'offerta di L. 3000 nominali e destinata a favore del 1°

reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della predetta fondazione, composto di quattro articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 25 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

A. DI GIORGIO.

Statuto organico della « Fondazione capitano Attone Rainaldi di Treia » a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione capitano Attone Rainaldi di Treia », quella istituita colla somma di L. 300 nominali, ricavate dalla vendita di 600 copie della pubblicazione « Lettere di guerra » del predetto ufficiale, decorato di medaglia d'argento al valore militare, morto combattendo alla testa dell'8ª compagnia del 1° reggimento granatieri di Sardegna sul Monte Sabotino, il 1° novembre 1915, e destinate a favore del reggimento stesso dal sig. Rainaldi Marino, allo scopo di onorare la memoria del fratello caduto.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale suddetto in titoli di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione capitano Attone Rainaldi di Treia » e depositato presso il comando del 1° reggimento granatieri di Sardegna.

Art. 3.

Con la rendita annuale indicata nel precedente articolo 2 saranno istituiti tre premi — ciascuno di L. 50 — a favore di altrettanti militari di truppa (soldati) del 1° reggimento granatieri di Sardegna, i quali versino in condizioni di bisogno e si siano resi meritevoli del premio stesso per la buona condotta, spirito di disciplina, attaccamento e devozione alla patria ed all'esercito. Dei soldati da premiare uno almeno dovrà essere scelto fra gli appartenenti all'8ª compagnia del reggimento predetto.

Art. 4.

I premi di cui sopra saranno conferiti il 1° novembre di ogni anno, anniversario della morte del capitano Attone Rainaldi di Treia, dal comandante del 1° reggimento granatieri di Sardegna, previa intesa coi comandanti di battaglione e col comandante dell'8ª compagnia.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto a cura del sig. Rainaldi Marino.

Il Ministro: A. Di Giorgio.

N. 68. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 26, con cui vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 11 gennaio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 20, del 26 gennaio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, relativo all'ordinamento della Scuola di guerra ed al reclutamento per il servizio di stato maggiore;
Visto il Nostro decreto-legge 16 aprile 1924, n. 762, che apporta modificazioni al Nostro decreto predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al capo dello Stato Maggiore centrale spetta la facoltà di decidere in merito alle questioni che interessano il trasferimento ed il richiamo degli ufficiali nel servizio di stato maggiore, nonchè il loro eventuale allontanamento dal servizio stesso.
A tal uopo egli convoca la Commissione prevista dall'articolo 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, così costituita: capo dello Stato Maggiore centrale, presidente; capi reparto dello Stato Maggiore centrale, membri.
La Commissione tiene conto, nelle sue deliberazioni, delle carte personali, dei pareri delle autorità gerarchiche e dei risultati degli esperimenti, e può valersi altresì della conoscenza personale e di tutte le informazioni verbali o scritte che il presidente abbia ritenuto opportuno di procurarsi nei riguardi degli ufficiali da giudicare.

Delle singole deliberazioni, definitive ed insindacabili, vengono redatti appositi verbali, di cui una copia è conservata nelle carte personali degli ufficiali interessati. A questi viene data notizia, per via gerarchica, delle deliberazioni che li riguardano.

Art. 2.

L'esperimento pratico sul servizio di stato maggiore previsto dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, ha inizio ordinariamente nel mese di ottobre e vi prendono parte gli ufficiali che abbiano conseguito il titolo della Scuola di guerra.

L'esperimento ha la durata di un anno circa ed è diviso normalmente in due periodi. Il primo di questi si svolge, di massima, presso lo Stato Maggiore centrale, il secondo presso i comandi di grande unità territoriale.

Al termine di tali periodi i comandi od uffici che hanno avuto alla loro dipendenza gli ufficiali in esperimento, compilano, per ciascuno di essi, un rapporto sulla prova fatta, pronunciandosi in modo speciale sulla loro attitudine al servizio di stato maggiore.

Tali rapporti, con le annotazioni delle varie autorità gerarchiche, sono trasmessi, unitamente al libretto personale degli interessati, al capo dello Stato Maggiore centrale, al quale il comando della Scuola di guerra avrà già fatto pervenire, al termine dei corsi, analogo giudizio sull'attitudine di ciascuno al servizio di stato maggiore, motivandolo se sfavorevole.

La Commissione, di cui al precedente art. 1, con le modalità ivi stabilite, visti i giudizi ora detti, delibera sulla idoneità di ciascuno degli ufficiali, presi in esame, al servizio di stato maggiore, oppure, qualora lo reputi opportuno, per insufficienza di elementi di giudizio, sospende il giudizio stesso riservandosi di emetterlo definitivamente dopo un esperimento supplementare, cui dovrà essere sottoposto il candidato per un periodo di tempo, che la Commissione medesima ha facoltà di determinare.

Art. 3.

Dopo il giudizio di cui all'articolo precedente, gli ufficiali dichiarati non idonei rientrano ai loro corpi; quelli,

invece, dichiarati idonei possono essere trattenuti ai comandi od uffici soltanto nel caso che abbiano compiuto il biennio di comando di reparto stabilito dall'articolo seguente.

Art. 4.

Quando si verifichino o si prevedano vacanze nei posti in organico devoluti agli ufficiali in servizio di stato maggiore, la Commissione, di cui è cenno al precedente art. 1, prende in esame gli ufficiali, i quali, oltre ad aver riportato il giudizio di idoneità previsto dall'art. 2, abbiano tenuto effettivamente nella propria arma, per due anni almeno ed in modo giudicato lodevole dalle competenti autorità gerarchiche, il comando di reparto corrispondente al proprio grado e delibera quali di essi possano essere trasferiti al servizio di stato maggiore.

Tale trasferimento viene effettuato, in relazione alle vacanze, seguendo l'ordine di anzianità di grado.

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio di stato maggiore quando vengono promossi al grado superiore (eccettuati i maggiori promossi tenenti colonnelli) cessano da tale qualità per assumere il comando del reparto corrispondente al nuovo grado.

Possono essere richiamati col nuovo grado nel servizio predetto, in relazione alle vacanze, dopo aver tenuto effettivamente nella propria arma, per due anni almeno ed in modo giudicato lodevole dalle competenti autorità gerarchiche, il comando di reparto corrispondente al proprio grado ed in seguito a giudizio favorevole della Commissione di cui all'art. 1.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Per gli attuali ufficiali in servizio di stato maggiore che non abbiano il periodo di comando di reparto prescritto dal presente decreto, il loro invio alle truppe è regolato dalle

norme già emanate al riguardo dal Ministero della guerra, cui è fatta facoltà di apportare ad esse quelle modifiche che ravvisasse necessarie per ragioni organiche o di servizio.

Art. 7.

Gli ufficiali provenienti dai corsi d'integrazione, dichiarati idonei al servizio di stato maggiore, possono, in relazione alle vacanze, essere senz'altro trasferiti in detto servizio, anche se non hanno tenuto per due anni il comando di reparto corrispondente al grado. Il loro invio alle truppe viene regolato analogamente a quello degli ufficiali di cui all'articolo precedente.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 1 ha facoltà di dispensare dall'esperimento stabilito dall'art. 2 gli ufficiali che, avendo frequentato i corsi pratici sul servizio di stato maggiore svolti durante la guerra od ottenuto il passaggio al secondo anno dei corsi prebellici della Scuola di guerra, conseguirono l'idoneità al detto servizio, sempre quando, però, al termine dei corsi di integrazione o regolari della Scuola stessa, i predetti ufficiali abbiano riportato il giudizio favorevole circa la loro attitudine al servizio di stato maggiore.

Art. 9.

Agli ufficiali, di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 944 (esclusi naturalmente i promossi al grado di colonnello) che, ultimato prima della guerra con esito favorevole, giusta il R. decreto-legge 16 aprile 1924, n. 762, il corso completo presso la Scuola di guerra, non furono esaminati circa l'idoneità a prestare servizio presso i comandi quali ufficiali a disposizione per il servizio di stato maggiore, qualora aspirino al trasferimento nel detto servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e per essi non occorre il giudizio della Scuola di guerra; quelli di essi, invece, che tale idoneità conseguirono possono essere trasferiti nel servizio stesso in base al solo giudizio della Commissione di cui all'art. 1.

Art. 10.

Gli ufficiali che, avendo compiuto con successo un corso pratico sul servizio di stato maggiore, conseguirono durante la guerra una promozione per merito di guerra o una promozione per merito eccezionale o una promozione a scelta in base al decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, e furono dichiarati idonei a prestare servizio presso i comandi quali ufficiali a disposizione per il servizio di stato maggiore, qualora aspirino al trasferimento in detto servizio sono sottoposti al giudizio della Commissione contemplata nell'articolo 1.

A quelli, invece, degli ufficiali ora detti, che non furono presi in esame per la idoneità di cui sopra, è applicabile il disposto dell'art. 2 del presente decreto, ma per essi non occorre il giudizio della Scuola di guerra.

Art. 11.

Tutti gli ufficiali di cui ai precedenti articoli 9 e 10, qualora intendano avvalersi del trattamento ivi contemplato, debbono inviare al Ministero della guerra (Stato Maggiore centrale) apposita domanda, pel tramite gerarchico, presentandola alla competente autorità non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Il presente decreto ha vigore dal 25 gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

N. 69. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 13 gennaio 1925.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 388, 878 e 893 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1924-925 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Comando delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio	L.	8,000
Scuola di guerra	»	11,000
Accademia militare di fanteria e cavalleria . .	»	18,000
Accademia militare di artiglieria e genio . . .	»	15,500
Scuola di sanità militare	»	2,200
Scuola di applicazione di fanteria	»	8,000
Scuola di applicazione di cavalleria	»	8,000
Collegio militare di Roma	»	5,000
Collegio militare di Napoli	»	5,000

Scuola centrale di fanteria	L.	10,000
Scuola centrale di artiglieria	»	10,000
Scuola centrale del genio	»	10,000
Scuola centrale di educazione fisica	»	5,000
Scuola di artiglieria controaerei	»	10,200

Scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.

Torino	L.	5,500
Milano	»	4,000
Verona	»	5,000
Pola	»	4,000
Modena	»	5,000
Lucca	»	6,500
Roma (compreso il distaccamento di Cagliari)	»	15.000
Caserta	»	5,000
Chieti	»	4,000
Palermo	»	5,000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1925.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 70. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 13 gennaio 1925.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 368, 878 e 893 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084 che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Comando delle scuole centrali di fanteria, artiglieria e genio	L.	1,000
Scuola di guerra	»	600
Accademia militare di fanteria e cavalleria	»	1,000
Accademia militare di artiglieria e genio	»	975
Scuola di sanità militare	»	250
Scuola di applicazione di fanteria	»	500
Scuola di applicazione di cavalleria	»	500
Collegio militare di Roma	»	2,000
Collegio militare di Napoli	»	2,000
Scuola centrale di fanteria	»	1,000

Scuola centrale di artiglieria	L.	1,000
Scuola centrale del genio	»	600
Scuola centrale di educazione fisica	»	500
Scuola di artiglieria controaerei	»	500

Scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.

Torino	L.	1,000
Milano	»	1,000
Verona	»	1,000
Pola	»	600
Modena	»	600
Lucca	»	600
Roma (compreso il distaccamento di Cagliari)	»	1,400
Caserta	»	600
Chieti	»	600
Palermo	»	500

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1925.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 71. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 13 gennaio 1925.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 368 e 372 del relativo regolamento approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1924-25 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali è stabilito nella misura seguente:

Scuola allievi ufficiali CC. RR.	L.	200
Scuola allievi sottufficiali CC. RR. . .	»	1000
Scuola tecnica di polizia per i CC. RR. del ruolo specializzato	»	800

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1925.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 72. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1924-1925 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 13 gennaio 1925.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 388 e 782 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1924-25 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali è stabilito nella misura seguente:

Scuola allievi ufficiali CC. RR.	L.	2000
Scuola allievi sottufficiali CC. RR. . . .	»	12000
Scuola tecnica di polizia per i CC. RR. del ruolo specializzato	»	8950

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1925.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 73. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 5 febbraio 1925.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti variazioni nei comandi d'ufficiale dell'Arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Palermo — Tenenza di Menfi.

Comandi soppressi.

Legione di Palermo — Tenenza di S. Margherita Belice.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 74. — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 5 febbraio 1925.

In considerazione delle difficoltà che presentemente s'incontrano per la ricerca dal libero commercio e dai depositi d'allevamento di cavalli di pronto servizio adatti per ufficiali generali, il Ministero è venuto nella determinazione di autorizzare gli ufficiali stessi, privi di cavalli, a sceglierne uno di truppa (esclusi i cavalli assegnati ai sottufficiali da almeno un anno) nei reggimenti di cavalleria e di artiglieria della giurisdizione del rispettivo corpo d'armata, di età non inferiore agli anni 10 compiuti.

I cavalli così scelti saranno inscritti di agevolezza alla categoria *A* ed al prezzo massimo fissato per questa categoria (circolare n. 247, *giornale militare* 1921).

La concessione è riservata al Ministero al quale il corpo d'armata interessato rivolgerà, caso per caso, la richiesta.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 75. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 5 febbraio 1925.

Per coprire i posti che sono o si renderanno vacanti presso l'accademia di Torino è indetto un concorso per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti titolari di 1° grado delle materie seguenti (di fianco alle materie è indicato il numero delle cattedre messe a concorso):

Arte militare	1
Storia militare	1
Balistica esterna	1
Esplosivi	1
Armi, artiglierie e tiro delle armi portatili	2
Balistica interna, resistenza delle artiglierie e teoria degli affusti	1
Elettrotecnica	1
Costruzioni stradali, ferroviarie ed idrauliche	1

MODALITÀ.

1° Al concorso potranno partecipare i tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani iscritti sul quadro d'avanzamento per l'anno corrente, in S. A. P., i tenenti colonnelli e maggiori in P. A. S.:

a) *di artiglieria* per le cattedre di balistica esterna — armi — balistica interna, resistenza delle artiglierie e teoria degli affusti;

b) *del genio* per le costruzioni stradali, ferroviarie, ed idrauliche;

c) *d'artiglieria e genio* per gli esplosivi e l'elettrotecnica;

d) *di tutte le armi* per l'arte militare e la storia militare.

A parità di merito avranno la preferenza i maggiori.

Al concorso per tutte le materie eccetto che per l'arte militare, potranno partecipare anche ufficiali invalidi di guerra, riassunti in servizio delle armi specificate più sopra.

2° Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra (S. M. C.) e corredate dei pareri delle varie autorità gerarchiche dovranno essere rimesse, a cura dei comandi interessati, al comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio di Torino in modo che vi giungano non oltre il 30 aprile p. v.

Le domande dei concorrenti, annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche, verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale), che si riserva di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi al concorso.

I concorrenti trasmetteranno colle domande, al comando dell'accademia di Torino, tutti i titoli, che posseggono, di studi compiuti (lauree, diplomi, certificati, ecc.).

Allo stesso comando e non oltre il 31 luglio i concorrenti stessi dovranno presentare i lavori che avessero scritto o pubblicato sulla materia; in tutti i casi ne dovranno presentare almeno uno.

Sarà anche tenuto conto dei servizi, cui il concorrente venne addetto e, in particolar modo, di quelli eventualmente prestati nelle scuole militari.

3° I concorrenti saranno sottoposti ad un esperimento pratico consistente in una lezione da svolgersi su tema comunicato solo 24 ore prima dell'esperimento stesso.

Il comando dell'accademia provvederà a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi d'insegnamento.

Allo svolgimento della lezione pratica saranno ammessi soltanto i candidati riconosciuti idonei nell'esame dei lavori presentati.

4° La prova pratica avrà luogo nel mese di settembre, secondo comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dalla commissione esaminatrice.

5° La commissione giudicatrice sarà presieduta da S. E. il comandante del corpo d'armata di Torino e composta di tante sottocommissioni quante sono le materie del concorso.

Le sottocommissioni saranno presiedute dal comandante l'accademia e costituite dal presidente e da due membri ciascuna.

I membri delle sottocommissioni saranno nominati da questo Ministero su proposta del comando dell'accademia.

6° La commissione dovrà provvedere a:

a) giudicare sull'ammissibilità alla prova orale sulla base dei titoli e dei lavori presentati.
La commissione dovrà dare comunicazione agli interessati della loro ammissione o meno alla prova orale entro il mese di agosto;

b) definire il tema (unico per i concorrenti della stessa materia) e le modalità della prova orale;

c) giudicare sulla idoneità complessiva di ciascun concorrente subito dopo la prova orale;

d) classificare in ordine di merito i concorrenti dichiarati idonei per ciascuna materia, dichiarando i vincitori del concorso;

e) comunicare i risultati del concorso al Ministero della guerra (S. M. C.) proponendogli anche, per ciacsuna materia, quali altri concorrenti, dopo i vincitori del concorso, siano giudicati idonei ad assumere l'insegnamento, senza ulteriore concorso, entro due anni dalla data del concorso stesso.

7° Al termine del concorso, saranno restituiti ai concorrenti tutti i titoli e lavori da essi presentati.

8° Il periodo di permanenza degli ufficiali vincitori del presente concorso presso l'accademia militare di Torino non potrà essere superiore a 6 anni, compatibilmente, beninteso, con le esigenze dell'avanzamento.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 76. — TRASPORTI. — **Varianti alla giurisdizione delle delegazioni trasporti militari.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio trasporti). — 5 febbraio 1925.

Dal 15 febbraio la giurisdizione delle delegazioni trasporti militari di Palermo e di Napoli, stabilita con circolare n. 39 del 14 gennaio 1920, è modificata come segue:

1° per la delegazione di Napoli la zona di giurisdizione comprende i compartimenti FF. S. di Napoli, Bari, Reggio Calabria e linea di navigazione Napoli-Palermo.

2° per la delegazione di Palermo la zona di giurisdizione comprende il compartimento FF. S. di Palermo, e la navigazione attraverso lo stretto di Messina.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 77. - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **Ispezioni amministrative.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 5 febbraio 1925.

Sono apportate le seguenti varianti alla circolare n. 635 del *giornale militare* (disp. 51ª) del 7 novembre 1924:

4) Pag. 2603, capo 1°, paragrafo 1°, lettera *g)* sostituito come segue:

« *g)* presso gli stabilimenti di artiglieria dal direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria, presso gli stabilimenti del genio dal comandante del genio competente per giurisdizione territoriale e presso le officine di costruzioni automobilistiche dal capo dell'ufficio tecnico superiore automobilistico ».

B) Pag. 2611, paragrafo 29, secondo comma, dopo le parole « funzioni amministrative e contabili » aggiungasi:

« I rapporti delle ispezioni compiute dai comandanti del genio agli stabilimenti dell'arma sono fatti pervenire al Ministero per il tramite dell'ucio del generale a disposizione per l'arma del genio. Tali..... ».

C) Pag. 2612, paragrafo 30, comma secondo, sostituito come segue:

« I rapporti delle ispezioni compiute dal direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria e quelli delle ispezioni compiute dai comandanti del genio negli stabilimenti del genio, qualora non debbano essere inviati al Ministero perchè non contengono rilievi e proposte, sono trattenuti rispettivamente presso la direzione superiore delle costruzioni di artiglieria o presso l'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio ».

D) Pag. 2612, paragrafo 32, secondo comma, sostituito come segue:

« Per i rapporti che giusta il § 30, devono rimanere presso i comandi di corpo d'armata, o presso il direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria o presso il generale a disposizione per l'arma del genio, spetta a tali comandi o uffici l'obbligo di inviare direttamente alla Corte dei conti la copia di cui al comma precedente ».

E) Pag. 2612, paragrafo 33, riga 1ª, la locuzione: « *e i direttori superiori delle costruzioni d'artiglieria e genio* » è sostituta dall'altra « il direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria ed il generale a disposizione per l'arma del genio ».

Riga 13ª, la locuzione « o presso i direttori superiori delle costruzioni di artiglieria e genio » è sostituita dall'altra « o presso il direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria od il generale a disposizione per l'arma del genio ».

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 78. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore chimico-farmacista.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 febbraio 1925.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare n. 13 del *giornale militare* c. a. la commissione esaminatrice per gli esami a scelta dei capitani chimici farmacisti da inscriversi sul quadro di avanzamento per l'anno 1925 sarà così composta:

Presidente.

Generale medico GUALDI comm. prof. Carlo.

Membri.

Colonnello chimico farmacista SUZZI cav. uff. dott. Filippo.

Gr. uff. prof. NASINI Raffaele.

Comm. prof. PARRAVANO Nicola.

Maggiore medico ROMBY cav. Paolo.

I capitani chimici farmacisti che sono stati ammessi agli esperimenti sono qui appresso indicati:

Capitano SICCARDI Guido, ospedale militare Torino.

Capitano FARINA Felice, ospedale militare Chieti.

Capitano GRIGNANI Eugenio, ospedale militare Palermo.

Capitano MARRA Giuseppe, ospedale militare Trento.

Capitano LABRUZZO Menotti, ospedale militare Roma.

Capitano ALVIGINI Giorgio, ospedale militare Alessandria.

Capitano CORTASSA Silvio, ospedale mlitare Roma.

Capitano MIRANTE Umberto, ospedale militare Messina.

Le autorità competenti disporranno che i predetti ufficiali si presentino al Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare) la mattina dell'8 febbraio p. v., vestendo l'uniforme ordinaria.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pag. 2811, depennare il capitano *Gay* Paolo.

A pag. 2811, depennare il capitano *Iappelli* Pasquale.

A pag. 2811, depennare il capitano *Gentile* Mario.

A pag. 2812, depennare il capitano *Muneghina* Alessandro.

A pag. 2812, depennare il capitano *Perria* Italo.

A pag. 2812, depennare il capitano *Vialardi Di Sandigliano* Carlo.

Dispensa 58ª, anno 1924, circolare 696:

A pagina 2848, *dopo le parole*: comune di Treviso; *aggiungasi*: Comitato concorso ippico di Treviso.

Dispensa 3ª, anno 1925, circolare 23:

A pag. 111, alla nota 4ª dello specchio, quartultima e terzultima riga, *anzichè*: « riservata ai reggimenti alpini », *leggasi*: « riservata ai reggimenti delle truppe alpine ».

Dispensa 6ª, anno 1925, circolare 47:

A pagina 311, n. 2, *invece di*: all'allegato mod. I *leggasi*: « al modello trasmesso ai Comandi dei corpi interessati ».

Dispensa, 7ª, anno 1925, circolare 56:

A pagina 338, ultimo comma della circolare precitata, alle parole « Gli aspiranti medesimi » sostituire « 9. Gli aspiranti volontari ».

Dispensa 7ª, anno 1925, circolare n. 58:

A pagina 343, riga 26, *anzichè*:

Comando degli stabilimenti militari di Pena . L. 5000

leggasi:

Comando degli stabilimenti militari di pena . L. 6000

Prezzo della presente dispensa L. 0.70

(4927) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
383

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª **1925** 13 Febbraio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 79 - 27 novembre 1924. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2122, che modifica la composizione del consiglio d'amministrazione del riparto di carri armati . . . . . *Pag.* 384

» 80 - 28 dicembre 1924. - RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 2324 che apporta varianti al R. decreto 8 maggio 1924 n. 843, circa il numero dei commissari di leva 386

» 81 - 4 gennaio 1925. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. R. decreto-legge n. 35, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza e residui nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza, in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-1925 » 387

» 82 - 11 gennaio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 36, che contiene nuove disposizioni riguardanti l'opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato . . . . . » 389

LIBRERIA DELLO STATO

N. 83 - 15 gennaio 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale concernente la designazione di due giudici del tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1925 *Pag.* 396

» **84 - 21 gennaio 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 397

» **85 - 9 febbraio 1925.** — CONCORSI E GARE. — Gare militari di concorso ippico . . . . . » 398

» **86 - 12 febbraio 1925.** — CONCORSI E GARE. — Raid ippico siciliano 1925 . . . . . » 399

» **87 - 12 febbraio 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 399

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 400

Circolare N. **79.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2122, che modifica la composizione del consiglio d'amministrazione del riparto di carri armati.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 novembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 3, del 5 gennaio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1525, che provvede alla costituzione del Consiglio d'amministrazione per il riparto di carri armati;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 24 maggio 1924, n. 827;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione per la gestione economica ed amministrativa del personale e del materiale del riparto carri armati sarà composto, a decorrere dal 1° gennaio 1925, come segue:

dell'ufficiale superiore di maggior grado ed anzianità dopo il comandante del riparto, presidente;

del comandante del deposito, relatore,

degli altri ufficiali superiori presenti (escluso il comandante), membri;

dell'ufficiale d'amministrazione, direttore dei conti, segretario.

Art. 2.

Qualora l'ufficiale che segue in grado ed anzianità il comandante del riparto sia il comandante del deposito, questi assumerà le cariche di presidente e di relatore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N. 80. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 2324, che apporta varianti al R. decreto 8 maggio 1924 n. 843, circa il numero dei commissari di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 32, del 9 febbraio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visti i risultati del censimento della popolazione eseguito nel 1921 e tenuto conto dell'attuale circoscrizione amministrativa;
Visti i Regi decreti 2 settembre 1923, n. 1911; 7 ottobre 1923, n. 2235, ed 8 maggio 1924, n. 843;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero complessivo dei commissari di leva, che dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, era stato portato a 141, viene fissato a 140.

Resta quindi diminuito di uno il numero dei posti assegnati complessivamente ai gradi 10° e 11° del ruolo del personale dei commissari di leva di cui alla tabella n. 56 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quale fu modificata col R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, più sopra indicato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

N. 81. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 35, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza e residui nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, e diminuzioni di stanziamento, in conto competenza, in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1924-1925.** — (Ragioneria centrale). — 4 gennaio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 26, del 2 febbraio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 21 dicembre 1924, nn. 2074 e 2084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed in quello della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

Alle disponibilità, in conto residui, dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni per ognuno di essi, rispettivamente, indicate:

Cap. n. 94 « Servizi aeronautici militari » — L. 2,310,000

Cap. n. 109 « Spese per il rifornimento delle dotazioni, ecc. » . . . . . + » 3,500,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI — DI GIORGIO.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ed in quello della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

In diminuzione:

Cap. n. 63: Funzionari ed impiegati di pubblica sicurenza, ecc.	L.	1,700,000

STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 3: Competenze al personale operaio, ecc. .	L.	40,000
Cap. n. 6: Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale . . .	»	400,000
Cap n 8: Sussidi al personale in attività di servizio	»	560,000
Cap. n 25: Premi di operosità e di rendimento ai personali delle Amministrazioni militari, ecc. . .	»	100,000

Cap. n. 56: Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri, ecc.	L.	1,335,000
Cap. n. 57: Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri . .	»	135,000
Cap n. 58: Indennità e spese di viaggio per movimenti collettivi dei Reali carabinieri, ecc	»	38,000
Cap. n. 60: Carabinieri Reali — Corredo — Spese di prima vestizione, ecc.	»	25,000
Cap. n. 61: Spese generali delle legioni carabinieri Reali, assegni, ecc.	»	30,000
Cap. n. 65: Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali, ecc.	»	137,000
Totale degli aumenti . . .	L.	2,800,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

N. 82. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 36, che contiene nuove disposizioni riguardanti l'opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 11 gennaio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 28, del 4 febbraio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, convertito in legge 2 luglio 1922, n. 896, che stabilì le norme per il funzionamento dell'Opera di previdenza istituita a favore del personale civile e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione;

Visti i Regi decreti 10 luglio 1921, n. 949; 22 gennaio 1922, n. 118; 11 marzo 1923, n. 614; 21 novembre 1923, n. 2480; 9 dicembre 1923, n. 2812, e 8 maggio 1924, n. 779, recanti modificazioni al R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219;

Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, che istituì la Cassa sovvenzioni per gli impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assegni vitalizi concessi e da concedersi dall'Opera di previdenza istituita col R. decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 219, alla vedova, ai figli ed agli altri congiunti dell'iscritto sono liquidati a partire dal 1° gennaio 1925 in base alle rispettive tabelle annesse al presente decreto, in rapporto alla media degli stipendi di diritto attribuiti al funzionario civile o militare nell'ultimo triennio di servizio effettivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Qualora dalla nuova liquidazione degli assegni già concessi risulti una somma minore di quella conferita precedentemente, sarà conservata la differenza.

In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto può essere inferiore a quello che spetterebbe alla vedova in base alla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1924, gli orfani maggiorenni dei funzionari iscritti all'Opera di previdenza dal 1° febbraio 1918 in poi che siano inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali hanno diritto all'assegno vitalizio di cui all'articolo precedente in concorso con la vedova e con gli orfani minorenni.

Tale assegno spetta ai detti orfani anche quando venga a cessare la pensione conferita ai superstiti dell'iscritto all'Opera medesima.

Art. 3.

L'art. 29 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e l'articolo 8 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 779, sono modificati nel modo seguente:

« Al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo con diritto a pensione, è corrisposta, a titolo di indennità di buonuscita, una somma pari a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a godere dei benefici dell'Opera medesima.

« L'indennità di buonuscita è dovuta dopo il compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto alla normale pensione vitalizia, e dopo almeno sei anni effettivi di compartecipazione all'Opera di previdenza, detratti i periodi di sospensione dallo impiego e di aspettativa senza assegni.

« Ai fini della valutazione dell'indennità di buonuscita i servizi prestati anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza, sempre nelle categorie ammesse ai benefici dell'Opera, si computano come appresso:

a) per metà dopo sei anni completi d'iscrizione;

b) per due terzi dopo dieci anni completi d'iscrizione;

c) per tre quarti dopo diciotto anni completi d'iscrizione;

d) per quattro quinti dopo venticinque anni completi d'iscrizione.

« L'indennità, per ciascuna delle quattro categorie suindicate, non potrà superare rispettivamente la somma di L. 5000, 6000, 7000 e 8000.

« Le indennità stesse non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili ».

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente iscritti da almeno 6 anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del loro collocamento in detta posizione sempre quando però essi abbiano raggiunto il minimo degli anni di servizio per il diritto alla pensione normale.

Art. 5.

I periodi di richiamo in servizio degli ufficiali delle categorie indicate nel precedente articolo 4 sono cumulabili, purchè di durata non inferiore a tre mesi, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, fermo rimanendo che nessun contributo spetta all'Opera di previdenza durante il tempo trascorso in congedo provvisorio, ovvero in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale.

Gli ufficiali, richiamati in servizio, che maturino il diritto ad un'indennità di buonuscita superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

Art. 6.

L'Opera di previdenza è autorizzata a corrispondere sussidi annui a favore di Enti che provvedono con propri convitti all'educazione e all'iscrizione degli orfani degl'impiegati civili e militari dello Stato.

Tali sussidi sono deliberati e confermati annualmente dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 7.

Sono ammessi ai concorsi per assegni vitalizi facoltativi sulla Cassa sovvenzioni anche gli orfani e le orfane maggio-

renni di impiegati civili dello Stato, che non abbiano assegno o pensione a carico dello Stato o di altro pubblico Ente e che risultino inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali.

Art. 8.

L'art. 13 della legge 22 luglio 1906, n. 623, è modificato nel modo seguente:

« Sono esclusi dal diritto a concorrere agli assegni vitalizi facoltativi:

a) gli impiegati ed i loro superstiti se titolari di una rivendita di generi di privativa o con assegno fisso a carico di Enti pubblici;

b) le vedove contro le quali sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per loro colpa, o che alla morte del marito non contino un biennio intero di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole postuma;

c) gli orfani e le orfane quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto di compartecipazione dell'assegno se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

« Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto:

d) gli impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità liquidata per una volta tanto dalla Corte dei conti;

e) le vedove e gli orfani, pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità stessa;

f) le orfane nubili maggiorenni, sino al compimento del 40° anno di età ».

Art. 9.

Decadono dal godimento dell'assegno vitalizio sulla Cassa sovvenzioni le orfane nubili d'impiegati civili dello Stato

al raggiungere della maggiore età, o anche prima se contraggano matrimonio, o abbiano conseguito un pubblico impiego. Resta pertanto abolita dal 1° gennaio 1925 la disposizione di cui all'art. 14, lettera c), della legge 22 luglio 1906, n. 623.

Il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi sui fondi della Cassa sovvenzioni è deliberato dal Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e sottoposto al riscontro stabilito dall'art. 17 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 10.

Saranno comprese nel coordinamento del testo unico, di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 614, portante disposizioni varie per l'Opera di previdenza, le disposizioni posteriori alla legge stessa, nonchè quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo.

Alla formazione del relativo regolamento il Governo provvederà entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*.

Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi alle vedove e agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza.

Media degli stipendi di diritto assegnati all'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, compresi gli assegni valutabili per la pensione	Assegno alla vedova	Assegno agli orfani
Fino a 4800	700	600
da 4801 a 5400	750	650
» 5401 » 6000	820	750
» 6001 » 6600	890	800
» 6601 7200	960	850
» 7201 » 7800	1030	900
» 7801 » 8400	1100	950
» 8401 » 9000	1170	1000
» 9001 » 9600	1240	1100
» 9601 » 10200	1310	1150
» 10201 » 10800	1380	1200
» 10801 11400	1450	1250
» 11401 » 12000	1520	1300
» 12001 » 12600	1590	1350
» 12601 » 13200	1660	1400
» 13201 » 13800	1730	1450
» 13801 » 14400	1800	1500
» 14401 15000	1870	1550
» 15001 » 15600	1940	1600
» 15601 16200	2200	1650
» 16201 16800	2300	1700
» 16801 » 17400	2400	1750
» 17401 in poi	2500	1800

Nel caso di vedova con uno o più orfani gli assegni indicati nella tabella verranno aumentati di 200 lire.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

ALLEGATO *B*.

Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi ai genitori e ai fratelli degli iscritti all'Opera di previdenza.

Media degli stipendi di diritto assegnati all'iscritto nell'ultimo triennio di servizio compresi gli assegni valutabili per la pensione	Ammontare dell'assegno
Fino a 8400	600
da 8401 a 10200	700
» 10201 » 12000	800
» 12001 » 13800	900
» 13801 » 15600	1000
» 15601 » 17400	1100
» 17401 in poi	1200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

A. DE' STEFANI.

N. 83. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale concernente la designazione di due giudici del tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1925.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 gennaio 1925.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto l'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ot-

tobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Di concerto col Ministro della Marina;

Decreta:

Art. 1.

PUJIA gr. uff. Francesco, consigliere di Cassazione, giudice del Tribunale Supremo militare, è confermato, per l'anno 1925, membro effettivo della Commissione per il personale della giustizia militare.

Art. 2.

RUGGIERI gr. uff. Benedetto, generale di brigata, giudice del Tribunale Supremo militare, è chiamato a far parte, per l'anno 1925, della Commissione per il personale della della giustizia, in qualità di membro supplente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 gennaio 1925.

Il Ministro della Marina REVEL.

Il Ministro della Guerra DI GIORGIO.

N. 84. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 21 gennaio 1925.

A parziale modificazione della circolare 372 del 30 aprile 1924, si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti che il direttore capo divisione PETRI com-

mendatore Virgilio è delegato a firmare « *Pel Ministro* » gli atti di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1924 per la divisione pensioni, ricompense ordinarie al valore, fondazioni e sussidi, cassa e servizi di provveditorato, per la parte che il direttore generale dei servizi amministrativi NARDI gr. cr. Adolfo non intenda riservare a se.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 85. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari di concorso ippico.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento) — 9 febbraio 1925.

Sono approvati i programmi delle seguenti gare militari di concorso ippico, da svolgersi nelle giornate appresso indicate:

Padova	20-21 *marzo* 1925
Salerno	11-12 *maggio* 1925
Napoli	16-17 *maggio* 1925
Brioni.	30-31 *maggio* 1925

Agli ufficiali che partecipano a tali gare potranno quindi essere concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 del *giornale militare* 1924, art. 83.

Come è prescritto in tale articolo può essere concessa la indennità di missione per il tempo necessario per il viaggio e inoltre per le sole due giornate nelle quali ha luogo la gara militare.

I commissari militari debbono controllare che i programmi particolareggiati e l'assegnazione di vantaggi e penalità siano esattamente conformi alle disposizioni del Capo V della circolare citata.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 86. — CONCORSI E GARE. — **Raid ippico siciliano 1925.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 12 febbraio 1925.

Si autorizza a considerare il

IV. RAID IPPICO SICILIANO

Ragusa (*Siracusa*); 25-26 *aprile* 1925

fra le gare ippiche militari varie alle quali si riferisce l'art. 83 della circolare 221 *giornale militare* 1924.

Agli ufficiali della zona meridionale, che parteciperanno a tale raid montando cavalli di proprietà o di carica nati ed allevati in Sicilia inscritti nei ruoli di servizio (circolare 221 *giornale militare* 1924, art. 8 *b, c,*) potranno essere concesse le facilitazioni amministrative stabilite dal citato art. 83.

L'indennità di missione potrà essere corrisposta per il tempo strettamente occorrente per il viaggio e per le sole due giornate nelle quali hanno luogo le prove della gara.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 87. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio storico). — 12 febbraio 1925.

A cura dello Stato Maggiore Centrale sono state pubblicate le opere sottosegnate, delle quali sarà inviata dall'ufficio publicazioni militari del Ministero una copia ai seguenti enti: Consiglio dell'esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpino, di reggimento, di raggruppamento del genio, raggruppamento trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Generale GUERRINI - *La manovra di Regensburg* (1809).

Generale ALBERTI - *Vittorio Veneto* - Parte I-a - La lotta sul Grappa.

Generale ALBERTI - *L'Italia e la fine della guerra mondiale* - Parte II - (Villa Giusti).

Colonnello VIGEVANO - *La Legione Ungherese in Italia* (1859-67).

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto dalla circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Il Ministro: DI GIORGIO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 31ª, anno 1924, circolare 418:

A pagina 1641, sommario della circolare 418, alla data 3 luglio 1924, sostituire: 2 aprile 1924.

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1924, depennare il tenente *Francone Paolo*, 3 montagna.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 544:

A pagina 2112, depennare il tenente *Passerini* Aldo, 3 bersaglieri.

A pagina 2112, depennare il tenente *Musti* Francesco, 7 bersaglieri.

A pagina 2107, depennare il tenente *Bissani* Filippo, 68 fanteria.

A pagina 2110, depennare il tenente *De Vecchi* Pietro, 5 bersaglieri.

A pagina 2112, depennare il tenente *Pandolfi De Rinaldis* Pietro, 5 bersaglieri.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 546:

A pagina 2117, depennare il tenente *Fusco* Giovanni, distretto Gaeta.

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pagina 2812, depennare il capitano *Pentagna* Saverio.

A pagina 2813, depennare il tenente *Vozza* Cosimo.

Dispensa 58ª, anno 1924, circolare 707:

A pagina 2871, depennare il capitano *Costa* Giuseppe, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Dispensa 3ª, anno 1925, circolare 22:

A pagina 104, riga 10, dopo « 4 soldati » segnare la chiamata (1) e in calce aggiungere:

(1) Eccezionalmente uno dei quattro soldati potrà essere sostituito da un graduato.

Dispensa 4ª, anno 1925, circolare 32:

A pagina 129, sottotenente Straguzzi Giuseppe, *leggasi*: Stracuzzi Giuseppe.

A pagina 129, sottotenente Timens Manlio, *leggasi*: Timeus Manlio.

Dispensa 6ª, anno 1925, circolare 48:

A pagina 314, depennare il Capitano *Bellanti* Adolfo.

A pagina 315, depennare il capitano d'amministrazione *La Manna* Francesco.

A pagina 315, depennare il capitano d'amministrazione *Micelli* Alfredo.

A pagina 315, depennare il capitano d'amministrazione *Aronadio* Ettore.

A pagina 315, depennare il capitano d'amministrazione *Fois* Enrico.

A pagina 315, depennare il capitano d'amministrazione *Palma* Arturo.

A pagina 315, depennare il capitano d'amministrazione *Pettirossi* Giuseppe.

A pagina 315, depennare il tenente d'amministrazione *Conti* Lorenzo.

A pagina 315, depennare il tenente d'amministrazione *Vertuani* Mario.

A pagina 315, depennare il tenente d'amministrazione *Ravalli* Paolo.

A pagina 315, depennare il tenente d'amministrazione *Sari* Arnaldo.

A pagina 315, depennare il tenente d'amministrazione *Accardi* Francesco.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 50

(5035) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª **1925** 20 Febbraio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 88 – 26 dicembre 1924. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 2125, riguardante la riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione . . . . . *Pag.* 404

» 89 – 16 febbraio 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti – Comunicazione di dati da parte dei distretti militari . . . . . » 405

» 90 – 19 febbraio 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme e criteri per la formulazione delle proposte di onorificenze cavalleresche in favore del personale dell'amministrazione militare . . . . . » 406

» 91 – 9 febbraio 1925. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria . . . . . » 408

» 92 – 13 febbraio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Registrazione di somme nei giornali e memoriali di cassa . . . . . » 408

» 93 – 19 febbraio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Messa in opera di nuovi impianti telefonici e spostamenti di apparati già esistenti . . » 409

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 410

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 88. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 2125, riguardante la riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione.** — (Gabinetto del ministro – Segreteria militare). — 26 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 3, del 5 gennaio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, ed il R. decreto 19 aprile 1923, n. 1071;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di concessione della polizza gratuita di assicurazione, di cui ai decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 30 dicembre 1917, n. 2047; 7 marzo 1918, n. 374; al R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, art. 6, ed al R. decreto 22 gennaio 1922, n. 252, già fissato al 31 dicembre 1923 col R. decreto 19 aprile 1923, n. 1071, è riaperto e prorogato sino al 31 marzo 1925.

Art. 2.

Per la presentazione delle domande di concessione della polizza gratuita di assicurazione, di cui al decreto Luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1953, a favore degli orfani e dei genitori dei militari morti a seguito di combattimento anteriormente al 1° gennaio 1918 o posteriormente per ferite riportate combattendo prima di detta data, nonchè a favore dei militari invalidi o mutilati per ferite riportate combat-

tendo anteriormente alla data suaccennata sono stabiliti i termini seguenti:

a) per i genitori e per gli invalidi e mutilati, la data del 31 marzo 1925;

b) per gli orfani, sei mesi dopo il raggiungimento della età di anni 21 e per le orfane, che contraggono matrimonio prima della maggiore età, sei mesi dopo la celebrazione del matrimonio.

Art. 3.

Per coloro che allo scadere dei termini stabiliti coi precedenti articoli siano residenti all'estero od in colonia, i termini stessi sono prorogati come segue:

al 30 giugno 1925 il termine di cui agli articoli 1 e 2 lettera *a*);

di sei mesi il termine di cui all'art. 2 lettera *b*).

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 89. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti – Comunicazione di dati da parte dei distretti militari.** — (Gabinetto del ministro – Segreteria militare). — 16 febbraio 1925.

Per facilitare il disbrigo delle pratiche riflettenti la concessione delle polizze gratuite d'assicurazione ai militari ex combattenti, il Ministero delle finanze è venuto nella determinazione di inviare periodicamente in blocco ai singoli

comandi di distretto le relative domande degli interessati per l'apposizione delle prescritte dichiarazioni in quarta pagina, necessarie per l'accertamento dei dati in base ai quali il detto Ministero dovrà emettere le sue decisioni.

Mentre si raccomanda ai distretti stessi di restituire nel più breve tempo possibile al predetto Ministero le domande espletate, si prega di inviare periodicamente a questo Ministero (Gabinetto - Segreteria militare), *entro il giorno* 5 *di ogni mese* ed a partire dal prossimo marzo, uno specchio conforme al seguente modello:

SITUAZIONE al 1° .....

delle pratiche relative alla concessione di polizze di assicurazione ai militari ex combattenti

a) pratiche di polizze *giacenti* al 1° del mese precedente N. .....
b) pratiche di polizze *arrivate* } nel corso del mese stesso { N. .....
c) pratiche di polizze *evase* } nel corso del mese stesso { N. .....

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 90. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme e criteri per la formulazione delle proposte di onorificenze cavalleresche in favore del personale dell'amministrazione militare.** — (Gabinetto del ministro). — 19 febbraio 1925.

Fermo restando quant'è prescritto dalla circolare n. 422 del *giornale militare* dello scorso anno, si dispone quanto appresso:

1° Circa l'inoltro al Ministero delle proposte di onorificenze motivate da *speciali benemerenze*, prescrivo ch'esso debba aver luogo solo per quelle che abbiano riportato l'approvazione della competente commissione di corpo d'armata.

Diversamente vanno considerate le proposte di onorificenze *per il titolo d'anzianità* in favore di ufficiali delle categorie in congedo, contemplate ai numeri 4 e 5 della citata circo-

lare n. 422. Poichè in questa furono, in massima, prestabiliti i requisiti personali e le condizioni di fatto, su cui tali proposte debbono fondarsi, è opportuno, ora volta che siano state messe in corso, ch'esse giungano *in ogni caso* al Ministero, corredate dei pareri motivati delle commissioni di divisione e di corpo d'armata, pareri tanto più dettagliati se sfavorevoli, perchè si possa giudicare in merito con piena cognizione di causa.

2° Nessun limite è posto alle autorità territoriali, riguardo al numero delle proposte di onorificenze *per il titolo d'anzianità*, ch'esse, nei termini prescritti, hanno facoltà di inoltrare al Ministero in base alla ripetuta circolare n. 422, spettando all'autorità centrale il compito di mettere gradualmente in corso le proposte, secondo la disponibilità di decorazioni offerta dall'annuale dotazione assegnata a questo Ministero.

3° Le proposte di onorificenze cavalleresche per il personale tecnico degli stabilimenti e poligoni d'artiglieria dovranno pervenire al Ministero per il tramite della direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria.

4° Le proposte di onorificenze cavalleresche per benemerenze verso il tiro a segno, l'istruzione premilitare e l'educazione fisica dovranno, dopo l'esame e l'approvazione delle commissioni di corpo d'armata, essere inoltrate, anzichè al mio Gabinetto, alla divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari di questo Ministero, per l'applicazione di speciali ed uniformi criteri di valutazione. Per questi casi, le autorità compilatrici delle proposte debbono avere particolarmente riguardo alla maggior durata dei servizi prestati dai decorandi ed ai più o meno efficaci risultati raggiunti dall'opera da essi svolta.

5° Fermo restando il principio che le proposte di onorificenze nell'Ordine della Corona d'Italia per speciali benemerenze debbano essere inoltrate via via che se ne presenti l'opportunità, prescrivo che le proposte nell'Ordine della Co-

rona d'Italia per il titolo d'anzianità e quelle nell'Ordine Mauriziano per il titolo d'anzianità e per il titolo di speciali benemerenze debbano pervenire al Ministero non più tardi del 15 aprile e del 15 novembre d'ogni anno, rispettivamente per le distribuzioni di onorificenze del giugno (festa dello Statuto) e del Capodanno successivo.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 91. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso geodetico-topografico per ufficiali inferiori d'artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 febbraio 1925.

A senso delle disposizioni contenute nelle circolari 609 e 721 del *giornale militare* 1924, si comunicano i nomi degli ufficiali ammessi al corso geodetico-topografico.

Capitano BRONZINI Riccardo, 24 campagna.
» CARRAVETTA Antonio, 14 id.
» CASORIA Cesare, 20 id.
» FALCONI Enzo, 9 pesante (C).
» FINOJA Giuseppe, 12 campagna.
» LATTY Tarquinio, 12 pes camp.
» NOVARA Lorenzo, 1 id.
Tenente RENZO Federico, Comando art. C. A Bologna.
» BUSSARDO Mario, 5 pes. camp.
» CERETTI Federico, 13 campagna.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 92. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Registrazione di somme nei giornali e memoriali di cassa.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 febbraio 1925.

Per l'esatta registrazione dei pagamenti di cui alla circolare 466 del *giornale militare* scorso anno, le amministrazioni militari dovranno tener presente che, qualora siano da farsi pagamenti a diversi creditori compresi in un unico or-

dine collettivo, dovrà, a termine della giornata, essere riportata, nel giornale e nel memoriale di cassa, la somma effettivamente corrisposta, depennando, dall'elenco che accompagna il titolo, i creditori che fossero rimasti insoddisfatti.

L'ordine di pagamento non interamente estinto sarà presentato dall'ufficiale pagatore al direttore dei conti ed al relatore per la relativa rettifica che dovrà risultare da apposita loro dichiarazione da apporsi sull'ordine stesso.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 93. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Messa in opera di nuovi impianti telefonici e spostamenti di apparati già esistenti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 febbraio 1925.

Sistemati ormai, in modo presso che definitivo, gli impianti telefonici degli enti militari territoriali, compatibilmente con i mezzi dei quali è possibile disporre, si avverte che, d'ora innanzi, per la messa in opera di nuovi impianti telefonici dello Stato, presso qualsiasi comando, corpo, ufficio o stabilimento militare, le domande, corredate di una breve relazione indicante le ragioni che giustificano la proposta, e l'importo, sia della spesa occorrente per l'impianto stesso, sia del canone annuo che ne conseguirebbe, dovranno essere trasmesse al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi), per il tramite e con il parere dei comandi di corpo d'armata, i quali faranno altresì conoscere se nel presidio, nel quale è chiesto l'impianto, esista una rete telefonica militare, e se l'ente che chiede l'impianto è con essa collegato.

Per i semplici spostamenti di apparati telefonici dello Stato, dovrà chiedersi la preventiva autorizzazione al comando del corpo d'armata, come prescrive la circolare n. 383 del *giornale militare* del 1924.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2105, depennare il tenente *Sgarbi* Luigi, reggimento Savoia cavalleria, il tenente *Siciliano* Lorenzo, reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II assegnato scuola applicazione artiglieria e genio, ed il tenente *Andreis* Camillo, reggimento cavalleggeri Guide.

Dispensa 54, anno 1924, circolare 653:

A pagina 2656, alla descrizione della giubba di panno g. v. comune per cavalleria, *dopo la parola*: applicazione, *aggiungasi*: inoltre i reggimenti Savoia, Monferrato ed Alessandria conservano il colletto di velluto nero.

Dispensa 58ª, anno 1924, circolare 708:

A pagina 2873, depennare il capitano *Tanlongo* Giuseppe, scuola allievi ufficiali Milano.

Dispensa 6ª, anno 1925, circolare 48:

A pagina 314, depennare i capitani d'amministrazione *Pinto* Donato e *Buonfantino* Arturo.

A pagina 315, depennare i capitani d'amministrazione *Bordoni* Ferruccio e *De Feo* Michele.

A pagina 315, depennare il tenente d'amministrazione *Zaiotti* Emanuele.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(5270) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª **1925** 27 Febbraio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **94** — **23 dicembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che indice un concorso a tre posti di specialisti tecnici in chimica, ad un posto a specialista tecnico in fisica, ad un posto di specialista tecnico in fisiologia e ad un posto di specialista tecnico in meteorologia, nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare. . *Pag.* 413

» **95** **23 dicembre 1924.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che indice un concorso al posto di specialista tecnico capo del servizio chimico militare . . . . . » 419

» **96** **4 gennaio 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 123 concernente l'ordinamento della commissione suprema di difesa » 422

» **97** **22 gennaio 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina . . . . . » 427

LIBRERIA DELLO STATO

N. 98 – 26 febbraio 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Graduatoria generale di merito degli ammessi al concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione . . . . . *Pag.* 429

» **99 – 20 febbraio 1925.** - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . » 458

» **100 – 20 febbraio 1925.** - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . . . » 459

» **101 – 20 febbraio 1925.** - SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P. . . . . » 459

» **102 – 24 febbraio 1925.** — TRASPORTI. - Viaggi delle parenti domestiche . . . . . » 478

» **103 – 26 febbraio 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta. . . . . » 478

» **104 – 26 febbraio 1925.** - DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa . . . . . » 480

» **105 – 26 febbraio 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Ritenute sugli acconti di pensione agli operai per cessione del quinto e prestito di guerra . . . . . » 483

» **106 – 26 febbraio 1925.** — TRASPORTI. — Trasporti di masserizie a tariffa militare in servizio cumulativo con la Sardegna . . . . . » 485

AVVISO . . . . . » 486

Circolare N. 94. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale che indice un concorso a tre posti di specialisti tecnici in chimica, ad un posto di specialista tecnico in fisica, ad un posto di specialista tecnico in fisiologia e ad un posto di specialista tecnico in meteorologia, nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 23 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 23 febbraio 1925).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento per il personale tecnico civile per il servizio chimico militare, approvato con R. decreto 25 luglio 1924, numero 1421;

Di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami e per titoli congiuntamente, ai seguenti posti nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare, con l'annuo stipendio iniziale di L. 11,600 e il supplemento di servizio attivo di L. 800;

tre posti di specialisti tecnici in chimica;

un posto di specialista tecnico in fisica;

un posto di specialista tecnico in fisiologia;

un posto di specialista tecnico in metereologia.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da

L. 3 con l'indicazione precisa del proprio domicilio e della specialità per la quale intendono concorrere.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato, da cui risulti che l'aspirante ha compiuto 18 e non superato 35 anni di età alla data del presente decreto, salvo quanto è stabilito dalle disposizioni in vigore per gli ex combattenti e gli invalidi di guerra; in via d'eccezione, e per effetto delle disposizioni transitorie contenute nell'art 20 del regolamento per il personale tecnico civile del servizio chimico militare, possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che abbiano oltrepassato il limite massimo di età sopra indicato, purchè essi però in base al computo degli anni utili per la pensione che eventualmente avessero per servizi prestati allo Stato, e di un minimo di 15 anni di servizio da prestare nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare, vengano a maturare il diritto a pensione non oltre il 65° anno di età;

2° certicato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli.

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva o altro documento atto a comprovare che il candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

6° certificato rilasciato da un medico militare in servizio attivo permanente comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

7° diploma originale di laurea, conseguito in una delle Regie università o istituti superiori equipollenti del Regno, in chimica pura o in chimica e farmacia, o in ingegneria chimica, o in chimica e fisica, per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in chimica; in fisica per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in fisica; in medicina e chirurgia per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in fisiologia; in fisica o in scienze naturali o in matematica o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali per gli aspiranti alla nomina a specialista tecnico in metereologia.

In luogo del diploma originale di laurea, gli interessati potranno allegare una copia notarile del diploma stesso;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50;

9° fotografia con firma autenticata da notaio.

Oltre ai documenti sopra accennati, i candidati devono presentare:

a) un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

b) quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma presso il laboratorio del servizio chimico militare ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è composta:

a) del direttore del servizio chimico militare, presidente;

b) di tre professori ordinari di Regie università o di istituti superiori equipollenti;

c) di un esperto civile o militare, nelle materie sulle quali vertono gli esami.

Un ufficiale superiore addetto al servizio chimico militare esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova e di dieci punti per la valutazione dei titoli.

Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme degli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

A parità di punti ha la precedenza, in graduatoria, il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conferiti agli insigniti di medaglie al valore militare, ai mutilati ed invalidi di guerra, ai feriti

in combattimento, agli insigniti di croce di guerra, ai combattenti, a coloro che siano stati comunque addetti al servizio chimico militare.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della loro domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la preferenza.

Art. 6.

I vincitori del concorso dovranno sostenere un periodo di prova di mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R decreto 11 novembre 1923, n 2395, durante il quale sarà ad essi corrisposto l'assegno mensile di L. 500.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1924.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la guera:
DI GIORGIO.

Programma di esame
per il concorso a specialisti tecnici (chimici)
del servizio chimico militare.

I. *Prova scritta*: Un argomento di chimica generale od applicata.

II. *Prova pratica*:

a) Analisi qualitativa, con relazione scritta.

b) Analisi quantitativa, con relazione scritta.

III *Prova orale*:

a) Discussione sopra la prova scritta e sul risultato delle prove pratiche.

b) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica o di chimica-fisica dal tedesco o dall'inglese.

N.B — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo, per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Programma di esame per il concorso a specialista tecnico (in fisica) del servizio chimico militare.

Prova scritta: Su un tema di fisica o di chimica-fisica (elettrochimica, termochimica, sistemi dispersi, ecc.).

Prova pratica: interessante gli argomenti di cui sopra e diretta a dimostrare l'attitudine sperimentale dei candidati.

Particolarmente saranno richieste prove di calorimetria, misure di proprietà fisiche dei gas (densità, velocità di efflusso, ecc.), esecuzione di misure elettriche, determinazione delle resistenze che i vari mezzi oppongono al passaggio ed alla diffusione dei gas, ecc. Relazione scritta sui risultati.

Prova orale:

a) Discussione sulla prova scritta e su quella pratica.

b) Traduzione di un brano di memoria scientifica della materia, dal tedesco o dall'inglese.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione

Programma di esame per il concorso a specialista tecnico (in fisiologia) del servizio chimico militare.

I. *Prova scritta*: Un tema riguardante l'alimentazione od il ricambio materiale, o la chimica dei gas asfissianti finora adoperati in guerra ed i mezzi di difesa e la cura delle lesioni prodotte dalle sostanze stesse.

II. *Prova pratica*: Una ricerca di chimica fisiologica o biologica,

III. *Prova orale*:

a) Discussione sulla prova scritta e su quella pratica;

b) Traduzione in italiano di qualche brano relativo alla materia, dal tedesco o dall'inglese.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i libri di cui sarà consentita la consultazione ed i limiti di tempo per le varie prove.

Programma di esame per il concorso a specialista tecnico (in meteorologia) del servizio chimico militare.

I. *Prova scritta*: su un tema di metereologia, tenendo per base il programma seguente:

1. Proprietà fisiche dell'aria atmosferica; composizione della atmosfera.

2. Unità assolute in metereologia.

3. Radiazione solare. Assorbimento atmosferico.

4. Viariazione diurna ed annua della temperatura dell'aria — Strumenti di misura — Isoterme; gradiente termico verticale.

5. Vapore acqueo dell'atmosfera; apparecchi di misura; condensazione del vapore acqueo atmosferico; nebbia, nubi, precipitazioni acquee.

6. Variazioni della pressione barometrica; apparecchi di misura; isobare.

7. Cause del movimento dell'aria; gradiente barico orizzontale e verticale; vento.

8. Circolazione atmosferica.

9. Previsione del tempo; tipi isobarici; temporali.

10 Elettricità atmosferica.

II. *Prova pratica*: Esecuzione di una misura di precisione inerente alla materia da farsi in laboratorio con relazione scritta.

III. *Prova orale*:

a) Su argomento di fisica (ottica o termologia o elettricità).

b) Traduzione dal tedesco o dall'inglese di un brano della materia.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 95. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale che indice un concorso al posto di specialista tecnico capo del servizio chimico militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 23 dicembre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 44, del 23 febbraio 1925).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento per il personale tecnico civile per il servizio chimico militare, approvato con R. decreto 25 luglio 1924, n. 1421;

Di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso, per esami e per titoli congiuntamente, al posto di specialista tecnico capo del servizio chimico militare, con l'annuo stipendio iniziale di L. 16,000 e il supplemento di servizio attivo di L. 1200.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 3, con l'indicazione precisa del proprio domicilio

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato, da cui risulti che l'aspirante non ha superato l'età di 45 anni alla data del presente decreto. In via d'eccezione, e per effetto delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 20 del regolamento per il personale tecnico civile del servizio chimico militare, possono essere ammessi al concorso gli aspiranti che abbiano oltrepassato l'anzidetto limite massimo di età, purchè essi però in base al computo degli anni utili per la pensione che eventualmente avessero per servizi prestati allo Stato,

e di un minimo di 15 anni di servizio da prestare nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare, vengano a maturare il diritto a pensione non oltre il 65° anno di età;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva o altro documento atto a comprovare che il candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

6° certificato rilasciato da un medico militare in servizio attivo permanente comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

7° diploma originale di laurea, conseguito in una università o istituti superiori equipollenti del Regno, in chimica pura o in chimica e farmacia, o in ingegneria chimica o in chimica e fisica. In luogo del diploma originale di laurea, gli interessati potranno allegare una copia notarile del diploma stesso;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50;

9° fotografia con firma autenticata da notaio.

Oltre ai documenti sopra accennati i candidati devono presentare:

a) un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;

b) quegli altri titoli che ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma presso il Laboratorio del servizio chimico militare ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è composta:

a) del direttore del servizio chimico militare, presidente;

b) di tre professori ordinari di Regia università o di istituti superiori equipollenti;

c) di un esperto, civile o militare, nelle materie sulle quali vertono gli esami.

Un ufficiale superiore addetto al servizio chimico militare esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova e di dieci punti per la valutazione dei titoli.

Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei, si osserveranno le norme degli articoli 35, 36, 37, 38, 39 e 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato

A parità di punti ha la precedenza, in graduatoria, il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conferiti agli insigniti di medaglie al valore militare, ai mutilati ed invalidi di guerra, ai feriti in combattimento, agli insigniti di croce di guerra, ai combattenti, a coloro che siano stati comunque addetti al servizio chimico militare.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della loro domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la preferenza.

Art. 6.

Il vincitore del concorso dovrà sostenere un periodo di prova di mesi sei, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 500.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1924.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO.

Programma di esame per il concorso a specialista tecnico capo del servizio chimico militare.

I. *Prova scritta*: Un tema riguardante la costituzione, la preparazione ed i caratteri principali di quelle sostanze che vengono chiamate gas asfissianti, nonchè sopra i prodotti che servono a neutralizzarle.

II. *Prova pratica*: Consistera nello stabilire la composizione e nel determinare la natura di una sostanza organica ovvero nella separazione ed identificazione di due o più sostanze organiche. Relazione scritta sui risultati.

III. *Prova orale*:

a) Riguarderà un argomento di chimica generale od applicata che sarà indicato 24 ore prima. Inoltre sarà discussa la prova scritta e la prova pratica.

b) Traduzione in italiano di qualche brano di chimica o di chimica fisica dal tedesco o dall'inglese.

N.B. — La Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo per l'esecuzione delle varie prove, nonchè i libri di cui sarà consentita la consultazione.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 96. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 123 concernente l'ordinamento della commissione suprema di difesa.** — (Gabinetto del ministro). — 4 gennaio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 43, del 21 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2957, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 813, che sostituisce l'art. 3 del Regio decreto sopracitato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita la Commissione suprema di difesa, quale organo interministeriale, allo scopo di coordinare lo studio e la risoluzione delle questioni attinenti alla difesa nazionale e di stabilire le norme per lo sfruttamento di tutte le attività nazionali ai fini della difesa stessa.

Art. 2.

La Commissione suprema di difesa è costituita da un Comitato deliberativo e da organi consultivi.

Art. 3.

Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;

il Duca della Vittoria, maresciallo d'Italia, Armando Diaz, vice-presidente;

il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per l'interno, il Ministro per le finanze, il Ministro per la guerra, il Ministro per la marina, il Ministro per le colonie, il Ministro per l'economia nazionale, il Ministro per le comunicazioni e il Commissario per l'aeronautica, membri.

Possono essere chiamati a prenderne parte anche altri Ministri come membri con voto deliberativo quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il presidente del Consiglio dell'Esercito;
il presidente del Comitato degli ammiragli;

il presidente del Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui al seguente art. 5);

il comandante generale dell'Aeronautica;

il capo di Stato maggiore centrale del Regio esercito;

il capo di Stato maggiore della Regia marina.

Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere ed emana le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

Organo per la notifica dei provvedimenti è la segreteria generale della Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Sono organi consultivi della Commissione suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'Esercito (istituito con R. decreto 16 gennaio 1921, n. 3);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale (di cui all'art. 5 del presente decreto).

Art. 5.

Il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale è organo di studio e consultivo della Commissione suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, alla organizzazione ed all'impiego delle risorse del Paese occorrenti per la guerra.

Esso è composto: di un presidente nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei seguenti membri:

1° il capo di Stato maggiore centrale del Regio esercito;

2° il capo di Stato maggiore della Regia marina;

3° il comandante generale dell'Aeronautica;

4° il direttore generale della Banca d'Italia;

5° il direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

6° il segretario generale della Commissione suprema di difesa;

7° undici direttori generali o capi servizio delle Amministrazioni dello Stato, delegati o permanentemente o volta a volta, secondo le questioni da trattare, dai Ministeri degli esteri, interni, finanze, colonie, economia nazionale, lavori pubblici, istruzione, giustizia, comunicazioni (uno per la marina mercantile ed uno per le poste e telegrafi) e dal Commissariato per l'emigrazione;

8° undici presidenti o rappresentanti delle grandi associazioni tecnico culturali ed economiche del Paese nominati dal presidente del Comitato, sentite le associazioni stesse;

9° undici rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e della economia, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il presidente del Comitato.

I rappresentanti, di cui ai precedenti numeri 8 e 9, durano in carica due anni; al 1° luglio 1925 scade la metà di essi in base a sorteggio.

Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, a volta a volta, persone scelte fra i particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

Il Comitato è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

Art. 6.

La segreteria generale, in base agli ordini ricevuti dal presidente della Commissione, raccoglie e coordina le questioni che devono essere sottoposte agli organi consultivi e quindi al Comitato deliberativo, e notifica ai vari Ministeri le decisioni del Comitato medesimo.

Provvede infine anche al funzionamento del servizio di segreteria per il Comitato per la preparazione della mobilitazione nazionale, coordinando i lavori delle varie sezioni in esecuzione agli ordini del presidente del Comitato stesso.

La composizione della segreteria generale è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio, sentiti i Ministri interessati.

Art. 7.

Ogni altra disposizione occorrente per l'esecuzione del presente decreto, verrà data con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e presa, ove occorra, di concerto coi Ministeri interessati.

I nostri decreti 20 dicembre 1923, n. 2957, e 4 maggio 1924, n. 813, sono abrogati.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — REVEL — CIANO — LANZA DI SCALEA — NAVA — DE' STEFANI.

N. 97. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto recante modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto del Nostro Luogotenente in data 27 ottobre 1918, col quale fu approvato il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'intesa coi ministri dell'interno, delle finanze e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai paragrafi 168, 169 e 184 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, approvato con decreto luogotenenziale del 27 ottobre 1918 e modificato con decreto reale 3 giugno 1920, sono sostituiti i seguenti:

§ 168. — I militari del corpo reale equipaggi, trasferiti nelle compagnie di disciplina speciali e quelli incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina di punizione restano ascritti alla leva di mare e rimangono nelle compagnie stesse il tempo necessario per compiere la ferma contratta a termini della legge sulla leva di mare, ultimata la quale, sono congedati, salvo il disposto del precedente § 166 per gli appartenenti alle compagnie di punizione, e sono trasferiti nella forza in congedo della R. Marina.

§ 169. — I militari del corpo reale equipaggi, incorporati temporaneamente nelle compagnie di disciplina di punizione, continuano negli obblighi di servizio assunti nella R. Marina e rimangono nelle compagnie stesse per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, che può essere loro prolungato, secondo quanto è disposto dai paragrafi 370 e 371 del regolamento. A punizione ultimata, fanno ritorno al corpo di provenienza in marina.

Tanto gli incorporati definitivamente, quanto gli incorporati temporaneamente, vanno considerati, durante la permanenza nelle compagnie di disciplina, come soldati del R. Esercito e sono soggetti alla disciplina, al codice e alle leggi per lo stesso vigenti.

§ 184. — Per le modalità di congedamento e per l'assegnazione ai centri di mobilitazione in marina dei militari del corpo reale equipaggi incorporati definitivamente nelle compagnie di disciplina, allorchè abbiano titolo al congedo, nonchè per il ritorno ai corpi in marina degli incorporati provvisoriamente, che si trovino in condizione di esser liberati dalle compagnie stesse, il comando degli stabilimenti militari di pena prenderà tempestivamente accordi col Ministero della marina.

Al § 171 è aggiunto il comma seguente:

« Così nel primo, come nel secondo caso, potrà, per altro, concedersi, a domanda, dal Ministero della guerra e previa annuenza del comando generale della R. Guardia di Finanza, la commutazione della ferma di incorporazione in quella di leva, salvo sempre il disposto del precedente § 166.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI GIORGIO — FEDERZONI — DE STEFANI — THAON DI REVEL.

N. 98. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Graduatoria generale di merito degli ammessi al concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori in S. A. P. nel corpo di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 26 febbraio 1925.

A scioglimento della riserva fatta con la circolare 241 del *giornale militare* 1924, si notifica, in relazione agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 4 giugno 1923, ed agli effetti della lettera *b*), prima parte, dell'art. 2 del R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923, la graduatoria generale di merito degli ammessi al concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori nel corpo di amministrazione.

1.	Capitano	compl. fant.	MUSSO Riccardo
2.	Tenente	compl. fant.	SALVETTI Silvano
3.	Capitano	compl. fant.	DUCHETTI Memmo
4.	Tenente	compl. fant.	MALASOMMA Alfredo
5.	»	compl. fant.	RECINE Italo
6.	Capitano	compl. suss.	FORTUNATO Francesco
7.	»	compl. fant.	GIUFFRIDA Michele
8.	»	compl. fant.	GIGLIONI Giacomo
9.	Tenente	compl. fant.	CACCIATORE Francesco
10.	Capitano	compl. fant.	SESSA Michele
11.	Tenente	compl. fant.	ALAGNA Francesco
12.	»	compl. amm.	PICCOLI Luigi
13.	»	compl. amm.	BALDASSARRE Arturo
14.	»	compl. artigl.	SANTONI de SIO Fernando
15.	Capitano	compl. fant.	PETREI Italo
16.	Tenente	compl. fant.	ROBERTIELLO Federico
17.	»	compl. suss.	FEDELE Camillo
18.	Capitano	compl. fant.	STORNIOLO Francesco
19.	»	compl. fant.	SEVERINO Vincenzo
20.	Tenente	compl. amm.	LEONI Gualtiero
21.	»	compl. fant.	PULIGHEDDU Michele
22.	Capitano	compl. fant.	TINEBRA Salvatore
23.	»	compl. fant.	TRETOLA Giovanni
24.	Tenente	compl. fant.	CIRANNI Carlo
25.	»	compl. amm.	DE FEO Baldassarre
26.	»	compl. amm.	GIANNUZZI Guido

27.	Tenente	compl. fant.	PASTORE GALDERIO Antonio
28.	»	compl. artigl.	GIOVANNETTI Azzolino
29.	»	compl. fant.	COCOLA Giacomo
30.	Capitano	compl. amm.	PERNA Umberto
31.	»	compl. fant.	MANCINELLI Michele
32.	Tenente	compl. amm.	D'AQUINO Giuseppe
33.	»	compl. artigl.	DI PALMA Giuseppe
34.	»	compl. fant.	CHECCACCI Ettore
35.	»	compl. fant.	DEGL'INNOCENTI Fernando
36.	»	compl. fant.	GIANFORMAGGIO Francesco
37.	»	compl. amm.	VERGA Francesco
38.	»	compl. amm.	SALETTI Ettore
39.	»	compl. amm.	VALLONE Raffaele
40.	»	compl. suss.	MALATO Salvatore
41.	Capitano	compl. fant.	TAGLIAFERRI Ugo
42.	Tenente	compl. cavall.	RAINIERI Enrico
43.	Capitano	M. T. fant.	ASEI CONTE Pietro
44.	Tenente	compl. fant.	MEZZETI Angelo
45.	»	compl. fant.	SOLINI Nunzio
46.	»	compl. suss.	BAGLIO Vincenzo
47.	Capitano	compl. fant.	MILITO Francesco
48.	Tenente	compl. fant.	DI GIORGIO Salvatore
49.	Capitano	M. T. fant.	CUNICO Marino
50.	Tenente	compl. comm.	MINEO Vincenzo
51.	»	compl. suss.	VENEROSO Antonino
52.	»	compl. fant.	ANASTASI Salvatore
53.	»	compl. fant.	LENA Carlo Alberto
54.	»	compl. amm.	MUROLO Francesco
55.	»	compl. amm.	MACCIO Raimondo
56.	»	compl. amm.	DE MARTINO Leonardo
57.	Capitano	compl. fant.	VALENTINI Vincenzo
58.	»	compl. fant.	MORGANTINI Archimede
59.	Tenente	compl. amm.	SCARPELLI Rocco
60.	»	compl. amm.	DE CADILHAC Gastone
61.	»	compl. fant.	EROLI Albino
62.	»	compl. artigl.	CONSIGLIO Emilio
63.	»	compl. fant.	FERRANTE Silvio
64.	»	compl. fant.	BOLDRIN Giovanni
65.	»	compl. suss.	GUARINO Michele
66.	»	compl. amm.	COMANDUCCI Arduino
67.	»	compl. suss.	IANNUCCELLI Silvio
68.	»	compl. artigl.	MURA Giordano

69.	Tenente	compl.	fant.	MELLO RELLA Flaminio
70.	»	compl.	fant.	BIANHI Ferdinando
71.	Capitano	compl.	fant.	CARRABINO Gaetano
72.	Tenente	compl.	fant.	ZOLFI Giuseppe
73.	Capitano	compl.	artigl.	CAMINITI Giuseppe
74.	Tenente	compl.	fant.	VANCHERI Tommaso
75.	»	compl.	artigl.	INSANA Aurelio
76.	»	compl.	amm.	APOLLONI Alfredo
77.	Capitano	compl.	amm.	CERVINI Mariotto
78.	Tenente	compl.	amm.	CARDELLO Armando
79.	»	compl.	amm.	CAPUTO Luigi
80.	»	compl.	fant.	BULLO Baldo
81.	»	compl.	fant.	MATTANA Gaetano
82.	Capitano	compl.	fant.	POLVERINI Aldo
83.	Tenente	compl.	fant.	GIOCONDI Cesare
84.	»	compl.	fant.	LEMBO Nicola
85.	»	compl.	fant.	MORUZZI Alberto
86.	»	compl.	fant.	STASIO Francesco
87.	»	compl.	amm.	CAMBA Pietro
88.	»	compl.	fant.	PIERALLINI Pietro
89.	»	compl.	amm.	DI BILIO Francesco
90.	Capitano	compl.	fant.	MARTINES Alfredo
91.	»	compl.	fant.	GARDELLI Ezio
92.	Tenente	compl.	amm.	BARBONI Goffredo
93.	Capitano	compl.	fant.	CANNARSA Nicola
94.	Tenente	compl.	fant.	GARLATTI Aurelio
95.	»	compl.	fant.	SCHIAVONI Vincenzo
96.	»	M. T.	fant.	SOMA' Donato
97.	»	compl.	fant.	PACELLA Luigi
98.	»	compl.	fant.	LA ROSA Luca Guido
99.	Capitano	compl.	comm.	BIANCHINI Enrico
100.	Tenente	compl.	amm.	COLLI Siro
101.	»	compl.	amm.	INTERLANDI Mariano
102.	»	compl.	fant.	MORANDI Giovanni
103.	»	compl.	amm.	POSTIGLIONE Nino
104.	»	compl.	amm.	MONTALBANO Pietro
105.	Capitano	compl.	fant.	FESTA Antimo
106.	Tenente	compl.	fant.	CAVALLARI Luigi
107.	»	compl.	fant.	POLIZZI Pietro
108.	»	compl.	amm.	ACCARDI Giuseppe
109.	»	compl.	amm.	RABITTI Roberto
110.	»	compl.	fant.	GROSSI Aldo

111.	Tenente	compl. fant.	STERNINI Ennio
112.	»	compl. amm.	SQUARZONI Gino
113.	»	compl. fant.	CREAZZO Igino
114.	» »	compl. fant.	BOLLA Mario
115.	Capitano	compl. fant.	MACCHIA Giovanni
116.	Tenente	compl. fant.	CLEOPE Lucio
117.	»	compl. amm.	GRASSO Giovanni
118.	»	compl. fant.	DEL CORONA Antonio
119.	Capitano	compl. amm.	PEPE Emanuele
120.	Tenente	compl. amm.	CONTI Alfredo
121.	»	compl. comm.	DONNAMARIA Vincenzo
122.	»	compl. fant.	COCCHIA Mario
123.	»	compl. fant.	APPICCIUTOLI Domenico
124.	»	compl. fant.	GIUGNI Giovanni
125.	Capitano	compl. fant.	MONTINI Armando
126.	Tenente	compl. fant.	MUSSOLIN Luigi
127.	»	compl. fant.	BARBAGLI Umberto
128.	»	compl. fant.	IRACI Giuseppe
129.	»	compl. amm.	CANDIA Vincenzo
130.	»	compl. artigl.	MENTASTI Carlo
131.	»	compl. fant.	PETRONE Giuseppe
132.	»	compl. fant.	GRAMATICA Biagio
133.	»	compl. artigl.	MARINO Carmelo
134.	Capitano	compl. fant.	DURANDO Antonio Alberto
135.	»	compl. fant.	DE CARLI Armando
136.	Tenente	compl. fant.	TERLIZZI Giuseppe
137.	Capitano	compl. fant.	FERRARI Gino
138.	»	compl. suss.	DE ANGELIS Francesco
139.	Tenente	compl. fant.	LANZONI Renato
140.	»	compl. fant.	BRUNO Giordano
141.	Capitano	compl. amm.	PIETROPOLI Giuseppe
142.	»	M. T. fant.	MEZZETTI Mariano
143.	Tenente	compl. amm.	BARIONA Ottavio
144.	Capitano	compl. fant.	NICOLETTI Camillo
145.	»	compl. fant.	CONSORTI Alberto
146.	»	compl. suss.	DE MATTIA Nicola
147.	Tenente	compl. fant.	TORRENTE Paolo
148.	»	compl. fant.	CERULLI Dante
149.	Capitano	compl. fant.	SANNA Antonio
150.	»	compl. fant.	LIOTTA Giuseppe
151.	Tenente	compl. fant.	GARIPOLI Giuseppe
152.	Capitano	compl. fant.	ZUNINO Pietro

153.	Tenente	compl. fant.	ROSSI Giusto
154.	»	compl. fant.	NASCA Giuseppe
155.	Capitano	compl. suss.	MOCERINO Ernesto
156.	»	compl. comm.	MILONE Antonio
157.	Tenente	compl. suss.	GRILLO Girolamo
158.	»	compl. fant.	PAOLINI Ferdinando
159.	»	compl. fant.	DI GIACOMO Leonardo
160.	Capitano	M. T. fant.	BORTOLOTTO Luigi
161.	Tenente	compl. fant.	ROSANO Emanuele
162.	»	compl. fant.	CATALDI Arduino
163.	Capitano	compl. fant.	ATTANASIO Francesco
164.	Tenente	compl. fant.	FUMAROLA Giuseppe
165.	»	compl. fant.	LEONGITO Luigi
166.	»	compl. suss.	ZECCA Angelo
167.	»	compl. fant.	LALLI Flaminio
168.	»	compl. fant.	COLESANTI Carlo
169.	Capitano	compl. amm.	CORSARO Luigi
170.	»	compl. fant.	MORELLI Roberto
171.	Tenente	compl. fant.	SPREAFICO Giacomo
172.	Capitano	M. T. fant.	SOLDAINI Luigi
173.	Tenente	compl. fant.	GALLI Giuseppe
174.	Capitano	compl. fant.	DI GERONIMO Antonino
175.	»	compl. fant.	BORRACCI Bruno
176.	»	compl. fant.	SCARPA Giuseppe
177.	Tenente	M. T. amm.	RUSSO Francesco
178.	»	compl. fant.	ANGOTTI Alfonso
179.	»	compl. amm.	RESTIVO Giuseppe
180.	»	compl. suss.	MASSARI Luigi
181.	»	compl. fant.	BONICA Vincenzo
182.	»	compl. fant.	PRESTIGIACOMO Emilio
183.	»	compl. artigl.	NIZZOLA Emilio
184.	»	compl. cavall.	BEGLIOMINI Rodolfo
185.	»	compl. fant.	CARLINI Giulio
186.	»	compl. fant.	LICARI Emanuele
187.	»	compl. fant.	SCHILLACI Giovanni
188.	»	compl. fant.	PALMIERI Romualdo
189.	»	compl. artigl.	RUTA Francesco
190.	»	compl. fant.	PAOLETTI Giuseppe
191.	»	compl. fant.	MESSINA Giuseppe
192.	Capitano	compl. fant.	BUZZANCA Antonino
193.	Tenente	compl. fant.	BRACCINI Corradino
194.	»	compl. fant.	PROZZO Valentino

195.	Tenente	compl. fant.	DI GUGLIELMO Armando
196.	Capitano	compl. fant.	GARRO Giuseppe
197.	Tenente	compl. fant.	COSENZA Giuseppe
198.	»	compl. fant.	ORSINI Umberto
199.	Capitano	compl. fant.	ZANOLLI Bruno
200.	»	M. T. fant.	ARMINIO Guido
201.	Tenente	compl. fant.	GAGGIOLI Giuseppe
202.	»	compl. fant.	GALLI Cesare Augusto
203.	»	M. T. fant.	BERLENDA Luigi
204.	»	compl. fant.	APREA Vincenzo
205.	»	compl. fant.	LO GIUDICE Giuseppe
206.	Capitano	compl. fant.	VENTURUCCI Luigi
207.	Tenente	compl. fant.	GRAPPELLI Riccardo
208.	»	compl. fant.	AVIGLIANO Antonio
209.	»	compl. fant.	FERRARIO Alessandro
210.	Sottoten.	compl. fant.	BARATELLA Livio
211.	Tenente	compl. fant.	RUVOLO Giuseppe
212.	Capitano	M. T. fant.	RICCI Amedeo
213.	Tenente	compl. amm.	BELTRAME Luigi
214.	»	compl. fant.	CORREALE Ugo
215.	»	compl. amm.	TERMINE Attilio
216.	»	compl. fant.	BRAVI Alfonso
217.	»	compl. genio.	IANNACCARO Ugo
218.	Capitano	compl. artigl.	PIETRAVALLE Giuseppe
219.	»	compl. fant.	MACHERELLI Pietro
220.	Tenente	compl. fant.	GARZIERI Giuseppe
221.	»	compl. amm.	GIULIANI Roberto
222.	»	compl. artigl.	BALIS CREMA Luigi
223.	»	compl. fant.	TAGLIANETTI Amedeo
224.	»	compl. fant.	SABETTA Silvio
225.	Capitano	compl. fant.	OGGIANO Alessandro
226.	Tenente	compl. artigl.	SCARANTINO Biagio
227.	»	compl. fant.	NOBILE Giovanni
228.	»	compl. fant.	DEL DUCA Vincenzo
229.	»	compl. genio.	BERTA Giovanni
230.	»	compl. fant.	BARBARISI Francesco
231.	»	compl. suss.	MANCINI Donato
232.	»	compl. fant.	PERCARIO Galileo
233.	»	compl. fant.	VAIRA Renato
234.	»	compl. fant.	MELILLI Carlo
235.	»	compl. fant.	TROTTA Amedeo
236.	»	compl. artigl.	PURINAN Umberto

237.	Tenente	compl. amm.	GERACI Matteo
238.	»	compl. fant.	MORABITO Luigi
239.	»	compl. fant.	MAZZA Emilio
240.	Capitano	compl. fant.	NAPOLI Salvatore
241.	Tenente	compl. fant.	CORDARA Giuseppe
242.	»	compl. artigl.	COSTANTINO Napoleone
243.	»	compl. fant.	CICHE' Giuseppe
244.	»	compl. fant.	CONTU Giuliano
245.	»	compl. fant.	FISICARO Giuseppe
246.	»	compl. fant.	SCUNCIA Giuseppe
247.	»	compl. fant.	COCOZZA Raffaele
248.	»	M. T. amm.	BELLARDI Giovanni
249.	»	compl. fant.	VILLA Carmine
250.	»	compl. amm.	TALLONE Giuseppe
251.	»	compl. fant.	MAROTTA Roberto
252.	»	compl. fant.	SPAGNOLETTI Oreste
253.	»	compl. fant.	FORTE Giuliano
254.	»	compl. fant.	CIANCIO Gennaro
255.	Capitano	compl. fant.	CELANI Giuseppe
256.	Tenente	compl. fant.	GOMEZ PALOMA Edoardo
257.	»	compl. fant.	MAGLIENTI Ugo
258.	»	compl. fant.	ADORNO Salvatore
259.	»	compl. fant.	D'AMBROSIO Gelsomino
260.	»	compl. amm.	BERNAVA Giuseppe
261.	»	compl. fant.	AUDI GRIVETTA Emilio
262.	»	compl. fant.	BIANDRATE Lino
263.	»	compl. fant.	TAMBURRINO Salvatore Gustavo
264.	»	compl. suss.	SANTINI Alfredo
265.	»	compl. fant.	MANGIONE Andrea
266.	»	compl. amm.	VINCI Salvatore
267.	»	compl. fant.	VIRGINTINO Luigi
268.	»	compl. fant.	FRANCESCHINI Cesare
269.	Sottoten.	compl. fant.	GULI' Michele
270.	Tenente	compl. fant.	LEOPOLDO Salvatore
271.	»	compl. fant.	PESCI FELTRI Ettore
272.	»	compl. fant.	GUADAGNO Francesco
273.	»	compl. fant.	GAMBINO Guglielmo
274.	Capitano	compl. fant.	PARRINELLO Francesco
275.	Tenente	compl. fant.	PAPINI Gregorio
276.	»	compl. amm.	ANTONELLI Tommaso
277.	»	compl. amm.	VARALE Mario
278.	»	compl. amm.	TIROTTI Paolo

279.	Capitano	compl. comm.	SERRAGLINI Guido
280.	Tenente	compl. fant.	BRIGUGLIO Antonio
281.	Capitano	compl. suss.	CASTELLANA Luigi
282.	Tenente	compl. amm.	ROSSI Vitaliano
283.	»	compl. fant.	BENENATI Antonio
284.	»	compl. fant.	ZURLO Enrico
285.	»	compl. fant.	FIORE Donati Alfeo
286.	»	compl. fant.	CRISTOFOLI Severino
287.	Capitano	compl. fant.	GIGLIUCCI Arturo
288.	Tenente	compl. fant.	BONITO Giuseppe
289.	»	compl. fant.	FAUCI Calogero
290.	Capitano	compl. fant.	ROSANIGO Salvatore
291.	Tenente	compl. artigl.	FANTI Ernesto
292.	»	compl. fant.	VALLE Vittorio
293.	»	compl. fant.	MENZIONE Amleto
294.	»	M. T. fant.	PINCHERLE Bruno
295.	Capitano	compl. fant.	SCALI Gio. Battista
296.	Tenente	compl. fant.	PARUTA Giacomo
297.	»	compl. fant.	ROCCO Francesco
298.	»	compl. fant.	REGIS Giuseppe
299.	Capitano	M. T. fant.	TRAVERSO Adelmo
300.	Tenente	compl. fant.	D'ANGELO Ernesto
301.	»	compl. fant.	CONTI Emilio Salvatore
302.	»	compl. fant.	CASANO Francesco
303.	Capitano	compl. fant.	RIPOLI Edoardo
304.	Tenente	compl. fant.	SCARDAMAGLIA Francesco
305.	Capitano	compl. fant.	RIZZI Alfredo
306.	»	compl. fant.	GEMMA Gioacchino
307.	Tenente	compl. fant.	RISPOLI Pasquale
308.	»	compl. fant.	D'ARGENIO Oreste
309.	Capitano	compl. fant.	LIMONGELLI Cesare
310.	Tenente	compl. fant.	VOLA Pietro
311.	»	compl. fant.	D'ANGELO Edoardo
312.	»	compl. artigl.	IODICE Vincenzo
313.	»	compl. fant.	BOSCO Salvatore
314.	»	compl. fant.	MARELLO Cesare
315.	»	compl. fant.	DUSCIO Antonio
316.	»	compl. amm.	SPIGOLON Fausto
317.	»	M. T. fant.	BARTOLI AVVEDUTI Sebastiano
318.	»	compl. fant.	BARBALATO Emanuele
319.	»	compl. fant.	D'ELIA Vincenzo
320.	»	compl. fant.	ZUCCARELLO Giuseppe

321.	Tenente	compl. fant.	CASTELLANI Mario
322.	»	compl. artigl.	IANNUCCI Italo
323.	»	compl. fant.	PUDDU Teofilo
324.	»	M. T. fant.	SANI Renato
325.	»	M. T. fant.	BUCCINI Alfredo
326.	Capitano	M. T. fant.	CARBONARO Carmelo
327.	»	compl. fant.	CESARETTI Paolo
328.	Tenente	compl. fant.	LATERZA Domenico
329.	»	compl. fant.	RUCCI Michele
330.	Capitano	compl. fant.	NOVELLI Giovanni
331.	Tenente	compl. genio.	LORA Giovanni
332.	»	M. T. fant.	VERDE Pietro
333.	»	compl. fant.	LAURIA Emanuele
334.	»	compl. fant.	PALA Salvatore
335.	»	compl. amm.	DEL FRA' Michele
336.	»	compl. fant.	CORDIER Edgardo
337.	»	compl. fant.	MIANI Domenico
338.	»	compl. fant.	PINTOR Mario
339.	»	compl. amm.	PACIELLO Giovanni
340.	»	compl. fant.	ANTONAROLI Angelo
341.	»	compl. fant.	BARBATO Pasquale
342.	»	compl. fant.	POLIO Vincenzo
343.	»	M. T. amm.	FRANCARDO Giuseppe
344.	»	compl. fant.	MARLETTA Domenico
345.	Capitano	compl. fant.	CRISTALDI Giuseppe
346.	»	M. T. fant.	TIZIANI Lorenzo
347.	Tenente	compl. fant.	BALDI Maurizio
348.	»	M. T. genio.	GIARDINELLI Mario
349.	»	compl. fant.	MELE Eusebio
350.	»	compl. fant.	MATTINA Alberico
351.	»	compl. fant.	GABRIELLI Umberto
352.	Capitano	compl. fant.	GRASSO Giuseppe
353.	Tenente	compl. artigl.	RUSSO Guido
354.	»	compl. fant.	FELLI Giuseppe
355.	Capitano	M. T. fant.	GENOVA Umberto
356.	Tenente	compl. fant.	VESCOVI Lapo
357.	»	compl. amm.	PUGLISI Giuseppe
358.	»	compl. fant.	COPPOLA Federico
359.	»	compl. fant.	CASINI Edoardo
360.	Capitano	compl. fant.	GENTILE Umberto
361.	Tenente	compl. fant.	DE BONIS Edoardo
362.	»	compl. fant.	CASERTANO Nicola

363.	Tenente	compl.	fant.	PESCIALLO Federico
364.	»	compl.	fant.	GIANNANDREA Emilio
365.	»	compl.	amm.	VAIRELLO Gaspare
366.	»	compl.	fant.	SCHINGO Salvatore
367.	»	compl.	amm.	MARTINENGO Giuseppe
368.	»	compl.	fant.	SCOGNAMIGLIO Filippo
369.	»	compl.	fant.	MIRADANTI Diego
370.	»	compl.	fant.	RUSSO Arturo
371.	»	compl.	genio.	MONTANARI Ignazio
372.	»	compl.	fant.	DENARO Cesare
373.	»	compl.	fant.	COLANTUOMO Cesare
374.	»	compl.	fant.	BARTOLI Zuinlio
375.	»	compl.	artigl.	CARLONI Guido
376.	Capitano	compl.	fant.	BARONI Giorgio
377.	Tenente	compl.	artigl.	BORGHESE Emilio
378.	»	compl.	fant.	FORLENZA Michele
379.	»	compl.	amm.	ALIBERTI Ettore
380.	»	compl.	fant.	PULEO Antonino
381.	»	compl.	fant.	DE CHIARA Pasquale
382.	»	compl.	fant.	PERRICONE Ernesto
383.	»	compl.	suss.	FABI Antonio
384.	Capitano	compl.	fant.	GIORDI Bruno
385.	Tenente	compl.	artigl.	PIOLETTI Genesio
386.	»	compl.	fant.	AMOROSO Roberto
387.	»	compl.	fant.	CONTICELLO Giovanni Battista
388.	»	compl.	artigl.	PROFETA Renato
389.	»	compl.	fant.	MARONE Armando
390.	»	compl.	artigl.	DAMIANI Domenico
391.	»	compl.	fant.	FIORILLO Camillo
392.	»	compl.	fant.	CALDERARO Filippo
393.	Capitano	compl.	fant.	PALMA Filippo
394.	Tenente	compl.	fant.	CONTINO Beniamino
395.	»	compl.	fant.	RICUCCI Angelo
396.	»	compl.	fant.	MASARACCHIA Antonino
397.	Capitano	compl.	fant.	RAMPELLO Francesco
398.	Tenente	compl.	fant.	RAMETTA Salvatore
399.	Capitano	compl.	fant.	SPADARO Giuseppe
400.	»	M. T.	fant.	GARZIERI Costantino
401.	Tenente	compl.	fant.	Amodeo Liborio
402.	Sottoten.	compl.	fant.	VACATELLO Carmelo
403.	Tenente	compl.	fant.	DALL'ERBA Lorenzo
404.	Capitano	compl.	fant.	GALLO Giuseppe

405.	Tenente	compl.	fant.	VARGAS Vincenzo
406.	»	compl.	fant.	BONICELLI Vittorio
407.	»	compl.	fant.	IRACE Pasquale
408.	»	compl.	artigl.	BENAMOZEGH Alessandro
409.	»	compl.	suss.	CANTINI Erminio
410.	»	compl.	fant.	LIGUORI Nunziante
411.	Capitano	M. T.	fant.	PAPPALARDO Francesco
412.	Tenente	compl.	fant.	GRASSO Nicolò
413.	»	compl.	fant.	ANGIULLI Francesco
414.	»	M. T.	comm.	MAMBELLI Pietro
415.	»	compl.	suss.	MEZZETTI Giuseppe
416.	»	compl.	fant.	FESTUCCI Attilio
417.	»	compl.	fant.	LICATA Paolo
418.	»	compl.	fant.	GORETTI Giuseppe
419.	Sottoten.	compl.	fant.	BRIZI Giuseppe
420.	Tenente	compl.	fant	GANGITANO Alfonso
421.	Tenente	compl.	fant.	BRUNO Giovanni
422.	»	compl.	fant.	BERTOLOTTO Guido
423.	»	compl.	fant.	CROVATO Agostino
424.	Capitano	compl.	fant.	MARINO Antonino
425.	Tenente	compl.	fant.	SANTALUCIA Alfredo
426.	»	compl.	fant.	STEFANELLI Giovanni
427.	»	compl.	fant.	TARONE Rocco
428.	»	compl.	fant.	PINNA Albino
429.	»	compl.	artigl.	PICCIOTTO Umberto
430.	»	compl.	fant.	BELLARIA Giuseppe
431.	»	compl.	fant.	CACCIA Mario
432.	»	compl.	fant.	LAMANNA Saverio
433.	»	compl.	fant.	SCIUTO Gaetano
434.	»	compl.	amm.	SERRA Sergio
435.	»	compl.	fant.	BRUNI Giovanni
436.	»	compl.	amm.	DELL'AMORE Rodolfo
437.	»	compl.	fant.	DI PAOLOANTONIO Amedeo
438.	»	compl.	amm.	BATTIGLIA Fernando
439.	»	compl.	fant.	GAMBIERA Pietro
440.	»	compl.	fant.	PALMERIO Pietro
441.	»	compl.	fant.	SANTOMARTINO Arturo
442.	»	compl.	fant.	FABRIZI Fabrizio Pietro
443.	»	compl.	fant.	ROSSI Orlando
444.	»	compl.	fant.	MACCATI Ugo
445.	»	compl.	fant.	BORZI Antonino
446.	Capitano	compl.	fant.	MARINO Nicolò

447.	Tenente	compl. fant.	GARZI Nunzio
448.	»	compl. artigl.	LIGUORI Francesco
449.	»	compl. fant.	MELLINA Carmelo
450.	Sottoten.	compl. fant.	PANZICA Ercole
451.	Tenente	compl. fant.	GRANDE Saverio
452.	»	compl. fant.	BRIGNOLI Celestino
453.	»	compl. fant.	CICCIARELLI Grazio
454.	»	compl. fant.	MILOCCO Antonio
455.	»	compl. fant.	CAGNETTA Valentino
456.	»	compl. fant.	MOTTA Giuseppe
457.	»	compl. fant.	BALDASSARRE Alfredo
458.	»	compl. artigl.	BALSAMO Emilio
459.	»	compl. fant.	ALFONSO Giuseppe
460.	»	compl. fant.	CARRERA Cesare
461.	»	compl. amm.	CESARANO Eugenio
462.	»	compl. amm.	ANTONINO Ubaldo
463.	»	compl. fant.	ACAMPA Giuseppe
464.	»	compl. fant.	ROTA Michele
465.	Capitano	compl. fant.	SARDA Domenico
466.	Tenente	compl. fant.	CEI Vittorio
467.	»	compl. fant.	RONDANA Giuseppe
468.	»	compl. fant.	GREGO Filippo
469.	»	compl. fant.	PELAIA Bruno
470.	»	compl. fant.	MASU Armando
471.	»	compl. fant.	RUSSO Giuseppe
472.	»	compl. artigl.	MELLONI Bruto
473.	»	compl. fant.	MORGANTE Pasquale
474.	»	compl. fant.	TITOMANLIO Pellegrino
475.	»	compl. fant.	CASTELLINI Gualtiero
476.	»	compl. fant.	LO VECCHIO Giuseppe
477.	»	compl. fant.	VOLPE Giuseppe
478.	»	compl. artigl.	MANGANO Domenico
479.	»	compl. fant.	PINTUCCI Oreste
480.	»	compl. artigl.	SANTORO Oreste
481.	»	compl. fant.	GALASSI Giovanni Battista
482.	»	compl. fant.	ADAMO Giovanni
483.	Capitano	compl. fant.	SALAMON Luigi
484.	Tenente	compl. fant.	TRAPANI Ferdinando
485.	»	compl. fant.	RETTURA Antonio Mario
486.	»	compl. fant.	BIGLIA Edmondo
487.	»	compl. fant.	BO Evasio
488.	»	compl. amm.	SERRANTI Gino

489.	Tenente	compl.	fant.	DE RIU Stefano
490.	»	compl.	amm.	VOLPE PRIGNANO Domenico
491.	»	compl.	fant.	PIRRONE Stanislao
492.	»	M. T.	fant.	DI GREGORIO Rosario
493.	Sottoten.	compl.	fant.	SARRANTONIO Ernesto
494.	Capitano	M. T.	fant.	SANTONI Ugo
495.	»	compl.	fant.	TRIPICIANO Giuseppe
496.	Tenente	compl.	fant.	CIONFI Aldo
497.	»	compl.	fant.	ROMANO Carlo
498.	»	compl.	fant.	MORRA Francesco
499.	»	compl.	fant.	IACONA Salvatore
500.	»	compl.	fant.	VASSELLI Giovanni
501.	»	M. T.	fant.	SANACORE Salvatore
502.	Capitano	compl.	fant.	ANGIOLILLO Alfredo
503.	Tenente	compl.	fant.	GABRIELLI Giovanni
504.	»	compl.	fant.	AUGUGLIARO Rosario
505.	»	compl.	fant.	BAIA Antonio
506.	»	compl.	fant.	ARGENTIERI Antonio
507.	»	comp..	fant.	MACCIO' Serafino
508.	»	compl.	artigl.	CANCELLIERI Lino
509.	»	compl.	artigl.	MARRA Domenico
510.	»	compl.	fant.	LUCIANO Paolino
511.	»	compl.	artigl.	BRUSCOLI Pompeo
512.	»	compl.	fant.	MARZEDDU Antonio
513.	»	compl.	fant.	RUGGERI Ruggero
514.	Capitano	compl.	fant.	CAMPINI Umberto
515.	»	compl.	fant.	PALONI Filippo
516.	Tenente	compl.	fant.	NICOLARDI Guido
517.	»	compl.	artigl.	CANCEDDA Ubaldo
518.	Capitano	compl.	fant.	SARPI Lucio
519.	Tenente	compl.	fant.	DE NICOLA Amedeo
520.	»	compl.	fant.	DE SANTIS Vittorio
521.	»	compl.	fant.	BERNAT Vincenzo
522.	»	compl.	fant.	SONA Alfredo
523.	»	compl.	genio.	BINI Angelo
524.	»	compl.	fant.	MAZZEO Giovanni
525.	»	compl.	fant.	BRANCATI Umberto
526.	Sottoten.	compl.	fant.	CELLIE Angelo
527.	Capitano	compl.	fant.	GULINELLI Carlo
528.	Tenente	compl.	fant.	GRIEGO Alessandro
529.	»	compl.	fant.	FIALE Francesco
530.	Capitano	compl.	fant.	MASELLA Ciro

531.	Tenente	compl. fant.	FUSARO Onofrio
532.	»	compl. fant.	LO CASTO Cirino
533.	»	compl. fant.	VENTRIGLIA Cesare
534.	»	compl. fant.	LUZZA Costantino
535.	»	compl. fant.	DE CAPRIO Michele
536.	»	compl. fant.	TOSCHI Italo
537.	»	compl. genio	TROISI Guglielmo
538.	Capitano	compl. fant.	BISSIGNANI Luigi
539.	Tenente	compl. artigl.	CIPRIANO Antonio
540.	Tenente	compl. artigl.	DE MASI Giovanni
541.	»	compl. fant.	LACCETTI Emerigo
542.	»	compl. fant.	SANSONE Ambrogio
543.	»	compl. fant.	CUSIN Adolfo
544.	»	compl. fant.	PIOLI Emilio
545.	»	compl. fant.	CIVITELLI Amedeo
546.	»	M. T. fant.	MENCHETTI Angelo
547.	»	compl. fant.	CASTANGIA Giuseppe
548.	»	compl. fant.	DELL'UTRI VIZZINI Michele
549.	»	compl. fant.	GAMBERINI Giovanni
550.	»	compl. fant.	FANCOLINI Latino
551.	Sottoten.	compl. fant.	GIGANTE Andrea
552.	Capitano	M. T. fant.	MANCINI Pericle
553.	Tenente	compl. fant.	PETRICCIOLI Aldo
554.	Tenente	compl. fant.	TESTI FUSARO Salvatore
555.	»	compl. fant.	ANDREON Feruccio
556.	»	compl. fant.	COCI Carlo
557.	»	compl. fant.	MONTIGLIO Pietro
558.	»	compl. fant.	COLONNA Ausonio
559.	»	compl. fant.	BISCAGLIA Riccardo
560.	»	compl. fant.	STORCHI Felice
561.	»	compl. fant.	PERCUOCO Francesco fu Alfonso
562.	Capitano	compl. fant.	SCIURCA Giovanni
563.	Tenente	compl. fant.	DI PEIO Filippo
564.	»	compl. fant.	PASTINA Edgardo
565.	»	compl. fant.	SAVARESE Raffaele
566.	»	compl. fant.	CASERTA Vincenzo
567.	»	compl. fant.	LEONE Francesco
568.	Capitano	compl. fant.	TROIA Francesco
569.	Tenente	compl. fant.	LAUDICINA Rosario
570.	»	compl. fant.	D'ALESSANDRO Ugo
571.	»	compl. fant.	CICERO Salvatore
572.	»	compl. fant.	DI GESE Vincenzo

573.	Tenente	compl. fant.	COMMODARI Bruno
574.	»	compl. fant.	ANTONUCCI Antonio
575.	»	compl. fant.	ANZALONE Alfonso
576.	Capitano	compl. fant.	PASTORELLO Vittorio
577.	Tenente	compl. fant.	CAPPITELLI Vito
578.	»	compl. fant.	BELLESI Guglielmo
579.	»	compl. fant.	D'ACUNTO Carlo
580.	»	compl. fant.	DI BUCCI Vittorio
581.	Capitano	compl. fant.	SULPIZI Luigino
582.	Tenente	compl. genio	SCIPIONE Mario
583.	»	compl. fant.	PINCA Primo
584.	»	compl. fant.	LAGORIO Lorenzo
585.	»	compl. fant.	POLIZZI Vittorio
586.	»	compl. fant.	GUARINI Remigio
587.	»	compl. fant.	BUGLIONI Alfonso
588.	»	compl. fant.	GLORIOSO Antonino
589.	»	compl. fant.	TARLI Ermanno
590.	»	compl. fant.	DAIDONE Rodolfo
591.	Sottoten.	compl. artigl.	ZANETTI Giacinto
592.	Tenente	compl. fant.	TEDDE Ezio
593.	»	compl. fant.	CAPPITTI Ferdinando
594.	»	compl. artigl.	LOMBARDI Bernardo
595.	Capitano	compl. fant.	URSO Eugenio
596.	Tenente	compl. fant.	BLANDANO Oreste
597.	»	compl. fant.	ALFIERI Giuseppe
598.	»	compl. fant.	D'ERCOLE Tito
599.	Capitano	compl. fant.	SCHIAVO Antonino
600.	Tenente	compl. artigl.	FABBRONI Alessandro
601.	»	compl. fant.	DI RITO Giuseppe
602.	»	compl. fant.	GIARRIZZO Andrea
603.	»	compl. fant.	CONTU Ernesto
604.	»	compl. fant.	CAVALLIN Fiorino
605.	»	compl. fant.	AIELLI Umberto
606.	»	compl. fant.	COLLENEA ISERNIA Luigi
607.	»	compl. fant.	MAIOLINO Carlo
608.	»	compl. fant.	BUTERA Leopoldo
609.	»	compl. fant.	CAMMAROTA Amedeo
610.	»	compl. fant.	ARAGIUSTO Tommaso
611.	»	compl. fant.	FORLANI Giovanni
612.	»	compl. fant.	TOMASELLI Efisio
613.	»	compl. fant.	MINEO Vincenzo
614.	»	compl. fant.	PETRAROLI Lorenzo

615.	Tenente	compl. fant.	MANGIAROTTI Ernesto
616.	»	compl. fant.	TERRANA Antonino
617.	»	compl. fant.	MEGALI Giuseppe
618.	»	compl. fant.	AMATI Giuseppe
619.	»	compl. fant.	DE FILIPPI Antonio
620.	»	compl. fant.	DI BELLO Eugenio
621.	»	compl. fant.	MARIUCCI Salvatore
622.	»	compl. fant.	RIZZA Alfredo
623.	»	compl. fant.	FEDELE Augusto
624.	»	compl. fant.	NASCETTI Arrigo
625.	»	compl. fant.	CARRATU' Stanislao
626.	»	compl. fant.	LO TURCO Giovanni
627.	»	compl. fant.	PALMIERI Fortunato
628.	»	compl. fant.	CITARELLA Gennaro
629.	»	compl. fant.	BOLLATI Giuseppe
630.	Capitano	compl. suss	MORGANTI Arduino
631.	Tenente	compl. fant.	RUSSO Salvatore
632.	»	compl. fant.	DIANI Roberto
633.	»	compl. fant.	MALASPINA Giuseppe
634.	Capitano	compl. fant.	MATTACE RASO Albino
635.	Tenente	compl. fant.	SERPICO Raffaele
636.	»	compl. fant.	NICOSIA Sergio
637.	»	compl. fant.	CORRADI Luigi
638.	»	compl. fant.	AVANZOLINI Adriano
639.	»	compl. fant.	MOSCATELLI Oronzo
640.	»	compl. fant.	FRANZOSI Amleto
641.	»	compl. fant.	CIOLINI Vasco
642.	Capitano	compl. fant	CRESCITELLI Alfredo
643.	Tenente	compl. fant.	GERRETTI Giovanni
644.	»	compl. fant.	ROMANO Mario
645.	»	compl. fant.	INCERTI Annibale
646.	Capitano	compl. fant.	BRACCO Girolamo
647.	Tenente	compl. fant.	CIPOLLINA Ferdinando
648.	»	compl. artigl.	RIPA Adalberto
649.	»	compl. fant.	THOREL Antonio
650.	»	M. T. artigl.	ROSSI Cesare
651.	»	compl. fant.	AMIRANTE Eugenio
652.	»	compl. fant.	CATALANO Domenico
653.	»	compl. fant.	TUCCI Luigi
654.	»	compl. fant.	COPPINI Ettore
655.	»	compl. fant.	QUATTROCCHI Ignazio
656.	»	compl. fant.	BRUNO Carlo

657. Tenente compl. fant. GENUARIO Giuseppe
658. Capitano compl. fant. PUCCI Pasquale
659. Tenente compl. fant. DAMMACCO Vincenzo
660. » compl. fant. CAPPABIANCA Carlo
661. » compl. fant. LATORELLA Giuseppe
662. » compl. fant. CONTE Salvatore
663. » compl. fant. SABBADINI Antonio
664. » compl. fant. MELICA Luigi
665. » compl. fant. BERUTTI Mario
666. Capitano compl. fant. MAZZARELLA Benedetto
667. Tenente compl. fant. DE FILIPPIS Ubaldo
668. » compl. fant. MATTONE Giuseppe
669. » M. T. artigl. BIANCIARDI Giorgio
670. » compl. fant. DI ROSA Antonio
671. » compl. fant. CILLO Giovanni
672. » compl. fant. SPALLETTI Primo
673. » compl. fant. CHIRONE Riccardo
674. » compl. fant. GIANNUZZI Ugo
675. » compl. fant. DEL PUNTA Eugenio
676. » compl. fant. GALLINA Ernesto
677. » compl. fant. POLIZZI Felice
678. » compl. fant. DI SABATINO Gennaro
679. » compl. fant. PUPELLA Antonino
680. » compl. fant. SOMMA Gabriele
681. » compl. fant. DI VUOLO Ciro
682. » compl. fant. DELL'AQUILA Agostino
683. » compl. fant. CIMARA Filippo
684. » compl. fant. PERCUOCO Francesco di Giovanni
685. » compl. fant. GUARNOTTA Francesco
686. Capitano compl. fant. LO PRESTI Nicolò Umberto
687. Tenente compl. fant. BORZANI Carlo
688. » compl. fant. CONTE Spartaco
689. » compl. fant. MATONE Ugo
690. » compl. artigl. ABBADESSA Michele
691. » compl. fant. MUTO Salvatore
692. » compl. fant. PERNA Domenico
693. » compl. fant. FABBRI Vero
694. » compl. fant. MORETTI Diego
695. Sottoten. compl. fant. VECCHIATO Edoardo
696. Tenente compl. fant. LIFFREDO Francesco
697. » compl. fant. CHIEFFO Rocco
698. » compl. fant. FALVO Aldo

699.	Tenente	compl. fant.	BOZZINI Giovanni Francesco
700.	»	compl. fant.	CERVELLI Eveno
701.	»	compl. fant.	BRUNO Marcello
702.	»	compl. artigl.	ZACHEO Carmine
703.	»	compl. fant.	TORELLI Raffaele
704.	»	compl. fant.	BOSIO Antonio Luigi
705.	»	compl. fant.	MALLOGGI Ottorino
706.	»	compl. fant.	CARBONARO Ignazio
707.	Capitano	compl. fant.	BONNOLI Alberto
708.	Tenente	compl. fant.	MEDORI Romeo
709.	»	compl. fant.	PITTANI Uberto
710.	»	compl. fant.	SOTTILE Mariano
711.	»	compl. fant.	AMATO Giuseppe
712.	Capitano	compl. fant.	ROSA Giuseppe
713.	Tenente	compl. fant.	SINISI Francesco Paolo
714.	»	compl. fant.	RONZONI Alberto
715.	»	compl. fant.	VACCARI Enrico
716.	»	compl. fant.	VENANZI Enrico
717.	»	compl. fant.	LAZI Renato
718.	»	compl. fant.	DELLA TORRE Assur
719.	»	compl. fant.	CRACA Michele
720.	»	compl. fant.	VALENTI Andrea
721.	»	compl. fant.	MIGLIONICO Pietro
722.	Capitano	compl. fant.	GIORGINI Viscardo
723.	Tenente	compl. artigl.	SERRA Francesco
724.	Capitano	compl. fant.	DE VECCHIO Pompilio
725.	Tenente	compl. fant.	TARTAGLIA Gennaro
726.	»	compl. fant.	NOBILE Attilio
727.	»	compl. fant.	DALL'OLIO Giuseppe
728.	»	compl. genio	AUGIAS Umberto
729.	Capitano	compl. fant.	INTRITO Domenico
730.	Tenente	compl. fant.	FICHERA Angelo
731.	»	compl. artigl.	ORONZO Paolo
732.	»	compl. artigl.	BOFFA Antonio
733.	»	compl. fant.	SAMMARTINO Luigi
734.	»	compl. fant.	RIZZO Ignazio
735.	»	compl. artigl.	SANDRINI Giuseppe
736.	»	compl. fant.	ROSSETTI Guido
737.	»	compl. artigl.	DAL PINO Ottorino
738.	»	compl. amm	SEGRETO Pasquale
739.	Sottoten.	compl. fant.	COLAMUSSO Adamo
740.	Tenente	compl. fant.	MAZZIOTTA Filippo

741. Tenente compl. fant. BONDOLFI Enrico
742. » compl. fant. VETERE Guido
743. » compl. fant. DE MARIA Domenico Antonio
744. » M. T. fant. MARAMAO Giorgio
745. » compl. fant. FERRI Ferruccio
746. » compl. fant. CORIGLIANO Alfredo
747. » compl. fant. MIRENDA Francesco
748. » compl. fant. MUSSO Guglielmo
749. » compl. fant. ROSSO Andrea
750. » compl. fant. SQUILLANTE Gaetano
751. » compl. fant. PIZZOLLA Francesco
752. » compl. fant. MANILII Antonino
753. » compl. fant. POLIDORI Ilio
754. » compl. fant. CIOLLI Mario
755. » compl. fant. TORSELLO Napoleone
756. » compl. fant. GENNARO Salvatore
757. » compl. fant. ASCIONE Giovanni
758. » compl. fant. RICCI Fernando
759. Sottoten. compl. fant. ALBANESE Pietro
760. Tenente M. T. artigl. MALVANI Ernesto
761. » compl. fant. DE BUONO Emilio
762. » compl. artigl. SIDERI Gustavo
763. » M. T. fant. BALDACCI Cesare
764. » compl. fant. COPPARI Giovanni
765. » compl. fant. GELMETTI Igino
766. » compl. fant. BIFFARELLA Salvatore
767. » compl. fant. SARRA Marino
768. » compl. fant. CAMPANELLA Angelo
769. » compl. fant. PRANZO Luciano
770. » compl. fant. LOMBARDINI Camillo
771. » compl. fant. MILO Alessandro
772. » compl. genio. BOVIO Luigi
773. » compl. fant. MICELI Giovanni
774. Capitano compl. fant. PANARO Alfredo
775. » M. T. fant. ASCIONE Giuseppe
776. Tenente compl. fant. CAPPELLATO Telenio
777. » compl. genio BUTERA Antonio
778. » compl. fant. VENEZIANO Vincenzo
779. Sottoten. compl. fant. CANIZZARO Carmelo
780. Tenente compl. fant. STOPPONI Luigi
781. » compl. fant. ROCCA Vitaliano
782. » compl. fant. BELLUCCIO Alfredo

783.	Tenente	compl. fant.	VOLI Guido
784.	Capitano	compl. fant.	ROSSI Carmelo
785.	Tenente	compl. fant.	CIOCI Ferdinando
786.	»	compl. fant.	LUNARDINI Rocco
787.	»	compl. fant.	MATERAZZO Mario
788.	»	compl. fant.	ROSSI Nicola
789.	»	compl. fant.	CARUSO Eraldo
790.	»	compl. fant.	TAFFIORELLI Giovanni
791.	»	compl. fant.	BULGARI Andrea
792.	»	compl. fant.	CHIANTINI Annibale
793.	»	compl. fant.	CONCIAURO Carmelo
794.	»	compl. fant.	ADDIVINOLA Domenico
795.	»	compl. fant.	GIUGIA Giacomo
796.	»	compl. fant.	D'ALESSANDRI Giuseppe
797.	»	compl. fant.	NUZZI Antonio
798.	»	compl. fant.	MAURO Vincenzo
799.	»	compl. fant.	BELLUOMINI Maurizio
800.	»	compl. fant.	MELIS Ovidio
801.	»	compl. fant.	BERNAGOZZI Adolfo
802.	»	compl. fant.	DI PRIMA Alessio
803.	»	compl. fant.	SETTECASI Emanuele
804.	»	compl. fant.	CIMMARUTA Riccardo
805.	»	compl. fant.	ARESU Ercole
806.	»	compl. fant.	CITTI Francesco
807.	»	compl. artigl.	MORMANDI Giulio
808.	»	compl. artigl.	SANTANDREA Giulio
809.	»	compl. fant.	MIRENGHI Marcello
810.	»	compl. fant.	LAVENIA Antonino
811.	»	compl. fant.	ALBI MARINI Giorgio
812.	»	compl. fant.	POLVANI Guido
813.	»	compl. fant.	CASABURI Walter
814.	Capitano	compl. fant.	FIORENTINO Alfredo
815.	Tenente	compl. fant.	TORRE Oreste
816.	»	compl. fant.	DE SERIO Cesare
817.	»	compl. fant.	CRISTIANI Riccardo
818.	»	compl. fant.	SPAGNUOLO Leopoldo
819.	»	compl. fant.	PASQUALUCCI Alberto
820.	»	compl. fant.	DE SANCTIS Mario
821.	»	compl. fant.	MONDELLI Emilio
822.	»	compl. fant.	FALSITTA Vincenzo
823.	»	M. T. fant.	SPARACIO Francesco
824.	»	compl. fant.	LIZIO Bruno Ignazio

825.	Tenente	compl. fant.	AMOROSO Antonio
826.	»	compl. fant.	FARA Giuseppe
827.	»	compl. fant.	MANISCALCO Manfredi
828.	»	M. T. fant.	GIORDANO ORSINI Nicolò
829.	»	compl. artigl.	ARMATO Aristide
830.	»	compl. artigl.	ALIPRANDI Alberto
831.	Capitano	compl. fant.	BURGIO Francesco
832.	Tenente	M. T. artigl.	SERRAVALLE Giuseppe
833.	»	compl. fant.	CAVARRA Giuseppe
834.	»	compl. fant.	CICCINATO Gaetano
835.	Sottoten.	compl. fant.	SANSONETTI Ugo
836.	Tenente	compl. fant.	SORGE LANCELLOTT Massimo
837.	Tenente	compl. fant.	IACI Alfredo
838.	»	compl. fant.	UCCELLA Salvatore
839.	»	compl. fant.	MARRONE Antonio Mario
840.	»	compl. fant.	LOMBARDI Ugo
841.	»	compl. fant	MUSTO Cataldo
842.	»	compl. fant.	ANGELUCCI Secondo
843.	»	compl. fant.	MONTI Enea
844.	»	compl. fant.	BIMBI Ferdinando
845.	»	compl. fant.	D'AMICO Giorgilo
846.	»	compl. fant.	SORO Matteo
847.	»	compl. fant.	FASOLI Armando
848.	»	compl. fant.	BRUNETTI Bruno
849.	»	compl. fant.	ZAGARIA Lelice
850.	»	compl. fant.	CASSATA Giacinto
851.	»	compl. fant.	PIETROCOLA Ercole
852.	»	compl. fant.	XERRA Nicolò
853.	»	compl. fant.	BIZZOCCHI Mario
854.	»	compl. fant.	BELLIA Teodoro
855.	»	compl. fant.	BRUNELLI Nero
856.	»	compl. fant.	COCO Guseppe
857.	»	compl. fant.	CRICCHIO Vincenzo
858.	»	compl. fant	LAVIOLA Luigi
859.	»	compl. fant.	BARLETTA Cataldo
860.	»	compl. fant.	MODICA Salvatore
861.	»	compl. fant	FARAGLIA Girolamo
862.	»	compl. fant.	CRIMI Alfredo
863.	»	compl. fant.	MANCUSO Umberto
864.	»	compl. fant.	BATTAGLINO Alfonso
865.	»	compl. fant.	TORTORA Sabatino
866.	»	compl. fant.	ANTONELLI Pasquale

867.	Tenente	compl.	fant.	DALL'OCA BIANCA Giovanni Battista
868.	»	compl.	fant.	SPAGNA Antonio
869.	»	compl.	fant.	PACE Vittorio
870.	»	compl.	fant.	FERMANELLI Giuseppe
871.	»	compl.	fant.	VIVENZIO Roberto
872.	»	compl.	fant.	DONZELLI Giuseppe
873.	»	compl.	fant	PERRETTA Luigi
874.	Sottoten.	compl.	fant.	GUIDATO Oscar
875.	Tenente	compl.	fant.	TONI Nelusko
876.	»	compl.	fant.	PASTORELLI Alberto
877.	Capitano	compl.	fant.	CANINI Primo
878.	Tenente	compl.	fant.	SCORZA Ferdinando
879.	»	compl.	fant.	TAMBURINO Pietro
880.	»	compl.	fant	PREZIOSI Angelo
881.	»	compl.	fant.	SGARLATA Giuseppe
882.	»	compl.	fant	PRATELLI Ugo
883.	»	compl.	fant	VEVANTE SCIOLETTI Pietro
884.	»	compl.	fant	NOBILI Vincenzo
885.	»	compl.	fant.	DE SANCTIS Corrado
886.	»	compl.	fant.	SENSI Bruno
887.	»	compl.	fant	CREMAGNANI Alfredo
888.	»	compl.	fant.	PENNA Salvatore
889.	»	compl.	fant.	BARRACCO Diego
890.	»	compl.	fant.	DE SIMONE Giorgilo
891.	»	compl.	artigl.	CAPELLO Carlo
892.	»	compl.	artigl.	PAVONE Arturo
893.	»	compl.	artigl.	FANTACCHIOTTI Luigi
894.	»	compl.	fant	RAMACCINI Luigi
895.	»	compl.	fant	BONTEMPO Alfredo
896.	»	compl.	fant.	SCALFARO Giuseppe
897.	»	compl.	fant.	PACINI Dante
898.	»	compl.	fant.	CORRADO Ubaldo
899.	»	compl.	fant.	PITISANO Michele
900.	»	compl.	fant.	FERRO Benedetto
901.	Capitano	M. T.	fant.	DUSE Amedeo
902.	Tenente	compl.	fant.	MANCINI Francesco
903.	»	compl.	fant.	CLEMENTE Giuseppe
904.	»	compl.	fant.	MOTTA Giuseppe
905.	»	compl.	fant.	RAPISARDI Bartolomeo
906.	»	compl.	fant.	ADRAGNA Vincenzo
907.	»	compl.	artigl.	CATANESE Arturo
908.	»	compl.	fant.	MAZZEO Vincenzo.

909. Capitano compl. fant. CAROSIELLO Alessandro
910. » compl. fant. BLANCA Gerardo
911. Tenente compl. fant. BARSACCHI Alessandro
912. » compl. fant. FOSSATI Stefano
913. » compl. fant. VANNI Silvio
914. » compl. fant. TOMEUCCI Camillo
915. » compl. fant. SIMONE Umberto
916. » compl. fant. PILLITTERI Onofrio
917. Sottoten. compl. fant. RANDAZZO Ubaldo
918. Tenente compl. artigl. BILOTTA Vitaliano Riccardo
919. » compl. fant. D'AUTILIA Giulio
920. » compl. fant. CHIAPPINI Claudio
921. » compl. fant. SMITTI Cesare
922. Capitano compl. fant. GIORGIO Gaetano
923. Tenente compl. artigl MONACO Francesco
924. » compl. fant SPANO' Rodolfo
925. » compl. artigl. ZANOCCO Ampelio
926. Sottoten. compl. genio VASQUES Luciano
927. » compl. genio RANUCCI Giuseppe
928. » compl. fant. VALENTINO Carmelo
929. Tenente compl. fant. FRARACCI Vincenzo
930. » compl. fant. SPEDALE Francesco
931. » compl. fant. MAGNANI Romano
932. » compl. fant. MOSCA Tullio
933. » compl. fant. POLIZZI Salvatore
934. » compl. fant. MARINO Paolo
935. » compl. fant. ROSSI Giovanni
936. » compl. fant. ALLARI Costanzo
937. » M. T. fant. FORTE Antonino
938. » compl. fant. MINAFRA Gioacchino
939. » M. T. fant. NASELLI Giovanni
940. Capitano compl. fant. DOMENICI Rambaldo
941. Tenente compl. fant. PINCI Roberto
942. » compl. fant. TIBERIO Alberto
943. » compl. fant. VOLPE Giuseppe
944. » compl. fant. MARZARI Giuseppe
945. » compl. fant. NUZZI Luigi
946. » compl. fant. BARBIERI Francesco
947. Sottoten. compl. fant. ADAMO Matteo
948. Tenente compl. fant. GUARONA Giulio
949. » compl. fant. MONTEFIORI Paolo
950. » compl. fant. LEONETTI Domenico

951. Tenente compl. fant. FABBRI Armando
952. » compl. fant. CERASO Ettore
953. » compl. artigl. CARUSO Carlo
954. Capitano M. T. fant. TRAPANESI Enrico
955. Tenente compl. fant. VECCHI Athos
956. » compl. amm. LANDRISCINA Antonio
957. » compl. fant. CASALINO Ciro
958. » compl. genio. LA FORESTA Placido
959. » compl. artigl FANTINI Bruno
960. » compl. artigl. MORI Pietro
961. » compl. fant. MONSI Eugenio
962. » compl. fant. FAZIO Gaetano
963. » compl. fant. PADULA Giovanni
964. » compl. fant. GIGLIO Armando
965. » compl. fant. BARDELLI Costantino
966. » compl. fant CASTRONOVO Vincenzo
967. » compl. fant. MILANA Mario
968. » compl. fant. FAZIO Benedetto
969. » M. T. artigl. MAINARDI Renè
970. » compl. fant. SILEO Eugenio
971. » compl. fant. PIETRAROTA Mario
972. » compl. fant. NAPOLI Giuseppe
973. » compl. fant. TORRES Ferdinando
974. » compl. fant. CUFFARO Tommaso
975. » compl. fant. FIOROTTO Giovanni
976. » compl. fant. PANCIONI Adelchi
977. » compl. fant. PROFETA Michele
978. Capitano compl. fant. MASSARI Giovanni
979. Tenente compl. fant. TONDINELLI Tommaso
980. » compl. fant. ORLANDO Teodosio
981. Sottoten. compl. fant. PRATO Pasquale
982. Tenente compl. fant. VERZONE Camillo
983. » compl. fant. DELLA RAGIONE Pietro
984. » compl. fant. CRISTOFANELLI Nicolò
985. Sottoten. compl. fant. GRIGNETTI Francesco
986. Tenente compl. fant. MATARESE Vincenzo
987. » compl. fant. DI BENEDETTO Federico
988. » compl. fant. ALBINI Felice
989. » compl. fant. LIGOTTI Ferdinando
990. » compl. fant. GUIDORIZZI Giuseppe
991. » compl. fant. BALISTRERI Antonio
992. Capitano compl. fant. D'OVIDIO Mario

993.	Tenente	compl.	fant.	MARINO Costanzo
994.	»	compl.	fant.	PACCAGNA Umberto
995.	»	compl.	fant.	CALASSO Oronzo
996.	»	compl.	fant.	CACACE Anselmo
997.	»	compl.	fant.	UBRIACO Amedeo
998.	Capitano	compl.	fant.	TRAVERSA Francesco
999.	Tenente	compl.	fant.	SALCESI Amadio
1000.	»	compl.	fant.	NAVAZIO Luigi
1001.	»	compl.	fant.	MINASI Michele
1002.	»	compl.	fant.	FUIANO Luigi
1003.	»	compl.	fant.	GEROSA Giuseppe
1004.	»	compl.	fant.	CHIAPPINI Alvaro
1005.	»	compl.	fant.	GAGGIOTTI Alfredo
1006.	Capitano	compl.	fant.	SINI Attilio
1007.	Tenente	compl.	fant.	DINI Giacomo
1008.	»	compl.	fant.	SERIO Achille
1009.	»	M. T.	fant.	BARBIERI Giuseppe
1010.	»	compl.	fant.	ESPOSITO Guglielmo
1011.	»	compl.	fant.	TRABUCCHI Mario
1012.	Capitano	compl.	fant.	MERCURIALI Arrigo
1013.	Tenente	compl.	fant.	CATALDO Vincenzo
1014.	»	compl.	fant.	SILVESTRI Luigi
1015.	»	compl.	fant.	ROSSI Siro
1016.	»	compl.	fant.	GABRIELLI Giulio
1017.	»	compl.	fant.	COLAO Giulio
1018.	»	compl.	fant.	VENUTI Rocco
1019.	»	compl.	fant.	BIANCO Antonio
1020.	»	compl.	fant.	MATTEI Mario
1021.	Sottoten.	compl.	fant.	RIZZO Michele
1022.	Tenente	compl.	fant.	PORTALUPI Emilio
1023.	»	compl.	fant.	ZOCCO Giuseppe
1024.	»	compl.	fant.	SANTAMAURA Vincenzo
1025.	»	compl.	artigl.	VALLETTA Umberto
1026.	»	compl.	artigl.	MATTEUCCI Attilio
1027.	»	compl.	fant.	CIARDI Alberto
1028.	»	compl.	fant.	MARSILII Ugo Giacomo
1029.	»	compl.	fant.	MANGANIELLO Gaetano
1030.	»	compl.	fant.	BUZZI CAROCCI Enrico
1031.	»	M. T.	fant.	MAJELI Giuseppe
1032.	»	compl.	fant.	NESPOLI Umberto
1033.	»	compl.	artigl.	DEGLI INNOCENTI Oronte
1034.	»	compl.	fant.	ZINCONE Manlio

1035.	Tenente	compl.	fant.	ZACCARIA Quirino
1036.	»	compl.	fant.	TAGLIAFERRO Renato
1037.	»	compl.	fant.	CICCARINO Celestino
1038.	»	compl.	fant.	COSTANTINO Francesco
1039.	»	compl.	fant	LUSETTI Giovanni
1040.	»	compl.	fant.	MURO Giacomo
1041.	»	compl.	CC. RR.	VALLESE CARDILLO Manlio
1042.	»	compl.	fant.	COSTI Ingino
1043.	»	compl.	fant.	ADAMO Giuseppe
1044.	»	compl.	fant.	DE ROBERTIS Tito
1045.	»	compl.	fant.	LO GIUDICE Filippo
1046.	»	compl.	fant.	VENTURA Dionisio
1047.	Sottoten.	compl.	fant.	RAFFA Mario
1048.	Tenente	compl.	fant.	CUNEO Giuseppe
1049.	»	compl.	fant.	MILESI Luigi
1050.	»	compl.	fant.	PERSICO Guido
1051.	»	compl.	fant.	RIZZA Adriano
1052.	»	compl.	fant.	CORRADO Arnaldo
1053.	»	compl.	fant.	GIUSTI Cosimo
1054.	»	compl.	fant.	FOLINO Francesco
1055.	»	compl.	fant.	ZANASCO Alvise
1056.	»	compl.	fant.	UZZO Salvatore
1057.	»	compl.	fant.	TRITAPEPE Amedeo
1058.	Capitano	compl.	fant.	MARTELLI Alberto
1059.	Sottoten.	compl.	fant.	MANGIAFORTE Baldassarre
1060.	Tenente	compl.	fant.	IANNONE Antonio
1061.	»	compl.	fant.	DE MITA Giuseppe
1062.	»	compl.	fant.	NATALE Emanuele
1063.	»	compl.	fant.	DE CIUTIIS Luigi
1064.	»	compl.	fant.	FOSCARINI Alberto
1065.	Capitano	compl.	fant.	SQUILLANTE Livio
1066.	Tenente	compl.	fant.	GRAZZINI Roberto
1067.	»	compl.	fant.	BERARDI Aldo
1068.	»	compl.	fant.	ZUCCONI Camillo
1069.	»	compl.	fant.	ALVIANI Lucio
1070.	»	compl.	artigl.	COCCIOLLA Ferdinando
1071.	Sottoten.	compl.	fant.	CASTELLI Antonino
1072.	»	compl.	fant.	LICINI Clodomiro

1073.	Tenente	compl.	fant.	VENTURI Angelo
1074.	»	compl.	fant.	CUCCHIARA Giuseppe
1075.	»	compl.	fant.	BOCCI Lamberto
1076.	»	compl.	artigl.	PREVEDELLO Luigi
1077.	»	compl.	artigl.	FERRARO Ferdinando
1078.	Capitano	M. T.	fant.	DONGU Giandomenico
1079.	Tenente	compl.	fant.	BAMBI Giovanni
1080.	»	compl.	fant.	FRASSINELLI Renato
1081.	»	compl.	fant.	SANTOBONI Guido
1082.	»	compl.	fant.	SPOTORNO Alessandro
1083.	»	compl.	fant.	TOTTOLA Francesco
1084.	»	compl.	fant.	CASUSCELLI Gerlando
1085.	»	compl.	fant.	BONINCONTI Sante
1086.	»	compl.	genio.	GIORGIO Michele
1087.	»	compl.	fant.	VACCARINO Bartolomeo
1088.	»	compl.	fant.	MARRA Emiddio
1089.	»	compl.	fant.	SCARAMELLA Francesco Antonio
1090.	»	compl.	fant.	VERDICHIZZO Domenico
1091.	»	compl.	artigl.	GOSTOLI Agostino
1092.	»	compl.	fant.	CIPRIANI Arturo
1093.	»	compl.	fant.	DELLA VENTURA Francesco
1094.	Sottoten.	compl.	fant	CANDURA Angelo
1095.	Tenente	compl.	fant.	CANGELLA Francesco
1096.	»	compl.	fant.	ALDERIGHI Lionello
1097.	»	compl.	fant.	PICUTI Giacomo
1098.	»	compl.	artigl.	CAPONE Pasquale
1099.	»	compl.	fant.	BRUNATO Amedeo
1100.	»	compl.	fant.	MORI Nicola
1101.	»	compl.	fant.	SPINNATO Antonino
1102.	»	compl.	fant.	DI NAPOLI Francesco
1103.	Capitano	compl.	fant.	CIANO Antonio
1104.	Tenente	compl.	fant.	DI CAPRIO Francesco
1105.	»	compl.	fant.	ALBERTAZZI Augusto
1106.	»	compl.	fant.	MASSARELLI Francesco
1107.	»	compl.	fant.	VELARDI Alberto
1108.	»	compl.	fant.	SOLDATI Alfredo
1109.	Capitano	compl.	fant.	FURNARI Michele
1110.	Tenente	compl.	fant.	CLERICO Ernesto
1111.	»	compl.	fant.	ACCONCIAGIOCO Mario

1112.	Tenente	compl.	fant	DIONESI Pietro
1113.	»	compl.	fant.	MANES Ortensio
1114.	»	compl.	amm.	DE STEFANO Salvatore
1115.	»	compl.	fant.	CROCE Mario
1116.	»	compl.	fant.	MONTI Arcangelo
1117.	»	compl.	fant.	GARGIULO Enrico
1118.	»	compl.	artigl.	GASABASSA Elio
1119.	Capitano	compl.	fant.	AIELLO Domenico
1120.	Tenente	compl.	fant.	FRANCIOSI Donato
1121.	»	compl.	fant.	ALBANESE Achille
1122.	Sottoten.	compl.	fant.	CORGIOLU Tullio
1123.	»	compl.	fant.	ACHIARDI Giovanni
1124.	Tenente	compl.	fant.	MENICHINO Lorenzo
1125.	»	compl.	cavall.	BARBALATO Sebastiano
1126.	»	compl.	fant.	SAJA Sante
1127.	»	compl.	artigl.	CERBINI Domenico
1128.	»	compl.	fant.	FARANDA Sebastiano
1129.	Sottoten.	compl.	fant	DI CASTRI Giovanni
1130.	Tenente	compl.	fant.	PASTACALDI Carlo
1131.	»	compl.	artigl.	LEMETTI Mario
1132.	»	compl.	fant.	COLONNA Pietro
1133.	»	compl.	fant.	LATTARI Eraldo
1134.	»	compl.	fant.	CONSOLI Giuseppe
1135.	»	compl.	fant.	CAPECE Fortunato
1136.	»	compl.	fant.	FERRANTI Vincenzo
1137.	Sottoten.	compl.	fant.	LANDI Pietro
1138.	Tenente	compl.	fant.	VELARDITA Emanuele
1139.	»	compl.	fant.	GUIDA Federico
1140.	»	compl.	fant.	DE MARCO Mario
1141.	Sottoten.	compl.	fant.	MORELLO Giuseppe
1142.	Tenente	compl.	genio	FINOCCHIARO Giuseppe
1143.	»	compl.	fant.	CASERTANO Francesco
1144.	»	compl.	fant.	GASTALDI Brenno
1145.	»	compl.	fant.	GHERARDINI Armando
1146.	»	compl.	fant.	MAZZA Generoso
1147.	»	compl.	fant.	PENNACCHIO Pierino
1148.	»	compl.	fant.	TATEO Ettore
1149.	»	compl.	fant.	PAOLOZZI Mario
1150.	»	compl.	fant.	SALEMME Enrico

1151.	Tenente	compl.	fant.	CONSOLI Oreste
1152.	Sottoten.	compl.	fant.	D'ANNA Cesare
1153.	Tenente	compl.	fant.	ANGOTTI Nicola
1154.	Sottoten.	compl.	fant.	CANINO Francesco
1155.	Tenente	compl.	fant.	NITTOLI Emanuele
1156.	»	compl.	fant.	ZAGANELLI Curzio
1157.	Capitano	M. T.	fant.	WELBJ Giorgio
1158.	Tenente	compl.	fant.	DANTI Guido
1159.	»	compl.	fant.	TAVINI Nicola
1160.	»	compl.	fant.	LONGO Antonio
1161.	Sottoten.	compl.	fant.	SCIRCOLI Mario
1162.	»	compl.	fant.	BOSSI Giuseppe
1163.	Capitano	compl.	fant.	ANASTASI Natale
1164.	Tenente	compl.	fant.	SEBASTIANI Ugo
1165.	»	compl.	fant.	CHIARELLI Vincenzo
1166.	»	compl.	fant.	MARCHETTI Andrea
1167.	»	compl.	artigl.	GIOIA Lindo
1168.	»	compl.	fant.	ANTONELLI Archimede
1169.	»	compl.	fant.	MARTINO Francesco
1170.	Sottoten.	compl.	fant.	DE FEO Aurelio
1171.	Tenente	compl.	fant.	FORLINI Giuseppe
1172.	»	compl.	fant.	ARMENISE Nicola
1173.	»	compl.	fant.	TOTI Francesco
1174.	»	compl.	fant.	SAGONE Alfredo
1175.	»	compl.	fant.	FERRIERI Amedeo
1176.	»	compl.	fant.	GIORGIS Amedeo
1177.	»	compl.	fant.	CALMARINI Francesco
1178	»	compl.	fant.	GRAUSO Francesco
1179.	»	compl.	fant.	MOLETI Ernesto
1180.	»	compl.	fant.	MINUTILLO Umberto
1181.	»	compl.	fant.	MALIZIA Ugo
1182.	Sottoten.	compl.	fant.	D'ARIENZO Alberto
1183.	Tenente	compl.	fant.	FERRANTELLI Giovanni
1184.	»	compl.	fant	ULISSE Cesare
1185.	»	compl.	fant.	DI COLA Arturo

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 99. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 febbraio 1925

I seguenti ufficiali sono stati dichiarati idonei ed ammessi a frequentare il 2° corso di osservazione aerea a senso delle circolari 290 e 705 del *giornale militare* 1924.

Per il servizio di collegamento.

Capitano CAVALLERO Giuseppe, 91° fanteria.
» CAPOGROSSO Silvano, 57 fanteria.
» NOTA D'ELOGIO Carlo, 231 fanteria.
» MUTARIELLO Carlo Alberto, 79 fanteria.
» FORMIGGINI Cesare, 36 fanteria.
» SIMEONE Giuseppe, 2 fanteria.
» VALESANO Giuseppe, 2 fanteria.
» GHIRARDI Vittorio, 9 alpini.
» FUMELLI MONTI Attilio, 84 fanteria.
» IRACI Augusto 70 fanteria.
» CIANCIOLO Emilio, 52 fanteria.
» OMICINI Francesco, distretto militare Perugia.
» BOZZOLA Attilio, 87 fanteria.
» MARTORANA Arturo, 20 fanteria.
» PETRINI Vitale, 14 fanteria.
» GIUDICE Elio, 10 bersaglieri.
» LONGO Luigi, 10 bersaglieri.
Tenente COPPOLA Pasquale, 92 fanteria.
» CUSTOZA Massimiliano, regg. Nizza cav.
» MURATORE Alessandro, cav. Vittorio Emanuele.
» RANDONE Giuseppe, 6 alpini.
» COVAZ Antonio, 74 fanteria.
» CRACOLICI Pietro, 25 fanteria.
» PARMEGGIANI Piero, 59 fanteria.
» MOSCA Paolo, 6 fanteria.

Per il servizio d'osservazione del tiro.

Capitano RIBELLA Salvatore, 1 art. pesante.
» FERRARI GINO cav. Ambrogio, 3 art. campagna.
Tenente CUCCURULLO Pasquale, 2 art. pesante.
» LUCCHESINI Gastone, 3 art. montagna.
» MANETTA Giovanni, 16 art. campagna.
» LONTANO Roberto, 5 art. pesante.
» BOFFA Ernesto, 9 art. campagna.
» DE GIUDICI Paolino, 20 art. campagna.
» ZITELLI Antonio, 7 art. pesante (M.).
» ROSSI Costantino, 5 art. pesante campale.
» LIGRESTI Vincenzo, 6 art. pesante campale.
» BENEDETTINI Luigi, 7 raggr. trasporti.
» SANTORO Emilio, 10 art. campagna.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 100. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio operazioni). — 20 febbraio 1925.

L'istituto geografico militare ha ultimato e mette in vendita le seguenti pubblicazioni:

Carta d'Italia alla scala 1:1.000.000 (in due fogli) con i limiti di provincia, L. 16.00.

Carta d'Italia alla scala di 1:1.000.000 (in due fogli), L. 15.00.

Carta d'Italia alla scala di 1:1.000.000 (in due fogli), muta, L. 10.00.

I suddetti prezzi sono diminuiti del 20 % per lo sconto concesso ai reparti del R. Esercito ed aumentati di L. 1 per spese d'impaccatura.

Rivolgere le richieste all'ufficio smercio dell'I. G. M. - Firenze.

La presente circolare abroga quella n. 61 del *giornale militare* c. a.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 101. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 febbraio 1925.

Con riferimento alle circolari 335 del *giornale militare* 1923, 156 del *giornale militare* 1924, e 42 del *giornale militare* 1925, questo Ministero determina che gli esami su materie accademia del 2° appello della 2ª sessione abbiano luogo dal 10 marzo al 23 marzo p. v.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione per ciascuno di essi delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi all'accademia militare di artiglieria e genio in Torino nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

Grado	COGNOME E NOME	CORPO ED ENTE cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica p. I e p. II
Capitano	ALATI Aristide	9 pesante campale	—
»	ALIMENTI Renato	8 raggruppamento genio	—
»	AMATUCCI Oscar	25 campagna	—
»	ARGAN Carlo	Sezione esper. Ciriè	—
»	ARGAN Giovenale	1 pesante	10 marzo
Tenente	ANGUISSOLA Ignazio	Direz. artiglieria Trieste	—
»	ANTONUCCI Oscar	20 campagna	—
»	AQUILECCHIA Vincenzo	Direzione esper. Nettuno	—
»	ARCAMONE Mario	10 campagna	—
»	AVALLE Secondo	1 montagna	—
Capitano	BALANZINO Guido	1 raggrupp. trasporti	17 marzo
»	BARBARA Renato	4 gruppo contraerei	—
»	BARRICHELLO Manlio	14 pesante campale	—
»	BEJA Felice	17 campagna	17 marzo
»	BERLESE Sergio	12 pesante campale	—
»	BETTI Carlo	Ministero guerra	14 marzo
»	BIFFI Giuseppe	Com. corpo arm. Milano	—
»	BONELLI Federico	3 pesante campale	—
»	BONSETTI Ennio	14 pesante campale	17 marzo
»	BRONZINI Riccardo	24 campagna	—
Tenente	BARRABINI Vincenzo	10 gruppo contraerei	—
»	BARTOLETTI Genuino	1 pesante	12 marzo
»	BAZAN Gaspare	Scuola A. U. C. A. S. Palermo	—

DATE DI ESAME

Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
—	—	11 marzo	—	—	—
14 marzo	—	15 marzo	—	—	—
—	—	—	—	—	14 marzo
20 marzo	—	—	—	21 marzo	—
—	—	—	—	—	—
—	11 marzo	—	12 marzo	—	—
—	—	—	13 marzo	—	14 marzo
10 marzo	—	—	—	—	—
—	—	15 marzo	—	16 marzo	—
—	—	13 marzo	—	—	—
—	—	—	—	—	—
12 marzo	—	—	—	—	—
—	15 marzo	16 marzo	—	—	—
18 marzo	—	—	—	—	—
—	13 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
20 marzo	—	—	—	—	—
10 marzo	13 marzo	16 marzo	—	—	—
16 marzo	—	—	—	—	—
—	—	—	11 marzo	—	—
—	—	—	—	18 marzo	17 marzo
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	20 marzo	19 marzo

Grado	COGNOME E NOME	CORPO OD ENTE cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica p. I e p. II
Tenente	BELLINI Carlo	8 pesante (M)	—
»	BERNARDINI Giovanni	7 campagna	—
»	BOFFA Carlo	25 campagna	—
»	BRUNI Luigi	11 pesante campale	—
»	BUZZACARINI Brunorio	20 campagna	—
Capitano	CAMBRIA Michele	22 campagna	—
»	CAMBRIA Vittorio	Comando artiglieria corpo armata Palermo	—
»	CARELLI Giuseppe	8 gruppo contraerei	—
»	CARLESI Enrico	Accademia mil. fanteria e cavalleria	—
»	CARUSO Sebastiano	11 campagna	—
»	CATANEA Amedeo	6 pesante (M)	—
»	CINALLI Giuseppe	8 pesante campale	17 marzo
»	CIOCCA Alfredo	Comando artigl. corpo armata Napoli	—
»	CIVARIO Ugo	6 pesante (M)	—
»	CORSO Emilio	4 pesante	—
»	CUTTITTA Antonino	22 campagna	—
Tenente	CALZOLARI Giovanni	Comm. delim. confini Venezia Giulia	—
»	CAPUANO Luigi	2 gruppo contraerei	—
»	CARBONI Giulio	3 montagna	—
»	CARRAGLIA Carlo	21 campagna	10 marzo
»	CASILINI Ernesto	6 raggrupp. genio	—
»	CASSETTA Giuseppe	10 pesante campale	14 marzo

DATE DI ESAME

Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
—	—	—	—	16 marzo	—
—	—	—	11 marzo	—	—
—	—	11 marzo	—	—	—
—	11 marzo	—	—	—	—
—	—	—	12 marzo	—	13 marzo
—	11 marzo	—	—	—	—
—	—	16 marzo	—	—	—
—	—	—	—	18 marzo	—
14 marzo	15 marzo	—	—	—	—
16 marzo	—	—	—	—	17 marzo
—	13 marzo	—	—	—	—
18 marzo	—	—	—	—	—
10 marzo	—	—	—	—	—
—	—	—	—	18 marzo	19 marzo
—	—	—	—	16 marzo	17 marzo
—	—	—	—	—	23 marzo
—	—	—	—	21 marzo	22 marzo
12 marzo	—	—	13 marzo	—	—
—	—	—	—	—	15 marzo
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	12 marzo	13 marzo
—	—	—	—	—	15 marzo

Grado	COGNOME E NOME	CORPO OD ENTE coi appartiene l'ufficiale	Analisi matematica p. I e p. II
Tenente	CHELOTTI Alberto	Scuola A. U. C. A. S. Verona	—
»	CHIAVARINO Guido	Direzione esper. Ciriè	—
»	CONTI Federico	Ufficio tavole di tiro	—
»	CUCCIA Nicolò	10 pesante campale	—
Capitano	DALLE MOLLE Giov.	8 campagna	—
«	D'ALONZO Giovanni	Comando artigl. corpo armata Roma	—
»	DE BIASE Achille	8 pesante campale	—
»	DE DOMINICIS Augusto	1 montagna	12 marzo
»	DEL GIULIO Giuseppe	10 raggrupp. genio	—
»	DEL MONTE Aldo	Regie truppe coloniali Eritrea	—
»	DE MAIO Roberto	Ministero guerra	10 marzo
»	DE NATALE Giovanni	27 campagna	—
»	D'EVANT Alessandro	Comando artigl. corpo armata Napoli	—
»	DI IANNI Dino	5 raggrupp. trasporti	—
»	DOGLIANI Luca	3 pesante campale	—
»	DROMMI Ernesto	17 campagna	—
Tenente	D'AGATA Alfredo	Scuola A. U. C. A. S. Lucca	—
»	DE CONCILIIS Romano	8 pesante campale	—
»	DE FONZO Guido	8 gruppo contraerei	—
»	DEIDDA Guido	2 pesante campale	—
»	DEL DUCE Francesco	Comando artigl. corpo armata Roma	—

DATE DI ESAME

Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
—	—	—	—	20 marzo	—
20 marzo	—	—	—	21 marzo	—
12 marzo	—	—	—	—	
18 marzo	—	—	—	—	—
10 marzo	11 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	18 marzo	19 marzo
—	13 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
14 marzo	15 marzo	16 marzo	13 marzo	—	—
—	—	13 marzo	—	—	14 marzo
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	20 marzo	—
—	—	—	12 marzo	—	—
—	—	—	—	10 marzo	—
—	—	11 marzo	—	—	—
—	—	13 marzo	—	—	—
16 marzo	17 marzo	—	—	—	—
20 marzo	—	—		—	—
—	—	—	11 marzo	10 marzo	—
—	—	—	—	11 marzo	—
20 marzo	—	—	—	—	—

Grado	COGNOME E NOME	CORPO OD ENTE cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica p. I e p. II
Tenente	DEL GRANDE Alfredo	6 pesante (M)	—
»	DE FRANCESCO Renato	8 campagna	—
»	DE MARTINO Gioacch.	6 pesante (M)	—
»	DE PETRO Giorgio	6 pesante campale	—
»	DUCROS Paolo	6 pesante (M)	—
»	DURAN Antonio	23 campagna	—
Tenente	ESPOSITO Francesco	10 campagna	—
Capitano	FATTOBENE Tito	Direzione artigl. Verona	—
»	FAVILLA Matteo	7 raggruppam. genio	—
»	FERRARA Alberto	6 campagna	—
»	FERRARI Giovanni	Scuola artigl. contraerei	—
»	FIORE Rinaldo	5 campagna	—
»	FORGIONE Arnaldo	3 pesante (M)	—
»	FORZA Francesco	3 pesante (M)	12 marzo
»	FRESIA Nicola	Scuola A. U. C. A. S. Lucca	—
Tenente	FAGGIANO Cosimo	5 gruppo contraerei	—
»	FINAMORE Mario	8 campagna	—
»	FRANGIPANE Guido	8 gruppo contraerei	—
Capitano	GERLERI Umberto	1 montagna	—
»	GIGLIOLI Mario	13 campagna	—
»	GUY Aurelio	17 campagna	—
»	GEMMELLARO Carlo	6 pesante (M)	—

DATE DI ESAME

Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
12 marzo	—	—	—	11 marzo	—
—	—	—	13 marzo	—	14 marzo
18 marzo	—	—	—	—	—
—	—	13 marzo	—	. .	—
—	—	—	—	12 marzo	—
—	13 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	16 marzo	15 marzo
—	—	16 marzo	—	—	17 marzo
—	—	15 marzo	—	—	—
16 marzo	17 marzo	—	—	—	—
—	—	13 marzo	—	—	14 marzo
—	—	11 marzo	—	—	—
—	—	—	13 marzo	12 marzo	—
—	—	—	—	—	—
16 marzo	15 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	—	23 marzo
—	—	—	—	21 marzo	22 marzo
18 marzo	17 marzo	—	—	—	—
—	—	15 marzo	—	—	—
—	—	—	—	—	23 marzo
10 marzo	—	—	—	—	—
20 marzo	—	—	—	—	—

Grado	COGNOME E NOME	CORPO OD ENTE cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica p. I e p. II
Tenente	GALANZINO Francesco	Ufficio tavole di tiro	—
»	GARBEROGLIO Giulio	5 campagna	—
»	GENNARO Francesco	Comando artigl. corpo armata Palermo	—
»	GIAMMARCO Enrico	18 campagna	—
»	GIORCHINO Gennaro	1 pesante	—
»	GIORDANO Amedeo	1 pesante	—
»	GRAZIOSI Giulio	12 pesante campale	—
»	GUZZI Alberto	7 gruppo contraerei	—
Capitano	KUNTZE Carlo	Direzione artigl. Napoli	14 marzo
Com. squadr.	ILARI Eraldo	Regia aeronautica	—
Capitano	IOCCA Fernando	9 pesante campale	—
»	IZZI Annibale	10 campagna	17 marzo
Tenente	IALLONGHI Gio. Batt.	1 montagna	—
»	IMPERATO Luigi	Direzione artigl. Napoli	—
»	INVREA Massimo	8 campagna	—
Capitano	JAHN Ezio	20 campagna	—
Capitano	LATINI Alessandro	2 montagna	—
»	LUCINI Bruno	2 pesante campale	—
»	LUCISANO Alessandro	Comando artigl. corpo armata Torino	—
Tenente	LA PAROLA Salvatore	5 gruppo contraerei	—

DATE DI ESAME

Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
—	—	—	11 marzo	—	—
—	—	—	—	16 marzo	15 marzo
—	—	16 marzo	—	—	—
—	11 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	—	23 marzo
—	—	—	—	—	23 marzo
—	—	—	—	20 marzo	—
—	—	—	—	20 marzo	—
—	—	—	—	—	—
—	11 marzo	—	—	10 marzo	—
—	—	—	—	21 marzo	22 marzo
—	—	16 marzo	—	—	—
—	—	—	—	18 marzo	19 marzo
—	—	—	12 marzo	—	—
—	—	—	—	10 marzo	—
18 marzo	17 marzo	—	—	—	19 marzo
—	—	—	—	12 marzo	13 marzo
—	—	11 marzo	—	—	—
—	—	13 marzo	—	—	—
—	—	—	—	11 marzo	—

Grado	COGNOME E NOME	CORPO OD ENTE cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica p. I e p. II
Tenente	LOMBARDO Pietro	Direzione esper. Nettuno	—
»	LONGO Giovanni	8 campagna	—
Capitano	MALAVASI Lodovico	3 campagna	—
»	MANTELLI Mario	Ministero guerra	10 marzo
»	MARCHI Severino	Ministero guerra	—
»	MARINI Silvio	21 campagna	—
»	MIRIANO Giovanni	12 campagna	12 marzo
Tenente	MANZOLI Carlo	Comando truppe Tripolitania	—
»	MARALDI Ugo	16 campagna	—
»	MAZZOTTI Luigi	5 campagna	—
»	MELONI Nicolò	5 pesante campale	—
»	MEREU Aldo	21 campagna	—
»	MISTRETTA Antonio	12 pesante campale	14 marzo
»	MONASTRA Ubaldo	22 campagna	—
»	MONTEFINALE Gabriele	7 gruppo contraerei	—
»	MONTEVERDE Ettore	4 raggrupp. genio	—
Capitano	NIGRI Giovanni	10 pesante campale	17 marzo
Tenente	NASTRUCCI Vittorio	8 pesante campale	—
Capitano	OTTONE Luigi	23 campagna	17 marzo
»	ONNIS Emanuele	6 campagna	—
»	OTTONE Angelo	23 campagna	—

DATE DI ESAME

Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
—	—	—	11 marzo	—	—
—	—	—	13 marzo	—	14 marzo
—	—	—	—	21 marzo	22 marzo
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	23 marzo
—	17 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	17 marzo	—	—	18 marzo	19 marzo
20 marzo	—	—	—	—	—
—	—	13 marzo	—	—	14 marzo
—	—	—	—	10 marzo	—
—	—	—	12 marzo	—	13 marzo
—	—	—	—	—	—
12 marzo	—	—	—	—	—
14 marzo	—	—	—	—	—
—	—	—	—	16 marzo	15 marzo
—	—	—	—	18 marzo	—
—	—	—	—	16 marzo	15 marzo
18 marzo	—	—	—	—	—
—	—	—	11 marzo	—	—
—	—	—	13 marzo	—	—

Grado	COGNOME E NOME	CORPO OD ENTE cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica p. I e p. II
Com. squadr	PAONESSA Giuseppe	Regia aeronautica	—
Capitano	PETITTI Vincenzo	Comando artigl. corpo armata Bologna	—
»	PIANA Giuseppe	Direzione artigl. Verona	—
»	PIPINO Enrico	Ministero guerra	—
»	PIRANI Enzo	2 pesante	—
»	POLACCO Giuseppe	6 campagna	—
»	PONTICELLI Igino	13 pesante campale	12 marzo
Tenente	PARRINELLO Diego	10 pesante campale	14 marzo
»	PEANO Giovanni	Comando artigl. Tripoli	—
»	PEDERZOLLI Mario	2 montagna	—
»	PETRONE Luigi	2 montagna	—
»	PEZZANI Camillo	3 pesante (M)	—
»	PIETRANTONIO Ugo	8 pesante campale	—
»	PILATO Nicola	Scuola A. U. C. A. S. Verona	—
»	PINTO Salvatore	Comando artigl. corpo armata Napoli	—
	POLSONI Alfredo	17 campagna	10 marzo
	PONTICELLI Renato	25 campagna	—
	PORPORA Nicola	6 pesante (M)	—
	PRATESI Emilio	8 pesante (M)	—
»	PROPERZI Giuseppe	Accademia militare artiglieria e genio	—
Com. squadr.	REVELLO Pio	Regia aeronautica	—
Capitano	ROMANELLI Guglielmo	3 pesante (M)	—

DATE DI ESAME

Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
12 marzo	—	—	—	11 marzo	13 marzo
20 marzo	—	—	—	—	—
—	13 marzo	—	—	—	—
—	13 marzo	—	—	—	—
14 marzo	—	—	—	—	—
—	15 marzo	—	—	16 marzo	17 marzo
—	—	—	—	—	—
16 marzo	—	—	—	—	15 marzo
—	—	—	12 marzo	—	—
—	—	—	—	11 marzo	—
—	—	—	—	20 marzo	—
16 marzo	—	—	—	—	17 marzo
10 marzo	11 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	12 marzo	13 marzo
12 marzo	—	—	13 marzo	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	15 marzo	—	—	—
14 marzo	—	—	—	—	15 marzo
—	—	—	—	21 marzo	22 marzo
—	—	—	13 marzo	—	—
12 marzo	13 marzo	—	—	11 marzo	—
—	—	—	—	12 marzo	13 marzo

Grado	COGNOME E NOME	CORPO OD ENTE cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica p. I e p. II
Capitano	ROSSI Carlo	5 pesante campale	—
»	RUGGERO Adolfo	10 raggrupp. genio	—
Tenente	RAHO Cesario	1 pesante	—
»	RE Ignazio	22 campagna	—
»	RICCA Umberto	5 pesante campale	12 marzo
»	ROMANO Osvaldo	12 pesante campale	—
»	ROSSI Ottorino	4 pesante	—
»	ROVERSI Giulio	17 campagna	—
»	RUTA Alessandro	2 montagna	—
Com. squadr.	SABATINI Arnaldo	Regia aeronautica	10 marzo
Capitano	SABATINI Diego	Ministero guerra	14 marzo
»	SANGUIGNO Vittorio	Comando artigl. corpo armata Roma	—
»	SCANO Edgardo	8 pesante (M)	—
»	SCUTERINI Edgardo	9 campagna	—
Capitano	SICARDI Giacomo	Arsenale R. E. Napoli	12 marzo
Com. squadr.	SIVIERI Giuseppe	Regia aeronautica	—
Capitano	SPEZZAFERRO Livio	10 campagna	14 marzo
»	STELLA Vittore	7 pesante (M)	—
Tenente	SCUDERI Francesco	2 gruppo contraerei	—
»	SERRA Luigi	5 pesante	—
»	SINOPOLI Andrea	4 raggrupp. genio	—
»	SORTINO Federico	Scuola A. U. C. A. S. Torino	—

DATE DI ESAME

Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
—	—	11 marzo	—	—	—
14 marzo	15 marzo	16 marzo	13 marzo	12 marzo	—
—	—	—	—	—	22 marzo
—	—	—	11 marzo	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	10 marzo	—
—	—	—	—	18 marzo	19 marzo
10 marzo	—	—	—	—	—
—	—	—	—	11 marzo	—
—	—	11 marzo	—	—	—
—	—	—	—	—	—
18 marzo	—	—	—	—	17 marzo
20 marzo	—	—	—	—	—
—	11 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
10 marzo	11 marzo	—	—	12 marzo	—
—	15 marzo	—	—	—	—
—	17 marzo	—	—	—	—
—	—	—	—	21 marzo	22 marzo
—	—	15 marzo	—	—	—
—	—	—	12 marzo	11 marzo	—
—	—	—	—	20 marzo	—

Grado	COGNOME E NOME	CORPO OD ENTE cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica p. I e p. II
Tenente	SPOTA Giuseppe	1 pesante campale	—
Capitano	TIRINDELLI Achille	5 campagna	—
»	TUFARELLI Giulio	7 gruppo contraerei	—
Tenente	TACCONI Sisto	27 campagna	—
»	TALUCCHI Adolfo	Sezione esper. Ciriè	—
»	TATTI Edmondo	1 pesante	—
»	TRICOMI Ernesto	Reparto carri armati	—
»	TROMBY Giovanni	11 pesante campale	—
»	TORTORICI Gustavo	24 campagna	—
Tenente	UGOLINI Enzo	9 pesante campale	—
Capitano	VITALE Giuseppe	10 pesante (C)	—
Tenente	VESPIGNANI Ernesto	8 raggrupp. genio	—
»	VOSA Vincenzo	4 raggrupp. trasporti	—
Tenente	ZANOBI Romolo	8 pesante (M)	—
Capitano	ZINGALES Guido	Comando artigl. corpo armata Palermo	—
Capitano	WIEL Giovanni	20 campagna	—

DATE DI ESAME

Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
—	—	—	—	—	23 marzo
—	—	13 marzo	—	—	—
—	—	—	—	10 marzo	—
—	—	—	12 marzo	—	—
—	—	—	11 marzo	—	—
16 marzo	—	15 marzo	—	—	—
—	—	—	11 marzo	—	—
—	—	11 marzo	—	—	—
—	—	—	—	20 marzo	19 marzo
12 marzo	—	—	11 marzo	—	—
—	—	—	—	10 marzo	—
14 marzo	—	15 marzo	—	—	—
—	17 marzo	—	—	—	—
—	—	—	12 marzo	—	13 marzo
—	—	16 marzo	—	—	—
10 marzo	—	—	—	—	—

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 102. — TRASPORTI. — **Viaggi delle parenti domestiche.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 febbraio 1925.

I viaggi delle parenti-domestiche dei militari e degli impiegati vennero fin qui regolati dalle disposizioni nn. 6 e 7 del fascicolo n. 18 (Trasporti) della « *Raccolta delle disposizioni permanenti in vigore pel R. Esercito* », modificate dalle circolari del *giornale militare* n. 284 del 1920, e n. 500 del 1923.

In seguito ad accordi intervenuti con la direzione generale delle ferrovie dello Stato, e considerato che l'art. 4 della concessione speciale *C* ed il § 19 del regolamento per i trasporti militari non prescrivono che le *persone* di *servizio* debbano essere assolutamente estranee al titolare della riduzione ferroviaria, si è stabilito che qualsiasi persona parente convivente e a carico (che non abbia già diritto alla iscrizione sul libretto per il *grado* di *parentela*) possa esservi ugualmente iscritta, quando attenda a mansioni di servizio domestico presso la famiglia di lui.

Conseguentemente, d'ora in poi, anche le persone chiamate fin qui parenti-domestiche, potranno usufruire della riduzione ferroviaria, solo quando non vi siano già domestiche nel numero prescritto, facendo uso del libretto ferroviario di famiglia, *ovvero* della tessera di ricoscimento e delle richieste, alla stessa guisa di una semplice persona di servizio; e come tali soltanto dovranno essere iscritte e dichiarate sui relativi documenti.

Le disposizioni citate sopra s'intendono, quindi, abrogate.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 103. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria centrale). — 26 febbraio 1925.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sotto indicate

ditte per ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra:

Circolare 218 *del* giornale militare 1923.

183. Lera Severino di Magenta.
195. Loro Luigi di Pray.
313. Scotti Vincenzo Miano Capodimonte.
328. Soc. Ceirano Automobili Torino.
359. Vercellone (fratelli) Sordevolo.

Circolare 537 *del* giornale militare 1923.

77. V. E. Marzotto di Valdagno.
9. Zignone Firmino-Lessona.

Circolare 444 *del* giornale militare 1924.

4. Ferriera di Pontedecimo già M. Sanguineti e C. Pontedecimo.

10. Soc. An. Metallurgica Ossolana (già V. E. Fratelli Ceretti) Villadossola.

11. Soc. An. Ferro Metalli Acciaierie e Ferriere (E. R. C. T. A.).

31. Way-Assauto-Torino.

Circolare 489 *del giornale* militare 1924.

Ditta Menotti Lamparelli di S. Giorgio a Cremano.

S'intende che dette revoche non devono estendersi anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopra indicate.

Continuano ad avere efficacia i fermi ed impedimenti disposti per altri motivi.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. **104.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni degli stipendi e delle mercedi da parte di impiegati, ufficiali ed operai dipendenti dallo Stato e dalla Real Casa.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 febbraio 1925.

Con riferimento alla circolare 27 del corrente anno con la quale fu pubblicato il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2133, portante modificazioni alle norme per la cessione degli stipendi e delle mercedi da parte degl'impiegati, ufficiali ed operai di cui sopra, si porta a conoscenza per norma delle amministrazioni militari la seguente circolare del Ministero delle finanze, per l'attuazione di quel decreto, diretta alle amministrazioni centrali e provinciali ed ai capi di stabilimenti da cui dipendono operai dello Stato.

Roma, 31 gennaio 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIVISIONE DEL CREDITO

AGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO

(N. 30130 di protocollo).

OGGETTO: Attuazione del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133 cedibilità degli stipendi e dei salari.

Col R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, (1) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 corrente, sono state apportate alcune modificazioni al sistema vigente in materia di credito agli impiegati e operai dipendenti dallo Stato.

E' stata anzitutto revocata l'autorizzazione che col R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, (2) era stata data alla Cassa dei depositi e prestiti di concedere, fino alla concorrenza

(1) C. 27 del 1925.
(2) C. 121 del 1923.
(3) C. 463 del 1918.
(4) C. 194 del 1921.

di venti milioni, dei mutui con estinzione soltanto quinquennale in quei casi di eccezionale gravità per contingenze famigliari in cui venivano a trovarsi i richiedenti. Ed in sostituzione della Cassa dei depositi e prestiti, ripristinando in parte il sistema che vigeva anteriormente, è stata nuovamente data facoltà al fondo di garanzia di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864, (3) di concedere, entro i limiti delle sue disponibilità, prestiti quinquennali ed anche decennali (doppie cessioni) agli impiegati e salariati governativi in casi di comprovate necessità di famiglia, accertate da parte dell'amministrazione.

Nulla viene innovato nei riguardi degli istituti di credito ammessi dalla legge a compiere siffatte operazioni, e pertanto essi continueranno ad espletarle con la garanzia dell'apposito fondo suddetto e secondo le norme attualmente vigenti.

Per i prestiti che accorderà il fondo di garanzia dovrà seguirsi la procedura che era stata introdotta dal R. decreto 30 maggio 1920, n. 1934, (4) e pertanto la domanda, *unico esemplare*, e che, provvisoriamente, potrà essere redatta sul vecchio modello 192 *T*, dovrà contenere, nella seconda parte riservata alle rituali informazioni dell'autorità centrale, compartimentale, regionale e provinciale e dei capi degli stabilimenti o comandanti di corpo, da cui il richiedente dipende, una dichiarazione della stessa autorità in forma precisa e succinta, circa le condizioni di famiglia dell'impiegato od operaio di cui trattasi ed in relazione alla esistenza, in linea di fatto, di quella necessità generica che è condizione voluta dall'art. 1 del nuovo decreto per la concessione del prestito diretto da parte del fondo di garanzia.

A questo riguardo bisogna tener presente che, essendo tale concessione subordinata alle disponibilità del fondo di garanzia, dovrà spesso avvenire una selezione fra i vari richiedenti. Sarà pertanto opportuno che costoro, nel loro interesse, corredino la domanda mod. 192 *T* di tutte le notizie ed eventuali documenti che, a seconda dei singoli casi, possono valere a comprovare la esistenza di tali necessità; sulla quale esistenza questa amministrazione si riserva di fare, se del caso, quegli ulteriori accertamenti diretti che ritenesse opportuno.

Mentre si richiama, per tutto ciò che non è in contrasto con quanto forma oggetto del decreto in esame, la circolare

di questo Ministero del 14 febbraio 1921, n. 34663, che accompagnava il R. decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 (4) si ritiene opportuno di rendere noto che col 1° gennaio 1925 il servizio di credito agli impiegati e salariati dello Stato ha cessato di appartenere alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti. Di conseguenza d'ora in poi tutta la corrispondenza relativa al servizio stesso dovrà essere indirizzata:

AL MINISTERO DELLE FINANZE

Divisione del credito agli impiegati e salariati dello Stato

e tutti i versamenti delle somme affluenti al fondo di garanzia per qualunque titolo non dovranno essere più fatti al tesoriere centrale quale cassiere della Cassa depositi e prestiti per l'accreditamento al conto corrente di cui all'art. 31 del regolamento 9 giugno 1918, n. 864. (3) ma dovranno essere fatti invece al tesoriere centrale per l'accreditamento al conto corrente di cui all'art. 5 del decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934, (4).

Tutti gli ordinativi di pagamento emessi sul fondo di garanzia dovranno essere dalle delegazioni del Tesoro mensilmente contabilizzati a parte, con elenco in unico esemplare, ed essre trasmessi a questo Ministero (divisione del credito agli impiegati e salariati) non più tardi del giorno 10 di ogni mese, tenendo però presente che gli ordini di pagamento emessi anteriormente al 31 dicembre 1924 dovranno elencarsi separatamente da quelli emessi posteriormente alla data suddetta.

Nell'unire alla presente il testo del R. decreto-legge in parola (1) si prega darne la massima diffusione fra il personale dipendente, e le on. amministrazioni centrali di volerne curare la inserzione nel proprio bollettino ufficiale.

Dalla data di ricevimento della presente gli uffici centrali compartimentali, regionali e provinciali, potranno cominciare ad inviare a questo Ministero le domande per prestiti diretti che venissero presentate, debitamente documentate, dai dipendenti impiegati e salariati.

p. *Il Ministro*: SPEZZOTTI.

Giusta la su riportata circolare del Ministero delle finanze, la domanda per mutui sul fondo di garanzia, nei casi di necessità di famiglia di cui tratta l'art. 1 della circolare n. 27 del *giornale militare* 1925, non dovranno essere più inviate, dai corpi, al Ministero della guerra, sibbene direttamente al predetto Ministero delle finanze, divisione del credito agli impiegati e salariati dello Stato, come le altre domande per mutui ordinari concordati con istituti di credito.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. **105.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ritenute sugli acconti di pensione agli operai per cessione del quinto e prestito di guerra.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 26 febbraio 1925.

A parziale modificazione di quanto è stato disposto con la circolare 713, inserta nel *giornale militare* del 27 dicembre u. s., si avverte che agli operai, i quali, in forza del Regio decreto 22 maggio 1923, n. 844, hanno ottenuto diritto a pensione e che, in precedenza avevano percepite somme per i titoli considerati alle lettere *a*) *b*) e *c*) dell'art. 7 del detto decreto, potrà essere accordata facoltà di estinguere gradualmente, *mediante ritenuta del quinto della pensione, il debito risultante, all'atto del licenziamento, per cessione di mercede o prestito di guerra.*

Da tale facoltà restano esclusi coloro che, non avendo ragioni di debito verso l'amministrazione, non ebbero incamerate, per cessione di mercede o prestito di guerra, tutte, o parte, delle somme loro spettanti. Per costoro rimangono ferme le disposizioni contenute nelle « Avvertenze » della circolare 713, nel senso che, per gli operai ai quali furono direttamente pagate le somme di cui all'art. 7 del R. decreto n. 844, gli acconti di pensione *ed i connessi assegni di caro-viveri*, dovranno essere totalmente incamerati, sino a quando il relativo ammontare non uguagli le indennità ricevute. Resta inteso, però, che ove le indennità ora dette, fossero state in parte corrisposte ed in parte incamerate, do-

vranno essere trattenuti totalmente gli acconti di pensione e gli assegni relativi di caro-viveri, sino a concorrenza della somma che fu direttamente pagata, nonchè di quella corrispondente all'ammontare degli interessi che la Cassa depositi e prestiti rimborsò agli operai per l'anticipata estinzione dei loro debiti.

Per tutti gli altri operai, il cui indennizzo di licenziamento fu versato, per debiti, alla Cassa depositi e prestiti, le direzioni o gli enti interessati inoltreranno al Ministero delle finanze (Direzione generale cassa depositi e prestiti - Divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato) le richieste individuali per la restituzione di detti indennizzi.

In dette richieste dovrà essere indicato:

1° La somma che fu versata alla Cassa depositi e prestiti;

2° L'ammontare degli interessi, restituito dalla Cassa stessa agli operai per anticipata estinzione dei loro debiti.

Ciò premesso, per quanto concerne le ritenute del quinto da operarsi sugli acconti di pensione, occorre tener presente che *tali ritenute vanno commisurate al quinto della pensione presunta,* e debbono avere applicazione dal giorno, in cui gli operai hanno acquistato diritto a pensione, sia che essi siano stati, o non, riammessi in servizio.

Di quanto precede deve essere fatta chiara annotazione sulle rispettive dichiarazioni di esistenza debiti.

L'indennità di 60 giornate, di cui all'art. 10 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945 — ove non sia stata già corrisposta per avvenuta cessazione dal servizio — dovrà risultare sempre accantonata.

Man mano che per ciascun operaio si verificherà l'avvenuta restituzione per l'intero indennizzo di licenziamento, occorrerà provvedere alla rettifica della variazione matricolare, da cui risultava liquidato l'indennizzo stesso, mediante la seguente variazione: « Ha restituito l'indennizzo di cui sopra, per aver acquistato diritto a pensione in base al R. decreto 22 maggio 1924, n. 844 ».

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 106. — TRASPORTI. — **Trasporti di masserizie a tariffa militare in servizio cumulativo con la Sardegna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 26 febbraio 1925.

A complemento delle disposizioni contenute nelle circolari del *giornale militare* n. 372 del 1922, n. 132 e 601 del 1923, si avverte che, a cominciare dal 1° marzo 1925, è ammesso il trasporto in servizio cumulativo da e per la Sardegna (compresa l'isola della Maddalena) di masserizie a tariffa militare, spedite per conto proprio da ufficiali e militari di truppa, in base alle norme e condizioni del vigente regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno.

Tali trasporti, che verranno eseguiti con i documenti in uso per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna, dovranno essere accompagnati dalla prescritta richiesta mod. *C* (parte III) per fruire della tariffa militare, e dovranno essere istradati unicamente per la via determinata dai transiti marittimi di Civitavecchia e Terranova-Pausania.

I trasporti di masserizie a tariffa militare possono essere accettati in servizio diretto solamente da e per le stazioni indicate negli allegati n. 5 e 6 alle « *Condizioni e tariffe per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna* » (Ediz. 1° novembre 1914 e successive modificazioni).

Coll'occasione, e ad evitare il ripetersi di inconvenienti già avvenuti, si rammenta che i trasporti di bestiame sono esclusi dal servizio cumulativo con la Sardegna e che nessuna eccezione è ammessa per i trasporti di quadrupedi per conto dell'amministrazione militare o dei personali di questa.

D'altra parte è da considerare che tanto i cavalli o muli dell'Amministrazione, quanto i cavalli degli ufficiali, sono sempre accompagnati da personale militare, cui si possono consegnare denaro e documenti per rinnovare le spedizioni ai transiti.

Il Ministro: DI GIORGIO.

AVVISO

Notificazione di concorso per 22 posti di tenente nel corpo di commissariato militare dell'aeronautica

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 22 posti di Tenente nel Corpo di Commissariato Militare dell'Aeronautica.

Art. 2.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Commissariato dell'Aeronautica (Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale) e cominceranno il giorno 1° maggio 1925, alle ore 9.

Art. 3.

I gradi, gli stipendi e le indennità per gli Ufficiali del Corpo di Commissariato Militare dell'Aeronautica sono indicati nella seguente tabella:

GRADO	STIPENDI		Indennità militare	NOTE
	minimo	massimo		
Generale capo . .	27.500 2.500	— —	4.500	Oltre lo stipendio e le indennità militari, gli ufficiali di cui alla presente tabella hanno diritto all'indennità caro-viveri nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Colonnello	17.800 1.500	20.500 1.500	3.840	
Tenente colonnello	16.000 1.200	17.800 1.200	3.480	
Maggiore	13.700 1.000	16.000 1.000	3.240	
Capitano	11.600 800	13.700 800	2.520	
Tenente	9.500 600	11.600 600	1.800	

Art. 4.

Potranno prender parte al concorso i laureati presso i RR. Istituti Superiori di Studi Commerciali e dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, ed i laureati in Giurisprudenza.

Art. 5.

Per essere ammessi al concorso è necessario:

a) essere per nascita o per naturalizzazione, cittadini italiani;

b) non avere oltrepassato il 28° anno di età alla data del presente bando o, qualora trattisi di candidati provenienti dagli ex combattenti, il 33° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica per il servizio militare, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

Art. 6.

Le domande di ammissione, in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Commissariato di Aeronautica (Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale) entro il 31 marzo 1925, corredate dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita, debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato come sopra;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o Sottoprefetto;

e) certificato *generale* del casellario giudiziario, rilasciato dal competente Tribunale Civile e Penale, vidimato dal Procuratore del Re;

f) certificato di esito di leva o copia dello stato di servizio militare;

g) diploma originale di laurea;

h) ogni altro titolo di cui il concorrente sia eventualmente in possesso;

i) ricevuta dell'effettuato versamento presso un Ufficio del Registro del Regno della tassa di concorso di L. 50, a norma del R. Decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

l) fotografia con firma autenticata dal notaio o dal Sindaco ove l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*), dovranno essere di data non anteriore al 31 gennaio 1925.

I concorrenti che già fossero impiegati civili, dello Stato e Ufficiali in S. A. P. della R. Aeronautica, del R. Esercito o della R. Marina, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*). Essi dovranno però presentare l'assenso dei rispettivi Ministeri.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che facciano riferimento a documenti presentati presso altre Pubbliche Amministrazioni, a meno che i documenti stessi, i quali dovranno sempre soddisfare alle condizioni enunciate nel precedente articolo, non vengano comunicati al Commissariato entro il termine sopra stabilito, dalle cennate Amministrazioni, in seguito a richiesta rivolta loro direttamente dagli interessati.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

Gli esami consistono in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate nell'articolo successivo.

Per lo svolgimento di esse sono assegnate otto ore di tempo.

La prova orale, che sarà sostenuta in giorno da destinarsi, non può durare meno di 45 nè più di 60 minuti per ciascun concorrente.

Art. 10.

La Commissione d'esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, formulerà i temi che i candidati dovranno svolgere nella giornata.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti dovranno ottenere almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

I concorrenti sono classificati per ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di merito, l'ordine di preferenza sarà stabilito secondo le norme di cui all'art. 21 del R. Decreto 11 novembre 1923, n. 2395 in quanto siano applicabili.

A parità di punti e di merito avrà preferenza la maggiore età.

Art. 12.

Il programma degli esami scritti e di quelli orali è stabilito come segue:

Prove scritte:

1° Componimento in lingua italiana sopra argomento di cultura generale;

2° Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale;

3° Economia Politica e Scienza delle Finanze;

4° Diritto civile;

5° Componimento in lingua francese (*a*).

N.B. L'ordine delle prove sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Prove orali:

1° Diritto Amministrativo e Diritto Costituzionale;

2° Diritto Civile e Commerciale;

3° Economia Politica e Scienza delle Finanze;

4° Diritto Internazionale con particolare riguardo alla navigazione aerea internazionale;

5° Legislazione nazionale sulla navigazione aerea;

6° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

7° Legislazione sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità;

8° Amministrazione e Contabilità generale dello Stato;

9° Elementi di fisica e chimica;

10° Lingua francese (*b*).

N. B. La Commissione avrà facoltà d'interrogare i candidati anche sui temi da loro svolti in iscritto.

Art. 13.

I candidati dichiarati vincitori del concorso, saranno nominati tenenti nel Corpo di Commissariato Militare dell'Aeronautica nel limite dei posti di cui all'art. 1.

(*a*) I candidati potranno svolgere il tema anche in altre lingue estere: per ogni lingua che a giudizio degli esaminatori sia scritta correttamente e parlata correntemente, si aggiungerà una unità al punto medio complessivo degli esami espresso in decimi.
E' ammesso l'uso del dizionario.

(*b*) I candidati dovranno dar prova di sapere:
1° Parlare correntemente e con buona pronunzia francese.
2° Tradurre a vista dall'italiano in francese.

L'Amministrazione Aeronautica si riserva però la facoltà di coprire anche quei posti che eventualmente si fossero resi vacanti al momento delle nomine.

Art. 14.

I vincitori del concorso dovranno raggiungere qualsiasi destinazione sarà loro assegnata. Ad essi verranno corrisposti gli assegni di viaggio a tariffa militare per recarsi dal luogo di residenza a quello di destinazione.

Art. 15.

I concorrenti che desiderassero avere maggiori ragguagli, potranno chiederli al Commissariato per l'Aeronautica (Direzione Superiore dei Servizi Amministrativi e del Personale).

Prezzo della presente dispensa L. 2, 10

(3441) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
493

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª **1925** 6 Marzo

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 107 – 8 febbraio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 111, riguardante concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra . . . . . *Pag.* 494

» **108 – 17 febbraio 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra in applicazione del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111 . . . . . » 498

» **109 – 2 marzo 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare . . . . . » 502

» **110 – 5 marzo 1925.** — CONCORSI E GARE. — Concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi » . . . . . » 504

LIBRERIA DELLO STATO

N. 111 - 5 marzo 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Mostra nazionale del libro di guerra . . . . . *Pag.* 510

» **112 - 5 marzo 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nozioni elementari di aerostatica - Bozze di stampa - N. 1432 . . . . . » 511

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 513

Circolare N. 107. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 111, riguardante concorsi per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 8 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 38, del 16 febbraio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato coi Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti gli articoli 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, concernenti la nomina a ufficiali in servizio attivo permanente di ufficiali subalterni delle categorie in congedo, e il comma c) dell'art. 3 del R. decreto 14 novembre 1920, n. 1944 che, abrogando i citati articoli del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, faceva salvi i titoli in base ad essi già acquisiti;

Visto il R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, concernente il reclutamento di ufficiali inferiori del corpo di amministrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della guerra è autorizzato a coprire i posti di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, mediante concorsi per titoli fra gli ufficiali muniti dei titoli di studio indicati nella tabella stessa e che si trovino in una delle seguenti condizioni, anche se abbiano superato i limiti di età stabiliti per l'ammissione agli impieghi civili:

ufficiali delle categorie in congedo, dichiarati idonei nel concorso per ufficiale di amministrazione in servizio attivo permanente, bandito in applicazione del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, compresi quelli che abbiano già conseguito o siano per conseguire la nomina nel corpo anzidetto;

ufficiali in congedo che, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 4 del citato R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, per partecipare a detto concorso, avevano superato il limite di età prescritto nell'articolo stesso;

ufficiali delle categorie in congedo giudicati idonei per la nomina in servizio attivo permanente, ma non nominati per deficienza di posti nei reclutamenti effettuati in base agli articoli 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, posteriormente al 31 ottobre 1920.

Art. 2.

Agli effetti dei passaggi di categoria e della sistemazione in ruolo di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 11 novembre 1923, n. 2395, e agli articoli 14, 16, 17, 18 e 54 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, la disponibilità dei posti nel grado iniziale dei ruoli indicati nell'annessa tabella viene ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori dei concorsi di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

I vincitori dei concorsi di cui all'art. 1 saranno sottoposti al periodo di prova stabilito dall'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e potranno quindi essere nominati in ruolo, ma con riserva di anzianità rispetto a coloro che conseguiranno posteriormente il passaggio di categoria o la sistemazione in ruolo, ai termini delle disposizioni citate nel precedente art. 2, e che dovranno precederli nel ruolo.

Ai vincitori dei concorsi medesimi che avessero già ottenuto la nomina ad ufficiale di amministrazione in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, il servizio eventualmente prestato dopo la nomina stessa non verrà in alcun modo computato agli effetti dell'anzianità e dello stipendio.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Tabella dei posti da conferirsi mediante concorsi per titoli ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111.

Numero dei posti	RUOLI E GRADI	TITOLI DI STUDIO richiesti per l'ammissione al concorso
	Gruppo A.	
37	Vice segretari nell'Amministrazione centrale	Laurea in giurisprudenza o in scienze commerciali o in scienze sociali.
	Gruppo B.	
19	Vice ragionieri geometri del Genio militare	Licenza di istituto tecnico (sezione agrimensura).
30	Vice ragionieri d'artiglieria	Licenza liceale o di istituto tecnico o titolo equipollente di scuole medie di commercio.
28	Capi tecnici aggiunti di artiglieria e genio	Licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di istituti industriali.
17	Disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio	Licenza di istituto tecnico o scuola superiore di belle arti o di altre equiparate.
	Gruppo C.	
34	Assistenti aggiunti del Genio militare	Licenza ginnasiale o di scuola tecnica o diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi o altro titolo di studio atto a comprovare la speciale cultura tecnico-professionale richiesta per gli assistenti del Genio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

N. 108. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che bandisce concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra in applicazione del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 17 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 51, del 3 marzo 1925).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111;

Decreta:

Art. 1

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra:

Ruoli del gruppo A):

Concorso a 37 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale;

Ruoli del gruppo B):

Concorso a 19 posti di vice ragioniere geometra del genio militare;

Concorso a 30 posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Concorso a 28 posti di capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Concorso a 17 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio,

Ruoli del gruppo C):

Concorso a 34 posti di assistente aggiunto del genio militare.

Art. 2.

Ai concorsi predetti potranno partecipare, anche se abbiano superato i limiti di età stabiliti per l'ammissione agli impieghi civili, gli ufficiali che, muniti dei titoli di studio indicati nella lettera *a*) dell'art. 3 del presente decreto, si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) ufficiali delle categorie in congedo, dichiarati idonei nel concorso per ufficiale di amministrazione in servizio attivo permanente, bandito in applicazione del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, compresi quelli che abbiano già conseguito o siano per conseguire la nomina nel corpo anzidetto,

b) ufficiali in congedo che, pur essendo in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 4 lettera *b*) *c*) *d*) del citato R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, avevano superato i limiti di età prescritti nell'articolo stesso,

c) ufficiali delle categorie in congedo giudicati idonei per la nomina in servizio attivo permanente, ma non nominati per deficienza di posti nei reclutamenti effettuati in base agli articoli 3, 4 e 5 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293 (posteriormente al 31 ottobre 1920).

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti) — entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno — domanda su carta bollata da L. 3, con l'indicazione precisa del ruolo per il quale intendono concorrere.

Gli aspiranti agli impieghi del gruppo *B* e *C* dovranno sulla domanda dichiarare che accettano, in caso di nomina, qualunque destinazione sia nel Regno che nelle Colonie.

Alla domanda dovranno esscre uniti i seguenti documenti:

1º Atto di nascita legalizzato;

2º Certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3º Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

4º Certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5º Certificato rilasciato da un medico militare in servizio attivo permanente, comprovante che il candidato è di sana e robu-

sta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli aspiranti agli impieghi dei gruppi *B* e *C* il certificato dovrà comprovare anche l'idoneità ai servizi in Colonia;

6º Diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze commerciali o in scienze sociali per gli aspiranti alla nomina a vice segretari nell'Amministrazione centrale; diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione agrimensura, per gli aspiranti alla nomina a vice ragionieri geometri del genio militare, diploma di licenza liceale o di istituto tecnico o altro titolo equipollente di scuole medie di commercio, per gli aspiranti alla nomina a vice ragioniere d'artiglieria; diploma di licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di istituti industriali, per gli aspiranti alla nomina a capi tecnici aggiunti di artiglieria e genio, diploma di licenza di istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti o di altre equiparate, per gli aspiranti alla nomina a disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio; diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, o diploma rilasciato da una delle scuole per allievi assistenti ai lavori edilizi o altro certificato di studio che, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, sia atto a comprovare la speciale coltura tecnico-professionale richiesta per gli assistenti del genio, per gli aspiranti alla nomina ad assistenti aggiunti.

I diplomi di cui sopra dovranno prodursi in originale o in copia autentica notarile;

7º Quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50 per gli aspiranti ai posti di vice segretario e di L. 25 per gli aspiranti agli altri posti.

Oltre ai documenti sopra accennati i candidati devono presentare:

a) un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario, per i concorsi per i quali è richiesta la laurea; un certificato, rilasciato dai presidi o capi di istituto, delle votazioni ottenute in ogni singola materia degli esami di licenza, per i concorsi per i quali sono richiesti altri titoli di studio, a meno che la votazione risulti dallo stesso diploma;

b) quegli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Gli aspiranti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 dovranno produrre copia debitamente aggiornata dello stato di servizio militare e dovranno inoltre comprovare — mediante documenti rilasciati dai competenti comandanti di corpo o capi di servizio — il possesso dei requisiti di cui alla lettera *c*) e *d*) del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, e cioè di aver prestato come ufficiali almeno 4 mesi di servizio presso comandi o reparti dell'Esercito operante durante l'ultima guerra e almeno 4 mesi di servizio con funzioni amministrative.

Tutti gli aspiranti ai posti di assistente aggiunto dovranno produrre documenti comprovanti la specifica capacità personale.

Art. 4.

Gli ufficiali che abbiano già partecipato ai concorsi, richiamati al precedente art. 2, per passaggio in servizio attivo permanente, saranno dispensati dalla presentazione di quei documenti che avessero già prodotto in occasione di tali concorsi; dei documenti anzidetti dovrà però essere fatta specifica elencazione nella domanda. Dovranno invece, in ogni caso, produrre nuovamente i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 del precedente art. 3, e tali documenti dovranno essere di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto.

Coloro che intendano concorrere per più di uno dei ruoli indicati nell'art. 1 dovranno, per ciascun ruolo, presentare distinte domande corredate dalle rispettive quietanze di pagamento della tassa di concorso.

Tutti gli altri documenti potranno essere esibiti in unico esemplare.

Il Ministro, ai termini dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, può, con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La costituzione delle Commissioni esaminatrici e le norme procedurali per il funzionamento delle Commissioni stesse saranno stabilite con successivo decreto Ministeriale.

Art. 6.

Per l'approvazione e pubblicazione delle graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

A parità di punti ha la precedenza in graduatoria il candidato più anziano di età, salvi gli altri diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; a tal fine gli aspiranti dovranno a corredo delle domande di ammissione allegare i documenti comprovanti il titolo di preferenza qualora non li abbiano già esibiti in occasione della partecipazione ai concorsi, richiamati nel precedente art. 2, per passaggio a ufficiali in servizio attivo permanente.

Art. 7.

I vincitori del concorso dovranno, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sostenere un periodo di prova di mesi sei.

Durante tale periodo sarà ad essi corrisposto un assegno mensile di L. 500, di L. 450, di L. 350, secondo che abbiano rispettivamente vinto il concorso per i ruoli del gruppo *A*, del gruppo *B*, del gruppo *C*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1925.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO

NB. — L'elenco generale degli ufficiali idonei di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 del precedente decreto è stato pubblicato nella dispensa 11ª (circ. 98) del *Giornale militare* in data 27 febbraio u. s.

Quello invece degli ufficiali idonei di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 dello stesso decreto sarà comunicato ai distretti militari del Regno presso i quali gl'interessati potranno prenderne visione.

N. 109. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice l'esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 2 marzo 1925.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. D. L. 19 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, sullo stato dei sottufficiali;

Visto il regolamento per il personale degli assistenti del genio militare, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, numero 1326;

Decreta:

1. E' indetto un esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare.

2. Tale esame avrà luogo presso la direzione del genio militare di Roma, e vi saranno ammessi i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute, abbiano fatto domanda di tale impiego, a senso della circolare n. 691 del 12 dicembre 1924 (*Giornale militare* dispensa 57).

3. La commissione esaminatrice sarà nominata dal ministro ed è composta di un ufficiale superiore del genio, *presidente;* di un capitano e di un 1° ragioniere geometra del genio, *membri.*

4. L'esame preliminare consiste in prove scritte e orali, giusta i programmi allegati alla circolare n. 407 del *giornale militare* dell'anno 1921 (dispensa 34).

5. Nello svolgimento degli esami si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

6. I sottufficiali che supereranno l'esame preliminare saranno ammessi al corso teorico-pratico, che verrà effettuato presso la direzione del genio militare di Roma e presso la scuola per gli allievi assistenti ai lavori edilizi nella capitale.

7. Al termine del corso teorico-pratico, i sottufficiali sosterranno un nuovo esame e gli idonei verranno inviati presso gli uffici del genio militare, per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto, saranno nominati assistenti aggiunti del genio militare, secondo l'ordine con cui sono inscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Roma, addì 2 marzo 1925.

p. *Il Ministro* A. CLERICI.

N. 110. — CONCORSI E GARE. — **Concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi ».** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 5 marzo 1925.

Disposizioni generali.

1. Annualmente avrà luogo nella zona montana di frontiera un concorso di regolarità per autovetture ed autocarri militari. Tale concorso ha finalità tecniche nei riguardi dell'evoluzione dei mezzi meccanici in rapporto all'impiego di carattere militare e della percorribilità stradale delle zone di frontiera, e finalità di addestramento per i militari addetti al servizio automobilistico del R. Esercito.

2. Gli autoveicoli ammessi al concorso, tratti da quelli in servizio militare azionati da motori a scoppio e con carrozzeria di prescrizione, sono distinti in due categorie:

Categoria ufficiali - Autovetture.

Categoria truppa - Autocarri.

Per ciascuna categoria i tipi degli autoveicoli saranno di anno in anno designati dal Ministero della guerra.

3. In massima il concorso si svolgerà contemporaneamente e nella stessa zona del concorso internazionale di regolarità per automobili « Coppa delle alpi » indetto ed organizzato dall'unione ciclo-auto-moto di Milano. In tal caso il regolamento del concorso internazionale di cui sopra prevederà l'istituzione delle due categorie militari.

4. La organizzazione del concorso militare spetta al comando del raggruppamento trasporti che di anno in anno verrà designato dal Ministero della guerra ed il cui comandante sarà nominato « Commissario militare » per il concorso stesso.

5. Nel caso che il concorso si svolga con quello internazionale promosso dall'unione ciclo-auto-moto (di cui al precedente n. 3) il commissario militare prescelto, sulla base delle istruzioni ricevute dal Ministero della guerra, comunicherà al Ministero stesso (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) la data d'inizio del concorso internazionale, il percorso e le modalità relative; oltre a ciò compilerà e trasmetterà le bozze dell'appendice al regolamento del concorso internazionale, riflettente la partecipazione militare, redatte sulla base delle accennate istruzioni ed in accordo con l'U.C.A.M.

6. Il Ministero della guerra si riserva di approvare, con o senza aggiunte o modificazioni, le suddette bozze e di emanare le necessarie disposizioni esecutive.

7. Il concorso è riservato alle rappresentanze dei reparti del R. Esercito aventi automezzi, annualmente stabilite dal Ministero della guerra.

I concorrenti dovranno essere effettivi da almeno tre mesi ai reparti partecipanti.

8. Potranno partecipare al concorso, e per ogni categoria, due militari (uno conduttore e l'altro conduttore supplente) per ciascun reparto suddetto. Sono esclusi i militari vincitori di gare automobilistiche internazionali o nazionali civili.

9. Tenuto conto delle limitazioni indicate dai precedenti nn. 7 e 8 possono concorrere:

Alla categoria ufficiali:

Gli ufficiali del R. Esercito in S. A. P. e quelli di complemento in servizio di prima nomina o alle armi per richiamo di classe.

Alla categoria truppa:

a) I sottufficiali di carriera del R. Esercito e quelli alle armi per richiamo di classe.

b) I militari di truppa (graduati e soldati) del R. Esercito alle armi per obbligo di leva o per richiamo di classe.

10. La scelta dei concorrenti alla categoria ufficiali sarà fatta dal Ministero della guerra sulla base delle domande inoltrate dagli interessati e dei requisiti automobilistici posseduti dai medesimi. Il Ministero si riserva, se del caso, indire apposita gara eliminatoria da svolgersi con modalità che saranno di anno in anno stabilite dal Ministero stesso.

11. La scelta dei due militari per i reparti concorrenti alla categoria truppa sarà fatta colle modalità che saranno stabilite da ciascun comando di detti reparti allo scopo di accertare la perfetta idoneità degli aspiranti al concorso.

12. E' consentita la sostituzione dei concorrenti fino alla mezzanotte del giorno antecedente a quello in cui ha inizio il concorso. Tale sostituzione deve operarsi con elementi preventivamente designati allo scopo (dal Ministero per la categoria ufficiali, dai reparti concorrenti per la categoria truppa).

13. I nomi degli aspiranti a prender parte al concorso (per ciascuna categoria) saranno trasmessi al Ministero della guerra, al quale sarà altresì trasmessa la dichiarazione testificante che i concorrenti sono effettivi da almeno tre mesi al reparto inscritto alla gara.

14. Lo scambio di persona o qualsiasi altra scorrettezza sportiva costituirà gravissima mancanza disciplinare e darà luogo, se in gara, all'immediata « squalifica », salvo ulteriori sanzioni disciplinari.

15. Il commissario militare organizzatore del concorso provvederà alla costituzione dei controlli, rifornimenti, ecc. mediante il personale del dipendente raggruppamento trasporti e quello dei raggruppamenti trasporti nel cui territorio si svolge il concorso stesso. A tali raggruppamenti è fatto obbligo di aderire alle eventuali richieste che loro pervenissero in merito dall'accennato commissario, e che debbono essere contenute nei limiti fissati dal Ministero della guerra.

16. I concorrenti dipenderanno disciplinarmente dal commissario militare del concorso.

17. I concorrenti si porteranno, viaggiando come militari isolati, nella località d'inizio della gara quattro giorni prima della prova, e saranno da quel momento a disposizione dell'ufficiale commissario.

18. I concorrenti fuori gara rientreranno immediatamente ai reparti di provenienza.

19. Gli ufficiali saranno armati di pistola.

I militari di truppa avranno sull'autocarro partecipante al concorso l'armamento e l'equipaggiamento di prescrizione.

20. Saranno posti in palio, annualmente:

a) Una « Coppa militare delle Alpi » per la categoria ufficiali - decennale — trasmissibile.

b) Una « Targa militare delle Alpi » per la categoria truppa decennale — trasmissibile.

c) Piccole targhe in bronzo riproducenti la coppa o la targa di cui alle lettere *a*) e *b*) per le categorie ufficiali e truppa, da assegnarsi ai reparti vincitori del concorso.

d) Medaglie varie per le categorie ufficiali e truppa, da assegnarsi ai militari vincitori e partecipanti al concorso.

21. I premi trasmissibili saranno affidati di anno in anno in temporanea consegna al comando del reparto al quale appartengono i militari vincitori delle due categorie.

I premi stessi saranno aggiudicati definitivamente all'ente i cui rappresentanti li abbiano vinti un maggior numero di volte nei dieci anni stabiliti.

Su ogni premio trasmissibile sarà inciso il nominativo dell'ente e dei militari vincitori, e l'anno in cui la vincita ha avuto luogo.

A cura del comando del reparto consegnatario, ciascun premio trasmissibile (Coppa militare e Targa militare), do-

vrà essere fatto pervenire, 5 giorni prima dell'inizio del concorso, al comando del raggruppamento trasporti nella cui sede avviene la partenza e l'arrivo del concorso.

22. La « Coppa militare delle Alpi » (categoria ufficiali) deve intendersi posta in palio sin dal 1924 e per il detto anno vinta dal 1° raggruppamento trasporti.

23. A concorso ultimato il commissario militare invierà a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) una relazione sulla organizzazione e sullo svolgimento del concorso con le eventuali osservazioni e proposte per i futuri concorsi.

Disposizioni tecniche.

24. Il tipo ed il numero degli autoveicoli (autovetture ed autocarri) che dovrà, per ciascuna categoria, prender parte al concorso, sarà, di anno in anno, fissato dal Ministero della guerra.

25. Ogni autoveicolo porterà esclusivamente il conduttore ed il conduttore supplente (entrambi ufficiali per la categoria ufficiali, e sottufficiali o militari di truppa per la categoria truppa).

26. Non sono ammessi nè passeggeri, nè meccanici. Il carico delle autovetture e degli autocarri sarà completato da un peso di zavorra, inutilizzabile e piombato, del peso da stabilirsi anno per anno secondo il tipo dell'autoveicolo.

27. Gli autoveicoli verranno preparati e avviati alla località d'inizio della prova a cura di un ente automobilistico designato anno per anno dal Ministero della guerra.

I medesimi dovranno trovarsi pronti in tale località almeno 5 giorni prima dell'inizio del concorso.

Per ciascuna delle due categorie, gli autoveicoli stessi saranno perfettamente identici fra loro (dello stesso tipo e

casa costruttrice), e ne sarà pertanto vietata qualsiasi alterazione, sia negli organi motori sia nella carrozzeria, rispetto al tipo regolamentare in uso nell'Esercito.

28. Gli autoveicoli suddetti verranno assegnati alle coppie di militari concorrenti mediante estrazione a sorte fatta dall'ufficiale commissario tre giorni prima dell'inizio della prova.

29. Ai concorrenti durante il periodo che hanno in consegna gli automezzi è fatto assoluto divieto di alterare le caratteristiche di potenza e velocità delle macchine, ed apportare alle stesse tutte quelle altre modifiche che possono arrecare pregiudizio al criterio di eguaglianza. I trasgressori a tale disposizione incorreranno nella pena della « squalifica », salvo ulteriori sanzioni disciplinari.

30. Il percorso, i criteri di classifica, le iscrizioni saranno stabilite di anno in anno.

Norme amministrative.

31. A tutti i concorrenti (ufficiali, sottufficiali e truppa) sarà corrisposta l'indennità di servizio isolato di prima categoria per tutta la durata dell'assenza dal reparto.

32. Tutte le spese inerenti al concorso in oggetto (indennità, rifornimenti materiali, preparazione autoveicoli, ecc.) saranno sostenute dal raggruppamento trasporti organizzatore della prova. Dovranno gravare sul capitolo che di anno in anno il Ministero della guerra stabilirà, con la concessione di apposito assegno.

33. Con la relazione finale, di cui al n. 23, il commissario militare invierà il rendiconto delle spese sostenute come è indicato al n. 32.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 111. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Mostra nazionale del libro di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale Ufficio storico). — 5 marzo 1925.

L'associazione nazionale combattenti, con il concorso e il consenso delle più alte autorità e dei massimi enti patriottici e culturali, e sotto il patronato di S. M. il Re, ha deciso di organizzare in Roma la mostra nazionale del libro di guerra, e di inaugurarla il 24 maggio 1925 in occasione del decimo anniversario della nostra entrata in campagna.

Per la raccolta di tutto ciò che si è pubblicato al riguardo, dal libro al giornale, dal manifesto alla canzone, fino al francobollo, il Comitato si è rivolto alle case editrici, agli enti, ai privati, perchè vogliano inviare entro il 15 marzo 1925 la loro adesione, comunicando sommariamente le opere che desiderano di esporre.

Il materiale da esporsi dovrà pervenire alla mostra entro il 15 aprile 1925, accompagnato da un elenco dattilografato in duplice copia, e diretto a Roma all'associazione nazionale combattenti (Mostra del libro di guerra) via degli Astalli n. 4 (Palazzo Venezia) - Roma. L'elenco in parola dovrà contenere la descrizione delle opere, fotografie, e cimeli grafici, che dovranno essere restituiti in porto assegnato all'epoca della chiusura della mostra, e la descrizione di quelle altre opere che potranno invece rimanere di proprietà dell'associazione e costituire il primo fondo della biblioteca del combattente. Si intenderanno destinati a questa categoria i materiali che non abbiano l'indicazione « da restituire ».

Delle due copie degli elenchi stessi, una verrà rimandata come ricevuta.

I nomi degli espositori figureranno nel catalogo della mostra e in cartellini speciali apposti accanto al materiale esposto. A mostra finita gli espositori stessi riceveranno un diploma e la medaglia commemorativa.

Si autorizzano pertanto i corpi e gli ufficiali che desiderassero concorrere a questa esposizione a mettersi in diretta comunicazione col comitato ordinatore, in conformità delle norme espresse nella presente circolare.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 112. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nozioni elementari di aerostatica - Bozze di stampa - N. 1432. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 5 marzo 1925.

E' stata pubblicata l'istruzione « Nozioni elementari di aerostatica » — Bozze di stampa.

Tale istruzione, a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), sarà diramata nella misura seguente:

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Ufficio del 1° Aiutante di Campo di S. Maestà	2
Ufficio del Governatore di S. A. R. il Principe Ereditario	2
Consiglio Esercito	3
Ministero della guerra — Stato Maggiore Centrale	11
Ministero della guerra — Direzione generale artiglieria e automobilismo	2
Ministero delle finanze — Provveditorato generale dello Stato	1
Ministero delle colonie — (Ufficio militare)	1
Ministero della marina — Ufficio capo di S. M.)	2
Commissariato di aeronautica	10
Uffici generali designati comandi armata	1
Comando generale dell'arma dei C€. RR.	1
Comando R. guardia di finanza	1
Ufficio generale a disposizione per truppe montagna	1
Ufficio generale a disposizione per bersaglieri	1
Ufficio generale a disposizione per l'arma di cavalleria	1
Ufficio generale a disposizione per l'arma di artiglieria	1
Ufficio generale a disposizione per l'arma del genio	5
Direzione superiore costruzioni di artiglieria	1
Comandi di corpo d'armata	1
Comandi di divisione	1
Comando truppe Tripolitania	2
Comando truppe Cirenaica	2

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Comando truppe Eritrea	2
Comando truppe Somalia	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	1
Comando del genio di corpo d'armata	2
Comando raggruppamento genio	2
Comando reggimento genio	2
Direzione esperienze artiglieria Nettuno	1
Direzione genio militare	1
Officina costruzioni genio militare	2
Comando scuole centrali militari	1
Comando scuole di guerra	1
Comando scuola centrale di fanteria	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1
Comando scuola cetrale del genio	1
Comando accademia militare di artiglieria e genio	2
Comando accademia militare fanteria e cavalleria	1
Comando scuola di applicazione di fanteria	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	1
Comandi scuole allievi ufficiali e sottufficiali	1
Comando scuola controaerei	1
Comando gruppo aerostieri	80
Comandi gruppo controaerei	1
Direzione rivista artiglieria e genio	2

Gli altri comandi, corpi od uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiedere al predetto Ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie ad essi strettamente necessarie.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 4.10.

Il Ministro: Di Giorgio.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 37ª, anno 1924, circolare 506:

A pagina 1924, depennare il tenente *Del Bianco* Attilio, collegio militare Roma.

Dispensa 42ª, anno 1924, circolare 543:

A pagina 2105, depennare il capitano *D'Agostino* Vincenzo, reggimento cavalleggeri Monferrato.

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pagina 2196, *ove dice*:

732. Distintivi di grado in argento da brigadieri, al paio L. 7,30.

leggasi:

732. Distintivi di grado in argento da brigadieri, al paio L. 7,40.

A pagina 2227, *aggiungasi*:

1245. Madapolan candido (percalle) per truppe coloniali indigene, alto m. 0,70 . . . . . L. 3,50 al metro

A pagina 2248, dopo il categorico nuovo n. 34: Catenelle per punizione in campagna, *aggiungasi*:

165. Catenelle di sicurezza	L.	1,80
166. Lucchetti con chiave per catenelle di sicurezza	»	4,50
167. Manette di sicurezza per detenuti . . .	»	24,00
168. Catene corte per detenuti	»	3,00
169. Catene lunghe per detenuti	»	9,00
170. Chiavi per lucchetti per catenelle di sicurezza	»	0,60

A pagina 2253, al categorico nuovo n. 107: Racchette allungate per la neve, nella colonna unità di confronto, *ove dice*: numero, *leggasi*: paia.

Dispensa 5ª, anno 1925, circolare 37:

A pagina 234, al conto di costruzione dei distintivi di grado in argento da brigadiere dei carabinieri, *ove dice*:

Gallone d'argento, alto mm. 16 — importo . .	L.	3,20
Galloncino d'argento, alto mm. 6 — importo . .	»	2,02
Prezzo di costo	»	7,315
Prezzo di conteggio	»	7,30

leggasi:

Gallone d'argento, alto mm. 16 — importo . .	L.	3,30
Galloncino d'argento, alto mm. 6 — importo . .	»	2,025
Prezzo di costo	»	7,420
Prezzo di conteggio	»	7,40

Dispensa 6ª, anno 1925, circolare 48:

A pagina 315, *ove dice*: Lo Preiato Pietro, *leggasi*: Lo Preiato Attila.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 60

(5624) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1925 — 13 Marzo

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 113 - 9 marzo 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità di congedamento agli ufficiali, ai sottufficiali e militari del soppresso corpo della R. guardia per la P. S. . . . . *Pag.* 516

» 114 - 12 marzo 1925. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori di amministrazione per l'anno 1925 . . . . » 518

» 115 - 12 marzo 1925. — CONCORSI E GARE. — Gare militari di concorso ippico . . . . . » 518

» 116 - 12 marzo 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . . » 519

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 520

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 113. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Indennità di congedamento agli ufficiali, ai sottufficiali e militari del soppresso corpo della R. guardia per la P. S.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 marzo 1925.

A soluzione delle domande e dei quesiti pervenuti circa l'indennità di congedamento percepita dagli ufficiali, dai sottufficiali e militari del soppresso corpo della R. guardia per la P. S., questo Ministero, presi i necessari accordi con quello dell'interno, dispone quanto segue:

1° Gli ufficiali del soppresso corpo della R. guardia per la P. S., provenienti dagli ufficiali in s. a. p. del R. Esercito, che, nel termine previsto dall'articolo 5 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680 (circ. 41-1923), prorogato al 15 giugno 1923 col successivo decreto 19 aprile 1923, n. 1167, hanno ottenuta una delle sistemazioni tassativamente indicate dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 del citato decreto 31 dicembre 1922, o che conseguirono una di dette sistemazioni in epoca posteriore in dipendenza di domanda regolarmente avanzata nel termine predetto, non avevano e non hanno diritto a percepire l'indennità di congedamento di cui all'art. 13 del ripetuto R. decreto n. 1680.

Di conseguenza, gli ufficiali che nelle condizioni innanzi accennate, avessero eventualmente percepito la predetta indennità, sono tenuti a restituirla, anche a rate mensili.

2° Non sono tenuti alla restituzione della indennità di congedamento gli ex ufficiali del soppresso corpo della Regia guardia di P. S. provenienti dalle categorie in congedo che sono stati o saranno nominati ufficiali in s. a. p. del R. Esercito, perchè tale sistemazione, non prevista dal R. decreto n. 1680, essi hanno ottenuta od otterranno non perchè ex ufficiali della R. guardia per la P. S., ma quali ufficiali delle categorie in congedo del R. Esercito.

Questa disposizione modifica quella contenuta nel n. 4 della circolare 42-1923, che faceva obbligo agli ufficiali di complemento di restituire la indennità in parola in caso di ammissione in s. a. p.

Quindi, coloro che trovandosi nelle condizioni di cui sopra avessero restituito in tutto o in parte l'indennità di

congedamento, avranno diritto al rimborso delle somme restituite.

Ove le somme restituite fossero state già versate in tesoreria, gli interessati, per ottenerne il rimborso, dovranno fare apposita domanda al Ministero delle finanze in conformità dell'art. 497 del nuovo regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell'art. 392 delle Istruzioni generali sul servizio del tesoro.

Alle domande di cui sopra dovranno unirsi appositi modelli debitamente riempiti, che i corpi, dove prestano servizio gli interessati, richiederanno alle intendenze di finanza, insieme con quelle altre informazioni di cui avessero eventualmente bisogno.

3°. Analogamente a quanto è stato disposto per gli ufficiali in s. a. p. col precedente n. 1, anche i sottufficiali e i militari di truppa del soppresso corpo della R. guardia per la P. S., che, nel termine previsto dall'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1922, prorogato al 15 giugno 1923 col successivo decreto 19 aprile 1923, n. 1167, hanno ottenuto una delle sistemazioni tassativamente indicate dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del R. decreto n. 1680 o che conseguirono una di dette sistemazioni anche in epoca posteriore, ma in dipendenza di domande regolarmente avanzate nel termine prefisso, non avevano e non hanno diritto all'indennità di congedamento di cui all'art. 18 dello stesso decreto 31 dicembre 1922.

Neppure hanno diritto alla predetta indennità i sottufficiali del soppresso corpo della R. guardia per la P. S. che sono stati riammessi nel R. esercito in base al R. decreto 14 giugno 1923 N. 1308 (Circ. 396-1923).

Di conseguenza, i sottufficiali, che, nelle condizioni innanzi accennate, avessero eventualmente percepito la indennità in questione, sono tenuti a restituirla con le modalità già stabilite col n. 8 delle norme alla circolare 396-1923.

4° I sottufficiali e i militari, che, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1922 numero 1680 e nel R. decreto 14 giugno 1923 N. 1308, ottennero ed otterranno la riammissione nell'Esercito in via ordinaria, a senso delle normali disposizioni vigenti prima

dello scioglimento della R. guardia, non sono tenuti alla restituzione della indennità di congedamento.

Coloro che avessero eventualmente restituito la predetta indennità, per ottenere il rimborso si atterranno al disposto del precedente n. 2.

Pertanto, i corpi prenderanno in esame la posizione di ciascun riammesso nell'Esercito, e provvederanno in conseguenza di quanto sopra.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 114. — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori di amministrazione per l'anno 1925.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 marzo 1925.

Con riferimento alla circolare 446 del *giornale militare* dell'anno 1924 ed in applicazione del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori d'amministrazione per l'anno in corso ed a tal uopo stabilisce che i limiti di anzianità entro cui dovranno essere compresi i predetti ufficiali, per essere presi in esame ai fini dell'avanzamento, siano portati al 30 giugno 1923 (fino al maggiore *Bertini* Attilio incluso).

Le Autorità competenti disporranno che le relative proposte d'avanzamento siano al più presto possibile trasmesse al Ministero.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 115. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari di concorso ippico.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). 12 marzo 1925.

Sono approvati i programmi delle seguenti gare militari di concorso ippico, da svolgersi nelle giornate appresso indicate:

Brioni . . . . . 14-15 *aprile* 1925
(in luogo di 30-31 *maggio* 1925)

Firenze . . . . . 27-28 *maggio* 1925

Catania . . . . . 30-31 *maggio* 1925

Agli ufficiali che partecipano a tali gare potranno quindi essere concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 del *Giornale Militare* 1924, art. 83.

Come è prescritto in tale articolo può essere concessa la indennità di missione per il tempo necessario per il viaggio e inoltre per le sole due giornate nelle quali ha luogo la gara militare.

I commissari militari debbono controllare che i programmi particolareggiati e l'assegnazione di vantaggi e penalità siano esattamente conformi alle disposizioni del capo V della circolare citata.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 116. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 12 marzo 1925.

A seguito delle disposizioni impartite con circolare n. 40 *giornale militare* c. a. questo Ministero indice un concorso, per titoli e per esami, per la scelta dell'insegnante titolare, presso la scuola di guerra, della seguente materia:

Storia militare — (3° anno).

Valgono anche per questo concorso le modalità stabilite dalla predetta circolare, colla variante che i limiti di tempo per la presentazione delle domande scadono il 30 aprile prossimo venturo.

La commissione esaminatrice sarà quella stabilita per la storia dalla circolare n. 40 citata.

Il Ministro: DI GIORGIO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pag. 2253, al Categorico nuovo 120: Sky, nella colonna « unità di confronto », *ove dice*: numero, *leggasi*: paia.

Dispensa 57, anno 1924, circolare 680:

a pagina 2812, depennare il tenente BORGIA Augusto.

Dispensa 6, anno 1925, circolare 48:

a pagina 314, depennare il capitano d'amministrazione SERVEDIO Giuseppe.

Dispensa 9ª, anno 1925, circolare 85:

a pagina 398 *cancellare* Brioni . . . . . 30-31 maggio 1925.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 20

(5807) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1925 — 20 Marzo

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 117 - 25 gennaio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 199 – Facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, gli impiegati dell'amministrazione della guerra . . . . . *Pag.* 522

» 118 - 9 febbraio 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che modifica l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio 1924-25 di taluni comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari . . . . . » 523

» 119 - 19 marzo 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermo posto dal Ministero delle finanze . . . . . » 526

» 120 - 19 marzo 1925. — CONCORSI E GARE. Concorso al premio Henry . . . . . » 526

» 121 - 19 marzo 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma . . . . . » 527

» 122 - 19 marzo 1925. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi ed eventuali ricorsi in materia. . . . . » 529

LIBRERIA DELLO STATO

N. 123 - 19 marzo 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegni percepiti in più da impiegati civili . . . . . *Pag.* 532

» 124 - 19 marzo 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 532

» 125 - 19 marzo 1925. — MATRICOLA. — Annotazione dell'esito dei procedimenti penali svolti a carico di militari durante la guerra 1915-1918 . . . . . » 532

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 533

Circolare N. 117. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 199 Facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2958, gli impiegati dell'amministrazione della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 25 gennaio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 55, del 7 marzo 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati dell'Amministrazione della guerra possono essere collocati fuori ruolo con le norme del R. decreto 30 di-

cembre 1923, n. 2958, per prestare servizio presso le seguenti Amministrazioni, o presso Enti dipendenti dalle medesime:

Ministero degli affari esteri;
Ministero delle finanze.
Ministero dell'istruzione pubblica;
Ministero dei lavori pubblici;
Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra - Ufficio di verifica e compensazione in dipendenza dei trattati di pace.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N. 118. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che modifica l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio 1924-25 di taluni comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 febbraio 1925.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa alla amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1924, n. 55, che stabiliva le assegnazioni per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, durante l'esercizio finanziario 1924-25, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata, per i comandi, corpi ed uffici sotto indicati l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, stabilita per l'esercizio 1924-25 dal decreto ministeriale 3 ottobre 1924, n. 55:

Ufficio del generale a disposizione per i servizi di commissariato	L. 5000
Tribunale militare territoriale di Zara. . .	» 4000
Id. id. speciale di Torino . . .	» 3200
Id. id. speciale di Milano . . .	» 9000
Id. id. speciale di Firenze. . .	» 7500
Id. id. speciale di Roma . . .	» 8000
Id. id. speciale di Palermo. . .	» 1000
2° reggimento bersaglieri (assegnazione speciale per l'amministrazione di reparti autonomi della capitale).	» 1000

Art. 2.

L'assegnazione di L. 20,000, fatta, col decreto ministeriale di cui all'articolo precedente, alla soppressa direzione centrale automobilistica, per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio 1924-25, deve intendersi stabilita per l'officina costruzioni automobilistiche.

Art. 3.

Per i comandi, corpi ed uffici qui di seguito elencati, l'assegnazione per spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, per l'esercizio 1924-25, stabilita dal decreto ministeriale 3 ottobre 1924, n. 55, è aumentata nella misura per ciascuno indicata:

Ufficio del generale designato comandante d'armata in Firenze.	L. 1000

Ufficio di revisione e contabilità del corpo d'armata di Roma	L.	2200
Ufficio di revisione e contabilità del corpo d'armata di Bari	»	700
Ufficio di revisione e contabilità del corpo d'armata di Bologna	»	700
Comando del genio del corpo d'armata di Napoli	»	500
Sezione di commissariato militare di Trento.	»	220
Tribunale militare territoriale di Trieste	»	2500
Tribunale militare territoriale di Firenze.	»	2500
Ufficio militare di stazione di Roma	»	1600
82° reggimento fanteria	»	2750
Reparto carri armati	»	4000
Distretto militare di Brescia	»	200
Id. id. di Cefalù.	»	1200
Id. id. di Noto	»	500
Id. id. di Roma (1)	»	5000
Id. id. di Acireale	»	300
Id. id. di Gaeta.	»	800
Id. id. di Ferrara	»	1200
Id. id. di Caltanissetta	»	1500
Id. id. di Palermo.	»	7500
Id. id. di Catania	»	6000
Id. id. di Messina	»	4000
Id. id. di Trapani	»	3000
Id. id. di Girgenti.	»	1300
Id. id. di Siracusa.	»	1000

Art. 4.

Per la sezione di tribunale militare di Trento, l'assegnazione per spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, per l'esercizio 1924-25, è diminuita di L. 1800.

(1) Di cui L. 1000 per l'Amministrazione di reparti autonomi della capitale.

Art. 5.

Le spese di cui all'articolo 3 vanno a carico del capitolato 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, li 9 febbraio 1925.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 119. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermo posto dal Ministero delle finanze.** (Ragioneria centrale). — 19 marzo 1925.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca del fermo posto su tutte le somme dovute alla Società di navigazione Lloyd Triestino in ordine alla gestione delle linee ex Austro-Ungariche (circolare 560 *giornale militare* 1924).

Continuano pertanto ad avere efficacia i fermi ed impedimenti eventualmente disposti per altri motivi.

Il Ministro - DI GIORGIO.

N. 120. — CONCORSI E GARE. — **Concorso al premio Henry.** — (Servizio del genio militare). — 19 marzo 1925.

A senso di quanto dispone la norma sesta inserta nella circolare n. 475 del *giornale militare* 1924, si pubblicano i motti distintivi dei lavori pervenuti in tempo utile per prender parte al concorso che forma oggetto della circolare stessa. Essi sono:

1° Per correr miglior acqua;

2° Nec spe nec metu.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 121. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. - **Esito di concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 marzo 1925.

Con riferimento al n. 12 della circolare n. 280 del *giornale militare* 1924, si notificano qui di seguito in ordine di graduatoria i nomi dei vincitori del concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma:

1.	Tenente		TATTOLI Gaetano.
2.	Aiutante di battaglia		SANIPOLI Riccardo.
3.	Maestro d'arme di 1ª classe		SCHEPISI Alberto.
4.	Id.	id.	RODOLFI Camillo.
5.	Id.	id.	CASORETTI Ferdinando.
6.	Id	id.	CAPORASO Achille.
7.	Id.	id.	SORMANI Fernando.
8.	Id.	id.	MANNINO Stefano.
9.	Id.	id	CERTO Gennaro.
10.	Id.	id.	GARDELLA Umberto.
11.	Id.	id.	COLETI Vincenzo.
12.	Maresc. di 1ª classe Corpo equipaggi R. Aeronautica		LEGA Luigi.
13.	Maestro d'arme di 1ª classe		ROVATTI Ettore.
14.	Id.	id	PRAMPOLINI Gilberto.
15.	Id.	id.	GIANNINI Dante.
16.	Id.	id.	FABRIZI Luigi.
17.	Id.	id.	MAZZOTTI Italo
18.	Id	id.	LEGRENZI Giulio.
19.	Id	id.	SOLIMENA Ernesto.
20.	Id.	id.	RECINE Alfredo.
21.	Id.	id.	MARCONCINI Ermido.
22.	Id.	id.	CERNITORI Consalvo.
23.	Id.	id.	SENIGA Andrea.
24.	Id.	id	FANTUZZI Arturo.
25.	Id.	id	DE RENZI Luigi.
26.	Id	id.	MONTISCI TANCREDI Leopoldo.
27.	Id.	id.	SCARANO Carmine.
28.	Id	id	PIELLI Giacomo.
29.	Id.	id.	ALTEA Antonio.
30.	Id.	id.	GIOVANNELLI Giuseppe.

31.	Maestro d'arme di	1ª classe	CAMPARINI Mario.
32.	Id.	id.	POMPONIO Antonino.
33.	Id.	id.	SCOGNAMIGLIO Ottorino.
34.	Id.	id	RAVASIO Giov. Batt. Achille.
35.	Id.	id.	PEDRETTI Luigi.
36.	Id.	id	VIGNOLI Giovanni.
37.	Id.	id.	ZANNI Ruffo.
38.	Id	id.	DAMIANI Vincenzo.
39.	Id	id	MONTESPERELLI Gustavo.
40.	Id	id.	BELLOMI Michelangelo.
41.	Id.	id.	CATALANO Luigi.
42.	Id.	id	ROSSI Camillo.
43.	Id	id	SILVI Giovanni.
44.	Id.	id.	SCARPONE Luigi.
45.	Id.	id.	PIVETTA Guido.
46.	Id	id	SASSONE Angelo.
47.	Id.	id	ROSSI Mario.
48.	Id.	id	SPANO Luigi.
49.	Id.	id.	CERINI Attilio.
50.	Id.	id.	DE PISI Romolo.
51.	Id.	id.	PIROLA Alessandro.
52.	Id.	id.	CORBI Domenico.
53.	Id.	id.	FOCANTI Teodorico.
54.	Id.	id.	MONTI Felice.
55.	Id.	id.	BIAGGINI Giovanni.
56.	Id.	id.	GIAMPIERI Achille.
57.	Id.	id.	SORCI Olimpio.
58.	Id.	id.	MILANESIO Sebastiano
59.	Id.	id.	MONTANI Giuseppe.
60.	Id.	id.	VIRGILIO Francesco
61.	Id.	id.	FERRAUTO Eugenio
62.	Id.	id.	LONGO Calogero
63.	Maresc. maggiore	R. finanza	EVANGELISTA Giuseppe
64.	Maestro d'arme di	1ª classe	DE PAULI Giovanni.
65.	Id.	id.	DE SANTIS Giuseppe.
66.	Id.	id.	RIGHINI Aronne.
67.	Id.	id.	VIOLA Pietro.
68.	Id.	id.	DI CARLO Gabriele.
69.	Id.	id.	TIMMONIERI Pasquale.
70.	Id.	id.	BARBERA Enrico.
71.	Id.	id.	ALAIMO Michele.

72. Maresc, maggiore R. finanza	GAMBERUTTI Giovanni Battista.
73. Maestro d'arme di 1ª classe	GRASSO Secondo.
74. Id. id.	MIARI Carlo.
75. Id. id.	DAMIANI Alfredo.
76 Id. id.	SILVY Silvio.
77. Id. id	BARBOLINI Mario.
78. già aiutante di 2ª classe R. marina	FLAUTO Giulio.
79. Maresciallo capo	AMMANNATO Pietro.
80. Maestro d'arme di 2ª classe	PONCINI Attilio.
81. Già furiere	MAJONE Vincenzo.
82. Id. id.	GUGLIELMETTI Giovanni.
83. Id. id.	PERONCINI COLOMBETTI Luigi.
84. Sergente	MAFFEI Raffaele.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 122. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Giudizio sintetico sulla condotta tenuta alle armi ed eventuali ricorsi in materia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 marzo 1925.

Come è noto, il § 912 sexies del regolamento sul reclutamento stabilisce, in via normale, che i militari congedati, per i quali il giudizio sintetico sulla condotta sia stato espresso dai competenti comandi con le formule 2ª o 3ª del precedente § 912, abbiano facoltà di ricorrere al Ministero contro tali giudizi, soltanto entro 60 giorni dalla data dell'effettivo congedamento.

E' per altro, accaduto che tale norma, in base alla quale avrebbero potuto senz'altro respingersi i ricorsi presentati dopo trascorso tale periodo di tempo, non è più di fatto stata osservata in seguito agli invii in congedo avvenuti per smobilitazione, e ciò per il comprensibile disagio in cui i corpi e i distretti si trovarono, al termine della guerra, di raccogliere, per tutti i congedati, gli elementi precisi per bene accertare e vagliare i precedenti penali, disciplinari e di servizio di ciascuno e per potere esprimere un giudizio

sintetico sulla condotta che fosse, per tutti, realmente equo e corrispondente esattamente alla realtà delle cose.

Sono quindi stati accettati dal Ministero ricorsi in materia da parte di militari ormai da molto tempo congedati. Ma una tale deroga alle norme regolamentari, giustificata in principio per le suesposte ragioni, non può evidentemente, essere perpetuata senza incorrere in arbitrio, sicchè è necessario rientrare ormai, al più presto, nella normalità.

Resta quindi inteso che da ora in avanti non saranno più accettati ricorsi del genere, che siano presentati fuori dei termini di tempo prescritti dal citato § 942 sexies del regolamento sul reclutamento, fatta sola eccezione per i militari in congedo, che abbiano preso parte alla guerra, per i quali si consente un'ulteriore deroga a quanto dispone il paragrafo stesso, limitatamente però alla durata di sessanta giorni, decorrenti dalla data della pubblicazione della presente circolare.

Coloro che intendessero fruire di tale concessione, dovranno presentare o far pervenire il ricorso (diretto al Ministero e redatto sul prescritto foglio di cata bollata da L. 3) al Comando del distretto di residenza, non oltre il suddetto periodo di sessanta giorni ed i Comandi dei distretti cureranno la trasmissione dei ricorsi al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) al più presto possibile.

Dovranno, per altro, preventivamente istruirli ed unirvi le copie dei fogli matricolari, mod. 61, dei ricorrenti, che siano in perfetta regola e complete in ogni loro specchio, nonchè gli eventuali documenti, prodotti a corredo delle istanze e le copie integrali di sentenze, che fossero intervenute per reati commessi durante la prestazione del servizio, copie da richiedersi, ove occorra, alla competente autorità giudiziaria militare.

I Comandi di distretto dovranno infine esprimere il loro motivato parere sul merito del ricorso.

Si avverte che non dovranno, per altro, dar corso ai reclami che fossero presentati da militari, pei quali risultasse già intervenuta precedente decisione del Ministero sul giudizio sulla condotta e che dovranno senz'altro respingere tutti i ricorsi che pervenissero dopo trascorsi sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente circolare, poichè dal 20 *maggio p. v.* verrà senza eccezioni rigorosamente applicato il disposto dal § 942 sexies del regolamento.

Coll'occasione il Ministero deve far presente come abbia dovuto rilevare, che i comandanti di corpo, anzichè decidere essi stessi sul giudizio sintetico da esprimersi sulla condotta tenuta alle armi dai militari dipendenti, come di regola deve avvenire, rimettano troppo spesso le decisioni al Ministero, anche in casi che, quantunque non esplicitamente previsti dal regolamento sul reclutamento, non presentano alcun dubbio pel giudizio da emettere.

Così, ad esempio, è stato talvolta chiesto al Ministero quale dichiarazione relativa alla condotta debba essere rilasciata a militari incorsi in condanne per reati d'indole indecorosa (compresi in essi la diserzione dalle armi, specie se di lunga durata e seguita da arresto) mentre è evidente, se si tien conto dello spirito che informa i §§ 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento, e non semplicemente della lettera, che nei suddetti casi anche se non sia intervenuta rimozione dal grado per essere i condannati semplici soldati, deve, di necessità, adottarsi la formula 3ª del § 942, non essendo la natura del reato compatibile, nè con la dichiarazione di aver tenuto buona condotta, nè con quella di aver servito con fedeltà ed onore.

Altre volte, invece, il quesito è stato posto per soldati incorsi in condanne lievi e per reati d'indole non indecorosa, mentre anche in questi casi è facile decidere senz'altro, in base ai suddetti criteri informativi del regolamento, adottando, in genere, la formula 3ª qualora al fatto della condanna si aggiungano cattivi precedenti di condotta e di servizio e la formula 2ª, ove ciò non sia.

Occorre quindi che per l'avvenire i corpi, interpretando più razionalmente e con maggiore senso di responsabilità le disposizioni del regolamento, si astengano dal rimettere al Ministero la soluzione di qualunque caso non materialmente indicato, ciò che porterebbe ad un accentramento di funzioni nocivo alla speditezza del servizio e sconsigliabile anche perchè i superiori diretti sono indubbiamente meglio informati di tutti i precedenti dei militari e possono pronunziarsi con piena cognizione di causa.

Al Ministero occorre, invece, far capo soltanto in casi veramente eccezionali ed avendo ben cura, in tale evenienza, di fornirgli i maggiori possibili elementi di giudizio.

Il Ministro — Di Giorgio.

N. 123. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegni percepiti in più da impiegati civili.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 marzo 1925.

In seguito all'applicazione del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395 (circ. 706-1923), è avvenuto che, nel conguaglio fra gli assegni percepiti e quelli concessi in base al detto R. decreto, la maggior parte degli impiegati civili del gruppo C hanno riscosso una somma superiore a quella loro spettante.

Si dispone pertanto che la somma riscossa in più venga ricuperata in cinque rate mensili all'atto del pagamento dello stipendio, a cominciare dal corrente mese.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 124. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 19 marzo 1925.

A parziale modificazione della circolare n. 372 del 30 aprile 1924, si avverte che il colonnello di fanteria in S. A. P. CALINI cav. Giovanni è autorizzato a firmare « d'ordine » di S. E. il Ministro o di S. E. il sottosegretario di Stato, gli atti dell'ufficio ricompense, medaglie e croci di guerra.

p. *Il Ministro* — A. CLERICI.

N. 125. — MATRICOLA. — **Annotazione dell'esito dei procedimenti penali svolti a carico di militari durante la guerra 1915-1918.** (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 marzo 1925.

E' stato rilevato che nella matricola di militari sottoposti a procedimento penale durante la guerra 1915-1918, non sempre risulta quale esito il procedimento abbia avuto, nè, in casi di condanna, se sia intervenuto il condono o l'amnistia,

e ciò sia perchè non sempre pervennero ai distretti le relative comunicazioni da parte dell'autorità giudiziaria, sia perchè i distretti stessi non curarono di rivolgersi alla medesima per l'aggiornamento della matricola.

Nell'intento di ottenere che i documenti matricolari rispecchino interamente la posizione giuridica di detti militari, questo Ministero, previ accordi col Tribunale Supremo Militare, determina che i distretti di leva, ogni qualvolta rilevino la mancanza di tali indicazioni, chiedano caso per caso al tribunale medesimo (Ufficio procedimenti tribunali di guerra soppressi) le necessarie informazioni, nonchè copia delle sentenze emesse, per poter completare la matricola dei militari di cui trattasi con le variazioni relative.

Pel *Ministro* CLERICI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 14ª, anno 1924, circolare 556:

A pagina 2160, il prezzo di tariffa delle mostrine di cui ai categorici da 70 a 74 deve intendersi modificato dalla circolare n. 37 del *giornale militare* 1925 (pag. 214), come segue:

70 Mostrine per giubbe da fanteria, al paio, L. 0.70;
71 id. da alpini e carri armati, al paio, L. 0.90;
72 id. da bersaglieri ciclisti, al paio, L. 0.90;
73 id. da cavalleria, al paio, L. 0.90 se in velluto e L. 1, se in panno;
74 id. da artiglieria e genio, al paio, L. 1.

A pagina 2191, al categorico 668: mantelline di panno grigio verde da fanteria, *ove dice*: L. 111.40, *leggasi*: L. 113.60.

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pagina 2810, depennare il maggiore *Macerutini* Giuseppe.

Dispensa 5ª, anno 1925, circolare 37:

A pagina 147, al conto di costruzione dei calzoncini da ginnastica, *ove dice*: Prezzo di conteggio, L. 13.35, *leggasi*: Prezzo di conteggio, L. 10.35.

A pagina 211, al conto di costruzione delle mantelline di panno grigio verde da fanteria, *ove dice*:

Panno grigio verde, alto cm. 130 - importo.	L.	111,950
Prezzo di costo	»	114,399
Prezzo di conteggio	»	114,40

leggasi:

Panno grigio verde, alto cm. 130 - importo.	L.	111,150
Prezzo di costo	»	113,599
Prezzo di conteggio	»	113,60

Dispensa 6ª, anno 1925, circolare 48:

A pagina 315, depennare il capitano d'amministrazione *Gasparini* Giovanni Battista.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 40

(5947) Roma, 1924-25 - Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1925 — 27 Marzo

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 - Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 126 - 21 dicembre 1924. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che approva il testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri. . . . . *Pag.* 536

» 127 - 1 marzo 1925. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto col quale si provvede all'esonero dalla carica di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18 . . . . . » 540

» 128 - 20 marzo 1925. — SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . . » 541

» 129 - 26 marzo 1925. — AVANZAMENTO — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . . » 542

» 130 - 26 marzo 1925. - RECLUTAMENTO — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica . . . » 542

N. 131 - 26 marzo 1925. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . *Pag.* 547

» **132 - 26 marzo 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio dei prestiti diretti ed ex eccezionali . . . . . » 555

» **133 - 26 marzo 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sospensione dei concorsi banditi con decreto ministeriale 17 febbraio 1925 (circolare n. 108 *giornale militare* c. a.) . » 556

» **134 - 26 marzo 1925.** — SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta . . . . . » 557

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 559

Circolare N. **126.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto che approva il testo unico delle norme e disposizioni riguardanti la concessione della medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri.** — (Gabinetto del ministro). — 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le R. M. patenti in data 19 luglio 1839 con le quali fu istituita dal Magnanimo Nostro Avo Carlo Alberto la medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri;

Ferme restando tutte le disposizioni in esse contenute e nell'intento di riunire e coordinare quelle che attraverso i tempi con successive determinazioni dei Nostri Augusti predecessori Sovrani e Generali Gran Mastri dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, si sono aggiunte modificando o abrogando in tutto o in parte i criteri e le norme per la concessione, il computo degli anni e dei servizi militari richiesti o utili al conseguimento della medaglia;

Atteso il parere favorevole del Consiglio degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia nella sua seduta del 17 aprile 1924;

Sulla proposta del Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A complemento delle R. M. patenti 19 luglio 1839 istitutive della Medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri, è approvato il seguente « Testo unico » di norme e disposizioni:

Art. 1.

(R. M. Decreto 27 agosto 1915).

Per il computo degli anni di servizio militare agli effetti del conseguimento della Medaglia mauriziana sono applicate le disposizioni di massima già sancite nell'articolo 7 delle R. M. patenti 19 luglio 1839; integrate da quelle contenute nell'art. 67 del testo unico sulle pensioni dello Stato, modificate dalla legge 14 luglio 1907 art. 2° e R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 art. 6.

Art. 2.

(R. M. Decreto 15 dicembre 1916, art. 1° e 2°).

Agli effetti del conseguimento della Medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri, la durata del servizio verrà d'ora innanzi computata senza l'aumento stabilito dalla legge 1° luglio 1890, n. 7004 (art. 68 del testo unico della legge sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70) pel servizio prestato nelle località in detta legge indicate.

Questa disposizione non verrà però applicata a quei militari cui il computo del suddetto aumento facesse raggiungere alla data del 15 dicembre 1916 gli anni di meritevole servizio richiesti pel conferimento della Medaglia mauriziana.

Art. 3.

R. M. Decreto 20 dicembre 1894 con effetto dal 1º dicembre 1894).

Le campagne di guerra concorreranno a formare i cinquant'anni richiesti pel conseguimento della medaglia mauriziana in aggiunta agli anni di effettivo servizio. Esse saranno computate nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni.

Per i cavalieri mauriziani che appartengono alla marina, oltre alle campagne di guerra di cui sopra, concorreranno a formare i dieci lustri gli anni da essi passati su navi armate od in riserva, in misura di un quarto del loro numero totale, salvo il disposto dell'articolo seguente.

Art. 4.

A termini dell'articolo 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, che sancisce nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato, all'anno della campagna di guerra non può aggiungersi alcun altro aumento per speciali servizi prestati nell'anno stesso.

Art. 5.

(R. M. Decreto 13 dicembre 1916).

Il servizio prestato in tempo di guerra dagli ufficiali dell'esercito e dell'armata richiamati dalla posizione ausiliaria o dalla riserva è tenuto utile per il computo dei cinquanta anni di servizio e andrà aggiunto a quello da essi effettivamente in antecedenza prestato.

Art. 6.

(R. M. Decreto 25 settembre 1902).

Il periodo di dieci lustri di militare attivo servizio richiesto pel conseguimento della Medaglia mauriziana si riterrà compiuto quando saranno trascorsi oltre sei mesi dall'ultimo anno.

Art. 7.

(R. M. Decreto 21 aprile 1917).

Il distintivo della Medaglia mauriziana pel merito militare di dieci lustri da usarsi dai militari che ne sono decorati con l'uniforme con la quale è prescritto l'uso dei nastrini indicanti le Medaglie e le Onorificenze di cui sono insigniti, consisterà in un nastrino delle dimensioni stabilite, uguale a quello dell'Ordine mauriziano per qualità e colore ed avrà applicata sulla sua parte mediana una medaglia d'oro del diametro di sei millimetri portante in rilievo l'effige equestre di S. Maurizio.

Art. 8.

(R. M. Decreto 25 marzo 1920 art. 1°).

La medaglia mauriziana verrà d'ora innanzi coniata nel bronzo dei cannoni tolti al nemico nella guerra 1915-918.

Art. 9.

(R. M. Decreto 25 marzo 1920 art. 2°).

La piccola medaglia d'oro da applicarsi in osservanza dell'art. 7 del presente testo unico, quale distintivo, al nastrino verde, seguiterà ad essere coniata in oro.

Art. 10.

(R. M. Decreto 25 marzo 1920 art. 3°).

Del nuovo tipo di Medaglia mauriziana in bronzo verranno decorati tutti quei cavalieri che ottennero o che otterranno tale onorificenza dopo la data in cui a causa della guerra fu temporaneamente sospesa la coniazione della Medaglia mauriziana e cioè dopo il 10 aprile 1918.

Art. 11.

E' abrogata ogni altra disposizione non contenuta nel presente testo unico o contraria alle norme in esso sancite.

Il Nostro Primo segretario pel Gran Magistero dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo Generale dell'Ordine predetto.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

BOSELLI.

N. 127. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto col quale si provvede all'esonero dalla carica di un membro della commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-18.** — (Gabinetto del ministro). — 1 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1923, n. 522, col quale si modifica la costituzione della Commissione speciale istituita con R. decreto 12 settembre 1915, n. 1374, per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guerra 1915-1918;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il generale di divisione BREGANZE cav. Giovanni è esonerato dalla carica di membro della Commissione speciale per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per la campagna di guera 1915-1918 a decorrere dalla data del presente decreto.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 1° marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO — THAON DI REVEL.

N. 128. — SCUOLE MILITARI. — **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 marzo 1925.

A senso delle disposizioni contenute nella circolare 725 *giornale militare* 1924, si comunicano i nomi degli ufficiali ammessi al corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.

1. Capitano GIORGI Costantino, accademia militare fanteria e cavalleria.
2. Tenente BRACA Giovanni, 22 reggimento fanteria.
3. » BUONERBA Giuseppe, 84 fanteria.
4. » VASSALLO Vittorio, 3 bersaglieri.
5. » SBRANA Manlio, 4 artiglieria campagna.
6. » PETRUCCIOLI Lamberto, 6 reggimento alpini.
7. » SANTILLI Guido, 6 alpini.
8. Capitano SEBASTIANI Giuseppe, distretto militare Perugia.
9. Tenente DONNINI Giacinto, 2 reggimento granatieri assegnato alla sezione genio militare Padova.
10. » GIORCHINO Gennaro, 1 artiglieria pesante campale.
11. » CALVELLI Orlando, 49 reggimento fanteria.
12. » IPPOLITO Guglielmo, 39 fanteria.
13. » CINI Icaro, 7 bersaglieri.
14. » FERRARO Leonardo, Direzione genio militare Roma, sezione Perugia.
15. » COZZUPOLI Letterio, reggimento cavalleggieri di Alessandria.
16. » CARTA Ermenegildo, Scuola ufficiali complemento e sottufficiali Cagliari.
17. » LINOLI Umberto, 3 raggruppamento genio Verona.
18. » CRESTI Angelo, Direzione servizio chimico milit. Roma.
19. » ARAGNO Cesare, 2 reggimento alpini Cuneo.
20. » PETRINI Gaetano, 28 fanteria Ravenna.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 129. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.** (Direzione generale personale ufficiali). — 26 marzo 1925.

Con riferimento all'art. 1 del R. decreto n. 1304 dell'8 agosto 1924, (circ. n. 557 del *giornale militare* stesso anno), si dispone che, per il corrente anno, gli esperimenti, cui devono essere sottoposti i sottotenenti delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti), e nel corpo veterinario, siano svolti presso le direzioni di sanità militare ed uffici veterinari di corpo d'armata, il 1° maggio ed il 15 agosto pp. vv., con le modalità già stabilite dalla precedente circolare n. 411 del *giornale militare* 1924.

Eppertanto le domande degli interessati dovranno pervenire alle singole direzioni di sanità od uffici veterinari, non oltre il 16 aprile ed il 31 luglio anno corrente.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 130. — RECLUTAMENTO — MATRICOLA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). 26 marzo 1925.

Questo Ministero, d'accordo col Commissariato d'Aeronautica e col Ministero della marina, impartisce le seguenti istruzioni per la sistemazione matricolare dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica.

1. La matricola generale dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica è tenuta dai comandi di distretto militare.

Tutti i sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica, tanto se arruolati volontari, quanto se arruolati di leva, o se riammessi in servizio, e tanto se provenienti dalla

leva di terra quanto se provenienti dalla leva di mare, sono iscritti nei ruoli generali matricolari mod. 57 promiscuamente coi militari del R. Esercito.

2. Per gli iscritti di leva che prima del concorso alla leva (o essendo stati nel concorso stesso mandati rivedibili o riformati), *si arruolano volontari* nella R. Aeronautica, i centri della R. Aeronautica che li hanno arruolati compilano il foglio matricolare mod. 59 in due originali, da tenersi uno dal *centro* ed uno dal *reparto*. Inviano poi una copia di tali originali, debitamente firmata dall'ufficiale competente, al distretto di leva.

Il distretto di leva trascrive tale copia sul ruolo mod. 57 e la conserva con tutti i documenti allegati, analogamente a quanto è prescritto dal § 70 del regolamento per le matricole.

Se i giovani suddetti risultano iscritti sulle liste della leva marittima, i *centri* della R. Aeronautica dovranno inoltre comunicare alle rispettive capitanerie di porto l'avvenuto arruolamento e chiedere che siano cancellati dalle liste di leva marittima e reiscritti nelle liste della leva di terra.

3. Per i militari del R. Esercito (già iscritti nei ruoli mod. 57) che all'atto della chiamata alle armi sono assegnati alla R. Aeronautica, i comandi dei distretti trasmettono ai centri della R. Aeronautica, cui detti militari sono destinati, l'originale del foglio matricolare mod. 59. Spetta ai centri della R. Aeronautica di compilare il secondo originale a senso del § 69 del regolamento per le matricole.

Per i militari alle armi del R. Esercito che vengono trasferiti alla R. Aeronautica, i corpi che li perdono di forza debbono, come è prescritto dal § 79 del regolamento suddetto, parificare i due fogli matricolari originali e trasmetterli quindi completati della variazione di trasferimento al centro della R. Aeronautica cui i militari sono trasferiti, informando al tempo stesso dell'avvenuto trasferimento il comando del distretto militare di leva.

4. Per i miltari della R. Marina che, d'accordo fra le autorità marittime ed aeronautiche, sono assegnati, all'atto

della chiamata alle armi, alla R. Aeronautica, questa trasmetterà al comando superiore del C. R. E. un elenco dei militari stessi corredato della indicazione del distretto di leva al quale devono essere assegnati e della data di assunzione in servizio. In base a tale elenco il comando superiore del C. R. E. trasmetterà ai comandi dei detti distretti i relativi estratti matricolari colla variazione di trasferimento alla R. Aeronautica ed accompagnati da un elenco in doppio dei trasferiti. Una copia di tali elenchi sarà dai distretti restituita al comando superiore del C. R. E. completata del numero di matricola assegnato ai militari trasferiti.

In base agli estratti matricolari ricevuti dal comando superiore del C. R. E. i comandi dei distretti di leva aggiungono i militari sul ruolo mod. 57 ed inviano quindi l'estratto matricolare stesso, debitamente completato col numero di matricola del ruolo mod. 57, al centro della R. Aeronautica al quale il militare è stato assegnato. Spetta in tal caso al centro della R. Aeronautica di compilare i due originali del foglio matricolare mod. 59. Analogamente si procederà per i militari alle armi della R. Marina che vengono trasferiti alla R. Aeronautica.

5. Per i militari in congedo del R. Esercito che, avendo compiuto la ferma od essendo dispensati dal compierla, siano riammessi od ammessi in servizio nella R. Aeronautica i centri della R. Aeronautica che li riammettono od ammettono in servizio debbono chiedere al distretto di leva il foglio matricolare originale mod. 59, e compiere le altre operazioni indicate dal § 73 del regolamento per le matricole.

Se i militari riammessi od ammessi in servizio nella R. Aeronautica appartengono alla forza in congedo della R. Marina, si seguirà la procedura di cui al precedente n. 4.

6. I centri della R. Aeronautica tengono per tutti i sottufficiali e militari di truppa alle armi i ruoli mod. 71-A prescritti dal § 92 del regolamento per le matricole e comunicano ai comandi dei distretti tutte le variazioni matricolari relative ai militari stessi, giusta i paragrafi 93 e seguenti del suddetto regolamento.

7. All'atto dell'invio in congedo illimitato i centri della R. Aeronautica riuniscono i due originali del foglio matricolare mod. 59 e li parificano avendo speciale cura di indicarvi la località ove i militari abbiano dichiarato di voler prendere residenza nonchè la specialità e la carica in cui hanno prestato servizio.

Trasmettono, quindi, l'originale già tenuto dal reparto, al centro della R. Aeronautica cui il militare deve essere destinato in caso di richiamo alle armi e trasmettono l'altro originale, già tenuto dal centro stesso, al comando del distretto militare nel cui territorio i militari abbiano preso residenza.

Se i militari abbiano preso residenza all'estero od in colonie italiane o nelle isole dell'Egeo occupate dall'Italia, l'originale già tenuto dal centro sarà invece trasmesso al distretto militare di leva.

8. I distretti di residenza, ricevuto il foglio originale mod. 59 iscrivono i militari sull'apposito fascicolo 21° taviatori e dirigibilisti) del ruolo 71-*B* della forza in congedo. Trasmettono quindi, a loro volta, il foglio stesso al comando del distretto militare di leva (quando tale distretto sia diverso da quello di residenza) perchè lo parifichi col ruolo mod. 57 e provveda alla sua conservazione) (1).

9. Per i militari residenti in Stati esteri spetta al distretto di leva, ricevuto il foglio matricolare mod. 59 e dopo averlo parificato, di iscrivere i militari sul proprio ruolo mod. 71-*B*.

10. Per i militari residenti nelle colonie italiane e nelle isole dell'Egeo occupate dall'Italia, spetta al distretto di leva, ricevuto e parificato il foglio originale mod. 59, di

---

(1) In conseguenza di ciò i distretti di residenza che non siano anche contemporaneamente distretti di leva rimarranno privi dei fogli matricolari relativi al personale aeronautico. Tale inconveniente non potrà avere conseguenze notevoli. Ad ogni modo però sarà opportuno che quei Comandi dei distretti di residenza che ne abbiano la possibilità, prima di trasmettere il foglio matricolare al distretto di leva ne prendano copia.

farne una copia perfettamente conforme all'originale (usando il mod. 59, e non già il mod. 61) e di inviarla al competente comando di truppe coloniali od al comando dei presidi dell'Egeo, perchè provvedano ad iscrivere detti militari sui propri ruoli mod. 71-*B*.

11. Oltre ai distretti di residenza (ovvero ai comandi delle truppe coloniali o dei presidi dell'Egeo) anche i centri della R. Aeronautica tengono appositi ruoli 71-*B* per i propri militari in congedo. Tali ruoli sono impiantati in base ai fogli matricolari (già tenuti dai reparti) che detti centri debbono ricevere in base al precedente n. 7. I centri della R. Aeronautica potranno periodicamente parificare i loro ruoli 71-*B* con quelli tenuti dai distretti di residenza, inviando presso i distretti stessi, previo accordo coi rispettivi comandi, apposito personale coi ruoli da controllare. I ruoli 71-*B* tenuti dai distretti non dovranno però essere in alcun caso asportati fuori dei locali dei distretti.

12. I centri della R. Aeronautica, i comandi dei distretti e gli altri enti interessati dovranno comunicarsi reciprocamente le variazioni matricolari relative ai militari in congedo mediante elenchi mod. 62 e con le norme dei paragrafi 93 e seguenti del regolamento per le matricole.

13. Se i militari della R. Aeronautica debbono essere avviati in congedo assoluto o prosciolti dal servizio od espulsi per condanna penale ovvero nominati ufficiali, le norme da seguire saranno analoghe a quelle del § 85 del regolamento per le matricole.

Disposizioni transitorie.

14. Per l'iscrizione sul ruolo 57 dei distretti dei sottufficiali e militari di truppa della R. Aeronautica che si trovano attualmente alle armi o in congedo e provengono dalla R. Marina, il Commissariato di Aeronautica provocherà dal comando superiore del C. R. E. gli occorrenti provvedimenti conformi a quelli indicati nei numeri precedenti.

15. Per l'iscrizione dei militari in congedo della R. Aeronautica sui ruoli 71-*B*, questo Ministero ha già impartito istruzioni (limitatamente ad alcune classi) con la circolare n. 427 dell'11 gennaio 1924 diretta a tutti i comandi di distretto e con la circolare n. 427 del 14 gennaio 1924 diretta ai comandi dei distretti della Sardegna.

Con tali circolari provvide anche perchè i fogli matricolari originali (1) già tenuti dai distretti di residenza, fossero consegnati ai comandi della R. Aeronautica.

Questo Ministero autorizza ora i comandi dei distretti militari a provvedere analogamente, a mano a mano che ne sarà il caso, anche per le altre classi, agendo a richiesta e d'accordo coi comandi dei centri della R. Aeronautica.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

---

(1) I fogli matricolari originali da cedere erano quelli già tenuti dall'ufficio forza in congedo dei distretti di residenza. Se peraltro fossero stati eventualmente ceduti gli altri fogli originali quelli conservati dall'ufficio matricola) non occorrerà, di regola, provvedere a ritirarli e sostituirli, dato che entrambi i fogli matricolari originali debbono essere stati precedentemente verificati e parificati a senso del paragr. 86 del regolamento per le matricole, e debbono essere quindi perfettamente conformi.

N. 131. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 26 marzo 1925.

Il 1° giugno prossimo, si riapriranno gli stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, presso i quali saranno effettuati dei turni di cura della durata di quindici giorni ciascuno.

Tali turni saranno sette presso lo stabilimento di Acqui che funzionerà per soli ufficiali, mentre saranno otto presso lo stabilimento di Ischia, dove si faranno affluire, oltre che gli ufficiali, tutti i militari di truppa che avranno bisogno di cure balneo-termali.

Essi saranno così regolati:

1° turno dal 1° giugno al 15 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 19 giugno al 3 luglio in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 7 luglio al 21 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 25 luglio all'8 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 30 agosto al 13 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 16 settembre al 30 settembre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dal 4 ottobre al 18 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

Per l'ammissione alle cure in parola avranno la precedenza i militari affetti da esiti di ferite di guerra; quindi quelli affetti da forme morbose, riconosciute dipendenti da causa di servizio con regolare processo verbale del Consiglio di amministrazione del corpo.

Solo compatibilmente con la disponibilità dei posti verranno ammessi i militari affetti da esiti di lesioni o infermità che non siano state legalmente riconosciute dipendenti da causa di servizio, avvertendo - però - che sono esclusi da tale concessione gli ex militari di truppa e gli ufficiali in congedo non provvisti di pensione vitalizia, in armonia alle disposizioni contenute negli articoli 667 e 668 del regolamento di amministrazione - edizione 1911.

Non saranno ammessi nei due stabilimenti suddetti quegli invalidi e mutilati di guerra che abbiano diritto alla assistenza e protezione da parte della competente opera nazionale di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.

Per la compilazione delle proposte modello 458 e la loro trasmissione, saranno osservate le seguenti norme:

1. Le visite per l'accertamento del reale bisogno delle cure richieste e le conseguenti proposte verranno effettuate esclusivamente dal 15 aprile al 5 maggio prossimo da commissioni mediche all'uopo incaricate.

Tale limitazione, naturalmente, non riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari, nè quelli riconosciuti bisognosi di cure in sede di visita collegiale, le cui proposte

di ammissione possono venir compilate dai rispettivi direttori e presidenti, in qualsiasi epoca, giusta il disposto della circolare 250039 *B* del 30 dicembre 1921, ed inviate quindi a questo Ministero per il tramite delle Direzioni di sanità di corpo d'armata. Le proposte compilate dai direttori di ospedale dovranno sempre essere accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospitaliera del militare.

Le presenti disposizioni non riguardano gli ufficiali ed uomini di truppa della R. Marina, per i quali le visite e le proposte di ammissione saranno fatte come per lo passato, e cioè a cura degli ufficiali medici della R. Marina e, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. Esercito o dai medici civili incaricati del servizio militare, e le proposte saranno trasmesse a questo Ministero pel tramite della direzione centrale di sanità militare marittima.

2. Ciascun comandante di corpo d'armata, e per la Sardegna il comandante della divisione militare di Cagliari, nominerà, su proposta del direttore di sanità, una commissione di due ufficiali medici di cui uno superiore, incaricata di visitare indistintamente tutti coloro i quali abbiano fatta domanda o siano stati proposti per le cure in parola.

Nello stesso tempo stabilirà, nei limiti indicati dal precedente n. 1, i giorni e le ore in cui detta commissione dovrà trovarsi presso i vari dipendenti ospedali militari, infermerie di presidio e presso quelle località nelle quali crederà opportuno riunire i visitandi dei presidi minori.

Inoltre emanerà tutte quelle disposizioni che riterrà del caso, per regolare l'afflusso dei visitandi presso le sedi nelle quali si effettuano le visite.

3. Immediatamente ciascun comandante di divisione militare comunicherà le disposizioni del comando del corpo d'armata a tutte le autorità dipendenti e ne informerà anche i comandi dei corpi armati dello Stato, i comani di aeronautica, i comandi di zona della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, le prefetture e le intendenze di finanza del proprio territorio, ricordando a tutti che, oltre i termini prestabiliti, non avranno più luogo visite per ammissione a cure balneo-termali.

Il comandante della divisione di Roma avvertirà inoltre i vari Ministeri, compreso quello della guerra, il comando generale della M. V. S. N. e l'alto commissariato per l'aeronautica.

4. Le autorità che inviano a visita gli ammittendi a cure termali, dovranno compilare per ciascuno di essi il foglio di proposta mod. 458 del catalogo, nella parte relativa alle generalità del visitando, aggiungendovi la paternità, maternità e patria, nonchè, per gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili, lo stipendio lordo di cui fruiscono non comprendendovi le indennità speciali.

Per ciascun visitando verrà inoltre redatta dalle stesse autorità una dichiarazione da unire al mod. 458, dalla quale risulti:

a) quante volte il militare o l'impiegato ha usufruito di cure termali ed in quali stabilimenti;

b) per quali infermità o lesioni si richiede la cura e se l'infermità stessa o le lesioni vennero riconosciute dipendenti da causa di servizio (citando, oltre la diagnosi, anche la data ed il numero del relativo documento legale);

c) se l'eventuale ferita o trauma risulti riportata in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra, o in servizio d'ordine pubblico, o in occasione di qualche disastro (vedi circolare ministeriale - D. G. S. L. A. - 26 luglio 1921, n. 9856);

d) quali sono, per i militari e gli impiegati in servizio, i turni di cura, di cui essi potranno fruire, compatibilmente con le esigenze del servizio, avendo l'avvertenza di volerne indicare almeno tre.

5. Gli ufficiali generali, gli ufficiali delle categorie in congedo, non in servizio e gli impiegati egualmente non in servizio, trascriveranno di loro pugno sul mod. 458 del catalogo i turni di cura cui preferibilmente desiderano di essere assegnati, indicandone, anche essi, almeno tre.

6. Le commissioni mediche, di cui al precedente n. 1, esamineranno gli inviati a visita con la massima scrupolosità, non faranno proposte se non per vera e riconosciuta neces-

sità e si asterranno, salvo casi eccezionali, dal proporre coloro che allegano soltanto sintomi subbiettivi. Completeranno il mod. 458 aggiungendovi, per i militari, in base alle informazioni ricevute dai singoli riparti ed ai criteri indicati nel seguente n. 17 della presente circolare, se debbano pagare la retta.

La commissione, infine, comunicherà a ciascun visitato le proprie decisioni anche riguardo al pagamento della retta.

7. Di massima non potranno essere proposti coloro che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per la stessa infermità. Nel caso però che i medici visitatori credessero opportuno compilare altra proposta per lo stesso individuo e per la stessa infermità, dovranno specificarne chiaramente il motivo sul mod. 458.

8. Eseguite le visite, la commissione trasmetterà giornalmente, a mezzo raccomandata, le proposte formulate, insieme alle dichiarazioni di cui al precedente n. 4, al rispettivo direttore di sanità.

Al direttore di sanità saranno pure trasmessi, in piego a parte, i mod. 458 relativi ai militari ed impiegati per i quali la commissione non ha ritenuto di formulare la proposta di ammissione a cure indicandone per ciascuno i motivi, nonchè quelli relativi ad individui che eventualmente abbiano rinunciato alla cura.

Non più tardi del 10 maggio p. v. poi, ciascuna commissione trasmetterà al Ministero della guerra l'elenco di tutti gli individui visitati, con le decisioni prese, comprendendovi anche coloro per i quali non abbiano ritenuto far proposta o che abbiano rinunciato alla cura.

9. I signori direttori di sanità controlleranno scrupolosamente le proposte fatte, visitando anche direttamente qualora lo ritengano opportuno, gli interessati, ed assicurandosi che ciascuna proposta non manchi delle prescritte notizie ed annotazioni.

Ogni qualvolta i direttori di sanità riterranno di esprimere parere sfavorevole per l'ammissione a cura di un militare già proposto, ne dovranno informare le autorità che inviarono a visita il militare, per le conseguenti comunicazioni all'interessato.

10. Tutte le proposte, debitamente controllate dai direttori di sanità, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione centrale di sanità militare) *non oltre il* 10 *maggio* 1925, divise in quattro gruppi distinti, a seconda che trattasi di ufficiali, sottufficiali, militari di truppa o impiegati; ciascun gruppo sarà poi, a sua volta, suddiviso in altri due, a seconda che trattasi di infermità dipendenti da causa di servizio o non dipendenti da causa di servizio.

11. I turni di cura assegnati dal Ministero, in base alle proposte anzidette, verranno, a tempo debito, comunicati agli interessati a mezzo delle competenti autorità cui, da questo Ministero, sarà restituita la parte seconda del modello 458 del catalogo; avvertendo che nessuna informazione in proposito sarà quindi data, in via ufficiosa, e per nessun motivo, presso gli uffici ministeriali.

12. Si avverte che questo Ministero, una volta assegnati i turni, non ammetterà alcun cambiamento, per qualsiasi motivo, a meno che tale cambiamento non sia imposto da provate esigenze di servizio, impreviste all'atto della proposta; e, pertanto, verificandosi tali casi, i comandi dei corpi, reparti od uffici, dai quali i militari od impiegati dipendono, dovranno avvertire questo Ministero, mediante apposito rapporto, da trasmettere per via gerarchica, munito dei pareri delle autorità intermedie.

In base a tali rapporti il Ministero si riserva di decidere se sia il caso di concedere il cambiamento di turno avvertendo che, ove la decisione sia favorevole, la nuova concessione verrà sempre fatta con la indicazione « ammissibile se vi sarà posto ».

13. Sia i militari, che gli impiegati ammessi a cure termali, dovranno essere fatti partire, a cura del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio o ufficio, in maniera da poter raggiungere lo stabilimento la sera precedente all'inizio del turno di cura, al quale sono stati ammessi, con l'avvertenza che la mancata presentazione in tempo utile farà decadere qualsiasi diritto di partecipare alle cure e che, fin dal primo giorno di ciascun turno, il direttore

dello stabilimento considererà come disponibili i posti di coloro i quali non si siano presentati.

Si ricorda però che gli individui dichiarati « ammissibili se vi sarà posto » non dovranno essere inviati alla cura, se non in seguito ad avviso del direttore dello stabilimento.

14. Si richiama l'attenzione delle autorità interessate perchè gli ammessi a cura, prima della partenza siano rivisitati, allo scopo di evitare che, nei casi in cui si riscontri controindicazione della cura per sopraggiunta guarigione od aggravamento, la esclusione degli ammessi venga fatta dai direttori degli stabilimenti all'atto della presentazione degli interessati, il che si risolverebbe sempre in un danno economico.

Comunque, i direttori dei rispettivi stabilimenti dovranno procedere agli accertamenti definitivi in proposito, ed avranno inoltre la facoltà di dimettere coloro che durante la cura presentino manifesto peggioramento. E' del pari in facoltà del direttore di far partire dallo stabilimento, prima del termine del turno assegnatogli, un militare o impiegato in cura, solo però per gravi motivi di servizio o famiglia.

15. Per opportuna norma si avverte che in nessun caso i comandi interessati dovranno iniziare pratiche di ammissione a cure termali per gli ex militari invalidi della guerra che abbiano diritto alla assistenza da parte della sopracitata Opera nazionale.

Norme amministrative.

16. La retta giornaliera da pagarsi da ognuno degli ammessi negli stabilimenti balneo-militari è stabilita dalla circolare del 3 marzo n. 163 del *giornale militare* 1923.

Essendo in tale retta comprese tutte le spese per il mantenimento e la cura (art. 688 del regolamento di amministrazione) gli ammessi non sono tenuti a pagare alcun supplemento per le cure da praticare nell'interno dello stabilimento.

17. Sono esentati dal pagamento delle rette, di cui al precedente articolo, solamente coloro per i quali il ricovero avvenga per ferite, lesioni o traumi, che siano stati ripor-

tati in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie azioni di guerra o in servizio d'ordine pubblico, o in servizio in occasione di qualche disastro (vedi circolare ministeriale 26 luglio 1921, n. 9856).

In tutti gli altri casi, anche quando la malattia dipenda da causa di servizio, il pagamento della cura sarà fatto nella misura stabilita dall'articolo precedente.

18. I militari in congedo e gli impiegati non dipendenti dall'amministrazione della guerra, tenuti a pagare la retta, dovranno versarla prima della partenza per lo stabilimento, al corpo, reparto o ufficio, dal quale ritirano i documenti di ammissione e ne riceveranno regolare ricevuta da esibire al direttore dello stabilimento.

L'importo della suddetta retta verrà senz'altro trasmesso all'ufficio di amministrazione dell'ospedale dal quale dipende lo stabilimento.

Solo nei casi indicati dal precedente n. 14 ai militari od impiegati non verranno addebitate le eventuali giornate di assenza come solo in tali casi verranno rimborsate se pagate anticipatamente.

19. All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, dallo stabilimento o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del mod. 458, nonchè del biglietto di entrata mod. 450, o di altro documento equivamente ed inoltre, nei casi contemplati dal precedente numero 18, della ricevuta dell'effettuato pagamento; ciò in conformità di quanto è disposto per le ammissioni negli ospedali militari, dall'art. 672 del regolamento di amministrazione.

20. Gli ufficiali ed impiegati civili, anche se dispensati dal pagamento della retta, sono tenuti a versare la tassa di soggiorno, ove questa vige, all'atto dell'ingresso nello stabilimento.

21. Gli uomini di truppa da dimettersi a cura ultimata, riceveranno il seguente trattamento:

a) se rientrano al corpo, verranno forniti dal direttore dello stabilimento della indennità di trasferta e dei mezzi di trasporto relativi;

b) se inviati in licenza, saranno invece provvisti dei soli scontrini per il viaggio a riduzione, poichè gli assegni della breve licenza debbono essere loro corrisposti al ritorno al corpo. Qualora pertanto essi dichiarino di non aver mezzi per il viaggio, saranno senz'altro fatti rientrare al corpo.

Avvertenze.

A) Si rammenta inoltre che, giusta il disposto del n. 17 del paragrafo 2 del regolamento per le licenze del R. Esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da causa di servizio, deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare.

B) Il Ministero si riserva di comunicare le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'amministrazione militare e delle loro famiglie.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 132. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio dei prestiti diretti ed ex eccezionali.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 26 marzo 1925.

Per conoscenza degli uffici dipendenti si riporta la seguente circolare del Ministero delle finanze in data 20 marzo corrente n. 41180, relativa al servizio dei prestiti diretti ed ex eccezionali:

« Per opportuna norma di codesto ufficio si avverte che le rate mensili dovute per l'ammortamento dei prestiti diretti concessi in base all'ultimo decreto-legge del 28 dicembre 1924, n. 2133, e quelle relative ai prestiti eccezionali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti in base al R. de-

creto 14 giugno 1923, n. 1347, debbono essere descritte in ordine alfabetico su apposito elenco mod. 223 *T* portante nell'intestazione, in modo visibile, la dizione:

Servizio dei prestiti diretti ed ex eccezionali.

Si intende che le rate dovute per conto dei funzionari pagati con ruolo di spese fisse, debbono essere versate per ciascun esercizio finanziario non oltre il 5 gennaio di ogni anno (6 posticipate e 6 anticipate); e così per i prestiti diretti concessi e che si concederanno nel periodo dal febbraio u. s. al 31 maggio p. v., il primo versamento, se trattasi di nuove cessioni, deve essere eseguito immediatamente e comprendere le rate fino al 30 giugno 1925.

Se invece trattasi di prestiti concessi previa estinzione di precedenti cessioni contratte col fondo di garanzia e per le quali sia stato già effettuato il pagamento delle rate relative per tutto l'esercizio finanziario in corso, il versamento dovrà comprendere la differenza fra la vecchia quota ceduta e quella nuova fino al 30 giugno 1925.

Le rate dovute per conto dei funzionari civili e militari ed operai non pagati con ruoli di spese fisse, debbono essere versate mensilmente.

p. *Il Sottosegretario di Stato*: ROMEO ».

p. *Il Ministro* — CLERICI.

N. 133. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sospensione dei concorsi banditi con decreto ministeriale 17 febbraio 1925 (circolare n. 108 giornale militare c. a.).** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 26 marzo 1925.

Si porta a conoscenza di tutti gli enti militari dipendenti, perchè ne avvertano eventualmente gli interessati i quali dovessero ad essi rivolgersi per richiesta d'informazioni o documenti, che, con provvedimento in corso e in attesa di

ulteriori disposizioni, vengono temporaneamente sospesi i concorsi per titoli di cui al decreto ministeriale 17 febbraio 1925 (circolare n. 108 *giornale militare* c. a.) per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 134. — SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Esami di concorso per la promozione a maresciallo a scelta.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 marzo 1925

1° — In applicazione dell'articolo 4 (2° comma) del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, questo Ministero determina che, nella seconda decade del venturo mese di maggio, abbia luogo un concorso per le promozioni a scelta al grado di maresciallo.

2° — Gli esami di concorso verteranno sui programmi di cui alla circolare n. 497 del *giornale militare* del 1921 ed avranno luogo alla sede dei comandi di corpo d'armata.

3° — In ciascun corpo d'armata, la commissione esaminatrice, nominata dal rispettivo comandante con elementi competenti nelle varie specialità, sarà presieduta da un colonnello e divisa in sottocommissioni per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, il genio, per i raggruppamenti trasporti, per le compagnie di sanità e per le compagnie di sussistenza.

Ogni sottocommissione sarà composta di un tenente colonnello o maggiore, di due capitani e di un subalterno. Il subalterno avrà anche le funzioni di segretario.

4° Al detto concorso potranno prendere parte i sergenti maggiori che abbiano compiuto o compiano entro il 1° maggio 1925 due anni di anzianità di grado e che, dalle competenti commissioni d'avanzamento, siano dichiarati meritevoli per i loro requisiti professionali e per la specchiata condotta di partecipare al concorso stesso.

Ai meritevoli sarà dato dalle commissioni d'avanzamento un punto di merito compreso fra sedici e venti ventesimi, tenendo conto della condotta, dell'autorevolezza dell'aspirante e del modo con cui egli disimpegna il servizio.

5° — Gli aspiranti al concorso, dichiarati meritevoli, saranno non oltre il 30 aprile p. v. segnalati al comando del corpo d'armata, che li inviterà a presentarsi al comando stesso nei giorni che saranno fissati per gli esami.

6° — Le commissioni di esami dovranno per ciascuna prova, e cioè per la parte comune e per la parte speciale, assegnare ai candidati un punto da uno e venti ventesimi.

7° — Terminati gli esami, i comandanti di corpo d'armata ne comunicheranno i risultati al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) con l'indicazione dei punti ottenuti in *ciascuno* degli esami stessi, e del punto di merito attribuito dalla commissione d'avanzamento, trasmettendo altresì le copie delle relative deliberazioni.

8° — Il Ministero stabilirà la graduatoria dei candidati, tenendo conto dei punti riportati in ciascuna delle prove di esami, del punto di merito e, a parità di punti, della anzianità in base alle norme di cui al § 8 del regolamento sull'avanzamento.

9° — Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro i quali ottengano una media di almeno sedici ventesimi.

10° — I vincitori del concorso saranno inscritti in apposito quadro d'avanzamento nell'ordine della graduatoria e saranno poi promossi intercalati con i promovibili ad anzianità, nella promozione di uno a due, in base alla relativa disposizione contenuta nel citato articolo 4 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986.

11° — Per i sergenti maggiori che si trovino nelle colonie, il concorso avrà luogo alla sede del rispettivo comando

di truppe coloniali e ove le esigenze del servizio lo richiedano esso potrà effettuarsi con un ritardo di un mese di fronte al periodo di tempo indicato nel n. 1 della presente circolare. In tal caso la segnalazione degli aspiranti al concorso potrà avvenire non oltre il 31 maggio p. v., ferma però rimanendo l'anzianità di grado stabilita col precedente n. 4.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pag. 2809, dopo il capitano Lovisato Mario, aggiungere il capitano MASSERANO Guido, 3 montagna.

Dispensa 11ª, anno 1925, pag. 98:

Al n. 241: tenente complemento fanteria Cordara Giuseppe, *leggasi*: CARDARA Giuseppe.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 70

(6071) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª **1925** 3 Aprile

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 135 - 1 febbraio 1925. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani . . . . . *Pag.* 562

» **136 - 30 marzo 1925.** — CONCORSI E GARE. — Riunione ippica della Sardegna . . . . . » 563

» **137 - 2 aprile 1925.** — CONCORSI E GARE. — Esito del IV campionato nazionale militare di sci . . . . » 564

» **138 - 2 aprile 1925.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa . . . . . » 566

» **139 - 2 aprile 1925** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra . . . . . » 568

NOTIFICAZIONE . . . . . » 568

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 568

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 135. — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 1 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipendenza di Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616, che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591, che apporta modificazioni alla suddetta legge n. 486;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari delle finanze, della marina e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consigliere della Corte dei conti gr. uff. FIASTRI dottor Guglielmo è nominato membro della R. commissione veterani in sostituzione del dimissionario presidente di sezione presso la detta Corte gr. uff. ZAMMARANO Adolfo.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE

DE' STEFANI — THAON DI REVEL — DI GIORGIO.

Il predetto decreto è stato registrato alla Corte dei conti.

N. 136. — CONCORSI E GARE. — **Riunione ippica della Sardegna.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 30 marzo 1925.

Gli ufficiali che parteciperanno alle gare nazionali di addestramento ippico (Campionato, Gare pattuglie, Gara pezzi), e ne avranno ultimate tutte le prove, potranno essere autorizzati a partecipare con i medesimi cavalli alle gare militari di Cagliari, Sassari e Chilivani, fruendo delle facilitazioni amministrative concesse agli ufficiali della zona centrale.

Per potere fruire di queste agevolazioni è necessario che i cavalli siano lasciati a Roma nell'intervallo fra le due riunioni.

Gli ufficiali che si varranno della concessione cesseranno dal ricevere indennità e rimborso di spese di viaggio col termine delle gare di Roma (8 aprile), e ne fruiranno nuovamente dal momento che prenderanno imbarco a Civitavecchia o in altro porto per la Sardegna, fino al ritorno in sede.

Le spese di trasporto per i cavalli saranno rimborsate per il viaggio dalla sede a Roma, da Roma ai vari centri di Sardegna e dalla Sardegna alla sede.

Per gli specchi di controllo stabiliti dalle circolari 221 e 716 *giornale militare* 1924 si osserveranno le seguenti norme:

sullo specchio prescritto dal secondo capoverso dell'articolo 95 della circolare 221 *giornale militare* 1924, dovranno figurare, per i concorrenti autorizzati a partecipare alle due riunioni, il solo viaggio dalla sede a Roma e la permanenza a Roma durante le gare;

sullo specchio prescritto dall'ultimo capoverso della circolare 716 *giornale militare* 1924, dovranno figurare tutte le altre spese.

Le presenti disposizioni non riguardano gli ufficiali della zona centrale o quelli montati su cavalli sardi, per i quali provvede la circolare 716 *giornale militare* 1924, ma si riferiscono solamente agli ufficiali che a mente di tale circolare non avrebbero potuto fruire di facilitazioni amministrative per partecipare alle gare militari di Sardegna.

Le facilitazioni concesse per la partecipazione alle gare di Sardegna sono da computarsi, anche per questi ultimi concorrenti, come per quelli già considerati nella citata cir-

colare 716 *giornale militare*, in più di quelle considerate al n. 83 della circolare 221 *giornale militare* 1924.

Per fruire delle presenti disposizioni gli ufficiali dovranno montare cavalli di proprietà o di carica secondo quanto è stabilito dall'art. 8 della circolare 221 *giornale militare* 1924. Sono quindi esclusi i cavalli di truppa ammessi alla gara pattuglie o alla gara per pezzi attaccati.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 137. — CONCORSI E GARE. — **Esito del IV campionato nazionale militare di sci.** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 2 aprile 1925.

1° In conformità alle prescrizioni del n. 36 della circolare n. 22 del *giornale militare* c. a., i sottoelencati militari, primi classificati nelle gare di pattuglia e individuali del IV Campionato nazionale militare di Sci, sono nominati *campioni nazionali militari di Sci per l'anno* 1925; il premio trasmissibile in palio per ciascuna gara spetta all'Ente militare al quale appartiene la pattuglia o il singolo militare vincente.

Gara pattuglie.

Pattuglia del 5° reggimento alpini, formata dai militari del battaglione Tirano:

Tenente	BARBIERI Pietro.
Cap. magg.	ARRIGONI Giuseppe.
»	MASCHERONA Giuseppe.
Alpino	ROSSI Giacomo.
»	CONFORTOLA Mario.
»	CANCLINI Pasquale.

Premio trasmissibile: *Coppa d'argento*, dono di S. E. il Ministro della guerra.

Gara individuale di pentatlon.

Categoria ufficiali: tenente SILVESTRI Enrico del 3° reggimento alpini.

Premio trasmissibile: *Coppa generale Cantore*, dono dell'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine.

Categoria truppa: Caporale CHENOZ Alberto del 3° artiglieria da montagna.

Premio trasmissibile: *Coppa*, dono dell'on. senatore Passerini.

Gara individuale di resistenza.

Categoria ufficiali: tenente RAMELLI di Celle Cesare dei carabinieri reali.

Premio trasmissibile: *Coppa*, dono della 1ª divisione alpina.

Categoria truppa: carabiniere PELISSIER Pietro dei carabinieri reali.

Premio trasmissibile: *Coppa*, dono del prefetto di Brescia.

Gara individuale di salto.

Categoria ufficiali: tenente GAGLIOTTI Gino del 9° reggimento alpini.

Premio trasmissibile: *Calamaio di argento*, dono della commissione confine Italo-Jugoslavo. Resta in definitivo possesso del 9° reggimento alpini.

Categoria truppa: guardia FINGO Gaetano della R. guardia di finanza.

Premio trasmissibile: *Targa*, dono del « Corriere della Sera ».

2° Del titolo di campione conseguito, sarà fatta regolare annotazione sui documenti personali dei militari interessati.

3° I militari di truppa si fregeranno del distintivo prescritto dal n. 38 della già citata circolare n. 22 del *giornale militare* c. a.

4° *La statua dello sciatore*, dono del comm. Davide Valsecchi, premio trasmissibile per la gara pattuglie « De Adamello Memento », resta assegnata, in temporaneo possesso per l'anno in corso al 3° reggimento alpini.

5° *La statua della vittoria*, dono del Ministero della guerra, premio trasmissibile per la *gara valligiani seniores*, è aggiudicata in temporaneo possesso per l'anno in corso, allo « Sci club monte Cervino » di Valtournanche.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 138. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa. — (Direzione generale servizi logistici). — 2 aprile 1925.

In seguito a revisione dei compensi di confezione della tenuta di panno grigio-verde per la truppa, esclusa quella dei sottufficiali (giubba e pantaloni), fissati dalla circolare 653 del *giornale militare* 1924 e dalla raccolta dei conti di costruzione di cui alla circolare 37 del *giornale militare* 1925, questo Ministero dispone che il compenso da corrispondersi al capo sarto per la confezione di detti oggetti e, di conseguenza, il prezzo di conteggio e di costo degli oggetti stessi sia modificato come segue:

N. categorico	OGGETTO	Compenso da corrispondersi per la confezione	Prezzo di costo	Prezzo di conteggio
1666	Giubba di panno grigio-verde per granatieri	8.75	89.250	89.25
1667	Giubba di panno grigio-verde per fanteria, genio (tutte le specialità), sanità e sussistenza	8.65	81.172	81.15
1668	Giubba di panno grigio-verde per alpini	8.65	83.789	83.80
1669	Giubba di panno grigio-verde per artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei, per carri armati e per raggruppamento trasporti	8.65	81.237	81.25
1670	Giubba di panno grigio-verde per artiglieria da montagna, pesante e da costa	8.75	86.432	86.45
1671	Giubba di panno grigio-verde comune per cavalleria . . .	8.40	80.007	80.—
1672	Giubba di panno grigio-verde per i reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, per la Scuola applicazione di cavalleria e pei depositi allevamento cavalli .	9.—	82.362	82.35

N. categorico	OGGETTO	Compenso da corrispondersi per la confezione	Prezzo di costo	Prezzo di conteggio
1673	Giubba di panno grigio-verde per il reggimento Savoia cavalleria	9.10	82.455	82.45
1674	Giubba di panno grigio-verde per i reggimenti cavalleggeri Novara, Aosta, Firenze, Vittorio Emanuele	8.75	81.657	81.65
1675	Giubba di panno grigio-verde per il reggimento cavalleggeri Saluzzo.	9.40	82.907	82.90
1676	Giubba di panno grigio-verde per i reggimenti cavalleggeri Monferrato e Alessandria .	9.50	83.005	83. —
1677	Giubba di panno grigio-verde per il reggimento cavalleggeri Guide	9.40	82.907	82.90
610	Giubba di panno grigio-verde per bersaglieri ciclisti . . .	8.45	88.953	88.95
1683	Pantaloni di panno grigio-verde per granatieri	3.85	64.565	64.55
1684	Pantaloni di panno grigio-verde per fanteria, genio (tutte le specialità), sanità, sussistenza	3.85	57.365	57.35
1685	Pantaloni di panno grigio-verde per alpini	3.85	59.165	59.15
1686	Pantaloni di panno grigio-verde per artiglieria pesante, da costa, da montagna . .	3.85	61.415	61.40
1687	Pantaloni di panno grigio-verde per armi a cavallo .	4.75	61.523	61.50
654	Pantaloni di panno grigio-verde per bersaglieri ciclisti	3.10	54.562	54.55

I compensi sopraindicati verranno corrisposti per le confezioni ordinate dopo il 1° aprile 1925, e saranno pure applicati a quelle in corso di esecuzione alla stessa data.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 139. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 2 aprile 1925.

A parziale modificazione della circolare 41 *giornale militare* c. a., i posti di insegnante aggiunto presso la scuola di guerra, messi a concorso con la predetta circolare per la cattedra di tattica, sono portati da due a tre.

Il Ministro: DI GIORGIO.

NOTIFICAZIONE

Per cura del Commissariato d'aeronautica è pubblicato il periodico mensile « Notiziario d'aeronautica », redatto dalla direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche e contenente articoli e dati relativi all'organizzazione ed all'impiego dell'aeronautica civile e militare, a questioni industriali e tecniche, nonchè resoconti sportivi, ecc.

L'importo dell'abbonamento annuo è di L. 200 per i privati, di L. 140 per i circoli militari di presidio e di reggimento e di L. 50 per gli ufficiali in S. A. P.

Gli ufficiali ed i circoli militari che desiderano ottenere l'abbonamento dovranno far pervenire il relativo importo alla direzione superiore del genio e delle costruzioni aeronautiche in Roma.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pag. 2199, al categorico 781: Cappotto di panno turchino per carabinieri conduttori di automezzi (aggiunto con errata-corrige a pag. 2651, 11ª riga, della dispensa 53 del *giornale militare* 1924), *ove dice*: L. 96.65, *leggasi*: 151.90.

Dispensa 5ª, anno 1925, circolare 37:

A pag. 233, al conto di costruzione del cappotto di panno turchino per carabinieri conduttori di automezzi, *ove dice*:

Mantellina usata di panno turchino (buono stato) L. 64.80
Prezzo di costo . . . . . » 96.638
Prezzo di conteggio . . . . . » 96.65

Leggasi:

Mantellina usata di panno turchino (buono stato) L. 120.05
Prezzo di costo . . . . . » 151.888
Prezzo di conteggio . . . . . » 151.90

Dispensa 54ª, anno 1924, circolare 653:

Specchio delle misure per la costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde, da armi a cavallo mod. 1924, a pagina 2708, nella colonna indicante la « Lunghezza della parte interna dall'inforcatura al fondo »:

Sostituire le cifre segnate in corrispondenza della prima suddivisione di ciascuna taglia con quelle della terza suddivisione e viceversa.

Prezzo della presente dispensa L. 0, 40

(6226) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1925 — 7 Aprile

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 140 – 2 aprile 1925. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1905 . . . . . *Pag.* 571

Circolare N. **140.** RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1905.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 aprile 1925.

Reclute chiamate alle armi.

1. Questo Ministero determina che siano chiamati alle armi i giovani arruolati durante la leva sulla classe 1905 attualmente in congedo illimitato provvisorio (compresi i pertinenti a Fiume e suo territorio nati nel 1904 e 1905) e che la loro presentazione alle armi si inizi col giorno 7 maggio p. v.

2. Con queste reclute si dovranno presentare anche:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

b) i militari già ammessi a ritardare il servizio per i quali sia cessato il titolo alla continuazione del ritardo;

c) i militari nati nel 1902 ed arruolati durante le sedute speciali dei consigli di leva dello scorso anno 1924.

Reclute escluse dalla chiamata.

3. Sono escluse dalla presente chiamata:

a) le reclute della classe 1905 residenti all'estero;

b) le reclute che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo alla 2ª o 3ª categoria, preesistente all'8 maggio 1920;

c) le reclute appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che si trovino regolarmente incorporate in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno.

d) le reclute che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni e infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare, approvato con R. decreto del 14 gennaio 1923, n. 24;

e) le reclute di più bassa statura, sino a quella di metri 1,54, compresa;

f) le reclute ascritte alla ferma ridotta.

I comandi delle truppe nelle Colonie invieranno al più presto la nota delle reclute di cui alla lettera *c*) ai comandi dei distretti cui esse appartengono per fatto di leva.

Valendosi della facoltà dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, il Ministero determina che le reclute di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) siano inoltre dispensate dal compiere la ferma e ciò qualunque sia il loro anno di nascita e la loro posizione.

I militari incorporati che in seguito a rassegna subìta dopo la incorporazione risultassero trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *d*) saranno dispensati dal compiere la ferma e congedati.

Nel rilasciare alle reclute di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) che ne facessero richiesta, il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio provvisorio di congedo mod. 4, i comandi

dei distretti militari avranno cura di inserirvi come « causa per la quale si rilascia il congedo » le parole: « dispensa dal compiere la ferma ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 », facendo riferimento alla presente circolare.

Sarà pure rilasciato il foglio di congedo illimitato alle reclute di cui alla lettera *b*) che ne facessero richiesta, dovendo anche esse essere considerate esentate dal presentarsi alle armi; e come « causa per la quale si rilascia il congedo » sarà citata la presente circolare.

Cartoline-precetto.

4. La chiamata sarà effettuata mediante l'invio alle reclute da parte dei comandi di distretto di cartoline-precetto predisposte secondo le norme già impartite ai comandi medesimi da questo Ministero, con la circolare 15 novembre 1924, n. 15013.

Nelle cartoline sarà indicato il giorno in cui ogni recluta deve presentarsi, direttamente al comando del distretto (se dimora nel comune ove ha sede il distretto), oppure al proprio sindaco per essere poi avviata al distretto.

Gli stampati delle cartoline in lingua italiana saranno forniti dal Reclusorio militare di Gaeta.

I comandi dei distretti di Bolzano, Trieste e Gorizia provvederanno per la traduzione e per la stampa delle cartoline occorrenti per le reclute che sono di lingua tedesca o di lingue slave. I comandi dei distretti di Belluno e Sacile, per le poche reclute di tali lingue che ad essi appartengono chiederanno gli occorrenti stampati delle cartoline a quello più vicino fra i distretti predetti.

Con circolare a parte saranno comunicate ai Comandi di distretto le norme da seguirsi per la distribuzione alle reclute delle cartoline-precetto.

5. Ciascuna recluta nel presentarsi all'autorità comunale e al comando del distretto militare deve recar seco anche la cartolina-precetto, direttamente ricevuta dal comando del distretto medesimo.

Manifesto di chiamata.

6. Le reclute saranno preavvisate dell'invio che verrà loro fatto delle cartoline-precetto col manifesto di chiamata che dovrà essere subito pubblicato.

Ciascun distretto indicherà inoltre nel manifesto stesso i giorni in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto, tenendo presente che tali giorni dovranno essere distribuiti tra il 14 maggio e il 31 maggio e dovranno essere distinti secondo che si tratti di reclute appartenenti al distretto o di reclute residenti nel territorio del distretto, ma che non vi appartengono per leva.

Si intende che in tali giorni non dovrà cessare l'affluenza al distretto delle reclute precettate con cartolina.

7. Il manifesto sarà conforme all'allegato n. 1 ed i comandi dei distretti militari dovranno provvedere a farlo stampare e pubblicare in tutti i comuni della loro circoscrizione.

Del manifesto dovrà essere inviato al più presto possibile da ciascun distretto militare un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel proprio territorio; una copia al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) ed una ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della R. guardia di finanza e alle capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare.

Le copie destinate ai comuni del territorio di Zara dovranno essere inviate dal comando del distretto militare di Ancona, al quale spetta di provvedere alla stampa del detto manifesto anche per quella giurisdizione.

Nei comuni di doppia nazionalità o mistilingui appartenenti alle nuove provincie il manifesto dovrà essere stampato nelle lingue corrispondenti. I distretti interessati provvederanno per la traduzione.

Presentazione delle reclute che si trovano nelle Colonie.

8. Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia o nelle isole Egee potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le

incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quest'ultimo dovrà indicare a parte nel rendiconto mod. 25 il numero di tali reclute.

Dilazione alla presentazione per lutto famigliare.

9. Le reclute che comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi saranno lasciate in congedo illimitato provvisorio per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe effettuarsi la loro presentazione alle armi.

E' superfluo ricordare che questo periodo di tempo non va computato nella ferma.

Tale concessione sarà annotata sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

10. I militari compresi nella presente chiamata i quali contino un servizio precedente, saranno lasciati in congedo e muniti, secondo i casi, di foglio di congedo illimitato per fine di ferma o per anticipazione:

a) se contino diciotto mesi di servizio;

b) se siano nati in anni anteriori al 1901 e contino almeno dodici mesi di servizio, eccettuati peraltro coloro che vengano alle armi con ritardo imputabile a renitenza, omissione o diserzione ai quali spetta invece la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, dalle relative imputazioni non siano stati giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa.

Saranno pure eccettuati dall'invio in congedo dopo 12 mesi di servizio, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria i militari nati in detti anni i quali abbiano avuto un'interruzione di servizio per effetto di condanna penale.

11. I militari che risponderanno alla presente chiamata, i quali contino un precedente servizio che non raggiunga le

durate rispettivamente indicate nel numero precedente, dovranno compiere sotto le armi soltanto il servizio occorrente per completarle.

Se prestarono sei o più mesi di servizio saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Se abbiano da compiere meno di sei mesi di servizio ma almeno tre, saranno destinati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio del corpo d'armata cui appartiene il distretto militare di presentazione.

Se abbiano da compiere meno di tre mesi di servizio, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il periodo necessario a conseguire il congedo.

12. I militari chiamati alle armi con la classe 1905, i quali abbiano prestato nelle milizie legionarie fiumane un servizio di durata non inferiore a tre mesi, potranno ottenere, facendone domanda al Comando del proprio distretto di leva, gli stessi benefici concessi alle reclute istruite premilitarmente.

Alle relative domande gli interessati dovranno unire documenti atti a comprovare i servizi prestati nelle milizie legionarie fiumane.

Peraltro per i militari che abbiano prestato servizio nelle milizie legionarie suddette e che appartengano alla città e al territorio di Fiume, questo Ministero fa riserva di impartire disposizioni speciali al comando del distretto militare di Trieste in relazione a quanto è prescritto dal n. 16 della circolare 526 del *giornale militare* 1924.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

13. In esecuzione delle disposizioni del R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, rese a suo tempo note al pubblico mediante apposito manifesto (circolare 174 del *giornale militare* 1924) tutte le reclute comprese nella chiamata della classe 1905, che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio di leva o alla commissione mobile di arruolamento, all'obbligo della denunzia dei titoli di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio, che debbono formare oggetto di denuncia obbligatoria sono quelli specificati nel n. 6 del manifesto sopraindicato e cioè:

diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o d'istituto tecnico del vecchio ordinamento);

licenza di istituto commerciale;

licenza della sezione per industrie elettromeccaniche del R. istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

Si avverte che il possesso dei titoli di studio sopra menzionati non importa per le reclute della classe 1905 l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento inquantochè il Ministero non ha ancora determinato — come ne ha facoltà, giusta l'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (circolare 173 *G. M.* 1924) con quale classe dovranno avere inizio i corsi obbligatori.

RECLUTE CON ISTRUZIONE PREMILITARE.

14. È concessa una riduzione del servizio alle armi alle reclute munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare.

Pertanto esse anzichè venire alle armi con le altre reclute inizieranno il servizio il 1° agosto 1925.

15. Le reclute che abbiano appartenuto almeno per due anni scolastici a un collegio militare o all'accademia navale, oltre al computo del servizio, di cui al n. 11, pel tempo trascorso dopo che contrassero l'arruolamento volontario, avranno titolo al trattamento concesso alle reclute istruite premilitarmente.

16. La domanda di ritardare la venuta alle armi corredata dei documenti necessari deve essere inviata dalle reclute al proprio distretto di leva entro il 20 aprile 1925.

17. Sulla matricola delle reclute di cui si tratta sarà iscritta la seguente variazione:

« Tale nel . . . . . (indicare l'unità organica cui la recluta è stata assegnata) li . . . . . .

« Lasciato in congedo provvisorio in applicazione del n. 14 della circolare n. 140 del *giornale militare* 1925 », coll'obbligo di presentarsi alle armi il 1° agosto 1925, perchè munito della dichiarazione d'idoneità nella istruzione premilitare (*a*) ».

18. Le facilitazioni previste nei nn. 12, 14 e 15 non sono applicabili alle reclute che chiedano e ottengano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali e allievi ufficiali di complemento; nè sono cumulabili con altri eventuali benefici di riduzione del servizio normale di leva.

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

19. Le reclute che chiedano l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento che verranno istituiti nel corrente anno e siano riconosciute ammissibili, saranno lasciate in congedo fino all'apertura dei corsi stessi.

La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 2 ed essere presentata al comando del distretto di leva. Vi dovranno essere uniti i documenti comprovanti il conseguito diploma di maturità o quello di abilitazione od anche uno dei diplomi corrispondenti del vecchio ordinamento scolastico, ovvero un titolo di studio equivalente giusta le norme contenute nel n. 8 del manifesto allegato alla circolare 520 del *giornale militare* 1924.

La domanda dovrà essere presentata entro il 20 aprile 1925 unitamente agli altri documenti prescritti e cioè al certificato penale e all'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Appena ricevute tali domande, i comandi di distretto richiederanno d'urgenza la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, nonchè le informazioni riservate di cui al § 331 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

(*a*) ovvero: per avere appartenuto al collegio militare di .... (o all'accademia navale) per anni ..... ovvero: per aver prestato servizio nelle milizie legionarie fiumane per mesi ...

I predetti documenti, insieme col titolo di studio, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai distretti essere sollecitamente trasmessi ai rispettivi comandi di corpo d'armata.

20. Saranno anche lasciate in congedo fino all'apertura dei corsi le reclute che chiedano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali che saranno iniziati nel corrente anno e si obblighino con dichiarazione scritta di assumere a suo tempo la ferma di due anni.

Le relative domande redatte su carta da bollo da L. 2 dovranno essere presentate non oltre il 20 aprile al comando del distretto di leva insieme con i documenti prescritti e cioè: certificato penale, attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto e certificato comprovante di avere frequentato con profitto almeno la 4ª classe elementare.

A riguardo di detti aspiranti ai corsi allievi sottufficiali i comandi di distretto si regoleranno analogamente a quanto è prescritto per gli aspiranti allievi ufficiali dagli ultimi due capoversi del precedente numero.

Ritardi e rinvii.

A) ritardo per ragioni di studio:

21. Possono essere ammesse a ritardare il servizio sino al termine degli studi e ad ogni modo non oltre il 26° anno di età, le reclute che comprovino: di essere studenti regolari in una delle Università del Regno; di trovarsi nelle speciali condizioni previste nell'art. 1 del R. decreto n. 1613 del 19 luglio 1923 (circolare 476 del G. M. 1923); ovvero di essere studenti in uno degli Istituti annoverati nel n. 10 del manifesto annesso alla presente circolare.

Esse dovranno far avere entro il 20 aprile 1925 la domanda in carta da bollo da L. 3 (indirizzata al Ministero della guerra) al comando del proprio distretto di leva ed unirvi i documenti prescritti dal § 524 del Regolamento sul reclutamento (n. 365 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito).

22. Per gli studenti dell'ultimo corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate nell'anno scolastico 1924-1925 e per i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie, si terranno altresì presenti le disposizioni delle circolari 9 e 78 del G. M. 1922. Gli istituti da considerarsi assimilati alle scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici, istituti nautici, scuole magistrali) agli effetti della concessione del ritardo sono quelli annoverati nel n. 14 del manifesto annesso alla presente circolare.

23. Gli studenti delle scuole secondarie di grado superiore od assimilate appartenenti alle nuove provincie annesse o alle provincie che furono invase potranno, in via eccezionale, ottenere il ritardo del servizio alle stesse condizioni stabilite dai precedenti numeri 21 e 22, ancorchè non siano iscritti all'ultimo corso, quando possano comprovare che il ritardo dei loro studi sia dovuto alle vicissitudini politiche derivanti dallo stato di guerra.

All'uopo essi dovranno avanzare apposita domanda al Ministero della Guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, 1ª divisione bis) corredata oltre che degli altri prescritti documenti, di un atto di notorietà ricevuto davanti al Pretore, dal quale risultino le accennate circostanze.

Essi dovranno inoltre presentare un certificato della competente autorità scolastica, dal quale risulti l'anno di corso che frequentavano allorchè furono costretti ad interrompere gli studi o a non seguirli più regolarmente.

24. Gli studenti che non posseggono il prescritto requisito del tiro a segno potranno ugualmente essere ammessi al ritardo, purchè presentino il libretto di iscrizione ad una società di tiro a segno e si *obblighino* a seguire le lezioni. Saranno privati della concessione per l'avvenire gli studenti che entro il primo anno dall'ottenuto ritardo non avranno compiuto tutte le prescritte lezioni e conseguito la idoneità.

Dall'obbligo del suddetto requisito sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie, in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il servizio del tiro a segno nazionale e quelle che producano il certificato di istruzione premilitare di cui al precedente n. 14.

25. Il requisito del tiro a segno è prescritto dalla legge e dal regolamento sul reclutamento solo come condizione per la prima ammissione al ritardo del servizio; epperò, prodotto una volta il certificato di conseguita idoneità nel tiro a segno o nella istruzione premilitare non è più necessario — per continuare a fruire del ritardo del servizio — di produrre ulteriormente siffatti documenti.

26. Potranno fruire del ritardo anche gli studenti missionari degli istituti indicati in apposita circolare, i quali producano i documenti prescritti dal § 181 della Istruzione per il servizio sulla leva all'estero.

A tal proposito avvertesi che il certificato degli istituti religiosi deve, per essere ritenuto valido, recare il visto di autenticazione e conferma della curia vescovile (e non più quello del prefetto o sottoprefetto), analogamente a quanto è stato prescritto per gli studenti di teologia di cui al numero seguente.

27. Potranno altresì ottenere il ritardo — in base al Regio decreto-legge n. 383 del 17 marzo 1924 e con le modalità di cui alla circolare n. 242 del *giornale militare* 1924 — gli studenti in teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico.

28. Si richiama l'attenzione dei comandi di distretto sulla disposizione del n. 2 della circolare n. 580 del *giornale militare* 1923, la quale prescrive di apporre, sul foglio di congedo da rilasciarsi ai militari ammessi al ritardo del servizio, una speciale annotazione contenente l'avvertenza dell'obbligo di comprovare ogni anno (*al tempo della chiamata alle armi di ciascuna classe di leva*) che perdurano le condizioni richieste per la continuazione del ritardo; e si fa presente che tale disposizione riguarda *tutti i militari ammessi al ritardo* e quindi anche gli studenti missionari e gli studenti di teologia e di propedeutica alla teologia.

29. Con riferimento ai §§ 528, 532 e 534 del regolamento sul reclutamento (numeri 370, 374 e 376 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio Esercito) si richiama altresì l'attenzione dei comandi di

distretto sulla necessità che siano tempestivamente compilati e trasmessi al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) i prescritti elenchi dei militari ammessi al ritardo e precisamente:

1° Elenco mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo).

2° Elenco mod. 32 (militari ammessi alla continuazione del ritardo).

3° Elenco mod. 33 (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo).

B) rinvio per interessi agricoli od industriali:

30. Giusta l'art. 2 del R. decreto del 19 luglio 1923, numero 1613 (circ. 476 del 1923), decreto che ha sostituito l'articolo 10 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, può essere concesso in tempo di pace di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale.

Il Ministero affida, come è detto nel n. 5 della circ. 580 del *giornale militare* 1923, ai comandi dei distretti di *residenza* l'incarico di decidere sulle domande per tali rinvii che dovranno essere redatte su carta da bollo di L. 2.

Per le domande di cui alla lettera *a*) li terrà particolarmente responsabili di ogni concessione che risultasse ispirata a criteri di ingiustificata larghezza.

Dovranno tenersi all'uopo presenti le disposizioni di cui ai nn. 7 e seguenti della precitata circolare 580.

C) rinvio per avere un fratello sotto le armi:

31. La recluta che abbia un fratello alle armi per fatto di leva sarà su richiesta della famiglia rinviata ad altra

chiamata, tenute presenti le disposizioni dei nn. 67 e seguenti della Istruzione per l'applicazione del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452, dei numeri 17, 18, 19 della circ. 645 del 1921 e del n. 18 della circ. 72 del 15 febbraio 1923.

D) rinvio per attendere l'esito di pratiche di riduzione di ferma:

32. Potranno essere rinviate alla chiamata alle armi dei nati nel 1906 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per la concessione della riduzione di ferma ai termini degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 e dimostrino di:

a) avere in corso pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata o per la rinnovazione di assegno temporaneo a persona di famiglia, e con provino tale circostanza mediante attestazione del Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra);

b) avere in corso pratiche per la dichiarazione di assenza di persona di famiglia e comprovino tale circostanza producendo l'ordinanza dell'autorità giudiziaria con la quale si dispone per l'assunzione delle informazioni prescritte dall'art. 23 del Codice civile.

In ogni caso però è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che in seguito all'esito favorevole delle pratiche predette le reclute conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Uguale rinvio potrà essere concesso alle reclute le quali non abbiano potuto o non possano conseguire la riduzione di ferma per il solo fatto di non aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, purchè risulti che esse siano attualmente iscritte ai detti corsi.

Per poter far luogo a tale rinvio è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che l'unico ostacolo all'ammissione delle dette reclute alla riduzione di ferma è la mancata frequenza con successo ai corsi cennati.

Qualora contro la denegata riduzione di ferma da parte dei consigli di leva sia intervenuto ricorso, la dichiarazione predetta dovrà essere richiesta a questo Ministero.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

33. Le reclute di professione musicanti-bandisti che aspirino all'assegnazione nelle musiche militari presidiarie potranno essere ammesse alla partenza anticipata con destinazione alle dette musiche facendone domanda non oltre il 20 aprile 1925.

Per completare l'organico degli allievi musicanti delle musiche stesse, i comandi di corpo d'armata provvederanno mediante opportuni trasferimenti di elementi professionalmente idonei, scegliendoli tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Aspiranti all'ammissione nell'arma dei RR. carabinieri.

34. Le reclute potranno chiedere l'ammissione nell'arma dei RR. carabinieri sia come effettivi con la ferma di tre anni, sia come ausiliari con la ferma di due anni (1).

Aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali della Libia.

35. Le reclute che intenderanno essere ammesse nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, assumendo la ferma speciale di 24 mesi, ivi compresa la licenza ordinaria coloniale di 2 mesi, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva entro il 20 aprile 1925 su carta bollata da lire 2.

Nella domanda dovranno dichiarare che intendono contrarre la ferma suddetta. Non è richiesto all'uopo il consenso paterno, trattandosi di giovani già arruolati nel Regio esercito.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti indicati nel manifesto allegato 1 alla presente circolare.

---

(1) Non sono consentite, all'atto della presente chiamata alle armi, ammissioni di recluto nel corpo della R. Guardia di finanza.

E' fatto obbligo ai comandi di distretto di richiamare l'attenzione delle reclute sulle ammissioni nei Regi corpi di truppe coloniali, sia verbalmente sia tenendo affisso, in luogo visibile, il relativo manifesto.

Non si farà luogo da parte dei comandi dei distretti militari ad assegnazioni d'autorità alle truppe coloniali.

Presentazione delle domande.

36. Le domande di cui nei precedenti numeri dal 14 al 35 (escluso il n. 30) dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire con lettera raccomandata al comando del proprio *distretto di leva* coi documenti prescritti entro il 20 aprile 1925.

Quelle di cui al n. 30 (rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli, industriali, ecc.), dovranno essere presentate al *distretto di residenza* entro lo stesso termine.

Se per circostanze indipendenti dalla loro volontà, gli interessati non possano procurarsi per la data predetta tutti i prescritti documenti, dovranno presentare intanto la domanda coi documenti già pronti e produrre poi al più presto i rimanenti.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata o al Ministero delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

37. I comandi dei distretti, ricevute tali domande, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro cinque giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione e l'invio ai corpi.

Per le reclute che chiedono l'ammissione nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia il termine ora detto è portato da 5 a 10 giorni.

La ferma di queste reclute decorrerà, s'intende, dal giorno in cui avrà inizio l'effettiva prestazione del servizio militare.

VISITE MEDICHE PRESSO I DISTRETTI.

38. L'attuazione della chiamata alle armi per mezzo delle cartoline-precetto non consente di sottoporre a nuova visita presso i distretti militari tutte le reclute che si presentano; tuttavia, occorrendo assolutamente evitare che possano essere avviate ai corpi reclute che non conservino più l'attitudine fisica al servizio militare incondizionato o per sopraggiunta infermità o per l'aggravarsi di forme morbose od imperfezioni lievi, il Ministero ha determinato che, all'atto della presentazione, ad ogni recluta sia domandato se, ritenendosi inabile fisicamente, desideri di essere sottoposta a visita medica; e che sia dato corso a tutte le relative domande scritte o verbali delle reclute che chiedano di essere sottoposte a nuovi accertamenti sanitari. Gli ufficiali medici addetti ai distretti proporranno quindi a rassegna o invieranno in osservazione, secondo che il caso lo richieda, coloro che si ritengano raggiungere per infermità o lesioni gli estremi prescritti dagli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24.

Le Direzioni di sanità di corpo d'armata provvederanno, previ accordi con i comandi dei distretti, a destinare, per tutto il periodo della presentazione delle reclute, uno o due ufficiali medici a tutti quei distretti che ne fossero privi o presso i quali prestasse eventualmente servizio un medico civile, tenendo infine presente che le rassegne potranno essere praticate, qualora lo si credesse opportuno, da apposite commissioni, nella stessa sede del distretto.

I comandi dei distretti militari prenderanno nota in apposito registro di tutte le reclute che chiederanno di essere visitate e dell'esito degli accertamenti che saranno presi a loro riguardo.

Assegnazioni.

39. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai comandi di distretto per mezzo dei comandi di corpo d'armata, e tenute presenti le disposizioni della circolare 15 novembre 1924, n. 15013.

Appena ricevute le tabelle, i comandi dei distretti avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

40. Eseguita l'assegnazione, i comandi dei distretti l'indicheranno sulla cartolina-precetto; su questa segneranno inoltre il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare che verrà comunicata dall'Ufficio trasporti di questo Ministero.

41. Com'è stato indicato nella citata circolare del 15 novembre 1924, i comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità senza procedere a questo scopo a nuove visite delle reclute.

Ma potranno cambiare l'assegnazione già indicata sulla cartolina-precetto, ove accadesse per taluna recluta che i sanitari del distretto nella visita di cui al n. 38 pur confermando l'idoneità generica al servizio militare, non confermassero quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno al distretto perchè residenti nel suo territorio, mentre appartengono ad altro distretto di leva, dal quale non hanno ricevuto la cartolina-precetto, il comando del distretto si rivolgerà al rispettivo distretto di leva secondo le norme consuete.

Le reclute con istruzione premilitare di cui ai nn. 12, 14 e 15, dovranno di preferenza essere assegnate a corpi e reparti delle armi combattenti tenendo conto dei giudizi di predesignazione pronunciati dagli organi di leva e dovranno essere ripartite tra detti corpi proporzionalmente alle aliquote che i singoli distretti debbono a questi fornire in base alle tabelle di assegnazione.

42. Per le reclute per le quali non esiste giudizio di idoneità (tutte quelle arruolate prima della leva sulla classe 1904) l'assegnazione sarà fatta dai distretti all'atto della loro presentazione: e quindi l'assegnazione non potrà essere indicata sulle cartoline-precetto.

I distretti si regoleranno in proposito secondo le istruzioni contenute nel n. 111 della circolare 515 *Giornale Militare* 1924.

43. Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti

di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche telegraficamente il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle assegnazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1914, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le R. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

44. Le eventuali deficienze che si verificassero nel contingente assegnabile di fronte alla quota risultante dalle tabelle di assegnazione dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità, eccettuate le armi e le specialità che debbono ricevere la loro quota al completo.

A tal uopo i comandi di distretto modificheranno una parte delle assegnazioni già fatte in precedenza.

Se invece si verificasse un'esuberanza di contingente, dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, artiglieria da campagna e raggruppamenti genio in sopranumero alle quote fissate.

45. Nelle assegnazioni i comandi di distretto dovranno inoltre tenere presenti le norme seguenti che riguardano le singole armi e specialità e dovranno occorrendo scostarsi dai giudizi di idoneità degli organi di leva che non corrispondessero alle norme stesse.

Potranno scostarsi occorrendo da tali giudizi anche nel o facciano pervenire al comando di distretto documenti che comprovino la loro idoneità a prestare servizio nelle varie specialità.

a) *Fanteria di linea.*

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno per ogni reggimento: un falegname, un fabbro-ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

Al 16° reggimento fanteria è stata assegnata dalle tabelle, oltre la quota per esso stabilita, un'aliquota di 100 reclute per gli stabilimenti militari di pena.

I comandi di distretto che debbono fornire reclute al predetto reggimento sceglieranno un terzo della quota stabilita per quest'ultimi dalle relative tabelle di assegnazione — terzo che è appunto destinato al personale di governo di quegli stabilimenti — fra uomini di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere, abbiano statura non inferiore a m. 1.60, e posseggano la prestanza fisica che occorre per esercitare sui detenuti il necessario prestigio.

Per il migliore raggiungimento dello scopo i Comandi dei distretti stessi potranno anche modificare — all'atto della presentazione personale delle reclute — le assegnazioni già effettuate, tenendo presente che dovranno essere preferite, per il personale medesimo, le reclute che manifestino il desiderio di esservi destinate.

All'atto dell'invio al corpo sarà quindi fatta espressa menzione nei documenti di viaggio della destinazione speciale delle reclute così scelte.

Inoltre, ultimate le operazioni di chiamata, i Comandi suddetti segnaleranno al Comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta le reclute di cui si tratta.

b) *Bersaglieri.*

I distretti procureranno che le quote di operai indicate per i bersaglieri ciclisti nelle tabelle d'assegnazione siano date al completo.

Si avverte che le reclute da assegnarsi ai bersaglieri non solo debbono essere abili al cielismo, ma debbono anche possedere i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità.

c) *Alpini.*

Le reclute da assegnare agli alpini devono essere prescelte tra quelle dei mandamenti montani e quasi montani indicati nelle apposite tabelle di reclutamento. *Qualora il gettito di tali mandamenti non fosse sufficiente* a fornire la quota di assegnazione prevista, si ricorrerà alle reclute dei mandamenti di collina e pedemontani pure indicati nelle stesse tabelle. (Vedasi tabella allegata alla circolare 515 del 1924).

Le quote di assegnazione per i battaglioni alpini *devono essere date al completo,* in quanto che *il primo compito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.*

Tutte le reclute da assegnarsi agli alpini devono avere abitudine od attitudine alla vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

Si avverte che le reclute predesignate dagli organi di leva per gli alpini, perchè soci del Club alpino italiano, dovranno essere assegnate dai comandi di distretto agli alpini soltanto se appartenenti ai distretti dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona e Trieste, e alle divisioni di Treviso, Bologna, Genova e Piacenza, se posseggano i requisiti fisici necessari e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del Club Alpino, vidimati dal presidente generale del Club stesso, di aver compiuto escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna sia a scopo di sport, sia per l'esercizio della loro professione o del loro mestiere.

d) *Cavalleria.*

Tra le reclute predesignate per la cavalleria dovranno essere prescelte per i reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Reale e Genova cavalleria quelle più alte di statura.

Il limite minimo di statura per queste reclute resta ad ogni modo fissato a m. 1.65.

I distretti dovranno evitare che alla cavalleria siano assegnate reclute che, pur avendo i requisiti richiesti per tale arma, siano operai specializzati.

Le reclute da destinarsi ai Depositi cavalli stalloni sono state assegnate ai reggimenti cavalleggeri di Novara, cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Firenze e Piemonte Reale cavalleria.

I comandi di distretto che, in base alle indicazioni poste sulla tabella d'assegnazione, dovranno fornire tali reclute, le segnaleranno distintamente e nominativamente ai comandi di reggimento, indicando la futura destinazione al deposito cavalli stalloni.

e) *Palafrenieri.*

Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Al reparto palafrenieri della scuola di cavalleria in Pinerolo sono state assegnate dalle tabelle 50 reclute in più, tra le quali 15 automobilisti per la squadriglia autoblindo di quella scuola. Detti automobilisti saranno, per cura della scuola stessa, avviati al raggruppamento trasporti di Torino per l'istruzione.

Tutte le reclute assegnate ai reparti palafrenieri dovranno essere amministrate dalle rispettive scuole.

f) *Deposito allevamento cavalli.*

I comandi di distretto che secondo le tabelle di assegnazione dovranno fornire reclute ai depositi allevamento cavalli sceglieranno le reclute stesse fra quelle che, per la loro professione indicata nell'allegato *B*, unito al foglio matricolare, possa presumersi abbiano maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

g) *Artiglieria.*

Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna devono essere prescelte fra quelle di tutti i mandamenti indicati nelle tabelle di reclutamento per gli alpini.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna devono essere dotate di notevole robustezza, avere statura non inferiore a m. 1.72, abitudine od attitudine alla vita di montagna.

I distretti di reclutamento alpino, *che per primo compito hanno quello di fornire tutto il contingente previsto e prescelto per le truppe alpine,* devono dare al completo le quote di assegnazione ai gruppi di artiglieria da montagna; in caso di necessità, potranno transigere sul limite di statura scendendo fino a m. 1.68, non mai sui requisiti di robustezza.

Le reclute da assegnarsi ai *gruppi someggiati* dei reggimenti di artiglieria da campagna debbono avere requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna. Si richiama in proposito quanto fu disposto con la circolare 515 del *giornale militare* 1924.

Le reclute stesse dovranno essere assegnate ed avviate direttamente a tali gruppi.

Le reclute da assegnarsi al reggimento di artiglieria a cavallo devono avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria, se destinate ai gruppi a cavallo, i requisiti prescritti per l'artiglieria pesante campale se destinate ai gruppi autoportati.

Le reclute da assegnarsi alle specialità di artiglieria pesante campale, pesante e da costa, controaerei, debbono essere scelte preferibilmente fra quelle di mestieri specializzati.

Le quote di automobilisti per dette specialità debbono essere date al completo.

In media, per tutte le specialità di artiglieria, il numero degli analfabeti non dovrà superare il 30 per cento delle quote di assegnazione.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute al 16° reggimento artiglieria da campagna, gli assegnerà in conto della quota 5 automobilisti, da inviarsi al deposito del reggimento per il gruppo autotrainato testè trasferito in Cagliari.

b) *Zappatori-minatori.*

Le reclute da assegnarsi ai battaglioni zappatori-minatori devono comprendere: 20 per cento di terrazzieri; 15 per cento di muratori, cementisti e scalpellini; 15 per cento di minatori; 10 per cento di motoristi ed aiuto; 6 per cento di falegnami e carradori; 5 per cento di fabbri, meccanici e aggiustatori; 5 per cento di elettricisti; 5 per cento di tu-

bisti, stagnini, lattonieri e fontanieri; 5 per cento di barcaiuoli; 4 per cento di tintori, decoratori e scenografi; 10 per cento di studenti e mestieri vari.

i) *Artificieri.*

I distretti di reclutamento per l'artiglieria, per gli zappatori e minatori del genio procureranno di assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute di professione operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare i corsi artificieri.

k) *Telegrafisti, fotoelettricisti, radiotelegrafisti.*

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare 515 *giornale militare* 1921 relativamente ai telegrafisti, radiotelegrafisti e fotoelettricisti si avverte che i radiomotoristi dovranno possedere almeno la licenza elementare, avere esercitato la professione di meccanico od affine e comprovare di possedere cognizioni di motori in genere ed in modo particolare di quelli a scoppio, ad olio pesante.

Sarà data la preferenza ai giovani provenienti dalle Scuole industriali e di arti e mestieri.

In queste assegnazioni debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

l) *Pontieri e lagunari.*

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaiuoli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi, operai in ferro, operai in legno, verniciatori, coloritori, aggiustatori meccanici, tappezzieri, muratori, elettricisti, disegnatori, peatai, burchiai ed in minima parte scritturali. Al reparto stesso dovrà assegnarsi anche qualche tipografo.

I gondolieri ed i barcaiuoli occorrenti per i servizi del presidio di Venezia dovranno essere forniti dal reparto lagunari.

Dall'assegnazione al reparto lagunari debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

Si ricorda che le reclute da assegnarsi ai pontieri debbono avere statura non inferiore a m. 1.66.

m) *Ferrovieri.*

Tutti i comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al Comando del reggimento ferrovieri del genio le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi, applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle Ferrovie dello Stato o delle Ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnazione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite del certificato di conduttore di caldaie a vapore, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine quattro reclute manovali in genere, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, fatta la scelta, indicherà colla massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute che risultassero esuberanti a tale assegnazione saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna e di Firenze assegneranno ognuno al suddetto reggimento quattro reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento.

Resta inteso che quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Si raccomanda vivamente che le reclute all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo siano munite del loro do-

cumento professionale o siano almeno chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

In questa assegnazione debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

n) *Reclute per colombaie militari.*

Tutti i militari che producano un certificato della presidenza della Federazione colombofila italiana che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile, dovranno essere assegnati al raggruppamento genio reclutato dai distretti stessi, per essere destinati alla specialità colombofili.

o) *Raggruppamento trasporti.*

Si raccomanda ai comandanti dei distretti militari di curare con la massima diligenza la ricerca e l'assegnazione delle reclute da destinarsi agli automobilisti e principalmente degli operai specializzati indicati nelle rispettive tabelle.

Ai gruppi treno dovranno essere assegnate le reclute aventi i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Le reclute di cattivi precedenti dovranno essere escluse dall'assegnazione agli automobilisti del raggruppamento trasporti.

AVVERTENZA. - Le reclute in possesso di requisiti automobilistici (certificati d'idoneità alla condotta di automezzi) e risultanti esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere destinati a corpi non provvisti di automezzi (fanteria ecc.) dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - I divisione bis).

I distretti i quali non riuscissero a completare le suddette aliquote di automobilisti con elementi idonei dovranno astenersi dall'assegnare reclute non in possesso dei voluti requisiti e segnaleranno telegraficamente le deficienze al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - I divisione bis).

p) *Carri armati.*

Le reclute da destinarsi al reparto carri armati dovranno avere i requisiti delle reclute da destinarsi agli automobilisti del raggruppamento trasporti.

Data la delicatezza di questo servizio, che richiede gente esperta, acciocchè non sia rovinato per imperizia il costoso materiale, si raccomanda di scegliere con particolare cura le reclute da assegnarvisi.

Anche da tale assegnazione debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

q) *Aeronautica.*

Saranno assegnati all'aeronautica coloro che comprovino di aver appartenuto ad industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e di dirigibili, montatori di aeroplano e dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno. Se questi non bastino per completare la quota, vi saranno assegnati altri operai del genere di quelli indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo saranno assegnate quelle reclute che pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano fornite di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabete.

I comandi di distretto dovranno evitare nel modo più assoluto che all'aeronautica siano assegnate reclute di cattivi precedenti.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere incorporate in due scaglioni distinti per semestre di leva, dando la precedenza alle reclute nate nel 1° semestre e ritardando di dieci settimane la incorporazione di quelle nate nel 2° semestre, ritardo che, beninteso, non può essere computato agli effetti della durata della ferma.

Pertanto le reclute nate nel 1° semestre dovranno subito essere assegnate ed avviate ai centri indicati nella tabella di assegnazione, mentre quelle nate nel 2° semestre dovranno essere bensì, a suo tempo avviate ai centri stessi, ma frattanto saranno rimandate in congedo con obbligo di ripresentarsi al comando del distretto il 16 luglio 1925.

In occasione della prima presentazione delle reclute del 2° semestre i comandi di distretto si accerteranno della loro perfetta idoneità all'assegnazione all'aeronautica, dando altra assegnazione ed avviando ad un corpo quelle di esse che tale idoneità non possedessero.

r) *Scuole.*

Dovranno avere i requisiti prescritti per la fanteria le reclute da assegnarsi alla accademia militare di fanteria e cavalleria, alla scuola di applicazione di fanteria, alla scuola centrale di fanteria, alla scuola centrale di educazione fisica, alla scuola allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali di Chieti e Cagliari.

Le reclute da assegnarsi a tutte le scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali di corpo d'armata (escluse quelle di Cagliari e Chieti) dovranno avere, per due terzi, i requisiti per la fanteria; un terzo dovrà avere, i requisiti per l'artiglieria (specialità non montate).

Le reclute da assegnarsi alla scuola centrale d'artiglieria dovranno avere i requisiti prescritti per l'artiglieria (varie specialità); i requisiti per il genio quelle da assegnarsi alla scuola centrale del genio.

Le reclute da assegnarsi all'Accademia di artiglieria e genio di Torino dovranno avere, per metà, i requisiti per l'artiglieria; l'altra metà dovrà avere i requisiti per il genio.

Per tutte le predette scuole (escluse quelle degli allievi ufficiali e sottufficiali) i distretti procureranno di comprendere nella quota alcuni operai in legno e in ferro e qualche disegnatore, tipografo, scritturale e dattilografo.

I distretti che dovranno fornire reclute alla scuola controrei di Nettuno procureranno di comprendere nella quota qualche recluta che sia fornita del titolo di studio di scuola media di grado superiore e qualche buon dattilografo.

s) *Sanità.*

Oltre gli elementi indicati nella circolare 515 *giornale militare* 1924 e predesignati dagli organi di leva, i distretti potranno assegnare alla sanità, per completare la quota, commessi di farmacia, ed un congruo numero di studenti in

genere, di impiegati e simili, in guisa da assicurare i servizi di scritturazione.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in genere, le reclute che posseggano notevole robustezza fisica.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere alcuni operai delle seguenti specialità: conduttori di caldaie a vapore, fuochisti o motoristi, falegnami, elettricisti, fabbri-meccanici, muratori, barbieri, cuochi, dattilografi, sarti, calzolai, stagnai-lattonieri, tipografi, pittori-verniciatori, arrotini, gassisti.

l) *Sussistenza.*

I comandi dei distretti, se avranno dubbi sulla capacità professionale delle reclute predesignate per la sussistenza, come fornai, panettieri, mugnai, macellai, meccanici, ecc., potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

Debbono essere escluse da questa assegnazione le reclute di cattivi precedenti.

n) *Servizio chimico.*

I distretti, che giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire le reclute per il gruppo speciale del servizio chimico, dovranno destinarvi reclute provviste di titoli scientifici in chimica e quelle che siano operai di industrie chimiche in genere e preferibilmente quelle che abbiano lavorato negli stabilimenti di produzione dell'acido solforico, acido nitrico, di colori, di prodotti farmaceutici, in officine del gas illuminante e negli stabilimenti di esplosivi (esclusi quelli della polvere nera). Vi destineranno dipoi reclute esercenti le seguenti specialità di arte o mestiere: piombisti, stagnini e lavoranti in ottone, soffiatori di vetro, elettricisti, meccanici di precisione, motoristi, fonditori, cementisti, dattilografi, falegnami, conducenti, verniciatori, fotografi, litografi, disegnatori, sarti, barbieri e qualche automobilista.

Cureranno inoltre che sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si dovrà evitare che siano destinate al servizio chimico reclute di cattivi precedenti.

v) *Compagnie distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi alle compagnie distrettuali dovranno essere di buoni precedenti ed avere i requisiti fisici richiesti per la fanteria.

Dovranno escludersi da tale assegnazione le reclute nate in anni precedenti al 1905 e quelle che avessero in corso pratiche intese ad ottenere la riduzione di ferma.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute i distretti terranno presente che il 75 % dovrà essere particolarmente idoneo ad essere adibito a mansioni di ufficio.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori e qualche tipografo o litografo.

Ai distretti di Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, Bassano, Vicenza, Como, Lecco, Monza, Varese, Vercelli, Treviglio, San Remo, Sarzana, Parma, Reggio Emilia, Massa, Lucca, Pistoia e Savona è fatta una maggiore assegnazione di 40 reclute ciascuno. Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo Ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare alle compagnie distrettuali debbono essere date al completo, e che la scelta delle reclute dev'essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansioni stesse.

Il Comando del distretto di Bolzano è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a trarre dal proprio contingente di leva i cinque interpreti di tedesco di cui abbisogna.

Per le compagnie distrettuali, che abbiano sede in capoluoghi di provincia, i distretti designeranno nominativamente due reclute — provviste di un titolo di studio di scuola media di grado superiore, od almeno di licenza di scuola media di grado inferiore — che dovranno restare a disposizione, dopo compiuta la prima istruzione, dell'ufficio di leva avente sede nel capoluogo della provincia stessa:

e segnaleranno le reclute stesse a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, Ufficio ispezioni).

Le reclute da porre a disposizione degli uffici di leva di Trento, Trieste e Pola debbono aver la conoscenza rispettivamente della lingua tedesca e della lingua slovena. I distretti di Trento e Trieste che debbono fornirle sono autorizzati perciò a prelevarle dal proprio contingente nel numero rispettivamente di due e di quattro.

x) *Operai.*

Le reclute le quali abbiano ottenuto una destinazione come operai saranno segnalate in modo speciale al comando del corpo o reparto cui furono assegnate, e s'indicherà per ognuna il rispettivo mestiere o la professione esercitata.

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di *qualsiasi arte o mestiere,* pur avendone i requisiti, dovrà, dai comandi dei distretti, essere fatta speciale segnalazione al Ministero mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al presente modulo.

Numero di matricola	Casato e Nome	Arte o mestiere esercitati	Corpo cui furono assegnate e sede		*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute-operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella co-

lonna « annotazioni » gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino di non buoni precedenti in materia penale o politica.

y) Riassunto delle specialità a cui le quote indicate dalle tabelle devono in ogni caso essere date al completo.

— Truppe alpine.
— Operai per i bersaglieri.
— Automobilisti assegnati alle specialità di artiglieria.
— Compagnie distrettuali.

Trasporti delle reclute.

46. Per il trasporto delle reclute dai distretti ai corpi di destinazione i comandi dei distretti si atterranno alle norme che saranno emanate con apposita circolare dello Stato Maggiore Centrale di questo Ministero (Ufficio trasporti).

Si previene fin d'ora — per opportuna conoscenza di tutti i distretti militari — che, per speciali accordi intervenuti con le amministrazioni interessate (Ferroviarie e di Navigazione), tutti i viaggi delle reclute dai distretti ai corpi saranno effettuati *in conto corrente*, e cioè senza pagamento diretto, dietro presentazione degli scontrini mod. *B* color rosa.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

47. I comandi di divisione provvederanno perchè sia comandato ai distretti che ne facciano richiesta un certo numero di scritturali e personale di rinforzo.

Distribuzioni da farsi alle reclute presso i distretti.

48. Alle reclute saranno distribuiti dai distretti soltanto i seguenti oggetti: tascapane, gavetta, tazza, cucchiaio e coperta da campo, *oltre al bracciale di riconoscimento.*

Soltanto in caso di assoluta necessità individuale potranno distribuirsi altri oggetti di corredo, dandone partecipazione al corpo cui la recluta è destinata.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura; per il viaggio dai distretti ai corpi — nella misura che sarà stabilita nella circolare dell'Ufficio trasporti di cui al n. 46 — si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitandone alle reclute — sulla indennità di trasferta loro spettante — il prezzo in ragione di L. 1.60 per ogni razione di pane (grammi 700), L. 2 per ogni scatoletta di carne di vecchia fabbricazione e L. 4 per ogni scatoletta di carne di nuova fabbricazione (1924) sia estera che nazionale.

49. All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione sarà loro consegnato i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale conformi al modello allegato n. 2 **i quali saranno fatti distribuire ai comandi di distretto da questo Ministero.**

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

50. Giusta le norme complementari al regolamento sulle indennità eventuali (§ 18 e 19) le reclute residenti nel comune stesso del distretto hanno diritto all'indennità di trasferta di prima categoria per il giorno della presentazione **purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato dal manifesto di chiamata.**

Quelle che provengono da un comune diverso da quello del distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di trasferta e spese di trasporto a tariffa militare). **Perdono però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno per esse fissato** salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

51. Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui al n. 16 della circolare 722 del 1923 ed al n. 26 della circolare 239 del 1920, tenendo presente che il comma *l*) del n. 26 è sostituito dal seguente:

« *l*) i militari inviati ai distretti per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e come rinforzo del personale

permanente saranno presi in aggregazione dalla compagnia distrettuale e riceveranno lo stesso trattamento degli uomini della compagnia. Saranno pertanto insieme ad essi dimostrati sullo stesso Giornale di contabilità (mod. 63 R. A.) ed i loro assegni compresi e conteggiati con quelli della compagnia ».

«Per il viaggio di andata ai distretti saranno considerati in servizio isolato e le spese ed indennità di viaggio saranno pagate e conteggiate dal corpo cui appartengono, sul capitolo « Indennità eventuali ».

« Per il viaggio di ritorno al corpo saranno pure considerati in servizio isolato e le spese e indennità di viaggio, come pure quelle per le reclute, saranno pagate e conteggiate dal distretto sullo stesso capitolo « Indennità eventuali ».

« Per gli assegni, spese ed indennità come sopra regolate, non dovrà effettuarsi alcuna operazione di rimborso tra corpo e distretti ».

Norme speciali per i corpi.

52. Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 645 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

53. Le reclute di nazionalità tedesca o slava, per necessità d'istruzione derivanti dalla differenza di lingua, verranno raggruppate in squadre da aggregarsi alle compagnie o squadroni o batterie, ecc. dei reggimenti o battaglioni, ecc. cui saranno assegnate.

Domande inammissibili.

54. I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al Ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al Ministero istanze per ottenere concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

55. Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi i comandi di distretto invieranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo dell'ultima ristampa.

Le reclute con istruzione premilitare dovranno essere dimostrate nello specchio *B* del predetto modello unitamente alle altre reclute assegnate ai corpi.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno sul modello 25 essere dimostrate a parte ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'esercito: esse dovranno essere tutte dimostrate, qualunque sia la data di nascita; epperò senza fare distinzione fra quelle avviate direttamente ai centri aeronautici e quelle rinviate in congedo in base alla lettera *q*) del precedente n. 45.

I distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno compilare il rendiconto distinto per nazionalità, avvertendo che i ladini vanno compresi nella nazionalità italiana.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare tale importante documento con la massima esattezza e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

56. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero entro il 10 luglio 1925, una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

Il Ministro: DI GIORGIO.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI .....

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1905

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra il sottoscritto prescrive quanto segue:

1. — Sono chiamati alle armi:

a) i giovani arruolati durante la leva sulla classe 1905 (compresi i pertinenti a Fiume e suo territorio nati nel 1904 e 1905);

b) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

c) tutti i militari già ammessi a ritardare il servizio i quali non abbiano più titolo alla continuazione del ritardo o che, comunque, abbiano omesso o omettano di compiere in tempo debito le pratiche prescritte per ottenerla;

d) i militari nati nel 1902 ed arruolati durante le sedute speciali dei consigli di leva dello scorso anno 1924.

2. — Sono escluse dalla presente chiamata:

a) le reclute della classe 1905 residenti all'estero;

b) le reclute che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo alla 2ª o 3ª categoria, preesistente all'8 maggio 1920;

c) le reclute appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che si trovino regolarmente incorporate in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno;

d) le reclute che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni

e infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare, approvato con R. decreto del 11 gennaio 1923, n. 24;

e) le reclute di più bassa statura fino a quella di metri 1,54 compresa;

f) le reclute ascritte alla ferma ridotta.

Le reclute di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) sono dispensate dal compiere la ferma a senso dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e potranno chiedere al proprio distretto di leva che sia loro rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio provvisorio di congedo che esse hanno presentemente. Potranno anche ottenere il passaporto per l'estero.

Possono a richiesta essere provviste del foglio di congedo illimitato anche le reclute di cui alla lettera *b*).

3. **La presentazione delle reclute alle armi si inizierà il giorno 7 maggio 1925 e si effettuerà con le seguenti modalità.**

I giovani compresi nella chiamata riceveranno da questo comando di distretto una cartolina-precetto, nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi o direttamente a questo comando se dimorano in questo comune, o se dimorano altrove al sindaco del comune di loro residenza per essere avviate a questo distretto.

I giovani che non ricevessero la cartolina-precetto o non la ricevessero in tempo utile per potersi presentare nel giorno in essa indicato, dovranno presentarsi secondo i casi a questo comando di distretto o al sindaco del comune di loro residenza nei giorni indicati nello specchio posto in fondo al presente manifesto.

La presentazione a questo comando o al sindaco deve aver luogo nelle prime ore antimeridiane.

Le reclute dovranno aver seco nel presentarsi a questo comando il foglio provvisorio di congedo e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo illimitato, dovranno *in ogni caso* presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

4. — Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 8.

Quelle provenienti da altri comuni, giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto: a tariffa militare sulle ferrovie e sui piroscafi ed a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi, sulle tramvie e sulle linee automobilistiche per quelle che non possono fruire delle linee ferroviarie e tramviarie, nonchè l'indennità giornaliera di trasferta di lire 8 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 8.

Si avverte che l'indennità di trasferta sarà corrisposta soltanto alle reclute che si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno indicato nelle cartoline-precetto a loro inviate o nel manifesto per quelle che non abbiano ricevuto le cartoline stesse.

5. — In esecuzione delle disposizioni del R. decreto legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, rese a suo tempo note al pubblico mediante apposito manifesto, tutte le reclute comprese nella chiamata della classe 1905, che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio di leva o alla commissione mobile di arruolamento, all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità o di abilitazione (licenza liceale o d'istituto tecnico del vecchio ordinamento);

licenza di istituto commerciale;

licenza della sezione per industrie elettromeccaniche del R. istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

Si avverte che il possesso dei titoli di studio qui indicati non importa ancora, per le reclute della classe 1905, l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento.

6. Le reclute munite del certificato d'istruzione premilitare rilasciato da un comando di corpo d'armata o di divisione militare, fatta eccezione per le reclute che chiedano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali o allievi ufficiali di complemento e siano riconosciute ammissibili ai corsi stessi, godranno di una riduzione di servizio. Esse dovranno imprendere servizio alle armi il 1° agosto 1925.

Le dette reclute dovranno far pervenire la domanda di ammissione alla riduzione del servizio in carta semplice munita del relativo certificato al proprio distretto di leva entro il 20 aprile 1925.

7. Le reclute che abbiano appartenuto almeno per due anni scolastici a un collegio militare o all'accademia navale oltre al computo del servizio pel tempo trascorso dopo avere ivi contratto l'arruolamento volontario, avranno titolo al trattamento concesso alle reclute istruite premilitarmente.

Allo stesso trattamento avranno titolo le reclute che abbiano prestato servizio almeno per tre mesi nelle milizie legionarie fiumane.

La riduzione del servizio contemplata dal presente numero e da quello precedente non è cumulabile con altri eventuali benefici importanti riduzione del servizio normale di leva.

8. Le reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, saranno lasciate in congedo illimitato per la durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

Questo periodo di tempo non è computato nella ferma.

9. Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o

chiamato contemporaneamente alle armi nel R. esercito o nella R. marina, sempreché la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insegne *dipenda da fatto di leva* e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nella R. guardia di finanza, negli agenti di custodia delle carceri, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito o nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

10. — Possono ritardare la prestazione del servizio ma non oltre il 26° anno di età quelli dei militari chiamati che comprovino di essere studenti regolari (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma a titolo di particolare coltura scientifica) delle seguenti Regie Università e dei seguenti Regi Istituti superiori:

Regie università di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena e Torino.

Regie scuole d'ingegneria di Bologna, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma e Torino.

Regia scuola di architettura di Roma.

Regia scuola chimica industriale di Bologna.

Regia scuola d'ingegneria navale di Genova.

Istituto Superiore Navale di Napoli.

Scuola Superiore di costruzioni navali di Trieste.

Regia scuola superiore di magistero di Firenze, Messina e Roma.

Università cattolica del S. Cuore di Milano.

Università libera di Camerino, Ferrara, Perugia e Urbino.

Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze.

Regio istituto orientale di Napoli.

Scuola normale superiore di Pisa.

Regie accademie di belle arti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Regi istituti superiori agrari di Bologna, Firenze, Milano, Perugia, Pisa e Portici.

Regi istituti superiori di medicina veterinaria di Bologna, Milano, Napoli, Parma, Pisa e Torino.

Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino e Venezia.

Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

Università commerciale Bocconi di Milano.

Istituto superiore di studi commerciali di Palermo.

Regi Conservatori di musica: « L. Cherubini » di Firenze; « G. Verdi » di Milano; « San Pietro a Maiella » di Napoli; « V. Bellini », di Palermo; « A. Boito » di Parma; e « Santa Cecilia » di Roma.

Liceo musicale di Bologna.

Istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomadini » di Udine.

Liceo musicale « Rossini » di Pesaro.

Conservatori di musica « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste.

Civico liceo musicale « B. Marcello » di Venezia.

Regia accademia di belle arti (scuola del marmo, corsi di ornato e di figura) di Carrara.

Accademia di belle arti (solo gli iscritti ai corsi speciali) di Perugia.

Istituto provinciale di belle arti (solo gli iscritti nei corsi superiori di architettura) di Siena.

Regia stazione bacologica sperimentale di Padova (Corsi speciali per confezionatori semebachi).

Regia stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno (corsi speciali per confezionatori semebachi).

Corso di magistero presso il Regio Istituto Nazionale d'istruzione professionale di Roma.

Per ottenere il ritardo si dovrà fare avere al comando del distretto di leva entro il 20 aprile 1925 domanda rivolta al Ministero della guerra in carta da bollo da L. 3 firmata dal militare interessato e corredata del foglio di congedo provvisorio, del certificato di studi, del libretto di tiro a segno o del certificato d'istruzione premilitare, oppure della di-

chiarazione del sindaco del Comune di domicilio attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha risieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro a segno.

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico volgente (1924-25).

Dall'obbligo del requisito del tiro a segno sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il tiro a segno nazionale nonchè i giovani di cui al precedente n. 7.

11. Inoltre è concesso il ritardo agli aspiranti di farmacia pertinenti alle nuove provincie ammessi alla pratica pre universitaria secondo le norme del cessato regime austro ungarico. Detta condizione dovrà essere comprovata con attestazione da rilasciarsi dai prefetti o sottoprefetti.

12. Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori, possono essere ammessi al ritardo della chiamata alle armi o alla continuazione del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà universitaria o per l'istituto cui appartengono o siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore; purchè in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione colturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26° anno di età.

13. Per ottenere il ritardo nei casi indicati nel numero precedente si dovrà inoltrare domanda nei modi, nel termine e coi documenti indicati nel precedente numero 10, avvertendo:

1° Nei casi di cui alle lettere *a*) e *d*) del numero precedente in luogo del certificato di studi, gli interessati dovranno produrre un atto notorio redatto davanti al Pretore alla presenza di tre testimoni, specificante le gravi ragioni che li indussero a sospendere gli studi intrapresi o quelle che giustifichino la necessità di rimanere ancora in congedo dopo conseguita la laurea o il diploma finale.

Naturalmente, nel caso di cui alla lettera *a*), non potendo concedersi il ritardo se la sospensione degli studi sia durata più di un anno, lo studente che si sia avvalso della concessione di cui trattasi e che, per una causa qualunque, non sia in grado di riprendere gli studi nell'anno successivo a quello della sospensione, dovrà senz'altro rispondere alla chiamata della prima classe di leva che verrà alle armi.

2° Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dovrà essere prodotto, in sostituzione del certificato di studi, uno speciale certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'Istituto assimilato, attestante la sussistenza delle circostanze di fatto enunciate nelle lettere stesse e che non consentono la produzione del normale certificato di studi.

14. Possono anche essere ammessi al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore ed assimilate dell'anno scolastico corrente 1924-925, nonchè i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie.

Si avverte che gli istituti da considerarsi assimilati a dette scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici, istituti nautici, scuole magistrali) agli effetti dell'oradetta concessione sono i seguenti:

Scuole d'arte.

Regi licei artistici di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Regi istituti d'arte di Lucca, Massa, Modena, Parma e Urbino.

Regi istituti artistici industriali di Firenze, Napoli e Venezia.

Regie scuole industriali di Fano, Lecce, Macerata, Padova e Sassari.

Sezione per arti decorative della R. Scuola industriale di Palermo.

Scuole agrarie.

Regie scuole agrarie medie di Alanno, Ascoli Piceno, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Imola, Macerata, Marsala, Padova, Pesaro, Roma, Sassari, Todi e Voghera.

Regie scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e la enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano.

Regie scuole agrarie medie specializzate per l'ovicoltura e Poleificio di Lecce e Pescia.

Regia scuola agraria media specializzata per l'economia montana di Brescia.

Regia scuola agraria media specializzata per la zootecnia e il caseificio di Reggio Emilia.

Regia scuola agraria media specializzata per la pomologia, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze.

Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

Corsi di complemento per il conseguimento del diploma di perito agrario di Alba, Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Cesena, Conegliano, Pescia e Todi.

Regie scuole speciali di viticoltura e di enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania (licenziandi del corso superiore, in via di soppressione).

Regia scuola pratica di agricoltura di Voghera (licenziandi del corso superiore, in via di soppressione).

Scuole industriali.

Regie scuole di tirocinio di: Ancona, Aquila, « Giuseppe Sacconi » Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, « G. Batt. Bosco Lucarelli Iuniore » Benevento, Bolzano, Cagliari, Catanzaro, Catania, Cesena, Chieti, Cosenza, « Ala Ponzone »

Cremona, Fabriano, Ferrara, Fiume, Foligno, « Umberto I » Forlì, Gorizia, « Alberghetti » Imola, « G. Bernini » Napoli, Piazza Armerina, Pisa, « Antonio Pacinotti » Pistoia, Potenza, Rimini, Savigliano, Savona, Teramo, Terni, Trento, « Giovanni da Udine » Udine, Verona, Vittorio, Zara.

Regi istituti industriali di: « Umberto I » Bari, Bergamo, « Quintino Sella » Biella, Fermo, « Saverio Altamura » Foggia, « Lorenzo Cobianchi » Intra, Livorno, Messina, « Feltrinelli » Milano, « Alessandro Volta » Napoli, « Omar » Novara, Palermo, Prato (Firenze), Reggio Calabria, Torino, Trieste, « Alessandro Rossi » Vicenza.

Regio Istituto di setificio di Como.

R. Istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.

R. Istituto nazionale per le industrie tessili di Napoli.

R. Scuola industriale « Casanova » di Napoli.

R. Istituto nazionale per le industrie del cuoio di Torino.

Istituto « Aldini Valeriani » di Bologna (scuola libera, sede di esami).

Istituto « Moretto » di Brescia (scuola libera, sede di esami).

Scuola industriale « Leonardo da Vinci » di Firenze (scuola libera, sede di esami).

Scuola dei costruttori e istituto edile di Milano (scuola libera, sede di esami).

Scuola di capi d'arte di Roma (scuola libera, sede di esami).

Istituto industriale « Feltrinelli » di Milano (scuola libera, sede di esami).

Scuole commerciali.

Regi Istituti commerciali di Ancona, Bari, Biella, Bologna, Brescia, Carrara, Catania, Fano, Feltre, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Trento e Trieste.

Istituti commerciali pareggiati di Benevento, Bra, Caserta, Foligno e Voghera.

Le modalità per ottenere il ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 10, con l'avvertenza che nei certificati di studi dovrà espressamente dichiararsi che lo studente di cui trattasi frequenta l'ultimo corso.

15. Gli studenti delle scuole secondarie di grado superiore (od assimilate), appartenenti alle nuove provincie annesse o alle provincie già invase dal nemico, potranno, in via eccezionale, ottenere il ritardo del servizio, ancorchè non siano iscritti all'ultimo corso, qualora producano - insieme agli altri documenti prescritti — *a*) un atto di notorietà ricevuto davanti al Pretore, dal quale risulti che il ritardo dei loro studi è dovuto alle vicissitudini politiche derivanti dallo stato di guerra; *b*) un certificato delle competenti autorità scolastiche dal quale risulti l'anno di corso che frequentavano allorchè furono costretti ad interrompere gli studi o a non seguirli più regolarmente.

In tal caso competente a decidere è il Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) a cui le domande coi prescritti documenti, devono essere indirizzate.

16. Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università o di istituti stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle università od istituti superiori del Regno indicati nei precedenti nn. 10 e 14. Il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in istituti stranieri è riservato al Ministero della guerra, a cui i titoli stessi dovranno essere fatti pervenire per il tramite delle competenti autorità consolari.

17. Possono inoltre fruire dello stesso beneficio gli studenti in teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico, facendo pervenire al comando del distretto di leva domanda rivolta al Ministero della guerra in carta da bollo da L. 3 firmata dal militare interessato e corredata dal foglio di congedo provvisorio e da una attestazione redatta su carta da bollo da L. 2, rilasciata dal rettore dell'istituto in cui il giovane segue gli studi e vidimata per autenticazione e conferma dalla curia vescovile.

18. Sono ammessi a ritardare il servizio fino a studi ultimati, ma non oltre il 26° anno di età anche coloro che si trovino come allievi interni in istituti italiani debitamente riconosciuti del Regno o delle Colonie italiane o dell'Estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

Le modalità per ottenere tale ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 17.

19. Affinchè non accada, come si è verificato in passato, che studenti aventi titolo a ritardo del servizio incorrano involontariamente nella diserzione anche riportando condanne penali, per aver creduto che la qualità di studente importasse di per sè la concessione del ritardo del servizio, **si rammenta che essi sono invece obbligati a compiere nel tempo e nei modi prescritti dal presente manifesto** tutti gli atti occorrenti a far riconoscere il titolo al beneficio del ritardo. Annualmente ed *in occasione della chiamata alle armi della classe di leva*, quelli di essi che aspirano alla continuazione del ritardo devono poi comprovare al comando del proprio distretto di leva, sotto pena di essere dichiarati disertori, di perdurare nelle condizioni per cui ottennero il ritardo, come del resto è espressamente avvertito nel foglio di congedo illimitato che viene loro rilasciato.

20. Giusta l'art. 2 del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1613, può essere concesso in tempo di pace di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata della prima o, al massimo, della seconda classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia:

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale.

Le domande di rinvio in carta bollata da L. 2, devono essere indirizzate e presentate al Comando del distretto *ove le reclute risiedono* entro il 20 aprile 1925 e saranno prese in considerazione soltanto se accompagnate da uno dei seguenti documenti:

1° Nel caso di rinvio di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 precitato dovrà essere prodotta una formale attestazione

del sindaco atta a comprovare che i richiedenti siano indispensabilmente necessari pel governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

In tale attestazione dovrà essere fatto esplicito richiamo ad informazioni già assunte presso enti competenti (camere di commercio, cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.), per accertare che l'attività dell'azienda si arresterebbe senza l'opera personale della recluta.

Se si tratti di azienda posta fuori del Regno, l'attestazione di cui sopra dovrà essere sostituita da un certificato della R. Autorità consolare o del Governatore competente se si tratti di località coloniali.

2° Nel caso di rinvio di cui alla lettera *b*) del suddetto art. 2 gli aspiranti dovranno produrre una dichiarazione del capo dell'istituto attestante che siano regolarmente inscritti all'ultimo corso di una delle seguenti scuole agricole, industriali o commerciali di *secondo grado* e ne frequentino le lezioni.

Non possono aspirare al detto rinvio gli studenti delle scuole private.

Scuole agricole.

Scuole pratiche di agricoltura Consorziale di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Messina, Piedimonte D'Alife, Pozzuoli del Friuli, S. Ilario Ligure e Scerni.

Scuole pratiche di agricoltura « Umberto I » di Andria (Bari); Alberobello (Bari); Napoli in Pontecelli.

Istituti agrari « Cavalcanti » di Castelletti Signa; Scandicci; « Vegni » Capezzine (Cortona).

Regie scuole pratiche di agricoltura di Alanno, Ascoli Piceno, Brescia, Catanzaro, Cesena, Imola, Lecce, Macerata, Marsala, Padova, Pesaro, Pescia, Roma, Sassari, Todi, Voghera (licenziandi del corso inferiore, in via di soppressione).

Regie scuole speciali di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia; di pomologia e orticoltura di Firenze; di agraria e industrie agrarie di Cagliari (licenziandi del corso in via di soppressione).

Regie scuole speciali di viticoltura e di enologia di Alba, Avellano e Conegliano (licenziandi del corso inferiore, in via di soppressione).

Scuole industriali (d'industria mineraria).

Regie scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta e Massa Marittima.

R. scuola di capi officina e di capi minatori di Iglesias.

R. scuola mineraria di Agordo (Belluno).

Scuole commerciali.

Regie scuole commerciali di Ancona, Feltre, Gorizia, Intra, Livorno, Napoli, Porto Empedocle, Riposto, Salerno, S. Margherita Ligure, Torino, Treviso e Zara.

Scuola commerciale pareggiata di Bagni di Montecatini e Mosso Santa Maria.

Scuola commerciale comunale pareggiata di Roma.

Scuola commerciale di pratica commerciale « Ugolino Vivaldi » di Genova.

Scuole commerciali con diritto di pubblicità di Bolzano, Rovereto, Merano e Bressanone.

21. Potranno essere rinviate alla chiamata alle armi dei nati nel 1906 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per la concessione della riduzione di ferma ai termini degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 e dimostrino di:

a) avere in corso pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata o per la rinnovazione di assegno temporaneo a persona di famiglia, e comprovino tale circostanza mediante attestazione del Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra);

b) avere in corso pratiche per la dichiarazione di assenza di persona di famiglia e comprovino tale circostanza producendo l'ordinanza dell'autorità giudiziaria con la quale si dispone per l'assunzione delle informazioni prescritte dall'art. 23 del Codice civile.

In ogni caso però è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che in seguito all'esito favorevole delle pratiche predette le reclute conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Uguale rinvio potrà essere concesso alle reclute le quali non abbiano potuto o non possano conseguire la riduzione di ferma per il solo fatto di non aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, purchè risulti ch'esse siano attualmente iscritte ai detti corsi.

Per poter far luogo a tale rinvio è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che l'unico ostacolo all'ammissione delle dette reclute alla riduzione di ferma è la mancata frequenza con successo ai corsi stessi.

Qualora contrò la denegata riduzione di ferma da parte dei consigli di leva sia intervenuto ricorso, la dichiarazione predetta dovrà essere richiesta al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione I).

22. — Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte, resteranno prive di risposta.

23. I militari che hanno l'obbligo di rispondere alla presente chiamata e che aspirino all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti nel corrente anno, saranno lasciati in congedo illimitato fino all'apertura dei detti corsi purchè facciano avere la domanda di ammissione al corso (carta bollata da L. 2) al proprio distretto di leva entro il 20 aprile 1925 e comprovino di possedere il diploma di maturità o quello di abilitazione od anche uno dei diplomi corrispondenti del vecchio ordinamento scolastico,ovvero un titolo di studio equivalente.

Detti aspiranti dovranno inoltre unire alla domanda gli altri documenti all'uopo prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

24. I militari che debbono rispondere alla presente chiamata e che non siano ammogliati nè vedovi con prole, possono chiedere l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali

che saranno iniziati nel corrente anno, obbligandosi, con apposita dichiarazione scritta, ad assumere a suo tempo la ferma di due anni.

Le domande, su carta bollata da 2 lire, corredate dal certificato penale e dall'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto, debbono essere fatte pervenire al comando del proprio distretto di leva entro il 20 aprile 1925.

Unitamente ai documenti ora detti gli aspiranti debbono presentare un certificato comprovante di avere frequentato con profitto almeno la 4ª classe elementare.

In caso di accoglimento delle domande le reclute saranno lasciate in congedo illimitato fino all'inizio dei corsi.

25. Le reclute che desiderino essere ammesse nell'arma dei Reali carabinieri sia come effettivi, sia come ausiliari, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva entro il 20 aprile 1925 in carta semplice.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei Reali carabinieri è di tre anni per gli effettivi e di due per gli ausiliari.

26. Le reclute che desiderino essere ammesse come volontari nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dovranno farne domanda al proprio distretto di leva in carta bollata da L. 2 entro il 20 aprile 1925, ed unirvi i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del comune di domicilio;

d) tutti quegli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito che possiederanno o che potranno procurarsi qualora aspirassero ad essere ammessi in una delle seguenti specialità: telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a

vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conduttori), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, interpreti di lingua araba, colombofili, ecc.

Le reclute di cui al presente numero dovranno obbligarsi ad assumere la ferma di due anni: non occorre all'uopo consenso paterno, essendo esse già state arruolate nel Regio Esercito.

Le reclute ammesse all'arruolamento nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia con la ferma predetta avranno diritto alla paga giornaliera di L. 2,40, al premio di arruolamento di L. 250 e all'esenzione da due consecutive chiamate alle armi per istruzione.

Inoltre le reclute che troveranno impiego per le specialità sopraindicate avranno titolo a speciali indennità, che variano fino ad un massimo di L. 12 al giorno, a seconda delle professioni, arti o mestieri, la cui specificazione sarà resa nota con manifesto d'imminente pubblicazione.

La domanda deve essere fatta pei Regi corpi di truppe coloniali in genere: l'aspirante però potrà manifestare la propria preferenza per la Tripolitania o la Cirenaica.

27. Le reclute di professione musicanti-bandisti, che aspirino alla ammissione nelle musiche militari presidiarie potranno essere ammesse alla partenza anticipata con destinazione alle dette musiche facendo pervenire al proprio distretto di leva non oltre il 20 aprile 1925 domanda in carta semplice corredata di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

28. Le domande di cui nei precedenti numeri dal 6 al 26 (eccetto i nn. 8 e 20) dovranno essere presentate o fatte pervenire con lettera raccomandata al comando del *proprio distretto di leva* coi documenti prescritti entro il 20 aprile 1925.

Quelle di cui al n. 20 dovranno essere presentate entro il detto termine al *distretto di residenza*.

Se per circostanze indipendenti dalla loro volontà gli interessati non possano procurarsi per la data predetta tutti i prescritti documenti, dovranno presentare intanto la domanda coi documenti già pronti e produrre poi al più presto i rimanenti.

Le reclute che abbiano inoltrato in tempo le suddette domande resteranno in congedo in attesa della decisione delle domande stesse. Quindi non avranno obbligo di presentarsi, se non ricevono la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però non ricevono alcun avviso entro il 5 giugno 1925 avranno l'obbligo di presentarsi il giorno 6 giugno a questo Comando.

Per le reclute che abbiano chiesto l'ammissione nelle truppe coloniali detto termine è fissato al giorno 10 giugno.

29. Potranno essere assegnate alla specialità colombofili del genio le reclute che entro il 20 aprile 1925 presentino e facciano pervenire al proprio distretto di leva un certificato della Presidenza della Federazione colombofila italiana che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo, ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile.

30. Le reclute aspiranti all'assegnazione a corpi speciali dovranno far pervenire al più presto a questo comando i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio e vidimati dalle autorità competenti.

31. La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

Coloro che non si presentassero potranno essere tradotti a questo Comando dall'arma dei carabinieri reali e, ritardando oltre i cinque giorni, saranno dichiarati disertori.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto
dalla lettera A		
alla lettera	.....	.....
dalla lettera...		
alla lettera	.....	.....

.... *addì* 1925

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

ALLEGATO N. 2.

DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

Foglio di riconoscimento e di viaggio individuale.

di . . . . . *figlio di* . . . . . .
e di . . . . . *nato il* . . . . . .
nel comune di . . . . . *mandamento di* . . . . . .
circondario di . . . . . *distretto militare di* . . . .
. . . . . .
Professione arte, mestiere o condizione . . . . . .
Sa leggere . . . . . *sa scrivere* . . . . . .
Assegnazione avuta . . . . . .
Parte da . . . . . *il* . . . *192.., e diretto a* . . . . .
Itinerario di viaggio (1) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Soddisfatto di: pane (*N.* . . . . . *razioni*)
carne in conserva (*N.* . . . . . *razioni*)
indennità di viaggio (*giornate N.* . . . . *L.* . . . .)

A . . . . . *li* . . . . . .

Bollo

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

(1) Specificare le più importanti stazioni di transito.

Spazio riservato alle annotazioni degli organi ferroviari militari (controlli soste, distribuzioni viveri ecc.).

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Avvertenze per le reclute.

1° *Le reclute* che interrompano il viaggio o ne mutino l'itinerario per motivi non giustificati e le *reclute* che in treno, in piroscafo, o in luoghi di sosta tengano un contegno scorretto, vanno soggette a gravi punizioni disciplinari al loro arrivo al Corpo.

2° *La recluta* che durante il viaggio in ferrovia fa agire senza motivo il campanello dall'arme, oltre alle punizioni predette, è soggetta al pagamento della multa fino a L. 500 e alle sanzioni penali previste dalle leggi e regolamenti ferroviari per i viaggiatori comuni.

3° *Ogni recluta* è tenuta a conservare il presente foglio di riconoscimento e di viaggio, il quale dovrà essere presentato alle autorità militari che ne faranno richiesta durante il viaggio e consegnato al Corpo cui la recluta è destinata.

Prezzo della presente dispensa L. 1, 40

(6302) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
625

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª **1925** 10 Aprile

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 141 – 1 febbraio 1925. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 309 Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sulla somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio . . . . . *Pag.* 627

» **142 – 1 febbraio 1925.** DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 293 – Estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra 628

» **143 – 1 febbraio 1925.** GIUSTIZIA MILITARE. — R. decreto n. 308 Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni vigenti in materia di giustizia militare 630

» **144 – 1 febbraio 1925.** — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 306 Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni relative ai lavori del genio militare . . . . . » 632

» **145 – 1 febbraio 1925.** TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto n. 307 – Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sul tiro a segno nazionale . . . . . » 634

LIBRERIA DELLO STATO

N. 146 - 30 marzo 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — Intervento di militari a gare di tiro indette da società civili - Norme amministrative . . . . . *Pag.* 635

» 147 - 2 aprile 1925. STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche . . . . . » 638

» 148 - 9 aprile 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Applicazione dell'art. 18 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente le nuove norme di contabilità generale dello Stato » 638

» 149 - 9 aprile 1925. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Attacco di fianco della cinghia del moschetto mod. 91/24 . . . . . » 640

» 150 - 9 aprile 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Parte II del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio » . . . . . » 641

» 151 - 9 aprile 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglioria - Pubblicazione n. 192 - Edizione 1917 » . . . . . » 642

» 152 - 9 aprile 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . . » 642

» 153 - 9 aprile 1925. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 15 ottobre 1924 . . . . . » 643

» 154 - 9 aprile 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Perdita degli assegni da parte dei militari in breve licenza i quali, senza giustificate cause, ritardano a rientrare al corpo 649

» 155 - 9 aprile 1925. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo di militari di truppa venuti alle armi alla chiamata della classe 1904. . . . . » 650

Circolare N. 141. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 309 – Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sulla somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio.** — (Gabinetto del ministro). — 1 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 31 marzo 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213,
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, convertito in legge con legge 7 giugno 1923, n. 1310;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per la guerra e per la marina, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, è esteso il R. decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, convertito in legge con la legge 7 giugno 1923, n. 1310, concernente l'obbligo dei Comuni di somministrare gli alloggi agli ufficiali ed alle truppe del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 2.

Resta abrogata ogni contraria e diversa disposizione vigente, nel territorio predetto, in materia di somministrazione di alloggi ad ufficiali e militari di truppa.

Art. 3.

Il presente decreto andra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — FEDERZONI — DE' STEFANI — ROCCO.

N. 142. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 293 - Estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni sul trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.** — (Gabinetto del ministro). — 1 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 74, del 30 marzo 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;

Vista la legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, e dei Ministri per la guerra e per la marina, di concerto con quelli per l'interno, per le comunicazioni, per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese alla città di Fiume ed al suo territorio le disposizioni della legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

Art. 2.

E' ammesso il trasporto nei cimiteri del Regno, ai sensi della precitata legge, delle salme dei legionari dannunziani e dei militari del Regio esercito e della Regia marina che presero parte alle operazioni di Fiume.

Art. 3.

Il termine di sei mesi entro cui debbono essere presentate le domande per i trasporti delle salme, di cui ai precedenti articoli, si intende decorribile dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — FEDERZONI — CIANO — NAVA — DE' STEFANI.

N. 143. — GIUSTIZIA MILITARE. — **R. decreto n. 308 – Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni vigenti in materia di giustizia militare.** — (Gabinetto del ministro). — 1 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 31 marzo 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211;

Visto il R. decreto 13 marzo 1921, n. 299;

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 629;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:

il Codice penale per l'Esercito approvato con R. decreto 28 novembre 1869, n. 5378, con tutte le successive modificazioni vigenti;

il Codice penale militare marittimo approvato con Regio decreto 28 novembre 1869, n. 5367, e modificato dalle leggi 30 giugno 1876, n. 3184, e 21 aprile 1877, n. 4233, con le altre modificazioni vigenti;

il regolamento organico pel servizio dei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210, con le successive modificazioni;

il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, approvato con decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 201;

il R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari;

l'allegato *A* al R. decreto 8 marzo 1923, n. 831, che assoggetta alla giurisdizione militare per determinati reati i componenti il corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, che porta modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che detta norme di attuazione del precedente Regio decreto e sanziona nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2948, che cambia la denominazione del Tribunale supremo di guerra e marina;

il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 760, circa la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico degli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

tutte le disposizioni vigenti nel Regno contenute in altre leggi e decreti Reali, Luogotenenziali e Ministeriali relativi alla giurisdizione, agli organi e ai funzionari della giustizia militare, alla costituzione dei tribunali militari marittimi di dipartimento e delle loro sezioni, ed in generale qualsiasi altra disposizione vigente nel Regno, che concerne la giustizia militare.

Art. 2.

Fino a nuova disposizione la cognizione di tutti i reati commessi da militari nelle località menzionate nel precedente articolo è deferita al tribunale militare territoriale, il quale applicherà i Codici penali militari se si tratti di reati da questi preveduti pel tempo di pace, altrimenti applicherà il Codice e le altre leggi penali comuni del Regno.

Anche in quest'ultimo caso avverso la sentenza del tribunale militare territoriale il ricorso è proposto al Tribunale supremo militare.

Nel caso di concorso di persone, ai sensi degli articoli 337 e 341 del Codice penale per l'esercito, 369, 385 e 387 del Codice penale militare marittimo, i militari, e le persone soggette alla giurisdizione ordinaria saranno giudicati separatamente, gli uni dal tribunale militare territoriale e le altre dalle locali autorità giudiziarie ordinarie.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano ai procedimenti per i quali sia stata emanata sentenza di assoluzione, di condanna da parte di autorità giudiziaria ordinaria. Se però i procedimenti a carico di militari, tuttochè passati alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non siano ancora stati definiti con sentenza, saranno anche essi devoluti ai tribunali militari territoriali a norma dell'articolo precedente..

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel decimo quinto giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — REVEL — ROCCO.

N. 144. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 306 – Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni relative ai lavori del genio militare.** — (Gabinetto del ministro). — 1 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 31 marzo 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;
Visto il regolamento per l'esecuzione dei lavori del Genio militare, approvato con R. decreto in data 8 agosto 1895, n. 588;

Viste le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare, approvate con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 494;

Riconosciuta la necessità di estendere le disposizioni sancite con tali Regi decreti alla città di Fiume e relativo territorio, annessi al Regno in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annessi al Regno in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi il regolamento per l'esecuzione dei lavori del Genio militare, approvato con R. decreto in data 8 agosto 1895, n. 588, e le condizioni generali per l'appalto dei lavori del Genio militare, approvate con R. decreto del 9 ottobre 1900, n. 494, con tutte le successive modificazioni

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N 145. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. decreto n. 307 – Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio delle disposizioni sul tiro a segno nazionale.** — (Gabinetto del ministro). — 1 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 75, del 31 marzo 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed avranno esecuzione:

1° La legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), nel testo rettificato col R. decreto 8 luglio 1883, n. 1522, che istituisce il tiro a segno nazionale, con le modifiche di cui alla legge 21 febbraio 1892, n. 58;

2° Il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), sul tiro a segno nazionale, approvato col R. decreto 15 aprile 1883, n. 1324 (serie 3ª), con le aggiunte e le varianti di cui ai Regi decreti 31 dicembre 1883, n. 1826; 27 settembre 1890, n. 7324; 26 aprile 1891, n. 221 (art. 1, lett. *U*), e 10 agosto 1904, n. 501;

3° Il R. decreto 11 agosto 1884, n. 2630 (serie 3ª), che stabilisce l'emblema per le società di tiro a segno nazionale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — FEDERZONI — DE' STEFANI — FEDELE.

N. 146. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Intervento di militari a gare di tiro indette da società civili - Norme amministrative.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 30 marzo 1925.

Le società di tiro a segno nazionale comprendono, spesso, nei programmi delle loro gare, categorie riservate a militari, ufficiali e truppa, ed a rappresentanze militari.

Ora — ad evitare disparità di criterii nella concessione delle autorizzazioni e nel trattamento dei partecipanti — il Ministero crede opportuno di precisare qui di seguito le norme da osservarsi in proposito:

1° L'autorizzazione per l'intervento di militari alle armi — ufficiali e truppa, isolati e rappresentanze — a gare di tiro a segno in categorie riservate a militari o a rappresentanze militari è di esclusiva competenza dei comandi di corpo d'armata, per le gare aventi luogo nel territorio di rispettiva giurisdizione; essi terranno conto, nel concederla, oltre che delle esigenze del servizio, delle garenzie che i concorrenti offrono di ben figurare nelle gare stesse.

Per le gare aventi luogo nel territorio di un altro corpo d'armata, l'autorizzazione deve invece essere richiesta al

Ministero - Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari — dai comandi di corpo d'armata interessati, che esprimeranno in merito il proprio motivato parere.

Quando trattisi dello intervento di rappresentanze, il numero dei partecipanti dovrà essere scrupolosamente limitato a quello stabilito dai programmi e regolamenti delle gare, avvertendo peraltro che in nessun caso potrà essere superato il numero di 6 partecipanti per corpo.

2° Gli ufficiali prescelti dai corpi a concorrere come rappresentanti nelle gare riservate a rappresentanze militari, i quali non risiedano nel luogo ove si esegue la gara, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'andata ed il ritorno ed all'indennità di missione per i giorni di viaggio e per quelli di permanenza nel luogo della gara.

Detti ufficiali potranno trattenersi — con diritto all'indennità di missione — nel luogo ove si esegue la gara per tutta la durata dello svolgimento della categoria cui partecipano come rappresentanti, compreso il giorno antecedente a quello di inizio della categoria stessa.

3° Agli ufficiali che abbiano, invece, volontariamente chiesto e siano stati autorizzati ad intervenire alle gare quali tiratori isolati sarà rimborsata soltanto la spesa per il trasporto personale per i viaggi di andata e ritorno, esclusa qualsiasi indennità. Essi dovranno produrre, per ottenere siffatto rimborso, un documento della presidenza della società presso la quale la gara ha avuto luogo attestante la loro effettiva partecipazione alla gara.

4° I sottufficiali e militari di truppa autorizzati a concorrere come rappresentanti dei corpi nelle categorie riservate alle rappresentanze militari, i quali non risiedano nel luogo ove si svolgono le gare, saranno considerati, per i giorni di viaggio, in servizio isolato, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'andata ed il ritorno ed alla indennità di trasferta di 1ª categoria.

Durante la permanenza sul luogo della gara — dove potranno trattenersi per tutta la durata dello svolgimento della categoria cui partecipano come rappresentanti, compreso un giorno antecedente a quello di inizio della categoria stes-

sa — essi saranno presi in aggregazione, per tutti gli effetti amministrativi, da uno dei corpi ivi residenti.

I caporali e soldati, effettivi od aggregati a senso del comma precedente, di stanza nel luogo ove si eseguono le gare, quando non possano partecipare al rancio o ad uno dei pasti, avranno l'indennità di cui alla circolare 693 del *giornale militare* del 1923, secondo le norme dell'art. 2 della circolare stessa.

5° I sottufficiali, non residenti sul luogo ove si eseguono le gare, i quali siano autorizzati a parteciparvi per proprio conto come tiratori isolati avranno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio per l'andata ed il ritorno, esclusa qualsiasi indennità, presentando il documento di cui è cenno al precedente n. 3.

I caporali e soldati, debitamente autorizzati a concorrere come tiratori isolati, avranno lo stesso trattamento di quelli autorizzati ad intervenire come rappresentanti, di cui al precedente n. 4.

6° Le tasse d'iscrizione e di serie ed ogni altra spesa dipendente dall'applicazione del programma della gara saranno a carico dell'amministrazione per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa facenti parte delle rappresentanze, limitatamente, s'intende, alla categoria o categorie cui partecipano come rappresentanti dei corpi. Tali spese saranno imputate al capitolo del bilancio « spese per l'educazione fisica e sportiva nell'Esercito », richiedendo la corrispondente anticipazione in base alle somme effettivamente occorse.

In tutti gli altri casi, invece, le spese anzidette saranno a carico degli interessati.

7° I premi conseguiti dalle rappresentanze dei corpi come premi di rappresentanza resteranno di proprietà dell'amministrazione e verranno assunti in carico dai corpi cui le rappresentanze che li hanno vinti appartengono. Le eventuali spese di trasporto dei premi stessi saranno a carico dell'amministrazione militare.

8° E' abrogata ogni altra disposizione che sia contraria alle norme contenute nella presente circolare.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 147. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** - (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 2 aprile 1925.

Con riferimento alla circolare n. 727 del *giornale militare* 1923, il Ministero determina che gli ufficiali designati per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali generali a disposizione per ispezioni o addetti comunque al Ministero della guerra per incarichi speciali e che non dipendano da altri generali, siano per il corrente anno i seguenti:

Generale di armata S. E. TASSONI cav. Giulio, per i generali di corpo d'armata;

Generale di corpo d'armata S. E. ALBRICCI conte nobile Alberico, per i generali di divisione e di brigata.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 148. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Applicazione dell'art. 18 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente le nuove norme di contabilità generale dello Stato.** - (Ragioneria centrale). — 9 aprile 1925.

Per facilitare l'attuazione pratica dell'art. 18 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante le nuove norme di contabilità generale dello Stato, si dispone che, d'ora innanzi, nei contratti da stipularsi con ditte o società commerciali, a seconda che la designazione della persona incaricata di riscuotere sia fatta dal rappresentante o risulti invece dallo statuto, dall'atto costitutivo o da altro documento, siano inserite le seguenti formule:

1. *Nel caso di designazione fatta dal rappresentante*:

a) nelle premesse: « . . . . . Io (funzionario rogante) sulla base dei documenti esibiti dal signor . . . . . ho accertato la sua piena capacità a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta o società e a designare la persona autorizzata a riscuotere somme per conto o in nome della ditta o società stessa »;

b) nel testo: « . . . . . il sig. . . . . (rappresentante della società o ditta) in nome della ditta o società . . . . . autorizza e delega il sig. . . . . a riscuotere per conto e in nome della ditta o società tutte le somme dovute ad essa ditta (o società) in dipendenza del presente contratto e dichiara espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni responsabilità pei pagamenti eseguiti alla persona sopra designata ».

2. *Nel caso di designazione risultante dall'atto costitutivo, statuto, o altro documento*:

a) nelle premesse: « . . . . . Io (funzionario rogante) sulla base dei documenti esibiti dal sig. . . . . ho accertato la sua piena capacità a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta o società »;

b) nel testo « . . . . . il sig. . . . . (rappresentante della società o ditta) dichiara che in virtù dell'art. . . . . dello statuto (atto costitutivo od altro atto) il sig. . . . . resta autorizzato a riscuotere per conto e nome della società tutte le somme dovute ad essa società (o ditta) in dipendenza del presente contratto e dichiara espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni responsabilità pei pagamenti eseguiti alla persona sopra designata.

Io ufficiale rogante ho accertato che tale designazione (o delega) risulta dall'art. . . . . dello statuto (o dell'atto costitutivo o dell'atto . . . . . ».

Per evitare possibili dubbi, si avverte che nel caso in cui la persona che impegna legalmente la ditta o società sia quella stessa che è autorizzata a riscuotere, dovrà essere usata la formula n. 2 opportunamente adattata.

Nel caso poi di un contratto stipulato con una persona singola, la quale nel contratto stesso deleghi altri (persona od ente) a riscuotere per proprio conto, si dispone che venga inserita nel testo dell'obbligazione la seguente formula:

« . . . . . Il sig. . . . . autorizza e delega il sig. . . . . a riscuotere per suo conto ed in suo nome tutte le somme a lui

dovute in dipendenza del presente contratto e dichiara espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni responsabilità pei pagamenti eseguiti alla persona sopra designata ».

Siccome dei documenti in base ai quali l'ufficiale rogante provvede agli accertamenti di cui sopra, se allegati al contratto per farne parte integrante, si debbono - com'è noto - fare due copie: una da spedire col contratto per l'approvazione e l'altra per l'ufficio del registro, si prescrive che nei casi in cui i documenti medesimi siano numerosi o di qualche volume in modo che la loro copiatura importi soverchio lavoro, essi siano semplicemente trasmessi, in comunicazione, col contratto al Ministero od a quell'altra autorità cui spetta l'approvazione.

Tali documenti saranno poscia restituiti col contratto approvato all'ente, che potrà trattenerli in atti per il caso che la ditta o società stipuli successivamente altri contratti, oppure restituirglieli senz'altro nel caso che essa li richieda.

Qualora i documenti siano stati trattenuti dall'ente stipulante e la ditta o società faccia in seguito contratti con altri enti dell'amministrazione militare od in genere dell'amministrazione statale, l'ente potrà, se richiesto ed in analogia al disposto dell'art. 302 delle Istruzioni generali sul servizio del tesoro, rilasciare un certificato steso su carta da bollo da L. 2 che attesti, specificandoli uno per uno, l'avvenuta esibizione dei documenti necessari dai quali si rileva quali sono le persone aventi capacità di impegnare contrattualmente la ditta o società e di riscuoterne gli averi ed indichi le persone stesse.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 149. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Attacco di fianco della cinghia del moschetto mod. 91/24.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Servizio artiglieria). — 9 aprile 1925.

Per rendere più pratico ed agevole il porto del moschetto mod. 91/24 recentemente adottato con circolare n. 59 *giornale militare* c. a., specialmente quando esso viene portato

a tracolla, questo Ministero, sentito anche il parere degli organi tecnici competenti, è venuto nella determinazione di adottare uno speciale « attacco di fianco » per la cinghia, costituito da una fascetta con camerella laterale che viene a sostituire la regolamentare fascetta con maglietta (VI-794) del fucile mod. 91 e del moschetto mod. 91/24 e da una spranghetta per cinghia con tubicino di moschetto mod. 91 (VI-882), che deve essere applicata sul lato sinistro del calcio, come nel moschetto mod. 91.

Le Direzioni e Sezioni staccate d'artiglieria richiederanno alla Fabbrica d'armi R. E. di Terni le fascette con camerella laterale e le spranghette con tubicino occorrenti a loro ed ai corpi della circoscrizione per l'applicazione del detto attacco di fianco ai moschetti mod. 91/24 che dovranno eventualmente esserne forniti e verseranno al detto stabilimento le fascette con maglietta e piastretta che si renderanno disponibili a modificazione compiuta.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 150. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Aggiunte e varianti alla « Parte II del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ».** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 9 aprile 1925.

E' stata pubblicata la terza serie di aggiunte e varianti alla « Parte II del modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio ».

I comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione stessa può interessare, richiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero.

Ad evitare equivoci sulla pubblicazione di cui trattasi si reputa opportuno rammentare che la 1ª e la 2ª serie di aggiunte e varianti alla « parte II del modello per gli invetari » su indicata, vennero a suo tempo comprese nel 1° e 2° fascicolo di aggiunte e varianti, rispettivamente, del 2° semestre 1915 e 2° semestre 1918, già in distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,20.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 151. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria – Pubblicazione n. 192 - Edizione 1917 ».** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 9 aprile 1925.

E' stata pubblicata la terza serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria - Pubblicazione n. 192 - Edizione 1917 ».

I comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione stessa può interessare, richiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,20.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 152. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio operazioni). — 9 aprile 1925.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e posto in vendita le seguenti pubblicazioni:

Carta topografica d'Italia alla scala 1:100.000 edizione policroma a tratteggio.

F. 15 (Domodossola).
» 27 (Monte Bianco).
» 28 (Aosta).
» 29 (Monte Rosa).
» 55 (Susa).
» 66 (Cesana Torinese).
» 68 (Carmagnola).
» 78 (Argentera).
» 79 (Dronero).
» 90 (Demonte).

F. 92 (Albenga).
» XXII (Trento).
» XXV (Gorizia).
» XXIX (Trieste).
» XXX (Volosca-Abbazia).

Prezzo di ogni foglio L. 3.50.

N. B. - I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 per cento (sconto concesso ai reparti del R. Esercito) ed aumentati di L. 1 per le spese d'impaccatura.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 153. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento iniziati il 15 ottobre 1924.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 aprile 1925

In relazione alle disposizioni impartite con la circolare n. 520, del *Giornale militare* 1924, relativa allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi presso le relative scuole di corpo d'armata alla data del 15 ottobre 1924, questo Ministero determina quanto appresso:

1. I comandi di corpo d'armata provvederanno perchè gli allievi delle dipendenti scuole giudicati idonei al grado di sergente siano nominati a tal grado col 30 aprile 1925 e destinati col 1° maggio successivo a prestare i prescritti quattro mesi di servizio col grado stesso presso un corpo della rispettiva arma e specialità, attenendosi per quanto riguarda le destinazioni alle norme seguenti:

Fanteria di linea.

I sergenti allievi ufficiali saranno assegnati esclusivamente ai reggimenti di fanteria dipendenti dai rispettivi comandi di corpo d'armata e ripartiti a seconda delle esigenze del servizio.

Cavalleria.

Il corpo d'armata di Roma ripartirà i sergenti allievi della dipendente scuola in parti eguali fra tutti i reggimenti di cavalleria, prendendo all'uopo accordi con gli altri comandi di corpo d'armata interessati.

Bersaglieri.

Il comando del corpo d'armata di Torino assegnerà la metà degli allievi della scuola di Torino ai due reggimenti bersaglieri stanziati nel proprio territorio e metterà l'altra metà, ripartita in parti eguali a disposizione dei corpi d'armata di Firenze e Bologna per l'assegnazione al 5° reggimento bersaglieri in Imperia e 6° reggimento in Bologna.

Il comando del corpo d'armata di Milano assegnerà i due terzi degli allievi della scuola di Milano ai due reggimenti dipendenti e metterà l'altro terzo a disposizione del corpo d'armata di Trieste per l'assegnazione all'11° reggimento bersaglieri in Abbazia.

Il comando del corpo d'armata di Roma assegnerà due terzi degli allievi della scuola di Roma ai due reggimenti dipendenti e metterà l'altro terzo a disposizione del corpo d'armata di Firenze per l'assegnazione all'8° reggimento bersaglieri in Firenze.

Il comando del corpo d'armata di Palermo assegnerà la metà degli allievi della scuola di Palermo al reggimento dipendente e porrà l'altra metà a disposizione del corpo d'armata di Napoli per l'assegnazione al 1° reggimento bersaglieri in Napoli.

Alpini.

Il corpo d'armata di Torino assegnerà l'80 per cento degli allievi della scuola di Torino ai dipendenti reggimenti e metterà il rimanente 20 per cento a disposizione del corpo d'armata di Bologna.

Il corpo d'armata di Verona cederà il 60 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Milano.

Il corpo d'armata di Trieste cederà il 40 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bologna per completare le assegnazioni al 7° e all'8° reggimento alpini.

Artiglieria da campagna.

Tutti i corpi d'armata aventi corsi allievi ufficiali della specialità da campagna assegneranno i sergenti allievi ufficiali delle rispettive scuole ai reggimenti dipendenti.

Però i corpi d'armata di Torino, Verona, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, oltre a provvedere per i propri reggimenti, cederanno una parte degli allievi delle dipendenti scuole ai corpi d'armata di Milano e Bari nelle seguenti misure:

Corpo d'armata di Torino il 30 per cento dei propri allievi per il 17° reggimento in Novara;

Corpo d'armata di Bologna il 30 per cento dei propri allievi per il 27° reggimento in Milano;

Corpo d'armata di Verona il 15 per cento dei propri allievi per il 2° reggimento in Pesaro;

Corpo d'armata di Firenze il 15 per cento dei propri allievi per il 2° reggimento in Pesaro;

Corpo d'armata di Napoli il 25 per cento dei propri allievi per il 18° reggimento in Aquila;

Corpo d'armata di Palermo il 30 per cento dei propri allievi per il 14° reggimento in Bari.

Artiglieria da montagna.

Il corpo d'armata di Torino assegnerà il 75 per cento degli allievi della scuola di Torino al dipendente reggimento e metterà il rimanente 25 per cento a disposizione del corpo d'armata di Bologna per l'assegnazione al 2° reggimento.

Il corpo d'armata di Verona cederà il 75 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Milano per l'assegnazione al 3° reggimento.

Il corpo d'armata di Trieste cederà il 60 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bologna per completare l'assegnazione al 2° reggimento.

Artiglieria pesante campale.

Il corpo d'armata di Milano assegnerà il 40 per cento dei propri allievi ai dipendenti reggimenti e metterà un'aliquota pari al 40 per cento a disposizione del corpo d'armata di

Torino per l'assegnazione al 1° reggimento in Casale e all'11° reggimento in Acqui. Cederà il rimanente 20 per cento al corpo d'armata di Verona per l'assegnazione al 4° reggimento in Cremona.

Il corpo d'armata di Bologna terrà per sè la metà degli allievi della dipendente scuola e cederà l'altra metà ripartita in parti eguali al corpo d'armata di Trieste per l'assegnazione al 5° reggimento in Udine e al corpo d'armata di Firenze per l'assegnazione al 6° reggimento in Genova.

Il corpo d'armata di Roma assegnerà il 70 per cento dei propri allievi ai dipendenti reggimenti e metterà il restante 30 per cento a disposizione del corpo d'armata di Napoli per l'assegnazione all'8° reggimento in Napoli.

Il corpo d'armata di Palermo cederà la metà dei propri allievi al corpo d'armata di Bari per l'assegnazione al 9° reggimento in Bari.

Artiglieria pesante e da costa.

Il corpo d'armata di Torino assegnerà i sergenti allievi della specialità pesante della propria scuola esclusivamente ai reggimenti dipendenti.

Il corpo d'armata di Verona assegnerà il 70 per cento degli allievi della specialità pesante al dipendente reggimento e cederà il restante 30 per cento al corpo d'armata di Milano per l'assegnazione al 4° reggimento pesante in Piacenza.

Il corpo d'armata di Trieste cederà il 20 per cento dei propri allievi della specialità da costa al corpo d'armata di Bologna per l'assegnazione al 6° reggimento misto in Treviso.

Il corpo d'armata di Firenze cederà il 30 per cento degli allievi della specialità da costa della dipendente scuola al corpo d'armata di Bari per l'assegnazione al 9° reggimento da costa in Taranto.

Il corpo d'armata di Roma cederà la metà dei propri allievi della specialità pesante al corpo d'armata di Bologna per completare l'assegnazione al 6° reggimento misto in Treviso.

Il corpo d'armata di Napoli cederà il 35 per cento dei propri allievi della specialità pesante al corpo d'armata di To-

rino per completare l'assegnazione al 1° e al 2° reggimento pesante. Metterà inoltre un'altra aliquota del 30 per cento di allievi della stessa specialità a disposizione del corpo d'armata di Milano per completare l'assegnazione al 4° reggimento pesante in Piacenza.

Il corpo d'armata di Palermo cederà il 35 per cento dei propri allievi della specialità da costa al corpo d'armata di Bari per completare l'assegnazione al 9 reggimento da costa in Taranto.

Artiglieria contraerei.

Gli allievi della scuola di Milano saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Milano, Torino e Verona.

In modo analogo sarà provveduto per gli allievi della scuola di Roma che saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Roma, Trieste, Bologna e Firenze.

Gli allievi della scuola di Palermo saranno ripartiti in parti eguali tra i corpi d'armata di Palermo, Napoli e Bari.

Genio.

Zappatori, minatori, ecc. — Gli allievi della scuola del corpo d'armata di Torino saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Torino, Milano, Verona e Trieste.

Gli allievi della scuola di Napoli saranno analogamente ripartiti fra i corpi d'armata di Napoli, Bologna, Firenze e Roma.

Gli allievi della scuola di Palermo saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Palermo e Bari.

Telegrafisti, foto-elettricisti. — I sergenti allievi di tale specialità della scuola di Firenze saranno ripartiti in parti eguali fra tutti i corpi d'armata.

Gli allievi delle specialità pontieri, radiotelegrafisti, ferrovieri ed aerostieri saranno tutti assegnati ai reggimenti e reparti delle rispettive specialità.

Commissariato, sussistenza e amministrazione.

I sergenti allievi di commissariato e di sussistenza saranno ripartiti in parti eguali fra i vari corpi d'armata.

Gli allievi di amministrazione saranno ripartiti come segue:

quelli della scuola di Verona in parti eguali fra i corpi d'armata di Verona, Torino, Milano, Trieste e Bologna;

quelli della scuola di Bari pure in parti eguali fra i corpi d'armata di Bari, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Specialità carri armati, autoblindo-mitragliatrici e gruppi automobilistici.

Per l'assegnazione degli allievi a tali specialità sono state già impartite disposizioni con la circolare 520 del 1924.

Si torna ora a raccomandare alle scuole di comunicare d'urgenza al Ministero con telegramma l'esito degli esami a sergente degli allievi che hanno presentato domanda di assegnazione ai carri armati e alle autoblindo-mitragliatrici.

2. Nel procedere alle assegnazioni ai corpi dei sergenti allievi ufficiali i comandi di corpo d'armata seguiranno rigorosamente le norme prescritte dal precedente numero e prenderanno tempestivamente, ove occorra, i necessari accordi per regolare nel modo migliore le assegnazioni stesse, specialmente per quanto riguarda la destinazione di allievi a reparti staccati di dati corpi.

Solo in casi del tutto eccezionali, quando concorrano specialissime condizioni di famiglia, i comandi di corpo d'armata potranno assegnare allievi delle dipendenti scuole anche a reparti diversi da quelli sopra indicati in seguito a domanda degli interessati debitamente documentata. Resta inteso però che tali particolari assegnazioni dovranno costituire *una vera e propria eccezione* in modo da non recare turbamento alcuno alla normale ripartizione degli allievi fra i vari corpi e reparti.

3. Si rammenta che gli allievi provenienti dagli arruolati volontari con la ferma di tre anni saranno ammessi, all'atto della loro nomina a sergente, a commutare la ferma stessa in quella di due anni stabilita pei sottufficiali dall'articolo 2 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986.

4. In relazione al n. 19 della circolare 520 del *giornale militare* 1924 gli allievi che comprovino di essere inscritti all'università per l'anno accademico ora in corso, potranno, se approvati agli esami da sergente, chiedere di essere inviati in congedo temporaneo appena ultimato il corso e cioè il 30 aprile 1925 per essere richiamati a prestare i quattro mesi di servizio da sergente il 1° giugno 1925 od anche, se lo preferiscano, il 1° maggio o il 1° giugno 1926.

Così pure gli allievi risultati idonei agli esami da sottotenente potranno chiedere, sempre comprovando di essere studenti universitari, di compiere il servizio da sottotenente il 1° maggio o il 1° giugno 1926. Quelli degli allievi stessi che avessero già ottenuto di rinviare la prestazione del servizio da sergente al 1° giugno 1925 o al 1° maggio o 1° giugno 1926, potranno iniziare il servizio da ufficiale rispettivamente il 1° maggio o 1° giugno 1926 ovvero il 1° maggio o 1° giugno 1927.

I rinvii di cui sopra, i quali saranno disposti dai rispettivi comandi di corpo d'armata, dovranno sempre formare oggetto di apposite variazioni matricolari e i comandanti di distretto cureranno perchè i militari rinviati a riprendere l'interrotto servizio in epoche successive siano tenuti in evidenza in appositi registri.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 154. – STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. **Perdita degli assegni da parte dei militari in breve licenza i quali, senza giustificate cause, ritardano a rientrare al corpo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 aprile 1925.

E' stato rilevato che non tutte le amministrazioni dipendenti si attengono agli stessi criteri nell'applicare le disposizioni concernenti la perdita degli assegni da parte dei militari (sottufficiali di ogni arma e corpo, appuntati dei carabinieri reali e carabinieri) in breve licenza, i quali, senza giustificate cause ritardano a rientrare al Corpo.

Infatti alcune amministrazioni trattengono nel succitato caso al militare gli assegni per i soli giorni di ritardo; altre li trattengono per tutti i giorni di licenza fruita.

Per eliminare ogni dubbio in proposito avvertesi che, come risulta dal combinato disposto dell'art. 25 lettera C) del R. decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1427, (circolare 585 del *giornale militare* 1922) dell'art. 2 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616 (circolare 487 del *giornale militare* 1923) e dell'art. 2 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2537, (circolare 714 del *giornale militare* 1923) la sospensione dello stipendio o della paga deve essere limitata ai soli giorni di ritardo a presentarsi al Corpo.

Sarà provveduto a cura di questo Ministero ad apportare la debita modificazione all'avvertenza n. 8 stampata sul foglio di licenza Mod. 95.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 155. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo di militari di truppa venuti alle armi alla chiamata della classe 1904.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 aprile 1925.

1. Con circolare n. 450 diretta il 12 marzo u. s. ai comandi dei corpi d'armata questo Ministero chiarì che, in applicazione della circolare n. 493 del *giornale militare* 1924, i militari, nati anteriormente al 1904, venuti alle armi con la classe 1904, come rivedibili, rimandati per legali motivi, studenti ritardatari, ecc., potevano essere inviati in congedo illimitato al compimento del 12° mese di servizio.

A complemento di tale circolare, questo Ministero determina ora che il congedamento dei suddetti militari nati anteriormente al 1904, venuti alle armi in occasione della chiamata della classe 1904 (che ebbe luogo dal 23 aprile al 20 maggio 1924) abbia inizio sotto la data del 15 aprile corrente, quantunque alla data stessa essi non abbiano ancora interamente compiuti i dodici mesi sopra indicati.

2. I militari nati anteriormente al 1904 che siano venuti alle armi isolatamente dopo la chiamata della classe 1904 fino alla chiamata della classe 1905 (compresi quelli venuti

alle armi nel luglio 1924 quali istruiti premilitarmente) saranno congedati a mano a mano che verranno a compiere dodici mesi di servizio. Ai militari istruiti premilitarmente non sarà computato nei dodici mesi il periodo di tempo durante il quale la loro presentazione alle armi fu rinviata.

3. Questo Ministero determina inoltre che a datare dal 15 aprile corr. sia iniziato l'invio in congedo per anticipazione dei militari, in qualunque anno nati, venuti alle armi in occasione della chiamata della classe 1904, che comprovino di essere *figli unici maschi di padre vivente*, i quali si trovino sotto le armi per non aver titolo alla ascrizione alla ferma ridotta.

Gli interessati dovranno esibire al competente comandante del corpo una situazione di famiglia rilasciata dalla autorità municipale senza intervento di testimoni ma contenente esplicita dichiarazione che il padre non ha viventi altri figli maschi nè celibi nè ammogliati. In base a tale situazione di famiglia (che dovrà essere conservata con i documenti matricolari del militare) i comandanti dei corpi ne disporranno l'invio in congedo.

Nel congedamento anticipato disposto con il presente numero saranno eccezionalmente compresi anche i figli unici maschi di padre vivente, i quali, in occasione della chiamata alle armi della classe 1904 fruirono delle facilitazioni concesse ai militari istruiti premilitarmente.

4. Saranno in ogni caso esclusi dagli anticipati invii in congedo consentiti dai precedenti nn. 1, 2 e 3 i militari che siano venuti alle armi con ritardo dipendente da omissione, renitenza o diserzione; quando, beninteso, non siano stati giudiziariamente assolti o comunque prosciolti in via amministrativa dalla relativa imputazione.

Saranno pure esclusi i militari i quali abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condanna penale. I detti già omessi renitenti o disertori o condannati dovranno compiere per intero la ferma legale di 18 mesi.

5. I comandanti dei corpi provvederanno ai suindicati invii in congedo, applicando, in quanto siano applicabili,

le norme di cui alla circolare 115 del *giornale militare* del 1924.

A matricola sarà apposta pei congedati la seguente variazione:

« Mandato in congedo illimitato in applicazione del n. . . . . della circolare n. 155 del *giornale militare* del 1925. Li . . . . . ».

I fogli di congedo saranno compilati a cura dei comandanti dei corpi, a senso del paragrafo 942 del regolamento sul reclutamento, anzichè dei comandanti dei depositi come venne transitoriamente praticato nel dopo guerra.

6. I comandi dei corpi segnaleranno il 15 maggio p. v. ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati distinguendoli secondo che il congedamento sia avvenuto in base al n. 1 e al n. 3 della presente circolare. I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione I *bis*) in modo che pervengano non più tardi del 25 maggio p. v.

Il Presidente del Consiglio
Ministro ad interim della guerra
MUSSOLINI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(6398) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª **1925** 17 Aprile

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO ALL'ESERCITO . . . . . *Pag.* 660

N. 157 – 30 marzo 1925. — CAVALLI. — Condotta dei cavalli di servizio degli ufficiali trasferti nelle colonie. » 661

» **158 – 2 aprile 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 382 – Aumento di 5000 uomini nell'organico dell'arma dei carabinieri reali e passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla diretta dipendenza del Ministero dell'Interno per la costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 663

» **159 – 2 aprile 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 383 – Costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza . . . . . » 667

» **160 – 14 aprile 1925.** — CONCORSI E GARE. — Campioni nazionali nelle gare militari di addestramento ippico per l'anno 1925 – Disposizioni relative alle coppe in palio nelle varie gare. . . . . » 678

» **161 – 16 aprile 1925.** — CONCORSI E GARE. — Gara di campionato militare « La Marmora » riservata ai bersaglieri . . . . . » 680

» **162 – 16 aprile 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Comunicazioni da farsi nei casi di notificazione ad enti dipendenti di atti di pignoramento, sequestro, cessione e di altri atti d'impedimento . . . . . » 682

LIBRERIA DELLO STATO

N. 163 - 16 aprile 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasmissione al Ministero delle finanze - Direzione generale pensioni di guerra - delle originali domande di pensione - Comunicazioni di dati da parte dei distretti militari al Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 683

» 164 - 16 aprile 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all' « Addestramento della fanteria al combattimento » Vol. II - Ediz. 1921 » 684

» 165 - 16 aprile 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell' Istituto geografico militare . . . . . » 687

» 166 - 16 aprile 1925. — SOTTUFFICIALI. — Riammissioni in servizio di sottufficiali in congedo illimitato » 688

AVVISO . . . . . » 688

Ordine del giorno all' Esercito

Chiamato dalla fiducia di S. M. il Re, assumo da oggi, per interim il Ministero della guerra, e mando il mio primo, commosso saluto agli ufficiali, ai sottufficiali, ai soldati.

Il mio compito è definito. Intendo dedicare all'Esercito le mie assidue energie per farne uno strumento sempre più decisivo della potenza italiana. Esigo, per questo, che l'Esercito sia fedele alla sua incorruttibile tradizione, che ha i seguenti capisaldi: rigorosa astensione da ogni attività politica palese od occulta, alto senso del dovere e ferrea disciplina, cordialità di rapporti con le altre forze armate dello Stato, e, sopratutto, dedizione assoluta al Re ed alla Patria.

Ho la certezza che l'Esercito di Vittorio Veneto, munito senza indugio dei mezzi necessari, ed affidato alla virtù guerriera dei suoi Capi, sarà domani più di ieri il sicuro presidio e la vigilante difesa della Nazione.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

Roma, li 9 aprile 1925.

Circolare N. 157. CAVALLI. — **Condotta dei cavalli di servizio degli ufficiali trasferti nelle colonie.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 30 marzo 1925.

Presi gli accordi col Ministero delle colonie si stabilisce quanto segue:

1° Gli ufficiali trasferti nei RR. CC. di TT. CC. della Tripolitania e della Cirenaica hanno facoltà di condurvi i cavalli di servizio che posseggono, nel numero delle razioni foraggio cui vengono colà ad avere diritto. Tale facoltà si intende estesa anche agli ufficiali destinati in Libia, ma con incarico civile, purchè essi risultino addetti alle bande.

2° Non è consentita la condotta dei cavalli di servizio agli ufficiali trasferiti nelle altre colonie.

3° Quando la condotta è consentita, essa si riferisce tanto ai cavalli di proprietà assoluta degli ufficiali, quanto a quelli vincolati di agevolezza siccome distribuiti dall'amministrazione militare o acquistati dal commercio con anticipazione.

4° E' consentito che gli ufficiali di cui al n. 1 possano condurre il cavallo di carica, alla condizione che sia acquistato definitivamente d'agevolezza dall'ufficiale prima della sua partenza dall'Italia, con rinuncia alla guarentigia di cui all'art. 952 R. A. 1911.

L'acquisto del cavallo di carica avrà luogo in deroga dal disposto dal n. 12 della circolare 258 del *giornale militare* del 1914 e cioè qualunque sia il tempo dacchè l'ufficiale lo ebbe in consegna.

5° La spesa del trasporto dei cavalli di servizio, nel numero spettante, condotti in Tripolitania ed in Cirenaica è a carico del Ministero delle colonie, come pure è a carico di detto Ministero la spesa pel trasporto dalla sede di servizio in Libia a quella in Italia del cavallo (o dei cavalli) dell'ufficiale che rimpatria definitivamente, anche se il cavallo sia

stato acquistato in colonia, semprechè l'ufficiale continui in patria ad avere diritto a razione foraggio.

Nel caso contrario l'ufficiale dovrà disfarsi del cavallo in colonia, seguendo in ciò le norme d'Italia.

6° Pei cavalli d'agevolezza condotti in colonia e pei quali gli ufficiali siano in debito verso il conto rimonta, i corpi che avevano in forza gli ufficiali stessi in Italia, devono subito interessare l'amministrazione coloniale a versare in tesoreria, con imputazione al capitolo dell'entrata: « Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servizio » la somma corrispondente al debito dell'ufficiale. I corpi stessi dovranno avere poi cura di farsi inviare la quietanza di detto versamento, o il corrispondente certificato 181 T. per poter chiudere la partita del conto rimonta.

7° Per gli ufficiali che dalle colonie fossero trasferiti ai corpi con una rimanenza debito, l'amministrazione coloniale perdente rimetterà al corpo ricevente i relativi conti rimonta, chiedendo rimborso della somma di cui gli ufficiali risultano debitori.

I corpi, ricevuto il conto, preleveranno a carico del capitolo « Anticipazione agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio » una anticipazione corrispondente all'importo del debito e con questa effettueranno il rimborso dovuto alla colonia.

Le operazioni riferentisi al prelevamento dell'anticipazione e al rimborso alla colonia saranno iscritte rispettivamente a debito e a credito dei conti rimonta e siccome esse verranno ad annullarsi, così sui conti stessi rimarrà in evidenza, per essere successivamente scontata, la rimanenza debito che gli ufficiali avevano all'atto del rimpatrio.

La presente circolare abroga quella n. 531 pubblicata sul *giornale militare* del 1925.

Il Ministro: Di Giorgio.

N. 158. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto-legge n. 382 - Aumento di 5000 uomini nell'organico dell'arma dei carabinieri reali e passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno per la costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.** — (Gabinetto). — 2 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 86, del 13 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, che detta norme per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma dei corpi armati di polizia;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2980, relativo alla sistemazione organica dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 22 febbraio 1895, n. 70, ed il relativo regolamento, nonchè le successive disposizioni modificative;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo generale dell'arma dei carabinieri Reali, stabilito in conformità alla tabella n. 4 dell'allegato VII al R. decreto 11 no-

vembre 1923, n. 2395, a partire dal 1° gennaio 1925, è sostituito dal seguente:

Marescialli d'alloggio maggiori . . .	N.	1,800
Marescialli d'alloggio capi e d'alloggio	»	3,050
Brigadieri	»	4,400
Vicebrigadieri	»	3,450
Appuntati	»	5,000
Carabinieri	»	37,800
Allievi (media annuale)	»	4,500
Totale. .	N.	60.000

Il numero degli allievi carabinieri Reali potrà variare in relazione al gettito degli arruolamenti, ma non potrà mai, durante l'anno finanziario, superare complessivamente la media giornaliera di 4500 allievi.

Non vi è compreso il personale a disposizione dei Ministeri della marina, delle colonie e quello addetto a servizi estranei al Regio esercito.

Art. 2.

Il ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri Reali per i servizi di investigazione e di indagini, tecnici e di vigilanza, stabilito in conformità alle tabelle n. 53 dell'allegato II e n. 5 dell'allegato VII al R. decetro 11 novembre 1923, numero 2395, e la Scuola tecnica di polizia per l'abilitazione ai servizi del ruolo specializzato, di cui alla lettera *H* dell'articolo 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2980, cessano, a decorrere dal 1° luglio 1925, di far parte dell'arma dei carabinieri Reali e i relativi personali, non appartenenti al ruolo generale, passano alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno per la costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Art. 3.

In conseguenza della formazione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza, gli ufficiali del ruolo generale dell'arma dei carabinieri Reali, attualmente impiegati per inquadrare i militari del ruolo specializzato dell'arma stessa, ritorne-

ranno a prestare servizio nel ruolo generale di cui fanno parte. Pertanto, l'organico degli ufficiali del ruolo generale previsto dal R. decreto n. 2980, del 30 dicembre 1923, resta modificato per i gradi di capitano ed ufficiali subalterni nel modo seguente:

capitani 380;
tenenti e sottotenenti 787.

Art. 4.

Gli appartenenti all'arma dei carabinieri Reali in divisa o muniti di uno speciale segno di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i sottufficiali ed i militari di truppa, limitatamente a due per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1802 e 1° febbraio 1920, n. 128, riguardanti i premi di arruolamento, i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che, a partire dal 1° ottobre 1924, si siano vincolati o si vincoleranno alla prima rafferma triennale, hanno diritto ai premi di rafferma stabiliti nella seguente misura:

per la prima rafferma triennale, L. 3000;
per la seconda rafferma triennale, L. 2000;
per la terza rafferma triennale, L. 1000.

Art. 6.

Le disposizioni relative ai premi di rafferma, di cui all'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, continuano a rimanere in vigore per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che, alla data del 1° ottobre 1924, siano già vincolati a rafferma triennale.

A quelli però che, sempre a tale data, siano vincolati alla prima rafferma e che, al termine di essa, chiedano di vincolarsi a successive rafferme, le indennità relative alla seconda e alla terza rafferma triennale, saranno corrisposte nella misura rispettivamente di L. 3000 e di L. 2000.

Art. 7.

I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, che vengono dalle competenti autorità politiche comandati in servizio nel Regno, fuori della loro ordinaria residenza e a distanza eccedente i cinque chilometri dalla medesima, per servizi isolati o speciali, sono considerati in trasferta ed, oltre gli ordinari mezzi di viaggio ad essi spettanti, hanno diritto ad una diaria di L. 20 se marescialli, di L. 14 se brigadieri o vicebrigadieri e di L. 8 se militari di truppa.

Agli ufficiali dell'arma compete, secondo il grado, la indennità di cui agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le suddette indennità e diaria saranno ridotte ai due terzi quando non siasi reso necessario il pernottamento fuori residenza, quando i militari, pernottando fuori residenza, fruiscono di alloggio gratuito o quando sia trascorso il primo mese di missione; sono ridotte alla metà dopo il secondo mese e ad un terzo dopo il terzo mese.

L'indennità di trasferta non è cumulabile con le altre eventuali indennità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a introdurre le necessarie variazioni nei bilanci dei Ministeri della guerra e dell'interno in conseguenza delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — FEDERZONI — DE' STEFANI.

N. 159. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 383 – Costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza. — (Gabinetto). — 2 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 86, del 13 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, che detta norme per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, concernente la riforma dei corpi armati di polizia;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2980, relativo alla sistemazione organica dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, concernente l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 22 febbraio 1895, n. 70, ed il relativo regolamento, nonchè le successive disposizioni modificative;

Visto il R. decreto 15 luglio 1923, n. 2014, concernente la sistemazione dei corpi di polizia del cessato regime austro ungarico nelle Provincie annesse;

Visto il Nostro decreto 5 luglio 1923, n. 1773, concernente il passaggio alle Provincie del servizio di accasermamento ed alloggio dei carabinieri Reali;

Visto il Nostro decreto 5 agosto 1924, n. 1292, concernente il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno e per la guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le forze armate in servizio della pubblica sicurezza comprendono:

1° l'arma dei carabinieri Reali;

2° il corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

3° la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, il cui impiego è regolato dal R. decreto 5 agosto 1924, n. 1292.

Art. 2.

La forza organica del corpo degli agenti di pubblica sicurezza è quella risultante dal seguente quadro:

Ufficiali.

Grado	
6° Ispettore superiore	1
7° Ispettori di 1ª classe	5
8° Ispettori di 2ª classe	8
9° Comandanti di 1ª classe	30
10° Comandanti di 2ª classe	100
11° Comandanti di 3ª classe	

Sottufficiali ed agenti.

Marescialli di 1ª classe	400
Marescialli di 2ª e 3ª classe	700
Brigadieri	800
Vicebrigadieri	900
Guardie scelte di pubblica sicurezza	1200
Guardie di pubblica sicurezza	7600
Allievi	400
Totale	12000

Gli allievi possono essere in numero superiore ai 400, semprechè l'eccedenza sia compensata da altrettante vacanze nell'organico della forza effettiva.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, l'arma dei carabinieri Reali provvederà inoltre a fornire i nuclei permanenti di forza per esigenze straordinarie di ordine pubblico.

La forza e le sedi di detti nuclei saranno stabiliti dal Ministero dell'interno, d'accordo con quello della guerra.

Art. 4.

Il corpo degli agenti di pubblica sicurezza alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, è chiamato a tutelare la incolumità delle persone ed il rispetto della proprietà, a prevenire e reprimere i reati, raccogliendone le prove ed assicurando alla giustizia i responsabili.

E' incaricato altresì di contribuire alla tutela dell'ordine pubblico, di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, nonchè delle ordinanze delle pubbliche autorità e di prestare soccorsi in casi di pubblici e privati infortuni.

Gli ufficiali e sottufficiali del corpo sono ufficiali di polizia giudiziaria, le guardie scelte e guardie sono agenti di polizia giudiziaria.

Art. 5.

Con apposito regolamento sarà provveduto alla emanazione delle norme per il servizio d'istituto, la tenuta, l'ordinamento, l'istruzione, la disciplina, il servizio sanitario e l'amministrazione in genere del corpo.

Tale regolamento sarà emanato di concerto col Ministero delle finanze e con quello della guerra.

Art. 6.

Gli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza sono sottoposti alle disposizioni del Codice penale militare per i seguenti reati:

1° ammutinamento;

2° rivolta;

3° insubordinazione con vie di fatto;

4° diserzione qualificata;

5° rifiuto d'obbedienza;

6° vendita o alienazione di oggetti di pertinenza dello Stato.

Art. 7.

Gli agenti di pubblica sicurezza saranno reclutati fra i carabinieri ed appuntati effettivi dell'arma, che abbiano compiuto la ferma, non superata l'età di anni 28 e che ne facciano domanda. Gli agenti reclutati fra i carabinieri Reali saranno assunti col grado di guardie, quelli reclutati fra gli appuntati col grado di guardia scelta.

I carabinieri e gli appuntati, così reclutati, dovranno frequentare un corso preliminare presso la Scuola tecnica di polizia.

Continueranno ad avere vigore le rafferme che gli agenti avevano contratto nell'arma dei carabinieri Reali, donde provengono, e, per la concessione delle rafferme successive si applicheranno le norme e le condizioni in vigore per l'arma stessa.

Art. 8.

Qualora la forma di reclutamento di cui all'articolo precedente non dia il contingente necessario, la forza occorrente sarà reclutata fra gli ex carabinieri e gli altri militari in congedo, che abbiano prestato almeno un anno di servizio in zona di operazioni, oppure almeno due anni di servizio nei soppressi corpi di polizia.

Gli aspiranti dovranno essere celibi e non aver superato gli anni 28 e, se ex combattenti, l'età di anni 33.

Ove siano riconosciuti idonei verranno assegnati, come allievi, per un periodo di esperimento, ad uno speciale reparto presso la Scuola tecnica di polizia.

Qualora, dopo tale periodo di esperimento, vengano incorporati come effettivi, ai militari in congedo, di cui sopra, esclusi gli ex carabinieri, sarà corrisposto il premio di arruolamento di L. 1500 stabilito per i carabinieri Reali.

Per la concessione dei premi di rafferma agli ex carabinieri Reali, sarà tenuto conto di quelli eventualmente percepiti nell'arma, in modo che l'importo complessivo di essi non superi la somma di L. 6000.

Gli agenti di pubblica sicurezza sono esenti dalle chiamate alle armi per istruzioni e mobilitazione.

Art. 9.

La nomina degli allievi e degli agenti di pubblica sicurezza è fatta con decreto del Ministero dell'interno. La nomina dei comandanti è fatta con decreto Reale.

Art. 10.

Gli agenti di pubblica sicurezza cessano dal servizio, oltre che per provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause:

1° collocamento a riposo;

2° congedamento dal corpo su domanda dell'interessato motivata da sopraggiunte comprovate, gravi ed eccezionali circostanze;

3° riforma per inabilità fisica, regolarmente accertata;

4° licenziamento per incapacità, o inettitudine al servizio.

Art. 11.

Gli agenti di pubblica sicurezza hanno diritto al collocamento a riposo con trattamento di pensione:

a) quando abbiano compiuto 20 anni di servizio e raggiunta l'età di anni 45;

b) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarlo per infermità o per altra causa, ovvero siano licenziati d'ufficio con provvedimento che non importi la perdita del diritto a pensione.

Art. 12.

Il Ministero dell'interno ha facoltà di collocare a riposo, con provvedimento di autorità, gli agenti di pubblica sicurezza che abbiano compiuto 25 anni di servizio. In ogni caso essi non potranno essere trattenuti oltre il 35° anno di servizio.

Art. 13.

Il trattamento economico e di quiescenza degli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza, anche nei casi di diritto a pensione privilegiata, sarà regolato con le norme stabilite per i militari dell'arma dei carabinieri Reali.

Il supplemento all'indennità militare speciale, di cui godevano i militari del ruolo specializzato, giusta l'art. 176 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, viene mantenuto a favore degli agenti di pubblica sicurezza, sotto il nome di indennità supplementare speciale di pubblica sicurezza.

Art. 14.

L'ispettore superiore, gli ispettori di 1ª, di 2ª classe ed i comandanti di 1ª, 2ª e 3ª classe hanno rispettivamente il trattamento economico assegnato ai gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente dell'arma dei carabinieri Reali

Essi però non avranno diritto all'indennità cavalli e stalliere ed, in luogo delle indennità militari, percepiranno delle indennità di pubblica sicurezza in egual misura.

Art. 15.

I posti di comandanti di 3ª classe sono conferiti per una metà ai sottufficiali del corpo di grado non inferiore a brigadiere, che non abbiano oltrepassata l'età di anni 36 e che,

dopo di aver frequentato apposito corso presso la Scuola tecnica di polizia, riescano vincitori dell'esame di concorso indetto per i posti disponibili; e per l'altra metà agli ufficiali ed ex ufficiali del Regio esercito, che non abbiano oltrepassata l'età suindicata e che riescano vincitori di uno speciale esame di concorso.

Tali esami si effettueranno secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 5.

Art. 16.

Per il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali.

Gli ufficiali cessano dal servizio quando hanno raggiunto 25 anni di servizio e rispettivamente i seguenti limiti di età:

Ispettori superiore	anni	62
Ispettori di 1ª classe.	»	60
Ispettori di 2ª classe	»	56
Comandanti di 1ª, di 2ª e di 3ª classe .	»	53

Art. 17.

I sottufficiali e gli agenti del corpo di pubblica sicurezza che vengono dalle competenti autorità politiche e di pubblica sicurezza comandati in servizio nel Regno, fuori della loro ordinaria residenza ed a distanza eccedente i cinque chilometri dalla medesima, per servizi isolati o speciali, sono considerati in trasferta ed oltre ai mezzi di viaggio spettanti ai pari grado dell'arma dei carabinieri Reali, hanno diritto ad una diaria di L. 20 se marescialli, di L. 14 se brigadieri e vicebrigadieri e di L. 8 se agenti.

Agli ispettori ed ai comandanti compete, secondo il grado, la indennità di cui agli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le suddette indennità e diaria saranno ridotte ai due terzi, quando non siasi reso necessario il pernottamento fuori residenza, quando gli agenti, pernottando fuori residenza, fruiscano di alloggio gratuito o quando sia trascorso il pri-

mo mese di missione; sono ridotte alla metà dopo il secondo mese e ad un terzo dopo il terzo mese

L'indennità di trasferta non è cumulabile con le altre eventuali indennità di pubblica sicurezza.

L'ordinanza di invio in missione deve essere ratificata dal Ministero dell'interno.

Art. 18.

Gli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza in divisa o muniti di regolare segno di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; l'ispettore superiore, gli ispettori di 1ª e 2ª classe ed i comandanti senza limitazione di numero: gli agenti limitatamente a due soli ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi, uno per piattaforma.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

I comandanti, i sottufficiali ed i militari di truppa componenti l'attuale ruolo specializzato fanno passaggio di diritto nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Ai comandanti predetti vengono riconosciuti il grado e l'anzianità che avevano all'atto della soppressione della Regia guardia per la pubblica sicurezza, tenendo conto del grado di cui all'art. 2. Salvo quanto sarà stabilito nel regolamento di cui all'art. 5, nella prima attuazione del presente decreto, l'ispettore superiore sarà scelto dal Ministero tra gli attuali comandanti che avevano nel corpo della Regia guardia grado non inferiore a quello di tenente colonnello. Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di ispettore di 2ª classe e di comandante di 1ª classe, che eventualmente non potessero essere coperti mercè promozione dei comandanti di grado immediatamente inferiore attualmente in servizio, saranno assegnati ad ex ufficiali della Regia guardia, per concorso, in base a norme da emanarsi dal Ministero dell'interno. I sottufficiali ed i militari di truppa provenienti dall'attuale ruolo specializzato dei carabinieri Reali, assumeranno nel nuovo corpo grado corri-

spondente a quello che essi rivestivano nel ruolo specializzato.

Nella prima attuazione del presente decreto sarà provveduto a coprire un terzo dei posti vacanti nei gradi di comandante di 3ª classe, mediante concorso per esami, cui potranno prendere parte esclusivamente gli ex ufficiali della Regia guardia, che siano attualmente in servizio con grado di sottufficiale nel ruolo dei carabinieri Reali specializzati.

Art. 20.

I graduati attualmente in servizio nel ruolo specializzato dell'arma che risulteranno, per ciascun grado, in eccedenza all'organico indicato all'art. 2, saranno collocati nella posizione di fuori quadro e vi rimarranno fino a che saranno eventualmente promossi, oppure cesseranno dal servizio per raggiunti limiti di età o per altra causa.

Col regolamento di cui all'art. 5, saranno stabiliti i criteri per la scelta dei graduati del corpo degli agenti di pubblica sicurezza da collocarsi fuori quadro, la misura e le modalità con le quali essi potranno concorrere all'avanzamento con gli altri pari grado dello stesso corpo, nonchè i criteri per la scelta e per la eventuale eliminazione o sistemazione di coloro che non risultassero idonei a disimpegnare le funzioni del proprio grado. I posti che si renderanno liberi nell'organico di ciascun grado di sottufficiale, di cui all'art. 2, verranno ricoperti soltanto nel limite dei posti che, per qualsiasi motivo, si saranno resi vacanti fra i sottufficiali fuori quadro del grado e corpo stesso.

In corrispondenza del numero dei graduati che in ogni grado risulteranno in eccedenza in confronto all'organico, saranno lasciate altrettante vacanze, nei posti inferiori, in modo che, nè al momento della prima attuazione del presente decreto, nè posteriormente, venga ad essere superata la forza complessiva di 12,000 uomini.

Art. 21.

E' data facoltà al Ministero dell'interno di riesaminare, dell'interno, per l'accasermamento degli agenti del corpo di gli agenti di pubblica sicurezza, la posizione degli ex militi della Regia guardia per la pubblica sicurezza le cui domande

non poterono essere esaminate in tempo utile dall'apposita Commissione indicata dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680.

Art. 22.

Gli agenti dei cessati corpi di polizia dell'ex regime austro-ungarico, già parificati al personale del ruolo specializzato dei carabinieri Reali, ai sensi degli articoli 7 e 9 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 2014, sono di diritto parificati al personale del corpo degli agenti di pubblica sicurezza e formeranno un elenco distinto dall'organico del corpo stesso, ai sensi e per gli effetti del 1° e 2° comma dell'art. 9 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 440, salvo le norme particolari che saranno per essi stabilite.

Art. 23.

Col 1° luglio 1925 passeranno in consegna al Ministero dell'interno, per l'accasermamento degli agenti del Corpo di pubblica sicurezza, tutte le caserme e i locali attualmente occupati dai carabinieri Reali specializzati, nonchè quelli della Scuola tecnica di polizia, col rispettivo arredamento di pertinenza dello Stato.

Per il servizio di accasermamento e di alloggio degli agenti di pubblica sicurezza, vigeranno le norme di cui al R. decreto 5 luglio 1923, n. 1773

Il Ministero dell'interno prenderà pure in carico per il detto corpo, tutto il materiale di armamento attualmente in distribuzione ai militari del ruolo specializzato.

Art. 24.

Le imprese che abbiano assunto, mediante regolari contratti, il servizio di casermaggio dei carabinieri Reali del ruolo specializzato, continueranno a provvedere, alle medesime condizioni contrattuali e per le località dove attualmente disimpegnano il servizio, alle forniture di casermaggio occorrente agli agenti di pubblica sicurezza.

Analogamente continueranno a provvedere il casermaggio per il corpo degli agenti di pubblica sicurezza quelle imprese, già vincolate con la Regia guardia per la pubblica si-

curezza, le quali eventualmente disimpegnassero ancora il servizio provvisorio per i carabinieri Reali del ruolo specializzato e dei nuclei tratti dai soppressi battaglioni mobili, in virtù del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2737, e ciò fino a che il servizio stesso non venga sistemato a mezzo di appositi appalti o in economia.

Le imprese fornitrici del casermaggio ai carabinieri Reali del ruolo generale sono tenute a fornire il casermaggio alle stesse condizioni pattuite per i militari dell'arma, anche agli agenti di pubblica sicurezza in tutte quelle località nelle quali l'Amministrazione non vi provvede, e fino a quando non vi provvederà, mediante appositi appalti o in economia.

Art. 25.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° luglio 1925, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

N. 160. — CONCORSI E GARE. — **Campioni nazionali nelle gare militari di addestramento ippico per l'anno 1925 – Disposizioni relative alle coppe in palio nelle varie gare.** – (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 14 aprile 1925.

Tra il 2 e il 7 aprile si sono svolte in Roma (Tor di Quinto) le gare nazionali di addestramento ippico per l'anno 1925, con le modalità previste dalla circolare n. 221 *giornale militare* 1924.

Si comunicano i vincitori delle varie gare.

1. *Campionato del cavallo d'arme* (Ufficiali).

Capitano di cavalleria Valle cav. Leone, Scuola di cavalleria, su cavallo « Bocca », di origine italiana; si aggiudica il dono concesso da S. M. il Re, il premio di L. 6000 assegnato dal Ministero della guerra, il premio speciale di L. 6000 offerto dalla Società pel cavallo italiano da sella.

La coppa Caprilli, dono delle dame della Croce Rossa, viene presa in consegna dal comando della scuola di Tor di Quinto.

2. *Campionato militare per sottufficiali.*

Maresciallo maggiore Stringa Carlo, scuola di Tor di Quinto, su cavallo « Carumbo », di origine italiana; si aggiudica il premio concesso da S. M. il Re ed il premio di L. 1000 assegnato dal Ministero della guerra.

Il suddetto sottufficiale ,riuscito campione in una gara individuale di carattere nazionale, non potrà prendere parte alla gara corrispondente che avrà luogo nel 1926, a mente delle disposizioni contenute a pag. 6 del programma e regolamento per il 4° campionato nazionale militare di educazione fisica, ediz. 1922.

3. *Gare di pattuglie reggimentali.*

Pattuglia del reggimento artiglieria a cavallo costituita dal tenente Ponzani sig. Vittorio, maresciallo capo Renasto Angelo, caporale Pilla Angelo, soldati Ghirardelli Mario,

Celotto Francesco, Tazioli Giuseppe, Versari Paolo, Bertuzzi Guglielmo.

La coppa dono di S. M. il Re verrà presa in consegna dal comando del reggimento artiglieria a cavallo.

La pattuglia vincente si aggiudica una targa d'argento, i componenti la pattuglia ricevono premi in medaglie e denaro.

I premi in denaro per questa gara vennero concessi dal Ministero dell'economia nazionale.

4. *Gara dei pezzi attaccati.*

Pezzo del 21° reggimento artiglieria da campagna, costituito dal tenente Miciulli sig. Antonio, sergente Baldi Guido, caporale Garolla Marco, caporale Regoli Palmiro, appuntato Fulceri Piero, soldati Sgherri Renzo, Gallo Martino, Tombolan Ilario e Ciulli Aroldo.

La coppa, dono di S. E. il Ministro della guerra, verrà presa in consegna dal comando del 21° reggimento artiglieria da campagna.

Il pezzo vincente si aggiudica una targa d'argento, i componenti del pezzo ricevono premi in medaglie e denaro.

I vincitori delle gare nazionali militari di addestramento ippico assumono il titolo di *campioni nazionali militari* per l'anno 1925.

I sottufficiali ed i militari di truppa avranno diritto di fregiarsi dello speciale *distintivo* ricamato in filo metallico (a seconda dell'arma), da portarsi sul braccio destro, in conformità delle prescrizioni contenute a pagina 31 del programma e regolamento per il 4° campionato nazionale militare di educazione fisica, diramato da questo Ministero nel 1922.

Disposizioni per le coppe messe in palio nelle gare militari di addestramento ippico.

Le coppe messe in palio nelle gare nazionali militari di addestramento ippico sono le seguenti:

a) Campionato del cavallo d'arme: Prima coppa Caprilli, dono delle dame della Croce Rossa Italiana.

b) Gara di pattuglie reggimentali: Coppa, dono di S. M. il Re.

c) Gara per pezzi attaccati: Coppa, dono di S. E. il Ministro della guerra.

Esse sono trasmissibili di anno in anno; restano in consegna temporanea al comando o corpo a cui appartengono l'ufficiale, la pattuglia od il pezzo vincitori delle varie gare. Dovranno essere riconsegnate a cura di detto comando o corpo, quindici giorni prima dell'inizio delle gare dell'annata successiva, all'ente organizzatore dei nuovi compionati.

Ciascuna delle tre coppe sarà aggiudicata definitivamente al comando o corpo i cui elementi abbiano vinto le gare per tre volte in un quinquennio (circolare ministeriale in data 22 maggio 1924, n. 323, *giornale militare*) tuttavia se la coppa Caprilli viene vinta per tre volte dallo stesso ufficiale, senza limiti di tempo, diventa proprietà dell'ufficiale stesso.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 161. — CONCORSI E GARE. — **Gara di campionato militare « La Marmora » riservata ai bersaglieri.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 16 aprile 1925.

1. Nella ricorrenza dell'anniversario della formazione del corpo dei berrsaglieri, avrà luogo in Firenze il campionato di squadre « La Marmora » istituito ante guerra e riservato alle rappresentanze dei reggimenti bersaglieri.

In tale competizione, che si svolgerà nei giorni 16, 17 e 18 giugno c. a., saranno disputati i premi trasmissibili, indicati nello specchio di cui al n. 5, i quali saranno definitivamente aggiudicati al corpo che li vincerà per tre volte anche non consecutive.

Il 1° premio è attualmente detenuto dal 9° reggimento bersaglieri; il 2° premio, dal 4° regg. bersaglieri.

2. Ogni reggimento dovrà partecipare alle gare con una squadra composta di:

1 ufficiale inferiore;
1 sottufficiale o graduato di truppa;
7 bersaglieri.

3. Il campionato comprenderà le seguenti prove:

a) gara di pattuglie: marcia ricognizione con scopo tattico; si svolgerà su percorso misto, strada e terreno vario, della lunghezza complessiva di circa km. 40;

b) tiro di squadra col fucile: a 300 metri contro 8 sagome;

c) percorso di guerra: come da regolamento per il 4° campionato nazionale militare di educazione fisica (edizione 1922);

d) salita alla fune: classifica globale per l'intera squadra;

e) salti in lungo ed in alto: classifica globale per l'intera squadra.

4. La direzione del campionato, la preparazione di esso e tutto quanto concerne il suo svolgimento sarà di competenza dell'Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri, che provvederà ad emanare le conseguenti norme esecutive.

5. Ai vincitori della gara saranno assegnati i seguenti premi:

Alla squadra classificata	Premio trasmissibile	Premio al Corpo	Premio individuale a ciascun componente la squadra
1ª	Statue di *A. La Marmora*, dono della presidenza del museo storico dei bersaglieri	Medaglia di argento grande	Medaglia di argento piccola
2ª	Coppa di argento e bronzo, dono del generale a disposizione per i bersaglieri	Medaglia di argento media	Medaglia di argento piccola
3ª	—	Medaglia di bronzo grande	Medaglia di bronzo piccola

Inoltre, i militari di truppa, componenti la squadra 1ª classificata, avranno il titolo di campione della gara bersa-

glieri per l'anno 1925, con diritto a fregiarsi del distintivo di cui a pagina 31 del regolamento pel 4° campionato nazionale militare di aducazione fisica, edizione 1922.

6. I partecipanti alle gare dovranno giungere a Firenze entro il 12 giugno; il personale di truppa passerà aggregato all'8° reggimento bersaglieri per tutta la durata del campionato. Agli ufficiali sarà corrisposta l'indennità di missione, e rimborsato il viaggio a tariffa militare.

7. Per quanto ha tratto alla costituzione delle giurie, ai reclami, e in genere a tutte le norme di carattere generale, valgono, in quanto sono applicabili, le disposizioni contenute nel programma e regolamento delle gare pel 4° campionato nazionale militare di educazione fisica, edizione 1922.

8. A gare ultimate, l'Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri invierà allo Stato Maggiore Centrale, Ufficio addestramento, una relazione in merito, e le eventuali proposte per l'organizzazione dei futuri campionati annuali riservati ai bersaglieri.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 162. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Comunicazioni da farsi nei casi di notificazione ad enti dipendenti di atti di pignoramento, sequestro, cessione e di altri atti d'impedimento.** — (Ragioneria centrale). — 16 aprile 1925.

Si rammenta a tutti gli enti dipendenti che, in applicazione dell'art. 69 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riflettente la contabilità generale dello Stato e degli articoli 498 e 505 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, tutti gli atti impeditivi dei pagamenti (pignoramenti, sequestri, opposizioni, sentenze) e relative revoche che siano loro notificati e che riguardino somme il cui pagamento viene fatto tanto con mandati diretti, quanto coi fondi delle anticipazioni, debbono essere subito trasmessi al Ministero della guerra (Ragioneria Cen-

trale - Div. 2ª, Sez. 3ª), fermo restando l'obbligo di renderne edotta l'Avvocatura erariale nei casi contemplati dall'ultima alinea dell'articolo 498 sopraindicato.

Uguale trasmissione deve farsi degli atti di cessione, delegazioni di crediti e di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli, ma soltanto nel caso che si riferiscano a somme il cui pagamento viene fatto con mandati diretti, perchè nel caso invece che il pagamento venga fatto coi fondi delle anticipazioni somministrate dagli uffici di contabilità e revisione dei comandi di corpo d'armata basta soltanto darne sommaria notizia alla ragioneria centrale di cui sopra, indicando gli estremi e le caratteristiche dell'atto. La circolare 299 del *giornale militare* 1922 è abrogata.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 163. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasmissione al Ministero delle finanze – Direzione generale pensioni di guerra – delle originali domande di pensione – Comunicazioni di dati da parte dei distretti militari al Ministero della guerra.** — (Gabinetto). — 16 aprile 1925.

Il Ministero delle finanze, nell'applicare l'art. 67 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che fissa al 31 dicembre 1923 il termine utile per la presentazione delle domande di pensione di guerra, deve avere la certezza, caso per caso, che l'istanza sia stata presentata nel termine anzidetto per poterne stabilire la tempestività, o meno, ai sensi di legge. In relazione a ciò si pregano tutti i corpi militari, e specialmente i comandi di distretto, di allegare sempre alle pratiche di pensione, dagli stessi istruite e che giornalmente inviano alla direzione generale delle pensioni di guerra, le originali istanze a suo tempo ricevute dagli interessati, con l'indicazione su ciascuna di esse della data di presentazione.

Qualora l'istruttoria sia stata iniziata in seguito a richiesta verbale del militare, ovvero d'ufficio, occorre unire alla pratica una dichiarazione dalla quale risulti la data di detto inizio.

Mentre si raccomanda ai distretti militari di far luogo con la maggiore premura possibile all'espletamento delle

pratiche di pensione in genere, conforme le richieste della direzione generale predetta, si prega di inviare periodicamente a questo Ministero della guerra (Gabinetto - Segreteria militare) *entro il giorno* 5 *di ogni mese* ed a partire dal prossimo maggio, uno specchio conforme al seguente modello:

Situazione al 1° ..... delle pratiche per pensioni di guerra ad invalidi ed a famiglie di morti per la guerra

a) pratiche di pensione di guerra giacenti al 1° del mese precedente . . . . . N. . . . .
(delle quali n. . . . . iniziate in base alla circolare 325 *giornale militare* 1922)

b) nuove pratiche iniziate nel mese . . . . . N. . . . .

c) pratiche evase nel mese . . . . . N. . . . .
(delle quali n. . . . . già iniziate in base alla circolare n. 325 suindicata).

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 164. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all' « Addestramento della fanteria al combattimento » Vol. II - Ediz. 1921.** — (Stato Maggiore Centrale). — 16 aprile 1925.

Saranno quanto prima pubblicate le aggiunte e varianti all' « Addestramento della fanteria al combattimento » - volume II - Ediz. 1921.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente:

S. E. Primo aiutante di campo di S. M. il Re . .	Copie n.	5
Governatore di S. A. R. il Principe Ereditario . . .	»	2
Ministero della marina (Ufficio capo di Stato Maggiore)	»	3
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	»	14
Uffici dei generali designati pel comando di un'armata	»	3

Comando generale dell'Arma dei CC. RR. per uso proprio e dei riparti dipendenti	copie n.	500
Comando generale della R. Guardia di finanza	»	10
Comando generale della R. Aeronautica	»	10
Comando di corpo d'armata	»	5
Comando di divisione territoriale	»	5
Comando d'artiglieria di corpo d'armata	»	2
Comando del genio di corpo d'armata	»	2
Direzioni artiglieria e genio di corpo d'armata	»	1
Ministero della guerra (Gabinetto del ministro)	»	5
Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale)	»	50
Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali)	»	1
Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria)	»	1
Ministero della guerra (Direz. centrale sanità militare)	»	1
Ministero della guerra (Direz. generale servizi logistici)	»	1
Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi)	»	1
Ministero della guerra (Direz. generale leva e truppa)	»	1
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria)	»	2
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria)	»	2
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio)	»	2
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri)	»	3
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	»	3
Ministero della guerra (Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria)	»	1
Ministero della guerra (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare, scuole militari)	»	2
Addetti e missioni militari all'estero (complessivamente)	»	30

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	copie n.	2
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	»	5
Comandi di battaglione granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	»	4
Comandi di compagnia granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	»	4

Arma di cavalleria, artiglieria e genio.

Comandi di brigata di cavalleria	copie n.	1
Comandi di reggimento di cavalleria, artiglieria e genio	»	1
Comandi di gruppo di squadroni	»	1
Comandi di gruppo di artiglieria	»	1
Comandi di battaglione genio	»	1
Comandi di squadrone	»	1
Comandi di batteria	»	1
Comandi di compagnia genio	»	1

Carri armati.

Comando di reparto	copie n.	4
Comando di gruppo	»	4
Comando di nucleo	»	4

Scuole militari.

Comando della scuola di guerra	copie n.	10
Comando delle scuole centrali per uso proprio e delle scuole dipendenti	»	30
Comando dell'accademia militare di fanteria e cavalleria	»	20
Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	»	10
Comando della scuola di applicazione di fanteria	»	20
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	»	2
Comando della scuola di artiglieria controaerei	»	2
Comando della scuola di sanità militare	»	1
Comando di scuola allievi ufficiali	»	5
Comando di collegio militare	»	5

Distretti, trasporti, sanità, sussistenza.

Comandi di distretto	copie n.	5
Comandi di raggruppamento trasporti	»	2
Comandi compagnia sanità	»	2
Comandi compagnia sussistenza	»	1

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena . . .	copie n. 2
Comandi di compagnia di disciplina	» 5
Comandi di reclusorio militare	» 2
Comandi di carcere militare	» 2

Truppe coloniali.

Ministero colonie (Ufficio militare) per comandi e truppe delle colonie . . . . . copie n. 200

L'Economato di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) curerà anche la vendita della pubblicazione di cui sopra agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ogni esemplare sarà fissato con apposita circolare.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 165. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio operazioni). — 16 aprile 1925.

L'Istituto geografico militare ha pubblicato e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Carta topografica d'Italia alla scala 1:100.000 edizione policroma a tratteggio:

F° 8 (Bormio);
» 41 (Gran Paradiso);
» 42 (Ivrea);
» 54 (Oulx);
» (Pinerolo);
» 91 (Boves).

Prezzo di ogni foglio L. 3.50.

I prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito) ed aumentati di L. 1.00 per le spese imballaggio.

Le richieste debbono essere rivolte all'ufficio smercio dell'Istituto geografico militare in Firenze.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 166. — SOTTUFFICIALI — **Riammissioni in servizio di sottufficiali in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 aprile 1925.

Questo Ministero ha dovuto rilevare come taluni corpi nel riammettere in servizio dei sottufficiali non tengano conto della esplicita disposizione contenuta nel settimo capoverso del n. 20 della circolare 700 *giornale militare* 1919, la quale prescrive di accertare che i sottufficiali da riammettere non siano ammogliati o vedovi con prole.

Richiamasi pertanto su tale disposizione l'attenzione dei comandi dei corpi, ricordando che la riammissione di sottufficiali ammogliati o vedovi con prole può essere consentita, in via affatto eccezionale e coll'autorizzazione di questo Ministero, soltanto nel caso, previsto dalla circolare 251 del *giornale militare* 1922, che trattisi di sottufficiali specialisti.

Per evitare ad ogni modo che si verifichino al riguardo degli inconvenienti, questo Ministero determina che da ora innanzi alla domanda di riammissione in servizio sia sempre allegato un certificato di stato libero rilasciato in data recente dalla competente autorità municipale.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

AVVISO

L'intervento della Grecia nella guerra mondiale e l'opera della diplomazia alleata.

Saggio storico del Colonnello Mario CARACCIOLO con prefazione del Senatore Enrico CORRADINI.

Prezzo L. 20. - In vendita presso la « Rivista d'artiglieria e genio », via degli Astalli, 15, Roma.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(6522) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª **1925** 11 Aprile

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 156 – 31 marzo 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 363, recante provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato . . . . *Pag.* 653

Circolare N. 156. - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 363, recante provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.** (Direzione generale servizi amministrativi – Divisione personale del Ministero - Direzione generale artiglieria e automobilismo - Servizio del genio). — 31 marzo 1925. - (*Gazzetta ufficiale* n. 82, dell'8 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni (1);

Veduto il testo unico di legge sul trattamento economico e giuridico dei salariati dello Stato approvato con Regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2114;

(1) Circolare 706 *giornale militare* 1923.

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il supplemento di servizio attivo del personale fuori quadro e di quello appartenente ai gruppi *A*, *B* e *C*, dell'ordinamento gerarchico, di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è aumentato, per i singoli gradi, delle somme di seguito indicate:

Grado	1°	L. 9,000
»	2°	» 8,000
»	3°	» 7,500
»	4°	» 7,000
»	5°	» 5,500
»	6°	» 4,000
»	7°	» 3,000
»	8°	» 2,500
»	9°	» 2,000
»	10°	» 1,500
»	11°	» 1,200
»	12°	» 1,000
»	13°	» 900

Per il personale subalterno nonchè per i sottufficiali e i graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, provvisti di stipendio, il supplemento di servizio attivo è aumentato in ragione del dieci per cento dell'importo complessivo dello stipendio e del supplemento medesimo.

Sono altresì aumentate, nella stessa misura del dieci per cento:

1° le paghe giornaliere:

a) dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, dei Reali carabinieri, della

Regia guardia di finanza, delle Regie Capitanerie di porto e dei graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, non considerati al secondo comma del presente articolo;

b) degli appuntati dell'arma dei Reali carabinieri e del corpo della Regia guardia di finanza, dei carabinieri e delle guardie di finanza, nonchè delle guardie scelte e delle guardie del corpo degli agenti di custodia delle carceri;

2° le retribuzioni mensili degli incaricati stabili e le paghe giornaliere degli operai permanenti;

3° gli assegni complessivi del personale straordinario, avventizio, diurnista e assimilato, non operaio, detratta in ogni caso una quota pari alla indennità spettante, secondo il Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, al personale non avente persone a carico;

4° le retribuzioni orarie per lezioni od esami, spettanti ai professori supplenti ed incaricati delle Regie scuole medie e degli altri istituti d'istruzione, dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.

Gli aumenti di cui al primo comma del presente articolo sono estesi, in misura ridotta a tre quarti, agli ufficiali delle categorie in congedo di cui al primo comma dell'art. 158 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Gli aumenti concessi alla prima applicazione del presente decreto, nel grado ricoperto alla entrata in vigore del decreto medesimo, non sono calcolati ai fini del riassorbimento degli assegni personali.

Gli aumenti conferiti ai sensi del terzo comma del presente articolo, sulle paghe e retribuzioni indicate ai numeri 1 e 2 del comma stesso, non sono computabili ai fini di pensione.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche al personale appartenente ad istituzioni mantenute col concorso dello Stato e di Enti locali, compreso nell'allegato VIII al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

La maggiore spesa occorrente per l'applicazione del presente articolo è ripartita tra i vari Enti in proporzione del contributo da essi corrisposto.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE

a) *Disposizioni comuni a tutti i personali*:

Il Ministero delle finanze ha dato le seguenti norme:

Poichè gli aumenti sono, dal provvedimento legislativo, così tassativamente determinati, nessun altro atto occorre per rendere esecutive le relative variazioni. Perciò gli uffici ordinatori dei pagamenti provvederanno senz'altro a tali variazioni, comprendendo gli aumenti nei titoli di pagamento *del mese in corso*.

Gli aumenti saranno per ciascun titolare indicati separatamente dal supplemento attuale, nel loro importo lordo annuo, affinchè rimanga facilitata la revisione da parte de-

gli organi di riscontro. E si fa viva raccomandazione di ottemperare, con la maggiore diligenza e premura, a quanto sopra, in modo che resti evitato qualsiasi ritardo nella corresponsione dei miglioramenti concessi col decreto su riportato.

Gli aumenti di cui trattasi non assorbono l'assegno personale eventualmente attribuito, ai sensi dell'art. 190 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, poichè tale assorbimento ha luogo soltanto (ai sensi del citato articolo) nei casi di promozione di grado o di maturazione di periodi di anzianità nei singoli gradi, salve, s'intende, le diminuzioni di cui all'art. 114 della circolare 202-1924.

b) *Disposizioni pei militari*:

1° L'aumento di cui all'art. 1, primo comma, del su riportato decreto, riguarda gli ufficiali; quello del secondo comma i marescialli; quello del terzo comma, n. 1, lettera *a*), gli altri sottufficiali; e quello dello stesso n. 1, lettera *b*), gli appuntati dei carabinieri Reali e i carabinieri.

2° L'aumento per i marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti, stabilito dal citato secondo comma dell'art. 1 del decreto, è formato — come in esso è detto — dal 10 % sull'ammontare lordo dello stipendio e dal 10 % dell'attuale supplemento del servizio attivo. Per esemplificare, un maresciallo maggiore — che è provvisto dello stipendio di L. 7400 e del supplemento di servizio attivo di L. 600 — ha un aumento (del supplemento di servizio attivo) di L. 800: cioè L. 740 quale 10 % sullo stipendio, più L. 60 quale 10 % sull'attuale supplemento di servizio attivo.

3° Per tutti indistintamente (ufficiali, marescialli, sergenti maggiori, sergenti, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati dei carabinieri reali e carabinieri) l'aumento concesso deve essere conteggiato nello stesso foglio dello stipendio e della paga, ma in modo affatto separato e distinto.

c) *Per gli avventizi ed operai*:

1° Come è detto al n. 2 dell'art. 1, l'aumento del 10 % sulla paga ad economia spetta soltanto agli operai permanenti (a matricola) e quindi non è dovuto nè agli operai temporanei, nè agli operai giornalieri.

2° L'aumento del 10 % sugli assegni complessivi spetta agli straordinari assunti con contratto approvato con decreto registrato alla Corte dei conti ed agli avventizi giornalieri (non operai) assunti con provvedimento interno.

Nel computo di tali retribuzioni deve togliersi, tanto per gli straordinari a contratto, che per gli avventizi giornalieri la somma annua di L. 1200.

3° L'aumento del 10 % sulle paghe deve per tutti risultare distinto sui fogli paga, compresi quelli dei cottimisti, pei quali però la indicazione deve essere limitata all'aumento, che sarebbe spettato se avessero lavorato ad economia.

Nel conteggio del cottimo si deve tenere conto della paga ad economia, aumentata del 10 %.

4° Sugli stati di servizio degli operai permanenti (a matricola) deve essere apposta la seguente variazione:

« Ammesso all'aumento del 10 % sulla paga di L. ..... (R. decreto in data 31 marzo 1925, n. 363).

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(6463) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — **1925** — 25 Aprile

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine

SOMMARIO

N. 167 22 gennaio 1925. DISPOSIZIONI VARIE.
R. decreto n. 274, col quale il capitale della « Fondazione Lamberti », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 2 marzo 1916 n. 306, e destinata a favore del 6º reggimento alpini, è stato aumentato da lire millecinquecento a lire duemilaseicento nominali . . . . . *Pag.* 691

» 168 – 5 aprile 1925. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 423 Maggiori assegnazioni per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . . » 692

» 169 – 5 aprile 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 424 Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . » 694

LIBRERIA DELLO STATO

N. 170 - 5 aprile 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 425 - Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni . . . . . *Pag.* 696

» 171 - 21 aprile 1925. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. Decreto ministeriale che stabilisce le sedi di alcuni stabilimenti di sanità . . . . . » 697

» 172 - 18 aprile 1925. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione di sale presidiarie di scherma . . . . . » 698

» 173 - 20 aprile 1925. — TIRO A SEGNO NAZIONALE — TRASPORTI. Viaggi dei direttori, vice-direttori e commissari di tiro compiuti d'ordine dell'autorità militare . . . . . » 702

» 174 - 23 aprile 1925. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MATRICOLA. — Circa custodia e compilazione di stati matricolari degli impiegati civili 702

» 175 - 23 aprile 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . » 703

» 176 - 23 aprile 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili - Anno 1925 . . . . . » 707

» 177 - 23 aprile 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per l'addestramento individuale . . . . . » 712

Circolare N. 167. — DISPOSIZIONI VARIE. **R. decreto n. 274, col quale il capitale della « Fondazione Lamberti », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 2 marzo 1916 n. 306, e destinata a favore del 6° reggimento alpini, è stato aumentato da lire millecinquecento a lire duemilaseicento nominali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 gennaio 1925. - (*Gazzetta ufficiale* n. 69, del 24 marzo 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 306, con cui fu costituita in ente morale la donazione di lire 1500 nominali, in titoli di rendita consolidata 3.50 %, fatta a favore del 6° reggimento alpini dal tenente generale nella riserva cav. Mario Lamberti nob. di Colle, affinchè la rendita annuale venisse assegnata quale pensione vitalizia, a colui od a coloro, fra i caporali o soldati del reggimento medesimo, che maggiormente si fossero distinti nella campagna di guerra 1915-1918, o in altre successive campagne di carattere nazionale;

Visto il testamento olografo in data 18 febbraio 1924, con cui il prefato ufficiale generale, deceduto a Firenze il 28 febbraio 1924, ebbe a disporre di un legato di lire mille in numerario — pari a lire millecento nominali in titoli di rendita 3.50 %, — per integrare il capitale della donazione di lire 1500, già da lui fatta, ed eretta in ente morale col succitato decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 306;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale della « Fondazione Lamberti », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 306, e

destinata favore del 6° reggimento alpini, viene aumentato da lire millecinquecento a lire duemilaseicento nominali.

Art. 2.

Rimane in vigore lo statuto organico della detta fondazione, composta di 12 articoli e di una disposizione transitoria già approvato col succitato decreto luogotenenziale 2 marzo 1916, n. 306, cui s'intendono apportate negli articoli 1 e 2 le modificazioni relative all'aumento del capitale costitutivo della fondazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DI GIORGIO.

N. 168. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 423 – Maggiori assegnazioni per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.** — (Ragioneria centrale). — 5 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 20 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1924-25 è aumentato delle somme per ciascuno di essi indicato:

Cap. n. 3. — Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	L.	80,000
Cap. n. 28. — Istituto geografico militare, ecc.	»	40,000
Cap. n. 30. — Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare, ecc.	»	2,000
Cap. n. 31. — Corredo alle truppe, ecc. .	»	110,000
Cap. n. 32. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	40,000
Cap. n. 34. — Casermaggio e combustibili, ecc.	»	40,000
Cap. n. 36. — Servizi di rimonta, ecc. .	»	15,000
Cap. n. 37. — Allestimento, manutenzione, ecc.	»	2,370,000
Cap. n. 38. — Spese per manutenzione, ecc.	»	160,000
Cap. n. 39. — Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	110,000
Cap. n. 40. — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione di autoveicoli, ecc.	»	33,000
In totale . . .	L.	3,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 169. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 424 - Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.** - (Ragioneria centrale). — 5 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 20 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Sentito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 9. — Sussidi ad ex militari, ecc.	L.	50,000
Cap. n. 11. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	100,000
Cap. n. 37. — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 41 (modificata la denominazione). — Servizio chimico militare; spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra; assegni a personali tecnici destinati al servizio chimico militare.		
Cap. n. 51. — Tiro a segno nazionale, ecc.	»	400,000

Cap. n. 61 (modificata la denominazione). — Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale per la parte a carico dello Stato; rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e della Scuola tecnica di polizia, indennità di manutenzione biciclette ai carabinieri del ruolo specializzato.		
Totale degli aumenti	L.	3,550,000

In diminuzione:

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in attività di servizio	L.	50,000
Cap. n. 27. — Spese di funzionamento delle scuole, ecc.	»	200,000
Cap. n. 63. — Fondo a disposizione, ecc. .	»	300,000
Totale delle diminuzioni	L.	550,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 170. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 425 – Autorizzazione di spesa per la sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni.** — (Ragioneria centrale). — 5 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 20 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 88,000,000 per spese relative alla sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni.

Detta somma viene iscritta per L. 5,000,000 al capitolo di nuova istituzione n. 69-*bis*: « Provviste di generi e materiali, lavorazioni, acquisti di immobili, spese varie per la costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'Amministrazione militare » della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25, e per le residuali L. 83,000,000 sarà stanziata negli esercizi dal 1925-26 al 1928-29, secondo il seguente riparto:

Esercizio finanziario	1925-26	. .	L. 15,000,000
»	» 1926-27	. . .	» 30,000,000
»	» 1927-28	. . .	» 25,000,000
»	» 1928-29	. . .	» 13,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 171. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che stabilisce le sedi di alcuni stabilimenti di sanità.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 21 aprile 1925.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari della guerra;

Visto l'art. 1 del R. decreto n. 182 in data 25 gennaio 1923, che fissa il numero degli ospedali militari ed infermerie presidiarie;

Visto l'art. 2 del sopracitato decreto, che stabilisce che la dislocazione degli stabilimenti sanitari verrà stabilita con decreto Ministeriale in relazione alle esigenze del servizio;

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale 15 febbraio 1923, che stabilisce le sedi delle direzioni di sanità e degli stabilimenti sanitari;

Decreta:

Art. 1.

L'infermeria presidiaria di Lecce è soppressa sotto la data del 1° maggio 1925.

Art. 2.

Sotto la data del 1° maggio 1925 è istituita l'infermeria presidiaria di Rodi.

Roma, addì 21 aprile 1925.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 172. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Istituzione di sale presidiarie di scherma.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 18 aprile 1925.

Per impartire l'istruzione schermistica nel R. Esercito sotto la data del 1° maggio corrente anno, sono istituite le seguenti sale presidiarie di scherma a ciascuna delle quali sono assegnati complessivamente sottotenenti maestri di scherma o maestri d'arme come dallo specchio annesso.

Nei presidi ove già esistono sale di scherma presso le varie Scuole militari (escluse quelle per allievi ufficiali di complemento o allievi sottufficiali) queste sono conservate in più di quelle presidiarie.

I competenti uffici del Ministero daranno le conseguenti disposizioni esecutive.

Ripartizione numerica dei sottotenenti maestri di scherma o dei maestri d'arme nelle sale presidiarie di scherma

Corpo d'armata di Torino.

3 Sale presidiarie	di Torino	Numero dei maestri	5
Sala presidiaria	di Venaria R.	Id.	1
Id.	di Alessandria	Id.	2
Id.	di Asti	Id.	1
Id.	di Casale	Id.	1
Id.	di Tortona	Id.	1
Id.	di Novi Ligure	Id.	1
Id.	di Acqui	Id.	1
Id.	di Cuneo	Id.	2
Id.	di Mondovì	Id.	1
Id.	di Alba	Id.	1
Id.	di Fossano	Id.	1
Totale Sale presidiarie	14	Totale dei maestri	18

Corpo d'armata di Milano.

3 Sale presidiarie	di Milano	Numero dei maestri	5
Sala presidiaria	di Como	Id.	1
Id.	di Pavia	Id.	1
Id.	di Vigevano	Id.	1
Id.	di Novara	Id.	2
Id.	di Ivrea	Id.	1
Id.	di Vercelli	Id.	1
Id.	di Brescia	Id.	1
Id.	di Bergamo	Id.	1
Totale Sale presidiarie 11		Totale dei maestri	14

Corpo d'armata di Verona.

2 Sale presidiarie	di Verona	Numero dei maestri	4
Sala presidiaria	di Cremona	Id.	1
Id.	di Mantova	Id.	1
Id.	di Padova	Id.	2
Id.	di Vicenza	Id.	1
Id.	di Trento	Id.	2
Id.	di Rovereto	Id.	1
Id.	di Bolzano	Id.	1
Id.	di Bressanone	Id.	1
Id.	di Merano	Id.	1
Totale Sale presidiarie 11		Totale dei maestri	15

Corpo d'armata di Bologna.

2 Sale presidiarie	di Bologna	Numero dei maestri	4
Sala presidiaria	di Ferrara	Id.	1
Id.	di Venezia	Id.	2
Id.	di Modena	Id.	1
Id.	di Ravenna	Id.	1
Id.	di Rimini	Id.	1
Id.	di Treviso	Id.	2
Id.	di Conegliano	Id.	1
Id.	di Tolmezzo	Id.	1
Id.	di Belluno	Id.	1
Id.	di Pordenone	Id.	1
Totale Sale presidiarie 12		Totale dei maestri	16

Corpo d'armata di Trieste.

2 Sale presidiarie	di Trieste	Numero dei maestri	3
Sala presidiaria	di Capo d'Istria	Id.	1
Id.	di Gradisca	Id.	1
Id.	di Gorizia	Id.	2
Id.	di Palmanova	Id.	1
Id.	di Udine	Id.	2
Id.	di Pola	Id.	2
Id.	di Fiume	Id.	1
Totale Sale presidiarie 9		Totale dei maestri	13

Corpo d'armata di Firenze.

2 Sale presidiarie	di Firenze	Numero dei maestri	3
Sala presidiaria	di Pistoia	Id.	1
Id.	di Genova	Id.	2
Id.	di Imperia	Id.	1
Id.	di S. Remo	Id.	1
Id.	di Savona	Id.	1
Id.	di Spezia	Id.	1
Id.	di Piacenza	Id.	2
Id.	di Parma	Id.	1
Id.	di Reggio Emilia	Id.	1
Totale Sale presidiarie 11		Totale dei maestri	14

Corpo d'armata di Roma.

3 Sale presidiarie	di Roma	Numero dei maestri	6
Sala presidiaria	di Viterbo	Id.	1
Id.	di Perugia	Id.	1
Id.	di Arezzo	Id.	1
Id.	di Terni	Id.	1
Id.	di Foligno	Id.	1
Id.	di Spoleto	Id.	1
Id.	di Livorno	Id.	2
Id.	di Pisa	Id.	1
Id.	di Siena	Id.	1
Id.	di Cagliari	Id.	1
Id.	di Sassari	Id.	1
Totale Sale presidiarie 14		Totale dei maestri	18

Corpo d'armata di Napoli.

3 Sale presidiarie	di Napoli	Numero dei maestri	5
Sala presidiaria	di Caserta	Id.	1
Id.	di Gaeta	Id.	1
Id.	di Capua	Id.	1
Id.	di Nola	Id.	1
Id.	di Santa Maria C. V.	Id.	1
Id.	di Salerno	Id.	1
Id.	di Nocera	Id.	1
Id.	di Potenza	Id.	1
Id.	di Catanzaro	Id.	1
Id.	di Reggio Calabria	Id.	1
Totale Sale presidiarie 13		Totale dei maestri	15

Corpo d'armata di Bari.

Sala presidiaria	di Bari	Numero dei maestri	2
Id.	di Taranto	Id.	1
Id.	di Lecce	Id.	1
Id.	di Trani	Id.	1
Id.	di Rodi	Id.	1
Id.	di Foggia	Id.	1
Id.	di Chieti	Id.	1
Id.	di Aquila	Id.	1
Id.	di Campobasso	Id.	1
Id.	di Ancona	Id.	1
Id.	di Fano	Id.	1
Id.	di Senigallia	Id.	1
Id.	di Ascoli Piceno	Id.	1
Id.	di Pesaro	Id.	1
Id.	di Zara	Id.	1
Totale Sale presidiarie 15		Totale dei maestri	16

Corpo d'armata di Palermo.

2 Sale presidiarie	di Palermo	Numero dei maestri	4
Sala presidiaria	di Trapani	Id.	1
Id.	di Girgenti	Id.	1
Id.	di Messina	Id.	2
Id.	di Catania	Id.	1
Id	di Caltanissetta	Id.	1
Id.	di Siracusa	Id.	1
Totale Sale presidiarie 8		Totale dei maestri	11

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 173. — TIRO A SEGNO NAZIONALE — TRASPORTI. — **Viaggi dei direttori, vice-direttori e commissari di tiro compiuti d'ordine dell'autorità militare.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 20 aprile 1925.

Il Ministero avverte che ai direttori, vice-direttori e commissari di tiro delle società di tiro a segno nazionale, i quali rivestano il grado di ufficiale delle categorie in congedo e debbano recarsi fuori della abituale residenza per il disimpegno delle mansioni inerenti alla loro carica o delle funzioni di istruttori dei corsi premilitari, sono applicabili le disposizioni di cui al n. 36 del fascicolo 18 della raccolta delle disposizioni permanenti in vigore per il Regio esercito, che consentono il viaggio a tariffa militare, quante volte essi siano dalla competente autorità militare autorizzati ad effettuare i viaggi e muovano quindi *d'ordine* dell'autorità stessa.

Sono competenti a concedere le autorizzazioni i comandi di divisione, i quali cureranno che queste siano accordate solo nei casi di reale, riconosciuta necessità e vigileranno che non succedano abusi.

S'intende che, per godere della concessione, occorre che gli interessati viaggino in uniforme, muniti del certificato di viaggio o di altro documento che comprovi *l'ordine* suddetto e della richiesta mod. *B* da rilasciarsi *di volta in volta* dai comandi anzidetti.

Nessuna indennità a carico dell'amministrazione militare è dovuta per i viaggi che vengono compiuti per i motivi di cui è cenno nella presente circolare.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 174. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MATRICOLA. — **Circa custodia e compilazione di stati matricolari degli impiegati civili.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 23 aprile 1925.

A chiarimento del 2° comma della circolare n. 598 del *giornale militare* 1924, si fa noto che, ferma restando la disposizione circa la compilazione dei due esemplari dello stato matricolare degli impiegati civili da parte dell'ufficio presso

il quale l'impiegato presta servizio, la conservazione di uno degli originali dello stato matricolare e le relativa tenuta al corrente delle variazioni matricolari, spetta all'ufficio matricola dell'ente al quale gli impiegati sono in forza matricolare.

Siccome poi per il 3° comma della su citata circolare, il nuovo stato matricolare sostituisce, a tutti gli effetti, il mod. 53, si fa noto che, nella colonna « Annotazioni » di fianco a quella « Onorificenze » vanno annotate le infermità contratte in servizio dagli impiegati; le campagne di guerra ad essi concesse in dipendenza di servizi civili prestati (debitamente approvate da questo Ministero), ed, infine, tutte quelle variazioni che non trovano posto nelle apposite colonne.

Per le qualifiche complessive annuali, occorre che siano riportate nell'apposito specchio, quelle riferentisi dal 1911 al 1924 incluso.

Data poi la natura riservata del documento, si prescrive che gli stati matricolari siano custoditi e tenuti al corrente dall'ufficiale di matricola.

Nei casi di rilascio di copie di stati matricolari per uso di pensione o di altro motivo, dovranno omettersi le note di qualifica e quanto riguarda la parte disciplinare; salvo il caso in cui venisse esplicitamente richiesta copia integrale dello stato matricolare.

Infine, per quanto riguarda la richiesta degli stampati, le amministrazioni dovranno rivolgersi ai rispettivi comandi di corpo d'armata, com'è detto nel 2° comma della ripetuta circolare 598, i quali qualora ne fossero sprovvisti, potranno farne richiesta a questo Ministero.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 175. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 23 aprile 1925.

Per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei

provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, si ritiene opportuno comunicare che con decreto Ministeriale 4 aprile 1925 sono stati autorizzati a firmare « Per il Ministro »: oltre S. E. CLERICI gr. uff. Ambrogio sottosegretario di Stato per gli affari della guerra, i seguenti funzionari e ufficiali:

Per lo Stato Maggiore Centrale.

Il capo dello Stato Maggiore Centrale S. E. FERRARI gr. cr. Giuseppe Francesco, generale di corpo d'armata, ed in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il generale di brigata, capo reparto presso lo Stato Maggiore medesimo, AMANTEA comm. Luigi, avente funzioni di direttore generale.

Per la direzione generale personale ufficiali.

Il direttore generale TAGLIAFERRI gr. uff. Alessandro generale di divisione in posizione ausiliaria speciale richiamato in servizio, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, i direttori capi divisione BALBIS comm. Girolamo e APPIOTTI commendatore Giacomo, colonnello di fanteria.

Per la direzione generale leva sottufficiali e truppa.

Il direttore generale CORSI gr. uff. dott. Enrico, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Per la direzione generale artiglieria e automobilismo.

Il direttore generale CORTESE gr. uff. Giuseppe, generale di divisione, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il direttore capo

diivsione BONELLI gr. uff. dott. Pasquale per il servizio amministrativo di artiglieria, il direttore capo di divisione ALINEI comm. Edoardo, colonnello di artiglieria, per il servizio tecnico di artiglieria, e il direttore capo divisione PUGLIESCHI cav. uff. Ubaldo colonnello del genio, per il servizio automobilistico.

Per il servizio del Genio.

Il generale di brigata in S. A. P. DE ANTONI comm. Carlo comandato al Ministero e preposto al servizio del genio, ed in sua assenza o per la parte che il predetto ufficiale generale non intenda riservare a sè, il direttore capo divisione ALINEI comm. dott. Giuseppe per il servizio amministrativo del genio, e il tenente colonnello del genio BORRELLO cav. uff. Antonino, incaricato delle funzioni di direttore capo divisione, per il servizo tecnico.

Per la direzione generale dei servizi logistici.

Il direttore generale FIASTRI patrizio di Reggio Emilia, gr. uff. Giulio, generale di divisione, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il direttore capo di divisione MEOLA comm. dottor Gaetano.

Per la direzione generale dei servizi amministrativi.

Il direttore generale NARDI gr. cr. Adolfo, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, i direttori capi di divisione PETRUCCI comm. Luigi, e per la divisione pensioni, ricompense ordinarie al valore fondazione e sussidi, cassa e servizi di provveditorato, il direttore capo divisione PETRI comm. Virgilio.

Per la direzione centrale di sanità militare.

Il direttore generale DELLA VALLE gr. uff. dott. Francesco, generale medico capo, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, il generale medico SANTUCCI comm. prof. Stefano e il direttore capo di divisione MEMMO comm. prof. Giovanni, colonnello medico.

Per la divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti.

Il direttore capo di divisione EULA gr. uff. dott. Umberto, per la parte che il Sottosegretario di Stato non intenda riservare a sè.

Per la divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari.

Il direttore capo di divisione POLLIO SALIMBENI comm. dott. Adolfo, per la parte che il Sottosegretario di Stato non intenda riservare a sè.

Per il servizio ippico.

Il direttore capo di divisione DURINI nobile dei baroni di Bolognano comm. Filippo, colonnello di artiglieria.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 176. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. A. P., in P. A. S. ed impiegati civili - Anno 1925.** — (Gabinetto). — 23 aprile 1925.

E' stato pubblicato il volume dell'Annuario militare ufficiali in servizio attivo permanente ed in posizione ausiliaria speciale ed impiegati civili, aggiornato a tutto il 31 dicembre 1924, il quale sarà per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente come qui di seguito viene indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	17	17
Ministero guerra (eccettuato lo S. M. Centrale)	100	100
Commissione Suprema di difesa	2	2
Stato Maggiore Centrale	11	11
Stato Maggiore Centrale (per le delegazioni trasporti militari)	1	7
Ufficio del generale a disposizione per le varie armi	1	6
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	4	4
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata	2	20
Comando di divisione	2	60
Arma dei carabinieri reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Comando di gruppo di legioni	1	7
Comando di gruppo scuole	1	1
Comando di legione	1	23
Scuola allievi sottufficiali	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma di fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e fanteria di linea	1	52
Comando di raggruppamento alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri e fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	125
Comando reparto carri armati	1	1
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini.	1	125
Arma di cavalleria.		
Comando brigata di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria	1	12
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata . .	1	10
Comando di reggimento di artiglieria	1	55
Comando gruppo contraerei	1	10
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	55
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata . .	1	10
Stabilimenti di artiglieria	1	11
Direzione delle esperienze di artiglieria . . .	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma del genio.		
Comando del genio di corpo d'armata . . .	1	10
Comando raggruppamento genio di corpo di armata	1	10
Comando di reggimento pontieri, radiotelegrafisti e ferrovieri	1	3
Comando di deposito di ragruppamento e di reggimento del genio	1	13
Comando gruppo aerostieri	1	1
Direzione superiore delle costruzioni del genio.	1	1
Diregione genio di corpo d'armata e sottodirezione Cagliari	1	11
Stabilimenti del genio	1	3
Direzione del servizio chimico militare . . .	1	1
Distretti militari.		
Comando distretto militare	1	106
Corpo sanitario militare.		
Direzione di sanità militare	1	10
Direzione di ospedale militare principale e secondario	1	27
Istituto chimico farmaceutico militare . . .	1	1
Corpo di commissariato militare.		
Direzione di commissariato militare . . .	1	10

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di amministrazione militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo d'armata	1	10
Servizio trasporti militari.		
Comando raggruppamento trasporti	1	10
Comando deposito di raggruppamento trasporti	1	10
Officina costruzioni automobilistiche . . .	1	1
Ufficio tecnico superiore automobilistico . . .	1	1
Scuole ed istituti vari militari.		
Comando scuola di guerra	2	2
Accademia militare di fanteria e cavalleria. .	1	1
Accademia militare di artiglieria e genio. . .	1	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria.	1	1
Comando delle scuole centrali militari	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria . . .	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1
Comando scuola di applicazione di fanteria. .	1	1
Comando scuola artiglieria contraerei	1	1
Comando scuola centrale di educazione fisica .	1	1
Comando scuola di sanità militare	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali	1	11
Comando di collegio militare	1	2
Istituto geografico militare	1	1
Comandi, uffici ed enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari	1	10
Tribunali speciali	1	4
Comando degli stabilimenti militari di pena.	1	1
Comando di deposito allevamento cavalli	1	6
Addetti militari e missioni all'estero	1	40
Biblioteche militari	1	31
Truppe coloniali all'estero.		
Comando Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania	15	15
Comando Regio corpo di truppe coloniali della Cirenaica	10	10
Comando Regio corpo di truppe coloniali della Eritrea	5	5
Comando Regio corpo di truppe coloniali della Somalia	3	3
Comando Regio corpo di truppe coloniali della Oltre Giuba	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	1
Comando presidio militare del Dodecanneso	2	2

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Altri Ministeri, Enti ecc.		
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri . .	1	1
Al Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20
Al Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	10	10
Al Commissariato di aeronautica per la distribuzione ai comandi dipendenti).	10	10
Agli altri Ministeri	1	8
Al Senato del Regno (Presidenza e biblioteca).	4	4
Alla Camera dei deputati (Presidenza e biblioteca)	4	4

Per le inesattezze che saranno rilevate nell'Annuario di cui trattasi questo Ministero si riserva di pubblicare in una delle prossime dispense le norme circa la compilazione e la trasmissione dell'elenco mod. 51 all'uopo stabilito.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 177. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per l'addestramento individuale.** — (Stato Maggiore Centrale). — 23 aprile 1925.

Sarà quanto prima pubblicato il « Regolamento per l'addestramento individuale ».

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente:

S. E. Primo aiutante di campo di S. M. il Re (regolamento completo)	Copie n.	5
Governatore di S. A. R. il Principe Ereditario (regolamento completo)	»	2
Ministero della Marina (Ufficio capo di Stato Maggiore) regolamento completo	»	3

Segreteria del Consiglio dell'Esercito (regolamento completo)	copie n.	14
Ministero della guerra (Gabinetto del Ministro) (regolamento completo)	»	5
Ministero della guerra (Stato Maggiore Centrale) (regolamento completo)	»	50
Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) (regolamento completo)	»	1
Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria) (regolamento completo)	»	1
Ministero della guerra (Direzione centrale sanità militare) (regolamento completo)	»	1
Ministero della guerra (Direzione generale servizi logistici) (regolamento completo)	»	1
Ministero della guerra (Direzione generale servizi amministrativi) (regolamento completo)	»	1
Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppe) (regolamento completo)	»	1
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria) (regolamento completo)	»	3
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria) (regolamento completo)	»	3
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio) (regolamento completo)	»	5
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri) (regolamento completo)	»	3
Ministero della guerra (Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine) (regolamento completo)	»	4
Ministero della guerra (Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria) (regolamento completo)	»	1
Ministero della guerra (Divisione educazione fisica istruzione premilitare, scuole militari) (regolamento completo)	»	2
Uffici dei generali designati pel comando di armata (regolamento completo)	»	3
Comando generale dell'arma dei CC. RR. per uso proprio e dei riparti dipendenti (parte generale e appendici FIAT e SIA) (1)	»	1000
Comando generale della R. Guardia di finanza (regolamento completo)	»	10

(1) Saranno inoltre distribuite 10 copie delle appendici « Cannoncino » e « Stokes ».

Comando generale della R. Aeronautica (regolamento completo)	copie n.	10
Addetti e missioni militari all'estero (regolamento completo) (complessivamente)	»	30
Comando di corpo d'armata (regolamento completo)	»	5
Comando di divisione territoriale (regolamento completo)	»	5
Comando d'artiglieria di corpo d'armata (regolamento completo	»	2
Comando del genio di corpo d'armata (regolamento completo)	»	2
Direzione artiglieria e genio di corpo d'armata (regolamento completo)	»	1

Arma di fanteria.

Comando di brigata (regolamento completo)	copie n.	2
Comando di reggimento (regolamento completo)	»	4
Comando di battaglione (regolamento completo)	»	2
Comando di compagnia (regolamento completo)	»	5

Arma di cavalleria.

Comando di brigata (parte generale e appendici « Fiat » e « Sia »	copie n.	2
Comando di reggimento (parte generale e appendici « Fiat » e « Sia »	»	4
Comando di gruppo (parte generale e appendici « Fiat » e « Sia »	»	2
Comando di squadrone (parte generale e appendici « Fiat » e « Sia »	»	5

A ciascuno dei comandi anzidetti sarà inoltre distribuita una copia delle appendici « Cannoncino » e « Stokes ».

Arma di artiglieria.

Comando di reggimento (parte generale e appendice « Fiat »	copie n.	4
Comando di gruppo (parte generale e appendice « Fiat ».	»	2
Comando di batteria (parte generale e appendice « Fiat ».	»	5

A ciascuno dei comandi anzidetti sarà inoltre distribuita una copia delle appendici « Sia » « Cannoncino » e « Stokes ».

Arma del genio.

Comando di reggimento o raggruppamento (parte generale)	copie n.	2
Comando di battaglione (parte generale)	»	2
Comando di compagnia parte generale)	»	5

A ciascuno dei comandi anzidetti sarà inoltre distribuita una copia delle appendici « Fiat » « Sia » « Cannoncino » e « Stokes ».

Carri armati.

Comando di riparto (regolamento completo)	copie n.	4
Comando di gruppo (regolamento completo)	»	2
Comando di nucleo (regolamento completo)	»	3

Scuole militari.

Comando della scuola di guerra (regolamento completo)	copie n.	10
Comando delle scuole centrali per uso proprio e delle scuole dipendenti (regolamento completo)	»	30
Comando della accademia militare di fanteria e cavalleria (regolamento completo)	»	20
Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio (regolamento completo)	»	20
Comando della scuola di applicazione di fanteria (regolamento completo)	»	10
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria (regolamento completo)	»	4
Comando della scuola di artiglieria controaerei (regolamento completo)	»	2
Comando della scuola di sanità militare (regolamento completo)	»	1
Comando di scuola allievi ufficiali (regolamento completo)	»	5
Comando di collegio militare (regolamento completo)	»	5

Distretti, trasporti, sanità, sussistenza.

Comando distretto (parte generale)	copie n.	4
Comando compagnia distrettuale (parte generale)	»	4
Comando raggruppamento trasporti (parte generale)	»	20
Comando compagnia sanità (parte generale)	»	4
Comando compagnia sussistenza (parte generale	»	4

A ciascuno dei comandi anzidetti sarà inoltre distribuita una copia delle appendici « Fiat » « Sia » « Cannoncino » e « Stokes ».

Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.

Comando stabilimenti militari di pena (parte generale) . . . . . copie r. 2
Comando di compagnia di disciplina (parte generale) » 5
Comando di reclusorio militare (parte generale) . » 2
Comando di carcere militare (parte generale) . . » 2

A ciascuno dei comandi anzidetti sarà inoltre distribuita una copia delle appendici « Fiat » « Sia » « Cannoncino » e « Stokes ».

Truppe coloniali.

Ministero colonie (ufficio militare) per comandi e truppe delle colonie (regolamento completo) . . copie n. 200

L'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia sarà fissato con successiva circolare.

p. *Il Ministro*: A CLERICI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(6687) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª **1925** 1 Maggio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine

SOMMARIO

N. 178 - 24 marzo 1925. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI CONCORSI. — Decreto ministeriale relativo alla proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi nel personale tecnico civile del servizio chimico militare (circolari 94 e 95 *giornale militare* c. a.) *Pag.* 718

» **179 - 23 aprile 1925.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dall'esercito austro-ungarico e di quelli provenienti dai corpi volontari e dalle milizie legionarie fiumane . . . . . » 719

» **180 - 30 aprile 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dei conti degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale . . . . . » 723

» **181 - 30 aprile 1925.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della mantellina di panno turchino per i ciclisti dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 724

» **182 - 30 aprile 1925.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Descrizione del giubbone da maresciallo adottato con circolare 331 *giornale militare* 1923 e modificazione al conto di costruzione pubblicato con circolare 445 *giornale militare* 1924 . . . . . » 725

» **183 - 30 aprile 1925.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Serie di oggetti di corredo in distribuzione alla truppa » 728

» **184 - 30 aprile 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte alla « Pubblicazione n. 179 - Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C* - Edizione 1915 » . . . . . » 732

LIBRERIA DELLO STATO

N. 185 – 30 aprile 1925. RECLUTAMENTO SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. Norme per gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 733

» **186 – 30 aprile 1925.** TRASPORTI. Spedizioni per ferrovia di materiali dell'amministrazione militare » 742

AVVISO. . . . . » 744

Circolare N. 178. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI CONCORSI. — **Decreto ministeriale relativo alla proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi nel personale tecnico civile del servizio chimico militare (circolari 94 e 95 giornale militare c. a.).** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 24 marzo 1925.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1924, che indice un concorso a 3 posti di specialisti tecnici in chimica, ad un posto di specialista tecnico in fisica, ad un posto di specialista tecnico in fisiologia ed a un posto di specialista tecnico in metereologia, nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare:

Visto il decreto Ministeriale in data 23 dicembre 1924, che indice un concorso al posto di specialista tecnico capo del servizio chimico militare:

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione a tutti i concorsi anzidetti;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato al 15 maggio 1925 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi nel personale tecnico civile del servizio chimico militare, di cui ai decreti Ministeriali in data 23 dicembre 1924, pubblicati nel n 44 della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, del 23 febbraio 1925.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO.

N. 179. - SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. - **Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dall'Esercito austro-ungarico e di quelli provenienti dai corpi volontari e dalle milizie legionarie fiumane.** (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 23 aprile 1925.

1. Questo Ministero colla circolare 172 del *giornale militare* del 1924 ordinò l'iscrizione su separati ruoli matricolari mod. 57 dei militari in congedo provenienti dall'esercito austro-ungarico, arruolati nel R. Esercito per effetto del Regio decreto 19 settembre 1921, n. 1331.

A complemento di tali disposizioni si avverte che su tali ruoli separati mod. 57, debbono essere inscritti anche i militari in congedo provenienti dalla Marina austro-ungarica appartenenti a classe anteriore alla 1895, i quali debbono far passaggio al R. Esercito, pel titolo di aver compiuto il 12 anno dell'obbligo di servizio giusta la circolare n. 627 del *giornale militare* del 1923.

2. Come fu accennato, con riserva di ulteriori disposizioni, nel n. 17 della citata circolare 172 del *giornale militare* 1924, i militari provenienti dall'esercito austro-ungarico debbono essere inscritti sui ruoli mod. 71-*B* della forza in congedo dei distretti di residenza.

Tale inscrizione dovrà essere eseguita con modalità conformi a quelle stabilite dalla circolare 233 del *giornale militare* del 1923 e dalle altre disposizioni che regolano la sistemazione della forza in congedo, salvo soltanto le disposizioni speciali che seguono.

3. I fascicoli del ruolo 71-*B* nei quali saranno iscritti i militari in congedo provenienti dall'esercito austro-ungarico dovranno essere distinti e separati dagli altri.

Anche in essi si osserverà la distinzione tra militari italoglotti e militari alloglotti stabilita dal § 14 della circolare 233 sopra citata.

4. Nei ruoli 71-*B* suddetti saranno inscritti i militari ex-austro-ungarici di qualunque grado, compresi quelli che rivestivano nell'esercito di provenienza grado di ufficiale.

Essi vi saranno inscritti tutti come soldati. Peraltro per quelli di essi che nell'esercito austro-ungarico possedevano dei gradi, si apporrà nella 1ª colonna del ruolo 71-*B* l'indicazione fra parentesi « già . . . . . (grado) . . . . . ».

5. L'assegnazione alle varie armi e specialità del R. Esercito sarà effettuata in base alla seguente tabella:

Armi e specialità dell'ex esercito austro-ungarico da cui i militari provengono	Armi e specialità del R. Esercito italiano alle quali i militari debbono essere ascritti
FANTERIA	
Fanteria di linea	Fanteria di linea
Cacciatori tirolesi (Tiroler Kaiser Jäger)	
Cacciatori da campo (Feld Jäger)	
Truppe da montagna (Landesschützen-Landwhergebirgstruppen)	
CAVALLERIA	
Dragoni	Servizio trasporti-treno
Ussari	
Ulani	
Landesschützen	
ARTIGLIERIA	
Da campagna, a cavallo, pesante campale	Artiglieria pesante
Da montagna	
Da fortezza	
Pionieri-zappatori	Fanteria di linea
TRUPPE PER LE COMUNICAZIONI	
Telegrafisti	Fanteria di linea
Aerostieri	
Automobilisti	Artiglieria pesante
SERVIZI	
Truppe del treno	Servizio trasporti-treno
Truppe di Sanità	Sanità
Truppe di Sussistenza	Sussistenza

I provenienti dalla specialità ferrovieri saranno pel momento tenuti in evidenza in separato fascicolo: questo Ministero riservasi ulteriori comunicazioni circa la loro assegnazione.

I militari che eventualmente non abbiano prestato alcun servizio sotto le armi od abbiano servito per meno di tre mesi saranno inscritti nel fascicolo 26° « *Non assegnati* ».

6. Negli specchi numerici della forza in congedo che i comandi dei distretti militari di residenza debbono trasmettere (a senso del § 40 della circolare 233 del *giornale militare* del 1923) ai rispettivi Comandi di corpo d'armata, ed in quelli altri che essi trasmettono, a scopo statistico, a questo Ministero, i militari provenienti dall'esercito austro-ungarico saranno dimostrati a parte.

7. I militari in congedo nati anteriormente al 1904 e pertinenti alla città ed al territorio di Fiume, che, quali provenienti dall'ex esercito austro-ungarico o dai corpi volontari o dalle milizie legionarie fiumane, debbono pure considerarsi come arruolati nel R. Esercito a senso dell'art. 4 del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213 (circolare 500 del *giornale militare* 1924), debbono essere anch'essi inscritti su separati ruoli matricolari mod. 57, a cura del Comando del distretto militare di Trieste, giusta il n. 5 della circolare 526 del *giornale militare* 1924.

Per sistemare la posizione di costoro nei ruoli della forza in congedo, se trattasi di militari provenienti dall'ex esercito austro-ungarico si seguiranno le stesse norme sopra enunciate per i militari appartenenti agli altri territori annessi. Detti militari saranno anzi inscritti sui medesimi ruoli separati mod. 71-*B* sopra stabiliti per gli altri ex militari austro-ungarici.

Se trattasi invece di militari provenienti dalle milizie legionarie fiumane, milizie che avevano ordinamenti analoghi a quelli del R. Esercito, la sistemazione sarà effettuata mediante inscrizione negli stessi fascicoli del ruolo mod. 71-*B* relativi ai militari provenienti dal R. Esercito.

I militari che, sottoposti dapprima ad arruolamento nell'esercito austro-ungarico, abbiano poi prestato servizio nelle

milizie legionarie, saranno considerati a tale riguardo come provenienti da queste ultime milizie.

8. I militari provenienti dalle milizie legionarie fiumane saranno inscritti nel fascicolo dell'arma o specialità nella quale servirono nelle milizie stesse.

Nella 1ª colonna del ruolo 71-*B* si apporrà per essi l'indicazione « Già... (grado)... nelle milizie legionarie fiumane ».

9. Negli specchi della forza i fiumani provenienti dall'esercito austro-ungarico saranno dimostrati insieme con gli altri militari in congedo di tale provenienza: i fiumani provenienti dalle milizie legionarie saranno invece dimostrati negli specchi ordinari prescritti dal § 10 della citata circolare 233 del 1923.

10. I cittadini italiani pertinenti alla città e al territorio di Fiume e nati in anni anteriori al 1904, che non siano stati sottoposti a leva sotto i cessati regimi, qualora (in seguito agli ordini che questo Ministero si è riservato impartire col n. 6 della circolare 526 del *giornale militare* 1924) siano visitati e arruolati, saranno, come è prescritto dalla circolare stessa, dispensati dal compiere la ferma.

Essi quindi, in caso di arruolamento, dovranno essere senz'altro inscritti nel fascicolo 26° « *Non assegnati* » del ruolo 71-*B*.

11. Pei militari pertinenti alla città e al territorio di Fiume, e nati nell'anno 1901 o posteriormente, che abbiano prestato servizio nelle milizie legionarie fiumane, questo Ministero riservasi esaminare e disporre caso per caso, se essi abbiano da compiere un periodo di servizio nel R. Esercito o se debbano essere senz'altro inscritti nei ruoli 71-*B* della forza in congedo.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 180. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Liquidazione dei conti degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 aprile 1925.

Presi accordi col Ministero delle finanze, si è riconosciuta l'opportunità che, d'ora in avanti, i distretti militari e gli altri corpi che amministrano gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, corrispondano *direttamente* con quel Ministero per quanto riguarda la liquidazione degli anticipi per importo presunto pensione (compreso l'aumento relativo, di cui alla circolare 457 del 1923) pagato agli ufficiali suddetti e dei debiti da essi lasciati per altro titolo verso l'erario o verso terzi.

Il Ministero delle finanze invierà quindi direttamente ai distretti o ai corpi di cui sopra, i modelli 64 coi quali partecipa la pensione liquidata dalla Corte dei conti e fa invito di cessare ogni pagamento di anticipi; e tali enti manderanno, pure direttamente, al Ministero delle finanze ((Divisione pensioni) i modelli 35 R. A. contenenti la dichiarazione dell'importo presunto pensione pagato agli ufficiali di che trattasi e degli altri debiti da essi lasciati

Per porre in grado l'amministrazione finanziaria di conoscere prontamente l'autorità militare territoriale con la quale deve corrispondere, il Ministero della guerra provvederà, d'ora innanzi, affinchè sull'apposito prospetto di liquidazione di pensione, modello 66, sia *sempre* indicato il distretto o il corpo cui passa in amministrazione l'ufficiale all'atto del collocamento in P. A. S.

Nei casi poi di trasferimento di domicilio, gli enti militari ai quali vengono inviati dal Ministero delle finanze le dichiarazioni mod. 64, avranno l'obbligo di parteciparne il contenuto alle amministrazioni cui gli ufficiali siano passati successivamente, indicando anche l'importo presunto pensione da essi pagato sino a tutto il giorno in cui hanno amministrato gli ufficiali, e gli altri debiti risultanti dalle proprie scritture, in guisa che tutti gli elementi occorrenti al Ministero delle finanze vengano dati da un'unica autorità militare, cioè dall'ultima.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 181. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della mantellina di panno turchino per i ciclisti dell'arma dei CC. RR. — (Direzione generale servizi logistici). — 30 aprile 1925.

Sono adottate, per i ciclisti dell'arma dei carabinieri reali, mantelline di panno turchino di foggia uguale a quelle da truppa (Circolare 386 del *giornale militare* 1909 e 133 del *giornale militare* 1912).

Dette mantelline sono ricavate da quelle lunghe di panno turchino usate, utilizzandone le parti migliori ed escludendone quindi i bordi che, di solito, sono logorati. Alle mantelline vengono applicati i fermagli stessi che vengono tolti da quelle che si utilizzano.

La suddetta mantellina sarà inventariata al categorico 784 del nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categoria I - Sezione D.

Conto di riduzione della mantellina di panno turchino da carabinieri a piedi a mantellina di dimensioni ridotte per ciclisti dell'Arma. (categ. 784).

Indicazioni delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Mantellina usata di panno turchino con fermaglio, da carabinieri a piedi (buono stato)	N.	1	120.05	120.05
Mano d'opera e ogni altra fornitura (1).	—	—		2.75
Prezzo di costo . . . L.				122.80
Prezzo di conteggio . . . L.				122.80

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe di cotone per le cuciture e il nastro per i dritti fili dei davanti.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 182. — EQUIPAGGIAMENTO. — Descrizione del giubbone da maresciallo adottato con circolare 331 giornale militare 1923 e modificazione al conto di costruzione pubblicato con circolare 445 giornale militare 1924. — (Direzione generale servizi logistici). — 30 aprile 1925.

A parziale modificazione delle circolari 331 del *giornale militare* 1923 e 445 del *giornale militare* 1924, si fa presente che la foggia del giubbone di panno turchino per marescialli dell'arma CC. RR. è quella che risulta dalla seguente descrizione:

Il giubbone è a un sol petto con bottoniera coperta a taglio incavato alla cintola, in modo da adattarsi con bel garbo alla persona. Il corpo, che comprende il busto e le falde, si divide in parte anteriore, parte posteriore e fianchetti.

Il lato destro della parte anteriore è fornito di 5 bottoni di frutto neri ed è internamente rinforzato da una striscia di stoffa identica a quella della giubba (sottopanno); il lato sinistro è fornito anch'esso di sottopanno, al quale sono praticati 5 occhielli in corrispondenza dei bottoni applicati sul lato destro, per modo che questi restino nascosti quando il giubbone è abbottonato.

La parte posteriore, in un sol pezzo, è inserita tra i due fianchetti; termina alla taglia e viene prolungata con un faldino a finte pieghe della larghezza di cm. 12 a 18 circa.

I due fianchetti, uno destro e l'altro sinistro, uniscono lateralmente le due parti anteriore e posteriore mediante cucitura e conferiscono a dare maggior garbo all'indumento.

Il colletto è dritto, leggermente arrotondato alle estremità, rinforzato internamente con tela resistente e foderato dello stesso panno.

Al colletto si applica l'alamaro della piccola uniforme.

Le controspalline, di forma trapezoidale e confezionate con lo stesso panno, sono cucite alla loro base all'attaccatura delle maniche e sono fornite, alla loro estremità libera, di un occhiello, in corrispondenza del quale è applicato sulla spalla un bottone piccolo di metallo bianco. Sulla controspallina è applicato il distintivo da maresciallo.

Le maniche sono provviste di manopole foggiate a punta.

Lateralmente, all'altezza della cintura, sono praticate due tasche con copritasca non sagomato.

Internamente sono praticate altre due tasche nella fodera al petto, una a destra e l'altra a sinistra.

Il giubbone è internamente foderato con tela di cotone rasata color grigio.

La fodera è, alla spalla, nel davanti ed al fianchetto, leggermente imbottita di ovatta e trapuntata con cucitura a macchina.

L'indumento è costruito su misura.

Il prezzo di tariffa di detto giubbone — inventariato al categorico 758 del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, categoria I, sezione D — dovrà essere modificato da lire 127.25 a lire 132.85 come risulta dal seguente conto di costruzione.

Conto di costruzione del giubbone di panno turchino da maresciallo dei carabinieri (categ. n. 784)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabiniere, alto m. 1,40 . . .	m.	1.48	63.—	93.24
Tela di cotone rasata color grigio, alta m. 0,65	»	3.35	4.20	14.07
Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0.60	5.—	3.00
Satino di cotone nero, alto m. 1,30	»	0.06	10.—	0.60
Galloncino d'argento e seta nera, alto mm. 6	»	0.30	3.50	1.05
Bottoni grandi di frutto nero, %	N.	5	15.—	0.75
Bottoni piccoli da carabinieri, %	»	2	6.—	0.12
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	20.—
			Prezzo di costo . . . L.	132.83
			Prezzo di conteggio . . . L.	132.85

(1) Nella fornitura sono compresi: 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, l'ovatta per l'imbottitura, il nastro di cotone per i diritti fili della parte anteriore, il refe di cotone per le cuciture interne e la seta per quelle esterne.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 183. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Serie di oggetti di corredo in distribuzione alla truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 aprile 1925.

Con riferimento all'art. 301 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, si determina che la serie degli oggetti di corredo di cui debbono essere provveduti gli uomini alle armi sia composta come segue:

Denominazione degli oggetti	Quantità	*Annotazioni*
Asciugatoi	2	
Bastoni alpini	1	Solo per alpini e per artiglieria da montagna.
Berretti di panno da fatica	1	Di tela fino a consumazione delle esistenze di magazzino. Per i bersaglieri: fez.
Berrettini di tela bigia per scuderia	1	Solo per armi a cavallo e conducenti.
Berretti di panno grigio-verde con fregio . . .	1	Cappello: per bersaglieri, alpini, artiglieria da montagna e sonneggiata; elmo e colbacco per cavalleria, chepi per artiglieria a cavallo
Borracce	1	Con correggia lunga di tessuto o di cuoio per truppe montate e ciclisti.
Borse di tela comune per pulizia	1	Borsa speciale per alpini ed artiglieria da montagna.
Calze di cotone (paia) .	2	Per le armi a cavallo e per gli automobilisti, paia 3.
Camicie di cotone . . .	3	Per i bersaglieri ciclisti solo 2 di flanella.

Denominazione degli oggetti	Quantità	*Annotazioni*
Cappucci di lana a maglia	1	Solo per alpini ed artiglieria da montagna.
Coperte da campo . . .	1	Si distribuiscono ai militari quando debbono essere adoperate.
Corregge per pantaloni .	1	Meno che per la cavalleria.
Corregge per pastrani .	2	Solo alle truppe montate.
Cordoni per bersaglieri .	1	Solo per i bersaglieri.
Cravatte di tela bianca .	3	Rosse per la brigata Re ed Alpi, azzurre per la brigata Lombardia. Soltanto 2 per i bersaglieri ciclisti.
Cravatte di lana . . .	2	Solo per bersaglieri ciclisti, alpini e artiglieria da montagna.
Cucchiai di ferro . . .	1	—
Farsetti a maglia . . .	2	Per i bersaglieri ciclisti: due maglioni.
Fasce gambiere di panno (paia)	2	Solo per le truppe che non hanno in distribuzione i gambali.
Fasce ventriere di flanella	2	Oppure ventriere di lana a maglia fino a consumazione.
Fazzoletti	3	—
Fodere per copri-capo .	1	Solo per i cappelli da bersaglieri, elmi, colbacchi e chepi.
Fregi metallici per controspalline (paia) . .	1	—
Gambali (paia)	1	Solo per truppe montate, bersaglieri ciclisti e automobilisti.

Denominazione degli oggetti	Quantità	*Annotazioni*
Gavetta	1	Per truppe montate, con corregge porta gavette. Per truppe da montagna, modello grande.
Giubbe di panno grigio verde	2	—
Giubbe di tela	1	—
Guanti di filo (paia) .	1	Neri per i bersaglieri, bianchi per le altre truppe.
Guanti di lana (paia) .	2	Solo per bersaglieri ciclisti, automobilisti, alpini, artiglieria da montagna.
Libretti personali . . .	1	—
Mantellina di panno grigio-verde	1	Per armi a piedi, ciclisti, artiglieria pesante e pesante campale.
Pastrano di panno grigio-verde	1	Per armi a cavallo.
Medaglioncini di riconoscimento	1	—
Mutande di tela	2	Di cotone a maglia per armi a cavallo e bersaglieri ciclisti.
Occhiali	1	Solo per automobilisti e bersaglieri ciclisti.
Pantaloni di panno grigio-verde	2	—
Pantaloni di tela . . .	1	—
Pezzuole da piedi (paia)	2	Meno che per le armi a cavallo ed automobilisti.
Piastrino di riconoscimento	2	—

Denominazione degli oggetti	Quantità	*Annotazioni*
Sacchetti per armesi fuori uso	1	—
Sacchetti per galletta .	2	Utilizzando anche i sacchetti da 1/2 razione.
Stivaletti (paia)	2	—
Scatolette per nero e grasso	1	—
Spazzole da scarpe o da vestimenta	1	Ogni due soldati debbono avere una spazzola da scarpe ed una da vestimenta.
Speroni con correggiuole (paia)	1	Solo per armi a cavallo.
Stellette metalliche (paia)	5	Oppure stellette di panno fino a consumazione.
Tasche per pane . . .	1	—
Tazze di lamiera . . .	1	—
Zoccoli per scuderia (paia)	1	Solo per le armi a cavallo, conducenti, cucinieri e panettieri.
mezzo di affardellamento: Zaino	1	Per fanteria, genio (tutte le specialità) sanità e sussistenza.
mezzo di affardellamento: Valigia	1	Per l'artiglieria, tranne la specialità pesante e pesante campale.
mezzo di affardellamento: Sacco vestiario . . .	1	Per la cavalleria e le specialità pesante e pesante campale di artiglieria.
mezzo di affardellamento: Borsa di tela	1	Per bersaglieri ciclisti.
mezzo di affardellamento: Cassetta	1	Per bersaglieri ciclisti.
mezzo di affardellamento: Sacco branda . . .	1	Per i militari addetti ai servizi trasporti.

AVVERTENZE.

1. Tutti gli oggetti che si distribuiscono in numero maggiore di uno, devono essere di classe fino alla disponibilità di magazzino, purchè in buono stato, utilizzando quelli mediocri per le rinnovazioni.

Delle due tenute di panno però, una dev'essere distribuita nuova.

2. Nei corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari, Palermo e nella divisione di Cagliari, in luogo di un farsetto a maglia deve essere distribuito un panciotto di panno.

Negli altri corpi d'armata, la distribuzione del panciotto è regolata dai rispettivi comandi in relazione alle condizioni di clima delle varie località ove sono dislocati i riparti di truppa.

3. Alle armi a cavallo, all'artiglieria pesante e pesante campale, all'arma del genio, agli attendenti di ufficiali provvisti di cavallo, ai conducenti, agli allievi ufficiali e sottufficiali, devono distribuirsi due tenute di tela. Alle armi a cavallo viene distribuito un pantalone di tela lungo ed uno corto.

4. Oltre la serie innanzi indicata, possono distribuirsi, soltanto per il periodo di speciali esercitazioni, gli oggetti per esse prescritti (sky, occhiali da neve, racchette, passamontagne, calzettoni, ecc.) che debbono essere ritirati ad esercitazioni ultimate.

La circolare 279 *giornale militare* 1924, è abrogata.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 184 — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte alla « Pubblicazione n. 179 - Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C.* - Edizione 1915 ».** (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 30 aprile 1925.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte (tariffa n. 9: riparazioni armature, zainetti ed accessori pel trasporto delle mitragliatrici) alla « Pubblicazione n. 179 - Tariffe delle riparazioni ai materiali del gruppo *C.* - Edizione 1915 ».

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione stessa può interessare, richiederanno le copie loro occorrenti direttamente all'ufficio pubbblicazioni militari di questo Ministero.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 185. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per gli arruolamenti, le ammissioni e le riammissioni nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 aprile 1925.

Gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali, sono di massima aperti in permanenza.

Il trattamento economico fatto ai militari dell'arma è stato migliorato, dappoichè con R. decreto-legge 2 aprile corrente n. 382 (circolare n. 158 del *giornale militare* corrente anno) sono confermate le disposizioni contenute nei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1802 e 1° febbraio 1920, n. 128, nei riguardi della corresponsione dei premi di arruolamento per l'arma ed è stato stabilito che le indennità annesse alle rafferme triennali siano invertite, concedendo cioè L. 3000 per la prima rafferma triennale, L. 2000 per la seconda e L. 1000 per la terza.

Allo scopo di dare la maggiore diffusione possibile ai sunaccennati provvedimenti decretati a favore dell'arma, questo Ministero ha determinato che sia stampato apposito manifesto e ne farà spedire un congruo numero di esemplari a tutti i comandi di distretto militare, i quali provvederanno alla sua affissione immediata nei capoluoghi dei Comuni di loro circoscrizione e nelle più importanti frazioni.

I comandi dei distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno inoltre provvedere alla pubblicazione di altro manifesto redatto in lingua tedesca, slovena e serbo-croata, pei Comuni in cui le pubblicazioni delle ordinanze governative debbono effettuarsi in testo bilingue.

Il comando generale dell'arma dal canto suo curerà la distribuzione del manifesto del quale trattasi a tutti i dipendenti comandi.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

REGNO D'ITALIA
MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari, le ammissioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali

1. Gli arruolamenti volontari, le ammimssioni e le riammissioni in servizio nell'arma dei carabinieri reali sono aperti tutto l'anno, alle seguenti condizioni:

2. *Arruolamento volontario.* — Possono aspirarvi i giovani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non abbiano ancora concorso alla leva, ovvero quelli che non oltrepassino il 26° anno di età e che, nel concorso alla leva od in rassegna, siano stati riformati o mandati rivedibili e ritengano di aver acquistata o riacquistata la necessaria idoneità.

Possono aspirarvi anche gli stranieri purchè si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge n. 555 del 13 giugno 1912 per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Gli arruolati volontari contraggono la ferma speciale di anni tre.

Gli aspiranti debbono presentare al comando della locale legione carabinieri reali (anche per mezzo di un comando di stazione dell'arma) la domanda in carta bollata di L. 2, nella quale debbono esporre la loro intenzione di vincolarsi alla ferma di tre anni e dichiarare inoltre se sono celibi o vedovi senza prole. Alla domanda allegheranno i seguenti documenti.

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita ovvero dal tribunale di Roma se l'aspirante è nato all'estero.

Se l'aspirante è uno straniero naturalizzato, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo ove l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia risieduto nell'ultimo anno, vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) per gli aspiranti che non abbiano compiuto il 21° anno di età: atto di consenso all'arruolamento rilasciato dal padre, o, in mancanza del padre, dalla madre, o, in mancanza d'entrambi, dal tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia.

Questi atti di consenso sono redatti dai sindaci. Mancando i genitori ed il tutore, in luogo dell'atto di consenso, basterà un legale documento rilasciato dal pretore che attesti tale mancanza;

e) per i soli nati all'estero: atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che sono cittadini italiani.

3. *Ammissione in servizio.* — Possono aspirarvi i giovani che siano già stati arruolati per leva e che non siano stati ancora incorporati in altre armi. Gli ammessi contraggono la ferma di tre anni se aspirano a divenire carabinieri effettivi; di due anni, se aspirano a divenire carabinieri ausiliari.

Gli aspiranti debbono presentare al comando della locale legione carabinieri reali la domanda in carta bollata da L. 2, dichiarando se intendono vincolarsi alla ferma di tre od a quella di due anni, e se sono celibi o vedovi senza prole, non potendo aspirare all'ammissione gli ammogliati o vedovi con prole.

Alla domanda uniranno i documenti di cui alla lettera *b*) e *c*) del n. 2.

4. *Riammissione in servizio.* — Possono aspirarvi i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato tanto dell'arma dei carabinieri reali, quanto di altre armi del Regio Esercito, quanto infine della R. Marina, i quali siano celibi o vedovi senza prole e non abbiano oltrepassato il 35° anno di età se provengono dai reali carabinieri od il 30° se provengono da altre armi o dalla R. Marina. I provenienti dai carabinieri reali debbono vincolarsi a ferma triennale e sono riammessi col proprio grado. I provenienti da altre

armi o dalla R. Marina contraggono la ferma triennale se aspirano a divenire carabinieri effettivi; la ferma biennale se aspirano a divenire carabinieri ausiliari, e debbono rinunciare al grado posseduto nell'arma di provenienza.

Gli aspiranti debbono presentare al comando della locale legione carabinieri reali la domanda in carta da bollo da L. 2 indicandovi se sono celibi o vedovi senza prole ed inoltre, se non provengono dall'arma, a quale ferma intendono vincolarsi e dichiarando di rinunciare al grado che eventualmente posseggono. Alla domanda allegheranno i documenti di cui alla lettera *b*) e *c*) del n. 2 ed il foglio di congedo.

5. *Nomina a carabiniere.* — Gli arruolati volontari nonchè gli ammessi che si vincolino alla ferma di tre anni saranno nominati carabinieri effettivi dopo sei mesi di permanenza presso le legioni allievi carabinieri reali di Roma e Torino o i depositi allievi di Cagliari e Palermo.

Gli ammessi in servizio che si vincolino alla ferma di due anni saranno nominati carabinieri ausiliari dopo sei mesi di permanenza presso le legioni od i depositi allievi.

I riammessi in servizio provenienti da altra arma del Regio Esercito o della R. Marina sono nominati senz'altro carabinieri (effettivi od ausiliari) se contino già almeno sei mesi di servizio militare.

Trattamento economico.

A) *Premi di arruolamento.*

Ai militari che, arruolandosi nell'arma, contraggono la ferma di tre anni (carabinieri effettivi), viene corrisposto un premio di arruolamento di L. 1500.

Tale premio viene elevato a L. 1800, per coloro che abbiano preso parte per tre anni consecutivi alle campagne di guerra libica e nazionale.

Ai militari che, arruolandosi nell'arma, contraggono la ferma di due anni (carabinieri ausiliari), viene corrisposto un premio di arruolamento di L. 1000.

Tale premio viene elevato a L. 1300, per coloro che abbiano preso parte per tre anni alle campagne di guerra libica e nazionale.

Ai carabinieri ausiliari che, trovandosi nelle volute condizioni, sono nominati carabinieri effettivi, commutando la ferma di due anni in quella di tre, viene corrisposta la differenza di premio in L. 500.

B) *Assegni.*

a) *Militari di truppa.* – Ai militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali è fatto *durante il periodo della ferma*, il seguente trattamento economico:

Allievi, paga giornaliera L. 5;

Carabinieri ausiliari, id. id. L. 7;

Carabinieri effettivi, id. id. L. 8.50;

Appuntati, id. id. L. 9.45.

Ultimata la ferma i carabinieri e gli appuntati che proseguiranno nella carriera, vincolandosi alle successive rafferme, avranno diritto ai seguenti assegni:

Dalla data di ammissione alla prima rafferma triennale, carabinieri L. 9.65; appuntati L. 10.50.

Dalla data di ammissione alla seconda rafferma triennale, carabinieri L. 10.40; appuntati L. 11.50.

Dalla data di ammissione alla terza rafferma triennale, carabinieri L. 11.20; appuntati L. 12.50.

Dopo il compimento del 3° anno di servizio a datare dalla ammissione alla terza rafferma triennale, carabinieri L. 11.90; appuntati L. 13.50.

Dopo il compimento del 6° anno di servizio a datare dalla ammissione alla terza rafferma triennale, carabinieri L. 12.50; appuntati L. 14.50.

La paga degli appuntati e dei carabinieri (effettivi) è aumentata del 10 % dal 1° aprile 1925.

b) *Sottufficiali:* — I sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali hanno diritto ai seguenti assegni:

Vicebrigadieri da un minimo di L. 13.50 ad un massimo di L. 17 giornaliere;

Brigadieri da un minimo di L. 14 ad un massimo di L. 19 giornaliere;

Marescialli d'alloggio da un minimo di L. 6900 ad un massimo di L. 8400 annue (di cui L. 500 di supplemento di servizio attivo);

Marescialli capi da un minimo di L. 7700 ad un massimo di L. 9600 annue (di cui L. 600 di supplemento di servizio attivo);

Marescialli maggiori da un minimo di L. 8700 ad un massimo di L. 11800 annue (di cui L. 700 di supplemento di servizio attivo).

La paga dei vicebrigadieri e dei brigadieri è aumentata del 10 % dal 1° aprile 1925.

Il supplemento di servizio attivo dei marescialli dei tre gradi è aumentato in ragione del 10 % dell'importo complessivo dello stipendio e del supplemento medesimo pure dal 1° aprile 1925.

C) *Indennità militare.*

Vicebrigadiere	L. 240 annue
Brigadiere	» 360 »
Maresciallo d'alloggio dei tre gradi	» 420 »

Ai sottufficiali dei carabinieri reali, che siano ammogliati, o vedovi con figli minori o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, è dovuto un aumento all'indennità militare di L. 1200 annue

D) *Indennità militari speciali.*

Ai militari di truppa ed ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali è concessa una indennità militare speciale — computabile agli effetti della pensione — nella misura seguente:

Carabiniere raffermato	L. 1 —
Appuntato	» 1.50
Vicebrigadiere	» 730 —
Brigadiere	» 820 —
Maresciallo d'alloggio	» 950 —
Maresciallo capo	» 1050 —
Maresciallo maggiore	» 1100 —

Coi suindicati emolumenti, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma, devono provvedere al solo vitto, prendendo parte alla mensa in comune, gestita ad economia, e quindi con poca spesa, dato che ai sottufficiali e militari dell'arma (esclusi gli allievi carabinieri che ricevono, a differenza degli altri, il vitto a spese dell'amministrazione) è altresì concessa una indennità caroviveri nella misura di L. 2 giornaliere, se celibi o vedovi senza prole.

Maggiori indennità caroviveri sono poi corrisposte a tutti indistintamente (militari di truppa e sottufficiali) se ammogliati o vedovi con prole, con aggiunta di quote suppletive per il coniuge ed i figli.

E) *Vestiario.*

Per i militari dell'arma dei carabinieri reali, la prima vestizione ed i complementi necessari per promozione, sono gratuiti.

Ai militari stessi (esclusi gli allievi carabinieri) viene inoltre corrisposta, a titolo di riparazione e rinnovazione del vestiario, una indennità giornaliera di L. 1 se appartenenti all'arma a piedi e di L. 1.20 se appartenenti all'arma a cavallo.

F) *Trattamento speciale ai militari dell'arma a cavallo.*

La distribuzione del cavallo e le riparazioni per la bardatura sono gratuite.

Agli allievi carabinieri a cavallo viene corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0.25; ai sottufficiali, appuntati e carabinieri dell'arma a cavallo spetta, inoltre, uno speciale soprassoldo giornaliero di L. 0.50.

G) *Indennità per posizioni e servizi speciali.*

Speciali indennità sono stabilite per i sottufficiali e militari di truppa che compiono speciali servizi.

II) *Rafferme.*

Oltre agli assegni fin qui indicati, i sottufficiali e militari di truppa, che si vincolano dopo la ferma a tre successive rafferme triennali, acquistano diritto alle indennità di lire 3000, 2000 e 1000, che verranno loro pagate al termine di ciascuna rafferma.

Avanzamento.

I carabinieri aventi l'anzianità di grado annualmente fissata dal comando generale e gli appuntati possono essere ammessi, previo concorso, alla scuola allievi sottufficiali di Firenze; *i giovani però provvisti di licenza di scuole secondarie o di altri titoli di studio equipollente o provenienti dai sottufficiali dell'Esercito o del Corpo reale equipaggi saranno senz'altro ammessi*, fino alla concorrenza di un terzo dei posti disponibili, presso la scuola anzidetta a frequentare il 1° corso della scuola stessa che abbia inizio dopo almeno tre mesi dalla loro nomina a carabiniere effettivo, sempre quando in detto periodo di tempo essi abbiano prestato servizio d'istituto presso le stazioni.

Passaggio nel corpo di agenti di P. S.

Gli agenti del corpo di P. S. di cui il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, decreto che entrerà in vigore il 1° luglio p. v., sono reclutati fra i carabinieri ed appuntati effettivi dell'arma, che abbiano compiuto la ferma, non superata l'età di 28 anni e che ne facciano domanda.

Gli agenti reclutati fra i carabinieri reali sono assunti col grado di guardie, quelli reclutati fra gli appuntati col grado di guardie scelte.

I carabinieri e gli appuntati, così reclutati, devono frequentare un corso preliminare presso la scuola tecnica di polizia.

Continuano ad avere vigore le rafferme che gli agenti avevano contratto nell'arma dei carabinieri reali, donde provengono, e, per la concessione delle rafferme successive, si applicano le norme e le condizioni in vigore per l'arma stessa.

Matrimonio.

Possono contrarre matrimonio:

a) tutti i marescialli che abbiano compiuto 9 anni di servizio;

b) i brigadieri che abbiano compiuto 9 anni di servizio, in ragione di metà del loro numero stabilito dall'organico;

c) gli appuntati che abbiano 12 anni di servizio in ragione di un decimo del loro numero stabilito dall'organico e sieno adibiti a cariche speciali.

Ai militari di cui alla lettera *a*) e *b*) sempre quando non possono avere l'alloggio in natura sarà corrisposta una indennità mensile di L. 115, se in capoluogo con popolazione superiore ai 250,000 abitanti e di L. 95 nelle altre località.

Tale indennità mensile sarà corrisposta anche agli appuntati.

Rilascio di speciale attestato.

Agli appuntati e carabinieri che si congedano dopo il 12° anno di servizio senza diritto a pensione, viene rilasciato uno speciale attestato, che costituirà titolo legale per poter ottenere i posti come agenti nei corpi armati o guardia giurata, che saranno vacanti nelle amministrazioni governative, comunali, provinciali (guardie boschive, campestri, comunali, daziarie, ecc.), o nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Diritto ad impiego civile.

I sottufficiali dei carabinieri reali dopo 15 anni di servizio hanno diritto all'impiego civile con le stesse norme stabilite per tutti gli altri sottufficiali dell'Esercito.

Pensioni.

I militari dispensati dal servizio per malattie acquistano diritto alla pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali godono dello speciale beneficio di poter ottenere il colloca-

mento a riposo dop 20 anni di servizio, compresi quelli trascorsi in altre armi dell'Esercito e senza alcun limite di età.

La pensione di riposo è liquidata sulla base degli assegni complessivi goduti nell'ultimo triennio di servizio.

Roma, addì 30 aprile 1925.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 186. — TRASPORTI. **Spedizioni per ferrovia di materiali dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 aprile 1925.

Con la circ. 220 del *giornale militare* 1922 furono impartite, fra l'altro, norme per le spedizioni *a carro completo*, prescrivendosi tassativamente il controllo del peso in arrivo anche se i piombi apparissero intatti, e ciò allo scopo di garantire nel miglior modo la responsabilità della parte mittente in confronto della parte ricevente.

Senonchè, in pratica, tale disposizione ha dato luogo ad inconvenienti per le difficoltà di effettuare la pesatura entro i termini di svincolo; il che, oltre al ritardo nel ritiro della merce, ha determinato il maturarsi di tasse di sosta, che il più delle volte rimasero a carico dell'amministrazione militare, giacchè, per le prescrizioni vigenti, l'esonero da tali tasse si ha soltanto quando la pesatura accerti deficienze imputabili al vettore.

Questo Ministero riconosce pertanto la necessità di ripristinare — per le spedizioni *a carro completo* — l'uso dei piombi propri dell'ente mittente, piombi che saranno apposti al carro contemporaneamente a quelli dell'amministrazione ferroviaria.

Tutte le amministrazioni dipendenti, nell'attuare, d'ora innanzi, tale disposizione — per la quale gli enti che non ne fossero già provvisti sono autorizzati ad acquistare le relative tanaglie — vorranno, inoltre, provvedere, finchè possibile, perchè al carico dei *carri completi* assista un ufficiale per la parte mittente ed uno in rappresentanza della parte ricevente, talchè la regolarità del carico e l'applicazione dei piombi, tanto dell'amministrazione ferroviaria quanto dell'amministrazione militare, siano constatati in contraddito-

rio; e sopartutto dovrà evitarsi che, fra l'ultimazione del carico e la chiusura del carro, la merce rimanga per alcun tempo priva di sorveglianza. Si confida di eliminare con ciò le frequenze ed incresciose contestazioni fra parte mittente e ricevente, dovutesi fin qui lamentare con una certa frequenza.

Il peso *dichiarato* dovrà essere sempre fatto controllare dalla stazione di partenza, a meno che eccezionali circostanze lo impedissero; ciò è importante, in quanto l'amministrazione ferroviaria non risponde delle differenze di peso in arrico, quando manchi l'accertamento del peso stesso da parte della stazione mittente.

All'arrivo a destinazione gli ufficiali rappresentanti delle parti mittente e ricevente dovranno accertare, in stazione, l'integrità dei piombi sia dell'amministrazione militare che dell'amministrazione ferroviaria, e soltanto nell'eventualità che o gli uni o gli altri, o entrambi, manchino o presentino traccie di alterazione sarà richiesta la pesatura del carro per le eventuali contestazioni e la conseguente redazione del verbale di stazione.

A conferma, poi, di quanto fu prescritto con la citata circolare, si raccomanda alle amministrazioni militari di preferire, fin che possibile, le spedizioni *a collettame* anzichè quelle *a carro completo*, giacchè la prima forma di spedizione comporta sempre il controllo del peso a partenza a cura dell'amministrazione ferroviaria. Inoltre, per le disposizioni vigenti dal 1° novembre 1923 (circolare 643 del *giornale militare* 1923), mentre per le spedizioni *a carro completo* il carico e lo scarico sono obbligatorî rispettivamente, per lo speditore e per il destinatario, nelle spedizioni *a collettame* tali operazioni vanno eseguite a cura dell'amministrazione ferroviaria senza speciale compenso.

Ricordasi, infine, che, fino a nuova disposizione, le amministrazioni dipendenti non debbono eseguire pagamenti alle FF. SS. per tasse di pesatura, venendo anche queste conteggiate in conto-corrente.

Considerato, poi, che le altre disposizioni della ricordata circolare 220 furono ripetute o completate in occasione dell'adozione delle nuove richieste mod. 444 (circolari n. 496, 579 e 634 *giornale militare* 1924) la circolare medesima si intende *abrogata*.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

AVVISO

Il colonnello (S. M.) Corselli comm. Rodolfo, comandante la scuola all. ufficiali di complemento di Palermo, ha testè pubblicato (Tipografia editrice « Garibaldi » di Palermo) il IV volume della *Tattica moderna ed altri elementi di arte militare.*

L'importanza del nuovo libro è riassunta nel seguente indice:

Parte XV - Caratteristica della guerra moderna. Note.

Parte XVI - La preparazione alla guerra. Note.

Parte XVII - La strategia nella guerra dell'avvenire. Note.

Parte XVIII. - La tattica nella guerra dell'avvenire. Note.

Parte XIX. - La logistica nella guerra dell'avvenire. Note.

Parte XX - Pedagogia militare. Note.

Parte XXI - Conclusione. Note aggiuntive.

Le richieste debbono essere rivolte all'autore: Comando scuola allievi ufficiali di complemento, Palermo.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(6845) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
745

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª **1925** 8 Maggio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 187 – 31 marzo 1925. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 486, contenente provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati . . . . . *Pag.* 747

» **188 – 2 aprile 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », costituita con donazione di L. 2.000.000 fatta dal comm. Gustavo Hermann, padre del predetto defunto ufficiale, e destinata a favore degli ufficiali generali del R. Esercito, in congedo, viene eretta in ente morale, ne è approvato lo statuto organico e si dispone per l'esenzione dalle relative tasse . . . . . » 766

» **189 – 5 aprile 1925.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 443 – Proroga a favore degli stranieri residenti nelle nuove provincie, (territorio di Fiume), del termine stabilito dall'articolo 19 comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero a norma dell'articolo 3, numeri 2 e 3, della detta legge . . . » 772

» **190 – 9 aprile 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 380, col quale viene disposto l'esonero dalle tasse di registro, di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti . . . . . » 774

» **191 – 30 aprile 1925.** — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925 . . . . . » 775

LIBRERIA DELLO STATO

N. 192 - 1 maggio 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che proroga la data della soppressione dell'officina R. Esercito di Torino . . . . . *Pag.* 777

» 193 - 7 maggio 1925. — CONCORSI E GARE. — Gare militari di concorso ippico . . . . . » 778

» 194 - 7 maggio 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Termini per domande di concessione di croci al merito di guerra, medaglie commemorative e distintivi di onore . . . . . » 779

» 195 - 7 maggio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottotenenti allievi nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-1926 . . . . . » 780

» 196 - 7 maggio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso le accademie militari per l'anno scolastico 1925-1926 » 808

» 197 - 1 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Passaggi a categoria superiore degli impiegati di ruolo non ex combattenti . . . . . » 830

» 198 - 1 maggio 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al fascicolo dei « Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - n. 1402 - Edizione 1923 » . . . . . » 831

» 199 - 1 maggio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'istruzione . . . . » 831

» 200 - 2 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti militari che gestiscono automezzi . . . . . » 833

» 201 - 2 maggio 1925. — RECLUTAMENTO. — Denuncie di diserzione per i mancanti ai richiami alle armi per mobilitazione o per eventualità . . . . . » 842

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 843

Circolare N. 187. — PENSIONI. **R. decreto-legge n. 486, contenente provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati (1).** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 31 marzo 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 98, del 28 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sulle pensioni approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Vedute le leggi 22 gennaio 1865, n. 2119, sulla pensione vitalizia ai Mille di Marsala e 4 dicembre 1879, n. 5168, serie II, sugli assegni di ricompensa nazionale, e successive modificazioni ed estensioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aumenti concessi con gli articoli 1 a 3 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centosettanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni o assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni o assegni di riversibilità e al cinquanta per cento sulla rimanente parte.

Art. 2.

Le pensioni ed assegni diretti e di riversibilità liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili e

(1) Vedi nota a pag. 757.

degli ufficiali, sono aumentate del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni ed assegni diretti, e sulle prime lire settecento, per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quaranta per cento sulla rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo successivamente, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un quarantesimo per ciascun bimestre successivo al 31 dicembre 1919, fino a ridursi a sedici quarantesimi se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel bimestre dal 1° novembre al 31 dicembre 1923.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dopo il 31 dicembre 1923, salva l'applicazione dei primi due commi del successivo articolo 18.

Art. 3.

Agli ufficiali che, durante la guerra 1915-18, siano stati richiamati dalla riserva, dalla milizia territoriale, dal congedo provvisorio o dalla posizione ausiliaria, e che in tale qualità, abbiano prestato servizio presso l'esercito o la marina operante, oltre ai miglioramenti di cui ai precedenti articoli, è concesso un ulteriore aumento nella misura dei quindici per cento della pensione.

Della stessa quota del quindici per cento è elevato l'assegno di riversibilità spettante alle famiglie degli ufficiali predetti.

Agli effetti del primo comma del presente articolo, è considerato servizio prestato presso l'esercito o la marina operante quello indicato nell'articolo 1 del Regio decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

Art. 4.

Sulle pensioni ed assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali del Regio esercito e della marina, cessati dal servizio dal 1° gennaio 1920 al 30 giugno 1922, è concesso un aumento del cinquanta per cento sulle prime lire duemila della pensione o assegno diretto, e sulle prime lire settecento della pensione o assegno di riversibilità, e del quindici per cento sulla rimanente parte.

Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo successivamente, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un decimo per ciascun mese successivo fino a ridursi ad un decimo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel marzo 1923.

Nessun aumento è dovuto se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo posteriormente al 31 marzo 1923.

Art. 5.

Il primo comma del precedente articolo 4 si applica anche per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità dei personali seguenti, cessati dal servizio nei periodi rispettivamente indicati:

sottufficiali della Regia guardia di finanza, dal 1° novembre 1919 al 31 marzo 1922;

graduati del corpo degli agenti di custodia delle carceri, dal 1° gennaio 1920 al 31 marzo 1922;

ufficiali e sottufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza e agenti investigativi, anteriormente al 31 marzo 1922.

Non è dovuto aumento alcuno se la cessazione dal servizio dei personali, di cui al comma precèdente, abbia avuto luogo posteriormente al 31 marzo 1922.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 5 si applicano anche per le pensioni liquidate ai sottufficiali promossi ufficiali di complemento, della milizia territoriale e della riserva navale e alle relative pensioni ed assegni di riversibilità.

Art. 7.

Gli aumenti di pensione al personale della Real Casa, di cui al primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centoquaranta per cento sulle prime lire duemila delle pensioni dirette e sulle prime lire settecento delle pensioni od assegni di riversibilità e al quaranta per cento sulla rimanente parte.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo posteriormente al 31 maggio 1919, l'aumento, calcolato come al comma precedente, è diminuito di un quarantesimo per ogni bimestre successivo.

Art. 8.

Gli aumenti sulle pensioni ed assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono elevati al centottantacinque per cento sulle prime lire duemila delle pensioni od assegni diretti e sulle prime lire settecento delle pensioni od assegni di riversibilità e al sessantacinque per cento sulla rimanente parte.

Art. 9.

Per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali dei Reali carabinieri è concesso un aumento nella misura del centocinquantacinque per cento sulle prime lire duemila delle pensioni od assegni diretti e sulle prime lire settecento delle pensioni od assegni di riversibilità e del cinquantacinque per cento sulla rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dall'8 ottobre 1919 al 30 giugno 1922.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dopo il 30 giugno 1922, l'aumento calcolato come nel comma precedente, è diminuito di un decimo per ciascun mese fino a ridursi ad un decimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel marzo 1923.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 marzo 1923.

Il presente articolo si applica anche alle pensioni dirette e di riversibilità degli ufficiali di milizia territoriale dei carabinieri Reali, liquidate in base al grado d sottufficale.

Art. 10.

Per i militari di truppa dei carabinieri Reali, di cui al primo comma dell'articolo 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477, l'aumento è elevato al centocinquantacinque per cento sulle prime lire duemila, per le pensioni od

assegni diretti, e sulle prime lire settecento per le pensioni od assegni di riversibilità e al cinquantacinque per cento sulla rimanente parte.

Per i militari di truppa dei carabinieri Reali, cessati dal servizio posteriormente all'ottobre 1919 si applicano sul detto aumento le diminuzioni previste al secondo comma del citato articolo 7, fermo il disposto del terzo comma dell'articolo stesso.

Art. 11.

Le pensioni od assegni diretti e di riversibilità liquidati a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato per cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° aprile 1919, quali risultano dopo la riforma di cui all'articolo 16 del Regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590 e successive modificazioni, sono aumentate come segue:

a) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nell'aprile 1919 l'aumento è del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime lire settecento per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quaranta per cento sopra la rimanente parte;

b) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi successivi all'aprile 1919 e fino a tutto febbraio 1920, l'aumento calcolato come alla precedente lettera *a*), è diminuito di un quarantesimo per ciascun mese, fino a ridursi a trenta quarantesimi se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel febbraio 1920;

c) Se la cessazione dal servizo ha avuto luogo nel marzo 1920, l'aumento è del settanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni o assegni diretti e sulle prime lire settecento per le pensioni o assegni diretti e sulle prime lire settecento per le pensioni o asegni di riversibilità, e del venti per cento sopra la rimanente parte;

d) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi successivi al marzo 1920 e fino a tutto febbraio 1921 e si tratti di pensioni dirette inferiori a lire 12,000 e delle corrispondenti di riversibilità, l'aumento, calcolato come alla precedente lettera *c*), è diminuito di un dodicesimo per ciascun mese, fino a ridursi a un dodicesimo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel febbraio 1921;

c) Se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi successivi al marzo 1920 e fino a tutto febbraio 1923 e si tratti di pensioni dirette di lire 12,000 o superiori e delle corrispondenti di riversibilità, l'aumento, calcolato come alla precedente lettera *c*), è diminuito di un trentaseiesimo per ciascun mese, fino a ridursi a un trentaseiesimo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nel febbraio 1923.

Nessun aumento è dovuto per pensioni dell'importo indicato nella precedente lettera *d*) quando la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 28 febbraio 1921 e per quelle dell'importo di cui nella lettera *e*) quando la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 28 febbraio 1923.

Art. 12.

Sulle pensioni liquidate e da liquidarsi agli operai dell'officina delle carte-valori e a quelli delle saline, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1920, è accordato l'aumento del centosettanta per cento sulle prime lire duemila e del cinquanta per cento sulla rimanente parte.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo successivamente e fino al 30 giugno 1920, l'aumento predetto è accordato nella misura del centoquaranta per cento sulle prime lire duemila e del quartanta per cento sulla rimanente parte. L'aumento, in tal modo calcolato, è diminuito di un decimo per ogni semestre successivo fino a ridursi ad un decimo per gli operai cessati dal servizio nel secondo semestre dell'anno 1924.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1924.

Art. 13.

Fino a quando abbia luogo la corresponsione di assegni mensili di caro viveri a favore dei pensionati, gli aumenti di cui al presente decreto non sono dovuti sulle prime trecento lire delle pensioni od assegni diretti e sulle prime cento lire delle pensioni od assegni di riversibilità.

Il disposto del precedente comma non si applica per le pensioni o assegni dei sottufficiali e militari di truppa dei

carabinieri Reali, nè per quelle degli ufficiali di cui al precedente articolo 3, da aumentarsi a norma del presente decreto.

Art. 14.

All'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2177, è aggiunto il seguente comm acon effetto dalla entrata in vigore del decreto stesso:

« Sulle pensioni od altri assegni ripartiti fra lo Stato e i Comuni, liquidati ad ufficiali, sottufficiali o militi di truppa, del Corpo della Regia guardia di finanza, comandati per il servizio del dazio consumo presso i comuni medesimi, l'aumento previsto dal presente decreto e gli assegni mensili di caro-viveri di cui al precedente secondo comma sono computati e dovuti come se l'intera pensione od assegno fosse a carico dello Stato ».

Art. 15.

Gli aumenti di cui al presente decreto sono calcolati sulla base delle pensioni e degli assegni diretti e di riversibilità, senza tener conto degli aumenti concessi col Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Per determinare gli aumenti di cui al presente decreto e per stabilire, con gli aumenti stessi, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano, sulla pensione e sull'assegno base, le frazioni di cinquanta lire.

Negli aumenti stabiliti dal presente decreto restano assorbiti quelli di cui al citato Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477.

Art. 16.

Coloro che, per richiamo in servizio o per altro motivo, abbiano ottenuto più liquidazioni di pensione potranno optare per quella, fra le varie pensioni loro successivamente liquidate, che aumentata in relazione alla data della rispettiva cessazione dal servizio, risulti più favorevole.

Agli effetti dell'aumento della pensione agli ufficiali che siano stati collocati a riposo dal congedo provvisorio si considera come data di cessazione dal servizio quella del collocamento in quest'ultima posizione.

Per gli ufficiali, di cui nel precedente comma, che siano stati richiamati in servizio dal congedo provvisorio, si considera come data di cessazione quella dell'ultimo rinvio in congedo, purchè il richiamo abbia durato complessivamente almeno diciotto mesi.

Per l'aumento delle pensioni di riposo liquidate e da liquidarsi agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale, cui fu assegnata la pensione provvisoria ai sensi del Regio decreto 9 luglio 1923, n. 1561, e delle relative pensioni di riversibilità, si considera come data di cessazione dal servizio quella del 30 giugno 1923.

Art. 17.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano a cominciare dalla prima rata di pensione o assegni con scadenza successiva al 1° aprile 1925.

Gli aumenti di pensioni o di assegni stabiliti dal presente decreto sono liquidati, per le pensioni e gli assegni già deliberati alla data di pubblicazione del decreto stesso, dagli uffici incaricati di ordinare i pagamenti.

I maggiori aumenti dovuti ai sensi del precedente articolo 3 in confronto di quelli stabiliti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono liquidati, su domanda degli interessati, dalla Corte dei conti.

Art. 18.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, si tiene conto anche degli aumenti spettanti, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, sulle pensioni che risulterebbero dovute considerando la cessazione dal servizio come avvenuta al 31 dicembre 1923.

La precedente disposizione si estende anche al personale che abbia cessato dal servizio anteriormente al 1° aprile 1925.

Gli aumenti previsti dal presente decreto si applicano anche alle pensioni i cui titolari abbiano fruito del disposto dell'articolo 12 del citato Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, esteso con l'articolo 22 del Regio decreto 8 maggio 1925, n. 779.

Art. 19.

I ricorsi contro le liquidazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 17, o contro la mancata concessione degli aumenti di pensione da parte degli uffici indicati nel comma stesso, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1925, alla Corte dei conti, la quale provvede nei modi indicati all'articolo 4 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 20.

Agli aumenti di pensione di cui ai precedenti articoli sono applicabili le norme del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2477 e successive modificazioni ed estensioni, che non contrastino col presente decreto.

Art. 21.

All'articolo 21 del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Avranno inoltre diritto a pensione quelli di detti ufficiali, che richiamati o trattenuti per la guerra, abbiano aggiunto complessivamente venti o più anni di servizio utile per effetto della loro permanenza alle armi, anche se questa siasi protratta oltre la data della cessazione dello stato di guerra. La pensione agli ufficiali suddetti sarà liquidata sulla base degli assegni dovuti al grado di sottufficiale che essi avrebbero potuto conseguire, in via di normale avanzamento, fino alla data del collocamento in congedo da ufficiale ».

Art. 22.

La corresponsione delle pensioni liquidate ai sensi del precedente articolo 21 per gli ufficiali che abbiano cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla data medesima.

Art. 23.

A cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° aprile 1925 le pensioni straordinarie ai Mille di Marsala, quelle corrispondenti di riversibilità e le pensioni di benemerenza concesse con leggi speciali sono aumentate del cinquanta per cento, e gli assegni di ricompensa nazionale sono raddoppiati.

L'aumento per le pensioni di benemerenza non può eccedere, in nessun caso, le lire tremila.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente articolo non si applica il disposto dall'articolo 1, comma secondo, della legge 1 giugno 1911, n. 486.

Art. 24.

Le disposizioni del Regio decreto 24 agosto 1924, n. 1371, riguardante provvedimenti a favore dei vecchi pensionati delle nuove Provincie, hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1923.

Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, secondo le norme del cessato regime austriaco, a favore del personale civile e militare delle nuove provincie, sono aumentate dell'ottantacinque per cento sulle prime lire duemila delle pensioni ed assegni diretti e sulle prime lire settecento delle pensioni ed assegni di riversibilità, e del venticinque per cento sulla rimanente parte.

Fino a quando vengano corrisposte le indennità temporanee mensili per caro-viveri l'aumento di cui al comma precedente non è dovuto sulle prime lire trecento delle pensioni od assegni diretti e sulle prime lire cento delle pensioni e assegni di riversibilità.

L'aumento di cui ai due precedenti commi non può però superare la somma di annue lire tremila e non è dovuto per le pensioni del personale di grado superiore alla stesa classe di rango.

L'aumento di cui ai due precedenti commi non può però alle pensioni dovute al clero delle nuove provincie a carico dei fondi di religione e provvisoriamente, salvo regolazioni definitive, corrisposte dallo Stato.

Per gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applica il disposto dal secondo comma del precedente articolo 15.

Art. 25.

E' abrogato con effetto dal 1° luglio 1925, il disposto dall'articolo 31 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Art. 26.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 27.

Il presente decreto ha effetto dal 1° aprile 1925, in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni in esso contenute.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Nota. — Si riporta qui appresso, ad ogni buon fine, anche il precedente R. decreto n. 2477 del 21 novembre 1923 concernente provvedimenti a favore dei vecchi pensionati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1923, n. 276.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno, *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aumentate nella misura stabilita nel successivo articolo 3 le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, siano o pur no privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo per il culto, degli economati dei benefici vacanti e del commissariato per l'emigrazione, a favore degli impiegati civili e dei militari cessati dal servizio anteriormente al 1° ottobre 1919.

Per i personali statali e ferroviari appresso indicati, l'aumento è applicato sulle pensioni ed assegni liquidati per cessazione dal servizio avvenuta anteriormente alle date che seguono:

1°) al 1° gennaio 1920 per i sottufficiali del R. esercito e della R. marina;

2°) al 1° novembre 1919 per i sottufficiali e militi della R. guardia di finanza;

3°) al 1° aprile 1919 per il personale delle ferrovie dello Stato;

4°) al 1° gennaio 1920 per i graduati e gli agenti di custodia delle carceri;

5°) al 6 dicembre 1921 per gli operai degli stabilimenti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, per il personale dei famigli degli istituti militari d'istruzione dipendenti dai Ministeri medesimi, e per gli operai degli stabilimenti militari di pena;

6°) al 31 dicembre 1922 per gli operai delle manifatture dei tabacchi.

Per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, l'aumento è applicato sulle pensioni ed assegni liquidati per cessazione dal servizio avvenuta anteriormente all'8 ottobre 1919, ed è stabilito nella misura indicata al successivo articolo 6.

Art. 2.

L'aumento nella misura di cui al successivo art. 3 è applicato a tutte le pensioni ed assegni degli agenti dei soppressi corpi delle guardie di pubblica sicurezza e di città.

Non compete, invece, alcun aumento sulle pensioni od assegni degli agenti dei soppressi corpi della Regia guardia per la pubblica sicurezza e degli agenti d'investigazione.

Art. 3.

L'aumento di cui ai precedenti articoli 1 — primo e secondo comma — e 2 è stabilito nella misura dell'ottantacinque per cento sulle prime lire duemila per le pensioni o assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni o assegni di riversibilità, e nella misura del venticinque per cento sopra la rimanente parte.

Art. 4.

Le pensioni od assegni diretti e di riversibilità, liquidati a carico dello Stato, del fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del commissariato dell'emigrazione a favore degli impiegati civili e degli ufficiali sono aumentati del cinquantacinque per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni od assegni di riversibilità e del quindici per cento sopra la rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nell'ottobre 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nei mesi successivi all'ottobre 1919, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un ventesimo per ciascun mese, fino a ridursi ad un ventesimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel maggio 1921.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 maggio 1921.

Il presente articolo non è applicabile alle pensioni dirette liquidate, con decorrenza non anteriore alle date indicate ai numeri 1, 2 e all'ultimo comma del precedente art. 1, ai sottufficiali promossi ufficiali di complemento, milizia territoriale e riserva navale, ed alle relative pensioni di riversibilità.

Non è del pari dovuto alcuno aumento per le pensioni o assegni diretti o di riversibilità liquidate ai personali di cui ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 del precedente art. 1, cessati dal servizio in date non anteriori a quelle indicate ai numeri stessi.

Per il personale di cui al numero 3 del citato art. 1, cessato dal servizio in data non anteriore a quella ivi indicata, si applica il successivo art. 8.

Art. 5.

Le pensioni di diritto del personale della Real Casa passate a carico dello Stato in virtù del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, e del Regio decreto 28 gennaio 1923, numero 454, sono aumentate del settanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni dirette e sulle prime settecento lire per le pensioni di riversibilità, e del venti per cento sopra la rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo avanti il 1° giugno 1919.

Qualora la cessazione del servizio abbia avuto luogo successivamente, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un venticinquesimo per ciascun mese dopo il maggio 1919, fino a ridursi ad un venticinquesimo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel maggio 1921. Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione del servizio sia avvenuto dopo il 31 maggio 1921.

Art. 6.

Per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali contemplati nell'ultimo comma del precedente art. 1, l'aumento è stabilito nella misura del cento per cento sulle prime lire due-

mila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quaranta per cento sopra la rimanente parte.

Art. 7.

Per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, è concesso un aumento nella misura del settanta per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni od assegni di riversibilità, e del trenta per cento sopra la rimanente parte, se la cessazione del servizio abbia avuto luogo dall'8 al 31 ottobre 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nei mesi successivi all'ottobre 1919, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un decimo per ciascun mese, fino a ridursi a un decimo se la cessazione dal servizio sia avvenuta nel luglio 1920.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 luglio 1920.

Il presente articolo non è applicabile alle pensioni dirette e di riversibilità degli ufficiali di milizia territoriale dei carabinieri Reali, liquidate in base al grado di sottufficiale.

Art. 8.

Le pensioni od assegni diretti e di riversibilità liquidati a carico del Fondo pensioni dell'amministarzione delle ferrovie dello Stato sono aumentati nella misura del cinquantacinque per cento sulle prime lire duemila per le pensioni od assegni diretti e sulle prime settecento lire per le pensioni od assegni di riversibilità, e del quindici per cento sopra la rimanente parte, se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nell'aprile 1919.

Qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nei mesi successivi all'aprile 1919, l'aumento, calcolato come nel precedente comma, è diminuito di un ventesimo per ciascun mese, fino a ridursi a dieci ventesimi se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel febbraio 1920.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione del servizio sia avvenuta dopo il 29 febbraio 1920.

Art. 9.

Sulle pensioni liquidate agli operai dell'officina carte-valori e delle saline cessati dal servizio anteriormente al primo febbraio 1918 è accordato l'aumento dell'ottantacinque per cento sopra le prime lire duemila di pensione e del venticinque per cento sulla rimanente parte.

Per gli operai cessati dal servizio nel periodo 1° febbraio 1918-31 gennaio 1919 l'aumento predetto è diminuito di un sesto; per quelli cessati nel periodo 1° febbraio 1919-31 gennaio 1920, di due sesti; per quelli cessati nel periodo 1° febbraio 1920-31 gennaio 1921, di tre sesti; per quelli cessati nel periodo 1° febbraio 1921-31 gennaio 1922, di quattro sesti; e per quelli cessati nel periodo 1° febbraio 1922-31 gennaio 1923, di cinque sesti.

Nessun aumento è dovuto qualora la cessazione dal servizio sia avvenuta dopo il 31 gennaio 1923.

Art. 10.

Fino a quando vengono corrisposti gli assegni mensili per caro-viveri di cui al R. decreto 31 luglio 1919, n. 1304, alla legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e al R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, per le pensioni o assegni i cui titolari sieno provvisti di almeno due dei detti assegni di caro-viveri e per quelle superiori a lire ottomila, l'aumento stabilito nei precedenti articoli non è dovuto sulle prime cinquecento lire delle pensioni o assegni diretti e sulle prime centocinquanta lire delle pensioni o assegni di riversibilità.

La precedente disposizione non si applica per le pensioni o assegni dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali da aumentarsi a norma dei precedenti articoli 6 e 7.

Art. 11.

Agli effetti degli aumenti di cui al presente decreto si considera unica pensione quella attribuita a più compartecipi e gli aumenti sono ripartiti proporzionalmente alla parte assegnata a ciascuno.

La stessa norma si applica, a decorrere dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1924, per gli assegni

mensili di caro-viveri corrisposti a carico dello Stato, a qualsiasi categoria di pensionati.

Se la pensione od altro assegno è ripartito fra lo Stato ed enti o amministrazioni diverse, l'aumento è computato sulla intera pensione od assegno ai termini dei precedenti articoli, ma è dovuto soltanto sulle quote a carico dello Stato e delle amministrazioni indicate nell'art. 1 in proporzione delle quote stesse.

Art. 12.

Per determinare l'aumento di cui ai precedenti articoli e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, la nuova pensione, si trascurano, sulla pensione attualmente goduta, le frazioni di decina di lire.

Gli aumenti di pensioni o di assegni stabiliti dal presente decreto sono liquidati dagli uffici incaricati di ordinare i pagamenti.

Contro tale liquidazione, o quando non sia stato applicato aumento veruno, è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte dei conti nel termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 13.

Agli effetti dell'aumento dell'assegno di posizione ausiliaria si considera data di cessazione dal servizio il giorno antecedente a quello di decorrenza dell'ultimo assegno liquidato, e agli effetti dell'aumento delle pensioni di riposo degli ufficiali si considera data di cessazione quella del collocamento a riposo.

Per l'aumento delle pensioni di riversibilità spettanti alle famiglie degli ufficiali si considera data di cessazione quella della morte dell'ufficiale, se avvenuta durante l'attività di servizio o la posizione ausiliaria, e quella del collocamento a riposo, se la morte sia avvenuta posteriormente.

Per gli ufficiali che dalla posizione ausiliaria sono stati o saranno collocati a riposo dopo il 1° ottobre 1919 la pensione non può essere inferiore all'assegno di posizione ausiliaria aumentato a norma del presente decreto. Questa disposizione si applica anche agli effetti della liquidazione

della pensione di riversibilità, nei casi di morte avvenuti durante il servizio ausiliario.

Salvo il caso di cui al precedente capoverso, le altre pensioni ed assegni di riversibilità, relative a pensioni od assegni diretti aumentati per effetto del presente decreto, che saranno liquidate dopo la pubblicazione del decreto medesimo, verranno calcolate sulle pensioni od assegni originari non aumentati e le autorità competenti ne stabiliranno anche l'aumento ai termini del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle pensioni di guerra, a quelle di posizione ausiliaria speciale, alle pensioni ed agli assegni di ricompensa nazionale, nonchè agli assegni dei decorati e dei danneggiati politici.

Art. 15.

Ai titolari di pensioni od assegni diretti, superiori a lire 8000 e inferiori a lire 9560 annue, i quali si trovino nelle altre condizioni previste dalla legge 26 dicembre 1920, numero 1827, e dal R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, gli assegni mensili di caro-viveri di cui alla legge e al decreto medesimi sono corrisposti in somma pari ad un dodicesimo della differenza fra lire 9560 e la pensione od assegno.

Analogamente ai titolari di pensioni od assegni di riversibilità superiori a lire 8000 e inferiori a lire 8960, gli assegni mensili di caro-viveri di cui alla legge e al decreto indicati nel comma precedente sono corrisposti in somma pari ad un dodicesimo della differenza fra lire 8960 e la pensione od assegno.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonchè a quelli della corresponsione degli assegni mensili di caro-viveri, non si tiene conto degli aumenti di pensione concessi col presente decreto.

Art. 16.

Ferme le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, e quelle del R. decreto 18 feb-

braio 1923, n. 464 e degli articoli 2 e 3 del R. decreto 17 giugno 1923, n. 1879, sono aumentate di un quinto le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, a favore degli impiegati civili e militari delle nuove provincie, cui non spetti il trattamento di pensione stabilito dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 22 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 140 e dall'art. 1 del R. decreto 17 giugno 1923, n. 1879.

Art. 17.

L'aumento di cui nel precedente articolo 16 è esteso anche alle pensioni dovute al clero delle nuove provincie a carico dei fondi di religione e provvisoriamente, salvo regolazione definitiva, corrisposte dallo Stato, per le quali furono applicate le norme dell'art. 21, comma primo, del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 140.

Art. 18.

Gli assegni per caro-viveri concessi ai pensionati delle nuove provincie secondo le disposizioni della cessata amministrazione austriaca, nonchè quelli accordati in virtù del R. decreto 14 maggio 1922, n. 743, spettano fino a quando siano corrisposti quelli indicati nel precedente art. 10.

Nessuna variazione sarà apportata ai detti assegni in dipendenza dell'aumento concesso ai termini del precedente articolo 16.

Art. 19.

Gli aumenti stabiliti dal presente decreto sulle pensioni e sugli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, si applicano a cominciare dalla prima rata scaduta posteriormente al 1° luglio 1923.

La corresponsione delle quote differenziali degli assegni di caro-viveri, di cui al precedente art. 15, avrà effetto a cominciare dalla prima rata di pensione o assegno, diretto o di riversibilità, con scadenza posteriore al 1° gennaio 1924.

Art. 20.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 188. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 531, col quale la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », costituita con donazione di lire 2.000.000 fatta dal comm. Gustavo Hermann, padre del predetto defunto ufficiale, e destinata a favore degli ufficiali generali del R. Esercito, in congedo, viene eretta in ente morale, ne è approvato lo statuto organico e si dispone per l'esenzione dalle relative tasse.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 6 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'atto di donazione in data 9 febbraio 1925, notaio Consolandi dott. Enrico di Milano, col quale il comm. Gustavo Hermann a ricordo del figlio Hermann Gustavo Enrico, tenente pilota aviatore caduto nell'adempimento del dovere durante la guerra italo-austriaca ed alla cui memoria fu concessa la medaglia d'argento al valore militare, dona la somma

di L. 2,000,000, affinchè sia costituita una fondazione che porti il nome del predetto figlio e sia destinata a favore degli ufficiali generali del Regio esercito, in congedo;

Riconosciuta l'opportunità di conferire la personalità giuridica all'Ente in parola;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge.

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », costituita colla donazione di L. 2,000,000 fatta dal comm. Hermann Gustavo, padre del predetto defunto ufficiale e destinata a favore degli ufficiali generali del Regio esercito, in congedo, viene eretta in Ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione composto di n. 13 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 3.

L'atto di donazione fatta dal comm. Gustavo Hermann a favore della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » pel conseguimento dei fini nell'atto stesso previsti, va esente da ogni tassa di registro, ipoteca, mano morta e concessione governativa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per esser convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Statuto organico della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » a favore degli ufficiali generali del Regio esercito, in congedo.

Art. 1.

In memoria del tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann, decorato della medaglia d'argento al valor militare con la seguente motivazione: « Pilota di aeroplano di non comune perizia e di singolare ardimento, prese parte a numerose operazioni aviatorie di guerra, riportando brillanti successi. La sua carriera, ricca di lusinghiere promesse, venne spezzata dalla morte, che incontrò, cadendo da grande altezza, nell'adempimento del suo dovere - Carso, Tolmino, Lubiana, Aleis, settembre 1915-maggio 1916 », è istituita la « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » avente il capitale di L. 2,000,000, come da donazione fatta in data 9 febbraio 1925 (notaio Consolandi dott. Enrico) dal comm. Gustavo Hermann, padre del defunto ufficiale.

Art. 2.

Scopo della Fondazione è di elargire premi di benemerenza agli ufficiali generali del Regio esercito non più in attività di servizio, che coprivano tale grado alla data del 4 novembre 1918, che non godono delle pensioni stabilite col R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923, e che versano in non buono stato economico.

Saranno tenuti presenti per la concessione quali elementi di valutazione, a titolo di preferenza: le condizioni econo

miche dei premiandi, l'avere essi partecipato alla guerra 1915-1918, oppure l'aver preso parte alle precedenti guerre dell'indipendenza italiana.

Art. 3.

Qualora per disposizioni legislative venisse esteso il trattamento previsto dal Regio decreto surricordato ai generali che ora non ne godono, le concessioni potranno essere ugualmente accordate a tutti i generali in congedo che però rispondano alle altre condizioni già indicate per la concessione stessa.

Art. 4.

La Fondazione è costituita da versamenti trimestrali di L. 50,000 per anni dieci (in totale due milioni di lire) a cominciare dal 31 marzo 1925, che il comm. Gustavo Hermann, padre del valoroso aviatore, si obbliga di fare presso la Cassa di risparmio di Milano.

Art. 5.

Il Ministro della guerra autorizzerà il prelevamento di fondi sul capitale versato a tale scopo e sugli interessi che derivano dal deposito fatto presso l'istituto bancario designato.

In considerazione che il numero dei generali di cui all'articolo 2 andrà a mano a mano diminuendo col trascorrere degli anni, il prelevamento non potrà eccedere, per ciascun anno, le seguenti cifre:

L.	190,000	nel	1925	oltre	gli interessi
»	180,000	»	1926	»	» »
»	170,000	»	1927	»	» »
»	160,000	»	1928	»	» »
»	150,000	»	1929	»	» »
»	140,000	»	1930	»	» »
»	130,000	»	1931	»	» »
»	120,000	»	1932	»	» »
»	110,000	»	1933	»	» »
»	100,000	»	1934	»	» »

Al 1° gennaio 1935 si sarà costituito così un fondo capitale di almeno L. 550,000 col quale il Ministro della guerra potrà continuare a concedere premi nella stessa ragione decrescente di L. 10,000 annue (cioè 90,000 nel 1935; 80,000 nel 1936, ecc., oltre sempre gli interessi annuali) sino a tutto il 1943.

Le rimanenti L. 100,000 verranno utilizzate nel ventesimo anno, cioè entro il 1944, nel modo indicato agli articoli 7 e 8 seguenti.

Art. 6.

Le somme che nei limiti dell'articolo precedente non fossero state riscosse entro l'anno, passeranno in aumento della aliquota disponibile per l'anno successivo.

Art. 7.

Al 1° gennaio 1944 il Ministro della guerra farà accertare quanti generali rispondenti alle condizioni di cui all'art. 2 si trovano ancora in vita per assegnare a ciascuno di essi, a titolo sempre di premio, una corrispondente aliquota della somma rimasta disponibile a quella data in conseguenza dei versamenti effettuati, degli interessi maturati e dei premi elargiti.

L'aliquota da assegnare per ciascuno non deve però risultare superiore alle quindicimila lire. In caso diverso l'eccedenza, come le somme che entro l'anno non venissero dagli interessati riscosse, verranno versate alla cassa dell'Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata in Milano (via N. Bixio, 14-16).

Art. 8.

Qualora al beneficio della Fondazione avessero partecipato anche gli altri generali in congedo per effetto della disposizione di cui all'art. 3, il Ministro per la guerra, fatta accertare al 1° gennaio 1944 la somma rimasta disponibile a quella data per effetto dei versamenti effettuati, degli interessi maturati e dei premi elargiti, disporrà perchè il 50 % di detta somma sia distribuito in premi fra gli ufficiali generali in congedo esistenti a quella data, ed il rimanente 50 % sia versato alla cassa dell'Associazione nazionale per la difesa della fanciullezza abbandonata di Milano (via N. Bixio, 14-16).

Art. 9.

I premi di cui all'art. 2 verranno concessi dal Ministro della guerra sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della Fondazione, composto dal comandante del Corpo d'armata di Milano, presidente, da un ufficiale generale in congedo col grado di comandante di Corpo d'armata o di Divisione (residente in Roma) designato dal Ministro della guerra, da un direttore generale del Ministero della guerra che sia generale in servizio attivo permanente, e da un funzionario della predetta Amministrazione centrale, segretario della Commissione senza voto.

Il pagamento dei premi verrà effettuato dopo che il Ministro per la guerra abbia dato l'approvazione delle proposte.

L'ufficiale generale in congedo rimane in carica soltanto due anni ed è sostituito per cura del Ministro per la guerra.

Art. 10.

La Commissione di cui all'articolo precedente per esprimere il suo voto ha facoltà di assumere informazioni a mezzo delle competenti autorità territoriali.

Art. 11.

Le concessioni possono essere accordate e ripetute annualmente su domanda degli interessati e possono essere effettuate anche a favore delle famiglie in occasione della morte del generale, capo di famiglia.

In ciascun anno cumulativamente allo stesso generale non può essere concessa normalmente somma maggiore di lire 6000.

Le domande di cui sopra dovranno essere in carta libera e dirette al Ministero della guerra (ufficio fondazioni) possibilmente per il tramite del rispettivo comandante del Corpo d'armata territoriale, e contenere un riassunto dello stato di servizio degli stessi interessati, particolarmente esatto per quanto riguarda i servizi prestati al fronte od in zona territoriale durante la guerra italo-austriaca.

Art. 12.

Le decisioni del Ministro della guerra in materia di premi sono inappellabili.

Art. 13.

Ogni anno per cura del comando del presidio di Udine in rappresentanza del Ministro della guerra e finchè dura la Fondazione, nel giorno 16 maggio (anniversario della morte dell'eroico aviatore) sarà deposta una corona di fiori sulla di lui tomba nel cimitero di Aleis, come espressione della gratitudine dei beneficiati.

Roma, addì 2 aprile 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro della guerra:
DI GIORGIO.

N. 189. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 443 – Proroga a favore degli stranieri residenti nelle nuove provincie, (territorio di Fiume), del termine stabilito dall'articolo 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555 per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero a norma dell'articolo 3, numeri 2 e 3, della detta legge.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 96, del 25 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, che estende alla città e al territorio di Fiume il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, il quale dichiarò applicabili nelle nuove Provincie la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza e il regolamento relativo;

Ritenuto opportuno, per meglio coordinare la citata legge 13 giugno 1912, n. 555, con la legislazione vigente nel territorio di Fiume di disporre una proroga del termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge medesima per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana, estesa dal R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, ai territori annessi con l'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1921, n. 211, è prorogato di un anno, dalla entrata in vigore del presente decreto, a favore degli stranieri residenti nei territori medesimi, ai quali spetta il diritto di eleggere la qualità di cittadino italiano o straniero, rispettivamente, a norma dei numeri 2 e 3 dell'articolo 3 della detta legge 13 giugno 1912.

Tale proroga non riguarda gli stranieri il cui stato di cittadinanza fu definito in base ai trattati di pace.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI.

N. 190. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 380, col quale viene disposto l'esonero dalle tasse di registro, di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di enti morali italiani legalmente riconosciuti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 9 aprile 1925. - (*Gazzetta ufficiale* n. 85, dell'11 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269;

Vista la legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270;

Vista la legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923, numero 3272;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dalle tasse di registro e di successione e da quelle ipotecarie le liberalità a qualsiasi titolo (anche se onerose, purchè l'eventuale onere sia inerente allo scopo per il quale sono disposte) a favore di provincie, comuni ed altri enti morali od istituti italiani, legalmente riconosciuti, fondati o da fondarsi, quando lo scopo specifico della liberalità sia di beneficenza, istruzione od educazione.

La presente disposizione è applicabile anche alle liberalità anteriori al presente decreto, per le quali non siano state ancora pagate le tasse suddette.

Art. 2.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

N. 191. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 30 aprile 1925.

A mente delle prescrizioni contenute nel paragrafo 207 del regolamento sull'avanzamento, si indicano qui di seguito i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali in congedo per la iscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1925:

Generali di divisione: a tutto il 31 dicembre 1916.

Colonnelli: a tutto il 31 dicembre 1916.

ARMI E CORPI	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento				
Carabinieri Reali	31 dic. 1917	31 dic. 1917	15 apr. 1915	31 dic. 1915	31 mar. 1917
Fanteria	21 dic. 1916	21 dic. 1916	19 sett. 1915	12 ott. 1916	13 dic. 1916
Cavalleria	31 dic. 1916	31 dic. 1916	30 dic. 1914	31 dic. 1915	31 dic. 1915
Artiglieria	31 dic. 1916	20 dic. 1916	28 agos. 1915	31 dic. 1915	31 dic. 1915
Genio	31 dic. 1916	31 dic. 1916	26 sett. 1915	25 dic. 1915	31 dic. 1915
Sanità	14 dic. 1916	14 dic. 1916	28 ott. 1915	25 dic. 1916	1 dic. 1916
Commissariato	21 dic. 1916	23 dic. 1915	13 dic. 1915	31 dic. 1916	31 dic. 1916
Sussistenza	—	17 sett. 1917	30 giug. 1914	1 lug. 1916	31 dic. 1916
Amministrazione	9 mar. 1916	9 mar. 1916	31 dic. 1914	31 dic. 1916	31 dic. 1916
Veterinari	16 mag. 1915	1 giug. 1916	30 giug. 1911	1 apr. 1913	31 dic. 1915
Farmacisti	—	—	—	25 dic. 1916	1 dic. 1916
Personale permanente distretti	2 mar. 1916	31 dic. 1915	31 dic. 1913	—	—
Personale fortezze	14 dic. 1916	5 nov. 1916	31 dic. 1914	25 dic. 1915	—

Per gli ufficiali in P. A. S. e per i riassunti in servizio sedentario valgono, a norma delle vigenti disposizioni, gli stessi limiti di anzianità già stabiliti per gli ufficiali in S. A. P.

I documenti d'avanzamento, appena pronti, dovranno essere trasmessi all'ufficio personale dei generali, per i generali, alla Direzione generale personale ufficiali, per gli altri gradi.

Nei riguardi degli ufficiali già iscritti sul quadro d'avanzamento del 1924, le commissioni di 1° grado si serviranno, anzichè degli elenchi modello A ter, dei regolari specchi di proposta d'avanzamento, modelli A e A bis, su cui, nell'apposita colonna, esprimeranno il loro giudizio assicurandosi che nella colonna annotazioni, dello specchio stesso, sia chiaramente scritto che l'ufficiale preso in esame era già iscritto precedentemente sul quadro d'avanzamento.

Parimenti le commissioni di grado superiore, nell'esprimere il loro giudizio nello specchio di avanzamento (modello B), si accerteranno che, nella colonna 4, risulti che trattasi di ufficiale già precedentemente iscritto nel quadro d'avanzamento.

Gli ufficiali di cui all'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 (circolare 73 del *giornale militare* 1924) sono dispensati, a norma dell'articolo stesso, dagli esami od esperimenti prescritti.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 192. - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che proroga la data della soppressione dell'officina R. Esercito di Torino.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 1 maggio 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM* DELLA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale in data 15 febbraio 1923, il quale stabiliva che l'officina di artiglieria R. Esercito di Torino dovesse sopprimersi gradualmente entro il 31 dicembre 1924.

Visto l'art. unico del decreto ministeriale in data 20 dicembre 1924 che prorogava la definitiva soppressione di detta officina al 31 maggio 1925.

Decreta:

Articolo unico.

La definitiva soppressione dell'officina R. Esercito di Torino sia protratta al 1° aprile 1926.

Roma, addì 1° maggio 1925.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 193. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari di concorso ippico.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 7 maggio 1925.

Sono approvati i programmi delle seguenti gare militari di concorso ippico, da svolgersi nelle giornate appresso indicate:

Parma	10-11 *giugno* 1925.
Catania	12-13 *giugno* 1925. (in luogo di 30-31 maggio 1925).
Milano	14-15 *giugno* 1925.
Trieste	27-28 *giugno* 1925.

Agli ufficiali che partecipano a tali gare potranno quindi essere concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 del *giornale militare* 1924, art. 83.

Come è prescritto in tale articolo può essere concessa la indennità di missione per il tempo necessario per il viaggio e inoltre per le sole due giornate nelle quali ha luogo la gara militare.

I commissari militari debbono controllare che i programmi particolareggiati e l'assegnazione di vantaggi e penalità siano esattamente conformi alle disposizioni del capo V della citata circolare.

I comandanti di corpo debbono rilasciare agli ufficiali, che essi autorizzano a partecipare alle gare, tutti i documenti

prescritti dall'art. 12 della circolare 221 *giornale militare* 1924.

Tali documenti debbono essere consegnati personalmente dagli interessati al commissario militare almeno due ore prima dell'inizio della gara.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 194. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Termini per domande di concessione di croci al merito di guerra, medaglie commemorative e distintivi di onore.** — (Ufficio stralcio ricompense, medaglie e croci di guerra). — 7 maggio 1925.

I termini per la presentazione delle domande relative alla concessione della croce al merito di guerra, che con la circolare 325 del *giornale militare* 1924 furono riaperti sino a tempo indeterminato, scadono improrogabilmente il 30 giugno 1925.

Rimane immutata la facoltà concessa agli interessati di inoltrare reclamo al Ministero entro tre mesi dalla data della comunicazione avverso le decisioni adottate dai comandi di corpo d'armata territoriali.

Alla data 30 giugno 1925 viene pure limitato il termine utile per l'inoltro delle proposte di concessione della medaglia commemorativa Nazionale della guerra 1915 1918, della medaglia interalleata della Vittoria, della medaglia commemorativa francese, e per l'inoltro delle domande intese ad ottenere la concessione della medaglia di benemerenza per i volontari e del distintivo d'onore di mutilati ed orfani di guerra.

I comandi di corpo d'armata sono pregati di esercitare una assidua vigilanza sugli enti dipendenti perchè abbiano a completare entro il termine stabilito l'inoltro delle proposte per la concessione dei distintivi in parola.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 195. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottotenenti allievi nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-1926.** (Stato Maggiore Centrale - Ufficio reclutamento e avanzamento). — 7 maggio 1925.

I comandanti dei distretti militari faranno con ogni sollecitudine riprodurre a stampa e pubblicare nei comuni della loro circoscrizione il manifesto annesso alla presente circolare (allegato n. 1); ne invieranno altresì qualche copia alle Regie università ed agli istituti d'istruzione media che conferiscono i titoli di studio indicati nel manifesto stesso, e provvederanno inoltre che delle disposizioni in esso contenute sia data sommaria notizia agli interessati con *periodici* avvisi a mezzo della stampa locale.

Parimenti i comandanti di corpo ne cureranno la più ampia diffusione fra i dipendenti ufficiali ed allievi ufficiali di complemento, sia mediante citazioni negli ordini del giorno, sia mediante comunicazioni verbali.

A) Ammissione di sottotenenti di complemento nelle accademie militari.

1. Per le pratiche inerenti ai concorsi, di cui tratta la parte *A* del manifesto, saranno osservate, oltre alle prescrizioni in essa contenute, le norme di cui ai seguenti numeri 2-7.

2. I comandanti di corpo (o capi ufficio aventi attribuzione di comandanti di corpo) o di distretto, ricevute le domande d'ammissione corredate dei prescritti documenti, ne verificheranno, *di mano in mano che vengono presentate*, la regolarità e le completeranno delle annotazioni e degli altri documenti qui di seguito elencati, trasmettendole poscia, così completate, e non appena possibile, *direttamente* e singolarmente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.); con l'avvertenza che *le ultime domande dovranno giungere al Ministero stesso non più tardi del 20 agosto p. v.*

I predetti comandanti faranno cenno, in calce alle domande, dei precedenti militari, morali e disciplinari degli aspiranti, esprimendo il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle. Inoltre allegheranno alle domande stesse i seguenti documenti:

a) *per gli ufficiali congedati*: la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale, il libretto personale, una copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, le informazioni riservate sull'onorabilità delle famiglie degli aspiranti e sulla condotta morale e politica di questi;

b) *per gli ufficiali in servizio e per i sergenti allievi ufficiali provenienti dai corsi A. U. di complemento iniziatisi il* 15 *ottobre* 1924:

la dichiarazione del casellario giudiziale sopra indicata;

una copia dello stato di servizio (copia del foglio matricolare per i sergenti A. U.);

un rapporto personale, nel quale siano poste in luce le qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare dell'aspirante, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche. Tale rapporto dovrà riferirsi, per gli ufficiali, al servizio prestato come ufficiali, e, per i sergenti A. U., *al servizio pratico prestato fino a tutto il* 15 *agosto p. v. come sergenti A. U.*

I comandanti suddetti debbono astenersi dal dar corso alle domande che non siano munite di tutte le chieste indicazioni e dei documenti regolari, informandone per loro norma gli interessati: debbono inoltre respingere quelle che fossero presentate dopo il limite massimo di tempo stabilito nel manifesto.

Qualora taluno dei sergenti A. U. concorrenti fosse riprovato nell'esame a sottotenente di complemento (n. 16, lettera *C* della circolare 520 *giornale militare* 1924), il comandante del corpo interessato, *immediatamente* dopo l'esame stesso, dovrà darne avviso al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.), che provvederà a cancellare senz'altro il concorrente dall'elenco dei candidati al concorso.

3. Apposita commissione presso il Ministero della guerra prenderà in esame le domande pervenute e i relativi documenti, e giudicherà inappellabilmente sull'ammissione dei concorrenti agli esami, tenuta presente la disposizione di cui al n. 12 dell'allegato manifesto.

Per mezzo di detta commissione il Ministero (Direzione generale personale ufficiali) sopraintenderà allo svolgimento di tutte le operazioni di concorso.

4. Le commissioni sanitarie, cui sarà demandato l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno così costituite:

a) per la visita medica da eseguirsi presso ciascun comando di divisione militare: un ufficiale superiore medico e due capitani medici. Alla formazione di tale commissione provvederà il comandante della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo di armata. Analogamente sarà provveduto per le commissioni sanitarie da costituirsi presso i comandi delle Regie truppe delle colonie e del Dodecanneso:

b) per la visita medica d'appello da eseguirsi presso ciascun comando di accademia militare:

il direttore di sanità militare del corpo d'armata (rispettivamente di Bologna e di Torino);

due ufficiali superiori medici (di cui uno dell'accademia rispettivamente di Modena e di Torino), da designarsi dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

5. Al termine della visita medica accennata alla lettera *a*) del precedente numero, i comandanti di divisione e delle Regie truppe delle colonie e del Dodecanneso trasmetteranno *immediatamente* e direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.) i risultati della visita stessa, tenendo presente che *solo per i dichiarati non idonei* occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita. Trasmetteranno nel contempo le domande di coloro che, non riconosciuti idonei, chiesero di essere sottoposti alla visita medica di appello presso l'una o l'altra delle sedi delle accademie.

6. Quanto alle modalità per gli esami saranno osservate le prescrizioni al riguardo contenute nel manifesto annesso alla presente circolare e quelle stabilite nei numeri 22, 23, 24, 25 e 26 della circolare 340 del *giornale militare* 1922.

Si dispone inoltre quanto segue:

a) le comunicazioni relative all'ammissione dei concorrenti agli esami scritti saranno fatte dal Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.) mediante trasmissione a ciascun comando di divisione di appositi elenchi, in cui saranno nominati i concorrenti ammessi, residenti nel rispettivo territorio di giurisdizione. In tali elenchi saranno anche indicati gli ufficiali di fanteria e di cavalleria ammessi al concorso per l'artiglieria o il genio.

I comandi di divisione faranno quindi d'urgenza le necessarie partecipazioni ai singoli corpi o distretti, che conseguentemente informeranno gli interessati;

b) i comandi di divisione sono autorizzati a far sostenere le prove scritte d'esame presso la propria sede anche a quegli ufficiali di altre divisioni, che nei giorni fissati per gli esami si trovassero in detta sede o in altra località della loro giurisdizione per trasferimento, motivi di servizio o, comunque, di provata gravità. Avranno cura però, di avvertirne il comando presso cui l'ufficiale avrebbe dovuto sostenere gli esami, ed il comando dell'accademia militare di Modena;

c) quanto allo svolgimento degli esami scritti (*durante i quali le commissioni di vigilanza dovranno esercitare le loro mansioni con severità*), le relative disposizioni contenute nel n. 23 della citata circolare 340 *giornale militare* 1922 saranno integrate dalle seguenti:

nella nota dei concorrenti che ciascun comando di divisione consegnerà al presidente della commissione di vigilanza, i nomi dei medesimi dovranno essere elencati con l'indicazione del rispettivo grado, arma e corpo, ed in ordine alfabetico;

su ciascun lavoro il nome di località assegnato al candidato dovrà essere segnato *in testa* al lavoro stesso e presso il bollo d'ufficio del comando di divisione. Esso sarà for-

mato di una sola parola e scritto con calligrafia intelligibile.

Al lavoro presentato dal concorrente dovrà essere unita la relativa minuta;

il verbale della seduta, da redigersi al termine di ciascun esame dalla commissione di vigilanza, dovrà contenere anche l'elenco dei nomi dei candidati (con l'indicazione del rispettivo grado, arma e corpo) che si ritirarono dall'esame o non vi si presentarono;

d) la commissione esaminatrice dei lavori scritti di tutti i concorrenti siederà presso l'accademia militare di Modena e sarà composta del personale insegnante dell'istituto stesso, completato, all'occorrenza, con altro designato dal Ministero, su proposta del comandante di quella accademia.

Tale commissione sarà formata e presieduta dal comandante anzidetto, e sarà suddivisa in tre distinte sottocommissioni, una per ciascuna materia d'esame;

e) la comunicazione relativa all'ammissione all'esame orale sarà fatta agli interessati, pel tramite dei comandi di divisione e mediante telegramma collettivo, per cura del comando dell'accademia di Modena, il quale terrà conto delle eventuali esclusioni frattanto ordinate dal Ministero in seguito a deliberazione dell'apposita commissione ministeriale.

Contemporaneamente il comando predetto invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.) l'elenco nominativo prescritto al n. 27 della circolare 340 *giornale militare* 1922, nel quale sarà dimostrato il risultato complessivo degli esami scritti.

Invierà parimenti al comando dell'accademia di Torino un elenco nominativo di tutti i concorrenti appartenenti alle varie armi (corpi esclusi) risultati idonei negli esami scritti e disposti in ordine di classificazione (a fianco di ciascuno dovrà essere anche indicato il grado, l'arma e il corpo cui appartiene, il punto di classificazione riportato in ciascun lavoro e la media complessiva di classificazione);

f) i concorrenti residenti in Somalia o in Eritrea dovranno — dopo sostenuti gli esami scritti e indipendentemente dall'esito degli esami stessi — partire alla volta delle accademie per sostenervi eventualmente la prova orale, servendosi del primo piroscafo postale in partenza;

g) per gli esami orali le commissioni esaminatrici saranno composte del personale insegnante delle accademie e saranno presiedute dai rispettivi comandanti;

h) la graduatoria dei concorrenti per l'ammissione ai corsi di reclutamento sarà stabilita secondo le norme al riguardo prescritte al n. 9 della citata circolare 340; con l'avvertenza che gli ufficiali d'artiglieria e genio — i quali si valsero della facoltà di concorrere per l'accademia di Modena, prescegliendo l'arma di cavalleria e, in linea subordinata, l'arma di fanteria — potranno prender posto nella graduatoria per l'arma di fanteria, qualora fossero risultati ammissibili, per la classificazione riportata nell'esame orale di storia, al corso di cavalleria, ma fossero caduti all'esperimento pratico di equitazione;

i) per le comunicazioni da fare ai concorrenti vincitori del concorso, saranno osservate le norme di cui ai nn. 34 e 36 della citata circolare 340;

l) ultimate le prove orali, e stabilite le graduatorie, i comandi delle accademie comunicheranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.), entro il 1° dicembre p. v., i risultati delle prove orali anzidette e quelli complessivi di concorso, trasmettendo all'uopo gli elenchi di cui al n. 36 della ripetuta circolare 340.

Nel primo di tali elenchi dovranno figurare anche i concorrenti che non poterono presentarsi alla prova orale perchè riconfermati non idonei fisicamente dalle commissioni sanitarie d'appello.

Dalla data dell'accennata trasmissione di elenchi, la competenza ad effettuare eventuali spostamenti nella graduatoria, in seguito a volontarie rinunzie o per altre cause, spetterà esclusivamente al Ministero.

I nomi dei concorrenti ammessi ai corsi saranno poscia pubblicati nel *giornale militare;*

m) i programmi d'esame sono quelli descritti nell'allegato n. 2 della presente circolare. Essi sono conformi a quelli pubblicati con circolare 369 *giornale militare* 1924, ad eccezione del programma di storia che è stato modificato.

Un congruo numero di copie dei programmi stessi sarà inviato, a cura del ministero, ai comandi di corpo e di di-

stretto, affinchè questi possano aderire alle relative richieste degli interessati.

7. I concorrenti ammessi ai corsi saranno trasferiti effettivi alle rispettive accademie sotto la data del giorno che precede quello fissato per l'inizio dei corsi, soddisfatti a tutto detto giorno.

Alle predette accademie le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i documenti personali degli ufficiali ammessi ai corsi.

B) Ammissione alla scuola di sanità militare di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico in servizio attivo permanente e a tenente chimico-farmacista in servizio attivo permanente, e alla scuola di applicazione di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente veterinario in servizio attivo permanente.

8. Per il prossimo anno scolastico 1925-26 sono pure aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola di sanità militare in Firenze, di 75 sottotenenti medici di complemento;

b) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola predetta, di 20 sottotenenti farmacisti di complemento;

c) per l'ammissione ad un corso di mesi 3 presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, di 10 sottotenenti veterinari di complemento.

Compiuti con successo i suddetti corsi di reclutamento, che avranno inizio il 1° dicembre p. v., gli allievi conseguiranno rispettivamente il grado di tenente medico in S. A. P., di tenente chimico-farmacista in S. A. P., e di tenente veterinario in S. A. P.

9. I concorrenti alle ammissioni di cui al numero precedente, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento rispettivamente medici, farmacisti e veterinari, ed aver compiuto entro il

31 agosto p. v. un servizio effettivo di almeno 30 giorni come ufficiali delle rispettive categorie.

Potranno pure partecipare ai suddetti concorsi i tenenti di complemento rispettivamente medici, farmacisti e veterinari, purchè rinuncino al grado di tenente ed accettino quello di sottotenente; salvo però il loro diritto di essere reintegrati nel grado superiore, qualora non conseguano il successo al termine dei corsi o cessino di appartenervi per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali concorrenti, abbiano il grado di sottotenente o quello di tenente, potranno essere in servizio o nella posizione di congedo;

b) non aver superato, alla data del 1° dicembre p. v., il 31° anno di età se medici o farmacisti, il 29° anno di età se veterinari;

c) essere celibi o vedovi senza prole, oppure, se ammogliati o vedovi con prole, aver compiuto il 25° anno di età al 1° dicembre p. v.;

d) se aspiranti all'ammissione di cui alla lettera *b*) del precedente numero, essere provvisti di laurea in chimica e farmacia, oppure di diploma in farmacia congiuntamente alla laurea in chimica pura;

e) superare gli esami di concorso di cui in appresso.

10. Gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da lire tre, diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.), e presentarla *non più tardi del* 20 *agosto p. v.* al comando del corpo da cui dipendono, se ufficiali in servizio, al comando del distretto di residenza, se ufficiali congedati.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) certificato di laurea, rilasciato dalla competente autorità scolastica, con l'indicazione del punto di laurea e dei punti riportati nelle singole materie;

b) i titoli eventualmente posseduti (memorie scientifiche — purchè pubblicate a stampa —, certificati di autorità accademiche, ecc.);

c) estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero; oppure, se ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

e) certificato di penalità rilasciato dal competente tribunale;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto o sottoprefetto. Tale documento sarà prodotto solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda;

g) gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento dovranno inoltre unire una domanda su carta da bollo da lire tre diretta al Ministero della guerra, con la quale chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, e i certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

11. Le domande e i documenti di cui sopra saranno corredati — a cura dei comandi di corpo o di distretto — della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, del libretto personale, della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale, nonchè delle informazioni riservate sulla condotta morale e politica del concorrente e sull'onorabilità della sua famiglia, ed anche sull'onorabilità della famiglia della sposa ove trattisi di ufficiale ammogliato.

Per gli ufficiali in servizio dovrà inoltre essere unito un rapporto personale sul servizio da ciascuno prestato, nel quale siano poste in luce le di lui qualità professionali, morali, disciplinari, intellettuali e fisiche, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche. Tale rapporto dovrà essere compilato allorchè l'aspirante abbia compiuto da ufficiale il prescritto servizio minimo di 30 giorni.

Le domande, così corredate, dovranno senza indugio essere trasmesse dai comandanti di corpo o di distretto:

a) *quelle riferentisi agli ufficiali medici e farmacisti*: alle direzioni di sanità dei corpi d'armata.

Tali direzioni, esaminate le domande e le relative documentazioni, le *faranno poi pervenire, non più tardi del 20 settembre p. v.*, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.) esprimendo il loro parere circa la convenienza o meno di accoglierle;

b) *quelle riferentisi agli ufficiali veterinari*: direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali — Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.), cui dovranno *pervenire non più tardi del 20 settembre p. v.* Nel trasmettere tali domande, i comandanti di corpo o di distretto esprimeranno il loro parere circa la convenienza o meno di accoglierle.

12. Apposita commissione presso il Ministero della guerra giudicherà inappellabilmente sulla ammissione dei concorrenti agli esami di concorso.

Gli interessati riceveranno comunicazione di tale ammissione dall'autorità militare alla quale presentarono la domanda.

13. Gli ufficiali ammessi agli esami di concorso si presenteranno il mattino del 20 ottobre p. v. all'ospedale militare principale di Roma, dove saranno sottoposti nello stesso giorno a visita medica collegiale da una commissione medica di tre membri da nominarsi dal comandante della divisione militare di Roma previa designazione fatta dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

Detta visita medica dovrà determinare con giusto rigore se i concorrenti posseggano l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare, in pace e in guerra, e se siano scevri di qualsiasi infermità che possa col tempo produrre l'inabilità al servizio militare.

14. I concorrenti riconosciuti idonei nella suddetta visita medica saranno ammessi a sostenere gli esami di concorso che avranno luogo, dal 21 ottobre p. v. in poi, presso l'ospe-

dale militare principale di Roma, per gli ufficiali medici e farmacisti, e presso il Ministero (Ufficio del capo del servizio veterinario) e successivamente presso l'infermeria cavalli del 13° reggimento artiglieria da campagna per gli ufficiali veterinari.

Detti esami consisteranno:

a) *per gli aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.*:

nell'esame clinico di un ammalato;

nello svolgimento di un tema scritto di igiene generale;

b) *per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista in S. A. P.*:

in una prova scritta su un tema di chimica-farmaceutica;

in una prova pratica (analisi chimica qualitativa minerale di non oltre 4 anioni e 4 cationi);

in una prova orale sulle leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista;

c) *per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario in S. A. P.* gli esami si svolgeranno secondo i programmi allegati alla circolare 261 del *giornale militare* 1922, e con le norme contenute nell'atto 53 del *giornale militare* 1906.

Le prove s'intenderanno superate solo dal candidato che abbia riportato in ciascuna di esse una classificazione non inferiore ai 10/20.

Per ciascuna delle categorie di aspiranti alla nomina a tenente medico, di aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista, e di aspiranti alla nomina a tenente veterinario, gli esami saranno dati da una commissione di cinque membri da nominarsi dal Ministero della guerra.

La graduatoria dei concorrenti all'ammissione nella scuola di sanità militare sarà stabilita dalle rispettive commissioni in base alla classificazione ottenuta negli esami e in base alla valutazione dei titoli individuali; la graduatoria dei concorrenti all'ammissione nella scuola di applicazione di cavalleria sarà stabilita secondo le norme del citato atto 53 *giornale militare* 1906.

I nomi degli ammessi saranno poi pubblicati nel *giornale militare*.

15. Durante il viaggio per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno, e durante gli esami stessi, i concorrenti avranno diritto a trattamento economico analogo a quello previsto nei nn. 22 e 23 del manifesto annesso alla presente circolare; con l'avvertenza che le competenze dovute agli ufficiali in congedo saranno pagate dalla direzione dell'ospedale militare principale di Roma, per i medici e i farmacisti, e dal 13° reggimento artiglieria da campagna per i veterinari.

Si rammenta l'obbligo che hanno i candidati di presentarsi in uniforme a sostenere gli esami di concorso.

16. Gli ufficiali ammessi nella scuola di sanità militare e nella scuola di applicazione di cavalleria saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati, in servizio con assegni per la durata del corso di reclutamento. I medesimi saranno trasferiti effettivi alle scuole stesse, sotto la data del giorno che precede quello fissato per l'inizio dei corsi, soddisfatti a tutto detto giorno.

Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalle scuole predette e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in S. A. P.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinarono tale provvedimento.

17. Il Ministero richiama l'attenzione delle varie autorità militari sulla rigorosa e tempestiva osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente circolare, ad evitare anche possibili inconvenienti, altre volte verificatisi, in danno degli stessi concorrenti.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . . .

MANIFESTO

Ammissione nelle accademie militari, nella scuola di sanità militare e nella scuola di applicazione di cavalleria, di subalterni di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio attivo permanente.

D'ordine del Ministero della guerra, il sottoscritto, notifica quanto segue:

A) Ammissione nelle accademie militari.

1. Per il prossimo anno scolastico 1925-26 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione, *nell'accademia militare di Modena, di*:

135 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di fanteria;

18 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

— 18 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di commissariato;

— 10 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di sussistenza;

— 14 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di amministrazione.

b) per l'ammissione, *nell'accademia militare di Torino, di*:

113 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di artiglieria;

— 45 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso del genio.

Tutti i corsi anzidetti avranno inizio il 1° dicembre p. v.

2. La durata dei corsi sarà:

— di due anni, per la sussistenza e l'amministrazione;

— di tre anni, per la fanteria, la cavalleria e il commissariato;

— di quattro anni, per l'artiglieria e il genio.

3. Compiuti con successo i suddetti corsi di reclutamento, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio attivo permanente.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, l'anzianità nel grado di tenente in servizio attivo permanente, per gli ufficiali di sussistenza e di amministrazione, decorrerà dall'anno successivo a quello della loro nomina.

Invece, per gli ufficiali d'artiglieria e genio, la decorrenza dell'anzianità nel grado di tenente in servizio attivo permanente sarà retrodatata di un anno.

4. I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento in servizio o congedati, ed aver compiuto come ufficiali un servizio effettivo di almeno 60 giorni alla data della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A mente del disposto del n. 18 della circolare 520 *giornale militare* 1924, la suddetta condizione non si applica ai sergenti allievi ufficiali di complemento provenienti dai corsi allievi ufficiali iniziatisi il 15 ottobre 1924; essi potranno, col grado di sergente, essere ammessi ugualmente al concorso e parteciparvi in attesa della nomina a sottotenente di complemento, fermo restando — beninteso — che la loro ammissione nelle accademie è subordinata al conseguimento di detta nomina;

b) non avere oltrepassato i 23 anni di età al 1º dicembre 1925;

c) essere celibi o vedovi senza prole;

d) essere provvisti di licenza di liceo, o di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, agrimensura, commercio-ragioneria, industriale; oppure di licenza da un R. istituto commerciale; oppure di licenza di istituto nautico conseguita in base ai programmi dei Regi istituti nautici approvati con decreto Ministeriale 4 febbraio 1919; oppure di licenza da un R. istituto industriale; oppure di attestato di maturità del ginnasio superiore (nuove provincie); oppure di attestato di maturità della scuola Reale superiore (nuove provincie); oppure di licenza dalla R. accademia di commercio di Trento o di Trieste; oppure di diploma di maturità del liceo o del liceo scientifico o di diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico conseguiti in base alla riforma dell'insegnamento medio approvata con R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico;

e) se aspiranti all'accademia militare di Modena, superare esami scritti di lettere italiane, di storia e di matematica, ed un esame orale di storia; se aspiranti all'accademia militare di Torino,

superare le prove scritte di cui sopra, ed un esame orale di matematica.

I concorrenti provenienti dai collegi militari, sia che aspirino all'accademia militare di Modena, sia che aspirino a quella di Torino, dovranno sostenere le stesse prove prescritte per gli altri concorrenti.

I relativi programmi di esame sono comuni alle varie armi e corpi, ad eccezione del programma di matematica che è più elementare per gli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione.

I programmi anzidetti sono identici a quelli stabiliti per gli analoghi concorsi notificati negli scorsi anni, ad eccezione del programma di storia che è stato modificato. Gli interessati potranno averne cognizione rivolgendosi ai comandi di corpo o di distretto da cui dipendono.

5. I concorrenti potranno aspirare solamente all'ammissione al corso dell'arma o corpo cui appartengono.

Tuttavia, i sottotenenti di complemento di artiglieria e genio, che, avendo sostenuto gli esami di concorso per l'ammissione nell'accademia militare di Torino, siano caduti alla prova orale di matematica, ma siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti di *tutte le armi* (corpi esclusi) risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte, potranno concorrere all'ammissione nell'accademia militare di Modena, sia per l'arma di fanteria, sia per l'arma di cavalleria; essi dovranno sostenere l'esame orale di storia prescritto per gli aspiranti all'accademia militare di Modena. Sempre per tali ufficiali, l'ammissione al corso di cavalleria è altresì subordinata ad un esperimento pratico di equitazione.

Parimenti, avranno facoltà di sostenere gli esami di concorso per l'ammissione nell'accademia militare di Torino — sia per l'arma di artiglieria sia per l'arma del genio — i sottotenenti di complemento di fanteria e di cavalleria che abbiano frequentato il primo anno del biennio di matematica nelle università del Regno o nel politecnico e ne abbiano superato gli esami relativi. In caso di insuccesso riportato nell'esame orale di matematica, i predetti sottotenenti di fanteria e di cavalleria potranno partecipare al concorso per l'ammissione nell'accademia militare di Modena — limitatamente al corso dell'arma alla quale appartengono — purchè siano stati compresi nel primo terzo dei concorrenti di *tutte le armi* (corpi esclusi) risultati idonei secondo le classifiche riportate nelle prove scritte e sostengano poscia l'esame orale di storia.

Infine, i sottotenenti commissari risultati ammissibili al corso di commissariato per aver superato tutti gli esami di concorso, ma classificati oltre il numero dei posti disponibili per il corso stesso, avranno facoltà di concorrere, secondo l'ordine della graduatoria riportata, all'ammissione nel corso di sussistenza o in quello di amministrazione nel limite numerico dei posti rimasti eventualmente scoperti nell'uno o nell'altro di tali corsi.

6. La graduatoria dei concorrenti per l'ammissione a ciascuno dei corsi di cui al n. 1, sarà stabilita in base alla classifica-

zione generale risultante dalla media aritmetica delle singole classificazioni riportate negli esami scritti e nell'esame orale.

Per ciascun'arma o corpo sarà fatta una distinta graduatoria. A parità di punto di classificazione generale, si seguirà il seguente ordine di precedenza:

a) provenienti dai collegi militari;

b) concorrenti provvisti di maggiori titoli di studio;

c) estrazione a sorte.

Modalità di ammissione agli esami di concorso.

7. Gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.), e presentarla:

a) al comandante del corpo (eventualmente al capo ufficio), se trovansi in servizio:

b) al comandante del distretto, se trovansi nella posizione di congedo.

8. Nella domanda dovrà essere chiaramente specificato:

a) la dichiarazione eventuale di aspirare all'ammissione agli esami di concorso per l'accademia di Torino, qualora l'aspirante, che lo intenda, sia appartenente all'arma di fanteria o di cavalleria e sia munito del titolo di studio superiore prescritto nel precedente n. 5.

Dovrà in pari tempo specificarsi se il concorrente aspira all'arma di artiglieria o a quella del genio, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbe l'assegnazione all'altra arma;

b) indicazione esatta del recapito dell'aspirante che si trovi nella posizione di congedo.

I sergenti allievi ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 15 ottobre 1924 dovranno indicare il luogo prescelto per fruire a suo tempo della licenza in attesa della nomina a sottotenente, completando l'indicazione con gli altri elementi necessari pel recapito.

9. A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) diploma originale del prescritto titolo di studio, o, in mancanza di esso, un certificato debitamente autenticato, rilasciato dal capo dell'istituto d'istruzione e comprovante il conseguito titolo di studio.

Gli aspiranti all'accademia militare di Torino, che siano appartenenti alle armi di fanteria o cavalleria, dovranno unire anche un certificato debitamente autenticato comprovante il titolo di studio di cui al numero 5.

Parimenti gli aspiranti forniti di titoli di studio superiori a quello richiesto, potranno unire il relativo regolare certificato.

Si avverte che non saranno ritenuti validi i certificati di titoli superiori a quelli elencati alla lettera *d)* del n. 4, i quali contengano la semplice indicazione della frequenza di uno o più anni accademici o della iscrizione in un determinato anno, ma lo saranno soltanto quelli che contengono la indicazione degli esami effettivamente superati;

c) certificato di stato libero;

d) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto.

Tale documento sarà prodotto solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda;

f) atto di assenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria podestà.

Tale documento dovrà essere prodotto solamente dagli aspiranti che alla data della domanda non abbiano compiuto il 21° anno di età.

I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge e i certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

10. Il tempo utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti alle autorità indicate al n. 7 è limitato *dal 10 giugno al 25 luglio p. v.*

I concorrenti che non possano produrre il richiesto titolo di studio all'atto della domanda, hanno facoltà di presentarlo entro il 5 novembre ai rispettivi comandanti di distretto o di corpo, che lo trasmetteranno *immediatamente* e direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.).

11. Alle domande che fossero presentate oltre i termini suindicati non sarà dato corso, come pure saranno considerate prive di effetto quelle dei concorrenti che — a termini del n. 10, comma 2° — non avessero fatto seguire in tempo il titolo di studio.

12. Dell'ammissione agli esami scritti gli interessati riceveranno in tempo debito comunicazione pel tramite dei comandi di corpo o di distretto ai quali presentarono la domanda: ad eccezione dei sergenti allievi ufficiali, che, qualora si trovino a fruire di licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, la riceveranno pel tramite del comando di distretto nella cui circoscrizione risiedono.

L'ammissione anzidetta s'intenderà però subordinata all'esito favorevole degli accertamenti sanitari di cui al seguente n. 13.

Il Ministero, peraltro, si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dal concorso quei concorrenti già ammessivi, per i quali in prosieguo di tempo dovessero eventualmente pervenire dalle autorità militari rapporti sfavorevoli.

13. Tutti indistintamente gli aspiranti, siano essi in servizio o siano congedati, saranno sottoposti a visita medica collegiale, la quale dovrà determinare con giusto rigore se i medesimi posseggano l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare, in pace e in guerra, e se siano scevri di qualsiasi infermità che possa col tempo produrre l'inabilità al servizio militare.

Tale visita sarà passata il giorno precedente a quello stabilito per l'inizio degli esami scritti ,e cioè il 27 settembre p. v., nelle sedi dei comandi presso i quali avranno luogo gli esami scritti.

I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica, ove ne facciano apposita domanda scritta al comandante della divisione militare, saranno ammessi ugualmente agli esami scritti; però la loro ammissione alla prova orale sarà subordinata all'esito favorevole di una seconda visita medica (d'appello), che avrà luogo rispettivamente nell'una o nell'altra delle sedi delle accademie, nei giorni indicati al n. 18.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

Modalità per gli esami e norme generiche.

14. Gli esami scritti avranno luogo presso i comandi di divisione militare nel cui territorio di giurisdizione ha sede il corpo o il comando di distretto dal quale dipende l'ufficiale, o risiede il sergente allievo ufficiale per licenza in attesa della nomina a sottotenente (presso i comandi truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia, e presso il comando dei presidi militari del Dodecanneso, per gli ufficiali che trovinsi in dette località), nei seguenti giorni dalle ore 9 in poi:

a) 28 settembre: lettere italiane;

b) 29 settembre: storia;

c) 30 settembre: matematica.

I concorrenti ammessi agli esami scritti dovranno presentarsi ai comandi suindicati il giorno 26 settembre p. v.

15. Una commissione nominata dal comandante della divisione e composta di un colonnello, presidente, e di due maggiori, membri, vigilerà che ogni candidato svolga il proprio tema senza valersi di appunti o memorie o libri di alcuna sorta e senza conferire con i compagni o con chicchessia.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la Commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comandante della divisione, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro del concorrente contravventore, e ne darà avviso al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Commissione reclutamento ufficiali S. A. P.).

16. I candidati dovranno presentarsi agli esami scritti, muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta che sarà loro provveduta per cura del comando della divisione.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori dei concorrenti, saranno osservate speciali prescrizioni, delle quali essi saranno informati, per la parte che li riguarda, in sede di esami.

17. Dei concorrenti che hanno sostenuto le prove scritte saranno ammessi alla prova orale quelli ai quali sia stata assegnata una media complessiva non inferiore ai 10/20, ricavata dai punti di classificazione assegnati ai lavori scritti, sempre quando però il punto di classificazione riportato nella prova di lettere italiane non sia inferiore ai 10/20.

Dell'ammissione alla prova orale gli interessati riceveranno comunicazione pel tramite delle stesse autorità indicate nel n. 12.

18. La prova orale avrà luogo fra il 10 e il 21 novembre p. v., presso l'accademia militare di Torino per gli aspiranti all'artiglieria e al genio, e presso l'accademia militare di Modena per tutti gli altri concorrenti.

I candidati che, non riconosciuti idonei fisicamente dalle commissioni sanitarie divisionali, chiesero di essere sottoposti alla visita medica d'appello, subiranno tale visita presso le rispettive sedi delle accademie, *prima di sostenere la prova orale*.

Al comando dell'accademia militare di Modena i candidati si presenteranno con la successione seguente:

— giorno 9 novembre: candidati appartenenti ai corpi di armata di Bologna e Milano;

— giorno 10 novembre: candidati appartenenti ai corpi di armata di Torino, Trieste e Verona;

— giorno 12 novembre: candidati appartenenti ai corpi di armata di Firenze e Roma (esclusa la divisione militare di Cagliari);

— giorno 14 novembre: candidati appartenenti ai corpi di armata di Napoli e Bari;

— giorno 16 novembre: tutti gli altri.

Al comando dell'accademia militare di Torino i candidati si presenteranno con la successione seguente:

— giorno 9 novembre: candidati appartenenti ai corpi di armata di Torino e Milano;

— giorno 10 novembre: candidati appartenenti ai corpi di armata di Bologna e Verona;

— giorno 11 novembre: candidati appartenenti ai corpi di armata di Trieste, Firenze e Roma (esclusa la divisione militare di Cagliari);

— giorno 13 novembre: candidati appartenenti ai corpi di armata di Napoli e Bari;

—giorno 15 novembre: tutti gli altri.

Non è ammessa la presentazione dei candidati alle accademie in giorni diversi da quelli sopra stabiliti.

19. L'esame orale di storia ed, eventualmente, l'esperimento pratico di equitazione, per i concorrenti di cui al n. 5, commi 2° e 3°, caduti all'esame orale di matematica, avranno luogo presso l'accademia militare di Modena dal giorno 24 novembre p. v. in poi.

All'uopo i concorrenti medesimi ne faranno domanda scritta al comando dell'accademia di Torino: quelli che siano appartenenti all'artiglieria e al genio specificheranno nella domanda stessa se aspirano all'arma di fanteria o a quella di cavalleria, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbero l'assegnazione all'altra arma.

Il comando dell'accademia di Torino disporrà quindi che i concorrenti, di cui trattasi, si presentino entro il 23 novembre, all'accademia di Modena, cui nel contempo invierà le domande relative.

Parimenti i sottotenenti commissari che intendano valersi della facoltà di cui all'ultimo comma del n. 5, ne presenteranno domanda scritta al comando dell'accademia di Modena dopo aver sostenuto la prova orale.

20. Per essere giudicati ammissibili ai corsi, i concorrenti dovranno avere riportato nell'esame orale una classificazione non inferiore ai 10/20.

Gli ammissibili saranno poi dichiarati vincitori del concorso secondo l'ordine di graduatoria e fino a raggiungere il numero dei posti messi a concorso per ciascun'arma o corpo.

I vincitori del concorso si presenteranno a frequentare le accademie il 1° dicembre p. v.

21. I candidati che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza o a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

22. Gli ufficiali concorrenti che si trovano in servizio avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalle loro residenze a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno, ed all'indennità giornaliera di soggiorno (di cui all'art. 181 della circolare 706 *giornale militare* 1923) per i soli giorni di viaggio, e saranno provvisti dalle autorità indicate al n. 7 dei documenti di trasporto a tariffa militare.

23. Gli ufficiali concorrenti che si trovano nella posizione di congedo avranno diritto, oltre che al trattamento di cui al precedente numero, agli assegni indicati nel comma seguente per i giorni degli esami scritti e per i giorni degli esami orali, computati questi ultimi giorni dalla data della presentazione alle accademie fino a quella in cui saranno lasciati in libertà.

Gli assegni di cui sopra saranno costituiti dallo stipendio, dalla indennità caro-viveri e dall'indennità militare, con l'avvertenza che lo stipendio da corrispondersi dovrà essere quello stabilito dall'articolo 158 della circolare 706 *giornale militare* 1923.

Tutte le competenze dovute agli ufficiali di cui al presente numero saranno pagate, per gli esami scritti, da un corpo designato dal comando della divisione presso il quale essi sosterranno le prove, e, per l'esame orale, dal comando della rispettiva accademia.

24. I sergenti allievi ufficiali chiamati agli esami di concorso riceveranno il trattamento stabilito per il loro grado in analogia a quanto è disposto per gli ufficiali concorrenti dai precedenti numeri 22 e 23; con l'avvertenza che i medesimi, qualora si trovino in licenza in attesa della nomina a sottotenente, saranno provvisti dei documenti di viaggio dai comandi di distretto nel cui territorio risiedono, e saranno aggregati durante gli esami scritti ad uno o più corpi designati dal comando della divisione presso il quale sosterranno le prove.

25. Gli ufficiali ammessi nelle accademie saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati, in servizio con assegni per tutta la durata del corso.

Gli assegni non sono dovuti durante il tempo in cui gli ufficiali suddetti, pur conservando la qualità di allievi, sono assenti dalle accademie per cause diverse dalle normali interruzioni del corso fra un anno scolastico e quello successivo e dalle licenze contemplate per gli ufficiali in congedo dal regolamento sulle licenze o, comunque, per motivi non di servizio; salvo i casi previsti dal paragrafo 76 del regolamento sugli assegni fissi, modificato dall'atto 119 del *giornale militare* 1899, nei quali è dovuto il trattamento economico stabilito dallo stesso paragrafo.

A mente dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986 (circolare 72 *giornale militare* 1924), gli allievi saranno sottoposti, durante il primo e il secondo anno di corso, ad una ritenuta mensile pari ad un quarto degli assegni netti loro dovuti, escluse le indennità eventuali, a titolo di contributo alle spese generali di funzio-

namento delle accademie. Sull'indennità militare non sarà però applicata la ritenuta di cui al secondo comma dell'art 173 della circolare 706 *giornale militare* 1923.

26. Durante il primo ed il secondo anno di corso, gli ufficiali allievi dovranno alloggiare e convivere a mensa comune nelle accademie.

L'obbligo di convivere a mensa comune esisterà anche negli anni successivi, salvo per coloro che hanno la famiglia nella città ove risiede l'accademia, i quali ne potranno essere dispensati.

27. Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalle accademie e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinarono tale provvedimento.

28. Sarà concessa la ripetizione di un solo anno di studio, per tutta la durata di ciascun corso, ai rimandati agli esami annuali.

B) Ammissione nella scuola di sanità militare e nella scuola di applicazione di cavalleria.

29. Si notifica inoltre che per il prossimo anno scolastico 1925-26 sono pure aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola di sanità militare in Firenze, di 75 subalterni medici di complemento, in servizio o congedati, aspiranti *alla nomina a tenente medico in servizio attivo permenente*;

b) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola predetta, di 20 subalterni farmacisti di complemento, in servizio o congedati, aspiranti *alla nomina a tenente chimico- farmacista in servizio attivo permanente*;

c) per l'ammissione ad un corso di mesi 3 presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo, di 10 subalterni veterinari di complemento, in servizio o congedati, aspiranti *alla nomina a tenente veterinario in servizio attivo permanente.*

Delle relative condizioni e modalità gli interessati potranno avere cognizione rivolgendosi alle autorità militari territoriali dalle quali dipendono, tenendo presente che il termine utile per la presentazione delle domande — *da parte degli aspiranti di cui al presente numero* — scade improrogabilmente il 20 agosto p. v.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMI

d'esame per l'ammissione nelle accademie mititari, di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio attivo permanente nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e nei corpi di commissariato, sussistenza e amministrazione.

Lettere italiane.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dare saggio di ben conoscere la nostra lingua, di sapere esporre con chiarezza, ordine e sufficiente arte le proprie idee.

Il candidato avrà a disposizione 6 ore di tempo.

Storia.

L'esame consisterà:

A) in una prova scritta, comune agli ufficiali aspiranti alla ammissione nell'accademia militare di Modena e nell'accademia militare di Torino.

Il candidato avrà a disposizione 6 ore di tempo.

B) in una prova orale per i soli ufficiali aspiranti all'ammissione nell'accademia militare di Modena.

La prova orale avrà la durata di 15' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Le prove scritte ed orali saranno contenute nei limiti del seguente programma, avvertendo che si richiederà dai candidati la conoscenza sintetica degli avvenimenti storici, il loro significato e la loro valutazione, senza eccedere dai limiti del normale insegnamento nelle scuole medie.

1. Fatti che determinarono il pasaggio dal medio-evo all'evo moderno. Condizioni politiche e sociali dell'Europa alla fine del secolo XV.

2. La riforma religiosa e la sua importanza nei riguardi della libertà del pensiero — Diffusione del luteranesimo e del calvinismo nel continente e sue conseguenze morali — sociali — politiche.

La controriforma religiosa.

3. Il consolidamento delle grandi monarchie.

La Spagna — La lotta d'indipendenza contro i Mori — La scoperta dell'America — La lotta di predominio politico in Europa — Carlo V — Filippo II.

4. L'Inghilterra — L'era Elisabettiana — La rivoluzione inglese: sue cause, suoi caratteri, suo svolgimento.

5. La Francia — Lotta di predominio politico in Europa nel XV, XVI e XVII secolo — Carlo VIII — Luigi XII — Francesco I — Luigi XIV.

6. L'Italia nella competizione tra Francia e Spagna — Le condizioni politiche, sociali ed intellettuali d'Italia sotto il predominio spagnolo sino al 1700.
I vari Stati d'Italia e le loro vicende principali.

7. L'Austria imperiale — Sue vicende — Sua politica. Ingerenza austriaca in Italia dal 1700 in poi.

8. La Prussia — Sue vicende politiche e sociali sino a Federico II — Federico II e la sua opera.

9. La Russia — Il contatto con la civiltà occidentale — Pietro il Grande — Caterina II — La questione d'Oriente e Costantinopoli.

10. Le colonie europee — Loro vicende. (Portogallo, Spagna, Olanda, Inghilterra) — La sollevazione delle colonie inglesi dell'America del Nord e fondazione degli Stati Uniti d'America.

11. Condizioni sociali, politiche, intellettuali dell'Europa e dell'Italia verso la seconda metà del secolo XVIII — Il movimento di reazione dello spirito pubblico contro il vecchio regime — La riforma in Italia e nel restante d'Europa (eccettuata la Francia).

12. La Francia — Il regno di Luigi XV e di Luigi XVI — Influsso dei filosofi inglesi sugli scrittori francesi — L'Enciclopedia — I tentativi di riforma in Francia e la resistenza dei privilegiati.

13. La rivoluzione francese — Cause essenziali e cause occasionali — L'assemblea nazionale costituente e la sua opera — L'assemblea nazionale legislativa e l'inizio della lotta tra la Francia e l'Europa — La caduta della monarchia.

14. La convenzione — La guerra contro l'Europa e la guerra civile — Il terrore — La reazione termidorista — La salvezza della repubblica.

15. Il direttorio — La guerra del 1796-97 e l'opera militare e politica del generale Bonaparte — Lo spirito pubblico in Italia alla venuta dei francesi — La repubblica Cisalpina — Le repubbliche italo-francesi e le loro vicende — Il 1799.

16. Il Consolato — La guerra del 1800 in Germania ed in Italia — L'impero napoleonico — Il regno d'Italia.

17. Il periodo ascendente dell'impero sino alla guerra di Russia (1812) — Il periodo di decadenza — Napoleone all'isola d'Elba I cento giorni — Waterloo.

18. Il congresso di Vienna e la restaurazione — L'assetto territoriale dell'Europa e dell'Italia in particolare — Il risveglio della coscienza nazionale e liberale dei popoli europei e specialmente di quello italiano — Le società segrete.

19. Il periodo rivoluzionario 1820-1830.
Le rivoluzioni in America — Nella Spagna — Nel Portogallo — Le rivoluzioni in Italia (Napoli, Sicilia, Piemonte) — L'indipendenza della Grecia — La rivoluzione della Francia (1830).

20. Il periodo rivoluzionario 1831-1847 specialmente in Italia — La rivoluzione nei ducati di Modena, di Parma e dello Stato pontificio — Il governo delle Provincie Unite — Fiacchezza della Carboneria e tramonto dell'associazione — Giuseppe Mazzini e la « Giovane Italia ».

21. Il 1848 in Europa — Il 1848 in Italia — Gli scrittori politici (Gioberti, Balbo, D'Azeglio) — Carlo Alberto — Pio IX — Gli Statuti.

22. La prima guerra dell'indipendenza italiana 1848-49 — La disfatta di Novara e le sue conseguenze — La repubblica romana e la repubblica di Venezia; Loro gloriose vicende.
Conseguenza delle catastrofi del 1849 nel Lombardo Veneto, nei Ducati, nella Toscana, nello Stato Pontificio, nel regno di Napoli.

23. La monarchia costituzionale in Piemonte dal 1849 al 1859 — Il periodo di raccoglimento — Il conte di Cavour — La guerra di Crimea — Il congresso di Parigi — Il partito monarchico-unitario.

24. Vittorio Emanuele II e Napoleone III — La seconda guerra per la indipendenza italiana (1859) — Le annessioni del 1860-1861 — Garibaldi e la liberazione del regno delle Due Sicilie — La conquista delle Marche e dell'Umbria — La proclamazione del regno d'Italia.

25. Il Piemonte e la Prussia — Bismark — La terza guerra per la indipendenza d'Italia — Il 1866 in Italia e in Boemia — La contesa franco-prussiana e la guerra del 1870 - La caduta dell'impero francese ed il sorgere dell'impero germanico.

26. La questione romana — Aspromonte — La convenzione del settembre 1864 — Villa Glori, Mentana — Il XX settembre — La legge delle guarentigie e sua importanza civile e religiosa.

27. La questione d'oriente nella seconda metà del secolo XIX — La guerra russo-turca — Il congresso di Berlino e le sue conseguenze — La guerra balcanica 1912-1913.

28. La politica italiana in Europa — La triplice alleanza: sue cause e suoi scopi.
L'espansione coloniale italiana — La guerra d'Eritrea — La guerra italo-turca.

29. L'espansione coloniale europea e sue conseguenze nell'Africa, nell'Asia, nelle Americhe — La guerra anglo-boera — La guerra russo-giapponese.

30. La guerra mondiale — Cause essenziali e cause occasionali — Le principali vicende politiche e militari durante la guerra — Attuale assetto politico d'Europa.

MATEMATICA.

Programma per l'esame di ammissione nelle accademie militari degli aspiranti ai corsi delle varie armi

Esame scritto (comune a tutte le armi): avrà la durata massima di 4 ore e consisterà nella risoluzione algebrica di un problema di geometria, entro i limiti del presente programma. Saranno dati due o più temi, di cui il candidato risolverà almeno uno.

Esame orale (per i soli aspiranti all'artiglieria e al genio): avrà la durata massima di 30' e verterà su due numeri del presente programma, estratti a sorte uno fra i primi 3 e l'altro tra i rimanenti.

1. Trasformazione e riduzione di espressioni algebriche. Verificazione di identità algebriche (espressioni intere; frazioni; potenze con esponente intero o fratto, positivo o negativo; divisibilità per $X \pm a$; Binomio di Newton; logaritmi e uso delle tavole). Applicazione alla risoluzione di *problemi geometrici* semplici, per i quali occorra la conoscenza delle più comuni e fondamentali proprietà di posizione e metriche (teoremi di Pitagora, Talete, ecc.), delle regole per il calcolo di aree e volumi di figure elementari e dei fondamenti della trigonometria piana.

2. Equazioni con una incognita relative ai primi due gradi. Applicazioni geometriche come al n. 1.

3. Sistemi di equazioni riduttibili ad equazioni dei primi due gradi. Applicazioni geometriche come nel n. 1 e nel n. 2.

4. Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari, (sen., cos., tg., ctg.). Verificazioni di identità tra funzioni circolari.

5. Riduzione di una espressione o algebrica o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; uso delle tavole delle funzioni circolari.

6. Equazioni, e sistemi semplici di equazioni, con funzioni circolari.

Osservazioni relative all'esame orale di matematica.

Il contenuto implicito dei nn. 1-6 del precedente programma sintetico d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma (minimo) di matematica per il liceo.

Durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie implicitamente contenute nel precedente programma.

Il candidato dovrà dar prova di *sapere applicare*, nel campo elementare, con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico-fondamentale è contenuto nel programma (minimo) di liceo; cioè dovrà dar prova che dai suoi studi ha tratto quel *sano e duraturo* fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con frutto gli studi di matematica superiore.

MATEMATICA.

Programma per l'esame di ammissione nell'Accademia militare di Modena degli aspiranti ai corsi di commissariato, di sussistenza e di amministrazione.

L'esame consisterà in una prova scritta ed avrà la durata massima di 4 ore.

Saranno dati due o più temi, di cui il candidato risolverà almeno uno

Aritmetica pratica e algebra.

1. Operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri interi, sulle frazioni ordinarie e sui numeri decimali.

2. Estrazione della radice quadrata da un numero intero, da una frazione ordinaria e da un numero decimale.

3. Valore numerico di una grandezza e rapporto di due grandezze omogenee. Proporzione: dati tre termini di una proporzione trovare il quarto. Media aritmetica e media proporzionale fra due numeri.

4. Sistema metrico-decimale.

5. Numeri algebrici e operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione sui numeri algebrici; monomii e operazioni precedenti sui monomii.

6. Addizione, sottrazione, moltiplicazione dei polinomi. Quadrato di un binomio e moltiplicazione del binomio (a + b) per il binomio (a — b).

7. Valore aritmetico della radice quadrata di un numero positivo — Moltiplicazione e divisione di due radici quadrate — Semplificazione di una radice quadrata — Rendere razionale il denominatore di una frazione quando esso è radice quadrata di un monomio.

8. Identità ed equazione — Operazioni sulle equazioni — Risoluzione di una equazione di primo grado con un'incognita e di un sistema di due equazioni di primo grado con due incognite — Risoluzione dell'equazione di secondo grado con un'incognita.

9. Uso delle tavole logaritmiche.

Geometria.

10. Regole per l'area del rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, poligono regolare. Teorema di Pitagora.

11. Proporzione fra i segmenti determinati in un triangolo da una retta parallela a un lato — Poligoni simili — Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili.

12. Regole per la lunghezza della circonferenza e area del circolo — Quadrato, esagono regolare, triangolo equilatero inscritti in un dato circolo.

13. Regole per la superficie laterale e volume del prisma retto — Parallelepipedo rettangolo — Cilindro retto circolare — Superficie laterale della piramide regolare — Volume della piramide — Cono retto circolare — Superficie e volume della sfera.

N. 196. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso le accademie militari per l'anno scolastico 1925-1926.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 7 maggio 1925.

1. Per il prossimo anno scolastico 1925-26 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione, al primo anno del corso speciale dell'accademia militare di Modena, di:

25 sottufficiali allievi, per l'arma dei carabinieri reali;
45 sottufficiali allievi, per l'arma di fanteria;
6 sottufficiali allievi, per l'arma di cavalleria;
6 sottufficiali allievi, per il commissariato;
5 sottufficiali allievi, per la sussistenza;
7 sottufficiali allievi, per il corpo di amministrazione.

b) per l'ammissione, al primo anno del corso speciale dell'accademia militare di Torino, di:

37 sottufficiali allievi, per l'arma di artiglieria;
15 sottufficiali allievi, per l'arma del genio.

2. I corsi speciali avranno la durata di tre anni per le varie armi e per il commissariato, di due anni per la sussistenza e l'amministrazione.

Compiuti con successo i predetti corsi, che avranno inizio il 1° dicembre p. v., i sottufficiali allievi saranno nominati tenenti in servizio attivo permanente.

3. Possono essere ammessi al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, semprechè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di quattro anni di anzianità di sottufficiale (tre anni per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali) al 1° dicembre 1925, e non abbiano, alla stessa data, superato il 28° anno d'età.

4. Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nella

qualità di sergenti, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di nuova nomina;

d) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla nomina ad ufficiale di complemento o della domanda di rinuncia al grado (se fatta mentre l'ufficiale trovavasi in congedo) e l'effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

Il tempo trascorso dall'ufficiale di complemento, durante il suo servizio, all'ospedale o nella propria abitazione, per malattia non proveniente da cause di servizio, viene computato interamente come servizio utile agli effetti dell'anzianità di grado, se non supera i 15 giorni; se invece supera tale durata, si computano agli stessi effetti 15 giorni soltanto.

5. I sottufficiali delle varie armi possono aspirare alla carriera di ufficiale nella propria arma oppure nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) oppure nel corpo di amministrazione.

I sottufficiali delle compagnie di sussistenza possono aspirare alla carriera di ufficiale nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza), e quelli delle compagnie di sanità alla carriera di ufficiale nel corpo di amministrazione (1).

---

(1) Agli effetti suindicati, i sottufficiali in servizio presso i raggruppamenti trasporti seguono le sorti dell'arma o corpo da cui provengono. Sono perciò ad essi integralmente applicabili le disposizioni di cui al n. 5.

6. Non possono essere ammessi al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato, e coloro che abbiano già frequentato il corso speciale e ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

Parimenti, nessun sottufficiale può essere ammesso al concorso se non sia giudicato dal proprio comandante di corpo — su parere della commissione d'avanzamento — meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

7. Il concorso è per esami. Questi consistono in una prova scritta di lettere italiane, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e di chimica, secondo i programmi descritti nell'allegato *A* della presente circolare. I programmi medesimi sono conformi a quelli stabiliti per le analoghe ammissioni che ebbero luogo nello scorso anno.

Dagli esami suddetti sono dispensati i sottufficiali muniti di licenza liceale o di altro titolo di studio equipollente ai sensi del n. 4, lettera *d*) del manifesto annesso alla circolare 195 *giornale militare* 1925.

Il corso preparatorio e l'esame preliminare di cui alla circolare 198 del *giornale militare* 1924 sono aboliti.

Modalità per l'ammissione al concorso.

8. Il sottufficiale che aspiri a partecipare al concorso, ne farà domanda in iscritto al proprio comandante di corpo, *entro il* 15 *giugno p. v.*, dichiarando — in relazione al disposto del n. 5 ed ove trattisi di sottufficiale appartenente ad un'arma — se desidera di preferenza essere ammesso come aspirante o al corso per l'arma propria, o al corso pel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), o al corso pel corpo di amministrazione. La preferenza espressa non potrà in seguito essere modificata dall'interessato.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o reparto corrispondente): in esso dovrà esser fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle

qualità militari dal sottufficiale possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado.

9. Il comandante del corpo, ricevute le domande e i rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento, la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate al n. 3 e non siano esclusi dal concorso per motivi previsti nel primo comma del n. 6.

Indi, allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalle accademie per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con le aspirazioni del candidato, sottoponendolo ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente del servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 10.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare, affinchè non siano proposti quali concorrenti alla nomina ad ufficiale elementi che in seguito si appalesino scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi pure allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 10.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità del sottufficiale, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso;

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue *qualità militari*. Tali punti saranno variabili da 10 a 20.

Nell'attribuzione di detti punti di merito dovrà essere usato un giusto rigore, per modo che quello assegnato a ciascuno risponda realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti e al giudizio sommario quali risultano dalle carte personali; e ciò in considerazione dell'importanza che ha il punto di merito per le qualità militari ai fini della graduatoria finale.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze *eccezionali* tali da mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod. *F* un verbale di modificazione delle note caratteristiche, in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni;

c) la commissione quindi esprime — ove trattisi di sottufficiale appartenente ad un'arma — il proprio parere relativamente al desiderio espresso dal sottufficiale per essere ammesso come aspirante per l'arma propria o pel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o pel corpo di amministrazione;

d) di quanto precede la commissione farà constare in apposito verbale — da rimettersi al comandante del corpo — nel quale dovranno anche apparire motivati i pareri emessi nei riguardi dei sottufficiali non giudicati meritevoli di presentarsi al concorso e così pure i pareri relativi ai sottufficiali ritenuti atti ad aspirare ad una carriera differente da quella da essi preferita.

10. Gli aspiranti che ottennero il parere favorevole della commissione d'avanzamento saranno proposti, senza limite di numero, quali candidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo trasmetteranno con sollecitudine, per il tramite gerarchico, i seguenti documenti al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa), con l'avvertenza che i documenti medesimi dovranno pervenire al Ministero *non più tardi del* 15 *luglio p. v.* pei sottufficiali dei corpi dell'Italia e non oltre il 31 detto mese per quelli dei corpi delle Colonie e del Dodecanneso:

a) *un elenco nominativo dei sottufficiali che fecero domanda di essere ammessi al concorso,* nel quale dovrà essere,

in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) *un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso,* nel quale dovrà essere indicato, in apposita colonna — per i soli sottufficiali appartenenti alle varie armi — in quale arma o corpo aspirino di intraprendere la carriera di ufficiale. Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato taluno di essi atto ad una carriera differente da quella prescelta, saranno, nella colonna osservazioni del suddetto elenco, brevemente specificate le ragioni che motivarono tale parere. Nel caso, poi, in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto nello scorso anno, dovrà indicarsi, nella predetta colonna, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione al corso speciale.

In altra apposita colonna si porrà, pei sottufficiali muniti di licenza liceale o di altro titolo equipollente, l'annotazione: « E' provvisto di licenza liceale (o di titolo equipollente) »;

c) *uno specchio individuale di proposta* conforme al modello annesso alla presente circolare, redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte (colonne 1 e 2, e quadro *A*).

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

la copia del foglio matricolare (mod. n. 59), con allegata una dimostrazione indicante come è stato fatto il computo dell'anzianità di sottufficiale;

l'originale del foglio caratteristico (mod. F);

la dichiarazione medica e, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, dei quali è cenno al comma *a*) del n. 9.

Al medesimo specchio dovrà inoltre essere annesso, per i concorrenti muniti di licenza di liceo o di istituto equivalente, il relativo diploma originale o un regolare certificato comprovante il suddetto titolo di studio, insieme con lo specchietto indicante i punti riportati nelle singole materie e le sessioni in cui i relativi esami sono stati superati.

11. Apposita commissione presso il Ministero della guerra esaminerà le proposte pervenute, e qualora dall'esame dei documenti ritenesse che in base ai criteri generali di concorso un sottufficiale non possa esservi ammesso, lo farà

rendere informato delle ragioni che motivarono la sua esclusione. Determinerà in conseguenza quali sottufficiali siano da ammettersi ai corsi speciali con dispensa dagli esami di concorso, e quali siano da ammettersi all'esame scritto, e provvederà alle relative comunicazioni agli interessati.

Dette comunicazioni conterranno anche l'indicazione del corso al quale ogni sottufficiale può aspirare ad essere ammesso. Tale indicazione sarà fatta in base al disposto del n. 5 ed alla preferenza espressa dal sottufficiale ai sensi del n. 8, semprechè alla preferenza stessa sia conforme il parere emesso dalla commissione d'avanzamento reggimentale. Qualora il parere di detta commissione non fosse conforme al desiderio del concorrente, la decisione spetterà alla commissione ministeriale suindicata.

Non è consentito al concorrente di chiedere l'ammissione ad un corso diverso da quello stabilito a norma del precedente comma.

Per mezzo della commissione ministeriale di cui al presente numero, il Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) sopraintenderà allo svolgimento delle varie operazioni di concorso.

12. Qualora il numero dei sottufficiali aventi titolo alla dispensa dagli esami superasse il numero dei posti messi a concorso per l'arma o corpo cui i sottufficiali possono aspirare, la loro ammissione al corso speciale sarà determinata dalla suddetta commissione ministeriale secondo l'ordine di una graduatoria di merito da formarsi con le stesse norme indicate nel n. 20; con l'avvertenza che al punto medio d'esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie relative al prescritto titolo di studio, e che, a parità di tale media, avrà la precedenza il concorrente che conseguì il titolo di studio medesimo in minor numero di sessioni d'esame.

Modalità per gli esami e norme generiche.

13. L'esame scritto di lettere italiane avrà luogo *il 15 settembre p. v.*, dalle ore 9 in poi, presso i comandi di divisione militare nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale

dipende il candidato (presso i comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il comando dei presidi militari del Dodecanneso, per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino del 14 settembre e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dai comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della Guerra.

14. Una commissione nominata dal comandante della divisione militare e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando della divisione, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro del concorrente contravventore, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei candidati, saranno osservate le stesse norme stabilite per i sottotenenti di complemento concorrenti, e cioè quelle indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922 e nel comma *c*) del n. 6 della circolare 195 *giornale militare* 1925.

Al termine dell'esame, i comandanti di divisione disporranno per la spedizione:

al comando dell'accademia militare di Modena, dei temi svolti dai candidati e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

15. I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso l'accademia militare di Modena, da una commissione speciale nominata dal comandante di detta accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali o i professori civili del personale insegnante dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lettere italiane che fa seguito alla presente circolare, delibererà a maggioranza di voti circa *l'idoneità* di ogni concorrente, e stabilirà quindi una *classificazione* per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello annesso alla presente circolare); specchio che dal Ministero sarà all'uopo spedito in duplice copia al comando della suddetta accademia insieme con la lista dei candidati prescelti dalla commissione ministeriale, ivi compresi i concorrenti dispensati dagli esami.

16. I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'accademia militare di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nel Dodecanneso saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della predetta accademia invierà al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascun'arma o corpo, e suddistinti in dispensati dagli esami, in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

Il comando della stessa accademia invierà pure a quello dall'accademia di Torino, uno stralcio del suddetto elenco nominativo, comprensivo dei soli aspiranti all'artiglieria e al genio, ed i relativi specchi individuali.

17. Gli esami orali avranno luogo *dal 2 al 9 novembre p. v.* presso l'accademia di Torino per gli aspiranti all'artiglieria e al genio, e presso l'accademia di Modena per tutti gli altri aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 1° novembre, alle sedi delle rispettive accademie, dalle quali saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà dei comandanti dei suddetti istituti di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

18. In ciascuna delle accademie gli esami orali saranno dati da una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'istituto, composta complessivamente di dieci membri compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile, appartenente all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ognuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia;

b) matematica;

c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa *l'idoneità* del concorrente e quindi stabiliranno una *classificazione* per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dal Dodecanneso risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata in cui ha sede l'accademia alla quale aspirano.

19. I candidati che nel corso degli esami, scritto od orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

20. Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale annesso alla presente circolare), si sommano i punti di merito attribuiti al sottufficiale per le *qualità militari* dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati negli *esami scritto ed orali di concorso;* si divide questa somma per *due* e si aggiunge *il punto di anzianità,* il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, calcolati fino al 1° dicembre 1925, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva,* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma o corpo, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva avrà la precedenza il grado, a parità di grado l'anzianità, ed a parità di anzianità l'età del concorrente.

Per ciascun'arma o corpo sarà fatta una distinta graduatoria.

I sottufficiali dispensati dagli esami di concorso saranno ammessi ai corsi speciali con precedenza assoluta sugli altri concorrenti. Saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma o corpo.

I sottufficiali risultati idonei negli esami di concorso, saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti stabiliti rispettivamente per ogni arma o corpo — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata.

21. In relazione al disposto del precedente numero, i comandi delle accademie faranno agli interessati le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, pel tramite dei comandi di corpo d'armata.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 1° dicembre p. v. alle rispettive accademie, alle quali saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

22. I sottufficiali ammessi ai corsi speciali conserveranno il grado e le prerogative ad esso inerenti.

23. I risultati complessivi del concorso saranno dai comandanti delle accademie trasmessi al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) mediante l'invio di elenchi

nominativi dimostranti, distintamente per ciascuna arma o corpo, l'esito ottenuto da tutti i concorrenti.

Tali elenchi dovranno contenere i dati di cui al secondo comma del precedente n. 16 e quelli relativi alle parti *B* e *C* degli specchi individuali; i concorrenti vi saranno inoltre iscritti per ordine di graduatoria. Agli elenchi medesimi dovrà essere allegata, per ciascun concorrente, una copia dello specchio individuale debitamente completata.

I nomi degli ammessi saranno poscia pubblicati nel *giornale militare*.

24. Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'accademia talun sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione d'avanzamento perchè esprima il suo parere sulla opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa), con una circostanziata relazione.

Il Ministero, peraltro, si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dalle accademie quei sottufficiali allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinarono tale provvedimento.

25. Il risultato ottenuto nel concorso che ebbe luogo nell'anno passato non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo per essere proposto quest'anno al concorso medesimo.

26. In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando della rispettiva accademia, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buon stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. Esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'accademia, e cioè la seguente: « Tale nell'accademia militare di . . . . . lì .... »:

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando della rispettiva accademia non appena notificata l'ammissione; e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'accademia;

f) i nuovi ammessi debbono presentarsi all'accademia forniti dell'armamento individuale in perfetto ordine.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto del l'ammissione all'accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

27. I comandi di corpo disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra tutti i dipendenti sottufficiali, e cureranno che la medesima sia ad essi opportunamente commentata.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

ALLEGATO **A.**

PROGRAMMI

per gli esami di ammissione dei sottufficiali nei corsi speciali presso le accademie militari per l'abilitazione alla nomina a tenente in servizio attivo permanente.

I programmi sono uguali per tutti i sottufficiali concorrenti, salvo per gli aspiranti alla sussistenza e all'amministrazione, per i quali il programma di matematica è descritto in fondo al presente allegato.

LETTERE ITALIANE.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere le sue idee grammaticalmente, con ordine e chiarezza.

Durata dell'esame: ore 5

STORIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, sopratutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna: predominio Austro-Spagnuolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVII alla metà del secolo XVIII. Predominio Francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II, Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza Austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.

Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione Francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme e Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia. Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.

La guerra franco-tedesca 1870-71.

La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per l'indipendenza. Soluzione della questione romana.

9. La questione d'oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino.
Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.
Cenni sulla guerra russo-giapponese.
Cenni sulla guerra italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.
Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e sopratutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari, forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura: continente, penisola, isola, acque. — Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.
I principali Stati dei vari continenti.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti. Mari e coste. Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le Isole.
Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

Aritmetica.

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. Numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisori di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.
Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria o decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

Algebra.

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche. Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polimonio.

2. Addizione e sottrazione dei polimoni. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polimoni. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di un binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in x per il binomio $a + b$; applicazioni alle divisioni di binomi della forma $a^m \pm b^m$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a+b$ e quoti di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polimonio in fattori e formazioni del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principi delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazione di primo grado.

Geometria piana elementare.

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.
Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.
Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.
Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilari, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

Geometria solida elementare.

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angolo di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.
Proiezioni.
Angoli solidi o poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelepipedo. Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.
Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi in un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza. Deduzione della misura della massa. Pendolo e sue leggi.

3. Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principi di Pascal. Applicazione e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principii comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

Nozioni di chimica.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

Matematica.

(Programma speciale per gli aspiranti ai corsi di sussistenza e di amministrazione).

Il programma è quello più sopra descritto, con esclusione però della parte riguardante l'algebra.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, di geometria piana e di geometria solida.

ALLEGATO B.

SPECCHIO INDIVIDUALE

di proposta e dei risultati di concorso

del (1) .....

appartenente al (2) .....

per l'ammissione ai corsi speciali nelle Accademie militari (3) .....

.....

(1) Grado, casato e nome.

(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

(3) Aggiungere, fra parentesi: *arma propria*, o *commissariato*, o *sussistenza*, o *amministrazione*; secondo il caso. — Qualora la Commissione di avanzamento avesse giudicato il sottufficiale atto a carriera diversa da quella prescelta, la indicazione sarà fatta dal Ministero.

Mesi di anzianità da sottuffi-ciale al 1° dicembre 1925 (1)	Preferenza data dal sottuffi-ciale alla carriera nell'arma propria o nel Corpo di com-missariato (ruolo uff. commis-sari) o nel Corpo di ammini-strazione (2)	*A)* Deliberazioni della Commiss. d'avanzamento		*B)* Risultato degli esami			
		Parere della Commissione di avanzamento circa la attitudine del sottuffi-ciale alla carriera nell'ar-ma propria o nel Corpo di commissariato (ruolo uff. commissari) e nel Corpo d'amministrazione (2)	Punto di merito per le qualità militari	Lettere italiane	Storia	Geografia	Matematica
				esperi-mento scritto	Prove orali		
				punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7	8

Il Comandante del (4) .....

.....

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese pari
(2) L'indicazione relativa alle colonne n. 2 e 3 è da apporsi soltanto quando trattisi di
(3) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascun'arma o corpo.
(4) Corpo.

di concorso

Nozioni di fisica	Nozioni di chimica	Punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 6)	C) Media definitiva in punti di merito e classificazione: Somma delle colonne n. 4 e 11 divisa per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (3)	*Annotazioni*
Punti ottenuti	Punti ottenuti						
9	10	11	12	13	14	15	16

Il Comandante dell'Accademia Militare

.....

o superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.
sottufficiale appartenente ad un'arma.

N. 197. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Passaggi a categoria superiore degli impiegati di ruolo non ex combattenti.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 1 maggio 1925.

A norma dell'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, esteso agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti con il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, questo Ministero indirà quanto prima speciali esami di concorso fra gli impiegati di questa amministrazione, *in servizio al 30 settembre* 1922, i quali aspirino al passaggio a categoria superiore e comprovino di essere, *alla data anzidetta*, provvisti del titolo di studio occorrente.

Si avverte, per norma degli interessati, che coloro i quali aspirino al passaggio nel ruolo dei funzionari amministrativi dell'amministrazione centrale della guerra (gruppo *A*), devono essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze commerciali o in scienze sociali. Quelli del gruppo *C*, che aspirino al passaggio nei ruoli del gruppo *B*, devono essere in possesso:

a) della licenza liceale o di istituto tecnico o titolo equipollente di scuole medie di commercio, se concorrano ai posti di vice ragionieri di artiglieria;

b) della licenza d'istituto tecnico (sezione agrimensura), se concorrano ai posti di vice ragionieri geometri del genio militare;

c) della licenza d'istituto tecnico (sezione industriale) o di istituti industriali, se concorrano ai posti di capitecnici aggiunti di artiglieria e genio;

d) della licenza di istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti o di altre equiparate, se concorrano ai posti di disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio.

Gli impiegati che, trovandosi nelle condizioni suaccennate, intendano partecipare ai concorsi di che trattasi dovranno farne domanda in carta bollata da L. 3, *non oltre il* 31 *corrente mese*.

Alla domanda dovrà essere allegato il diploma originale del titolo di studio e la quietanza dell'ufficio del registro, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di ammissione al concorso (lire 50 per gli aspiranti agli impieghi del gruppo *A* e lire 25 per gli aspiranti agli impieghi del gruppo *B*).

Col decreto che indirà i concorsi suaccennati saranno stabilite le norme per gli esami ed i programmi relativi.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 198. — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Errata-corrige al fascicolo dei « Valori naturali e logaritmi delle funzioni trigonometriche - N. 1402 Edizione 1923 ».** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). 1 maggio 1925.

Nel fascicolo dei « Valori naturali e Logaritmi delle funzioni trigonometriche » di cui alla circolare n. 23 *giornale militare* 1924, apportare la seguente correzione:

Pag. 31, 1ª colonna a destra, *invece di*: 640 *porre* 940.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 199. — SCUOLE MILITARI. **Norme per l'assunzione nei collegi militari di professori di ruolo del Ministero dell'istruzione.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 1 maggio 1925.

Allo scopo di disciplinare l'assunzione nei collegi militari dei professori civili del ruolo del Ministero dell'istruzione di cui all'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, si prescrive quanto segue:

1° Ogni anno il Ministero della guerra, sulla scorta dei dati forniti dai comandi dei collegi militari, notifica sul giornale militare le cattedre che si renderanno vacanti nei collegi militari per l'anno scolastico successivo, che debbano essere ricoperte con professori di ruolo del Ministero della istruzione ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 6 mag-

gio 1923, n. 1054, e invita gli aspiranti a presentare le domande entro il 30 giugno.

L'avviso sarà riprodotto sul bollettino ufficiale del Ministero della istruzione.

Potranno aspirare all'insegnamento nei collegi militari soltanto gli insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado d'istituti per i quali sono messi a disposizione.

2° Le domande, corredate dai titoli presentati dai concorrenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari) pel tramite del Ministero dell'istruzione, che le rimetterà con le opportune informazioni desunte dallo stato di servizio e dalle note informative degli aspiranti.

Il Ministero dell'istruzione ha facoltà di non dar corso alle domande al cui accoglimento si oppongano speciali ragioni di servizio.

La priorità delle domande, anche se presentate prima dell'avviso di concorso, non costituisce titolo di preferenza.

3° L'esame dei titoli dei concorrenti sarà fatto da apposita giunta, presieduta da un professore di università (ordinario o libero docente) e composta di un professore di regia scuola media di 2° grado; del direttore capo divisione del Ministero della guerra, dal quale dipende il servizio delle scuole militari; e di un direttore capo divisione del Ministero dell'istruzione designato dal ministro. I professori sono prescelti dal Ministero dell'istruzione, uno tra gli insegnanti di materie scientifiche e l'altro tra gli insegnanti di materie letterarie. In mancanza dei capi di divisione intervengono i funzionari chiamati a sostituirli.

A parità di voti avrà la prevalenza il voto del presidente.

4° La giunta, tenendo esclusivamente conto del valore scientifico e didattico dei concorrenti, determina una graduatoria, proponendo una terna di nomi al ministro della guerra.

La determinazione del ministro è definitiva e inappellabile.

E' abrogata la circolare 217 del *giornale militare* 1924 riportata nella dispensa n. 20 in data 15 maggio 1924 del bollettino ufficiale dell'istruzione.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 200. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina agli enti militari che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione amministrativa). — 2 maggio 1925.

Con la Società Italiana pel petrolio ed affini « Nafta » e con la Società Italo-americana pel petrolio (S. I. A. P.) sono stati stipulati appositi contratti, pel rifornimento della benzina occorrente — durante un semestre — agli enti del Regio Esercito che gestiscono automezzi.

Pertanto, a cominciare dal 16 maggio p. v., quelli dei suddetti enti compresi nella circoscrizione dei corpi d'armata 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° e 10° rivolgeranno le loro richieste di benzina ai depositi della « Nafta », gli altri a quelli della S. I. A. P.

Per evitare, però, possibili confusioni nell'indirizzo di dette richieste, si indicano negli specchi allegati i depositi di ciascuna delle società ai quali gli enti militari predetti dovranno rivolgersi per avere la benzina.

I depositi delle anzidette due società dovranno soddisfare a vista le richieste di benzina loro presentate per quantitativi fino a Kg. 1500, entro cinque giorni, quelle per quantitativi superiori.

I ritardi nelle consegne saranno comunicati, dagli enti interessati, a questo Ministero, Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa - Sezione 4ª, pei provvedimenti del caso.

Tanto la società « Nafta », quanto la S. I. A. P. dovranno fatturare la benzina nuda, schiava di dazio, al prezzo più basso fra quelli praticati sul mercato dalle due società nel giorno in cui la benzina stessa fu prelevata; detto prezzo sarà diminuito: dalla società « Nafta » di L. 12.55, dalla S. I. A. P. di L. 12.50, per quintale, avvertendo però, che in ogni caso, il prezzo stesso non potrà essere superiore a L. 165.36 per quintale.

All'ammontare della benzina, così calcolato, le società fornitrici aggiungeranno il dazio e le spese di trasporto, se ve ne saranno state.

La benzina potrà essere prelevata:

imballata pagando gli imballaggi al prezzo di listino della società fornitrice;

in recipienti (fusti o bidoni tondi) della società, alla quale bisognerà restituire i recipienti stessi entro trenta giorni dalla consegna, oppure — trascorso tale termine — pagarli al prezzo di mercato;

in fusti dell'amministrazione militare pagando L. 0.25 pel riempimento di ogni fusto;

in carri cisterna, della società fornitrice, con l'obbligo di restituire alla stazione di partenza i carri stessi, appena scaricati.

I prelevamenti di benzina saranno eseguiti presso i depositi della « Nafta » e della S. I. A. P., mediante buoni firmati dal capo dell'ente prelevatario e muniti di data e del bollo di ufficio.

Su appositi registri, costituiti da stampati divisi in tagliandi *A, B, C, D* (veggasi il modulo che si allega) ogni deposito terrà conto, di volta in volta, della benzina fornita.

Per ogni richiesta, trasmetterà le parti *B, C* e *D,* con la semplice indicazione della quantità prelevata, all'ente prelevatario, che tratterrà la parte *B* e rimetterà firmate le parti *C* e *D* al proprio consiglio d'amministrazione.

Alla fine di ogni mese le società fornitrici trasmetteranno ai consigli d'amministrazione specificati sui buoni di prelevamento, le fatture della benzina consegnata nel mese, in doppia copia e riepilogate in apposito elenco.

I predetti consigli di amministrazione, a loro volta, trasmetteranno le parti *C* riepilogate e completate con l'importo, in base alle fatture ricevute dalle società fornitrici — al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e automobilismo Divisione amministrativa - Sezione 4ª) per le conseguenti diminuzioni d'assegno.

I consigli stessi inoltre, dopo aver constatato che la quantità di benzina fatturata corrisponde a quella domandata e ricevuta dall'ente assumeranno in carico la benzina stessa, uniranno in copia le relative richieste di carico alle fatture, e trasmetteranno il tutto alla direzione dell'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna, che riunirà le fatture così ricevute e inoltrerà a questo Ministero lo schema di mandato diretto pel loro pagamento.

A pagamento avvenuto, le società fornitrici restituiranno alla predetta direzione i relativi buoni di prelevamento.

Per gl'imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascierà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia varrà la dichiarazione della società.

Della restituzione dei fusti e imballaggi sarà fatto constare con ricevuta, rilasciata volta per volta dai depositi.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

A

SOCIETÀ .....

Deposito di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione del buono n. ..... in data .....

rilasciato dal .....

amministrato dal Consiglio d'amministrazione del .....

.....

	QUANTITÀ Kg.
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

..... li ..... 192...

Per ricevuta

(firma di chi ritira la merce)

N. B. — Quando la merce viene spedita in seguito a ricezione dalla posta del relativo buono, occorre: indicare il giorno in cui pervenne il buono; allegare la bolletta di spedizione.

Da trattenersi presso il deposito.

B

SOCIETÀ .....

Deposito di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione del buono n ..... in data .....

rilasciato dal .....

amministrato dal Consiglio d'amministrazione del .....

.....

	QUANTITÀ Kg.
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

..... li ..... 192...

IL DIRETTORE DEL DEPOSITO

.....

Per ricevuta

(firma di chi riceve la merce).

C

SOCIETÀ .....

Deposito di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione del buono n. ..... in data .....

rilasciato dal .....

amministrato dal Consiglio d'amministrazione del .....

.....

	Quantità Kg.	Importo (1) Lire	
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...

..... li ..... 192...

Il Direttore del Deposito

.....

Visto per ricevuta della suindicata merce

Il Comandante del .....

.....

(1) Da riempirsi dall'Ente prelevatario.

Da trasmettere al Ministero della guerra – Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione amministrativa – Sez. 4ª, pel tramite del Consiglio d'amministrazione.

D

SOCIETÀ .....

Deposito di .....

Consegnato al .....

dietro presentazione del buono n. ..... in data .....

rilasciato dal .. ..

amministrato dal Consiglio d'amministrazione del .....

.....

	Quantità Kg.	Importo (1) Lire	
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...

..... li ..... 192...

Il Direttore del Deposito

.....

(1) Da riempirsi dall'Ente prelevatario.

Questo modulo va trattenuto dall'Ente prelevatario.

Elenco delle agenzie della Società Italo-Americana pel petrolio (S. I. A. P.) dislocate nei corpi d'armata 4°, 5°, e 9°

1. Casalecchio (Bologna)	IV corpo d'armata
2. Mestre	
3. Pordenone	
4. Rovigo	
5. Treviso	
6. Belluno	
7. Borgosandonnino	
8. Ferrara	
9. Montebelluna	
10. Portomaggiore	
11. Ravenna	
1. Trieste	V corpo d'armata
2. Gervasutta (Udine)	
1. Monopoli	IX corpo d'armata
2. Ancona	
3. Bari	
4. Campobasso	
5. Foggia	
6. Gallipoli	
7. Lecce	
8. Ortona a Mare	
9. Aquila	
10. Barletta	
11. Cerignola	
12. Chieti	
13. Grottammare	
14. Macerata	
15. Teramo	
16. Termoli	

Elenco dei depositi ed agenzie della società « Nafta » dislocati nei corpi d'armata 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8° e 10°

I CORPO D'ARMATA.

Alessandria — Deposito Soc. Nafta, Borgo Cristo.
Aosta — Rag. Vietti Emilio, Via Ospedale, 4.
Cuneo — Deposito Soc. Nafta, Viale Cimitero.
Intra — Cardoletti Luigi, Corso XX Settembre.
Pavia — Consorzio agr. cooper. Corso Vittorio Emanuele, 61.
Pinerolo — Cav. M. Perino e C., Via G. Mazzini e Trento.
Torino — Deposito Soc. Nafta, Dox Porta Nuovo Corso Dante.
Voghera — Fardella Pietro, Via Emilia, 94.

II CORPO D'ARMATA.

Busto Arsizio — Deposito Soc. Nafta, Via Turbigo.
Bergamo — Deposito Soc. Nafta, Via Carlo Serassi, 61.
Biella — Bona G. e Coda Mauro, Via Palazzo di Giustizia, 21.
Brescia — Deposito Soc. Nafta, Via Sostegno.
Como — Dell'Oca Salvatore, Via Udine.
Lodi — Consorzio agr. cooper. lodigiano - Lodi.
Menaggio — Frigerio Nino, Via Mazzini, 7.
Milano - Deposito Soc. Nafta, Musocco - Via ex Fontanile Poveretto.
Monza — Caiani Ambrogio, Via Amati, 3.
Novara — Cattaneo Mario, Via 23 marzo, 41.
Tirano — Fratelli Perego - Impresa trasporti, Via Vittorio Emanuele.
Treviglio — Ciocca Giuseppe, Via Milano, 21.
Varese - Rota Pietro, Via Canonichetta, 6.

III CORPO D'ARMATA.

Cittadella — Comizio Consorz. agr. coop., Borgo Padova, 71.
Cremona — Soldi Antonio, Corso Vittorio Emanuele, 6.
Mantova — Deposito Soc. Nafta, Piazza Anconetta.
Padova - Deposito Soc. Nafta, Via Gazometro, 2.
Trento — Deposito Soc. Nafta, Campo Trentino - Via delle Bettine.
Verona — Deposito Soc. Nafta, Via Circonvallazione, 16.
Vicenza — Deposito Soc. Nafta, Viale Mazzini, 6.

VI CORPO D'ARMATA.

Firenze — Deposito Soc. Nafta, Rifredi - Via V. Emanuele, 321.
Genova — Deposito Soc. Nafta, Rivarolo Ligure - Via al Garbo.
Lucca — Maltagliati Vincenzo, Borgo Giannotti.
Parma — Martinetti Arturo, Via Dante.
Piacenza — Ferrari e Prati, Via S. Marco, 8.
Pistoia — Giannini Nello, Via Porta S. Marco, 13.
Reggio Emilia Antonucci Raffaele, Via 4 Novembre già Viale Stazione.
Savona — Siri Giuseppe, Piazza Giulio II, 24.
Spezia — Deposito Soc. Nafta, Migliarina a Monte.
Vado Ligure — Savona per Valleggia, Corso V. R. Garroni.

VII CORPO D'ARMATA.

Arezzo — Ing. Pelleri Cesare, Via Guido Monaco, 5.
Frosinone — Colasanti Luigi, Via Garibaldi, 19.
Livorno Deposito Soc. Nafta, Via del Camposanto, 3.
Perugia — Sindacato agricolo commerciale.
Pisa — Norci e Raffaele, Lungarno Regio, 5.
Roma — Deposito Soc. Nafta, Via Portuense, 104.
Siena — Ditta Fratelli Riacci, Via Trieste, 9.
Terni — Seismit e Micacchi, Via Cornelio Tacito, 17.
Viterbo — Garbini Iginio, Piazzale Umberto I.
Cagliari Deposito Soc. Nafta, Via Caprera, 13.
Sassari — Deposito Soc. Nafta, Via Brigata Sassari, 5.

VIII CORPO D'ARMATA.

Avellino — Urciuoli Riccardo, Porta Puglia, 60.
Benevento — Giuseppe di Luggo fu Giovanni, presso Società « Silba », Viale Principe di Napoli, 51.
Caserta Pannoni cav. Mario, Corso Umberto I, 28.
Formia — Colella Luigi, Via Vitruvio.
Napoli Deposito Soc. Nafta, Traccia Poggioreale da via Argine ai Granili.
Potenza — Comm. Janora Giovanni, Via Pretoria, 200.
Vallo Lucania — Passarelli dott. Giuseppe.
Catanzaro — Villani Angelo, Corso V. Emanuele.
Cosenza — Cipparoni Giovanni, Via Forche Vecchie, 45.

X CORPO D'ARMATA.

Augusta — Corso Croce.
Caltanissetta — Salv. Ippolito fu P., Corso Vitt. Emanuele, 84.
Catania — Comoni e C., Via Museo Biscari, 10.
Messina — Florio Ettore e C., Via Industriale.
Milazzo — Calzavara Emanuele, Via XX Luglio, 14.
Palermo — Deposito Soc. Nafta, S. Lorenzo Colli.
Pizzo Calabro — Scordamaglia Gesualdo.
Porto Empedocle — Bonito Michele, Via Francesco Crispi, 55.
Termini Imerese — D'Asaro Filippo, Via Nuova Stesicoro, 12.
Trapani — Comm. Piacentino Seb., Via Giardini, 3.

N. 201. — RECLUTAMENTO. — **Denuncie di diserzione per i mancanti ai richiami alle armi per mobilitazione o per eventualità.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 maggio 1925.

In base al § 757 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, le denuncie di diserzione per i militari che, senza giustificato motivo, non abbiano risposto ad un richiamo alle armi per mobilitazione o per eventualità, sono state finora effettuate il 31 dicembre dell'anno in cui venne indetta la chiamata dei militari stessi.

Questo Ministero, ritenendo opportuno fissare un unico termine, qualunque sia l'epoca in cui il richiamo avvenga, determina, in base al § 1010 del regolamento sul reclutamento, che d'ora innanzi le denuncie vengano effettuate alla scadenza del terzo mese dal giorno ultimo stabilito per i singoli richiami alle armi, per i militari che risiedono nel Regno, ed alla scadenza del sesto mese per quelli che risiedono all'estero.

In tal senso deve intendersi modificato il citato paragrafo della istruzione complementare.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 13ª, anno 1925, circolare 115: « Concorsi e gare » *depennare*: Catania . . . 30-31 maggio.

Dispensa 16ª, *giornale militare* 1925.

L'errata-corrige a pagina 569 relativa alla dispensa 54ª, anno 1924, circolare 653, è annullata.

Dispensa 21ª, anno 1925, circolare 177, « Regolamento per l'addestramento individuale ». A pagina 715, dopo « Carri Armati » *aggiungasi*: Servizio chimico militare.

Direzione del Servizio (regolamento completo) copie n. 1.
Comando del gruppo speciale (parte generale) » » 2.
Comando della compagnia speciale (parte generale) copie n. 5.

A ciascuno dei comandi anzidetti sarà inoltre distribuita una copia delle appendici « Fiat », « Sia », « Cannoncino » e « Stokes ».

Dispensa 22ª, anno 1925, circolare 183: A pagina 731, dopo la *voce*: Tazza di lamiera, *aggiungere*: Telo per tenda modello Bucciantini ed accessori - 1 - meno che per i bersaglieri ciclisti.

Prezzo della presente dispensa L. 2,50

(6990) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

845

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª **1925** 12 Maggio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 202 – 11 maggio 1925. – RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento . . . . . *Pag.* 845

Circolare N. 202. – RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento.** — (Stato Maggiore Centrale Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). 11 maggio 1925.

1. I corsi A. U. saranno iniziati il 1° settembre p. v. e verranno regolati dalle norme di cui ai numeri seguenti.

La durata del servizio per i militari ammessi a tali corsi è di 18 mesi, anche per quelli che cessassero per qualsiasi motivo dalla qualità di allievi ufficiali.

Coloro che non avessero obblighi di servizio di leva e che cessassero dalla qualità di allievi ufficiali, potranno ottenere, facendone domanda al Ministero per la via gerarchica, di essere prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, semprequando però risulti che la cessazione dalla qualità di allievi ufficiali non sia dipesa da causa attribuibile alla loro volontà.

Gli allievi ufficiali i quali, per mutamenti nella situazione della loro famiglia avvenuti *posteriormente alla loro ammissione ai corsi,* chiedessero di cessare dalla qualità di allievi

ufficiali, potranno in seguito a decisione del Ministero ottenere di essere rinviati dai corsi stessi per seguire la sorte dei militari della loro classe o per far valere gli eventuali diritti alla riduzione di ferma.

2. Oltre i militari della classe 1905, lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi, potranno essere ammessi ai corsi stessi i militari e i giovani, indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare.

I militari, alle armi od in congedo, che rivestano il grado di caporale o di sergente, saranno ammessi nei corsi col grado stesso. Essi dovranno sostenere solamente gli esami a sergente allievo ufficiale, rimanendo dispensati dagli esami a caporale.

Ove non siano dichiarati idonei dalle commissioni di avanzamento essi cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali, conservando il grado che già rivestivano.

Ammissione ai corsi.

3. *Domande di ammissione.* — Le domande di ammissione, indirizzate ai comandi di corpo d'armata — da presentarsi ai comandi dei corpi o dei distretti, secondochè gli aspiranti siano sotto le armi od in congedo — dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 2, indicare in quale arma, specialità o servizio l'aspirante desideri l'ammissione e, pel caso si verifichi mancanza di posti disponibili, se preferisca essere trasferito, sempre che ne abbia i requisiti, in altro corso della scuola stessa o in una scuola viciniore alla prima indicata.

I militari alle armi che, a senso del precedente n. 2 presentassero domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e fossero giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio sino all'apertura dei corsi, e in tal caso il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi e poscia come ufficiali.

Le reclute della classe 1905 che chiedessero di essere ammesse ai corsi siccome in possesso di titoli di studio che non furono compresi fra quelli indicati nel n. 19 della circolare 140 del *giornale militare* c. a. (ammissione all'ultimo corso di liceo o di istituto tecnico — ammissione al penultimo corso della R. accademia navale di Livorno) potranno fruire

dello stesso trattamento previsto per le reclute in possesso degli altri titoli di studio e quindi essere lasciate o rinviate in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate non oltre il 30 giugno p. v. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà in alcun modo titolo di precedenza per la assegnazione.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel manifesto.

I titoli di studio sufficienti per l'ammissione risultano dal manifesto che fa seguito alla presente circolare e sono distinti in:

Titoli accademici o di 1° grado. — Lauree universitarie o di istituti di studio superiore equiparati.

Titoli di 2° grado. — Esami universitari o di istituti di studio superiore equiparati.

Titoli di 3° grado. — Diploma di maturità o altri titoli di studio considerati equipollenti per quanto riguarda la ammissione alle accademie militari.

Titoli di 4° grado. — Diplomi di talune scuole medie e altri titoli di studio che non sono riconosciuti sufficienti per aspirare alla ammissione alle accademie militari.

Per tutti i casi per i quali non è diversamente indicato nel testo della presente circolare la suddetta distinzione dei titoli in quattro gradi corrisponde *all'ordine di precedenza* che dovrà seguirsi nel procedere alla assegnazione degli aspiranti.

Gli aspiranti che comprovino di essere inscritti ad esami della sessione di luglio p. v. potranno nella relativa domanda fare riserva di presentare il titolo di studio dopo tale sessione.

Il termine utile per la presentazione dei titoli di studio è fissato per essi al 31 luglio p. v. Nel solo caso che qualche sessione di esame si protragga fino ai primi giorni di agosto è ammessa la presentazione del titolo di studio fino al 10 agosto p. v.

La moralità e la posizione sociale degli aspiranti dovranno essere in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale ed a tal uopo i comandanti di corpo o di distretto dovranno assumere le informazioni di cui al paragr. 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e

richiedere al presidente del competente tribunale, la dichiarazione del casellario giudiziario mod. 42, per tutti indistintamente gli aspiranti che non siano in servizio sotto le armi. Epperò torneranno a chiederla anche per i militari della classe 1905 lasciati in congedo provvisorio.

Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai Comandi dei Distretti e dei Corpi al relativo accertamento. Per quanto riguarda i criteri da seguirsi, in rapporto all'idoneità fisica, per l'assegnazione alle varie armi e specialità, dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui al n. 5 della circolare 14 del *giornale militare* 1923, avvertendo che la designazione dell'arma verrà fatta dai comandi di corpo d'armata, quella della specialità dai comandi delle scuole in base al numero dei posti, alla idoneità fisica e, per quanto possibile, in relazione anche ai desideri degli aspiranti.

Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti predetti, la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate, dovranno, dai comandanti di corpo o di distretto, essere inviate al Comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi la scuola prescelta, il quale decide sull'ammissibilità degli aspiranti e provvede con norme analoghe a quelle di cui al paragr. 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Le determinazioni dei comandi dei corpi d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o di distretto, comunicate in tempo agli aspiranti i quali, se giudicati ammissibili, *dovranno raggiungere la sede della scuola prescelta, il giorno* 1° *settembre* p. v.

Gli aspiranti, che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, potranno essere ammessi ad altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili.

A tale scopo, i comandi di corpo d'armata, non oltre il 15 agosto p. v. dovranno comunicare telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) le esuberanze e le deficienze nel numero degli ammettendi per ciascuna arma e specialità.

Coloro che, già inscritti nelle liste della leva di mare o arruolati nel corpo R. equipaggi, abbiano chiesto ed ottenuto il

trasferimento nei ruoli del Regio esercito, per poter frequentare un corso allievi ufficiali di complemento e vi abbiano conseguito l'ammissione, qualora poi per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, dovranno restare definitivamente acquisiti all'esercito, giusta accordi intervenuti col Ministero della marina.

4. *Ammissione ai corsi.* Il numero degli allievi da ammettersi ai corsi è indicato nello specchio che fa seguito alla presente circolare (allegato 2).

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati in relazione alla capacità dei locali, ad aumentare le aliquote stabilite per la fanteria di linea dallo specchio predetto.

Sono pure autorizzati ad aumentare le aliquote fissate per l'artiglieria e genio, quando vi sia esuberanza di domande, presentate da aspiranti in possesso di titoli di studio di 1° o di 2° grado nei corsi di scienze matematiche, chimiche, fisiche, elettro-tecniche o di ingegneria.

Nessun aumento è invece consentito per i granatieri, bersaglieri, alpini, carri armati, cavalleria e servizi.

5. *Posti assegnati alle varie armi.* I posti assegnati a ciascuna arma, specialità o servizio sono specificati nel suddetto allegato 2, e vengono suddivisi in: posti riservati *agli aspiranti ufficiali in S. A. P.* e posti lasciati a disposizione per gli *aspiranti ufficiali di complemento*.

Agli *aspiranti ufficiali in S. A. P.* è riservato 1/4 dei posti in ciascuna arma, specialità o servizio.

Agli *aspiranti ufficiali di complemento* sono lasciati tutti i posti rimanenti, compresi quelli che non venissero ricoperti nel 1/4 sopra citato.

6. *Aspiranti ufficiali in S. A. P.* - In ogni corso, per ogni arma e specialità o servizio i posti riservati agli aspiranti ufficiali in S. A. P. (cfr. precedente n. 5) saranno assegnati a coloro che fisicamente idonei per l'arma, specialità o servizio richiesto, abbiano conseguito *nell'anno in corso, oppure nei due anni immediatamente precedenti*, uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle Accademie militari e presentino una dichiarazione, in carta libera, dalla

quale risulti che l'aspirante desidera essere ammesso, nell'anno 1926, agli esami di concorso per l'ammissione all'accademia della propria arma o servizio.

Non verrà tenuto conto dei titoli superiori al diploma di maturità, nè dei punti di esame.

A parità di condizioni avranno la precedenza coloro, che conseguirono il diploma in una sola sessione, e poscia coloro, che lo abbiano conseguito in sessione più recente.

Gli aspiranti ai carri armati dovranno essere classificati ottimi o almeno buoni nell'esperimento di cui al n. 7 *A*), che è obbligatorio per gli appartenenti al 1/4 riservato, come per gli altri.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno essere classificati ottimi o almeno buoni nella visita speciale della quale è cenno al n. 7 *B*) della presente circolare.

Gli aspiranti ufficiali in S. A. P., che non troveranno posto nel quarto loro riservato (cfr. precedente n. 5), potranno essere ammessi quali aspiranti ufficiali di complemento, con le norme fissate per l'ammissione di questi ultimi al successivo n. 7.

7. *Aspiranti ufficiali di complemento.* - Per gli aspiranti ufficiali di complemento l'ammissione verrà fatta, in tutte le armi, *sulla base dei titoli di studio*, con le limitazioni di seguito elencate.

A) *Aspiranti A. U. di complemento della specialità carri armati.* - Per l'ammissione a questa specialità sono richiesti titoli di studio di 1° o 2° grado conseguiti in scienze matematiche, chimiche, fisiche, elettrotecniche o di ingegneria e quelli di 3° grado di maturità scientifica oppure di un Regio istituto industriale.

I posti che rimanessero disponibili potranno essere assegnanti ad aspiranti in possesso del diploma di maturità classica.

Avranno la precedenza gli aspiranti che dimostreranno in apposito esperimento di avere buona conoscenza teorica e pratica dei motori di automobile e della condotta di un automezzo.

L'esperimento è obbligatorio ed avrà luogo il giorno 9 agosto alle ore 7 presso i vari raggruppamenti trasporti.

All'atto della presentazione della domanda ogni aspirante dovrà informarsi del luogo ove avrà luogo l'esperimento.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, ma con le sole qualifiche di ottimi, buoni, mediocri e non idonei.

A esperimento ultimato ogni raggruppamento trasporti trasmetterà nella giornata stessa e direttamente al comando del Corpo d'armata di Roma il verbale relativo.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti che si presentano all'esperimento.

B) *Aspiranti A. U. di complemento di cavalleria.* — Gli aspiranti all'arma di cavalleria saranno scelti sulla base di una visita medica destinata a giudicare in modo comparativo l'attitudine a servire nell'arma stessa.

Tale visita avrà luogo il 9 agosto alle ore 7 presso la Scuola allievi ufficiali di Roma, la Scuola di cavalleria di Pinerolo, il centro speciale di cavalleria di Palermo e presso i reggimenti di cavalleria stanziati nei corpi d'armata di Milano, Bologna, Verona, Trieste, Firenze e Napoli.

Gli aspiranti appartenenti alle tre divisioni del corpo di armata di Bari si presenteranno alla visita rispettivamente a Bologna, Roma e Napoli.

All'atto della presentazione della domanda gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno informarsi del luogo ove dovranno presentarsi alla visita suddetta.

La commissione che passerà la visita sarà composta di due ufficiali superiori di cavalleria e di un ufficiale superiore medico.

Presso la Scuola allievi ufficiali di Roma uno degli ufficiali superiori di cavalleria sarà sostituito dal capitano comandante lo squadrone allievi.

Presso il centro speciale di Palermo, uno degli ufficiali superiori di cavalleria potrà, se necessario, essere sostituito da un ufficiale superiore del 22° artiglieria da campagna.

Nei presidi ove non vi siano ufficiali superiori medici sarà incaricato un ufficiale inferiore del presidio stesso.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, ma solo con le qualifiche di « ottimi, buoni, mediocri, non idonei per la cavalleria ».

I non idonei saranno esclusi dall'assegnazione in tale arma.

Gli altri saranno assegnati, tenendo conto in primo luogo

della qualifica ottenuta nella visita medica, e in secondo luogo del titolo di studio.

Coloro che sono in possesso di un titolo di studio di 4° grado debbono essere posti in graduatoria dopo gli aspiranti muniti di titoli di grado superiore e qualificati ottimi o buoni nella visita di cui sopra.

Fra gli aspiranti muniti tanto di titolo di grado eguale, quanto di pari qualifica, hanno la precedenza quelli di età più giovane.

A visita ultimata, ogni centro di visita trasmetterà nella giornata stessa e direttamente, al comando del corpo d'armata di Roma il verbale relativo.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti che si presentano alla visita.

C) *Aspiranti A. U. di complemento di artiglieria.* — Per l'ammissione nell'arma di artiglieria, avranno la preferenza coloro che abbiano maggiori titoli di studio di 1° o di 2° grado nei corsi di scienze matematiche, chimiche, fisiche, elettrotecniche o di ingegneria.

D) *Aspiranti A. U. di complemento del genio.* — Nelle varie specialità del genio, saranno ammessi soltanto gli aspiranti in possesso dei titoli universitari ora detti o di quelli di 3° grado conseguiti in un liceo scientifico, o nella sezione agrimensura dell'istituto tecnico o in un R. istituto industriale. I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso del diploma di maturità conseguito in un liceo classico.

Per le specialità radiotelegrafisti, telegrafisti e fotoelettricisti sarà data la precedenza agli aspiranti, che siano in possesso di un titolo di studio, dal quale risulti che gli aspiranti stessi hanno frequentato corsi di elettrotecnica.

Per le sole specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di sapere « ricevere » correntemente ad orecchio. Presso tutti i raggruppamenti genio e il reggimento R. T. avrà luogo un esperimento il giorno 9 agosto alle ore 7. Tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti alle specialità radiotelegrafisti e telegrafisti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperi-

mento. I Comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

A esperimento ultimato, ogni centro d'esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente, il verbale d'esame al comando del corpo d'armata di Roma per i R. T. ed a quello di Firenze per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, con le sole qualifiche di idonei e non idonei. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopracitato. I non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti, che si presentano all'esperimento sopra detto.

E) *Aspiranti allievi ufficiali di complemento dei servizi.* — Gli aspiranti ufficiali di complemento nel corpo di commissariato dovranno essere muniti del diploma di abilitazione conseguito nella sezione commercio e ragioneria o di diploma dei Regi istituti commerciali o di titoli superiori conseguiti nelle materie stesse o essere studenti o laureati in facoltà giuridiche nelle università o in altri Istituti superiori assimilati. Nel far luogo alle ammissioni in tali corsi, si dovrà dare l'assoluta precedenza a parità di titoli a quei militari, che risultino fisicamente meno idonei al servizio nelle armi combattenti.

Per l'ammissione al corpo di amministrazione e a quello di sussistenza avranno la precedenza coloro che abbiano il diploma di abilitazione nella sezione commercio-ragioneria tenendo conto, anche per questi corpi, della clausola relativa all'idoneità fisica di cui al capoverso precedente.

8. *Allievi dei Collegi militari.* — Gli aspiranti provenienti dagli allievi dei Collegi militari, che abbiano ivi ultimato nell'anno in corso regolarmente gli studi e conseguito il diploma di maturità nella qualità di allievi, sono ammessi in soprannumero al corso prescelto, purchè possiedano tutti i titoli e requisiti necessari, e nella visita speciale o nell'esperimento obbligatorio richiesto per determinate armi o specialità siano classificati ottimi o buoni. Possono fruire di eguale facilitazione anche gli allievi che risultassero am-

messi a ripetere nella sessione di ottobre p. v. qualche prova dell'esame di maturità.

Gli allievi dei Collegi dovranno presentare la domanda al comando del rispettivo collegio entro il mese di luglio.

9. *Allievi ufficiali appartenenti alle specialità bersaglieri e carri armati.* — Durante il corso gli allievi ufficiali dei carri armati riceveranno l'istruzione degli allievi di fanteria e inoltre seguiranno settimanalmente alcune istruzioni pratiche di specialità presso il riparto carri armati.

Gli allievi che verranno allontanati dal corso per qualsiasi motivo saranno assegnati a un reggimento di fanteria di linea.

Saranno pure trasferiti in fanteria di linea continuando a rimanere alla Scuola A. U. quegli allievi che nelle esercitazioni pratiche dimostreranno di non essere adatti alla specialità carri armati.

Tanto gli allievi ufficiali dei carri armati quanto i bersaglieri seguiranno le lezioni del programma *H*, senza sostenere esami alla fine del corso.

Durante il periodo da sergente svolgeranno ai corpi lo speciale programma automobilistico stabilito per la rispettiva specialità.

Dopo promossi sergenti dovrà essere svolto agli allievi della specialità carri armati, presso il reparto, il programma *O*, sostenendo il relativo esame il 15 giugno 1926. Gli allievi che non risulteranno idonei in questo esame continueranno il periodo da sergente allievo ufficiale presso un reggimento di fanteria di linea, al quale dovranno essere subito inviati.

10. *Allievi ufficiali di complemento aspiranti alla specialità autoblindomitragliatrici.* — Gli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale nei riparti autoblindomitragliatrici dovranno presentare domanda, dopo superati gli esami teorici a sergente allievo ufficiale, e trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) appartenere all'arma di cavalleria;

b) dimostrare di avere una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi.

Il comando del corpo d'armata di Roma provvederà agli accertamenti del caso.

Gli aspiranti prescelti verranno, dopo promossi sergenti,

inviati a prestare servizio al primo raggruppamento trasporti dove dovrà essere loro svolto il programma « O » delle norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento, sostenendo il relativo esame il 15 giugno.

Ultimato l'esame su tale programma gli allievi riusciti idonei verranno assegnati alle squadriglie autoblindomitragliatrici; i non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente allievo ufficiale presso un reggimento di cavalleria.

11. *Allievi ufficiali di complemento da destinare ai gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti.* — Coloro che aspirano alla nomina ad ufficiale di complemento nei gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti dovranno anzitutto frequentare il corso di un'arma combattente fino alla nomina a sergente allievo ufficiale.

Dopo tale nomina verranno assegnati in numero di 10 per ogni corpo d'armata ai vari raggruppamenti trasporti dove sarà loro svolto il programma « O » delle « Norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento ». Il relativo esame sarà sostenuto dagli allievi il 15 giugno 1926.

I non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente presso i corpi dell'arma e specialità di provenienza.

Per essere assegnati ai raggruppamenti trasporti gli aspiranti dovranno comprovare o di provenire da militari automobilisti oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione sulla condotta degli automezzi o di documenti, dai quali risulti che siano stati addetti a stabilimenti automobilistici.

Le relative domande dovranno dagli aspiranti essere presentate nella prima decade di aprile al Comando della scuola a cui appartengono, che le trasmetterà al proprio Comando di corpo d'armata.

Il Comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento, per accertare le cognizioni già possedute, e poi, in base ai risultati dell'esperimento stesso, formerà la graduatoria di assegnazione, segnalando a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) le esuberanze o le deficienze rispetto al numero di 10 sergenti allievi uffi-

ciali destinati al rispettivo raggruppamento trasporti. Il Ministero si riserva di provvedere alle perequazioni del caso.

12. Non verranno accolte domande di ammissione alle autoblindo-mitragliatrici e ai gruppi automobilistici presentate da allievi ammessi alle scuole come aspiranti ufficiali in S. A. P.

13. *Allievi ufficiali di artiglieria da costa.* — Dopo conseguita la promozione a caporale gli allievi della specialità artiglieria da costa delle scuole di Pola e Palermo, per completare la loro istruzione, dovranno essere rispettivamente inviati per l'intero mese di febbraio ai gruppi artiglieria da costa di stanza a Pola e Messina.

14. *Cambio d'arma, specialità o servizio durante il corso.* — I Comandi di corpo d'armata possono ordinare il cambio di arma o di specialità.

Analogamente, possono ordinare il passaggio di qualche allievo dal corso di un servizio a quello di un altro.

E' vietato il passaggio dalle varie armi o specialità ai servizi e viceversa.

Tali cambiamenti d'arma, specialità o servizio possono avere luogo anche su domanda motivata degli interessati, presentata non oltre il 20 settembre 1925 e annotata dal Comando della scuola.

Nessun cambiamento potrà essere ordinato nè dopo il 30 settembre 1925, nè quando non vi siano posti disponibili, per l'arma, corpo o specialità richiesta.

Fanno eccezione gli allievi delle specialità carri armati e artiglieria da campagna per le quali sono date disposizioni particolari ai numeri 9 e 16.

Gli ammessi al cambiamento debbono essere in possesso dei titoli, della idoneità fisica, ed eventualmente della idoneità nel cavalcare, richiesti dalla presente circolare.

15. *Svolgimento dei corsi.* — I corsi per fanteria, cavalleria, artiglieria, zappatori-minatori e ferrovieri si svolgeranno presso le scuole di corpo d'armata.

I corsi per le altre specialità dell'arma del genio si svolgeranno presso i corpi della rispettiva specialità.

I corsi per i servizi si svolgeranno presso determinati reggimenti di fanteria.

I corsi che si svolgono presso i corpi non dipendono in nessun modo dai comandi delle scuole di corpo d'armata. I rispettivi comandanti di corpo hanno la direzione di tali corsi.

I comandi di corpo d'armata provvederanno a completare con ufficiali competenti il personale insegnante, che i corpi stessi possono fornire, fermo restando che questi provvedimenti non debbono portare a trasferimenti o ad incarichi di carattere permanente, che distolgano gli ufficiali stessi dalle mansioni normali.

Per l'istruzione dovranno seguirsi le Norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento — edizione 1924 — ed inoltre quanto è stabilito dai regolamenti in vigore per la promozione a sergente.

16. A) *Durata dei corsi. Promozione a caporale allievo ufficiale.* — I corsi avranno inizio il 1° settembre 1925 e termina il 30 aprile 1926.

Non è ammesso per alcun motivo un ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Chi non si presenta il 1° settembre è ritenuto rinunziatario, ed il nome viene senz'altro cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

Il 1° dicembre avranno inizio gli esami per la promozione a caporale degli allievi che hanno seguìto con continuità i primi tre mesi di corso.

I punti verranno espressi in ventesimi. Per la prova di equitazione non verranno assegnati punti, ma verrà solo giudicato se gli allievi diano buon affidamento di conseguire la voluta idoneità al termine del corso A. U. Gli allievi di artiglieria della specialità da campagna, che non dessero tale affidamento, potranno se meritevoli cambiare di specialità. Gli allievi di cavalleria verranno invece dichiarati non idonei all'avanzamento.

Ultimati gli esami, le commissioni di avanzamento si pronunzieranno sulla promovibilità degli allievi, che avranno superato tutte le prove, tenendo presente che si tratta di giovani che aspirano alla nomina ad ufficiale, e dando quindi speciale importanza alle attitudini militari e al contegno tenuto dagli allievi nel precedente periodo.

Gli allievi giudicati idonei conseguiranno il grado di caporale sotto la data 15 dicembre 1925.

Gli allievi giudicati non idonei cesseranno subito dalla qualità di allievi ufficiali di complemento e dovranno essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva.

Tutti gli allievi, rinviati ai corpi sono esclusi da qualsiasi riduzione di ferma o congedo anticipato, salvo il caso previsto dal precedente n. 1 di mutamenti avvenuti nella situazione di famiglia *posteriormente alla loro ammissione ai corsi.*

Nella 2ª quindicina di gennaio con le medesime modalità sopra specificate saranno presi in esame gli allievi che nel primo trimestre sono stati assenti dalle istruzioni per più di quindici giornate complessivamente.

Gli idonei saranno promossi caporali sotto la data 1º febbraio 1926.

Per i non idonei valgono le disposizioni già dette.

B) *Esami a sergente allievo ufficiale.* — Gli esami teorici a sergente allievo ufficiale dovranno essere iniziati il 15 marzo 1926.

Tali esami debbono vertere su tutta la materia svolta nel corso secondo i programmi.

I punti di esame saranno espressi in ventesimi.

Ultimati gli esami potranno essere dichiarati idonei mediante compensazione anche gli allievi ufficiali che sono caduti in qualche prova teorica, purchè complessivamente raggiungano la media di 12 ventesimi nei soli esami teorici.

Durante il mese di aprile verranno svolte solamente istruzioni pratiche e potrà aver luogo un campo d'istruzione della durata di circa di 15 giorni, al termine del quale, o in ogni caso nella seconda quindicina di aprile, avranno luogo gli esami pratici secondo i programmi per la promozione al grado di sergente. In questi esami gli allievi ufficiali debbono altresì dimostrare di essere in grado di funzionare da sergenti istruttori presso un reparto di reclute, escluso per quanto ha tratto, per talune specialità, all'automobilismo.

L'idoneità in tutti gli esami pratici è indispensabile per conseguire la nomina a sergente.

Anche per gli esami pratici le classificazioni saranno espresse in ventesimi.

Al termine del corso le commissioni di avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi.

Non deve essere assegnato al termine dei corsi stessi alcun punto di idoneità militare. Gli allievi devono essere divisi solamente in *idonei* e *non idonei*.

Nel pronunziare il proprio parere le commissioni dovranno tenere presente che il loro giudizio non si riferisce solamente al grado di sergente, ma a quello successivo di ufficiale, al quale gli allievi sono destinati.

Nello stabilire poi la graduatoria dei promossi gli allievi riusciti idonei in tutte le prove di esame hanno la precedenza su quelli promossi per compensazione.

I non idonei cesseranno dalla qualità di allievo ufficiale e saranno inviati ai corpi con le modalità stabilite per gli allievi esclusi dalla promozione a caporale.

Gli allievi che non conseguiranno la idoneità negli esami teorici di marzo e che non avranno neppure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione saranno inviati ai corpi, con le medesime modalità, al termine degli esami teorici.

C) *Servizio pratico ai corpi - Esame a sottotenente.* — Gli allievi, dichiarati idonei a divenire sergenti allievi ufficiali verranno promossi sergenti sotto la data 30 aprile 1926. Il 1° maggio, con le modalità che saranno a suo tempo stabilite dal Ministero, verranno inviati ai corpi della rispettiva arma, specialità o servizio per prestarvi servizio pratico fino al 15 settembre 1926.

Gli allievi dei corsi di amministrazione, dichiarati idonei nell'esame a sergente allievo ufficiale, dovranno, col grado di sergente, prestar servizio pratico negli uffici di amministrazione dei vari enti militari; gli allievi di commissariato dovranno prestare tale periodo di servizio presso le direzioni e sezioni di commissariato e quelli di sussistenza presso gli stabilimenti (panifici, mulini, magazzini viveri, ecc.).

Tra il 15 e il 20 agosto i sergenti allievi ufficiali sosterranno presso i corpi l'esame a sottotenente per dare prova:

a) di sapere comandare in ordine chiuso un riparto isolato od inquadrato corrispondente al grado di sottotenente;

b) di conoscere l'impiego tattico e tecnico del riparto stesso.

Per i servizi, gli allievi ufficiali saranno esaminati su qualche caso pratico di servizio corrispondente al grado di sottotenente.

La commissione d'esame dovrà essere composta del comandante del reggimento (o carica corrispondente), presidente, e di due ufficiali superiori, membri.

Per la specialità autoblindo-mitragliatrici, uno degli ufficiali superiori sarà sostituito dal comandante di squadriglia.

I punti di classificazione saranno espressi in ventesimi.

Il 21 agosto le commissioni di avanzamento reggimentali prenderanno in esame gli allievi giudicati idonei nelle prove a sottotenente, tenendo presenti i risultati conseguiti presso le scuole e presso i corpi ed il contegno tenuto dagli allievi durante tutto il servizio precedentemente prestato.

Gli allievi dichiarati non idonei debbono cessare subito dalla qualità di allievi ufficiali ed essere assegnati, col grado di sergente, ad un corpo, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva, per compiervi il servizio stabilito per la loro classe. Ad essi saranno applicate le norme di assegnazione e di durata del servizio stabilita alla lettera *A*).

17. *Graduatoria.* — Il giudizio definitivo valevole ai fini della classifica sarà costituito dalla media del risultato degli esami a sergente allievo ufficiale, degli esami a sottotenente, e di un voto di attitudine e condotta (espresso in ventesimi) stabilito dalla commissione di avanzamento del corpo, presso il quale gli allievi avranno compiuto il servizio da sergente e gli esami a sottotenente.

Nello stabilire la graduatoria dei promossi deve tenersi presente quanto è stabilito al precedente n. 16 B).

18. I sottotenenti che aspirano all'ammissione alle Accademie di reclutamento per ufficiali in S. A. P. potranno essere ammessi ai concorsi anche se non hanno il prescritto periodo di servizio da ufficiale di complemento.

Disposizioni varie.

19. *Aspiranti studenti universitari.* — Gli allievi, che comprovino di essere iscritti all'università o ad istituti equivalenti per l'anno accademico in corso, potranno essere am-

messi, a loro domanda, a ritardare il servizio da sergente o da sottotenente di complemento, fino al termine del corso di studi al quale sono inscritti.

Essi avranno facoltà di compiere i due servizi in un solo anno oppure in anni successivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio il 1° maggio oppure il 1° giugno o il 1° luglio di ogni anno e così pure quello da ufficiale quando non sia fatto di seguito a quello da sergente.

20. Giusta il disposto della circolare 465 del *giornale militare* del 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio per recarsi tanto dalla loro residenza, ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

21. Per la compilazione e trasmissione dei documenti degli allievi ufficiali dichiarati idonei al grado di sottotenente e per il servizio di prima nomina da sottotenente verranno date norme a suo tempo.

22. Il manifesto che fa seguito alla presente circolare (allegato I) sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi sollecitamente pubblicato nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione (1).

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

---

(1) Dopo avvenuta tale pubblicazione i comandi di distretto faranno conoscere al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) il numero dei manifesti stampati per il rispettivo distretto e le spese di stampa all'uopo sostenute.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI . . . . .

MANIFESTO

Ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento

1. — D'ordine del Ministero della guerra il sottoscritto notifica che sono aperte le ammissioni alle scuole allievi ufficiali di complemento i cui corsi verranno iniziati il 1° settembre 1925. La durata del servizio per tutti gli allievi ufficiali di complemento sarà di 18 mesi.

2. — Per ogni arma, specialità o servizio avranno luogo corsi allievi ufficiali presso gli Enti sotto elencati:

Fanteria: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e della divisione di Cagliari.

Granatieri: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma.

Bersaglieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Roma, Palermo.

Alpini: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata Torino, Verona e Trieste.

Carri armati: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma.

Cavalleria: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma.

Artiglieria da campagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Palermo.

Artiglieria da montagna: presso la scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Verona, Trieste.

Artiglieria pesante campale: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Milano, Bologna, Roma, Palermo.

Artiglieria pesante: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Verona, Roma, Napoli.

Artiglieria da costa: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Trieste, Palermo.

Artiglieria controaerei: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Trieste, Roma e Palermo.

Genio zappatori-minatori mototeleferisti: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Napoli e Palermo.

Genio telegrafisti: presso il VI raggruppamento genio (Firenze).

Genio radiotelegrafisti: presso il reggimento radiotelegrafisti (Roma).

Genio fotoelettricisti: presso il II raggruppamento genio (Pavia).

Genio pontieri e lagunari: presso il reggimento pontieri e lagunari (Piacenza).

Genio ferrovieri: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Torino.

Genio aerostieri: presso il gruppo aerostieri (Roma).

Corpo di commissariato: presso il 35° reggimento fanteria (Bologna).

Corpo di sussistenza: presso il 91° reggimento di fanteria (Torino).

Corpo di amministrazione: presso il 10° reggimento fanteria (Bari) e il 79° reggimento fanteria (Verona).

Gli aspiranti alle specialità autoblindo-mitragliatrici e gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti dovranno presentare la domanda relativa durante il corso, in epoca che sarà indicata dai comandi di scuola.

3. — Gli aspiranti che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, perchè completa la relativa quota, potranno essere ammessi a scegliere altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili, ed anche corsi di diversa arma e specialità qualora ne posseggano i voluti requisiti.

4. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo, od anche di cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

5. — Un quarto dei posti assegnati in ogni scuola o corso per ogni arma specialità o servizio, è riservato, con precedenza, agli aspiranti che abbiano conseguito nell'anno in corso o in uno dei due anni precedenti uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle Accademie militari e che inoltre dichiarino in carta libera di voler concorrere a tale ammissione nel prossimo anno 1926.

6. — Ai corsi potranno essere ammessi, purchè in possesso dei titoli di studio richiesti:

a) i militari della classe 1905 in congedo provvisorio in attesa dei corsi stessi;

b) i militari ora alle armi a qualunque classe appartengano, compresi gli allievi sottufficiali;

c) i militari studenti ritardatari in congedo;

d) i giovani che alla data del 31 luglio 1925 abbiano compiuto il 17° anno di età ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, commutabile in quella di due anni all'atto della nomina a sergente; all'atto della nomina a sottotenente vengono prosciolti anche dalla ferma di due anni;

e) gli iscritti stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali essendo cessata la causa che motivò la riforma o la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *d*). I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 1° settembre 1925.

f) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di tre anni anch'essa commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente, con le norme di cui alla precedente lettera *d*);

g) le reclute cui sia stato riconosciuto dal Consiglio di leva il diritto alla riduzione della ferma, purchè rilascino formale dichiarazione scritta, con la quale rinunziano al beneficio della ferma ridotta.

Le domande — da presentarsi ai comandi dei distretti, fatta eccezione pei militari alle armi che la presenteranno ai rispettivi comandi di corpo — dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2, indicare in quale scuola o corso l'aspirante desideri l'ammissione e, pel caso si verifichi la mancanza di posti disponibili, se preferisca essere trasferito, sempre che ne abbia i requisiti, in altro corso della scuola stessa od in una scuola viciniore alla prima indicata. La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio prescritti dai seguenti nn. 7 e 8.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui risulti che siano cittadini del Regno, o che si trovino nella condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912, n. 555.

7. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 30 giugno 1925.

Gli aspiranti che debbono sostenere gli esami nella sessione di luglio 1925 possono, nel presentare la domanda, far riserva di presentare il titolo di studio entro il successivo 31 luglio.

8. I titoli di studio richiesti per l'ammissione sono divisi in quattro gradi:

Titoli accademici o di 1° grado. Lauree universitarie o di istituti equivalenti.

Titoli di 2° grado. — Esami universitari o di altri istituti equivalenti.

Titoli di 3° grado. — Diploma di maturità e altri titoli di studio considerati equipollenti per quanto riguarda l'ammissione alle accademie militari.

Ai fini dell'ammissione alle accademie sono considerati equipollenti i titoli di studio seguenti:

a) licenza d'istituto tecnico (o diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico) in una qualsiasi sezione;

b) licenza di un R. istituto commerciale;

c) licenza di un Regio istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma;

d) licenza per un R. istituto nautico.

Inoltre sono da considerarsi equiparati ai suddetti titoli i seguenti:

e) attestato di maturità del ginnasio superiore (nuove provincie),

f) attestato di maturità della Scuola Reale superiore (nuove provincie);

g) licenza della Regia accademia di commercio di Trento o di Trieste.

Titoli di 4° grado. — Diplomi di scuole medie superiori e determinati esami di ammissione che non sono sufficienti per aspirare alle accademie militari.

Tali titoli di studio sono:

Ammissione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno.

Ammissione all'ultimo corso del liceo o dell'istituto tecnico.

Diploma di abilitazione magistrale o titolo corrispondente del vecchio ordinamento.

Diploma di licenza della Regia scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e della scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera;

diploma di licenza degli istituti commerciali di Benevento, Brà, Caserta, Catania, Carrara, Foligno e « Giuseppe Alberti » di Benevento;

diploma di licenza dei seguenti istituti industriali speciali, equiparati alle scuole industriali di 3° grado;

Torino: R. istituto nazionale per le industrie del cuoio;
Intra: R. istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;
Biella: R. istituto professionale « Quintino Sella »;
Como: R. scuola di setificio;
Napoli: R. istituto nazionale per le industrie tessili;

Prato: R. scuola professionale di tessitura e tintoria;
Milano: istituto industriale « Giacomo Feltrinelli »;
certificato di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;
certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli;
licenza della Regia scuola mineraria di Caltanissetta;
licenza dello istituto coloniale di Firenze;
diploma dell'Istituto per le industrie chimiche di Torino;
diploma di perito-agrario conseguito nelle Regie scuole agrarie medie;
licenza dell'Istituto industriale edile di Milano (già scuola per costruttori edili);
licenza de'l'Istituto professionale Moretto in Brescia;
licenza della Scuola pubblica di commercio di Bolzano.

9. Le reclute della classe 1905 che siano in possesso di uno dei titoli di studio del 4° grado che, a senso delle precedenti disposizioni non davano diritto di frequentare i corsi allievi ufficiali, ove ne facciano ora domanda, e posseggano gli altri requisiti all'uopo richiesti, potranno essere lasciate in congedo provvisorio sino alla apertura dei corsi.

10. Per quanto riguarda i titoli di studi compiuti presso un liceo od istituto tecnico pareggiato il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulta che il liceo od istituto era pareggiato ai governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi.

11. — Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è obbligatorio presentarsi a una visita speciale che avrà luogo il 9 agosto, alle ore 7, nella sede che indicherà il Comando del distretto. Ogni aspirante ha l'obbligo d'informarsi del luogo ove deve presentarsi per la visita.

Non presentandosi nel giorno suddetto alla visita l'aspirante non potrà essere ammesso in nessun caso nell'arma di cavalleria.

Per gli aspiranti ai carri armati è obbligatorio un esperimento di automobilismo che avrà luogo il 9 agosto alle ore 7, nella sede che indicherà il Comando del distretto. Ogni aspirante ha l'obbligo d'informarsi del luogo ove deve presentarsi per la visita.

Non presentandosi nel giorno suddetto all'esperimento l'aspirante non potrà essere ammesso in nessun caso nella specialità carri armati.

Per gli aspiranti all'ammissione nell'arma di artiglieria sarà data la precedenza a quelli che abbiano maggiori titoli di studio, universitari o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche ed elettrotecniche o di ingegneria.

Nelle varie specialità del genio, saranno ammessi soltanto gli aspiranti in possesso dei titoli universitari ora detti o del diploma di maturità conseguito in un liceo scientifico, del diploma di abilitazione conseguito nella sezione agrimensura o del corrispondente

diploma di una scuola industriale. I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso del diploma di maturità conseguito in un liceo classico.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di sapere ricevere correntemente ad orecchio. Su richiesta degli interessati i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alle prove che avranno luogo il 9 agosto alle ore 7. Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titoli di studio, la precedenza nella assegnazione ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato dovranno essere muniti di diploma di abilitazione nella sezione commercio e ragioneria, di diploma dei Regi istituti commerciali, o di titoli superiori nelle materie stesse od essere studenti o laureati di facoltà giuridiche nella università o in altri istituti superiori assimilati.

Per l'ammissione al corpo di amministrazione ed a quello di sussistenza, avranno la precedenza coloro che abbiano il diploma di abilitazione nella sezione commercio-ragioneria.

12. — La durata dei corsi è di otto mesi. Si svolgeranno dal 1° settembre 1925 alla fine di aprile 1926.

Compiuto tale corso, gli allievi dovranno continuare il loro servizio militare presso riparti col grado di sergente fino al 15 settembre 1926; per il rimanente della ferma come sottotenenti di complemento.

Non è ammesso per alcun motivo un ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Chi non si presenta il 1° settembre è ritenuto rinunziatario, ed il nome viene senz'altro cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

13. — Gli allievi che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico allora in corso o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi ,avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio col 1° maggio o 1° giugno o 1° luglio di ogni anno, e così pure quello da ufficiale quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente.

14. — Si porta, ad ogni buon fine, a conoscenza, che il grado di sottotenente di complemento conseguito dopo aver ultimato l'intiero corso allievi ufficiali è titolo necessario per l'ammissione nelle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente.

15. — Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi Comandi di distretto, la circolare Ministeriale relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

. . . . li maggio 1925.

Il comandante del Distretto

CORSI DEL CORPO D'ARMATA	FANTERIA					CAVALLERIA	ARTI		
	di linea	granatieri	bersaglieri	alpini	carri armati		campagna	montagna	pesante campale
di Torino	200	—	50	100	—	—	60	60	—
di Milano	300	—	50	—	—	—	—	—	100
di Verona	180	—	—	80			50	50	—
di Bologna	200	—	—	—	—	—	60	—	80
di Trieste	120	—	—	60	—	—	50	30	—
di Firenze	350	—	—	—	—	—	60	—	—
di Roma	300	30	60	—	35	60	60	—	80
di Napoli	300	—	—	—	—	—	60	—	—
di Bari	300	—	—	—	—	—	—	—	—
di Palermo	200	—	40	—	—	—	60	—	50
Corso della div. di Cagliari	150	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	2600	30	200	240	35	60	460	140	310

Nota 1 — I numeri tra parentesi indicano i corsi che vengono tenuti presso i corpi anzichè
Nota 2 — I corsi dei servizi verranno tenuti presso i reggimenti di fanteria 10°, 35°
Nota 3 — Per l'aumento di talune delle aliquote contenute nel presente specchio val

ALLEGATO N. 2.

GLIERIA			GENIO							SERVIZI		
Posante												
pesante	costa	contraerei	zappatori minatori moto-telegrafisti	telegrafisti	foto-elettricisti	radio-telegrafisti	ferrovieri	aerostieri	pontieri e lagunari	commissariato	sussistenza	amministrazione
40	—	15	90	—	—	—	50	—	—	—	(10)	—
—	—	30	—	—	(50)	—	—	—	—	—	—	—
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(30)
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(50)	—	—
—	70	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	(190)	—	—	—	—	(30)	—	—	—
40	—	20	—	—	—	(75)	—	(25)	—	—	—	—
40	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(30)
—	50	10	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
160	120	90	200	190	50	75	50	25	30	50	40	60

presso le Scuole di Corpo d'Armata.
79°, e 91°.
gono le disposizioni stabilite dal n. 4 della presente circolare.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(7048) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª **1925** 15 Maggio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 203 – 1 febbraio 1925. – LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. R. decreto n. 534 – Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni sulle ricompense al valor militare e sull'ordine militare di Savoia. . . . . *Pag.* 873

» **204 – 1 febbraio 1925.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 556 – Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni concernenti la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina . . . . . » 875

» **205 – 2 aprile 1925.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 525 – Soprassoldo per le medaglie d'oro e d'argento eccedenti il numero di tre » 878

» **206 – 29 aprile 1925.** AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale col quale sono aumentati di otto i posti messi a concorso col decreto ministeriale 9 marzo 1924 nel ruolo dei magistrati militari . . . . . » 879

» **207 – 4 maggio 1925.** DISPOSIZIONI VARIE — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 553 Facoltà di delegare al sottosegretario di Stato attribuzioni personali del Ministro per la guerra. . . . . » 880

» **208 – 4 maggio 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che delega al sottosegretario di Stato per la guerra la decisione e la firma « Per il Ministro » di taluni atti . . . . . » 881

N. 209 - 4 maggio 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 552 - Modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del R. Esercito . . . . . *Pag.* 884

» 210 - 14 maggio 1925. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione del distretto militare di Acireale . . . . . » 886

» 211 - 2 maggio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1925-1926 . . . » 887

» 212 - 2 maggio 1925. — TRASPORTI. — Spedizione degli abiti civili delle reclute . . . . . » 888

» 213 - 2 maggio 1925. — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali ai magazzini della soppressa fabbrica d'armi R. Esercito di Roma . . . . . » 889

» 214 - 14 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 889

» 215 - 14 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 892

» 216 - 14 maggio 1925. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Proroga del termine stabilito per l'uso delle tenute di panno grigio-verde non diagonale . . . . . » 893

» 217 - 14 maggio 1925. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione del pastrano e della valigia alle specialità d'artiglieria pesante e pesante campale . . . « 893

» 218 - 14 maggio 1925. — MATRICOLA. — Annotazioni da inserirsi nel foglio matricolare pei bersaglieri automobilisti e motociclisti. . . . . » 894

» 219 - 14 maggio 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . . » 894

» 220 - 14 maggio 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ufficiali di complemento nominati in servizio attivo permanente. . . . . » 895

AVVISO . . . . . » 895

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 899

Circolare N. **203.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 534 – Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni sulle ricompense al valor militare e sull'ordine militare di Savoia.** — (Gabinetto). — 1 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 105, del 6 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli per la marina e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati ed estesi:

a) il R. decreto 28 settembre 1855, n. 1114, pel riordinamento dell'Ordine Militare di Savoia; il R. decreto 20 ottobre 1894, n 462, portante la sostituzione dell'art. 4 del precedente R. decreto n. 1111; il R. decreto 28 marzo 1857, n. 2116, che stabilisce una nuova ripartizione in classi dell'Ordine Militare di Savoia; nonchè la legge 15 dicembre 1861, n. 369, che autorizza il Regio Governo all'assegnamento di pensioni ai militari dell'Esercito e della Marina decorati dell'Ordine medesimo, e la legge n 1658 del 21 giugno 1923, relativa al numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia ed alla riversibilità delle pensioni stesse in favore della vedova e dei figli del decorato deceduto;

b) il Regio Viglietto 26 marzo 1833 che ha istituito la medaglia d'oro e di argento al valor militare;

c) il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100 (serie 3ª) che ha istituito la medaglia di bronzo al valor militare;

d) la legge 13 gennaio 1918, n. 17, che autorizza il Governo del Re a stabilire una nuova misura dei soprassoldi per le ricompense al valor militare;

e) il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, che, modificando il Regio Viglietto 26 marzo 1833 (art. 12), a sua volta modificato dalla legge 31 dicembre 1848, stabilisce in L. 800, L. 250 e L. 100 il soprassoldo annuo da corrispondersi ai militari rispettivamente insigniti della medaglia d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare;

f) il R. decreto 15 giugno 1922, n. 975, che toglie ogni limitazione al conferimento allo stesso individuo del numero delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, limitandone la misura del soprassoldo quando eccedano il numero di tre;

g) il R. decreto 21 maggio 1916, n. 610, relativo alla istituzione di uno speciale distintivo d'onore per i mutilati nella campagna di guerra 1915-1918;

h) il R. decreto 24 luglio 1917, n. 1221, che estende la facoltà di fregiarsi del distintivo predetto anche ai mutilati delle precedenti campagne;

i) il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, col quale fu istituita la croce al merito di guerra, modificato coi successivi Regi decreti 10 marzo 1918, n. 356, e 30 maggio 1918, n. 813;

l) il R. decreto 7 gennaio 1922, n. 195, che differenzia le croci di guerra concesse per titoli generici da quelle concesse per atti di valore;

m) il R. decreto 27 novembre 1904, n. 656, che istituisce una medaglia d'onore per lunga navigazione compiuta;

n) le Reali Magistrali patenti 19 luglio 1839 con le quali venne istituita la medaglia Mauriziana per il merito militare di dieci lustri;

o) il R. decreto 17 dicembre 1899, n. 487, che approva il testo coordinato dei Regi decreti sulle ricompense per atti di coraggio o di filantropia compiuti in mare;

p) il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una semplice medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-1918.

Art. 2.

S'intendono parimenti estese e pubblicati nel territorio di cui all'art. 1, tutte le altre leggi, regolamenti e disposizioni che abbiano comunque modificato le leggi, i regolamenti e le disposizioni di cui all'articolo stesso o che comunque abbiano riferimento ed attinenza alle leggi, ai regolamenti o alle disposizioni medesime od alle materie dalle stesse regolate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — DE' STEFANI.

N. 204. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 556 - Estensione al territorio di Fiume delle disposizioni concernenti la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina. — (Gabinetto). — 1 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 108, del 9 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 22 giugno 1913, n. 693, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 489;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, riguardante modificazioni ed aggiunte alla suddetta legge;

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e per la marina, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estesi la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, modificata dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 15 aprile 1915, n. 489, con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 2.

All'iscrizione alle Camere di commercio, richiesta dagli articoli 8, 32 e 39 del regolamento, equivale l'autorizzazione all'esercizio delle industrie indicate negli articoli stessi, da comprovarsi mediante il certificato industriale od altro documento rilasciato dall'autorità industriale.

Art. 3.

All'art. 20 della legge, ed agli articoli 28 e 45 del regolamento sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Per le mancate presentazioni dei quadrupedi e degli autoveicoli alle rispettive riviste, i commissari militari redigeranno tanti verbali separati quanti sono i proprietari contravventori. A rivista ultimata verrà compilato, per ciascun circondario, un elenco in duplice copia dei proprietari a cui detti verbali si riferiscono.

« Una copia di questi elenchi resterà presso il comando di corpo d'armata che li ha redatti, l'altra sarà trasmessa, insieme a tutti i verbali individuali, alla Prefettura.

« La stessa curerà che a ciascun proprietario sia notificata la contravvenzione che lo riguarda, e terrà depositati nei propri uffici i relativi verbali per 30 giorni, a decorrere da quello in cui fu eseguita ciascuna notificazione.

« L'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro il termine anzidetto, nell'ufficio dell'autorità politica oppure mediante vaglia postale intestato alla stessa, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la rispettiva contravvenzione, e il triplo ove sia recidivo.

« Trascorsi i 30 giorni saranno inviati all'autorità giudiziaria i soli verbali relativi a quei contravventori che non hanno adempiuto a tale prescrizione. Gli altri saranno passati all'archivio.

« Le disposizioni del precedente comma valgono anche per le altre contravvenzioni contemplate dall'art. 18 della legge ».

Art. 4.

Il 1° comma dell'art. 25 del regolamento è modificato come segue:

« I proprietari degli stalloni privati approvati per servizio pubblico di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 della legge, dovranno presentare al commissario militare il certificato di autorizzazione per i rispettivi stalloni alla monta pubblica per l'annata in corso (licenza di monta) »

Art. 5.

All'art. 118 del regolamento è sostituito quanto segue:

« Tutti i registri e stampati prescritti dovranno essere provveduti e compilati entro un termine da stabilirsi dal Ministero della guerra ».

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — REVEL — FEDERZONI — NAVA.

N. 205. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 525 – Soprassoldo per le medaglie d'oro e d'argento eccedenti il numero di tre.** — (Gabinetto). — 2 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 104, del 5 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 giugno 1922, n. 975, col quale fu tolta ogni limitazione al numero delle concessioni di medaglie d'oro e d'argento a persone viventi, e si stabilì il soprassoldo dovuto per le medaglie stesse eccedenti il numero di tre;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 3 del R. decreto 15 giugno 1922, n. 975, è sostituito dal seguente:

« Ciascuna di dette medaglie, quale ne sia il numero, importa il soprassoldo rispettivamente stabilito dalle vigenti disposizioni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI GIORGIO — DI REVEL — DE' STEFANI.

N. 206. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale col quale sono aumentati di otto i posti messi a concorso col decreto ministeriale 9 marzo 1924 nel ruolo dei magistrati militari.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 29 aprile 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM* DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1924, col quale fu indetto un concorso per titoli ai posti vacanti nel ruolo dei magistrati militari;

Ritenuto che, giusta l'art. 24 del citato R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, i posti da considerarsi vacanti alla prima attuazione del decreto stesso sono cinquantasei e che perciò occorre aumentare a diciotto i posti di Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di terza classe, di cui all'art. 1 del bando di concorso in data 9 marzo 1924;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato, sezione terza, nell'adunanza del 20 aprile 1925:

Decreta:

Articolo unico.

I posti di Regio sostituto avvocato militare e giudice istruttore di 3ª classe messi a concorso, giusta decreto Ministeriale in data 9 marzo 1924, sono aumentati da dieci a diciotto.

Roma, li 29 aprile 1925.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 207. — DISPOSIZIONI VARIE — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 553 - Facoltà di delegare al sottosegretario di Stato attribuzioni personali del Ministro per la guerra.** — (Gabinetto). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 107, dell'8 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro *ad interim* per gli affari della guerra ha facoltà di delegare con suo decreto, al Sottosegretario di Stato, talune attribuzioni che dalle norme vigenti sono state riservate alla carica del Ministro per la guerra.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 208. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che delega al sottosegretario di Stato per la guerra la decisione e la firma « Per il Ministro » di taluni atti.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 maggio 1925.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari esteri, commissario per l'aeronautica, ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra;

Visto l'art. 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto l'art. 1 del R. decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 553 che dà facoltà al ministro della guerra di delegare al sottosegretario di Stato sue attribuzioni personali;

Decreta:

Articolo unico.

Al sottosegretario di Stato per gli affari della guerra S. E. Ugo CAVALLERO, generale di brigata, è delegata la decisione e la firma « per *il ministro* » degli atti concernenti le materie sotto indicate:

A) *Avanzamento e stato*:

1° Conferme, sostituzioni e cessazioni dal servizio relative al personale straordinario di qualsiasi specie e comunque retribuito a carico del bilancio della guerra;

2° Collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi degli ufficiali e degli impiegati civili, e aumenti periodici di stipendio agli ufficiali;

3° Richiamo in servizio e ricollocamento in congedo degli ufficiali delle categorie in congedo di qualsasi grado;

4° Giudizi definitivi in caso di discrepanza tra i giudizi delle commissioni di avanzamento per gli ufficiali (art. 17 legge 8 giugno 1913, n. 601);

5° Giudizi definitivi sulle promozioni straordinarie e sui passaggi di ruolo per merito di guerra (art. 1 e 5 R. decreto 11 gennaio 1923, n. 11);

6° Promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore e gradi corrispondenti (art. 6 R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986);

7° Decreti ministeriali riguardanti la carriera degli impiegati civili (art. 58 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e art. 26 R. decreto 5 settembre 1895, n. 603);

8° Collocamento di ufficiali a riposo od in posizione ausiliaria d'autorità; dispensa dal servizio dei sottufficiali; cessazione dal servizio di militari di truppa (articoli 13 e 20 testo unico, leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70; § 81 regolamento sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145 e modificato con i Regi decreti 28 aprile 1907, n. 212, e 3 agosto 1909, n. 702; art. 26 regolamento sulle pensioni);

9° Mantenimento in servizio attivo o riassunzione in servizio sedentario degli ufficiali invalidi di guerra (articoli 2, 3 e 9 decreto legislativo 14 giugno 1917, n. 1032);

10° Collocamento di ufficiali in posizione ausiliaria speciale d'autorità (articolo X R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12);

11° Giudizio definitivo sulle riammissioni nei ruoli del servizio attivo permanente degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale (art. 6 R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561);

12° Revisione dei giudizi di riammissione in servizio attivo e collocamento in posizione ausiliaria speciale di ufficiali esonerati dal comando presso l'esercito operante durante la guerra 1915-1918 (art. 2 del decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362);

13° Deferimento di ufficiali a consiglio di disciplina e provvedimenti conseguenti al verdetto relativo; ordini di convocazione della commissione di disciplina a carico di sottufficiali e provvedimenti conseguenti; dichiarazione di perdita del grado, espulsione, ecc. (articoli 32 e 70 legge 18 luglio 1912, n. 806; §§ 88, 142, 144, 145, 152 e 158 regolamento stato sottufficiali predetto e art. 20 decreto luogotenenziale 16 ottobre 1919, n. 1986);

14° Concessione o diniego del R. assentimento al matrimonio degli ufficiali (R. decreto 28 luglio 1911, n. 894);

15° Decreti ministeriali concernenti provvedimenti di stato degli impiegati civili (art. 58 R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e art. 26 R. decreto 5 settembre 1895, n. 603);

16° Provvedimenti sopra riscorsi per rettifica di anzianità e in merito ad esposti inoltrati in piego chiuso; approvazioni delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione; provvedimenti relativi ai concorsi per ammissione ad impiego civile; decisioni su ricorsi in materia disciplinare; decreti di sospensione, revoca o destituzione degli impiegati; applicazione delle pene disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, per il personale civile subalterno; revisione delle note di qualifica dei direttori generali civili, ecc. (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960).

B) *Reclutamento e leva*:

1° Decisioni contrarie al parere della commissione consultiva sui ricorsi contro le deliberazioni dei consigli di leva (art. 15 testo unico leggi sul reclutamento).

C) *Amministrazione e contabilità*:

1° Nomina degli arbitri ed atti inerenti ai collegi arbitrali;

2° Approvazione dei contratti, delle transazioni e dei condoni di multe per i quali non sia prescritto il parere del Consiglio di Stato;

3° Autorizzazione delle spese; premi di operosità e rendimento relativi all'amministrazione centrale e alle amministrazioni militari dipendenti; compensi speciali e indennità di missione; risarcimento di danni; ripianamenti di cassa; concessione di sussidi; mandati di pagamento rilasciati dal Ministero della guerra;

4° Approvazione dei contratti, delle transazioni e dei condoni di multe per i quali sia stato necessario il parere del Consiglio di Stato (art. 19 R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

D) *Giustizia penale militare*:

1° Decreti ministeriali per la liberazione condizionale dei condannati dai tribunali militari (art. 4 R. decreto 21 febbraio 1919, n. 160);

2° Decreti ministeriali per la revisione delle sentenze dei tribunali militari (art. 537 codice penale per l'Esercito).

Sono esclusi dalla delegazione la decisione e la firma degli atti concernenti gli ufficiali generali.

Al nominato sottosegretario di Stato è inoltre delegata la firma della corrispondenza d'ufficio riguardante qualsiasi materia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, li 4 maggio 1925.

Il Ministro ad interim — MUSSOLINI.

N. 209. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 552 - Modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del R. Esercito.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 107, dell'8 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è sostituito dal seguente:

Art. 6. — Fanno parte dello Stato Maggiore generale del Regio esercito:

a) i Marescialli d'Italia;

b) i generali d'Esercito;

c) il capo di Stato Maggiore generale e gli altri ufficiali generali chiamati a far parte del Consiglio dell'Esercito non aventi cariche contemplate nei seguenti numeri;

d) i quattro generali comandanti designati d'armata;

e) il 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re;

f) il sottocapo di Stato Maggiore generale.

g) i 10 comandanti di Corpo d'armata territoriale;

h) il presidente del Tribunale supremo militare;

i) il comandante generale della Regia guardia di finanza;

l) il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

m) i 30 comandanti di divisione militare territoriale;

n) il comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali;

o) i generali a disposizione per le varie armi;

p) tutti gli altri ufficiali generali d'arma combattente comunque non compresi nelle lettere precedenti;

q) gli ufficiali generali del ruolo tecnico d'artiglieria;

r) gli ufficiali generali medici e il generale commissario.

Le attribuzioni del capo di Stato Maggiore generale e del sottocapo di Stato Maggiore generale sono stabilite con provvedimento a parte.

Art. 2.

Transitoriamente, fino a che non siano stabilite le loro attribuzioni, il capo di Stato Maggiore generale e il sottocapo di Stato Maggiore generale eserciteranno le funzioni stabi-

lite dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 20, e dalle altre disposizioni vigenti rispettivamente per l'ispettore generale del Regio esercito e per il capo dello Stato Maggiore centrale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 210. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Soppressione del distretto militare di Acireale.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 14 maggio 1925.

Il comando del distretto militare di Acireale è soppresso sotto la data del 1° luglio p. v.

Il circondario di Acireale ritorna sotto la giurisdizione del comando del distretto militare di Catania.

In tale senso resta modificato l'allegato n. 1 della circolare n. 109 *giornale militare* 1924 relativa alla circoscrizione territoriale dei comandi di distretto militare.

Le direzioni generali interessate, di questo Ministero, ed il comando del corpo d'armata di Palermo emaneranno le disposizioni esecutive di propria competenza.

Il Ministro ad interim: MUSSOLINI.

N. 211. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1925-1926.** - - (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 2 maggio 1925.

Sono indetti concorsi per titoli, per ricoprire le seguenti cattedre vacanti presso i licei annessi ai collegi militari di Roma e Napoli:

Collegio militare di Roma:

una cattedra di storia, filosofia ed economia politica una cattedra di latino e greco una cattedra di italiano e latino	pel liceo classico
una cattedra di italiano e latino	pel liceo scientifico

Collegio militare di Napoli:

una cattedra di italiano e latino una cattedra di latino e greco una cattedra di storia, filosofia ed economia politica una cattedra di scienze naturali, chimica e geografia	pel liceo classico
due cattedre di italiano e latino una cattedra di scienze naturali, chimica e geografia	pel liceo scientifico

Le cattedre anzidette saranno assegnate per titoli, a insegnanti di ruolo dell'istruzione che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare 1° maggio 1925, n. 199 del *giornale militare* ufficiale corrente anno.

In conformità delle norme di cui al n. 2 della circolare medesima, gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari) *pel tramite del Ministero dell'istruzione* (Divisione VII - scuole medie) al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il 20 giugno 1925.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendono presentare (pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici), esclusi atti di nascita, di moralità e certificati analoghi, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti prescritti e la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli, o taluno di essi, potranno essere inviati o presentati direttamente al Ministero della guerra anche posteriormente alla domanda, purchè però pervengano non oltre il 30 giugno. Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dell'istruzione oltre il 20 giugno, nè dei titoli che pervenissero al Ministero della guerra oltre il 30 giugno.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza. Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato desiderio di essere assunti presso i collegi militari o avessero anche a tal fine presentato formali istanze, dovranno esplicitamente rinnovarle, osservando le modalità sopra indicate.

p. *Il Ministro*: A. Clerici.

N. 212. — TRASPORTI. — **Spedizione degli abiti civili delle reclute.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 maggio 1925.

In vista della imminente chiamata alle armi delle reclute della classe 1905, questo Ministero reputa opportuno ricordare ai corpi la disposizione contenuta nel cap. II della Istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare (edizione 1912), per la quale i pacchi contenenti gli indumenti delle reclute debbono essere spediti o con gli speciali pacchi postali del peso di kg. cinque a tariffa ridotta, o per ferrovia in conto-corrente.

E' pertanto vietato di includerli in pieghi raccomandati in esenzione di tassa — come qualche volta si è avuto occasione di rilevare.

I bollettini per la spedizione con pacchi postali dovranno essere richiesti per tempo all'ufficio postale principale di ogni città, avvertendo che, per accordi intercorsi col Mi-

nistero delle comunicazioni, i bollettini da utilizzare sono quelli mod. 288 (bollettini per la retrocessione dei recipienti vuoti), sui quali debbono eseguirsi *a mano* le opportune correzioni, completandoli, poi, con l'applicazione dei francobolli per l'ammontare della tassa speciale di centesimi quaranta.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 213. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali ai magazzini della soppressa fabbrica d'armi R. Esercito di Roma.** — (Direzione generale servizi logistici). — 2 maggio 1925.

Ad ovviare a perdite di tempo ed a spese non indifferenti pel ritiro delle spedizioni, avvertesi che i materiali da spedire ai magazzini della soppressa fabbrica d'armi R. Esercito di Roma, passata al laboratorio di precisione del R. E. di Roma (circolare 723 *giornale militare* 1924), debbono essere così indirizzati:

Laboratorio di precisione R. Esercito - Sezione via Flaminia - Scalo ferroviario Roma-Trastevere.

p. *Il Ministro*: A. CLERICI.

N. 214. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 14 maggio 1925.

L'articolo 5 del R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, col quale è stato istituito, presso questo Ministero, il ruolo transitorio degli impiegati d'ordine provenienti dagli avventizi minorati di guerra, stabilisce che i predetti minorati saranno nominati, fino ad esaurimento, dopo che abbiano prestato almeno un anno di servizio nel ruolo transitorio medesimo, al grado 12° dei ruoli del gruppo *C.* delle varie

amministrazioni dello Stato ai posti spettanti, ai termini delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica, che non siano da questi eventualmente ricoperti.

In base a tale disposizione, il Ministero delle finanze ha riservato agli alunni d'ordine del predetto ruolo transitorio i seguenti impieghi alla sua dipendenza, già offerti ai sottufficiali con la circolare 599 del *giornale militare* 1924 e da questi non ricoperti.

N. 17 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine delle Ragionerie centrali, con sede a Roma;

N. 50 posti di ufficiali di ragioneria (grado 12°) nelle Intendenze di finanza e da destinarsi, secondo le attuali necessità di servizio, nelle seguenti sedi:

Alessandria	2	Macerata	1
Aquila	2	Mantova	1
Bergamo	1	Milano	2
Cagliari	3	Novara	3
Caserta	1	Padova	1
Catanzaro	1	Perugia	1
Como	2	Potenza	3
Cosenza	1	Reggio Calabria	1
Cremona	1	Salerno	2
Cuneo	2	Taranto	1
Firenze	1	Torino	2
Foggia	3	Udine	3
Genova	3	Venezia	1
Lecce	1	Vicenza	1

Gli alunni d'ordine che intendono di concorrervi, e progredire, così, nei gradi della carriera d'ordine che, altrimenti, si limiterebbe, per essi, a quello di alunno, dovranno presentare, alle autorità dalle quali dipendono, apposita domanda in carta semplice non più tardi del giorno 26 maggio 1925, specificando a quale impiego intendono aspirare, cioè se a quello di applicato nelle Ragionerie centrali in Roma od a quello di Ufficiale di ragioneria nelle Intendenze di finanza. Per quest'ultimo impiego i concorrenti potranno indicare, per ordine di preferenza, due o più delle predette sedi, avendo presente che ove per una stessa sede vi siano

aspiranti in numero maggiore dei posti disponibili, la precedenza ai richiedenti sarà data seguendo l'ordine di graduatoria occupato nel ruolo transitorio, e che gli impiegati nelle Ragionerie centrali non sarebbero soggetti a trasferimenti, mentre quelli nelle Intendenze di finanza potrebbero, in futuro, se le esigenze del servizio lo richiedessero, essere destinati in altre sedi.

Nelle stesse domande dovrà essere ben chiarito se l'aspirante, qualora non possa ottenere una delle residenze richieste, intenda rinunciare agli impieghi di cui alla presente circolare, oppure sia disposto ad accettare altra residenza qualsiasi.

Le domande di che trattasi dovranno essere subito trasmesse a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) con annessa la copia dello stato di servizio mod. 53 portante la variazione della nomina del titolare all'impiego di alunno d'ordine nel ruolo transitorio con anzianità 1° marzo 1924.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le stesse autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

Gli aspiranti saranno, poi, segnalati, nel numero corrispondente ai posti disponibili, e secondo l'ordine col quale furono collocati nel ruolo transitorio, al Ministero delle finanze per il conseguente provvedimento di sua competenza.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati.

Scaduto il termine su accennato, 26 maggio 1925, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nella presente circolare.

Gli interessati dovranno, infine, essere avvertiti che le domande per concorrere alla nomina agli impieghi loro offerti vincolano i medesimi alla accettazione incondizionata dell'impiego stesso e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che dagli stessi fossero presentate, per qualsiasi ragione, all'atto in cui ricevono la partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavalliero.

N. 215. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 14 maggio 1925.

Sono disponibili 15 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine della Corte dei conti devoluti, per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) applicati delle amministrazioni militari;

b) sottufficiali in nota per un impiego di applicato nelle amministrazioni statali;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

I predetti personali, che intendono di concorrere agli impieghi sopra indicati, dovranno presentare, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 3, non più tardi del giorno 25 maggio 1925.

Il giorno stesso della loro presentazione, e, in ogni caso, non oltre la data soprafissata, tali domande dovranno essere trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo, a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine, la copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio, mod. 53, ed a quelle dei sottufficiali provvisti di stipendio una dichiarazione indicante l'ammontare annuo dello stipendio stesso, escluso il supplemento di servizio attivo.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande dovrà essere avvertito questo Ministero con telegramma.

Scaduto il termine suaccennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nella presente circolare.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi ultimi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere alla nomina negli impieghi loro efferti vincolano i

medesimi all'accettazione incondizionata dell'impiego, e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione di nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 216. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Proroga del termine stabilito per l'uso delle tenute di panno grigio-verde non diagonale.** - (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 14 maggio 1925.

A deroga di quanto venne stabilito con la circolare 265 del *giornale militare* 1924, l'uso delle divise di panno non diagonale per parte degli ufficiali è prorogato fino al termine delle esercitazioni estive del corrente anno e cioè al 31 ottobre p. v.

Rimangono ferme le limitazioni stabilite dalla citata circolare per l'uso di tali uniformi e il termine ora fissato dovrà considerarsi definitivo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 217. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distribuzione del pastrano e della valigia alle specialità d'artiglieria pesante e pesante campale.** — (Direzione generale servizi logistici). — 14 maggio 1925.

Alle specialità d'artiglieria pesante e pesante campale, in sostituzione della mantellina di panno grigio verde e del sacco vestiario attualmente in uso, verranno distribuiti, a cominciare dalle reclute della classe 1905, il pastrano per armi a cavallo e la valigia.

Resta in tal senso modificata la serie vestiario in distribuzione alla truppa prescritta con la circolare 183 *giornale militare* c. a. (1).

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO.

---

(1) Si avverte che l'artiglieria da campagna continuerà ad avere il sacco vestiario, l'artiglieria da montagna e i gruppi someggiati d'artiglieria da campagna continueranno ad avere lo zaino e l'artiglieria contraerea e quella autoportata, equipaggiate pel resto come l'artiglieria da campagna, la valigia in luogo del sacco vestiario.

N. 218. — MATRICOLA. — **Annotazioni da inserirsi nel foglio matricolare pei bersaglieri automobilisti e motociclisti.** - (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 maggio 1925.

A complemento della circolare 572 del *Giornale militare* del 1924, questo Ministero determina che pei sottufficiali e militari di truppa della specialità bersaglieri, i quali risultino idonei alle mansioni di *automobilista* o di *motociclista*, sia apposta nello specchietto *C* del foglio matricolare mod. 59 l'indicazione « *automobilista* » o « *motociclista* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 219. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio operazioni). — 14 maggio 1925.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Levate di campagna dell'Isola di Rodi, in nero, al 25,000, in 21 tavolette (primi 13 fogli):

Foglio	1	II	S.O.	(Coschino).
»	1	III	S.E.	(Trianda).
»	1	III	S.O.	(Villanova).
»	1	III	N.E.-II N.O.	(Rodi).
»	2	I	N.O.	(Isola Alinnià).
»	2	I	N.E.	(Sàlaco).
»	2	I	S.E.	(Monte Attairo).
»	3	III	S.O.	(Lindo).
»	3	III	N.O.	(Lardo).
»	3	IV	N.O.	)Apòllona).
»	3	IV	S.O.	(Malòna).
»	3	IV	S.E.	(Arcangelo).
»	3	IV	N.E.	(Afando).

Prezzo di ogni tavoletta: L. 2.

N.B. - I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito) ed aumentati di L. 1 per le spese d'impaccatura. Le richieste debbono essere rivolte all'ufficio smercio dell'Istituto geografico militare.

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO.

N. 220. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Ufficiali di complemento nominati in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 maggio 1925.

Essendo venute a mancare le ragioni per le quali furono emanate le disposizioni contenute nell'ultimo comma della circolare 296 del *giornale militare* 1922, si comunica che, in occasione della riassunzione in servizio di ufficiali delle categorie in congedo, perchè nominati in servizio attivo permanente, devono essere applicate, circa la decorrenza degli assegni, le norme comuni (§ 1 del regolamento sugli stipendi ed assegni fissi ed art. 5 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079 - circolare 614 *giornale militare* 1919), a meno che gli ufficiali di cui trattasi si presentino, senza giustificate cause, oltre il termine stabilito, nel qual caso gli assegni decorrono dal giorno della presentazione.

Nella liquidazione degli assegni di cui trattasi dovrà, in ogni caso, essere tenuto conto degli assegni che gli ufficiali nuovi nominati avessero eventualmente percepiti come funzionari di altre amministrazioni dello Stato, delle provincie o dei comuni in relazione al disposto dall'art. 1 della legge 19 luglio 1862, n. 722, che riguarda il cumulo degli assegni.

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO.

AVVISO

OPERA DI PREVIDENZA
per gli orfani del personale civile e militare dello Stato
presso la direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza
ROMA — Via Goito, 4 — ROMA

AVVISO DI CONCORSO

In conformità della deliberazione in data 29 aprile 1925 del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e in base alle disposizioni in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato, si rende noto che a partire dall'anno scolastico 1925-26 è aperto un con-

corso, per il conferimento di n. 60 posti gratuiti in convitto e di n. 700 borse di studio, fra gli orfani degli impiegati civili e militari di ruolo dello Stato, della Real Casa e delle Regie scuole professionali, appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza

Norme e condizioni per i 60 posti gratuiti in convitti.

I posti in convitti maschili sono 40 (di cui 30 nei convitti e 10 in orfanotrofi), i posti in convitti femminili sono 20 (di cui 15 in convitto e 5 in orfanotrofi)

I posti in orfanotrofi sono riservati a coloro che debbono essere avviati ad arte o mestiere.

Gli orfani che concorrono ai posti nei detti convitti debbono avere non meno di 6 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1925.

Quelli che hanno compiuto i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare

L'accettazione in convitto, o in orfanotrofio, in caso di conferimento del posto, diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della tassa d'ammissione in convitto, della quota fissa, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri e della rinnovazione delle calzature.

La fornitura, le riparazioni e le rinnovazioni del corredo prescritto dal convitto, il deposito e tutte le altre spese accessorie sono a carico delle rispettive famiglie.

Norme e condizioni per le 700 borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi per concorso agli orfani per l'anno scolastico 1925-26 sono distribuite nel seguente modo:

N. 320 di L. 800 annue per le scuole elementari.

N 160 di L. 1200 annue per le scuole professionali e agrarie di 1° grado, per le scuole complementari, per il corso inferiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, e per il ginnasio inferiore.

N 50 di L. 1800 annue per le scuole professionali e agrarie di 2° grado e pel ginnasio superiore

N. 120 di L 2400 annue per le scuole professionali e agrarie di 3° grado, per il corso superiore dell'istituto tecnico, o dell'istituto magistrale, per il liceo classico, o per il liceo scientifico.

N. 48 di L. 3500 annue per le università e per gli altri istituti di istruzione superiore

N. 2 di L. 4000 per: Corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero per la durata massima di 2 anni, ad orfani di merito *eccezionale* laureati dal 1923 in poi

I concorrenti alle borse di studio per iniziare il corso universitario od altro istituto superiore debbono avere conseguita nella

sessione estiva dell'anno scolastico 1924-25 l'ammissione ai detti corsi. Sono quindi esclusi dal concorso coloro che dovranno ripetere una o più materie di esami nella sessione di ottobre.

Le borse saranno pagate in due rate semestrali anticipate: la prima dal 15 ottobre in poi su presentazione del certificato di iscrizione, e la seconda dal 1º aprile in poi su presentazione del certificato di frequenza e buona condotta in un istituto Regio o pareggiato o in una scuola elementare comunale o privata.

Domande e documenti.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate entro il 15 agosto 1925 all'Opera di previdenza, via Goito, 4, Roma, corredate di tutti i documenti sotto indicati; ma le domande che non saranno state presentate perfettamente documentate entro tale termine non saranno prese in considerazione.

La domanda e i documenti debbono essere compilati in carta libera e legalizzati senza spesa (art. 19 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e art. 92 regolamento 10 aprile 1921, n. 422).

Il Consiglio di amministrazione deliberera su tali domande nel mese di ottobre con le norme di cui nei citati decreti

Le domande devono contenere, oltre il preciso domicilio del richiedente, la dichiarazione se si desideri l'ammissione dell'orfano in convitto, o in orfanotrofio, oppure una borsa di studio, quali corsi d'istruzione desideri seguire l'orfano e devono essere corredate di tutti i documenti qui appresso indicati:

1º L'atto di morte dell'impiegato o del militare;

2º L'atto di matrimonio dell'impiegato o del militare;

3º L'atto di nascita dell'orfano che concorre;

(*I documenti di cui ai nn.* 1, 2 *e* 3 *debbono essere legalizzati qualora non siano stati rilasciati dal sindaco di Roma*);

4º Il decreto con il quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova o agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo. Qualora non avesse avuto indennità, pensione o assegno temporaneo, dovrà essere inviata la copia autentica dello stato di servizio dell'impiegato o del militare

Gli orfani degli impiegati del cessato regime dovranno inoltre inviare un certificato dell'Amministrazione comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918

5º Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) che l'orfano che concorre non è ricoverato e non gode una borsa di studio da altra istituzione;

b) se e da quale ente pubblico o istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno dei fratelli o delle sorelle dell'orfano che concorre;

c) la situazione presente della famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi (*deve essere autenticato dal Prefetto qualora non sia stato rilasciato dal sindaco di Roma*).

Qualora mancasse o non fosse esatta anche una sola di queste tre dichiarazioni, l'orfano sarebbe escluso dal concorso, e il beneficio sarebbe revocato, se già conferito.

6° Un certificato che deve essere rilasciato dalle autorità scolastiche in carta libera (vedi circolare 55 Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione, n. 45 del 1921), dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profitto allo scrutinio finale di giugno 1925, e i voti ottenuti negli esami di luglio 1925. Per gli studenti universitari, deve essere inviato un certificato dal quale risulti testualmente: 1° Il corso al quale lo studente è iscritto; 2° Quale numero complessivo di esami lo studente avrebbe dovuto superare nelle materie obbligatorie, consigliate dalla Facoltà, per gli anni scolastici già frequentati compreso il 1924-25; 3° Quali esami invece egli ha superati ed il voto conseguito in ciascuno di essi.

I concorrenti alle 2 borse di perfezionamento debbono inviare un certificato con i punti dell'esame di laurea e di tutti gli esami speciali dati in ciascun corso, unendovi le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

Non sono validi i certificati di scuola privata ad eccezione di quelli delle scuole elementari. Non occorre inviare pagelle e diplomi originali, essendo sufficienti i certificati rilasciati dalle competenti autorità scolastiche.

(*I certificati rilasciati dalle scuole comunali debbono essere autenticati dal sindaco e, se non siano stati rilasciati dal sindaco di Roma, anche dal Prefetto*).

7° L'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambo i genitori (*legalizzato, qualora non sia stato rilasciato dal sindaco di Roma*).

8° L'atto di nomina del tutore, se l'orfano è privo di ambo i genitori.

Roma, 1° maggio 1925.

Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti
e degli Istituti di previdenza:
GALLI.

ERRATA-CORRIGE

Dispnesa 6ª, anno 1925, circolare 48:

A pag. 315 depennare il tenente d'amministrazione *Poggesi* Luigi.

Dispensa 23ª, anno 1925, circolare 193:

A pagina 778, *in luogo di*:

Milano . . . . . 15-16 giugno 1925

leggasi:

Milano . . . . . 13-14 giugno 1925

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(7168) — Roma, 1924-25 -- Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA
901

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª **1925** 16 Maggio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 221 - 16 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito . . . . . *Pag.* 901

Circolare N. 221. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta complementare sul reddito.** — (Ragioneria centrale - Direzione generale servizi amministrativi). — 16 maggio 1925.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3062.

Istituzione della imposta complementare progressiva sul reddito.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 26 *gennaio* 1924, *n.* 22).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri accordati al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Della base imponibile.

Art. 1.

E' istituita, con effetto dal 1° gennaio 1925, una imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente.

Le sole persone fisiche sono soggette alla imposta complementare con le norme indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

Ogni persona fisica è iscritta per la somma dei redditi propri e di quelli di altre persone quando di questi ultimi abbia la libera disponibilità, l'amministrazione, o l'uso, senza l'obbligo della resa dei conti.

I redditi della moglie si cumulano con quelli del marito.

Per la moglie legalmente ed effettivamente separata dal marito deve farsi tassazione separata per quei redditi dei quali essa può liberamente disporre.

Art. 3.

Non costituiscono soggetto imponibile agli effetti della imposta complementare i corpi morali, le società commerciali e tutti gli Enti e associazioni di ogni specie.

I redditi che le persone fisiche percepiscono dalle società ed Enti predetti in qualità di impiegati, salariati, pensionati, assegnatari, soci, azionisti, amministratori, portatori di obbligazioni e per qualsiasi altro titolo, vanno tenuti a calcolo in confronto dei percipienti per essere colpiti d'imposta al nome della persona che ne ha la disponibilità.

Art. 4.

Il cittadino o lo straniero che abbia nel Regno la propria residenza ai sensi dell'art. 16 del Codice civile, ancorchè non sia iscritto nei registri di popolazione, deve la imposta sul complesso di tutti i suoi redditi prodotti nel Regno e su quella parte dei redditi prodotti all'estero, la quale sia goduta nel Regno.

Si presume abbia residenza nel Regno lo straniero il quale vi dimori almeno da un anno.

Il cittadino residente all'estero deve l'imposta sulla parte del reddito che si produce nel Regno.

Lo straniero residente all'estero è soggetto alla imposta complementare sui redditi che a suo favore si producono in Italia.

Quando il cittadino o lo straniero dimori per una parte dell'anno nel Regno, deve l'imposta, oltre che sul reddito che si produce nel Regno, anche su quella parte del reddito prodotto all'estero che si presume goduto nel Regno.

Il cittadino che per ragioni di pubblico ufficio risiede nelle colonie, o all'estero, è parificato al cittadino residente nel Regno.

Delle esenzioni.

Art. 5.

Sono esenti dalla imposta:

1° Il Re ed i membri della famiglia Reale;

2° Gli ambasciatori e gli altri agenti diplomatici delle nzioni estere;

3° I consoli e gli agenti consolari, non regnicoli nè naturalizzati, purchè esista parità di trattamento negli Stati dai quali dipendono e purchè non esercitino nel Regno un commercio, una industria, ed una professione o non siano amministratori di aziende commerciali.

Della valutazione del reddito.

Art. 6.

Il reddito complessivo del contribuente deve essere valutato a norma del successivo art. 7 sulla base dei redditi singoli che si sono prodotti nell'anno antecedente a quello della dichiarazione.

Per la prima applicazione dell'imposta complementare i redditi dominicali dei terreni, i redtti dei fabbricati e quelli degli opifici industriali stralciati all'imposta fabbricati debbono valutarsi, sempre a norma del successivo art. 7, sulla base del rispettivo ammontare, soggetto alle singole imposte speciali per il 1925.

Art. 7.

La valutazione dei singoli redditi deve essere fatta nel modo seguente:

1° Per il reddito dominicale dei terreni, sulla base del corrispondente estimo censuario, aumentato in ragione di un coefficiente di variazione, che sarà annualmente fissato con decreto del Ministro per le finanze in relazione alla valutazione della moneta;

2° Per il reddito dei fabbricati, sulla base del corrispondente imponibile in quanto questo sia già definitivamente accertato, ovvero in base al valore locativo presunto, con detrazione di un quarto, per i fabbricati il cui reddito non sia ancora accertato definitivamente;

3° Per i redditi di ricchezza mobile in base all'ammontare netto accertato ai fini dell'applicazione della relativa imposta, e quando trattasi di redditi non ancora definitivamente accertati, in base all'ammontare netto per cui dovrebbero accertarsi ai fini dell'imposta stessa.

Entrano a far parte del reddito complessivo, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare, anche quei redditi che in forza di leggi speciali sono esenti dalle imposte

relative, ivi compresi quelli che sotto qualsiasi forma, anche sostitutiva, godono di moderazioni o di riduzioni temporanee o permanenti di imposta.

Art. 8.

Dal complesso dei redditi del contribuente sono ammessi in detrazione gli oneri seguenti, in quanto non rientrino tra quelli già detraibili ai fini della valutazione dei singoli redditi soggetti all'applicazione delle imposte speciali sul reddito dei terreni, dei fabbricati o di ricchezza mobile.

1. Le spese e perdite sopportate nell'anno per la produzione dei singoli redditi.

2. Le imposte e tasse di ogni specie, compresa quella straordinaria sul patrimonio dovute allo Stato, alle Provincie ai Comuni, a Consorzi ed agli altri Enti autorizzati ad imporre contributi, fatta esclusione della imposta complementare che grava sul reddito e della relativa sovraimposta. La detrazione dell'imposta sul patrimonio è ammessa in quanto sia stata effettivamente corrisposta nell'anno sui risultati del quale deve commisurarsi il reddito. Si considera come imposta sul patrimonio effettivamente pagata e si detrae fino a scadenza del periodo per il quale avrebbe dovuto corrispondersi, anche l'annualità della imposta già in precedenza riscattata, in osservanza al disposto dell'art. 50 del R. decreto 5 febbraio 1922, n. 78.

3. Le annualità passive di ogni specie che siano a carico del contribuente, purchè il relativo importo figuri accertato come reddito in confronto del percipiente, e si tratti di interessi di qualunque specie ,anche relativi a debiti di imposte o tasse dovute allo Stato.

4. Le ritenute sulle pensioni, i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia, con lui conviventi, al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge.

5. I contributi che per legge o per contratti sono versati a casse di previdenza o di soccorso istituite contro i rischi di malattia, sinistri, vecchiaia, invalidità, ed a casse di pen-

sione per vedove ed orfani, contemplati alle lettere *C* ed *F* dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966.

Art. 9.

Quando risulti che il contribuente all'imposta complementare abbia riscattata l'imposta sul patrimonio entro il 31 dicembre 1925 è accordata a suo beneficio, per la durata di un triennio successivo all'effettuato riscatto, la detrazione dal reddito complessivo di una ulteriore quota corrispondente al due per cento del valore netto del patrimonio cui si riferisce il riscatto.

Art. 10.

Non sono considerati come inerenti alla produzione del reddito: le spese destinate ad aumento del patrimonio, gli investimenti di capitali, le spese per il mantenimento e per l'abitazione del contribuente e delle persone con lui conviventi e quant'altro costituisce semplice erogazione di reddito e non onere necessario per la percezione del reddito stesso.

Quando trattasi di debiti contratti per l'affitto o per il miglioramento di un fondo è ammessa in detrazione, oltre agli interessi, anche la quota annua di ammortamento, allorchè l'annualità complessiva non ecceda l'importo di L. 500.

Art. 11.

Dal reddito complessivo del contribuente depurato da tutte le spese, perdite e annualità passive, di cui al precedente art. 9 è ammessa una detrazione di un ventesimo del reddito, per ciascun componente la famiglia, escluso dal novero il contribuente ed il coniuge. La somma detratta, a questo titolo, non potrà eccedere L. 3000 per ogni persona a carico.

La famiglia si intende composta di tutte quelle persone le quali, essendo unite dai vincoli di parentela od affinità col contribuente, hanno diritto agli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile e sia dimostrato che effettivamente esercitino il diritto medesimo.

Art. 12.

Ai fini del controllo della veridicità delle denuncie e per i conseguenti accertamenti di ufficio, può tenersi conto, oltre che di tutti i redditi già inscritti agli effetti delle varie imposte speciali e dei redditi ad esse soggetti, ma non ancora definitivamente accertati e valutati a norma del precedente articolo 7, anche di quelli risultanti da documenti, i quali provengono dal contribuente, o siano comunque certi, restando escluse le valutazioni appoggiate a semplici presunzioni.

Art. 13.

Quando il reddito netto complessivo, al lordo delle detrazioni di cui all'art. 11, non superi L. 6000 e quando, pure essendo superiore a tale cifra non si raggiungano 3000 imponibili, dopo le detrazioni di cui all'articolo predetto, non si fa luogo ad applicazione dell'imposta complementare.

Art. 14.

L'imposta complementare è applicata sul reddito imponibile ,al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, indicati al precedente art. 10 e funzionanti in modo che:

al reddito di L. 3,000 corrisponde il tasso proporzionale dell'1 per cento;

al reddito di L. 5,000 corrisponde il tasso proporzionale dell'1.22 per cento;

al reddito di L. 10,000 corrisponde il tasso proporzionale dell'1.61 per cento;

al reddito di L. 20,000 corrisponde il tasso proporzionale del 2.12 per cento;

al reddito di L. 50,000 corrisponde il tasso proporzionale del 3.05 per cento;

al reddito di L. 100,000 corrisponde il tasso proporzionale del 4.01 per cento;

al reddito di L. 200,000 corrisponde il tasso proporzionale del 5.28 per cento;

al reddito di L. 500,000 corrisponde il tasso proporzionale del 7.60 per cento;

al reddito di L. 1,000,000 corrisponde il tasso proporzionale del 10 per cento.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella, contenente anche le aliquote applicabili sui redditi intermedi e recante la indicazione delle varie cifre di reddito, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente.

Art. 15.

Tutti i contribuenti debbono presentare la dichiarazione analitica dei redditi posseduti con la specifica designazione delle spese e delle passività deducibili ai sensi dell'art. 9 e delle detrazioni a cui hanno diritto giusta l'art. 11.

Non hanno obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti che hanno un reddito netto complessivo inferiore a L. 6000.

Art. 16.

Nel periodo dal 1° marzo al 31 maggio 1925 i contribuenti sono obbligati a denunciare il loro reddito, agli effetti della tassazione dal 1° gennaio dell'anno 1925. Lo straniero ed il cittadino, residenti all'estero, debbono presentare la dichiarazione del loro reddito soggetto ad imposta complementare per il 1925 entro il 31 luglio 1925.

E' ammessa, a favore della Finanza e del contribuente, la revisione dei redditi iscritti quando sia trascorso almeno un triennio dal precedente accertamento. La domanda di revisione da parte del contribuente deve essere presentata nel termine dal 1° maggio al 31 luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

La revisione da parte della finanza dei redditi già iscritti deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui la revisione stessa si riferisce.

Art. 17.

I contribuenti che vengono ad avere un reddito netto complessivo non inferiore a L. 6000, dopo la data di applica-

zione del presente decreto, debbono fare dichiarazione del reddito stesso entro il termine di mesi 6 dal giorno in cui il reddito stesso sorge o raggiunge la misura predetta.

Art. 18.

La dichiarazione deve essere presentata e la imposta è dovuta nel Comune in cui il contribuente ha la propria residenza.

I cittadini residenti all'estero o nelle colonie debbono la imposta stessa nel Comune di ultima residenza in Italia o, in mancanza, in quello del domicilio di origine.

I contribuenti all'imposta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile, i quali paghino la imposta stessa in un Comune diverso da quello della residenza, debbono dichiarare all'agenzia delle imposte del luogo di tassazione, quale sia il Comune di loro residenza.

Della cessazione dei redditi, dei rimborsi e della prescrizione.

Art. 19.

Le variazioni e trasformazioni dei redditi, che avvengano nel corso dell'anno, non danno luogo a sgravi d'imposta e possono solo tenersi in conto per una successiva rivalutazione, che venga chiesta nei modi e termini indicati all'articolo 15 del presente decreto.

E' ammesso tuttavia il diritto al rimborso proporzionale della imposta, con decorrenza dal giorno dell'avvenimento, quando il reddito complessivo venga a ridursi a meno della metà:

a) per cessazione del reddito di lavoro;

b) per la morte di uno dei componenti della famiglia;

c) per perdita o per sopravvenuta infruttuosità totale di taluno dei cespiti produttori del reddito.

Per la determinazione della quota da rimborsare deve tenersi conto della misura di imposta risultante a carico della famiglia, a causa della variazione che viene a verificarsi nel reddito e nel numero dei componenti la famiglia stessa.

Quando l'imposta colpisca una persona che vive sola e questa venga a mancare ,gli eredi sono solidalmente tenuti al pagamento della imposta rimasta insoluta, ma possono chiedere il rimborso con decorrenza dal giorno della morte per la quota gravante la parte di reddito venuta a mancae a causa della morte stessa.

Art. 20.

L'azione della finanza per la prima rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai sensi del 1° comma dell'art. 16, si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello delle dichiarazioni stesse.

La facoltà di procedere ad accertamenti di ufficio dei redditi non ancora assoggettati all'imposta complementare, qualunque sia l'anno a cui si riferisce, vale per l'anno in corso e per i due precedenti.

Delle sanzioni.

Art. 21.

Chi ometta di fare la denuncia, nei termini fissati dal preente decreto, incorre in una pena pecuniaria corrispondente al quarto della imposta erariale dovuta in base all'accertamento definitivo.

Art. 22.

Chi abbia presentato la denuncia per cifra inferiore di almeno un terzo a quella che risulterà dopo definito l'accertamento, incorrerà in una pena pecuniaria uguale al quarto della differenza tra l'ammontare della imposta dovuta e quella che sarebbe stata applicabile in seguito alla fatta dichiarazione.

Non vi è luogo ad applicazione di pena pecuniaria per la differenza di reddito netto che tragga origine da inammissibilità di spese, perdite, annualità passive, oneri ed altre detrazioni.

Art. 23.

Le pene pecuniarie portate dagli articoli 21 e 22 del presente decreto, sono notificate dall'agenzia delle imposte con lo stesso avviso contenente le rettificazioni e le proposte d'ufficio e restano definitive col definirsi dell'accertamento.

Nei casi di contestazione le Commissioni si pronunciano sulla misura della penalità con le stesse decisioni che riguardano il merito della controversia.

Art. 24.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nell'accertamento, nell'applicazione e nella riscossione della imposta, sono tenuti al segreto d'ufficio, a termine dell'art. 177 del Codice penale, e sono passibili delle pene comminate dall'articolo medesimo.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 cessa di avere effetto l'imposta complementare istituita con decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835.

Tuttavia, i redditi soggetti all'imposta medesima per l'anno 1924 e precedenti, continueranno ad essere accertati con le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale predetto e dalle successive disposizioni di proroghe e di integrazione.

Art. 26.

Per quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in tema di imposta sui redditi di ricchezza mobile.

Art. 27.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1924, n. 2104.

Disposizioni riguardanti la nuova imposta complementare sui redditi di categoria D.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 31 *dicembre* 1924, *n.* 304).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, per la istituzione della imposta complementare progressiva sul reddito complessivo del contribuente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta complementare dovuta sui redditi di Cat. *D*, non potrà eccedere la somma risultante dall'applicazione

delle seguenti percentuali sull'ammontare dei redditi stessi, percepiti dal contribuente:

0.35 per cento per il biennio 1925-26;
1.35 per cento per il biennio 1927-28;
2.35 per cento dal 1° gennaio 1929 in poi.

Art. 2.

Quando col reddito di Cat. *D*, concorrono anche redditi di altre categorie, si determina l'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito complessivo, secondo le norme fissate per tutti i contribuenti, e la cifra risultante si ripartisce, con calcolo proporzionale, nella quota gravante il reddito di cat. *D* e nella quota gravante l'insieme di tutti gli altri redditi. L'imposta complementare è dovuta per intero rispetto a questa seconda quota ed è limitata entro la misura indicata all'articolo precedente in rapporto alla prima quota predetta.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme di applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 2.

Imposta complementare sul reddito.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 7 gennaio* 1925, *n.* 4).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti: 19 novembre 1921, n. 1724; 23 ottobre 1922, n. 1388; 18 novembre 1923, n. 2538; 30 dicembre 1923, nn. 3023 e 3063; 23 maggio 1924, n. 759; 16 ottobre 1924, n. 1613; 30 dicembre 1924, n. 2104;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, di cui all'art. 7 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, può essere applicata anche nel caso che non sia istituita dal Comune la imposta stessa.

Nel predetto caso, le Provincie hanno facoltà di procedere direttamente alla valutazione dei redditi esenti dalla imposta di ricchezza mobile, giusta quanto è disposto dall'art. 5 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538.

Art. 2.

Per provvedere a spese obbligatorie o ad altre esigenze inderogabili di bilancio, l'addizionale provinciale alla imposta sulle industrie può essere applicata in eccedenza all'ordinario limite stabilito dall'art. 7 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, fino ad un secondo limite di L. 0.50 sui redditi di categoria *B*, e di L. 0.40 sui redditi di categoria *C*.

L'applicazione della eccedenza è subordinata all'autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 3.

Fino a che non entreranno in applicazione le disposizioni del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1613, relativamente al reddito minimo imponibile di ricchezza mobile, l'addizionale delle provincie alla imposta comunale sull'industria potrà essere applicata ai redditi di categoria *B* e categoria *C*, anche se inferiori a L. 2000.

All'imposta sulle industrie e all'addizionale provinciale sono soggetti tutti i redditi di categoria *B* e *C* inscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile pubblicati nell'anno in cui i predetti tributi sono applicati dal Comune o dalla Provincia, quand'anche tali ruoli si riferiscano ad anni precedenti.

Art. 4.

Qualora la Provincia applichi l'addizionale alla imposta sulle industrie con ruoli propri, la notifica dell'accertamento ai contribuenti, già inscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, potrà essere fatta con avvisi pubblicati all'albo pretorio di ogni Comune ed affissi in luoghi pubblici, con i quali si renda nota la istituzione dell'addizionale e l'aliquota relativa.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 il quarto della tassa comunale di soggiorno attualmente dovuta allo Stato per contributo alla pubblica beneficenza è devoluto a favore degli istituti di beneficenza locali.

Art. 6.

L'autorizzazione ai Comuni di applicare, in via transitoria, per l'anno 1925, la tassa di famiglia e quella sul valore locativo, nonchè la tassa di esercizio e rivendita, a norma degli articoli 1 e 2 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 759, è delegata al prefetto della Provincia, il quale ha pure facoltà di autorizzare l'applicazione della tassa di famiglia e di

quella sul valore locativo senza la limitazione ai tre quarti disposta dall'art. 1 del R. decreto predetto, qualora ciò sia indispensabile per provvedere a spese obbligatorie.

I Comuni che abbiano ottenuta l'autorizzazione di mantenere in via transitoria la tassa di esercizio e rivendita, in luogo dell'imposta sull'industria, hanno facoltà di applicare per il 1925 la sovrimposta di ricchezza mobile nella misura stabilita dal decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, numero 156, e dall'art. 21 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2538, limitatamente ai redditi di categoria *B* e *C* compresi nei ruoli pubblicati nel 1925, ma riferibili ad anni precedenti.

Art. 7.

Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1924, n. 2104, non sono applicabili quando il reddito di categoria *D* superi la somma di L. 25.000 e cessano, in ogni caso, di aver vigore col 31 dicembre 1930.

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

REGIO DECRETO 19 febbraio 1925, n. 177.

Aliquote dell'imposta complementare sul reddito.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 3 *marzo* 1925, *n.* 51).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, che istituisce l'imposta complementare progressiva sul reddito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai redditi intermedi tra quelli che sono indicati nell'articolo 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, si applicano le aliquote risultanti dalla formula seguente:

$$y = 0.04186\, x^{0.39637}$$

nella quale x rappresenta la cifra di reddito imponibile.

Per i redditi imponibili fra L. 3000 e L. 5000 le frazioni di L. 50 sino a L. 25 si trascurano, quelle superiori a L. 25 si arrotondano a L. 50. In simil modo, per i redditi oltre L. 5000 fino a L. 10,000, l'arrotondamento avviene per unità di cento lire. Oltre L. 10,000 e fino a L. 20,000 per unità di duecento. Oltre L. 20,000 e fino a L. 50,000 per unità di cinquecento. Oltre L. 50,000 e fino a L. 100,000 per unità di mille. Oltre L. 100,000 e fino a L. 200,000 per unità di duemila. Oltre L. 200,000 e fino a L. 500,000 per unità di cinquemila. Oltre L. 500,000 e fino al milione per unità di diecimila.

Nella tabella unita al presente decreto sono indicate le aliquote e la misura d'imposta corrispondenti alle varie cifre di reddito imponibile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1925.

Valutazione del reddito dei terreni per il 1925.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 28 *febbraio* 1925, *n.* 49).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3062;

Decreta:

Articolo unico.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare sul reddito per l'anno 1925, si effettua moltiplicando per quattro l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 febbraio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 febbraio 1925, n. 241.

Norme per la denunzia e per il pagamento dell'imposta complementare sui redditi di categoria D.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 12 *marzo* 1925, *n.* 59)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062;

Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, e 4 gennaio 1925, n. 2;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme le disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, in rapporto alla valutazione dei redditi, l'applicazione dell'imposta complementare per i redditi industriali, commerciali e professionali già accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, direttamente a nome dei percipienti, sarà fatta in base al loro ammontare, quale risulta accertato definitivamente al 1° gennaio 1925 e, in caso di contestazione, in base all'ammontare che risulterà determinato ad accertamento definito.

Art. 2.

L'imposta complementare dovuta dagli impiegati e pensionati dello Stato, è riscossa mediante ritenuta diretta all'atto del pagamento dello stipendio, pensione ed altri assegni di carattere continuativo.

Per i redditi indicati al precedente comma, i quali non eccedano, con valutazione riferita al 1° gennaio 1925, la somma annua di L. 25,000, al netto di ritenute per pensioni ed opera di previdenza, la liquidazione dell'imposta complementare è eseguita d'ufficio, applicando le aliquote fissate dal R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, sulle somme percepite nel corso dell'anno cui l'imposta si riferisce, salva per il contribuente, la facoltà di chiedere che la liquidazione stessa sia eseguita con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Quando i redditi predetti eccedano la somma annua di L. 25,000 e quando, pur essendo il loro ammontare non superiore a tale cifra, l'impiegato ed il pensionato siano possessori di redditi di altra natura per un importo netto non inferiore a L. 1000, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione prescritta per tutti i contribuenti, ma l'imposta è egualmente riscossa mediante ritenuta diretta, su liquidazione del competente ufficio delle imposte.

Art. 3.

Per gli impiegati e pensionati di Enti, diversi dallo Stato, rispetto ai quali è ammessa la classificazione dei redditi in categoria *D*, a norma dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3070 (art. 2), e 20 marzo 1924, n. 501 (art. 1), l'imposta complementare dovuta sugli stipendi, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo, i quali, con valutazione riferita al 1° gennaio 1925, e al netto di ritenuta per pensioni o casse di previdenza, non eccedano l'importo di L. 25,000 annue, è applicata e riscossa, senza notificazione di speciale accertamento, in confronto degli Enti debitori, salvo, negli stessi, il diritto della rivalsa verso i reddituari, ai sensi dell'art. 15 della legge sulla imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª).

Qualora gli impiegati e pensionati predetti abbiano un reddito, per stipendio, pensione ed altri assegni di carattere continuativo, superiore a L. 25,000, e quando, pur essendo il reddito stesso minore, essi possiedano redditi di altra natura per un importo non inferiore a L. 1000, è obbligatoria la presentazione della denunzia e l'accertamento e la riscossione della imposta si effettuano in confronto dei singoli reddituari, con le norme comuni per tutti gli altri contribuenti.

Art. 4.

Per i contribuenti indicati ai precedenti articoli 2 e 3, i quali non possiedano, al 1° gennaio 1925, un reddito di categoria *D* eccedente L. 25,000, ma vengano a possederlo successivamente, l'obbligo dell'imposta dovuta sul nuovo reddito, decorre dalla data del godimento di esso. La stessa norma è applicabile in confronto dei contribuenti, con reddito di categoria *D* non superiore a L. 25,000, i quali vengano in possesso di redditi di altra natura, per importo non inferiore a L. 1000, successivamente al 1° gennaio 1925.

Art. 5.

I ruoli nominativi per la imposta complementare sul reddito non sono soggetti alla pubblicazione nell'albo municipale, disposta dalla vigente legge di riscossione, ferma l'osservanza degli stessi termini fissati, in tema di imposta di ricchezza mobile, per i reclami contro la irregolare od indebita inscrizione nei ruoli medesimi.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo ch il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 maggio 1925, n. 586.

Applicazione dell'imposta complementare sul reddito, per l'anno 1925.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del 14 maggio* 1925, *n.* 112)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062;

Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1924, n. 2104; 4 gennaio 1925, n. 2, e 26 febbraio 1925, n. 241;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1925, n. 177;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, che approva il testo unico per la riscossione delle imposte dirette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta complementare sul reddito per l'anno 1925, sarà applicata limitatamente ad una metà dell'importo dovuto per l'anno stesso.

I ruoli di 2ª serie 1925 per l'imposta predetta, verranno riscossi nelle tre rate bimestrali scadenti il 10 agosto, 10 ottobre, 10 dicembre.

Per i redditi di cat. *D*, rispetto ai quali l'applicazione della imposta complementare si effettua col sistema della ritenuta diretta, si inizierà la ritenuta stessa a decorrere dal 1° luglio 1925.

Art. 2.

Gli impiegati e pensionati dello Stato che abbiano un reddito di cat. *D*, superiore a L. 25,000, e quelli che, pur avendo un reddito di cat. *D*, inferiore a tale cifra, possiedano redditi di altra natura per un importo non inferiore a L. 1000, pagheranno l'imposta complementare mediante iscrizione a ruolo piuttostochè col sistema della ritenuta diretta.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Disposizioni esplicative.

Con riserva di pubblicare disposizioni interpretative dei decreti innanzi riportati, si avvertono le amministrazioni dipendenti che, giusta quanto dispone il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 586, l'imposta complementare decorre dal 1° luglio 1925. Resta però fissato al 31 maggio 1925 il termine per la denuncia dei redditi da parte dei reddituari appresso indicati.

Hanno l'obbligo della denuncia gli impiegati, gli ufficiali e i sottufficiali che si trovino nelle condizioni seguenti:

1° che percipiscano assegni di carattere continuativo, i quali superino lire 25,000 annue;

2° che abbiano la moglie o i figli minori anch'essi provvisti di assegni di categoria *D* tali che cumulati con quelli da essi percepiti superino il limite suddetto;

3° che, pur avendo redditi di categoria *D* inferiori a lire 25,000, abbiano redditi di altra natura, propri, della moglie o dei figli minori non inferiori a lire 1000 nette annue.

Agli effetti dell'obbligo della denuncia gli assegni di categoria *D* debbono essere calcolati al netto delle ritenute per pensione e per opera di previdenza, ma al lordo di imposta di ricchezza mobile; e i redditi di altra natura al netto delle passività e degli oneri ammessi a detrazione dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, esclusi gli oneri per carichi di famiglia.

Per assegni di carattere continuativo s'intendono tutti quegli assegni inerenti al grado, alla carica e alle funzioni del soggetto imponibile. Così, ad esempio, sono assegni di carattere continuativo: lo stipendio, il caro-viveri (anche per le persone a carico) il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'assegno per le spese di rappresentanza, l'indennità per servizio speciale o professionale, l'indennità per spese di alloggio, l'indennità cavalli, gli assegni di medaglie al valore (militare e civile), gli assegni dell'Ordine Militare di Savoia e degli ordini Cavallereschi in genere, le paghe dei sottufficiali, i soprassoldi di rafferma, il soprassoldo dei sottufficiali capi armaioli, capi meccanici, ecc.., ecc.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(7219) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1925 — 23 Maggio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 222 – 14 aprile 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali . . . . . *Pag.* 927

» **223 – 17 aprile 1925.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 473 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi . . . . . » 932

» **224 – 10 maggio 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 596, relativo a modificazioni al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. . . . . » 937

» **225 – 10 maggio 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 597, relativo a modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato . . . . . » 939

» **226 – 10 maggio 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 610, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . » 941

LIBRERIA DELLO STATO

N. 227 - 10 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 611, relativo a trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . . *Pag.* 943

» 228 - 20 maggio 1925. — SERVIZIO DEL GENIO. — Impiego di mezzi per estinzione di incendi nei fabbricati militari . . . . . » 944

» 229 - 21 maggio 1925. — CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina, scaduto il 31 dicembre 1924. . . . . » 948

» 230 - 21 maggio 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1926. . . . . » 949

» 231 - 21 maggio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante di 1° grado presso la scuola di sanità militare in Firenze . . . . . » 951

» 232 - 21 maggio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1925-26 . . . . . » 952

» 233 - 21 maggio 1925. SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie . . . . . » 959

» 234 - 21 maggio 1925. — TRASPORTI. — Acceleramento delle spedizioni dei generi e materiali dell'amministrazione militare . . . . . » 968

» 235 - 21 maggio 1925. — TRASPORTI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Norme per la franchigia postale e telegrafica - Rendiconto spese per telegrammi » 969

» 236 - 21 maggio 1925. — TRASPORTI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuari della tariffa ferroviaria - Indicatori delle distanze chilometriche » 969

Circolare N. 222. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 aprile 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 113, del 15 maggio 1925).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri

Commissario per l'aeronautica

Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari della guerra.

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante modificato con il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;

Ritenuta la necessità di coprire il posto di maestro direttore di banda della musica della legione allievi carabinieri Reali, rimasto vacante in seguito al risultato negativo dato dal concorso indetto col decreto Ministeriale 3 ottobre 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre successivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli fra tutti i maestri di banda civili e militari del Regno, provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio, che si trovino nelle condizioni in appresso specificate, per ricoprire il posto di maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali.

Al concorso possono prendere parte anche i maestri direttori di banda eliminati dal servizio attivo permanente per effetto del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 407, modificato dall'art. 1 del Regio decreto n. 2183 del 7 ottobre 1923.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3, e corredate dei necessari documenti, dovranno perve-

nire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alle domande.

Le domande che, per qualsiasi motivo, pervenissero dopo il termine suddetto, non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti, redatti su carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

6° certificato sanitario rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;

7° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

8° diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili) che saranno descritti in una nota a parte.

I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

9° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata dal notaio, da servire all'accertamento della identità personale;

10° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 dovranno essere di data non anteriore di oltre 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 8, 9 e 10 ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico n. 961 se sottufficiali;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59 se caporali o soldati.

I concorrenti, infine, dovranno non soltanto possedere la idoneità al servizio militare, di cui al n. 6, ma dovranno altresì riunire i requisiti fisici e morali voluti per entrare a far parte dell'arma dei carabinieri Reali.

Il Ministro per la guerra, con suo giudizio insindacabile, ha facoltà di escludere dal concorso quei candidati che non fossero in possesso dei detti requisiti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà nominata una Commissione esaminatrice composta di un ufficiale generale, presidente, e di tre membri civili da scegliersi preferibilmente tra i direttori e i professori dei Regi conservatori di musica, sentito il Ministero della istruzione pubblica. Alla Commissione sarà addetto quale segretario senza voto, un funzionario o un ufficiale inferiore del Ministero della guerra.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ora che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, i relativi esami di concorso, che consisteranno nelle seguenti prove:

Prove scritte

a) Basso a quattro voci di genere imitato.

b) Melodia per quattro istrumenti;

c) Marcia eroica o funebre o trionfale, ecc., per pianoforte con qualche accenno istrumentale;

d) Istrumentazione per banda di un brano per pianoforte od organo.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove *a*) e *b*) è assegnato un termine massimo di 8 ore e per quello di ciascuna delle prove *c*) e *d*) un termine massimo di 14 ore.

Prova pratica.

Concertazione e direzione di una composizione assegnata dalla Commissione.

Art. 6.

La Commissione esprimerà il suo giudizio su ciascuna delle prove di cui all'art. 5 assegnando al candidato un punto di merito da 0 a 10 decimi.

Parimenti, un punto di merito da 0 a 10 decimi sarà attribuito dalla Commissione ai candidati per il complesso dei titoli prodotti a mente dell'art. 3, n. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna prova scritta e, fra le quattro prove scritte, una media di punti non inferiore agli otto decimi.

Coloro che anche nella prova pratica avranno riportato una votazione non inferiore agli otto decimi saranno classificati in graduatoria in base alla media complessiva fra tale votazione, la media delle prove scritte e la votazione ottenuta per i titoli.

A parità di media complessiva fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) i feriti in combattimento,

b) gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

c) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

d) i più anziani di età.

Art. 7.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione al Ministro, da trasmettersi insieme con la graduatoria.

Il vincitore del concorso verrà nominato maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali e ad esso spetteranno gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Art. 8.

Non potrà conferirsi la nomina a maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri Reali a colui che, alla data del 31 dicembre 1925, non avesse compiuto l'età di 19 anni o avesse superato quella di 36, stabilita dall'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Tale limite superiore di età non è però applicabile ai maestri direttori di banda militare in effettività di servizio, nè a quelli eliminati dal servizio attivo permanente per effetto del R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, modificato dall'articolo 1 del R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183.

Roma, addì 14 aprile 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

ALLEGATO.

Assegni e indennità spettanti al maestro direttore di banda della legione allievi carabinieri Reali.

ANNI DI GRADO	Stipendio lordo annuo	Supplemento di servizio attivo lordo annuo	Indennità militare lorda annua	Indennità caro viveri lorda annua	Indennità militare speciale lorda annua
Stipendio iniziale.	7,000				
al compimento del:					
2° anno di grado	7,600				
4° id. id.	8,200				
7° id. id.	8,800	1,700	1,800 (1)	1,200 (2)	1,200 (3)
10° id. id.	9,500				
13° id. id.	10,100				
16° id. id.	10,800				
20° id. id.	11,600				

(1) Agli ufficiali ammogliati, o vedovi con figli minorenni o inabili al lavoro conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di L. 1450 lorde annue.

(2) Ai predetti ufficiali, l'indennità caro viveri è aumentata di L. 420 lorde annue fisse. Ad essi è inoltre corrisposto un supplemento all'indennità stessa di 0,85 al giorno per ogni figlio minore dei 18 anni e per il coniuge qualora conviventi ed a carico.

Spetta inoltre ai coniugati per ogni figlio in più di tre e ai non coniugati per ogni figlio in più di quattro una indennità suppletiva di L. 0,85 giornaliere, sempre quando detti figli non abbiano raggiunto il 18° anno ed il coniuge non sia legalmente separato o dichiarato assente o provvisto a titolo proprio di indennità caro-viveri.

(3) L'indennità militare speciale è computabile agli effetti della pensione.

N. 223. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 473 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.** — (Gabinetto). — 17 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 104, del 5 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali e i decreti-legge, emanati sino al 23 maggio 1924, indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvi gli effetti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

Sono altresì convalidati i decreti Reali, emanati sino alla data predetta, indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

22 aprile 1915, n. 499. — Modificazioni degli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

29 aprile 1915, n. 561. — Esonerazioni temporanee dal servizio effettivo sotto le armi dei militari richiamati.

10 giugno 1915, n. 879. — Approvazione schema di convenzione col comune di Torino per permute di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città.

5 ottobre 1916, n. 1314. — Riordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

14 giugno 1917, n. 1032. — Mantenimento e riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra, di cui all'art. 6 della legge 25 marzo 1917, n. 1481.

5 dicembre 1918, n. 2123. — Sostituzione dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta.

20 febbraio 1919 n. 258. Avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra.

1° maggio 1919, n. 2523 . — Approvazione schema di convenzione col comune di Torino per permute di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città.

6 luglio 1919, n. 1420. — Decorrenza assegni in casi di promozione postuma di ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra.

12 ottobre 1919, n. 1935. — Avanzamento degli ufficiali reduci dalla prigionia di guerra.

16 ottobre 1919, n. 1957. Istituzione definitiva del grado di brigadiere generale.

16 ottobre 1919, n. 1986. - Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

26 ottobre 1919, n. 2388. — Riordinamento Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

2 novembre 1919, n. 2079. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

20 novembre 1919, n. 2145. — Istituzione della carica d'ispettore generale dell'esercito e del Consiglio degli ispettori generali.

14 dicembre 1919, nn. 2469 e 2470. — Croce Rossa italiana. Attribuzioni dell'Associazione e condizione militare del personale della medesima chiamato in servizio d'ordine dell'autorità militare.

2 gennaio 1920, n. 148. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

29 gennaio 1920, n. 218. — Ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra.

1° febbraio 1920, n. 128. — Arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali.

26 febbraio 1920, n. 240. — Indennità di carica ai giudici del Tribunale supremo di guerra e marina.

7 marzo 1920, n. 351. — Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

11 marzo 1920, n. 317. — Limiti di età per la permanenza dei generali dell'esercito in servizio attivo permanente.

21 marzo 1920, n. 480. — Stato giuridico ed economico del personale d'ordine delle Amministrazioni militari provinciali.

8 aprile 1920, n. 458. — Soppressione della sezione di revisione del Tribunale supremo di guerra e marina.

20 aprile 1920, n. 451. — Ordinamento provvisorio del Regio esercito.

20 aprile 1920, n. 452. — Modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito

20 aprile 1920, n. 453. — Sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito per riduzione di ruoli organici.

29 aprile 1920, n. 556. — Cessazione di alcune indennità militari.

9 maggio 1920, n. 650. — Cessazione del tempo utile per il computo delle indennità di congedamento agli ufficiali.

3 giugno 1920, n. 710. — Norme a complemento del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo all esodo degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli.

22 gennaio 1920, n. 849. — Soppressione della Direzione generale aeronautica alla dipendenza del Ministero industria e commercio, e trasferimento delle sue attribuzioni al Ministero della guerra.

4 luglio 1920, n. 1165. Nuova circoscrizione territoriale dei tribunali militari esistenti in ciascun Corpo d'armata.

22 agosto 1920, n. 1263. — Modificazioni al decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903, ed al Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736, contenenti disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina.

14 settembre 1920, n. 1181. — Abolizione della qualità di comandante di Corpo per i comandanti di deposito e dei centri di mobilitazione principali.

5 novembre 1920, n. 1597. — Sostituzione di una Direzione centrale di sanità militare ai cessati Ispettorati di sanità e Direzione generale di sanità militare.

7 novembre 1920, n. 1770. Concessione al presidente della Corte di cassazione o equiparato, che presiede il Tribunale supremo di guerra e marina nei giudizi di revisione a senso del R. decreto 8 aprile 1920, n. 458, di una indennità annua di L. 4800.

10 novembre 1920, n. 1852. — Modificazione art. 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, numero 1497, relativo alla corresponsione di mezzi di viaggio agli inscritti di leva chiamati per l'esame personale.

30 dicembre 1920, n. 1907. — Modificazioni al R. decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del Regio esercito.

3 febbraio 1921, n. 55. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

6 febraio 1921, n. 109. — Sostituzione delle indennità professionali a quella per i servizi speciali stabilita pel corpo sanitario militare della tabella *B* annessa al R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079.

10 febbraio 1921, n. 125. Sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito.

24 agosto 1921, n. 1272. — Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito 14 luglio 1898, n. 830, relativamente alla indennità cavalli e razioni foraggio.

24 agosto 1921, n. 1375. — Modificazioni dell'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporanea al servizio militare.

26 marzo 1922, n. 403. — Nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.

22 settembre 1922, n. 1317. — Proroga ai termini fissati dalla legge 11 agosto 1921, n. 1074, per la presentazione delle domande per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.

2 ottobre 1922, n. 1378. Conferimento ai Comandi di divisione di fanteria e alpini della giurisdizione territoriale agli effetti della formazione e del funzionamento del Consiglio di disciplina.

19 ottobre 1922, n. 1362. — Concessione all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra dell'esclusività della coniazione e vendita della medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia.

23 ottobre 1922, n. 1358. — Il Comando superiore d'aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra e rientra a far parte dell'Arma aeronautica.

23 ottobre 1922, n. 1474. — Servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta.

27 ottobre 1922, n. 1457. — Tabelle di composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

29 ottobre 1922, n. 1552. Cessazione della carica di vescovo di campo e temporaneo mantenimento di un nucleo di cappellani militari.

3 dicembre 1922, n. 1581. — Sistemazione dei depositi di esplosivi.

3 dicembre 1922, n. 1611 — Tabelle di stipendi e norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti.

19 luglio 1923, n. 1722. — Conferimento all'Amministrazione militare, sino al 31 dicembre 1924, della facoltà di compilare e di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.

24 settembre 1923, n. 2307. — Proroga del termine per il temporaneo mantenimento in servizio di un nucleo di cappellani militari.

31 ottobre 1923, n. 2606. Modificazione al R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, concernente lo stato giuridico ed economico dei sottufficiali del Regio esercito.

31 ottobre 1923, n. 2937. — Regolarizzazione delle occupazioni di immobili effettuate, prima e durante la guerra per opere militari nella ex-zona di guerra.

1° marzo 1924, n. 418. — Modificazioni ai Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2833 e 2834, relativi ai concorsi per esami per talune categorie di personale civile dell'Istituto geografico militare e delle Amministrazioni militari dipendenti.

17 marzo 1924, n. 383. — Modificazione agli obblighi di servizio militare degli studenti di teologia e dei sacerdoti cattolici.

16 aprile 1924, n. 762, che modifica l'articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato maggiore.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

N. 224. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 596, relativo a modificazioni al R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 10 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 16 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 35 e 37 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sono sostituiti dai seguenti:

« Art 35. — I singoli stati di previsione della spesa formano oggetto di altrettanti disegni di legge.

« Il disegno di legge relativo allo stato di previsione del Ministero delle finanze comprende anche lo stato di previsione dell'entrata e il riepilogo generale del bilancio preventivo ».

« Art. 37. — Le entrate e le spese del bilancio sono ripartite:

in titoli, secondo che siano ordinarie o straordinarie;

in categorie, secondo che siano effettive o riguardino movimenti di capitali o rappresentino partite di giro;

in capitoli.

« Le spese per costruzioni di strade ferrate sono comprese fra le effettive.

« I capitoli di ciascuna categoria sono raggruppati in rubriche secondo la materia amministrata ».

Art. 2.

All'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono aggiunti i commi seguenti:

« Gli impegni per spese ordinarie a carico degli esercizi successivi a quello in corso, finchè non sia approvato il relativo stato di previsione, non possono essere assunti, se non previo assenso del Ministro per le finanze, fatta eccezione per gli affitti e per le altre spese continuative di carattere analogo.

« L'assenso del Ministro per le finanze può anche essere dato preventivamente, per somme determinate e per singoli capitoli ed esercizi, mediante decreto da registrarsi alla Corte dei conti. In tal caso gli atti sono comunicati alla Corte dei conti con dichiarazione del direttore capo della Ragioneria centrale attestante che i singoli impegni restano compresi nella somma autorizzata ».

Art. 3.

Il Ministro per le finanze potrà valersi del disposto dall'art. 7 del R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, quando ne riconosca l'opportunità e nei limiti ritenuti necessari.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e avrà effetto, per l'art. 2, dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e per le rimanenti disposizioni a cominciare dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 225. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 597, relativo a modificazioni ai Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440; 22 e 23 maggio 1924, nn. 786 e 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 10 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n 114, del 16 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Veduto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, che ha prorogato al 1° luglio 1925 l'applicazione di talune disposizioni del decreto suddetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 55, commi quarto e quinto, e 67, comma primo, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 55 (commi quarto e quinto). La Corte, o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari, e li spedisce agli uffici incaricati di consegnarli ai creditori, fatta eccezione per quelli intestati a titolari residenti in Roma, i quali vengono restituiti all'ufficio amministrativo emittente, che provvede alla consegna direttamente.

« La consegna ha luogo contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice, ed estingue il debito per cui l'assegno venne emesso. Al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso ».

« Art. 67 (comma primo). — Gli assegni sono esigibili secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli, in quanto applicabili, e sono soggetti alla prescrizione di cui all'art. 919, n. 2, del Codice di commercio ».

Art. 2.

Il termine di cui al primo comma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, ed all'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è prorogato al 1° luglio 1926.

Restano conseguentemente prorogati di un anno i termini risultanti dagli articoli 647 e 650 del regolamento approvato col citato R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Dette proroghe non hanno efficacia per l'Amministrazione delle privative, per la quale, a decorrere dal 1° luglio 1925, entrano in vigore gli articoli 54 a 63 e 65 a 68 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con la modificazione di cui all'art. 1 del presente decreto, e le corrispondenti disposizioni del regolamento predetto.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 226. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 610, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.** — (Ragioneria centrale). — 10 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 115, del 18 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6. - Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione centrale . . . . . L. 25,000

Cap. n. 16. - Ufficiali del R. esercito, ecc.	L.	14,000,000
Cap. n. 17. Sottufficiali, caporali e soldati, ecc.	»	10,000,000
Cap. n. 18. - Indennità militare, ecc. . .	»	3,000,000
Cap. n. 20. - Ufficiali in aspettativa, ecc. .	»	2,000,000
Cap. n. 22. - Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 29. Spese generali dei corpi, ecc.	»	5,000,000
Cap. n. 31. - Corredo alle truppe, ecc. .	»	18,000,000
Cap. n. 32. - Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	50,000,000
Cap. n. 33. Foraggi per i quadrupedi, ecc.	»	4,000,000
Cap. n. 34. Casermaggio, combustibili, ecc.	»	8,000,000
Cap. n. 39. Lavori di mantenimento, restauri, ampliamento e miglioramenti degli immobili destinati ad uso militare, ecc.	»	200,000
Cap. n. 56. Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc.	»	6,000,000
Cap. n. 64. - Indennità temporanea al personale, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 65. - Indennità temporanea agli ufficiali, ecc.	»	12,000,000
Cap. n. 108 (aggiunto). - Costruzioni di nuovi fabbricati, ecc. (in conto competenza) .	»	7,000,000
Totale degli aumenti . . .	L.	145,225,000

In diminuzione:

Cap. n. 61. - Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	L.	7,000,000
Cap. n. 62. - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi, ecc.	»	1,000,000
Totale delle diminuzioni . .	L.	8,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 227. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

R. decreto-legge n. 611, relativo a trasporto di fondi fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25. — (Ragioneria centrale). — 10 maggio 1925). — (*Gazzetta ufficiale* n. 115, del 18 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 9. - Sussidi ad ex militari ed agli altri personali non più in attività di servizio, ecc. L. 70,000

—

In diminuzione:

Cap. n. 8. - Sussidi al personale in attività di servizio	L.	30,000
Cap. n. 27. - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	40,000
In totale . . .	L.	70,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 228. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Impiego di mezzi per estinzione di incendi nei fabbricati militari.** — (Servizio del genio - Divisione materiali e lavori). — 20 maggio 1925.

Allo scopo di disciplinare le richieste e l'impiego dei mezzi di estinzione contro gli incendi in uso presso i vari corpi, reparti ed uffici, si prescrive quanto appresso:

* * *

Pompe, motopompe ed autopompe.

1° Gli enti dislocati in località che dispongono di un regolare servizio municipale pompieristico, dovranno, in massima, versare quelle che hanno in distribuzione agli uffici del Genio competenti, che le assumeranno in carico.

Esse saranno, invece, conservate:

a) dai raggruppamenti del genio che le hanno in consegna a scopo di istruzione o quale materiale di mobilitazione;

b) dagli enti che si trovano in località dove non esiste un corpo di vigili del fuoco ovvero che, pur risiedendo in presidi dotati di tale servizio municipale, sono dislocati in località eccentriche.

2° Le pompe, motopompe ed autopompe che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione di quanto è detto al precedente n. 1 saranno distribuite dai comandi del genio di corpo d'armata agli enti che debbono averle in dotazione e che ne fossero sprovvisti, dando la precedenza ai depositi di esplosivi e di materiali, di notevole importanza.

L'assegnazione ai singoli depositi dovrà essere opportunamente proporzionata all'estensione dei medesimi, alla facilità del rifornimento idrico (idranti, pozzi e cisterne) e al personale disponibile per azionarle.

3° Le eventuali esuberanze di tali mezzi per estinzione d'incendi saranno segnalate al Ministero (Servizio del genio) dai comandi del genio di corpo d'armata, corredate da proposte per la loro riparazione o per la vendita di quelli che per stato d'uso, caratteristiche e rendimento, convenga alienare.

I comandi medesimi segnaleranno del pari al Ministero, giustificandone la richiesta, gli eventuali bisogni dei mezzi stessi che si verificassero in avvenire.

4° Gli enti che conserveranno i suddetti mezzi di estinzione dovranno assumerli in consegna definitiva secondo le norme indicate nei paragrafi 40, 41, 42, 43 e 45 del regolamento sull'uso e il minuto mantenimento degli immobili militari, già richiamati colla circolare n. 6160-B del 22-3-25 a suo tempo diramata ai comandi del genio di corpo d'armata.

5° Il personale designato per l'impiego di tali materiali dovrà essere sufficientemente istruito ed i materiali stessi dovranno essere tenuti sempre in efficienza e frequentemente verificati sia nel macchinario come nelle parti accessorie (manichette, raccordi, prese, lance, ecc.).

Particolare cura dovrà aversi per assicurare il quantitativo d'acqua occorrente per sfruttare tutta la potenzialità dei mezzi in consegna, perchè sarebbe inutile disporre di una pompa di grande potenzialità laddove non vi siano sufficienti riserve d'acqua che ne assicurino l'alimentazione.

6° Le spese di mantenimento delle pompe, motopompe ed autopompe e loro accessori sono a carico degli enti consegnatari che le faranno gravare sui fondi loro assegnati pel minuto mantenimento dell'immobile o degli immobili che occupano.

* * *

Estintori.

Per l'impiego di tali mezzi di estinzione possono fissarsi soltanto criteri molto generali, dipendendo esso da vari coefficienti che debbono esaminarsi caso per caso (estensione dei fabbricati, loro struttura, materiali che contengono, sistemi di illuminazione e riscaldamento esistenti, ecc.).

Comunque, è da abbandonare la tendenza di largheggiare nelle richieste di tali mezzi. L'estintore deve essere impiegato per soffocare un principio d'incendio e, quindi, due o tre, al massimo, sono sufficienti allo scopo.

Pertanto:

1° *Come criterio di massima* nello stabilire la dotazione di estintori per ogni immobile, si terrà presente che sono sufficienti:

a) per ogni piano di fabbricato adibito ad uso comune (dormitori, archivi, uffici, magazzini non di materie facilmente infiammabili, ecc.) la cui area sia di circa 800, 1000 metri quadrati: due estintori. Per area scoperta tra 400 e 500 mq. un solo estintore;

b) per i locali adibiti presso i corpi ad uso cucina: un estintore e così pure per quelli adibiti a deposito paglia e foraggio;

c) per ogni officina: uno o due estintori, a seconda del genere di lavorazione;

d) per ogni 300 mq. circa di locali coperti adibiti ad uso magazzino di materiali facilmente infiammabili (legname, stoffe, foraggi, ecc.): un estintore;

e) pei depositi esplosivi, in media, un estintore ogni 2 o 3 padiglioni, oltre 2 a 4 estintori nel corpo di guardia.

2° Dei due tipi di estintori, generalmente in uso, ad acqua o al tetracloruro, quest'ultimo viene impiegato contro principi d'incendio:

a) di idrocarburi per l'illuminazione, la lubrificazione e la carburazione (benzina, petrolio, nafta, oli pesanti, grassi, ecc.);

b) di sostanze esplosive;

c) nelle cabine elettriche di trasformazione o di distribuzione e nelle macchine elettriche in genere.

3° Occorrendo un aumento di estintori, gli utenti dovranno indicare quanti di tali apparecchi siano già disponibili nel fabbricato al quale si riferisce la richiesta e dove andrebbero collocati quelli domandati in più, affinchè gli uffici del Genio, ai quali le richieste vanno rivolte, possano giudicare se siano giustificate dall'importanza dell'immobile e dal suo uso. Del pari gli uffici del Genio ritireranno gli estintori che, in dipendenza dell'applicazione delle presenti norme, risultassero in eccedenza.

I rifornimenti di estintori agli enti militari vengono fatti dagli uffici del Genio attingendo alle riserve dei propri magazzini costituite dai versamenti effettuati dagli enti stessi e dalle periodiche assegnazioni fatte dal Ministero su richiesta motivata dagli uffici medesimi.

4° Gli enti che hanno in consegna estintori dovranno aver cura di istruire nel maneggio di essi tutti i militari dipendenti ed assicurarsi che gli estintori stessi siano costantemente in efficienza.

Le istruzioni pel maneggio degli estintori sono scritte su gli apparecchi e quindi non è il caso di ripeterle, tanto più che il maneggio stesso varia da tipo a tipo.

5° Le istruzioni devono esser fatte con apparecchi « a vuoto » (senza carica) per evitare il rifornimento sempre assai costoso delle relative cariche.

Solo qualche volta e limitatamente agli estintori ad acqua, potranno farsi istruzioni complete, anche nell'intento di verificare praticamente gli apparecchi; ma in tal caso

dovrà essere consumato il minor numero di cariche, per evitare notevoli spese per il loro rifornimento.

6° La riparazione degli estintori e la provvista delle relative cariche è devoluta agli enti che li hanno in consegna i quali vi provvederanno con i fondi di minuto mantenimento di cui dispongono.

* * *

Con la presente circolare s'intende abrogata ogni precedente disposizione contraria, emanata in materia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 229. — CONCORSI E GARE. — **Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina, scaduto il 31 dicembre 1924.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 21 maggio 1925.

Per il concorso al premio Riberi indetto con circolare n. 4 del *giornale militare* del 1924, fra gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina e scaduto il 31 dicembre 1924, sono pervenuti in tempo utile alla direzione centrale del servizio sanitario militare due memorie contrassegnate dai seguenti motti:

a) 1° *Tema*. — La razione alimentare del soldato italiano in pace ed in guerra:

1° « Il coraggio è nello stomaco » - Federico il Grande.

b) 2° *Tema*. — L'autolesionismo nelle sue varie forme e nei suoi esiti. L'importanza della sua diagnosi precisa e precoce nei riguardi militari:

1° « Me degno a ciò nè io nè altri crede » - Dante - Inferno - Canto II.

La commissione esaminatrice delle suddette memorie, composta dal generale medico capo F. della Valle, *presidente*, e dai generali medici S. Santucci, C. Gualdi ed U. Riva, *membri*, dopo minuto esame ed ampia discussione, ha riconosciuto che la prima è una sintesi felice di tutto quanto è stato pubblicato fino ad oggi sul vasto tema dell'alimentazione.

L'A., nell'esporre le cognizioni più moderne sull'argomento, dimostra una particolare e profonda conoscenza della fisiologia ed una speciale attitudine nel presentare in forma semplice e piana argomenti così complessi come quello dell'alimentazione in genere ed in particolare dell'alimentazione del soldato in pace ed in guerra.

La commissione pertanto, con voto unanime, ha riconosciuto la suddetta memoria meritevole del premio.

Nel secondo lavoro presentato l'A, riassume chiaramente e brillantemente tutto il contributo scientifico portato finora al vasto tema dell'autolesionismo, sia nei rapporti con l'ambiente militare che in quelli dell'infortunistica civile, nei vari campi della patologia.

Trattasi di un lavoro non di semplice compilazione, poichè nell'organica trattazione della materia, l'A. fa un'accurata critica degli argomenti più importanti, con giudizi originali e personali.

La commissione quindi ritiene, ad unanimità, anche questa memoria meritevole del premio.

Inoltre, per la sua grande praticità e perchè l'argomento è di sommo interesse e d'attualità, essa viene a costituire una utile guida per gli ufficiali medici. La commissione per ciò, pure con voto unanime, giudica questa memoria meritevole di stampa, affidandone la pubblicazione al giornale di medicina militare.

Aperte le relative schede, si è constatato che autore d'entrambe le memorie premiate, è il colonnello medico in P. A. SALINARI prof. Salvatore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 230. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario militare pel 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali) 21 maggio 1925.

Allo scopo di accertare con precisione le eventuali omissioni e gli errori incorsi nella compilazione e nella stampa dell'annuario militare per il 1925 testè pubblicato (vedi circolare 176 del *giornale militare* c. a.) e per poterne, quindi tener conto nella pubblicazione dell'annuario militare per

l'anno 1926, i comandi dei depositi, distretti, direzioni ed uffici, ecc., inviteranno subito tutti gli ufficiali ed impiegati civili da essi rispettivamente dipendenti, compresi quelli in P. A. S., in aspettativa, od in temporanea missione, a prendere visione dell'annuario stesso, per la parte che li riguarda, ed a segnalare le conseguenti rettificazioni che, a loro giudizio, occorresse di apportarvi.

Dopo di che, gli enti suddetti provvederanno alle necessarie verifiche in ordine alle inesattezze segnalate, comunicando, quindi, col prescritto elenco individuale, mod. 51-A (R. 1924), le conseguenti proposte di rettificazioni da apportare all'annuario.

Tali elenchi dovranno inoltrarsi per tutti indistintamente gli ufficiali ed impiegati civili dipendenti, e, quindi, anche se negativi.

Gli elenchi suddetti individuali, saranno dagli enti interessati sollecitamente trasmessi al rispettivo comando di divisione, il quale, dopo aver fatto le verifiche del caso, li invierà con unica spedizione a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti personali) non più tardi del 30 giugno p. v., opportunamente raggruppati per arma e corpo.

Per evitare duplicati di invii e per risparmio di tempo, occorre che gli elenchi mod. 51-A siano compilati ed inoltrati unicamente dai competenti comandi ed uffici che tengono la matricola degli ufficiali e degli impiegati a cui si riferiscono gli elenchi stessi. Ai detti comandi ed uffici, quindi, dovranno, ove occorra, a cura degli enti interessati, essere comunicati gli elementi relativi alle inesattezze riscontrate nell'annuario.

Speciale attenzione dovrà porsi nella compilazione dei moduli 51-A affinchè da essi emergano in modo preciso e completo le inesattezze rilevate e le correzioni proposte, avendo cura, inoltre, di indicare con precisione l'origine delle correzioni stesse (pagina del bollettino ufficiale - Atti di stato civile - elenchi mod. 66-*bis* per le campagne di guerra - dispacci ministeriali - elenchi mod. 54 e 66). La stessa attenzione deve rivolgersi alle date di nascita che possono risultare inesatte o non iscritte, per cui, se necessario, si può richiedere agli interessati copia dell'atto di nascita.

Infine, poichè nell'annuario di quest'anno figurano i segni convenzionali delle medaglie della Vittoria, dell'Unità

d'Italia, e delle croci di guerra al valore, occorre continuare a specificare nei mod. 51-A per quanto riguarda le croci di guerra, quante sono al valore e quante al merito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 231. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 21 maggio 1925.

1. E' indetto un concorso, per titoli e per esami, alla nomina di insegnante di 1° grado di servizio sanitario militare presso la scuola di sanità militare di Firenze.

2. Al concorso possono partecipare tenenti colonnelli e maggiori medici in S. A. P.

3. Le domande relative, corredate dai titoli e dai lavori scientifici, debbono essere trasmesse, per via gerarchica, al Ministero della guera - Direzione centrale di sanità militare.

4. Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 settembre 1925.

5. Le domande saranno annotate dalle autorità gerarchiche e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° ottobre 1925.

6. I concorrenti riconosciuti ammissibili al concorso, in base all'esame dei titoli, saranno sottoposti ad un esperimento pratico consistente: in una lezione da svolgere su di un tema, comunicato solo 24 ore prima.

7. La Commissione esaminatrice sarà così composta:

Generale medico RIVA dott. cav. Umberto;
Colonnello medico RECCHIONE dott. cav. Ettore;
Colonnello medico MEMMO prof. cav. Giovanni;
Colonnello medico GRIXONI prof. cav. Giovanni;
Tenente colonnello medico MARIOTTI BIANCHI prof. cav. G. Battista.

8. La Commissione:

a) giudicherà in base all'esame dei titoli e dei lavori presentati, sull'ammissibilità dei concorrenti alla prova pratica e ne darà comunicazione agli interessati;

b) formulerà il tema della lezione (unico per tutti i concorrenti);

c) al termine degli esami giudicherà complessivamente i concorrenti, classificandoli in graduatoria e comunicherà i risultati del concorso al Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare).

9. Il periodo di permanenza dell'insegnante presso la Scuola di sanità militare, potrà avere una durata massima da 4 a 6 anni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 232. SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1925-1926.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 21 maggio 1925.,

Col prossimo ottobre avranno inizio i corsi di studio presso i collegi militari. I comandi dei distretti militari faranno affiggere nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio il manifesto seguente, del quale a cura di questo Ministero saranno loro inviate un congruo numero di copie, e fin da ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo i prefati enti si atterranno alle norme contenute nel « regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'accademia militare (edizione 1903) », opportunamente

modificate in relazione a quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto.

Particolarmente essi dovranno curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al numero 13 del regolamento stesso; ed in pari tempo dovranno chiedere di urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. 2 annesso alla circolare 178 del *giornale militare* anno 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi dei distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che verranno presentate e riconosciute regolari. Alle domande dovrà essere unita la dichiarazione relativa alla visita medica subìta dal giovane.

I comandi dei distretti trasmetteranno direttamente a questo Ministero (Divisione educazione fisica e scuole), anzichè al collegio, insieme alle informazioni di cui sopra è cenno, le domande dei giovani pei quali la dichiarazione del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale.

I comandi dei distretti non invieranno più al Ministero l'elenco nominativo dei concorrenti di cui all'ultimo capoverso del n. 11 del citato regolamento per l'ammissione.

Per l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, dovrà seguirsi nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 2 del manifesto annesso.

La commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (dei quali uno ufficiale superiore) designati dal direttore dell'ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento del R. Esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimenti al servizio in condizioni normali presso i corpi.

L'aspirante all'ammissione in un collegio militare dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1.41, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo, si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni e deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio in territorio e nelle colonie.

Sarà esplicitamente richiamata l'attenzione degli aspiranti sulle seguenti circostanze:

a) chè le ammissioni si effettuano solo al 1° anno di liceo classico e al 1° anno di liceo scientifico;

b) che sono soppressi gli esperimenti integrativi di esame presso i collegi, determinandosi le ammissioni esclusivamente in base al risultato del titolo di studio presentato, con graduatoria unica per i due collegi;

c) che gli aspiranti, nelle domande di ammissione a un collegio dovranno dichiarare se, in caso di insufficienza di posti, accetterebbero l'ammissione all'altro collegio; oppure dovranno dichiarare esplicitamente di rinunziare a tale opzione.

I comandi dei distretti si accerteranno che tutte le domande contengano le ora dette indicazioni;

d) che sono aboliti i limiti minimi di età e che i limiti massimi sono portati rispettivamente a 16 o 17 anni (al 31 dicembre 1925) a seconda che i candidati aspirino al liceo scientifico o al liceo classico.

Per quanto riguarda i titoli di studio presentati dai giovani provenienti dalla nuove provincie, valgono le avvertenze contenute nella circolare 409 del *giornale militare* 1923.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

MANIFESTO

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1925-1926

Per l'anno scolastico 1925-1926 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ai corsi dei collegi militari di Roma e Napoli, sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1º *Posti messi a concorso.* — Le ammissioni sono limitate esclusivamente alla prima classe del liceo classico e alla prima classe del liceo scientifico per ciascun collegio.

I numero massimo di allievi ammissibili è il seguente:

Roma 50; Napoli 75, alla prima classe di liceo classico;

Roma 60; Napoli 25, alla prima classe di liceo scientifico.

Il Ministero si riserva di variare in qualunque tempo il numero dei posti messi a concorso.

2º *Condizioni di età e visite mediche.* — I concorrenti dovranno non aver compiuto al 31 dicembre 1925 il 17º anno di età se aspirano al liceo classico, e il 16º se aspirano al liceo scientifico.

Potranno quindi essere ammessi esclusivamente i giovani nati dal 1º gennaio 1909 in poi, se aspiranti al liceo classico, e dal 1º gennaio 1910 in poi, se aspiranti al liceo scientifico.

Sono aboliti i limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni generali che regolano l'ammissione ai licei governativi.

Tutti i concorrenti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei in visita medica presso il comando del distretto e in altra visita collegiale presso la sede del collegio. Il risultato di quest'ultima sarà definitivo ed inappellabile.

3º *Titoli di studio prescritti.* — Per aspirare all'ammissione al primo corso di liceo classico o scientifico dei collegi militari, occorre possedere i titoli prescritti per l'ammissione ai corrispondenti corsi nei licei governativi.

Ferma restando la precedenza assoluta per i giovani di cui al n. 5 del presente manifesto, le ammissioni si effettuano in base ai risultati dei titoli di studio, come dal seguente n. 4, non facendosi luogo presso i collegi ad alcun esame o esperimento integrativo.

4º *Graduatorie di ammissione.* — Ciascuno dei due collegi di Roma e Napoli formerà una *graduatoria comprendente gli aspiranti al liceo classico* nell'ordine derivante dai risultati del titolo di studio esibito, giusta modalità che saranno a suo tempo indicate. Tali graduatorie saranno fuse dal Ministero in un unica graduatoria definitiva.

Le ammissioni si effettueranno seguendo l'ordine di tale ultima graduatoria tra i giovani dichiarati idonei alla visita medica collegiale, tenendo conto del collegio indicato nelle singole domande. Gli allievi che risulteranno in eccedenza al numero dei posti disponibili nel collegio prescelto, saranno ammessi all'altro collegio, sempre quando nella domanda di ammissione abbiano fatto la dichiarazione di opzione di cui al n. 6.

Con le stesse norme di cui ai precedenti comma, si formerà la *graduatoria degli aspiranti al liceo scientifico.*

5° *Ammissioni con precedenza assoluta.* — Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, i figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. Esercito e della R. Marina morti in dipendenza della guerra. Essi godranno anche dei vantaggi di cui al n. 12. I posti conferiti per effetto di tale disposizione non sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

Non è consentito alcun altro titolo di precedenza per nessun altro concorrente.

6° *Modalità e termini per domande di ammissione.* Le domande, redatte in carta bollata da L. 2, firmate non dall'aspirante, ma dal padre, o a seconda dei casi dalla madre o dal tutore (con indicazione del recapito domiciliare) ed indirizzate al collegio prescelto dall'aspirante, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende seguire e debbono essere presentate ai comandanti dei rispettivi distretti militari non oltre il 25 settembre 1925.

Nelle domande gli aspiranti (eccetto quelli di cui al n. 5) sono tenuti a dichiarare se, in caso di insufficienza di posti disponibili presso il collegio prescelto, accetterebbero l'ammissione all'altro collegio; dovranno altrimenti dichiarare esplicitamente nelle stesse domande di rinunciare a tale opzione.

Non sono consentite dichiarazioni di opzione posteriori alle domande di ammissione. E' invece consentito in ogni tempo di rinunciare, purchè per iscritto, ad opzioni già debitamente manifestate. Le rinuncie ad esercitare le opzioni sono in ogni caso irretrattabili.

7° *Documenti da porre a corredo delle domande.* — Le domande di ammisione dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune, nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari Comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal Prefetto o Sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se il giovane è nato all'estero o naturalizzato italiano;

d) il documento con i punti ottenuti nelle singole materie, da cui risulti che l'aspirante ha superato gli appositi esami di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione occorre dichiarare esplicitamente quali e quanti siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi il titolo di studio può essere esibito posteriormente alla data di presentazione delle domande, ma non oltre il 15 ottobre.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati: quelli di penalità e di buona condotta non saranno ritenuti validi, se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

8º *Presentazione degli allievi. Inizio dei corsi.* — La presentazione ai collegi degli aspiranti per la seconda visita medica e la presentazione definitiva degli allievi ammessi saranno stabilite e fatte conoscere dai comandi dei collegi.

I corsi avranno inizio il 20 ottobre.

9º *Svolgimento dei corsi.* — Nei collegi militari si seguono gli interi corsi del liceo classico e del liceo scientifico secondo i programmi e con le stesse norme prescritte dalle leggi generali sull'istruzione. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche. Essi al termine dei corsi otterranno l'attestato di frequenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative, valido per tutti gli effetti legali.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cessano di appartenere al collegio.

10º *Arruolamenti e istruzioni militari.* Gli allievi, appena raggiunto il 17º anno di età dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso però è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Durante la permanenza nei collegi saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non aver tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

11º *Spese a carico degli allievi.* — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 1800 annue e la quota manutenzione corredo di L. 600 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 800 e alle spese di cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare:

a) L. 800 per la prima vestizione;

b) L. 450 per retta trimestrale anticipata;

c) L. 150 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

Non potranno ottenere alcun certificato di studio gli allievi che non siano in regola col pagamento delle quote di pensione e delle altre spese a loro carico.

12° *Dispensa dal pagamento delle spese.* — Sono dispensati dal pagamento dell'intera retta di pensione e delle spese per cancelleria e libri di testo i figli di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dell'Esercito e della Marina o di impiegati di carriera nominati con decreto Reale nelle Amministrazioni dello Stato, morti in guerra o in servizio comandato. Le famiglie di tali orfani che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche, potranno essere dispensate anche dalle spese di prima vestizione e da quelle annuali di manutenzione corredo.

Per ottenere la dispensa dalla retta di pensione le famiglie debbono produrre lo stato di servizio del militare o impiegato morto in guerra o per cause di servizio, insieme con copia del decreto di concessione di pensione privilegiata o con altro documento ufficiale da cui risulti in modo non dubbio la concessione di tale pensione.

Tali documenti possono anche essere presentati, in seguito, direttamente al comando del collegio.

All'infuori dei casi suaccennati, non è consentita alcuna dispensa dal pagamento delle spese a carico dell'allievo, per nessun motivo. Si avverte anche che sono state abolite per i collegi militari le mezze pensioni gratuite antecedentemente concesse a figli degli impiegati e militari in attività di servizio, salvo le speciali borse di studio ed elargizioni di enti privati di cui al numero seguente.

13° *Borse di studio.* — Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti enti che concedono facilitazioni agli aspiranti ai collegi militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). Concede assegni fino alla concorrenza complessiva di L. 6000, a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirano a entrare in Istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria podestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al Comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni o borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta da bollo da L. 3 e corredate dai documenti giustificativi, dovranno pervenire al Ministero pel tramite dei comandi dei collegi non oltre il 30 novembre 1925;

b) *Fondazione Scipione Buri* (amministrata da speciale commissione presso la R. Prefettura di Verona). Concede tre posti gra-

tuiti nei Regi Istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta Prefettura;

c) Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato (Amministrata dalla Cassa depositi e prestiti).

Concede borse di studio per le scuole medie di 2° grado fra gli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'Opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma). Consultare l'avviso di concorso pubblicato sul *giornale militare* del 15 maggio 1925 (dispensa 25ª).

Avvertenza.

Poichè le condizioni indicate nel presente manifesto sono tutte tassativamente prescritte dalle vigenti leggi, non è facoltà del Ministero concedere deroghe o eccezioni nè ai limiti di età, nè a qualsiasi altro requisito richiesto per le ammissioni. Non si potranno neppure consentire deroghe ai termini di presentazione delle domande.

Si avverte quindi che rimarranno senza effetto le istanze e premure che venissero al riguardo rivolte.

Tutte le altre notizie e indicazioni potranno essere direttamente richieste ai comandi dei collegi militari di Roma e Napoli.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 233. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 21 maggio 1925.

Corpo d'armata di Torino.

Acqui.

L'*Hôtel Eden* e l'*Hôtel Italia* accordano agli ufficiali e famiglie lo sconto del 10 % sui prezzi di alloggio e vitto per i mesi di giugno e settembre e del 10 % sul solo vitto nei mesi di luglio e agosto.

L'*Hôtel Vittoria* accorda lo sconto del 12 % sui prezzi di alloggio e vitto agli ufficiali e famiglie.

La *Società anonima Le Terme* accorda agli ufficiali in S. A. P. ed alle loro famiglie lo sconto del 15 % sulle tariffe

degli alberghi e del 20 % su quelle della cura, purchè siano alloggiati nello stabilimento.

L'*Albergo-ristorante Roma e Centrale* accorda lo sconto del 10 % sui prezzi del ristorante agli ufficiali e famiglie.

Salice (Voghera).

La *Villa Pensione Rovali* offre ad ufficiali ed impiegati lo sconto del 10 % sui prezzi di pensione e ristorante.

La *Società Terme di Salice* offre lo sconto del 25 % sui prezzi delle cure, dietro presentazione di una carta a firma della direzione di sanità.

Gli *Alberghi-Terme di Salice* offrono lo sconto del 15 % sul totale dei conti d'albergo agli ufficiali medici e lo sconto del 10 % agli altri ufficiali. Offrono inoltre gratuitamente le cure salso iodiche e solforose agli ufficiali medici; e lo sconto del 25 % sui prezzi delle cure stesse, agli altri ufficiali.

Corpo d'armata di Milano.

Ambria (Bergamo).

La società anonima termale *Fonte Bracca* è disposta a concedere il 50 % sul prezzo fissato per la cura alla sua acqua.

Bormio.

La *Società anonima Terme Bormiesi* accorda agli ufficiali in divisa la tariffa speciale per i bagni concessa alla popolazione indigena. Bibite di acqua termale gratuita.

Cossilla Bagni (Biella).

Lo *Stabilimento Idroterapico* accorda agli ufficiali lo sconto del 10 % sui prezzi di tariffa delle pensioni e delle cure nei mesi di giugno, luglio e settembre e del 5 % nel mese di agosto. Per infermità dipendenti da causa di servizio, la riduzione sarà estesa al mese di agosto sui prezzi di pensione e verrà praticata una riduzione del 50 % sulla tariffa delle cure. Lo stabilimento si apre il 15 giugno e rimane aperto sino a settembre.

Miradolo (Pavia).

La *Società anonima Terme Idroterapiche delle Saline di Miradolo* accorda lo sconto del 30 % sui prezzi delle cure.

Oropa Bagni (Biella).

Lo *Stabilimento Idroterapico* accorda agli ufficiali una riduzione del 10 % sui prezzi di tariffa delle pensioni e delle cure nei mesi di giugno, luglio e settembre; del 5 % nel mese di agosto. Per le infermità dipendenti da cause di guerra, la riduzione del 10 % sarà estesa anche al mese di agosto sui prezzi di pensione e verrà praticata una riduzione del 50 % sulla tariffa delle cure. Lo stabilimento si apre il 1° luglio e rimane aperto sino a settembre.

Sirmione (Lago di Garda).

L'*Hôtel Sirmione* e il *Grand Hôtel RR. Terme* accordano agli ufficiali ed impiegati lo sconto del 50 % sulla cura. Pensioni da L. 30 in più al giorno per persona.

L'*Hôtel Vittoria* fa pensione a L. 20, 25 al giorno per persona.

S. Pellegrino (Bergamo).

La *Società anonima A. Volonté e C.* concede:

a) cura gratuita con l'acqua minerale mediante bibita;

b) sconto del 25 % sull'importo dei bagni termali e idroelettrici;

c) sconto del 25 % sul prezzo di soggiorno negli alberghi: *Grand Hôtel* ed *Hôtel Terme e Milano* limitatamente ai mesi di giugno e settembre.

NB. — Le facilitazioni non sono estese alle persone di famiglia.

Varallo Sesia.

L'*Hôtel Parigi* fa pensione giornaliera da L. 25 a L. 30, a seconda delle camere e della durata del soggiorno (esclusi servizio, vino e tasse). Tale facilitazione è estensibile alle persone di famiglia.

Corpo d'armata di Verona.

Terme di Abano (Padova).

L'*Hôtel Trieste* accorda lo sconto del 10 % sui prezzi del listino.

Lo *Stabilimento Molino* fa pensioni a L. 25 a L. 35 ed a L. 45 al giorno, cura e tasse comprese.

Lo *Stabilimento Termale Orologio* e lo *Stabilimento Todeschini* accordano lo sconto del 10 % sui prezzi di pensione e del 20 % sui prezzi delle cure.

Battaglia (Padova).

Gli *Alberghi e Stabilimenti Termali* accordano lo sconto del 50 % sulle cure.

Montegrotto (Padova).

Le *Terme* accordano lo sconto del 20 % sulle tariffe sia per pensioni che per cure.

Recoaro.

L'*Impresa RR. Fonti* accorda lo sconto del 50 % sugli abbonamenti al salone e bibita gratuita delle acque. Presentare documenti di riconoscimento e provare di essersi recati a Recoaro per le cure.

Gli hôtels *Trettenero, Europa* e *Dolomiti del Pasubio* fanno pensioni a L. 28 per i mesi di giugno, luglio e settembre ed a L. 35 per il mese di agosto. Nessuna altra tassa o spesa.

L'*Albergo Tre Garofani* accorda lo sconto del 12 % sulla pensione da L. 25 per i periodi giugno-20 luglio e 20 agosto-

settembre, e accorda lo sconto del 10 % sulla pensione di L. 30 per il periodo 20 luglio 20 agosto.

L'*Hôtel Fortuna* accorda lo sconto del 10 % sul vitto e del 30 % sulle stanze e sulle cure per i periodi 15 giugno-20 luglio-25 agosto-30 settembre.

L'*Albergo Città di Genova* accorda lo sconto del 10 % sui prezzi ordinari di alloggio e vitto. Occorre preavviso.

L'*Albergo Cappello*: alloggio L. 5. Pensione e alloggio L. 25.

L'*Albergo Varese e Villa Varese* accordano lo sconto del 10 % sui prezzi normali, escluso il periodo 20 luglio-30 agosto.

Roncegno (Trento).

La *Società Acque Minerali* accorda lo sconto del 20 % sulle cure.

S. Orsolo e Pergine (Trento).

Gli Hôtels *Panerazzi* e *Rabbi* e gli alberghi *Stella, Daprà* e *Mezzaluna* fanno rispettivamente pensioni giornaliere da L. 28 a 35, da L. 35 a 40, da L. 22 a 28, da L. 20 a 25.

L'albergo *Opinione* ha stanze da L. 4 a L. 6.

S. Pietro Montagnon (Padova).

Lo *Stabilimento Terme Preistoriche* fa pensioni a L. 22, 28, e 30 al giorno. Nel prezzo di pensione è compresa la cura.

Corpo d'armata di Trieste.

Abbazia.

Gli alberghi e pensioni *Lederer, Monterosa, Hausmer, Royal, Breiner, Miller, Park, Palace, Residenz, Imperial, Irene Riedi, Villa Roma, Luise, Savoia, Istria, Riviera, Kolb, Quitta, Schweizerof, Kuben, Stolp e Nettuno* accordano lo sconto del 10 %, mentre lo sconto del 15 % accordano il *Salus* e la *Pensione Schlosser.*

Laurana.

L'*Hôtel Excelsior*, l'*Albergo Elfrieda* e la *Pensione Terminus* accordano lo sconto del 10 %.

L'*Hôtel Laurana* accorda lo sconto del 5 % sull'alloggio.

La *Pensione Regina* accorda lo sconto del 15 % fino a tutto agosto, e del 25 % dal settembre in poi.

Corpo d'armata di Bologna.

Bagni della Porretta.

L'*Albergo Roma*, l'*Hotel Helvetia* ed il *Ristorante Masi* concedono lo sconto del 10 % sui prezzi normali.

La *Pensione Monari* concede lo stesso sconto, ma soltanto per i mesi di giugno e settembre.

Riolo Bagni.

Il *Ristorante Albergo Circolo Riolese* e l'*Albergo Gallo* effettueranno riduzioni da stabilirsi volta per volta con gli interessati, dietro precise assicurazioni e prenotazioni.

Terme di Castrocaro.

Lo *Stabilimento di Aristide Conti* accorda ai soli ufficiali in attività di servizio la riduzione del 25 % sul prezzo di abbonamento speciale a 15 operazioni (bagni-fanghi-inalazioni), nonchè quella del 10 % sull'ammontare complessivo di pensione (vitto e alloggio) presso la *Pensione delle Terme*.

La *Pensione Montanari* concede lo sconto del 10 % nei mesi di luglio e agosto e del 15 % nei mesi di giugno e settembre.

La *Pensione Barboni* accorda le stesse facilitazioni concesse dalle altre pensioni del luogo.

La *Pensione Fiorini* accorda il 25 % sull'ammontare complessivo del vitto e dell'alloggio.

Corpo d'armata di Firenze.

Montecatini.

La *Società Regie e Nuove Terme* offre: ai sottufficiali e soldati lo sconto del 50 % sugli abbonamenti d'ingresso e su quelli delle altre cure; ai mutilati ed invalidi di guerra lo sconto del 75 % sugli abbonamenti d'ingresso e su quelli delle altre cure.

L'albergo ristorante *Nuova Vigna* offre agli ufficiali e famiglie pensioni per L. 30 dal 1° giugno al 15 luglio e dal 21 settembre al 30 novembre e per L. 35 dal 15 luglio al 20 settembre. Nel prezzo sono compresi vino e servizio.

L'albergo e pensione *Buenos Ayres* offre pensioni di L. 40 per i mesi di maggio e giugno e dal 16 settembre al 30 ottobre, e pensioni di L. 45 dal 1° luglio al 15 settembre, non compresi vino e servizio.

La *Associazione Italiana Albergatori* accorda agli ufficiali e sottufficiali in S. A. P. lo sconto del 20 % sui prezzi stabiliti per ogni categoria di alberghi, escluso il periodo 1° luglio-21 settembre, e lo stesso sconto agli ufficiali e sottufficiali mutilati, durante tutta la stagione.

Salsomaggiore.

La *Villa Fino* fa pensione completa (escluso servizio), previa prenotazione, a L. 30 a persona.

Corpo d'armata di Roma.

Acquasparta.

La *Società Acqua Minerale Amerino* concede la riduzione del 25 % sui biglietti d'ingresso giornaliero alle fonti, quella del 40 % sui biglietti di abbonamento quindicinale, e quella del 15 % sul prezzo di pensione (L. 30-35) e sulle altre spese facoltative dal 15 giugno al 31 luglio, ed eleva tale sconto al 20 % dal 15 settembre al 15 ottobre.

Chianciano.

Le *Terme di Chianciano* accordano la riduzione del 30 % sulla tariffa normale della cura ai soli ufficiali e funzionari in servizio.

Casciana.

Le *Terme* accordano lo sconto del 50 % dal 1° maggio al 15 luglio e dal 16 settembre al 31 ottobre, e del 35 % dal 16 luglio al 15 settembre.

Civitavecchia.

Il *Grand Hôtel Terme* accorda il 20 % di ribasso sulle tariffe per la cura termale.

Nocera Umbra.

Lo *Stabilimento Climatico* accorda lo sconto del 10 % sui prezzi ordinari.

Stigliano.

Le *Terme di Stigliano* accordano la riduzione del 30 % sulla pensione e sulle cure.

Vicarello.

Le *Terme Apollinari* accordano la riduzione del 10 %.

Corpo d'armata di Napoli.

Agnano.

La *Società Napoletana per le Terme* accorda la riduzione del 25 % sui prezzi della tariffa delle cure.

Casamicciola.

Le Terme *Belliazzi* e *Manzi* accordano riduzioni dal 20 % al 40 %sulle tariffe bagni e dal 20 % al 30 % sulle tariffe fanghi.

Le Terme *Ferrara, Barbieri, Verde, Monti, Fiola, De Luise, Russo, Maltempo* e *Piro* accordano il bagno a L. 1.50.

Le Terme *Castagna* e *Monti* accordano la riduzione del 30 % sulla tariffa bagni e fanghi.

Gli Alberghi *Pittaccusi, Sentinella, Royal, Souré, Bellevue, Palazzo Terme, Quisisana* e *Morgena* fanno pensioni ridotte a L. 30 nei mesi di luglio e agosto, e a L. 25 negli altri mesi.

Pozzuoli.

Lo *Stabilimento Termo Minerale Municipale* concede lo sconto del 25 % sulla tariffa dei bagni e fanghi.

Corpo d'armata di Bari.

Caramanico (Chieti).

Lo *Stabilimento balneare e climatico* accorda riduzioni per cure di bagni, fanghi, luce, inalazioni, ecc. e di pensione nel *Grand Hôtel Maiella* annesso allo Stabilimento, in ragione di un terzo sui prezzi stabiliti.

Corpo d'armata di Palermo.

Acireale.

Le *Terme di S. Venera* accordano lo sconto del 30 % sui prezzi dei bagni.

Il *Grand Hôtel* accorda lo sconto del 10 % sui prezzi di pensione, per soggiorni non inferiori ad una decade.

Ali Marina.

Le *Terme Granata-Cassibile* accordano sui bagni lo sconto del 20 % nei mesi di giugno e settembre e del 10 % nei mesi di luglio e agosto, nonchè lo sconto del 10 % nella *Pensione Bagni* per tutta la stagione.

Sciacca.

Lo *Stabilimento Bagni* accorda lo sconto del 15 % sul prezzo dei bagni.

I Ristoranti *Miramare* e *Centrale* e tutti gli alberghi della città accordano lo sconto del 15 % sul prezzo dei pasti e delle camere.

Termini Imerese.

Lo *Stabilimento Balneo-termale* concede lo sconto del 5 % sulla pensione e sui bagni. Il *Grand Hôtel* offre pensione a L. 45.

N.B. — Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale non assume, in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

Gli ufficiali ed impiegati della amministrazione militare, per ottenere le dette facilitazioni, dovranno presentare i propri libretti ferroviari di riconoscimento e quelli delle rispettive famiglie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 234. — TRASPORTI. — **Acceleramento delle spedizioni dei generi e materiali dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 maggio 1925.

Si reputa opportuno ricordare che, per gli accordi da tempo vigenti con la Direzione generale delle F. S., questa si è impegnata, in tutti i casi di provata urgenza, di dare il più sollecito corso alle spedizioni di generi e materiali dell'amministrazione militare preponendoli a quelle del pubblico. A tal uopo i comandanti di presidio debbono, sotto la loro personale responsabilità, apporre la dichiarazione *d'urgenza* nell'apposita casella in calce alle richieste modulo 444. In tal modo anche le spedizioni *a piccola velocità* possono avere sollecito corso e quelle *a grande velocità* compiersi nel minor tempo possibile, evitandosi, così, di dover ricorrere allo speciale acceleramento che comporta l'uso dei treni viaggiatori. Il valersi di tale acceleramento dev'essere, di regola, evitato, anche perchè, coi ritocchi alle tariffe ferroviarie, andati in vigore col 16 aprile pp., le sovratasse di acceleramento sono state elevate, dal 25 e 50 %, rispettivamente al 40 e 70 %, secondo se si tratti di trasporti con *treni accelerati, omnibus o misti,* ovvero con *treni diretti.*

Nei casi in cui, per inderogabili necessità di servizio, non sia sufficiente la spedizione d'urgenza a G. V., e si debba chiedere il trasporto con *treni viaggiatori,* dovrà farsene esplicita menzione nel carteggio d'ufficio inerente alla spe-

dizione, per poter dare adeguate giustificazioni agli uffici di revisione e contabilità di corpo d'armata, in difetto delle quali l'importo delle sovratasse di acceleramento — che debbono sempre pagarsi *a partenza* — faranno carico a chi avrà ordinato le spedizioni in tal modo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 235. — TRASPORTI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la franchigia postale e telegrafica - Rendiconto spese per telegrammi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 maggio 1925.

Il capo V della circolare 336 del *giornale militare* 1919 è sostituito dal seguente:

« V. — Al pagamento delle tasse dei telegrammi in partenza si provvederà coi fondi del capitolo « Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari ». La spesa sarà giustificata con la ricevuta dell'ufficio telegrafico. Affinchè, poi, si possa, in sede di controllo, riconoscere se l'emissione di esso, e quindi la spesa, debba considerarsi pienamente giustificata, al rendiconto saranno unite le copie dei telegrammi *in chiaro;* mentre per quelli *in cifra* dovrà essere allegata una dichiarazione del comandante del corpo o capo servizio, attestante, sotto la sua responsabilità, che tale ricevuta corrisponde ad un telegramma in cifra del quale sarà indicato il numero di protocollo e l'indirizzo.

Gli enti, che trasmettono i telegrammi in cifra, conserveranno però, con le dovute cautele, nei propri atti, l'originale in chiaro, per eventuali controlli amministrativi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 236. — TRASPORTI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuari della tariffa ferroviaria - Indicatori delle distanze chilometriche.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 maggio 1925.

Le amministrazioni militari continuano ad inoltrare richieste di prontuari pei prezzi fatti pel trasporto sulle ferrovie di quadrupedi materiali, veicoli; di indicatori delle

distanze chilometriche fra i comuni del Regno ed i vari scali ferroviari, tramviari e lacuali o di prontuari per le distanze chilometriche fra le stazioni e gli scali stessi.

Si reputa opportuno far presente che tali pubblicazioni sono completamente esaurite, nè si può prevedere se e quando verranno ristampate.

Si prega quindi di astenersi dal fare richieste del genere, riservandosi il Ministero, ove in prosieguo addivenisse alla pubblicazione di siffatti prontuari, di indicare le modalità di cessione.

Intanto, per la valutazione delle distanze e pel conteggio delle tasse di porto e dei biglietti di viaggio si confermano le disposizioni impartite a suo tempo, cioè:

a) per il computo delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete di Stato saranno richieste all'Ufficio pubblicazioni militari le tabelle polimetriche del prontuario generale edito dalla Direzione generale ferrovie Stato;

b) per le distanze chilometriche fra le stazioni della linea di ferrovie secondarie sarà provveduto all'acquisto, in ragione di una copia annuale, dell'orario ufficiale delle ferrovie (edizione Pozzo);

c) per il calcolo dei prezzi dei viaggi personali sarà quanto prima pubblicata apposita circolare sul *giornale militare*, in dipendenza delle nuove tariffe attuate dal 1° maggio corrente sulle ferrovie dello Stato in sostituzione delle attuali *tariffa militare* e *differenziale* C;

d) per il calcolo dei prezzi delle merci, ecc. saranno applicate le tariffe-base risultanti dall'allegato 2 al regolamento trasporti militari sulle ferrovie del Regno, con gli aumenti percentuali risultanti dalle disposizioni via via emanate dalle F. S. e comunicate dal Ministero a mezzo del *giornale militare* o di quelle che saranno tra breve pubblicate per effetto dei nuovi aumenti stabiliti per le merci del pubblico decorrenti dal 16 aprile p.p.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Prezzo della presente dispensa L. 1,20

(7300) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª **1925** 29 Maggio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 237 - 26 febbraio 1925. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 541, che sostituisce la tabella *A* delle indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali e militari di truppa dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica di cui al R. decreto 22 giugno 1920, n. 900 . . . . . *Pag.* 973

» **238 - 31 marzo 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce il concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia . . . . . » 983

» **239 - 31 marzo 1925.** — PENSIONI — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 362 - Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio . . . . . » 992

» **240 - 31 marzo 1925.** — PENSIONI — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 684 - Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra » 995

» **241 - 4 maggio 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 657 - Autorizzazione al Ministero della guerra a procedere alla rescissione di contratti relativi a materiali residuati dalla guerra . . . . . » 1002

LIBRERIA DELLO STATO

N. 242 - 4 maggio 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che approva un'aggiunta al paragrafo 8 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina. . *Pag.* 1003

» 243 - 4 maggio 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — R. decreto-legge n. 616 - Concessione alla signora Orsolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno straordinario annuo di L. 6000 a vita » 1005

» 244 - 21 maggio 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1006

» 245 - 25 maggio 1925. — CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche. . . . . » 1006

» 246 - 26 maggio 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sulla geotelegrafia » 1008

» 247 - 28 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare . . . . . » 1011

» 248 - 28 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . » 1015

» 249 - 28 maggio 1925. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito . . . . » 1027

» 250 - 28 maggio 1925. — SERVIZIO DEL GENIO. — Varianti ed aggiunte al regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari (edizione 1912) . . . . . » 1028

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1035

Circolare N. 237. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 541, che sostituisce la tabella A delle indennità per servizi e posizioni speciali dei sottufficiali e militari di truppa dei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica di cui al R. decreto 22 giugno 1920, n. 900.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 109, dell'11 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono state poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Visto la legge 6 luglio 1912, n. 749, ed il decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardanti la costituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 22 gennaio 1914, n. 147, e le successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 4 agosto 1921, n. 1329, e quello 11 novembre 1923, n. 2395,

Ritenuto necessario modificare la tabella delle indennità per servizi e posizioni speciali dei militari nazionali e indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, per renderle più rimunerative allo scopo di avere il necessario gettito degli arruolamenti e sopperire agli urgenti e continui bisogni delle Colonie con personale pratico, stabile e professionalmente idoneo, cui non si può diversamente provvedere,

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella *A* delle indennità per servizi e posizioni speciali pei militari dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica di cui al R. decreto 22 giugno 1920, n. 900, è abrogata e sostituita con quella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dai Ministri per le colonie, per le finanze e per la guerra.

Art. 2.

L'attribuzione delle nuove indennità ha effetto dal 1° febbraio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Tabella delle indennità per servizi e posizioni speciali dovute ai sottufficiali e militari di truppa nazionali ed indigeni dei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

I. — *Militari nazionali.*

1. I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali continuano a percepire in Colonia gli eventuali premi ed indennità, descritti nel regolamento generale dell'arma, con le stesse norme.

2. Sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali impiegati in servizio di perlustrazione della frontiera orientale della Cirenaica e della frontiera tunisina (Tripolitania) e militari delle altre armi e corpi espressamente comandati in ausilio dei suddetti pel servizio di perlustrazione: Indennità di L. 3 (soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile con l'indennità di residenza disagiata).

3. Trombettieri e zappatori di tutte le armi e corpi (esclusi gli zappatori del genio) anche se graduati: Indennità di L. 0.20 (supplemento assegno giornaliero).

4. *a*) telegrafisti (compresi quelli addetti ad apparecchi ottici), telefonisti (1), da L. 3 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio).

b) telefonisti ausiliari (addetti a semplici apparecchi negli uffici e in aiuto ai centralini), L. 0.40 (soprassoldo giornaliero di servizio).

c) guardafili telegrafici e telefonici (1), da L. 2 a L. 3 (soprassoldo giornaliero di servizio).

5. Macchinisti e fuochisti addetti al servizio di locomotive stradali e di motori fissi e mobili negli stabilimenti militari, di macchine di disinfezione negli ospedali militari; motoristi nelle stazioni fotoelettriche, da L. 2 a L. 4 (soprassoldo giornaliero di servizio)

6. Sottufficiali del servizio di commissariato, o ad esso addetti, che siano capi meccanici, capi mugnai e capi panettieri, da L. 3 a L. 4.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

7. Militari del servizio di commissariato addetti ai forni nei panifici militari (o ai forni civili incaricati della panificazione pei Regi corpi), o addetti alla macellazione, o militari di altre armi o corpi addetti ai servizi stessi, quando li compiono, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

8. Radiotelegrafisti, radiotelefonisti e radiomotoristi (1), da L. 5 a L. 12 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Capi stazione radiotelegrafica e radiotelefonica, da L. 8 a L. 15 (soprassoldo giornaliero di servizio).

9. Militari automobilisti. — Automobilisti (conduttori) provvisti di patente civile o militare, da L. 2 a L. 5 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Tale soprassoldo è aumentato di L. 2 quando essi debbono pernottare fuori dell'ordinaria residenza. Nessun soprassoldo è dovuto ai militari dell'autogruppo che non abbiano conseguita la patente, addetti ai servizi generali, ecc.

Pei meccanici vedasi il n. 26.

10. Sottufficiali guarda batterie nei forti; guarda forti; guarda mine; guarda colombaie titolari; guarda magazzini di carsermaggio e di vestiario di equipaggiamento e delle sussistenze; guarda stazioni; maestri d'arme ed istruttori di ginnastica (da raddoppiarsi pei maestri dopo 5 anni di impiego (2), idem L. 1.50.

11 Sottufficiali guarda colombaia aggiunti, idem L. 0.75.

12. Militari comandati in lavori straordinari di fatica presso il servizio del genio, di artiglieria e di commissariato (escluso il personale di commissariato (3), mercede per ogni ora di lavoro); sottufficiali, idem L. 0.10; militari di truppa, idem L. 0.05.

Se vengono impiegati nello scaricamento di proiettili di artiglieria, idem L. 0.25.

13. Militari addetti presso reparti e servizi alle riparazioni del vestiario, delle calzature, delle bardature, dei materiali del servizio generale e cucina e del carreggio (quando il lavoro è eseguito ad economia), militari arcionisti e allievi armaiuoli (4) idem L. 0.20 per ogni ora di lavoro.

14. Quando militari delle armi e corpi sono concessi dall'Amministrazione militare ad appaltatori, a capi sarti, a capi calzolai, a sellai, ecc., la mercede oraria è a carico dell'appaltatore e del capo operaio ed è stabilita di accordo con l'Amministrazione militare. I militari non potranno in tali casi essere impiegati per più di otto ore di lavoro.

15. Militari addetti al servizio di sanità; caporali maggiori e caporali aiutanti di sanità nei reparti; addetti al servizio veterinario, di commissariato (5), L. 0.20 (supplemento all'assegno giornaliero).

16. Pompieri non provvisti di altro soprassoldo, L. 0.50 (supplemento all'assegno giornaliero).

17. Gli appuntati e soldati esploratori dei reparti di cavalleria (o delle pattuglie telegrafisti dei reparti stessi); i militari delle speciali categorie dei reparti di artiglieria; gli zappatori scelti e minatori del genio non graduati, gli stessi soprassoldi previsti pel Regio esercito e colle stesse modalità.

18. Sottufficiali, caporali e soldati addetti all'ufficio imbarchi e sbarchi ed ai comandi di tappa in Colonia (soprassoldo giornaliero di servizio):
Sottufficiali, idem L. 0.50,
Caporali e soldati, idem L. 0.40.

19. Sottufficiali, caporali e soldati del Regio corpo truppe coloniali, addetti in qualità di personale di governo degli stabilimenti militari di pena, alle carceri o reclusori militari: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in Patria e con le stesse modalità.

20. Personale addetto al servizio delle ferrovie: le stesse indennità e soprassoldi previsti pei militari addetti allo stesso servizio in Patria e con le stesse norme.

21. Personale addetto al servizio delle Decauville (soprassoldo giornaliero di servizio):
Macchinisti (sottufficiali) da L. 2.50 a L. 3.50;
Macchinisti (caporali e soldati) da L. 2 a L. 2.50;
Fuochisti da L. 2 a L. 2.50;
Altro personale da L. 1 a L. 1.50.

22. Militari impiegati di scorta a carovane e convogli per trasporti fuori del presidio, purchè non abbiano diritto alla indennità di operazioni e costituiscano drappello e reparto (soprassoldo giornaliero di servizio):
Marescialli L. 1.50;
Sergenti maggiori e sergenti L. 1;
Caporali e soldati L. 0.60.

23. Ai sottufficiali comandati in servizio isolato in Italia, in Colonia o da una Colonia all'altra, oltre il rimborso

delle spese di viaggio, spetta il trattamento dovuto nei servizi isolati in Patria; l'indennità di trasferta, però, nelle missioni compiute nell'ambito delle Colonie, è ridotta con le stesse norme vigenti nella Colonia per gli ufficiali.

Ai caporali e soldati, oltre le ordinarie competenze, è dovuta una indennità giornaliera di L. 2; tale indennità è ridotta a metà quando il servizio non importa pernottamento fuori dell'ordinaria residenza (territorio della stazione pei carabinieri Reali) ed il percorso sia superiore ai 10 Km., esclusi però i servizi di presidio.

Pei servizi isolati all'estero e in località remote della Colonia l'indennità verrà stabilita, di volta in volta, come per gli ufficiali.

24. Sottufficiali e militari di truppa interpreti militari ausiliari mentre sono addetti, con ordine del comando truppe, a tali funzioni presso i comandi e reparti o servizi dei Regi corpi di truppe coloniali (soprassoldo giornaliero di servizio) L. 0.40.

25. *a*) sottufficiali e militari di truppa nazionali addetti a reparti indigeni (esclusi i Sahariani) previsti dalle tabelle organiche o in formazione, compresi quelli aggregativi temporaneamente pel disimpegno di speciali servizi inerenti al funzionamento di essi:

Marescialli L. 1; sergenti maggiori e sergenti L. 0.50; caporal maggiori L. 0.45; caporali L. 0.35; soldati L. 0.25: (supplemento all'assegno giornaliero);

b) sottufficiali e militari di truppa c. s. ai reparti Sahariani:

Marescialli L. 2.50; sergenti maggiori e sergenti L. 2, caporali e soldati L. 1 (supplemento all'assegno giornaliero).

26. Arti e mestieri (soprassoldo giornaliero di servizio):

a) magnetisti elettromeccanici; meccanici di precisione saldatori autogeni, da L. 4 a L. 8;

b) tornitori, fresatori, aggiustatori, meccanici, compresi quelli dell'autogruppo; congegnatori, fucinatori, fabbri, fonditori, modellatori, radiotoristi, vulcanizzatori, armaiuoli, falegnami, da L. 3 a L. 6;

c) nichelatori, sellai, stagnini, tappezzieri, limatori, piallatori, elettricisti, carradori, coloratori, da L. 2.50 a L. 5;

d) aiutanti operai in genere, L. 1;

e) apprendisti, L. 0.50

I soprassoldi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) sono aumentati da L. 2 a L. 3 al giorno a quei sottufficiali e militari di truppa ai quali per la loro capacità, viene riconosciuta ed affidata, con ordine di servizio del comando truppe, mansione di sorveglianza e di controllo.

27. Agli interpreti (da parificarsi ai caporali maggiori) ai militari di truppa (esclusi i carabinieri Reali) che sieno ammogliati o vedovi con prole a carico minore ed inabile al lavoro, che per la loro speciale mansione siano autorizzati a convivere con la famiglia in Colonia, è dovuta l'indennità speciale spettante ai pari in grado ed in analoga posizione in Italia, con le stesse norme.

28. Militari addetti alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso le compagnie cannonieri e le batterie da montagna (soprassoldo giornaliero di servizio) da L. 1.50 a L. 3.

29. Militari musicanti componenti la musica presidiaria alla sede del Governo:

Sottufficiale capo musica L. 4; musicanti effettivi lire 1.50; allievi musicanti L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

30. Militari dattilografi addetti ai comandi ed agli uffici del Governo e del comando truppe, da L. 0.50 a L. 1.50 (soprassoldo giornaliero di servizio).

31. *a*) sottufficiali capi deposito esplosivi e munizioni, L. 2;

b) caporali e soldati addetti a depositi importanti di munizioni ed infiammabili, L. 0.50 (soprassoldo giornaliero di servizio);

c) artificieri nominati tali, in servizio presso i depositi di esplosivi e munizioni, le indennità di cui sono provvisti in Italia.

II. — *Militari indigeni.*

32. *a*) militari indigeni che hanno in consegna quadrupedi dell'Amministrazione militare (esclusi gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo) e militari indigeni delle batterie da montagna, indennità L. 0.10 (soprassoldo giornaliero di servizio);

b) militari indigeni che dopo aver compiuto speciale corso di istruzione vengono riconosciuti idonei a disimpegnare gli impieghi e le cariche speciali seguenti:

portaferiti, zappatori, minatori, idem L. 0.10;

trombettieri, interpreti, aiutanti di sanità, fornai, idem L. 0.20;

armaiuoli, sellai, arcionisti, calzolai, sarti ed operai vari (mercede per ogni ora di lavoro) idem. L. 0.10.

I militari indigeni maniscalchi hanno le stesse retribuzioni dei militari maniscalchi per quanto riguarda la ferratura dei quadrupedi non in consegna a militari che debbano provvedervi per loro conto.

33. Gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo, hanno l'obbligo di provvedere alla ferratura del quadrupede col supplemento all'assegno giornaliero di L. 1.75; per quelli a piedi il supplemento giornaliero è di L. 1.50.

34. Militari indigeni dei gruppi sahariani L. 1.50 (soprassoldo giornaliero da corrispondersi quando i reparti sono dislocati in località della zona predesertica da designarsi dal comando truppe con ordine di servizio).

35. Militari indigeni delle batterie da montagna (esclusi i graduati, i puntatori e i capi pezzo), L. 0.75 (soprassoldo giornaliero di servizio); se puntatori, capipezzo e graduati, L. 1.25.

36. Militari indigeni che hanno un quadrupede di proprietà:

a) se hanno un mehara di proprietà, L. 0.70 (per ogni giornata di presenza del quadrupede);

b) se hanno un cammello di proprietà, L. 0.40 (per ogni giornata di presenza del quadrupede);

c) militari indigeni dei gruppi spahis che hanno cavallo di proprietà, L. 1 (per ogni giornata di presenza del quadrupede).

37. Militari indigeni impiegati nel servizio di perlustrazione delle frontiere orientale (Cirenaica) e occidentale (Tripolitania):

Militari indigeni (esclusi i sahariani), L. 1;

Zaptiè e graduati zaptiè, L. 2 (soprassoldo giornaliero di servizio).

38. Militari indigeni impiegati in servizio di fatica negli stabilimenti o magazzini di artiglieria, genio e commissariato (mercede per ogni ora di lavoro), L. 0.05.

39. Guide da scegliersi tra gli spahis che si dimostrano più abili cavalieri o migliori conoscitori del terreno o si distinguono per zelo ed abilità, L. 0.20 (soprassoldo giornaliero di servizio).

Militari indigeni che abbiano raggiunto nelle specialità indicate ai numeri 4, 5, 7, 8, 9, 13, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, un grado di abilità tale da poter sostituire un militare italiano: indennità o soprassoldo giornaliero di servizio o supplemento all'assegno giornaliero o mercede pari alla metà di quelli attribuiti ai militari italiani delle specialità stesse.

NOTE

L'assegnazione dei soprassoldi e delle indennità di carattere professionale che hanno una misura minima ed una massima deve essere fatta tenendo presente il rendimento del militare, le difficoltà con le quali egli deve compiere il proprio servizio, il disagio della località, l'intensità del servizio stesso, ed anche della rafferma che egli sta compiendo.

Le varie gradazioni tra il minimo ed il massimo sono fissate dal comando truppe con ordini permanenti e analogamente, su proposta dei capi servizio, vengono assegnate le indennità così stabilite ai militari addetti ai vari servizi

I nomi dei militari assegnati a servizi che vengono rimunerati con soprassoldi e indennità previste dalla presente tabella, vengono pubblicati nell'ordine del giorno che va richiamato nell'ordine di pagamento.

I soprassoldi giornalieri di servizio sono corrisposti pei soli giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati e pertanto sono sospesi in tutti i casi in cui i militari non possono, per qualsiasi motivo, attendere ai servizi medesimi.

Non sono dovuti durante le licenze o qualsiasi altra assenza anche se motivata da ragioni di servizio, durante le punizioni agli arresti, alla sala di disciplina o prigione di rigore e in generale in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono attendere ai servizi medesimi.

(1) I soprassoldi di cui al n. 4 e al n. 8 sono dovuti ai militari di qualsiasi arma e corpo addetti ai servizi di cui ai detti numeri, purchè siano stati abilitati ai servizi stessi mediante corsi d'istruzione.

Il soprassoldo ai telefonisti è dovuto soltanto quando siano stati designati a tale servizio con ordine del giorno del comando truppe e siano occupati esclusivamente nel servizio telefonico con responsabilità di un vero e proprio commutatore senza perciò potere disimpegnare altro incarico

Sono, pertanto, esclusi coloro che prestino servizio al telefono saltuariamente ed eventualmente, benchè abbiano seguito appositi corsi d'istruzione. I soprassoldi di cui ai numeri 4 e 8, non sono dovuti quando il servizio è compiuto a solo scopo di istruzione o d'esercitazione e sono aumentati di 1/3 quando il servizio sia compiuto da radiotelegrafisti, telegrafisti, telefonisti e guardafili addetti in modo permanente a stazioni isolate o a forti con ubicazione di evidente disagio e pericolo, da designarsi volta a volta con ordine del comando truppe.

(2) Il soprassoldo giornaliero di servizio di cui al n. 10 è dovuto ai sottufficiali nominati ad uno degli impieghi ivi indicati con determinazione del comando truppe.

(3) La mercede di lavoro di cui al n. 12 è dovuta ai militari comandati in lavori di fatica presso i servizi di artiglieria e del genio e di commissariato con le stesse norme con cui è dovuto l'analogo soprassoldo in Patria.

Non è dovuto quando il servizio è compiuto a scopo di esercitazione e di istruzione.

(4) La stessa mercede di lavoro è dovuta ai militari impiegati nei lavori di minuto mantenimento dei locali delle caserme.

(5) Il supplemento di cui al n. 15 spetta agli uomini del servizio sanitario o addetti a quello veterinario ed agli uomini di altri corpi quando prestano l'opera loro presso gli ospedali, le infermerie cavalli o altrove come infermieri. Non è però dovuta agli attendenti.

Spetta ai militari del servizio di commissariato tanto se sono in servizio presso gli stabilimenti di commissariato quanto se vengono comandati altrove per l'esplicazione del loro servizio tecnico. Spetta altresì agli uomini di altre armi e corpi comandati temporaneamente presso gli stabilimenti suddetti per esercitarvi le mansioni proprie del servizio di commissariato

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
LANZA DI SCALEA.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra:
DI GIORGIO.

N. 238. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che bandisce il concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 31 marzo 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 119, del 23 maggio 1925).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per i capi-tecnici di artiglieria e genio, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n 1326;

Di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli congiuntamente, ad un posto di primo capo-tecnico specializzato in radiotelegrafia, con lo stipendio iniziale di L. 11,600, e il supplemento di servizio attivo di L. 800.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti), entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 3, con l'indicazione precisa del proprio domicilio.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato, da cui risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 e non oltrepassato i 30 anni di età.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 35 anni.

Per gli invalidi di guerra, di cui all'art 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

Per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato si prescinde da qualsiasi limite di età;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato dell'esito definitivo di leva o altro documento atto a comprovare che il candidato ha ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento;

6° certificato rilasciato da un medico militare in servizio attivo permanente, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

7° diploma originale di licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di istituti industriali;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 25;

9° fotografia con firma autenticata da notaio.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Gli aspiranti i quali siano già impiegati dello Stato, in attività di servizio, sono esonerati dal presentare i documenti indicati nei numeri 2, 3, 4 e 6.

Art. 3.

Gli esami consistono in prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma presso l'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del Genio militare, ed avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è composta:

a) del generale a disposizione per l'arma del Genio, presidente;

b) del direttore tecnico dell'Istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica, e del direttore dell'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del Genio militare, membri.

Un ufficiale superiore del Genio eserciterà le funzioni di segretario della Commissione

Art. 5.

Ogni commissario dispone di 10 punti per ciascuna prova. Per lo svolgimento degli esami, la valutazione della capacità dei concorrenti, la formazione, l'approvazione e pubblicazione della graduatoria del vincitore del concorso e dei dichiarati idonei, si osserveranno le norme degli articoli 35, 36, 37, 38, 39, 44, del R. decreto 30 dicembre 1923, n 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato

A parità di punti ha la precedenza in graduatoria il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, conferiti agli insigniti di medaglie al valor militare, ai mutilati ed invalidi di guerra, ai feriti in combattimento, agli insigniti di croce di guerra ed ai combattenti.

A tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo della loro domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo per la preferenza.

Art. 6.

Il vincitore del concorso dovrà sostenere un periodo di prova di mesi 6, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, durante il quale gli sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 500.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1925.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra: DI GIORGIO.

Programmi per gli esami di concorso a primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia.

Composizione italiana: esame scritto.
Applicazioni fisico-matematiche: esame scritto e orale.
Elettricità: esame scritto e orale.
Tecnica radiotelegrafica: esame scritto, esame orale ed esame pratico.

I.

Composizione italiana.

Svolgere un tema di argomento di interesse speciale. Il candidato deve dare prova di avere una buona padronanza della lingua italiana.

II.

Applicazioni fisico-matematiche.

1. Idrostatica. Generalità. Pressione idrostatica. Vasi comunicanti e livello. Principio di Pascal e torchio idraulico. Principio di Archimede. Galleggianti e densimetri. Fontane. Zampilli e getto di acqua. Pozzi artesiani Sifoni. Pesi specifici dei fluidi e loro determinazione

2. Aerostatica. Peso e densità dei gas. Pressione atmosferica. Esperienze di Torricelli. Barometri. Leggi di Boyle e Mariotte. Manometri. Macchine pneumatiche. Pompe Principio di Archimede applicato agli aeriformi. Spinta dell'aria. Aerostati.

3 Acustica. Cenni sulle cause fisiche del suono, sua propagazione e velocità. Intensità, altezza e timbri dei suoni. Analisi dei suoni Scala delle note.

4. Ottica. Generazione, propagazione e velocità della luce. Riflessioni e rifrazione della luce e leggi relative Specchi piani e curvi diottri, prismi, lenti Analisi e sintesi della luce. Spettri Colori. Fotometria. Spettroscopia. Cenni sui principali strumenti di ottica.

5. Azioni molecolari. Adesione. Soluzione. Capillarità Diosmosi. Diffusione. Dialisi.

6. Termologia. Calore, temperatura e rispettive unità. Fenomeni di dilatazione Misura delle temperature. Misura delle quantità di calore. Cambiamenti di stato prodotti dal calore e fenomeni relativi. Propagazione e trasmissione del calore. Trasmissione attraverso pareti lambite da fluidi stagnanti ed in movimento. Formule e dati sperimentali

7. Termodinamica. Generalità. Equazione dello stato fisico. Cicli di trasformazione. Principi di Mayer e di Carnot. Rendimento teorico pratico delle trasformazioni Applicazione dei principi di termodinamica ai gas ed ai vapori saturi con speciale riguardo al vapore d'acqua. Vapori surriscaldati.

8 Statica. Rappresentazione delle forze. Composizione e decomposizione delle forze. Soluzione grafica dei problemi Teoria dei momenti e delle coppie Centro di gravità e ricerca del centro di gravità dei corpi. Teoremi di Guldino e loro applicazioni. Macchine semplici.

9. Cinematica. Moto vario. Curve del moto. Moto uniformemente vario. Gravità e suoi effetti Pendolo. Composizione dei movimenti Applicazione. Movimenti relativi. Curve cicliche. Cinematica dei corpi rigidi. Moto di traslazione. Moto di rotazione e problemi relativi.

10 Dinamica. Leggi fondamentali e teoremi relativi. Massa dei corpi Unità fondamentali del sistema assoluto C. G. S. Quantità di moto. Forza di inerzia. Moto centrale e applicazioni a casi pratici. Lavoro Unità di lavoro. Rappresentazione grafica del lavoro. Forza viva. Caso del moto di rotazione. Concetto di momento di inerzia. Urto dei corpi. Applicazioni. Energia Potenza

11. Resistenza dei materiali. Generalità sulle azioni deformanti. Cenni su alcune macchine adoperate per la misura della resistenza dei materiali. Studio particolare dei diversi sforzi deformanti e delle dimensioni da assegnare ai corpi perchè vi resistano. Rappresentazione grafica dei momenti deformanti. Resistenze passive. Leggi di Coulomb. Coefficente d'attrito. Attrito di strisciamento Attrito volvente e attrito dei perni Problemi ed applicazioni relative. Rigidità degli organi flessibili. Problemi ed applicazioni. Resistenza del mezzo. Problemi ed applicazioni.

12. Meccanica applicata alle macchine. Equazione del lavoro. Rendimento. Applicazione ai meccanismi semplici Freni: loro applicazioni ed uso. Volani e regolatori. Trasmissioni Generalità e teoremi fondamentali Pulegge, ruote di frizione. Ruote dentate e problema della dentatura. Applicazioni Trasmissioni per cinghie, per corde, per catene. Problemi ed applicazioni. Trasmissione per biella e manovella. Parallelogrammi articolati. Eccentrici, camme arpionismi. Problema ed applicazioni.

13. Motori a scoppio. Ciclo. Descrizione dettagliata delle parti e norme di funzionamento.

14. L'automobile. Telaio e motore. Carburatori e accensione. Innesti. Cambio di velocità, differenziale, trasmissione, sterzo, freni, sospensioni, ruote, pneumatici.

15. Trigonometria piana. Relazioni fra le grandezze trigonometriche. Risoluzioni di triangoli. Logaritmi. Naturali, decimali, loro applicazioni. Regolo calcolatore.

16. Rappresentazione analitica e grafica di fenomeni fisici. Diagrammi e curve. Come si ricavano le curve dai fenomeni. Come si ricavano le curve dalle funzioni analitiche. Esempi di curve e loro funzioni, in relazione al fenomeno da esse rappresentato. Determinazione dell'andamento di un fenomeno dalla curva e dalla funzione. Curve per determinazione rapida di valori di variabili. Abachi.

III.

Elettricità.

1. Magnetismo. Fondamenti sperimentali. Leggi di Coulomb. Massa e forza magnetica. Campi magnetici Potenziale magnetico. Distribuzione di masse magnetiche. Intensità di magnetizzazione.

Lamina magnetica. Induzione, suscettibilità e permeabilità magnetiche. Lavoro di magnetizzazione. Cicli di isteresi. Proprietà magnetica del ferro, dell'acciaio e della ghisa. Forza portante delle calamite.

2. Elettrostatica. Fondamenti sperimentali. Masse e forze elettriche. Unità di carica. Coulomb. Leggi dell'equilibrio elettrico. Campi elettrici Potenziale elettrico. Unità di potenziale. Volta. Pressione elettrostatica. Capacità di un conduttore. Unità di capacità: Farad Condensatori: loro energia potenziale e loro accoppiamento Macchine elettrostatiche.

3 Elettrodinamica Corrente elettrica. Forza elettromotrice. Unità di corrente: ampere. Resistenza elettrica Legge di Ohm. Unità di resistenza: Ohm. Principi di Kirckhoff. Circuiti derivati. Raggruppamento delle resistenze. Fenomeni calorifici delle correnti e leggi di Joule. Principali tipi di pile ed accumulatori: capacità, energia e potenza disponibile.

4. Elettromagnetismo. Principio dell'equivalenza. Campi magnetici prodotti dalle correnti elettriche Teoria di circuiti magnetici. Galvanometri. Solenoidi. Energia di un circuito elettrico contenuta in un campo magnetico. Forze esercitate dai campi magnetici sui conduttori percorsi da correnti

5. Induzione elettromagnetica. Espressione della forza elettromagnetica e della quantità di elettricità indotta. Legge di Lenz. Fenomeni di mutua e di auto induzione Unità di induttanza: Henry Rocchetto di Ruhmkorff

6. Misure elettriche Concetti fondamentali intorno alle misure delle grandezze elettriche Unità del sistema assoluto C. G. S. e del sistema pratico. Misura delle correnti Galvanometri. Elettrodinamometri Amperometri industriali Misura delle differenze di potenziale Volmetri industriali e loro verifica Elettrometri. Misura delle forze elettromotrici Misura delle resistenze Ponti e ohmetri. Misura della resistenza degli elettroliti. Misura della potenza elettrica Wattometri, contatori e loro verifica Misure magnetiche industriali. Misura di induttanza. Misura di capacità Frequenzometri.

7. Correnti alternate. Grandezze alternative sinusoidali e non sinusoidali. Valore medio e valore efficace. Correnti alternate nei circuiti contenenti resistenza, induttanza e capacità Potenza elettrica nei circuiti percorsi da correnti alternate; fattore di potenza. Fenomeno di risonanza. Impiego pratico dei condensatori

8 Macchine dinamo-elettriche per corrente continua. Loro parti essenziali Diversi tipi di armature e di avvolgimenti per macchine bipolari e multipolari. Macchine unipolari Commutazione e fenomeni di reazione. Diversi modi di eccitazione e regolazione. Caratteristiche e coefficienti di rendimento. Accoppiamento. Alternatori. Loro parti essenziali. Diversi tipi di alternatori Reazione di armatura. Alternatori monofasi e polifasi. Alternatori trifasi con collegamento a stella ed a triangolo. Curve caratteristiche. Coefficienti di rendimento. Accoppiamento

9 Motori. Principio della reversibilità delle macchine dinamo elettriche. Motori elettrici a corrente continua variamente eccitati. Loro proprietà e regolazione. Coefficienti di rendimento. Motori a corrente alternata sincroni, asincroni ed a collettore Loro funzionamento e rendimeto.

Trasformatori. Teoria elementare dei trasformatori statici. Principali tipi di trasformatori monofasi e polifasi e loro accoppiamento in parallelo. Coefficiente di rendimento. Trasformatori di misura Trasformatori rotanti. Convertitrici.

10. Trasmissione e distribuzione di energia. Sistemi a corrente continua in serie od in derivazione. Sistemi a corrente alternata monofasi e polifasi.

IV.

Tecnica radiotelegrafica.

1. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nella costruzione di macchine elettriche in genere e di apparecchi radiotelegrafici in specie. Materiali magnetici: ferro, ghisa, acciai speciali, ecc., loro impiego nella R. T.; requisiti e collaudazione. Materiali isolanti: ebanite, mica, vetro, porcellana, paraffina, ecc. impiego come isolanti e come dielettrici: comportamento alle alte frequenze ed alle alte tensioni Conduttori per circuiti elettrici ordinari e conduttori per correnti di alte frequenze: Fenomeni dello skin effeot. Conseguenze per i circuiti R. T. specialmente pei conduttori semplici e per le bobine d'induttanza. Varie specie di perdite che si possono verificare nei materiali conduttori, magnetici, e dielettrici

2. Unità pratiche di misure elettriche Strumenti di misura di uso industriale; principi vari su cui sono basati. Ponte di Wheatston per misure di resistenza Ponti speciali per misure di capacità e di induttanza Ponte di Sauty e ponte di Anderson. Misure sulle correnti di alta frequenza. Amperometri termoelettrici e termici. Coppie termoelettriche. Misura delle piccolissime correnti e delle altissime tensioni alternate o oscillanti. Impiego pratico dei relativi strumenti.

Misure speciali di intensità del campo elettrico, di radiazione e. in. di intensità acustica - di sensibilità dei telefoni e microfoni.

3 Pile a liquido e pile a secco pile per alimentazione anodica - pile di grande amperaggio - requisiti e collaudazione

Accumulatori: tipi principali di accumulatori elettrici al piombo e al ferro nickel Reazioni essenziali: dati di peso, di tensione, di capacità. Formazione degli elementi. Regime di carica e di scarica ed avvertenze principali di manutenzione. Impiego degli accumulatori nella R. T. Quadro di distribuzione per la carica di una batteria. Disgiuntori automatici. Mezzi per assicurare la costanza del voltaggio nella scarica.

Generatori elettrici di corrente continua. Dati pratici di costruzione di una macchina dinamo elettrica e di un motore elettrico a corrente continua Circuito induttore Circuito indotto. Tipi principali di avvolgimento degli indotti. Convertitori a corrente continua. Verifiche e collaudazioni delle dinamo e di motori elettrici a corrente continua.

4. Dati tecnici e pratici di costruzione degli alternatori e dei motori elettrici a corrente alternata di frequenza industriale. Caratteristiche di funzionamento. Misure principali sugli stessi. Dati e caratteristiche degli alternatori di frequenza udibile per stazioni radiotelegrafiche Alternatori a risonanza.

Verifiche e collaudazione delle macchine a corrente alternata.

Rocchetto di Rulumkorff; cicaline e loro impiego nella R. T.

Dati tecnici e pratici sui trasformatori industriali e sui trasformatori a risonanza speciale per r. t. Caratteristiche di funzionamento ai vari regimi - (a vuoto e in c. c.) e a varie condizioni di carico (induttivo, capacitivo, e puramente chimico).

5. Varie specie di condensatori; per trasmissione, per ricezione, fissi e variabili. Loro costruzione. Condensatori a verniero. Calcolo e misura delle capacità. Potere induttore specifico. Rigidità dielettrica. Perdite nei dielettrici.

Progetto dei condensatori di trasmissione per stazioni a scintilla e dei condensatori di spianamento.

Varie specie di bobine di induttanza con o senza ferro per trasmissione e per ricezione. Bobine a nido di api e a fondo di canestro. Loro costruzione. Variometri. Circuiti oscillanti chiusi ed aperti. Calcolo delle induttanze delle bobine con e senza ferro. Misure di induttanza e di capacità a mezzo degli ondametri.

6. Cuffie telefoniche ad alta ed a bassa resistenza. Altoparlanti. Microfoni. Rivelatori d'onda. Cristallini ad alta e bassa resistenza. Uso del potenziometro. Caratteristiche dei vari tipi di cristalli usati.

Triodi (valvole a tre elettrodi). Caratteristiche dei triodi. Calcolo e misure delle costanti dei medesimi. Teoria e pratica del funzionamento in rivelazione, in amplificazione ed in generazione. Varie specie di circuiti amplificatori (a resistenza, a induttanza, a risonanza, a bassa frequenza). Varie specie di circuiti di trasmissione: accoppiamento critico; funzionamento in rigenerazione. Alimentazione della placca. Vari modi di ottenerla nelle piccole e nelle grandi stazioni radiotelegrafiche.

Diodi: funzionamento dei diodi per rivelazione. Impiego per il raddrizzamento delle correnti alternate. Circuiti di raddrizzamento a tensione costante o a corrente costante.

7. Funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche. Stazioni a scintilla rada e a scintilla musicale. Descrizione particolareggiata dei circuiti e degli apparecchi di trasmissione e di ricezione e del loro funzionamento. Scintille spente; circuiti ad impulsione. Accoppiamento critico.

8. Generatori di onde persistenti con valvole permojoniche. Descrizione particolareggiata dei circuiti e degli apparecchi. Alimentazione a c. c. ed a c. a. Gruppo di raddrizzamento e di spianamento. Diverse forme di circuiti di spianamento. Descrizione e impiego dei filtri passabasso e passaalto.

9. Ricezione delle onde persistenti per reazione di endodina per eterodina. Descrizione particolareggiata dei principali tipi di amplificatori a bassa e ad alta frequenza. Calcolo dell'amplificazione e quantità che vi influiscono. Ricezione con aereo o con quadro. Teoria e equivalenza dei due sistemi; differenze, vantaggi e svantaggi. Descrizioni delle eterodine e dei circuiti a supereterodina

10. Trasmissione e ricezione radiotelefonica Varie forme di modulazione su aereo, su griglia, su placca, con valvola modulatrice. Schemi dei vari tipi di apparati e stazioni e loro descrizione particolareggiata. Ondametri per onde smorzate e per onde persistenti. Ondametri per ricezione e per trasmissione; taratura e verifica

Generazione di o. p. a mezzo di arco Poulsen. Particolarità di tale generazione. Panipolazione della trasmissione. Mezzi per evitare l'onda di riposo.

Generazione a mezzo di alternatori a radiofrequenza. Descrizione dei tipi di detti alternatori e principi su cui si basano.

11. Generazione di o p. molto corte Circuiti impiegati; particolari avvertenze nella loro costruzione. Ricezione di o. p. molto corte, circuiti a reazione, circuito Reinartz, circuiti supereterodina; circuiti ad ultrareazione Radiotelegrafia con sistema a fascio e specchi direttivi. Vantaggi e difficoltà dei vari sistemi

Principali tipi di trasmissioni r. t. automatiche. Vari tipi di ricevitori r. t. registratori. Apparecchi scriventi. Ondulatori Relais Creed.

Radiogoniometria. Teoria della ricezione radiogoniometrica. Aerei a quadro o telaio mobile; aerei a quadro fissi. Descrizione particolareggiata delle parti e del funzionamento. Tipi di ricevitori r. g. per i due casi. Ricerca della direzione e del senso

12. Progetto per l'impianto di reparti per la costruzione ed il montaggio di stazioni radiotelegrafiche

Costituzione dei seguenti reparti: Meccanica e torneria. Galvanostegia (compreso la ramatura dei condensatori tubolari di vetro; bagni ossidanti, denichelanti, ecc.) Antenne ed aerei. Gruppi elettrogeni. Montaggio radiotelegrafico; verifiche e prove dei motori a scoppio; delle macchine elettriche; dei circuiti oscillanti.

13. Progetto di impianto per la costruzione dei tubi a vuoto. Lavorazione normale e meccanica del vetro Materie prime impiegate, loro trattamento preventivo. Costruzione e montaggio degli elettrodi sui sostegni di vetro. Descrizione dell'impianto per la vuotatura ed il trattamento dei tubi. Loro collaudazione. Cenni sulla teoria e pratica dei vari tipi di pompe. Pompe molecolari; pompe a diffusione ed a condensazione. Vuotatura chimica mediante assorbenti metallici dei gas.

14. Requisiti dei materiali per le costruzioni r. t. Condizioni generali e speciali delle provviste delle varie materie prime impiegate e dei principali manufatti. Macchine elettriche; triodi e diodi; pile ed accumulatori; materiali di aereo e per la presa di terra. Condensatori fissi e variabili, di trasmissione e ricezione. Trasformatori di trasmissione e ricezione; accessori dei circuiti, Tasti manipolatori, interruttori, contatti e leghe metalliche relative; materie speciali per spinterometri, per filamenti incandescenti, ecc.

Attrezzamento per le varie lavorazioni. Dati generali per calcolo del costo delle varie lavorazioni.

Esame pratico di tecnica r. t.

1. Eseguire la verifica di apparati elettrici e telefonici o radiotelefonici guasti e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: 1° i guasti riscontrati; 2° la convenienza o meno di ripararli; 3° le riparazioni occorrenti; 4° il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni.

2. Eseguire la taratura di strumenti di misura e di apparecchi (voltmetri, amperometri, condensatori, variometri, ondametri, reostati) disegnando anche il diagramma di taratura accompagnato da una dettagliata descrizione del metodo seguito e dei risultati ottenuti.

3. Montaggio di un apparato R. T. completo di ricezione e trasmissione valendosi delle parti e scegliendo il circuito che risponda allo scopo che verrà segnalato.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 239. — PENSIONI — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 362 – Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio.** — (Gabinetto). — 31 marzo 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, dell'8 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e dei Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pensioni provvisorie spettanti agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale a termini delle disposizioni in vigore sono aumentate nella misura seguente:

per gli ufficiali superiori ed inferiori, del trenta per cento;

per i generali di divisione e di brigata e gli ufficiali di grado equiparato, del quaranta per cento;

per i generali di corpo d'armata e gli ufficiali di grado equiparato, del quarantacinque per cento.

Art. 2.

Gli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi da autorità mobilitate per servizi resi presso l'Esercito operante fra il 23 maggio 1915 e il 4 novembre 1918, abbiano cessato, con provvedimento d'autorità, dal servizio attivo permanente potranno, a loro domanda, essere presi in esame per essere considerati quali riammessi in servizio attivo permanente dal giorno della cessazione, col grado stesso che rivestivano allora, ai soli effetti delle leggi sulle pensioni, senza diritto ad arretrati di stipendio e di indennità.

Gli ufficiali considerati riammessi in servizio attivo permanente verranno collocati in posizione ausiliaria speciale dal 1° luglio 1920. Tale collocamento, per tutto il tempo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, avrà effetto soltanto nei riguardi delle leggi sulle pensioni e delle eventuali promozioni e non darà quindi diritto ad arretrati di pensione e di indennità.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro della guerra, di concerto con quello delle finanze, saranno stabilite le norme e le condizioni relative alla riammissione in servizio attivo permanente, al collocamento in posizione ausiliaria speciale, all'avanzamento e al collocamento a riposo degli ufficiali predetti.

Art. 3.

La pensione provvisoria degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a norma del precedente articolo

sarà liquidata in base al grado col quale gli ufficiali stessi cessarono dal servizio attivo.

La pensione definitiva di riposo sarà liquidata con le norme ordinarie, ma la media degli stipendi sulla quale la liquidazione avverrà non potrà essere inferiore a quella che servì di base per la pensione provvisoria.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 12 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 779, è sostituito dal seguente, con effetto dall'entrata in vigore del decreto medesimo:

« Il precedente comma non si applica per gli ufficiali richiamati in servizio dalla posizione ausiliaria speciale, posteriormente al 1° gennaio 1924, eccetto il caso in cui la pensione di riposo risulti inferiore a quella che sarebbe stata liquidata ove il richiamo non fosse avvenuto ».

Art. 5.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali che, se non fossero deceduti, avrebbero potuto fruire delle disposizioni dei precedenti articoli, potranno chiedere l'eventuale conseguente rettificazione della pensione.

Art. 6.

Agli ufficiali in congedo provvisorio è concesso, dalla data d'attuazione del presente decreto, l'aumento d'indennità militare assegnato per la famiglia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 171 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, restando in conseguenza abrogata, dalla data predetta, la disposizione del quarto comma dell'art. 174 del Regio decreto suindicato.

Questo decreto andrà in vigore dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DI GIORGIO — DE' STEFANI.

Norme esecutive dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362, concernente i provvedimenti economici a favore degli ufficiali in P. A. S., esonerati e in congedo provvisorio.

Per la esatta applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362, su riportato, si avverte:

a) che il grado, nel quale debbono essere stabiliti gli aumenti percentuali, è quello stesso rivestito dall'ufficiale alla data del suo collocamento in P. A. S. e non il grado superiore che l'ufficiale può avere conseguito successivamente al suo collocamento in P. A. S.;

b) gli aumenti percentuali riguardano esclusivamente la pensione provvisoria, di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, (circ. 457-1923);

c) che gli aumenti percentuali non sono computabili nella liquidazione della pensione definitiva;

d) che i ripetuti aumenti percentuali debbono essere pagati sullo stesso foglio della pensione provvisoria, ma in modo affatto separato e distinto; e i corpi interessati ne chiederanno rimborso alle rispettive Delegazioni del Tesoro insieme con la pensione provvisoria.

Agli ufficiali in congedo provvisorio, che siano ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico, spetta l'aumento all'indennità militare di L. 1440 annue, a decorrere dal 1° aprile 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 240. — PENSIONI — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 684 – Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra.** — (Gabinetto). — 31 marzo 1925. – (*Gazzetta ufficiale* n. 122, del 27 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, numero 301, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per la sua esecuzione;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituisce la posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 gennaio 1918, n. 62, e 15 giugno 1918, n. 806, relativi agli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra;

Visto il decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dello Stato e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, contenente aggiunte al R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, contenente disposizioni relative agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, contenente alcune norme interpretative del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale:

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 362, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, esonerati e in congedo provvisorio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi da autorità mobilitate, per servizi resi presso l'Esercito operante, fra il 23 maggio 1915 e il 4 novembre 1918, abbiano cessato, con provvedimento di autorità, dal servizio attivo permanente, potranno, a loro domanda, essere presi in esame, con le modalità di cui al seguente articolo 2, per essere considerati quali riammessi in servizio attivo permanente dal giorno della cessazione, col grado stesso che rivestivano allora, ai soli effetti delle leggi sulle pensioni, senza diritto ad arretrati di stipendio o di indennità.

La domanda dovrà essere presentata non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: in caso di morte dell'ufficiale la domanda potrà essere inoltrata, entro il termine stesso, dalla vedova e, in mancanza, dagli orfani. Pei residenti all'estero il termine è raddoppiato.

Art. 2.

Sulle domande che saranno presentate a norma dell'articolo precedente deciderà insindacabilmente il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita Commissione consultiva, da nominarsi per decreto Reale.

Tale parere non sarà richiesto sulle domande degli ufficiali che riportarono parere favorevole dalla Commissione consultiva di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1918, n. 806.

Qualora però il Ministro per la guerra, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga opportuno, potrà sottoporre le domande stesse al parere della Commissione di cui al primo comma del presente articolo, decidendo quindi insindacabilmente sul loro accoglimento.

Art. 3.

Gli ufficiali le cui domande saranno accolte a norma dell'art. 2 verranno collocati in posizione ausiliaria speciale dal 1° luglio 1920.

Il collocamento in posizione ausiliaria speciale per tutto il tempo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto avrà effetto soltanto nei riguardi delle leggi sulle pensioni e delle eventuali promozioni di cui al seguente art. 4, e non darà quindi diritto ad arretrati di pensione provvisoria e di indennità qualsiasi.

Quelli però fra i detti ufficiali che avessero già raggiunto il limite di età prescritto dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, per gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, saranno collocati a riposo a decorrere dalla data di raggiungimento del limite stesso. Quelli poi che non posseggano l'idoneità fisica necessaria per rimanere in posizione ausiliaria speciale, saranno, dal 1° luglio 1925, collocati a riposo.

Art. 4.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale a senso degli articoli precedenti saranno inscritti fra gli ufficiali del proprio grado e dell'arma, del ruolo o corpo al quale appartengono in base all'anzianità del grado di cui erano rivestiti al momento della cessazione dal servizio attivo.

Essi saranno — previo giudizio di idoneità — promossi al grado immediatamente superiore qualora gli ufficiali di pari grado ed anzianità, inscritti nei ruoli della posizione ausiliaria speciale, abbiano conseguito tale promozione.

Ove abbiano già ottenuto promozioni nelle categorie in congedo, esse saranno conservate di diritto nel caso in cui siano state conseguite in posizione ausiliaria; qualora invece siano state conseguite nelle posizioni di congedo provvisorio o di riserva, saranno conservate se confermate dalle competenti Commissioni di avanzamento. In caso di discrepanza tra il giudizio della Commissione di primo grado e quello della Commissione di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al Ministro.

Tuttavia il conseguimento e la conservazione delle promozioni di cui ai due comma precedenti sono ammessi soltanto nei limiti e sotto le condizioni stabilite dall'art. 19 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e non avranno influenza alcuna sul trattamento economico stabilito dalle vigenti disposizioni per la posizione ausiliaria speciale.

Art. 5.

Gli eventuali giudizi di conferma di cui al terzo comma dell'articolo precedente dovranno seguire il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 2 e precedere la decisione del Ministro in merito all'accoglimento della domanda presentata dall'ufficiale a norma dell'art. 1.

Art. 6.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli ufficiali che lasciarono il servizio per provvedimento disciplinare o in seguito a condanne penali per fatti concernenti l'esercizio del loro comando od ufficio presso l'Esercito operante.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria speciale in base al presente decreto non è applicabile il disposto dell'articolo 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, relativo alla riammissione, a domanda, in servizio attivo permanente, nè quindi il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3088, che stabilì le modalità per tale riammissione.

Art. 7.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione del presente decreto, che andrà in vigore dal 1° aprile 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DI GIORGIO - DE' STEFANI.

Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, recante disposizioni a favore degli ufficiali esonerati durante la guerra dal comando mobilitato

1. — Gli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi da autorità mobilitate, per servizi resi presso l'Esercito operante, tra il 23 maggio 1915 ed il 4 novembre 1918, abbiano cessato, con provvedimento di autorità, dal servizio attivo permanente e che intendano avvalersi delle disposizioni del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, dovranno, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso Regio decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, presentare all'autorità da cui dipendono ai sensi della circolare 43 del *giornale militare* 1923 (1) la relativa domanda in carta da bollo da L. 3 diretta al Ministero della guerra (2).

Alla domanda potranno allegare tutti i documenti e le memorie che crederanno opportuno, ma dovranno sempre specificare il reparto che comandavano, i comandi superiori, fino a quello di armata incluso, da cui dipendevano ed i nomi dei titolari dei comandi stessi, in carica al momento in cui furono esonerati.

2. — Le autorità militari che ricevono la domanda dovranno attestare, in calce alla stessa, il giorno dell'avvenuta presentazione e, dopo averla corredata della copia dello stato di servizio, vi daranno corso esprimendo il loro parere su fogli a parte, fornendo quegli elementi di giudizio che fossero in grado di dare e indicando, eventualmente, se siano in corso provvedimenti penali o disciplinari a carico dell'ufficiale.

(1) Cioè: Ministero della guerra, per i generali di corpo d'armata e di grado superiore; comandi di corpo d'armata di residenza, per i generali di divisione e di brigata; comandi di divisione militare di residenza, per gli ufficiali superiori; comandi dei distretti di residenza, per gli ufficiali inferiori.

(2) Gabinetto del Ministro, se si tratta di ufficiali generali; Direzione generale personale ufficiali, negli altri casi.

3. — Gli ufficiali eventualmente residenti all'estero presenteranno nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del R. decreto 31 marzo 1925 sopra citato, la domanda di cui sopra alle autorità diplomatiche o consolari, le quali, dopo avervi annotata la data di presentazione, ne curerannno la trasmissione agli enti territoriali militari che saranno indicati dagli interessati.

4. — Le vedove e gli orfani presenteranno — nel termine di 60 o di 120 giorni secondo i casi — la domanda in carta da bollo da L. 3 al comando del distretto militare nella cui circoscrizione risiedono, ovvero alle competenti autorità diplomatiche o consolari, corredandola, se possibile, del documento da cui risulti che fruiscono di pensione e fornendo quelle indicazioni che eventualmente fossero in grado di dare circa i comandi e le autorità da cui dipese il defunto ufficiale e circa i fatti che diedero luogo all'esonerazione.

5. In relazione al disposto del 3° comma, 2ª parte, dell'art. 3 del citato Regio decreto, le autorità territoriali, nel trasmettere le domande, dovranno altresì dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, che l'ufficiale è fisicamente idoneo ai servizi della posizione ausiliaria speciale, restando inteso che in caso di dubbio faranno sottoporre l'ufficiale stesso a regolari accertamenti sanitari secondo le norme in vigore.

6. — Le autorità militari nel trasmettere le domande al Ministero, pure ponendo in evidenza le promozioni eventualmente conseguite dagli ufficiali dopo la loro cessazione dal servizio attivo permanente, si asterranno dal pronunciarsi comunque sulla conferma delle promozioni stesse, di cui all'art. 4 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, dovendo la conferma medesima seguire il parere della Commissione consultiva.

Il Ministero fa riserva però di richiederla in seguito, e le autorità allora soltanto saranno invitate a disporre che le Commissioni competenti abbiano a pronunziare la conferma o meno delle promozioni in parola, con le regolamentari procedure dei giudizi d'avanzamento.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 241. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 657 — Autorizzazione al Ministero della guerra a procedere alla rescissione di contratti relativi a materiali residuati dalla guerra.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 119, del 23 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, *ad interim*, di concerto con i Ministri per le finanze, per la giustizia e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di procedere alla rescissione di qualunque contratto stipulato dagli organi, Enti o autorità cui venne affidato l'incarico della alienazione del materiale residuato dalla guerra, in quanto trattisi di contratti che abbiano per oggetto la detta alienazione, siano tuttora in corso di esecuzione e risultino, a giudizio insindacabile del Ministro predetto, di pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione.

La rescissione dei contratti prevista nel precedente comma ha luogo per la sola parte non eseguita ed è pronunziata, mediante decreto del Ministro per la guerra, entro il termine di giorni sessanta dalla entrata in vigore del presente decreto.

Con lo stesso decreto il Ministro per la guerra stabilirà, a suo giudizio insindacabile, se sia dovuto l'indennizzo all'acquirente ed eventualmente ne determinerà l'ammontare.

Art. 2.

Contro i decreti emessi dal Ministro per la guerra a norma delle disposizioni contenute nel precedente art. 1, non è ammesso alcun mezzo di impugnazione nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Gli aventi causa dagli acquirenti non hanno diritto ad alcuna azione di risarcimento nei casi di rescissione dei contratti.

Art. 3.

I materiali oggetto dei contratti rescissi in applicazione del precedente art. 1, potranno, dal Ministero della guerra, essere venduti anche a trattativa privata, in deroga a quanto stabilisce l'art. 1 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 856.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO — GIURATI.

N. 242. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **R. decreto che approva un'aggiunta al paragrafo 8 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.** — (Stato Maggiore Centrale). — 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, che approva il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina;

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, che approva talune varianti al predetto regolamento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al paragrafo 8 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, approvato con decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918, è aggiunto il seguente comma:

« Per raggiungere i fini di cui sopra è concessa anche facoltà al comando degli stabilimenti militari di pena di disporre il trasferimento di taluni condannati che presentino determinate garanzie di condotta, da una casa di pena ad un'altra, di grado eguale o immediatamente inferiore, sempre quando tale provvedimento possa tornare veramente utile all'incremento del lavoro dei detenuti ».

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROCCO — DE' STEFANI.

N. 243. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 616 - Concessione alla signora Orsolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno straordinario annuo di L. 6000 a vita.** — (Gabinetto). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 118, del 22 maggio 1925)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal 1° gennaio 1925 è concesso a donna Orsolina Pizzigoni vedova Calvi, da Piazza Brembana (Bergamo) — madre di quattro ufficiali, di cui due morti in combattimento, il terzo morto per malattia contratta in guerra e il quarto, già valoroso combattente, morto in seguito ad un accidente alpinistico, quest'ultimo e i due primi più volte decorati al valore militare — l'assegno straordinario annuo a vita di L. 6000 indipendentemente dalla pensione privilegiata di guerra già assegnatale.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 244. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 21 maggio 1925.

A seguito della circolare n. 175 del *giornale militare* c. a. si comunica per informazioni di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che con decreto ministeriale 4 aprile 1925, il direttore capo di ragioneria PETRUCCI gr. uff. Eugenio è delegato a firmare « per *Il Ministro* » gli atti e la corrispondenza di ufficio relativa agli affari della ragioneria a norma dell'art. 6 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599.

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO.

N. 245. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari ippiche.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 25 maggio 1925.

Sono approvati i programmi delle seguenti gare militari ippiche:

PREMIO MINISTERO DELLA GUERRA

Cross country militare — Catania — 14 giugno 1925.

PREMIO ESERCITO

Categoria militare — Milano —13-14 giugno 1925 in luogo di 15-16 giugno 1925.

PREMIO ESERCITO

Categoria militare — Pesaro — 6-7 luglio 1925.

PREMIO DELLE MARCHE

Steeple chase militare fuori serie – Pesaro 9 luglio 1925.

Per le categorie militari valgono le disposizioni contenute nella circolare 193 *giornale militare* 1925.

Per il *Cross country militare* sono concesse le prescritte facilitazioni amministrative, per il viaggio e per la sola giornata di gara, agli ufficiali della zona meridionale. Non occorrono qualifiche speciali per gli ufficiali che vi partecipano. Per la corresponsione dei premi sono da osservarsi le norme della circolare del 10 dicembre 1924 n. 6838.

Per il premio delle Marche dovranno osservarsi le prescrizioni della circolare 221 *giornale militare* 1924.. I documenti dovranno essere presentati personalmente al commissario militare, dagli ufficiali partecipanti allo steeple-chase fuori serie, nel giorno precedente alla corsa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 246. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sulla geotelegrafia.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 26 maggio 1925.

E' stata pubblicata l'« Istruzione provvisoria sulla geotelegrafia ».

Tale istruzione, a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), sarà diramata nella misura seguente:

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
S. E. Primo Aiutante di Campo di S. M. il Re	2
Governatore di S. A. R. il Principe Ereditario	2
Ministero della guerra - Gabinetto di S. E. il Ministro	1
Ministero della guerra - Stato Maggiore Centrale	11
Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria e automobilismo	2
Ministero della marina - Ufficio Capo Stato Maggiore	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	1
Ministero delle colonie - Ufficio militare	1
Segreteria Consiglio Esercito	1
Uffici dei generali designati per il comando di un'armata	1
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	1
Comando generale della R. guardia di finanza	1
Comando generale della R. Aeronautica	2
Ufficio generale a disposizione per i bersaglieri	1
Ufficio generale a disposizione per le truppe alpine	1
Ufficio generale a disposizione per l'arma di cavalleria	1
Ufficio generale a disposizione per l'arma d'artiglieria	1
Ufficio generale a disposizione per l'arma del genio	5

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Direzione Superiore costruzioni di artiglieria	1
Comandi di corpi di armata	1
Comandi di divisione	1
Comando truppe Tripolitania	2
Comando truppe Cirenaica	2
Comando truppe Eritrea	2
Comando truppe Somalia	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	2
Comandi del genio di corpo d'armata	2
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata	1
Direzioni del genio di corpo d'armata	2
Arma di fanteria.	
Comandi di brigata	1
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	1
Arma di cavalleria.	
Comandi di brigata	1
Comandi di reggimento	1
Arma di artiglieria.	
Comandi di reggimento	1

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Arma del genio.	
Comandi di reggimento e di raggruppamento	2
Comandi di battaglione	1
Comandi di compagnia	1
Carri armati.	
Comando di riparto	1
Scuole militari.	
Comando scuola di guerra	2
Comando scuole centrali (per uso proprio e delle scuole dipendenti)	8
Comando accademia militare fanteria e cavalleria	2
Comando accademia militare di artiglieria e genio	2
Comando scuola di applicazione di fanteria	2
Comando scuola di applicazione di cavalleria	1
Comando scuola di artiglieria controaerei	1
Comandi scuole allievi ufficiali	1
Riviste militari.	
Direzione rivista artiglieria e genio	2

Gli altri comandi, corpi, od uffici, ai quali la pubblicazione possa interessare, potranno richiedere al predetto ufficio pubblicazioni, che ne effettuerà la distribuzione, il numero di copie ad essi strettamente necessarie.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.50.

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO.

N. 247. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26 cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare.** — (Ragioneria centrale). — 28 maggio 1925.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1924-25	1925-26	
1	1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio (escluso l'asse ecclesiastico).
14	15	Interessi dovuti sui crediti delle amministrazioni dello Stato.
23	24	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.
24	25	Contributo del centesimo di guerra.
29	30	Imposta complementare sui redditi.
34	35	Contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, da riscuotersi sotto forma di addizionale alle imposte dirette giusta il disposto dell'art. 7 del R. decreto 7 giugno 1920, n. 738 modificato con l'art. 10 della legge 23 dicembre, n. 1821 e con l'art. 7 della legge 20 agosto 1921, n. 1178.
79	79	Prodotto di vendita del chinino e proventi accessori.
134	137	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra.
138	142	Ritenuta sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni.
157	159	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli (leggi 7 luglio 1901, n. 287 e decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).
158	160	Proventi delle ammende applicate per le contravvenzioni alle chiamate di controllo e ad altri obblighi di servizio dei militari in congedo (articoli 4 e 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407 e art. 1 decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055).

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1924-25	1925-26	
190	184	Entrate diverse dei ministeri (1).
191	185	Entrate eventuali diverse dei ministeri.
192	186	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso.
195	189	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (2).
196	190	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per le spese da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
198	193	Anticipazioni e rimborsi dovuti da altre amministrazioni alla amministrazione militare per competenze corrisposte a militari in servizio delle amministrazioni medesime Regio decreto 11 dicembre 1919, n. 2574).
201	196	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria I^a^ Spese effettive.
214	210	Anticipazioni di comuni a titolo di contributo volontario nelle spese per l'acquartieramento di corpi e reparti di truppa (legge 17 giugno 1911, n. 540).

(1) A questo capitolo dovranno essere imputati i proventi della cessione di prodotti accessori dei panifici e molini militari, di pane, galletta e biscotti avariati, di cavalli e muli riformati o abbattuti, del letame, della paglia usata, cenere ed ossa delle cucine ecc. ed in genere tutti quei proventi, che per il passato andavano normalmente a favore delle soppresse masse dei corpi e che non trovano naturale applicazione ad altro dei capitoli indicati in questa circolare.

(2) Articolo 10 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici e di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1924-25	1925-26	
251-*bis*	247-*bis*	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle amministrazioni centrali dello Stato e degli usceri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati civili dello Stato ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.
259	255	Anticipazioni e saldi dovuti da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511).
263	259	Proventi erariali di varia natura nelle isole dell'Egeo.
268	264	Proventi derivanti dall'alienazione dei materiali di diversa natura residuati dalla guerra e non più necessari ai bisogni dello Stato; nonchè cancellare è dalla liquidazione delle partite transitorie di guerra, escluse quelle degli approvvigionamenti e consumi e del traffico marittimo.
268-*bis*	264-*bis*	Ricavo dalle alienazioni di materiali residuati dalla guerra, effettuate dal Ministero della guerra, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 856.
270	266	Ricupero per lucri indebiti ed eccessivi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e sulle gestioni per le terre liberate e redente ai sensi delle leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005 e dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra ai sensi del R. dereto 16 febbraio 1923, n. 294.

Numero dell'esercizio		Denominazione dei capitoli
1924-25	1925-26	
272	268	Entrate eventuali per ricupero di fondi riferibili a capitoli di spese inscritti in bilancio nella parte straordinaria nella categoria 1ª. Spese effettive.
359	352	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del R. Esercito per l'acquisto di cavalli di servivio (art. 33 della legge 17 lugloi 1910, n. 511).

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO.

N. 248. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26.** — (Ragioneria centrale). — 28 maggio 1925.

Si portano a conoscenza degli uffici del Ministero, dei corpi, degli istituti, stabilimenti militari, i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 con l'indicazione del numero dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1924-25.

Si fa presente che sui capitoli delle rubriche « spese generali » e « debito vitalizio » e sui capitoli nn. 26, 46, 47, 52, 55, 56 e 66 gli enti militari dipendenti non devono effettuare alcuna spesa, ad eccezione dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il quale riceve anticipazioni sul capitolo n. 2 e della direzione del genio militare del corpo d'armata di Roma che riceve anticipazioni sul capitolo n. 12.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1924-25	1925-26	
		TITOLO I **Spesa ordinaria**
		CATEGORIA I **Spese effettive.**
		Spese generali.
1	1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.
2	2	Ministero e Stato Maggiore Centrale - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.
3	3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione.
4	4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai gabinetti.
5	5	Indennità di missione per servizi del Ministero e dello Stato Maggiore Centrale.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1924-25	Numero dell'esercizio 1925-26	DENOMINAZIONI
6	6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'amministrazione centrale.
6 bis	7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'amministrazione dello Stato.
7	8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).
8	9	Sussidi al personale in attività di servizio.
9	10	Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio ed alle loro famiglie.
10	11	Spese casuali.
11	12	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra.
12	13	Spee di liti e di arbitramenti. (Spesa obbligatoria).
		Debito vitalizio.
13	14	Pensioni ordinarie. (Spese fisse).
14	15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923. (Spesa obbligatoria).
15	16	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione. (Spese fisse).

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1924-25	Numero dell'esercizio 1925-26	DENOMINAZIONI
		Spese per l'Esercito escluse quelle per i carabinieri reali.
16	17	Ufficiali del R. Esercito - Stipendi ed assegni fissi.
17	18	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti.
18	19	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del R. Esercito.
19	20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, indennità e spese di viaggio per le visite e per l'arruolamento, spese per la leva all'estero.
20	21	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario.
21	22	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.
22	23	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati.
23	24	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e i militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1924-25	1925-26	
24	25	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe e i servizi; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera.
25	26	Premi di operosità e di rendimento al personale delle amministrazioni dello Stato per servizi prestati nelle amministrazioni militari dipendenti.
26	27	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti sanitari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure e servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari.
27	28	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari: assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; illuminazione e riscaldamento dei locali; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi.
28	29	Istituto geografico militare - Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1924-25	1925-26	
29	30	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina, di mobili per caserme, di armi, carreggio e biciclette; illuminazione, pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico, e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musiche, musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere.
»	31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali.
30	32	Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare.
31	33	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari, e della commissione permanente per i collaudi in appello.
32	34	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1924-25	1925-26	
33	35	Foraggi per i quadrupedi dell'Esercito; razioni foraggio in contanti; manutenzione e rinnovazione delle bardature; paglia da lettiera, ferratura, medicinali ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi.
34	36	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento, paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobiliamento di alcuni locali cui non provvedono i corpi, istituti o stabilimenti; compensi per alloggi forniti dai comuni.
35	37	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione.
36	38	Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri e relative spese di trasporto; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina; affitto di terreni, manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali.
37	39	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minuti spese per gli stabilimenti, direzione e reggimenti

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1924-25	1925-26	
		di artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria.
38	40	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e dei laboratori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi aerostieri, servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare.
39	41	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti degli immobili destinati ad uso militare, dei campi di tiro, della rete stradale militare e di altre opere difensive, delle linee telegrafiche e telefoniche; retribuzione ad ingegneri civili, paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari degli immobili militari.
40	42	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburati e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici.
41	43	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra.
42	44	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi.
43	45	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni di acqua; indennità per occupazioni temporanee

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1925-25	1925-26	
		d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (spese fisse).
44	46	Spese di giustizia penale militare. (Spesa obbligatoria).
45	47	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia alvalore militare ad enti che non fanno parte dell'Esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni. (Spese fisse).
46	48	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'Esercito: impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni.
47	49	Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'Esercito; sussidi, contributi e rimborsi a sodalizi, istituti, scuole, società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica.
48	50	Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti. (Spesa obbligatoria).
49	51	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. (Spesa obbligatoria).
50	52	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo e negligenza di agenti dell'amministrazione. (Legge 17 luglio 1910, n. 511).

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1924-25	1925-26	
51	53	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori per la commissione centrale per il tiro a segno nazionale.
52	54	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.
53	55	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi di guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie.
»	56	Spese per sovvenzioni, oblazioni concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare.
		Spese per l'Arma dei carabinieri reali.
54	57	Carabinieri reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
55	58	Impiegati civili addetti alle legioni dei carabinieri - Stipendi ed assegni fissi.
56	59	Carabinieri reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.
57	60	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei carabinieri reali.
58	61	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei carabinieri reali - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati.
59	62	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei carabinieri reali in posizioni speciali o adibiti a

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1924-25	1925-26	
		speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio.
60	63	Carabinieri reali - Corredo: spese di prima vestizione, manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi - Indennità vestiario ai militari del ruolo specializzato.
61	64	Spese generali delle legioni carabinieri reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale, rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri, indennità di manutenzione biciclette ai carabinieri del ruolo specializzato.
62	65	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei carabinieri reali.
		Fondo a disposizione.
63	66	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'Esercito e per l'arma dei carabinieri reali.
		TITOLO II — **Spesa straordinaria**
		CATEGORIA I — **Spese effettive.**
		Spese generali.
64	67	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18 e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1924-25	1925-26	
		del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali.
65	68	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'arma dei carabinieri reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri reali (decreti luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n 18 e regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923).
»	69	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica.
		Spese per l'Esercito.
»	70	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione.
»	71	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari.
		Spese dipendenti dalla guerra.
66	72	Spese per truppe e servizi all'estero.
67	73	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1193; regi decreti 9 maggio 1920, n. 653, e 28 novembre 1920, n. 1800).
68	74	Spese per il trasporto delle salme dei militari del R. Esercito e della R. Marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessa-

CAPITOLI

Numero dell'esercizio		DENOMINAZIONI
1924-25	1925-26	
		rono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra. (Legge 11 agosto 1921, n. 1074).
		Spese per costruzioni varie per usi militari.
69	75	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.
		CATEGORIA III — **Movimento di capitali.**
		Accensione di crediti.
70	76	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910 n. 511).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 249. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 28 maggio 1925.

A senso della circolare n. 56 del *giornale militare* corrente anno, col giorno 31 volgente mese di maggio restano chiusi gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi in genere del R. Esercito fatta eccezione per l'arma dei carabinieri reali, il R. corpo di truppe coloniali della Libia, il personale di governo dei depositi cavalli stalloni e le musiche presidiarie.

Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati (quali, ad esempio, il ritardo nel rilascio della dichiarazione del casellario giudiziale), i relativi atti non fossero completati pel giorno 31 andante, l'ammissione all'arruolamento degli aspiranti, che abbiano presentato la loro domanda in tempo utile, potrà effettuarsi, in via eccezionale, anche dopo il detto giorno, ma non oltre il 15 giugno p. v.

Entro il giorno 20 giugno i comandi di corpo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Divisione III) un elenco numerico, *anche se negativo*, dei giovani assunti in servizio in qualità di volontari ordinari, distinti per anno di nascita.

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO

N. 250. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Varianti ed aggiunte al Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari (edizione 1912).** — (Servizio del genio - Divisione materiali e lavori). — 28 maggio 1925.

Sono introdotte le seguenti varianti ed aggiunte al regolamento per l'uso e il minuto mantenimento degli immobili militari (edizione 1912).

N. 1.

Il § 31 (pag. 7) è sostituito dal seguente:

« § 31. — Il corpo od ufficio che lascia l'immobile dovrà rimborsare il corpo od ufficio subentrante della somma occorsa per riparare i danni e le mancanze risultanti nell'atto di consegna di cui al precedente § 26.

« Tale rimborso dovrà effettuarsi subito, indipendentemente dalle pratiche per l'accertamento delle responsabilità, di competenza del corpo od ufficio che ha lasciato l'immobile.

« Per il passaggio degli assegni di minuto mantenimento provvedono i §§ 70, 71, 72, 73 ».

N. 2.

Nello specchio annesso al § 40 (pag. 11) aggiungere:

N. d'ordine	Gruppi di oggetti	Indicazione sommaria degli oggetti
1	Oggetti d'arredamento.	Rastrelliere d'armi mobili e castelli d'armi mobili; scaffali mobili; cassoni da biada; cavalletti porta selle e cavalletti portabriglie; palchetti a zaino; rastrelliere da bisaccia e modiglioni; reggi-biciclette; ecc.
9	Reticelle metalliche per profilassi meccanica antimalarica.	

N. 3.

Il § 55 (pag. 16) è sostituito dal seguente:

« § 55. - Il consegnatario del materiale della Direzione del genio deve munire ambedue gli esemplari della richiesta d'introduzione della dichiarazione di ricevuta degli oggetti restituiti, consegnandone uno al delegato dell'ufficio e conservando l'altro per uso della Direzione del genio.

« Questa ritira gli oggetti ed eseguisce le riparazioni accennate nella richiesta medesima domandando rimborso della somma spesa al corpo od ufficio cedente, con le norme di cui al § 31 ».

N. 4.

Lo specchio annesso al § 59 (pagina 18 del Regolamento) è sostituito dal seguente:

N. d'ordine	Indicazione sommaria dei lavori	*Annotazioni*
1	Le piccole riparazioni saltuarie dei pavimenti di qualunque specie.	
2	Le riprese di coloriture e le piccole riparazioni agli infissi e ai loro ferramenti.	Per evitare maggiori danni, tali lavori debbono assolutamente essere fatti a mano a mano che si verifichino i guasti parziali.
3	Gli imbianchi, i rappezzi saltuari di rincocciature, di arricciature e di intonachi nell'interno degli edifici sempre quando per l'esecuzione non occorra la costruzione di ponti di servizio speciali	
4	Le coloriture e le riparazioni degli oggetti fissi di arredamento degli immobili.	

N. d'ordine	Gruppi di oggetti	*Annotazioni*
5	La manutenzione degli ascensori e dei montacarichi.	La manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovrà essere sempre affidata a ditte specializzate e di provata fiducia che assumano tutte le responsabilità penali e civili e diano sicuro affidamento di un perfetto funzionamento degli apparecchi. A tal riguardo le convenzioni che dovranno essere stipulate dai corpi utenti con le ditte prescelte, dovranno essere sottoposte preventivamente all'esame degli uffici del genio competenti.
6	Il mantenimento degli impianti di termosifone, delle stufe e degli altri apparecchi di riscaldamento e delle corrispondenti tubolature e canne fumarie. Il mantenimento e la rinnovazione dei fornelli a gas adoperati pel servizio tecnico degli ospedali e delle farmacie militari.	Gli utenti non possono far eseguire nuove scanalature o forature nei muri: occorrendo tali lavori, essi debbono rivolgersi ai competenti uffici del genio i quali, se lo crederanno opportuno, vi provvederanno direttamente coi fondi a propria disposizione. Pure alle Direzioni del genio dovranno gli utenti rivolgersi per le riparazioni agli impianti di termosifone, che saranno eseguite però con i fondi di minuto mantenimento, a meno che non si tratti di riparazione di una certa importanza o di ampliamento dell'impianto stesso, nel qual caso i relativi lavori saranno eseguiti con gli assegni di ordinario mantenimento o formeranno oggetto di proposte speciali da inoltrarsi al Ministero con le norme stabilite dall'Istruzione per il servizio dei lavori e del materiale del genio militare.

N. d'ordine	Gruppi di oggetti	*Annotazioni*
7	Il mantenimento e le riparazioni delle trombe idrauliche e delle altre macchine per attingere acqua, delle condutture e rubinetti di queste e la mercede ai fontanieri.	Gli utenti non possono modificare l'impianto dei contro indicati apparecchi e condotture. La spesa per l'acquisto, l'impianto ed il nolo dei contatori per l'acqua non deve gravare sugli assegni di minuto mantenimento, ma sibbene sui fondi assegnati alle Direzione del genio.
8	Il mantenimento e le riparazioni degli impianti e degli apparecchi per illuminazione elettrica sempre quando non debba provvedervi l'impresa assuntrice in base al contratto relativo alla illumina zione.	Le rinnovazioni delle lampadine elettriche vanno a carico dell'assegno o dell'indennità o della quota di cui dispone o è data all'utente per provvedere alle spese di illuminazione. La spesa per l'acquisto per lo impianto o pel nolo dei contatori per il consumo dell'energia elettrica non può neppure essere imputata all'assegno pei lavori di minuto mantenimento, ma bensì a carico dell'assegno o dell'indennità o della quota, di cui sopra. Pei nuovi impianti di illuminazione elettrica e per l'ampliamento di quelli esistenti, qualora trattisi di ampliamenti di una certa entità, gli utenti debbono sempre rivolgersi alle Direzioni del genio che, a seconda dell'importanza dei lavori, vi provvederanno con gli assegni di ordinaria manutenzione o formuleranno una proposta speciale al Ministero.
9	Il mantenimento e le riparazioni dei campanelli elettrici o di altro sistema nell'interno dei fabbricati	

N. d'ordine	Gruppi di oggetti	*Annotazioni*
10	Il mantenimento e le riparazioni dei telefoni interni.	
11	Le riparazioni dei fornelli, delle grù e degli altri oggetti fissi per le cucine. La spazzatura delle canne fumarie.	Le riparazioni dei fornelli da cucina debbono sempre essere fatte dalle Direzioni del genio, ma a carico dell'assegno fatto agli utenti pel minuto mantenimento.
12	Il mantenimento e le riparazioni dei box per i cavalli degli ufficiali.	
13	La rinnovazione parziale di segatura e sabbia nel soprasuolo delle cavallerizze e palestre di ginnastica.	La rinnovazione totale della segatura e della sabbia deve essere fatta dalla competente Direzione del genio, sui fondi a sua disposizione, quando tale rinnovazione si ritenga necessaria malgrado la regolare parziale sua rinnovazione fatta dall'utente. Circa la provvista, la rinnovazione e la manutenzione, degli attrezzi ginnastici valgano le « Norme per la ginnastica militare e l'educazione fisica » in data 10 aprile 1922.
14	La preparazione degli ostacoli per l'istruzione individuale della truppa.	
15	La costruzione degli steccati e palancati provvisori per i bagni estivi per la truppa.	I relativi lavori saranno eseguiti dal corpo designato dal comandante della Divisione, a senso del § 24, ed imputati all'assegno all'uopo fatto. — I materiali occorrenti sono dalle Direzioni del genio distribuiti solo provvisoriamente.

N. d'ordine	Gruppi di oggetti	*Annotazioni*
16	Il mantenimento di bersagli permanenti per le esercitazioni delle truppe nei poligoni di tiro.	Quando i bersagli sono adoperati anche dalle società mandamentali di tiro a segno nazionale, la spesa deve essere ripartita proporzionatamente fra gli utenti, nel rapporto dei colpi sparati, a meno che sia diversamente disposto da speciali convenzioni. La quota spettante all'amministrazione militare viene imputata all'assegno di minuto mantenimento di quel corpo che, a senso del § 24, ha in consegna i bersagli.
17	L'impianto e il mantenimento dei bersagli provvisori (esclusa la provvista dei cartoni e di altri oggetti di consumo) per le esercitazioni della truppa.	
18	Il mantenimento degli orologi fissi facenti parte dei fabbricati.	
19	L'impianto ed il mantenimento delle stuoie esterne alle finestre degli uffici e dei magazzini sprovvisti di persiane. L'impianto delle frascate, delle stuoie, e di altre difese esterne alle finestre delle scuderie sprovviste di persiane.	
20	La surrogazione dei vetri infranti per causa di forza maggiore nelle vetriate esterne.	I casi di forza maggiore debbono essere comprovati con atto deliberativo dei consigli d'amministrazione. La surrogazione dei vetri, la cui rottura è causata da incuria o da abuso per parte dell'utente, deve essere imputata a colui che è stato causa del danno.

N. d'ordine	Gruppi di oggetti	*Annotazioni*
21	La spesa per la costruzione delle capanne di paglia, di carattere provvisorio, per collocarvi isolatamente i cavalli sospetti di malattie infettive, provenienti o dalle infermerie quadrupedi dei corpi, o dalle infermerie provvisorie di osservazione o dalle scuderie reggimentali.	
22	Il mantenimento dei cortili, dei piazzali e delle strade interne fra gli edifici militari.	Quando per tali lavori occorresse modificare, anche lievemente, le pendenze e gli scoli, deve richiedersi l'intervento tecnico della competente Direzione del genio. Qualora la sistemazione dei cortili, dei piazzali e delle strade interne degli edifici militari malgrado la manutenzione regolarmente curata dall'utente, richieda lavori di notevole importanza, se ne dovrà interessare il competente Ufficio del genio che vi provvederà coi fondi di ordinaria manutenzione.
23	Il mantenimento delle piazze d'armi.	Le piazze d'armi debbono essere tenute costantemente ordinate mercè l'opera degli zappatori, tenendo presente quanto è detto nell'annotazione del precedente n. 22.
24	Il mantenimento degli oggetti mobili formanti la dotazione dei fabbricati.	Nelle riparazioni degli oggetti mobili non possono mai alterarsi le loro forme e dimensioni primitive.
25	Il mantenimento degli oggetti mobili dati in distribuzione provvisoria.	

N. B. — **È fatto divieto di impiegare gli assegni di minuto mantenimento per lavori negli alloggi demaniali militari.**

N. 5.

Il § 62 (pag. 24) è sostituito dal seguente:

« § 62. — I corpi ed istituti utenti, provvederanno alla liquidazione dei lavori di minuto mantenimento ed al pagamento relativo, imputando la spesa al fondo scorta, e chiedendone trimestralmente rimborso alle Direzioni del genio su presentazione di regolari rendiconti.

« Qualora il fondo scorta non fosse sufficiente a coprire le spese in parola, o risultasse già impegnato, gli utenti potranno chiedere alle competenti Direzioni del genio, regolari anticipazioni ».

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 24, anno 1925, circolare 202:

A pagina 865, riga 18ª, dove è scritto:

d) *licenza per un R. Istituto Nautico,*

si deve leggere:

d) *licenza di un R. Istituto Nautico.*

Prezzo della presente dispensa L. 1,70

(7421) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
1043

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1925 — 4 Giugno

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 252 - 31 maggio 1925. — TRASPORTI. — Prontuario dei prezzi pei viaggi dei militari e degli impiegati civili e delle rispettive famiglie . . . . . *Pag.* 1043

Circolare N. 252. — TRASPORTI. — **Prontuario dei prezzi pei viaggi dei militari e degli impiegati civili e delle rispettive famiglie.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 31 maggio 1925.

1. Con R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, la *tariffa militare* con bollo e senza bollo e la *tariffa differenziale C* sono state sostituite da due nuove tariffe formate applicando, rispettivamente, la riduzione del 70 e del 50 per cento sulla *« tariffa ordinaria a base differenziale per viaggi di corsa « semplice con treni di qualsiasi categoria »*.

Tali nuove tariffe hanno avuta applicazione dal 1° corrente e risultano dall'annesso prontuario.

2. A modificazione delle disposizioni preesistenti, i biglietti di corsa semplice rilasciati agli impiegati civili ed alle loro famiglie danno diritto, per le percorrenze superiori a 1000 Km., a *cinque* fermate, in luogo delle quattro finora ammesse.

3. L'uso delle fermate non è più subordinato ad alcuna formalità da parte del viaggiatore, salvo la foratura in partenza, da praticarsi sui biglietti, nelle apposite caselle delle fermate.

4. Per i viaggi a tariffa militare, non essendovi più distinzione tra la tariffa con bollo e quella senza bollo, potranno essere indifferentemente usati gli scontrini mod. *B gialli* o *verdi*. Conseguentemente dovranno utilizzarsi, fino ad esaurimento, gli scontrini gialli, siano essi attualmente presso i Corpi od inviati loro, successivamente, dalla tipografia del Reclusorio militare di Gaeta, che ne ha un notevole fondo.

5. Della presente circolare saranno fatti degli estratti, che verranno ceduti a pagamento a tutte le amministrazioni militari, che le richiederanno all'*Ufficio pubblicazioni* di questo Ministero, per averne norma nella liquidazione dei fogli o certificati di viaggio anche nei riguardi dell'indennità bagaglio, se di spettanza, calcolandosi questa sul prezzo del biglietto della classe competente a tariffa ridotta del 50 %.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLIERO.

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1	0.80	0.80	0.80	0.90	0.80	0.70
2	0.90	0.90	0.80	1.10	1.00	0.80
3	1.10	0.90	0.90	1.40	1.10	0.90
4	1.20	1.10	0.90	1.60	1.30	1.00
5	1.40	1.20	0.90	1.90	1.50	1.10
6	1.60	1.20	1.10	2.10	1.60	1.20
7	1.70	1.40	1.10	2.40	1.80	1.30
8	1.90	1.60	1.20	2.70	2.00	1.40
9	2.10	1.60	1.20	2.90	2.20	1.50
10	2.20	1.70	1.20	3.20	2.40	1.60
11	2.40	1.90	1.40	3.40	2.50	1.70
12	2.50	1.90	1.40	4.20	2.70	1.80
13	2.70	2.10	1.40	4.50	2.80	2.00
14	2.90	2.10	1.60	4.70	3.00	2.00
15	3.00	2.20	1.60	5.00	3.20	2.10
16	3.20	2.40	1.70	5.20	3.30	2.20
17	3.20	2.40	1.70	5.50	4.10	2.40
18	3.40	2.50	1.70	5.70	4.20	2.40
19	3.50	2.70	1.90	6.00	4.40	2.50
20	4.20	2.70	1.90	6.30	4.60	2.60
21	4.30	2.90	1.90	6.50	4.70	2.80
22	4.50	3.00	2.10	6.80	4.90	2.80
23	4.70	3.00	2.10	7.00	5.10	2.90
24	4.80	3.20	2.20	7.20	5.20	3.00
25	5.00	3.20	2.20	7.50	5.40	3.10
26	5.20	3.40	2.20	7.80	5.60	3.30
27	5.30	3.50	2.40	8.10	5.80	3.30
28	5.50	3.50	2.40	8.30	5.90	3.40
29	5.60	4.20	2.50	8.50	6.10	3.50
30	5.80	4.30	2.50	8.80	6.30	4.20
31	6.00	4.30	2.50	9.00	6.40	4.20
32	6.10	4.50	2.70	9.40	6.60	4.30
33	6.30	4.70	2.70	9 60	6.80	4.40
34	6.30	4.70	2.70	9.80	7.00	4.60
35	6.50	4.80	2.90	10.10	7.20	4.60
36	6.60	5.00	2.90	10.30	7.30	4.70
37	6.80	5.00	3.00	10.80	7.50	4.80
38	6.90	5.20	3.00	11.00	7.70	5.00
39	7.10	5.20	3.00	11.30	7.80	5.10
40	7.30	5.30	3.20	11.50	8.00	5.10

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
41	7.40	5.50	3.20	11.80	8.10	5.20
42	7.60	5.50	3.20	12.00	8.40	5.40
43	7.80	5.60	3.40	12.30	8.50	5.50
44	7.90	5.80	3.40	12.50	8.70	5.50
45	8.10	5.80	3.50	12.80	8.90	5.60
46	8.20	6.00	3.50	13.00	9.00	5.80
47	8.40	6.10	3.50	13.30	9.20	5.90
48	8.60	6.10	4.20	13.50	9.40	5.90
49	8.70	6.30	4.20	13.80	9.50	6.00
50	8.70	6.30	4.20	14.00	9.70	6.10
51	8.90	6.50	4.30	14.30	9.90	6.30
52	9.10	6.60	4.30	14.50	10.10	6.40
53	9.20	6.60	4.50	14.80	10.30	6.40
54	9.40	6.80	4.50	15.00	10.40	6.50
55	9.50	6.90	4.50	15.30	10.80	6.70
56	9.70	6.90	4.70	15.50	10.80	6.80
57	9.90	7.10	4.70	15.80	11.00	6.80
58	10.00	7.30	4.80	16.00	11.30	6.90
59	10.20	7.30	4.80	16.30	11.50	7.10
60	10.40	7.40	4.80	16.50	11.50	7.20
61	10.50	7.60	5.00	16.80	11.80	7.20
62	10.70	7.60	5.00	17.00	11.80	7.30
63	10.80	7.80	5.00	17.50	12.00	7.50
64	11.00	7.80	5.20	17.80	12.30	7.60
65	11.20	7.90	5.20	18.00	12.30	7.70
66	11.30	8.10	5.30	18.30	12.50	7.70
67	11.30	8.10	5.30	18.30	12.80	7.90
68	11.50	8.20	5.30	18.50	13.00	8.00
69	11.70	8.40	5.50	19.00	13.00	8.10
70	11.80	8.40	5.50	19.30	13.30	8.10
71	12.00	8.60	5.50	19.50	13.50	8.30
72	12.10	8.70	5.60	19.80	13.50	8.40
73	12.30	8.70	5.60	20.00	13.80	8.50
74	12.50	8.90	5.80	20.50	14.00	8.50
75	12.60	8.90	5.80	20.50	14.00	8.60
76	12.80	9.10	5.80	21.00	14.30	8.80
77	13.00	9.20	6.00	21.00	14.50	8.90
78	13.10	9.20	6.00	21.50	14.80	9.00
79	13.30	9.40	6.10	21.50	14.80	9.00
80	13.40	9.50	6.10	22.00	15.00	9.20

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
81	13.60	9.50	6.10	22.00	15.00	9.30
82	13.80	9.70	6.30	22.50	15.30	9.40
83	13.90	9.90	6.30	22.50	15.50	9.40
84	13.90	9.90	6.30	23.00	15.80	9.60
85	14.10	10.00	6.50	23.00	15.80	9.70
86	14.30	10.20	6.50	23.50	16.00	9.80
87	14.40	10.20	6.60	23.50	16.30	9.80
88	14.60	10.40	6.60	24.00	16.30	10.00
89	14.70	10.40	6.60	24.00	16.50	10.10
90	14.90	10.50	6.80	24.50	16.80	10.20
91	15.10	10.70	6.80	24.50	16.80	10.30
92	15.20	10.70	6.80	25.00	17.00	10.40
93	15.40	10.80	6.90	25.00	17.30	10.50
94	15.60	11.00	6.90	25.50	17.50	10.80
95	15.70	11.00	7.10	25.50	17.50	10.80
96	15.90	11.20	7.10	26.00	17.80	11.00
97	16.00	11.30	7.10	26.00	18.00	11.00
98	16.20	11.30	7.30	26.50	18.00	11.00
99	16.40	11.50	7.30	26.50	18.30	11.30
100	16.40	11.50	7.30	27.00	18.30	11.30
101	16.50	11.70	7.40	27.50	18.50	11.50
102	16.70	11.80	7.40	27.50	18.80	11.50
103	16.90	11.80	7.60	28.00	19.00	11.50
104	17.00	12.00	7.60	28.00	19.00	11.80
105	17.20	12.10	7.60	28.00	19.30	11.80
106	17.30	12.10	7.80	28.50	19.50	11.80
107	17.50	12.30	7.80	29.00	19.50	12.00
108	17.70	12.50	7.90	29.00	19.80	12.00
109	17.80	12.50	7.90	29.50	20.00	12.30
110	18.00	12.60	7.90	29.50	20.50	12.30
111	18.20	12.80	8.10	30.00	20.50	12.30
112	18.30	12.80	8.10	30.00	20.50	12.50
113	18.50	13.00	8.10	30.50	21.00	12.50
114	18.60	13.00	8.20	30.50	21.00	12.80
115	18.80	13.10	8.20	31.00	21.00	12.80
116	19.00	13.30	8.40	31.00	21.50	12.80
117	19.00	13.30	8.40	31.50	21.50	13.00
118	19.10	13.40	8.40	31.50	21.50	13.00
119	19.30	13.60	8.60	32.00	22.00	13.30
120	19.50	13.60	8.60	32.00	22.00	13.30

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
121	19.60	13.80	8.60	32.50	22.00	13.50
122	19.80	13.90	8.70	32.50	22.50	13.50
123	19.90	13.90	8.70	33.00	22.50	13.50
124	20.50	14.10	8.90	33.00	22.50	13.80
125	20.50	14.10	8.90	33.50	23.00	13.80
126	20.50	14.30	8.90	33.50	23.00	14.00
127	21.00	14.40	9.10	34.00	23.00	14.00
128	21.00	14.40	9.10	34.00	23.50	14.00
129	21.00	14.60	9.20	34.50	23.50	14.30
130	21.50	14.70	9.20	34.50	23.50	14.30
131	21.50	14.70	9.20	35.00	24.00	14.50
132	21.50	14.90	9.40	35.00	24.00	14.50
133	22.00	15.10	9.40	35.50	24.00	14.50
134	22.00	15.10	9.40	35.50	24.50	14.80
135	22.00	15.20	9.50	36.00	24.50	14.80
136	22.00	15.40	9.50	36.00	25.00	15.00
137	22.50	15.40	9.70	36.50	25.00	15.00
138	22.50	15.60	9.70	37.00	25.00	15.00
139	22.50	15.60	9.70	37.00	25.00	15.30
140	22.50	15.70	9.90	37.50	25.50	15.30
141	23.00	15.90	9.90	37.50	25.50	13.30
142	23.00	15.90	9.90	38.00	26.00	15.50
143	23.00	16.00	10.00	38.00	26.00	15.50
144	23.50	16.20	10.00	38.50	26.00	15.80
145	23.50	16.20	10.20	38.50	26.50	15.80
146	23.50	16.40	10.20	39.00	26.50	16.00
147	24.00	16.50	10.20	39.00	26.50	16.00
148	24.00	16.50	10.40	39.50	27.00	16.00
149	24.00	16.70	10.40	39.50	27.00	16.30
150	24.00	16.70	10.40	40.00	27.00	16.30
151	24.50	16.90	10.50	40.00	27.50	16.50
152	24.50	17.00	10.50	40.50	27.50	16.50
153	24.50	17.00	10.70	40.50	27.50	16.50
154	25.00	17.20	10.70	41.00	28.00	16.80
155	25.00	17.30	10.70	41.00	28.00	16.80
156	25.00	17.30	10.80	41.50	28.00	17.00
157	25.50	17.50	10.80	41.50	28.50	17.00
158	25.50	17.70	11.00	42.00	28.50	17.00
159	25.50	17.70	11.00	42.00	28.50	17.30
160	26.00	17.80	11.00	42.50	29.00	17.30

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
161	26.00	18.00	11.20	42.50	29.00	17.50
162	26.00	18.00	11.20	43.00	29.00	17.50
163	26.50	18.20	11.20	43.00	29.50	17.80
164	26.50	18.20	11.30	43.50	29.50	17.80
165	26.50	18.30	11.30	43.50	29.50	17.80
166	27.00	18.50	11.50	44.00	30.00	18.00
167	27.00	18.50	11.50	44.00	30.00	18.00
168	27.00	18.60	11.50	44.50	30.50	18.30
169	27.00	18.80	11.70	44.50	30.50	18.30
170	27.50	18.80	11.70	45.00	30.50	18.30
171	27.50	19.00	11.70	45.00	31.00	18.50
172	27.50	19.10	11.80	45.50	31.00	18.50
173	28.00	19.10	11.80	45.50	31.00	18.50
174	28.00	19.30	12.00	46.00	31.50	18.80
175	28.00	19.30	12.00	46.00	31.50	18.80
176	28.50	19.50	12.00	46.50	31.50	19.00
177	28.50	19.60	12.10	47.00	32.00	19.00
178	28.50	19.60	12 10	47.00	32.00	19.00
179	29.00	19.80	12.30	47.50	32.00	19.30
180	29.00	19.90	12.30	47.50	32.50	19.30
181	29.00	19.90	12.30	47.50	32.50	19.50
182	29.00	20.50	12.50	48.00	32.50	19.50
183	29.50	20.50	12.50	48.50	33.00	19.50
184	29.50	20.50	12.50	48.50	33.00	19.80
185	29.50	20.50	12.60	49.00	33.00	19.80
186	29.50	21.00	12.60	49.00	33.50	20.00
187	30.00	21.00	12.80	49.50	33.50	20.00
188	30.00	21.00	12.80	49.50	33.50	20.50
189	30.00	21.00	12.80	50.00	34.00	20.50
190	30.50	21.00	13.00	50.00	34.00	20.50
191	30.50	21.50	13.00	50.50	34.00	20.50
192	30.50	21.50	13.00	50.50	34.50	20.50
193	31.00	21.50	13.10	51.00	34.50	21.00
194	31.00	21.50	13.10	51.00	34.50	21.00
195	31.00	21.50	13.30	51.50	35.00	21.00
196	31.50	22.00	13.30	51.50	35.00	21.00
197	31.50	22.00	13.30	52.00	35.00	21.00
198	31.50	22.00	13.40	52.00	35.50	21.50
199	32.00	22.00	13.40	52.50	35.50	21.50
200	32.00	22.00	13.40	52.50	35.50	21.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
201	32.00	22.50	13.60	53.00	36.00	21.50
202	32.00	22.50	13.60	53.00	36.00	21.50
203	32.50	22.50	13.60	53.50	36.00	21.50
204	32.50	22.50	13.80	53.50	36.50	21.50
205	32.50	22.50	13.80	53.50	36.50	22.00
206	32.50	22.50	13.80	54.00	36.50	22.00
207	33.00	22.50	13.90	54.00	35.50	22.00
208	33.00	22.50	13.90	54.50	37.00	22.00
209	33.00	23.00	13.90	54.50	37.00	22.00
210	33.00	23.00	13.90	54.50	37.00	22.00
211	33.50	23.00	14.10	55.00	37.50	22.50
212	33.50	23.00	14.10	55.00	37.50	22.50
213	33.50	23.00	14.10	55.50	37.50	22.50
214	33.50	23.00	14.30	55.50	37.50	22.50
215	34.00	23.50	14.30	55.50	38.00	22.50
216	34.00	23.50	14.30	56.00	38.00	22.50
217	34.00	23.50	14.40	56.00	38.00	23.00
218	34.00	23.50	14.40	56.50	38.00	23.00
219	34.50	23.50	14.40	56.50	38.50	23.00
220	34.50	23.50	14.40	57.00	38.50	23.00
221	34.50	24.00	14.60	57.00	38.50	23.00
222	34.50	24.00	14.60	57.00	39.00	23.00
223	35.00	24.00	14.60	57.50	39.00	23.50
224	35.00	24.00	14.70	57.50	39.00	23.50
225	35.00	24.00	14.70	57.50	39.00	23.50
226	35.00	24.00	14.70	58.00	39.50	23.50
227	35.50	24.50	14.90	58.00	39.50	23.50
228	35.50	24.50	14.90	58.50	39.50	23.50
229	35.50	24.50	14.90	58.50	40.00	24.00
230	35.50	24.50	14.90	59.00	40.00	24.00
231	35.50	24.50	15.10	59.00	40.00	24.00
232	36.00	24.50	15.10	59.00	40.00	24.00
233	36.00	25.00	15.10	59.50	40.50	24.00
234	36.00	25.00	15.20	53.50	40.50	24.00
235	36.00	25.00	15.20	60.00	40.50	24.50
236	36.50	25.00	15.20	60.00	41.00	24.50
237	36.50	25.00	15.40	60.50	41.00	24.50
238	36.50	25.00	15.40	60.50	41.00	24.50
239	36.50	25.50	15.40	60.50	41.00	24.50
240	37.00	25.50	15.40	61.00	41.00	24.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
241	37.00	25.50	15.60	61.00	41.50	25.00
242	37.00	25.50	15.60	61.00	41.50	25.00
243	37.00	25.50	15.60	61.50	41.50	25.00
244	37.50	25.50	15.70	61.50	42.00	25.00
245	37.50	26.00	15.70	62.00	42.00	25.00
249	37.50	26.50	15.70	62.00	42.00	25.00
247	37.50	26.00	15.90	62.50	42.00	25.00
248	38.00	26.00	15.90	62.50	42.50	25.50
249	38.00	26.00	15.90	62.50	42.50	25.50
250	38.00	26.00	15.90	63.00	42.50	25.50
251	38.00	26.50	16.00	63.00	43.00	25.50
252	38.50	26.50	16.00	63.50	43.00	25.50
253	38.50	26.50	16.00	63.50	43.00	25.50
254	38.50	26.50	16.20	64.00	43.00	26.00
255	38.50	26.50	16.20	64.00	43.50	26.00
256	39.00	26.50	16.20	64.00	43.50	26.00
257	39.00	27.00	16.40	64.50	43.50	26.00
258	39.00	27.00	16.40	64.50	44.00	26.00
259	39.00	27.00	16.40	64.50	44.00	26.00
260	39.50	27.00	16.40	65.00	44.00	26.50
261	39.50	27.00	16.50	65.00	44.00	26.50
262	39.50	27.00	16.50	65.50	44.50	26.50
263	39.50	27.50	16.50	65.50	44.50	26.50
264	40.00	27.50	16.70	66.00	44.50	26.50
265	40.00	27.50	16.70	66.00	44.50	26.50
266	40.00	27.50	16.70	66.00	45.00	27.00
267	40.00	27.50	16.90	66.50	45.00	27.00
268	40.50	27.50	16.90	66.50	45.00	27.00
269	40.50	28.00	16.90	67.00	45.50	27.00
270	40.50	28.00	16.90	67.00	45.50	27.00
271	40.50	28.00	17.00	67.00	45.50	27.00
272	41.00	28.00	17.00	67.50	45.50	27.50
273	41.00	28.00	17.00	67.50	46.00	27.50
274	41.00	28.00	17.20	68.00	46.00	27.50
275	41.00	28.50	17.20	68.00	46.00	27.50
276	41.50	28.50	17.20	68.00	46.50	27.50
277	41.50	28.50	17.30	68.50	46.50	27.50
278	41.50	28.50	17.30	68.50	46.50	28.00
279	42.00	28.50	17.30	69.00	46.50	28.00
280	42.00	28.50	17.30	69.00	47.00	28.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
281	42.00	29.00	17.50	69.50	47.00	28.00
282	42.00	29.00	17.50	69.50	47.00	28.00
283	42.00	29.00	17.50	69.50	47.50	28.00
284	42.00	29.00	17.70	70.00	47.50	28.00
285	42.50	29.00	17.70	70.00	47.50	28.50
286	42.50	29.00	17.70	70.50	47.50	28.50
287	42.50	29.00	17.80	70.50	47.50	28.50
288	42.50	29.00	17.80	70.50	48.00	28.50
289	43.00	29.50	17.80	71.00	48.00	28.50
290	43.00	29.50	17.80	71.00	48.00	28.50
291	43.00	29.50	18.00	71.50	48.50	29.00
292	43.00	29.50	18.00	71.50	48.50	29.00
293	43.50	29.50	18.00	71.50	48.50	29.00
294	43.50	29.50	18.20	72.00	48.50	29.00
295	43.50	30.00	18.20	72.00	49.00	29.00
296	43.50	30.00	18.20	72.50	49.00	29.00
297	44.00	30.00	18.30	72.50	49.00	29.50
298	44.00	30.00	18.30	72.50	49.50	29.50
299	44.00	30.00	18.30	73.00	49.50	29.50
300	44.00	30.00	18.30	73.00	49.50	29.50
301	44.50	30.50	18.50	73.50	49.50	29.50
302	44.50	30.50	18.50	73.50	50.00	27.50
303	44.50	30.50	18.50	73.50	50.00	30.00
304	45.00	30.50	18.60	74.00	50.00	30.00
305	45.00	30.50	18.60	74.00	50.50	30.00
306	45.00	30.50	18.60	74.50	50.50	30.00
307	45.00	31.00	18.80	74.50	50.50	30.00
308	45.50	31.00	18.80	75.00	50.50	30.00
309	45.50	31.00	18.80	75.00	51.00	30.50
310	45.50	31.00	18.80	75.00	51.00	30.50
311	45.50	31.00	19.00	75.50	51.00	30.50
312	46.00	31.00	19.00	75.50	51.00	30.50
313	46.00	31.50	19.00	76.00	51.50	30.50
314	46.00	31.50	19.10	76.00	51.50	30.50
315	46.00	31.50	19.10	76.00	51.50	31.00
316	46.50	31.50	19.10	76.50	52.00	31.00
317	46.50	31.50	19.30	76.50	52.00	31.00
318	46.50	31.50	19.30	77.00	52.00	31.00
319	46.50	32.00	19.30	77.00	52.00	31.00
320	47.00	32.00	19.30	77.00	52.50	31.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
321	47.00	32.00	19.50	77.50	52.50	31.50
322	47.00	32.00	19.50	77.50	52.50	31.50
323	47.00	32.00	19.50	78.00	53.00	31.50
324	47.50	32.00	19.60	78.00	53.00	31.50
325	47.50	32.50	19.60	78.00	53.00	31.50
326	47.50	32.50	19.60	78.50	53.00	31.50
327	47.50	32.50	19.80	78.50	53.50	31.50
328	48.00	32.50	19.80	79.00	53.50	32.00
329	48.00	32.50	19.80	79.00	53.50	32.00
330	48.00	32.50	19.80	79.50	53.50	32.00
331	48.00	33.00	19.90	79.50	54.00	32.00
332	48.50	33.00	19.90	79.50	54.00	32.00
333	48.50	33.00	20.50	80.00	54.00	32.00
334	48.50	33.00	20.50	80.00	54.00	32.50
335	48.50	33.00	20.50	80.50	54.50	32.50
336	48.50	33.00	20.50	80.50	54.50	32.50
337	49.00	33.50	20.50	80.50	54.50	32.50
338	49.00	33.50	20.50	81.00	55.00	32.50
339	49.00	33.50	20.50	81.00	55.00	32.50
340	49.00	33.50	20.50	81.50	55.00	33.00
341	49.50	33.50	20.50	81.50	55.00	33.00
342	49.50	33.50	20.50	81.50	55.50	33.00
343	49.50	34.00	20.50	82.00	55.50	33.00
344	49.50	34.00	21.00	82.00	55.50	33.00
345	50.00	34.00	21.00	82.50	56.00	33.00
346	50.00	34.00	21.00	82.50	56.00	33.50
347	50.00	34.00	21.00	83.00	56.00	33.50
348	50.00	34.00	21.00	83.00	56.00	33.50
349	50.50	34.50	21.00	83.00	56.50	33.50
350	50.50	34.50	21.00	83.50	56.50	33.50
351	50.50	34.50	21.00	83.50	56.50	33.50
352	50.50	34.50	21.00	84.00	57.00	34.00
353	51.00	34.50	21.00	84.00	57.00	34.00
354	51.00	34.50	21.50	84.00	57.00	34.00
355	51.00	35.00	21.50	84.50	57.00	34.00
356	51.00	35.00	21.50	84.50	57.50	34.00
357	51.50	35.00	21.50	85.00	57.50	34.00
358	51.50	35.00	21.50	85.00	57.50	34.50
359	51.50	35.00	21.50	85.00	57.50	34.50
360	51.50	35.00	21.50	85.50	58.00	34.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
361	52.00	35.50	21.50	85.50	58.00	34.50
362	52.00	35.50	21.50	86.00	58.00	34.50
363	52.00	35.50	21.50	86.00	58.50	34.50
364	52.00	35.50	22.00	86.50	58.50	34.50
365	52.50	35.50	22.00	86.50	58.50	35.00
366	52.50	35.50	22.00	86.50	58.50	35.00
367	52.50	35.50	22.00	87.00	59.00	35.00
368	52.50	35.50	22.00	87.00	59.00	35.00
369	53.00	36.00	22.00	87.00	59.00	35.00
370	53.00	36.00	22.00	87.50	59.00	35.00
371	53.00	36.00	22.00	87.50	59.50	35.50
372	53.00	36.00	22.00	88.00	59.50	35.50
373	53.50	36.00	22.00	88.00	59.50	35.50
374	53.50	36.00	22.50	88.50	60.00	35.50
375	53.50	36.50	22.50	88.50	60.00	35.50
376	53.50	36.50	22.50	88.50	60.00	35.50
377	54.00	36.50	22.50	89.00	60.00	36.00
378	54.00	36.50	22.50	89.00	60.50	36.00
379	54.00	36.50	22.50	89.50	60.50	36.00
380	54.00	36.50	22.50	89.50	60.50	36.00
381	54.50	37.00	22.50	90.00	60.50	36.00
382	54.50	37.00	22.50	90.00	61.00	36.00
383	54.50	37.00	22.50	90.00	61.00	36.50
384	54.50	37.00	22.50	90.50	61.00	36.50
385	55.00	37.00	22.50	90.50	61.50	36.50
386	55.00	37.00	22.50	90.50	61.50	36.50
387	55.00	37.50	23.00	91.00	61.50	36.50
388	55.00	37.50	23.00	91.00	61.50	36.50
389	55.00	37.50	23.00	91.50	62.00	37.00
390	55.50	37.50	23.00	91.50	62.00	37.00
391	55.50	37.50	23.00	92.00	62.00	37.00
392	55.50	37.50	23.00	92.00	62.50	37.00
393	55.50	38.00	23.00	92.00	62.50	37.00
394	56.00	38.00	23.00	92.50	62.50	37.00
395	56.00	38.00	23.00	92.50	62.50	37.50
396	56.00	38.00	23.00	93.00	63.00	37.50
397	56.00	38.00	23.50	93.00	63.00	37.50
398	56.50	38.00	23.50	93.00	63.00	37.50
399	56.50	38.50	23.50	93.50	63.50	37.50
400	56.50	38.50	23.50	93.50	63.50	37.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
401	56.50	38.50	23.50	94.00	63.50	38.00
402	57.00	38.50	23.50	94.00	63.50	38.00
403	57.00	38.50	23.50	94.00	64.00	38.00
404	57.00	38.50	23.50	94.50	64.00	38.00
405	57.00	38.50	23.50	94.50	64.00	38.00
406	57.00	39.00	23.50	94.50	64.00	38.00
407	57.50	39.00	23.50	95.00	64.00	38.00
408	57.50	39.00	23.50	95.00	64.00	38.00
409	57.50	39.00	24.00	95.00	64.50	38.50
410	57.50	39.00	24.00	95.50	64.50	38.50
411	57.50	39.00	24.00	95.50	64.50	38.50
412	58.00	39.00	24.00	95.50	64.50	38.50
413	58.00	39.50	24.00	96.00	65.00	38.50
414	58.00	39.50	24.00	96.00	65.00	38.50
415	58.00	39.50	24.00	96.00	65.00	38.50
416	58.00	39.50	24.00	96.50	65.00	38.50
417	58.50	39.50	24.00	96.50	65.50	39.00
418	58.50	39.50	24.00	96.50	65.50	39.00
419	58.50	39.50	24.00	96.50	65.50	39.00
420	58.50	39.50	24.00	97.00	65.50	39.00
421	58.50	40.00	24.50	97.00	65.50	39.00
422	59.00	40.00	24.50	97.00	66.00	39.00
423	59.00	40.00	24.50	97.50	66.00	39.00
424	59.00	40.00	24.50	97.50	66.00	39.50
425	59.00	40.00	24.50	97.50	66.00	39.50
426	59.00	40.00	24.50	98.00	66.50	39.50
427	59.50	40.00	24.50	98.00	66.50	39.50
428	59.50	40.50	24.50	98.00	66.50	39.50
429	59.50	40.50	24.50	98.50	66.50	39.50
430	59.50	40.50	24.50	98.50	66.50	39.50
431	59.50	40.50	24.50	98.50	67.00	39.50
432	60.00	40.50	24.50	99.00	67.00	40.00
433	60.00	40.50	24.50	99.00	67.00	40.00
434	60.00	40.50	25.00	99.00	67.00	40.00
435	60.00	40.50	25.00	99.50	67.00	40.00
436	60.00	41.00	25.00	99.50	67.50	40.00
437	60.50	41.00	25.00	99.50	67.50	40.00
438	60.50	41.00	25.00	100.00	67.50	40.00
439	60.50	41.00	25.00	100.00	67.50	40.50
440	60.50	41.00	25.00	100.00	68.00	40.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglia		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
441	60.50	41.00	25.00	101.00	68.00	40.50
442	61.00	41.00	25.00	101.00	68.00	40.50
443	61.00	41.50	25.00	101.00	68.00	40.50
444	61.00	41.50	25.00	101.00	68.00	40.50
445	61.00	41.50	25.00	101.00	68.50	40.50
446	61.00	41.50	25.50	101.00	68.50	40.50
447	61.50	41.50	25.50	102.00	68.50	41.00
448	61.50	41.50	25.50	102.00	68.50	41.00
449	61.50	41.50	25.50	102.00	69.00	41.00
450	61.50	41.50	25.50	102.00	69.00	41.00
451	61.50	42.00	25.50	102.00	69.00	41.00
452	61.50	42.00	25.50	102.00	69.00	41.00
453	61.50	42.00	25.50	103.00	69.50	41.00
454	62.00	42.00	25.50	103.00	69.50	41.00
455	62.00	42.00	25.50	103.00	69.50	41.00
456	62.00	42.00	25.50	103.00	69.50	41.50
457	62.00	42.00	25.50	103.00	69.50	41.50
458	62.00	42.00	25.50	103.00	70.00	41.50
459	62.50	42.00	26.00	104.00	70.00	41.50
460	62.50	42.00	26.00	104.00	70.00	41.50
461	62.50	42.50	26.00	104.00	70.00	41.50
462	62.50	42.50	26.00	104.00	70.50	41.50
463	62.50	42.50	26.00	104.00	70.50	42.00
464	63.00	42.50	26.00	104.00	70.50	42.00
465	63.00	42.50	26.00	105.00	70.50	42.00
466	63.00	42.50	26.00	105.00	70.50	42.00
467	63.00	42.50	26.00	105.00	71.00	42.00
468	63.00	43.00	26.00	105.00	71.00	42.00
469	63.50	43.00	26.00	105.00	71.00	42.00
470	63.50	43.00	26.00	105.00	71.00	42.00
471	63.50	43.00	26.50	106.00	71.00	42.50
472	63.50	43.00	26.50	106.00	71.50	42.50
473	63.50	43.00	26.50	106.00	71.50	42.50
474	64.00	43.00	26.50	106.00	71.50	42.50
475	64.00	43.00	26.50	106.00	71.50	42.50
476	64.00	43.50	26.50	106.00	72.00	42.50
477	64.00	43.50	26.50	106.00	72.00	42.50
478	64.00	43.50	26.50	107.00	72.00	43.00
479	64.50	43.50	26.50	107.00	72.00	43.00
480	64.50	43.50	26.50	107.00	72.00	43.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
481	64.50	43.50	26.50	107.00	72.50	43.00
482	64.50	43.50	26.50	107.00	72.50	43.00
483	64.50	44.00	26.50	107.00	72.50	43.00
484	65.00	44.00	27.00	108.00	72.50	43.00
485	65.00	44.00	27.00	108.00	73.00	43.00
486	65.00	44.00	27.00	108.00	73.00	43.50
487	65.00	44.00	27.00	108.00	73.00	43.50
488	65.00	44.00	27.00	108.00	73.00	43.50
489	65.50	44.00	27.00	108.00	73.50	43.50
490	65.50	44.00	27.00	109.00	73.50	43.50
491	65.50	44.50	27.00	109.00	73.50	43.50
492	65.50	44.50	27.00	109.00	73.50	43.50
493	65.50	44.50	27.00	109.00	73.50	44.00
494	66.00	44.50	27.00	109.00	73.50	44.00
495	66.00	44.50	27.00	109.00	74.00	44.00
496	66.00	44.50	27.50	110.00	74.00	44.00
497	66.00	44.50	27.50	110.00	74.00	44.00
498	66.00	45.00	27.50	110.00	74.00	44.00
499	66.50	45.00	27.50	110.00	74.50	44.00
500	66.50	45.00	27.50	110.00	74.50	44.00
501	66.50	45.00	27.50	110.00	74.50	44.50
502	66.50	45.00	27.50	111.00	74.50	44.50
503	66.50	45.00	27.50	111.00	75.00	44.50
504	67.00	45.00	27.50	111.00	75.00	44.50
505	67.00	45.00	27.50	111.00	75.00	44.50
506	67.00	45.50	27.50	111.00	75.00	44.50
507	67.00	45.50	27.50	111.00	75.00	44.50
508	67.00	45.50	27.50	112.00	75.50	44.50
509	67.50	45.50	28.00	112.00	75.50	45.00
510	67.50	45.50	28.00	112.00	75.50	45.00
511	67.50	45.50	28.00	112.00	75.50	45.00
512	67.50	45.50	28.00	112.00	76.00	45.00
513	67.50	46.00	28.00	112.00	76.00	45.00
514	68.00	46.00	28.00	113.00	76.00	45.00
515	68.00	46.00	28.00	113.00	76.00	45.00
516	68.00	46.00	28.00	113.00	76.00	45.00
517	68.00	46.00	28.00	113.00	76.50	45.50
518	68.00	46.00	28.00	113.00	76.50	45.50
519	68.00	46.00	28.00	113.00	76.50	45.50
520	68.00	46.00	28.00	114.00	76.50	45.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
521	68.50	46.50	28.50	114.00	77.00	45.50
522	68.50	46.50	28.50	114.00	77.00	45.50
523	68.50	46.50	28.50	114.00	77.00	45.50
524	68.50	46.50	28.50	114.00	77.00	46.00
525	68.50	46.50	28.50	114.00	77.00	46.00
526	69.00	46.50	28.50	115.00	77.50	46.00
527	69.00	46.50	28.50	115.00	77.50	46.00
528	69.00	47.00	28.50	115.00	77.50	46.00
529	69.00	47.00	28.50	115.00	77.50	46.00
530	69.00	47.00	28.50	115.00	77.50	46.00
531	69.50	47.00	28.50	115.00	78.00	46.00
532	69.50	47.00	28.50	116.00	78.00	46.50
533	69.50	47.00	28.50	116.00	78.00	46.50
534	69.50	47.00	29.00	116.00	78.00	46.50
535	69.50	47.00	29.00	116.00	78.50	46.50
536	70.00	47.50	29.00	116.00	78.50	46.50
537	70.00	47.50	29.00	116.00	78.50	46.50
538	70.00	47.50	29.00	116.00	78.50	46.50
539	70.00	47.50	29.00	117.00	79.00	47.00
540	70.00	47.50	29.00	117.00	79.00	47.00
541	70.50	47.50	29.00	117.00	79.00	47.00
542	70.50	47.50	29.00	117.00	79.00	47.00
543	70.50	48.00	29.00	117.00	79.00	47.00
544	70.50	48.00	29.00	117.00	79.50	47.00
545	70.50	48.00	29.00	118.00	79.50	47.00
546	71.00	48.00	29.00	118.00	79.50	47.00
547	71.00	48.00	29.00	118.00	79.50	47.50
548	71.00	48.00	29.00	118.00	80.00	47.50
549	71.00	48.00	29.00	118.00	80.00	47.50
550	71.00	48.00	29.00	118.00	80.00	47.50
551	71.50	48.50	29.50	119.00	80.00	47.50
552	71.50	48.50	29.50	119.00	80.00	47.50
553	71.50	48.50	29.50	119.00	80.50	47.50
554	71.50	48.50	29.50	119.00	80.50	47.50
555	71.50	48.50	29.50	119.00	80.50	47.50
556	72.00	48.50	29.50	119.00	80.50	48.00
557	72.00	48.50	29.50	120.00	80.50	48.00
558	72.00	48.50	29.50	120.00	81.00	48.00
559	72.00	48.50	29.50	120.00	81.00	48.00
560	72.00	48.50	29.50	120.00	81.00	48.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
561	72.50	49.00	29.50	120.00	81.00	48.00
562	72.50	49.00	29.50	120.00	81.50	48.00
563	72.50	49.00	30.00	121.00	81.50	48.50
564	72.50	49.00	30.00	121.00	81.50	48.50
565	72.50	49.00	30.00	121.00	81.50	48.50
566	73.00	49.00	30.00	121.00	81.50	48.50
567	73.00	49.00	30.00	121.00	82.00	48.50
568	73.00	49.50	30.00	121.00	82.00	48.50
569	73.00	49.50	30.00	122.00	82.00	48.50
570	73.00	44.50	30.00	122.00	82.00	48.50
571	73.50	49.50	30.00	122.00	82.50	49.00
572	73.50	49.50	30.00	122.00	82.50	49.00
573	73.50	49.50	30.00	122.00	82.50	49.00
574	73.50	49.50	30.00	122.00	82.50	49.00
575	73.50	49.50	30.00	123.00	82.50	49.00
576	74.00	50.00	30.50	123.00	83.00	49.00
577	74.00	50.00	30.50	123.00	83.00	49.00
578	74.00	50.00	30.50	123.00	83.00	49.50
579	74.00	50.00	30.50	123.00	83.00	49.50
580	74.00	50.00	30.50	123.00	83.50	49.50
581	74.50	50.00	30.50	124.00	83.50	49.50
582	74.50	50.00	30.50	124.00	83.50	49.50
583	74.50	50.50	30.50	124.00	83.50	49.50
584	74.50	50.50	30.50	124.00	83.50	49.50
585	74.50	50.50	30.50	124.00	84.00	49.50
586	74.50	50.50	30.50	124.00	84.00	50.00
587	75.00	50.50	30.50	125.00	84.00	50.00
588	75.00	50.50	31.00	125.00	84.00	50.00
589	75.00	50.50	31.00	125.00	84.50	50.00
590	75.00	50.50	31.00	125.00	84.50	50.00
591	75.00	51.00	31.00	125.00	84.50	50.00
592	75.50	51.00	31.00	125.00	84.50	50.00
593	75.50	51.00	31.00	126.00	84.50	50.50
594	75.50	51.00	31.00	126.00	85.00	50.50
595	75.50	51.00	31.00	126.00	85.00	50.50
596	75.50	51.00	31.00	126.00	85.00	50.50
597	76.00	51.00	31.00	126.00	85.00	50.50
598	76.00	51.50	31.00	126.00	85.50	50.50
599	76.00	51.50	31.00	126.00	85.50	50.50
600	76.00	51.50	31.00	127.00	85.50	50.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
601	76.00	51.50	31.50	127.00	85.50	51.00
602	76.00	51.50	31.50	127.00	85.50	51.00
603	76.50	51.50	31.50	127.00	86.00	51.00
604	76.50	51.50	31.50	127.00	86.00	51.00
605	76.50	51.50	31.50	127.00	86.00	51.00
606	76.50	51.50	31.50	127.00	86.00	51.00
607	76.50	52.00	31.50	128.00	86.00	51.00
608	76.50	52.00	31.50	128.00	86.00	51.00
609	77.00	52.00	31.50	128.00	86.50	51.00
610	77.00	52.00	31.50	128.00	86.50	51.00
611	77.00	52.00	31.50	128.00	86.50	51.50
612	77.00	52.00	31.50	128.00	86.50	51.50
613	77.00	52.00	31.50	128.00	86.50	51.50
614	77.00	52.00	31.50	129.00	86.50	51.50
615	77.50	52.00	31.50	129.00	87.00	51.50
616	77.50	52.50	32.00	129.00	87.00	51.50
617	77.50	52.50	32.00	129.00	87.00	51.50
618	77.50	52.50	32.00	129.00	87.00	51.50
619	77.50	52.50	32.00	129.00	87.00	51.50
620	77.50	52.50	32.00	129.00	87.00	51.50
621	78.00	52.50	32.00	129.00	87.50	52.00
622	78.00	52.50	32.00	130.00	87.50	52.00
623	78.00	52.50	32.00	130.00	87.50	52.00
624	78.00	52.50	32.00	130.00	87.50	52.00
625	78.00	52.50	32.00	130.00	87.50	52.00
626	78.00	53.00	32.00	130.00	88.00	52.00
627	78.00	53.00	32.00	130.00	88.00	52.00
628	78.50	53.00	32.00	130.00	88.00	52.00
629	78.50	53.00	32.00	130.00	88.00	52.00
630	78.50	53.00	32.00	131.00	88.00	52.50
631	78.50	53.00	32.50	131.00	88.00	52.50
632	78.50	53.00	32.50	131.00	88.50	52.50
633	78.50	53.00	32.50	131.00	88.50	52.50
634	79.00	53.00	32.50	131.00	88.50	52.50
635	79.00	53.50	32.50	131.00	88.50	52.50
636	79.00	53.50	32.50	131.00	88.50	52.50
637	79.00	53.50	32.50	132.00	88.50	52.50
638	79.00	53.50	32.50	132.00	89.00	52.50
639	79.00	53.50	32.50	132.00	89.00	52.50
640	79.50	53.50	32.50	132.00	89.00	53.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
641	79.50	53.50	32.50	132.00	89.00	53.00
642	79.50	53.50	32.50	132.00	89.00	53.00
643	79.50	53.50	32.50	132.00	89.50	53.00
644	79.50	54.00	32.50	132.00	89.50	53.00
645	79.50	54.00	32.50	133.00	89.50	53.00
646	80.00	54.00	33.00	133.00	89.50	53.00
647	80.00	54.00	33.00	133.00	89.50	53.00
648	80.00	54.00	33.00	133.00	89.50	53.00
649	80.00	54.00	33.00	133.00	90.00	53.50
650	80.00	54.00	33.00	133.00	90.00	53.50
651	80.00	54.00	33.00	133.00	90.00	53.50
652	80.00	54.00	33.00	134.00	90.00	53.50
653	80.50	54.00	33.00	134.00	90.00	53.50
654	80.50	54.50	33.00	134.00	90.00	53.50
655	80.50	54.50	33.00	134.00	90.50	53.50
656	80.50	54.50	33.00	134.00	90.50	53.50
657	80.50	54.50	33.00	134.00	90.50	53.50
658	80.50	54.50	33.00	134.00	90.50	54.00
659	81.00	54.50	33.00	134.00	90.50	54.00
660	81.00	54.50	33.00	135.00	90.50	54.00
661	81.00	54.50	33.50	135.00	91.00	54.00
662	81.00	54.50	33.50	135.00	91.00	54.00
663	81.00	55.00	33.50	135.00	91.00	54.00
664	81.00	55.00	33.50	135.00	91.00	54.00
665	81.00	55.00	33.50	135.00	91.00	54.00
666	81.00	55.00	33.50	135.00	91.50	54.00
667	81.50	55.00	33.50	136.00	91.50	54.00
668	81.50	55.00	33.50	136.00	91.50	54.00
669	81.50	55.00	33.50	136.00	91.50	54.50
670	81.50	55.00	33.50	136.00	91.50	54.50
671	81.50	55.00	33.50	136.00	91.50	54.50
672	81.50	55.00	33.50	136.00	92.00	54.50
673	82.00	55.00	33.50	136.00	92.00	54.50
674	82.00	55.00	33.50	136.00	92.00	54.50
675	82.00	55.00	33.50	137.00	92.00	54.50
676	82.00	55.50	34.00	137.00	92.00	54.50
677	82.00	55.50	34.00	137.00	92.00	54.50
678	82.00	55.50	34.00	137.00	92.50	54.50
679	82.00	55.50	34.00	137.00	92.50	55.00
680	82.50	55.50	34.00	137.00	92.50	55.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
681	82.50	55.50	34.00	137.00	92.50	55.00
682	82.50	55.50	34.00	137.00	92.50	55.00
683	82.50	55.50	34.00	138.00	93.00	55.00
684	82.50	55.50	34.00	138.00	93.00	55.00
685	82.50	56.00	34.00	138.00	93.00	55.00
686	83.00	56.00	34.00	138.00	93.00	55.00
687	83.00	56.00	34.00	138.00	93.00	55.00
688	83.00	56.00	34.00	138.00	93.00	55.50
689	83.00	56.00	34.00	138.00	93.50	55.50
690	83.00	56.00	34.00	139.00	93.50	55.50
691	83.00	56.00	34.50	139.00	93.50	55.50
692	83.50	56.00	34.50	139.00	93.50	55.50
693	83.50	56.00	34.50	139.00	93.50	55.50
694	83.50	56.50	34.50	139.00	93.50	55.50
695	83.50	56.50	34.50	139.00	94.00	55.50
696	83.50	56.50	34.50	139.00	94.00	55.50
697	83.50	56.50	34.50	139.00	94.00	56.00
698	84.00	56.50	34.50	140.00	94.00	56.00
699	84.00	56.50	34.50	140.00	94.00	56.00
700	84.00	56.50	34.50	140.00	94.00	56.00
701	84.00	56.50	34.50	140.00	94.50	56.00
702	84.00	56.50	34.50	140.00	94.50	56.00
703	84.00	56.50	34.50	140.00	94.50	56.00
704	84.00	57.00	34.50	140.00	94.50	56.00
705	84.50	57.00	34.50	141.00	94.50	56.00
706	84.50	57.00	35.00	141.00	95.00	56.00
707	84.50	57.00	35.00	141.00	95.00	56.50
708	84.50	57.00	35.00	141.00	95.00	56.50
709	84.50	57.00	35.00	141.00	95.00	56.50
710	84.50	57.00	35.00	141.00	95.00	56.50
711	85.00	57.00	35.00	141.00	95.00	56.50
712	85.00	57.00	35.00	141.00	95.50	56.50
413	85.00	57.50	35.00	142.00	95.50	56.50
714	85.00	57.50	35.00	142.00	95.50	56.50
715	85.00	57.50	35.00	142.00	95.50	56.50
716	85.00	57.50	35.00	142.00	95.50	57.00
717	85.50	57.50	35.00	142.00	96.00	57.00
718	85.50	57.50	35.00	142.00	96.00	57.00
719	85.50	57.50	35.00	142.00	96.00	57.00
720	85.50	57.50	35.00	142.00	96.00	57.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
721	85.50	57.50	35.50	143.00	96.00	57.00
722	85.50	58.00	35.50	143.00	96.00	57.00
723	86.00	58.00	35.50	143.00	96.50	57.00
724	86.00	58.00	35.50	143.00	96.50	57.00
725	86.00	58.00	35.50	143.00	96.50	57.00
726	86.00	58.00	35.50	143.00	96.50	57.50
727	86.00	58.00	35.50	143.00	96.50	57.50
728	86.00	58.00	35.50	144.00	96.50	57.50
729	86.00	58.00	35.50	144.00	97.00	57.50
730	86.50	58.00	35.50	144.00	97.00	57.50
731	86.50	58.00	35.50	144.00	97.00	57.50
732	86.50	58.50	35.50	144.00	97.00	57.50
733	86.50	58.50	35.50	144.00	97.00	57.50
734	86.50	58.50	35.50	144.00	97.00	57.50
735	86.50	58.50	35.50	144.00	97.50	57.50
736	87.00	58.50	35.50	145.00	97.50	58.00
737	87.00	58.50	35.50	145.00	97.50	58.00
738	87.00	58.50	35.50	145.00	97.50	58.00
739	87.00	58.50	35.50	145.00	97.50	58.00
740	87.00	58.50	35.50	145.00	98.00	58.00
741	87.00	59.00	36.00	145.00	98.00	58.00
742	87.50	59.00	36.00	145.00	98.00	58.00
743	87.50	59.00	36.00	145.00	98.00	58.00
744	87.50	59.00	36.00	146.00	98.00	58.00
745	87.50	59.00	36.00	146.00	98.00	58.00
746	87.50	59.00	36.00	146.00	98.50	58.50
747	87.50	59.00	36.00	146.00	98.50	58.50
748	87.50	59.00	36.00	146.00	98.50	58.50
749	87.50	59.00	36.00	146.00	98.50	58.50
750	87.50	59.00	36.00	146.00	98.50	58.50
751	88.00	59.50	36.00	147.00	99.00	58.50
752	88.00	59.50	36.00	147.00	99.00	58.50
753	88.00	59.50	36.00	147.00	99.00	58.50
754	88.00	59.50	36.00	147.00	99.00	58.50
755	88.00	59.50	36.00	147.00	99.00	59.00
756	88.00	59.50	36.50	147.00	99.00	59.00
757	88.50	59.50	36.50	147.00	99.50	59.00
758	88.50	59.50	36.50	147.00	99.50	59.00
759	88.50	59.50	36.50	148.00	99.50	59.00
760	88.50	60.00	36.50	148.00	99.50	59.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
761	88.50	60.00	36.50	148.00	99.50	59.00
762	88.50	60.00	36.50	148.00	99.50	59.00
763	89.00	60.00	36.50	148.00	100.00	59.00
764	89.00	60.00	36.50	148.00	100.00	59.00
765	89.00	60.00	36.50	148.00	100.00	59.50
766	89.00	60.00	36.50	149.00	100.00	59.50
767	89.00	60.00	36.50	149.00	100.00	59.50
768	89.00	60.00	36.50	149.00	100.00	59.50
769	89.50	60.50	36.50	149.00	101.00	59.50
770	89.50	60.50	36.50	149.00	101.00	59.50
771	89.50	60.50	37.00	149.00	101.00	59.50
772	89.50	60.50	37.00	149.00	101.00	59.50
773	89.50	60.50	37.00	149.00	101.00	59.50
774	89.50	60.50	37.00	150.00	101.00	60.00
775	89.50	60.50	37.00	150.00	101.00	60.00
776	90.00	60.50	37.00	150.00	101.00	60.00
777	90.00	60.50	37.00	150.00	101.00	60.00
778	90.00	60.50	37.00	150.00	101.00	60.00
779	90.00	61.00	37.00	150.00	101.00	60.00
780	90.00	61.00	37.00	150.00	102.00	60.00
781	90.00	61.00	37.00	151.00	102.00	60.00
782	90.50	61.00	37.00	151.00	102.00	60.00
783	90.50	61.00	37.00	151.00	102.00	60.50
784	90.50	61.00	37.00	151.00	102.00	60.50
785	90.50	61.00	37.00	151.00	102.00	60.50
786	90.50	61.00	37.50	151.00	102.00	60.50
787	90.50	61.00	37.50	151.00	102.00	60.50
788	91.00	61.50	37.50	151.00	102.00	60.50
789	91.00	61.50	37.50	152.00	102.00	60.50
790	91.00	61.50	37.50	152.00	102.00	60.50
791	91.00	61.50	37.50	152.00	103.00	60.50
792	91.00	61.50	37.50	152.00	103.00	60.50
793	91.00	61.50	37.50	152.00	103.00	60.50
794	91.50	61.50	37.50	152.00	103.00	61.00
795	91.50	61.50	37.50	152.00	103.00	61.00
796	91.50	61.50	37.50	152.00	103.00	61.00
797	91.50	61.50	37.50	153.00	103.00	61.00
798	91.50	61.50	37.50	153.00	103.00	61.00
799	91.50	61.50	37.50	153.00	103.00	61.00
800	91.50	61.50	37.50	153.00	103.00	61.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
801	92.00	62.00	38.00	153.00	103.00	61.00
802	92.00	62.00	38.00	153.00	103.00	61.00
803	92.00	62.00	38.00	153.00	103.00	61.00
804	92.00	62.00	38.00	153.00	104.00	61.00
805	92.00	62.00	38.00	154.00	104.00	61.50
806	92.00	62.00	38.00	154.00	104.00	61.50
807	92.00	62.00	38.00	154.00	104.00	61.50
808	92.50	62.00	38.00	154.00	104.00	61.50
809	92.50	62.00	38.00	154.00	104.00	61.50
810	92·50	62.00	38.00	154.00	104.00	61.50
811	92.50	62.00	38.00	154.00	104.00	61.50
812	92.50	62.50	38.00	154.00	104.00	61.50
813	92.50	62.50	38.00	154.00	104.00	61.50
814	92.50	62.50	38.00	155.00	104.00	61.50
815	92.50	62.50	38.00	155.00	104.00	61.50
816	93.00	62.50	38.00	155.00	104.00	61.50
817	93.00	62.50	38.00	155.00	104.00	62.00
818	93.00	62.50	38.00	155.00	105.00	62.00
819	93.00	62.50	38.50	155.00	105.00	62.00
820	93.00	62.50	38.50	155.00	105.00	62.00
821	93.00	62.50	38.50	155.00	105.00	62.00
822	93.00	62.50	28.50	155.00	105.00	62.00
823	93.00	62.50	38.50	155.00	105.00	62.00
824	93.50	63.00	38.50	156.00	105.00	62.00
825	93.50	63.00	38.50	156.00	105.00	62.00
826	93.50	63.00	38.50	156.00	105.00	62.00
827	93.50	63.00	38.50	156.00	105.00	62.00
828	93.50	63.00	38.50	156.00	105.00	62.00
829	93.50	63.00	38.50	156.00	105.00	62.50
830	93.50	63.00	38.50	156.00	105.00	62.50
831	93.50	63.00	38.50	156.00	105.00	62.50
832	94.00	63.00	38.50	156.00	106.00	62.50
833	94.00	63.00	38.50	156.00	106.00	62.50
834	94.00	63.00	38.50	157.00	106.00	62.50
835	94.00	63.50	38.50	157.00	106.00	62.50
836	94.00	63.50	38.50	157.00	106.00	62.50
837	94.00	63.50	38.50	157.00	106.00	62.50
838	94.00	63.50	39.00	157.00	106.00	62.50
839	94.00	63.50	39.00	157.00	106.00	62.50
840	94.00	63.50	39.00	157.00	106.00	62.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
841	94.00	63.50	39.00	157.00	106.00	63.00
842	94.00	63.50	39.00	157.00	106.00	63.00
843	94.50	63.50	39.00	158.00	106.00	63.00
844	94.50	63.50	39.00	158.00	106.00	63.00
845	94.50	63.50	39.00	158.00	106.00	63.00
846	94.50	63.50	39.00	158.00	106.00	63.00
847	94.50	64.00	39.00	158.00	107.00	63.00
848	94.50	64.00	39.00	158.00	107.00	63.00
849	94.50	64.00	39.00	158.00	107.00	63.00
850	94.50	64.00	39.00	158.00	107.00	63.00
851	95.00	64.00	39.00	158.00	107.00	63.00
852	95.00	64.00	39.00	158.00	107.00	63.00
853	95.00	64.00	39.00	159.00	107.00	63.50
854	95.00	64.00	39.00	159.00	107.00	63.50
855	95.00	64.00	39.00	159.00	107.00	63.50
856	95.00	64.00	39.00	159.00	107.00	63.50
857	95.00	64.00	39.50	159.00	107.00	63.50
858	95.50	64.50	39.50	159.00	107.00	63.50
859	95.50	64.50	39.50	159.00	107.00	63.50
860	95.50	64.50	39.50	159.00	107.00	63.50
861	95.50	64.50	39.50	159.00	108.00	63.50
862	95.50	64.50	39.50	160.00	108.00	63.50
863	95.50	64.50	39.55	160.00	108.00	63.50
864	95.50	64.50	39.50	160.00	108.00	63.50
865	95.50	64.50	39.50	160.00	108.00	64.00
866	96.00	64.50	39.50	160.00	108.00	64.00
867	96.00	64.50	39.50	160.00	108.00	64.00
868	96.00	64.50	39.50	160.00	108.00	64.00
869	96.00	64.50	39.50	160.00	108.00	64.00
870	96.00	65.00	39.50	160.00	108.00	64.00
871	96.00	65.00	39.50	161.00	108.00	64.00
872	96.00	65.00	39.50	161.00	108.00	64.00
873	96.00	65.00	39.50	161.00	108.00	64.00
874	96.50	65.00	39.50	161.00	108.00	64.00
875	96.50	65.00	39.50	161.00	109.00	64.00
876	96.50	65.00	40.00	161.00	109.00	64.00
877	96.50	65.00	40.00	161.00	109.00	64.00
878	96.50	65.00	40.00	161.00	109.00	64.00
879	96.50	65.00	40.00	161.00	109.00	64.50
880	96.50	65.00	40.00	161.00	109.00	64.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
881	96.50	65.50	40.00	162.00	109.00	64.50
882	97.00	65.50	40.00	162.00	109.00	64.50
883	97.00	65.50	40.00	162.00	109.00	64.50
884	97.00	65.50	40.00	162.00	109.00	64.50
885	97.00	65.50	40.00	162.00	109.00	64.50
886	97.00	65.50	40.00	162.00	109.00	64.50
887	97.00	65.50	40.00	162.00	109.00	64.50
888	97.00	65.50	40.00	162.00	109.00	64.50
889	97.00	65.50	40.00	162.00	110.00	64.50
890	97.50	65.50	40.00	162.00	110.00	64.50
891	97.50	65.50	40.00	163.00	110.00	65.00
892	97.50	65.50	40.00	163.00	110.00	65.00
893	97.50	66.00	40.00	163.00	110.00	65.00
894	97.50	66.00	40.50	163.00	110.00	65.00
895	97.50	66.00	40.50	163.00	110.00	65.00
896	97.50	66.00	40.50	163.00	110.00	65.00
897	97.50	66.00	40.50	163.00	110.00	65.00
898	98.00	66.00	40.50	163.00	110.00	65.00
899	98.00	66.00	40.50	163.00	110.00	65.00
900	98.00	66.00	40.50	164.00	110.00	65.00
901	98.00	66.00	40.50	164.00	110.00	65.00
902	98.00	66.00	40.50	164.00	110.00	65.00
903	98.00	66.00	40.50	164.00	110.00	65.50
904	98.00	66.50	40.50	164.00	111.00	65.50
905	98.00	66.50	40.50	164.00	111.00	65.50
906	98.50	66.50	40.50	164.00	111.00	65.50
907	98.50	66.50	40.50	164.00	111.00	65.50
908	98.50	66.50	40.50	164.00	111.00	65.50
909	98.50	66.50	40.50	165.00	111.00	65.50
910	98.50	66.50	40.50	165.00	111.00	65.50
911	98.50	66.50	40.50	165.00	111.00	65.50
912	98.50	66.50	40.50	165.00	111.00	65.50
913	98.50	66.50	41.00	165.00	111.00	65.50
914	99.00	66.50	41.00	165.00	111.00	65.50
915	99.00	66.50	41.00	165.00	111.00	66.00
916	99.00	67.00	41.00	165.00	111.00	66.00
917	99.00	67.00	41.00	165.00	111.00	66.00
918	99.00	67.00	41.00	165.00	112.00	66.00
919	99.00	67.00	41.00	166.00	112.00	66.00
920	99.00	67.00	41.00	166.00	112.00	66.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
921	99.00	67.00	41.00	166.00	112.00	66.00
922	99.50	67.00	41.00	166.00	112.00	66.00
923	99.50	67.00	41.00	166.00	112.00	66.00
924	99.50	67.00	41.00	166.00	112.00	66.00
925	99.50	67.00	41.00	166.00	112.00	66.00
926	99.50	67.00	41.00	166.00	112.00	66.00
927	99.50	67.50	41.00	166.00	112.00	66.50
928	99.50	67.50	41.00	167.00	112.00	66.50
929	100.00	67.50	41.00	167.00	112.00	66.50
930	100.00	67.50	41.00	167.00	112.00	66.50
931	100.00	67.50	41.00	167.00	112.00	66.50
932	100.00	67.50	41.50	167.00	113.00	66.50
933	100.00	67.50	41.50	167.00	113.00	66.50
934	100.00	67.50	41.50	167.00	113.00	66.50
935	100.00	67.50	41.50	167.00	113.00	66.50
936	100.00	67.50	51.50	167.00	113.00	66.50
937	101.00	67.50	41.50	168.00	113.00	66.50
938	101.00	67.50	41.50	168.00	113.00	66.50
939	101.00	68.00	41.50	168.00	113.00	67.00
940	101.00	68.00	41.50	168.00	113.00	67.00
941	101.00	68.00	41.50	168.00	113.00	67.00
942	101.00	68.00	41.50	168.00	113.00	67.00
943	101.00	68.00	41.50	168.00	113.00	67.00
944	101.00	68.00	41.50	168.00	113.00	67.00
945	101.00	68.00	41.50	168.00	113.00	67.00
946	101.00	68.00	41.50	168.00	113.00	67.00
947	101.00	68.00	41.50	169.00	114.00	67.00
948	101.00	68.00	41.50	169.00	114.00	67.00
949	101.00	68.00	41.50	169.00	114.00	67.00
950	101.00	68.00	41.50	169.00	114.00	67.00
951	101.00	68.00	42.00	169.00	114.00	67.00
952	101.00	68.00	42.00	169.00	114.00	67.00
953	101.00	68.00	42.00	169.00	114.00	67.50
954	101.00	68.50	42.00	169.00	114.00	67.50
955	101.00	68.50	42.00	169.00	114.00	67.50
956	102.00	68.50	42.00	169.00	114.00	67.50
957	102.00	68.50	42.00	170.00	114.00	67.50
958	102.00	68.50	42.00	170.00	114.00	67.50
959	102.00	68.50	42.00	170.00	114.00	67.50
960	102.00	68.50	42.00	170.00	114.00	67.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari o per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
961	102.00	68.50	42.00	170.00	115.00	67.50
962	102.00	68.50	42.00	170.00	115.00	67.50
963	102.00	68.50	42.00	170.00	115.00	67.50
964	102.00	68.50	42.00	170.00	115.00	67.50
965	102.00	68.50	42.00	170.00	115.00	68.00
966	102.00	69.00	42.00	171.00	115.00	68.00
967	102.00	69.00	42.00	171.00	115.00	68.00
968	102.00	69.00	42.00	171.00	115.00	68.00
969	102.00	69.00	42.00	171.00	115.00	68.00
970	102.00	69.00	42.00	171.00	115.00	68.00
971	102.00	69.00	42.00	171.00	115.00	68.00
972	103.00	69.00	42.00	171.00	115.00	68.00
973	103.00	69.00	42.00	171.00	115.00	68.00
974	103.00	69.00	42.00	171.00	115.00	68.00
975	103.00	69.00	42.00	171.00	116.00	68.00
976	103.00	69.00	42.50	172.00	116.00	68.00
977	103.00	69.50	42.50	172.00	116.00	68.50
978	103.00	69.50	42.50	172.00	116.00	68.50
979	103.00	69.50	42.50	172.00	116.00	68.50
980	103.00	69.50	42.50	172.00	116.00	68.50
981	103.00	69.50	42.50	172.00	116.00	68.50
982	103.00	69.50	42.50	172.00	116.00	68.50
983	103.00	69.50	42.50	172.00	116.00	68.50
984	103.00	69.50	42.50	172.00	116.00	68.50
985	103.00	69.50	42.50	173.00	116.00	68.50
986	103.00	69.50	42.50	173.00	116.00	68.50
987	104.00	69.50	42.50	173.00	116.00	68.50
988	104.00	69.50	42.50	173.00	116.00	68.50
989	104.00	70.00	42.50	173.00	116.00	69.00
990	104.00	70.00	42.50	173.00	117.00	69.00
991	104.00	70.00	42.50	173.00	117.00	69.00
992	104.00	70.00	42.50	173.00	117.00	69.00
993	104.00	70.00	42.50	173.00	117.00	69.00
994	104.00	70.00	43.00	174.00	117.00	69.00
995	104.00	70.00	43.00	174.00	117.00	69.00
996	104.00	70.00	43.00	174.00	117.00	69.00
997	104.00	70.00	43.00	174.00	117.00	69.00
998	104.00	70.00	43.00	174.00	117.00	69.00
999	104.00	70.00	43.00	174.00	117.00	69.00
1000	104.00	70.00	43.00	174.00	117.00	69.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1001	104.00	70.50	43.00	174.00	117.00	69.50
1002	104.00	70.50	43.00	174.00	117.00	69.50
1003	104.00	70.50	43.00	174.00	117.00	69.50
1004	105.00	70.50	43.00	175.00	117.00	69.50
1005	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1006	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1007	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1008	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1009	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1010	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1011	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1012	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1013	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1014	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1015	105.00	70.50	43.00	175.00	118.00	69.50
1016	105.00	71.00	43.00	175.00	118.00	70.00
1017	105.00	71.00	43.50	176.00	118.00	70.00
1018	105.00	71.00	43.50	176.00	118.00	70.00
1019	105.00	71.00	43.50	176.00	118.00	70.00
1020	105.00	71.00	43.50	176.00	118.00	70.00
1021	105.00	71.00	43.50	176.00	118.00	70.00
1022	106.00	71.00	43.50	176.00	119.00	70.00
1023	106.00	71.50	43.50	176.00	119.00	70.00
1024	106.00	71.50	43.50	176.00	119.00	70.00
1025	106.00	71.00	43.50	176.00	119.00	70.00
1026	106.00	71.00	43.50	176.00	119.00	70.00
1027	106.00	71.00	43.50	176.00	119.00	70.00
1028	106.00	71.00	43.50	177.00	119.00	70.00
1029	106.00	71.00	43.50	177.00	119.00	70.00
1030	106.00	71.00	43.50	177.00	119.00	70.00
1031	106.00	71.50	43.50	177.00	119.00	70.50
1032	106.00	71.50	43.50	177.00	119.00	70.50
1033	106.00	71.50	43.50	177.00	119.00	70.50
1034	106.00	71.50	43.50	177.00	119.00	70.50
1035	106.00	71.50	43.50	177.00	119.00	70.50
1036	106.00	71.50	43.50	177.00	119.00	70.50
1037	106.00	71.50	43.50	177.00	119.00	70.50
1038	106.00	71.50	43.50	177.00	119.00	70.50
1039	106.00	81.50	43.50	177.00	119.00	70.50
1040	106.00	71.50	43.50	178.00	119.00	70.50

Chilometri	Tariffa per militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1041	107.00	71.50	43.50	178.00	120.00	70.50
1042	107.00	71.50	44.00	178.00	120.00	70.50
1043	107.00	71.50	44.00	178.00	120.00	70.50
1044	107.00	71.50	44.00	178.00	120.00	70.50
1045	107.00	71.50	44.00	178.00	120.00	70.50
1046	107.00	72.00	44.00	178.00	120.00	70.50
1047	107.00	72.00	44.00	178.00	120.00	70.50
1048	107.00	72.00	44.00	178.00	120.00	71.00
1049	107.00	72.00	44.00	178.00	120.00	71.00
1050	107.00	72.00	44.00	178.00	120.00	71.00
1051	107.00	72.00	44.00	178.00	120.00	71.00
1052	107.00	72.00	44.00	179.00	120.00	71.00
1053	107.00	72.00	44.00	179.00	120.00	71.00
1054	107.00	72.00	44.00	179.00	120.00	71.00
1055	107.00	72.00	44.00	179.00	120.00	71.00
1056	107.00	72.00	44.00	179.00	120.00	71.00
1057	107.00	72.00	44.00	179.00	121.00	71.00
1058	107.00	72.00	44.00	179.00	121.00	71.00
1059	107.00	72.00	44.00	179.00	121.00	71.00
1060	107.00	72.00	44.00	179.00	121.00	71.00
1061	107.00	72.50	44.00	179.00	121.00	71.00
1062	107.00	72.50	44.00	179.00	121.00	71.00
1063	108.00	72.50	44.00	179.00	121.00	71.50
1064	108.00	72.50	44.00	180.00	121.00	71.50
1065	108.00	72.50	44.00	180.00	121.00	71.50
1066	108.00	72.50	44.00	180.00	121.00	71.50
1067	108.00	72.50	44.50	180.00	121.00	71.50
1068	108.00	72.50	44.50	180.00	121.00	71.50
1069	108.00	72.50	44.50	180.00	121.00	71.50
1070	108.00	72.50	44.50	180.00	121.00	71.50
1071	108.00	72.50	44.50	180.00	121.00	71.50
1072	108.00	72.50	44.50	180.00	121.00	71.50
1073	108.00	72.50	44.50	180.00	121.00	71.50
1074	108.00	72.50	44.50	180.00	121.00	71.50
1075	108.00	72.50	44.50	180.00	122.00	71.50
1076	108.00	73.00	44.50	181.00	122.00	71.50
1077	108.00	73.00	44.50	181.00	122.00	71.50
1078	108.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00
1079	108.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00
1080	108.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1081	108.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00
1082	109.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00
1083	109.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00
1084	109.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00
1085	109.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00
1086	109.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00
1087	109.00	73.00	44.50	181.00	122.00	72.00
1088	109.00	73.00	44.50	182.00	122.00	72.00
1089	109.00	73.00	44.50	182.00	122.00	72.00
1090	109.00	73.00	44.50	182.00	122.00	72.00
1091	109.00	73.50	44.50	182.00	122.00	72.00
1092	109.00	73.50	45.00	182.00	123.00	72.00
1093	109.00	73.50	45.00	182.00	123.00	72.50
1094	109.00	73.50	45.00	182.00	123.00	72.50
1095	109.00	73.50	45.00	182.00	123.00	72.50
1096	109.00	73.50	45.00	182.00	123.00	72.50
1098	109.00	73.50	45.00	182.00	123.00	72.50
1098	109.00	73.50	45.00	182.00	123.00	72.50
1099	109.00	73.50	45.00	182.00	123.00	72.50
1100	109.00	73.50	45.00	183.00	123.00	72.50
1101	110.00	73.50	45.00	183.00	123.00	72.50
1102	110.00	73.50	45.00	183.00	123.00	72.50
1103	110.00	73.50	45.00	183.00	123.00	72.50
1104	110.00	73.50	45.00	183.00	123.00	72.50
1105	110.00	73.50	45.00	183.00	123.00	72.50
1106	110.00	74.00	45.00	183.00	123.00	72.50
1107	110.00	74.00	45.00	183.00	123.00	72.50
1108	110.00	74.00	45.00	183.00	123.00	73.00
1109	110.00	74.00	45.00	183.00	123.00	73.00
1110	110.00	74.00	45.00	183.00	123.00	73.00
1111	110.00	74.00	45.00	184.00	124.00	73.00
1112	110.00	74.00	45.00	184.00	124.00	73.00
1113	110.00	74.00	45.00	184.00	124.00	73.00
1114	110.00	74.00	45.00	184.00	124.00	73.00
1115	110.00	74.00	45.00	184.00	124.00	73.00
1116	110.00	74.00	45.00	184.00	124.00	73.00
1117	110.00	74.00	45.50	184.00	124.00	73.00
1118	110.00	74.00	45.50	184.00	124.00	73.00
1119	111.00	74.00	45.50	184.00	124.00	73.00
1120	111.00	74.00	45.50	184.00	124.00	73.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1121	111.00	74.50	45.50	184.00	124.00	73.00
1122	111.00	74.50	45.50	184.00	124.00	73.00
1123	111.00	74.50	45.50	184.00	124.00	73.50
1124	111.00	74.50	45.50	185.00	124.00	73.50
1125	111.00	74.50	45.50	185.00	124.00	73.50
1126	111.00	74.50	45.50	185.00	124.00	73.50
1127	111.00	74.50	45.50	185.00	124.00	73.50
1128	111.00	74.50	45.50	185.00	125.00	73.50
1129	111.00	74.50	45.50	185.00	125.00	73.50
1130	111.00	74.50	45.50	185.00	125.00	73.50
1131	111.00	74.50	45.50	185.00	125.00	73.50
1132	111.00	74.50	45.50	185.00	125.00	73.50
1133	111.00	74.50	45.50	185.00	125.00	73.50
1134	111.00	74.50	45.50	185.00	125.00	73.50
1135	111.00	74.50	45.50	186.00	125.00	73.50
1136	111.00	74.50	45.50	186.00	125.00	73.50
1137	111.00	74.50	45.50	186.00	125.00	73.50
1138	112.00	74.50	45.50	186.00	125.00	73.50
1139	112.00	74.50	45.50	186.00	125.00	73.50
1140	112.00	75.50	45.50	186.00	125.00	73.50
1141	112.00	75.00	45.50	186.00	125.00	74.00
1142	112.00	75.00	46.00	186.00	125.00	74.00
1143	112.00	75.00	46.00	186.00	125.00	74.00
1144	112.00	75.00	46.00	186.00	125.00	74.00
1145	112.00	75.00	46.00	186.00	126.00	74.00
1146	112.00	75.00	46.00	186.00	126.00	74.00
1147	112.00	75.00	46.00	187.00	126.00	74.00
1148	112.00	75.00	46.00	187.00	126.00	74.00
1149	112.00	75.00	46.00	187.00	126.00	74.00
1150	112.00	75.00	46.00	187.00	126.00	74.00
1151	112.00	75.00	46.00	187.00	126.00	74.00
1152	112.00	75.00	46.00	187.00	126.00	74.00
1153	112.00	75.50	46.00	187.00	126.00	74.00
1154	112.00	75.00	46.00	187.00	126.00	74.00
1155	112.00	75.00	46.00	187.00	126.00	74.00
1156	112.00	75.50	46.00	187.00	126.00	74.50
1157	113.00	75.50	46.00	187.00	126.00	74.50
1158	113.00	75.50	46.00	188.00	126.00	74.50
1159	113.00	75.50	46.00	188.00	126.00	74.50
1160	113.00	75.50	46.00	188.00	126.00	74.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1161	113.00	75.50	46.00	188.00	126.00	74.50
1162	113.00	75.50	46.00	188.00	126.00	74.50
1163	113.00	75.50	46.00	188.00	127.00	74.50
1164	113.00	75.50	46.00	188.00	127.00	74.50
1165	113.00	75.50	46.00	188.00	127.00	74.50
1166	113.00	75.50	46.00	188.00	127.00	74.50
1168	113.00	75.50	46.50	188.00	127.00	74.50
1168	113.00	75.50	46.50	188.00	127.00	74.50
1169	113.00	75.50	46.50	188.00	127.00	74.50
1170	113.00	75.50	46.50	188.00	127.00	74.50
1171	113.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1172	113.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1173	113.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1174	113.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1175	113.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1176	114.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1177	114.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1178	114.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1179	114.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1180	114.00	76.00	46.50	189.00	127.00	75.00
1181	114.00	76.00	46.50	189.00	128.00	75.00
1182	114.00	76.00	46.50	190.00	128.00	75.00
1183	114.00	76.00	46.50	190.00	128.00	75.00
1184	114.00	76.00	46.50	190.00	128.00	75.00
1185	114.00	76.00	46.50	190.00	128.00	75.00
1186	114.00	76.50	46.50	190.00	128.00	75.50
1187	114.00	76.50	46.50	190.00	128.00	75.50
1188	114.00	76.50	46.50	190.00	128.00	75.50
1189	114.00	76.50	46.50	190.00	128.00	75.50
1190	114.00	76.50	46.50	190.00	128.00	75.50
1191	114.00	76.50	46.50	190.00	128.00	75.50
1192	114.00	76.50	47.00	190.00	128.00	75.50
1193	114.00	76.50	47.00	190.00	128.00	75.50
1194	114.00	76.50	47.00	191.00	128.00	75.50
1195	114.00	76.50	47.00	191.00	128.00	75.50
1196	114.00	76.50	47.00	191.00	128.00	75.50
1197	115.00	76.50	47.00	191.00	128.00	75.50
1198	115.00	76.50	47.00	191.00	129.00	75.50
1199	115.00	76.50	47.00	191.00	129.00	75.50
1200	115.00	76.50	47.00	191.00	129.00	75.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1201	115.00	77.00	47.00	191.00	129.00	76.00
1202	115.00	77.00	47.00	191.00	129.00	76.00
1203	115.00	77.00	47.00	191.00	129.00	76.00
1204	115.00	77.00	47.00	191.00	129.00	76.00
1205	115.00	77.00	47.00	191.00	129.00	76.00
1206	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1207	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1208	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1209	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1210	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1211	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1212	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1213	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1214	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1215	115.00	77.00	47.00	192.00	129.00	76.00
1216	116.00	77.50	47.00	192.00	130.00	76.50
1217	116.00	77.50	47.50	192.00	130.00	76.50
1218	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1219	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1220	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1221	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1222	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1223	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1224	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1225	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1226	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1227	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1228	116.00	77.50	47.50	193.00	130.00	76.50
1229	116.00	77.50	47.50	194.00	130.00	76.50
1230	116.00	77.50	47.50	194.00	130.00	76.50
1231	116.00	78.00	47.50	194.00	130.00	77.00
1232	116.00	78.00	47.50	194.00	130.00	77.00
1233	116.00	78.00	47.50	194.00	131.00	77.00
1234	116.00	78.00	47.50	194.00	131.00	77.00
1235	117.00	78.00	47.50	194.00	131.00	77.00
1236	117.00	78.00	47.50	194.00	131.00	77.00
1237	117.00	78.00	47.50	194.00	131.00	77.00
1238	117.00	78.00	47.50	194.00	131.00	77.00
1239	117.00	78.00	47.50	194.00	131.00	77.00
1240	117.00	78.00	47.50	194.00	131.00	77.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari o per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1241	117.00	78.00	47.50	194.00	131.00	77.00
1242	117.00	78.00	48.00	195.00	131.00	77.00
1243	117.00	78.00	48.00	195.00	131.00	77.00
1244	117.00	78.00	48.00	195.00	131.00	77.00
1245	117.00	78.00	48.00	195.00	131.00	77.00
1246	117.00	78.50	48.00	195.00	131.00	77.00
1247	117.00	78.50	48.00	195.00	131.00	77.00
1248	117.00	78.50	48.00	195.00	131.00	77.50
1249	117.00	78.50	48.00	195.00	131.00	77.50
1250	117.00	78.50	48.00	195.00	131.00	77.50
1251	117.00	78.50	48.00	195.00	132.00	77.50
1252	117.00	78.50	48.00	195.00	132.00	77.50
1253	117.00	78.50	48.00	196.00	132.00	77.50
1254	118.00	78.50	48.00	196.00	132.00	77.50
1255	118.00	78.50	48.00	196.00	132.00	77.50
1256	118.00	78.50	48.00	196.00	132.00	77.50
1257	118.00	78.50	48.00	196.00	132.00	77.50
1258	118.00	78.50	48.00	196.00	132.00	77.50
1259	118.00	78.50	48.00	196.00	132.00	77.50
1260	118.00	78.50	48.00	196.00	132.00	77.50
1261	118.00	79.00	48.00	196.00	132.00	77.50
1262	118.00	79.00	48.00	196.00	132.00	77.50
1263	118.00	79.00	48.00	196.00	132.00	78.00
1264	118.00	79.00	48.00	196.00	132.00	78.00
1265	118.00	79.00	48.00	197.00	132.00	78.00
1266	118.00	79.00	48.00	197.00	132.00	78.00
1267	118.00	79.00	48.50	197.00	132.00	78.00
1268	118.00	79.00	48.50	197.00	132.00	78.00
1269	118.00	79.00	48.50	197.00	133.00	78.00
1270	118.00	79.00	48.50	197.00	133.00	78.00
1271	118.00	79.00	48.50	197.00	133.00	78.00
1272	119.00	79.00	48.50	197.00	133.00	78.00
1273	119.00	79.00	48.50	197.00	133.00	78.00
1274	119.00	79.00	48.50	197.00	133.00	78.00
1275	119.00	79.00	48.50	197.00	133.00	78.00
1276	119.00	79.50	48.50	197.00	133.00	78.00
1277	119.00	79.50	48.50	198.00	133.00	78.00
1278	119.00	79.50	48.50	198.00	133.00	78.50
1279	119.00	79.50	48.50	198.00	133.00	78.50
1280	119.00	79.50	48.50	198.00	133.00	78.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1281	119.00	79.50	48.50	198.00	133.00	78.50
1282	119.00	79.50	48.50	198.00	133.00	78.50
1283	119.00	79.50	48.50	198.00	133.00	78.50
1284	119.00	79.50	48.50	198.00	133.00	78.50
1285	119.00	79.50	48.50	198.00	133.00	78.50
1286	119.00	79.50	48.50	198.00	134.00	78.50
1287	119.00	29.50	48.50	198.00	134.00	78.50
1288	119.00	79.50	48.50	198.00	134.00	78.50
1289	119.00	79.50	48.50	199.00	134.00	78.50
1290	119.00	79.50	48.50	199.00	134.00	78.50
1291	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	78.50
1292	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	73.50
1293	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	79.00
1294	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	79.00
1295	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	79.00
1296	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	79.00
1297	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	79.00
1298	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	79.00
1299	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	79.00
1300	120.00	80.00	48.50	199.00	134.00	79.00
1301	120.00	80.00	49.00	200.00	134.00	79.00
1302	120.00	80.00	49.00	200.00	134.00	79.00
1303	120.00	80.00	49.00	200.00	135.00	79.00
1304	120.00	80.00	49.00	200.00	135.00	79.00
1305	120.00	80.00	49.00	200.00	135.00	79.00
1306	120.00	80.50	49.00	200.00	135.00	79.00
1307	120.00	80.50	49.00	200.00	135.00	79.00
1308	120.00	80.50	49.00	200.00	135.00	79.50
1309	120.00	80.50	49.00	200.00	135.00	79.50
1310	120.00	80.50	49.00	200.00	135.00	79.50
1311	120.00	80.50	49.00	200.00	135.00	79.50
1312	120.00	80.50	49.00	201.00	135.00	79.50
1313	121.00	80.50	49.00	201.00	135.00	79.50
1314	121.00	80.50	49.00	201.00	135.00	79.50
1315	121.00	80.50	49.00	201.00	135.00	79.50
1316	121.00	80.50	49.00	201.00	135.00	79.50
1317	121.00	80.50	49.00	201.00	135.00	79.50
1318	121.00	80.50	49.00	201.00	135.00	79.50
1319	121.00	80.50	49.00	201.00	135.00	79.50
1320	121.00	80.50	49.00	201.00	135.00	79.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1321	121.00	81.00	49.00	201.00	136.00	79.50
1322	121.00	81.00	49.00	201.00	136.00	79.50
1323	121.00	81.00	49.00	201.00	136.00	80.00
1324	121.00	81.00	49.00	201.00	136.00	80.00
1325	121.00	81.00	49.00	202.00	136.00	80.00
1326	121.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1327	121.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1328	121.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1329	121.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1330	121.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1331	121.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1332	122.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1333	122.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1334	122.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1335	122.00	81.00	49.50	202.00	136.00	80.00
1339	122.00	81.00	49.50	203.00	136.00	80.00
1337	122.00	81.00	49.50	203.00	136.00	80.00
1338	122.00	81.00	49.50	203.00	136.00	80.00
1339	122.00	81.00	49.50	203.00	137.00	80.00
1340	122.00	81.00	49.50	203.00	137.00	80.00
1341	122.00	81.50	49.50	203.00	137.00	80.50
1342	122.00	81.50	49.50	203.00	137.00	80.50
1343	122.00	81.50	49.50	203.00	137.00	80.50
1344	122.00	81.50	49.50	203.00	137.00	80.50
1345	122.00	81.50	49.50	203.00	137.00	80.50
1346	122.00	81.50	44.50	203.00	137.00	80.50
1347	122.00	81.50	49.50	203.00	137.00	80.50
1348	122.00	81.50	49.50	204.00	137.00	80.50
1349	122.00	81.50	49.50	204.00	137.00	80.50
1350	122.00	81.50	49.50	204.00	137.00	80.50
1351	123.00	81.50	50.00	204.00	137.00	80.50
1352	123.00	81.50	50.00	204.00	137.00	80.50
1353	123.00	81.50	50.00	204.00	137.00	80.50
1354	123.00	81.50	50.00	204.00	137.00	80.50
1355	123.00	81.50	50.00	204.00	137.00	80.50
1356	123.00	82.00	50.00	204.00	138.00	81.00
1357	123.00	82.00	50.00	204.00	138.00	81.00
1358	123.00	82.00	50.00	204.00	138.00	81.00
1359	123.00	82.00	50.00	204.00	138.00	81.00
1360	123.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1361	123.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1362	123.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1363	123.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1364	123.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1365	123.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1366	123.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1367	123.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1368	123.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1369	124.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1370	124.00	82.00	50.00	205.00	138.00	81.00
1371	124.00	82.50	50.00	205.00	138.00	81.50
1372	124.00	82.50	50.00	206.00	138.00	81.50
1373	124.00	82.50	50.00	206.00	139.00	81.50
1374	124.00	82.50	50.00	206.00	139.00	81.50
1375	124.00	82.50	50.00	206.00	139.00	81.50
1376	124.00	82.50	50.50	206.00	139.00	81.50
1377	124.00	82.50	50.50	206.00	139.00	81.50
1378	124.00	82.50	50.50	206.00	139.00	81.50
1379	124.00	82.50	50.50	206.00	139.00	81.50
1380	124.00	82.50	50.50	206.00	139.00	81.50
1381	124.00	82.50	50.50	206.00	139.00	81.50
1382	124.00	82.50	50.50	206.00	139.00	81.50
1383	124.00	82.50	50.50	207.00	139.00	81.50
1384	124.00	82.50	50.50	207.00	139.00	81.50
1385	124.00	82.50	50.50	207.00	139.00	81.50
1386	124.00	83.00	50.50	207.00	139.00	82.00
1387	124.00	83.00	50.50	207.00	139.00	82.00
1388	125.00	83.00	50.50	207.00	139.00	82.00
1389	125.00	83.00	50.50	207.00	139.00	82.00
1390	125.00	83.00	50.50	207.00	139.00	82.00
1391	125.00	83.00	50.50	207.00	139.00	82.00
1392	125.00	83.00	50.50	207.00	140.00	82.00
1393	125.00	83.00	50.50	207.00	140.00	82.00
1394	125.00	83.00	50.50	207.00	140.00	82.00
1395	125.00	83.00	50.50	207.00	140.00	82.00
1396	125.00	83.00	50.50	208.00	140.00	82.00
1397	125.00	83.00	50.50	208.00	140.00	82.00
1398	125.00	83.00	50.50	208.00	140.00	82.00
1399	125.00	83.00	50.50	208.00	140.00	82.00
1400	125.00	83.00	50.50	208.00	140.00	82.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili o loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1401	125.00	83.50	51.00	208.00	140.00	82.50
1402	125.00	83.50	51.00	208.00	140.00	82.50
1403	125.00	83.50	51.00	208.00	140.00	82.50
1404	125.00	83.50	51.00	208.00	140.00	82.50
1405	125.00	83.50	51.00	208.00	140.00	82.50
1406	125.00	83.50	51.00	208.00	140.00	82.50
1407	126.00	83.50	51.00	209.00	140.00	82.50
1408	126.00	83.50	51.00	209.00	140.00	82.50
1409	126.00	83.50	51.00	209.00	141.00	82.50
1410	126.00	83.50	51.00	209.00	141.00	82.50
1411	126.00	83.50	51.00	209.00	141.00	82.50
1412	126.00	83.50	51.00	209.00	141.00	82.50
1413	126.00	83.50	51.00	209.00	141.00	82.50
1414	126.00	83.50	51.00	209.00	141.00	82.50
1415	126.00	83.50	51.00	209.00	141.00	82.50
1416	126.00	84.00	51.00	209.00	141.00	83.00
1417	126.00	84.00	51.00	209.00	141.00	83.00
1418	126.00	84.00	51.00	209.00	141.00	83.00
1419	126.00	84.00	51.00	210.00	141.00	83.00
1420	126.00	84.00	51.00	210.00	141.00	83.00
1421	126.00	84.00	51.00	210.00	141.00	83.00
1422	126.00	84.00	51.00	210.00	141.00	83.00
1423	126.00	84.00	51.00	210.00	141.00	83.00
1424	126.00	84.00	51.00	210.00	141.00	83.00
1425	126.00	84.00	51.00	210.00	141.00	83.00
1426	127.00	84.00	51.50	210.00	142.00	83.00
1427	127.00	84.00	51.50	210.00	142.00	83.00
1428	127.00	84.00	51.50	210.00	142.00	83.00
1429	127.00	84.00	51.50	210.00	142.00	83.00
1430	127.00	84.00	51.50	210.00	142.00	83.00
1431	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1432	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1433	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1434	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1435	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1436	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1437	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1438	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1439	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1440	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1441	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1442	127.00	84.50	51.50	211.00	142.00	83.50
1443	127.00	84.50	51.50	212.00	142.00	83.50
1444	127.00	84.50	51.50	212.00	142.00	83.50
1445	127.00	84.50	51.50	212.00	143.00	83.50
1446	127.00	85.00	51.50	212.00	143.00	83.50
1447	128.00	85.00	51.50	212.00	143.00	83.50
1448	128.00	85.00	51.50	212.00	143.00	84.00
1449	128.00	85.00	51.50	212.00	143.00	84.00
1450	128.00	85.00	51.50	212.00	143.00	84.00
1451	128.00	85.00	52.00	212.00	143.00	84.00
1452	128.00	85.00	52.00	212.00	143.00	84.00
1453	128.00	85.00	52.00	212.00	143.00	84.00
1454	128.00	85.00	52.00	213.00	143.00	84.00
1455	128.00	85.00	52.00	213.00	143.00	84.00
1456	128.00	85.00	52.00	213.00	143.00	84.00
1457	128.00	85.00	52.00	213.00	143.00	84.00
1458	128.00	85.00	52.00	213.00	143.00	84.00
1459	128.00	85.00	52.00	213.00	143.00	84.00
1460	128.00	85.00	52.00	213.00	143.00	84.00
1461	128.00	85.50	52.00	213.00	143.00	84.00
1462	128.00	85.50	52.00	213.00	144.00	84.00
1463	128.00	85.50	52.00	213.00	144.00	84.50
1464	128.00	85.50	52.00	213.00	144.00	84.50
1465	128.00	85.50	52.00	213.00	144.00	84.50
1466	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1467	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1468	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1469	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1470	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1471	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1472	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1473	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1474	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1475	129.00	85.50	52.00	214.00	144.00	84.50
1476	129.00	86.00	52.50	214.00	144.00	84.50
1477	129.00	86.00	52.50	214.00	144.00	84.50
1478	129.00	86.00	52.50	215.00	144.00	85.00
1479	129.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1480	129.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1481	129.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1482	129.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1483	129.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1484	129.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1485	130.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1486	130.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1487	130.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1488	130.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1489	130.00	86.00	52.50	215.00	145.00	85.00
1490	130.00	86.00	52.50	216.00	145.00	85.00
1491	130.00	86.50	52.50	216.00	145.00	85.00
1492	130.00	86.50	52.50	216.00	145.00	85.00
1493	130.00	86.50	52.50	216.00	145.00	85.50
1494	130.00	86.50	52.50	216.00	145.00	85.50
1495	130.00	86.50	52.50	216.00	145.00	85.50
1496	130.00	86.50	52.50	216.00	145.00	85.50
1497	130.00	86.50	52.50	216.00	145.00	85.50
1498	130.00	86.50	52.50	216.00	146.00	85.50
1499	130.00	86.50	52.50	216.00	146.00	85.50
1500	130.00	86.50	52.50	216.00	146.00	85.50
1501	130.00	86.50	53.00	217.00	146.00	85.50
1502	130.00	86.50	53.00	217.00	146.00	85.50
1503	130.00	86.50	53.00	217.00	146.00	85.50
1504	131.00	86.50	53.00	217.00	146.00	85.50
1505	131.00	86.50	53.00	217.00	146.00	85.50
1506	131.00	87.00	53.00	217.00	146.00	85.50
1507	131.00	87.00	53.00	217.00	146.00	85.50
1508	131.00	87.00	53.00	217.00	146.00	86.00
1509	131.00	87.00	53.00	217.00	146.00	86.00
1510	131.00	87.00	53.00	217.00	146.00	86.00
1511	131.00	87.00	53.00	217.00	146.00	86.00
1512	131.00	87.00	53.00	217.00	146.00	86.00
1513	131.00	87.00	53.00	217.00	146.00	86.00
1514	131.00	87.00	53.00	218.00	146.00	86.00
1515	131.00	87.00	53.00	218.00	147.00	86.00
1516	131.00	87.00	53.00	218.00	147.00	86.00
1517	131.00	87.00	53.00	218.00	147.00	86.00
1518	131.00	87.00	53.00	218.00	147.00	86.00
1519	131.00	87.00	53.00	218.00	147.00	86.00
1520	131.00	87.00	53.00	218.00	147.00	86.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1521	131.00	87.50	53.00	218.00	147.00	86.00
1522	132.00	87.50	53.00	218.00	147.00	86.00
1523	132.00	87.50	53.00	218.00	147.00	86.50
1524	132.00	87.50	53.00	218.00	147.00	86.50
1525	132.00	87.50	53.00	218.00	147.00	86.50
1526	132.00	87.50	53.50	219.00	147.00	86.50
1527	132.00	87.50	53.50	219.00	147.00	86.50
1528	132.00	87.50	53.50	219.00	147.00	86.50
1529	132.00	87.50	53.50	219.00	147.00	86.50
1530	132.00	87.50	53.50	219.00	147.00	86.50
1531	132.00	87.50	53.50	219.00	147.00	86.50
1532	132.00	87.50	53.50	219.00	148.00	86.50
1533	132.00	87.50	53.50	219.00	148.00	86.50
1534	132.00	87.50	53.50	219.00	148.00	86.50
1535	132.00	87.50	53.50	219.00	148.00	86.50
1536	132.00	87.50	53.50	219.00	148.00	86.50
1537	132.00	87.50	53.50	220.00	148.00	86.50
1538	132.00	87.50	53.50	220.00	148.00	86.50
1539	132.00	87.50	53.50	220.00	148.00	86.50
1540	132.00	87.50	53.50	220.00	148.00	86.50
1541	133.00	88.00	53.50	220.00	148.00	87.00
1542	133.00	88.00	53.50	220.00	148.00	87.00
1543	133.00	88.00	53.50	220.00	148.00	87.00
1544	133.00	88.00	53.50	220.00	148.00	87.00
1545	133.00	88.00	53.50	220.00	148.00	87.00
1546	133.00	88.00	53.50	220.00	148.00	87.00
1547	133.00	88.00	53.50	220.00	148.00	87.00
1548	133.00	88.00	53.50	220.00	148.00	87.00
1549	133.00	88.00	53.50	220.00	149.00	87.00
1550	133.00	88.00	53.50	221.00	149.00	87.00
1551	133.00	88.00	54.00	221.00	149.00	87.00
1552	133.00	88.00	54.00	221.00	149.00	87.00
1553	133.00	88.00	54.00	221.00	149.00	87.00
5554	133.00	88.00	54.00	221.00	149.00	87.00
1555	133.00	88.00	54.00	221.00	149.00	87.00
1556	133.00	88.50	54.00	221.00	149.00	87.50
1557	133.00	88.50	54.00	221.00	149.00	87.50
1558	133.00	88.50	54.00	221.00	149.00	87.50
1559	133.00	88.50	54.00	221.00	149.00	87.50
1560	133.00	88.50	54.00	221.00	149.00	87.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1561	133.00	88.50	54.00	222.00	149.00	87.50
1562	133.00	88.50	54.00	222.00	149.00	87.50
1563	134.00	88.50	54.00	222.00	149.00	87.50
1564	134.00	88.50	54.00	222.00	149.00	87.50
1565	134.00	88.50	54.00	222.00	149.00	87.50
1566	134.00	88.50	54.00	222.00	149.00	87.50
1567	134.00	88.50	54.00	222.00	149.00	87.50
1568	134.00	88.50	54.00	222.00	150.00	87.50
1569	134.00	88.50	54.00	222.00	150.00	87.50
1570	134.00	88.50	54.00	222.00	150.00	87.50
1571	134.00	89.00	54.00	222.00	150.00	88.00
1572	134.00	89.00	54.00	222.00	150.00	88.00
1573	134.00	89.00	54.00	223.00	150.00	88.00
1574	134.00	89.00	54.00	223.00	150.00	88.00
1575	134.00	89.00	54.00	223.00	150.00	88.00
1576	134.00	89.00	54.50	223.00	150.00	88.00
1577	134.00	89.00	54.50	223.00	150.00	88.00
1578	134.00	89.00	54.50	223.00	150.00	88.00
1579	134.00	89.00	54.50	223.00	150.00	88.00
1580	134.00	89.00	54.50	223.00	150.00	88.00
1581	134.00	89.00	54.50	223.00	150.00	88.00
1582	135.00	89.00	54.50	223.00	150.00	88.00
1583	135.00	89.00	54.50	223.00	150.00	88.00
1584	135.00	89.00	54.50	223.00	150.00	88.00
1585	135.00	89.00	54.50	224.00	151.00	88.00
1586	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1587	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1588	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1589	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1590	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1591	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1592	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1593	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1594	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1595	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1596	135.00	89.50	54.50	224.00	151.00	88.50
1597	135.00	89.50	54.50	225.00	151.00	88.50
1598	135.00	89.50	54.50	225.00	151.00	88.50
1599	135.00	89.50	54.50	225.00	151.00	88.50
1600	135.00	89.50	54.50	225.00	151.00	88.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1601	136.00	90.00	55.00	225.00	151.00	89.00
1602	136.00	90.00	55.00	225.00	152.00	89.00
1603	136.00	90.00	55.00	225.00	152.00	89.00
1604	136.00	90.00	55.00	225.00	152.00	89.00
1605	136.00	90.00	55.00	225.00	152.00	89.00
1606	136.00	90.00	55.00	225.00	152.00	89.00
1607	136.00	90.00	55.00	225.00	152.00	89.00
1608	136.00	90.00	55.00	226.00	152.00	89.00
1609	136.00	90.00	55.00	226.00	152.00	89.00
1610	136.00	90.00	55.00	226.00	152.00	89.00
1611	136.00	90.00	55.00	226.00	152.00	89.00
1612	136.00	90.00	55.00	226.00	152.00	89.00
1613	136.00	90.00	55.00	226.00	152.00	89.00
1614	136.00	90.00	55.00	226.00	152.00	89.00
1615	136.00	90.00	55.00	226.00	152.00	89.00
1616	136.00	90.50	55.00	226.00	152.00	89.50
1617	136.00	90.50	55.00	226.00	152.00	89.50
1618	136.00	90.50	55.00	226.00	152.00	89.50
1619	137.00	90.50	55.00	226.00	152.00	89.50
1620	137.00	90.50	55.00	227.00	152.00	89.50
1621	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1622	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1623	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1624	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1625	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1626	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1627	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1628	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1629	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1630	137.00	90.50	55.00	227.00	153.00	89.50
1631	137.00	91.00	55.00	227.00	153.00	90.00
1632	137.00	91.00	55.00	228.00	153.00	90.00
1633	137.00	91.00	55.00	228.00	153.00	90.00
1634	137.00	91.00	55.50	228.00	153.00	90.00
1635	137.00	91.00	55.50	228.00	153.00	90.00
1636	137.00	91.00	55.50	228.00	153.00	90.00
1637	137.00	91.00	55.50	228.00	153.00	90.00
1638	138.00	91.00	55.50	228.00	154.00	90.00
1639	138.00	91.00	55.50	228.00	154.00	90.00
1640	138.00	91.00	55.50	228.00	154.00	90.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1641	138.00	91.00	55.50	228.00	154.00	90.00
1642	138.00	91.00	55.50	228.00	154.00	90.00
1643	138.00	91.00	55.50	228.00	154.00	90.00
1644	138.00	91.00	55.50	229.00	154.00	90.00
1645	138.00	91.00	55.50	229.00	154.00	90.00
1646	138.00	91.50	55.50	229.00	154.00	90.00
1647	138.00	91.50	55.50	229.00	154.00	90.00
1648	138.00	91.50	55.50	229.00	154.00	90.50
1649	138.00	91.50	55.50	229.00	154.00	90.50
1650	138.00	91.50	55.50	229.00	154.00	90.50
1651	138.00	91.50	55.50	229.00	154.00	90.50
1652	138.00	91.50	55.50	229.00	154.00	90.50
1653	138.00	91.50	55.50	229.00	154.00	90.50
1654	138.00	91.50	55.50	229.00	154.00	90.50
1655	138.00	91.50	55.50	230.00	155.00	90.50
1656	138.00	91.50	55.50	230.00	155.00	90.50
1657	139.00	91.50	55.50	230.00	155.00	90.50
1658	139.00	91.50	55.50	230.00	155.00	90.50
1659	139.00	91.50	56.00	230.00	155.00	90.50
1660	139.00	91.50	56.00	230.00	155.00	90.50
1661	139.00	92.00	56.00	230.00	155.00	90.50
1662	139.00	92.00	56.00	230.00	155.00	90.50
1663	139.00	92.00	56.00	230.00	155.00	91.00
1664	139.00	92.00	56.00	230.00	155.00	91.00
1665	139.00	92.00	56.00	230.00	155.00	91.00
1666	139.00	92.00	56.00	230.00	155.00	91.00
1667	139.00	92.00	56.00	230.00	155.00	91.00
1668	139.00	92.00	56.00	231.00	155.00	91.00
1669	139.00	92.00	56.00	231.00	155.00	91.00
1670	139.00	92.00	56.00	231.00	155.00	91.00
1671	139.00	92.00	56.00	231.00	155.00	91.00
1672	139.00	92.00	56.00	231.00	155.00	91.00
1673	139.00	92.00	56.00	231.00	156.00	91.00
1674	139.00	92.00	56.00	231.00	156.00	91.00
1675	139.00	92.00	56.00	231.00	156.00	91.00
1676	140.00	92.50	56.00	231.00	156.00	91.00
1677	140.00	92.50	56.00	231.00	156.00	91.00
1678	140.00	92.50	56.00	231.00	156.00	91.50
1679	140.00	92.50	56.00	232.00	156.00	91.50
1680	140.00	92.50	56.00	232.00	156.00	91.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1681	140.00	92.50	56.00	232.00	156.00	91.50
1682	140.00	92.50	56.00	232.00	156.00	51.50
1683	140.00	92.50	56.00	232.00	156.00	91.50
1684	140.00	92.50	56.50	232.00	156.00	91.50
1685	140.00	92.50	56.50	232.00	156.00	91.50
1686	140.00	92.50	56.50	232.00	156.00	91.50
1687	140.00	92.50	56.50	232.00	156.00	91.50
1688	140.00	92.50	56.50	232.00	156.00	91.50
1689	140.00	92.50	56.50	232.00	156.00	91.50
1690	140.00	92.50	56.50	232.00	156.00	91.50
1691	140.00	93.00	56.50	233.00	157.00	91.50
1692	140.00	93.00	56.50	233.00	157.00	91.50
1693	140.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1694	140.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1695	140.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1696	140.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1697	141.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1698	141.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1699	141.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1700	141.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1701	141.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1702	141.00	93.00	56.50	233.00	157.00	92.00
1703	141.00	93.00	56.50	234.00	157.00	92.00
1704	141.00	93.00	56.50	234.00	157.00	92.00
1705	141.00	93.00	56.50	234.00	157.00	92.00
1706	141.00	93.50	56.50	234.00	157.00	92.00
1707	141.00	93.50	56.50	234.00	157.00	92.00
1708	141.00	93.50	56.50	234.00	158.00	92.50
1709	141.00	93.50	57.00	234.00	158.00	92.50
1710	141.00	93.50	57.00	234.00	158.00	92.50
1711	141.00	93.50	57.00	234.00	158.00	92.50
1712	141.00	93.50	57.00	234.00	158.00	92.50
1713	141.00	93.50	57.00	234.00	158.00	92.50
1714	141.00	93.50	57.00	234.00	158.00	92.50
1715	141.00	93.50	57.00	235.00	158.00	92.50
1716	142.00	93.50	57.00	235.00	158.00	92.50
1717	142.00	93.50	57.00	235.00	158.00	92.50
1718	142.00	93.50	57.00	235.00	158.00	92.50
1719	142.00	93.50	57.00	235.00	158.00	92.50
1720	142.00	93.50	57.00	235.00	158.00	92.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1721	142.00	94.00	57.00	235.00	158.00	92.50
1722	142.00	94.00	57.00	235.00	158.00	92.50
1723	142.00	94.00	57.00	235.00	158.00	93.00
1724	142.00	94.00	57.00	235.00	158.00	93.00
1725	142.00	94.00	57.00	235.00	158.00	93.00
1726	142.00	94.00	57.00	235.00	159.00	93.00
1727	142.00	94.00	57.00	236.00	159.00	93.00
1728	142.00	94.00	57.00	236.00	159.00	93.00
1729	142.00	94.00	57.00	236.00	159.00	93.00
1730	142.00	94.00	57.00	236.00	159.00	93.00
1731	142.00	94.00	57.00	236.00	159.00	93.00
1732	142.00	94.00	57.00	236.00	159.00	93.00
1733	142.00	94.00	57.00	236.00	159.00	93.00
1734	142.00	94.00	57.50	236.00	159.00	93.00
1735	143.00	94.00	57.50	236.00	159.00	93.00
1736	143.00	94.00	57.50	236.00	159.00	93.00
1737	143.00	94.00	57.50	236.00	159.00	93.00
1738	143.00	94.00	57.50	236.00	159.00	93.00
1739	143.00	94.00	57.50	237.00	159.00	93.00
1740	143.00	94.00	57.50	237.00	159.00	93.00
1741	143.00	94.50	57.50	237.00	159.00	93.50
1742	143.00	94.50	57.50	237.00	159.00	93.50
1743	143.00	94.50	57.50	237.00	160.00	93.50
1744	143.00	94.50	57.50	237.00	160.00	93.50
1745	143.00	94.50	57.50	237.00	160.00	93.50
1746	143.00	94.50	57.50	237.00	160.00	93.50
1747	143.00	94.50	57.50	237.00	160.00	93.50
1748	143.00	94.50	57.50	237.00	160.00	93.50
1749	143.00	94.50	57.50	237.00	160.00	93.50
1750	143.00	94.50	57.50	237.00	160.00	93.50
1751	143.00	94.50	57.50	238.00	160.00	93.50
1752	143.00	94.50	57.50	238.00	160.00	93.50
1753	143.00	94.50	57.50	238.00	160.00	93.50
1754	144.00	94.50	57.50	238.00	160.00	93.50
1755	144.00	94.50	57.50	238.00	160.00	93.50
1756	144.00	95.00	57.50	238.00	160.00	94.00
1757	144.00	95.00	57.50	238.00	160.00	94.00
1758	144.00	95.00	57.50	238.00	160.00	94.00
1759	144.00	95.00	58.00	238.00	160.00	94.00
1760	144.00	95.00	58.00	238.00	160.00	94.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari o per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1761	144.00	95.00	58.00	238.00	161.00	94.00
1762	144.00	95.00	58.00	239.00	161.00	94.00
1763	144.00	95.00	58.00	239.00	161.00	94.00
1764	144.00	95.00	58.00	239.00	161.00	94.00
1765	144.00	95.50	58.00	239.00	161.00	94.00
1766	144.00	95.00	58.00	239.00	161.00	94.00
1767	144.00	95.00	58.00	239.00	161.00	94.00
1768	144.00	95.00	58.00	239.00	161.00	94.00
1769	144.00	95.00	58.00	239.00	161.00	94.00
1770	144.00	95.00	58.00	239.00	161.00	94.00
1771	144.00	95.50	58.00	239.00	161.00	94.50
1772	145.00	95.50	58.00	239.00	161.00	94.50
1773	145.00	95.50	58.00	239.00	161.00	94.50
1774	145.00	95.50	58.00	240.00	161.00	94.50
1775	145.00	95.50	58.00	240.00	161.00	94.50
1776	145.00	95.50	58.00	240.00	161.00	94.50
1777	145.00	95.50	58.00	240.00	161.00	94.50
1778	145.00	95.50	58.00	240.00	162.00	94.50
1779	145.00	95.50	58.00	240.00	162.00	94.50
1780	145.00	95.50	58.00	240.00	162.00	94.50
1781	145.00	95.50	58.00	240.00	162.00	94.50
1782	145.00	95.50	58.00	240.00	162.00	94.50
1783	145.00	95.50	58.00	240.00	62.00	94.50
1784	145.00	95.50	58.50	240.00	162.00	94.50
1785	145.00	95.50	58.50	240.00	162.00	94.50
1786	145.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1787	145.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1788	145.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1789	145.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1790	145.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1791	146.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1792	146.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1793	146.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1794	146.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1795	146.00	96.00	58.50	241.00	162.00	95.00
1796	146.00	96.00	58.50	241.00	163.00	95.00
1797	146.00	96.00	58.50	241.00	163.00	95.00
1798	146.00	96.00	58.50	242.00	163.00	95.00
1799	146.00	96.00	58.50	242.00	163.00	95.00
1800	146.00	96.00	58.50	242.00	163.00	95.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1801	146.00	96.50	58.50	242.00	163.00	95.50
1802	146.00	96.50	58.50	242.00	163.00	95.50
1803	146.00	96.50	58.50	242.00	163.00	95.50
1804	146.00	96.50	58.50	242.00	163.00	95.50
1805	146.00	96.50	58.50	242.00	163.00	95.50
1806	146.00	96.50	58.50	242.00	163.00	95.50
1807	146.00	96.50	58.50	242.00	163.00	95.50
1808	146.00	96.50	58.50	242.00	163.00	95.50
1809	146.00	96.50	59.00	243.00	163.00	95.50
1810	146.00	96.50	59.00	243.00	163.00	95.50
1811	146.00	96.50	59.00	243.00	163.00	95.50
1812	146.00	96.50	59.00	243.00	163.00	95.50
1813	147.00	96.50	59.00	243.00	164.00	95.50
1814	147.00	96.50	59.00	243.00	164.00	95.50
1815	147.00	96.50	59.00	243.00	164.00	95.50
1816	147.00	97.00	59.00	243.00	164.00	96.00
1817	147.00	97.00	59.00	243.00	164.00	96.00
1818	147.00	97.00	59.00	243.00	164.00	96.00
1819	147.00	97.00	59.00	243.00	164.00	96.00
1820	147.00	97.00	59.00	243.00	164.00	96.00
1821	147.00	97.00	59.00	243.00	164.00	96.00
1822	147.00	97.00	59.00	244.00	164.00	96.00
1123	147.00	97.00	59.00	244.00	164.00	96.00
1824	147.00	97.00	59.00	244.00	164.00	96.00
1825	147.00	97.00	59.00	244.00	164.00	96.00
1826	147.00	97.00	59.00	244.00	164.00	96.00
1827	147.00	97.00	59.00	244.00	164.00	96.00
1828	147.00	97.00	59.00	244.00	164.00	96.00
1829	147.00	97.00	59.00	244.00	164.00	96.00
1830	147.00	97.00	59.00	244.00	164.00	96.00
1831	147.00	97.50	59.00	244.00	165.00	96.50
1832	148.00	97.50	59.00	244.00	165.00	96.50
1833	148.00	97.50	59.00	245.00	165.00	96.50
1834	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1835	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1836	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1837	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1838	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1839	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1840	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1841	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1842	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1843	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1844	148.00	97.50	59.50	245.00	165.00	96.50
1845	148.00	97.50	59.50	246.00	165.00	96.50
1846	148.00	98.00	59.50	246.00	165.00	96.50
1847	148.00	98.00	59.50	246.00	165.00	96.50
1848	148.00	98.00	59.50	246.00	165.00	97.00
1849	148.00	98.00	59.50	246.00	166.00	97.00
1850	148.00	98.00	59.50	246.00	166.00	97.00
1851	149.00	98.00	59.50	246.00	166.00	97.00
1852	149.00	98.00	59.50	246.00	166.00	97.00
1853	149.00	98.00	59.50	246.00	166.00	97.00
1854	149.00	98.00	59.50	246.00	166.00	97.00
1855	149.00	98.00	59.50	246.00	166.00	97.00
1856	149.00	98.00	59.50	246.00	166.00	97.00
1857	149.00	98.00	59.50	247.00	166.00	97.00
1858	149.00	98.00	59.50	247.00	166.00	97.00
1859	149.00	98.00	60.00	247.00	166.00	97.00
1860	149.00	98.00	60.00	247.00	166.00	97.00
1861	149.00	98.50	60.00	247.00	166.00	97.00
1862	149.00	94.50	60.00	247.00	166.00	97.00
1863	149.00	98.50	60.00	247.00	166.00	97.50
1864	149.00	98.50	60.00	247.00	166.00	97.50
1865	149.00	98.50	60.00	247.00	166.00	97.50
1866	149.00	98.50	60.00	247.00	167.00	97.50
1867	149.00	98.50	60.00	247.00	167.00	97.50
1868	149.00	98.50	60.00	247.00	167.00	97.50
1869	150.00	98.50	60.00	248.00	167.00	97.50
1870	150.00	98.50	60.00	248.00	167.00	97.50
1871	150.00	98.50	60.00	248.00	167.00	97.50
1872	150.00	98.50	60.00	248.00	167.00	97.50
1873	150.00	98.50	60.00	248.00	167.00	97.50
1974	150.00	98.50	60.00	248.00	167.00	97.50
1875	150.00	98.50	60.00	248.00	167.00	97.50
1876	150.00	99.00	60.00	248.00	167.00	97.50
1877	150.00	99.00	60.00	248.00	167.00	97.50
1878	150.00	99.00	60.00	248.00	167.00	98.00
1879	150.00	99.00	60.00	248.00	167.00	98.00
1880	150.00	99.00	60.00	249.00	167.00	98.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1881	150.00	99.00	60.00	249.00	167.00	98.00
1882	150.00	99.00	60.00	249.00	167.00	98.00
1883	150.00	99.00	60.00	249.00	168.00	98.00
1884	150.00	99.00	60.50	249.00	168.00	98.00
1885	150.00	99.00	60.50	239.00	168.00	98.00
1886	150.00	99.00	60.50	249.00	168.00	98.00
1887	150.00	99.00	60.50	249.00	168.00	98.00
1888	151.00	94.00	60.50	249.00	168.00	98.00
1889	151.00	99.00	60.50	249.00	168.00	98.00
1890	151.00	99.00	60.50	249.00	168.00	98.00
1891	151.00	99.50	60.50	249.00	168.00	98.00
1892	151.00	99.50	60.50	249.00	168.00	98.00
1893	151.00	99.50	60.50	250.00	168.00	98.50
1894	151.00	99.50	60.50	250.00	168.00	98.50
1895	151.00	99.50	60.50	250.00	168.00	98.50
1896	151.00	99.50	60.50	250.00	168.00	98.50
1897	151.00	99.50	60.50	250.00	168.00	98.50
1898	151.00	99.50	60.50	250.00	168.00	98.50
1899	151.00	99.50	60.50	250.00	168.00	98.50
1900	151.00	99.50	60.50	250.00	168.00	98.50
1901	151.00	99.50	60.50	250.00	168.00	98.50
1902	151.00	99.50	60.50	250.00	169.00	98.50
1903	151.00	99.50	60.50	250.00	169.00	98.50
1904	151.00	99.50	60.50	251.00	169.00	98.50
1905	151.00	99.50	60.50	251.00	169.00	98.50
1906	151.00	100.00	60.50	251.00	169.00	98.50
1907	152.00	100.00	60.50	251.00	169.00	98.50
1908	152.00	100.00	60.50	251.00	169.00	99.00
1909	152.00	100.00	61.00	251.00	169.00	99.00
1910	152.00	100.00	61.00	251.00	169.00	99.00
1911	152.00	100.00	61.00	251.00	169.00	99.00
1912	152.00	100.00	61.00	251.00	169.00	99.00
1913	152.00	100.00	61.00	251.00	169.00	99.00
1914	152.00	100.00	61.00	251.00	169.00	99.00
1915	152.00	100.00	61.00	251.00	169.00	99.00
1916	152.00	100.00	61.00	252.00	169.00	99.00
1917	152.00	100.00	61.00	252.00	169.00	99.00
1918	152.00	100.00	61.00	252.00	169.00	99.00
1919	152.00	100.00	61.00	252.00	170.00	99.00
1920	152.00	100.00	61.00	252.00	170.00	99.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1921	152.00	101.00	61.00	252.00	170.00	99.00
1922	152.00	101.00	61.00	252.00	170.00	99.00
1923	152.00	101.00	61.00	252.00	170.00	99.50
1924	152.00	101.00	61.00	252.00	170.00	99.50
1925	152.00	101.00	61.00	252.00	170.00	99.50
1926	153.00	101.00	61.00	252.00	170.00	99.50
1927	153.00	101.00	61.00	253.00	170.00	99.50
1928	153.00	101.00	61.00	253.00	170.00	99.50
1929	153.00	101.00	61.00	253.00	170.00	99.50
1930	153.00	101.00	61.00	253.00	170.00	99.50
1931	153.00	101.00	61.00	253.00	170.00	99.50
1932	153.00	101.00	61.00	253.00	170.00	99.50
1933	153.00	101.00	61.00	253.00	170.00	99.50
1934	153.00	101.00	61.50	253.00	170.00	99.50
1935	153.00	101.00	61.50	253.00	170.00	99.50
1936	153.00	101.00	61.50	253.00	171.00	99.50
1937	153.00	101.00	61.50	253.00	171.00	99.50
1938	153.00	101.00	61.50	253.00	171.00	99.50
1939	153.00	101.00	61.50	253.00	171.00	99.50
1940	153.00	101.00	61.50	254.00	171.00	99.50
1941	153.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1942	153.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1943	153.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1944	153.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1945	153.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1946	153.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1947	154.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1948	154.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1949	154.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1950	154.00	101.00	61.50	254.00	171.00	100.00
1951	154.00	101.00	61.50	255.00	171.00	100.00
1952	154.00	101.00	61.50	255.00	171.00	100.00
1953	154.00	101.00	61.50	255.00	171.00	100.00
1954	154.00	101.00	61.50	255.00	171.00	100.00
1955	154.00	101.00	61.50	255.00	172.00	100.00
1956	154.00	102.00	61.50	255.00	172.00	101.00
1957	154.00	102.00	61.50	255.00	172.00	101.00
1958	154.00	102.00	61.50	255.00	172.00	101.00
1959	154.00	102.00	61.50	255.00	172.00	101.00
1960	154.00	102.00	61.50	255.00	172.00	101.00

Chilometri	Tariffa per i militari			Tariffa per le famiglie dei militari e per gli impiegati civili e loro famiglie		
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	1ª classe	2ª classe	3ª classe
1961	154.00	102.00	61.50	255.00	172.00	101.00
1962	154.00	102.00	61.50	255.00	172.00	101.00
1963	154.00	102.00	61.50	256.00	172.00	101.00
1964	154.00	102.00	61.50	256.00	172.00	101.00
1965	154.00	102.00	61.50	256.00	172.00	101.00
1966	155.00	102.00	61.50	256.00	172.00	101.00
1967	155.00	102.00	62.00	256.00	172.00	101.00
1968	155.00	102.00	62.00	256.00	172.00	101.00
1969	155.00	102.00	62.00	256.00	172.00	101.00
1970	155.00	102.00	62.00	256.00	172.00	101.00
1971	155.00	102.00	62.00	256.00	172.00	101.00
1972	155.00	102.00	62.00	256.00	173.00	101.00
1973	155.00	102.00	62.00	256.00	173.00	101.00
1974	155.00	102.00	62.00	256.00	173.00	101.00
1975	155.00	102.00	62.00	256.00	173.00	101.00
1976	155.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1977	155.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1978	155.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1979	155.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1980	155.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1981	155.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1982	155.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1983	155.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1984	155.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1985	156.00	102.00	62.00	257.00	173.00	101.00
1986	156.00	103.00	62.00	257.00	173.00	102.00
1987	156.00	103.00	62.00	258.00	173.00	102.00
1988	156.00	103.00	62.00	258.00	173.00	102.00
1989	156.00	103.00	62.00	258.00	174.00	102.00
1990	156.00	103.00	62.00	258.00	174.00	102.00
1991	156.00	103.00	62.00	258.00	174.00	102.00
1992	156.00	103.00	62.50	258.00	174.00	102.00
1993	156.00	103.00	62.50	258.00	174.00	102.00
1994	156.00	103.00	62.50	258.00	174.00	102.00
1995	156.00	103.00	62.50	258.00	174.00	102.00
1996	156.00	103.00	62.50	258.00	174.00	102.00
1997	156.00	103.00	62.50	258.00	174.00	102.00
1998	156.00	103.00	62.50	258.00	174.00	102.00
1999	156.00	103.00	62.50	259.00	174.00	102.00
2000	156.00	103.00	62.50	259.00	174.00	102.00

Prezzo della presente dispensa L. 1,30

(7607) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª **1925** 2 Giugno

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 251. – 1 giugno 1925. — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo anticipato di militari di truppa in particolari condizioni di famiglia. . . . . *Pag.* 1037

Circolare N. 251. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo anticipato di militari di truppa in particolari condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1 giugno 1925.

1. Questo Ministero determina che i militari di truppa alle armi per obbligo di leva, nati prima del 1905 e venuti alle armi prima della chiamata della classe 1905 (iniziata il giorno 7 corrente) siano avviati in congedo anticipato, a cura dei Comandi dei corpi interessati, qualora si trovino in alcuna delle seguenti condizioni ed abbiano compiuto almeno dodici mesi di servizio effettivo. Se non contano ancora un servizio effettivo di tale durata, saranno avviati in congedo anticipato a mano a mano che lo compiranno.

Ai militari istruiti premilitarmente non sarà computato nei dodici mesi il periodo di tempo durante il quale la loro presentazione alle armi fu rinviata:

a) *militari che, per trovarsi in gravissime condizioni di famiglia, abbiano ottenuto dai Comandi dei corpi d'armata la licenza straordinaria prevista dalla circolare* 234 *del* giornale militare *del* 1923;

b) *figli unici di padre vivente* i quali siano venuti alle armi dopo il 20 maggio 1924 (quelli venuti prima di tale data furono o debbono essere congedati in applicazione della circolare 155 del *giornale militare* c. a.);

c) *figli di padre vivente da considerarsi gli unici idonei a proficuo lavoro* perchè i loro fratelli o non hanno ancora compiuto il 12° anno di età o si trovano nelle condizioni di inabilità al lavoro di cui al successivo n. 2;

d) *figli primogeniti di madre tuttora vedova nel caso che gli altri fratelli abbiano compiuto il* 16° *anno di età* (se gli altri fratelli non hanno ancora compiuto il 16° anno i militari hanno titolo a riduzione di ferma per l'art. 3 n. 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3).
Saranno considerati primogeniti coloro i cui fratelli che li hanno preceduti nella nascita si trovino nelle condizioni di inabilità al lavoro di cui al successivo n. 2;

e) *primogeniti di orfani di padre e madre che abbiano altri fratelli maggiori di* 16 *anni* (se gli altri fratelli non sono maggiori di 16 anni, i militari hanno titolo a riduzione di ferma per l'art. 3 n. 7 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3).
Saranno considerati primogeniti coloro i cui fratelli che li hanno preceduti nella nascita si trovino nelle condizioni di inabilità al lavoro di cui al successivo n. 2.

2. Agli effetti di cui alle lettere *c*) *d*) ed *e*) del precedente n. 1 non saranno computati in famiglia i fratelli dei militari che siano ciechi di ambo gli occhi o sordomuti o cretini, o non possano, per mostruosa struttura o difetti fisici, reggersi in piedi senza soccorso di altra persona o di meccanismo, o manchino di un braccio o di una mano.

3. Sono esclusi dall'invio in congedo anticipato di cui sopra i militari che facciano parte dei corsi allievi ufficiali o allievi sottufficiali. Possono invece essere ammessi al congedo anticipato coloro che abbiano cessato dai corsi stessi prima della data della presente circolare per motivi estranei alla disciplina.

Sono poi esclusi dal congedo coloro che siano venuti alle armi con ritardo dipendente da omissione, renitenza o diserzione, quando, beninteso, non siano stati giudiziariamente assolti o comunque prosciolti in via amministrativa dalla relativa imputazione. Gli omessi presentatisi spontanei si intenderanno prosciolti da qualunque carico penale quando non siano stati denunziati all'autorità giudiziaria pel reato di cui all'art. 137 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Ne sono pure esclusi i militari che abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condanna penale.

4. Gli invii in congedo anticipato di cui sopra riguardano i figli legittimi o legittimati o naturali riconosciuti. Non riguardano i figli adottivi. Inoltre il congedo pei figli di padre vivente non può, come è naturale, riguardare coloro che abbiano vivente il padrigno anzichè il padre per essere il loro padre deceduto e la madre passata a seconde nozze.

5. I militari che intendano fruire degli invii in congedo anticipato di cui alla presente circolare dovranno farne richiesta, scritta o verbale, al proprio comandante di corpo, cui spetterà provvedere al riguardo.

Nel caso della lettera *a*) del n. 1 non occorrerà che all'uopo producano alcun documento, poichè ai comandi dei corpi già risulta se fu concessa la licenza straordinaria di cui alla circolare 234 del *giornale militare* del 1923.

Negli altri casi i militari (o chi per loro) produrranno una situazione di famiglia redatta, su qualsiasi modulo, dall'autorità municipale senza intervento di testimoni. In tale situazione dovranno essere compresi anche i fratelli dei militari che siano ammogliati o vedovi o che, per qualsiasi motivo, vivano fuori della famiglia.

L'autorità municipale dovrà apporre, nella situazione stessa, esplicita dichiarazione che essa fu redatta in conformità delle prescrizioni contenute nel presente numero.

Alla situazione di famiglia sarà allegato - nel caso di cui alla lettera c) - il certificato di nascita dei fratelli che non abbiano ancora compiuto 12 anni.

Infine, per comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al n. 2 sarà allegato alla situazione di famiglia apposito atto di notorietà.

I Comandi dei Corpi potranno, ove lo ritengano opportuno, controllare o completare i dati forniti dai Sindaci assumendo informazioni per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

6. I Comandi dei corpi provvederanno ai suindicati invii in congedo, applicando, in quanto siano applicabili, le norme di cui alla circolare 115 del *giornale militare* del 1924.

7. A chiarimento del n. 7 della suddetta circolare, avvertesi che anche i militari comandati ovvero aggregati presso altri corpi debbono congedarsi, per risparmio di spese di viaggio, a cura del corpo ove trovansi, senza rientrare al corpo di appartenenza. Debbono però essere congedati a cura del corpo di appartenenza se questo trovasi nella stessa sede del corpo cui sono aggregati o comandati.

8. I fogli di congedo saranno compilati a cura dei Comandanti dei corpi, a senso del § 942 del regolamento sul reclutamento, anzichè dei comandanti dei depositi come venne transitoriamente praticato nel dopo guerra.

9. Nel parificare i fogli matricolari mod. 59 dei militari congedandi i corpi non dovranno omettere di annotare nello specchietto *C*, come è prescritto dalle circolari del *giornale militare* n. 572 del 1924, e n. 218 del 1925, gli impieghi e servizi speciali disimpegnati sotto le armi.

Così pure dovranno annotare, nel medesimo specchietto *C*, per i militari che siano buoni conoscitori di lingue estere (esclusi gli allogeni) la qualifica « *buon interprete* » ovvero « *buon traduttore di lingua* » (indicare quale) *appresa per*

(indicare se per pratica o per istudio, ecc.). Spetta ai Comandanti dei corpi di accertare e valutare, con i mezzi a loro disposizione, se i militari siano effettivamente buoni conoscitori di lingue estere e se, per la coltura generale posseduta, possano funzionare come semplici interpreti o anche come traduttori.

10. A matricola sarà apposta pei congedati la seguente variazione: « Mandato in congedo anticipato in applicazione del n. 1 lettera ..... della circolare n. 251 del *giornale militare* del 1925, lì . . . . . ».

11. I Comandi dei corpi segnaleranno il 10 luglio 1925 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare, distinguendoli a seconda della lettera del n. 1 in base alla quale saranno stati congedati.

I Comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Div. 1ª-*bis*) in modo che vi pervengano non più tardi del 15 luglio p. v.

Il Ministro ad interim — MUSSOLINI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
1093

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1925 — 5 Giugno

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine

SOMMARIO

N. 253 - 26 febbraio 1925. — COLONIE — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 665 riguardante l'estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni del tempo di guerra, concernenti il rilascio delle dichiarazioni di irreperibilità relative a militari e civili, nazionali, risultati dispersi dopo fatti d'arme . . . *Pag.* 1097

» 254 - 26 febbraio 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 460, con cui la « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. A. P. » costituita con l'offerta di lire 20.000 nominali fatta da S. E. il tenente generale medico Ferrero di Cavallerleone nobile Luigi è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . . . » 1099

» 255 - 4 maggio 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 741 - Soppressione della commissione speciale per le ricompense relative alla guerra 1915-1918 . . . . . » 1102

» 256 - 14 maggio 1925. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 666, contenente nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari . . . . . » 1104

LIBRERIA DELLO STATO

N. 257 - 17 maggio 1925. — PENSIONI — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che nomina una commissione consultiva per l'esame delle domande che saranno presentate dagli ufficiali interessati a norma dell'art. 1 del R. decreto n. 684, in data 31 marzo 1925 . . . . . *Pag.* 1106

» 258 - 4 giugno 1925. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 1108

» 259 - 4 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 1109

» 260 - 4 giugno 1925. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Disposizioni per l'applicazione del R. decreto n. 3066 del 31 dicembre 1923 che modifica il R. decreto 1 febbraio 1920 n. 128 riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1110

» 261 - 4 giugno 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Verniciatura automezzi . . . . . » 1112

» 262 - 4 giugno 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni alimentari alle famiglie di funzionari sottoposti a procedimento penale . . . . » 1113

AVVISO . . . . . » 1114

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1117

Circolare N. 253. — COLONIE — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 665 riguardante l'estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle disposizioni del tempo di guerra, concernenti il rilascio delle dichiarazioni di irreperibilità relative a militari e civili, nazionali, risultati dispersi dopo fatti d'arme.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 26 febbraio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 120, del 25 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa;

Visto la legge 23 giugno 1912, n. 667, che istituisce le pensioni privilegiate di guerra;

Visto il R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, convertito nella legge 22 maggio 1913, n. 484, riguardante le pensioni alle famiglie dei presunti morti nella guerra Italo-Turca;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 1103, riguardante gli scomparsi nella guerra Italo Austriaca;

Visto i Regi decreti 16 novembre 1922 n. 1784, e 22 aprile 1923, n. 1160 circa l'applicazione in Tripolitania ed in Cirenaica delle norme riguardanti le pensioni privilegiate di guerra in determinati periodi di tempo;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, concernente le nuove disposizioni per le pensioni normali;

Visto i Regi decreti 27 aprile e 1° maggio 1924, nn. 812 e 1166, riguardanti la costituzione di reparti di M. V. S. N. per la Libia;

Tenuto presente che in Tripolitania ed in Cirenaica, per quanto in forza dei Nostri decreti nn. 316 e 502 del 10 marzo 1921, sia stata dichiarata la cessazione dello stato di guerra rispettivamente dalle date 24 novembre 1920 e 10 marzo 1921, tuttavia si sono compiute e si possono ancora compiere operazioni di polizia assumenti le caratteristiche e le conseguenze di vere e proprie azioni belliche;

Considerato che in dette operazioni, sia pel loro carattere, sia per la natura del terreno che per l'indole dell'avver-

sario si sono avuti e si potranno avere militari nazionali dispersi mentre, per la cessazione dello stato di guerra, quella parte della legislazione bellica che riguarda le dichiarazioni di irreperibilità debbono intendersi decadute con non trascurabile danno di coloro che possono avere diritto a pensione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per l'interno, per la guerra, per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, sono estese, sino a che non verrà diversamente disposto, alle famiglie dei presunti morti in fatti d'arme o in servizio di polizia nelle Colonie, limitatamente per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa nazionali facenti parte di Regi corpi di truppe coloniali, di bande indigene, o comunque, in servizio in Colonia quali metropolitani; per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e per quelli appartenenti a reparti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati in servizio in Libia, sia agli effetti esclusivi della legge sulle pensioni civili e militari, sia a quelli della legge sulle pensioni privilegiate di guerra, quando queste siano dovute, ai sensi dei Regi decreti 16 novembre 1922, n. 1784, e 22 aprile 1923, n. 1160.

Le disposizioni stesse sono applicabili ai funzionari civili in servizio nella Libia, che si siano trovati nelle operazioni di cui al precedente comma, in dipendenza di specifiche attribuzioni normali di servizio, od in seguito ad ordini espressamente ricevuti, le quali circostanze dovranno essere accertate con le stesse modalità in vigore per le pensioni privilegiate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — FEDERZONI — DI GIORGIO — T. REVEL — ROCCO — DE' STEFANI.

N. 254. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 460, con cui la « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. A. P. » costituita con l'offerta di lire 20.000 nominali fatta da S. E. il tenente generale medico Ferrero di Cavallerleone nobile Luigi è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 26 febbraio 1925. (*Gazzetta ufficiale* n. 98, del 28 aprile 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire ventimila (L. 20,000) nominali in titoli di rendita consolidato 5 % — fatta da S. E. il tenente generale medico Ferrero di Cavallerleone gr. cr. nobile Luigi, affinchè coll'offerta stessa sia costituita, a ricordo dei medici caduti nella campagna di guerra 1915-1918, una fondazione intitolata « Ferrero di Cavallerleone pro' ufli

ciali medici del R. Esercito in S. A. P. », la cui rendita quadriennale sia assegnata sotto forma di premio a quell'ufficiale medico in S. A. P. che ne sarà riconosciuto meritevole per aver pubblicato nel quadriennio la più importante opera di carattere medico-scientifico o per aver compiuto qualche scoperta importante pur di carattere medico-scientifico;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. A. P. », costituita coll'offerta di lire ventimila (L. 20,000) nominali fatta da S. E. il tenente generale Ferrero di Cavallerleone gr. cr. nobile Luigi, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di cinque articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

A. Di Giorgio.

Statuto organico della « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. A. P. »

Art. 1.

Avrà nome di « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. A. P. », quella costituita coll'offerta di lire ventimila nominali fatta da S. E. il tenente generale medico Ferrero di Cavallerleone gr. cr. nobile Luigi, già ispettore capo di sanità militare, a ricordo dei medici caduti nella campagna di guerra 1915-1918.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma investita in cartelle di consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione Ferrero di Cavallerleone pro ufficiali medici del R. Esercito in S. A. P. » e depositato presso l'amministrazione dell'Ospedale militare principale di Roma.

Art. 3.

La rendita quadriennale del capitale predetto sarà devoluta in premio a quell'ufficiale medico in S. A. P. che abbia acquisito il maggiore titolo di merito nel quadriennio precedente o per aver pubblicato o presentata manoscritta o dattilografata sei mesi prima della scadenza del quadriennio la più importante opera di carattere medico-scientifico o per aver compiuto qualche scoperta importante pur di carattere medico-scientifico.

Sarà data preferenza nel conferimento del premio per i lavori o scoperte che abbiano particolare attinenza col servizio sanitario militare.

In difetto, la rendita dei quattro anni sarà assegnata a quell'ufficiale medico in S. A. P., che per spiccata cultura tecnico-professionale e generale e per titoli scientifici acquisiti dia affidamente sicuro di compiere con profitto dell'Esercito e del servizio sanitario militare uno studio all'estero sul servizio sanitario militare di altre nazioni, sul quale

dovrà poi riferire con rapporto particolareggiato, formulando, se del caso, opportune proposte. L'ufficiale prescelto dovrà possedere altresì sufficiente conoscenza della lingua della nazione o delle nazioni presso le quali sarà inviato.

Art. 4.

La Commissione aggiudicatrice del premio, la quale verrà nominata dal ministro della guerra, sarà composta dal generale medico capo in S. A. P., presidente, da due ufficiali medici generali o superiori in S. A. P. od in congedo e da due membri effettivi, l'uno dell'accademia medica di Roma, l'altro di quella di Torino.

Art. 5.

L'ufficiale medico cui sarà conferito il premio dovrà avere prestato servizio ininterrotto durante il quadriennio precedente la concessione ed essere giudicato ottimo ufficiale per tutto questo periodo.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'Ente verrà provveduto con le prime rendite della fondazione.

Il Ministro: A. Di Giorgio.

N. 255. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 741 – Soppressione della Commissione speciale per le ricompense relative alla guerra 1915-1918.** — (Gabinetto). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126, del 1 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare:

Visto il R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, col quale fu istituita una Commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti cui abbiano insieme preso parte militari dell'Esercito e della Marina;

Visto l'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521, circa le attribuzioni del Consiglio superiore di marina;

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1374, col quale veniva istituita una speciale Commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami riferentisi alla campagna di guerra allora iniziata;

Visti i decreti Luogotenenziali 9 giugno 1918, n. 803, e 6 marzo 1919, n. 359, ed i Nostri decreti 16 gennaio 1921, n. 29, e 8 marzo 1923, n. 522, coi quali tutti venne modificata la costituzione della Commissione predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e del Ministro per gli affari della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Commissione speciale di cui ai decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1374, 9 giugno 1918, n. 803, 6 marzo 1919, n. 359, ed ai decreti Reali 16 gennaio 1921, n. 29, e 8 marzo 1923, n. 522, istituita per l'esame delle proposte e dei reclami per ricompense al valor militare per distinti servizi resi durante la guerra 1915 1918 è soppressa dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Le attribuzioni fin qui spettanti a detta Commissione speciale ritornano, nell'ambito di competenza di ciascuna, alla Commissione permanente istituita col R. decreto 15 dicembre 1887, alla Commissione mista di cui al R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, o al Consiglio superiore di marina ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI DI REVEL.

N. 256. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 666, contenente nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi – Divisione pensioni). — 14 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 120, del 25 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capo del personale di ciascuna Amministrazione, liquida, in via provvisoria, agli aventi diritto, le pensioni e gli assegni indiretti.

Art. 2.

Nessuna cessazione dal servizio di impiegati, militari od agenti, dalla quale sorga diritto a pensione ovvero ad assegno normale temporaneo o vitalizio, può essere disposta se non

previa liquidazione provvisoria della relativa pensione od assegno fatta a cura e sotto la responsabilità del capo del personale.

Al decreto di collocamento a riposo deve essere allegato l'atto di liquidazione provvisoria.

Art. 3.

Le pensioni e gli assegni liquidati in via provvisoria ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, sono ammessi a pagamento con ruoli di spese fisse non soggetti al controllo della Corte dei conti, la quale, col provvedimento definitivo, apporta le variazioni in caso di eccesso o difetto della liquidazione provvisoria e notifica all'interessato la dichiarazione di regolarità, quando nulla vi sia da osservare.

Nel caso in cui la liquidazione provvisoria risulti in eccesso, e non possa ricuperarsi l'indebito mediante trattenuta, è responsabile il capo del personale.

Art. 4.

Il capo del personale è tenuto a conservare aggiornati tutti i documenti relativi allo stato civile del personale dipendente e rispettive famiglie e a raccogliere e conservare tutti i documenti amministrativi occorrenti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilità.

Costituisce infrazione disciplinare, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960, la inosservanza della precedente disposizione.

Art. 5.

Resta fermo il procedimento presso la Corte dei conti per la liquidazione delle pensioni dirette e di riversibilità, nei casi di riduzione, perdita o sospensione dei diritti a pensione, nonchè per la liquidazione delle pensioni ed assegni privilegiati.

Art. 6.

Sono abrogate le norme in vigore concernenti la corresponsione di acconti di pensione, ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto è applicabile al personale che cessi dal prestare servizio a partire dal 1° luglio 1925, alle relative famiglie e a quelle dei pensionati defunti a partire da detta data, anche se provenienti dal cessato regime austro-ungarico.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 257. — PENSIONI — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che nomina una commissione consultiva per l'esame delle domande che saranno presentate dagli ufficiali interessati a norma dell'art. 1 del R. decreto n. 684, in data 31 marzo 1925.** — (Gabinetto). — 17 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto n. 684, in data 31 marzo 1925, recante provvedimenti a favore degli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi da autorità mobilitate, per servizi resi presso l'esercito operante, fra il 23 maggio 1915 ed il 4 novembre 1918, abbiano cessato, con provvedimento d'autorità dal servizio attivo permanente;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari esteri, commissario per l'aeronautica, ministro segretario di Stato ad interim per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esame delle domande che saranno presentate dagli ufficiali interessati a norma dell'art. 1 del citato Nostro decreto in data 31 marzo 1925 è costituita, a termini dell'articolo 2 del decreto medesimo, una Commissione consultiva così composta:

Presidente:

Generale d'Esercito PECORI GIRALDI nob. patrizio di Firenze conte Guglielmo.

Membri:

Generale di corpo d'armata PETITTI di RORETO cavalier Carlo, comandante designato d'armata.

Generale di corpo d'armata GONZAGA principe Maurizio, comandante corpo armata Firenze.

Con decreto ministeriale sarà provveduto alla nomina e alla costituzione dell'ufficio di segreteria.

Art. 2.

Le spese inerenti all'esecuzione del mandato affidato alla Commissione saranno imputate sul capitolo 6 *bis* del bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 258. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie ammini trazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 giugno 1925.

Sono disponibili 7 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo della carriera d'ordine delle RR. avvocature erariali devoluti, per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) applicati delle amministrazioni militari;

b) sottufficiali in nota per un impiego di applicato nelle amministrazioni statali;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrervi dovranno presentare, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 3, non più tardi del giorno 25 giugno 1925, e su tale domanda dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, tali domande dovranno essere trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo, a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine, la copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare, ed a quelle dei sottufficiali provvisti di stipendio una dichiarazione indicante l'ammontare annuo dello stipendio stesso, escluso il supplemento di servizio attivo.

Dell'avvenuta trasmissione di tali domande dovrà essere avvertito questo Ministero con telegramma.

Scaduto il termine su accennato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nella presente circolare.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi ultimi dovranno essere avvertiti che le domande di con-

correre alla nomina negli impieghi loro offerti vincolano i medesimi all'accettazione incondizionata dello impiego e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione di nomina.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 259. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. - **Posti d'impiego nelle amministrazioni dello Stato, spettanti agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 giugno 1925.

Il Ministero dei lavori pubblici ha messo a disposizione degli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra n. 5 degli otto posti di applicato del genio civile già offerti ai sottufficiali con la circolare 64 del *giornale militare* corrente anno e non coperti per mancanza di concorrenti.

Gli alunni d'ordine che intendono di concorrervi dovranno presentare, alle autorità dalle quali dipendono, apposita domanda in carta semplice non più tardi del giorno 20 giugno 1925. Tali domande dovranno contenere la dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione di residenza, ed in quelle degli alunni che avessero già chiesto altri impieghi dovrà essere indicato l'ordine di preferenza degli impieghi stessi.

Le domande di che trattasi dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) con annessa copia dello stato matricolare, e dell'avvenuta trasmissione le autorità avvertiranno questo Ministero con telegramma.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati.

Scaduto il termine su indicato, 20 giugno 1925, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da altri personali.

Gli interessati dovranno, infine, essere avvertiti che le domande per concorrere agli impieghi loro offerti vincolano i medesimi alla accettazione incondizionata dell'impiego stesso e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che dagli stessi fossero presentate, per qualsiasi ragione, all'atto in cui ricevono la partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 260. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Disposizioni per l'applicazione del R. decreto n. 3066 del 31 dicembre 1923 che modifica il R. decreto 1 febbraio 1920 n. 128 riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 giugno 1925.

Per l'applicazione del R. decreto n. 3066 del 31 dicembre 1923 (circolare 98 *giornale militare* del 1924), si osserveranno le seguenti norme:

1° All'ammissione alla scuola allievi sottufficiali Carabinieri reali di Firenze possono concorrere:

A) *Previo esame*:

gli appuntati celibi con qualunque anzianità ed i carabinieri aventi l'anzianità di grado che sarà annualmente stabilita dal Comando generale dell'arma;

B) *Per titoli*:

a) i carabinieri che siano stati promossi al loro grado almeno tre mesi prima dell'inizio del corso di avanzamento presso la scuola allievi sottufficiali carabinieri reali e che durante detti tre mesi abbiano prestato effettivo servizio d'istituto presso le stazioni, sempre quando siano muniti dei seguenti titoli di studio:

secondo il vecchio ordinamento scolastico: di licenza ginnasiale o tecnica, o di altro titolo superiore od equipollente;

secondo il nuovo ordinamento: di ammissione al liceo classico, di ammissione al liceo scientifico, di ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico, di ammissione al corso superiore dell'istituto magistrale;

b) i carabinieri provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito e dal corpo reale equipaggi e promossi al loro grado almeno tre mesi prima dell'inizio del corso di avanzamento presso la scuola allievi sottufficiali carabinieri reali e che durante detti tre mesi abbiano prestato effettivo servizio d'istituto presso le stazioni;

2° Il numero dei posti da mettersi annualmente a concorso per l'ammissione alla suddetta scuola sarà stabilito dal Comando generale dell'arma dei carabinieri reali in base alle presumibili vacanze che entro l'anno successivo alla data di apertura del concorso saranno per verificarsi nell'organico dei sottufficiali dell'arma.

Di tali posti i due terzi saranno riservati agli appuntati o carabinieri di cui al comma *A*) dell'articolo precedente ed un terzo sarà riservato ai concorrenti indicati al comma *B*).

3° Qualora lo desiderino ed abbiano l'anzianità stabilita per i carabinieri che concorrono all'ammissione alla scuola allievi sottufficiali per esame, i carabinieri provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito e del Corpo reale equipaggi e quelli provvisti di titolo di studio possono, oltre che per titoli, partecipare al concorso anche per esame, in condizioni pari a quelle dei carabinieri di cui al comma *A*).

4° Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per titoli sia superiore al numero dei posti stabiliti, il Comando generale disporrà che sia per essi formata apposita graduatoria di merito. In tale graduatoria i concorrenti verranno inscritti in base alla somma complessiva dei punti loro assegnati da apposita commissione, da nominarsi dal Comando generale, per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) anzianità da carabiniere;

b) servizio d'istituto prestato;

c) titolo di studio o provenienza dai sottufficiali di altra arma o del Corpo reale equipaggi.

Per ciascuno dei requisiti indicati alle lettere *a*) e *b*) la commissione assegnerà ai concorrenti un punto di merito da 1 a 5, a seconda della minore o maggiore anzianità da carabiniere e del minore o maggiore periodo di servizio d'istituto prestato; per il requisito di cui alla lettera *c*) la commissione concederà un punto per ogni anno di studi regolarmente

compiuto dopo il conseguimento del titolo minimo di studio necessario per partecipare al concorso, o per ogni grado raggiunto nel Regio Esercito o nel Corpo reale equipaggi, oltre quello di sergente o di sottocapo. La somma dei punti complessivamente assegnati a ciascun candidato costituirà base per la graduatoria. A parità di punti, avrà la precedenza il concorrente più anziano di età. Sulla base della graduatoria, nel suddetto modo formata, saranno coperti i posti riservati ai carabinieri forniti di titoli.

5° La nomina della commissione esaminatrice, i temi necessari per il concorso, le norme relative all'accertamento dei requisiti necessari e le modalità per lo svolgimento dei temi saranno annualmente fissate dal Comando generale dell'Arma con apposita circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 261. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Verniciatura autocarri.** — — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 giugno 1925.

Allo scopo di disciplinare la verniciatura dell'autocarreggio, a complemento di quanto stabilisce l'*Istruzione sulla conservazione del materiale di Artiglieria* per il carreggio a traino animale, questo Ministero dispone quanto segue:

Gli autocarri, autospeciali e trattrici dovranno essere tutti verniciati con tinta grigio verde la cui composizione è la seguente:

Oltremare azzurro scelto	parti	50,50
Ossido di zinco (bianco zinco) . . .	»	210,00
Nero fumo	»	1,50
Terra gialla di Roma scelta	»	152,00
Olio di lino cotto	»	586,00
Totale	parti	1000,00

Per confezionare la vernice si fa un impasto coi colori in polvere e coi due terzi circa dell'olio di lino occorrente, si macina l'impasto stesso il più finemente possibile e la rimanente terza parte di olio di lino si aggiunge al momento dell'impiego.

Nello spalmare la vernice si tengano presenti le avvertenze contenute nell'*Istruzione sulla conservazione del materiale d'Artiglieria* (pagina 335 art. 5).

La verniciatura di cui sopra dovrà essere fatta di mano a mano che se ne presenti la necessità per la buona conservazione del materiale.

Le autovetture saranno verniciate in bleu scuro o in grigio verde a seconda che siano chiuse o aperte. Tali verniciature saranno senz'altro adottate per le autovetture che d'ora in avanti si acquistano nonchè per quelle esistenti mano a mano che si manifesterà necessaria la rinnovazione della verniciatura.

Per i motomezzi saranno date ulteriori disposizioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 262. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegni alimentari alle famiglie di funzionari sottoposti a procedimento penale.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 giugno 1925.

Il Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) ha comunicato quanto segue:

« Per eliminare inconvenienti verificatisi, si dispone che, a partire dal 1° luglio p. v., il pagamento degli assegni alimentari concessi alle famiglie di funzionari sottoposti a procedimento penale, sia subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dalla competente Cancelleria giudiziaria, nel quale si attesti non essere intervenuta sentenza di condanna passata in cosa giudicata.

« Il certificato sarà rilasciato gratuitamente e su carta libera ai sensi dell'art. 156 della tariffa A annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3262 ».

Tutti gli enti dipendenti da questo Ministero dovranno pertanto attenersi alle disposizioni di cui sopra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Notificazione di concorso per l'ammissione di 52 ufficiali nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

Art. 1

E' aperto un concorso per i seguenti posti da ufficiale nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica:

Colonnelli o Capitani di vascello . . .	posti n	3
Tenenti colonnelli o Capitani di fregata .	» »	4
Maggiori o Capitani di corvetta . . .	» »	6
Capitani o Tenenti di vascello .	» »	19
Tenenti o Sottotenenti di vascello . .	» »	20

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) gli ufficiali superiori ed inferiori delle armi combattenti del Regio esercito e gli ufficiali superiori ed inferiori dello Stato Maggiore della Regia marina, nonchè gli ufficiali dei corrispondenti gradi del corpo degli ufficiali per la direzione delle macchine, in S. A. P. e in P. A. S. muniti di licenza di liceo o titolo di studio equipollente, oppure che abbiano compiuti i corsi regolari della Scuola militare di Modena o della Regia accademia di Torino o della Regia accademia di Livorno;

b) gli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina dei gradi sopra indicati in S. A. P. o in P. A. S. anche dei corpi non combattenti che oltre ai titoli di studio predetti siano in possesso di brevetto di pilota militare di aeroplano.

Per essere ammessi al concorso gli ufficiali dovranno risultare classificati da almeno 3 anni ottimi oppure buoni con punti tre se del Regio esercito o con classifiche equivalenti se della Regia marina.

Art. 3.

I concorrenti provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano non devono aver superato al 31 dicembre 1924 i sottonotati limiti di età:

se Colonnelli o Capitani di vascello, età anni 51;
se Tenenti colonnelli o Capitani di fregata, età anni 49;
se Maggiori o Capitani di corvetta, età anni 45;
se Capitani o Tenenti di vascello, età anni 40

Quelli non provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano non devono invece aver superato alla stessa data:

se Tenenti colonnelli o Capitani di fregata, età anni 42;
se Maggiori o Capitani di corvetta, età anni 37;
se Capitani o Tenenti di vascello, età anni 32;
se Tenenti o Sottotenenti di vascello, età anni 28.

Art. 4.

I concorrenti devono possedere la incondizionata attitudine psico-fisiologica al servizio aeronautico da accertarsi mediante visita medico-legale presso uno dei centri psico-fisiologici del Regno.

Art. 5.

Le domande, redatte su carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire al Commissariato per l'aeronautica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredata dai seguenti documenti:

a) copia conforme dello stato di servizio militare autenticata dall'autorità competente;

b) titolo di studio posseduto, in originale o in copia autenticata, sempre che dallo stato di servizio non risulti di avere il concorrente compiuto i corsi regolari della Scuola militare di Modena o della Regia accademia di Torino o della Regia accademia di Livorno;

c) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno esibire, con particolare riferimento al servizio aeronautico prestato;

d) ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1924, n. 1173.

Le domande, corredate dal libretto personale o dagli specchi caratteristici e dall'assenso del Ministero della guerra o della marina, dovranno pervenire al Commissariato per l'aeronautica per il tramite del Ministero della guerra o della marina.

Art. 6.

Una Commissione, nominata dal Commissariato e formata da un ufficiale generale del Regio esercito, da un ufficiale ammiraglio della Regia marina e da due ufficiali generali della Regia aeronautica, sotto la presidenza del Vice commissario per l'aeronautica, procederà all'esame delle domande tempestivamente pervenute al Commissariato e stabilirà quali dei concorrenti dovranno proclamarsi vincitori del concorso.

Sarà data la precedenza agli ufficiali già provveduti di brevetto militare di pilota, ed a quelli che abbiano superato con successo i corsi della Scuola di guerra e dell'Istituto di guerra marittima, a parità di altri requisiti sarà data la preferenza ai più giovani di età.

Art 7.

I concorrenti proclamati vincitori del concorso saranno avviati ad un corso aeronautico per la regolare ripresa di pilotaggio o per il conseguimento del brevetto di pilota militare di aeroplano.

Il conseguimento di detto brevetto è condizione indispensabile per l'ammissione in ruolo nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

I candidati che trascorso il dodicesimo mese dalla data d'invio al detto corso aeronautico non avranno conseguito il brevetto indicato, saranno inviati alle armi o corpi di provenienza.

Art 8

Dopo il conseguimento del brevetto aeronautico di cui al precedente articolo, i concorrenti compiranno un esperimento della durata di sei mesi presso un reparto di volo.

Non verranno sottoposti a tale esperimento gli ufficiali già provvisti di brevetto di pilota militare di aeroplano prima della loro partecipazione al concorso.

Art. 9.

Durante il corso aeronautico, di cui all'art 7 della presente notificazione e fino al termine dell'esperimento di cui al precedente articolo, i candidati continueranno a far parte dell'arma o corpo di provenienza e si intenderanno ad ogni effetto comandati presso la Regia aeronautica.

Art. 10.

Compiuto l'esperimento di cui all'art. 8 della presente notificazione e dopo superate le prove di ripresa di pilotaggio per gli ufficiali già piloti militari di aeroplano, i concorrenti, su parere favorevole delle Commissioni di avanzamento, saranno trasferiti nel corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica assumendo il grado e l'anzianità di grado a norma del citato Regio decreto 13 novembre 1924, n. 1990, e del relativo regolamento,

Art. 11.

Agli ufficiali concorrenti, nel periodo di tempo di cui agli articoli 7 e 8 ed agli ufficiali assunti di cui all'art. 10 entro il primo triennio della data di loro assunzione nel corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, è applicabile il disposto dell'articolo 12 (comma 2°) del R. decreto 28 marzo 1923, n. 645.

Art. 12.

Gli ufficiali di cui sopra nel periodo trascorso nella Regia aeronautica, prima di essere trasferiti nel corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, percepiranno a carico del bilancio della Regia aeronautica, gli assegni e tutte le indennità che loro spettano come ufficiali del rispettivo corpo ed arma del Regio esercito o della Regia marina.

Gli ufficiali aventi diritto a razione foraggio mantengono tale diritto.

Art. 13.

Gli ufficiali di cui sopra, durante la permanenza presso le scuole di pilotaggio, hanno il trattamento tavola previsto pel personale della Regia aeronautica.

Al conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano percepiranno inoltre l'indennità mensile di L. 300 e dopo il conseguimento del brevetto di pilota militare l'indennità mensile di L. 900.

Tutte le predette indennità spettanti ai detti ufficiali in relazione al servizio da essi prestato in Aeronautica, saranno da essi percepite con le modalità stabilite dalle disposizioni al riguardo vigenti per il personale della Regia aeronautica.

Roma, addì 26 maggio 1925.

Il Vice Commissario: BONZANI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pag. 2159, *ove dice*:

51 Fasce di lana (mod. 1913) L. 9.75

leggasi:

51 Fasce di lana (mod. 1913 L. 10.15.

Dispensa 5ª, anno 1925, circolare 37:

A pag. 149, al conto di costruzione della fascia di lana, *ove dice*:

Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	L. 0.26
Prezzo di costo	» 9.76
Prezzo di conteggio	» 9.75

leggasi:

Mano d'opera ed ogni altra fornitura . .	L. 0.65
Prezzo di costo e di conteggio	» 10.15

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(7629) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª **1925** 12 Giugno

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 263 - 19 aprile 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 742, col quale viene regolata la materia relativa al fondo di pertinenza del corpo invalidi e veterani in Napoli, soppresso col R. decreto n. 398 del 30 dicembre 1923, ed ai lasciti dei quali il detto corpo godeva. . . . . *Pag.* 1121

» **264 - 1 maggio 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 686, relativo all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'art. 20 della legge sull'ordinamento della Corte dei conti, secondo le modificazioni ad esso apportate dall'art. 1 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441 » 1123

» **265 - 8 maggio 1925.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Ricupero delle somme pagate in più agli ufficiali che hanno percepito stipendi maggiori di quelli loro spettanti . . . . . » 1126

» **266 - 10 maggio 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 600, che proroga alcuni termini stabiliti dal testo unico di legge sui salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 . . . . . » 1128

» **267 - 14 maggio 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 756, concernente la sistemazione in qualità di permanenti di operai mutilati e invalidi di guerra . . . . . » 1130

N. 268 - 8 giugno 1925. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottotenenti allievi nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-26 . . . . . *Pag.* 1132

» 269 - 9 giugno 1925. — SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . » 1133

» 270 - 11 giugno 1925. — CONCORSI E GARE. — Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1926 . . . . . » 1134

» 271 - 11 giugno 1925. — CONCORSI E GARE. — Gare ippiche . . . . . » 1135

» 272 - 11 giugno 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione degli stipendi (Interpretazione del R. decreto 28 dicembre 1924 n. 2133, inserto nella circolare n. 27 del 1925) . . . . . » 1136

» 273 - 11 giugno 1925. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 1137

» 274 - 4 maggio 1925, — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 775 - Somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio . . . . . » 1138

» 275 - 11 giugno 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di carte dell'Istituto geografico militare. . » 1140

» 276 - 11 giugno 1925. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Inizio di corsi straordinari d'istruzione premilitare e invio in congedo illimitato di militari non ammessi a riduzione di ferma per il disposto dell'art. 8 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923. . . . . » 1141

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1142

Circolare N. 263. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 742, col quale viene regolata la materia relativa al fondo di pertinenza del corpo invalidi e veterani in Napoli, soppresso col R. decreto n. 398 del 30 dicembre 1923, ed ai lasciti dei quali il detto corpo godeva.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 aprile 1925. — *Gazzetta ufficiale* n. 126, del 1 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098, col quale il corpo invalidi e veterani è stato soppresso;

Visti la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ed il regolamento relativo, approvato con R. decreto 6 agosto 1911;

Riconosciuta la necessità di regolare, giusta l'art. 9 del succitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3098, la materia relativa al fondo di proprietà del detto corpo, ascendente ad un capitale nominale di L. 894,700, in titoli di rendita del Debito pubblico 3.50 %, non essendo ora possibile devolvere la rendita annua secondo i criteri fissati dall'art. 907 del succitato regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi;

Riconosciuta altresì la necessità di sistemare l'impiego delle rendite dei due legati Paolo Mazzetti di Frinco e Maria Luigia Bagnolo Grassi, già stabiliti a favore del detto corpo, per il rispettivo valore nominale di L. 12,700 e 17,100 investite in rendita 3.50 %;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La rendita annua del fondo di proprietà del soppresso corpo invalidi e veterani in L. 31,314.50 sarà impiegata, con le norme di cui appresso, dal Ministero della guerra nella

concessione di sussidi a favore degli ex appartenenti al corpo stesso.

Art. 2.

La rendita di cui al precedente art. 1 sarà annualmente devoluta nella sua totalità agli ex appartenenti al detto corpo, sino a che il loro numero sia ridotto ad un quarto di quello esistente alla data del presente decreto.

Le eccedenze che risulteranno in conseguenza dei successivi decessi, tra la totale rendita, da una parte, e le erogazioni consolidate nella quota annua media attribuita a ciascun avente titolo alla concessione di sussidio, dall'altra parte, saranno annualmente accantonate.

Dette economie verranno conglobate col fondo di cui al precedente art. 1 allorchè saranno venuti a decedere tutti coloro che avevano appartenuto al soppresso corpo invalidi e veterani, ed il capitale complessivo così risultante sarà devoluto agli scopi da determinarsi con Regio decreto emanato su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze.

Art. 3.

Sarà eziandio erogata sotto forma di sussidi a favore degli ex appartenenti al soppresso corpo invalidi e veterani, senza le limitazioni indicate nel precedente art. 2, primo e secondo comma, la rendita annua derivante dai lasciti generale Mazzetti di Frinco marchese Paolo e signora Maria Luigia Bagnolo Grassi, salvo a provvedere ad una nuova destinazione, con la forma di cui al terzo comma del predetto art. 2 quando venga a cessare la possibilità di erogare la rendita stessa a favore degli aventi diritto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 264. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 685, relativo all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'art. 20 della legge sull'ordinamento della Corte dei conti, secondo le modificazioni ad esso apportate dall'art. 1 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441.** — (Ragioneria centrale), — 1 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 122, del 27 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 20 della legge 14 agosto 1862, n. 800, sull'ordinamento della Corte dei conti, modificata col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441;

Sentita la Corte dei conti;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, per il riscontro della Corte dei conti sui titoli di pagamento, in applicazione dell'art. 20 della legge 14 agosto 1862, n. 800, modificato col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Regolamento per l'esecuzione dell'art. 20 della legge sulla Corte dei conti secondo le modificazioni ad esso apportate dall'articolo 1 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2441.

Art. 1.

I titoli di pagamento che le Amministrazioni devono sottoporre al riscontro della Corte dei conti sono esaminati di regola dagli stessi uffici della Corte ai quali è affidato il controllo di tutti gli altri provvedimenti dell'Amministrazione da cui i titoli sono emessi.

Art. 2.

La Corte dei conti, in sezioni unite, stabilirà per ogni esercizio finanziario se e presso quali Amministrazioni centrali dovrà essere distaccato un proprio delegato, con un adeguato numero di impiegati, per il riscontro e il visto degli assegni degli ordini di accreditamento e degli ordinativi diretti.

In base a tale deliberazione, il presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di presidenza, designerà i detti delegati, informandone le relative Amministrazioni.

Contemporaneamente e nello stesso modo saranno altresì designati i funzionari supplenti per i casi di assenza o di impedimento dei titolari.

Art. 3.

Il delegato della Corte presso l'Amministrazione centrale si assicura della regolarità dei titoli di pagamento sottoposti al suo esame e, qualora nessun dubbio sussista sulla medesima, appone su di essi il suo visto

Per tale esame egli dovrà, di regola, valersi, accertandone l'esattezza, delle scritture dell'Amministrazione presso la quale si esegue il riscontro, specialmente per quanto si riferisce alla gestione del bilancio.

Art. 4.

Il delegato della Corte dei conti potrà richiedere, anche verbalmente, all'Amministrazione tutti i chiarimenti e i documenti che ritenga necessari.

Ove le spiegazioni date dall'Amministrazione non siano da esso ritenute soddisfacenti, il delegato ne riferirà al consigliere della Corte incaricato della vigilanza sulla divisione che esercita il riscontro sugli altri atti della stessa Amministrazione.

Art. 5.

Il delegato della Corte dei conti, per i titoli di pagamento da esso vistati, comunicherà giornalmente alla competente divisione della Corte stessa:

le contromatrici e i documenti giustificativi degli assegni, con elenco contenente le indicazioni del numero e dell'importo di ciascun assegno;

l'elenco degli ordini di accreditamento, contenente le indicazioni di cui all'art. 327 del regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

l'elenco degli ordinativi diretti di pagamento, con le indicazioni in essi contenute.

Il delegato stesso curerà mensilmente la trasmissione alla Corte degli elenchi degli assegni consegnati nel mese ai creditori, di cui all'art. 315 del regolamento suddetto, insieme con gli ulteriori documenti a tali elenchi allegati.

Darà inoltre mensilmente notizia degli assegni annullati e delle cause dei relativi annullamenti.

Art. 6.

Le Amministrazioni daranno notizia direttamente al delegato della Corte dei conti degli atti impeditivi dei pagamenti di cui all'art. 498 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 7

I decreti Ministeriali di delegazione di firma, di cui agli articoli 271 e 281 del regolamento 23 maggio 1924, n 827, sono esaminati dalla competente divisione della Corte dei conti, la quale, dopo averli registrati, li restituisce all'Amministrazione per il tramite del delegato che ne prende nota.

Art 8.

Sono trasmessi dalle Amministrazioni per il tramite del delegato, alle competenti divisioni della Corte:

i decreti Ministeriali di riduzione degli ordini di accreditamento, previsti dall'art 330 del regolamento suddetto;

i provvedimenti di annullamento o correzione degli ordinativi diretti di pagamento (art. 416 regolamento citato);

i provvedimenti, a fine di esercizio, relativi agli ordinativi diretti non estinti (articoli 442 e 444 regolamento citato).

Art. 9.

Spetta alla divisione competente della Corte dei conti, l'esame dei rendiconti presentati, a' sensi di legge, dai funzionari delegati all'esecuzione delle spese.

Art. 10.

Sarà inoltre di competenza della divisione della Corte il riscontro su tutti i titoli di spesa, l'esame dei quali non sia esplicitamente demandato dagli articoli che precedono al delegato della Corte presso le Amministrazioni centrali.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

N. 265. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Ricupero delle somme pagate in più agli ufficiali che hanno percepito stipendi maggiori di quelli loro spettanti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 8 maggio 1925.

In applicazione del capo IV (n. 50) della circolare 587 *giornale militare* 1922, richiamato nel n. 85 della circolare 707 *giornale militare* 1923, questo Ministero dispone quanto segue:

1° Allorquando vengono pubblicati nel bollettino i decreti che fissano gli stipendi dovuti agli ufficiali, i corpi che li amministrano, in quel momento, dovranno subito confrontare gli stipendi indicati nel bollettino con quelli effettivamente corrisposti dal 1° maggio 1919 in poi, i quali dovranno essere desunti direttamente dai documenti amministrativi e contabili del tempo, anzichè dagli specchi che devono trovarsi allegati agli stati di servizio a senso del n. 48 della circolare 587 *giornale militare* 1922. Perciò i detti corpi dovranno anche rivolgersi a quelli che abbiano in precedenza amministrati gli ufficiali di cui trattasi, affinchè eseguano gli accennati accertamenti e ne riferiscano poi ad essi il risultato, per poter provvedere agli eventuali pagamenti o ricuperi delle differenze.

2° Le somme che risultassero pagate in più del dovuto, qualora non vengano subito restituite, verranno ricuperate sottoponendo, senz'altro, gli interessati alla ritenuta del quinto dello stipendio, fino alla completa estinzione del debito. Contemporaneamente, sarà comunicato a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi - Ufficio determinazione stipendi) ed al competente ufficio di contabilità e revisione di C. A. uno specchio indicante il nome degli ufficiali che hanno percepito stipendi maggiori di quelli loro spettanti, l'importo complessivo della somma percepita in più da ciascuno di essi dal 1° maggio 1919 in poi ed i provvedimenti adottati per ricuperarla.

Gli uffici di contabilità e di revisione di C. A. riporteranno i dati risultanti da tali specchi in un registro che dovrà esser poi tenuto al corrente, segnandovi le quote mensilmente ritenute ad ogni ufficiale, per controllare la regolare e completa estinzione dei debiti.

Per gli ufficiali che vengano trasferiti nella giurisdizione di altro C. A., l'ufficio di contabilità e revisione, che tiene il detto conto, ne trasmetterà l'estratto all'ufficio di contabilità e revisione del C. A. in cui l'ufficiale è stato trasferito, affinchè possa inserirlo nel proprio registro e proseguire il controllo delle ritenute (fermo rimanendo — com'è ovvio — l'obbligo del corpo perdente di inviare a quelo ricevente la *dichiarazione dei debiti* prescritta dall'art. 195 del regolamento d'amministrazione).

3° Per gli ufficiali che abbiano cessato definitivamente dal servizio, o siano morti, prima della pubblicazione del decreto relativo allo stipendio loro dovuto dal 1° maggio 1919 in poi, l'ultimo corpo che li amministrò provvederà agli accertamenti sopra indicati e trasmetterà poi a questo Ministero la dichiarazione prescritta dall'art. 199 del regolamento d'amministrazione.

4° Essendosi rilevato che non sempre sono state diligentemente osservate le prescrizioni degli articoli 86 e 89 della circolare 707 *giornale militare* 1923, si invitano tutti i corpi ad attenersi rigorosamente a quanto è stabilito da tali disposizioni, facendo, inoltre, osservare che per gli ufficiali promossi di grado dopo il 31 dicembre 1923, anche quando sia esplicitamente stabilita, per gli assegni del nuo-

vo grado, una decorrenza anteriore a tale data, i corpi dovranno attenersi a quanto è disposto dal n. 89 della circolare precitata e quindi, prima di corrispondere lo stipendio del nuovo grado, dovranno attendere l'autorizzazione del Ministero.

Si richiamano, inoltre, i corpi alla osservanza della circolare 219 *giornale militare* 1924, la quale stabilisce che i documenti relativi alla determinazione degli stipendi devono essere trasmessi al Gabinetto del Ministro, per gli ufficiali generali; alla Direzione generale servizi amministrativi (Ufficio determinazione stipendi) per tutti gli altri ufficiali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 266. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 600, che proroga alcuni termini stabiliti dal testo unico di legge sui salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 10 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 114, del 16 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico di legge sul trattamento economico e sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri, e *ad interim* per la guerra, Commissario per l'aeronautica e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 58 del testo unico approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Alle date del 1° marzo e del 1° febbraio 1925, indicate negli articoli 88 e 90 del testo unico predetto, sono rispettivamente sostituite quelle del 1° luglio e del 1° giugno 1925.

Art. 2.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, sarà provveduto a modificare il regolamento per l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati statali, approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, in quanto risulti necessario, anche ai fini di coordinarne le disposizioni alle varianti di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

I contratti di lavoro degli operai temporanei dello Stato sono esenti dalla tassa di bollo, e, fino al caso di uso, anche dalla registrazione.

Art. 4.

La legge 9 marzo 1871, n. 102, ed il decreto Luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, sono applicabili anche alle competenze degli operai permanenti e degli incaricati stabili.

Le competenze degli altri salariati sono soggette alla prescrizione stabilita dall'art. 2139 del Codice civile.

Art. 5.

Il disposto della lettera *c*) del primo comma dell'art. 7 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 844, è rettificato come segue:

« *c*) alle indennità d'infortunio loro eventualmente dovute a norma dell'art. 87 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 ».

Art. 6.

Entro il 31 dicembre 1925, sarà provveduto a coordinare in testo unico le disposizioni del R. decreto 19 aprile 1923,

n. 945, con tutte le successive varianti ed aggiunte apportate al decreto medesimo.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 267. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 756, concernente la sistemazione in qualità di permanenti di operai mutilati e invalidi di guerra.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 14 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 125 del 30 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sul trattamento economico e sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commis-

sario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel testo unico di legge approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre stesso anno, n. 2262, ed a decorrere dal 1° luglio 1924, ovvero dalla data di passaggio ad operai comuni di ruolo, se il passaggio medesimo avvenne successivamente al 1° luglio 1924, i mutilati e gli invalidi di guerra, in servizio alla data di pubblicazione del presente decreto come operai comuni di ruolo presso le Manifatture dei tabacchi, sono considerati, fino a cessazione dal servizio, operai permanenti, ed inscritti in un ruolo transitorio, nel gruppo III della tabella n. 2 allegata al regolamento suddetto. E' fatta eccezione per quelli che, da almeno sei mesi, compiano lavori od incarichi normalmente attribuiti agli operai specializzati, che l'Amministrazione potrà, con facoltà discrezionale, assegnare al gruppo II del ruolo transitorio predetto.

La disposizione di cui al comma precedente si applica, a decorrere dal 1° luglio 1924, anche agli operai mutilati ed invalidi di guerra del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, che prestino servizio in qualità di temporanei dal 1° luglio 1923.

Art. 2.

Ove il numero complessivo degli operai permanenti invalidi e mutilati di guerra, compreso in esso il numero di quelli ascritti al ruolo transitorio di cui al precedente art. 1, superi la percentuale ad essi riservata, in base all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, l'eccedenza sarà computata in conto della percentuale degli operai temporanei riservata ai mutilati e invalidi di guerra.

Art. 3.

Gli elenchi nominativi del personale operaio da considerare come permanente, ai sensi del presente decreto, saranno approvati con decreti dei singoli Ministri, di concerto col Ministro per le finanze.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 268. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottotenenti allievi nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-26.** — (Gabinetto del ministro – Ufficio coordinamento). — 8 giugno 1925.

A parziale modificazione del disposto del n. 6, lettera *d*, della circolare n. 195 *giornale militare* c. a. si determina che di ciascuna delle tre sottocommissioni esaminatrici dei lavori scritti dei concorrenti all'ammissione nelle accademie militari faccia parte anche un rappresentante dell'Accademia militare di artiglieria e genio, all'uopo designato dal comandante dell'istituto stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 269. — SOTTUFFICIALI. — **Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 9 giugno 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM* PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, numero 1606;

Presi col Ministro delle finanze gli accordi prescritti nello stesso art. 1 del predetto R. decreto-legge;

Decreta:

Durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1925-1926 potranno essere riassunti e tenuti in servizio per essere adibiti a lavori d'ufficio non oltre quattrocento sottufficiali collocati a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 giugno 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

In conseguenza del su riportato decreto i sottufficiali attualmente in servizio siccome richiamati dal riposo per lavori d'ufficio per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1924-1925, sono confermati in tale posizione fino a tutto il 31 dicembre 1925, fatta eccezione per quei sottufficiali a riguardo dei quali con particolare disposizione ministeriale sia stato disposto diversamente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 270. — CONCORSI E GARE. — **Concorso al premio Riberi per gli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina scadente il 31 dicembre 1926.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 11 giugno 1925.

PROGRAMMA.

Sarà aggiudicato un premio di L. 2000 alla migliore delle memorie redatte da ufficiali medici del Regio esercito e della Regia marina sul tema seguente:

Organizzazione sanitaria militare di pace quale preparazione e base per la migliore organizzazione in tempo di guerra.

1. Nessuna memoria, per quanto pregevole, potrà conseguire il premio se l'autore non avrà soddisfatto a tutte le esigenze del programma.

2. Le memorie non premiate potranno, ove ne siano giudicate degne, conseguire una menzione onorevole.

3. Esse dovranno essere inedite e scritte in lingua italiana con caratteri chiaramente leggibili e possibilmente dattilografate.

4. Potranno concorrere gli ufficiali medici del Regio esercito e della Regia marina in servizio attivo permanente, in aspettativa, in posizione di servizio ausiliario, gli ufficiali medici nella riserva, provenienti dal servizio attivo e tutti gli ufficiali medici non più inscritti nei ruoli, purchè provenienti dal servizio attivo.

5. Ciascuna memoria dovrà essere contrassegnata da un motto, il quale verrà ripetuto in una scheda suggellata, contenente il cognome, il nome, il grado ed il luogo di residenza dell'autore.

6. Sarà evitata qualunque espressione che possa far conoscere l'autore, altrimenti questi perderà ogni diritto al conferimento del premio.

7. Verranno soltanto aperte la scheda della memoria premiata e le schede delle giudicate meritevoli di menzione onorevole; le altre verranno bruciate senza essere aperte.

8. L'estremo limite di tempo stabilito per la consegna delle memorie alla direzione centrale di sanità militare è il 31 dicembre 1926; quelle che pervenissero in tempo posteriore saranno considerate come non ricevute.

9. La pubblicazione nel *Giornale di medicina militare* e negli *Annali di medicina navale e coloniale* dei motti delle memorie presentate al concorso servirà di ricevuta ai loro autori.

10. I manoscritti delle memorie presentate al concorso apparteranno di diritto alla direzione centrale di sanità militare, con piena facoltà ad essa di pubblicare, per mezzo della stampa, la memoria premiata. L'autore però della memoria premiata sarà altresì libero di dare con lo stesso mezzo pubblicità al proprio lavoro anche emendato e modificato, purchè in questo caso si faccia si che da una prefazione o dal testo del libro si possano conoscere tutti gli emendamenti e le modificazioni introdottevi posteriormente alla aggiudicazione del premio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 271. — CONCORSI E GARE. — Gare ippiche. — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 11 giugno 1925.

1. Si autorizza a considerare il

Raid ippico dei monti Peloritani

Messina, 11-12 luglio 1925

fra le gare ippiche militari varie alle quali si riferisce l'art. 83 della circolare 221 *giornale militare* 1924.

Per questa gara sono da osservarsi le disposizioni stabilite per il IV raid ippico siciliano con circolare 86 *giornale militare* 1925.

2. Sono approvati i programmi delle seguenti corse:

Varese 5 settembre 1925	Premio Selo (piana mil. fuori serie).
Id.	Premio Staranzano (steeple chase mil. 1ª serie).
Varese 8 settembre 1925	Premio Cellina (siepi militare fuori serie).
Id.	Premio Ponte di Fiaschetti (steeple chase G. R. riservato agli ufficiali).

Per il premio Selo e il premio ponte di Fiaschetti non si fa luogo a concessione di facilitazioni amministrative.

Per le due corse ostacoli militari possono invece venire concesse le facilitazioni amminstrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924.

I comandanti di corpo debbono rilasciare agli ufficiali, da essi autorizzati a partecipare alle quattro corse suddette, i documenti prescritti dall'art. 12 della circolare citata.

Tali documenti debbono essere dagli interessati depositati personalmente alla sede della società di corse in Varese, nel giorno precedente la corsa.

La circolare 221 *giornale militare* 1924 prescrive che i cavalli che partecipano alle corse militari debbono essere qualificati da caccia. Le società di corse non possono quindi introdurre nei programmi delle corse militari alcuna deroga a questa prescrizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 272. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione degli stipendi (Interpretazione del R. decreto 28 dicembre 1924 n. 2133, inserto nella circolare n. 27 del 1925).** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 giugno 1925.

Il Ministero delle finanze comunica che il nuovo R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, relativo ai prestiti che possono essere concessi sul fondo di garanzia, ha apportato, fra l'altro, una sostanziale modificazione, special-

mente per quanto si riferisce alle *speciali necessità di famiglia* in cui debbono trovarsi gl'impiegati per ottenere la concessione del prestito quinquennale o decennale sul detto fondo.

Infatti, in base al citato R. decreto che ha voluto inspirarsi ad un criterio di maggior larghezza nel concedere tali prestiti, non solo non è più prescritto che le cennate necessità di famiglia siano riconosciute dal Ministero da cui dipende il richiedente, ma altresì non è più richiesto che le necessità addotte per ottenere il prestito stesso abbiano quel carattere imperioso di eccezionalità e gravità voluto dal precedente R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311 (circolare 121 del 1923).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 273. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 11 giugno 1925.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione estiva funzioni anche lo stabilimento idropinico di Recoaro, ove saranno effettuati due turni di cura di 20 giorni ciascuno, nei seguenti periodi:

1° Turno: dal 25 luglio al 13 agosto;

2° Turno: dal 17 agosto al 5 settembre.

Le visite di ammissione avranno luogo fino al giorno 5 luglio c. a. esclusivamente presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno eseguite da due ufficiali medici, dei quali uno superiore e, possibilmente, dagli stessi ufficiali che furono già incaricati delle visite per l'ammissione agli stabilimenti di Acqui ed Ischia. Le proposte (Mod. 458 del catalogo) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti ai numeri 4, 5, 6, 7 della circolare n. 131 *giornale militare* c. a., tenendo presente che le acque di Recoaro sono ricostituenti, anticatarrali, diuretiche, leggermente lassative e sono pertanto indicate in tutti gli stati di ipoglobulia, nella cachessia palustre e scorbutica, nei deperimenti organici, nei catarri cronici gastro-enterici, nella dispepsia atonica, negli ingorghi epato-splenici, ecc.

All'atto della visita, qualora non risultasse il bisogno della cura di Recoaro, gli ufficiali medici ne faranno esplicita dichiarazione, astenendosi dal formulare proposte per altro stabilimento qualsiasi.

Saranno esclusi dalla visita coloro che sono già stati proposti per cura negli stabilimenti di Acqui e di Ischia.

Le proposte (Mod. 458), insieme ai documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse nel più breve tempo possibile al direttore di sanità del corpo d'armata, il quale, dopo averle esaminate, con le modalità di cui al n. 9 della suddetta circolare 131 c. a., le trasmetterà a sua volta a questo Ministero — direzione centrale di sanità militare — cui dovranno pervenire non più tardi del giorno 12 luglio.

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni di cui ai numeri 11, 12, 13, 14 e 15, le norme amministrative e le avvertenze di cui alla sopracitata circolare, tenendo presente che i militari da inviarsi a Recoaro dovranno essere provvisti dei mezzi per il viaggio in ferrovia sino alla stazione di Tavernelle (Vicenza) ed in tramvia da Tavernelle a Recoaro.

I comandi di corpo d'armata vorranno impartire in proposito le istruzioni occorrenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 274. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 775 - Somministrazione degli alloggi da parte dei comuni alle truppe di passaggio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 127, del 2 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1513 del 26 luglio 1917, convertito nella legge 7 giugno 1923, n. 1310, sugli alloggi militari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I compensi giornalieri per gli alloggi somministrati dai Comuni agli ufficiali ed alle truppe del Regio esercito e della Regia armata, stabiliti nella tariffa annessa alla su menzionata legge, sono elevati al 400 %.

Art. 2.

Tali compensi potranno essere riveduti annualmente, modificando la tariffa per decreto Reale, da emanarsi dal Ministro della guerra, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno e per la marina, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Le somministrazioni di alloggi militari, previste nella legge stessa, sono del pari dovute dai Comuni ai personali della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 4.

L'esonero di Comuni montani, previsto dall'art. 9 del citato decreto-legge, potrà essere accordato solo eccezionalmente, con determinazione del Ministero della guerra, di concerto con quello delle finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI — REVEL.

Avvertenza. — Dal 2 giugno 1925, data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni di tutte le provincie del Regno debbono corrispondersi i compensi elevati al 400 per cento per gli alloggi militari somministrati.

In dipendenza poi dell'art. 4 del decreto medesimo i comandi di corpo d'armata rinnoveranno, senz'altro, tutte indistintamente le proposte, per i comuni che intendano esonerare dall'obbligo di fornire la paglia alle truppe di passaggio, e le trasmetteranno, con la dovuta motivazione, a questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 275. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di carte dell'Istituto geografico militare.** — (Ragioneria centrale). — 11 giugno 1925.

Risulta che non tutti gli enti militari si curano di prontamente effettuare, a sensi degli articoli 636 e 641 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, il pagamento all'Istituto geografico militare delle carte che vengono prelevate per uso di privati e di regolare sollecitamente le partite riflettenti carte prelevate per uso di ufficio da essi enti, in base alle norme di cui alla circolare 639 del *giornale militare* del 1924, e del dispaccio circolare n. 8525 del 30 giugno 1923 della Ragioneria concernente le cessioni alle amministrazioni militari di generi e robe prelevati dai magazzini nell'interesse dei corpi.

Si invitano i comandi ed i capi di servizio a liquidare senza ulteriore indugio le partite che avessero tuttora in sospeso e ad evitare per l'avvenire il ripetersi di tale inconveniente, che complica il servizio dell'Istituto e ritarda la sistemazione contabile delle spese.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 276. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Inizio di corsi straordinari d'istruzione premilitare e invio in congedo illimitato di militari non ammessi a riduzione di ferma per il disposto dell'art. 8 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 giugno 1925.

Con circolare di questo Ministero in data 1° giugno corrente, n. 5228 diretta ai comandi di corpo d'armata, è stato disposto che vengano iniziati corsi straordinari d'istruzione premilitare. A tali corsi dovranno in ogni modo iscriversi i militari della classe 1905 i quali abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi dei nati nel 1906 in applicazione del n. 32 quarto capoverso della circolare 140 del *giornale militare* c. a., chiarita con la circolare 15001 diretta ai comandi dei distretti militari.

I militari poi i quali, pur trovandosi nelle condizioni previste dal citato n. 32 della circolare 140, non abbiano potuto ottenere il rinvio, sia perchè la relativa domanda non è stata prodotta in tempo utile, sia perchè la richiesta di riduzione di ferma è stata fatta dopo la loro incorporazione, potranno essere inviati in congedo illimitato dopo aver compiuto tre mesi di effettivo servizio alle armi, potendosi ritenere che l'istruzione compiuta durante tale periodo, sia equivalente a quella impartita nell'intero corso premilitare.

E' ovvio che tale congedamento potrà essere effettuato solamente nel caso che venga prodotta la dichiarazione di cui al penultimo comma del menzionato n. 32.

In armonia poi con il concetto predetto, i consigli di leva potranno ammettere senz'altro a riduzione di ferma i militari i quali si trovino in uno dei casi previsti dagli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 anche se a loro riguardo non si verifichi la condizione di cui all'art. 8 del decreto stesso, purchè risulti in modo indubbio che essi abbiano compiuto tre mesi di effettivo servizio alle armi.

I consigli di leva i quali si siano già pronunziati negativamente in merito a domande di riduzione di ferma, ostando al loro accoglimento l'art. 8 citato, sono autorizzati a modificare la precedente decisione, tanto se il militare interessato provi di aver compiuto tre mesi di effettivo servizio

alle armi, quanto se dimostri a suo tempo di aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, senza che occorra seguire la procedura prescritta dall'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 57ª, anno 1924, circolare 680:

A pagina 2809, depennare il capitano *De Ranieri* Delfio.

A pagina 2809, depennare il capitano *Trabucchi* Alessandro.

A pagina 2811, depennare il capitano *Grasso* Augusto.

Dispensa 22ª, anno 1925, circolare 183:

A pagina 731:

All'annotazione corrispondente alla voce, « Valigia », *sostituire*:

Per artiglieria pesante, pesante campale, autoportata, contraerei, treno dei servizi trasporti.

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(7762) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1925 — 18 Giugno

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40, Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 277 – 31 maggio 1925. — SERVIZIO TERRITORIALE — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918. Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi. . . . . *Pag.* 1143

Circolare N. 277. — SERVIZIO TERRITORIALE – ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918. Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio reclutamento e avanzamento). — 31 maggio 1925.

I corpi descritti nel seguente elenco faranno incidere sul gambo della freccia della rispettiva bandiera o stendardo, o sulla targa del labaro, i dati storici per ciascuno in esso indicati. Le iscrizioni che interessano i reparti disciolti saranno eseguite a cura della direzione del Museo Nazionale di Castel S. Angelo.

Sulle targhe dei labari le incisioni saranno praticate in modo analogo a quanto è prescritto per le bandiere (allegato XI del regolamento pel servizio territoriale, ristampa 1922), e cioè: sulla faccia anteriore verranno incise l'indicazione del reggimento, l'anno della sua fondazione, i successivi suoi ordinamenti e l'anno della concessione del labaro; sulla faccia posteriore le campagne di guerra, i fatti d'arme e le ricompense al valore conseguite.

Qualora il limitato spessore della targa impedisca la chiara incisione delle iscrizioni, i reparti sono autorizzati a sostituire la targa stessa con altra delle stesse dimensioni, ma di conveniente spessore.

Così pure, se una sola targa non è sufficiente a contenere tutte le iscrizioni se ne dovrà aggiungere una seconda (ed eventualmente una terza) eguale a quella esistente, a questa sottoposta ed unita per mezzo di un anello di bronzo dorato del diametro di circa due centimetri.

Sono inoltre stabilite la festa nazionale della Vittoria e le date anniversarie dei fatti d'arme che devono essere commemorate dalle varie armi e corpi.

Le date anniversarie relative ai reparti disciolti non debbono essere commemorate, avendo esse solamente significazione morale.

Il Ministro: MUSSOLINI.

FESTA NAZIONALE DELLA VITTORIA

La data del 4 novembre sarà particolarmente solennizzata da tutte le Armi e Corpi, come glorificazione dello spirito militare, commemorazione dei caduti, esaltazione del valore italico.

ISCRIZIONI DA INCIDERSI SUL GAMBO DELLE FRECCE DELLE BANDIERE E DEGLI STENDARDI, E SULLE TARGHE DEI LABARI

DATE ANNIVERSARIE DI FATTI D'ARME CHE DOVRANNO ESSERE COMMEMORATE DALLE VARIE ARMI E CORPI

CARABINIERI REALI

Data da commemorarsi: 5 giugno 1920. — R. decreto medaglia oro valor militare.	Faccetta n. 2. — Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Podgora (7 luglio-7 agosto). Medaglia oro valor militare.

ARMA DI FANTERIA

BRIGATA GRANATIERI.

1° Reggimento granatieri. Data da commemorarsi: 24 maggio 1917 (Carso).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Monfalcone (giugno-agosto) M. Sabotino, Oslavia (novembre). 1916 – M. Cengio (giugno) - Carso: M. S. Michele, Nad Logen (agosto), S. Grado di Merna (settembre). 1917 – Altipiano Carsico – Regione Fornaza (maggio-giugno), Selo (agosto). 1918 – Delta Piave (luglio) – Vittorio Veneto: Piave Livenza, Ponte di Latisana (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia argento valor militare.
2° Reggimento granatieri. Data da commemorarsi: 24 maggio 1917 (Carso).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Monfalcone (giugno-agosto) – M. Sabotino, Oslavia (novembre). 1916 – Oslavia: Lenzuolo bianco (marzo) – Val Canaglia (maggio) – Carso: M. S. Michele, Pecinka (agosto), Veliki Hribach (settembre). 1917 – Altipiano Carsico – Regione Fornaza (maggio-giugno), Selo (agosto). 1918 – Caposile (gennaio) – Delta Piave (luglio) – Vittorio Veneto: Piave, Livenza, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia argento valor militare.

NOTA. — Qualora le iscrizioni che il presente fascicolo prescrive di apporre sulla faccetta n. 2 non possano esservi comprese per essere tale faccetta già completata dalle iscrizioni relative a precedenti campagne, rimane inteso senz'altro che si dovrà continuare nelle successive faccette n. 3 e 4, ed allungare eventualmente il gambo come è prescritto dal n. 4 dell'allegato VII (Ediz. 1905), allegato XI nella ristampa 1922) del regolamento pel servizio territoriale.

BRIGATA RE.

1° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 30 ottobre 1918 (Alano).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Podgora (giugno-luglio) – Oslavia, Peuma (novembre). 1916 – Grafenberg, Oslavia (gennaio) – S. Maria di Tolmino (marzo-novembre). 1917 – Carso: Hudi Log, Korite – S. Marco di Gorizia (maggio) – M. Kobilek (ottobre) – M. Tomba (novembre), Monfenera (dicembre). 1918 – M. Tomba, Monfenera (giugno) – Vittorio Veneto: Conca di Alano (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
2° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 30 ottobre 1918. (Alano).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Podgora (giugno-luglio) – Oslavia, Peuma (novembre). 1916 – Grafenberg, Oslavia (gennaio) – S. Maria di Tolmino (marzo-novembre). 1917 – Carso: Hudi Log, Korite – S. Marco di Gorizia (maggio) – M. Kobilek (ottobre) – M. Tomba, Monfenera (novembre-dicembre). 1918 – M. Tomba, Monfenera (giugno) – Vittorio Veneto: Conca d'Alano (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA PIEMONTE.

3° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 23 marzo 1849.	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Carnia: Freikofel, Pal Piccolo, Pal Grande (giugno). 1916 – M. Lemerle, Kaberlaba, Camporovere (giugno) Val d'Assa (luglio). 1917 – M. Ortigara (giugno) – S. Marco di Gorizia (agosto). 1918 – Nervesa (giugno) – Vittorio Veneto: Falzè di Piave (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
4° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 23 marzo 1849.	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Carnia. 1916 – M. Lemerle, Kaberlaba (giugno) – Val d'Assa (luglio). 1917 – M. Ortigara (giugno) – S. Marco di Gorizia (agosto). 1918 – Nervesa (giugno) – Vittorio Veneto: Piana di Sernaglia (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA AOSTA.

5° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 26 novembre 1917 («Col della Berretta»).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Conca di Plezzo. 1916 – Plezzo: Ravnilaz (marzo) – Zagora, (agosto) – Carso: Doberdò, Cima Debeli (agosto) – Pecinka (novembre). 1917 – Col della Berretta (novembre), – Col Moschin, Ca d'Anna (dicembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: M. Valderoa (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
6° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 26 novembre 1917. («Col della Berretta»).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Conca di Plezzo. 1916 – Carnia (marzo-aprile) – Carso: Pecinka (novembre). 1917 – Tezze – Col della Berretta (novembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: M. Valderoa (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.

BRIGATA CUNEO.

7° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918. (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Tonale. 1916 – Gorizia: Podgora (marzo), Grafenberg (agosto), Sober (ottobre). 1917 – Panovizza (maggio-giugno), M. S. Gabriele (ottobre) – Col della Berretta (novembre). 1918 – Vittorio Veneto: Moriago, Mosnigo (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
8° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Grafenberg).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Tonale. 1916 – Podgora (marzo) – Monfalcone: q. 77 (giugno) – Gorizia: Grafenberg (agosto), Sober (ottobre). 1917 – M. S. Gabriele (ottobre) – M. Pertica (dicembre) 1918 – Vittorio Veneto: Moriago, Mosnigo, Vidor (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA REGINA.

9º Reggimento fanteria, Data da commemorarsi: 24 ottobre 1915 (S. Michele del Carso).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. S. Michele (luglio), Bosco Cappuccio (ottobre), Castelnuovo (novembre). 1916 – Carso: S. Martino (marzo-giugno), Oppacchiasella (agosto), Loquizza (settembre-ottobre). 1917 – Dosso Faiti (maggio) – M. Ortigara (giugno) – Melette di Gallio, M. Longara (novembre) – M. Melago (dicembre). 1918 – Val Sugana: M. Valbella (giugno-agosto). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia bronzo valor militare.
10º Reggimento fanteria, Data da commemorarsi: 29 giugno 1916. (Bosco Cappuccio).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. S. Michele (luglio), S. Martino (ottobre-novembre). 1916 – Carso: Bosco Cappuccio (maggio-luglio), Oppacchiasella (agosto), Veliki Hriback, Loquizza (settembre). 1917 – Vippacco: Q. 126 (maggio) – M. Ortigara (giugno) – Melette di Gallio (novembre). 1918 – Val Sugana: M. Valbella (giugno), Sasso Stefani (agosto). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA CASALE.

11º Reggimento fanteria Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Presa di Gorizia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Podgora, Calvario. 1916 – Gorizia (8 agosto), Merna. 1917-18 – Altipiano di Asiago. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
12º Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 8 agosto 1916. (Presa di Gorizia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Podgora, Calvario. 1916 – Gorizia (8 agosto), Vertoiba. 1917-18 – Altipiano di Asiago. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.

BRIGATA PINEROLO.

13° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Cima Echar, Costa Lunga, Valbella).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Monfalcone: Selz. 1916 – Selz: Q. 70 (maggio) – Pecinka (agosto) – Veliki Hriback: Q. 265 (settembre) – Nad Logen (ottobre), Volkovnjak (novembre). 1917 – Carso: Nad Bregom (maggio-giugno) – Castagnevizza (giugno-settembre) – Piave: Zenson (novembre). 1918 – Valsugana: Cima Echar, Costalunga, Valbella (aprile-ottobre) – Vittorio Veneto: Gallio, Zingarella, Cima Larici (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
14° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Cima Echar, Costalunga, Valbella).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. Sei Busi (luglio), Selz (agosto-settembre). 1916 – Carso: Cave di Selz (maggio) – Nad Logen (agosto), Veliki Hriback Q. 265 (settembre), Volkovnjak, S. Grado di Merna (novembre). 1917 – Carso; Nad Bregom (maggio-giugno) – Castagnevizza (giugno-settembre) – Piave: Zenson (novembre-dicembre). 1918 – Valsugana: Cima Echar, Costalunga, Valbella (aprile-ottobre) – Vittorio Veneto: Gallio, M. Zebio, Cima Vezzena. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.

BRIGATA SAVONA.

15° Reggimento fanteria Data da commemorarsi: 30 maggio 1859 (Palestro).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Polazzo (luglio), M. Sei Busi (ottobre) 1916 – Albania: Durazzo. 1917-18 – Albania: Voiussa, Malakastra, Semeni, Kuci, Biesciova. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
16° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 30 maggio 1859 (Palestro).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Redipuglia, Polazzo Q. 89, Q. 110 (luglio), M. Sei Busi (ottobre). 1916 – Albania: Durazzo. 1917-18 – Albania: Levani-Saban, Malakastra. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA ACQUI.

17° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 24 giugno 1859 (S. Martino).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: S. Elia, Vermegliano, Selz, M. Sei Busi (luglio-ottobre). 1916 – Selz (aprile) – Gallio (luglio). 1917 – Carso: Hudi Log (maggio), Pod Koriti (agosto), Castagnevizza (ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
18° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 23 luglio 1915 (Vermegliano).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Selz (luglio), Vermegliano (luglio-ottobre). 1916 – Selz (marzo-aprile) – M. Catz (giugno). 1917 – Carso: Pod Koriti (agosto), Castagnevizza (ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA BRESCIA.

19° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 luglio 1918 (Francia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Carso: Bosco Cappuccio, Castelnuovo (luglio), M. S. Michele (novembre). 1916 – Carso: S. Martino (maggio), M. S. Michele (giugno-agosto), Loquizza (settembre), Pecinka (ottobre), Castagnevizza (novembre). 1917 – Faiti: Q. 379, Q. 363 (maggio) - Flondar (giugno), - Bainsizza: Okroglo (agosto-settembre) – M. Fortin (ottobre). 1918 – Francia: Bois de Coutron (luglio), Aisne, Soupir, Chemin des Dames (ottobre), Ailette, Aoust, Mosa (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.
20° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 luglio 1918 (Francia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Bosco Cappuccio (luglio), S. Martino (novembre). 1916 – Carso: M. S. Michele (giugno-agosto), Oppacchiasella (agosto), Loquizza (settembre), Castagnevizza (novembre). 1917 – Faiti: Q. 378 (maggio) – Flondar (giugno) – Bainsizza: Vrkovec (agosto) – M. Fortin (ottobre). 1918 – Francia: Bligny (luglio), Aisne, Pont Arcy, Chemin des Dames (ottobre), Ailette, Sissonne, Mosa (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA CREMONA.

21° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 1° novembre 1916 (Jamiano).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Monfalcone: Q. 85 (ottobre), Castelnuovo del Carso. 1916 – Monfalcone: Officine Adria, Q. 85, – Doberdò (agosto) – Monfalcone: Q. 144 (settembre), Jamiano, Q. 50 (novembre). 1917 – Camporovere (giugno) – Bainsizza: Podlaka (agosto). 1918 – M. Asolone (gennaio) – M. Pertica (giugno) – Vittorio Veneto: M. Prassolan (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
22° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 1° novembre 1916 (Jamiano).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Monfalcone: Q. 121 (ottobre). 1916 – Monfalcone: Officine Adria, Q. 121 – Doberdò (agosto) – Monfalcone: Q. 144 (settembre). 1917 – Bainsizza: Podlaka (agosto). 1918 – M. Asolone (gennaio), Val Casilla (giugno) – Vittorio Veneto: Osteria del Forcelletto (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA COMO.

23° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 28 ottobre 1918 (S. Lucia di Piave).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Cadore. 1916 – Alpi di Fassa. 1917 – Valle di Sexten – Stretta di Quero – M. Cornella. 1918 – M. Solarolo (giugno) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli, S. Lucia di Piave, S. Daniele del Friuli (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
24° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 28 ottobre 1918. (S. Lucia di Piave).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Cadore. 1916 – Alpi di Fassa. 1917 – Valle di Sexten – Stretta di Quero – M. Cornella. 1918 – M. Solarolo (giugno) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli, S. Lucia di Piave, S. Daniele del Friuli (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA BERGAMO.

25° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 26 maggio 1917 (Flondar).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – S. Lucia di Tolmino (agosto). 1916 – S. Maria di Tolmino: Ciginj (marzo). 1917 – Flondar (maggio) – Raccogliano, S. Marco di Gorizia (agosto). 1918 – Meolo, S. Pietro Novello (giugno) – Vittorio Veneto: Sasso Rosso di Val Sugana, M. Lisser (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
26° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 26 maggio 1917 (Flondar).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Tolmino: S. Lucia (agosto), S. Maria (novembre). 1916 – S. Maria di Tolmino: Ciginj (marzo). 1917 – Flondar (maggio) – Raccogliano, S. Marco di Gorizia (agosto) – Pozzuolo del Friuli (ottobre). 1918 – Fossalta di Piave (giugno) – Vittorio Veneto: M. Panarotta (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA PAVIA.

27° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Presa di Gorizia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Lucinico (giugno) – M. Sabotino (ottobre), Oslavia (novembre). 1916 – Gorizia (agosto) – Vertoiba (ottobre). 1917 – Altipiano Sette Comuni. 1918 – Vittorio Veneto: Bezzecca, Cima d'oro (ottobre novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
28° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Presa di Gorizia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Podgora (luglio) – M. Sabotino (ottobre). 1916 – Gorizia (agosto) – Vertoiba (ottobre). 1917 – Altipiano Sette Comuni. 1918 – Piave: S. Biagio di Collalta (giugno) – Vittorio Veneto: Bezzecca, Cima d'oro (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA PISA.

29° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 10 ottobre 1916 (Loquizza, q. 263).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Sagrado (giugno) – Carso: S. Martino (novembre). 1916 – Carso: Bosco Cappuccio (marzo), S. Martino (giugno), Vallone (agosto), Loquizza: Q. 263 (settembre-ottobre), Q. 309 (novembre-dicembre). 1917 – Altipiano Carsico – Altipiano Sette Comuni. 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Piana di Sernaglia, Follina (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.
30° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 28 ottobre 1918 (Piana di Sernaglia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Sagrado (giugno) – Carso: M. S. Michele (luglio), Bosco Cappuccio (novembre). 1916 – Carso: S. Martino (marzo-giugno-agosto), Vallone, Oppacchiasella (agosto), Loquizza: Q. 263 (settembre-ottobre), Q. 309 (novembre-dicembre). 1917 – Dosso Faiti (maggio) – M. Sisemol (novembre). 1918 – M. Valbella (gennaio) – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Piana di Sernaglia, Follina (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA SIENA.

31° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 4 novembre 1917 (Difesa di Col del Bosco).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Fogliano (giugno), Castelnuovo (ottobre). 1916 – Valsugana – M. Civaron (agosto). 1917 – Carso: Selo, Q. 238 (maggio), Q. 241 (ottobre) – Meduna: Col del Bosco (novembre). 1918 – Vittorio Veneto: M. Asolone, Borgo (ottobre-novembre), Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
32° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 3 novembre 1918 (Conquista di Borgo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Castelnuovo (giugno-ottobre). 1916 – Castelloni di S. Marco – Cima Caldiera – Passo dell'Agnella. 1917 – Carso: Selo, Q. 238 (maggio), Q. 241 (ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: M. Asolone, Col della Berretta, Borgo (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA LIVORNO.

33° Reggimento fanteria Data da commemorarsi: 23 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Oslavia (giugno-luglio-novembre) – M. Sabotino (ottobre). 1916 – Oslavia (gennaio) – Giudicarie: Val Daone (aprile-novembre). 1917 – Faiti, Pecinka (gennaio) – M. Santo (maggio) – Bainsizza: Descla, Q. 747, Bate (agosto) – M. Korada (ottobre) – Portecche, M. Vaibella (dicembre). 1918 – Val Brenta: Grottelle (giugno-luglio-settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
34° Reggimento fanteria Data da commemorarsi: 23 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Sabotino (maggio-ottobre-novembre) – Oslavia (giugno-luglio). 1916 – Oslavia (gennaio) – Giudicarie: Val Daone (aprile-novembre). 1917 – Faiti, Pecinka (gennaio) – Bainsizza: Descla, M. Kobilek, Ravne (agosto) – M. Korada (ottobre) – Portecche, M. Vaibella (dicembre). 1918 – Val Brenta: Grottelle (giugno-luglio-settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA PISTOIA.

35° Reggimento fanteria Data da commemorarsi: 10 giugno 1915 (Podgora).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Podgora (giugno). 1916 – Oslavia (gennaio) – M. Cengio (giugno). 1917 – Hermada: Q. 175 (maggio) – Selo, Korite: Q. 241 (settembre). 1918 – Vittorio Veneto: Mori, Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
36° Reggimento fanteria Data da commemorarsi: 29 giugno 1916 (M. Cengio).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Podgora (giugno) – Oslavia (novembre). 1916 – Oslavia (gennaio) – Val d'Astico (giugno). 1917 – Hermada: Q. 145 (maggio) – Selo, Korite: Q. 241 (agosto-settembre). 1918 – Vittorio Veneto: Mori, Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA RAVENNA.

37° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (M. Grappa).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Plava (giugno) – M. Sabotino (agosto) – Zagora (novembre). 1916 – Val Posina: M. Giove, M. Seluggio (giugno). 1917 – Vertoiba (febbraio-maggio) – Bainsizza (agosto) – M. Spinoncia (dicembre). 1918 – Col dell Orso (giugno) – M. Solarolo (luglio) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
38° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 11 giugno 1915 (Plava).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Plava (giugno) – M. Sabotino (luglio) – Zagora (novembre). 1916 – Val Posina: M. Giove, Sogli Bianchi, M. Seluggio (giugno-luglio). 1917 – Vertoiba (febbraio-maggio) – S. Marco: Dosso del Palo (maggio) – Bainsizza (agosto) – M. Solarolo – M. Valderoa (dicembre). 1918 – M. Grappa: M. Casonet (giugno) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA BOLOGNA.

39° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 25 giugno 1915 (Castelnuovo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Castelnuovo (giugno), Bosco Cappuccio (luglio), Trincea delle Celle (ottobre). 1916 – Tonale. 1917 – Carso: Hudi Log (maggio), Selo, Korite (agosto) – S. Pietro di Ragogna (ottobre-novembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: M. Grappa: Forcelletta, Feltre (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.
40° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 25 giugno 1915 (Castelnuovo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Castelnuovo (giugno), Bosco Cappuccio (luglio), Trincea delle Celle (ottobre). 1916 – Tonale. 1917 – Carso: Korite; Q° 220 (maggio), Versic, Q. 244 (agosto) – S. Pietro di Ragogna (ottobre-novembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: M. Grappa: Forcelletta, Feltre (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA MODENA.

41° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (M. Pertica).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Mrzli – M. Rosso – M. Sleme. 1916 – M. Cengio – Val Canaglia – Magnaboschi (giugno) – Carso: Q. 208 Nord (ottobre). 1917 – Gorizia: S. ber (agosto) – Col Caprile, Col Berretta (dicembre). 1918 – M. Grappa: Cà Tasson, Roccolo (giugno) – Vittorio Veneto: M. Pertica, Fiera di Primiero (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
42° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 4 novembre 1918 (Fiera di Primiero).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Sleme – M. Mrzli. 1916 - M. Cengio – Val d'Assa – Magnaboschi (giugno) – Carso: Q. 208 Sud (ottobre). 1917 – Gorizia: Sober (agosto) – M. Asolone (dicembre). 1918 – M. Grappa: Cà Tasson, Roccolo (giugno) – Vittorio Veneto: M. Grappa, Fonzaso, Fiera di Primiero (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA FORLÌ.

43° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 10 giugno 1916 (M. Lemerle).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Plava: Q. 383. 1916 – M. Lemerle (giugno). 1917 – M. Santo (agosto). 1918 – Vittorio Veneto: M. Asolone, Col Bonato (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.
44° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 24 agosto 1917 (M. Santo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Plava: Q. 383. 1916 – M. Lemerle (giugno). 1917 – M. Santo (agosto). 1918 – Vittorio Veneto: M. Asolone, Col Bonato (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA REGGIO.

45° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 17 dicembre 1917 (M. Valderoa).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Tofane: Cima Falzarego, Lagazuoi. 1916 – Alto Cordevole: Dente del Sief. 1917 – M. Sief – M. Valderoa (dicembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Vidor, Follina, Belluno (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
46° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 17 dicembre 1917 (M. Valderoa).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Tofane: Passo Falzarego, Sasso di Stria. 1916 – Alto Cordevole: Dente del Sief. 1917 – M. Sief, M. Valderoa (dicembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Vidor, Follina, Belluno (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA FERRARA.

47° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Bosco Cappuccio (luglio), S. Martino (novembre). 1916 – Carso: M. S. Michele (giugno-agosto), Oppacchiasella (settembre), Castagnevizza (novembre). 1917 – Faiti: quota 378 (maggio) – Bainsizza: Texten (agosto) – M. S. Gabriele (settembre). 1918 – Piave: Zenson (giugno) – Vittorio Veneto: Ansa di Lampol, Livenza, Ponte di Madrisio (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
48° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Castelnuovo (luglio), M. S. Michele: quota 170 (ottobre-novembre). 1916 – Carso: M. S. Michele (giugno-agosto), Oppacchiasella (settembre), Castagnevizza (novembre). 1917 – Faiti: quota 393 (maggio) – Bainsizza: Mesnyak (agosto) – M. S. Gabriele (settembre). 1918 – Piave: Zenson (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.

BRIGATA PARMA.

49° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 24 giugno 1866 (Villafranca).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Marmolada: Valle S. Pellegrino. 1916 – Croda dell'Ancona – Rio Felizon – M. Cavallazza (luglio) – Forcella di Valmaggiore – M. Cauriol (dicembre). 1917 – Castagnevizza (maggio) – Vippacco: quota 126 (agosto) – Gemona, Pradis (ottobre). 1918 – Giudicarie: Val di Ledro (giugno) – Asiago: Canove – Vittorio Veneto: Val d'Assa, Pergine (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
50° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 4 novembre 1917 (Tagliamento).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Col di Lana. 1916 – Croda dell'Ancona – M. Forame (agosto). 1917 – Castagnevizza (maggio-luglio) – Valeriano-Gaio (novembre). 1918 – Giudicarie (giugno) – Vittorio Veneto: Asiago, Caldonazzo (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA ALPI.

51° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 luglio 1918 (Bois de Coutron Bligny).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Marmolada: Passo Fedaia – Sasso di Mezzodì, M. Marmolada. 1916 – Marmolada: Forcella Seranta. 1917 – Piave: Vidor (novembre). 1918 – Francia: Bois de Coutron, Bligny, Reims, Sissonne (aprile-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
52° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 20 settembre 1912 (Sidi Bilal - Libia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915-16 – Col di Lana. 1917 – M. Marmolada. 1918 – M. Grappa (gennaio-febbraio) – Francia: Bois de Coutron, Bligny, Vauxerré, Chemin des Dames Rozoi sur Serre (marzo-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA UMBRIA.

53° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 14 dicembre 1917 (Val Calcino)	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Cadore: M. Son Pauses. 1916 – Cadore. 1917 – Cadore: M. Solarolo, Val Calcino (dicembre). 1918 – M. Grappa: M. Pallone (giugno) – M. Solarolo. Col dell'Orso (settembre-ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
54° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 23 ottobre 1917 (M. Piana).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Cadore: M. Son Pauses. 1916 – Alto Cadore: M. Piana. 1917 – M. Piana (ottobre) – M. Solarolo, Val Calcino (dicembre). 1918 – M. Solarolo, Col dell'Orso (settembre-ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA MARCHE.

55° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 1° novembre 1915 (M. Sabotino).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17- 1915 – Alto Cadore: M. Piana (luglio) – M. Sabotino (novembre). 1916 – Albania: Siluramento ed affondamento piroscafo « Principe Umberto », (acque di Vallona 8 giugno) – Monfalcone: Q. 85 (agosto) – Oppacchiasella (settembre) – Hudi Log (novembre). 1917 – Tonale. 1918 – Val Lagarina: Malga Zugna (maggio). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
56° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 1° novembre 1915 (M. Sabotino).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Alto cadore: M. Piana (luglio) – Cima di Lavaredo: Laghi Boden (agosto) – M. Sabotino – Oslavia (novembre). 1916 – Selz: quota 70 – Monfalcone: quota 85 (agosto) – Oppacchiasella (settembre) – Hudi Log (novembre). 1917 – Valtellina – Val Chiese. 1918 – Val Lagarina. Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA ABRUZZI.

57° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Oslavia-Gorizia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Oslavia – Gorizia (agosto). 1917 – Gorizia: S. Caterina, quota 166, Grazigna (maggio) – Bainsizza: Hoje (agosto) – Col della Berretta (dicembre). 1918 – Col Fagheron (giugno) – Vittorio Veneto: Col Caprile (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
58° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Oslavia-Gorizia).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Podgora (maggio) – Oslavia – Gorizia (agosto). 1917 – Gorizia: S. Caterina quota 176, Grazigna (maggio) – Bainsizza: Hoje (agosto) – Col della Berretta (dicembre). 1918 – Col Moschin (giugno) – Vittorio Veneto: Col Caprile, Val Cismon (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA CALABRIA.

59° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 18 aprile 1916 (Cima Lana).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Col di Lana. 1916 – Cima Lana, Val Travignolo: Cima Stradon. – Piccolo Colbricon. 1917 – M. Tomba (novembre). 1918 – Col del Miglio: Cà d'Anna (giugno), Vittorio Veneto: M. Asolone (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
60° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 22 novembre 1917 (M. Tomba).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Col di Lana. 1916 – Alto Cordevole: M. Sief, Val Travignolo: Cima Stradon. 1917 – M. Tomba (novembre). 1918 – Val Manara (giugno), Vittorio Veneto: M. Asolone (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA SICILIA.

61° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 19 ottobre 1915 (Cima Palone).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Val Giudicarie: Cima Palone, M. Mascio. 1916 – Passo Buole – Malga Zugna (giugno) – Macedonia. 1917 – Macedonia: Ansa della Cerna, quota 1050 (maggio). 1918 – Macedonia: Monti Baba, M. Cesna (settembre-ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. 1866 – Medaglia argento valor militare.
62° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 30 maggio 1916 (Difesa di Passo Buole).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Val di Ledro: M. Vies. 1916 – M. Sperone – Passo Buole (maggio) – Vallarsa – Macedonia. 1917 – Macedonia: Ansa della Cerna, Vlaklor (maggio). 1918 – Macedonia: Ansa della Cerna, quota 1050 (settembre-ottobre) – Kruscevo, M. Baba (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare. 1866 – Medaglia argento valor militare.

BRIGATA CAGLIARI.

63° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 2 luglio 1915 (Polazzo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Polazzo, M. Sei Busi (luglio-ottobre). 1916 – Campomolon (maggio) – M. Novegno (giugno) – Macedonia: Monastir (novembre). 1917 – Macedonia: Ansa della Cerna, quota 1050. 1918 – Macedonia: Monti Baba, Bucin, Sop. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
64° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 2 luglio 1915 (Polazzo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Polazzo, M. Sei Busi (luglio-ottobre). 1916 – Soglio d'Aspio – Coston d'Arsiero (maggio), M. Giove (giugno) – Macedonia: Monastir (novembre). 1917 – Macedonia: Ansa della Cerna, quota 1050. 1918 – Macedonia: Monti Baba, Cer, Sop. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA VALTELLINA.

65° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi : 20 agosto 1917 (offensiva carsica, Selo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – S. Maria di Tolmino. 1916 – Jamiano : quota 208 (novembre). 1917 – Carso : Selo, quota 241, quota 219 (agosto). 1918 – Cima Tre Pezzi (ottobre) – Vittorio Veneto: Val d'Assa, Trento (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
66° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi : 21 agosto 1917 (offensiva carsica, Selo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16 17-18. 1915 – S. Maria di Tolmino. 1916 – Jamiano : quota 208 Sud (novembre). 1917 – Carso : Selo (agosto). 1918 – Cima tre pezzi (ottobre) – Vittorio Veneto, Val d'Assa, Trento (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA PALERMO.

67° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi : 20 maggio 1917 (M. Santo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Sella del Tonale (ottobre) – Carso : M. S. Michele (novembre). 1916 – Tolmino : S. Maria, M. Mrzli, M. Vodil (marzo-ottobre). 1917 – M. Santo (maggio), M. S. Gabriele, Veliki Hrib (agosto-settembre). 1918 – Nervesa (giugno) – Albania : Durazzo, Scutari (ottobre). 1919-20 – Albania. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
68° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi : 20 maggio 1917 (M. Santo).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Sella del Tonale (agosto) – Carso : S. Martino (novembre). 1916 – Tolmino : S. Maria (marzo), M. Mrzli (aprile-ottobre). 1917 – M. Santo (maggio) – M. S. Gabriele : Val Sorgenti (agosto). 1918 – Montello (giugno) – Albania : Durazzo, Scutari (ottobre). 1919-20 – Albania. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA ANCONA.

69° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 27 ottobre 1917 (Faiti).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Cadore (maggio-settembre) – M. Peuma (novembre). 1916 – M. Giove di Novegno (giugno) – Vallarsa: M. Corno (settembre-ottobre). 1917 – Flondar (giugno) – Faiti (24-27 ottobre). 1918 – Fossalta di Piave (giugno) – Vittorio Veneto: Val Brenta (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
70° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 1° luglio 1916 (M. Spil, quota 1755).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Cadore (maggio-settembre) – Oslavia (novembre). 1916 – M. Maggio (maggio) – M. Giove di Novegno (giugno) – Vallarsa: M. Spil, quota 1755 (settembre-ottobre). 1917 – Vallarsa. 1918 – Fossalta di Piave (giugno), Vittorio Veneto: Vel Brenta (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA PUGLIE.

71° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 30 novembre 1915 (Epilogo dei combattimenti sul Podgora).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Oslavia: quota 188 (novembre). 1916 – M. Pasubio – Vallarsa (maggio-giugno) – Albania: Berat (agosto-settembre). 1917 – Bainsizza (agosto): M. Globokak (24 ottobre). 1918 – Piave: Argine Regio (giugno) – Albania: Berat (agosto-settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
72° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 30 novembre 1915 (Epilogo dei combattimenti sul Podgora.	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Podgora. 1916 – M. Pasubio – Vallarsa (maggio-giugno). 1917 – Hermada (maggio) – Bainsizza (agosto): M. Globokak (24 ottobre). 1918 – Piave: Argine Regio (giugno) – Albania: Berat (agosto-settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA LOMBARDIA.

73° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 12 agosto 1916 (Boschini, Rubbia, Nad Logen).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Peuma (giugno) – Oslavia (novembre). 1916 – Altipiano Asiago (maggio-giugno) – Carso: Boschini, Rubbia, Nad Logen (agosto), Pecinka, Veliki Hriback, Faiti (novembre). 1917 – Carso: Hudi Log, Castagnevizza (maggio), Faiti (agosto). 1918 – M. Grappa, Montello (giugno) – Vittorio Veneto: M. Grappa, M. Solarolo, Arten (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
74° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 1° novembre 1916 (Pecinka, Veliki Hribach).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Peuma (giugno) – Oslavia (novembre). 1916 – Altipiano Asiago (maggio-giugno) – Carso: Boschini, Rubbia, Nad Logen (agosto), Pecinka, Veliki Hriback (settembre-novembre), Faiti (novembre). 1917 – Carso: Castagnevizza (maggio-giugno), Faiti (agosto). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: M. Grappa, M. Solarolo, Col dell'Orso, Conca di Feltre (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.

BRIGATA NAPOLI.

75° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 30 giugno 1916 (Monfalcone).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Sabotino (giugno) – Carso: M. Sei Busi (ottobre. 1916 – Monfalcone: Selz, quota 85 (giugno) – S. Grado di Merna (luglio-agosto) – Quota Pelata (novembre). 1917 – Bainsizza: Mesnyak (settembre), Bucova Jeza (ottobre). 1918 – Francia: Argonne (maggio), Vrigny (giugno), Bligny (luglio), Aisne (settembre), Chemin des Dames (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.
76° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 23 luglio 1918 (Prenecy-Reims).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Cave di Selz (ottobre). 1916 – Monfalcone: quota 93, quota 85, quota 121 (maggio-luglio) – Nad Logen, S. Grado di Merna (agosto). 1917 – Bainsizza: quota 549 (settembre) – Passo Zagradan (ottobre). 1918 – Francia: Vrigny, Mery, Prenecy (luglio), Aisne (settembre), Chemin des Dames (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA TOSCANA.

77° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 3 novembre 1916 (Dosso Faiti).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Giudicarie: Val Daone. 1916 – M. Sabotino (agosto) – Carso: Veliki Hriback (ottobre), Faiti (novembre). 1917 – Flondar, Foci del Timavo, S. Giovanni di Duino (maggio-agosto) – Gallio, M. Longara, M. Zomo (novembre) – M. Spil, Cima Echar (dicembre). 1918 – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia argento valor militare.
78° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 3 novembre 1916 (Dosso Faiti).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Giudicarie: M. Melino. 1916 – M. Sabotino (agosto) – Carso: Veliki Hriback (ottobre), Faiti (novembre). 1917 – Monfalcone: quota 77, Viadotto di Duino, Flondar (maggio), Foci del Timavo, S. Giovanni di Duino (agosto) - Sasso Rosso, Col d'Echele, Col del Rosso (dicembre). 1918 – M. Cornone (giugno) – Vittorio Veneto: Piave, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA ROMA.

79° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 12 marzo 1912 (Due Palme).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Altipiano Trambilleno – Val Terragnolo. 1916 – Vallarsa (maggio) – Val Posina (luglio). 1917 – M. Majo, M. Pruche (maggio) – Bainsizza: Q. 778 (agosto) – Natisone, Tagliamento, Piave (ottobre). 1918 – Val Giudicarie – Monastier, Fosso Palumbo (giugno), Vittorio Veneto: M. Grappa (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
80° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 19 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Vallarsa – Corna Calda. 1916 – Altipiano Trambilleno (maggio) – Vanza, Parmesan (giugno) – M. Majo (luglio). 1917 – Val Posina – Bainsizza: Okroglo (agosto) – Loga – Torre – Tagliamento (ottobre). 1918 – Monastier, Fosso Palumbo (giugno) – Vittorio Veneto: M. Grappa (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA TORINO.

81° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 25 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915-16 – Col di Lana. 1917 – Carso: Volkovnjak (ottobre) – Medio Piave (novembre-dicembre). 1918 – Capo Sile, Musile (giugno) – Vittorio Veneto: Val Giudicarie, Mezzo Lombardo (ottobre-novembre) Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
82° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 25 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915-16 – Col di Lana. 1917 – Carso: Volkovnjak (ottobre). 1918 – Capo Sile, Piave Vecchio (giugno) – Piave Nuovo (luglio) – Vittorio Veneto; Stenico, Val Giudicarie (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA VENEZIA.

83° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 4 settembre 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Val Sugana: M. Carbonile. 1916 – M. Civaron (maggio) – Torrente Maso (luglio). 1917 – Bainsizza: Madoni, Q. 800 (settembre) – Plava – Pozzecco (ottobre). 1918 – Coni Zugna. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
84° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 26 ottobre 1911 (Sciara Zania - Tripoli).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Val Sugana: M. Salubio. 1916 – S. Osvaldo di Roncegno – M. Cimon Rava. 1917 – Bainsizza: Madoni, Q. 800 (settembre) – Plava, Galleriano (ottobre). 1918 – Malga Zugna. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. 1911 – Medaglia oro valor militare (Libia).

BRIGATA VERONA.

85° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 2 luglio 1916 (M. Pasubio).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. S. Michele (ottobre-novembre). 1916 – Vallarsa, M. Pasubio (maggio-luglio). 1917 – Hermada: Q. 145 (maggio). 1918 – Albania: Malakastra (luglio-agosto). 1919-20 – Albania: Stulas. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

86° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 2 luglio 1916 (M. Pasubio).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. S. Michele (ottobre-novembre). 1916 – Vallarsa, M. Pasubio (maggio-luglio). 1917 – Hermada: Q. 145 (maggio). 1918 – Albania: Malakastra (luglio-agosto). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA FRIULI.

87° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 29 giugno 1916 (M. Mosciagh).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Monfalcone. 1916 – M. Mosciagh (giugno). 1917 – Conca di Plezzo (24-25 ottobre). 1918 – Val Lagarina. Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
88° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 30 giugno 1916 (M. Mosciagh).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Monfalcone: M. Cosich (21 ottobre). 1916 – Cave di Selz (26 aprile) – M. Mosciagh (giugno-luglio). 1917 – Conca di Plezzo – M. Stol (24-26 ottobre). 1918 – Val Lagarina. Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA SALERNO.

89° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 16 luglio 1918 (Chemin des Dames-Reims).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Mrzli. 1916 – Val Marcai (maggio), M. Interrotto (giugno) – Carso: Nova Vas, Q. 208 (settembre-ottobre). 1917 – Hudi Log (maggio), Hermada: Q. 43, Q. 110 (agosto). 1918 – Francia, Courmas, S. Euphrasie, Bois de Vrigny, Chemin des Dames, Sissonne (luglio-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.
90° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 16 luglio 1918 (Chemin des Dames - Reims).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Mrzli. 1916 – Val Marcai (maggio) – Carso: Nova Vas, Q. 208. 1917 – Nad Bregom (maggio), Hermada: Q. 145 (agosto). 1918 – Francia: Courmas, S. Euphrasie, Bois de Vrigny, Chemin des Dames, Sissonne (luglio-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA BASILICATA.

91° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 18 novembre 1917 (Monfenera).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – M. Cavallino (luglio) – M. Sief, Col di Lana (ottobre). 1916 – Alto Boite: Croda dell'Ancona (giugno). 1917 – Pederobba – Monfenera (novembre) – M. Asolone (dicembre). 1918 – Col Moschin (giugno) – Col del Miglio (luglio) – Vittorio Veneto: Col Caprile, Cismon (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
92° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 20 novembre 1917 (M. Tomba, Monfenera).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Val di Sexten: M. Rotek (agosto) – Col di Lana (ottobre) – M. Sief (novembre). 1916 – Alto Boite: Croda dell'Ancona (giugno). 1917 – M. Tomba, Monfenera (novembre) – M. Asolone (dicembre). 1918 – Col Moschin (giugno) – Col del Miglio (luglio) – Vittorio Veneto: Col Caprile (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA MESSINA.

93° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 14 maggio 1917 (Panovizza).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Monfalcone (giugno) – Selz (luglio) – S. Lucia di Tolmino (novembre-dicembre). 1916 – Zagora (agosto). 1917 – Vertoibizza – Panovizza (maggio) – M. S. Gabriele (agosto) – Livenza – M. Grappa (novembre). 1918 – Vittorio Veneto: Grave di Ciano, Follina (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
94° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 14 maggio 1917 (Panovizza quota 174).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Monfalcone (giugno) – Selz (luglio) – S. Lucia di Tolmino (novembre-dicembre). 1916 – Zagora (agosto). 1917 – Vertoibizza – Panovizza (maggio) – M. S. Gabriele (agosto) – Fiume Torre (ottobre) – M. Grappa (novembre). 1918 – Vittorio Veneto: Piave, Mosnigo (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA UDINE.

95° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Lecce). Data da commemorarsi: 23 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 95° reggimento fanteria (brigata Udine), 1916. Faccetta n. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Pau (giugno) – Vertoibizza (agosto). 1917 – Paljevo (maggio) – Bainsizza: Descla, Bate, Ceferinsce (agosto) – M. Santo (settembre-ottobre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: M. Grappa: Punta Zoc (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
96° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Catanzaro). Data da commemorarsi: 25 maggio 1917 (Paljevo).	Faccetta N. 1. – 96° reggimento fanteria (brigata Udine) 1916. Faccetta n. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Pau (giugno) – Vertoibizza (agosto). 1917 – Paljevo (maggio) – Bainsizza: M. Jelenik, quota 747 (agosto) – M. Santo (settembre-ottobre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: M. Grappa: Valderoa, M. Spinoncia, Punta Zoc (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA GENOVA.

97° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Livorno). Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Gorizia).	Faccetta N. 1. – 97° reggimento fanteria (brigata Genova) 1916. Faccetta n. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – Gorizia: quota 174 (agosto), S. Marco (ottobre). 1917 – Slatenich (gennaio-settembre) – M. Stol (ottobre) – Ponte di Cornino (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
98° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Pisa). Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Gorizia).	Faccetta N. 1. – 98° reggimento fanteria (brigata Genova), 1916. Faccetta n. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – Gorizia: quota 174 (agosto). 1917 – Slatenich (gennaio-settembre) – M. Stol (ottobre) – Ponte di Cornino (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA TREVISO.

99° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Cremona). Data da commemorarsi: 30 luglio 1918 (M. Cornone).	Faccetta N. 1. – 99° reggimento fanteria (brigata Treviso), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1918 – Vallarsa: Mattassone – Val Frenzela: M. Cornone (luglio). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
100° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Reggio Emilia). Data da commemorarsi: 19 ottobre 1918 (Monte S. Francesco, Monte Cornone).	Faccetta N. 1. – 100° reggimento fanteria (brigata Treviso) 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1918. 1918 – Vallarsa – Val Frenzela: M. Cornone (luglio-ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA PIACENZA.

111° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Piacenza O.). Data da commemorarsi: 20 giugno 1918 (Nervesa).	Faccetta N. 1. – 111° reggimento fanteria (brigata Piacenza) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. S. Michele (luglio-novembre). 1916 – Oslavia (gennaio) – Castelgomberto, M. Zebio (giugno) – M .Mosciagh (agosto). 1917 – M. Zebio (giugno) – Dosso Faiti (agosto) – Castagnevizza (ottobre) – Ponte della Delizia, Casarsa (novembre). 1918 – Nervesa (giugno) – Vittorio Veneto: Barco, Conegliano, Vittorio (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
112° Reggimento fanteria. Centro di mobilitazione: Parma N.-E.). Data da commemorarsi: 30 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 1. – 112° reggimento fanteria (brigata Piacenza) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. Sei Busi-(luglio-agosto), M. S. Michele (ottobre). 1916 – M. Fior (giugno) – M. Mosciagh (luglio). 1917 – M. Mosciagh (giugno) – Dosso Faiti (agosto) ,Castagnevizza (ottobre). 1918 – Nervesa (giugno) – Vittorio Veneto: Barco, Conegliano, Vittorio (ottobre-novembre). 1920 - Albania (giugno-agosto). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA MANTOVA.

113° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Verona). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 1. – 113° reggimento fanteria (brigata Mantova), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Val Lagarina. 1916 – Carso: Nad Bregom, quota 208 (novembre). 1917 – Carso: Selo, quota 238, quota 241 (maggio), Hermada, quota 146 (agosto). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Fontigo, Sernaglia, S. Boldo (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
114° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione Mantova). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Moriago).	Faccetta N. 1. – 114° reggimento fanteria (brigata Mantova), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Val Lagarina. 1916 – Carso: Nad Bregom, quota 206 (novembre). 1917 – Carso: Selo, quota 235, quota 219 (maggio), Hermada, quota 146 (agosto). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Moriago, S. Boldo, Trichiana (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA TREVISO.

115° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Belluno). Data da commemorarsi: 10 ottobre 1916 (Sober).	Faccetta N. 1. – 115° reggimento fanteria (brigata Treviso), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Cima Vezzena: Fortino Basson. 1916 – M. Peuma – Gorizia: M. Sabotino (agosto), Sóber (ottobre). 1917 – Vertoibizza: quota 102, quota 86, quota 88 (maggio-agosto) – Raccogliano (agosto) – M. S. Gabriele (settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.
116° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Sacile). Data da commemorarsi: 11 ottobre 1916 (Sóber).	Faccetta N. 1. – 116° reggimento fanteria (brigata Treviso) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Cima Vezzena: Fortino Basson, Milegrobre. 1916 – M. Peuma – Gorizia (agosto), Sóber (ottobre). 1917 – Sóber: Sperone dei Ricoveri (maggio), Vertoibizza (agosto) – M. S. Gabriele (settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA PADOVA.

117° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Padova). Data da commemorarsi: 16 giugno 1918 (Col del Rosso - Col d'Echele).	Faccetta N. 1. – 117° reggimento fanteria (brigata Padova), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. Sei Busi (settembre), Monfalcone: quota 85 (ottobre). 1916 – Castelnuovo del Carso – Passo Buole (maggio), M. Magnaboschi (giugno) – Carso: Nova Vas, quota 208 (ottobre-novembre). 1917 – Selo: quota 235, quota 238 (maggio), Hermada: quota 146 (agosto). 1918 – Altipiano di Asiago, Col del Rosso (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
118° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Venezia). Data da commemorarsi: 18 giugno 1916 (M. Zovetto).	Faccetta N. 1. – 118° reggimento fanteria (brigata Padova), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. Sei Busi (settembre), Monfalcone: quota 85 (ottobre). 1916 – Castelnuovo del Carso – Passo Buole (maggio), M. Zovetto (giugno) – Carso: Nova Vas, quota 208 (ottobre). 1917 – Selo: quota 235, quota 238 (maggio), Hermada: quota 146 (agosto). 1918 – Altipiano di Asiago, Col del Rosso (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA EMILIA.

119° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Bologna). Data da commemorarsi: 16 maggio 1917 (Grazigna di Gorizia).	Faccetta N. 1. – 119° reggimento fanteria (brigata Emilia), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Plava (giugno) – M. Rosso (ottobre) – M. Mrzli (novembre). 1916 – Isonzo: Dolje (febbraio). 1917 – Grazigna di Gorizia: quota 126 (mag.-ag.-sett.), 1918 – Porte di Salton (giugno) – M. Grappa (luglio). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
120° Reggimento Fanteria. (Centro di mobilitazione: Ravenna). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Porte di Salton).	Faccetta N. 1. – 120° reggimento fanteria (brigata Emilia) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Plava (giug.) – M. Rosso (ottob.) – M. Nero (nov.). 1916 – M. Sleme – M. Mrzli. 1917 – Grazigna di Gorizia. 1918 – Porte di Salton (giug.) – M. Grappa (giug.-lug.). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA MACERATA.

121° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Ancona). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 1. – 121° reggimento fanteria (brigata Macerata), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Polazzo, M. Sei Busi (luglio-agosto), Castelnuovo (novembre). 1916 – Carso: Case Marcottini, Oppacchiasella (agosto). 1917 – Val Lagarina. 1918 – Rovarè, S. Biagio di Collalta (giugno) – Vittorio Veneto: Piave, Livenza, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
122° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Macerata). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 1. – 122° reggimento fanteria (brigata Macerata), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Polazzo, M. Sei Busi (luglio-agosto), Castelnuovo (novembre). 1916 – Carso: Case Marcottini, Oppacchiasella (agosto). 1917 – Val Lagarina. 1918 – Rovarè, S. Biagio di Collalta (giugno) – Vittorio Veneto: Piave, Livenza, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA CHIETI.

123° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Chieti). Data da commemorarsi: 10 agosto 1916 (Carso: Crni-hrib).	Faccetta. N. 1. – 123° reggimento fanteria (brigata Chieti), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Castelnuovo (agosto-settembre), Polazzo (ottobre), Ridottino dei Morti (novembre). 1916 – Carso: M. Sei Busi (marzo-luglio), Doberdò, Crni hrib, Boneti (agosto), quota 208 Sud (settembre). 1917-18 – Val Giudicarie – Vittorio Veneto: Val Astico, Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
124° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Aquila). Data da commemorarsi: 10 agosto 1916 (Carso: Crni-hrib).	Faccetta N. 1. – 124° reggimento fanteria (brigata Chieti), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Castelnuovo (agosto-settembre), Polazzo (ottobre), Sassi Rossi (novembre). 1916 – Carso: M. Sei Busi (marzo-luglio), Doberdò, Crni hrib, Boneti (agosto), quota 208 nord (settembre). 1917-18 – Val Giudicarie – Vittorio Veneto: Val Astico, M. Cimone, M. Tonezza (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA SPEZIA.

125° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Massa Carrara). Data da commemorarsi: 1° novembre 1915 (Zagora).	Faccetta N. 1. – 125° reggimento fanteria (brigata Spezia), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Plava (giugno) – Zagora (novembre) – Oslavia (novembre). 1916 – M. Rasta (luglio) – Pecinka (novembre). 1917 – S. Lucia di Tolmino (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
126° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Pisa). Data da commemorarsi: 1° novembre 1915 (Zagora).	Faccetta N. 1. – 126° reggimento fanteria (brigata Spezia), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Sabotino (luglio) – Zagora (novembre) – Oslavia (dicembre). 1916 – M. Interrotto (luglio) – Pecinka (novembre). 1917 – S. Maria di Tolmino, Ciginj (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA FIRENZE.

127° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Firenze). Data da commemorarsi: 16 maggio 1917 (M. Kuk).	Faccetta N. 1. – 127° reggimento fanteria (brigata Firenze), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Plava: Globna (ottobre) – M. Sabotino (ottobre), Oslavia (novembre). 1916 – Plava: Paljevo. 1917 – Plava: M. Kuk (maggio) – Bainsizza: Rutarsce, Bavterca (agosto-settembre). 1918 – Piave: Scolo Palumbo (giugno) – Vittorio Veneto: M. Pertica, Col degli Uccelli (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
128° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione. Arezzo). Data da commemorarsi: 16 maggio 1917 (M. Kuk).	Faccetta N. 1. – 128° reggimento fanteria (brigata Firenze), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Plava: Globna (ottobre) – Zagora (novembre). 1916 – Oslavia (gennaio) – M. S. Michele del Carso (giugno) – Zagora (agosto). 1917 – Plava: M. Kuk (maggio) – Bainsizza: Rutarsce, Bavterca (agosto-settembre). 1918 – Piave: Scolo Palumbo (giugno) – Vittorio Veneto, M. Pertica, Col degli Uccelli (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA PERUGIA

129° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Perugia). Data da commemorarsi: 25 ottobre 1915 (Rocce Rosse, Boschini).	Faccetta N. 1. – 129 reggimento fanteria (brigata Perugia) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Lucinico (luglio) – Peteano, Boschini, Rocce Rosse, (ottobre-novembre). 1916 – Val d'Assa, M. Lemerle (giugno) – M. Zebio (lug.). 1917 – Carso: Hudi Log (giugno) – Melette di Gallio (novembre). 1918 – Ponte di Piave (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
130° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Roma N.-E.). Data da commemorarsi: 19 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 130° reggimento fanteria (brigata Perugia), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Lucinico (luglio) – M. S. Michele del Carso (novembre-dicembre). 1916 – M. Lemerle (giugno) – M. Zebio (luglio). 1917 – Castagnevizza (maggio-giugno) – Melette di Gallio (novembre), Castelgomberto (dicembre). 1918 – Ponte di Piave (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA LAZIO

131° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Frosinone). Data da commemorarsi: 7 dicembre 1915 (M. S. Michele).	Faccetta N. 1. – 131° reggimento fanteria (brigata Lazio) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Podgora (luglio) – M. S. Michele del Carso (ottobre-novembre), Costone Viola (dicembre). 1916 – Carso: M. S. Michele (maggio), Selz, quota 70 (giugno), Monfalcone, quota 144 (settembre), Hudi Log (novembre). 1917 – Carnia: Pal Grande (marzo-settembre), M. Paularo, Villa Santina, Passo della Mauria, Longarone (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
132° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Gaeta). Data da commemorarsi: 22 novembre 1915 (Rocce Rosse, San Michele).	Faccetta N. 1. – 132° reggimento fanteria (brigata Lazio), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Podgora (luglio) – M. S. Michele del Carso: Rocce Rosse, Costone Viola (ottobre-novembre-dicembre). 1916 – Carso: M. S. Michele (maggio), Selz, quota 70 (giu.), Monfalcone, quota 144 (sett.), Hudi Log (nov.). 1917 – Carnia: Passo M. Croce, Freikofel, Pal Piccolo (marzo-settembre), Villa Santina, Forni, Lazzo, Longarone (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA BENEVENTO.

133° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Napoli). Data da commemorarsi: 23 luglio 1915 (Vermegliano).	Faccetta N. 1. – 133° reggimento fanteria (brigata Benevento), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Vermegliano (luglio-agosto). 1916 – Costa Alta (giugno) – M. Colombara (luglio) – Gorizia: Salcano, S. Caterina (agosto). 1917 – Zona Carnia – Tramonti (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
134° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Benevento). Data da commemorarsi: 28 luglio 1915 (M. Sei Busi, Carso).	Faccetta N. 1. – 134° reggimento fanteria (brigata Benevento), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. Sei Busi (luglio). 1916 – Alpofin, M. Colombara (giugno-luglio) – Gorizia: Salcano, S. Caterina (agosto). 1917 – Zona Carnia – Tramonti (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA CAMPANIA.

135° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Avellino). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Forzamento del Piave).	Faccetta N. 1. – 135° reggimento fanteria (brigata Campania), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. Sei Busi (luglio), Cave di Selz (agosto). 1916 – Oslavia (gennaio) – Cima della Caldiera (luglio), M. Civaron (agosto). 1917 – M. Grappa: M. Solarolo (dicembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Pederobba, S. Pietro di Barbozza, Sedico (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
136° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Salerno S.). Data da commemorarsi: 18 gennaio 1918 (M. Solarolo, M. Grappa).	Faccetta N. 1. – 136° reggimento fanteria (brigata Campania), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. Sei Busi (luglio). 1916 – Oslavia (gennaio) – Val Sugana (giugno). 1917 – M. Grappa: Col dell'Orso (dicembre). 1918 – M. Grappa: M. Solarolo (gennaio) – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Pederobba, S. Stefano, Mel (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA BARLETTA.

137° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Foggia). Data da commemorarsi: 1° novembre 1916 (Castagnevizza).	Faccetta N. 1. – 137° reggimento fanteria (brigata Barletta), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. Sei Busi. 1916 – Pian della Marcesina, M. Zebio (giugno-luglio) – Carso: Oppacchiasella, Castagnevizza (novembre). 1917 – Castagnevizza (maggio-agosto), Viadotto di Duino (5 giugno) – Pinzano, Livenza (novembre). 1918 – Montello (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
138° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Potenza). Data da commemorarsi: 23 maggio 1917 (Castagnevizza).	Faccetta N. 1. – 138° reggimento fanteria (brigata Barletta), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Castelnuovo, M. Sei Busi. 1916 – Pian della Marcesina, M. Zebio (luglio) – Carso: Oppacchiasella, Castagnevizza (novembre). 1917 – Castagnevizza (maggio-agosto) – Pinzano, Lestans, Livenza (novembre). 1918 – Montello (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA BARI

139° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Lecce). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (M. Asolone).	Faccetta N. 1. – 139° reggimento fanteria (brigata Bari) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. S. Michele (luglio), Bosco Cappuccio, Bosco Lancia (ottobre). 1916 – Pian della Marcesina (giugno), M. Zebio (luglio) – Monfalcone: quota 144 (novembre). 1917 – Carso: Selo, quota 235, quota 241, quota 219 (maggio-giugno), Selo (agosto) – Latisana (ottobre) – S. Donà di Piave) novembre). 1918 – M. Asolone (giugno) – Vittorio Veneto: M. Asolone (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
140° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Bari). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (M. Asolone).	Faccetta N. 1. – 140° reggimento fanteria (brigata Bari) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. S. Michele (luglio), Bosco Cappuccio (ottobre). 1916 – Pian della Marcesina (giugno), M. Zebio (luglio) – Monfalcone: quota 144 (ottobre novembre). 1917 – Carso: Selo, quota 241, quota 219 (maggio-giugno), Selo (agosto) – Latisana (ottobre) – S. Donà di Piave (novembre). 1918 – M. Asolone (giugno) – Vittorio Veneto: M. Asolone (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA CATANZARO.

141° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Catanzaro). Data da commemorarsi: 27 maggio 1916 (M. Mosciagh).	Faccetta N. 1. – 141° reggimento fanteria (brigata Catanzaro), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Bosco Cappuccio (luglio-agosto). 1916 – Oslavia (gennaio) – M. Mosciagh (maggio) – Carso: M. S. Michele, Nad Logen (agosto), Nova Vas, Hudi Log (novembre). 1917 – Carso: Lucatic, quota 233 (maggio), Hermada quota 40, quota 145 (agosto). 1918 – Val Astico – Val Posina. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
142° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Cosenza). Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (M. S. Michele).	Faccetta N. 1. – 142° reggimento fanteria (brigata Catanzaro), 1915 Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Castelnuovo (luglio), Bosco Cappuccio (settembre) 1916 – M. Cengio (maggio) – Carso: M. S. Michele, Nad Logen (agosto), Nova Vas, Nad Bregom (novembre). 1917 – Carso: Lucatic quota 238 (maggio), S. Giovanni di Duino (agosto). 1918 – Pria Forà – Val Posina. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA TARANTO.

143° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Napoli N.). Data da commemorarsi: 1° novembre 1916 (S. Marco di Gorizia).	Faccetta N. 1. – 143° reggimento fanteria (brigata Taranto), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Tripolitania: Misurata. 1916 – Gorizia (agosto): Casa Diruta (ottobre-novembre). 1917 – Gorizia: S. Marco (maggio), Panovizza (agosto) – M. Grappa: Col dell'Orso (novembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Conca d'Alano, Pedavena (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
144° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Napoli S.). Data da commemorarsi: 20 agosto 1917 (S. Marco di Gorizia).	Faccetta N. 1. – 150° reggimento fanteria (brigata Trapani) 1916. Faccetta N. 1. – 144° reggimento fanteria (brigata Taranto) 1917. Faccetta, N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Sabotino (agosto) – Gorizia: Casa diruta (novembre). 1917 – Gorizia; S. Marco (maggio), Panovizza (agosto). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: M. Tomba, Pedavena (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA CATANIA.

145° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Messina). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Fossetta di Piave).	Faccetta N. 1. – 145° reggimento fanteria (brigata Catania), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carnia: Pal Piccolo, Pal Grande. 1916 – Val Degano – Alto Bût – Pedescala, Val Astico (luglio) – Carso: Jamiano, Q. 144 (settembre-ottobre novembre). 1917 – M. Zebio (giugno) – Carso: Selo, Q. 141, Q. 147 (luglio-settembre) – Piave: Zenson (novembre). 1918 – Piave: Canal della Fossetta (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
146° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Catania). Data da commemorarsi: 4 settembre 1917 (Q. 241, Selo).	Faccetta N. 1. – 146° reggimento fanteria (brigata Catania), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carnia: Freikofel, Pal Piccolo. 1916 – M. Cimone (giugno-luglio) – Carso: Jamiano, Q. 144 (settembre-ottobre-novembre). 1917 – M. Zebio (giugno) – Carso: Selo, Q. 141 (luglio-settembre) – Piave: Zenson (novembre). 1918 – S. Donà di Piave (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA CALTANISSETTA.

147° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Caltanissetta). Data da commemorarsi: 3 novembre 1915 (Bosco Lancia, Carso).	Faccetta N. 1. – 147° reggimento fanteria (brigata Caltanissetta) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Carso: Bosco Cappuccio (agosto), Bosco Lancia, Cima 4 M. S. Michele (ottobre-novembre). 1916 – Carnia: M. Freikofel (giugno), M. Croce (agosto) – Carso: Hudi Log (novembre). 1917 – M. Mrzli (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
148° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Siracusa). Data da commemorarsi: 3 novembre 1915 (Bosco Lanci.., Carso).	Faccetta N. 1. – 148° reggimento fanteria (brigata Caltanissetta), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Carso: Bosco Cappuccio (agosto), Bosco Lancia – M. S. Gabriele (ottobre-novembre). 1916 – Carnia: M. Zellonkofel (giugno). 1917 – M. Mrzli (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA TRAPANI.

149° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Torino O.). Data da commemorarsi: 30 ottobre 1918 (Quero).	Faccetta N. 1. - 149° reggimento fanteria (brigata Trapani), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: M. Sei Busi (novembre). 1916 – Monfalcone: Q. 93, Q. 85 (marzo) – M. Lemerle (giugno) – M. Sabotino – Gorizia (agosto) – Carso: Veliki Hriback (ottobre), Dosso Faiti (novembre). 1917 – Carso: Foci del Timavo, Hermada, Q. 145 (maggio) – Bainsizza: Breg Q. 703 (agosto) – M. Grappa (novembre). 1918 – M. Monfenera (giugno) – Vittorio Veneto: Fenei, Faveri, Quero (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare. Medaglia bronzo valor militare.
150° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Napoli). Data da commemorarsi: 30 ottobre 1918 (Quero).	Faccetta N. 1. – 144° reggimento fanteria (brigata Taranto), 1915. Faccetta N. 1. – 150° reggimento fanteria (brigata Trapani), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1916 – M. Cengio, Val Lastaro (giugno) – M. Sabotino – Gorizia (agosto) – Carso: Veliki Hriback (ottobre), M. Faiti (novembre). 1917 – Flondar (giugno) – Bainsizza: M. Fratta, Na Grado (agosto). 1918 – Vittorio Veneto: Fener, Quero (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA SASSARI.

151° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 28 gennaio 1918 (Col del Rosso, Col d'Echele).	Faccetta N. 1. – 151° reggimento fanteria (brigata Sassari), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Bosco Cappuccio (luglio), M. S. Michele: Trincea delle Frasche e dei Razzi (novembre). 1916 – M. Castelgomberto – Casera Zebio (giugno). 1917 – M. Zebio – M. Mosciagh (giugno) – Bainsizza: Q. 895 (settembre) – Buttrio – Monticano (ottobre) – M. Melago (dicembre). 1918 – Col del Rosso, Col d'Echele (gennaio) - Croce di Musile, Losson (giugno) – Vittorio Veneto: S. Lucia di Piave, Sacile (ottobre-novembre.). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia oro valor militare.

152° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 28 gennaio 1918 (Col del Rosso, Col d'Echele).	Faccetta N. 1. – 152° reggimento fanteria (brigata Sassari) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Carso: Bosco Cappuccio (luglio), M. S. Michele: Trincea delle Frasche e dei Razzi (novembre). 1916 – M. Castelgomberto – Casera Zebio (giugno), 1917 – M. Zebio – M. Mosciagh (giugno) – Bainsizza: Q. 895 (settembre) – Buttrio, Monticano (ottobre), M. Melago (dicembre). 1918 – Col del Rosso, Col d'Echele (gennaio) – Croce di Musile, Losson (giugno) – Vittorio Veneto: S. Lucia di Piave, Sacile (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia oro valor militare.

BRIGATA NOVARA.

153° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Novara). Data da commemorarsi: 23 luglio 1916 (M. Cimone).	Faccetta N. 1. – 153° reggimento fanteria (brigata Novara), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Oslavia (novembre). 1916 – Malga Fratta d'Arsiero (maggio) – Val Astico (luglio). 1917 – Castagnevizza (maggio-agosto) – Piave: Fagarè Zenson (novembre). 1918 – Basso Piave (luglio) – Vittorio Veneto: Ponte di Latisana (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
154° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Como). Data da commemorarsi: 23 luglio 1916 (M. Cimone).	Faccetta N. 1. – 154° reggimento fanteria (brigata Novara), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Altipiano Folgaria: M. Coston, M. Durer (agosto-ottobre) – Oslavia (novembre). 1916 – Oslavia (gennaio) – M. Cengio (giugno) – M. Cimone (luglio). 1917 – Castagnevizza (maggio-agosto) – Fagarè di Piave (novembre). 1918 – Basso Piave (luglio) – Vittorio Veneto: Grisolera, Latisana (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA ALESSANDRIA.

155° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Alessandria). Data da commemorarsi: 23 ottobre 1915 (M. S. Michele-Cima 4).	Faccetta N. 1. – 155° reggimento fanteria (brigata Alessandria), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Carso: Bosco Cappuccio, S. Martino, M. S. Michele. 1916 – Monfalcone: Q. 85. 1917 – M. Mrzli, M. Vodil. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
156° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Pavia). Data da commemorarsi: 23 ottobre 1915 (M. S. Michele - Cima 4).	Faccetta N. 1. – 156° reggimento fanteria (brigata Alessandria), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Carso: Bosco Ferro di Cavallo, M. S. Michele Cima 4. 1916 – Monfalcone: Q. 121. 1917 – M. Mrzli, M. Vodil. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA LIGURIA.

157° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 16 giugno 1916 (M. Zovetto).	Faccetta N. 1. – 157° reggimento fanteria (brigata Liguria), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – M. Nero. 1916 – M. Zovetto (giugno) – Coston di Lora (luglio), M. Pasubio (ottobre). 1917 – Melette di Gallio. 1918 – Col del Rosso, Col d'Echele (gennaio) – Vittorio Veneto: M. Corno, M. Spil, Rovereto (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia bronzo valor militare.
158° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 16 giugno 1916 (M. Zovetto).	Faccetta N. 1. – 158° reggimento fanteria (brigata Liguria), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – S. Lucia di Tolmino. 1916 – M. Zovetto (giugno) – Coston di Lora (luglio), M. Pasubio (ottobre). 1917 – Melette di Gallio. 1918 – M. Melago (giugno) – Vittorio Veneto: Foppiano, Rovereto (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA MILANO.

159° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Milano O.). Data da commemorarsi: 28 agosto 1917 (M. Jelenik - Bainsizza).	Faccetta N. 1. 159° reggimento fanteria (brigata Milano) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Altipiano di Folgaria. 1916 – M. Mrzli (maggio) – M. Zebio (luglio). 1917 – M. Santo (maggio) – Bainsizza: M. Jelenik (agosto), M. S. Gabriele (settembre) – Castel del Monte (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
160° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Bergamo). Data da commemorarsi: 22 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 160° reggimento fanteria (brigata Milano) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17. 1915 – Altipiano di Folgaria. 1916 – M. Mrzli (maggio) – M. Zebio (luglio). 1917 – M. S. Gabriele, M. Vodice (maggio) – Isonzo: Anhovo, Costone di Descla, Bainsizza: Q. 747 (agosto) – Castel del Monte (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA IVREA.

161° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Torino P.). Data da commemorarsi: 21 maggio 1916 (Costesin).	Faccetta N. 1. – 161° reggimento fanteria (brigata Ivrea) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Alta Val d'Assa: Busa di Verle. 1916 – Costesin (maggio) – Altipiano di Asiago (giugno) Carso: Nova Vas (agosto-settembre). 1917-18 – Macedonia: Ansa della Cerna, Q. 1050; Kruscevo. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
162° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Ivrea). Data da commemorarsi: 20 maggio 1916 (Costesin).	Faccetta N. 1. – 162° reggimento fanteria (brigata Ivrea), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Alta Val d'Assa: Busa di Verle. 1916 – Costesin (maggio) – Altipiano di Asiago (giugno) – Carso: Nova Vas (agosto-settembre). 1917-18 – Macedonia: Ansa della Cerna, Q. 1050; Monte Kruska. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA LUCCA.

163° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Novara). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Montello).	Faccetta N. 1. – 163° reggimento fanteria (brigata Lucca) 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Gorizia: Raccogliano (agosto-settembre). 1918 – Montello (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
164° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Bari). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Montello).	Faccetta N. 1. – 164° reggimento fanteria (brigata Lucca), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Gorizia: Vertoiba (agosto-settembre). 1918 – Montello (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

165° REGGIMENTO FANTERIA.

165° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Genova).	Faccetta N. 1. – 165° reggimento fanteria, 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA SESIA.

201° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Torino O.). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 201° reggimento fanteria (brigata Sesia), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Maggio – Col Posina (maggio) – M. Majo (giugno-luglio). Carso: Nova Vas (ottobre), Hudi Log (novembre). 1917 – Gorizia – Piave: Zenson (novembre). 1918 – Piave: Fagarè (giugno) – Vittorio Veneto: S. Donà di Piave (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
202° Reggimento fanteria (Centro di mobilitazione: Novara N.). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Fagarè di Piave).	Faccetta N. 1. – 202° reggimento fanteria (brigata Sesia), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Vallarsa – M. Corno – Passo della Borcola (maggio) – Val Posina (giugno), M. Calgari (luglio) – Carso: Hudi Log (ottobre). 1917 – Gorizia – Piave: Zenson (novembre). 1918 – Piave: Fagarè (giugno) – Vittorio Veneto: S. Donà di Piave (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA TANARO.

203° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Alessandria A.). Data da commemorarsi: 9 luglio 1918 (Berat).	Faccetta N. 1. – 203° reggimento fanteria (brigata Tanaro) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916-17 – Albania Meridionale. 1918 – Albania Meridionale: Berat, Ponte Kuci (lugl.). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
204° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Cuneo). Data da commemorarsi: 9 luglio 1918 (Berat).	Faccetta N. 1. – 204° reggimento fanteria (brigata Tanaro), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916-17 – Albania Meridionale. 1918 – Albania Meridionale: Alto Semeni, M. Parasboar, Ponte Kuci (luglio). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA LAMBRO.

205° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Milano). Data da commemorarsi: 10 agosto 1916 (Gorizia).	Faccetta N. 1. – 205° reggimento fanteria (brigata Lambro), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – M. Costesin (maggio) – M. Boscon (giug.) – Oslavia, Gorizia (agosto), S. Marco (novembre). 1917 – S. Marco (maggio-agosto) – Bainsizza: Okroglo (settembre) – Pradamano, Lestizza (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
206° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Como). Data da commemorarsi: 10 agosto 1916 (Gorizia).	Faccetta N. 1. – 206° reggimento fanteria (brigata Lambro), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – Cima Mandriolo – Portule (maggio), Magnaboschi (giugno) – Oslavia, Gorizia (agosto), S. Marco (novembre). 1917 – S. Marco: Dosso del Palo (maggio-agos.) – Bainsizza: Okroglo (settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA TARO.

207° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Piacenza E.). Data da commemorarsi: 30 maggio 1916 (Altipiano Asiago).	Faccetta N. 1. – 207° reggimento fanteria (brigata Taro), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Zugna. Passo Buole (maggio-giugno). 1917 – Bainsizza: Mesnjak (agosto). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

208° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Parma S. O. fino ottobre 1917. Genova C. da ottobre 1917). Data da commemorarsi: 2 settembre 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 208° reggimento fanteria (brigata Taro), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Zugna, Passo Buole (maggio-giugno). 1917 – Bainsizza: Mesnjak (agosto). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA BISAGNO.

209° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Genova). Data da commemorarsi: 17 giugno 1918 (Losson).	Faccetta N. 1. – 209° reggimento fanteria (brigata Bisagno), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Val Astico – M. Aralta – M. Giove (giugno), M. Cimone d'Arsiero (luglio). 1917 – Castagnevizza (maggio), Flondar (giugno). 1918 – M. Valbella (gennaio) – Losson, Basso Piave (giugno-luglio) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
210° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Livorno). Data da commemorarsi: 20 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 210° reggimento fanteria (brigata Bisagno) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Val Astico (giugno) – M. Cimone d'Arsiero (luglio). 1917 – Castagnevizza (maggio), Flondar (giugno). 1918 – M. Valbella (gennaio) – Losson, Basso Piave (giugno-luglio) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA PESCARA.

211° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Ancona). Data da commemorarsi: 10 agosto 1916 (S. Caterina di Gorizia).	Faccetta N. 1. – 211° reggimento fanteria (brigata Pescara), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – Altipiano di Asiago (giugno) – Gorizia: S. Caterina (agosto) – Carso: Nova Vas (ottobre). 1917 – Bainsizza: Hoje (agosto), Mesnjak (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
212° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Chieti). Data da commemorarsi: 10 agosto 1916 (S. Caterina di Gorizia).	Faccetta N. 1. – 212° reggimento fanteria (Brigata Pescara) 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – Altipiano di Asiago (giugno) – Gorizia: S. Caterina (agosto) – Carso: Nova Vas (ottobre). 1917 – Bainsizza: Hoje (agosto), Mesnjak (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA ARNO.

213° Reggimento fanteria (Centro di mobilitazione: Firenze N.-O.). Data da commemorarsi: 4 settembre 1917 (M. S. Gabriele).	Faccetta N. 1. – 213° reggimento fanteria (brigata Arno), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – Campo Rovere: M. Rasta (giugno). 1917 – Asiago: M. Forno (giugno) – M. S. Gabriele (agosto-settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
214° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Siena). Data da commemorarsi: 20 giugno 1916 (M. Lemerle).	Faccetta N. 1. – 214° reggimento fanteria (brigata Arno), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – M. Lemerle (giugno). 1917 – Asiago: M. Forno (giugno) – M. S. Gabriele (agosto-settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA TEVERE.

215° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Roma N.-E.). Data da commemorarsi: 4 giugno 1917 (Dosso Faiti).	Faccetta N. 1. – 215° reggimento fanteria (brigata Tevere), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Val Travignolo: Cima di Bocche (agosto-novembre). 1917 – Dosso Faiti (giugno) – Pod Nakusniek (agosto). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Nervesa, Fadalto (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
216° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Perugia). Data da commemorarsi: 4 giugno 1917 (Dosso Faiti).	Faccetta N. 1. – 216° reggimento fanteria (brigata Tevere), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Val Travignolo: Cima di Bocche (luglio-novembre). 1917 – Dosso Faiti (giugno) – Pod Nakusniek (agosto). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Nervesa, Fadalto (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA VOLTURNO.

217° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Napoli). Data da commemorarsi: 18 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 217° reggimento fanteria (brigata Volturno), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Sogli di Campiglia – M. Pasubio (giugno-luglio). 1917 – Sogli Bianchi – Val Posina. 1918 – Piave: Candelù (giugno) – Vittorio Veneto: Rovereto, Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

218° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Caserta). Data da commemorarsi: 18 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 218° reggimento fanteria (brigata Volturno), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Corno (maggio) – M. Pasubio (giugno-luglio). 1917 – Sogli Bianchi – Val Posina. 1918 – Piave: Candelù (giugno) – Vittorio Veneto: Rovereto, Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA SELE.

219° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Salerno. S.). Data da commemorarsi: 8 ottobre 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 219° reggimento fanteria (brigata Sele), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – M. Pasubio (giugno-luglio). 1917 – Bainsizza: Okroglo (8 ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
220° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Bari). Data da commemorarsi: 8 ottobre 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 220° reggimento fanteria (brigata Sele), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – Val Posina (giugno). 1917 – Bainsizza: Q. 814 (8 ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA JONIO.

221° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Catanzaro). Data da commemorarsi: 14 maggio 1917 (M. S. Gabriele).	Faccetta N. 1. – 221° reggimento fanteria (brigata Jonio), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Collo – Torrente Maso (maggio-giugno) – Gorizia: S. Caterina (agosto). 1917 – Gorizia: M. S. Gabriele (maggio), Sober, S. Marco (agosto) – M. Madlesena (ottobre). 1918 – Piave: Zenson, Fosso Palumbo (giugno) – Vittorio Veneto: Salgareda di Piave (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
222° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Messina). Data da commemorarsi: 14 maggio 1917 (M. S. Gabriele).	Faccetta N. 1. – 222° reggimento fanteria (brigata Jonio), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Collo (maggio) – Torrente Maso (giugno) – Gorizia: S. Caterina (agosto). 1917 – Gorizia: M. S. Gabriele (maggio), Sober, S. Marco (agosto) – Azzida, Purgessimo (ottobre). 1918 – Piave: Zenson, Fosso Palumbo (giugno) – Vittorio Veneto: Salgareda di Piave, S. Gervasio (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA ETNA.

223° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Palermo). Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Gorizia).	Faccetta N. 1. – 223° reggimento fanteria (brigata Etna), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – M. Sisemol (giugno) – Peuma – Gorizia: Q. 174 (agosto). 1917 – M. Rosso, M. Nero (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
224° Reggimento fanteria (Centro di mobilitazione: Siracusa). Data da commemorarsi: 8 agosto 1916 (Gorizia).	Faccetta N. 1. – 224° reggimento fanteria (brigata Etna), 1915. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – M. Sisemol (giugno) – Peuma – Gorizia: Grazigna (agosto). 1917 – M. Sleme – M. Mrzli (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA AREZZO.

225° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 25 maggio 1917 (Hermada).	Faccetta N. 1. – 225° reggimento fanteria (brigata Arezzo), 1916. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Zebio (luglio) – Monfalcone (ottobre). 1917 – Monfalcone: Q. 77, Q. 57, Viadotto di Duino, Flondar, Hermada, (maggio-agosto). 1918 – Basso Piave – Capo Sile (giugno-ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
226° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 25 maggio 1917 (Hermada).	Faccetta N. 1. – 226° reggimento fanteria (brigata Arezzo) 1916. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Zebio (luglio) – Monfalcone (ottobre). 1917 – Monfalcone: Q. 77, Q. 57, Viadotto di Duino, Flondar, Medeazza, Hermada (maggio-agosto). 1918 – Basso Piave – Capo Sile (giugno-ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.

BRIGATA ROVIGO.

227° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Verona). Data da commemorarsi: 14 agosto 1916 (Vertoibizza).	Faccetta N. 1. – 227° reggimento fanteria (brigata Rovigo), 1916. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Zingarella (giugno-luglio) – Gorizia: Vertoibizza, Q. 95 (agosto), Sober (novembre). 1917 – Carso: Volkovnjak, Faiti (agosto) – S. Daniele del Friuli (ottobre) – Polcenigo (novembre). Croce cavaliere di Savoia.

228° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Padova). Data da commemorarsi: 14 agosto 1916 (Vertoibizza).	Faccetta N. 1. – 228° reggimento fanteria (brigata Rovigo), 1916. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – M. Zingarella (giugno) – Gorizia: Vertoibizza, Sober (agosto-novembre). 1917 – Vertoibizza (gennaio) – Dosso Faiti (agosto) – S. Daniele del Friuli (ottobre) – Polcenigo (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA CAMPOBASSO.

229° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Bologna). Data da commemorarsi: 15 agosto 1916 (S. Caterina di Gorizia).	Faccetta N. 1. – 229° reggimento fanteria (brigata Campobasso), 1916. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – S. Mauro, S. Caterina di Gorizia (agosto). 1917 – Sella di Dol, Q. 280 (maggio), M. S. Gabriele (agosto) – Bainsizza: Osso di morto (settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
230° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Modena). Data da commemorarsi: 16 maggio 1917 (Monte Santo).	Faccetta N. 1. – 230° reggimento fanteria (brigata Campobasso), 1916. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17. 1916 – S. Mauro q. 343, (agosto). 1917 – M. Santo (maggio) – Zagorie (agosto), Ravnica (settembre). M. S. Gabriele (settembre) – Bainsizza: Osso di morto (settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA AVELLINO.

231° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 maggio1917 (Zagora, Zagomilla, Vodice).	Faccetta N. 1. – 231° reggimento fanteria (brigata Avellino), 1916. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Gorizia (agosto), S. Marco (novembre). 1917 – Zagomilla, Vodice (maggio), M. Santo, Ravnica (agosto). 1918 – Fossalta di Piave (giugno) – Vittorio Veneto: Romanziol, Motta di Livenza, Ponte di Madrisio (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
232° Reggimento fanteria. Data da commemorarsi: 15 maggio 1917 (Zagomilla, Vodice).	Faccetta N. 1. – 232° reggimento fanteria (brigata Avellino), 1916. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1916-17-18. 1916 – Gorizia (agosto), S. Marco (novembre). 1917 – Zagomilla, Vodice (maggio), M. Santo, Britof, Zagorie (agosto). 1918 – Fossalta di Piave (giugno) – Vittorio Veneto: Romanziol, Motta di Livenza, Ponte di Madrisio (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.

BRIGATA LARIO.

233° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Massa). Data da commemorarsi: 26 maggio 1917 (Selo, Q. 241).	Faccetta N. 1. – 233° reggimento fanteria (brigata Lario), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Selo: Q. 241 (maggio), Q. 219 (agosto) – Pinzano (ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: Canove, Val d'Assa (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
234° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Savona). Data da commemorarsi. 20 agosto 1917 (Selo, Q. 247).	Faccetta N. 1. – 234° reggimento fanteria (brigata Lario), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Selo: Q. 238 (maggio), Q. 247 (agosto). 1918 – Vittorio Veneto: Canove, Val d'Assa (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA PICENO.

235° Reggimento fanteria, (Centro di mobilitazione: Ascoli). Data da commemorarsi: 19 agosto 1917 (Selo).	Faccetta N. 1. – 235° reggimento fanteria (brigata Piceno), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Selo, Korite (agosto). 1918 – Vittorio Veneto: M. Pasubio, M. Testa, Rovereto, Alto Adige (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
236° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Aquila). Data da commemorarsi: 19 agosto 1917 (Selo).	Faccetta N. 1. – 236° reggimento fanteria (brigata Piceno), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Selo, Korite (agosto). 1918 – Vittorio Veneto: M. Pasubio, M. Testa, Rovereto, Alto Adige (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA GROSSETO.

237° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Pisa). Data da commemorarsi: 30 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 237° reggimento fanteria (brigata Grosseto), 1917. Faccetta N. 2. – Campagna di guerra 1917. 1917 – Trusnje – Bainsizza, Q. 941 (agosto). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

238° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Firenze). Data da commemorarsi: 30 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 238° reggimento fanteria (brigata Grosseto), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – M. Forno (giugno) – Trusnje – Bainsizza: Q. 845 (agosto) – Ponte della Delizia (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA PESARO.

239° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Frosinone). Data da commemorarsi: 25 ottobre 1918 (M. Pertica).	Faccetta N. 1. – 239° reggimento fanteria (brigata Pesaro) 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. Zebio (giugno) – Bertiolo (ottobre) – M. Asolone (dicembre). 1918 – M. Grappa (giugno) – Vittorio Veneto: M. Pertica (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
240° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Viterbo). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (M. Pertica).	Faccetta N. 1. – 240° reggimento fanteria (brigata Pesaro), 1917. Faccette N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. Zebio (giugno) – Gorizia: Sober (agosto) – Mortegliano (ottobre) – M. Asolone, Cà d'Anna (dicembre). 1918 – M. Grappa (giugno) – Vittorio Veneto: M. Pertica (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA TERAMO.

241° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Avellino). Data da commemorarsi: 30 giugno 1918 (Col del Rosso).	Faccetta N. 1. – 241° reggimento fanteria (brigata Teramo), 1917). Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. Vodice (maggio) – Bainsizza: Kobilek, Madoni – (agosto) – Basso Piave (dicembre). 1918 – Col del Rosso, Col d'Echele (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
242° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Benevento). Data da commemorarsi: 30 giugno 1918 (Col del Rosso).	Faccetta N. 1. – 242° reggimento fanteria (brigata Ter.mo), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Plava: M. Kuk, Vodice (maggio) – Bainsizza: M. Kobilek, Madoni (agosto) – Basso Piave (dicembre). 1918 – Col del Rosso – Col d'Echele (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA COSENZA.

243° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Cosenza). Data da commemorarsi: 16 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 243° reggimento fanteria (brigata Cosenza), 1917 . Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Hudi Log (maggio), Versic, Korite (agosto). 1918 – Ponte di Piave (giugno) – Vittorio Veneto: S. Donà di Piave (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
244° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Nocera). Data da commemorarsi: 16 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 244° reggimento fanteria (brigata Cosenza), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Hudi Log (maggio), Versic, Korite (agosto). 1918 – Ponte di Piave (giugno) – Vittorio Veneto: S. Donà di Piave (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA SIRACUSA.

245° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Potenza). Data da commemorarsi: 5 giugno 1917 (Carso: Jamiano, Komarie).	Faccetta N. 1. – 245° reggimento fanteria (brigata Siracusa), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – Carso: Jamiano, Komarie (giugno) – Canal di Ledra, Ponte di Cornino (ottobre), Sequals, Polcenigo (novembre). Croce cavaliere orine militare di Savoia.
246° Reggimento fanteria, (Centro di mobilitazione: Reggio Calabria). Data da commemorarsi: 8 ottobre 1917 (Castagnevizza).	Faccetta N. 1. – 246° reggimento fanteria (brigata Siracusa), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – Carso: Castagnevizza (settembre-ottobre) – Canal di Ledra (30 ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA GIRGENTI.

247° Reggimento fanteria, (Centro di mobilitazione: Girgenti). Data da commemorarsi: 22 agosto 1917 (Bainsizza M. Kobilek).	Faccetta N. 1. – 247° reggimento fanteria (brigata Girgenti), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – M. Vodice (maggio) – Bainsizza, M. Kobilek (agosto) – M. S. Gabriele (settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

248° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Trapani). Data da commemorarsi: 22 agosto 1917 (Bainsizza: M. Kobilek).	Faccetta N. 1. – 248° reggimento fanteria (brigata Girgenti), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – M. Vodice (maggio) – Bainsizza: M. Kobilek (agosto) – M. S. Gabriele (settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA PALLANZA.

249° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Novara S.). Data da commemorarsi: 23 agosto 1917 (Carso: Faiti, quota 378).	Faccetta N. 1. – 249° reggimento fanteria (brigata Pallanza), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Castagnevizza, quota 363 (maggio), Faiti, quota 378 (19-23 agosto) – M. Majo (ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: M. Seluggio, Campomolon, S. Sebastiano (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
250° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Torino P.). Data da commemorarsi: 23 agosto 1917 (Carso: Faiti, quota 378).	Faccetta N. 1. – 250° reggimento fanteria (brigata Pallanza), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Castagnevizza, quota 363 (maggio), Faiti, quota 378 (19-23 agosto). 1918 – Vittorio Veneto: M. Seluggio, Campomolon, S. Sebastiano (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA MASSA CARRARA.

251° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Reggio Emilia). Data da commemorarsi: 31 ottobre 1918 (M. Prassolan, M. Roncon).	Faccetta N. 1. – 251° reggimento fanteria (brigata Massa Carrara), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Dosso Faiti (maggio-agosto) – M. Grappa (novembre), Col della Berretta (dicembre). 1918 – Roccolo Cà Tasson (giugno) – Vittorio Veneto: M. Prassolan, M. Roncon, Fonzaso (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
252° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Lodi). Data da commemorarsi: 31 ottobre 1918 (M. Prassolan, M. Roncon).	Faccetta N. 1. – 252° reggimento fanteria (brigata Massa Carrara), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Dosso Faiti (maggio-agosto) – M. Grappa (novembre) – Col della Berretta (dicembre). 1918 – M. Pertica, Roccolo Cà Tasson (giugno) – Vittorio Veneto: M. Prassolan, M. Roncon, Fonzaso (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA PORTO MAURIZIO.

253° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Mantova). Data da commemorarsi: 23 giugno 1918 (Nervesa).	Faccetta N. 1. – 253° reggimento fanteria (brigata Porto Maurizio), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Camporovere, M. Catz (giugno) – Gorizia: San Marco, quota 174 (agosto) – Val Sasso, Cà d'Anna (dicembre). 1918 – Sasso Rosso, Canove (gennaio-febbraio) – Nervesa (giugno) – Vittorio Veneto: Collalto, Belluno (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
254° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Verona Vic.). Data da commemorarsi: 31 ottobre 1918 (Vittorio Veneto: Belluno).	Faccetta N. 1. – 254° reggimento fanteria (brigata Porto Maurizio), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Camporovere, M. Rasta (giugno) – Gorizia: San Marco quota 174 (agosto) – Codroipo (ottobre) – Val Frenzela (dicembre). 1918 – Val Frenzela (febbraio) – Nervesa (giugno) – Vittorio Veneto: C. Valmorel, C. Navenze, Polentes, Belluno (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA VENETO.

255° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Udine). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 255° reggimento fanteria (brigata Veneto), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. Zebio (giugno) – Carso: Vallone di Brestovizza (settembre). 1918 – Salettuol, Candelù (giugno) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
256° Reggimento fanteria, (Centro di mobilitazione: Forlì). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 256° reggimento fanteria (brigata Veneto) 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. Zebio (giugno) – Carso: Vallone di Brestovizza (settembre). 1918 – Salettuol, Candelù (giugno) – Vittorio Veneto - Grave di Papadopoli, Monticano (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA TORTONA.

257° Reggimento fanteria, (Centro di mobilitazione: Brescia). Data da commemorarsi: 22 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 257° reggimento fanteria (brigata Tortona), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – Medio Isonzo: M. Santo (maggio), Vrh, M. Kuk (giugno) – Bainsizza: M. Jelenik (agosto), Q. 756, Osso di morto, Podlaka (settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
258° Reggimento fanteria, (Centro di mobilitazione: Monza). Data da commemorarsi: 22 agosto 1917 (M. Jelenik).	Faccetta N. 1. – 258° reggimento fanteria (brigata Tortona). 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – Medio Isonzo: Vrh, M. Kuk (maggio-giugno) – Bainsizza: M. Jelenik (agosto), Q. 756, Osso di morto, Podlaka (settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA MURGE.

259° Reggimento fanteria (Centro di mobilitazione: Tortona). Data da commemorarsi: 21 agosto 1917 (Hermada).	Faccetta N. 1. – 259° reggimento fanteria (brigata Murge), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. Hermada: Q. 145, Q. 175 (maggio-giugno-agosto), Flondar (settembre). 1918 – Vallarsa: M. Corno (maggio) – M. Cornone (agosto) – Vittorio Veneto: Val Frenzela, Marcesina, Valsugana (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
260° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Novi Ligure). Data da commemorarsi: 21 agosto 1917 (Hermada).	Faccetta N. 1. – 260° reggimento fanteria (brigata Murge), 1917. Faccetta N 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. Hermada: Q. 208, Q. 175 (maggio-giugno-agosto), Flondar (settembre). 1918 – Vallarsa: M. Corno (maggio) – M. Cornone (agosto) – Vittorio Veneto: Col del Rosso, Melette, Valsugana (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA ELBA.

261° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Ferrara). Data da commemorarsi: 22 agosto 1917 (Bainsizza: quota 678).	Faccetta N. 1. – 261° reggimento fanteria (brigata Elba), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – M. Vodice (maggio) – Bainsizza: Oscedril, Q. 678 (agosto) – M. S. Gabriele (settembre) – Passo Zagradan, Castel del Monte (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

262° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Ravenna). Data da commemorarsi: 22 agosto 1917 (Bainsizza: quota 678).	Faccetta N. 1. – 262° reggimento fanteria (brigata Elba), 1917. Faccetta N. 2. – Campagna di guerra 1917. 1917 – M. Vodice (maggio) – Bainsizza: Oscedril, Q. 678 (agosto) – M. S. Gabriele (settembre) – M. Kum, Castel del Monte (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA GAETA.

263° Reggimento fanteria (Centro di mobilitazione: Gaeta). Data da commemorarsi: 26 maggio 1917 (Hermada).	Faccetta N. 1. – 263° reggimento fanteria (brigata Gaeta), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Hermada: Q. 146 (maggio) – Gorizia: Q. 126 (agosto) – M. Pertica (novembre). 1918 – Arcade, Spresiano (giugno) – Vittorio Veneto: Quero, Feltre (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
264° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Caserta). Data da commemorarsi: 26 maggio 1917 (Hermada).	Faccetta N. 1. – 264° reggimento fanteria (brigata Gaeta,) 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Hermada: Q. 146 (maggio) – Gorizia: Q. 126 (agosto) – M. Grappa (novembre-dicembre). 1918 – Arcade, Spresiano (giugno) – Vittorio Veneto: Quero, Feltre (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA LECCE.

265° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Taranto). Data da commemorarsi: 16 novembre 1917 (Cà Folina, Piave).	Faccetta N. 1. – 265° reggimento fanteria (brigata Lecce), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Volkovnjak (maggio), Raccogliano, Vippacco (agosto) – Ponte di Peteano, Torre, Stella (ottobre) – Piave, Cà Folina (16 novembre). 1918 – M. Valbella, Col del Rosso (giugno) – Vittorio Veneto: Melette di Gallio (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
266° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Bari). Data da commemorarsi: 16 novembre 1917 (Cà Folina, Piave).	Faccetta N. 1. – 266° reggimento fanteria (brigata Lecce), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Volkovnjak (maggio), Vippacco (agosto), Faiti, Q. 376 (ottobre) – Torre, Stella (ottobre) – Piave, Cà Folina (16 novembre). 1918 – M. Valbella, Col del Rosso, Buso del Termine (giugno) – Vittorio Veneto: Melette di Gallio (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA CASERTA.

267° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Pistoia). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 267° reggimento fanteria (brigata Caserta), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Castagnevizza (settembre). 1918 – I Ronchi, Candelù (giugno) – Piave: Isola Caserta (agosto) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
268° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Firenze). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 1. – 268° reggimento fanteria (brigata Caserta) 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Carso: Castagnevizza, Q. 244 (settembre) – Piave: Fagarè (novembre). 1918 – I Ronchi, Candelù (giugno) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

BRIGATA AQUILA.

269° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Udine). Data da commemorarsi: 31 ottobre 1918 (Fadalto).	Faccetta N. 1. – 269° reggimento fanteria (brigata Aquila), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Canove di Sotto (giugno) – Bainsizza, Q. 800 (agosto). 1918 – Arcade, Nervesa (giugno) – Vittorio Veneto: Nervesa, Fadalto (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
270° Reggimento fanteria, (Centro di mobilitazione: Ferrara). Data da commemorarsi: 18 giugno 1918 (Nervesa).	Faccetta N. 1. – 270° reggimento fanteria (brigata Aquila), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Canove di Sotto (giugno) – Bainsizza, Q. 800 (agosto). 1918 – Arcade, Nervesa (giugno) – Vittorio Veneto: Nervesa, Fadalto (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

BRIGATA POTENZA.

271° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Milano). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Fagarè di Piave).	Faccetta N. 1. – 271° reggimento fanteria (brigata Potenza), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Bainsizza: Vrh Sorg, Q. 814 (agosto) – M. Stol, Passo Canebola (ottobre). 1918 – Piave: Fagarè (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

272° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Monza). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Saletto-Piave).	Faccetta N. 1. – 272° reggimento fanteria (brigata Potenza), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Bainsizza: Kal, Q. 814 (agosto) – Potoki, M. Carnizza (ottobre). 1918 – Piave: Saletto, Casa Pasqualin (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
273° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Milano O.). Data da commemorarsi: 26 agosto 1917 (Bainsizza)	Faccetta N. 1. – 273° reggimento fanteria (brigata Potenza), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – Bainsizza: M. Avosek, Potok, Kal (agosto) – S. Volario, M. Carnizza (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA BELLUNO.

274° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Monza). Data da commemorarsi: 28 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 274° reggimento fanteria (brigata Belluno), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – Bainsizza: M. Mesnjak, Texten (agosto), Siroka, Njver (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
275° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Fano). Data da commemorarsi: 28 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 275° reggimento fanteria (brigata Belluno), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – Bainsizza: M. Mesnjak, Texten, Hoje (agosto-ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
276° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Lecco). Data da commemorarsi: 28 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 276° reggimento fanteria (brigata Belluno) 1917. Faccetta N. 2. – Campagna di guerra 1917. 1917 – Bainsizza: M. Mesnjak, Texten, Hoje (agosto-ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA VICENZA.

277° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Piacenza). Data da commemorarsi: 24 agosto 1917 (Bainsizza, M. Jelenik).	Faccetta N. 1. – 277° reggimento fanteria (brigata Vicenza), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Bainsizza: M. Jelenik, Sakka (agosto) – M. Juanez, Monticano (ottobre-novembre). 1918 – Val Lagarina – Vittorio Veneto: Mori, Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
278° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Bra). Data da commemorarsi: 24 agosto 1917 (Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 278° reggimento fanteria (brigata Vicenza), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Bainsizza: Stari s. duha, Grotta (agosto) – Conca Masarollis, Monticano (ottobre-novembre). 1918 – Val Lagarina – Vittorio Veneto: Mori, Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
279° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Cremona). Data da commemorarsi: 24 agosto 1917 (M. Jelenik - Bainsizza).	Faccetta N. 1. – 279° reggimento fanteria (brigata Vicenza), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – Bainsizza: M. Jelenik, Bate, Breg (agosto) – M. Madlesena, Monticano (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BRIGATA FOGGIA.

280° Reggimento fanteria, (Centro di mobilitazione: Piacenza). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 1. – 280° reggimento fanteria (brigata Foggia), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. S. Gabriele (settembre) – M. Stol (ottobre). 1918 – S. Biagio di Collalta, Fagarè, Saletto (giugno) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli, Livenza, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
281° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Torino). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 1. – 281° reggimento fanteria (brigata Foggia), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. S. Gabriele (settembre) – Caporetto (ottobre). 1918 – Piave: S. Biagio di Collalta (giugno) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli, Livenza, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

282° Reggimento fanteria. (Centro di mobilitazione: Vercelli). Data da commemorarsi: 14 settembre 1917 (M. S. Gabriele).	Faccetta N. 1. – 282° reggimento fanteria (brigata Foggia), 1917. Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917. 1917 – M. S. Gabriele (settembre) – Caporetto (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

BERSAGLIERI

1° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 26 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Targa anteriore – 1° reggimento bersaglieri (1870) – 1° Battaglione (1848) – 7° (1849) – 9° (1850) – 1° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1848 – Rivoli – S. Giustina – Sona – Volta – Milano (tre medaglie bronzo valor militare). 1849 – Genova (due medaglie bronzo valor militare). 1855-56 – Cernaia. 1859 – Palestro (medaglia oro valor militare) – S. Martino (medaglia bronzo valor militare). 1860-61 – Perugia – Spoleto – Abruzzi (tre medaglie bronzo valor militare). 1866 – Custoza – Borgoforte. 1915-16-17 – Libia. 1916 – Monfalcone – Alpe di Cosmagnon (9-10 ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: Piana di Sernaglia (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
2° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 10 giugno 1916 (Zaibena).	Targa anteriore – 2° reggimento bersaglieri (1870) – 2° Battaglione (1848) – 4° (1849) – 17° (1859) – 2° battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1848 – Goito – Governolo (due medaglie bronzo valor militare). 1849 – Novara (medaglia bronzo valor militare). 1855-56 – Cernaia. 1859 – S. Martino – Madonna della Scoperta. 1866 – Custoza (medaglia bronzo valor militare). 1870 – Roma. 1915 – M. Coston – Costa d'Agra – M. Maronia – Val Fonda (agosto-ottobre). 1916 – Conca di Plezzo, Oslavia (gennaio) – Zaibena (10 giugno) – Nad Logen (agosto) – M. Kuk di Plava (agosto). 1917 – Gorizia: M. Santo (maggio) – M. Mrzli, Pleca – Kamno – M. Stol – Sequals – Piave (ottobre-novembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Paradiso (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

3° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 6 agosto 1916 (Q. 85, Monfalcone).	Targa anteriore. – 3° reggimento bersaglieri (1870) – 18° Battaglione (1869) – 20°-25° Battaglione (1860) – 3° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1860 – Castelfidardo (medaglia bronzo valor militare). 1866 – Ponte di Versa Borgo e Levico (medaglia argento valor militare. 1870 – Roma. 1895-96 – Adua. 1915 – Col di Lana – Carso: Vermegliano, M. Sei Busi. 1916 – Selz: Q. 70 (aprile) – M. Sief (maggio) – Piccolo Colbricon – Val Cismon – Carso: Monfalcone, Q. 85; Jamiano, Q. 144 (agosto-settembre). 1917 – Carso: Flondar, Hermada (maggio) – Monfenera – Piave: Zenson, Ponte Pinzana (ottobre-novembre). 1918 – Costalunga – Piave: Fosso Gorgazzo, Fossalta, Meolo (giugno) – Vittorio Veneto: Serravalle, Passo di Fadalto, Pieve di Cadore (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia argento valor militare.
4° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 25 ottobre 1917 (Globokak).	Targa anteriore. – 4° reggimento bersaglieri (1870), 26° Battaglione (1860) – 29° e 31° Battaglione (1861), 4° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1860 – Castelfidardo (medaglia bronzo valor militare). 1866 – Ponte di Versa. 1870 – Roma. 1912 – Rodi Psitos (medaglia bronzo valor militare). 1915 – Isonzo: Aiba (ottobre) – S. Lucia di Tolmino (novembre). 1916 – S. Maria di Tolmino – M. Mrzli – Zagora – Monfalcone, Q. 85. 1917 – Bodrez – Semmer – M. Fratta (maggio) – Bainsizza: Ossoinka, Oscedril (agosto) – M. Globokak (ottobre) – M. Badenecche, Tonderecar (novembre-dicembre). 1918 – Monfenera (gennaio) – S. Bartolomeo di Piave – Molino Nuovo – Grave di Papadopoli (giugno) – Vittorio Veneto, Maniago, Flagogna, Tolmezzo (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.

5° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 24 dicembre 1917 (M. Melago).	Targa anteriore. – 5° reggimento bersaglieri (1870), 14° Battaglione (1859) – 22° e 24° Battaglione (1860) – 5° Battaglione bersaglieri cislisti (1910) - Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1860-61 – Perugia – Ancona – Mola di Gaeta – Gaeta. (tre medaglie bronzo valor militare). 1866 – Ponte di Versa. 1895-96 – Adua. 1915 – Libia: Gole del Milga, Tarhuna – Isonzo: Monte S. Lucia, Alture di Potzelo (agosto-settembre), M. Mrzli (novembre). 1916 – Isonzo: Dolje, M. Mrzli, M. Vodil (febbraio-aprile) – Asiago: M. Lemerle, Magnaboschi, Kaberlaba (giugno) – Carso: Monfalcone, Q. 85, Q. 93, Q. 121 (agosto), Nova Vas, Q. 208 N.; Jamiano, Q. 144 (settembre). 1917 – M. Gallio, M. Sisemol, M. Melago, Col del Rosso (novembre-dicembre). 1918 – M. Valbella (gennaio). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.
6° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 24 agosto 1917 (Semmer - Bainsizza).	Targa anteriore. – 6° reggimento bersaglieri (1870) - 6° Battaglione (1848) – 13° Battaglione (1859) – 19° Battaglione (1860) – 6° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1848 – Val Sabbia. 1849 – Roma. 1859 – Passaggio Sesia – Palestro – Borgo Vercelli (medaglia bronzo valor militare). 1860-61-62 – Aspromonte (medaglia bronzo valor militare). 1866 – Custoza (medaglia bronzo valor militare) 1870 – Roma. 1915 – Conca di Plezzo (settembre). 1916 – Carso: Veliki Hriback (ottobre), Pecinka, Q. 308 (novembre). 1917 – Medio Isonzo: M. Vodice (maggio) – Bainsizza, Semmer, Oscedril, Q. 808 (agosto) – M. Globokak – Pradamano (ottobre) – M. Tonderecar (dicembre). 1918 – M. Cornone: Sasso Rosso (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

7° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 26 maggio 1917 (Flondar).	Targa anteriore. – 7° reggimento bersaglieri (1870) – 8° Battaglione (1850) – 10° Battaglione (1852) – 11° Battaglione (1859) – 7° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1855-56 – Cernaia. 1859 – S. Martino (medaglia bronzo valor militare). 1860-61-66 – Custoza (medaglia bronzo valor militare). 1870 – Roma. 1915-16 – Libia: Beni Ulid-Val di Ledro: Bezzecca, M. Vies. 1916-17 – Carso: Jamiano Q. 144, Flondar. 1918 – Piave (giugno) – Vittorio Veneto (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.
8° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 4 novembre 1918 (Paradiso).	Targa anteriore. – 8° reggimento bersaglieri (1870) – 3° e 5° Battaglione (1849) – 12° Battaglione (1859) – 8° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910), Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1848-49 – Novara (tre medaglie bronzo valor militare). 1855-56 – Cernaia – Sebastopoli. 1859 – S. Martino – Madonna della Scoperta (medaglia bronzo valor militare). 1860-61 – Castelfidardo – Gaeta. 1866 – Custoza – Ponte di Versa. 1870 – Roma. 1911-12-13-14 – Libia. 1915-16-17 – Cadore. 1918 – Candelù – Fagarè (giugno) – Isola di Caserta (agosto) – Vittorio Veneto: Piave, Livenza, Tagliamento, Ariis, Paradiso (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
9° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 18 giugno 1836 (Fondazione del corpo).	Targa anteriore. – 9° reggimento bersaglieri (1870) – 28°, 30°, 32° Battaglione (1861) – 9° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1866 – Custoza. 1870 – Roma. 1911-12 – Libia. 1915 – Conca di Plezzo (giugno-novembre) – Oslavia (novembre). 1916 – Oslavia (27 gennaio) – M. Zebio, M. Colombara (luglio) – Carso: Nad Logen, Gorizia (agosto). 1917 – Hermada (24-31 magg.) – M. Ortigara, M. Forno, Passo Agnella (giugno), Pleka, Kozliak, M. Carnizza (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

10° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 18 giugno 1836 (Fondazione del corpo).	Targa anteriore. – 10° reggimento bersaglieri (1870) – 16° Battaglione (1859) – 34° e 35° (1861) – 10° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1860-61 – Città di Castello – Perugia – Ancona – Capua. 1866 – Custoza – Ponte di Versa. 1870 – Roma. 1895-96 – Eritrea. 1915-16-17-18 – Albania. 1920, Albania: Passo Logora (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
11° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 23 maggio 1917 (Jamiano-Flondar).	Targa anteriore. – 11° reggimento bersaglieri (1883) – 15° Battaglione (1859) – 27° (1860) – 33° (1861) – 11° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1860-61 – Civitella del Tronto. 1866 – Custoza. 1870 – Roma. 1911 – Sciara Sciat (medaglia oro valor militare). 1912 – Sidi Said – Zanzur. 1913 – Assaba (medaglia bronzo valor militare). 1915 – Carso: M. S. Michele (luglio), Plezzo (agosto), M. Javorcek (settembre). 1916 – Monfalcone: Q. 85, Q. 93 (agosto), Q. 144 (settembre). 1917 – Carso: Jamiano, Flondar (maggio-agosto) – Monte Piana, Passo della Mauria (ottobre). 1918 – Stretta di Serravalle, Revine Lago (30 ottobre), Trieste (3 novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medalia argento valor militare.
12° Reggimento bersaglieri. Data da commemorarsi: 1° giugno 1915 (M. Mrzli - M. Sleme).	Targa anteriore. – 12° reggimento bersaglieri (1883) – 21° e 23° Battaglione (1860) – 36° (1861) – 12° Battaglione bersaglieri ciclisti (1910) – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1860-61 – Ancona – Civitella del Tronto. 1866 – Borgoforte – Primolano – Borgo (medaglia argento). 1870 – Roma. 1915 – Mrzli (giugno) – Sleme (agosto). 1916 – Carso: Veliki Hriback (ottobre), Pecinka, q. 308 (novembre), Vippacco (novembre-dicembre). 1917 – Medio Isonzo: M. Vodice (maggio) – Bainsizza: Semmer, Oscedrilk (agosto) – M. Globokak, Pradamano (ottobre) – Melette di Gallio (dicembre). 1918 – Val Frenzela: Pizzo Razzea (giugno) – Vittorio Veneto (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare.

13° Reggimento bersaglieri. (Centro di mobilitazione: Livorno). Data da commemorarsi: 25 novembre 1917 (Monte Grappa).	Targa anteriore. – 13° reggimento bersaglieri (1915). Battaglioni 59°, 60°, 61° – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1916 – Alpi di Fassa. 1917 – M. Pertica – M. Grappa (novembre). 1918 – Capo Sile (maggio) – Candelù, Breda, C. Ninni (giugno) – Vittorio Veneto: Grave di Papadopoli, Livenza, Tagliamento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
14° Reggimento bersaglieri. (Centro di mobilitazione: Roma). Data da commemorarsi: 29 gennaio 1918 (M. Valbella).	Targa anteriore. – 14° reggimento bersaglieri (1916) – Battaglioni 40°, 54°, 61°, Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1916 – S. Michele del Carso – Altipiani – Marcesina (giugno) – M. Zebio (luglio). 1917 – Val d'Astico – Val Posina – Borgo (settembre) – Luico (ottobre) – M. Sisemol (novembre). 1918 – M. Valbella (gennaio) – Piave (giugno) – Vittorio Veneto: Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
15° Reggimento bersaglieri. (Centro di mobilitazione: Bologna). Data da commemorarsi: 23 novembre 1915 (Trincea delle Frasche).	Targa anteriore. – 15° reggimento bersaglieri (1915) – Battaglioni 49°, 50°, 51° – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1915 – Redipuglia (agosto) – Castelnuovo: Trincea delle Frasche (novembre). 1916 – Monfalcone (maggio) – M. Sei Busi, Doberdò (agosto), Jamiano: Q. 208 Sud (settembre). 1917 – Carnia (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
16° Reggimento bersaglieri. (Centro di mobilitazione: Palermo). Data da commemorarsi: 27 marzo 1916 (Pal Piccolo).	Targa anteriore. – 16° reggimento bersaglieri (1915) – Battaglioni 57°, 58°, 63° – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1915 – Mrzli – Vodil – Carnia. 1916 – Pal Piccolo (marzo). 1917 – Ampezzano – M. Iof – Meduna (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
17° Reggimento bersaglieri. (Centro di mobilitazione: Ancona). Data da commemorarsi: 6 luglio 1918 (Cortellazzo).	Targa anteriore. – 17° reggimento bersaglieri (1917) – Battaglioni 64°, 65°, 66° – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. 1917 – Valsugana (marzo-giug.) – Castagnevizza: Q. 244 (agos.) – Tagliamento: Ponte di Madrisio (ottob.) – Piave: Cà Lunga (dicembre). 1918 – Cava Zuccherina (giug.) – Cortellazzo (luglio) – Vittorio Veneto: Giudicarie (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

18° Reggimento bersaglieri. (Centro di mobilitazione: Barletta). Data da commemorarsi: 15 novembre 1917 (Fagarè di Piave).	Targa anteriore. – 18° reggimento bersaglieri (1917) – Battaglioni 67°, 68°, 69° – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra: 1917 – Castagnevizza: Q. 244 (agosto) – Piave: Fagarè (novembre), Cà Lunga (dicembre). 1918 – Due Piavi (giugno-luglio) – Vittorio Veneto: Castel Romano, Chiese (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
19° Reggimento bersaglieri. (Centro di mobilitazione: Torino). Data da commemorarsi: 18 giugno 1836 (Fondazione del corpo).	Targa anteriore – 19° reggimento bersaglieri (1917) – Battaglioni 41°, 42°, 45° – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra: 1915 – Valsugana – Folgaria Val Lagarina – M. Altissimo – Chiese: M. Merlino. 1916 – Cima Paradiso – Carso: Q. 208 Sud (novembre) – Maiga Zugna (giugno) – M. Sperone. 1917 – Val Degano – Longarone (ottobre-novembre). 1918 – Cima Tre Pezzi – Vittorio Veneto: Piave (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
20° Reggimento bersaglieri. (Centro di mobilitazione: Torino). Data da commemorarsi: 18 giugno 1836 (Fondazione del corpo).	Targa anteriore. – 20° reggimento bersaglieri (1917) – Battaglioni 70°, 71°, 72° – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra: 1917 – Carzano (settembre) – Luico (ottobre) – M. Sisemol (dicembre). 1918 – Valbella (gennaio) – M. Maio (agosto) – Vittorio Veneto: Passo Borcola, M. Maggio (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia.
21° Reggimento bersaglieri. (Centro di mobilitazione: Napoli). Data da commemorarsi: 25 ottobre 1917 (Globokak).	Targa anteriore. – 21° reggimento bersaglieri (1917) – Battaglioni 73°, 74°, 75° – Labaro 1920. Targa anteriore – Campagne di guerra: 1917 – Plava: M. Kuk, M. Vodice (maggio) – Bainsizza: Fratta, Semmer, Q. 898 (agosto) – M. Globokak (ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

ALPINI

1° Reggimento alpini. Data da commemorarsi: 16 giugno 1917 (M. Ortigara).	Targa anteriore – 1° reggimento alpini, (1882) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra. 1895-96 – Eritrea. 1911-12 – Mergheb - Misurata (medaglia bronzo al valor militare). 1915 – M. Kucla, M. Rombon (agosto). 1916 – M. Rosso (maggio) – Altipiano Tonezza (maggio-giugno) – M. Cimone d'Arsiero (maggio) – Pria Forà (giugno) – Sette Comuni (giugno-luglio). 1917 – M. Ortigara (giugno) – Alto Isonzo (ottobre) – M. Fior (novembre) – M. Grappa, Col Berretta (dicembre). 1918 – Sella del Tonale (giugno). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.
2° Reggimento alpini. Data da commemorarsi: 6 giugno 1916 (M. Fior - Castelgomberto).	Targa anteriore – 2° reggimento alpini (1882) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra. 1895-96 – Eritrea. 1912 – Derna. 1915 – Pal Piccolo, Pal Grande, M. Freikofel (maggio-giugno). 1916 – M. Fior, Castelgomberto (giugno) – M. Kucla (maggio) – M. Rombon (settembre) – M. Pasubio (novembre). 1917 – M. Nero – M. Rosso – M. Rombon – M. Vodice (maggio) – M. Ortigara (giugno) – M. Grappa (novembre-dicembre) – Val Calcino (dicembre). 1918 – Tonale – Val Camonica – Giudicarie (marzo-novembre). 1919-20 – Albania: Vallona. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.

3° Reggimento alpini. Data da commemorarsi: 16 giugno 1915 (M. Nero).	Targa anteriore – 3° reggimento alpini (1882) Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra. 1895-96 – Eritrea. 1911 – Tripoli. 1912 – Rodi: Psitos – Libia, Zuara. 1913 – Libia: Assaba, Misda. 1915 – M. Vrata, M. Nero (giugno) – Tofane (giugno-luglio) – Tolmino: Ponte S. Daniele (agosto), S. Maria, S. Lucia (settembre-ottobre). 1916 – Carnia: Alto Bût (giugno-ottobre). 1917 – M. Vodice (maggio) – Bainsizza (agosto) – M. Nero (ottobre) – Val Resia (ottobre) – M. Grappa (novembre-dicembre). 1918 – M. Altissimo (agosto) – Vittorio Veneto: M. Grappa (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.
4° Reggimento alpini. Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Vittorio Veneto: M. Solarolo).	Targa anteriore – 4° reggimento alpini (1882) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra. 1895-96 – Eritrea. 1911-12-13-14 – Libia. 1915 – M. Rosso (luglio) – Isonzo: Dolje (agosto) - M. Mrzli (novembre). 1916 – M. Adamello, M. Cima (maggio) – M. Zugna (giugno) – M. Cauriol (agosto) – M. Cardinal (settembre) – Alpe di Cosmagnon (settembre-ottobre) – Dente del Pasubio (ottobre). 1917 – M. Vodice (maggio) – Melette di Gallio (novembre) – M. Fior, M. Grappa (dicembre). 1918 – Vittorio Veneto: M. Solarolo (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.

5° Reggimento alpini. Data da commemorarsi: 8 giugno 1916 (M. Fior).	Targa anteriore – 5° reggimento alpini (1882) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra. 1895-96 – Eritrea. 1911 – Libia. 1912 – Libia: Ridotta Lombardia, Bu Msafer (medaglia argento valor militare). 1913 – Libia: Assaba (medaglia bronzo valor militare). 1915 – Castellaccio – Lago Scuro (ottobre). 1916 – M. Adamello (aprile-maggio) – M. Fior, M. Castelgomberto (giugno) – M. Pasubio (ottobre). 1917 – M. Ortigara (giugno) – Bainsizza (agosto). 1918 – Cima Presena, Zona Monticelli (maggio) – Punta S. Matteo, M. Mantello (agosto) – M. Cesen (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
6° Reggimento alpini. Data da commemorarsi: 10 giugno 1917 (M. Ortigara).	Targa anteriore – 6° reggimento alpini (1882) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra. 1895-96 – Eritrea. 1911-12 – Libia. 1913 – Libia: Braksaba ((medaglia argento valor militare). 1915 – Zugna – Cima Vezzena – Busa Verle – Zures. 1916 – M. Kukla (maggio) – Val Lagarina – M. Pasubio – Cimon d'Arsiero (lugl.) – M. Cauriol (sett.). 1917 – M. Ortigara (giug.) – Bainsizza (agos.) – Melette (novembre) – Tonderecar – Col Caprile (dicembre). 1918 – M. Cornone – Col d'Echele (gennaio) – Vittorio Veneto: Piave, M. Cesen, Ponte di Busche (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.

7° Reggimento alpini. Data da commemorarsi: 13 dicembre 1917 (Val Calcino).	Targa anteriore – 7° reggimento alpini (1887) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra. 1887-88 – Eritrea. 1896 – Adua. 1911-12 – Libia. 1913 – Assaba (medaglia argento valor militare). 1914 – Libia. 1915 – Forcella di Cima Bois. 1916 – M. Cadini – Croda dell'Ancona (giugno) – Masarè di Fontana Negra (9-10 luglio) – M. Cauriol (23-27 agosto) – Costa Bella (5-6 ottobre). 1917 – Bainsizza (agosto) – M. Tonderecar (novembre) – M. Castelgomberto (dicembre) – M. Tomatico – Val Calcino – M. Valderoa – M. Solarolo (novembre-dicembre). 1918 – M. Grappa: Rasai, Feltre, Marco, Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare. Medaglia bronzo valor militare. Medaglia bronzo valor militare.
8° Reggimento alpini. Data da commemorarsi: 24 maggio 1915 (Pal Piccolo - Pal Grande - Freikofel).	Targa anteriore – 8° reggimento alpini (1909) Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra. 1912-13 – Libia: Assaba (medaglia argento valor militare) – Ettangi (medaglia argento valor militare). 1915 – Pal Piccolo – Pal Grande – Freikofel – Val Dogna – M. Ieza – M. Nero – M. Vodil. 1916 – Val Astico – Sette Comuni – Alpi di Fassa. 1917 – M. Tomatico – M. Fontanasecca (novembre) – M. Solarolo (dicembre). 1918 – Tonale: Cima Cady (giugno) – Vittorio Veneto: Val Lagarina, Tonale (novembre-dicembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.
9° Reggimento alpini.	Targa anteriore – 9° reggimento alpini (1920) – Labaro 1920. Croce cavaliere ordine militare di Savoia.

REPARTI D'ASSALTO

2° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 36° Reggimento fanteria – Modena) Data da commemorarsi: 25 luglio 1918 (Reims).	Targa anteriore – XIII Reparto d'assalto (gennaio 1918), II reparto d'assalto (aprile 1918) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagna di guerra 1918. 1918 – Francia: Argonne, Montagne di Bligny (giugno-luglio), Valle dell'Ardre, Vrigny (luglio), Soupir, Croix Sans Tête (ottobre), Sissonne (novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento al valor militare.
6° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 5° Reggimento alpini Bergamo). Data da commemorarsi: 17 settembre 1918 (M. Grappa).	Targa anteriore – VI Reparto d'assalto (1917) - Labaro 1920. Targa posteriore – Campagna di guerra 1918. 1918 – Monte Grappa (giugno-luglio-settembre). Croce cavaliere ordine militare di Savona. Medaglia bronzo valor militare.
9° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 45° Reggimento fanteria – Sassari). Data da commemorarsi: 26 ottobre 1918 (Col della Berretta).	Targa anteriore – IX reparto d'assalto (1918) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagna di guerra 1918. 1918 – Col Fagheron, Col Fenilon (15 giugno), Col Moschin (16 giugno), M. Asolone (24 giugno) – Vittorio Veneto: Col della Berretta, M. Asolone (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
11° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 55° Reggimen tofanteria - Treviso). Data da commemorarsi: 2 novembre 1918 (Piave, Riva Sinistra).	Targa anteriore – XI Reparto d'assalto (1917) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Ponte di Peteano – Ponte di Madrisio – Meduna di Livenza (ottobre) – Cava Zuccherina (dicembre). 1918 – Piave: Villanova (giugno) – Vittorio Veneto: Riva Sinistra Piave – Roncadelle (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

18° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 65° Reggimento fanteria Cremona). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (M. Pertica).	Targa anteriore – XVIII Reparto d'assalto (1917) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra 1917-18. 1918 – M. Solarolo, Roccione dell'Abete (16-17-19 giugno) – M. Grappa, Malga Val dei Pezzi, Malga Fossa dei Confini (settembre) – Vittorio Veneto: M. Pertica (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
23° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 8° Reggimento bersaglieri Firenze). Data da commemorarsi: 5 luglio 1918 (Capo Sile Ca del Bosco).	Targa anteriore – XXIII Reparto d'assalto (1917) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra 1917-18. 1918 – Piave: Capo Sile, Cà del Bosco (giugno-luglio) – Vittorio Veneto: M. Pertica (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia oro valor militare.
24° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 8° Reggimento bersaglieri Firenze). Data da commemorarsi: 25 dicembre 1917 (M. Melago).	Targa anteriore – XXIV Reparto d'assalto (191[illegible] – X Reparto d'assalto (1919) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra 1917-18 – Campagna Libica 1919 – Campagna d'Albania 1920. 1917 – M. Cengio: Pedescala (novembre), Magnaboschi, M. Melago, Col del Rosso (dicembre). 1918 – Val Posina – Val Melago – Casera Melaghetto – M. Valbella (gennaio) – Laghi Sogli Banchi – Val Posina (marzo-aprile) 1919 – Libia. 1920 – Albania. Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
26° Reparto d'assalto (Centro di mobilitazione: 2° Reggimento bersaglieri Roma). Data da commemorarsi: 23 giugno 1918 (Montello).	Targa anteriore – IV Reparto d'assalto (luglio 1917) – XXVI Reparto d'assalto (23 maggio 1918) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. Majo (agosto) – Carzano (settembre) – Luico (ottobre). 1918 – M. Valbella (gennaio) – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Grisolera, Palazzolo dello Stella (ottobre novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

27° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 23° Reggimento fanteria - Novara). Data da commemorarsi: 19 giugno 1918 (Montello - Casa Bianca).	Targa anteriore – V Reparto d'assalto (ottobre 1917) – XXVII Reparto d'assalto (gennaio 1918) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – M. Piana (ottobre) – Val Frison – Quero – M. Cornella – Monfenera (novembre). 1918 – Montello (giugno) – Fortigo (luglio) – Vittorio Veneto: Grave di Ciano (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
28° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 55° Reggimento fanteria Treviso). Data da commemorarsi: 30 ottobre 1918 (Romanziol).	Targa anteriore – XXVIII Reparto d'assalto (1918) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagna di guerra 1918. 1918 – M. Grappa, M. Solarolo, Roccione dell'Abete (giugno) – Villa Premuda (16-17 giugno) – Piave: Cà del Bosco (luglio) – Malga Val dei Pezzi, Malga Fossa dei Confini (settembre) – Vittorio Veneto; Romanziol (29-30 ottobre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
29° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 80° Reggimento fanteria – Verona. 6° Reggimento alpini – Verona). Data da commemorarsi: 23 maggio 1918 (Zugna Torta).	Targa anteriore – XXIX Reparto d'assalto (1918) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagna di guerra 1918. 1918 – Zugna Torta (maggio) – Dosso Alto di Zures (agosto) – Vittorio Veneto: Marco, Rovereto, Trento (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
72° Reparto d'assalto. (Centro di mobilitazione: 5° Reggim. bersaglieri – Savona). Data da commemorarsi: 3 novembre 1918 (Vittorio Veneto).	Targa anteriore – LXXII Reparto d'assalto della 1ª divisione d'assalto (giugno 1918) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagna di guerra 1918. 1918 – Vittorio Veneto: Falzè di Pieve, Pieve di Soligo, Solighetto, Ponte delle Alpi, Belluno (24 ottobre 3 novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.
1° Gruppo della 1ª divis. d'assalto, (Centro di mobilitazione: 2° Reggimento fanteria – Udine). Data da commemorarsi: 26 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Targa anteriore – 1° gruppo della 1ª divisione d'assalto, (giugno 1918) – 1° reggimento d'assalto (genn. 1920) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra 1918-20. 1918 – Basso Piave: Losson, Fossalta (giug.) – Vittorio Veneto: Piana di Sernaglia (ottobre-movembre). 1920 – Albania: Drascioviza (giugno), Messovum (luglio). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.

2º Gruppo della 1ª divis. d'assalto. (Centro di mobilitazione: 36º Reggimento fanteria - Modena) Data da commemorarsi: 26 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Targa anteriore – 2º gruppo della 1ª divisione d'assalto (1918) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagna di guerra 1918. 1918 – Vittorio Veneto: Moriago, Fortigo, Falzè di Piave (ottobre-novembre). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia bronzo valor militare.
3º Gruppo della 1ª divis. d'assalto. (Centro di mobilitazione: 1º Reggimento bersaglieri - Napoli). Data da commemorarsi: 27 ottobre 1918 (Vittorio Venteo).	Targa anteriore – 3º gruppo della 1ª divisione d'assalto (1918) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra 1918, Campagna Libica 1919, Campagna d'Albania 1920. 1918 – Fossalta di Piave, Capo d'Argine (giugno) – Vittorio Veneto: Sernaglia, Falzè di Piave (27-30 ottobre). 1919 – Tripolitania. 1920 – Albania: Drascioviza (giugno), M. Messovun (23 luglio). Croce cavaliere ordine militare di Savoia. Medaglia argento valor militare.

REGGIMENTO MARINA « S. MARCO »

Data da commemorarsi: 5 luglio 1918 (Delta Piave).	Faccetta N. 1. – Reggimento Marina « S. Marco » (1917.) Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1917-18. 1917 – Cortellazzo (dicembre). 1918 – Sile – Piave (gennaio-luglio) – Vittorio Veneto: Foce Piave, Marano, S. Giorgio di Nogaro (ottobre-novembre). Medaglia argento valor militare.

X GRUPPO SQUADRONI N. F.

(Centro di mobilitazione: 46º Reggimento fanteria – Cagliari. Data da commemorarsi: 15 agosto (Albania) 1918.	Targa anteriore – X Gruppo squadroni N. F. (1915) – Labaro 1920. Targa posteriore – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Isola Morosini. 1916-17-18 – Albania: Vallata del Semeni (luglio-agosto 1918). Medaglia argento valor militare.

ARMA DI CAVALLERIA

Nizza cavalleria (già 1º). Data da commemorarsi: 16 maggio 1916 (Officine Adria Monfalcone).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Monfalcone. 1918 – Vittorio Veneto: Piave, Tagliamento (ottobre-novembre). Medaglia bronzo valor militare.

Piemonte Reale (già 2°). Data da commemorarsi: 21 marzo 1849 (Sforzesca).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Gorizia (agosto). 1917 – Campagna di Cessalto (ottobre). 1918 – Basso Piave (giugno) – Vittorio Veneto: Piave, Tagliamento (ottobre-novembre).
Savoia cavalleria (già 3°). Data da commemorarsi: 3 novembre 1918 (Udine).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Gorizia (agosto). 1917 – Cellina – Meduna – Livenza – Monticano (nov.). 1918 – Vittorio Veneto: S. Martino – Udine – Val Natisone (ottobre-novembre). Medaglia bronzo valor militare.
Genova cavalleria (già 4°). Data da commemorarsi: 21 aprile 1796 (Bricchetto).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Monfalcone: quota 144 (settembre). 1917 – Pozzuolo del Friuli (29-30 ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: Piave – Livenza: Ponte di Fiaschetti (ottobre-novembre). Medaglia argento valor militare. Medaglia argento valor militare.
Lancieri di Novara (già 5°). Data da commemorarsi: 30 ottobre 1917 (Pozzuolo del Friuli).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Selz: M. Cosich (agosto). 1917 – Pozzuolo del Friuli (29-30 ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: Piave, Tagliamento (ottobre-novembre). Medaglia argento valor militare.
Lancieri di Aosta (già 6°). Data da commemorarsi: 24 giugno 1866 (Monte Vento).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1917 – Fagagna – Tappo – Livenza (ottobre-novembre). 1918 – Medio Piave (giugno) – Vittorio Veneto: Piave, Latisana, Corgnolo (ottobre-novembre). Medaglia bronzo valor militare.
Lancieri di Milano (già 7°). Data da commemorarsi: 19 giugno 1918 (Monastier di Treviso).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Cervignano. 1917 – Isonzo – Piave (ottobre-novembre). 1918 – Monastier di Treviso – Piave Vecchio (giugno) – Vittorio Veneto: Piave, Palmanova (ottobre-novembre). Medaglia bronzo valor militare.
Lancieri di Montebello (già 8°). Data da commemorarsi: 1° novembre 1918 (Vittorio Veneto: Tagliamento).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Isonzo: Peteano (agosto). 1917 – Visnadello (novembre). 1918 – Vittorio Veneto: Piave, Udine (ottobre-novembre).

Lancieri di Firenze (già 9°). Data da commemorarsi: 30 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1917 – Livenza: Portobuffolè (novembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Vittorio, Longarone (ottobre-novembre). Medaglia bronzo valor militare.
Lancieri Vittorio Emanuele (già 10°). Data da commemorarsi: 19 giugno 1918 (Monastier di Treviso).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Cervignano. 1917 – Isonzo – Piave (ottobre-novembre). 1918 – Monastier di Treviso – Piave Vecchio (giugno) – Vittorio Veneto: Piave, Palmanova (ottobre-novembre). Medaglia bronzo valor militare.
Cavalleggeri di Foggia (già 11°). Data da commemorarsi: 30 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Isonzo. 1916 – Gorizia (agosto). 1917 – Tagliamento – Livenza (novembre). 1918 – Piave (giugno) – Vittorio Veneto: Piave, Tagliamento (ottobre-novembre).
Cavalleggeri di Saluzzo (già 12°). Data da commemorarsi: 2 novembre 1918 (Istrago).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Gorizia (agosto). 1917 – Gargaro - Bainsizza: Folca (agosto) – Beivars – Udine (ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: Piave, Istrago (ottobre-novembre). Medaglia argento valor militare.
Cavalleggeri di Monferrato (già 13°). Data da commemorarsi: 20 maggio 1859 (Montebello).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Monfalcone: quota 77 (ottobre). 1917 – Pasian Schiavonesco (ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: Cornino (ottobre-novembre).
Cavalleggeri di Alessandria (già 14°). Data da commemorarsi: 24 giugno 1866 (Villafranca).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1917 – Caporetto. 1918 – Trento.
Cavalleggeri di Lodi (già 15°). Data da commemorarsi: 26 ottobre 1911. (Bu Meliana).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Monfalcone (maggio) – M. Cosich, M. Debeli (agosto), Gorizia (agosto), Albania: Ciflik, Idris. 1918 – Albania: Malakastra – Fieri (luglio) – Francia: Reims (luglio), Chemin des Dames (ottobre), Sissonne, Mosa (novembre).

Cavalleggeri di Lucca (già 16°). Data da commemorarsi: 6 agosto 1918 (Marinasi-Albania).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Gorizia (agosto) – Albania: Marinasi, Simpetra, Serbia: Harilovo.
Cavalleggeri di Caserta (già 17°). Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Montello).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1917 – Livenza (novembre). 1918 – Montello (giugno) – Vittorio Veneto: Vittorio, Serravalle (ottobre-novembre).
Cavalleggeri di Piacenza (già 18°). Data da commemorarsi: 29 settembre 1859.	Faccetta N. 2 – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Arsiero. 1918 – Vittorio Veneto (ottobre-novembre).
Cavalleggeri Guide (già 19°). Data da commemorarsi: 24 giugno 1866.	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Monfalcone. 1918 – Vittorio Veneto: Sacile (ottobre-novembre). Medaglia bronzo valor militare.
Cavalleggeri di Roma (già 20°). Data da commemorarsi: 15 settembre 1916 (Monfalcone).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Monfalcone: Q. 77 (settembre). 1917 – Pasian Schiavonesco (ottobre). 1918 – Vittorio Veneto: Piave, Vittorio, Tolmezzo (ottobre-novembre).
Cavalleggeri di Padova (già 21°). Data da commemorarsi: 3 novembre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Asiago (giugno). 1917 – Regione bellunese (novembre). 1918 – Vittorio Veneto: Formogan (ottobre-novembre).
Cavalleggeri di Catania (già 22°). Data da commemorarsi: 7 luglio 1918 (Fieri – Albania).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Albania: Malakastra, Stulas. 1918 – Albania – Val Semeno: Kuci (luglio), Kavaja – Durazzo (ottobre). Medaglia argento valor militare.

Cavalleggeri Umberto I (già 23°). Data da commemorarsi: 1° novembre 1918 (Scutari).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Gorizia (agosto). 1917 – Torre – Piave (novembre). 1918 – Albania: Val Semeni (agosto) – Durazzo – Scutari (ottobre).
Cavalleggeri di Vicenza (già 24°). Data da commemorarsi: 26 agosto 1917 (Gargaro - Bainsizza).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1916 – Gorizia (agosto). 1917 – Bainsizza: Gargaro, Fobca (agosto). 1918 – Vittorio Veneto: Piave, Tagliamento (ottobre-novembre).
Lancieri di Mantova (già 25°). Data da commemorarsi: 4 novembre 1918 (Castion di Strada).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18 1915 – Monfalcone: Aris (giugno). 1917 – S. Daniele del Friuli (ottobre) – Toppo (novembre). 1918 – Basso Piave (giugno) – Vittorio Veneto: Castion di Strada (ottobre-novembre). Medaglia bronzo valor militare.
Lancieri di Vercelli (già 26°). Data da commemorarsi: 3 novembre 1918 (S. Odorico).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Monfalcone (maggio), Q. 77 (giugno-luglio). 1918 – Vittorio Veneto: S. Odorico, Tagliamento (ottobre-novembre). Medaglia argento valor militare.
Cavalleggeri di Aquila (già 27°). Data da commemorarsi: 4 novembre 1918 (Paradiso).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1918 – Vittorio Veneto: Ariis, Paradiso (ottobre-novembre).
Cavalleggeri di Treviso (già 28°). Data da commemorarsi: 15 maggio 1916 (Monfalcone).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1916 – Monfalcone (maggio), Selz (giugno). 1918 – Vittorio Veneto: Ponte della Priula, Pordenone, Tagliamento (ottobre-novembre). Medaglia argento valor militare.
Cavalleggeri di Udine (già 29°). Data da commemorarsi: 9 agosto 1916 (Vertoibizza).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Monfalcone (ottobre). 1916 – Gorizia, Vertoibizza (agosto). 1917 – Isonzo – Piave (ottobre-novembre). 1918 – Tonale, Mezzolombardo, Bolzano (ottobre-novembre). Medaglia bronzo valor militare.

Cavalleggeri di Palermo (già 30°).	Faccetta N. 1. – 30° reggimento cavalleggeri di Palermo (1915).
Data da commemorarsi: 28 luglio 1918 (Kuci - Albania).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Libia. 1916 – Asiago (giugno). 1917 – Libia. 1918 – Albania: Fieri – Kuci (luglio) – Durazzo (ottobre) – Scutari (ottobre). Medaglia bronzo valor militare.

ARMA DI ARTIGLIERIA

Data da commemorarsi: 15 giugno 1918 (Piave).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Isonzo, Cadore – Val Lagarina. 1916 – Trentino – Gorizia (8 agosto). 1917 – Carso – Bainsizza – Tagliamento – Piave, M. Tomba – Monfenera. 1918 – Altipiani – Grappa – Montello – Piave (15-24 giugno) – Vittorio Veneto – Francia – Albania – Macedonia. Medaglia oro valor militare.

ARMA DEL GENIO

Data da commemorarsi: 28 ottobre 1918 (Vittorio Veneto).	Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18. 1915 – Isonzo – Cadore – Val Lagarina. 1916 – Trentino – Gorizia. 1917 – Carso – Hermada – Bainsizza – Piave. 1918 – Astico – Grappa – Montello – Piave – Vittorio Veneto – Francia – Albania – Macedonia. Medaglia oro valor militare.

CORPO SANITARIO MILITARE

Data da commemorarsi: 5 giugno 1920. (R. D. medaglia argento valor militare).	Targa anteriore – Corpo sanitario militare – Labaro 1920. Targa posteriore. – Campagne di guerra. Guerre indipendenza: 1848-49-59-60-61-66-70. Crimea: 1855 – Eritrea: 1887-88-95-96. Cina: 1900-901 – Libia: 1911-12 (medaglia argento valor militare) – Campagne 1915-16-17-18 (medaglia argento valor militare).

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE

Data da commemorarsi: 31 ottobre 1920 (R. D. Encomio solenne).

RAGGRUPPAMENTI TRASPORTI

Data da commemorarsi: 22 maggio 1916.

SERVIZIO CHIMICO MILITARE

Data da commemorarsi: 28 ottobre 1918.

REGIA GUARDIA DI FINANZA

Data da commemorarsi: 5 luglio 1918 (due Piavi).

Faccetta N. 2. – Campagne di guerra 1915-16-17-18.
1915 – Ala (27 maggio) – M. Croce Carnico (9-19 giugno) – Podgora (5-19 luglio) – M. Sei Busi (luglio).
1916 – M. Sperone (6-14 aprile) – Costesin, Val d'Assa (maggio) – Monte Collo – Torrente Maso (aprile-maggio) – Val Astico (maggio-luglio) – Carso (giugno, 10 agosto-4 settembre).
1917 – Albania: Osum (settembre-novembre) – Piave Vecchio (18-19 dicembre).
1918 – Due Piavi (15 giugno-7 luglio) – Albania (luglio-agosto).
Medaglia bronzo valor militare.

CROCE ROSSA ITALIANA

Data da commemorarsi: 5 giugno 1920.
(R. D. medaglia argento valor militare).

Targa anteriore. – Associazione Italiana di soccorso ai soldati malati e feriti in guerra (1864) - Croce Rossa Italiana (1884) – Labaro 1920.
Targa posteriore — Campagne di guerra italo-austriaca: 1866 – franco-prussiana: 1870 – Eritrea: 1895-1896 – Libia: 1911-12 – Balcani: 1912-13 – Campagne 1915-16-17-18.
Medaglia argento valor militare (1911).
Medaglia argento valor militare (1915-18).

Prezzo della presente dispensa L. 2,00

(7928) — Roma, 1924-25 — Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione dello Stato

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª **1925** 19 Giugno

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 278 - 28 maggio 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — Legge n. 865 - Conversione in legge del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Maresciallo d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di generale di esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna . . . . . *Pag.* 1225

» 279 - 7 giugno 1925. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 836 - Aggiunte all'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, relativo al modo di computare l'anzianità . . . . . » 1226

» 280 - 9 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sistemazione nei ruoli dell'amministrazione militare degli operai, avventizi, ecc., invalidi di guerra ed ex combattenti, in servizio presso altre amministrazioni dello Stato » 1227

» 281 - 18 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI - MATRICOLA. — Circa aumento del supplemento di servizio attivo, concesso con R. decreto-legge n. 363, del 31 marzo 1925 » 1229

LIBRERIA DELLO STATO

N. 282 – 18 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . *Pag.* 1229

» 283 – 18 giugno 1925. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1230

» 284 – 18 giugno 1925. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione dei generali di corpo d'armata in S. A. P. nel quadro di avanzamento del 1925 . . . . . » 1231

» 285 – 18 giugno 1925. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926 . . . . . » 1231

» 286 – 18 giugno 1925. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di fotografia, cartografia e di interpretazione della aerofotografia . . . » 1234

» 287 – 18 giugno 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all' « Addestramento della fanteria al combattimento – Volume II – Addestramento dei reparti » edizione 1921 – « Regolamento per l'addestramento individuale » . . . . . » 1238

» 288 – 18 giugno 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . . » 1239

» 289 – 18 giugno 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . . « 1240

AVVISI . . . . . » 1241

Circolare N. 278. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — **Legge n. 865 – Conversione in legge: del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel R. Esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella R. Marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Maresciallo d'Italia e del Duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio; del R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di generale di esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna.** — (Gabinetto). — 28 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 138, del 16 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

il R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di « Maresciallo d'Italia » nel Regio esercito e di quello di « Grande Ammiraglio » nella Regia marina, e nomina del Duca della Vittoria Armando Diaz e del conte Luigi Cadorna a Maresciallo d'Italia e del duca Paolo Thaon di Revel a Grande Ammiraglio;

il R. decreto-legge 4 novembre 1924, n. 1909, relativo al richiamo in servizio col grado di generale di esercito del tenente generale nella riserva conte Luigi Cadorna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 279. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 836 - Aggiunte all'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. Esercito, relativo al modo di computare l'anzianità.** — (Gabinetto). — 7 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 135, del 12 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254 e 8 giugno 1913, n. 601; sull'avanzamento nel Regio esercito, il regolamento per l'esecuzione e le loro successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, sono aggiunti i seguenti comma:

« Per determinare, agli effetti dell'avanzamento, la precedenza tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità di grado, si applica la norma di cui al secondo comma, e cioè si raffrontano le anzianità successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui più non si riscontra parità di anzianità.

« In tal grado, però, l'ufficiale che ha goduto di avanzamenti speciali deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo, cui trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subìto deduzioni di anzianità ».

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 280. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sistemazione nei ruoli dell'amministrazione militare degli operai, avventizi, ecc., invalidi di guerra ed ex combattenti, in servizio presso altre amministrazioni dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 9 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 135, del 12 giugno 1925).

Gli invalidi di guerra e gli ex combattenti, in servizio presso le Amministrazioni dello Stato come operai, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti, ecc., che, trovandosi nelle condizioni rispettivamente indicate negli articoli 17 e 18, 3° comma, del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, avessero fatto in tempo debito domanda di sistemazione nei ruoli dell'Amministrazione da cui dipendono, senza poterla ottenere per deficienza di posti disponibili, potranno domandare di essere sistemati nei ruoli dell'Amministrazione militare appresso indicati.

A tale uopo dovranno, non più tardi del 30 giugno corrente anno, far pervenire al Ministero della guerra (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti) domanda in carta bollata da L. 3, indicando, in essa, in quali altre Amministrazioni dello Stato abbiano eventualmente chiesto di essere sistemati in ruolo.

Alla domanda anzidetta dovranno essere allegati i documenti seguenti, che potranno però essere trasmessi anche posteriormente alla data sopra accennata, ma non oltre il 15 luglio successivo:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza legalizzato;

3° certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'interessato e legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

6° certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in servizio attivo permanente, da cui risulti che l'interessato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni incompatibili con l'impiego cui aspira. Per gli aspiranti ai posti indicati appresso dei gruppi *B* e *C* occorre inoltre che sia fatta, in modo esplicito, risultare la loro idoneità al servizio anche in Colonia;

7° titolo di studio originale o copia autentica notarile del medesimo;

8° copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, nonchè qualsiasi altro documento autentico, atto a comprovare che il richiedente ha prestato servizio in zona di operazione, presso reparti operanti o presso un Comando mobilitato non superiore a quello di brigata.

I documenti sopra accennati saranno fatti pervenire al Ministero della guerra per il tramite degli uffici, ove gli interessati prestano servizio, ed i capi di ufficio rispettivi vi uniranno un rapporto particolareggiato e riservato circa la capacità professionale, la diligenza e lo zelo dimostrati dagli aspiranti nel disimpegno del servizio cui sono addetti, del quale servizio preciseranno inoltre la durata.

Per norma degli interessati, si fa presente che i posti disponibili nell'Amministrazione della guerra appartengono ai seguenti gruppi e ruoli:

Gruppo *A*: Vice segretari nell'Amministrazione centrale (titolo di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze commerciali);

Gruppo *B*: Vice ragionieri di artiglieria (titolo di studio: licenza liceale o di istituto tecnico),

Vice ragionieri geometri del genio militare (titolo di studio: licenza d'istituto tecnico, sezione agrimensura);

Capitecnici aggiunti di artiglieria e genio (titolo di studio: licenza d'istituto tecnico - sezione industriale - o di Regio istituto industriale);

Disegnatori tecnici aggiunti (titolo di studio: licenza di istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti o di altra equiparata).

Gruppo *C*: Assistenti aggiunti del genio militare (titolo di studio: licenza ginnasiale o di scuola tecnica ed, insieme, diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi).

Per quelli che non fossero in possesso degli accennati titoli di studio, ma che abbiano - almeno dal 1° dicembre 1923 - esercitato mansioni di assistente del genio, sarà sufficiente una dichiarazione della competente autorità

Gli aspiranti agli impieghi dei gruppi *B* e *C* dovranno, nella domanda, dichiarare che accettano qualsiasi destinazione, sia nel Regno che nelle Colonie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 281. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MATRICOLA. — **Circa aumento del supplemento di servizio attivo, concesso con R. decreto-legge n. 363, del 31 marzo 1925.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 18 giugno 1925.

Con riferimento alla circolare n. 156 del *giornale militare* c. a., si prescrive che, nessuna variazione matricolare deve farsi sugli stati di servizio degli ufficiali, impiegati e sottufficiali, relativa all'aumento del supplemento di servizio attivo concesso col R. decreto-legge n. 363 del 31 marzo 1925, perchè le somme concesse per tale titolo non sono computabili ai fini di pensine (2° comma dell'art. 5 del R. decreto n. 2395, dell'11 novembre 1923).

Si fa, inoltre, speciale raccomandazione per i fogli matricolari dei sotufficiali retribuiti con paga giornaliera, per i quali dev'essere indicata la sola paga loro dovuta, senza aumentarla del 10 % stabiito dal succitato R. decreto-legge, poichè anche tale aumento non è computabile per la pensione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 282. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 18 giugno 1925.

Sono disponibili 4 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo d'ordine centrale del Ministero dell'economia nazionale, devoluti, per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) applicati delle amministrazioni militari;

b) sottufficiali in nota per un impiego di applicato nelle amministrazioni statali;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrervi dovranno presentare, alle autorità dalle quali direttamente

dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 3 non più tardi del giorno 10 luglio 1925.

Il giorno stesso della presentazione, e, in ogni caso, non oltre la data sopra fissata, tali domande dovranno essere trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo, a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine, la copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare, ed a quelle dei sottufficiali provvisti di stipendio una dichiarazione indicante l'ammontare annuo dello stipendio stesso, escluso il supplemento di servizio attivo.

Dell'avvenuta trasmissione di tali domande dovrà essere avvertito questo Ministero con telegramma.

Scaduto il termine su accennato non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nella presente circolare.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi ultimi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere alla nomina negli impieghi loro offerti vincolano i medesimi alla accettazione incondizionata dell'impiego e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione delle nomine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 283. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 18 giugno 1925.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Roma — Tenenza di Acquapendente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 284. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione dei generali di corpo d'armata in S. A. P. nel quadro di avanzamento del 1925.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 giugno 1925.

Il Ministero determina che il limite di anzianità entro il quale debbono esser compresi i generali di corpo d'armata in S. A. P. per poter essere inscritti nel quadro d'avanzamento dell'anno in corso sia fino a FERRARI Giuseppe Francesco, compreso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 285. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1926.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 giugno 1925.

A mente del paragrafo 151 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. Esercito, il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali in S. A. P. per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità e a scelta per l'anno 1926:

Generali di corpo d'armata, fino a FERRARI Giuseppe Francesco, compreso;

Generali di divisione, fino a GUALTIERI Nicola, compreso;

Generali di brigata, fino a NOBILI Giorgio, compreso;

Generali medici, SANTUCCI Stefano.

Armi e corpi	Colonnelli	Ten. colonnelli	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere sul quadro d'avanzamento *a scelta*			
Carabinieri Reali	1 aprile 1921	1 maggio 1920	*Galeazzi* Ugo	11 novembre 1918
Fanteria	24 maggio 1917	—	—	—
Cavalleria	30 agosto 1917	1 novembre 1917	*Bacchini* Edmondo	15 giugno 1916
Artiglieria	5 novembre 1916	29 luglio 1917 fino a *Mascarucci* Giuseppe	*Bordigioni* Britannico	30 ottobre 1919
Genio	14 giugno 1917	29 luglio 1917 fino a *Triggiani* Emanuele	*Ancora* Vincenzo	23 gennaio 1921
Corpo sanitario militare:				
medici	*Fazio* Gaetano	10 giugno 1917	*Veneroni* Carlo	1 luglio 1923
chimici-farmacisti . . .	—	—	1 agosto 1917	16 febbraio 1923
Corpo comm. militare:				
commissari	*Gritti* Luigi	13 ottobre 1918	*Parisio* Domenico	—
sussistenza	—	—	*Daniele* Giuseppe	10 febbraio 1918
Corpo amm. militare. . .	—	24 novembre 1921	*Corallo* Giovanni	—
Corpo vet. militare. . . .	—	—	*Gugliotta* Francesco	29 luglio 1917

Armi e corpi	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento *ad anzianità*			
Carabinieri Reali.	1 gennaio 1920	20 dicembre 1917	10 febbraio 1917	Tutti quelli che compiono tre anni di anzianita di grado nel 1926.
Fanteria	—	—	—	
Cavalleria	31 marzo 1923	26 giugno 1916 fino a *Campari* Guido	1 marzo 1916	
Artiglieria	31 maggio 1917	9 novembre 1915 fino a *Bazzarello* Guglielmo	31 agosto 1916	
Genio	30 aprile 1917	9 novembre 1915	1 febbraio 1917	
Corpo sanitario militare: medici.	7 ottobbre 1917	16 gennaio 1916 fino a *Canitano* Saverio	1 luglio 1923	
chimici farmacisti . . .	—	—	16 febbraio 1923	
Corpo Comm. militare: commissari	13 maggio 1917	31 dicembre 1915	—	
sussistenza	23 Marzo 1919	31 dicembre 1914	1 luglio 1916	
Corpo amm. militare. . .	30 giugno 1923 fino a *Bertini* Attilio	27 ottobre 1918 fino a *Peradotto* Umberto	—	
Corpo vet. militare. . . .	30 giugno 1923 fino a *Lipreri* Francesco	21 dicembre 1916	1 novembre 1915 fino a *Callari* Guglielmo	

Gli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria da prendere in esame per la iscrizione nei quadri di avanzamento alla carica superiore per il 1926 sono i seguenti:

per la carica di direttore superiore delle costruzioni di artiglieria: i due generali di divisione addetti alla Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria;

per la carica di direttore di stabilimento e capo servizio: tenenti colonnelli fino ad AGOSTONI Umberto.

I maggiori chimici-farmacisti da prendere in esame per l'iscrizione sul quadro di avanzamento sono quelli compresi fino a tutto il 16 dicembre 1915.

Le domande per l'ammissione agli esami speciali per l'avanzamento a scelta dovranno, a norma del paragrafo 146 e 147 del regolamento, pervenire al Ministero non oltre il 15 luglio corrente anno (Direzione generale personale ufficiali).

Si ravvisa opportuno rammentare che nei riguardi degli ufficiali già iscritti sui quadri d'avanzamento precedenti le commissioni di 1° grado dovranno servirsi, anzichè degli elenchi modelli *A ter*, dei regolari specchi di proposta di avanzamento, modelli *A* e *A bis*, su cui, nell'apposita colonna, esprimeranno il loro giudizio, assicurandosi che nella colonna annotazioni, dello specchio stesso, sia chiaramente scritto che l'ufficiale preso in esame era già iscritto precedentemente sul quadro di avanzamento.

Parimenti le commissioni di grado superiore, nell'esprimere il loro giudizio nello specchio d'avanzamento (modello *B*) si accerteranno che, nella colonna 4, risulti che trattasi di ufficiale precedentemente iscritto nel quadro di avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 286. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di fotografia, cartografia e di interpretazione della aerofotografia.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio addestramento). — 18 giugno 1925.

Presso l'Istituto geografico militare, si inizierà, il 15 novembre p. v., il primo di una serie di corsi di istruzione di fotografia, di cartografia e di interpretazione della aerofotografia, aventi oltre lo scopo di abilitare alcuni ufficiali al

servizio delle « Sezioni cartografiche » presso le grandi unità mobilitate, anche quello di abilitare altri ufficiali al compito di interpretazione delle aereofotografie.

Il programma dei corsi risulta dall'allegato n. 1 alla presente circolare.

Per questo primo corso, data la deficienza di ufficiali delle altre armi, l'ammissione è riservata a 15 capitani di fanteria e cavalleria.

I concorrenti inoltreranno domanda di ammissione al corso non oltre il 1° settembre p. v., indirizzandola alla direzione dell'Istituto geografico militare, pel tramite dei comandanti di corpo. Questi trasmetteranno subito tali domande, corredandole delle informazioni sui titoli di studio posseduti dall'aspirante e sulle attitudini speciali alle materie di insegnamento del corso. Sarà unito anche il libretto personale.

La direzione dell'Istituto sceglierà fra i concorrenti i 15 aventi i migliori requisiti per profittare del corso e li segnalerà al Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - il quale li comanderà all'Istituto geografico militare, dandone comunicazione con pubblicazione sul *giornale militare*.

A corso ultimato, la direzione dell'Istituto geografico militare segnalerà allo Stato Maggiore - Ufficio A. - gli ufficiali dimostratisi in complesso più atti al servizio di interpretazione delle aereofotografie e quelli risultati invece più atti al servizio cartografico o fotografico in genere.

Gli ufficiali più atti alla interpretazione della aerofotografia: in pace, potranno essere impiegati o per tener conferenze agli allievi delle scuole militari, o come personale insegnante in corsi speciali da svolgersi presso le sedi dei comandi di corpo d'armata ed intesi ad abilitare ufficiali alla interpretazione sommaria delle aerofotografie; in guerra, saranno chiamati, come i loro colleghi risultati più atti al servizio cartografico o fotografico in genere, presso gli uffici informazioni delle grandi unità mobilitate.

Ogni ufficiale condurrà seco un soldato quale attendente e uomo di fatica-aiutante nelle esercitazioni di campagna.

Questo soldato sarà disarmato e passerà aggregato al distretto militare di Firenze.

Il corso avrà la durata di tre mesi.

Agli ufficiali comandati al corso spetterà il trattamento economico stabilito dalla circolare 380 *giornale militare* 1923, allegato 1, n. 4; detti ufficiali durante il corso seguiteranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Programma pel corso di *cartografia* speciale per ufficiali capi di sezione cartografica delle grandi unità mobilitate

I

La costruzione e le caratteristiche della Gran carta topografica del Regno d'Italia (cenno informativo).

Rete geodetica fondamentale.
Rete trigometrica di dettaglio.
Reti trigometriche di capi-saldi militari.
Rete di livellazione fondamentale e suoi capisaldi mareometrici.
Proiezioni comunemente usate per le carte topografiche in Italia e nei paesi confinanti.
Sistemi di rilevamento topografico:
Grafico: con tavoletta Pretoriana.
Numerico: con tacheometri e goniometri.
Fotogrammetrico: sistemi Paganini; stereogrammetrico aerogrammetrico.
Speditivo, con tavoletta leggera e telemetro.
Schizzi topografici.
Itinerari topografici.
Levate topografiche per la carta d'Italia
Loro scala.
Carattere dei segni convenzionali.
Carattere del disegno.
Carattere della stampa.
Carattere della carta da stampa.
Reticolato nelle carte topografiche.
Come elemento indicatore.
Come elemento di misura.
Reticolati convenzionali.
Reticolati metrici.
Reticolati geografici.
Levate topografiche per le Colonie
Mar Egeo.
Libia.
Eritrea.
Somalia.
Carte nautiche.

Carte aeronautiche.
Carte plastiche: costruzione, proprietà, uso, imballaggio.
Aggiornamento delle levate, cambiamento di tipo, scala.

II.

Carte derivate.

Compilazione.
Spoglio dei particolari.
Riduzione del foglio modello.
Disegno dei fogli modello.
Nomi.
Delineazione.
Tratteggio.
Carta a stampa policroma.
Preparazione separata dei tipi.
Scomposizione del tipo originale.
Preparazione delle tinte a sfumo.
Preparazione delle tinte ipsometriche.
Dati di tempo e costo per le operazioni di compilazione e disegno, delle carte normali e speciali.
Le carte derivate compilate dall'I. G. M.
Le carte speciali.
Carte degli stati esteri confinanti:
(Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).
Dotazioni cartografiche per l'Esercito:
pel tempo di pace;
per mobilitazione.

III.

Fotografia.

Ottica chimica e meccanica fotografica
Telefotografia.
Fotoplanimetria.
Loro « restituzione » a quadro di prestabilito orientamento e scala.
Uso delle fotoplanimetrie in topografia: per schizzi nelle levate ordinarie per correzioni o completamento di levate.
Uso delle fotoplanimetrie come mezzo di scoperta per particolari militari.
Panorami a quadro verticale.
Panorami a quadro orizzontale.
Panorami a quadro a volo d'uccello.
Interpretazione militare delle fotografie planimetriche per la lettura dell'immagine fotografica del terreno modificato a scopi militari.
Servizio aerofotografico dei riparti d'aviazione da ricognizione in servizio di fanteria e artiglieria.
Laboratori fotografici fissi e mobili: loro compiti.
Materiale. Personale. Preparazione e trasmissione del documento aerofotografico:
Predisposizioni del tempo di pace.

IV

Fototecnica di stampa.

Fotoincione in rame galvanica sistema Avet.
Chimica sistema Gliamas.
Fotolitografia e fotozincografia.
Fotocollozincografia.
Fototipia.
Dati di tempo e di costo per la preparazione dei tipi nei vari sistemi.
Macchine per preparare la carta per stampa.
Torchi da trasporto.
Macchine litografiche.
Macchine utensili varie.
Personale e rendimento delle macchine.
Dotazioni di rami, zinchi e pietre.

V.

Il servizio cartografico nelle grandi unità.

L'ufficio informazioni.
La sezione cartografica:
suoi compiti;
materiale;
personale.
Composizione organica.
Predisposizione del tempo di pace.

N. 287. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all' « Addestramento della fanteria al combattimento – Volume II – Addestramento dei reparti » edizione 1921 – « Regolamento per l'addestramento individuale ».** — (Stato Maggiore Centrale). — 18 giugno 1925.

A scioglimento delle riserve contenute nelle circolari n. 164 e n. 177 *giornale militare* corrente anno, si comunicano i prezzi a cui possono essere cedute le anzidette pubblicazioni agli ufficiali che ne facciano richiesta:

« Aggiunte e varianti » all'addestramento della fanteria al combattimento - volume II « addestramento dei riparti » edizione 1921, . L2.

« Regolamento per l'addestramento individuale » - parte generale, L. 12.

« Regolamento per l'addestramento individuale » - Appendice I mitragliatrice *Sia*, L. 1.

« Regolamento per l'addestramento individuale » - Appendice II mitragliatrice *Fiat*, L. 1.50.

« Regolamento per l'addestramento individuale » - Appendice III cannoncino da 37 F, L. 1.

« Regolamento per l'addestramento individuale » - Appendice IV lanciabombe *Stokes*, L. 1.

Le richieste, accompagnate dal relativo importo, debbono essere dirette all'ufficio pubblicazioni militari di questo ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 288. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio operazioni). — 18 giugno 1925.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta topografica d'Italia alla scala 1:100.000, edizione policroma a tratteggio:

Foglio 5 (Valle Formazza);
» XVI (Tarvisio-Villach);
» 47 (Brescia);
» 56 (Torino);
» 80 (Cuneo);
» 102 (San Remo);
» 103 (Imperia);

Prezzo di ogni foglio L. 3.50.

Levata di campagna dell'Isola di Rodi, in nero, alla scala 1:25.000 in ventuno tavolette:

Foglio 2 = I = S.O. (Castello);
» 2 = I = S.E. (M. Attario);
» 2 = II = S.O. (Apollachia);
» 2 = II = S.E. (Jannadi);
» 2 = II = N.O. (Monolito);
» 2 = II = N.E.
» 4 = I = N.E. (Lacanià);
» 4 = I = S.O. (Prassonisi);
» 4 = I = N.O. (Cattavia);

Prezzo di ogni tavoletta L. 2.

I prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito) ed aumentati di L. 1, per le spese di imballaggio.

Le richieste debbono essere rivolte all'ufficio smercio dello Istituto geografico militare in Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 289. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 18 giugno 1925.

Alla circolare 40 *giornale militare* c. a. devono essere apportare le seguenti varianti:

1. Il n. 5 è sostituito come segue:

La prova pratica orale avrà luogo nell'ultima decade di settembre 1925, giusta comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dal comando della scuola.

2. Nella commissione giudicatrice per la storia di cui il numero 6, il generale di brigata BOBBIO comm. Valentino è sostituito col generale di brigata PERELLI comm. Ippolito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISI

Esito di concorsi a premio indetti dalla Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1925

VERBALE DELLA COMMISSIONE.

Addì ventisette maggio millenovecentoventicinque, presso il Ministero della guerra in Roma, si è riunita la Commissione nominata per l'esame ed il giudizio dei lavori inviati per i nostri « Concorsi a premio » (v. fasc. marzo 1925).

La Commissione ha proceduto a verificare l'osservanza delle norme del concorso, ed ha creduto di escludere, tra i quindici lavori presentati, uno studio sul 4° tema del concorso d'artiglieria dell'ing. E. Smislovsky, perchè già pubblicato nei numeri 122, 129, 138-139, 147 della Rivista *Technika i Snabjenie Krasnoi Armii* (Tecnica e armamenti dell'armata rossa) di Mosca e non rispondente ai numeri 2 e 3 delle modalità del concorso.

Sono rimasti in gara perciò 14 lavori, e precisamente:

a) — per il concorso di fanteria:

6 lavori sul 1° tema, 1 sul 2°, 1 sul 3°;

b) — per il concorso d'artiglieria:

1 lavoro sul 1° tema, 1 sul 2°, 1 sul 3°, 1 sul 4°;

c) — per il concorso del genio:

1 lavoro sul 1° tema, 1 sul 2°.

Da un primo esame la Commissione ha ritenuto che i lavori segnati coi motti:

Honor me gubernat (1° tema — concorso fanteria);

Ibis, redibis excelsior (1° tema — concorso fanteria);

Semper sibi par (1° tema — concorso artiglieria);

Fioretto (1° tema — concorso genio);

Col pensier, che qual ferro in su la cote più in studio s'arrovella e più s'affina (2° tema — concorso genio);

erano da considerarsi di minor valore relativamente agli altri, pur avendo alcuni pregi intrinseci e talvolta anche qualche interessante genialità d'idee.

Dopo un ulteriore e minuto esame dei lavori rimasti in gara, sono stati giudicati degni di premio — in ordine di merito — quelli contrassegnati dai seguenti motti:

a) Concorso di fanteria:

1° — *Tentar non nuoce* (1° tema);

2° — *Arctissime in actione coniuncti* (2° tema);

3° — *Confertissima acie* (3° tema);

4° — *Amor mi mosse* (1° tema);

5° — *Vincere è andare avanti* (1° tema);

6° — *In fidem - in spem* (1° tema).

b) — Concorso di artiglieria:

1° — *E le cose presenti e le passate me dànno guerra, e le future ancora* (2° tema);

2° — *Quivi fermammo i piedi randa a randa* (3° tema);

3° — *Silent leges inter arma* (4° tema).

La Commissione ha però ritenuto che le differenze dall'uno all'altro lavoro non siano tanto rilevanti da consigliare l'assegnazione del premio intero ai primi con esclusione assoluta degli altri; quindi, poichè la mancanza di premiandi nel concorso del genio metteva già a disposizione la somma per esso fissata, ha stabilito ad unanimità:

a) — di assegnare la medaglia d'argento ai due lavori risultati primi nei concorsi di fanteria e di artiglieria;

b) — di assegnare una medaglia di bronzo a tutti gli altri lavori giudicati meritevoli di premio;

c) — di suddividere i tre premi di L. 1000 l'uno in 6 premi di L. 500 da attribuirsi ai primi tre lavori del concorso di fanteria e ai primi tre del concorso d'artiglieria.

L'assegnazione rimane in definitiva la seguente:

a) — Concorso di fanteria:

Tentar non nuoce, medaglia argento e L. 500;

Arctissime in actione coniuncti, medaglia bronzo e L. 500;

Confertissima acie, medaglia bronzo e L. 500;

Amor mi mosse, medaglia bronzo;

Vincere è andare avanti, medaglia bronzo;

In fidem - in spem, medaglia bronzo.

b) — Concorso d'artiglieria:

E le cose presenti ecc., medaglia argento e L. 500;

Qui fermammo i piedi randa a randa, medaglia bronzo e L. 500;

Silent leges inter arma, medaglia bronzo e L. 500.

Dopo di ciò, aperte le buste contenenti i nomi degli autori, sono stati dichiarati vincitori i seguenti ufficiali, ai quali sarà fatto pervenire al più presto, il premio aggiudicato.

a) — Concorso di fanteria:

1° — Colonnello di fanteria (S. M.) Trezzani cav. Claudio (*Tentar non nuoce*);

2° — Capitano d'artiglieria Comerro sig. Mario, capitano d'artiglieria Salvi sig. Pier Battista (*Arctissime in action coniuncti*);

3° — Maggiore d'artiglieria (S. M.) Marras cav. Efisio Luigi (*Confertissima acie*);

4° — Ten. col. di fanteria Chiappi cav. Armellini (*Amor mi mosse...,*);

5° — Colonello di fanteria Pagano cav. Salvatore (*Vincere è andare avanti*);

6° — Ten. col. di fanteria Roluti cav. Francesco (*In Fidem - in spem*).

b) — Concorso d'artiglieria:

1° — Ten. col. d'artiglieria Geloso ing. Carlo (*E le cose presenti e le passate* ecc.);

2° — Ten. col. d'artiglieria Geloso ing. Carlo (*Quivi fermammo i piedi randa a randa*);

3° — Capitano d'artiglieria Secco sig. Gustavo (*Silent leges inter arma*).

La Commissione è unanime nel riconoscere, con viva soddisfazione, il notevole valore di parecchi lavori ed il sensibile progresso al confronto del concorso precedente; esprime però il voto che sia dagli studiosi militari meglio curata la buona lingua italiana, evitando certe ampollosità ed esuberanze di forma, non confacenti allo stile militare, semplice, logico, preciso, e sopratutto guardandosi dalle imitazioni del linguaggio tecnico straniero (a piè d'opera, il dispositivo, ecc.), di cui la lingua italiana non ha bisogno.

LA COMMISSIONE:

Magg. genio A. STABARIN, *segretario*

Ten. col. fant. PAFUNDI,, ten. col. genio V. PORTA, ten. col art. A. TISSI, *membri.*

Col. art. M. CARACCIOLO, *presidente.*

E' stata publicata la seconda edizione:

Epitome di legislazione militare

dell'aiutante di battaglia Omero Cesarini.

Comprende tutte le disposizioni militari in vigore riguardanti l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione del R. Esercito ed ogni altro ramo del servizio militare in genere.

E' un volume di 700 pagine di grande formato, con legatura in metallo, copertina in cartone e tela.

La legatura in metallo permette la facile sostituzione dei fogli, che, in seguito ad aggiunte e varianti, sono ricompilati per cura dell'autore. Insieme con i fogli ricompilati sono pubblicate trimestralmente le aggiunte e varianti da applicare su i rispettivi fogli.

Il prezzo del volume è di L. 50.

L'abbonamento al bollettino trimestrale delle aggiunte e varianti, per l'intero anno, è di L. 15.

Rivolgere le richieste all'aiutante di battaglia 51° fanteria Omero Cesarini, via del Bovaro, Perugia.

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(7999) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1925 — 26 Giugno

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 290 – 23 ottobre 1924. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 2234, riguardante corsi speciali militari per studenti delle Regie università (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie scuole d'ingegneria *Pag.* 1248

» **291 – 4 maggio 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 656 che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi nei ruoli civili dell'amministrazione militare . . . . . » 1251

» **292 – 19 giugno 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra . . . . . » 1253

» **293 – 23 giugno 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MATRICOLA. — Rilascio dei documenti matricolari occorrenti agli ufficiali che intendono partecipare ai concorsi banditi con decreto ministeriale 19 giugno 1925 . . . . » 1259

» **294 – 4 maggio 1925.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 892 – Norme per sistemare la posizione di stato di alcuni gruppi di ufficiali invalidi . . . . . » 1260

LIBRERIA DELLO STATO

N. 295 – 31 maggio 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che modifica l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio finanziario 1924-25 di taluni comandi, corpi, uffici o stabilimenti militari . . . . *Pag.* 1261

» 296 – 5 giugno 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina della commissione esaminatrice per il concorso di maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali . . . . . « 1265

» 297 – 7 giugno 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 887, concernente la sistemazione degli ufficiali già in S. A. P. rimasti sprovvisti d'impiego o di pensione per la cessazione dell'invalidità di guerra e per la reinscrizione nei quadri degli ufficiali delle categorie in congedo già invalidi di guerra, nonchè dei sottufficiali di carriera venuti a trovarsi in condizioni analoghe . . . . . » 1266

» 298 – 8 giugno 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 969 – Organizzazione della Nazione per la guerra . . . . . » 1271

» 299 – 8 giugno 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 866 – Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito . . . . . » 1276

» 300 – 18 giugno 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 937 – Riabilitazione degli invalidi di guerra » 1283

» 301 – 24 giugno 1925. — COLONIE. — Invio di documenti in colonia . . . . . » 1285

» 302 – 25 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Dimostrazione riassuntiva dei proventi . . . . . » 1285

N. 303 - 25 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito . . . . . *Pag.* 1286

» 304 - 25 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . . » 1298

» 305 - 25 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute in conto tesoro sugli aumenti alle pensioni provvisorie spettanti agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362 . . . . . » 1299

» 306 - 25 giugno 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1300

» 307 - 25 giugno 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Unificazione del servizio di rifornimento dei materiali per i collegamenti, degli attrezzi da zappatore e da minatore, del carreggio . . . . . » 1301

» 308 - 25 giugno 1925. — PENSIONI. — Contributo all'Opera di previdenza dei marescialli collocati a riposo e contemporaneamente trattenuti o richiamati in servizio in base al R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606 . . . . . » 1302

» 309 - 25 giugno 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quarta serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria - N. 192 - Edizione 1917 » . . . . . » 1303

» 310 - 25 giugno 1925. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi. . . . . » 1303

» 311 - 25 giugno 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento degli ufficiali . . . . . » 1304

Circolare N. 290. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 2234, riguardante corsi speciali militari per studenti delle Regie università (Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie scuole d'ingegneria.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 ottobre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 15, del 20 gennaio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1432, che istituisce la Commissione suprema di difesa;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3133, con cui si autorizza la spesa per il funzionamento della Commissione anzidetta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere a che gli studenti delle Regie università (Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali) e delle Regie scuole di ingegneria, possano procurarsi una speciale cultura tecnico militare che li renda adatti, quando ufficali di complemento, a prestare utile servizio presso determinati elementi delle forze mobilitate, ed allo scopo altresì di diffondere detta cultura per le particolari esigenze della mobilitazione industriale, sono istituti, presso i suddetti Istituti, speciali corsi militari trimestrali delle seguenti materie:

a) balistica esterna;

b) balistica interna e materiale d'artiglieria;

c) radiotelegrafia;

d) chimica di guerra;

e) arte nautica.

Art. 2.

Gli studenti delle Facoltà e Scuole di cui all'art. 1 sono obbligati a frequentare i corsi ed a sostenere gli esami relativi in almeno due delle materie prima di adire gli esami di laurea.

Art. 3.

Per accertare il profitto degli studenti che seguono i corsi predetti, viene provveduto mediante esame militare al quale si procede in ciascuna sede a cura di apposita Commissione, nominata di concerto fra le autorità accademiche e i Ministeri della guerra e della marina.

Art. 4.

Agli studenti che abbiano superato con esito favorevole i predetti esami viene rilasciato dalle autorità accademiche un certificato di idoneità.

Art. 5.

Gli studenti appartenenti alla leva di terra, che abbiano ottenuto il certificato di idoneità in almeno due delle materie di cui all'art. 1 riportando la classifica con lode in una di esse, e che seguano i corsi allievi ufficiali di complemento, hanno titolo di preferenza per l'assegnazione alle armi di artiglieria e genio, e fruiscono di un'abbreviazione della ferma che verrà stabilita con ulteriori disposizioni del Ministero della guerra.

Gli studenti appartenenti alla leva di mare, che abbiano ottenuto il certificato attestante l'idoneità e la classifica con lode in arte nautica e l'idoneità in almeno una delle altre materie di cui all'art. 1 e sempre che abbiano le attitudini fisiche necessarie agli ufficiali, sono ammessi a seguire al Varignano il tirocinio pratico di quattro mesi previsto dal R. decreto-legge 11 marzo 1923, numero 741, nella specialità allievi di vascello. Se giudicati idonei al termine del

tirocinio stesso, sono nominati aspiranti guardiamarina, con le modalità previste per i laureati delle scuole superiori navali. E' ad essi consentita una ferma ridotta a mesi 20.

Art 6.

Agli insegnamenti di cui all'art. 1 si provvede di regola per incarico: per ciascun incarico è corrisposta la retribuzione annua di L. 2000.

Art. 7.

Per il pagamento degli incarichi di cui al precedente articolo è stanziata la somma annua di L. 100,000 che viene prelevata dall'assegnazione autorizzata col R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3133, per il funzionamento della Commissione suprema di difesa, e iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 8.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno emanate tutte le disposizioni di carattere esecutivo relative al presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI — DE' STEFANI — DI GIORGIO — REVEL.

N. 291. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 656 che apporta modificazioni al R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi nei ruoli civili dell'amministrazione militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 119, del 23 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, modificato coi Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, è sostituito il seguente: « Il Ministero della guerra è autorizzato a coprire i posti di cui all'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti, mediante concorsi per titoli fra gli ufficiali che, muniti dei titoli di studi indicati nella tabella stessa, appartengano, alla data del presente decreto, ad una delle seguenti categorie, purchè non abbiano superato alla data stessa l'età di 39 anni, ed ab-

biano prestato almeno quattro mesi di servizio presso comandi o reparti dell'Esercito operante durante la guerra 1915-18, con le estensioni e le limitazioni di cui agli articoli 41 e 43, comma 3° e 4°, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e all'art. 166 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395:

a) ufficiali delle categorie in congedo, eccettuati coloro che già coprano un impiego di ruolo dello Stato;

b) ufficiali delle categorie in congedo nominati in servizio attivo permanente in base ai reclutamenti effettuati in applicazione degli articoli 3, 4, 5, del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, posteriormente al 31 ottobre 1920, e del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

« Per gli ufficiali che siano invalidi di guerra rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per quanto riguarda la precedenza nell'assegnazione dei posti ».

Art. 2.

Al 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, è sostituito il seguente: « Ai vincitori dei concorsi medesimi che avessero già ottenuto la nomina in servizio attivo permanente in base agli articoli 3, 4, 5 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, e del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, il servizio eventualmente prestato dopo la nomina stessa non verrà in alcun modo computato agli effetti dell'anzianità e dello stipendio ».

Art. 3.

L'elenco dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi, risultante dalla tabella annessa al citato R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, è modificato nel senso che per l'ammissione al concorso per assistente aggiunto del Genio sono richiesti, congiuntamente, la licenza ginnasiale o di scuola tecnica e il diploma rilasciato da una delle scuole del Regno per allievi assistenti ai lavori edilizi o altro titolo di studio atto a comprovare la speciale cultura tecnico-professionale richiesta per gli assistenti del Genio

Art. 4.

Qualora taluno dei vincitori dei concorsi banditi in applicazione del citato R. decreto-legge 8 febbraio 1925, numero 111, rinunci alla nomina prima del termine prefissogli per la presentazione in servizio o non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine anzidetto, il Ministero della guerra ha facoltà di procedere a ulteriori nomine dei concorrenti dichiarati idonei, entro il limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 5.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 292. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che bandisce concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 19 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 141, del 19 giugno 1925).

IL MINISTRO AD INTERIM PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n 111, modificato con R decreto-legge 4 maggio 1925, n. 656;

Visto il decreto Ministeriale 17 febbraio 1925, che bandiva concorsi per titoli per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra;

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1925, col quale veniva sospeso l'espletamento di detti concorsi;

Visto il sopracitato R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 656;

Decreta:

Art. 1

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra:

Ruoli del gruppo A:

Concorso a 37 posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale.

Ruoli del gruppo B:

Concorso a 19 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare;

Concorso a 30 posti di vice ragioniere d'artiglieria;

Concorso a 28 posti di capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio;

Concorso a 17 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio.

Ruoli del gruppo C:

Concorso a 34 posti di assistente aggiunto del Genio militare.

Art. 2.

La partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 è limitata agli ufficiali che, alla data 8 febbraio 1925, appartenevano ad una delle seguenti categorie:

a) ufficiali delle categorie in congedo, eccettuati coloro che già coprono un impiego di ruolo dello Stato;

b) ufficiali delle categorie in congedo nominati in S. A. P., in base ai reclutamenti effettuati in applicazione degli articoli 3, 4, 5 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, posteriormente al 31 ottobre 1920 e del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

Gli ufficiali predetti dovranno, per partecipare ai concorsi, essere però in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti dei titoli di studio di cui al comma 3°, n. 6, del successivo art. 3;

b) non aver superato l'età di 39 anni alla data 8 febbraio 1925,

c) aver prestato almeno 4 mesi di servizio presso comandi o reparti dell'Esercito operante durante la guerra 1915-1918, con le estensioni e le limitazioni di cui agli articoli 41 e 43, comma 3° e 4°, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 166 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3

Gli aspiranti dovranno far pervenire direttamente al Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 3, con l'indicazione precisa del ruolo per il quale intendono concorrere.

Gli aspiranti agli impieghi dei gruppi *B* e *C* dovranno sulle domande dichiarare che accettano, in caso di nomina, qualunque destinazione sia nel Regno, sia nelle Colonie.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti pure che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, e legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita dell'aspirante.

5° certificato rilasciato da un medico militare in servizio attivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Per gli aspiranti agli impieghi dei gruppi *B* e *C* il certificato dovrà comprovare anche l'idoneità ai servizi in Colonia;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, o in scienze commerciali, o in scienze sociali per gli aspiranti alla nomina a vice segretari nell'Amministrazione centrale; diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione agrimensura), per gli aspiranti alla nomina a vice ragionieri geometri del Genio militare; diploma di licenza liceale o di istituto tecnico o altro titolo equipollente di scuole medie di commercio, per gli aspiranti alla nomina a vice ragioniere d'artiglieria; diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione indu-

striale) o di istituti industriali, per gli aspiranti alla nomina a capitecnici aggiunti di artiglieria e genio; diploma di licenza d'istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti o di altre equiparate, per gli aspiranti alla nomina a disegnatori tecnici aggiunti di artiglieria e genio; diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica e, insieme, diploma rilasciato da una delle scuole per allievi assistenti ai lavori edilizi, o altro certificato di studio, che, a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, sia atto a comprovare la speciale cultura tecnico-professionale dell'aspirante, per coloro che concorrono ai posti di assistente aggiunto del Genio.

I diplomi di cui sopra dovranno prodursi in originale o in copia autentica notarile;

7° copia debitamente aggiornata dello stato di servizio militare ed eventuali attestazioni integrative, rilasciate dai competenti comandanti di corpo, ai sensi delle circolari n. 588 del Giornale militare 1922 e n. 171 del Giornale militare 1923, e atte a comprovare che gli aspiranti abbiano prestato almeno 4 mesi di servizio presso l'Esercito operante, durante la guerra 1915-1918, con le estensioni e le limitazioni di cui alle disposizioni citate nell'art. 2 del presente decreto;

8° quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di lire 50 per gli aspiranti ai posti di vice segretario e di l. 25 per gli aspiranti agli altri posti.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di 2 mesi alla data del presente decreto, salvo la eccezione di cui al comma 2° del seguente art. 4.

Oltre ai documenti sopra accennati gli aspiranti devono presentare:

a) un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario, per i concorsi per i quali è richiesta la laurea; un certificato, rilasciato dai presidi o capi d'istituto, delle votazioni ottenute in ogni singola materia degli esami di licenza per i concorsi per i quali sono richiesti altri titoli di studio, a meno che la votazione risulti dallo stesso diploma;

b) quegli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità professionale in rapporto all'impiego cui aspirano.

Art. 4.

Gli ufficiali che abbiano già partecipato ai concorsi richiamati al precedente art. 2, lettera *b*), per passaggio in S. A. P., saranno dispensati dalla presentazione di quei documenti che avessero già prodotto in occasione di tali concorsi: dei documenti anzidetti dovrà però essere fatta specifica elencazione nella domanda.

Dovranno invece, in ogni caso, produrre nuovamente i documenti di cui ai nr. 7 e 8 del precedente art. 3, se abbiano già conseguito la nomina a ufficiali in S. A. P. e i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 7 e 8 se abbiano soltanto partecipato ai concorsi predetti senza aver però conseguito la nomina.

Saranno ritenuti validi per la partecipazione ai concorsi di cui al presente decreto, indipendentemente dalla data, sia le domande, sia i documenti regolari già presentati per partecipare ai concorsi banditi con decreto Ministeriale 17 febbraio 1925, e sospesi con decreto Ministeriale 24 marzo 1925, purchè i concorrenti siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel precedente art. 2 ed esibiscano, in aggiunta a quelli già prodotti, i documenti indicati nel n. 7 dell'art. 3.

Art. 5

Coloro che intendano concorrere per più di uno dei ruoli indicati nell'art. 1 dovranno, per ciascun ruolo, presentare distinte domande corredate dalle rispettive quietanze di pagamento della tassa di concorso.

Tutti gli altri documenti potranno essere esibiti in unico esemplare.

Il Ministro, ai termini dell'art. 1, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, può, con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 6.

Per giudicare dei concorsi di cui all'art. 1 saranno costituite due Commissioni esaminatrici.

La prima Commissione che dovrà giudicare dei concorso a vice segretario, sarà costituita da un direttore generale del Ministero della guerra, presidente, da due direttori capi divisione amministrativi dello stesso Ministero, membri.

La seconda Commissione, che dovrà giudicare dei concorsi a vice ragioniere d'artiglieria, a capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio, a disegnatore di artiglieria e genio, ad assistente aggiunto del Genio militare, sarà costituita invece dal direttore generale di artiglieria e automobilismo del Ministero della guerra, presidente, dal generale capo del servizio del genio e da un capo divisione amministrativo dello stesso Ministero, membri.

A ciascuna Commissione saranno addetti quali segretari, il titolare della sezione che amministra i ruoli nei quali dovranno essere ammessi i vincitori dei concorsi e un funzionario amministrativo della Divisione personale e ordine interno del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 7

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli candidati, ogni componente le Commissioni di cui al precedente articolo 6 disporrà di 20 punti

Le votazioni dei commissari si effettueranno in ordine inverso di grado e di anzianità.

I segretari non hanno voto nè deliberativo nè consultivo.

Di tutte le riunioni delle Commissioni e delle deliberazioni in esse prese dovrà redigersi, per ogni seduta, apposito processo verbale, sottoscritto dai commissari e dai segretari presenti alle sedute.

Per la validità delle riunioni di ciascuna Commissione è necessaria la presenza del presidente, dei due membri e di un segretario.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso e dei dichiarati idonei sarà determinata dall'ordine dei punti complessivamente riportati da ciascun concorrente.

I candidati, per essere riconosciuti idonei, dovranno aver riportata una votazione complessiva non inferiore a 36 punti.

A parità di punti ha la precedenza in graduatoria il candidato più anziano di età, salvi gli altri diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395: a tal fine gli aspiranti dovranno, a corredo delle domande di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo di preferenza, qualora non li abbiano già esibiti in occasione della partecipazione ai concorsi, richiamati nel precedente art. 2, per passaggio a ufficiali in S. A. P.

Per gli ufficiali che siano invalidi di guerra rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per quanto riguarda la precedenza nell'assegnazione dei posti.

Art. 9

Per l'approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Ove taluno dei vincitori dei concorsi rinunci alla nomina prima del termine che verrà prefisso per la presentazione in servizio o non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stesso, si procederà a ulteriori nomine dei concorrenti dichiarati idonei entro il limite dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 10

I vincitori dei concorsi dovranno, in applicazione dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sostenere un periodo di prova di 6 mesi.

Durante tale periodo sarà ad essi corrisposto un assegno mensile di L. 500, di L. 450, di L. 350, secondo che abbiano rispettiva-

mente vinto il concorso per i ruoli del gruppo *A*, del gruppo *B*, del gruppo *C*.

Ai vincitori dei concorsi che avessero già conseguito la nomina a ufficiale in S. A. P. in base alle disposizioni richiamate nell'articolo 2, lettera *b)*, del presente decreto, il servizio eventualmente prestato dopo la nomina stessa non verrà in alcun modo computato agli effetti dell'anzianità e dello stipendio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° giugno 1925.

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI. p. *Il Ministro* ad interim *per la guerra*: UGO CAVALLERO.

N. 293. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — MATRICOLA. — **Rilascio dei documenti matricolari occorrenti agli ufficiali che intendono partecipare ai concorsi banditi con decreto ministeriale 19 giugno 1925.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti – Direzione generale personale ufficiali). — 23 giugno 1925.

I concorsi per titoli banditi fra gli ufficiali in congedo con decreto ministeriale 19 giugno 1925, del quale si dà pubblicazione nella presente dispensa del *giornale militare*, stabilisce, fra l'altro, che i concorrenti debbono anche produrre - entro il 19 luglio p. v., termine ultimo per la presentazione dei documenti - copia, debitamente aggiornata, dello stato di servizio militare ed eventuali attestazioni integrative, rilasciate dai competenti comandi di corpo (distretti e depositi) ai sensi delle circolari n. 588 del *giornale militare* 1922 e n. 171 del *giornale militare* 1923, e atte a comprovare che gli aspiranti abbiano prestato almeno 4 mesi di servizio presso l'Esercito operante, durante la guerra 1915-1918, con le estensioni di cui agli articoli 41 e 43, comma 3° e 4°, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290 (Circolare n. 496 *giornale militare*) e dell'art. 166 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Circolare n. 706 del *giornale militare*).

Su tale prescrizione si richiama la particolare attenzione delle autorità cui è demandato il rilascio dei documenti ma-

tricolari sopraccennati, raccomandando che esse abbiano cura di rilasciare agli interessati, quando questi li richiedano, i documenti medesimi entro il più breve termine e comunque in tempo utile perchè i richiedenti possano partecipare ai concorsi.

All'uopo detti comandi dovranno tener conto che è sufficiente per l'ammissione ai concorsi aver prestato quattro mesi di servizio presso le unità mobilitate; epperò nei casi in cui il completo accertamento dei servizi resi presso le stesse unità presentasse particolari difficoltà, e queste non potessero superarsi entro il termine preaccennato, la documentazione potrà riferirsi ai soli servizi sui quali non vi sia possibilità di contestazione, sempre quando essi raggiungano la durata di almeno quattro mesi.

In tali casi, nella dichiarazione integrativa allegata allo stato di servizio, dovrà essere però inserita una riserva circa i periodi di servizio per i quali non è stato possibile completare gli accertamenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 294. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 892 – Norme per sistemare la posizione di stato di alcuni gruppi di ufficiali invalidi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 141, del 19 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il regolamento per l'applicazione di detta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 486, col quale si dispone che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per i militari resi permanentemente inabili al servizio;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli ufficiali delle categorie in congedo divenuti permanentemente inabili al servizio, per infermità, lesioni o ferite, per i quali, ai sensi del decreto 2 aprile 1916, n. 486, la dichiarazione di congedo assoluto tenne luogo del decreto di collocamento a riposo agli effetti dell'art. 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, si intendono dispensati da ogni eventuale servizio ai sensi ed agli effetti degli articoli 76 e 77 della legge 18 luglio 1912, n. 806, senza che occorra dichiarare la dispensa mediante decreto Reale.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL — DE' STEFANI.

N. 295. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che modifica l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio 1924-25 di taluni comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 maggio 1925.

IL MINISTRO DELLA GUERRA.

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa alla amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1924, n. 55, che stabiliva le assegnazioni per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio finanziario 1924-25, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1925, n. 178, col quale vennero modificate le assegnazioni suddette, per alcuni enti militari;

Decreta:

Art. 1.

Per i comandi, corpi ed uffici qui di seguito elencati, l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio 1924-25, è aumentata della somma per ciascuno indicata:

Comando del corpo d'armata di Milano . .	L.	6,000.00
Comando della div. militare di Genova. .	»	6,097.00
Comando della div. militare di Milano . .	»	5,000.00
Comando della div. militare di Napoli . .	»	4,502.30
Comando della div. militare di Roma . .	»	1,200.00
Comando della div. militare di Trento . .	»	4,000.00
Ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata di Torino.	»	500.00
Ufficio di contabilità e revisione del corpo d'armata di Verona.	»	500,00
Direzione d'artiglieria R. E. di Taranto .	»	8,008.45
Tribunale militare territoriale di Torino .	»	12,401.95
Tribunale militare territoriale di Roma. .	»	6,000.00
Trimunale militare territoriale di Verona .	»	5,000.00
Tribunale militare territoriale di Milano .	»	6,750.00
Ufficio del generale a disposizione per l'arma d'artiglieria.	»	4,000.00

Ospedale militare secondario di Ancona. .	L.	3,000.00
Direzione di commissariato militare di Roma	»	1,600.00
Sezione di commissariato militare di Genova	»	3,000.00
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari (per l'ufficio monumenti nazionali campi di battaglia)	»	800.00
Distretto militare di Verona	»	5,000.00
Distretto militare di Mantova	»	2,000.00
Distretto militare di Bassano	»	1,550.00
Distretto militare di Padova	»	7,762.00
Distretto militare di Vicenza.	»	1,755.00
Distretto militare di Firenze	»	6,000.00
Distretto militare di Pistoia	»	5,000.00
Distretto militare di Arezzo	»	350.00
Distretto militare di Udine	»	1,000.00
Distretto militare di Caserta.	»	4,300.00
Distretto militare di Benevento.	»	1,500.00
Distretto militare di Avellino.	»	4,700.00
Distretto militare di Catania	»	365.00
Distretto militare di Lucca	»	1,500.00
Distretto militare di Massa	»	350.00
Distretto militare di Sarzana.	»	250.00
Distretto militare di Reggio Emilia . . .	»	250,00
Distretto militare di Parma	»	150.00
Distretto militare di Genova.	»	1,000.00
Distretto militare di Savona.	»	100.00
Distretto militare di Napoli.	»	6.500.00
Distretto militare di Nola	»	3,000.00
Distretto militare di Aversa	»	1,800.00
Distretto militare di Gaeta	»	1,000.00
Distretto militare di Salerno.	»	5,000.00
Distretto militare di Potenza	»	4,000.00
Distretto militare di Catanzaro.	»	2,000.00
Distretto militare di Reggio Calabria . .	»	3,200.00

Distretto militare di Cosenza.	L.	2,500.00
Distretto militare di Castrovillari. . . .	»	800.00
Distretto militare di Torino.	»	5,000.00
Distretto militare di Cremona	»	1,400.00
Delegazione trasporti di Napoli.	»	750.00
10° reggimento bersaglieri	»	1,460.90
49° reggimento fanteria	»	300.00
3° reggimento artiglieria pesante (M). . .	»	3.477.90
9° reggimento artiglieria da campagna . .	»	222.50

Art. 2.

Per gli uffici, qui di seguito elencati, l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche, per il corrente esercizio, è stabilita nella misura rispettivamente indicata:

Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Duca Diaz.	L.	12,000,00
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Conte Cadorna	»	12,000.00
Segreteria di S. E. il Generale d'Esercito Giardino	»	2,000.00

Art. 3.

Per i comandi, qui di seguito elencati, l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche dell'esercizio 1924-25, è diminuita della somma per ciascuno indicata:

Delegazione trasporti di Palermo	L.	750.00

Art. 4.

Le spese di cui agli articoli 1 e 2 vanno a carico del capitolo 29 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1924-25.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 31 maggio 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 296. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina della commissione esaminatrice per il concorso di maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 giugno 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1925, che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali;

Vista la lettera 25 maggio 1925, n. 9596, del Ministro della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti);

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione esaminatrice per il concorso alla nomina di maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri reali, di cui all'art. 4 del decreto richiamato alle premesse, è così composta:

Presidente.

Generale di divisione in P. A. S., richiamato in servizio temporaneo, PACINI cav. Gioacchino.

Membri.

Maestro Giuseppe MULE' direttore del R. Conservatorio di musica di Palermo.

Maestro Alfredo PALOMBI, professore di armonia e contrappunto complementare nel Regio Conservatorio di musica di Roma.

Maestro Antonio SAVASTA, professore di composizione nel Regio Conservatorio di musica di Napoli.

Alla commissione è addetto, quale segretario senza voto, il capitano di fanteria, riassunto in servizio quale invalido di guerra, CARROZZINI cav. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 5 giugno 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 297. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 887, concernente la sistemazione degli ufficiali già in S. A. P. rimasti sprovvisti d'impiego e di pensione per la cessazione dell'invalidità di guerra e per la reinscrizione nei quadri degli ufficiali delle categorie in congedo già invalidi di guerra, nonchè dei sottufficiali di carriera venuti a trovarsi in condizioni analoghe.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 139, del 17 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 1° febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 486, col quale viene disposto che la dichiarazione di congedo assoluto tiene luogo del decreto di collocamento a riposo per-

gli ufficiali di complemento, di milizia territoriale, e per i militari di truppa di terra e di mare e della Regia guardia di finanza, resi permanentemente inabili al servizio;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, quale fu modificato dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali del Regio esercito, collocati a riposo dal S. A. P. e provveduti di assegno rinnovabile delle prime otto categorie del R decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per infermità contratta o aggravata o occasionata da servizio di guerra, ai quali venga soppresso o non sia rinnovato l'assegno perchè riconosciuti idonei a riassumere servizio, sono estese le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 2 aprile 1916, n. 486, sempre che alla data del relativo accertamento sanitario, o alla data della domanda di accertamento sanitario seguito da giudizio positivo non siano trascorsi più di tre anni dal collocamento a riposo o dal collocamento in aspettativa seguito da collocamento a riposo, e sempre che, prima della cessazione dell'assegno non abbiano superato i limiti di età previsti dalla legge d'avanzamento per il loro grado.

Art. 2.

Con decisione insindacabile del Ministro per la guerra, previo accertamento della esistenza delle condizioni fisiche e delle altre qualità professionali richieste per gli ufficiali in S. A. P. analogo trattamento potrà essere fatto, a domanda, agli ufficiali che abbiano cessato dal servizio effettivo da oltre tre anni, e per i quali si verifichino le altre condizioni di cui al precedente articolo.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla notificazione del decreto, col quale viene soppresso l'assegno o ne viene negata la rinnovazione, o entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, per gli ufficiali ai quali alla predetta data di pubblicazione, era stato già notificato il decreto col quale fu loro soppresso l'assegno o ne fu negata la rinnovazione.

Art. 3.

Agli ufficiali che non conseguano la riammissione in servizio nei casi e modi di cui ai precedenti articoli, ed agli ufficiali che, dopo il collocamento a riposo dal S. A. P. con assegno rinnovabile di guerra, vengano riconosciuti permanentemente idonei ai soli servizi sedentari, quando non abbiano diritto a trattamento di quiescenza per anzianità di servizio, è concesso il trattamento stabilito per gli ufficiali riformati con effetto dal giorno successivo alla scadenza del trattamento di invalidità, sempre che non si tratti di ufficiali assunti in un servizio civile in base a disposizioni riguardanti gli invalidi di guerra ed ancorchè abbiano rinunciato o rinuncino all'impiego conseguito, o non si tratti di ufficiali che possiedono redditi di qualsiasi natura i quali ammontino almeno al doppio dell'assegno che loro potrebbe spettare.

Ai fini della eventuale liquidazione dell'assegno o della pensione di riforma, si considera come sempre raggiunto il limite minimo di servizio all'uopo richiesto; e gli anni di servizio effettivamente prestato vengono calcolati in aggiunta a tale limite senza però che possa essere oltrepassato il limite previsto dall'art. 96 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, modificato dall'art. 12 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626.

In nessun caso però l'assegno o la pensione di riforma eventualmente spettante potrà superare i 9 decimi dell'ammontare della pensione di guerra di 8ª categoria che sarebbe liquidata in base al grado e secondo le norme di cui all'articolo 15 del R. decreto n. 1491 del 12 luglio 1923

Art. 4.

Agli ufficiali riammessi in servizio per il periodo in cui debbono essere considerati in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 ed 8 del decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 62, limitatamente al tempo in cui le disposizioni stesse rimasero in vigore.

Gli ufficiali medesimi possono, a domanda, essere collocati in posizione ausiliaria speciale, sempre che tale collocamento sia stato accordato, a domanda, ad ufficiali pari grado della stessa arma o corpo meno anziani di età.

Art. 5.

Gli ufficiali di cui al precedente art. 3 possono essere iscritti, a domanda, ed a seconda dell'età e dell'idoneità fisica nei ruoli della riserva o di complemento, salvo eventuale iscrizione d'autorità nei ruoli della riserva per gli ufficiali che ottengono trattamento di quiescenza per anzianità di servizio.

Art. 6.

Gli ufficiali delle categorie in congedo ai quali non venga rinnovato l'assegno, o venga soppressa la pensione o venga liquidata una indennità di guerra per una volta tanto, possono essere reiscritti, a domanda, nei ruoli di provenienza purchè si verifichino a loro riguardo le condizioni richieste per poter permanere nella posizione avuta precedentemente al collocamento a riposo o all'invio in congedo assoluto.

In caso contrario possono essere iscritti nella categoria cui sarebbero stati trasferiti ove il collocamento a riposo o l'invio in congedo assoluto non fossero avvenuti, a far tempo dalla data di riconoscimento della riacquistata idoneità fisica, anche condizionata.

Tale reinscrizione si attua col medesimo grado e la medesima anzianità goduta dall'ufficiale se la domanda sia presentata entro tre mesi dalla notificazione del decreto che nega la rinnovazione dell'assegno o sopprime la pensione o concede un'indennità di guerra per una volta tanto, o entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto per gli ufficiali ai quali fu già notificato prima della data di pubblicazione predetta il decreto col quale fu loro soppresso l'assegno o ne fu negata la rinnovazione o fu liquidata una indennità di guerra per una volta tanto.

Se la domanda sia presentata oltre tale termine, si attua con una perdita di anzianità corrispondente al tempo lasciato trascorrere oltre il termine predetto.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, anche ai sottufficiali di carriera del Regio esercito, collocati in congedo o a riposo e provveduti di assegno rinnovabile delle prime otto categorie del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per infermità contratta o aggravata o occasionata da servizio di guerra, ai quali venga soppresso o non sia rinnovato l'assegno perchè riconosciuti idonei a riassumere servizio, a condizione però che non abbiano titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio. Il disposto del precedente art. 3 è esteso, in quanto applicabile, a quelli dei sottufficiali anzidetti che, prima del congedamento siano già stati ammessi alla 2ª raferma.

La riassunzione in servizio dei sottufficiali avrà luogo anche se essi non soddisfacciano alle condizioni all'uopo richieste in via normale dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dal R. decreto legislativo 11 gennaio 1923, n. 10, ne sarà di ostacolo la condizione di ammogliato per coloro che abbiano compiuto 10 anni di servizio militare, considerando come tale anche il tempo passato in congedo o in pensione.

Questo periodo di tempo sarà considerato agli effetti matricolari come trascorso in licenza di convalescenza.

Art. 8.

I sottufficiali di cui all'articolo precedente riconosciuti idonei ad incondizionato servizio e che non conseguano la

riammissione in servizio saranno collocati nella posizione di congedo illimitato se appartenenti per età a classe tuttora vincolata al servizio. Altrimenti saranno collocati in congedo assoluto.

Quelli dei detti sottufficiali i quali siano invece riconosciuti permanentemente idonei ai soli servizi sedentari saranno collocati nella posizione di congedo assoluto per riforma.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 298. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 969 - Organizzazione della Nazione per la guerra.** — (Gabinetto). — 8 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 144, del 23 giugno 1925)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re ha il compito di organizzare sin dal tempo di pace la Nazione per la guerra.

Art. 2.

Tale organizzazione, che costituisce nel suo complesso la mobilitazione nazionale, consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali può essere generale o parziale.

La mobilitazione militare consiste nella mobilitazione del Regio esercito, nella mobilitazione della Regia marina, nella mobilitazione della Regia aeronautica e in quella della Regia guardia di finanza.

La mobilitazione civile consiste nella trasformazione della organizzazione di pace, nella organizzazione di guerra di tutte le attività nazionali, oltre le forze armate.

Art. 3

In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, quando se ne constati dal Governo la necessità, e nella misura che crederà opportuna, tutti i cittadini, uomini e donne, e tutti gli Enti legalmente costituiti sono obbligati a concorrere alla difesa morale e materiale della Nazione e sono sottoposti ad una disciplina di guerra

Art. 4.

Per l'attuazione della mobilitazione civile saranno istituiti, appena se ne dimostri evidente la necessità, alla dipendenza dei Ministeri competenti e sottoposti per la coordinazione alla Commissione suprema di difesa:

a) un organo al quale spetterà di accertare le operazioni commerciali relative alle importazioni di materie prime, destinate a provvedere ai bisogni delle forze armate ed a quelli della popolazione civile;

b) un organo incaricato di provvedere, alle fabbricazioni di guerra, alla ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, al controllo degli stabilimenti, siano essi statali o privati;

c) un organo per l'alimentazione incaricato di provvedere alla incetta e alla ripartizione delle derrate alimentari destinate tanto alle forze armate, quanto alla popolazione

civile, nonchè al controllo delle industrie alimentari, siano esse statali o private;

d) un organo per la propaganda e per l'assistenza civile, col compito di provvedere alla propaganda nell'interno ed all'estero, alla assistenza delle famiglie dei combattenti e degli emigrati ritornati in patria, alla sistemazione dei minorati di guerra, alla concessione delle pensioni di guerra.

Allo scopo di opportunamente decentrare l'opera dei quattro organi di cui sopra, verranno istituiti appositi comitati regionali, che avranno la direzione di tutte le attività civili mobilitate nei limiti della propria giurisdizione, e potranno essere coadiuvati da sottocomitati corrispondenti alle singole attività (industriali, agricole, commerciali, di assistenza e propaganda).

Art. 5.

La mobilitazione della mano d'opera è preparata dalla Commissione suprema di difesa, in accordo coi Ministeri militari per la parte che riflette i cittadini soggetti ad obblighi militari.

Per quanto sarà possibile però, la mano d'opera verrà tratta da cittadini non aventi obblighi militari, e per quelli che ne hanno, il trattamento sarà uguale a quello dei cittadini mobilitati.

All'atto della mobilitazione nazionale il servizio relativo alla mano d'opera, unitamente al servizio riguardante l'impiego dei prigionieri di guerra passa sotto la giurisdizione di un apposito organo che dovrà svolgere la sua opera in dipendenza delle direttive delle autorità militari.

Art. 6.

Per tutto quanto si riferisce all'azione da svolgersi all'estero (azione industriale, commerciale e di propaganda) gli organi competenti, tutti senza eccezione, devono agire d'intesa col Ministro per gli affari esteri al quale spetta in ogni caso di controllare e coordinare all'estero l'azione degli organi anzidetti e dei loro agenti, subordinandola a quella dei rappresentanti diplomatici nel luogo dove questa azione si svolge.

Le questioni finanziarie saranno trattate soltanto pel tramite di questi rappresentanti.

Art. 7.

E' fatto obbligo a tutti i Ministeri di provvedere perchè gli uffici dipendenti tengano al corrente un proprio progetto di mobilitazione e gli studi che ne dipendono. In essi debbono essere: *a)* prevista la sostituzione del personale adatto precettato fra i cittadini che non abbiano obblighi militari; *b)* raccolti tutti i dati concernenti i paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 4 sempre aggiornati.

Tali studi illustrati dalle necessarie statistiche opportunamente compilate saranno comunicate alla Commissione suprema di difesa.

Per i funzionari che, per la speciale natura dei propri compiti, fossero dichiarati insostituibili, ciascun Ministero prenderà accordo coi Ministeri militari.

Analogamente quelli fra i sindacati, le società, le associazioni di qualsiasi genere, che saranno designati dalla Commissione suprema di difesa, sono anch'essi obbligati a tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione che assicuri il funzionamento in tempo di guerra con personale non soggetto ad obblighi militari.

Art. 8.

Sin dal tempo di pace, sulla base delle direttive della Commissione suprema di difesa, dovrà essere dai Ministeri competenti studiato e preventivato un opportuno piano dei consumi da razionare in base alle statistiche previste dall'art. 7, e provveduto a costituire delle riserve di quelle derrate che il paese non produce o produce in quantità insufficiente.

Art. 9.

In caso di mobilitazione nazionale generale, e in caso di mobilitazione parziale quando la necessità constatata dal Governo lo imponga, e nella misura che crederà, il Governo può requisire, per provvedere alle necessità delle forze armate e della popolazione civile:

1° i servizi individuali o collettivi di tutti i cittadini;

2° i servizi di tutti i sindacati, società ed associazioni comunque esistenti nello Stato,

3° tutti i beni mobili ed immobili esistenti nel territorio dello Stato, o appartenenti a cittadini italiani, esclusi quelli coperti da speciale immunità.

Il Governo può altresì avvalersi, per esclusivo suo conto, di qualsiasi invenzione ed opporsi alla sua applicazione ed alla sua divulgazione.

Art. 10.

Il Governo predisporrà apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni per il tempo di guerra.

Art. 11.

Ai fini della organizzazione della Nazione per la guerra il Governo può procedere, fin dal tempo di pace, e nelle condizioni e con le norme da fissarsi con apposito regolamento a qualsiasi censimento che esso giudichi opportuno.

I dati così raccolti non potranno servire che ai fini esclusivi della mobilitazione e dovranno rivestire carattere strettamente riservato.

Art. 12.

Il Governo presenterà, ai fini del precedente art. 3, un disegno di legge sulla disciplina di guerra.

Con tale legge saranno stabilite anche le sanzioni per le infrazioni alla presente legge.

Art. 13.

Il Governo del Re emanerà apposito regolamento per disciplinare la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato, in periodo di guerra, nei riguardi delle Amministrazioni militari, dei servizi speciali creati per la guerra e di ogni altro Ente o servizio dello Stato, chiamato a disimpegnare anche in parte, compiti o funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra.

Art. 14.

Le disposizioni della presente legge si intendono anche estese ai sudditi e territori delle Colonie.

Art. 15.

Il Governo, ai fini della difesa immediata dello Stato, può avvalersi, in tutto od in parte, delle disposizioni della presente legge, anche prima della mobilitazione parziale o totale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — DE' STEFANI — FEDELE — GIURIATI — NAVA — CIANO.

N. 299. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 866 - Ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito.** — (Gabinetto - Stato Maggiore Centrale). — 8 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 139, del 17 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Del capo di Stato Maggiore generale.

Art. 1.

La carica di capo di Stato Maggiore generale può essere ricoperta esclusivamente da ufficiale che rivesta il grado di

maresciallo d'Italia, di generale d'esercito o di generale d'armata.

Egli è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il capo di Stato Maggiore generale, per quanto riguarda, nell'ambito delle sue attribuzioni, la esecuzione delle deliberazioni della Commissione suprema di difesa, e per le eventuali operazioni di guerra, è alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio. E perciò egli concreta gli studi e le disposizioni necessarie per la coordinazione della organizzazione difensiva dello Stato, ed i piani di guerra, dando ai capi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica le direttive di massima per il concorso della Regia marina e della Regia aeronautica nel raggiungimento di obbiettivi comuni.

Il capo di Stato Maggiore generale dipende invece dal Ministro per la guerra per quanto riguarda il Regio esercito. E perciò egli presiede in tempo di pace alla preparazione alla guerra dei quadri, delle truppe e dei relativi mezzi.

Esercita l'alta azione ispettiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole.

Egli deve essere consultato dal Ministro sulle principali questioni relative alla destinazione degli ufficiali generali e sulle questioni di massima riflettenti avanzamento, stato e governo disciplinare dei quadri dell'Esercito.

Il capo di Stato Maggiore generale, pertanto, in dipendenza di tali attribuzioni:

a) stabilisce i concetti fondamentali in base ai quali deve essere informata la preparazione alla guerra e comunica fin dal tempo di pace alle autorità interessate le direttive generali per l'organizzazione difensiva del territorio e per la determinazione dei compiti dei comandanti delle grandi unità durante il periodo della mobilitazione e della radunata, e all'inizio delle operazioni;

b) determina la formazione di guerra dell'Esercito e i criteri in base ai quali debbono essere effettuati gli studi e i provvedimenti esecutivi per la mobilitazione delle truppe,

la predisposizione dei materiali, la organizzazione dei servizi;

c) predispone l'impiego degli ufficiali generali presso l'Esercito operante;

d) in relazione ai fondi stanziati in bilancio, stabilisce le esercitazioni annuali, comprese quelle combinate fra Esercito, Marina e Aeronautica, sempre quando l'azione della flotta o delle forze aeree non rappresenti che il necessario concorso alle operazioni delle forze di terra. Investe caso per caso dell'alta direzione delle esercitazioni, qualora non l'assuma egli stesso, altro ufficiale generale.

Art. 3.

Sono comprese più particolarmente nelle attribuzioni del capo di Stato Maggiore generale:

a) la compilazione degli studi riflettenti la sistemazione difensiva del territorio e le eventuali operazioni di guerra;

b) la compilazione dei documenti relativi alla formazione di guerra alla mobilitazione, alla radunata dell'Esercito ed allo impianto e al funzionamento dei servizi;

c) le predisposizioni, con il concorso delle autorità interessate, per la protezione delle vie di comunicazione e le loro eventuali interruzioni, e per la vigilanza e la protezione costiera ed antiaerea;

d) lo studio delle questioni relative all'addestramento dell'Esercito;

e) lo studio della regolamentazione tattica, nonchè gli studi e le pubblicazioni storico-militari;

f) gli studi di massima relativi al reclutamento e all'ordinamento del Regio esercito e alla circoscrizione territoriale;

g) gli studi e le questioni di massima relativi alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi in tempo di pace;

h) le disposizioni relative al reclutamento ed all'impiego degli ufficiali di Stato Maggiore.

Il capo di Stato Maggiore generale propone infine al Ministro per la guerra la ripartizione delle somme inscritte nel bilancio per la guerra a seconda delle necessità.

Art. 4.

Il capo di Stato Maggiore generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica, per tutto quanto possa interessare l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 5.

Il capo di Stato Maggiore generale deve essere tenuto al corrente della situazione politica e militare delle Colonie, e deve essere chiamato a dare parere sulle più importanti questioni relative all'organizzazione delle truppe coloniali e alla difesa delle Colonie.

Egli dovrà inoltre essere informato e consultato circa le operazioni militari coloniali che per la loro importanza richiedano o lascino presumere la partecipazione di reparti e mezzi metropolitani

Dette questioni gli saranno segnalate dal Ministro competente pel tramite del Ministro per la guerra.

Art. 6.

Ogni qualvolta il Governo o il Ministro per la guerra convochino Commissioni straordinarie per lo studio di questioni interessanti la preparazione della Nazione alla guerra, faranno parte di esse il capo di Stato Maggiore generale e le persone da lui designate a titolo consultivo.

Il capo di Stato Maggiore generale fa parte, con voto consultivo, del Comitato deliberativo della Commissione suprema di difesa.

Art. 7.

Per l'esercizio delle sue funzioni il capo di Stato Maggiore generale ha alla sua dipendenza:

a) gli ufficiali generali comandanti designati d'armata;

b) il sottocapo di Stato Maggiore generale;

c) i generali a disposizione per le varie armi.

Egli potrà inoltre valersi dell'opera degli altri membri del Consiglio dell'esercito, di cui al successivo art. 11, per quegli altri incarichi che credesse di affidare loro.

Per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle sue attribuzioni, il capo di Stato Maggiore generale dispone dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Art. 8.

Sono posti sotto l'alta direzione del capo di Stato Maggiore generale, la Scuola di guerra, le altre scuole e accademie militari, per l'indirizzo e il coordinamento degli studi e delle esercitazioni, nonchè l'Istituto geografico militare per quanto riguarda l'indirizzo dei lavori che vi si compiono.

Art. 9.

Il capo di Stato Maggiore generale in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica dal regolamento sul servizio in guerra.

Egli lascia presso il Ministero della guerra gli organismi necessari a provvedere alla continuità d'indirizzo delle funzioni territoriali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Del sottocapo di Stato Maggiore generale.

Art. 10.

Il sottocapo di Stato Maggiore generale coadiuva il capo di Stato Maggiore generale nel disimpegno delle sue attribuzioni e compie gli speciali incarichi, relativi a tali attribuzioni, che gli vengono affidati dal capo di Stato Maggiore generale.

Sostituisce il capo di Stato Maggiore generale in caso di assenza o di impedimento di questo e lo rappresenta per quanto riguarda l'Esercito. Deve avere almeno il grado di generale di corpo d'armata e sarà nominato con decreto Reale udito il Consiglio dei Ministri.

Del Consiglio dell'esercito.

Art. 11.

Il Consiglio dell'esercito si compone:

a) del capo di Stato Maggiore generale, presidente;

b) dei quattro generali comandanti designati d'armata;

c) di tre altri generali d'esercito, d'armata o di corpo d'armata;

d) del sottocapo di Stato Maggiore generale.

Gli ufficiali generali di cui alla lettera *c*) sono nominati per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra alla fine di ogni anno e durano in carica per l'anno successivo. Essi possono essere riconfermati.

Al Consiglio dell'esercito è addetto un ufficio di segreteria che sarà formato volta per volta con ufficiali dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Art. 12.

Il Consiglio dell'esercito è l'organo consulente del capo di Stato Maggiore generale sulle più importanti questioni relative all'organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'Esercito e alla difesa nazionale.

Art. 13.

Indipendentemente dalla consulenza del Consiglio dell'esercito, il capo di Stato Maggiore generale potrà consultare, per questioni di importanza eccezionale, i marescialli d'Italia ed il grande ammiraglio

Art. 14.

Ogni qualvolta debbansi trattare questioni attinenti alla difesa delle coste e al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle forze di terra e di mare, o questioni attinenti ad ordinamenti militari che possano interessare contemporaneamente oltre il Regio esercito, anche la Regia marina e la Regia aeronautica (o una di queste) il Consiglio dell'esercito si riunirà in assemblea plenaria col Comitato degli ammiragli e col Consiglio dell'aeronautica (o con quello solo interessato di tali consessi) per deliberazione presa di concerto tra i Ministri interessati.

Per la trattazione di determinate questioni potranno di volta in volta essere chiamati a far parte del Consiglio del-

l'esercito, con voto consultivo, ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ed eventualmente funzionari di altri Ministeri e personalità civili che abbiano speciale competenza in materia.

Art. 15.

Il Consiglio dell'esercito è convocato dal capo di Stato Maggiore generale ogni volta egli reputi necessario averne il parere. Il capo di Stato Maggiore generale stabilisce gli argomenti da discutere e l'ordine dei lavori. Quando egli non possa intervenire alla seduta, la presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei presenti.

Art. 16.

Il Consiglio dell'esercito cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

Dei generali comandanti designati d'armata.

Art. 17.

Gli ufficiali comandanti designati d'armata in base alle direttive che ricevono dal capo di Stato Maggiore generale eseguiscono gli studi e presiedono alle disposizioni per l'organizzazione della difesa nella zona loro assegnata e per la preparazione alla guerra delle rispettive armate.

Essi svolgono inoltre azione ispettiva sulla preparazione dei quadri e delle truppe delle grandi unità territoriali poste alla loro dipendenza, sull'efficienza dei servizi e sulle predisposizioni di mobilitazione delle unità stesse.

Disimpegnano inoltre quegli eventuali incarichi che sono loro affidati dal Ministro per la guerra o dal capo di Stato Maggiore generale.

Dello Stato Maggiore del Regio esercito.

Art. 18.

L'ordinamento dello Stato Maggiore del Regio esercito è stabilito con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, udito il capo di Stato Maggiore generale.

Lo Stato Maggiore del Regio esercito è alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore generale per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente art. 7.

Art. 19.

E' abolito il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 20, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 300. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 937 - Riabilitazione degli invalidi di guerra. — (Gabinetto). — 18 giugno 1925 — (*Gazzetta ufficiale* n. 143, del 22 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 parte prima del decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1074, sulla riabilitazione per merito di guerra, sono estese ai militari i quali abbiano partecipato alla campagna 1915-18 per l'Indipendenza d'Ita-

lia servendo con fedeltà ed onore, e siano stati dichiarati invalidi, con pensione privilegiata di guerra, per una delle infermità comprese nelle categorie di cui alla tabella *A* allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

La dichiarazione o la concessione del beneficio, a norma del precedente comma, non ha luogo che per quei reati, i quali siano stati commessi anteriormente alla data in cui il militare riportò la ferita o contrasse l'infermità per la quale fu dichiarato invalido di guerra.

Art. 2.

Se la riabilitazione sia stata concessa a norma dei decreti Luogotenenziali 15 luglio 1915, n. 1074, e 23 dicembre 1915, n. 1853, o delle disposizioni dell'articolo precedente, la esistenza del requisito della buona condotta, prescritto dall'art. 1, n. 3, delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili, approvate con R. decreto-legge 30 dicembre 1923, numero 2960, dovrà essere determinata in relazione al periodo di tempo successivo alla data del provvedimento di riabilitazione. Tuttavia, nel caso di riabilitazione di diritto o della cessazione degli effetti delle decisioni di proscioglimento indicate nell'art. 633 del Codice di procedura penale, si dovrà aver riguardo al periodo di tempo successivo alla data in cui risulti che il militare riportò la ferita o contrasse la infermità, per la quale fu dichiarato invalido di guerra.

Art. 3.

In nessun caso potranno beneficiare delle disposizioni della presente legge i militari che si siano resi colpevoli di abbandono di posto di fronte al nemico o di uno dei reati previsti dall'art. 46 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, anche se sia intervenuta amnistia, grazia o indulto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

N. 301. — COLONIE. — **Invio di documenti in colonia.** — (Gabinetto). — 24 giugno 1925.

Accade spesso che le amministrazioni di corpi e reparti del R. Esercito trasmettano i documenti personali, i conti particolari, gli addebiti, ed in genere la corrispondenza riguardante personale (ufficiali e truppa) trasferto nelle colonie, al reparto o al servizio presso cui il personale stesso presta servizio in colonia, generando così ritardi nel disbrigo delle pratiche, smarrimento di documenti etc. con danno dell'andamento amministrativo dei regi corpi delle truppe coloniali ed anche degli interessati.

Allo scopo di eliminare ulteriori inconvenienti, questo Ministero dispone che la corrispondenza d'ufficio, d'ogni genere, relativa agli ufficiali ed alla truppa trasferti nelle colonie sia diretta come appresso:

Al comando del R. corpo di truppe coloniali, TRIPOLI, per i militari trasferiti in Tripolitania.

Al comando del R. corpo di truppe coloniali, BENGASI, per i militari trasferiti in Cirenaica.

Al Governo dell'Eritrea, ASMARA, per i militari trasferiti in Eritrea.

Al Governo della Somalia, MOGADISCIO, per i militari trasferiti in Somalia.

All'Alto Commissario per l'Oltre Giuba, KISIMAIO, per i militari trasferiti nell'Oltre Giuba.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 302. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Dimostrazione riassuntiva dei proventi.** — (Ragioneria centrale). — 25 giugno 1925.

Si è rilevato che la maggior parte dei corpi nel compilare la dimostrazione riassuntiva trimestrale dei proventi riscossi e versati in Tesoreria (mod. 22 R. A.) non si attiene a quanto prescrive la circolare 375 del *Giornale Militare* 1925 (n. 23 - F.) e cioè che le categorie di proventi indicate dagli allegati 26 e 27 alla circolare medesima sono insostituibili.

Poichè il mod. 22 R. A. ha scopo eminentemente statistico, è necessario che tutti i corpi lo compilino in modo uniforme; si prescrive perciò che essi si attengano scrupolosamente all'allegato 27 della circolare suddetta. *Le voci in esso elencate non possono essere in alcun modo modificate e nessuna nuova voce può essere aggiunta.* Per le riscossioni che non potessero trovar posto in nessuna di esse, gli enti si serviranno della voce « riscossioni varie » con opportuna nota esplicativa da farsi in calce al detto prospetto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 303. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta complementare sul reddito.** — (Ragioneria centrale - Direzione generale servizi amministrativi). — 25 giugno 1925.

Disposizioni speciali per i redditi di categoria *D*

1. Le norme che regolano la tassazione dei redditi di categoria *D* sono contenute nei decreti-legge 30 dicembre 1924, n. 2101, 4 gennaio 1925, n. 2, 26 febbraio 1925, n. 241 e 7 maggio 1925, n. 586, pubblicati sul *giornale militare* del corrente anno, circolare n. 221.

Il primo di questi tre decreti (30 dicembre 1924, n. 2104, dispone che l'imposta complementare sui redditi di categoria *D*, non potrà eccedere la somma risultante dalla applicazione delle seguenti aliquote percentuali sull'ammontare dei redditi stessi:

0.35 % per il biennio 1925-26
1.35 % per il biennio 1927-28
2.35 % dal 1° gennaio 1929 in poi.

Questa disposizione — continua il decreto — è applicabile soltanto ai redditi di categoria *D*, e non ai redditi di altre categorie che eventualmente il contribuente possegga, i quali ultimi redditi rimangono sempre assoggettabili alla imposta con le aliquote comuni a tutti gli altri contribuenti.

Il secondo decreto — 4 gennaio 1925, n. 2 — introduce due limitazioni alle norme del decreto precedente; la prima,

secondo la quale il trattamento di eccezione sopraenunciato per i redditi di categoria *D*, non ha luogo quando i redditi stessi superino lire 25,000 annue; l'altra che, in ogni caso, un tal trattamento cesserà di avere vigore col 31 *dicembre* 1930, dopo la quale data anche i redditi di categoria *D*, qualunque sia il loro ammontare, avranno il trattamento di tutti gli altri redditi.

Il terzo decreto 26 febbraio 1925, n. 241, contiene per i redditi di categoria *D*, norme che si riferiscono specialmente all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta, in quanto per gli impiegati e pensionati dello Stato viene adottato il sistema del pagamento dell'imposta, sul complesso dei redditi, *per ritenuta diretta*.

Il quarto decreto, 7 maggio 1925, n. 586, modifica il precedente decreto in quanto limita l'applicazione del sistema di riscossione per ritenuta diretta ai soli redditi di categoria *D* e quando questi non superino L. 25,000.

2. Giova qui avvertire che col termine generico di impiegati si intende di far riferimento non soltanto ai funzionari tutti, di qualunque grado delle Amministrazioni dello Stato, ma anche ai professori, magistrati, ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e di tutti gli altri Corpi armati dello Stato, ferrovieri, ecc. e che con la parola « stipendio » si intendono tutti gli assegni di carattere continuativo percepiti dai reddituari.

3. Le disposizioni dei tre decreti fra loro coordinate contemplano tre distinti gruppi di possessori di redditi della categoria *D*, e cioè:

1° Possessori di redditi di categoria *D*, non superiori a lire 25,000 annue, e senza redditi propri di altra natura;

2° Possessori di redditi di categoria *D*, non superiori a lire 25,000 annue, ma aventi redditi propri di altra natura;

3° Possessori di redditi di categoria *D*, superiori a lire 25,000 annue, aventi o non redditi propri di altra natura.

Per ciascuno di questi tre gruppi va fatta separata disamina delle particolari norme regolatrici di tassazione.

1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I POSSESSORI DI REDDITI DI CATEGORIA *D*, NON SUPERIORI A LIRE 25,000 ANNUE, E SENZA REDDITI PROPRI DI ALTRA NATURA.

4. E' questo il gruppo di reddituari per il quale torna appieno applicabile il disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, per effetto del quale l'imposta complementare non può eccedere la somma risultante dall'applicazione dell'aliquote sopracitate. Però, l'impiegato ha sempre diritto di ottenere la liquidazione dell'imposta con le norme comuni per tutti i contribuenti se da siffatta liquidazione dovesse eventualmente risultare (a causa, sopratutto, di detrazioni per carichi di famiglia) un onere più basso di quello che deriva dall'applicazione delle aliquote proporzionali predette.

5. Si avverte che per i redditi di categoria, *D*, che vengono tassati con le aliquote di cui sopra, non è ammessa nessuna detrazione, nè per carichi di famiglia, nè per passività di qualsiasi natura (cessione quinto, debiti verso lo Stato, ecc.).

Accadrà tuttavia che, per il primo biennio e, presumibilmente, anche per il secondo, la convenienza starà sempre o quasi sempre nell'applicazione delle aliquote proporzionali dianzi indicate, non nella liquidazione dell'imposta col procedimento normale.

6. Ma, prima di esaminare quali siano le modalità di applicazione di questa norma eccezionale, è necessario premettere come debba procedersi per la determinazione del reddito di lire 25,000, oltre il quale limite la norma predetta non è più applicabile:

La portata del decreto 4 gennaio 1925, n. 2, che tale limitazione ha introdotta, è che il reddito di lire 25,000 debba essere tale, considerato al lordo della imposta di ricchiezza mobile, ma al netto delle ritenute in conto pensioni e per l'opera di previdenza (come esplicitamente dispone il 2° comma dell'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1925).

L'impiegato o il pensionato che al 1° gennaio 1925 goda di reddito di categoria D (stipendi, pensioni, ed altri assegni di carattere continuativo, quali ad esempio l'indennità

di servizio attivo e l'indennità caro-viveri, ecc.) il quale non superi L. 25,000, al netto della ritenuta per pensione e per opera di previdenza, ma al lordo della ritenuta per ricchezza mobile, non deve presentare all'Ufficio delle Imposte dichiarazione alcuna; alla liquidazione ed alla riscossione della imposta complementare si provvede d'ufficio.

A questo effetto, gli uffici che ordinano il pagamento degli stipendi e delle pensioni liquidano l'imposta complementare applicando l'aliquota del 0.35 per cento (che diverrà 1.35 dal 1° gennaio 1927, e 2.35 dal 1° gennaio 1929), sopra gli assegni mensili, depurati dalle ritenute suindicate; su quello stesso importo, cioè, sul quale si applica l'imposta di ricchezza mobile, della quale la complementare viene quasi a divenire un'addizionale.

7. Si tratta ora di vedere quali conseguenze possano scaturire dal fatto di variazioni di assegni che si verifichino nel corso dell'anno.

A tal riguardo bisogna osservare che allorquando codeste variazioni, quali che esse sieno, lasciano il reddito entro il limite di lire 25,000, fino al quale tornano applicabili le aliquote proporzionali portate dal decreto del 30 dicembre 1924, null'altro vi è da fare, che applicare sulle somme effettivamente percepite le aliquote stesse.

Ma allorquando l'aumento di assegni porti a superare il limite di lire 25,000, ovvero nel caso in cui sorgano a favore dell'impiegato, nel corso dell'anno, redditi di altra natura, propri, o della moglie, o dei figli minori, per modo che viene a sorgere per il contribuente l'obbligo di corrispondere, su tutto, ovvero su parte del reddito l'imposta complementare da liquidarsi con le norme comuni, si tratta di vedere da qual data debba decorrere la nuova liquidazione.

La questione è espressamente risolta dall'articolo 4 del decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 241, il quale dispone che nei casi sopra prospettati, l'obbligo della imposta dovuta sul nuovo reddito, tanto di categoria *D*, quanto di altra natura, decorre dalla data in cui il godimento del nuovo reddito è incominciato.

L'impiegato, quindi, appena avuta notizia ufficiale dell'aumento che porti i suoi assegni, fino a superare il limite di lire 25,000 od appena venga in possesso di un reddito di altra na-

tura, deve farne denuncia all'Ufficio distrettuale delle Imposte di sua residenza, agli effetti della liquidazione della imposta complementare con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, e con decorrenza dalla data di godimento dei nuovi assegni o dalla data in cui il reddito di altra natura è sorto.

L'ufficio, dal quale l'impiegato dipende sospende l'applicazione della ritenuta se gli assegni di categoria *D* superano L. 25,000, seguita invece ad applicarla quando tale limite non venga raggiunto, senza preoccuparsi dei redditi di altra natura. Gli uffici delle imposte nel liquidare l'imposta su quest'ultimi redditi terranno conto e detrarranno l'ammontare di quella parte dell'imposta che il contribuente paga con ritenuta diretta.

II. Disposizioni riguardanti i possessori di redditi di categoria *D*, non superiori a lire 25,000 annue, ma aventi redditi propri di altra natura.

8. Per questo gruppo di reddituari possono presentarsi due ipotesi: la prima, che redditi di categoria *D*, e redditi di altra natura — compresi naturalmente, tra questi ultimi, non soltanto quelli appartenenti direttamente al contribuente, ma anche quelli appartenenti alla moglie ed a figli minori non emancipati — non superino L. 25,000; la seconda che il cumulo porti ad un reddito superiore a quest'ultima cifra.

9. Nella prima ipotesi trova applicazione la norma contenuta nell'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2104, in forza della quale il trattamento di favore *deve farsi soltanto al reddito di categoria D*, e non anche agli altri redditi di cui il contribuente fruisca.

10. Nella seconda delle ipotesi prospettate — quando, cioè lo stipendio ed i redditi propri insieme cumulati superino lire 25,000 — le disposizioni di favore non sono più applicabili: stipendio e redditi propri rientrano completamente sotto le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, e la liquidazione dell'imposta sul reddito complessivo avviene come per tutti gli altri contribuenti.

11. Per ciò che concerne i contribuenti dei quali si sta trattando (possessori di redditi di categoria *D* e di redditi di altre categorie) devesi rilevare che il decreto del 26 febbraio 1925 fissa un limite minimo di redditi di altre categorie perchè possa sorgere l'obbligo della dichiarazione, limite minimo che è stato fissato in L. 1000.

Quando, adunque, l'impiegato o pensionato possegga redditi di altre categorie, di sua diretta spettanza, o della moglie o dei figli minori, i quali, cumulati insieme, *non superino* L. 1000 annue, nette da passività, ma lorde dai carichi di famiglia, esso non è obbligato alla dichiarazione, e rimane soggetto alla imposta sui soli redditi di categoria *D*, nella misura risultante dall'applicazione dell'aliquota.

Nella ipotesi che i redditi di altre categorie *raggiungano* la indicata misura di L. 1000 annue, la valutazione e denunzia deve essere fatta con le norme indicate, per tutti i contribuenti nel decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, e quando un tal reddito sorga nel corso dell'anno, dovrà la denunzia stessa essere fatta, successivamente, con decorrenza dalla data in cui il reddito stesso nacque o raggiunse la indicata cifra minima, a norma del decreto 26 febbraio 1925, n. 241.

12. Gli uffici pagatori eseguiranno sempre le ritenute sugli assegni che vengono pagati a questo gruppi di reddituari in base alle aliquote di cui al n. 1. Gli uffici delle imposte nell'iscrivere a ruolo i contribuenti per la imposta dovuta sui redditi imponibili colle aliquote ordinarie detrarranno l'ammontare delle ritenute stesse.

III. Disposizioni riguardanti i possessori di redditi di categoria *D* superiori a lire 25,000 aventi o non redditi propri di altra natura.

13. Per quanto riguarda questo gruppo di contribuenti nulla occorre dire circa la misura dell'imposta e la procedura di accertamento, dal momento che trattasi di contribuenti soggetti in tutto e per tutto alle norme comuni, fissate dal decreto 30 dicembre 1923, n. 3062. Quindi i singoli reddituari debbono presentare la loro dichiarazione all'Ufficio delle imposte, il quale provvede all'accertamento come per tutti gli altri contribuenti.

E' superfluo avvertire che rientrando questi reddituari sotto l'impero della legge comune, essi hanno diritto alle detrazioni sul complesso dei loro redditi (compresi quelli di cat. *D*) per passività e carichi di famiglia, ammesse per tutti gli altri contribuenti.

14. La *identità* delle norme con tutti gli altri cotribuenti, per ciò che concerne valutazione e accertamento del reddito, porta altresì alla conseguenza che non è applicabile, in confronto dei reddituari dei quali qui trattiamo, il procedimento già illustrato riferentesi a reddituari di categoria *D* che non eccedano lire 25,000, rispetto ai quali ultimi l'aumento di stipendio, nel corso dell'anno obbliga alla denunzia le quante volte porti ad eccedere la cifra predetta. Torna, invece, nei riguardi dei reddituari, che già abbiano lire 25,000 al 1° gennaio 1925, applicabile la norma comune per effetto della quale la denunzia, una volta presentata, ha carattere e portata di stabilità per il biennio di legge, salvo liquidazione.

15. Gli uffici pagatori non applicheranno alcuna ritenuta sugli assegni pagati a questo gruppo di reddituari poichè la riscossione dell'imposta viene eseguita totalmente a ruolo a mezzo degli uffici delle imposte sul complesso dei redditi.

IV. Disposizioni riepilogative.

16. Per concludere su quanto si è fin qui esposto, nei riguardi dei redditi della categoria *D*, si reputa opportuno riassumere in brevi parole, quale sia il trattamento fatto ai redditi stessi, e quali gli obblighi che incombono ai relativi possessori.

* * *

17. *Obbligo della dichiarazione.* — Sono obbligati a presentare la dichiarazione:

a) gli impiegati e pensionati dello Stato, per stipendio, pensione ed altri assegni di carattere continuativo che, al

netto delle ritenute per pensione e per opera di previdenza, eccedano lire 25,000 annue;

b) gli impiegati e pensionati dello Stato che, pur avendo un reddito di categoria *D*, non eccedente lire 25,000, abbiano redditi di altra natura che raggiungano lire 1000 annue;

Sono altresì obbligati alla dichiarazione la quale deve essere presentata non appena si verifichino le circostanze sottoindicate:

a) gli impiegati e pensionati dello Stato il cui reddito di categoria *D*, pur non superando al 1° gennaio 1925 la somma di lire 25,000, venga a superare tale cifra nel corso dell'anno, o degli anni successivi;

b) gli impiegati e pensionati dello Stato che, pur non avendo un reddito di categoria *D* superiore a lire 25000, vengano in possesso nel corso dell'anno, o degli anni successivi, di redditi di altra natura di un importo non inferiore a lire 1000.

* * *

18. *Liquidazione dell'imposta.* — L'imposta è liquidata di ufficio, senza bisogno, cioè di alcuna dichiarazione:

per gli impiegati e pensionati dello Stato il cui reddito di categoria *D* (stipendio, pensione, ecc.) sia compreso fra lire 6000 e lire 25,000 annue, come sopra valutate, e che non posseggano redditi di altra natura per un importo non inferiore a lire 1000.

La liquidazione avviene con l'applicazione dell'aliquota del 0.35% (1.35% per il biennio 1927-28, 2.35% dal 1° gennaio 1929 in poi sull'intero ammontare dello stipendio, pensione ed altri assegni che vengono mensilmente riscossi, depurati dalle sole ritenute per pensione e per opera di previdenza, e al lordo dell'imposta di ricchezza mobile.

L'imposta è liquidata dall'Ufficio competente delle Imposte dirette:

a) per gli impiegati e pensionati dello Stato che abbiano un reddito di categoria D superiore a lire 25,000.

La liquidazione avviene con l'applicazione delle aliquote comuni a tutti gli altri contribuenti.

b) per gli impiegati e pensionati dello Stato che, pur avendo un reddito di categoria *D* non superiore a lire 25,000, posseggano redditi di altra natura per un importo non inferiore a lire 1000.

La liquidazione avviene con l'applicazione delle aliquote comuni a tutti gli altri contribuenti quando il cumulo dello stipendio e degli altri redditi superi lire 25,000; e con l'applicazione delle aliquote ridotte sullo stipendio, e delle aliquote comuni sugli altri redditi, quando il cumulo non superi la cifra predetta.

c) per gli impiegati e pensionati dello Stato con reddito di categoria *D* compreso tra lire 6000 e lire 25,000 e senza redditi propri di altra natura, i quali, con l'applicazione delle norme comuni a tutti i contribuenti, vengano ad avere un trattamento più favorevole di quello risultante dal sistema speciale.

Occorre in questi casi la esplicita richiesta degli interessati.

* * *

19. *Riscossione dell'imposta.* L'imposta si riscuote:

a) esclusivamente a ruolo per gli impiegati i cui assegni fissi e continuativi al netto delle ritenute in conto tesoro e per opera di previdenza superano L. 25,000 annue;

b) esclusivamente per ritenuta diretta per gli impiegati i cui assegni al netto delle ritenute suddette non raggiungono L. 25,000 e non posseggono redditi di altra natura, propri, della moglie o dei figli minori;

c) parte per ritenuta diretta e parte a ruolo per gli impiegati che, essendo provvisti di assegni di cat. *D* inferiori a L. 25,000 annue, abbiano redditi di altra natura e ciò anche quando il cumulo dei redditi superi la somma suddetta.

20. *Decorrenza dell'imposta.* — L'art. 1 del decreto 7 maggio 1925, n. 586, ha ridotto per tutti i contribuenti e per

il 1925 il carico dell'imposta complementare alla metà dell'importo dovuto per l'anno stesso. In correlazione di tale norma ha disposto che la ritenuta sui redditi di categoria *D* si inizi col 1° luglio '925.

Norme speciali per l'Amministrazione militare.

21. A datare dal luglio p. v. tutte le amministrazioni militari applicheranno sugli assegni di carattere continuativo (vedi circolare 221 *giornale militare* 1925) pagati al personale dipendente la ritenuta di L. 0.35 per cento (per il biennio 1925-26, 1.35 per i bienni 1927-28, 2.35 dal 1929 in poi) sempre che gli assegni medesimi complessivamente e al netto delle ritenute per pensioni e per opera di previdenza si trovino fra il limite minimo di L. 6000 e il limite massimo di L. 25,000 annue.

Al di là di tali limiti la ritenuta non deve essere applicata poichè per effetto del decreto 30 dicembre 1923, n. 3062 i redditi inferiori a L. 6000 non sono soggetti ad imposta, e per effetto del decreto 4 gennaio 1924, n. 2 i redditi di categoria *D* superiori a L. 25.000 ricadono sotto le norme comuni e la riscossione della imposta è fatta unicamente a ruolo.

Le amministrazioni non debbono preoccuparsi se i propri amministrati abbiano o meno redditi di altra natura; spetta a ciascuno di essi di eseguire le denuncie ed ottenere dagli uffici delle imposte la detrazione di quanto viene trattenuto sugli stipendi; come spetta agli uffici delle imposte accertare e riscuotere la differenza d'imposta.

22. La ritenuta per imposta complementare va applicata sugli assegni di carattere continuativo al netto da ritenuta per pensione e per opera di previdenza, su quello stesso importo cioè sul quale si applica la imposta di ricchezza mobile.

Sono esenti da imposta complementare tutti gli assegni di carattere occasionale, come le indennità di viaggio, di pubblica sicurezza, di accantonamento, di alta montagna, ecc. ecc.

Sono altresì esenti da imposta complementare gli assegni di qualunque natura che fossero dovuti per il tempo anteriore al 1° luglio 1925.

23. Avvertendo che, in qualsiasi momento, gli assegni complessivi di un'impiegato vengano a superare L. 25,000 la ritenuta viene sospesa su tutti gli assegni e sorge per l'impiegato l'obbligo della denuncia.

Al contrario, se gli assegni di un impiegato, che era esente da imposta perchè gli assegni medesimi non raggiungevano L. 6000, vengano a raggiungere tale limite, si inizierà la ritenuta a decorrere dalla data di godimento dei nuovi assegni.

24. Con riserva di emanare speciali disposizioni per il versamento globale di tutte le ritenute sugli assegni per parte dell'Amministrazione centrale, si prescrive intanto che gli assegni siano spesati sul giornale di cassa al netto di ritenuta per imposta complementare, su qualunque capitolo del bilancio essi gravino: che non si eseguisca alcun movimento figurativo di trasporto al conto proventi, che nessun versamento venga fatto in Tesoreria.

Al versamento globale dell'imposta provvederà direttamente il Ministero. Per rendere possibile il calcolo dell'ammontare dell'imposta tutte le amministrazioni dipendenti invieranno entro il mese di luglio al Ministero (Ragioneria Div. 1, Sez. I) uno specchio simile all'unito allegato 1 nel quale saranno elencati tutti coloro che, in base alle presenti disposizioni, non sono soggetti a ritenute per imposta complementare, sia per avere un reddito inferiore a L. 6000 sia per averlo superiore a L. 25,000.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO I.

Specchio degli assegni di carattere continuativo degli impiegati, ufficiali e sottufficiali non sottoposti a ritenuta per imposta complementare

Grado	Cognome e Nome	Stipendio — Capitolo	Supplemento di servizio attivo — Capitolo	Indennità militare — Capitolo	Caro-viveri — Capitolo	Indennità cavalli — Capitolo	.... — Capitolo	*Totale*
	Totali . . .							

Il .....

NB. — I singoli assegni saranno riportati nel presente specchio al netto di ritenuta per pensione e per opera di previdenza.

N. 304. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria centrale). — 25 giugno 1925.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sotto indicate ditte per ricuperi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra:

Circolare 218 *giornale militare* 1923.

116. Dalla Favera ing. Gilmo;

119. D'Arco Salvatore, Ischia;

141. Fiorelli Anchise e Francesco, Prato;

216. Michele Alfredo, Roma;

224. Officine Trezzo d'Adda, Milano.

226. Oleifici Nazionali;

236. Pattoni ing. Mario, Pisani e Cozzavillani, Gorizia.

238. Pozzi Pietro, Milano;

247. Perego Agostino, Milano;

277. Società Italiana prodotti alimentari Luigi Torrigiani, Roma;

282. Società Italiana prodotti alimentari Luigi Torrigiani, Sesto Fiorentino.

Circolare 450 *giornale militare* 1923.

Ditta Margaritella e Piantavigna.

Circolare 537 *giornale militare* 1923.

Andrea Ghisio e Olivari.

Circolare 566 *giornale militare* 1923.

Picardo Domenico e Fratelli Gambino, Pegli.

Circolare 278 *giornale militare* 1924.

Fratelli Tortora Giuseppe e Vincenzo, Pagani.

Circolare 444 *giornale militare* 1924.

5. Società Anonima Stabilimento Metallurgico Ligure, Sestri Ponente;

7. Società Anonima Acciaierie e Ferriere, Novi Ligure;

9. Soc. Anonima Siderurgica Togni, Brescia (1);

22. Soc. Anonima Ferrotaie, Roma;

29. Ditta A. Talamona, Torino.

S'intende che dette revoche non devono estendersi anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopraindicate.

Continuano ad avere efficacia i fermi ed impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

---

(1) Da non confondersi con la Società Officine Metallurgiche Togni di cui al n. 28 della stessa circolare n. 444 *giornale militare* 1924.

N. 305. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute in conto tesoro sugli aumenti alle pensioni provvisorie spettanti agli ufficiali in posizione ausiliaria speciale di cui al R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 25 giugno 1925.

Per l'esatta applicazione del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362, (Circolare 239 del *giornale militare* 1925), presi accordi con il Ministero delle finanze, si comunica che gli aumenti percentuali, disposti a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale col predetto R. decreto-legge, vanno assoggettati alla stessa ritenuta in conto tesoro, nella misura del 6%, che gravava i precedenti assegni di pensione

provvisoria di A. S. E ciò perchè i nuovi assegni non hanno natura speciale, diversa da quella delle precedenti pensioni provvisorie di A. S., delle quali anzi non costituiscono, come si desume chiaramente dalla legge, che un semplice aumento

Il Ministero delle finanze (Ufficio centrale delle pensioni), con circolare già emanata alle delegazioni del tesoro, circa il pagamento di detti maggiori assegni, ha già disposto che i medesimi debbano essere assoggettati alle stesse ritenute normali che gravano le pensioni provvisorie di P. A.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 306. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 25 giugno 1925.

Per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, si ritiene opportuno comunicare che sono autorizzati a firmare « d'ordine » di S. E. il ministro o di S. E. il sottosegretario di Stato:

Per il Gabinetto.

Il capo di Gabinetto CIANETTI comm. dott. Gino ed in sua assenza il capo sezione CUGUSI comm. dott. Efisio.

Per l'ufficio coordinamento.

Il colonnello degli alpini in servizio di S. M. GROSSI comm. Camillo ed in sua assenza il tenente colonnello di artiglieria in servizio di S. M. GAMBELLI cav. Remo.

Per l'ufficio ufficiali generali.

Il capo sezione TRIFOGLI comm. dott. Guglielmo,

Per la segreteria particolare di S. E. il Ministro.

Il comm. dott. CHIAVOLINI Alessandro.

Per l'ufficio ricompense, medaglie e croci di guerra.

Il capo sezione gr. uff. dott. VOCINO Carlo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 307. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Unificazione del servizio di rifornimento dei materiali per i collegamenti, degli attrezzi da zappatore e da minatore, del carreggio.** — (Stato Maggiore Centrale – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 25 giugno 1925

Allo scopo di disciplinare il servizio di rifornimento dei materiali per i collegamenti, degli attrezzi da zappatore e da minatore e del carreggio si dispone:

1° dal 1° luglio 1925:

— al rifornimento dei *materiali di collegamento* di qualsiasi genere occorrenti a tutti indistintamente i comandi, le truppe ed i servizi del R. Esercito provveda il Servizio del genio;

— al rifornimento dei *materiali per rafforzamento, degli attrezzi pesanti da zappatore e degli attrezzi da minatore* occorrenti a tutti i comandi, truppe e Servizi del R. Esercito, provveda il Servizio del genio;

— al rifornimento del *carreggio,* escluso quello speciale per il genio (carreggio delle stazioni r. t. e fotoelettriche, carreggio degli equipaggi da ponte, carreggio speciale degli aerostieri, carri colombaia), per il quale continuerà a provvedervi il servizio del genio, ed al rifornimento *delle bardature e finimenti* occorrenti a tutti i comandi, truppe e servizi del R. Esercito provvda il Servizio d'artiglieria.

2° dal 1° luglio 1926:

— al rifornimento *degli attrezzi leggieri da zappatore* per tutti indistintamente i comandi, truppe e servizi del R. Esercito provveda il Servizio del genio (sino a detta epoca continuerà a provvedervi il Servizio d'artiglieria).

Per le richieste dei materiali ai quali provvede il Servizio d'artiglieria restano invariate le norme in vigore.

Le richieste relative ai materiali ai quali provvede il Servizio del genio, dovranno pervenire alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, al Ministero della guerra (Servizio del genio), per il tramite dei comandi di corpo di armata, che le inoltreranno dopo averle opportunamente vagliate.

Le richieste di carattere *urgente* potranno però essere fatte in qualsiasi momento.

I materiali abbisognevoli di riparazioni potranno essere inviati agli enti incaricati di eseguirle ogni qualvolta lo si giudichi opportuno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 308. — PENSIONI. — **Contributo all'Opera di previdenza dei marescialli collocati a riposo e contemporaneamente trattenuti o richiamati in servizio in base al R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 25 giugno 1925.

Si porta a conoscenza dei corpi che la Direzione generale della cassa depositi e prestiti, opportunamente interpellata, ha fatto conoscere che ai marescialli collocati a riposo per anzianità di servizio, ovvero dispensati con diritto alla normale pensione e poscia trattenuti o richiamati in servizio, in base al R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, il tempo trascorso in tale posizione deve essere considerato valido per il computo dei 6 anni di inscrizione all'Opera di previdenza per raggiungere il diritto all'indennità di buonuscita (art. 3 R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Occorre pertanto che, durante il periodo della riassunzione in servizio, pel quale viene sospeso ai suddetti marescialli l'assegno di pensione perchè retribuiti a stipendio, essi siano inscritti all'Opera di previdenza e vengano assoggettati al relativo contributo del 0.70 % sullo stipendio e del 2 % sugli altri eventuali assegni.

I corpi provvederanno in conseguenza con le norme consuete.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 309. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quarta serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria – N. 192 – Edizione 1917 ».** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 25 giugno 1925.

A pagina 317, linea ultima dell'aggiunta al comma *a*), fra le parole « cartucce » e « nonchè » inserire « e carrette da battaglione leggere ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 310. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — **Situazioni trimestrali della forza alle armi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 giugno 1925.

Questo Ministero ha avuto occasione di constatare come la ripartizione dei militari di leva per anno di nascita, nelle situazioni numeriche trimestrali dei sottufficiali e militari di truppa alle armi prescritte dalla circolare 555 del *giornale militare* del 1922, non sia fatta colla necessaria esattezza.

Evidentemente taluni dei comandi ed uffici compilatori delle situazioni equivocando con i criteri che erano una volta in vigore, comprendono erroneamente fra i nati in un determinato anno tutti i militari venuti alle armi con la classe corrispondente a quell'anno.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutte le autorità interessate sull'obbligo che esse hanno di classificare i militari di leva esattamente per anno di nascita, previo esame dei documenti matricolari.

Si fa presente inoltre che i termini del 5° e del 10° giorno dal 1° del trimestre, fissati dalla circolare 555 del *giornale militare* del 1922 per la trasmissione delle situazioni rispettivamente dai corpi ai comandi di divisione e dai comandi di divisione a questo Ministero, non rappresentano il termine ordinario in cui deve essere eseguita la trasmissione stessa, ma il *termine ultimo improrogabile*.

Occorre quindi che dette trasmissioni siano eseguite colla massima sollecitudine prima ancora che i termini suddetti scadano.

Delle presenti avvertenze dovrà essere tenuto conto nel compilare ed inviare le situazioni alla data del 1° luglio p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 311. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Trasferimento degli ufficiali. — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 giugno 1925.

La circolare 286 *giornale militare* 1923 è abrogata.

Per tutto quanto concerne il trasferimento degli ufficiali e la loro presentazione ai corpi all'atto del cambio di sede, d'ora innanzi valgono integralmente ed unicamente le norme stabilite dal fascicolo 9 della raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il R. Esercito — Disposizioni varie n. 1 (applicazione delle disposizioni inserite nel Bollettino ufficiale) e dalla circolare n. 429 *giornale militare* 1922, salvo le eccezioni che seguono.

Qualora un ufficiale trasferito di sede ottenga, entro un periodo di 12 mesi, un successivo trasferimento a domanda, dovrà trovarsi alla nuova destinazione entro 5 giorni dopo quello dell'avvenuta partecipazione del provvedimento che lo riguarda.

Per quanto riguarda il trattamento da farsi agli ufficiali che rimpatriano dalle colonie seguitano ad avere vigore le disposizioni di cui alla circolare 728 *giornale militare* 1923.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Prezzo della presente dispensa L. 1,50

(8184) — Roma, 1924-25 — Stab. Poligr. Amm. Stato